N. 1351/18 R.G. Trib.
N. 54772/13 R.G. N.R.

SENTENZA N. 3055
DEL 17.3.2021

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod. 1

d) Prefettura

Il

Estratto a:

a) Mod. 21 P.M. con Re.Ge.

b) Questura

c) Carcere

d) Ufficio recupero crediti

Il

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VII PENALE

composto dai seguenti magistrati:

dott. Marco Tremolada	Presidente estensore
dott. Mauro Gallina	Giudice estensore
dott. Alberto Carboni	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento penale a carico di:

1. **SCARONI Paolo**, [redacted]; *libero, assente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Enrico De Castiglione del Foro di Milano

2. **DESCALZI Claudio**, [redacted]; *libero, assente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Paola Severino del Foro di Roma

3. **CASULA Roberto**[redacted]; *libero, assente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano e dall'avv. Giuseppe Fornari del Foro di Milano

4. **ARMANNA Vincenzo**, [redacted]; *libero, presente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Angelo Staniscia del Foro di Roma

5. **PAGANO Ciro Antonio**[redacted] *libero, assente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano

6. **AGAEV Ednan Tofik Ogly**, [redacted] *libero, presente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Francesco D'Alessandro del Foro di Roma

7. **BISIGNANI Luigi**, [redacted] libero, *assente*
   Difeso di fiducia dall'avv. Domenico Franchini del Foro di Milano

8. **FALCIONI Gianfranco**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia dall'avv. Gian Filippo Schiaffino del Foro di Milano

9. **ETETE Dan**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia da avv. Antonio Secci del Foro di Sassari

10. **BRINDED Malcolm**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia dall'avv. Marco Calleri del Foro di Milano e dall'avv. Andrea Rossetti del Foro di Milano

11. **COLEGATE Guy Jonathan**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Bianchi del Foro di Milano

12. **COPLESTON De Carteret John**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Bianchi del Foro di Milano

13. **ROBINSON Peter**, [redacted] *libero, assente*
Difeso di fiducia dall'avv. Chiara Padovani del Foro di Milano

14. **ENI s.p.a.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*; *presente*
Difesa di fiducia dall'avv. Nerio Diodà del Foro di Milano

15. **ROYAL DUTCH SHELL p.l.c.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore; presente*
Difesa di fiducia dall'avv. Bruno Lorenzo Cova del Foro di Torino e dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

PARTE CIVILE:

1. **REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA**, in persona dell'ambasciatore nigeriano in Italia *pro tempore; assente*
Difesa di fiducia dall'avv. Lucio Lucia del Foro di Milano

RESPONSABILI CIVILI:

1. **ROYAL DUTCH SHELL p.l.c.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore; assente*
Difesa di fiducia dall'avv. Bruno Lorenzo Cova del Foro di Torino

2. **ENI s.p.a.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore; assente*
Difesa di fiducia dall'avv. Nerio Diodà del Foro di Milano

3. **SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA ltd.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore;*

assente
Difesa di fiducia dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

4. **SHELL UK ltd.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore; assente*

Difesa di fiducia dall'avv**.** Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

5. **SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION AFRICA ltd.,** nella persona del legale rappresentante *pro tempore; assente*

Difesa di fiducia dall'avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

IMPUTATI

dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito indicati:
Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Pagano, Falcioni, Bisignani, Agaeav, Etete, Brinded, Colegate, Copleston e Robinson; nonché Di Nardo, Obi, Alhaji Abubaker Alyu nei cui confronti si procede separatamente

1) delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322 bis comma 2 n. 2 c.p.; artt. 3 e 4 L. 146/2006, perché

Scaroni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni
- dando il placet all'intermediazione di Obi proposta da Bisignani e invitando Descalzi ad adeguarsi; tenendo contatti diretti con Bisignani;
- essendo costantemente informato da Descalzi dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete e approvando i termini dell'affare;
- incontrando personalmente, insieme a Descalzi, il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sia in fase che di perfezionamento degli accordi (13 agosto 2010) che nella fase finale, durante un raduno elettorale in Nigeria, il 22 febbraio 2011;

Descalzi, nella sua qualità di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni dal luglio 2008
- tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armanna ed essendo informato della richiesta di commissioni;
- ricevendo da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa;
- concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare, nella misura di 1.3 miliardi di dollari, e. successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell; tenendo costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete;
- incontrando, insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare;

Casula nella sua qualità di responsabile Eni per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana, con base in Nigeria
- sottoscrivendo, per conto di NAE, gli impegni con Obi e raccordandosi costantemente con quest'ultimo nel corso della trattativa fino ad epoca prossima alla stipulazione dei "resolution agreement";
- riportando a Descalzi;
- tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell Peter Robinson e organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;
- partecipando alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell'Attorney General in Abuja (Nigeria) dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke Bello e Alhaji Abubaker Alyiu, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);
- partecipando al successivo incontro con Dan Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi;
- preparando con Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja con il presidente Jonathan relativo all'affare OPL245 e partecipando ad un successivo incontro con il predetto Jonathan in data 22 febbraio 2011;
- coordinandosi con Armanna;

- sovraintendendo alle attività del team negoziale Eni fino alla redazione dei testi dei "resolution agreement";
- venendo informato dei movimenti del denaro successivi alla stipula dei "resolution agreement";

Armanna nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company) e Vice President per Eni attività upstream subsahariane

- tenendo i rapporti, sin dall'inizio, con Obi ed Etete, avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti delle società Eni e Shell;
- informando Bisignani dell'andamento delle trattative e ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere;
- incontrando in più occasioni l'Attorney General Muhammed Adoke Bello e discutendo con il medesimo la questione delle commissioni agli intermediari;
- partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);
- ricevendo da Adoke. nel dicembre 2010. l'indicazione circa lo schema negoziale da ultimo effettivamente adottato e incentrato su un ruolo attivo del governo nigeriano (FGN) che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL245 a favore di Eni e Shell e ricevuto il pagamento della "consideration" di € 1.092.040.000 destinata a Etete;
- coordinandosi con Falcioni e Bajo Oyo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra e ricevendo successivamente da Bajo Oyo la somma di € 917.952 con la falsa causale "eredità Armanna'";

Pagano, nella sua qualità di managing director di NAE

- sottoscrivendo per conto di NAE l'offerta presentata in data 30 ottobre 2010 alla banca Raffeisen, advisor di Obi, per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 a fronte dei seguenti pagamenti: $ 207.960.000 a favore del governo nigeriano a titolo di signature bonus e $ 1.053.000.0000 direttamente a Malabu;
- partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;
- partecipando all'incontro con il presidente Jonathan in data 22 febbraio 2011;
- sottoscrivendo, per conto di NAE, il FGN Resolution Agreement del 28 aprile 2011;

Guy Colegate e John Coplestone de Carteret, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Royal Dutch Shell Pie rispettivamente come Senior Business Advisor e Strategie Investment Advisor

- raccordandosi con Gusau e altri sponsor (ABC Orjiiako; Emmanuel Ojiei) per aiutare Shell nella transazione;
- raccogliendo informazioni circa le pretese economiche di Diezani Alison Madueke - ex dirigente Shell e Ministro del Petrolio all'epoca dei fatti - e del presidente Goodluck Jonathan per dare il via libera all'affare
- tenendo contatti operativi per tutto il corso della trattativa con Ednan Agaev
- coordinandosi con Robinson e altri dirigenti Shell

Peter Robinson nella sua qualità di Vice President Commercial Sub Saharian Africa di Royal Dutch Shell Pie,

- tenendo i contatti con Colegate e Coplestone per tutto il corso della trattativa e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del governo nigeriano

• incontrando a più riprese Obi, in particolare nell'imminenza dell'incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan
• tenendo costanti contatti con il suo omologo Roberto Casula;
• partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)
• riportando a Brinded;

Brinded nella sua qualità di Head Upstream and Executive Director di Royal Dutch Shell Pie
• essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Coplestone dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche di esponenti del governo nigeriano e loro sponsor
• concordando con il suo omologo Claudio Descalzi il prezzo dell'affare, nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Descalzi la posizione delle due società Eni e Shell e, da ultimo, sollecitando l'impegno personale di Descalzi e Scaroni per il buon esito dell'affare;

Obi, nella sua qualità di titolare della società Energy Venture Partners (EVP)
• ricevendo da Etete l'incarico di trovare un acquirente per il blocco 245 e concordando con Etete che la differenza - ed. "excess price" - tra la somma che ENI/NAE si impegnava a versare e l'importo accettato da Etete sarebbe stata trattenuta da Obi, con la previsione che detto sovrapprezzo dovesse essere destinato alla remunerazione dello stesso Obi e dei suoi sponsor Di Nardo e Bisignani, di dirigenti Eni e Shell e di pubblici ufficiali nigeriani, in particolare il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke;
• sottoscrivendo in data 25.2.2010 un "confidentiality agreement" con NAE in base al quale Obi riceveva nei fatti un'esclusiva a trattare con Etete;
• operando in accordo con Ednan Agaev, che agiva da intermediario in stretto contatto con il dirigente Shell Peter Robinson e con Guy Colegate e John Copleston - advisors di Shell;
• incontrando in più occasioni l'Attorney General Adoke e tenendo rapporti con il medesimo anche tramite persone a lui collegate, segnatamente Roland Ewubare e Oghogo Akpata; tenendo altresì rapporti con Diezani Alison Madueke e con il Generale Gusau;
• tenendo costanti contatti con Descalzi, Casula e Armanna ed informandoli dell "andamento delle trattative;
• raccordandosi, tramite Di Nardo, a Bisignani e Scaroni;
• ricevendo da NAE l'offerta in data 30 ottobre 2010 per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 e consegnandola ad Etete;
• partecipando all' incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Etete, Agaev e Casula, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a EVP;
• continuando a tenere contatti con Descalzi e Casula fino a epoca prossima all'adozione del FGN Resolution Agreement;

Agaev, nella sua qualità di titolare della società International Legai Consulting (ILC), svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete
• ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza nelle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu neh* OPL245 e convenendo una "succes fee" del 6% sul prezzo pattuito;
• incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete;
• tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordando con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell;

• incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MIó e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategie Investment Advisor;
• incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo; mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al presidente Jonathan nell'agosto 2010;
• partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP);
• tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente;

Di Nardo
• proponendo l'intermediazione di Emeka Obi per l'acquisizione di OPL245 e tenendo costanti contatti con il predetto;
• operando quale persona di raccordo tra Obi e i vertici di Eni per il tramite di Bisignani;

Bisignani
• presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare dell'OPL245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni;
• incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi e confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani;
• incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi;
• discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere;
• tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare (1,3 mld) nel novembre 2010;

Falcioni
• accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL245 e a tal fine costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service CO. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di $1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compilance");
• tenendo i contatti e stipulando accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte ($ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armanna dei rapporti in essere con Bajo Oyo;

Etete, nella sua qualità di rappresentante della società Malabu, titolare con mezzi fraudolenti dal 1998 della licenza di esplorazione OPL245
• instaurando trattative con Eni e Shell, anche tramite Obi e Agaev, per la cessione dietro corrispettivo dell'OPL 245;
• ricevendo dal Ministro del Petrolio Diezani, a seguito di decisione del presidente Jonathan, l'autorizzazione a disporre del 100 % dell'OPL 245;
• conducendo trattative riservate con Alhaji Aliyu Abubaker, che operava quale agente di Goodluck Jonathan;
• accettando, su pressione del governo nigeriano, la somma complessiva di $1,3 mld che era stata stabilita da Eni e Shell;
• concordando con il Ministro del Petrolio Diezani e l'Attorney General Adoke, nonché con Eni e con Shell, i "resolution agreement" del 29 aprile 2011;

• ricevendo dal Governo nigeriano sulla base del FGN Resolution Agreement $ 801,5 milioni di dollari e trasferendo ad Alhaji Abubaker Alyiu, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa $ 520 milioni di dollari da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani;

ponevano in essere azioni convergenti volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di $ 1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245, essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa $ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione:

> del presidente della Nigeria Jonathan Goodluck e altri membri del governo nigeriano in carica all'epoca dei fatti - segnatamente il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke e 1'Attorney General Muhammed Adoke Bello;
> di altri pubblici ufficiali nigeriani quali il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau, il membro della House of Representatives Umar Bature, l'ex senatore Ikechukwu Obiorah - detentori di poteri di condizionamento sul presidente Jonathan e gli altri membri del governo
> dell'ex Attorney General Cristopher Bajo Oyo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL245 a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di "advisor"
> nonché in parte trattenuti da intermediari e in parte retrocessi a favore di amministratori di Eni e Shell;

ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della Repubblica nigeriana:
■ senza gara;
■ al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell;
■ in violazione della riserva di quote garantita alle ed "*indigenous companies*" sulla base delle linee guida governative in materia ("*Government's Policy of Indigenous Exploration Programme*")
■ con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente: "*capital gain tax, taxes on income, witholding taxes, value added tax*");
■ con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act cap D3, Laws of the Federation of Nigeria 2004) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale;
■ con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero e;
■ con la previsione dell'obbligo per il governo nigeriano di "tenere indenne" Eni e Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali;

a tale scopo, concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di $1.092.040.000 sull'escrow account del FGN (Federai Government of Nigeria) presso JP Morgan Chase Londra;

fondi ($1.092.040.000) trasferiti in data 31.5.2011 al conto di Petrol Service Co. -riconducibile al Falcioni - presso BSI Lugano e successivamente, in data 3.6.2011, restituiti dalla banca BSI a JP Morgan Chase Londra per ragioni di "compliance";
oggetto di blocco in data 4.8.2011. quanto a $ 215 min, per effetto dell'azione legale intentata da Obi contro Malabu/Etete avanti alla Commercial Court di Londra;
bonificati in data 24.8.2011. nella misura di S 801,5 milioni sui conti nigeriani di Rocky Top e Malabu e successivamente:

- quanto a $ 54.418.000 prelevati in contanti da Alhaji Abubaker Aliyu
- quanto a $ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Alhaji Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, rAttorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau;
- quanto a $ 10.026.280 versati a favore dell'ex Attorney General Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo);
- quanto a $11.465.000 versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah; nonché per la parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni:
- trasferiti nella misura di € 917.852 in data 8.5.2012 a favore di Vincenzo Armanna, su un conto corrente presso UBI Bergamo, dal predetto Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo) con la motivazione "eredità Giuseppe Armanna";
- consegnati in contanti, in una misura indicata in $ 50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja;
- versati, a conclusione dell'azione legale avanti la Commercial Court di Londra, in due tranches - nella data del 27 marzo 2014 quanto a $ 112.616.741 min e successivamente nella data del 28 marzo 2014 quanto a $ 6.272.955 - sul conto di EVP Energy Venture Partners di Obi presso LGT Bank Schweitz di Ginevra, dal quale conto in data 2.5.2014 una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 min, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Di Nardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da gruppi criminali operanti in più stati (quali: 1. il gruppo Obi, Bisignani, Di Nardo; 2. il gruppo Agaev, Robinson, Colegate, Copleston, Gusau. Bature; 3. il gruppo Etete, Granier Deferre, Munamuna, Gbinigie).

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

ENI S.p.A.
2) illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 commi 3° e 4° D. Lgs. 231/2001
con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Eni spa:

- da Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto, persone in posizione apicale in seno a Eni spa;
- da Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio - persone sottoposte - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente

In Milano. Abuja, L'Aja, Londra. Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

ROYAL DUTCH SHELL PLC
3) illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 commi 3° e 4° D. Lgs. 231/2001

con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Royal Dutch Shell Pie:

- da Malcom Brinded e Peter Robinson, persone in posizione apicale in seno a Royal Dutch Shell Pie;
- da Guy Colegate e John Copleston - persone sottoposte - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede:

- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Claudio Descalzi sia condannato alla pena di otto anni di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Paolo Scaroni sia condannato alla pena di otto anni di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Roberto Casula sia condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Vincenzo Armanna sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Ciro Antonio Pagano sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Ednan Agaev sia condannato alla pena di sei anni di reclusione;
- che Luigi Bisignani sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Gianfranco Falcioni sia condannato alla pena di sei anni di reclusione;
- che Dan Etete sia condannato alla pena di dieci anni di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Malcom Brinded sia condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Guy Colegate sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., John Copleston sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., Peter Robinson sia condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
- che nei confronti di Eni s.p.a. sia applicata la sanzione pecuniaria di 600 quota da 1.500 euro l'una, così per complessivi 900.000 euro;

- che nei confronti di Royal Dutch Shell P.l.c. sia applicata la sanzione pecuniaria di 600 quote da 1.500 euro l'una, così per complessivi 900.000 euro;
- che nei confronti di tutti gli imputati sia ordinata la confisca per equivalente della somma di 1.092.040.000 dollari;
- che nei confronti di Eni s.p.a. e di Royal Dutch Shell p.l.c. sia ordinata la confisca del profitto del reato pari a 1.092.040.000 dollari;

La parte civile Repubblica Federale della Nigeria chiede che sia affermata la responsabilità penale di tutti gli imputati, che sia pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno rimettendo le parti davanti al giudice civile e che sia riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di 1.092.040.000 dollari a carico degli imputati e dei responsabili civili. Si associa alla richiesta di confisca avanzata dal Pubblico Ministero. Vengono depositate conclusioni scritte e nota spese.

Il responsabile civile Royah Dutch Shell p.l.c. chiede in principalità che siano assolti gli imputati Malcom Brinded, John Copleston, Guy Colegate e Peter Robinson, con conseguente rigetto integrale delle domande risarcitorie svolte dalla parte civile Repubblica Federale della Nigeria. In subordine, che il Tribunale rigetti la domanda di condanna alla restituzione e al risarcimento del danno e la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 539 co. 2 c.p.p.

Il responsabile civile Shell Uk ltd chiede in principalità che sia assolto l'imputato Guy Colegate, con conseguente rigetto integrale delle domande risarcitorie svolte dalla parte civile Repubblica Federale della Nigeria. In subordine, che il Tribunale rigetti la domanda di condanna alla restituzione e al risarcimento del danno e la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 539 co. 2 c.p.p.

Il responsabile civile Shell Exploration and Production Africa ltd chiede in principalità che sia assolto l'imputato Peter Robinson, con conseguente rigetto integrale delle domande risarcitorie svolte dalla parte civile Repubblica Federale della Nigeria. In subordine, che il Tribunale rigetti la domanda di condanna alla restituzione e al risarcimento del danno e la domanda di condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 539 co. 2 c.p.p.

La difesa Scaroni chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Descalzi chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Casula chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Armanna chiede in via principale assoluzione perché il fatto non sussiste; in via subordinata assoluzione per non aver commesso il fatto; in ulteriormente subordinata, che sia esclusa l'aggravante della transnazionalità e che sia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; in via ulteriormente subordinata esclusione dell'aggravante della transnazionalità, riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 323 *bis* c.p., riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione del minimo della pena.

La difesa Pagano chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Agaev chiede che l'imputato sia assolto perché il fatto non sussiste o con la più ampia formula liberatoria che sarà ritenuta di giustizia.

La difesa Bisignani chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Falcioni che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Etete chiede che l'imputato sia assolto ai sensi dell'art. 530 co. 1 o co. 2; in subordine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La difesa Brinded chiede che l'imputato sia assolto perché il fatto non sussiste o con la più ampia formula liberatoria che sarà ritenuta di giustizia.

La difesa Colegate chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Copleston chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Robinson chiede che l'imputato sia assolto con la più ampia formula liberatoria.

La difesa Eni s.p.a. chiede che il Tribunale voglia emettere sentenza di assoluzione.

La difesa Royal Dutch Shell p.l.c. chiede in principalità che il Tribunale voglia assolvere l'ente perché il contestato reato presupposto non sussiste; in subordine, perché l'ente non è responsabile del reato presupposto contestato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/01; ancora in subordine, dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'ente per intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo contestato.

SOMMARIO

CAPITOLO 1 19
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 19

CAPITOLO 2 59
IL REATO CONTESTATO E L'IMPUTAZIONE 59
2.1 Premessa 59
2.2. Il reato di corruzione internazionale previsto dall'articolo 322 *bis* c.p. 60
2.2.2 Gli aspetti critici dell'imputazione 62
2.2.2.1 Il *tempus commissi delicti* 62
2.2.2.1.1 Il momento di perfezionamento del reato: l'accordo 63
2.2.2.1.2 Il momento di consumazione del reato: la ricezione della somma o la sua utilizzazione *uti dominus* da parte dei pubblici ufficiali 65
2.2.2.2 I pubblici ufficiali corrotti 66
2.2.2.3 Le dazioni illecite 66
2.2.2.4 L'atto contrario ai doveri di ufficio 67
2.2.2.5 I privati corruttori 67
2.2.2.6 Le condotte individuali ascritte agli imputati 68
2.3 Conclusioni 69

CAPITOLO 3 70
LA LEGITTIMITA' DELL'OPERAZIONE OPL 245 70
3.1 Premessa: criteri di valutazione della prova documentale 70
3.2 La storia di OPL 245: dal 24 aprile 1998 al 26 luglio 2007 73
3.3 La legittimità di assegnazione di OPL 245 a Malabu e il conflitto di interessi 77
3.3.1 Le tesi delle parti 77
3.3.2 Conclusioni 79
3.4 Il *Settlement Agreement* del 2006 80
3.4.1 La ricostruzione del Pubblico Ministero 80
3.4.2 La ricostruzione delle difese 82
3.4.3 Conclusioni 83
3.5 Legittimità delle trattative 89

CAPITOLO 4 91
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI 91
4.1 Periodo 2008 91
4.2 Periodo 2009 – Gennaio 2010 92
4.2.1 Gennaio 2009 – Settembre 2009 92
4.2.2 Ottobre 2009 – Dicembre 2009 93
4.2.3 Gennaio 2010 103
4.3 Periodo Febbraio 2010 – Ottobre 2010 109
4.3.1 Febbraio 2010 109
4.3.2 Marzo 2010 113
4.3.3 Aprile 2010 121
4.3.4 Maggio 2010 129
4.3.5 Giugno 2010 132
4.3.6 Luglio 2010 135
4.3.7 Agosto 2010 142
4.3.8 Settembre 2010 149

4.3.9 Ottobre 2010 155
4.4 Periodo Novembre 2010 – Marzo 2011 174
4.4.1 Novembre 2010 174
4.4.2 Dicembre 2010 189
4.4.3 Gennaio 2011 195
4.4.4 Febbraio 2011 197
4.4.5 Marzo 2011 203
4.4.6 Aprile 2011 205
4.5 Periodo Maggio 2011 - Agosto 2011 214
4.5.1 Maggio 2011 214
4.5.2 Giugno 2011 218
4.5.3 Luglio 2011 225
4.5.4 Agosto 2011 225
4.6 Periodo Settembre 2011 - Maggio 2014 226

CAPITOLO 5 228
IL CRITERIO PROBATORIO 228
5.1 Il ragionamento probatorio 228
5.2. Il risultato probabilistico del ragionamento indiziario debole 231
5.3. Il ragionamento indiziario dell'accusa 231
5.4. Ragionamenti indiziari alternativi 234

CAPITOLO 6 239
L'ACCORDO 239
6.1 L'accordo illecito 239
6.1.1 Gli accordi tra privati del 2009, originariamente ritenuti illeciti 240
6.1.2 Gli accordi illeciti della primavera 2010 e il difetto di giurisdizione 243
6.1.3 Gli accordi "illeciti" dell'agosto/ottobre 2010 245
6.1.4 Le fasi conclusive dell'accordo illecito nel periodo novembre 2010 marzo 2011 250
6.2 Le pressioni indebite del pubblico ufficiale Adoke Bello 251
6.3 Il problema del pagamento delle commissioni di Obi 252
6.4 Gli indizi contrari 252
6.5 Le obiezioni degli uffici governativi 253
6.6 La partecipazione dei pubblici ufficiali all'accordo 254
6.6.1 Il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan 254
6.6.2 Il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke 257
6.6.3 Il Ministro della Giustizia Adoke Bello 257
6.7 La partecipazione all'accordo illecito dei pubblici ufficiali intermediari 261
6.7.1 Il pubblico ufficiale Obiorah 262
6.7.2 Il pubblico ufficiale Bature 262
6.7.3 Il pubblico ufficiale Gusau 262
6.7.4 Il pubblico ufficiale Bayo Ojo 264
6.8 La partecipazione alle trattative lecite con la consapevolezza di possibili pregressi accordi illeciti 265

CAPITOLO 7 267
L'ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO 267
7.1 Premessa: la contrarietà ai doveri d'ufficio degli accordi del 29 aprile 2011 267
7.2 Conflitto d'interessi 268
7.3 Legittimità degli accordi del 29 aprile 2011 269

7.4 Lettera DPR del 1° aprile 2011 271
7.4.1 Assegnazione *senza gara* 271
7.4.2 Violazione del diritto di preferenze delle compagnie nigeriane 277
7.4.3 Condizioni fiscali favorevoli 279
7.4.3.1 *Resolution Agreement* adottato "*con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente capital gain tax, taxes on income, witholding taxes, value added tax)*" 279
7.4.3.2 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contract Act cap3, Laws of Federation of Nigeria 2004)*" 286
7.4.3.3 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità […] di una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale*" 292
7.4.4 *Back in rights* 293
7.4.5 *Resolution Agreement* adottato "*al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell*" 296
7.4.5.1 La determinazione del prezzo di una licenza petrolifera 301
7.4.5.2 La determinazione del prezzo in Eni 302
7.4.5.3 La determinazione del prezzo in Shell 305
7.4.5.4 Conclusioni del Tribunale 305

CAPITOLO 8 307
I FLUSSI FINANZIARI 307
8.1 Premessa 307
8.2 I pagamenti dovuti in base agli accordi del 29 aprile 2011 307
8.2.1 I movimenti bancari del periodo maggio-luglio 2011 309
8.2.1.1 Il pagamento della commissione bancaria 309
8.2.1.2 Il pagamento tramite la società Petrol Service 309
8.2.1.3 Le cause intentate dagli intermediari Obi e Agaev 310
8.3 L'autorizzazione della SOCA 311
8.4 Il pagamento alla società Malabu e i movimenti bancari di agosto 2011 311
8.4.1 La gestione dei conti di Malabu 312
8.5 La *tesi del tubo* 313
8.6 Adoke Bello e l'immobile identificato come plot 3271 314
8.7 Conclusioni 315

CAPITOLO 9 316
LA RESPONSABILITA' PENALE E IL REATO CONCORSUALE 316
9.1 Premessa 316
9.2 La tesi della condotta materiale frazionata 316
9.3 Il contributo causale consapevole del singolo partecipe all'accordo corruttivo 319
9.4 Il dolo eventuale del terzo intermediario concorrente 319

CAPITOLO 10 321
ARMANNA VINCENZO 321
10.1 Chi è Vincenzo Armanna 321
10.2 La responsabilità di Vincenzo Armanna 322
10.3 La credibilità di Vincenzo Armanna 324
10.3.1 La credibilità del dichiarante 324
10.3.2 L'attendibilità delle dichiarazioni rese 331
10.3.2.1 Il racconto *non sono solo vero, ma pacificamente vero* 331
10.3.2.2 I *punti in questione* 336

10.3.2.2.1 Conoscenza della corruzione dei politici 336
10.3.2.2.2 Il giro dei soldi 346
10.3.3 I riscontri negativi alle dichiarazioni di Vincenzo Armanna: i testimoni di riferimento ... 347
10.3 La valutazione frazionata delle dichiarazioni 353
10.4 Conclusioni 354
10.5 L'estensione soggettiva delle dichiarazioni accusatorie di Armanna 354

CAPITOLO 11 356
FALCIONI GIANFRANCO 356
11.1 Imputazione 356
11.2 Memoria conclusiva del Pubblico Ministero 358
11.3 La discussione della difesa Falcioni 360
11.3.1 La nomina di Falcioni a viceconsole onorario 360
11.3.2 La costituzione di Petrol Service 360
11.3.3 I rapporti con Bayo Ojo 361

CAPITOLO 12 363
BISIGNANI LUIGI 363
12.1 Imputazione 363
11.2 Discussione Pubblico Ministero 363
12.3 Le dichiarazioni di Armanna 367
12.4 La memoria conclusiva 367
12.5 La discussione della difesa 368
12.5.1 *Presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare OPL 245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni* 369
12.5.2 *Incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi* 369
12.5.3 *Discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere* 371
12.5.4 *Tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare nel novembre 2010.* 371

CAPITOLO 13 372
SCARONI PAOLO 372
13.1 Imputazione 372
13.2 Discussione del Pubblico Ministero 372
13.3 Le indagini della Procura di Napoli 373
13.5 Incontri con il Presidente della Nigeria 377
13.6 Conclusioni 379

CAPITOLO 14 380
DESCALZI CLAUDIO 380
14.1 Imputazione 380
14.2 Il rapporto privilegiato con il Presidente della Nigeria 381
14.2.1 L'incontro con il Presidente della Nigeria 382
14.3 I rapporti con gli intermediari 384
14.4 La consapevolezza di accordi illeciti tra Etete e i pubblici ufficiali 385
14.5 La partecipazione agli accordi leciti sul prezzo dell'offerta 387
14.6 Conclusioni 387

CAPITOLO 15 393

CASULA ROBERTO **393**
15.1 Imputazione 393
15.2 I rapporti con Emeka Obi 394
15.2.1 L'incontro tra Etete, Obi e Armanna della fine di dicembre 2009 396
15.3 Le cene a casa di Casula 396
15.4 Incontri con il pubblico ufficiale Adoke Bello e la conoscenza di Alhaji Aliyu Abubakar 397
15.5 L'idea dei diversi *resolution agreements* per escludere rapporti diretti con Malabu 398
15.6 Le retrocessioni in contanti 398
15.7 Conclusioni 398

CAPITOLO 16 ..... **400**
PAGANO CIRO **400**
16.1 Imputazione 400
16.2 Conclusioni del Pubblico Ministero 401
13.3 Discussione della difesa 403
16.4 Rapporti con Emeka Obi 403
16.5 Rapporti con Falcioni 404
16.6 Rapporti con Petrol Service 406
16.7 La partecipazione alle riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula 406
16.8 Partecipazione incontri con il Presidente della Nigeria 408
16.8 Firma del *Resolution Agreement* del 29 aprile 2011 408
16.10 Conclusioni 409

CAPITOLO 17 ..... **411**
AGAEV EDNAN **411**
17.1 Imputazione 411
17.2 Conclusioni del Pubblico Ministero 412
17.3 Discussione difesa 419
17.3.1 *Svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete* 419
17.3.2 *Ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza alle negoziazioni dei diritti di Malabu nell'OPL 245 […] convenendo una 'success fee' del 6% del prezzo pattuito, incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete* 420
17.3.4 *Tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordato con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell* 421
17.3.5 *Incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategic Investment Advisor* 421
17.3.6 *Incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo* 422
17.3.7 *Mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al Presidente Jonathan nell'agosto 2010* 422
17.3.8 L'assenza nell'imputazione di specifiche condotte riprovevoli nel periodo settembre/ottobre 2010 423
17.3.9 *Partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP)* 424
17.3.10 *Tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente* 425
17.4 Le dichiarazioni ritenute confessorie sulle confidenze di Etete 426

CAPITOLO 18 428
BRINDED MALCOM 428
18.1 Imputazione 428
18.1.1 *Essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Copleston dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche egli esponenti del governo nigeriano e dei loro sponsor* .. 429
18.2 Questioni giuridiche 429
18.2.1 Difetto dell'elemento psicologico 429
18.2.2 Difetto del contributo causale 430
18.3 La legittima partecipazione di Brinded alle trattative 431
18.4.1 Riferimenti al Presidente Obasanjo e al Ministro del Petrolio nel 2007/2008 431
18.4.2 Riferimenti al Presidente Goodluck Jonathan e al Ministro del Petrolio nel 2010 432
18.4.3 Rapporti con Descalzi e le pressioni per concludere l'operazione 432
18.4.4 Commenti sui contributi politici derivanti dall'operazione OPL 245 435

CAPITOLO 19 446
GUY COLEGATE e JOHN COPLESTON 446
19.1 Imputazione 446
19.2 La credibilità degli imputati perché ex-agenti segreti 446
19.3 Le notizie raccolte prima del 2010 448
19.4 Le notizie raccolte nel 2010 449
19.5 Il contributo causale fornito dagli imputati Colegate e Copleston 454

CAPITOLO 20 464
ROBINSON PETER 464
20.1 Imputazione 464
20.2 *Avendo tenuto i contatti con Colegate e Copleston, per tutto il corso della trattativa, e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del Governo nigeriano* 464
20.3 *Avere incontrato a più riprese Obi, in particolare nell'imminenza dell'incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan.* 466
20.4 *Tenendo costanti rapporti con il suo omologo Casula* 467
20.5 *Partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)* 468
20.6 *Riportando a Brinded* 468
20.7 Le argomentazioni accusatorie della memoria conclusiva 468
20.8 Le condivisibili conclusioni difensive 470

CAPITOLO 21 474
CHIEF DAUZIA LOYA ETETE detto DAN ETETE 474
21.1 Il difetto di giurisdizione 474
21.2 La pluralità degli accordi corruttivi 474
21.3 Le diverse qualificazioni giuridiche 478
21.4 Altri possibili corruttori 481

CAPITOLO 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 dicembre 2017 il GUP del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva decreto disponendo il rinvio a giudizio degli imputati Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto, Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio, Agaev Ednan Tofik Ogly, Bisignani Luigi, Falcioni Gianfranco, Etete Dan, Brinded Malcolm, Colegate Guy Jonathan, Copleston De Carteret John e Robinson Peter, per rispondere del reato loro ascritto in violazione degli artt. 110 c.p., 112 n. 1, 319, 321, 322 bis secondo comma n. 2 c.p., nonché 3 e 4 della L. n. 146/2006, integralmente riportata in rubrica, oltre a Eni S.p.a. e Royal Dutch Shell P.l.c., che venivano chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 commi 3 e 4 del D. Lgs. 231/01, disponendo la comparizione dei predetti dinanzi alla sezione decima di questo Tribunale, in composizione collegiale, per l'udienza del giorno 5 marzo 2018.
A seguito di riassegnazione, disposta dal Presidente del Tribunale con provvedimento n. 28/18, cui si rinvia, il processo veniva rinviato dinanzi a collegio della VII sezione penale.
All'udienza del 14 maggio 2018, nel corso della quale si costituiva parte civile Asso-Consum, il Tribunale, ritenuto opportuno attendere la decisione da parte della Corte di Cassazione circa l'impugnazione proposta avverso l'emissione del decreto che aveva disposto il giudizio, riguardo alla quale risultava fissata la camera di consiglio il successivo 12 giugno, disponeva il rinvio del processo all'udienza del 20 giugno 2018 per la trattazione delle questioni inerenti la costituzione delle parti.
In detta sede si costituiva parte civile, a mezzo di procuratore speciale, Marco Bava, e la difesa della parte civile Repubblica Federale di Nigeria chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio Eni S.p.a. e Royal Dutch Shell P.l.c. La difesa di Casula Roberto sollevava questione di tardività della costituzione in giudizio e della formulazione dell'istanza di citazione dei responsabili civili appena avanzate e, con riguardo alla costituzione di parte civile della Repubblica Federale di Nigeria, ne chiedeva l'estromissione, contestando la ricorrenza della legitimatio ad causam e la nullità della procura speciale conferita al procuratore costituitosi nel processo: depositava in proposito memoria illustrativa. A tale eccezione si associavano anche le difese di Scaroni Paolo e Pagano Ciro Antonio, che chiedevano l'adozione di provvedimento di estromissione anche nei confronti delle altre parti civili costituite, trattandosi si associazioni prive di legittimazione. La difesa di Eni S.p.a., dal canto suo, si riservava di interloquire sulle costituzioni delle parti una volta autorizzata e ricevuta la citazione a giudizio come responsabile civile, mentre alle eccezioni sollevate dalle difese Scaroni e Pagano si associavano tutte le altre difese. Il PM chiedeva al Tribunale il rigetto della richiesta di estromissione della parte civile Repubblica Federale di Nigeria, al pari del difensore di quest'ultima, e analogamente le difese delle parti civili costituite insistevano nella legittimità dell'azione svolta; il Tribunale, autorizzata la citazione di giudizio delle parti civili ai sensi dell'art. 83 c.p.p., rinviava per la decisione sulle questioni inerenti la costituzione delle parti civili all'udienza del 20 luglio 2018.
In tale data le parti prendevano atto della mutata costituzione del collegio, conseguente alla collocazione fuori ruolo di uno dei giudici *a latere*, dott.ssa Paola Braggion, sostituita dal dott. Alberto Carboni, convenendo sulla ininfluenza di tale circostanza sull'attività sin lì svolta, estranea alla fase dibattimentale, e, in merito alla costituzione delle parti civili, pronunciava la seguente ordinanza:

preliminarmente devono essere risolte le questioni relative al termine posto dall'art. 484 cpp per la costituzione di parte civile, con particolare riferimento all'inammissibilità della costituzione di Marco Bava perché costituitosi parte civile all'udienza del 20 giugno 2014.

I termini fattuali della questione non sono in discussione:
alla prima udienza del 9 marzo 2018, avanti la sezione X, il Tribunale, previa verifica della costituzione delle parti, dichiarava l'assenza degli imputati e rinviava il processo avanti alla sezione VII penale, in ossequio al provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale;

all'udienza del 14 maggio 2018, in attesa della decisione della Suprema Corte in merito al ricorso delle difese contro l'ordinanza di correzione del decreto che disponeva il giudizio[1], il Tribunale rinviava il processo all'udienza al 20 giugno 2018 **per discutere le questioni relative alle parti costituite[2]**;
all'udienza del 20 giugno 2018, il Tribunale dava la parola a chi volesse intervenire sulle questioni preliminari relative alle parti costituite. Marco Bava, in qualità di azionista dell'Eni, si costituiva parte civile e la parte civile Repubblica della Nigeria chiedeva la citazione dei responsabili civili, poi intervenivano i difensori degli imputati lamentando le questioni che verranno nel prosieguo esaminate e, per quanto qui d'interesse, la tempestività della richiesta di citazione, nonchè della costituzione della parte civile Marco Bava.
Il Tribunale si riservava su tutte le questioni, ad eccezione della richiesta di citazione, disponendo la citazione dei responsabili civili, precisando che gli artt. 83 e 84 cpp, introducono termini per la costituzione diversi da quelli previsti per le parti civili, anzitutto, perché la richiesta di citazione del responsabile civile si fonda sulla richiesta di una parte, la parte civile, già costituita. Del resto, i termini previsti dagli artt. 83 e 84 sono ben diversi da quello previsto per la parte civile. Mentre l'art. 79 cpp stabilisce, a pena di decadenza, che la parte civile si possa costituire fino a quando non sono compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 cpp (*prima di dare inizio al dibattimento il presidente controlla la regolare costituzione delle parti*), l'art. 83 cpp, oltre a non prevedere alcuna decadenza, afferma che la richiesta di citazione deve intervenire "*al più tardi per il dibattimento*" e l'art. 84 cpp, coerentemente, prevede che *la costituzione del responsabile civile possa intervenire in ogni stato e grado del processo*.
Chiarita la questione dell'ammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, rimane il diverso e distinto problema del termine, previsto a pena di decadenza, dal combinato disposto degli art 79 e 484 cpp per la costituzione delle parti civili e, nella specie di Marco Bava.
Si è già avuto modo di osservare che non è in discussione il fatto che Marco Bava si sia costituito nell'udienza che era prevista per discutere le questioni sulle parti civili costituite, ex art. 491 cpp, con la conseguenza logica che, ove si dovesse ritenere ammissibile la sua costituzione, appare evidente che alla successiva udienza il processo dovrebbe regredire nuovamente alla fase già conclusa della raccolta delle questioni sulle parti civili, con ciò innescando un pericoloso meccanismo che potrebbe dilatare la fase delle questioni preliminari senza limite, dovendosi teoricamente prevedere la possibilità di nuove costituzioni anche alla successiva udienza ove il Tribunale dovesse decidere di riservarsi sulle eventuali eccezioni sulla costituzione della parte civile Bava. La questione coinvolge l'interpretazione delle già citate norme che hanno dato spunto ad interpretazioni difformi, anche in sede di legittimità, dibattito che come si vedrà meglio in seguito risene delle peculiarità dei casi concreti, atteso che a fronte di una normativa prevista per processi semplici dove sia la fase di cui all'art. 484 cpp che quella prevista dall'art. 491 cpp si concludono in un'unica udienza, al contrario, nei processi complessi, come quello per cui si procede, le fasi citate sono scandite in diverse udienze, programmate, come nel caso di specie, sulla base delle indicazioni a verbale del presidente, in modo da consentire alle numerosissime parti[3] il diritto di esporre le questioni relative all'esito dell'esame delle corpose costituzioni (484 cpp)[4] ed al Tribunale il diritto di valutare e motivare sulle questioni poste dalle parti ex art. 491 cpp con conseguente necessità di frazionare le relative attività processuali, anzitutto scandendo la fase ex art. 484 cpp da quella logicamente successiva ex art. 491 cpp.
Nel presente processo la fase della costituzione delle parti, ex art. 484 cpp, si è esaurita con l'udienza del 14 maggio 2018 allorquando il presidente ha indicato che alla successiva udienza si sarebbero raccolte le questioni preliminari ex art. 491 cpp sulle parti costituite.
Tanto premesso, il Tribunale, preso atto del dibattito giurisprudenziale, aderisce all'interpretazione più aderente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo ben delineata dalla pronuncia della sezione 6 n. 10958 del 24 febbraio 2015[5], il più recente approdo di un ormai consolidato orientamento[6]. Si riporta, in questa sede, facendolo proprio,

---

[1] Ricorso dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.
[2] Cfr. verbale.
[3] Il processo riguarda 15 imputati e 6 parti civili.
[4] Il relativo faldone contiene costituzioni di oltre 100 pagine compresi gli allegati.
[5] Sez. 6, Sentenza n. 10958 del 24/02/2015 La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).
[6] Si riporta il prevalente orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (da ultimo, v. Sez. 3^, n. 44442 del 03/10/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257529; Sez. 5^, n. 38982 del 16/07/2013, dep. 20/09/2013, Rv. 257763; Sez. 3^, n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 243906, in relazione ad una analoga fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento; contra, v. Sez. 5^, n. 3205 del 04/10/2012, dep. 22/01/2013, Rv. 254383, secondo cui è legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio - nel caso di specie

il seguente passaggio argomentativo in quanto particolarmente aderente al caso di specie: "*Al riguardo, infine, occorre considerare che le stesse questioni previste dall'art. 491 c.p.p., fra le quali, come è noto, rientrano anche quelle concernenti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta, sicché "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti", imponendo alle parti processuali interessate l'onere dell'immediato rilievo delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante, cioè, che segue la verifica della costituzione delle parti (al riguardo v., da ultimo, Sez. 6^, n. 49057 del 26/09/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258129)*."
Si segnala che la sentenza della Suprema Corte, sezione 5 n. 28157 del 3 febbraio 2015 contiene affermazioni di principi che apparentemente possono sembrare contrastati, tuttavia, se letta nella sua integralità e contestualizzate le affermazioni nell'ambito della peculiare situazione processuale creatasi in quel processo, in realtà, la sentenza conferma il principio sopra esposto. Ci si riferisce alla massima che sposta il termine per la costituzione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, quindi ricomprendendo anche la fase delle verifiche ex art. 491 cpp. Tale affermazione non può ritenersi condivisibile perché enuncia un principio di diritto "non esportabile" in quanto formulato nell'ambito di un caso particolare, caratterizzato dal fatto che nella prima udienza, pur avendo il Tribunale già iniziato ad affrontare le questioni preliminari ex art. 491 cpp, lo stesso Tribunale, evidenziando una nullità relativa alla mancata citazione di una persona offesa, aveva rinviato il processo alla successiva udienza, ove, la citata parte offesa, si era costituita parte civile. In sostanza, in quel caso, si era verificata una regressione della fase processuale della corretta costituzione delle parti ex art. 484 cpp, dovuta ad una dichiarazione di nullità. Del resto, l'estensione del principio enunciato nella citata sentenza, anche ai casi, come quello per cui si procede, dove, non essendosi verificata alcuna nullità, si arriverebbe alla paradossale possibilità, sopra menzionata, che, frazionando gli interventi delle numerosissime parti in diverse udienze, la fase prevista dall'art. 484 cpp, potrebbe dilatarsi per molte udienze. In sostanza laddove si dovesse ritenere in termini la costituzione di Marco Bava, effettuata nell'udienza dedicata alle questioni sulle parti già costituite, alla successiva udienza si dovrebbero coerentemente ritenere tempestive anche ulteriori future costituzioni con conseguente successiva riapertura della fase delle relative questioni ex art. 491 cpp. L'ipotesi, certamente remota, proprio nel caso per cui si procede, appare particolarmente concreta visto che, come Marco Bava, altri azionisti della società Eni potrebbero decidere di costituirsi, dilatando così eccessivamente i tempi processuali, per altro con riferimento alla costituzione di parti private eventuali, in palese contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo penale sancito dall'art. 111 co. 2 della Costituzione.

Le questioni relative alla costituzione di parte civile della Repubblica Federale di Nigeria
Quanto alla parte civile costituita Repubblica Federale della Nigeria le difese degli imputati hanno chiesto l'estromissione della parte allegando un duplice ordine di motivi:

a) Sotto il profilo formale, hanno eccepito la invalidità della dichiarazione di autentica della sottoscrizione dell'Ambasciatore nigeriano in Italia *pro tempore*, Yusuf Jonga Hinna, apposta da Francesco Di Marcantonio, notaio in Roma, il 2 marzo 2018 in calce all'atto di "nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale per la costituzione a parte civile", allegato all'atto di costituzione di parte civile depositato dall'avv. Domenico Carponi Schittar, in conformità alle esigenze di certezza giuridica richieste dagli artt. 76, 100 e 122 del codice di rito, rilevando come dalla lettura della stessa dichiarazione emergesse la redazione dell'atto in Roma, via Orazio n. 14/18, pacificamente identificabile con la sede dell'Ambasciata nigeriana, luogo soggetto a regime di extraterritorialità ove al notaio, ai sensi degli artt. 27 e 58 della L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modd., è vietato a pena di nullità esercitare il proprio ufficio;
b) Sotto il profilo sostanziale hanno contestato tanto la qualità di persona offesa che la legittimazione attiva della Repubblica Federale di Nigeria ad agire per il risarcimento dei danni civili derivanti dalla lesione di un interesse estraneo al bene giuridico tutelato dal combinato disposto degli artt. 319, 321 e 322 bis comma 2 n. 2 c.p. – la

---

disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato -prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento). Si tratta di una linea interpretativa la cui ratio si ritiene in questa Sede ampiamente condivisibile, poiché l'art. 79 c.p.p. ricollega tassativamente il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti preliminari di cui all'art. 484 c.p.p.. Risulta infatti chiaramente, dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p., che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, "in limine litis", vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, "spostare" in avanti le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p., ne', tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate (v., in motivazione, Sez. 3^, n. 25133 del 15/04/2009, dep. 17/06/2009, cit.). Le attività procedimentali descritte nelle su menzionate disposizioni normative, del resto, si svolgono secondo una sequenza prestabilita dal legislatore e sono tra loro logicamente e cronologicamente distinte, dovendosi quindi escludere ogni coincidenza tra la iniziale verifica della regolare costituzione della parti e la successiva dichiarazione di apertura del dibattimento.

cui violazione viene contestata agli odierni imputati – che il legislatore avrebbe inteso restringere alla libertà di concorrenza sui mercati internazionali;

il PM si è associato alla difesa della Repubblica Federale di Nigeria sostenendo l'infondatezza della questione sollevata;

sotto il primo sollevato, di natura formale, è agevole osservare come la prospettiva consuetudinaria che, nell'ambito del diritto pubblico internazionale, attribuiva alle rappresentanze di stati esteri – ambasciate e consolati, al pari di chiese e conventi – un regime di extraterritorialità, è stato da lungi abbandonato e sostituito al presente dalla Convenzione di Vienna del 18.4.1961, alla cui ratifica ed esecuzione lo Stato italiano ha provveduto con L. 9 agosto 1967, n. 804, che riconosce agli edifici e luoghi ospitanti missioni estere la limitata prerogativa della "inviolabilità", comportante la preclusione per lo stato sovrano della facoltà di fare ingresso con il proprio personale e mezzi all'interno della sede "*invito domino*". Tracce della convinzione della permanenza del regime di extraterritorialità dei luoghi sede di rappresentanze straniere residua ormai unicamente nella giurisprudenza della Suprema Corte (vds. da ultimo Cass. Sez. F, n. 34503 del 26/08/2008 - dep. 01/09/2008, Richter e altro, Rv. 24067001) che nega la validità dell'elezione (*recte* dichiarazione) di domicilio ivi effettuata, ma per converso il principio contrario ha trovato pieno accoglimento da parte della Corte medesima chiamata ad accertare la ricorrenza della giurisdizione italiana in caso di reato consumato all'interno di una sede diplomatica (cfr. Cass. Sez. V n. 35633 del 25 giugno 2010, Rv. 248894). Una isolata pronuncia della Suprema Corte, n. 41296 del 23/09/2009, sempre in materia di invalidità dell'elezione di domicilio effettuata presso le sedi consolari, collocandosi nel solco delle precedenti pronunce, ha mostrato di riproporre il tema della "condizione di extraterritorialità" delle sedi diplomatiche, preoccupandosi tuttavia di attribuire al termine un significato più ristretto, "*inteso come esenzione dal concreto esercizio della giurisdizione penale italiana anche nei suoi aspetti processuali*". A prescindere dal superamento anche di tale limitata riedizione della nozione di extraterritorialità da parte della citata successiva pronuncia, l'affermazione rimane comunque estranea al *thema de quo*, dal momento che l'esercizio di un potere certificativo nell'ambito dell'attività di autenticazione di una procura, anche se destinata poi ad essere utilizzata nell'ambito di un procedimento penale – nel caso di specie, allegata all'atto di costituzione di parte civile realizzata dal procuratore speciale – non può certamente essere considerato atto processuale di natura penale: la disciplina della procura e della sua autenticazione da parte di notaio trovano la loro esaustiva e completa disciplina nel codice civile (artt. 1392 e 2703 cod. civ.), limitandosi l'art. 122 c.p.p. ad estendere il potere di autenticazione, in ambito processual-penalistico, al difensore. Per quanto detto, esclusa pertanto la vigenza dell'invocato regime di extraterritorialità, l'argomentazione addotta al fine di sostenere la invalidità della procura speciale rilasciata dall'ambasciatore di Nigeria *pro tempore*, Yusuf Jonga Hinna, all'avv. Domenico Carponi Schittar, ai fini della costituzione di parte civile e la conseguente richiesta di estromissione della parte civile si manifesta priva di fondamento, e va pertanto rigettata;

sotto il secondo profilo, va osservato come ai fini del riconoscimento all'ente sovrano territoriale Repubblica Federale della Nigeria della legittimazione ad agire per conseguire la tutela risarcitoria e restitutoria prevista dall'art. 185 c.p. mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, non appare necessario in questa sede dirimere la questione della natura mono o plurioffensiva del reato, in quanto anche nell'interpretazione più restrittiva certamente sussiste, ovviamente, in base all'imputazione, in capo all'ente la qualità di soggetto danneggiato dalla condotta illecita in via immediata e diretta – come richiesto dall'art. 1223 cod. civ., espressamente richiamato in sede extracontrattuale dall'art. 2056 cod. civ. – dalla condotta illecita. Al Tribunale, investito, d'ufficio o su richiesta di parte (artt. 80 e 81 c.p.p.) della valutazione circa la ricorrenza dei requisiti per la costituzione di parte civile del soggetto agente, spetta in via principale il vaglio circa l'asserita titolarità da parte di quest'ultimo di una posizione soggettiva attiva lesa dalla condotta illecita (c.d. *legitimatio ad causam*). Sotto questo profilo, risulta davvero difficile negare all'ente territoriale sovrano Repubblica Federale di Nigeria la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati dall'attività di corruzione così come contestata agli imputati, laddove si assume che tale condotta corruttiva abbia, violando il principio di leale concorrenza negli appalti internazionali, influito sui ricavi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. Lo stesso capo di imputazione, alle pagine 9 e 10, contiene una elencazione di eventi dannosi qualificabili alla stregua di ipotesi di lucro cessante gravanti sul patrimonio sovrano.
La richiesta di esclusione della parte civile per difetto di legittimazione attiva si manifesta pertanto priva di fondamento, e come tale meritevole di rigetto.

"Le questioni relative alla costituzione di parte civile delle associazioni RE:COMMON, CORNER HOUSE RESEARCH, HEDA-RESOURCE CENTRE, GLOBAL WITNESS e ASSO CONSUM.

Le questioni sollevate dalle difese degli imputati meritano una preliminare trattazione unitaria perché riguardano la problematica della legittimazione attiva a costituirsi parte civile delle associazioni portatrici di interessi diffusi che si ritengono lesi dal reato contestato di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322 bis comma 2 n. 2 c.p. e artt. 3 e 4 L. 146/2006.
Il principale riferimento normativo della questione è il combinato disposto degli artt. 74 cpp e 185 cp che legittimano il soggetto danneggiato da un reato a costituirsi parte civile nel processo penale al fine di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dal reato, a norma delle leggi civili. La persona offesa, il soggetto passivo del reato, è, solitamente, anche parte

danneggiata e può pertanto far valere la pretesa civilistica, essendo il nesso tra reato e danno lamentato evidente. Diversamente, come per il caso di specie[7], nelle ipotesi nelle quali non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato, va condotto un rigoroso scrutinio tanto sulla titolarità del rapporto giuridico danneggiato che sul nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno. Pacifica è la distinzione quindi tra persona offesa dal reato e soggetto danneggiato, categoria soggettiva autonoma che deve essere valutata a norma delle leggi civili. Infatti, pur non essendovi dubbi sulla fonte legale autonoma di responsabilità civile da riconoscersi all'art. 185 c.p., tuttavia, la disciplina di tale fonte autonoma deve altrettanto certamente essere ricercata nelle norme dell'illecito civile e quindi, per quanto qui d'interesse, agli articoli del codice di procedura civile che disciplinano la legittimazione ad agire. Vertendosi quindi in tema di titolarità della qualifica di danneggiato dal reato, occorre riferirsi alle norme sulla legittimazione attiva che consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto[8], profilo che, prima di essere verificato in concreto con riferimento ad ogni singolo ente, merita un'introduzione generale della problematica che ha raggiunto risultati ormai stabili nella giurisprudenza di legittimità.
A seguito dell'intervento delle SU 38343/2014 si concorda sul fatto che sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, gli enti o associazioni che dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale interesse coincida con un diritto soggettivo o comunque con una posizione giuridica attiva tutelata e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio presa a cuore ed assunta nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno, ovviamente, non patrimoniale, dal reato. Si è affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza analoga ad un diritto soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione, da parte dell'ente, dell'interesse in questione, del quale l'ente ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.
Tali principi, nell'ambito di una necessaria ottica di contenimento, derivante dalla natura giurisprudenziale dell'istituto[9], hanno trovato le seguenti indispensabili declinazioni:

- l'ente esponenziale dovrà essersi costituito antecedentemente alla presunta commissione del reato per la tutela di un esclusivo, o almeno largamente prevalente, interesse coincidente con il bene giuridico tutelato dal reato;
- l'interesse deve essere indicato nello statuto in modo circostanziato e concreto, tale da presentare caratteristiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'interesse degli associati[10];
- l'ente, inoltre, dovrà avere svolto in modo concreto e continuativo attività per il perseguimento del suddetto scopo in un'ottica di salvaguardia di una situazione localmente e storicamente determinata, non potendosi ritenere detto requisito integrato da un'attività di mera informativa o di denuncia.

Poiché la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio dall'ente esponenziale è un elemento costitutivo della domanda, spetta all'attore, in questa fase, un onere non soltanto di allegazione, ma anche probatorio. In merito, appare evidente che le dichiarazioni della parte e ci si riferisce alle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi Presidenti, cofondatori e co-amministratori delle associazioni, non possono essere ritenute, in favore della parte stessa, elementi di prova, trattandosi di "testimonianze di parte", confezionate per il presente processo.

Tanto premesso, occorre ora esaminare quanto specificatamente allegato negli atti di costituzione dai singoli enti.

---

[7] In proposito, occorre premettere che, indipendentemente dalle questioni sui beni giuridici protetti dal reato, appare del tutto evidente che gli enti di cui si discute non siano persone offese, come dalle stesse parti ammesso e, dunque, non non è applicabile l'art. 91 cpp che estende agli enti portatori d'interessi diffusi i diritti della parte offesa, tra cui certamente quello di costituirsi in giudizio in quanto titolari, sotto il profilo passivo, del rapporto giuridico sottostante.
[8] Cass. Sez. 1 civile N. 7776 del 27 marzo 2017.
[9] Come osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella già citata sentenza "*tale meditata presa di posizione aiuta a comprendere il cuore del problema e ad individuare un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato. Giova a tale riguardo l'evocazione e la valorizzazione, ricorrente in giurisprudenza, della necessità di far riferimento ad una situazione storica determinata; e rileva altresì il ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio".*
[10] Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 04/02/2016 (Rv. 638825 - 01) Gli enti esponenziali di interessi collettivi sono legittimati ad intervenire in giudizio, a condizione di essere portatori di un determinato interesse collettivo di gruppo, di essere iscritti in un apposito elenco abilitante e di tutelare un interesse "ulteriore" e "differenziato" rispetto a quello dei singoli associati, sicché va esclusa tale legittimazione in capo ad un' associazione non riconosciuta, che persegua una generica finalità di repressione degli abusi e rispetto della legalità.

L'associazione RE:COMMON si è costituita a Roma il 31 gennaio 2012, in epoca precedente al 2 maggio 2014, in cui si ipotizza commessa l'ultima frazione di una condotta corruttiva contestata a partire dall'autunno 2009, tuttavia, tra le finalità originariamente previste dall'art. 2 dello statuto, al momento della costituzione, non vi era alcun riferimento alla lotta alla corruzione interna o internazionale. La circostanza è ammessa dalla stessa parte che ha prodotto sia l'atto costitutivo del 2012 che le modifiche del 2015. In data 4 luglio 2015, mediante una modifica statutaria approvata dall'assemblea, nell'art. 2, risulta infatti inserito il punto 7, che prevede tra gli obiettivi dell'ente anche "*la lotta alla corruzione ed ai reati economici e finanziari, anche al fine di una maggiore legalità e trasparenza nella vita economica*".
Tale circostanza potrebbe da sola portare ad escludere la legittimazione poiché, all'epoca dei fatti oggetto del processo, l'associazione Re:Common non era ente esponenziale dello specifico interesse leso dal reato, tuttavia, appare doveroso esaminare anche gli ulteriori argomenti addotti che, secondo la prospettazione di parte consentirebbero di superare il profilo formale dell'esclusione.
Quanto al fatto che lo statuto originario prevedesse – tra le molteplici finalità dell'associazione – anche "*la restituzione alle comunità locali della sovranità sulla gestione delle risorse naturali*" si tratta, all'evidenza, di un obiettivo del tutto generico, non esclusivo né prevalente, anche perché inserito nell'ambito di altrettanto generici scopi statutari. Da ultimo, non certo per importanza, deve essere rilevato che la suddetta finalità non appare direttamente correlata al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 322 bis c.p., e, del resto, quantomeno fino all'ottobre 2014 e quindi ben oltre l'epoca di commissione del reato, l'associazione non ha mai svolto attività concrete specificamente dirette alla lotta contro la corruzione internazionale. Il documento 5 evidenzia attività volte a dimostrare i danni derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali nigeriane da parte delle società multinazionali e solo con il doc. 6, nel novembre 2013, si accenna all'incidenza della corruzione e dei reati societari nell'accaparramento delle terre, mentre con i doc. 14 e 18 (marzo-giugno 2013) si dimostra soltanto l'attività informativa e divulgativa di notizie derivanti dalle indagini penali del presente processo.
Tanto premesso appare evidente che, tenuto conto della mancanza di un preciso obiettivo statutario, l'associazione non può certamente ritenersi radicata in modo concreto e continuativo per il perseguimento degli scopi e per la salvaguardia di una situazione localmente e storicamente determinata dagli interessi offesi dal reato.
Ovviamente tutte le attività successive al 2 maggio 2014 non possono essere ritenute pertinenti al profilo di legittimazione qui contestato.
L'associazione non possiede quindi i requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile in questa sede quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato.

Considerazioni analoghe si possono svolgere con riguardo all'associazione CORNER HOUSE RESEARCH, costituita il 13 dicembre 1999 (all. 3).
Pur essendosi costituita in data antecedente alla commissione del reato, anche in questo caso, gli scopi statutari sono generici ed onnicomprensivi:
- la promozione dell'istruzione e delle ricerca nell'organizzazione sociale ed economica e il loro impatto sull'ambiente;
- la pubblicazione di rapporti e opere per la sensibilizzazione, il sostegno e la difesa della crescita di società civili democratiche, giuste e non discriminatorie, ove le comunità abbiano il controllo sulle risorse e non siano eterodirette;
- la promozione dei diritti umani e l'utilizzo equo e sostenibile delle risorse naturali, in particolar modo nel terzo mondo etc. etc.

Non risulta presente alcun esplicito riferimento alla lotta alla corruzione internazionale, né può essere ritenuta "sanante" la dichiarazione rilasciata in data 11 febbraio 2018 da un rappresentante dell'associazione, sig. Nicholas Hildyard, qualificatosi co-amministratore, con la quale si attesta che CORNER HOUSE RESEARCH svolge ed ha svolto attività anche in materia di corruzione, in particolare presentando denunce, interloquendo con diversi organismi internazionali, intervenendo in conferenze e incontri sulla materia, effettuando analisi sulla legislazione anticorruzione e svolgendo attività di analisi forense in procedimenti in materia di riciclaggio (all. 5). Si tratta di attività di denuncia e consulenza ad ampio raggio, certamente non riferibili storicamente e territorialmente al reato per cui si procede, se non per quanto concerne gli aspetti sopra già esaminati riguardanti la collaborazione con il Pubblico Ministero per le indagini relative al caso di cui ci si occupa, collaborazione iniziata alla fine del 2013 con la mera sollecitazione dei poteri di sequestro dell'autorità inquirente e sviluppatasi in vere e proprie denunce solo successivamente alla commissione del reato, verso la fine del 2014 e nel 2015, come dallo stesso dichiarante prospettato.
Le ulteriori attività documentate sono comunque successive alla commissione del reato.
Anche in questo caso, deve ritenersi che, in assenza di uno specifico fine statutario, le attività documentate, non siano sufficienti a dimostrare che l'associazione sia in possesso dei requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile nel presente procedimento quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato, in quanto non risulta portatrice, in via esclusiva o quantomeno prevalente, dello specifico interesse, riferito alla situazione storica determinatasi in data antecedente alla consumazione del reato contestato agli imputati.
L'associazione non possiede quindi i requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile in questa sede quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato.

Quanto sopra argomentato deve essere riproposto con riferimento all'associazione GLOBAL WITNESS, costituita nel novembre 1993, ma registrata nel novembre del 1999 a Londra.
La parte non ha prodotto copia dello statuto originario, né di successive modifiche, limitandosi a riportare le finalità dell'associazione nella dichiarazione scritta del sig. Simon Taylor, qualificatosi amministratore e co-fondatore. Gli scopi così come dichiarati sono assolutamente generici[11], riguardando la tutela dei diritti umani, gli abusi nei confronti di persone, organizzazioni e paesi, tra cui si cita anche la corruzione, termine che potrebbe anche ritenersi specifico ed attinente la materia se non fosse intervenuta al successivo paragrafo 5 l'interpretazione autentica del dichiarante che, a nome dell'associazione, precisa che la tutela dei diritti umani è strettamente connessa a quella degli abusi all'ambiente ed alla corruzione. Vale la pena di riportare integralmente il passaggio in modo da rendere più esplicito il giudizio, in termini di genericità, che esprime: "a*bbiamo sempre considerato questi ed altri abusi specifici come molteplici e vari e spesso correlati –e che possono comprendere, ma a titolo non esaustivo, questioni come sterminio di massa, genocidio ed altri crimini contro l'umanità; abusi di potere in ambito aziendale e altri tipi di comportamenti predatori, come la corruzione su ampia scala; i saccheggi degli stati da parte dei leader corrotti e organizzazioni ribelli e loro soci in affari; la corruzione avviene in una miriade di forme diverse e il ruolo dei suoi facilitatori e altre pratiche di abuso che minano la responsabilità delle azioni di governo e dei governi".*
Il difetto di una essenzialità o quantomeno larga prevalenza dello specifico interesse tutelato dalla norma penale di cui ci si occupa nell'ambito degli scopi statutari si riflette in termini di attività concreta dell'ente, per altro, semplicemente riferita nella dichiarazione citata. In merito appare opportuno richiamare quanto sopra già motivato, anche perché è lo stesso Simon Taylor che, in più occasioni, ha ribadito l'azione congiunta che Global Witness, Re:Common e The Corner House hanno compiuto con riferimento all'attività di indagine e denuncia relativa proprio al caso di corruzione oggetto del processo. Sul punto, a prescindere dai rilievi già effettuati circa il fatto che si tratta di attività di divulgazione e stimolo delle indagini in corso che inizia nella fase conclusiva della consumazione del reato e si protrae successivamente al maggio 2014, occorre evidenziare che, proprio in base a quando dichiarato, appare del tutto evidente che non si è trattato dell'attività esclusiva o quantomeno prevalente dell'associazione che, in realtà, risulta impegnata anche su altri fonti decisamente estranei al tema quali la deforestazione della Cambogia piuttosto che il commercio di diamanti "insanguinati" in Angola.
L'associazione non possiede quindi i requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile in questa sede quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato.

L'associazione HEDA-RESOURCE CENTRE (HEDA) si è costituita il 24 febbraio 2004 con scopi quanto mai generici, quali la tutela dei diritti socio-economici e più in genere dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e del suo uso sostenibile, la tutela dei soggetti vulnerabili, bambini, giovani, donne, disabili fisici e psichici, prigionieri etc. etc., senza alcun riferimento alla lotta alla corruzione, tanto da essere già stata esclusa nella fase dell'udienza preliminare.
La parte chiede di superare l'esclusione osservando che il difetto formale dipende dal fatto che, all'epoca della sua costituzione, non sarebbe stato possibile inserire una scopo mirato nello statuto in quanto la libertà d'espressione era gravemente compromessa dal periodo storico che ancora risentiva della dittatura militare del generale Abacha. La parte stessa indica, come riferimento di quel periodo, la presidenza di Olusengun Obasanjo, il quale ha cessato di ricoprire la carica nel 2007. Appare quindi del tutto evidente che l'osservazione, qualora si dovesse ritenere pertinente a quel periodo, certamente non può estendersi per tutto il periodo successivo e, del resto, neppure la parte stesa allega o motiva in tal senso. Anzi, in proposito, si rileva che le allegazioni documentali di parte, volte a dimostrare l'attivismo, per altro formale (doc. 5) o formalmente riconosciuto (doc. 10,11), nell'attività di prevenzione alla corruzione, contraddicono la prospettata necessità di non formalizzare un'attività che viene sostanzialmente presentata come clandestina.
In ogni caso, anche volendo prescindere dalla carenza formale, comunque ritenuta indispensabile, l'analisi della documentazione allegata non evidenzia attività tali da far ritenere che la lotta alla corruzione negli appalti internazionali fosse il principale se non esclusivo scopo dell'associazione negli anni precedenti la commissione del reato. In merito, si evidenzia fin da subito che tutta l'attività svolta successivamente alla commissione del reato[12] e, quindi, anzitutto, l'attività di collaborazione con il PM nelle indagini che, per loro natura sono successive alla commissione del reato, non appare pertinente a dimostrare le legittimazione dell'ente, neppure nella proposta esclusiva ottica sostanziale.
Con riferimento al periodo antecedente alla commissione del reato, occorre rilevare che dalla stessa prospettazione di parte e ci si riferisce alla dichiarazione del Presidente Suraju nel 2007 e quindi in epoca antecedente alla commissione del reato l'associazione ha ricevuto il riconoscimento per attività nel settore dello sviluppo umano, campo ben più vasto dello specifico profilo corruttivo di cui si discute a dimostrazione della mancanza quantomeno di esclusività dell'attività rilevante ai fini della legittimazione nel presente processo.
Quanto alle istanze o richieste d'indagine di cui all'allegato 5, si osserva che, riferendosi pacificamente a casi di corruzione di funzionari nigeriani, pur riguardando in generale il fenomeno corruttivo, non appaiono pertinenti allo specifico profilo inerente la legittimazione a costituirsi nel presente processo quali enti portatori dell'interesse esclusivo o quantomeno prevalente di prevenire la corruzione negli appalti internazionali.

[11] Si segnala un problema nella traduzione delle parole "environmental" e "records" con il termine "casellari".
[12] Cfr. allegati 5 seconda parte,7,8,9,12.

L'unico documento pertinente al fine sopra indicato appare l'istanza di svolgere indagini (all. 6) indirizzata al Senato ed all'Assemblea Nazionale, relativamente alla vicenda poi divenuta oggetto del presente processo. La genericità dell'istanza, unitamente alla sua unicità non dimostrano l'esclusività o la larga prevalenza degli interessi dell'associazione nello specifico settore del bene giuridico protetto dalla norma. In merito, si evidenzia che i documenti di cui agli allegati 10 e 11, rappresentando unicamente l'accoglimento della domande dell'associazione di partecipare ad organismi e convegni inerenti il tema della corruzione internazionale, proprio perché non dimostrativi di alcuna specifica attività concreta poi eventualmente svolta, non possono certamente integrare le carenze sopra evidenziate ed in primo luogo l'assenza di uno specifico scopo statutario.
Si deve concludere che l'associazione non possiede i requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile in questa sede quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato.

L'associazione ASSO-CONSUM si è costituita il 2 luglio 2002[13] per la tutela dei diritti dei consumatori. Nello statuto che consta di 38 pagine al punto 4 si precisa che l'associazione ha come esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti…anche al fine di contribuire ad eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione…..
Anche volendo ritenere che il generico riferimento integri il requisito formale[14], difetta qualsivoglia indicazione circa l'effettività della citata finalità sotto il profilo dell'attività e del radicamento nel territorio. Non risulta infatti che l'associazione abbia svolto in modo concreto e continuativo attività per il perseguimento del suddetto scopo in un'ottica di salvaguardia della situazione localmente e storicamente determinata. Al contrario, la documentazione allegata (dispositivo pronunciato dal Tribunale di Napoli nel processo per reati di cui agli artt. 434 e 449 cp) evidenzia attività diverse che escludono i presupposti citati sotto il profilo della necessaria esclusività o quantomeno larga prevalenza. Analoghe considerazioni devono essere svolte per il riconoscimento derivante dall'inserimento nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 206/2005, trattandosi di rappresentanza a livello nazionale, per altro, conquistata, sotto il profilo temporale[15], in epoca successiva alla commissione del reato e dunque irrilevante per quanto sopra argomentato.
L'associazione non possiede quindi i requisiti indispensabili per potersi costituire parte civile in questa sede quale ente esponenziale di interessi danneggiati dal reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 491 cpp

dichiara

inammissibile la costituzione di Marco Bava

dispone

l'estromissione delle parti civili RE:COMMON, CORNER HOUSE RESEARCH, HEDA-RESOURCE CENTRE, GLOBAL WITNESS e ASSO CONSUM

rigetta

le restanti eccezioni".

A seguito della lettura dell'ordinanza, le difese di *Eni S.p.a.* e *Royal Dutch Shell P.l.c.* eccepivano il mancato rispetto nella citazione a giudizio quali responsabili civili effettuata dalla *Repubblica Federale di Nigeria* del termine a comparire, e chiedevano conseguentemente di potersi costituire in tale veste nel prosieguo del processo; le difese *Pagano* e *Robinson*, riportandosi alle memorie già depositate, insistevano invece nella richiesta di estromissione dal fascicolo del dibattimento di documentazione estranea alla previsione dell'art. 431 c.p.p., e il Tribunale, riservata ogni decisione, disponeva il rinvio del processo all'udienza del 18 settembre 2018.
In tale sede *Eni S.p.a.* e *Royal Dutch Shell P.l.c.* depositavano atto di costituzione quali responsabili civili e tre società del gruppo Shell, *Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd*, *Shell UK Ltd* e *Shell Exploration and Production Africa Ltd*, si costituivano volontariamente nella medesima

[13] In merito, appare infondata l'eccezione formale sollevata dalle difese circa la mancanze delle generalità della parte nell'atto di costituzione, essendosi, nel caso di specie, costituita non la parte personalmente, bensì l'avv.to Chianese, quale procuratore speciale, richiamandosi il condivisibile principio di diritto enunaciato nella seguente massima: Sez. 1, Sentenza n. 43723 del 12/11/2008 La costituzione di parte civile esige, a pena di inammissibilità, che nella relativa dichiarazione siano indicate le generalità della persona fisica che si costituisce e non anche le generalità del difensore munito di procura speciale, rispetto al quale è richiesta soltanto l'indicazione del nome e cognome.
[14] In premessa si è avuto modo di evidenziare che l'interesse deve essere indicato nello statuto in modo circostanziato e concreto, tale da presentare caratteristiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'interesse degli associati.
[15] La documentazione prodotta dalla parte fa riferimento ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 15 novembre 2017.

veste. Il Tribunale, pronunciando sulle questioni sollevate in ordine al contenuto del fascicolo del dibattimento, adottava la seguente ordinanza:

"sulle richieste di esclusione dal fascicolo del dibattimento degli atti contenuti su supporti digitali (CD 1, 2, 3) avanzate dalle difese degli imputati nel corso dell'udienza del 20 luglio 2018;
sentito il Pm che nella medesima udienza, concordando sull'illegittimità dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento di numerosi atti, ha invece insistito sulla legittima presenza nel fascicolo degli atti evidenziati in "neretto" nel nuovo indice prodotto in udienza;
lette le memorie depositate;
sciogliendo la riserva assunta alla scorsa udienza, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Ritenuto opportuno chiarire in via preliminare e in termini generali, ai fini del vaglio sollecitato a questo collegio, che:
- con riguardo agli atti assunti all'estero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 431, 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p., sono legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento le attività rogatoriali attivate dal Pubblico Ministero che possono essere qualificate come prove documentali o atti non ripetibili, ai sensi della lett. d) dell'art. 431 c.p.p., quelle relative ad atti ai quali i difensori sono stati posti in condizioni di esercitare le facoltà consentite dalla legge italiana, ai sensi della lett. f) della medesima disposizione codicistica, ed infine quelle riguardo alle quali vi è il consenso delle parti del processo (art. 431 *comma 2* c.p.p.);
- per giurisprudenza costante e consolidata, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (vds per tutte Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111101);
- le fonti di prova acquisite all'estero - pur nel rispetto delle procedure rogatoriali - sono comunque soggette al vaglio di ammissibilità previsto per le analoghe fonti di prova nazionali (cfr., in questo senso, Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2012-8 febbraio 2013, n. 6346), vaglio che, peraltro, con riguardo alla rispondenza dell'atto alle regole processuali, non può essere compiuto in via di stretta interpretazione, tenuto conto del fatto che l'attività rogatoriale viene legittimamente effettuata secondo le disposizioni proprie dell'ordinamento straniero, fatti salvi i limiti dell'ordine pubblico italiano i quali, tuttavia, non coincidono con la violazione di tutte quelle norme interne che sanciscono sanzioni di nullità/inutilizzabilità (v. Corte Cost. n. 379/1995);
- la documentazione acquisita dalla Squadra Investigativa Comune istituita dalle autorità inquirenti italiane e olandesi a norma dell'art. 49 della UNCAC (United Nations Convention against Corruption) del 31 ottobre 2003, atto recepito in ambito europeo nell'ottica di un'implementazione della cooperazione degli Stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata operante su scala transnazionale (c.d. terzo pilastro dell'Unione Europea) dalla Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 e da ultimo oggetto della Decisione Quadro del Consiglio 2002/265/JHA del 13 giugno 2002, attuata nel nostro ordinamento nazionale dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, non può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., ma dovrà essere sottoposta al vaglio richiesto dall'art. 493 c.p.p. Tale documentazione, infatti, acquisita dall'autorità inquirente, autorizzata straordinariamente in forza di accordo bilaterale ad operare in via diretta sul territorio straniero, in stretta collaborazione con l'autorità inquirente olandese, mediante il ricorso ad ordinari mezzi di ricerca della prova, non può essere qualificata quale frutto di attività rogatoriale, sottoposta in quanto tale a preventivo vaglio di ammissibilità e rilevanza condotto dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura, che in quanto tale avrebbe potuto trovare immediato ingresso nel fascicolo del dibattimento a seguito di quanto disposto dall'art. 431 comma 1 lett. d) c.p.p. Gli atti acquisiti mediante la suddetta attività non possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p. ma dovranno essere sottoposti al vaglio previsto dall'art. 493 c.p.p.;

ritenuto altresì, sempre in via generale, in relazione alle doglianze delle difese, alla luce dell'evidente anomalia verificatasi nella fase antecedente con riferimento alla formazione del fascicolo del dibattimento, cui il GUP risulta aver proceduto, ex art. 431 c.p.p., in assenza di contraddittorio, mediante atti digitalizzati (CD 1, 2, 3), privi di indice e di sequenza logica comprensibile, spesso contenenti duplicazioni, doveroso chiarire che:

- per documento s'intende qualsiasi atto formato prima ed al di fuori del contesto procedimentale;
- i decreti di sequestro e di perquisizione e i relativi verbali di esecuzione redatti non dalla polizia giudiziaria, bensì da autorità giudiziarie estere vengono acquisiti in quanto atti irripetibili ex art. 431 c.p.p.;
- i provvedimenti giudiziari di richieste di rogatoria e le risposte dell'autorità giudiziaria straniera possono essere acquisiti, se inerenti a documenti o altri atti acquisibili, e, ovviamente, utilizzati limitatamente alla prova del fatto storico in sé considerato, privo di ogni elemento valutativo;

rilevato come, nel caso di specie, a fronte della produzione su supporto informatico di atti in lingua straniera, nessuna delle difese ha lamentato la mancata traduzione in lingua italiana;
con specifico riguardo agli atti contenuti nei tre supporti informatici prodotti,

OSSERVA

CD1
Con riguardo alla cartella elettronica "**Rogatoria Nigeria 26 aprile 2017**", pacificamente contenente atti e documenti frutto di attività rogatoriale, la documentazione bancaria di cui ai file A, B, C, D, E, F, G, H, I è legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p., mentre devono invece ritenersi, come riconosciuto dalla stessa pubblica accusa, illegittimamente inseriti i seguenti file: atti depositati dal PM 28.4.2017 I parte e II parte; traduzioni dep. 12.6.2017. e copie degli atti e verbali contenuti nella cartella "**statement**" devono invece ritenersi illegittimamente inseriti perché attività d'indagine ripetibile successiva ai fatti, compiuta senza la partecipazione dei difensori.
La cartella elettronica rogatoria "**Nigeria 26 aprile 2017 2°integrazione**", contenendo i medesimi atti sopra indicati, oltre al file "**deposito al gip**", missiva accompagnatoria la trasmissione di atti dal PM al GIP, deve essere espunta dal fascicolo per evidente superfluità.
Il file "**54772-13 atti court Londra**" contiene documentazione bancaria Petrol Service Co. Lp. che si stima legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p. Non possono ritenersi invece legittimamente inseriti in questa fase, ex art. 431 c.p.p., i verbali della causa civile promossa innanzi la Commercial Court di Londra nel procedimento Energy Venture Partner v Malabu Oil & Gas Ltd, non trattandosi né di documenti, né di atti non ripetibili, bensì di atti giudiziari la cui ammissione, ex art. 238 c.p.p., sarà valutata nella sede propria di cui all'art. 493 c.p.p. Devono da ultimo ritenersi, come riconosciuto dalla stessa pubblica accusa, illegittimamente inseriti i restanti file, con conseguente espunzione del fascicolo del dibattimento.
Il file "**54772-13 faldone 12**" contiene documentazione bancaria legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p. perché acquisita a seguito di richiesta rogatoria 19.6.2015 e lettera di trasmissione del Procura della Repubblica di Milano del 14.12.2015 (pag. 722).
Parimenti il file "**54772-13 faldone 13**" contiene documentazione bancaria ed amministrativa legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p. perché acquisita con richiesta rogatoria 8.3.2016 fino a pag. 195. Gli atti afferenti l'indagine interna alla società Malabu Oil & Gas Ltdd eve invece ritenersi illegittimamente inseriti vertendosi in ipotesi di attività d'indagine successiva ai fatti.
Il file "**54772-13 faldone 14**" contiene documentazione di varia natura acquisita dal PM a seguito di attività rogatoriali, da ritenersi legittimamente acquisita solamente in quanto avente natura documentale, da escludersi invece con riguardo ai verbale di dichiarazioni rese da Agaev, Tessler ed altri soggetti e agli altri atti inerenti il procedimento civile PVE: questi ultimi andranno esputi.
Il file "**54772-13 faldone 15**" contiene documentazione bancaria legittimamente inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p., in quanto acquisita mediante rogatoria, al pari del file "**54772-13 faldone 16**"
Diversamente il file "**54772-13 faldone 17 e 18**" contiene documentazione bancaria e scambio d'informazioni illegittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento, in questa fase, ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p., trattandosi di atti acquisiti nell'ambito dell'attività della squadra di investigazione comune istituita dalle autorità inquirenti italiane e olandesi sopra menzionata: gli atti e documenti in esso contenuti devono pertanto essere espunti.
Da ultimo, il file "**54772-13 faldone 20**" contiene la traduzione di atti che possono rimanere nel fascicolo del dibattimento solo in quanto gli originali sono legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento.

CD2
La cartella elettronica denominata "**documenti forniti dalle autorità olandesi**", a differenza di quanto riferito dal PM nell'indice depositato all'udienza del 20.7.2018, non contiene atti acquisiti a mezzo di rogatoria dalle autorità olandesi, a seguito di perquisizioni effettuate "nei Paesi Bassi presso Royal Dutch Shell e Adoke Bello", bensì documentazione acquisita dalla Squadra Investigativa Comune istituita dalle autorità inquirenti italiane e olandesi a norma dell'art. 49 della UNCAC (United Nations Convention against Corruption) del 31 ottobre 2003. Gli atti in esame sono stati effettivamente acquisiti all'esito dell'attività della Squadra Investigativa Comune e devono quindi essere espunti dal fascicolo per il dibattimento.
Sotto il profilo materiale, la cartella elettronica risulta suddivisa in **quattro sottocartelle**, la prima delle quali, denominata "**Delivery Adoke**", contiene in ordine sparso documentazione in lingua inglese, in via prevalente proveniente da istituzioni del governo federale nigeriano – in specie dell'Attorney General of the Federation and Minister of justice – afferente l'attività di gestione del contenzioso insorto con riguardo al diritto di sfruttamento del blocco petrolifero OPL 245.
La seconda sottocartella, denominata "**Doccs. procedimento in Corte**" contiene

- stampe di comunicazione e.mail in lingua inglese
- un verbale di trascrizione di conversazione telefonica recante la data del 1° luglio 2016, redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, concernente una conversazione intercorsa tra tali Simon Henry e Ben Van Beurden;
- una richiesta di documentazione e di un'intercettazione telefonica avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano all'autorità inquirente olandese nell'ambito della istituita Squadra Investigativa Comune.

La terza sottocartella, denominata "**First Delivery Shell**" contiene

- la stampa di e.mail in lingua inglese inviati tra il luglio 2002 e l'aprile 2011 da managers Shell, cui sono allegati resoconti di incontri commerciali, report, schede riassuntive e bozze inerenti la stesura del *settlement agreement*

in via di perfezionamento con la Repubblica Federale della Nigeria e Malabu Oil and Gas Limited, sino al testo del "*Block 245 SNUD Resolution Agreement*" del 29 aprile 2011;

- la stampa di documentazione di varia provenienza e natura relativa alla gestione del rapporto di sfruttamento del blocco petrolifero OPL 245.

La quarta sottocartella, denominata "**Second Delivery Shell**" non ha alcun contenuto.

La cartella denominata "**Documenti forniti dalle Autorità Statunitensi**", a dire del PM contiene documentazione trasmessa all'autorità requirente italiana dalla Financial Unit statunitense, avente natura riepilogativa delle movimentazioni finanziarie derivanti da conti riferibili alla Malabu Oil and Gas Ltd. Si tratta in effetti di elencazioni e schede rappresentative di flussi finanziari privi di sottoscrizioni o indicazioni di provenienza, fatta eccezione per la lettera accompagnatoria contenuta nel *file* "**nota n. 549635 del 2014**", sottoscritta da funzionario dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca D'Italia, recante la data del 28 maggio 2014, dalla quale si apprende trattarsi di informazioni oggetto di inoltro da parte del corrispondente FIU statunitense, da questa spontaneamente raccolte con finalità di *intelligence* e al medesimo scopo condivise con la Procura della Repubblica in sede. L'inserimento di tale documentazione all'interno del fascicolo del dibattimento non trova alcun appiglio nelle previsioni dell'art. 431 del codice di rito, e va pertanto espunta.

La cartella denominata "**Documenti forniti da Ednan Agaev**", come di desume dalla nota di deposito datata 22 maggio 2016 contenuta nel *file* "**nota deposito Agaev**", contiene copia del Lodo arbitrale pronunciato il 18 aprile 2013 dalla London Court of International Arbitration nella controversia n. 111926 compromessa tra International Consulting Ltd e Malabu Oil and Gas Ltd, nonché tre "*Witness Statement*" (scritti di contenuto dichiarativo) depositati da Ednan Agaev il 21 ottobre 2011, il 22 marzo e il 31 maggio 2012 nel medesimo procedimento arbitrale, documenti tutti depositati dal difensore dell'imputato AGAEV Ednan Tofik Ogly nell'ambito del medesimo procedimento nel corso della fase di indagine. Anche in questo caso l'inserimento della predetta documentazione all'interno del fascicolo del dibattimento non trova alcun appiglio nelle previsioni dell'art. 431 del codice di rito, e va pertanto espunta: l'ingresso di tale documentazione nel novero degli atti e documenti legittimamente utilizzabili ai fini decisori dovrà seguire le regole del dibattimento.

La cartella denominata "**Documenti Regno Unito"** contiene tre sottocartelle, la prima della quali, denominata "**Corrispondenza con UK**" contiene – secondo quanto riferito dallo stesso ufficio del PM nell'indice depositato all'udienza del 20 luglio – "missive scambiate con le Autorità del Regno Unito e funzionali all'esecuzione delle rogatorie" – ovvero atti e documenti di natura quanto mai eterogenea, la cui complessiva estraneità al fascicolo del dibattimento è oggetto di convergente valutazione delle parti processuali e dei quali deve pertanto disporsi la espunzione e restituzione al PM.

Il PM insiste invece nella legittimità della conservazione nel fascicolo del dibattimento di quanto contenuto nella seconda sottocartella, denominata "**UK – MPS evidence re JPMC**", che riguarderebbe documentazione inerente conti bancari aperti presso JP Morgan Chase di Londra trasmessa dalle Autorità del Regno Unito. Con riguardo a detta documentazione, la difesa di Malcom Brinded, nella persona degli avv.ti Marco Calleri e Andrea Rossetti, ha chiesto specificamente l'espunzione del file denominato "**2015 10 05 Statement by (DC) Matthew Jones**", documento recante l'intestazione "*Witnes Statement*" e contenente la dichiarazione scritta resa il 5 ottobre 2015 da Matthew Jones, qualificantesi come *Officer of the National Crime Agency* ed avente ad oggetto l'attività condotta ai fini dell'acquisizione di documentazione contabile dalla JP Morgan Chase Bank N.A. in esecuzione dell'ordine di produzione emesso il 3 e il 18 giugno 2013 dalla Southwark Crown Court. Si tratta pertanto di verbale redatto da un funzionario addetto alla pubblica sicurezza di UK attinente attività svolta nell'esercizio dei propri poteri, consegnato all'autorità requirente italiana, ancora una volta non rientrante nell'elencazione degli atti e documenti previsti dall'art. 431 c.p.p. e come tale illegittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento: ne va pertanto disposta l'espunzione e la restituzione al PM. Analogo provvedimento deve essere adottato con riguardo agli altri due file contenuti nella sottocartella, denominati "**2015 10 13 Report from MPS to UKCA**" e "**UKCA 14 Oct (misdated Aug) 2015**" trattandosi del testo di comunicazioni relativa alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano alle autorità di UK.

Identiche ragioni sorreggono il giudizio di illegittimità dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei documenti di natura bancaria contenuti nella sottocartella "**UK doc. bancaria JP Morgan Chase**", riversati principalmente nei file "**46 complete.pdf**" e "**49b complete.pdf**", che, come si apprende dalla lettura della lettera di accompagnamento contenuta nel file "**2014.11.06 letter Met JP Morgan files.pdf**", sono state trasmesse al di fuori di ogni procedura di rogatoria dall'autorità della Gran Bretagna a soli fini investigativi: anche di tali documenti va disposta pertanto l'espunzione e la restituzione al PM.

CD 3

Il CD contiene i file inseriti all'interno del faldone 14 del fascicolo del pubblico ministero.

La cartella elettronica **"Svizzera. Documentazione bancaria "Di Nardo",** contiene le sottocartelle "**Chadbourn Advisors LTD**", "**FOF FOX Oil Fund LDA**", "**Foxworth Finance SA**", "**Jennet Management Corp.**" Tali sottocartelle contengono documentazione bancaria legittimamente inserita nel fascicolo per il dibattimento perché acquisita mediante rogatoria dall'autorità elvetica, ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p.. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al contenuto della sottocartella "**FOXIN SA**", ad accezione della cartella "**COPY Tesler**", al

cui interno si trova un file video che riporta le dichiarazioni rese da Jeffrey Tesler alla Metropolitan Police di Londra e che non ha quindi titolo di permanenza nel fascicolo per il dibattimento.
La cartella elettronica "**Svizzera. Documentazione EMMGI",** nella sottocartella denominata "**documentazione cartacea**" contiene i file denominati "**01.01.0005 (1)**", "**01.01.0005 (2)**", "**01.01.0006**" e "**01.01.0007**", afferenti documenti rinvenuti a seguito di perquisizione presso EMMGI Finanziaria in Svizzera e acquisiti mediante rogatoria internazionale, anch'essi in quanto tali legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento perché acquisiti mediante rogatoria dall'autorità elvetica, ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p.
La cartella "**Svizzera. Documentazione Granier Deferre**", nella sottocartella "**documentazione cartacea**" contiene i file "**02.01.0002**", "**02.01.0003**", "**02.01.0004**", "**02.01.0005**", "**02.01.0006**", "**02.01.0007**", "**02.01.0008**", "**02.01.0009**", "**02.01.00010**" e "**02.01.00011**" afferenti documenti rinvenuti a seguito di perquisizione presso il domicilio di Granier Deferre il 7.10.2015 in Svizzera e acquisiti mediante rogatoria internazionale, anch'essi in quanto tali legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento perché acquisiti mediante rogatoria dall'autorità elvetica, ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p.. La sottocartella "**documentazione informatica**" contiene documenti di varia natura, tutta legittimamente inserita nel fascicolo per il dibattimento perché acquisiti mediante rogatoria dall'autorità elvetica, ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p.
Il file denominato "**interrogatorio Granier Deferre**", anch'esso contenuto nella cartella "**Svizzera. Documentazione Granier Deferre**", attiene chiaramente ad un atto di indagine compiuto all'estero che non può essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, e di cui va disposta l'espunzione al pari della missiva contenuta nel file denominato "**lettera avv. Marc Bonnant**", unitamente ad altri documenti verosimilmente utilizzati nel corso dell'interrogatorio di cui sopra. Si tratta di atti che non possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Da ultimo il file denominato "**lettera MPC del 1.12.2015**" contiene una lettera di accompagnamento spedita dell'autorità elvetica alla Procura di Milano riferita all'interrogatorio di Granier Deferre di cui sopra. E' un atto che non ha titolo per essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, e di cui va pertanto disposta l'espunzione.
La **cartella denominata** "**UK Arcadia**", contiene le sottocartelle "**natives**" e "**PDFs**": si tratta di documenti cartacei e informativi legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento perché acquisiti a seguito di rogatoria internazionale. Da ultimo, la cartella denominata "**UK Tesler interview (audio)**" contiene le tracce audio delle dichiarazioni rese da Jeffrey Tesler alla Metropoliatan Police di Londra il 9.1.2014 nell'ambito del procedimento Case ref. N. jard 163383. Tale file costituisce la riproduzione di un'attività di indagine compiuta da un'autorità straniera e non può quindi essere presente nel fascicolo per il dibattimento, da cui va pertanto espunta.

P.Q.M.

dispone

l'espunzione dal fascicolo del dibattimento degli atti e documenti indicati in narrativa, prodotti in formato elettronico e, conformemente a quanto convenuto nel contraddittorio delle parti nell'udienza del 20 luglio 2018, e manda il PM a darvi esecuzione, provvedendo altresì alla compilazione di indice analitico degli atti e documenti residui che saranno messi a disposizione in forma tanto digitale che cartacea".

A quel punto, in difetto di ulteriori questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento, con l'esposizione da parte del PM dei fatti di cui al capo di imputazione e delle richieste istruttorie, seguite da quelle della parte civile e delle difese degli imputati e responsabili civile, specificamente indicate nel verbale d'udienza, alla cui consultazione si rimanda, istanze sulle quali il Tribunale si riservava di provvedere all'udienza cui rinviava del 26 settembre 2018.
In tale sede il Tribunale, sciogliendo la riserva sulle istanze istruttorie, dava lettura della seguente ordinanza:

"> rilevato che nel corso dell'udienza del 18 settembre 2018, definite le questioni inerenti la costituzione delle parti e in difetto di ulteriori questioni preliminari, avendo il Presidente dichiarato aperto di dibattimento, le parti hanno provveduto ai sensi dell'art. 493 c.p.p. ad avanzare le rispettive richieste istruttorie;
> rilevato che, in particolare:

a) Il **PM** ha innanzitutto chiesto l'ammissione delle prove per testi e imputati in procedimenti connessi indicati nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 c.p.p.; ha chiesto l'esame di tutti gli imputati; ha quindi provveduto al deposito – sempre su supporto informatico – di documenti; ha chiesto la trascrizione di conversazioni telefoniche captate nel procedimento n. 39306/07 dall'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli specificamente indicate nella nota depositata in cancelleria il 14 novembre 2018, ed ha infine chiesto l'ammissione a prova contraria del consulente tecnico Dayo Ayoade, Associate Professor presso la Faculty of Law della University of Lagos
b) La difesa della **parte civile Repubblica Federale della Nigeria**, oltre a richiamare le facoltà di legge, ha chiesto l'esame degli imputati, ha fatto propria la produzione documentale effettuata dal PM e da ultimo ha chiesto a prova contraria l'esame dei consulenti tecnici indicati nella nota depositata il 17 settembre 2018;

c) La difesa della parte citata come **responsabile amministrativo ENI S.p.a.** ha chiesto l'ammissione dei testi di cui alla lista depositata, facendo propria la produzione effettuata collettivamente dalle difese in data 17 settembre 2018;
d) La difesa della parte citata come **responsabile amministrativo e responsabile civile Royal Dutch Shell ENI S.p.a.** ha chiesto l'ammissione dei testi di cui alla lista depositata;
e) La difesa di Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, Shell UK Ltd e Shell Exploration and Production Africa Ltd, avv. Francesco Mucciarelli, non ha avanzato autonome istanze istruttorie, facendo proprie le opposizioni alla produzione documentale del PM esposte dalla difesa di *Robinson Peter* di cui *infra*;
f) Le difese di **Bisignani Luigi** e **Etete Dan** hanno chiesto l'esame dei propri assistiti;
g) Le difese di **Robinson Peter** e **Brinded Malcolm** hanno chiesto l'esame dei testi indicati nella liste rispettivamente depositate e quello degli imputati tutti, opponendosi a parte della produzione documentale effettuata dal PM per i motivi esposti dalla difesa *Robinson* di cui *infra*;
h) Le difese di **Copleston De Carteret John, Colegate Guy Jonathan, Casula Roberto, Descalzi Claudio, Scaroni Paolo** e **Pagano Ciro Antonio** hanno chiesto l'esame dei testi indicati nelle liste rispettivamente depositate e l'esame dei propri assistiti, associandosi alle opposizioni alla produzione documentale da parte del PM esposte dalla difesa *Robinson*; le difese *Casula, Descalzi* e *Fornari* insistevano in particolare per l'acquisizione dei documenti già prodotti in forma collettiva dalla difese tutte;
i) Le difese di **Falcioni Gianfranco, Agaev Ednan Tofik Ogly** e **Armanna Vincenzo** hanno chiesto l'esame dei testi indicati nella liste rispettivamente depositate e quello dei propri assistiti, rimettendosi inoltre la difesa *Agaev* a quanto ritenuto di giustizia dal Tribunale in merito alla produzione delle dichiarazioni rese dal proprio assistito dinanzi alla London Court Of International Arbitration effettuata dal PM;

> considerato preliminarmente che nessuna questione si pone con riguardo all'ammissibilità e rilevanza delle prove orali per testi, a prova diretta e contraria, e per esame degli imputati, indicate dalle parti tutte;

> considerato che, con riguardo alle conversazioni telefoniche captate nel procedimento n. 39306/07 dall'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, trattandosi come allegato dal PM e non contestato dal alcuna difesa, del medesimo procedimento per il quale si erano attivate parallelamente le Procura della Repubblica di Milano e Napoli, e che pertanto non opera il divieto previsto dall'art. 270 c.p.p.;

> considerato che, con riguardo alla produzione documentale effettuata dal PM l'avv. Padovani, difensore di *Robinson Peter*, con memoria depositata il 18 settembre 2018, meglio illustrata in udienza, ha eccepito l'ammissibilità delle seguenti produzioni:

1) Dichiarazione scritta (*Witness statement*) resa da Ednan Agaev in Russia il 21 ottobre 2011 e prodotta nel procedimento arbitrale LCIA 111926 "Under the Rules of the London Court Of International Arbitration" promossa da International Legal Consulting Ltd contro Malabu Oil & Gas Ltd;
2) Dichiarazione scritta (*Second Witness statement*) resa da Ednan Agaev in Russia il 22 marzo 2012 e prodotta nel procedimento arbitrale LCIA 111926 "Under the Rules of the London Court Of International Arbitration" promossa da International Legal Consulting Ltd contro Malabu Oil & Gas Ltd
3) Dichiarazione scritta (*Third Witness statement*) resa da Ednan Agaev in Russia il 31 maggio 2012 e prodotta nel procedimento arbitrale LCIA 111926 "Under the Rules of the London Court Of International Arbitration" promossa da International Legal Consulting Ltd contro Malabu Oil & Gas Ltd;
4) Lodo arbitrale n. 111926 del 18 aprile 2013, pronunciato dalla London Court Of International Arbitration nel procedimento arbitrale promosso da International Legal Consulting Ltd contro Malabu Oil & Gas Ltd;
5) Trascrizioni dei verbali delle udienze celebratesi nel procedimento EVP (Energy Venture Partner) - Malabu Oil & Gas;
6) Relazione predisposta dall' "Ad-hoc committee" a proposito dell'atto di transazione denominata "*Block 245 SNUD Resolution Agreement*" del 29 aprile 2011,

evidenziando, quanto ai primi tre "documenti", trattarsi di dichiarazione rese da uno degli imputati nell'ambito di un procedimento arbitrale [16] celebratosi all'estero, cui i coimputati di *Agaev Ednan Tofik Ogly* non hanno partecipato, alla cui ammissione e utilizzabilità osterebbe quanto previsto dai commi 2 e 2bis dell'art. 238 del codice di rito e dall'art. 78 disp. att. c.p.p., quanto al lodo arbitrale, emesso all'estero da parte di autorità straniera, doversene inferire *a contrario* l'inammissibilità da quanto disposto dall'art. 238 bis c.p.p., quanto alle trascrizioni dei verbali delle udienze celebratesi nel procedimento EVP (Energy Venture Partner) - Malabu Oil & Gas, l'inammissibilità discendente dal medesimo quadro normativo invocato per le dichiarazioni rese da *Agaev Ednan Tofik Ogly* e da ultimo, quanto alla relazione predisposta dall' "Ad-hoc committee" , non trattarsi di documento, ammissibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p., quanto di scritto ricettivo delle valutazione espresse da un Comitato appositamente costituito in merito alla vicenda in esame;

> preso atto di quanto dichiarato dal PM in udienza in ordine alla volontà di produrre il lodo arbitrale unicamente al fine di documentare il fatto storico dell'avvenuta definizione della controversia dinanzi alla corte arbitrale;

[16] Erroneamente indicato come avente natura di "volontaria giurisdizione", vertendosi in realtà in ipotesi di esercizio di giurisdizione civile esercitata da autorità non statuale.

> ritenute ampiamente condivisibili le ragioni esposte dalla difesa *Robinson* in merito alla inammissibilità dei documenti sopra indicati, dal momento che.

- ✓ la materia della acquisizione e utilizzazioni nell'ambito del dibattimento penale di atti giudiziari formatisi nell'ambito di distinti procedimenti trova la sua disciplina normativa – di portata derogatoria rispetto al principio generale della immediatezza e oralità della formazione della prova – negli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p., che opera espresso riferimento ai verbali di prove assunte nell'ambito di distinti procedimenti penali, italiani o stranieri, con le garanzie proprie del contraddittorio, ovvero a verbali di prove assunte in un giudizio civile con sentenza che abbia acquisito autorità di cosa giudicata, in quest'ultimo caso senza alcun riferimento a giudizi di natura civile celebratisi all'estero dinanzi ad autorità straniere, la cui acquisizione deve pertanto ritenersi *a contrario* esclusa dal codificatore; anche a ritenere diversamente, peraltro, osterebbe all'utilizzabilità nei confronti degli imputati quanto disposto dal comma 2bis dell'art. 238 c.p.p., non risultando in alcun modo la loro partecipazione ai procedimenti *de quibus*;
- ✓ secondo il costante orientamento adottato dalla Suprema Corte – da questo collegio integralmente condiviso - l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016 - dep. 05/10/2016, Crisafulli e altro, Rv. 26804101);
- ✓ il documento indicato come "Relazione ad-hoc committee" si presenta come scritto a carattere valutativo delle vicende per cui è processo prodotto senza alcuna sottoscrizione o elemento attestativo di provenienza;

> ritenute pertanto ammissibili e rilevanti le prove richieste dalle parti, con la sola esclusione dei atti indicati ai nn. da 1 a 3, 5 e 6 di cui *supra*, con la precisazione che il documento di cui al n. 4 va acquisito solo come prova del fatto storico dell'avvenuta pronuncia, con esclusione del contenuto dichiarativo e accertativo

P.Q.M.

visto l'articoli 495 c.p.p.

AMMETTE

Le prove dedotte dalle parti, con esclusione delle sole prove documentali prodotte dal PM e specificamente menzionate nella parte motiva dell'ordinanza, delle quali si dispone la restituzione al PM con le modalità già concordate in sede di verifica ex art. 431 cpp, trattandosi di atti digitalizzati, e dispone procedersi oltre nell'udienza"

La difesa di Eni S.p.A., che asseriva di avere formulato tempestiva istanza di esame degli imputati, per mero errore materiale non riportata nel verbale d'udienza, chiedeva al Tribunale di integrare in conformità l'ordinanza ammissiva delle prove, istanza che – nulla opponendo le altre parti – veniva accolta. Aveva quindi inizio l'istruttoria dibattimentale, con l'esame da parte del PM del teste Alessandro Ferri, il cui controesame da parte delle difese e riesame del PM aveva invece luogo all'udienza del 28 settembre 2018.

All'udienza di rinvio del 3 ottobre 2018 si procedeva all'esame del teste Jonathan Benton, all'esito del quale si rinviava all'udienza del 10 ottobre 2018, sede nella quale la difesa di Descalzi Claudio eccepiva l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche già prodotte dal PM e provenienti da altro procedimento, depositando memoria illustrativa sul punto; le altre difese si associavano a tale eccezione, sulla quale il Tribunale si riservava di provvedere, e veniva invece escussa in videoconferenza dagli Stati Uniti d'America la teste Debra Laprevotte. Nel corso dell'udienza, con il consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., venivano inoltre acquisiti tre schemi prodotti dal PM riproducenti i flussi finanziari oggetto della deposizione della teste, rinviandosi all'esito all'udienza del 26 ottobre 2018.

Ivi il PM e la difesa della parte civile depositavano memorie a supporto dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche indicate dalla difesa Descalzi e aveva luogo esame su nuove questioni in precedenza non trattate del teste Alessandro Ferri: acquisita documentazione prodotta dal PM nel corso delle precedenti udienze, si rinviava all'udienza del 31 ottobre 2018.

In tale sede, acquisiti nuovi documenti prodotti dal PM e dalla difesa Eni S.p.a., si procedeva all'esame del teste Luigi Zingales, mentre all'udienza del 7 novembre 2018 aveva luogo nuovo controesame e riesame del teste Alessandro Ferri e il Tribunale, a scioglimento di riserve in precedenza assunte, dava lettura della seguente ordinanza:

“> rilevato che nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2018, avendo il Tribunale già provveduto con ordinanza pronunciata in data 26 settembre 2018 all’ammissione delle prove dedotte dalle parti, le difese di Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto e Pagano Ciro hanno eccepito l’inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche captate nel procedimento n. 39306/07 dall’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositando a corredo e illustrazione dell’eccezione sollevata relativa memoria;

> dato atto che all’eccezione sollevata hanno aderito le difese degli altri imputati tutti;

> considerato che l’ordinanza sopra citata, nel valutare l’ammissibilità delle conversazioni telefoniche *de quibus*, espressamente escludeva vertersi in ipotesi di utilizzazione in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, in violazione del limite previsto dal primo comma dell’art. 270 del codice di rito, dando atto in proposito di quanto allegato dal PM[17] e non contestato dalle difese in ordine alla unicità del procedimento, “*per il quale si erano attivate parallelamente le Procura della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Napoli*”;

> considerato che a fondamento dell’eccezione di inutilizzabilità sollevata le difese hanno inteso negare precisamente l’esistenza del richiesto rapporto di identità tra il procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – nell’ambito del quale sono state richieste e autorizzate le conversazioni telefoniche sulle utenze 392*5441344 (RIT 4239/2010), 334*1846054 e 335*410740 (RIT 4688/2010) - e il procedimento giunto alla fase dibattimentale dinanzi a questo collegio,

si osserva

in via preliminare che la sanzione processuale dell’inutilizzabilità che colpisce i risultanti dell’attività di intercettazione telefonica disposta in procedimenti diversi contemplata come regola generale dal primo comma dell’art. 270 del codice di rito, unitamente all’eccezione rappresentata dall’indispensabilità per l’accertamento dei delitti previsti dall’art. 380 c.p.p., come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale, investita dal relativo vaglio di legittimità con riferimento essenzialmente ai parametri rappresentati dagli artt. 3 e 112 c.p.p., rappresenta il naturale portato del necessario bilanciamento richiesto al legislatore tra il diritto inviolabile alla libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) e l’interesse primario dello Stato all’amministrazione della giustizia e alla repressione delle attività criminose, bilanciamento la cui attuazione, siccome previsto dal secondo comma dell’art. 15 Cost., deve transitare anche attraverso la riserva assoluta di legge e la richiesta motivata autorizzazione giudiziale delle ipotesi di limitazione. Va osservato in particolare come la Corte, ogni qualvolta è stata chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale del divieto generale previsto dal primo comma dell’art. 270 c.p.p. dal giudice *a quo*, che ne lamentava l’irragionevolezza, nel rigettare la questione di volta in volta sollevata ha costantemente ribadito l’essenzialità, ai fini dell’attuazione del corretto bilanciamento, della natura individuale e specifica dell’autorizzazione giudiziale all’attività di intercettazione, onde evitare l’attribuzione all’autorità pubblica di «*“un’inammissibile autorizzazione in bianco” (...) con conseguente lesione della “sfera privata” legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d’ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera*» (vds Corte Cost. n. 63 del 1994 e n. 366 del 1991). Particolarmente chiaro ai fini della individuazione della *ratio* del sistema il passaggio motivazionale della sentenza 366/91 nel punto in cui afferma che la libertà fondamentale di comunicazione «*risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell’accertamento in giudizio di determinati reati*».

Così succintamente dato atto del rilievo costituzionale dei diritti e delle libertà posti a fondamento dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 270 c.p.p. e della natura in qualche modo vincolata della sua previsione, deve altresì darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a fornire una nitida definizione concettuale di “*medesimo o diverso procedimento*” nell’ambito del quale far operare la prevista inutilizzabilità – come correttamente evidenziato dalle parti processuali nelle memorie depositate - ha costantemente ancorato la distinzione a criteri di natura sostanzialistica, disancorati dal mero dato formale della unicità o diversità di iscrizione nei registri previsti dagli artt. 335 c.p.p. e 2-5 del relativo regolamento, affermando vertersi in ipotesi di medesimo procedimento in tutti i casi di *notitiae criminis* strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, sì da dar luogo ad attività di indagini tra loro intimamente e imprescindibilmente intersecantesi (vds per tutte, seppur in via incidentale, Cass. SS. UU. n. 32697 del 26/06/2014 - dep. 23/07/2014, Floris e altro, Rv. 25977601).

Tradizionalmente il dato normativo di ancoraggio delle ipotesi di collegamento o connessione è stato ovviamente rinvenuto nelle ipotesi di connessione di reati previste dall’art. 12 c.p.p. – rilevanti principalmente ai fini della competenza per territorio – e collegamento delle indagini previste dal secondo comma dell’art. 371 c.p.p., con l’accortezza di sottolineare l’inidoneità a fondare il collegamento delle indagini sotto il profilo probatorio dell’indicazione della medesima fonte di prova nei risultati dall’attività di intercettazione telefonica di cui si pretende l’utilizzo, pena il corto

[17] In sede di richiesta di ammissione delle prove, all’udienza del 18 settembre 2018, il PM espressamente dichiarava: “*queste non sono intercettazioni compiute in altro procedimento, perché il procedimento è stato dapprima iscritto dall’Autorità Giudiziaria di Napoli a carico di Di Nardo, la posizione così scritta insieme ad alcuni documenti utili, dichiarazioni e segnatamente le intercettazioni telefoniche è stata poi trasferita per competenza a Milano*” (cfr pag. 13 delle trascrizioni).

circuito interpretativo e l'ovvia elusione del divieto normativo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018 - dep. 20/06/2018, P.M. in proc. Marotta, Rv. 27322601).
Venendo quindi al caso di specie, l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difese evidenzia l'inesistenza di alcun vincolo di connessione o collegamento tra le notizie di reato oggetto del procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al n. 39306/2007 R.G.N.R., nell'ambito del quale sono state disposte ed acquisite le conversazioni telefoniche oggetto della richiesta di acquisizione da parte del PM, ed il reato per cui si procede dinanzi a questo Tribunale, con iscrizione 54772/2013 R.G.N.R.
Osservano le difese come dalla lettura dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche pronunciati dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento sopra menzionato, n. 4688/2010 e 4239/2010 R.R., i reati in relazioni ai quali era stata richiesta l'attività tecnica di captazione, che vedevano indagati Arena Raffaele ed altri, erano stati indicati nella turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode in pubbliche forniture (artt. 356 c.p.), corruzione (artt. 319 e 321 c.p.) e associazione a delinquere (art. 416 c.p.), il tutto inserito in una "*vasta indagine relativa alla liceità del conferimento di appalti da parte di Trenitalia*", ancora in via di sviluppo con riguardo alla individuazione di altri gruppi dediti alla turbativa delle gare d'appalto, riconducibili a dirigenti di Trenitalia S.p.a. diversi da quelli già oggetto della misura cautelare emessa il 28 giugno 2010, con il coinvolgimento di *Bisignani Luigi*, imputato anche nel presente processo (c.d. inchiesta "P4").
L'acquisizione della notizia di reato relativa all'attività di corruzione internazionale legata all'assegnazione ad ENI S.p.a. e Royal Dutch Shell in sfruttamento del blocco OPL 245 era pervenuta all'autorità giudiziaria a distanza di ben sei anni dall'avvio delle attività di indagine da parte della procura partenopea, mediante il deposito da parte delle ONG Re:Common, Global Witness e The Corner House presso la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano dell'esposto datato 9 settembre 2013, inizialmente acquisito agli atti del procedimento iscritto al n. 25303/2010 – conclusosi con una richiesta di archiviazione – e inviato il 28.9.2013 in copia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli "*al fine di poter valutare se sulla base dei fatti esposti da Re:Common e delle ulteriori informazioni eventualmente in Vostro possesso si configurino elementi di reità a carico di società e persone fisiche citate nell'esposto*".
Nel corpo dell'esposto depositato si dava infatti atto della acquisizione da parte della Procura di Napoli di dichiarazioni rese da *Scaroni Paolo* e Di Nardo Gianluca in merito al ruolo di "facilitatore" intrattenuto da quest'ultimo, "vicino a Bisignani", nella vicenda OPL 245.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – che nel frattempo aveva già ottenuto la definizione della posizione processuale di *Bisignani Luigi*, mediante applicazione concordata della pena di anni 1 mesi 7 di reclusione da parte del GIP con sentenza del 25 novembre 2011 per reati prevalentemente in violazione degli artt. 326 e 378 c.p. nonché ex art. 416 c.p. – ricevuto l'esposto, provvedeva in data 21 ottobre 2013 all'iscrizione di Di Nardo Gianluca nel registro degli indagati in relazione ad ipotizzati fatti di corruzione internazionale nell'ambito del procedimento 39306/2007 R.G.N.R. e quindi allo stralcio, con formazione di autonomo fascicolo (n. 45438/13) nel quale, oltre all'esposto, confluiva una nota di PG recante la data del 14.10.2013, e contestualmente alla trasmissione per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, escludendo la ricorrenza di profili di connessione tra il reato e quelli per i quali aveva proceduto l'autorità giudiziaria partenopea.
Di qui l'assoluta estraneità dei procedimenti e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura presso il Tribunale di Napoli nei confronti di *Bisignani Luigi*.

Il PM, nella memoria depositata nel corso dell'udienza del 26 ottobre 2018, ha allegato vertersi in un'ipotesi di evidente connessione probatoria fra procedimenti solo formalmente distinti (con conferimento quindi all'ipotesi di connessione prevista dall'art. 371 secondo comma lett. b) ultima parte e lett. c) del codice di rito), osservando come dalla lettura delle richieste di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche depositate il 10 e il 23 settembre 2010 e il 21 ottobre 2010 dalla Procura di Napoli emergesse l'estensione dell'indagine ad un'ipotesi di reato in violazione dell'art. 416 c.p., rappresentata da un'associazione "*caratterizzata dal sistematico utilizzo di metodi illeciti diretti ad ottenere benefici e vantaggi altrettanto illeciti*", imperniata su di un "*sistema illegale di acquisizione e di gestione di notizie riservate e secretate (inerenti anche a delicati procedimenti penali in corso), destinate ad essere utilizzate a fini personalistici…*", "*una sorta di sovrastruttura occulta costituita da più soggetti e preordinata all'evidente condizionamento di Istituzioni Pubbliche e di Enti esercenti pubbliche funzioni ovvero pubblici servizi, condizionamento evidentemente diretto a piegare le finalità istituzionali dei suddetti Enti rispetto al soddisfacimento di logiche ed interessi individuali e privati*", la cui esistenza era stata in gran parte desunta dalle medesime conversazioni telefoniche oggetto di richiesta di acquisizione (vds pagg. 3 e 4 della memoria del PM). La Procura napoletana aveva quindi in seguito svolto ulteriore attività investigativa, procedendo più volte all'interrogatorio di *Bisignani Luigi* e ad acquisire sommarie informazioni testimoniali da Di Nardo Gianluca, da tale Maurizio Basile e da *Scaroni Paolo*, cui erano state rivolte domande in relazione ai rapporti esistenti tra *Bisignani* ed i vertici ENI e addirittura in relazione alla specifica vicenda OPL 245 (vds pagg. 4-7 della memoria del PM), atti i cui verbali – contrariamente a quanto sostenuto della difese nella memoria depositata – erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito di espressa richiesta avanzata il 6.10.2016.
Sostanzialmente adesive alla tesi del PM le ragioni esposte dalla parte civile Repubblica Federale della Nigeria nella memoria al pari depositata nell'udienza del 26 ottobre 2018.

Ora, letti gli atti e i documenti del processo, non può che convenirsi con le difese in merito all'inesistenza di alcun vincolo di connessione o collegamento tra le notizie di reato oggetto del procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli al n. 39306/2007 R.G.N.R., nell'ambito del quale sono state disposte ed acquisite le conversazioni telefoniche oggetto della richiesta di acquisizione da parte del PM, ed il reato per cui si procede dinanzi a questo Tribunale, con iscrizione 54772/2013 R.G.N.R., non rinvenendosi traccia del collegamento probatorio tra *notitiae criminis* invocato dalla Procura procedente quale elemento unificatore delle indagini parallelamente svolte delle due distinte autorità inquirenti.
L'indagine della Procura partenopea nel fascicolo n. 39306/2007 R.G.N.R. ha effettivamente registrato un movimento estensivo che, a partire delle originarie imputazioni per singole ipotesi di turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture e corruzione, sempre nell'ambito della gestione di Trenitalia S.p.a., ha condotto ad ipotizzare l'esistenza di un'associazione, partecipata tra gli altri dal *Bisignani*.
La lettura del capo di imputazione n. 4) della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Napoli il 25 novembre 2011 a carico di *Bisignani Luigi* consente tuttavia di apprezzare l'effettiva consistenza e natura di tale associazione.
Per comodità si riporta espressamente il suddetto capo di imputazione:
"Papa Alfonso, Bisignani Luigi, La Monica Enrico Giuseppe, Nuzzo Giuseppe
4) per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv cp, 416 cp e (ai soli fini della contestazione) 2 L. n. 17 del 2 L. n. 17 del 25.1.1982 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, La Monica Enrico Giuseppe Francesco - sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine di Napoli - Papa Alfonso - Parlamentare della Repubblica, membro sia della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che della Commissione Parlamentare Antimafia e già Magistrato con funzioni di Direttore Generale del Ministero della Giustizia - Bisignani Luigi - dirigente d'azienda, mediatore e procacciatore d'affari, di fatto ascoltato consigliere dei vertici dirigenziali di alcune delle più importanti aziende controllate dallo Stato (Eni; Poligrafico dello Stato, Ral, ecc), di Ministri delle Repubblica, Sottosegretari di Stato ed alti dirigenti Statali - e Nuzzo Giuseppe - assistente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Vasto Arenaccia - promuovevano, costituivano e prendevano parte (unitamente ad altri soggetti appartenenti alle Forze di Polizia in corso di identificazione) ad una associazione per delinquere, organizzata e mantenuta in vita allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. In particolare, in modo coordinato e continuativo, prima, acquisivano ülegalmente, anche in violazione dell'art 326 cp:
1) notizie ed informazioni riservate e secretate inerenti a procedimenti penali in corso, sia da ambienti giudiziari ed investigativi (prioritariamente e prevalentemente, napoletani ma, anche, di altre sedi) che collegandosi, dagli Uffici dei CC e della PS di Napoli e dalla Procura di Napoli, con banche dati ;
2) notizie ed informazioni inerenti a "dati sensibili" e strettamente personali e riservati riguardanti in particolare esponenti di vertice delle istituzioni e ad alte cariche dello Stato.
Di seguito, tali notizie ed informazioni riservate e/o segrete, venivano - dal sodalizio - gestite ed utilizzate in modo indebito:
1) per commettere una serie indeterminata di delitti di favoreggiamento. Ciò facevano, ed intendevano fare, al fine di tutelare i soggetti "amici" inquisiti (che all'uopo venivano avvisati dei procedimenti in corso) ad eludere le indagini (impedendo addirittura, in taluni casi, l'avviarsi delle indagini stesse e la iscrizione di un relativo procedimento penale);
2) per ottenere danari, favori ed utilità, in particolare da imprenditori coinvolti nelle indagini medesime cui le notizie riservate e segretate in oggetto venivano di volta in volta fornite con la correlata pretesa di danaro ovvero di altre utilità;
3) con specifico riguardo alle notizie ed informazioni inerenti a "dati sensibili" e strettamente personali, riguardanti in particolare esponenti delle istituzioni e ad altre cariche dello Stato per "infangare" ovvero per poter poi ricattare e esercitare indebite pressioni sui medesimi esponenti delle istituzioni.
In Napoli fino al luglio 2011"

Il perimetro soggettivo e oggettivo dell'associazione, così come accertato dall'autorità giudiziaria napoletana, risulta *ictu oculi* del tutto estraneo alla vicenda di corruzione internazionale per cui si procede dinanzi a questo Tribunale: l'unico elemento comune, rappresentato dalla partecipazione all'associazione di *Bisignani Luigi*, imputato anche nel presente procedimento, non rappresenta certamente elemento idoneo a supportare un giudizio positivo quanto alla ricorrenza di vincoli di connessione probatoria.
Scendendo ancor di più nello specifico, dalla deposizione resa dal Colonnello Alessandro Ferri nel corso dell'udienza del 26 settembre 2018 dinanzi a questo Tribunale è emersa con solare chiarezza come gli unici elementi inerenti la "vicenda OPL 245" siano emersi nel corso dell'indagine partenopea proprio in occasione dell'attività tecnica di intercettazione telefonica.
Si riporta anche qui, per comodità, il contenuto della deposizione resa sul punto dal teste, così come risultante dalle trascrizioni, che conferma integralmente l'asserto difensivo posto a base dell'eccezione di inutilizzabilità:

TESTIMONE FERRI - Dal contenuto dell'esposto relativo all'acquisizione da parte di due società petrolifere, facenti riferimento alle capogruppo Eni e Royal Dutch Shell PLC, di una licenza petrolifera che riguardava il giacimento denominato OPL 245, c'erano due spunti di interesse, dal punto di vista investigativo. La prima è che si menzionava il fatto che autorità giudiziarie statunitensi e del Regno Unito avevano in corso analoghe… avevano in corso delle attività di indagine, di approfondimento, su questa compravendita da parte delle due società petrolifere. E il secondo spunto di interesse, dal nostro punto di vista, era che di questi fatti, alcuni di questi fatti relativi alla compravendita di questo asset *petrolifero, erano emersi nel corso di un'indagine che era stata condotta dalla procura di Napoli e che aveva avuto come focus principale attività di indagine nei confronti di un'associazione a delinquere, che i media poi avevano denominato P4. Ecco, nel corso di queste attività di indagine, secondo l'esposto delle associazioni non governative, erano emersi elementi relativi a questa attività di compravendita. Per questo motivo, già nel mese di ottobre, metà ottobre, sono stato incaricato dall'autorità giudiziaria di recarmi a Napoli, presso la sede dell'allora nucleo di Polizia Tributaria, che aveva condotto le indagini sotto la direzione della Procura di Napoli, e parlando con i colleghi, i colleghi mi mostrarono quali erano secondo loro le evidenze emerse nella loro indagine e che potevano essere riferibili a questa attività di compravendita.* ***Mi mostrarono quindi sostanzialmente dei brogliacci****, delle trascrizioni di conversazioni telefoniche, e presi atto del loro contenuto ed in effetti* ***mi convinsi che c'erano, in quelle trascrizioni, dei potenziali elementi utili che potevano essere ulteriormente sviluppati****.*

PUBBLICO MINISTERO - Poi dopo l'iscrizione di notizia di reato da parte della Procura di Napoli e il trasferimento del fascicolo a Milano, per competenza, fascicolo a carico di Di Nardo all'epoca, lei è entrato più direttamente nell'esame di questi materiali: le fonie, le trascrizioni, eccetera. Io le vorrei fare alcune domanda che poi potranno, credo, forse anche utili per l'attività di trascrizione vera e propria. Quante fonie, a chi intestate e a chi riconducibili lei ha preso in esame? Poi se le avete riascoltate, se ci sono… dica un po' come sono andate le cose.

TESTIMONE FERRI - Intanto chiedo l'autorizzazione a consultare del materiale per ricordare con precisione.

PRESIDENTE - Certo, anzi così è preciso, perché in questo ci serve precisione, è certamente autorizzato a consultare materiale, così ci dice con precisione utenze, numeri e dati e persone. Solo ci dice che cosa consulta.

TESTIMONE FERRI - Sto consultando un paio di note trasmesse dall'allora nucleo di Polizia Tributaria di Napoli al reparto a cui appartengo, quindi al nucleo di Milano.

PUBBLICO MINISTERO - Al microfono.

TESTIMONE FERRI - Sto consultando un paio di note, il cui mittente è il nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, con la quale mi sono state trasmesse: la prima è del 10 gennaio 2014, la seconda è del 16 ottobre 2014. ***Con la quale mi sono state trasmesse delle fonie relative a tre utenze****. Le utenze erano le seguenti: la 3341846054, i cui colleghi scrivono "In uso a Bisignani Luigi".*

PUBBLICO MINISTERO - A chi era intestata?

TESTIMONE FERRI - E questa utenza risulta intestata, all'epoca dei fatti, a tale Tescione Elia di Napoli. La seconda utenza è la 335410740, che i colleghi scrivono "in uso a Pollastri Paolo", i colleghi poi mi dissero che questo Pollastri Paolo era una sorta di autista per conto di Bisignani Luigi. L'utenza in questione risulta intestata… all'epoca risultava intestata alla società Business Enterprise Ilte, una società di Torino, presso la quale in quegli anni, dalla quale in quegli anni, stiamo parlando del 2010/2011, Luigi Bisignani riceveva dei redditi. Quindi aveva un rapporto di lavoro con questa società. La terza utenza a cui fanno riferimento le fonie, che sono state trasmesse a gennaio 2014, era 3925441344, questa utenza intestata a Puca Tommaso, i colleghi ci dissero appunto che era in uso a Bisignani Luigi. ***Quindi riceviamo complessivamente circa 22 fonie, suddivise tra queste utenze, e cominciamo un'attività di riascolto****.*

PUBBLICO MINISTERO - Solo una precisazione. Oltre che il dato relativo a Pollastri, che le ci ha detto era l'autista di Bisignani, per quanto riguarda le altre due persone, Tescione Elia e Puca Tommaso, voi siete riusciti a comprendere quale fosse la relazione con Bisignani?

TESTIMONE FERRI - No, non l'abbiamo compresa.

PUBBLICO MINISTERO - E le chiedo da subito, visto che avete fatto un riascolto di queste utenze, queste utenze sono usate sempre dalla stessa voce che voi riconducete a Bisignani?

TESTIMONE FERRI - Sì, dall'analisi delle fonie che ci sono state trasmesse, ci sono state trasmesse ovviamente le fonie che in qualche modo riguardavano la nostra attività di indagine, quindi non per intero tutte le fonie, ma nelle fonie che abbiamo potuto ascoltare la voce di queste due utenze era sempre quella di Bisignani.

PUBBLICO MINISTERO - Può proseguire per favore, perché… c'è stato poi un'ulteriore invio?

TESTIMONE FERRI - Sì, un altro dato utile per capire l'identità del possessore era anche la lettura del brogliaccio, perché dalla lettura del brogliaccio in qualche modo si riuscivano… potevamo leggere anche gli interlocutori nelle fonie che non ci erano state trasmesse perché non vi era nulla di rilevante ai nostri fini, però dalla lettura del brogliaccio si rilevava, ad esempio come nell'utenza in uso a Pollastri Paolo, effettivamente in diverse fonie era il Pollastri Paolo che parlava e non il Bisignani Luigi. Mentre nelle altre due che ho citato, la prima e la terza, era Bisignani Luigi che parlava. Per lo meno dalla lettura del brogliaccio.

PUBBLICO MINISTERO - Poi c'è stato un ulteriore invio, lei diceva.

TESTIMONE FERRI - Sì, ***ad ottobre, sulla base del riascolto di queste fonie, della lettura complessiva dei brogliacci relative a queste fonie, abbiamo chiesto ai colleghi l'invio di ulteriori fonie che ritenevamo comunque collegati alla vicenda in relazione alla quale stavamo svolgendo le indagini****. Vuoi perché temporalmente vicine alle fonie che ci*

avevano trasmesso, vuoi perché dalla lettura del brogliaccio ritenevamo che la conversazione potesse avere per noi un certo rilievo. Quindi, in buona sostanza, nel mese di ottobre del 2010 ci vennero trasmesse ulteriori fonie, 31 fonie, ad ottobre. E ci vennero trasmessi anche una serie di brogliacci relativi sia alle tre utenze per le quali c'erano state trasmesse le fonie, sia anche relativi ad altre utenze. Dalla complessiva attività di… ***noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo provveduto a risentire e a ritrascrivere tutte le fonie che avevamo ricevuto, cercando di contestualizzare meglio i discorsi che venivano fatti dagli interlocutori, anche sulla base degli elementi relativi a questa compravendita, che mano a mano stavamo acquisendo ed analizzando****. E abbiamo ritenuto che per almeno tre conversazioni l'interlocutore, che sono tre conversazioni che sono contraddistinte da questi dati: riguardano, le prime due, l'utenza 3925441344, in questo caso i progressivi 316 e 327, in cui da una parte c'era sicuramente Luigi Bisignani, ma dall'altra parte i colleghi di Napoli avevano indicato quale interlocutore Scaroni Paolo, secondo il nostro riascolto quella voce da attribuire a Descalzi Claudio, e quindi quando abbiamo ritrascritto le fonie noi abbiamo identificato diversamente, da quello che avevano fatto i colleghi di Napoli, l'interlocutore di Luigi Bisignani; e la stessa cosa abbiamo fatto con riferimento alla fonia di cui al progressivo 1341 relativa all'utenza 335410740.*
(…)
PUBBLICO MINISTERO - Lei prima parlava di compravendita, perché nelle telefonate si parlava in effetti di una compravendita. Lei sa anche di un asset nigeriano, cioè non erano molto chiari. Lei può dire al Tribunale che periodo di tempo coprono queste intercettazioni telefoniche?
TESTIMONE FERRI - Quelle che…
PUBBLICO MINISTERO - Tutte quante quelle ricevute da Napoli. A me interessa l'inizio e la fine, per capire quale periodo è stato, tra virgolette, intercettato da Napoli.
TESTIMONE FERRI - Le fonie che abbiamo ricevuto, dovrei guardare… altrimenti dovrei consultare i brogliacci. Le fonie che abbiamo ricevuto vanno dal mese di settembre del 2010 sino poi al mese di novembre 2010.
…TESTIMONE FERRI - Di febbraio, sì. In effetti in quel periodo anche rileggendo, ***io non la conosco nel dettaglio quell'indagine,*** *leggendo gli articoli di stampa, qualche giorno prima, il 14 febbraio del 2011, erano state effettuate delle perquisizioni nei confronti di soggetti vicini a Luigi Bisignani e il 22 febbraio 2011 Gianluca Di Nardo era stato ascoltato dagli inquirenti della Procura di Napoli.*
PUBBLICO MINISTERO - Bene, grazie, io non avrei altre domande sul punto. Le chiederei gli ulteriori contatti, scambi investigativi, intervenuti secondo, sostanzialmente se possibile, un ordine cronologico, che forse è la cosa più semplice da seguire. Lei diceva che Re:Common faceva riferimento ad attività di indagine di organi investigativi stranieri.

Tracce della "vicenda OPL 245" emersero quindi nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sono ed esclusivamente in seguito all'attività di intercettazione telefonica, come evento connotato da carattere di occasionalità, vertendo gli accertamenti in corso sull'esistenza di un'associazione a delinquere e su reati a questa connessi privi di collegamento con il successivo procedimento scaturito presso la Procura della Repubblica di Milano, a distanza di circa tre anni, a seguito dell'esposto depositato da Re:Common.
In quest'ottica si pongono anche le motivazioni delle varie richieste di proroga delle intercettazioni, ben evidenziate nella memoria depositata dal PM, motivazioni che danno conto dell'esistenza di elementi di prova che, proprio perché emergenti dalle intercettazioni stesse, non possono che ascriversi al quel corto-circuito probatorio che deve essere evitato nel rispettare il dettato del limite posto dall'art. 270 cpp.
Risulta pertanto palesemente vertersi nell'ipotesi di connessione probatoria, determinata esclusivamente dagli esiti delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, che la giurisprudenza sopra citata della Suprema Corte – che questo collegio pienamente condivide - ha escluso come idonea a fondare il presupposto dell'unicità del procedimento valorizzabile ai fini dell'utilizzazione disciplinata dal primo comma dell'art. 270 c.p.p.
Evidentemente insufficiente, sotto il profilo d'interesse, è la circostanza, valorizzata dal PM e dalla difesa della parte civile, che in seguito all'audizione delle conversazioni captate i PM partenopei, nel corso dell'interrogatorio dell'imputato *Bisignani Luigi* e dell'acquisizione di sommarie informazioni da Di Nardo Gianluca, Maurizio Basile e *Scaroni Paolo*, possano aver formulato, sulla base degli esiti delle citate intercettazioni, domande di approfondimento circa i rapporti tra i soggetti protagonisti delle conversazioni intercettate anche nella specifica ottica che pone la "vicenda OPL 245", trattandosi di un normale e contingente sviluppo dell'attività di intercettazione medesima che, non ricollegandosi in alcun modo al perimetro delle vicende indagate, non risulta aver condotto ad alcun approdo, riemergendo unicamente quanto a significato procedimentale a seguito dell'interlocuzione avviata dalla Procura milanese: solo a fronte dell'acquisizione dell'esposto Re:Common del 9.9.2013 i PM di Napoli procedevano infatti all'iscrizione della notizia di reato e all'immediata restituzione degli atti alla Procura presso la Repubblica di Milano, competente per territorio.
Ultroneo appare infine l'argomento relativo al fatto che le indagini partenopee abbiano "interferito" nei contatti tra Descalzi e Obi, trattandosi di evenienze di fatto, per altro ascrivibili alle notizie di stampa, come emerge dal testo del messaggio citato nella memoria. Ancora una volta, si tratta di sviluppi derivanti dalle conversazioni intercettate, amplificate dalla stampa ma, comunque, rientranti nell'alveo del citato corto-circuito probatorio.
Altrettanto inconferente appare il riferimento alle dichiarazioni di Maurizio Basile, il quale si riferisce a contatti e rapporti inerenti lo sviluppo urbanistico dell'area di proprietà dell'ENI nella zona Ostiense.

Può pertanto escludersi – in accoglimento della eccezione sollevata dalle difese degli imputati tutti - l'utilizzabilità nel procedimento *de quo* delle conversazioni telefoniche captate nel procedimento n. 39306/07 dall'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sulle utenze 392*5441344 (RIT 4239/2010), 334*1846054 e 335*410740 (RIT 4688/2010) a carico di *Bisignani Luigi*.

P.Q.M.

VISTO L'ART. 270 C.P.P.

DICHIARA

L'inutilizzabilità nell'ambito del presente processo delle conversazioni telefoniche captate nel procedimento n. 39306/07 dall'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli".

A scioglimento di precedenti riserve, veniva altresì pronunciata la seguente ordinanza inerente il contenuto del fascicolo del dibattimento:

"premesso che, durante l'udienza del 10 ottobre 2018, le difese di Ednan Agaev e quelle di Ciro Pagano, hanno sollevato alcune questioni riguardanti la formazione del fascicolo per il dibattimento a seguito dell'ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2018. In particolare:
la difesa di Ciro Pagano, cui si sono associate le difese Scaroni e Casula, ha lamentato che gli atti sarebbero stati prodotti senza un indice intellegibile e che sarebbero presenti file PDF contenenti una molteplicità di documenti assai diversi fra loro;
la difesa di Ednan Agaev ha chiesto che, in ossequio a quanto stabilito con l'ordinanza di questo Tribunale del 26 settembre 2018, siano espunti tutti gli atti relativi alla causa "EVP vs Malabu" attualmente presenti alle pagine 1286 - 1342 e 3267 - 3291 del fascicolo per il dibattimento.

si osserva

Quanto alle questioni sollevata dalla difesa di Ciro Pagano, occorre evidenziare che il fascicolo per il dibattimento "riformato" dal PM a seguito delle statuizioni del 26 settembre 2018 è stato prodotto sia in versione cartacea che digitale. Il fascicolo è poi corredato da un indice dettagliato in cui sono richiamati in modo puntuale i numeri di pagina.
Alla piena intellegibilità ora riferita fanno eccezioni le due sottocartelle "*documentazione informatica relativa ad Arcadia (UK)*" e "*documentazione informatica sequestrata presso Emmgi*". Tali sottocartelle sono state prodotte unicamente in versione informatica e contengono effettivamente una moltitudine di file eterogenei fra loro e che sono stati prodotti senza una comprensibile sistematicità organica. I relativi indici sono poi stati compilati facendo riferimento alla sola denominazione informatica del file, rendendo così non intellegibile il contenuto dell'atto.
Interpellato sul punto, il PM si è impegnato a rivisitare le modalità di produzioni tali due sottocartelle e, pertanto, la decisione del Tribunale viene riservata all'esito del nuovo intervento del PM.
Quanto alla questione posta dalla difesa di Ednan Agaev, va ricordato che era stata disposta l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento degli atti contenenti dichiarazioni rese dai soggetti intervenuti nell'ambito della causa civile "EVP vs Malabu" in quanto tali atti non rispettavano le condizioni previste dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p.
In conformità all'ordinanza citata il PM ha "inserito" nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente documenti *ex* art. 234 c.p.p., indicati con la denominazione "*Regno Unito, documenti causa EVP*", tutti prodotti dalle parti nel corso della causa civile, poi regolarmente acquisiti dall'autorità giudiziaria italiana mediante rogatoria internazionale.
Il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento è dunque pienamente legittimo.

P.Q.M.

VISTO L'ART. 431 C.P.P.

RIGETTA

le eccezioni formulate dalle difese di Ciro Pagano e di Ednan Agaev riguardanti la formazione del fascicolo per il dibattimento e si riserva di provvedere in ordine alle sottocartelle informatiche "*documentazione informatica relativa ad Arcadia (UK)*" e "*documentazione informatica sequestrata presso Emmgi*" all'esito dell'intervento del PM".

Da ultimo, in merito all'utilizzabilità della deposizione resa dal teste Benton, oggetto di eccezione sollevata dalle difese, veniva pronunciata la seguente ordinanza:

"premesso che nel corso dell'udienza del 3 ottobre 2018 è stato sentito il teste del pubblico ministero Jonathan Benton, all'epoca dei fatti investigatore presso la *Metropolitan Police* di Londra che si occupò delle indagini riguardanti la vicenda OPL 245;
considerato che, tra i vari argomenti toccati nel corso dell'esame, il teste ha raccontato di essersi recato in Nigeria nel 2013 e ha riferito il contenuto di un colloquio avuto con l'Attorney General Adoke Bello;
considerato che le difese degli imputati hanno eccepito l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni in quanto:

1. Adoke Bello era un soggetto che sarebbe stato coinvolto nelle investigazioni, con conseguente applicabilità delle garanzia previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p.;

2. sarebbe in ogni caso operante il divieto di testimonianza indiretta da parte degli agenti di polizia giudiziaria sancito dall'art. 195 co. 4 c.p.p.

si osserva

l'eccezione non può essere accolta perché infondata sotto entrambi i profili sopra evidenziati.
Con riguardo al punto *sub* 1), è noto che "*in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità"*[18].
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha però precisato che, "*quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo status del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità […] l'originaria esistenza di gravi indizi di reità non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (così Cass., sez. , 27 febbraio 2002, n. 8099, Pascali; 25 gennaio 2008, n. 4060, Sommer ed altri)".*[19]
Applicando tali principi al caso in esame, deve essere escluso che Adoke Bello potesse essere qualificato come indagato in ordine alla vicenda OPL 245. Riferendo sullo stato delle indagini, Jonathan Benton ha puntualizzato di aver avuto il sospetto che alcuni conti correnti sui quali erano confluite somme provenienti dall'operazione OPL 245 fossero riferibili a familiari o a persone vicine ad Adoke Bello[20]. Tale circostanza, tuttavia, era una mera ipotesi investigativa non suffragata da alcun dato concreto che postulasse *necessariamente* l'esistenza di responsabilità penale a carico dell'Attorney General. L'imbarazzo e il senso di inopportunità per l'incontro, riferiti da Jonathan Benton, pertanto, non possono produrre conseguenza giuridiche circa la veste processuale di Adoke Bello, dovendosi necessariamente porre in un'ottica contestuale alle conoscenze del testimone all'epoca dei fatti.

Con riguardo all'applicabilità del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195 co. 4 c.p.p., è stato precisato che "*il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità*"[21].
La *ratio* della disposizione in esame si rinviene nell'esigenza di sanzionare condotte della polizia giudiziaria volte a eludere gli obblighi di documentazione previsti dall'art. 351 c.p.p., lasciando invece intatta la possibilità di deporre su quanto appreso allorchè gli operanti abbiano agito in una situazione in cui era inesigibile l'adempimento dell'onere di verbalizzazione.
Un siffatto obbligo, peraltro, non si configura quando l'operatore di polizia è coinvolto in una conversazione – anche se da questa emergano profili di rilievo investigativo – senza che la stessa sia stata da lui sollecitata o, comunque, sia stata preordinata al fine di carpire notizie utili all'indagine.
Applicando tali principi al caso in esame, va detto che Jonathan Benton ha così raccontato la genesi dell'incontro: "*era stato negli uffici centrali EFCC di Abuja, era stato nell'ufficio di Lomorde e stava tornando verso l'ambasciata britannica. Lamorde gli ha detto di non chiamare per un autista, che avrebbe usato l'autista suo. Quindi è entrato in questa grossa macchina 4x4 con gli antiproiettili, enorme, e pensava che stesse tornando all'ambasciata. Invece hanno girato nella strada dove c'era il Ministero della Giustizia. Era stato lì molte volte prima. Non si ricorda il nome dell'autista di Lamorde però si ricorda di aver chiesto: "Come mai non sto tornando all'ambasciata?". L'autista gli ha detto che Lamorde aveva bisogno che lui andasse lì e quindi in quel momento, con il cellulare, ha tentato di chiamare Lamorde. E in quel contesto Lamorde gli ha detto: "Per favore, ti prego, guarda che Adoke ha saputo che sei qua in*

---

[18] *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 15208 *del* 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246584
[19] *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 15208 *del* 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246584
[20] Verbale udienza 3 ottobre 2018 , p. 18: "*Non può dire che era un sospetto diretto in questo caso specifico, ma quello che può dire è che, nel corso delle investigazioni che stavano portando avanti, era successo in passato che c'erano stati dei denari che erano stati trasmessi in Nigeria. Se lo ricorda perché erano in dollari americani e loro avevano buoni rapporti con gli americani e quindi potevano avere informazioni sulle transazioni. In questo caso il pagamento, per cui avevano potuto avere informazioni dalle controparti americane, hanno potuto… i suoi investigatori hanno dato informazione che i soldi erano andati su un conto non direttamente collegato, però tramite famiglia, o tipologia del genere, collegati all'attorney general. Non può dire che avesse la certezza, non ha contezza del fatto che quel conto effettivamente fosse collegato all'attorney general".*
[21] *Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 36747 *del* 28/05/2003 Ud. (dep. 24/09/2003) Rv. 225469

Nigeria, vuole vederti, per favore vallo a vedere". È una cosa che mi ha destato delle preoccupazioni, soprattutto per l'investigazioni"[22].
Alla luce di tali premesse, è evidente che il colloquio di cui si discute è stato un dialogo che le parti non hanno condotto nelle vesti rispettive di teste e di ufficiale di polizia giudiziaria.
Da quanto sopra esposto, è poi evidente che il colloquio non era stato sollecitato da Jonathan Benton, il quale si era anzi trovato nell'impossibilità di sottrarsi all'incontro con il vertice della sistema giudiziario nigeriano. La stessa presenza di Jonathan Benton in Nigeria non era legata specificamente alle indagini riguardanti la vicenda OPL 245, ma si ricollegava a una più ampia forma di collaborazione fra i due Paesi riguardante vari casi di corruzione internazionale.
Inoltre, il contesto in cui è avvenuto il dialogo era senz'altro eccezionale sia per le tempistiche (mancanza di preavviso e di possibilità concreta per Benton di sottrarsi all'incontro), sia per i modi (assenza di terze persone e di collaboratori di Benton che potessero coadiuvarlo nella verbalizzazione), sia, infine, per il luogo di svolgimento (sede istituzionale del Ministero della Giustizia nigeriano).
Tali elementi portano ad escludere che ci si trovi nell'ambito di applicazione dell'obbligo di verbalizzazione delle dichiarazioni secondo le forme prescritte dall'art. 351 c.p.p. In merito, le note che il testimone ha riferito aver redatto, non si collocano nell'ambito dell'obbligo di cui sopra, bensì rappresentano una forma di "annotazione" da ricollegarsi "agli altri casi", sempre previsti dalla citata norma.
La testimonianza indiretta di Jonathan Benton su quanto appreso da Adoke Bello deve quindi essere ammessa rientrando negli "*altri casi*" previsti dall'art. 195 co. 4 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 195 co. 4 C.P.P.

DICHIARA

l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Jonathan Benton"

All'esito il Tribunale rinviava le parti dinanzi a sé all'udienza del 21 novembre 2018.
In tale sede comparivano i difensori degli imputati dichiarando di aderire all'astensione collettiva dalle prestazioni indetta per quel giorno dall'Unione delle Camere Penali, e il Tribunale, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dal codice di autoregolamentazione adottato, ai sensi dell'art. 2 bis della L. 12 giugno 1990 n. 146, dagli organismi rappresentativi degli avvocati – valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 – riteneva correttamente esercitato il diritto di astensione del difensore e disponeva rinvio alla successiva udienza del 28 novembre 2018.
All'udienza del 28 novembre 2018 la difesa Scaroni depositava memoria scritta avente ad oggetto le modalità di esame dei testi residenti all'estero, questione che veniva trattata dalle parti unitamente all'eventuale consenso all'acquisizione di verbale di dichiarazioni da queste già resi nel corso delle indagini; il PM inoltre chiedeva l'acquisizione dei documenti già depositata in cancelleria il precedente 23 novembre ed il Tribunale rinviava per consentire l'interlocuzione delle difese e la prosecuzione del processo all'udienza del 5 dicembre 2018.
Nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2018 veniva sentito il teste Michele De Rosa, con acquisizione nel corso dell'esame di documenti prodotti dal PM e dalla difesa Casula; inoltre, raggiunto accordo tra le parti ex art. 493 comma 3 c.p.p., venivano acquisiti verbali di dichiarazioni assunte nel corso delle indagini, con conseguente rinuncia da parte del PM, accettata dalle altre parti, all'esame dei testi indicati ai nn. 16 e 17 della propria lista.
A proposito della questione sollevata circa le modalità di acquisizione delle deposizioni dei testimoni residenti all'estero veniva pronunciata la seguente ordinanza:

> rilevato che nel corso dell'udienza del 28 novembre 2018, nell'ambito dell'ordinaria interlocuzione avviata dal Tribunale con le altre parti processuali in ordine alla calendarizzazione dell'attività di assunzione delle prove già ammesse, a fronte della preannunciata intenzione da parte del PM di chiedere di procedere all'esame a distanza mediante videoconferenza di testi residenti nel territorio del Regno Unito (teste n. 19 Alexander Leslie; teste n. 20 Jeffrey Tesler; teste n. 22 Gabriel Oziegbe) e della Repubblica Federale della Nigeria (teste n. 6 Ibrahim Ahmed; teste n. 8 Idris Akimbajo; teste n. 11 A.W. Obaje; teste n. 13 Bashir Adewuni; teste n. 14 Aminu Ahmed; teste n. 15 Babangida Ahmed; teste n. 16 Alhagi Farouk Suleman; teste n. 17 Isamusa Iano; teste n. 18 Hassan Dantani Abubakar; teste n. 21 Umar Bature; teste n. 23 Victor Nwa-for; teste n. 24 Femi Akinmade; teste n. 33 Christopher Adebayo Ojo; teste n. 36 Alhaji

[22] Verbale udienza del 3 ottobre 2018, p. 17

Abubakar Aliyu), l'avv. Enrico de Castiglione, difensore di Scaroni Paolo, ha sottolineato l'ostacolo derivante dalla adozione di tale strumento all'esercizio delle facoltà difensive, in specie di controesame, ed eccepito l'illegittimità di tale opzione, determinante la compressione in concreto del diritto di difesa e dell'effettività del contraddittorio, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla disciplina normativa interna di ricezione degli strumenti di diritto internazionale sottoscritti dallo Stato italiano, richiamando a tal proposito quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 ("Norme di attuazione della *direttiva 2014/41/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale"), dall'art. 14 del D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52 ("'Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000"), dall'art. 729 *quater* del codice di rito, inserito dall'art. 7 *comma 1 lett. d)* del D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 e da ultimo dall'art. 46 paragrafo 3 lett. h) e paragrafo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (ed. Convenzione di Merida). A tale linea difensiva, illustrata nella memoria depositata dall'avv. de Castiglioni nel corso della medesima udienza, recante la sottoscrizione anche dei difensori di Descalzi Claudio, Casula Roberto, Pagano Ciro ed ENI S.p.a., ha aderito anche la difesa di Royal Dutch Shell PLC;

> dato atto che il PM, pur convenendo con la individuazione dei parametri normativi regolanti la materia così come esposti dalle difese sopra menzionate, ha escluso che la questione possa coinvolgere profili di legittimità nell'acquisizione della prova, sollecitando unicamente il Tribunale a prendere posizione sulla necessità o meno che il ricorso all'esame a mezzo videoconferenza sia preceduto dalla verifica circa la disponibilità del testimone a raggiungere il territorio italiano per comparire personalmente dinanzi al Tribunale per essere sottoposto ad esame nelle forme ordinarie previste dal codice di rito, e sull'esistenza e ampiezza delle ipotesi derogatorie a tale eventuale necessità, sottolineando, in specie con riguardo ai testimoni residenti in Nigeria, il rilievo da accordare ai costi di trasferimento che sarebbe chiamato ad accollarsi un paese in via di sviluppo e alle esigenze di celerità connesse alla celebrazione di un dibattimento particolarmente complesso come quello in corso,

si osserva

con riguardo alla questione sollevata della individuazione delle condizioni legittimanti il ricorso alla audizione del testimone a mezzo videoconferenza, la decisone deve tenere conto di due constatazioni: 1) La disciplina generale del giudizio dibattimentale, contenuta nel Libro VII del codice di rito, sin dalla fase preliminare al dibattimento (vds in particolare quanto disposto dall'art. 468 c.p.p.), risulta fare perno sulla comparizione del teste in udienza prefissata a mezzo citazione, autorizzata dal presidente del collegio, individuata come modalità ordinaria di assunzione della prova testimoniale nel pieno rispetto del

principio del contraddittorio; 2) Nell'ipotesi in cui l'esame abbia ad oggetto, tra gli altri, un testimone "che si trovi all'estero" e che "non possa essere trasferito in Italia" - locuzione da intendersi riferita all'indisponibilità da parte del potere statuale di ottenerne la comparizione coattiva, anche a mezzo di collaborazione con altra autorità - "nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana (...) può essere eseguita mediante videoconferenza" (art. 729 quater c.p.p.). Con riguardo al punto 2), nell'ambito dell'Unione Europea - ordinamento sovranazionale cui la Gran Bretagna attualmente aderisce, sino alla definizione degli accordi sulla ed. "Brexit" - tanto la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, in materia di assistenza giudiziaria tra gli stati membri, attuata dalla Repubblica Italiana con il D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52, che la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, attuata dal D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, rispettivamente attraverso gli artt. 14 e 39 dei citati strumenti attuativi, mediante nonne dal contenuto pressoché omogeneo, espressamente attribuiscono in linea generale all'autorità giudiziaria dello stato richiedente la facoltà di avanzare all'autorità giudiziaria dello stato richiesto istanza di audizione a distanza del testimone a mezzo videoconferenza, prevedendo quindi delle ipotesi particolari in cui la richiesta può essere senz'altro proposta (e quindi meritevole di accoglimento), apparendo specificamente giustificata da circostanze soggettive inerenti il testimone esaminando (detenuto nello stato richiesto, ovvero sottoposto a misure di protezione, ovvero da ultimo la cui presenza "non è opportuna per giustificati motivi" sul territorio dello stato richiedente) che attribuiscono alla videoconferenza la natura di scelta "elettiva", prevalente sulla citazione diretta. In ambito extra-UE, va invece rilevato come l'art. 46, ai paragrafi 3 lett. h) e 18 della già citata Convenzione delle Nazioni Unite di Merida, pacificamente ratificata tanto dall'Italia che dalla Nigeria, obblighi gli stati contraenti a prestarsi reciproca assistenza sia agevolando la comparsa del teste presente nello stato richiesto dinanzi all'autorità giudiziaria dello stato richiedente sia consentendo l'esame a distanza mediante videoconferenza, specificamente laddove non sia *"'possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente".* Da quanto sin qui esposto, appare chiaro che, nel caso di testimone presente all'estero, l'ipotesi ordinaria da percorrere in linea generale sia quella dell'esame dibattimentale, previa citazione a comparire in udienza, fatti salvi i casi in cui, in presenza di particolari condizioni soggettive inerenti la persona del teste, che rendano da subito evidente la difficoltà o inopportunità del suo trasferimento sul territorio italiano, la via elettiva sia quella rappresentata dalla richiesta di audizione in videoconferenza.

Al di fuori di tali casi specifici, laddove il teste ritualmente citato non sia comparso dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, né abbia manifestato la volontà di comparirvi in seguito, e sia pertanto necessario ricorrenza all'assistenza giudiziaria dello stato di residenza, il ricorso all'audizione mediante videoconferenza appare opzione pienamente e legittimamente percorribile, essendosi in tal senso obbligati gli stati coinvolti nel processo *de quo* (Gran Bretagna e Nigeria), in alternativa ad altre forme di assistenza più onerose e meno garantiste sotto il profilo del rispetto della *lex loci*.

Merita a tale ultimo proposito menzione quanto affermato dal Ministero della Giustizia - tradizionale canale di transito delle richieste di rogatoria internazionale - nella Circolare 26/10/2017 n. 150574, in tema di "attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale - Manuale operativo", secondo la quale *"l'audizione mediante collegamento audiovisivo, consentendo di fatto all'autorità emittente e alle parti del procedimento interno di partecipare, sia pure a distanza, alla raccolta della prova dichiarativa e di condizionarne l'acquisizione secondo una prospettiva di massimo avvicinamento alla* lex fori *(per es.* cross examination), *dev'essere considerata con particolare favore. In una graduatoria ideale delle tecniche di acquisizione della prova dichiarativa all'estero, la videoconferenza si situa immediatamente dopo l'esame concelebrato (art. 29, comma 2 del decreto), quale modalità capace di annullare la distanza giuridica tra il luogo di raccolta della prova e il luogo nel quale essa dovrà essere utilizzata e immediatamente prima della prova delegata all'autorità di esecuzione con la mera indicazione di forme e procedure (art. 33, comma 1)".* Fermo restando pertanto, al di fuori delle ipotesi in cui sia allegata la ricorrenza di talune delle condizioni soggettive che determinato la natura "elettiva" dell'audizione a distanza a mezzo videoconferenza previste dal secondo comma dell'art. 14 del D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52, dal terzo comma dell'art. 39 del D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 e dall'art. 18 della Convenzione ONU di Merida, l'onere in capo al PM di provvedere alla citazione a comparire del teste in udienza e, nel caso di omessa comparizione o mancata manifestazione della disponibilità a comparire in udienza, il ricorso alla audizione mediante videoconferenza sarà ammesso, procurando di volta in volta il Tribunale, sentite le parti, la risoluzione di eventuali problemi di assunzione della prova che dovessero insorgere nel corso dell'esame e del controesame.

P.Q.M.

Spetta al Pubblico Ministero l'onere di provvedere alla citazione a comparire del teste in udienza e, nel caso di omessa comparizione o mancata manifestazione della disponibilità a comparire in udienza, di ricorrere alla audizione mediante videoconferenza, ovviamente, al di fuori delle ipotesi in cui sia allegata la ricorrenza di talune delle condizioni soggettive che determinato la natura "elettiva" dell'audizione a distanza a mezzo videoconferenza previste dal secondo comma dell'art. 14 del D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52, dal terzo comma dell'art. 39 del D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 e dall'art. 18 della Convenzione ONU di Merida.

Non essendo comparso il teste Giandomenico, ritualmente citato dal PM, senza fornire alcuna giustificazione, ne veniva infine disposto l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 12 dicembre 2018.

In tale sede aveva luogo appunto l'esame del teste Antonio Giandomenico, e di seguito di Giuseppe Cerrito; quindi il Tribunale, sulla questione di ammissibilità e utilizzabilità di atti estrapolati da server di Shell nel territorio olandese, pronunciava la seguente ordinanza:

> rilevato che nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2018 l'avv. Chiara Padovani, difensore di fiducia di *Lloyd Robinson Peter*, ha eccepito l'inammissibilità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento e comunque l'inutilizzabilità ai fini della decisione - tra gli atti depositati dal PM presso la Cancelleria di questa sezione del Tribunale in data 23 novembre 2018 - di *"di quarantasei atti estrapolati, in data 17 e 18 febbraio 2016, dai server della società Royal Dutch Shell PLC presso le sede aziendali dell 'Aja e di Rijswijk, nonché della sintesi/trascrizione di una conversazione telefonica captata dalle Autorità Olandesi"*, depositando a supporto dell'eccezione sollevata relativa memoria, nella quale ha evidenziato:

a) Quanto agli atti estrapolati dal *server*, aventi natura di documenti informatici, il difetto di prova circa l'osservanza delle disposizioni dettate dagli articoli 244 *comma 2 ultima parte* e 247 *comma 1 bis* del codice di rito italiano, disposizione introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, finalizzate a garantire la genuinità e la conservazione dei dati originali e impedirne l'alterazione;

b) Quanto alla conversazione telefonica n. 716 del 17 febbraio 2016, captata dalle autorità olandesi, l'irrituale produzione da parte del PM di un mero "brogliaccio", peraltro redatto in lingua olandese e trascritto in italiano, a fronte di una conversazione avvenuta in lingua inglese;

> dato atto che all'eccezione sollevata hanno aderito le difese degli imputati Copleston De Carteret John, Colegate, Brinded Malcolm e Royal Dutch Shell PLC;

> considerato che il PM ha chiesto il rigetto dell'eccezione sottolineando trattarsi, in tutti i casi, di documentazione acquisita in Olanda in forza di una rituale procedura rogatoriale, con l'intervento delle locali autorità giudiziarie, e precisando la disponibilità a produrre al Tribunale l'audio della conversazione intercettata;

osserva

l'intero compendio probatorio oggetto della richiesta di acquisizione al fascicolo per il dibattimento avanzata dal PM ed oggetto dell'opposizione sopra illustrata costituisce il frutto dell'attività di indagine condotta sul territorio olandese dalla Squadra Investigativa Comune costituita dalle autorità inquirenti italiane e olandesi il 13 febbraio 2016, la quale, conformemente al programma d'azione stilato, ha tra l'altro proceduto alla perquisizione dei *server* in uso a Royal Dutch Shell PLC, all'estrapolazione di copia - mediante stampa - di documenti ivi conservati *(e.mail* e *file.doc)* e all'intercettazione di una conversazione telefonica, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano, nella persona del sostituto dott. Sergio Spadaro, datata 25 agosto 2016, il Tribunale di Rotterdam, con

ordinanza del 30 settembre 2016, ha disposto in via definitiva la disponibilità da parte dell'istante della documentazione acquisita dalla Squadra Investigativa.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che, proprio in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 6 D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 [23], invocato dalla difesa a fondamento delle proprie eccezioni, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune - ovviamente in conformità alla *lex loci*, la cui conformità ai principi fondamentali degli Stati aderenti all'Unione costituisce presupposto dell'intera disciplina dell'assistenza giudiziaria comunitaria e sulla cui osservanza è chiamata a vigilare l'autorità giudiziaria dello stato sul cui territorio opera la Squadra Comune - una volta legittimamente acquisita e documentata dal PM la disponibilità dei mezzi di prova assunti, aventi "*la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale",* in sede dibattimentale il vaglio richiesto all'autorità giudiziaria concerne 1' *"utilizzabilità secondo la legge italiana"* del mezzo di prova di cui si domanda l'acquisizione, da formularsi in termine di previa ammissibilità ai sensi dell'art. 190 *comma 1* c.p.p. Ebbene, sotto il profilo dell'ammissibilità della produzione di *e.mail* e *file.doc* costituenti copia a stampa di documenti informatici la cui disponibilità, in seguito alla condotta perquisizione, è rimasta in capo all'originario detentore. In proposito questo collegio ritiene, condividendo l'indirizzo consolidato espresso dalla Suprema Corte, che in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 c.p.p. deve ritenersi consentita *"l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice ritenga la copia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità"* (per tutte Cass. Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007 - dep. 06/06/2007, Rigo, Rv. 23701701). L'eccezione sollevata dalla difesa con riguardo ai documenti di cui al punto a) sopra riportato deve pertanto essere rigettata. Con riguardo alla conversazione telefonica n. 716 del 17 febbraio 2016, non è evidentemente ammissibile -in difetto di espresso consenso delle parti - l'acquisizione di documento scritto rappresentativo del contenuto verbale della comunicazione, essendo necessario acquisire, su adeguato supporto, l'audio relativo e procedere alla trascrizione del relativo contenuto con le forme e le garanzie proprie della perizia.

P.Q.M.

Visto l'art. 493 cpp

acquisisce

Le copie dei documenti prodotti dal PM in data 23 novembre 2018 di cui alla cartelletta PM 2, faldone 3 ad eccezione delle trascrizioni dell'intercettazione di cui in parte motiva.

All'udienza del 16 gennaio 2019 venivano esaminati, a mezzo videoconferenza dalla Nigeria, i testi Aminu Ahmed e Babangida Ahmed, rinviandosi all'esito all'udienza del 26 gennaio 2019.
Ivi, sempre mediante videoconferenza dalla Nigeria, venivano escussi i testi Victor Nwafor, Ibrahim Ahmed – con acquisizione di nuovi documenti prodotti dal PM – e infine veniva disposto rinvio all'udienza del 30 gennaio 2019, sede nella quale veniva esaminato, nelle forme previste dall'art. 210 c.p.p., sempre a mezzo videoconferenza dallo stato africano, Umar Bature; nella stessa forma veniva esaminato Stefano Pujatti, rinviandosi all'esito all'udienza del 6 febbraio 2019.
All'udienza del 6 febbraio 2019 veniva conferito incarico di trascrizione nelle lingue inglese e italiana di conversazione telefonica captata dall'autorità giudiziaria olandese, acquisita per via rogatoria, con assegnazione di termine di sette giorni per il deposito del relativo elaborato, e a mezzo videoconferenza dalla Nigeria veniva esaminato con le forme e garanzie previste dall'art. 210 c.p.p. Adebayo Ojo, mentre con analoghe forme e garanzie aveva inizio l'esame di Alhaji Aliyu Abubakar, che tuttavia chiedeva e otteneva di poter scegliere se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere solo una volta posto a conoscenza delle accuse contro di lui formulate dall'autorità giudiziaria italiana: il suo esame veniva quindi differito al 13 marzo 2019, mentre il processo veniva rinviato per la prosecuzione all'udienza del 13 febbraio 2019.
Nel corso di tale udienza, cui presenziava il legale rappresentante di Royal Dutch Shell P.l.c., le parti venivano sentite in merito ai tempi e alle forme di assunzione delle dichiarazioni dei testi ancora da sentire, ai tempi di deposito delle relazioni redatte dai consulenti di parte nominati e chiamati a rendere esame, fissando all'esito per la prosecuzione l'udienza del 20 febbraio 2019.
All'udienza del 20 febbraio il Tribunale, sulla scorta di quanto discusso all'udienza precedente, assegnava alla parti termine sino al 22 marzo per il deposito delle consulenze, al 30 marzo per il deposito delle osservazioni sulle consulenze eventualmente contrastanti, e indicava per l'inizio delle

audizioni dei consulenti, ove ritenute necessarie, l'udienza del 3 aprile 2019; si procedeva quindi a mezzo videoconferenza all'esame del teste Gabriel Oziegbe, mentre, essendo presente in aula d'udienza, veniva esaminato il teste Guido Zappalà, rinviandosi infine all'udienza del 27 febbraio 2019.
Ivi, acquisiti preliminarmente documenti prodotti dal PM, che chiedeva altresì l'ammissione di tabulati telefonici, si procedeva all'esame dei testi Enrico Calligaris e Donatella Ranco, cui seguiva rinvio all'udienza del 6 marzo 2019.
Nel corso di detta udienza veniva sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., a mezzo videocollegamento dalla Confederazione Elvetica, Richard Henry Victor Granier-Deferre, con successivo rinvio per il prosieguo all'udienza del 13 marzo 2019, sede nella quale compariva mediante videocollegamento dalla Nigeria Alhaji Aliyu Abubakar che chiedeva ulteriore rinvio del proprio esame per consentire un approfondimento della propria posizione processuale, dichiarando in caso contrario la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere; il Tribunale, sentite le parti, accordava nuovo rinvio dell'esame del dichiarante all'udienza del 20 marzo 2019.
In tale sede venivano esaminati i testi Angela Fusco e Femi Akinmade; il PM comunicava di aver appreso dalla difesa dell'imputato in procedimento connesso, Emeka Obi, della volontà di questi di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di esame ex art. 210 c.p.p. e il processo veniva rinviato all'udienza del 27 marzo 2019, in cui le parti concordavano le modalità di prosecuzione del processo con riguardo all'esame dei consulenti tecnici di parte e il PM insisteva nell'istanza di produzione di documenti provenienti dalla difesa Shell, sulla quale il Tribunale si riservava, invitando le parti a interloquire, e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 3 aprile 2019.
All'udienza del 3 aprile 2019 le parti confermavano l'accordo per l'acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica depositate e si procedeva all'esame del consulente del PM, Dayo Ayoade e, a scioglimento della riserva in precedenza assunta, il Tribunale disponeva l'acquisizione della documentazione proveniente dalla difesa Shell. Il giorno successivo, 4 aprile 2019, veniva sentito altro consulente tecnico, Stephen Rogers, indicato dalla difesa della parte civile, e all'udienza del 10 aprile 2019 il consulente tecnico indicato da Eni S.p.a., David Kotler.
Il 17 aprile 2019 veniva esaminata altra consulente tecnica indicata da Eni S.p.a., Felicia Kemi Segun, e in seguito, a mezzo di videoconferenza dal Regno Unito, il teste Alexander Leslie: al termine il processo veniva rinviato all'udienza del 6 maggio 2019.
Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2019 veniva escusso il consulente tecnico di Eni S.p.a. Pasquale Lucio Scandizzo mentre Alhaji Aliyu Abubakar, sentito come indagato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. in videocollegamento dalla Nigeria, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, rinviandosi all'esito all'udienza del 15 maggio 2019.
Ivi, presente il legale rappresentante di Royal Dutch Shell P.l.c., venivano acquisiti documenti prodotti dal PM e dalla difesa di Eni S.p.a. ed escussi il consulente tecnico indicato da quest'ultima, Fidelis Oditah, rinviandosi all'esito all'udienza del 29 maggio 2019.
In tale sede veniva esaminato un ulteriore consulente tecnico di Eni S.p.a., Barton Legum, del quale veniva altresì acquisita al fascicolo del dibattimento la relazione di consulenza redatta, e il processo veniva rinviato all'udienza del 4 giugno 2019, dove, presente il legale rappresentante di Royal Dutch Shell P.l.c., veniva esaminato il consulente tecnico indicato dalla difesa di quest'ultima, Olufunke Adekoya, ed acquisita documentazione prodotta dalla difesa di Eni S.p.a., fissando all'esito per la prosecuzione dell'istruttoria l'udienza del 12 giugno 2019.
All'udienza predetta, ancora una volta presente il legale rappresentante di Royal Dutch Shell P.l.c., venivano esaminati ulteriori consulenti tecnici indicati dalla difesa di quest'ultima, Peter Cameron, Loretta Malintoppi e Dante Quaglione, di cui venivano acquisite in atti le relazioni di consulenza, mentre, a fronte della rinuncia da parte della medesima difesa all'esame del consulente Giannakopoulos, nonostante l'opposizione del PM, il Tribunale revoca l'ammissione della prova. Le parti concordavano invece nell'eventuale deroga all'ordine di assunzione della prova previsto dall'art.

496 c.p.p. con riguardo all'esame del teste Jeffrey Tesler, destinatario di ricerche sin a quel punto risultate vane da parte del PM. All'esito il processo veniva rinviato all'udienza del 26 giugno 2019.
In detta sede comparivano per la prima volta gli imputati Agaev Ednan Tofik Ogly e Armanna Vincenzo, di cui veniva pertanto revocata la dichiarazione di assenza, e si dava corso all'esame del primo imputato, che accettava di rispondere alle domande a lui rivolte, da ultimo rinviandosi per la prosecuzione all'udienza del 3 luglio 2019.
Ivi il Pm, a fronte della mancata comparizione degli imputati di cui era stato richiesto l'esame, ai sensi dell'art. 513 c.p.p. chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Descalzi Claudio – anche in confronto con Armanna Vincenzo - Bisignani Luigi e Scaroni Paolo, e ai sensi dell'art. 237 c.p.p. di memorie scritte depositate presso la propria segreteria, sempre nel corso delle indagini, da Descalzi Claudio e Scaroni Paolo. I difensori degli imputati – con l'eccezione della difesa di Armanna Vincenzo – non prestavano assento all'utilizzabilità nei confronti dei propri assistiti delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. e la difesa di Robinson Peter chiedeva che la eventuale acquisizione delle memorie scritte depositate da Descalzi Claudio e Scaroni Paolo fosse valutata alla stregua del paradigma previsto dell'art. 513 c.p.p. Il Tribunale si riservava quanto all'ammissibilità delle produzioni richieste dal PM e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 17 luglio 2019, destinata all'esame dell'imputato Armanna Vincenzo.
All'udienza del 17 luglio 2019, presente appunto l'imputato Armanna Vincenzo, il Tribunale provvedeva preliminarmente sulla richiesta di acquisizione di verbali di dichiarazioni e memorie provenienti dagli imputati non comparsi, pronunciando la seguente ordinanza:

"All'udienza del 3 luglio 2019 il pubblico ministero ha chiesto:

- la produzione e la lettura *ex* art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso da Claudio Descalzi il 27.6.2016;
- la produzione e la lettura *ex* art. 513 c.p.p. del verbale di confronto fra Claudio Descalzi e Vincenzo Armanna del 29.7.2016, limitatamente alle dichiarazioni rese in quella sede dal solo Claudio Descalzi;
- la produzione e la lettura *ex* art. 513 c.p.p. del verbale di sommarie informazioni rese da Paolo Scaroni davanti al pubblico ministero di Napoli in data 8.3.2011 nell'ambito del procedimento 39306/2007 RGNR;
- la produzione e la lettura *ex* art. 513 c.p.p. del verbale di interrogatorio reso da Luigi Bisignani il 16 aprile 2014 al pubblico ministero di Milano;
- la produzione *ex* art. 237 c.p.p., con conseguente utilizzabilità nei confronti anche di tutti i coimputati pur in assenza del consenso previsto dall'art. 513 c.p.p.,
    - delle memorie a firma di Paolo Scaroni del 15.6.2016 e del 5.10.2016, depositate presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano "*in relazione all'invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini notificato in data 7 giugno 2016*;
    - della memoria a firma di Paolo Scaroni del 1.2.2017, depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
- la produzione *ex* art. 237 c.p.p., con conseguente utilizzabilità nei confronti anche di tutti i coimputati pur in assenza del consenso previsto dall'art. 513 c.p.p., della memora scritta a firma di Claudio Descalzi depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 9.6.2016 "*in merito all'invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini, art. 375 c.p.p. per il giorno 10 giugno 2016, proc. n. 544772/13 RGNR, notificato in data 7 giugno 2016*".

La difese di Claudio Descalzi, Paolo Scaroni, Roberto Casula, Antonio Ciro Pagano, Luigi Bisignani, Gianfranco Falcioni, Malcom Brinded, Peter Robinson, Guy Colegate, John Copleston, Dan Etete, Ednan Agaev, ENI spa e Royal Deutch Shell:

- non hanno prestato il consenso all'utilizzazione nei proprio confronti delle dichiarazioni rese dai restanti coimputati;
- hanno precisato che vi è opposizione all'utilizzabilità delle parti dei verbali nelle quali si fa riferimento alle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili;
- hanno rilevato che le memorie scritte di cui il pubblico ha chiesto l'acquisizione ex art. 237 c.p.p. devono essere correttamente qualificate come dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., con conseguente opposizione alla loro utilizzabilità nei proprio confronti.

La difesa di Vincenzo Armanna ha prestato il consenso all'utilizzabilità nei proprio confronti di tutti gli atti prodotti dal pubblico ministero.

Nessuna questione si pone in ordine all'acquisizione e alla lettura del verbale di interrogatorio reso da Claudio Descalzi il 27.6.2016 al pubblico ministero, del verbale di confronto fra Claudio Descalzi e Vincenzo Armanna del 29.7.2016 (limitatamente alle dichiarazioni rese in quella sede dal solo Claudio Descalzi) e del verbale di interrogatorio reso da Luigi Bisignani il 16 aprile 2014. In proposito, giova solo precisare che devono essere considerati non utilizzabili tutti i riferimenti al contenuto delle intercettazioni telefoniche che sono state dichiarate inutilizzabili da questo Tribunale.
Per quanto riguarda il verbale di sommarie informazioni rese da Paolo Scaroni davanti al pubblico ministero di Napoli in data 8.3.2011, si tratta di dichiarazioni che l'imputato ha reso nell'ambito di un diverso procedimento e nella veste di persona informata sui fatti. Tuttavia, il relativo verbale viene acquisito dal momento che sia il pubblico ministero che la difesa hanno prestato il consenso e, di conseguenza, il contenuto potrà essere utilizzato solo nei confronti di Paolo Scaroni.
In ordine agli scritti depositati da Claudio Descalzi e Paolo Scaroni, occorre comprendere se le memorie difensive firmate dagli imputati e depositate presso la Procura della Repubblica a seguito di invito a rendere interrogatorio possano essere qualificate come *documenti provenienti dall'imputato ex* art. 237 c.p.p. (con conseguente utilizzabilità *erga omnes* anche in assenza di consenso) o se, al contrario, esse assumano la veste sostanziale di verbali di interrogatorio *ex* art. 513 c.p.p. (e quindi siano inutilizzabili verso i computati che si siano opposti).
In proposito, con la sentenza n. 37601 del 13/7/2018 la Suprema Corte ha affermato che "*le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio*"[24].
Il Tribunale ritiene che le memorie difensive in questione debbano essere assimilate a un interrogatorio e che, pertanto, il loro contenuto dichiarativo non possa essere utilizzato verso i coimputati che abbiano manifestato la propria opposizione.
Procedendo con ordine, va osservato che l'art. 237 è inserito nel libro III, titolo II, capo VII del codice di procedura penale, il quale è rubricato "*documenti*". Il medesimo articolo 237 si riferisce espressamente ai *documenti provenienti dall'imputato* sia nella rubrica sia nel suo corpo precettivo.
Pertanto, le condizioni perché possa essere invocata la disciplina ivi prevista sono due: 1) l'atto di cui si tratta deve poter essere qualificato come *documento;* 2) il documento in esame deve *provenire dall'imputato.*
Se da un lato non vi sono dubbi che le memorie prodotte dal pubblico ministero provengano dagli imputati, non pare invece che le stesse siano qualificabili come *documenti* secondo la definizione accolta dal vigente codice di rito. Come noto, infatti, la caratteristica fondamentale della prova documentale è che la stessa sia stata creata fuori dal procedimento e per fini diversi dal procedimento stesso. Gli atti di cui si discute, al contrario, sono stati redatti in occasione di un formale invito a rendere interrogatorio e sono stati depositati proprio allo scopo di sostituire l'esposizione orale dei fatti che vi sarebbe stata alla presenza del pubblico ministero.
A ciò si aggiunga che l'assimilazione delle memorie sottoscritte da Claudio Descalzi e Paolo Scaroni a un verbale di interrogatorio è la sola soluzione coerente col principio secondo cui non possono essere utilizzate contro l'imputato le dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame suo o del suo difensore. Come evidente, infatti, sarebbe del tutto irrazionale un sistema che, da un lato, postula l'inutilizzabilità *contra alios* delle dichiarazioni orali rese dal coimputato in sede di interrogatorio, mentre, dall'altro lato, ammette la piena utilizzabilità di quelle medesime dichiarazioni qualora esse siano contenute in una memoria scritta sostitutiva l'esposizione orale.
Alla luce di quanto detto, risulta inconferente la considerazione espressa nella sentenza 37601/2018 secondo cui "*l'indagato, mentre nell'interrogatorio risponde a specifiche domande rimesse all'iniziativa dell'autorità procedente al compimento dell'atto, con il memoriale riferisce ciò che vuole senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo che ritiene utile per assumere le sue determinazioni in ordine a quanto intende rappresentare".* Un simile ragionamento, infatti, non spiega per quale ragione la posizione dell'imputato che non sia stato posto nelle condizioni di controesaminare colui che abbia introdotto elementi a suo carico debba essere differenziata a seconda della forma - orale o scritta – attraverso cui tali dichiarazioni hanno fatto ingresso nel procedimento.
A ben vedere, inoltre, le pronunce richiamate in precedenza affrontano solo il diverso profilo dell'eventuale inutilizzabiltà degli scritti per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. Tali sentenze, tuttavia, sono state emesse nell'ambito di giudizi cautelari o di impugnazioni di sentenze pronunciate all'esito di rito abbreviato. In entrambi i casi si trattava quindi di paradigmi processuali in cui non rilevava la tematica dell'inutilizzabilità fisiologica in sede dibattimentale degli atti assunti in fase di indagini e in assenza di contraddittorio con l'imputato.

P.Q.M.

[24] Nello stesso senso anche le sentenze 28036/2013 ("*le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità*") e 9174/2011 ("*le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237 cod. proc. pen.), sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen, mentre le affermazioni "contra alios" hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori")*.

visto l'art. 513 c.p.p. dispone l'acquisizione e la lettura di tutti gli atti prodotti dal pubblico ministero entro i limiti di cui in motivazione"

Prendeva quindi avvio l'esame dell'imputato Armanna Vincenzo che si dipanava ulteriormente nelle udienze del 22 e 24 luglio 2019, mentre nel corso dell'udienza del 23 luglio veniva discussa la richiesta avanzata dalle difese di tutti gli imputati di acquisire annotazione d'indagine formatasi nel corso di altro procedimento e allegata videoregistrazione: all'udienza del 24 luglio 2019, pertanto, oltre ad avere termine l'esame di Armanna Vincenzo, che rendeva altresì spontanee dichiarazioni, veniva acquisita con il consenso delle parti la videoregistrazione messa a disposizione dalla difesa di Eni S.p.a. e, come documento, l'annotazione d'indagine inerente. Il Tribunale rinviava quindi per la prosecuzione all'udienza dell'11 settembre 2019.
All'udienza dell'11 settembre 2019 venivano esaminati i consulenti tecnici indicati da Royal Dutch Shell P.l.c. Martin Ten Brink e Ian Craig, mentre nel corso della successiva udienza del 18 settembre 2019 veniva esaminato il consulente Iain Petrie.
Nel corso dell'udienza del 25 settembre 2019 aveva luogo l'esame del teste Paolo Ceddia, indicato da Eni S.p.a.; all'udienza del 2 ottobre 2019 veniva invece esaminato il teste Luca Bertelli – con acquisizione di documentazione prodotta dalla difesa – mentre a seguito di rinuncia alla prova, acconsentita dalle altre difese e contestata dal PM e dalla difesa di parte civile, il Tribunale, ritenutane la sopravvenuta superfluità, revocava l'esame del teste Carbonara; il PM chiedeva l'acquisizione di documentazione proveniente dall'autorità giudiziaria elvetica, pervenuta a mezzo rogatoria, oggetto di sequestro a carico di Emeka Obi, e il processo veniva rinviato all'udienza del 30 ottobre 2019.
Ivi, revocata per concorde rinuncia delle parti le prove per esame dei testi Kennedy e Nwibani, originariamente indicati dalle difese Agaev ed Eni S.p.a., il Tribunale pronunciava le seguenti due ordinanze istruttorie:

considerato che nel corso dell'udienza del 24 luglio 2019 la difesa Armanna ha chiesto l'acquisizione di atti e documenti, in particolare delle intercettazioni di cui al punto 13 solo previo consenso delle altre parti; sentite le altre parti

osserva

1. I documenti riguardanti il licenziamento sono ammissibili e rilevanti;
2. il decreto di perquisizione datato 28 maggio 2013 è ammissibile quale documentazione del fatto storico ed è rilevante perché citato nelle dichiarazioni;
3.4.7.19. BLOG e articoli di stampa ammissibili non con riferimento al contenuto, ma semplicemente quale documentazione del fatto storico e rilevanti perché citati nelle dichiarazioni;
5.6.8.9.11.14.15.17 mail ammissibili e rilevanti perché citate nelle dichiarazioni;
10.16. copia documenti ammissibili e rilevanti;
12. sms 922 e 1086 già in atti;
13. brogliaccio intercettazioni non ammissibile in difetto di consenso;
15. non essendovi corrispondenza tra l'indicizzazione "mail che dimostrano..." con il documento che non contiene mail, bensì una elencazione di nomi e date di mail non se ne ravvisa la rilevanza;
18. stampa di documento pubblicitario ammissibile e rilevante perché citato nelle dichiarazioni;
21. articoli di stampa ammissibili, ovviamente non con riferimento al contenuto, ma semplicemente quale documentazione del fatto storico e perciò irrilevanti perché riguardano diverse vicende storiche.

P.Q.M.

visto l'art. 495 co. 4 c.p.p.

AMMETTE

le prove dedotte nei limiti specificamente menzionati nella parte motiva dell'ordinanza, disponendo la restituzione alla difesa Armanna degli atti non ammessi e dispone procedersi oltre nell'udienza.

****

> premesso che la difesa dell'imputato ARMANNA Vincenzo chiede fissarsi udienza per l'esame del teste "Victor Nawfar", indicato nella lista testi depositata il 23 febbraio 2018 quale persona che "potrà rendere dichiarazione circa il fatto che fu lui ad informare il dr. Armanna della presunta consegna di 50.000,00 $ in due trolley presso la residenza di

Roberto Casula ad Abuja, nonché del fatto che Emeka Obi era intermediario esclusivo degli italiani nonché sul fatto che il Governo nigeriano non permettesse intermediari nella trattativa";
> rilevato che nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 c.p.p. il PM aveva a sua volta indicato come teste, al n. 23, tale "Victor Nwafor, funzionario dello State Security Service (SSS) della Nigeria", indicato come persona informata "sugli incontri tra Goodluck Jonathan e altri membri del governo nigeriano con Scaroni, Descalzi e altri manager Eni, sui rapporti con Vincenzo Armanna e le discussioni avute con lo stesso in merito a OPL 245 e alla distribuzione del denaro derivante dall'operazione, su quanto a sua conoscenza circa un trasporto di contanti (banconote per 50 milioni di dollari) presso la casa di Casula in Nigeria, su quanto altro a sua conoscenza sui fatti indicati nel capo di imputazione";
> rilevato altresì che nel corso del dibattimento, all'udienza del 23 gennaio 2019, a seguito di citazione da parte del PM compariva in udienza persona che veniva presentata e generalizzata quale "Victor Nwafor, nato il 15 agosto 1960" e sottoposta ad esame da parte del PM, rinunciando le altre parti presenti, compresa la difesa Armanna, a porre ulteriori domande in esame o controesame, con conseguente completamento dell'assunzione della prova che si assume in unico contesto anche se indicata da diverse parti processuali secondo un costante orientamento giurisprudenziale applicato e quindi condiviso anche nel presente processo;
> ritenuto che, pur a fronte della parziale difformità delle modalità di scrittura del cognome riportato nelle liste testi del PM e della difesa di ARMANNA Vincenzo, in difetto di elementi di differenziazione, dall'identità del nome, dall'assonanza della pronuncia del cognome e dalla natura specifica delle circostanze indicate nei capitolari delle liste depositate – con particolare riferimento al transito presso l'abitazione nigeriana di CASULA Roberto di una somma in contanti dell'importo di $ 50.000.000,00, debba inferirsi con evidenza l'identità e unicità del testimone indicato dalle due parti;
> ritenuto che pertanto, essendo già stata assunta nel corso del dibattimento la prova per teste Victor Nwafor, la richiesta avanzata dalla difesa di ARMMANNA Vincenzo di provvedere alla rinnovazione di prova – in difetto di allegazione e prova di alcun elemento atto a dimostrarne il carattere di novità - non possa trovare accoglimento,

P.Q.M.

Visto l'art. 495 cpp

RIGETTA

L'istanza di rinnovazione dell'esame del teste Victor Nawfar avanzata dalla difesa di ARMANNA Vincenzo

Veniva quindi escusso il teste Stefano Piotti, indicato dalla difesa di Falcioni Gianfranco, rinviandosi all'esito all'udienza del 6 novembre 2019.
Nel corso di tale udienza veniva esaminato il teste Giovanni De Berti, indicato dalla difesa Casula, e all'esito il PM, raccogliendo l'adesione della difesa della parte civile, insisteva per l'esame del teste Macchi, originariamente indicato dalla difesa di Falcioni Gianfranco ma oggetto di rinuncia, e per l'acquisizione della documentazione pervenuta tramite rogatoria dalla Confederazione Elvetica, e il Tribunale, riservato ogni provvedimento, rinviava all'udienza del 13 novembre 2019.
Ivi veniva escusso il teste Keith Ruddock, indicato dalla difesa di Royal Dutch Shell P.l.c., che all'esito dichiarava di rinunciare all'esame del teste Wetselaar, raccogliendo il consenso di tutte le difese e la riserva del PM. Sull'esame del teste Marco Macchi, oggetto di rinuncia da parte della difesa Falcioni non acconsentita da parte del PM, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza:

premesso:
che la difesa di Gianfranco Falcioni ha chiesto l'ammissione dei testi Stefano Piotti, Primo Bianchi e Marco Macchi, *"all'epoca dei fatti consulente fiscale di riferimento del dott. Falcioni e delle società allo stesso riconducibile,* i quali avrebbero riferito *"in ordine ai fatti oggetto di imputazione e, in particolare, sull 'operatività della società Petrol Service co. Lld, nonché sulle circostanze riguardanti la relazione bancaria intestata alla stessa presso la BSI di Lugano'";*
- che il pubblico ministero ha chiesto il controesame di tutti i testi inseriti nelle liste depositate;

che il Tribunale ha ammesso le prove richieste;
- che all'udienza del 30 ottobre 2019 è stato sentito Stefano Piotti e che la difesa di Gianfranco Falcioni ha rinunciato all'audizione dei testi Primo Bianchi e Marco Macchi, evidenziando che gli stessi avrebbero riferito sulle medesime circostanze sulle quali aveva già deposto Stefano Piotti e, con particolare riferimento a Marco Macchi, che quest'ultimo aveva svolto un ruolo di semplice consulenza fiscale e che non avrebbe quindi potuto apportare alcuna conoscenza ulteriore rispetto a quanto emerge dai documenti già acquisiti; che il pubblico ministero non ha prestato il consenso alla rinuncia all'audizione del teste Marco Macchi, sottolineando che lo stesso potrebbe riferire: *"sulle istruzioni ricevute quale fiduciario di Falcioni in merito alla costituzione di Petrol Service Ltd e sui motivi per i quali era necessario aprire un conto corrente presso BSI Lugano; sull'identità della persona che gli ha inviato la documentazione di provenienza Eni dall 'indirizzo di posta elettronica uvstates&.vahoo.com; sulla successiva trasmissione a Falcioni di documenti di provenienza Eni e sui motivi di tale condotta";*

richiamato quanto già statuito con ordinanza del 12 giugno 2019, con la quale il Tribunale aveva aderito all'impostazione secondo cui *"in tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace"* , fermi restando i generali poteri di revoca previsti dall'art. 495 c.p.p;
osservato che, per quanto riguarda l'oggetto del controesame, la Suprema Corte ha statuito che "m *tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonché le regole concernenti le modalità dì assunzione delle stesse" ;*
rilevato che, pertanto, la funzione del controesame, prescindendo dall'evidente scopo di scrutinare l'attendibilità intrinseca del testimone, deve essere circoscritta, da una parte, alla contestazione della ricostruzione dei fatti delineata dal teste durante l'esame diretto e, dall'altra, alla neutralizzazione dell'effetto negativo della deposizione resa, in modo da condurla in una direzione più favorevole alla parte contro la quale il teste è stato introdotto;
considerato, in termini generali, che sia quindi estranea alla funzione del controesame la richiesta di interrogare il testimone con finalità meramente esplorative su fatti non ricompresi nell'ambito delle circostanze indicate in lista, deve essere aggiunto che occorre evitare che il potere di opposizione alla rinuncia del testimone di altra parte processuale possa costituire un mezzo improprio per introdurre nuove prove, indipendentemente dai canoni posti dall'art. 507 cpp; inoltre, tenuto conto della fase processuale, occorre precisare che, anche nel caso di utilizzo proprio del potere di opposizione, la prova deve comunque superare il vaglio di resistenza al concetto di residua rilevanza alla luce dell'istruttoria espletata, cui all'art. 495 cpp;
ritenuto:
- quanto al primo profilo indicato dal pubblico ministero ("*sulle istruzioni ricevute quale fiduciario di Falcioni in merito alla costituzione di Petrol Service Ltd e sui motivi per i quali era necessario aprire un conto corrente presso BSI Lugano")* che, essendo Marco Macchi introdotto dalla difesa Falcioni con la puntualizzazione che egli aveva svolto un mero ruolo formale di consulenza fiscale[25] e che il pubblico ministero non ha fornito elementi dai quali desumere che il testimone avrebbe ricoperto un ruolo diverso da quello tecnico/formale prospettato - non si ritiene superato il vaglio generale di rilevanza di cui all'art. 495 cpp, tenuto conto di quanto già introdotto dalle prove raccolte;
- quanto al secondo profilo indicato dal pubblico ministero *("sull 'identità della persona che gli ha inviato la documentazione di provenienza Eni dall'indirizzo di posta elettronica uustaes@yahoo.com")* che anche tale circostanza, pur rientrando nel generale potere di opposizione alla rinuncia, non possa superare il vaglio di rilevanza. In merito occorre osservare che, trattandosi di un approfondimento di un dato documentale noto in sede di indagini preliminari, non soltanto il teste Marco Macchi non è mai stato sentito nel corso delle indagini preliminari, né il suo nominativo è stato inserito nella lista testimoniale del pubblico ministero, ma non risulta essere stata effettuata alcuna indagine sull'identità del soggetto che ha attivato l'indirizzo di posta elettronica, indagine preliminare all'escussione testimoniale sul punto. Tali considerazioni evidenziano una scelta da parte dello stesso organo inquirente di ritenere sufficiente l'intrinseco valore probante del documento e, quindi, superflui maggiori approfondimenti testimoniali su tali aspetti; - quanto al terzo profilo indicato dal pubblico ministero *("sulla successiva trasmissione a Falcioni di documenti di provenienza Eni e sui motivi di tale condotta"),* che tale punto appare certamente estraneo al potere di opposizione, fondandosi su un presupposto di fatto erroneo atteso che, come risulta dalla medesima documentazione prodotta a supporto della richiesta, i documenti di provenienza ENI menzionati non sono stati trasmessi a Gianfranco Falcioni da Marco Macchi, ma la loro trasmissione è stata effettuata da Mauro Macchi con email del 10 giugno 2011 (doc. Emmegi 10). E' quindi chiaro che il testimone non potrebbe essere interrogato sulla condotta tenuta da un diverso soggetto, il quale, peraltro, non è stato mai escusso su tali circostanze e il cui esame non è stato mai richiesto dal pubblico ministero, così essendo confermato, ancora una volta, come l'aspetto di cui si discute, sebbene conosciuto già in fase di indagine, non sia già stato giudicato non meritevole di un maggiore approfondimento istruttorio;
considerato, infine, che i temi indicati nell'originario capitolo di prova dedotto dalla difesa di Gianfranco Falcioni ed in particolare anche la disponibilità dei documenti "ENI"[4] sono stati già esaminati nel corso della deposizione di Stefano Piotti, il quale certamente rivestiva un ruolo sostanziale di maggior pregnanza rispetto a quello svolto dal Marco Macchi;

P.Q.M.

Visto l'art. 495 c.p.p., revoca l'ammissione del teste Marco Macchi.

Si rinviava quindi all'udienza del 20 novembre 2019.
In tale sede veniva innanzitutto acquisita la relazione tecnica scritta redatta dal consulente Polo e documentazione prodotta dalla difesa *Robinson*; veniva quindi data lettura della seguente ordinanza:

"**premesso che** nel corso del dibattimento, giunto ormai pressoché all'epilogo della fase istruttoria, il Pubblico Ministero nel corso delle udienze del 25 settembre, 2 ottobre, 30 ottobre e 6 novembre 2019 ha chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione pervenuta all'ufficio inquirente a seguito di due distinte commissioni rogatorie internazionali:

- la prima inoltrata all'autorità giudiziaria elvetica - ancora pendente il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari – il 26 aprile 2016, avente ad oggetto "*i reperti contenuti nella valigia sequestrata a Zubelum Chukwuemeka Obi*" presso il domicilio ginevrino di tale Olivier Curiol, con particolare riferimento a "*passaporti, computer portatile, carte SIM e HD esterno*";
- la seconda inoltrata alle autorità della Repubblica Federale di Nigeria il 6 maggio 2019, avente ad oggetto, non esclusivo, documentazione relativa a conti correnti intestati ad As Sunnah Bdc e Al Gulam Bdc presso la First Bank of Nigeria Ltd, a Rocky Top Resources Ltd presso Keystone Bank, a non espressamente indicato conto corrente intestato a City Hopper Properties & Investment Company Ltd, all'intestazione della proprietà immobiliare denominata PLOT n. 3271 Cadastral Zone A06, Maitama, Abuja dal 2011 al presente, alla pratica di richiesta di mutuo avanzata da Mohammed Bello Adoke presso Unity Bank Plc;

premesso altresì che nel corso dell'udienza del 6 novembre 2019 il Pubblico Ministero, sollecitato sul punto dal Tribunale, ha indicato in principalità il fondamento della propria istanza di acquisizione in quanto disposto dall'art. 431 c.p.p. e, in particolare – se ben s'intende – nella previsione di cui alla lettera d) della norma in esame, che prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento "*dei documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale*", riservandosi nell'eventualità in un secondo momento di integrare la produzione con copia tradotta in lingua italiana; in subordine, lo stesso PM ha invocato ai fini dell'acquisizione quanto disposto dall'art. 234 c.p.p.

premesso che alle istanze di acquisizione avanzate dal Pubblico Ministero ha aderito la difesa della parte civile Repubblica Federale di Nigeria;

premesso infine che nel corso dell'udienze del 6 novembre e 13 novembre 2019 la difesa dell'imputato *Descalzi Claudio*, si è opposta all'acquisizione di quanto pervenuto tramite commissione rogatoria dall'autorità elvetica, chiedendo comunque – in caso di ritenuta applicazione di quanto disposto dall'art. 431 c.p.p. – l'espunzione degli atti formatisi nel corso di procedimenti giurisdizionali civili o arbitrali, di cui ha fornito elenco esemplificativo, mentre la difesa dell'imputato *Robinson Peter*, oltre ad associarsi alla difesa *Descalzi* – sempre con riguardo alla rogatoria Svizzera - ha eccepito l'inutilizzabilità dei documenti estratti da supporti informatici sequestrati a *Emeka Obi* in difetto del verbale descrittivo delle relative operazioni condotte dall'autorità giudiziaria elvetica e sulla base del contenuto personale, invocando il diritto alla riservatezza dell'*Obi*; a tali opposizioni si sono associate le difese di tutti gli altri imputati; quanto ai documenti oggetto di richiesta di acquisizione da parte del Pubblico Ministero pervenuti tramite rogatoria dalla Repubblica Federale di Nigeria, la difesa ENI S.p.a. non ha formulato alcuna opposizione;

sciogliendo la riserva assunta, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Ritiene questo Collegio che chiare ragioni di ordine sistematico impongano di limitare l'applicazione della invocata disposizione di cui all'art. 431 c.p.p. alla fase conclusiva dell'udienza preliminare, dovendosi rinvenire esclusivamente negli articoli del codice di rito inseriti nel libro VII, o da essi richiamati – il riferimento è ovviamente innanzitutto agli artt. 493, 495, 515, 187 e ss. c.p.p. – la disciplina dell'assunzione della prova successivamente all'apertura della fase dibattimentale del processo, improntata al rigido rispetto del principio del contraddittorio di cui al quarto comma dell'art. 111 della Carta Fondamentale.

Rappresenta solida acquisizione tanto della dottrina che della giurisprudenza l'individuazione della *ratio* del sistema del c.d. "doppio fascicolo", imperniato sulla formazione di due distinti classi di atti, l'uno "del pubblico ministero" (art. 433 c.p.p.) e l'altro "del dibattimento" (art. 431 c.p.p.), la diversità di funzione che - al termine della fase delle indagini e dell'udienza preliminare, improntate al principio inquisitorio - impone la destinazione nel primo degli atti e documenti di cui le parti si serviranno ai fini delle loro richieste processuali, e nel secondo di quelli che, resi conoscibili al giudice, dovranno essere utilizzati ai fini della deliberazione finale (art. 526 *comma 1* c.p.p.).

Finalità propria dell'art. 431 c.p.p. e dell'attività ivi prevista, conformemente a tale funzione, è quella di consentire di individuare gli atti e i documenti, in parte comprensivi di quelli formatisi nel corso delle indagini preliminari, destinati ad essere da subito immessi nella conoscenza del giudice del dibattimento e in seguito a supportarne la decisione, includendo in particolare categorie di atti per i quali non è ipotizzabile la rinnovazione dell'acquisizione in dibattimento (gli atti irripetibili di cui alle lett. b, c e d) ovvero già assunti con le garanzie proprie del contraddittorio (atti assunti con le forme dell'incidente probatorio o all'estero con facoltà di assistenza da parte dei difensori di cui alle lett. e ed f). La lettera d) dell'art. 431 include tra i documenti destinati *ab origine* all'inserimento nel fascicolo del dibattimento anche quelli frutto di attività rogatoriale, trattandosi di norma di documenti già sottoposti in quanto tali a preventivo vaglio di ammissibilità e rilevanza condotto dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura.

L'applicazione di tali disposizioni può essere oggetto di questioni nell'ambito proprio della fase preliminare al dibattimento, ai sensi dell'art. 491 *comma 1* c.p.p., laddove si presentino problematiche relative all'omesso o erroneo inserimento di atti o documenti all'interno del fascicolo del dibattimento, come occorso anche nel presente processo. La

giurisprudenza della Suprema Corte ha esteso l'applicazione dell'articolo anche a fasi successive, tuttavia, sempre con limitato riguardo alle medesime fattispecie di erroneo od omesso inserimento[26].
Una volta dichiarata l'apertura del dibattimento, la regola generale dell'acquisizione della prova destinata ad essere utilizzata ai fini della decisione, previa confluenza dei relativi verbali o supporti documentali nel fascicolo del dibattimento, è quella del pieno dispiegamento del principio del contraddittorio, fondata sulla richiesta delle parti (artt. 190 *comma 1* e 493 c.p.p.), sulla preventiva valutazione di legittimità, pertinenza e rilevanza da parte del giudice del dibattimento (artt. 495 e 190 *comma 1* c.p.p.) e sull'assunzione in contraddittorio.
A fronte di tale nitido quadro normativo, non si rinviene ragione alcuna tale da giustificare l'ultrattività di quanto previsto dall'art. 431 c.p.p. nella fase dibattimentale, con sottrazione alle ordinarie regole che la governano, alla sola categoria dei documenti acquisiti a seguito di commissione rogatoria perfezionatasi successivamente allo scadere del termine utile per l'espletamento delle indagini preliminari. La natura funzionale degli esiti dell'attività integrativa di indagine promossa dal Pubblico Ministero trova anzi la propria disciplina specifica negli artt. 430 e 433 *comma 3* c.p.p. che ha indotto a parlare di un c.d. "terzo fascicolo" (art. 430 *comma 2* c.p.p.) cui le parti possono accedere e trarre elementi utili per richieste rivolte al giudice del dibattimento, la cui proposizione e accoglimento costituisce condizione per il transito nel fascicolo del Pubblico Ministero (art. 433 *comma 3* c.p.p.). La *ratio* sottesa a tale disciplina è evidentemente quella di evitare il pericolo dello stravolgimento del quadro probatorio emerso nel corso delle indagini preliminari, con cui le difese sono state poste a confronto, mediante la presentazione di prove "a sorpresa", valida inequivocabilmente anche per gli esiti delle attività rogatoriali.
Nel caso di specie, entrambe le attività rogatoriali devono essere inserite nell'ambito dell'attività integrativa, non assumendo rilievo la data della richiesta, bensì quella dell'esito della stessa, momento in cui si concretizza, assumendo rilievo per il processo, l'attività d'indagine
Le richieste avanzate dal Pubblico Ministero devono quindi essere valutate esclusivamente alla luce degli ordinari criteri di ammissione della prova, sopra richiamati, con i relativi oneri motivazionali delle parti di presentare richieste specifiche e motivate con particolare riferimento alla rilevanza che, in questa fase processuale, comprende il criterio della novità, tenuto conto dell'imponente istruttoria documentale ed orale espletata nel corso di oltre un anno di dibattimento e dell'elementare esigenza di evitare richieste di acquisizione di documenti già presenti nel fascicolo (come emerge da un pur sommario controllo) ovvero di documenti già dichiarati inutilizzabili (atti di procedimenti civili celebrati all'estero) ed espunti in quanto erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento e quindi inammissibili quanto al contenuto e pacificamente irrilevanti quanto alla documentazione del fatto storico, salvo motivata richiesta di revoca del relativo provvedimento.
Sotto questo profilo, deve essere senz'altro accolta la richiesta di acquisizione al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. di quanto oggetto di produzione da parte del Pubblico Ministero e specificamente menzionati nella nota depositata all'udienza del 6 novembre 2019, esiti della commissione rogatoria intervenuta con la Repubblica Federale di Nigeria: trattasi infatti di documentazione bancaria, societaria e immobiliare rilevante ai fini della prova circa i flussi finanziari generatisi a valle dei pagamenti collegati all'emissione delle licenza OPL 245, mentre gli atti privi di natura documentale, rappresentati da "dichiarazione di Murtala Bashir a EFCC in data 5.8.2019" e "dichiarazioni rese da Patrick Okoye in data 19.9.2019", indicati esclusivamente negli avvisi di deposito recanti le date del 28 ottobre e 5 novembre 2019, non sono stati oggetto di formale richiesta di acquisizione e materiale produzione cartacea, prevalente in caso di contrasto con la documentazione versata su supporto informatico come già chiarito dal Collegio all'udienza del 13 novembre 2019. Quanto alla produzione effettuata dal Pubblico Ministero attinente la commissione rogatoria intrattenuta con la Confederazione Svizzera, va evidenziato come si sia proceduto in tal caso al deposito in cancelleria in data 1° ottobre 2019 di un supporto informatico, rappresentato da chiavetta USB, con allegata nota di deposito recante l'indicazione generica "*chiavetta USB (9.786 file, 6 cartelle)*". Se dalla lettura della comunicazione fatta pervenire alla Procura della Repubblica dall'omologo ufficio del Cantone di Ginevra, recante la data del 14 ottobre 2019, è possibile desumere la conformità dell'acquisizione a quanto previsto dalla normativa dello stato soggetto passivo della rogatoria, la consultazione della nota di deposito e del contenuto del supporto informativo prodotto consentono invece in concreto un ben limitato esercizio della facoltà di valutazione demandata al Tribunale, così come sopra richiamata. Se infatti la cartella "Chrono-Unprotected" contiene un unico documento informatico, in formato Excel, costituito da una annotazione

[26] *Sez. 3,* ***Sentenza*** *n. 12795 del 26/01/2016 L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, di un atto irripetibile (nella specie, verbale di sequestro) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il Gup non l'abbia erroneamente disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che, per legge, devono essere raccolti nell'incartamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione, da parte del giudice di appello, degli atti dell'incidente probatorio non acquisiti nel corso del primo giudizio).*
Sez. 2, ***Sentenza*** *n.* 25688 *del* 23/05/2014 *L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, di un atto irripetibile (nel caso di specie: un verbale di sequestro) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il Gup non la abbia erroneamente disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che per legge devono essere raccolti nell'incartamento processuale.*

cronologica degli incontri e contatti intrattenuti da *Emeka Obi* in un arco temporale comprensivo del periodo di interesse per questo procedimento, tale da rivestire indubbi caratteri di novità, ammissibilità e rilevanza ai fini probatori, le restanti tre cartelle denominate "phones", "Pièces_scannéès" e "Raiffeisen" contengono una molteplicità di sottocartelle e *files* – numerosi dei quali elaborati con formati ignoti a questo Collegio, e ove accessibili redatti in lingua straniera – con riguardo ai quanti non è possibile pervenire ad una precisa identificazione e conseguentemente parimenti apprezzare la ricorrenza dei medesimi presupposti di ammissibilità. La riserva in relazione alla acquisizione di quanto contenuto nelle tre suddette cartelle viene pertanto conservata, con invito rivolto al Pubblico Ministero a fornire, ai fini del positivo accoglimento dell'istanza, indice della produzione e illustrazione dei profili di novità, ammissibilità e rilevanza.

P.Q.M.

ammette l'acquisizione dei documenti di cui alla nota depositata dal Pubblico Ministero all'udienza del 6 novembre 2019, provenienti dalla commissione rogatoria intervenuta con la Repubblica Federale di Nigeria, nonché del documento informatico, in formato Excel, contenuto nella la cartella "Chrono-Unprotected" di cui alla chiavetta USB depositata il 1° ottobre 2019;

mantiene la riserva sulla istanza di ammissione in ordine a quant'altro contenuto nella chiavetta USB, subordinandone il positivo scioglimento all'adempimento da parte del Pubblico Ministero degli oneri di specificazione e motivazione".

Venivano quindi esaminati i testi Lucio Polo, indicato dalla difesa Casula, e Giorgio Vicini, indicati dalla difesa Eni S.p.a. Nel corso di quest'ultimo esame veniva acquisita e sottoposta al teste ulteriore documentazione prodotta dal PM. All'esito il PM chiedeva che venisse esaminato, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., nuovo teste, Isaac Chinonyerem Eke, in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato Armanna Vincenzo. La difesa di quest'ultimo, al pari della difesa della parte civile, si associava a tale istanza, chiedendo in alternativa la revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l'istanza di assunzione del teste, erroneamente indicato con il nominativo di Victor Nawfar, a prova diretta; le altre difese si opponevano e il processo, riservato ogni provvedimento, veniva rinviato all'udienza del 27 novembre 2019.

In tale sede il Tribunale ammetteva preliminarmente l'esame di Isaac Chinonyerem Eke quale testimone di riferimento, pronunciando l'ordinanza che segue:

premesso che la difesa dell'imputato Armanna Vincenzo ed il Pubblico Ministero chiedevano fissarsi udienza per l'esame del teste Isaac Eke, quale teste di riferimento, ex art. 195 cpp dell'imputato Armanna, la difesa Armanna, in principalità, quale testimone indicato nella lista testi depositata il 23 febbraio 2018 con diverso nome, previa revoca dell'ordinanza di questo tribunale datata 26 settembre 2019;

rilevato che la richiesta principale avanzata dalla difesa Armanna non possa essere accolta, atteso che la documentazione prodotta non integra gli elementi di novità richiesti per la revoca dell'ordinanza, da intendersi qui integralmente richiamata;

ritenuto che la richiesta ex art. 195 cpp debba essere accolta in quanto ammissibile, dovendosi condividere il principio di diritto enunciato nella sentenza della corte di cassazione a Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012 e rilevante anche alla luce dei parametri indicati con l'ordinanza di questo tribunale datata 13 novembre 2019, tenuto conto che si tratta di una nuova testimonianza non indicata nelle liste, ma introdotta dalle dichiarazioni accusatorie dell'imputato Armanna, non potendosi applicare al presente processo il limite posto dalla sentenza 27737/2019, non ravvisandosi intenti dilatori e dovendosi ritenere pertinenti alla successiva fase di valutazione della prove le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata in data 26 novembre 2019

P.Q.M.

visti gli artt. 495 e 195 c.p.p.

AMMETTE

La prova per teste Isaac Chinonyerem Eke richiesta dalla pubblica accusa e dalla difesa di ARMANNA Vincenzo, riservandosi sulle modalità di assunzione a fronte di specifiche e motivate richieste.

Procedeva quindi all'esame del teste Lorenzo Carpella, indicato dalla difesa Armanna, nel corso del quale veniva acquisito documento prodotto dalla medesima difesa, e all'esito si rinviava all'udienza dell'11 dicembre 2019.

Ivi si procedeva all'esame dei consulenti Pietro Manzonetto e Homer Moyer – previa acquisizione delle relazioni scritte di ciascuno - indicati rispettivamente dalle difese di Eni S.p.a. e Royal Dutch Shell P.l.c.; la prima difesa effettuava altresì ulteriore produzione documentale esprimendo contestualmente la rinuncia al teste Shwedler: le relazioni e i documenti venivano acquisiti con il consenso delle parti, insistendo tuttavia il PM e il difensore della parte civile nell'esame del teste

oggetto di rinuncia. La difesa Casula dal canto suo dichiarava di rinunciare all'esame dei testi Burmeister e Olafimihan. Il Tribunale, pronunciata la seguente ordinanza:

Le difese degli imputati hanno rinunciato all'audizione dei rispettivi testimoni che non siano stati finora escussi o la cui audizione non sia già stata calendarizzata per le udienze del 11, 18 e 19 dicembre 2019.
Il 29 novembre 2019 il pubblico ministero ha depositato istanza di opposizione alla rinuncia per quanto riguarda le sole deposizioni di German Burmeister e Nike Olafimihan. In particolare, per quanto riguarda German Burmeister, il pubblico ministero ha chiesto che il testimone venga sentito:
- *sulle informazioni trasmesse da Copleston a Colegate in merito a OPL 245;*
- *sulle informazioni ricevute da JP MORGAN in merito a problemi relativi al pagamento a Malabu della somma di 1.092.000.040 dollari accreditata nel maggio 2011 sull'escrow account di FGN;*

su quanto riferitogli da Giorgio Vicini nel giugno 2011 in merito ai movimenti dei predetti fondi.
Per quanto riguarda Nike Olafimihan, ha chiesto che la testimone venga sentita:
- *sugli incontri con l'Attorney General nel dicembre 2010 e sulle sue indicazioni circa il pagamento delle commissioni a Obi;*

sulla presentazione di Osolake Bayo a Giorgio vicini e sulla sua conoscenza di problemi relativi al pagamento a Malabu della somma di 1.092.040.000 accreditata nel maggio 2011 sull 'escrow account di FGN.

Con ordinanza del 12 giugno 2019 il Tribunale ha aderire all'interpretazione secondo la quale *"in tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace"*[27], fermi restando i generali poteri di revoca previsti dall'art. 495 c.p.p. Richiamando quanto già argomentato, occorre ricordare il quadro normativo relativo ai criteri di valutazione delle richieste istruttorie:
- subito dopo l'apertura del dibattimento, il giudice valuta le prove indicate dalle parti escludendo quelle che siano *manifestamente superflue o irrilevanti* (artt. 190 e 495 co. 1 c.p.p.);
- nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice può revocare l'ammissione delle prove che risultano *superflue o irrilevanti* (art. 495 co. 4 c.p.p.);

terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta *assolutamente necessario*, può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 507 c.p.p.).
La disciplina codicistica disegna quindi un sistema in base al quale il rigore con cui vengono valutate la rilevanza e la non superfluità dei mezzi istruttori divengono via via più stringenti tanto più si è prossimi alla decisione. Il quadro così delineato trova giustificazione nel maggiore patrimonio conoscitivo progressivamente acquisito dal giudice rispetto alla fase iniziale del processo, laddove il solo parametro a cui ancorare il giudizio sull'ammissibilità si fonda sul tenore astratto dell'imputazione. Con il progredire dell'istruttoria, invece, il giudizio assume maggior concretezza posto che la rilevanza e non superfluità devono essere parametrate anche a quanto emerso dalle prove nel frattempo assunte. Quanto esposto trova espressa conferma nell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale *"il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato".* Di conseguenza, è fisiologico che un tema di prova in astratto rilevante nelle fasi iniziali possa perdere di interesse se le prove *medio tempore* acquisite ne hanno suggerito la non utilità ai fini del decidere. Ugualmente, un profilo che conserva rilevanza può non essere più meritevole di ulteriore approfondimento se lo stesso è stato già trattato e se non sono allegati concreti profili di novità che possano essere introdotti con le nuove testimonianze. Pertanto, è ben possibile che ad una perdurante astratta rilevanza del tema si accompagni la superfluità dell'assunzione di un nuovo mezzo istruttorio sul medesimo argomento.
Alla luce di tali premesse, va quindi osservato:
- quanto alla testimonianza di German Burmeister:

o in ordine al capitolo *"sulle informazioni trasmesse da Coplestone a Colegate in merito a OPL 245"*, che si tratta di circostanza oltremodo generica posto che la vicenda OPL 245 ha interessato i funzionari Shell per anni e che fra John Coplestone e Guy Colegate vi è stato un costante scambio di informazioni che ha riguardo una molteplicità di aspetti. Né, d'altro canto, si comprende per quale ragione German Burmaister dovrebbe apportare conoscenze ed informazioni maggiori rispetto a quelle che i due imputati hanno inteso trasmettere nelle mail che sono già acquisite, anche tenuto conto del suo ruolo dirigenziale e del tempo trascorso dai fatti. La genericità con cui è formulata la richiesta istruttoria, rivelatrice dell'intrinseca natura esplorativa, ne determina quindi l'irrilevanza;
o in ordine ai capitoli *"sulle informazioni ricevute da JP MORGAN in merito a problemi relativi al pagamento a Malabu della somma dì 1.092.000.040 dollari accreditata nel maggio 2011 sull'escrow account dì FGN"* e *"su quanto riferitogli , da Giorgio Vicini nel giugno 2011 in merito ai movimenti dei predetti fondi"*, va osservato che sono state acquisite due

email inviate da German Burmeister il 6 giugno 201 le il 22 luglio 2011 nelle quali il testimone comunica ad altri dirigenti Shell quanto a sua conoscenza rispetto ai temi di approfondimento prospettati. In particolare, nell'email del 6 giugno 2011 German Burmeister precisa di aver saputo del rifiuto di BSI di ricevere il denaro *"on complìance grounds"*, aggiungendo che *"we are not part of this so is difficult to get any more data from JP Morgana far confidentiality reasons".* In merito a tale circostanza l'istruttoria ha già avuto diversi approfondimenti. Nell'email del 22 giugno 2011 German Burmesteir esordisce dicendo di aver parlato con *Giorgio* e, successivamente, riferisce ai destinatari del
messaggio il contenuto della conversazione *("ENI confirmed that money is stili in FGN escrow. ENFs position is that they officially don't know and is not of their business any dealing between Malabu and FGN. Eni togheter with Shell own the license and we are proceedìng with a development to produce FOD soonest").* Anche in questo caso, la prospettazione dell'audizione del testimone sul punto appare irrilevante per la decisione, tenuto conto dell'istruttoria orale già espletata con il controesame svolto dal Pubblico Ministero al teste Vicini nell'udienza del 20 novembre 2019 ed inoltre, deve essere osservato che il tenore della prova documentale sopra citata porta a ritenere assolutamente improbabile che la testimonianza richiesta, in difetto di specifiche indicazioni, possa superare il vaglio di rilevanza come sopra precisato;
- quanto alla testimonianza di Nike Olafimihan:

o in ordine al punto *"sugli incontri con l'Attorney General nel dicembre 2010 e sulle sue indicazioni circa il pagamento delle commissioni a Obi"*, va rilevato che gli incontri con l'Attorney General, costituendo un passaggio fondamentale della trattativa, sono stati approfonditi sia attraverso l'acquisizione delle numerose email che contengono dettagliati resoconti su tali incontri, sia mediante l'escussione di gran parte dei soggetti che hanno partecipato alle riunioni. Nike Olafimihan, peraltro, partecipava ai meeting in veste di legale di Shell, pertanto il suo apporto alle negoziazioni si prospetta limitato agli aspetti tecnico-giuridici dell'accordo. Questi ultimi profili sono stati oggetto di ampio approfondimento anche mediante le audizioni dei consulenti tecnici delle parti. Infine, giusto per completezza deve essere evidenziato che, con riferimento al parametro della rilevanza per la decisione non emerge, né risulta prospettato che la testimone abbia assunto posizioni differenti rispetto a quelle espresse dagli altri soggetti che hanno presenziato alle trattative. L'audizione sul punto di Nike Olafimihan risulta dunque superflua;

o in ordine al punto *"sulla presentazione di Osolake Bayo a Giorgio vicini e sulla sua conoscenza di problemi relativi al pagamento a Malabu della somma di 1.092.040.000 accreditata nel maggio 2011 sull'escrow account di FGN"*, va ribadito quanto sopra già argomentato con riferimento al teste Burmaister e si deve quindi concludere per la superfluità dell'oggetto della richiesta;

P.Q.M.

visto l'art. 495 c.p.p., revoca le residue testimonianze cui le difese hanno rinunciato comprese quelle di German Burmeister e di Nike Olafimihan.

Riservata ogni ulteriore decisione, fissava per la prosecuzione del processo l'udienza del 18 dicembre 2019.

All'udienza indicata il Tribunale pronunciava preliminarmente le due seguenti ordinanze:

deliberando in camera di consiglio,

premesso che il Pubblico Ministero nel corso delle udienze del 25 settembre, 2 ottobre, 30 ottobre e 6 novembre 2019 ha chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione pervenuta all'ufficio inquirente a seguito di due distinte commissioni rogatorie internazionali, tra cui, per quanto qui d'interesse, quella inoltrata all'autorità giudiziaria elvetica - ancora pendente il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari - il 26 aprile 2016, avente ad oggetto "i reperti contenuti nella valigia sequestrata a Zubelum Chukwuemeka Obi" presso il domicilio ginevrino di tale Olivier Curiol, con particolare riferimento a "passaporti, computer portatile, carte SIM e HD esterno";

premesso altresì che, coerentemente con quanto deciso da questo collegio con ordinanza del 20 novembre 2019, il Pubblico Ministero ha provveduto a specificare le richieste di acquisizione depositando in cancelleria gli atti in forma cartacea e digitale con relativo indice;

considerato che la difesa Eni nulla ha opposto alla produzione e che le difese Casula, Pagano e Descalzi si sono associate, avendo anche prodotto traduzione in lingua italiana delle mail, mentre l'Avv. Padovani, per la difesa Robinson, in relazione ai documenti trasmessi dall'autorità Elvetica si è opposta, rilevando che:
- il file word della cronologia risulta creato nel 2012, ma vi sono registrate delle modifiche nel 2018 e nel 2019 e che il file pdf della cronologia non ha invece la data di creazione
originaria;

in relazione ai restanti documenti, non è allegato il verbale con cui sono indicate le modalità di trasmissione ed acquisizione con la conseguenza che non è dato capire se sono state osservate le modalità di acquisizione previste dalla nostra legislazione, in particolare le modalità di trasmissione e conservazione previste dalla Convenzione di Budapest.

L' Avv. Bianchi per la difesa Colegate e Copleston si è associato ed anche le difese Shell, Bisignani, Falcioni e Agaev si sono associate;

ritenuto che si debbano condividere le osservazioni del Pubblico Ministero circa l'implicita osservanza delle norme in ragione dell'affidabilità delle operazioni compiute direttamente dal Tribunale Elvetico che ha provveduto ad effettuare le "copie forensi" del materiale informatico rimasto sigillato a seguito dell'opposizione della parte, anche tenuto conto che la legislazione italiana consente alla polizia giudiziaria, senza l'intervento della difesa, ex art. 359 cpp, di effettuare copie forensi; che le osservazioni difensive si spiegano in una logica di modifica formale delle date in ragione dell'effettuazione della copia forense stessa e che quindi, in mancanza di ulteriori obiezioni, tenuto conto che gli originali dei documenti informatici sono custoditi presso l'autorità elvetica.

P.Q.M.

ammette l'acquisizione dei documenti relativi alla commissione rogatoria Elvetica di cui alla nota depositata dal Pubblico Ministero in data 5 dicembre 2019.

****

premesso:

- che la difesa di Claudio Descalzi e di ENI spa hanno chiesto l'ammissione del teste Martin Schwedler, "all'epoca dei fatti manager di Raffaisen, che agiva come consulente di EVP/Malabu" il quale avrebbe riferito "in merito al ruolo di Emeka Obi nell'ambito delle trattative per la cessione dell'OPL 245, con particolare riferimento al tipo di rapporto intercorso con la società Malabu, ai rapporti di Emeka Obi con i suoi consulenti legali, bancari e finanziari, alla struttura della società EVP, riferibile allo stesso Emeka Obi, nonché su ogni altra circostanza utile per chiarire ì fatti oggetto di imputazione";
- che il pubblico ministero ha chiesto il controesame di tutti i testi inseriti nelle liste depositate;
- che il Tribunale ha ammesso le prove richieste;
- che la difesa ha ENI ha precisato l'oggetto dell'esame, specificando che il teste avrebbe deposto circa: "(i) l'origine e le modalità di conferimento del mandato consulenziale che la banca ha ricevuto da EVP, (ii) la figura ed il ruolo di Emeka Obi ed EVP nella negoziazione di OPL 245, (iii) le trattative con altri soggetti internazionali interessati ad OPL245 e (iv) i contatti intercorsi e agli incontri avvenuti tra i rappresentanti di Eni e Raiffeisen Investment AG tra i mesi di marzo e ottobre 2010";
- che con nota del 10 dicembre 2019 le difese di Claudio Descalzi e di Eni spa hanno chiesto la produzione di materiale proveniente dalla "rogatoria svizzera" e hanno contestualmente rinunciato all'audizione di Martin Schwedler "alla luce della documentazione sopra elencata e dagli ulteriori elementi già emersi nel corso dell'esaustiva istruttoria dibattimentale in ordine al ruolo di Raffaisen Bank International AG nell'ambito delle negoziazioni relative a OPL 245"; che il pubblico ministero si è opposto alla rinuncia in quanto ritiene necessario controesaminare il teste in ordine alle mail ricevute anche per conoscenza ed ai suoi rapporti con Emeka Obi e, in particolare, sulle attività svolte dal dicembre 2010 fino al maggio 2011;

considerato:

- che il Tribunale ha già aderito all'orientamento secondo cui "in tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace" , fermi restando i generali poteri di revoca previsti dall'art. 495 c.p.p;
- che tale impostazione è stata ulteriormente chiarita con ordinanza del 11 dicembre 2019;

rilevato:

- che all'udienza del 18 dicembre 2018 è stata acquisita la documentazione proveniente dalla "rogatoria svizzera" indicata dal pubblico ministero e dalle difese di Claudio Descalzi e di ENI spa;
- che detta documentazione è composta da numerose email intercorse fra Emeka Obi e Martin Schwedler e da tre files contenenti dettagliate cronologie degli eventi redatte da Emeka Obi; ritenuto che i profili di approfondimento indicati dal pubblico ministero siano da ritenere ormai superflui in quanto la documentazione della "rogatoria svizzera" prodotta dallo stesso pubblico ministero chiarisce i punti sollevati con l'opposizione alla rinuncia, atteso che nelle "cronologie" Emeka Obi ripercorre in maniera minuziosa i suoi rapporti con Martin Schwedler e l'intero suo coinvolgimento nelle negoziazioni, ricordando che le email e le annotazioni a margine delle "cronologie" devono èssere lette nell'ambito dell'ampia istruttoria finora svolta, la quale permette di contestualizzare e comprendere i riferimenti a persone e accadimenti

P.Q.M.

visto l'art. 495 c.p.p., revoca la testimonianza di Martin Schwedler.

Preso quindi atto della definitiva irreperibilità del teste Jeffrey Tesler, in accoglimento di istanza avanzata dal PM ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p, venivano acquisiti i verbali di dichiarazioni da questi rese in sede extradibattimentale e la difesa di Casula Roberto produceva relazioni scritte con le quali i consulenti Kemi Segun e Kotler integravano le rispettive relazioni con gli approfondimenti

sollecitati nel corso del dibattimento; al termine il Tribunale fissava per la prosecuzione il giorno successivo, 19 dicembre 2019.
Ivi, presente l'imputato Armanna Vincenzo, la difesa dichiarava di rinunciare ai testi Ottonello e Osolake - il cui esame, consenzienti le altre parti, veniva revocato – mentre insisteva per l'esame del teste Timi, non comparso, chiedendo fissarsi a tal fine nuova udienza, istanza che tuttavia veniva rigettata dal Tribunale, sulla scorta della presa d'atto della volontà manifestata dallo stesso, residente all'estero, di non deporre: veniva quindi assegnato alle parti termine sino al 20 gennaio 2020 per il deposito di osservazioni scritte in merito alle rimanenti acquisizioni dibattimentali, e rinviava all'udienza del 29 gennaio 2020.
In tale sede, ancora una volta presente l'imputato Armanna Vincenzo, si procedeva all'esame testimoniale di Isaac Chinonyerem Eke e Salvatore Castilletti, all'esito del quale il PM e la difesa Armanna chiedevano disporsi il confronto tra ciascun teste e l'imputato, istanze rigettate dal Tribunale, attesa l'evidente superfluità di approfondimenti istruttori tesi a confrontare dichiarazioni del tutto inconciliabili, tenuto conto che i testimoni sono stati indicati dall'imputato Armanna come fonti delle conoscenze dallo stesso riferite; l'imputato Armanna Vincenzo rendeva quindi spontanee dichiarazioni. A questo punto le difese di Eni S.p.A., Scaroni, Descalzi, Casula e Pagano depositavano documentazione relativa ai principali temi oggetto delle dichiarazioni rese da Vincenzo Armanna, formulando nel contempo richiesta di acquisizione di annotazioni di polizia giudiziaria al fine di permettere una valutazione completa in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal medesimo coimputato, oltre a nota contenente documenti provenienti dalla rogatoria disposta con la Confederazione Elvetica e ulteriori documenti relativi al rapporto Obi/Evp. La difesa Pagano produceva inoltre memoria sottoscritta dal proprio assistito e la difesa degli imputati Colegate e Copleston ulteriori documenti inerenti la cessazione del rapporto di lavoro di Copleston De Carteret John con Shell International Limited. Il Tribunale dava lettura della seguente ordinanza:

"premesso:
- che all'udienza del 18 dicembre 2019 il pubblico ministero ha chiesto la produzione della documentazione bancaria trasmessa il 16 dicembre 2019 dalla Confederazione Elvetica in attuazione della "domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale formulata in data 26 maggio 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in re ETETE Dauzia Loya e coimputati";
- che tale documentazione riguarda "la relazione bancaria nr. 0910660 con rubrica nr. 0910661 intestata a Clemon Holding inc presso Bancque profile de gestion sa (documentazione di apertura, corrispondenza e dossier KYC, valutazione patrimoniale, estratti conto e documenti di dettaglio)";
- che la richiesta si fonda sul presupposto che i conti correnti sarebbero riferibili a Ednan Agaev e che dal loro esame risulterebbero movimentazioni di denaro in un'epoca sostanzialmente coincidente a quella dei fatti per cui si procede;
- che all'udienza del 19 dicembre 2019 la difesa di Ednan Agaev si è opposta alla produzione osservando che:
- che gli atti provenienti da rogatoria internazionale non confluiscono automaticamente nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p.;
- che tali atti non possono essere acquisiti in quanto sarebbero irrilevanti non essendovi prova del collegamento fra dette movimentazioni di denaro e la vicenda legata all'OPL 245;
osservato:
- che, come questo Tribunale ha già chiarito con precedenti ordinanze, l'acquisizione di atti rogatoriali che viene richiesta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento è soggetta al vaglio di ammissibilità e rilevanza previsto dagli artt. 190 e 495 c.p.p.;
- che gli atti di cui il pubblico ministero chiede la produzione devono essere qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., trattandosi di documentazione bancaria formata prima e fuori dal procedimento penale;
- che "la preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta" ;
- che, alla luce dei parametri di giudizio previsti dagli artt. 190 e 495 c.p.p., la documentazione oggetto della richiesta di acquisizione:

- non è irrilevante dal momento che, secondo la prospettazione accusatoria, il denaro versato sul conto JP Morgan intestato a FGN sarebbe stato "in parte trattenuto da intermediari e in parte retrocesso a favore di amministratori di Eni e Shell", presentando quindi le movimentazioni di denaro su conti riferibili agli imputati un'indubbia astratta rilevanza;
- non è manifestamente superflua in quanto nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti altri elementi in ordine alle movimentazioni patrimoniali di Ednan Agaev nel periodo di interesse;
- ritenuto che la documentazione in esame possa quindi essere acquisita, restando comunque impregiudicata ogni valutazione di merito circa l'effettiva riconducibilità di tali importi alla vicenda oggetto del processo;

P.Q.M.

visti gli artt. 234, 495 c.p.p., acquisisce la documentazione relativa "domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale formulata n data 26 maggio 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in re ETETE Dauzia Loya e coimputati" di cui il pubblico ministero ha chiesto la produzione all'udienza del 18 dicembre 2019"

Il Tribunale, preso atto del raggiunto espresso accordo tra le parti, procedeva altresì ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. all'acquisizione delle note contenenti controdeduzioni depositate nei termini dai consulenti tecnici e, ai sensi dell'art. 234 del codice di rito, a quella della documentazione prodotta dalla difesa Colegate e Copleston, rinviando per ogni ulteriore decisione all'udienza del 5 febbraio 2020, non dopo aver sollecitato le parti a formulare e precisare tutte le istanze istruttorie residue e, sentite le parti, provveduto a calendarizzare in linea di massima la discussione, (18 e 25 marzo conclusioni PM; 1° o 8 aprile conclusioni della parte civile; a far data dal 13 o 20 maggio conclusioni delle difese). Armanna Vincenzo inoltre rendeva spontanee dichiarazioni e depositava memoria.
All'udienza del 5 febbraio 2020 anzitutto il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dalle difese di Armanna ed Eni S.p.A., nonché, sempre sull'accordo delle parti, le ulteriori note depositate dai consulenti tecnici di parte nelle more del rinvio. Inoltre, il Tribunale disponeva l'acquisizione ex art. 234 di ogni ulteriore produzione difensiva richiamata in occasione della precedente udienza, ad eccezione degli atti della causa civile promossa da Emeka Obi dinanzi all'autorità giudiziaria inglese e degli atti di PG mentre, con riguardo alla richiesta di produzione di documentazione bancaria pervenuta al PM per via rogatoria dagli USA, prodotta nel corso della precedente udienza, pronunciava la seguente ordinanza:

"premesso:
- che all'udienza del 29 gennaio 2020 il pubblico ministero ha chiesto la produzione della documentazione trasmessa il 28 gennaio 2020 dal *U.S. Department of Justice,* in attuazione della "*supplement request for legal assistance from Italy in the matter of Eni (Nigeria)*", avente ad oggetto i documenti societari della Owen Software Development Co. Ltd;
- che il pubblico ministero, inoltre, ha chiesto un termine in quanto il *U.S. Department of Justice* avrebbe anticipato la trasmissione di ulteriore documentazione concernente le movimentazioni bancarie riferite a tale società;
- che la domanda di acquisizione e la richiesta di termine si fondano sui presupposti:
    - che nel 2013 la Owen Software Development avrebbe ricevuto circa cinque milioni di dollari dalla società Rocky Top Resources tramite il conto acceso presso la Keystone Bank Nigeria LTD;
    - che fra i *director* della Owen Software Development vi sarebbe un dirigente Shell che avrebbe avuto un ruolo nell'operazione OPL 245;
    - che tali circostanze dimostrerebbero la retrocessione in favore dei dirigenti Shell di parte del denaro versato dalle società petrolifere nell'ambito dell'affare OPL 245;

considerato:
- che, come questo Tribunale ha già chiarito con precedenti ordinanze, l'acquisizione di atti rogatoriali richiesta dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento è soggetta al vaglio di ammissibilità e rilevanza previsto dagli artt. 190 e 495 c.p.p.;
- che gli atti a cui il pubblico ministero ha fatto riferimento devono essere qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., trattandosi di documentazione societaria e bancaria formata prima e fuori dal procedimento penale;

richiamati i principi espressi con l'ordinanza del 29 gennaio 2020, laddove è stato precisato che i dati relativi a generiche movimentazioni di denaro presentano rilevanza ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. a condizione che riguardino conti correnti riferibili agli imputati e che riproducano spostamenti contabili in epoca coincidente o prossima con quella dei fatti per cui si procede;
ritenuto che, alla stregua dei canoni ora richiamati, le richieste non possano essere accolte in quanto:

- dai documenti prodotti non risulta che fra i *director* della Owen Software Development co. Ltd vi fossero dirigenti Shell coinvolti nell'affare OPL 245, atteso che i soli nominativi che compaiono sono quelli di tali Adeboyejo A. Oni, O. Bayo Olarewayu Alo, George Peterson, Babatunde Ogunnaike, Benjamiin Wilcox e Dapo Oshinusi;
- fra gli atti di cui si chiede la produzione e in quelli di cui il *U.S Department of Justice* avrebbe anticipato la trasmissione non è menzionato alcun soggetto imputato nel presente procedimento e, pertanto, non appare rilevante ricostruire le movimentazioni patrimoniali di persone alle quali non viene mossa nessuna contestazione in ordine alle vicende oggetto del presente procedimento;
- il notevole lasso temporale trascorso fra la conclusione della transazione relativa al blocco petrolifero (estate 2011) e il trasferimento di denaro che risulterebbe dagli incartamenti bancari (tardo 2013) avrebbe imposto un onere motivazionale rafforzato con riguardo alla pertinenza all'operazione OPL 245 delle somme transitate sui conti della Owen Software Development Co. Ltd;

ritenuto che le considerazioni ora esposte impongano un giudizio di irrilevanza sia della documentazione già trasmessa dal *U.S. Department of Justice* sia di quella che, in base alla prospettazione del pubblico ministero, sarebbe in procinto di essere trasmessa;

P.Q.M.

visti gli artt. 190 e 495 c.p.p., rigetta l'istanza di acquisizione della documentazione trasmessa il 28 gennaio 2020 dal *U.S. Department of Justice* in attuazione della "*supplement request for legal assistance from Italy in the matter of Eni (Nigeria)*".

Da ultimo il Tribunale disponeva l'acquisizione della documentazione prodotta nel corso della precedenza udienza dalla difesa della parte civile e rigettava le ultime istanze di produzione documentale e di integrazione istruttoria ex art. 507 c.p.p. avanzate dal PM, in particolare le prove per testi Piero Amara e Marchese, cui avevano aderito le difese della parte civile e di Armanna Vincenzo. In merito ai motivi del rigetto si rinvia a quanto meglio argomentato nel capitolo 10.3.1, relativo alla credibilità dell'imputato Armanna.

La successiva calendarizzazione delle udienze veniva sensibilmente condizionata dalla sospensione dell'attività giudiziale ordinaria disposta dapprima con provvedimento della Presidenza del Tribunale e in seguito con i decreti legge nn. 11 e 18 rispettivamente dell'8 e 17 marzo 2020 per fronteggiare la pandemia del virus Covid-19, che aveva interessato in misura prevalente proprio il territorio lombardo.

Non venivano infatti tenute le udienze del 25 marzo, 1° aprile e 8 aprile 2020 originariamente destinate alla requisitoria del PM e alla arringa della difesa della parte civile, e il PM prendeva la parola per avviare la requisitoria solamente all'udienza del 2 luglio 2020 e proseguiva, su sua richiesta, all'udienza del 21 luglio 2020; la parte civile concludeva all'udienza del 9 settembre 2020 ed all'udienza del 21 settembre 2020 aveva inizio la discussione delle difese – anch'essa condizionata nella sua calendarizzazione dalla recrudescenza dell'epidemia - nel seguente ordine: difesa Armanna (21 settembre e deposito di memoria scritta all'udienza del 30 settembre), difesa Scaroni (30 settembre), difesa Descalzi (14 ottobre), difese Pagano, Bisignani e Falcioni (25 novembre), difesa Agaev ed Etete (2 dicembre), difesa Brinded, Colegate, Colpeston De Carteret e Robinson (9 dicembre), difesa Casula, ENI S.p.a., Shell S.p.a., Royal Dutch Shell; Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, Shell UK Ltd e Shell Exploration and Production Africa Ltd. (20 gennaio 2021).

All'udienza del 3 febbraio 2021 veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dal PM e questi pronunciava le proprie repliche, al pari della difesa della parte civile.

All'udienza del 17 marzo 2021, finalmente, a seguito delle repliche da parte delle difese Scaroni, Agaev ed Etete e della rinuncia ad avvalersi di analoga facoltà da parte degli altri difensori il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio e al termine pronunciava sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo.

CAPITOLO 2
IL REATO CONTESTATO E L'IMPUTAZIONE

2.1 Premessa 59
2.2. Il reato di corruzione internazionale previsto dall'articolo 322 *bis* c.p. 60
2.2.2 Gli aspetti critici dell'imputazione 62
2.2.2.1 Il *tempus commissi delicti* 62
2.2.2.1.1 Il momento di perfezionamento del reato: l'accordo 63
2.2.2.1.2 Il momento di consumazione del reato: la ricezione della somma o la sua utilizzazione *uti dominus* da parte dei pubblici ufficiali 65
2.2.2.2 I pubblici ufficiali corrotti 66
2.2.2.3 Le dazioni illecite 66
2.2.2.4 L'atto contrario ai doveri di ufficio 67
2.2.2.5 I privati corruttori 67
2.2.2.6 Le condotte individuali ascritte agli imputati 68
2.3 Conclusioni 69

2.1 Premessa

Con l'espressione *Oil Prospective Licence* 245 si fa riferimento alla licenza di esplorazione sul blocco petrolifero identificato con la sigla 245, un giacimento situato al largo delle coste del delta del Niger, nel sud della Nigeria.

La prima assegnazione della licenza risaliva al 29 aprile 1998, quando il governo militare guidato dal Presidente Sani Abacha e, per quanto di competenza, dal Ministro del Petrolio Dan Etete, attribuiva i diritti di esplorazione alla società "Malabu Oil and Gas Limited", una compagine costituita appena cinque giorni prima da tre soci, riconducibili al Presidente Sani Abacha, al Ministro del petrolio Dan Etete e a un ambasciatore nigeriano[28].

Il generale Abacha moriva nel giugno del 1998 e la licenza veniva confermata il 9 marzo 2000 dal nuovo Governo democratico, guidato dal presidente Olusegum Obasanjo, grande oppositore di Abacha. Tuttavia, dopo che nella primavera del 2001 era stato addirittura concluso un accordo commerciale, ratificato dal ministero del petrolio, fra Malabu e SNUD (società nigeriana del gruppo Shell), nell'estate dello stesso anno, il Governo revocava, senza motivi espressi e senza previsione di indennizzo, il titolo a Malabu.

All'esito di una gara pubblica, la licenza veniva quindi assegnata a Shell, che si impegnava a versare 210 milioni di dollari come *signature bonus*[29]. Malabu, a questo punto, ricorreva in giudizio contro l'atto di revoca e la successiva riassegnazione, mentre Shell effettuava investimenti per oltre 350 milioni di dollari volti a consentire l'esplorazione del giacimento.

Il ricorso di Malabu venne dichiarato inammissibile in primo grado, ma il 30 novembre 2006 il Governo del Presidente Obasanjo intervenne ancora una volta: alla vigilia dal giudizio di appello, l'Attorney General Bajo Ojo revocava il titolo esplorativo a Shell riattribuendolo nuovamente a Malabu che, a sua volta, si impegnava a versare il *signature bonus* di 210 milioni di dollari (c.d. *settlement agreement*). A fronte della decisione del Governo, questa volta era Shell a reagire in sede giudiziaria proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Abuja e nel luglio 2007 attivava altresì un arbitrato internazionale presso l'*International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID).

La conseguenza degli eventi sin qui sintetizzati era la paralisi delle possibilità di sfruttamento di uno dei più ricchi giacimenti petroliferi dell'intero continente africano:

---

[28] PM: *Mohammed Sani (50%) Kweku Amafegha (30%) Hassan Hindu (20%): Mohammed Sani rappresentava Sani Abacha, il Presidente della Nigeria nel 1998, Kweku Amafegha Etete e Hassan Hindu un diplomatico nigeriano dell'epoca (Hassan Adamu)*.

[29] Due milioni vennero versati e i restanti 198 milioni depositata su un *escrow account.*

- Malabu risultava la titolare della licenza esplorativa, ma non disponeva né dei mezzi tecnici per la ricerca del petrolio né delle risorse finanziare per saldare il bonus di firma di 210 milioni di dollari. Inoltre, Dan Etete aveva urgente bisogno di liquidità per saldare una multa di sette milioni di euro che gli era stata inflitta dall'autorità giudiziaria francese in conseguenza di una condanna per riciclaggio;
- Shell era determinata a proseguire nelle azioni giudiziarie intraprese per rientrare nella disponibilità del blocco e non vanificare gli ingenti investimenti compiuti, ma, dall'altro lato, aveva la necessità di conservare buoni rapporti il Governo nigeriano per tutelare i suoi ulteriori interessi nel paese africano; inoltre, temeva che l'inasprirsi dello scontro avrebbe condotto il Governo ad annullare ogni assegnazione della licenza, riaprendo la possibilità di una sua assegnazione ad altre *OICs* in spregio alle proprie aspettative;
- il Governo nigeriano intendeva mettere finalmente a frutto uno dei suoi principali *asset* economici ma, al contempo, doveva porsi al riparo sia da un'eventuale soccombenza nell'arbitrato ICSID, sia da azioni giudiziarie che avrebbero potuto essere intentate da Malabu in caso di una nuova revoca. Inoltre, nonostante non rivestisse più cariche pubbliche formali, Dan Etete continuava a rappresentare gli interessi della popolazione che abita la tumultuosa area del Delta del Niger e, pertanto, il suo sostegno politico era una condizione ineludibile per qualunque Governo che ambisse giungere alla pacificazione della regione[30].

È in questo contesto che nell'autunno del 2009 – epoca che il capo di imputazione individua come inizio delle condotte illecite oggetto del presente processo – Eni formalizza l'interesse, in realtà già manifestato nel 2007, all'acquisizione della licenza. Da tale momento prende il via una lunga trattativa che, in tempi e modalità diverse, vede coinvolti Eni, Shell, Malabu, il Governo nigeriano e vari intermediari.

Al termine delle negoziazioni, il 29 aprile 2011 vengono stipulati tre accordi sulla base dei quali

(i) il Governo attribuisce direttamente una nuova licenza sul blocco 245 a Eni e Shell in cambio del versamento di 1.092.040.000 dollari su un conto governativo acceso presso la JP Morgan Bank di Londra;

(ii) il Governo si impegna a utilizzare tale importo per tacitare le pretese di Malabu, la quale, a sua volta, rinuncia a ogni rivendicazione sul titolo;

(iii) Shell rinuncia ai ricorsi giudiziari e arbitrari intrapresi contro il Governo.

La somma versata dalle compagnie petrolifere sarà poi trasferita dal Governo su conti di società riconducibili a Dan Etete e ad Alhaji Abubaker Alyu. Quest'ultimo, secondo la tesi accusatoria, avrebbe agito in nome e per conto del Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan, dell'Attorney General Adoke Bello e del Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, i quali avrebbero così ricevuto 520.482.965,44 dollari come remunerazione illecita per l'assegnazione dell'OPL245 a Eni e Shell.

2.2. Il reato di corruzione internazionale previsto dall'articolo 322 *bis* c.p.

Il reato contestato, previsto dall'art. 322 *bis* c.p., integra un'ipotesi speciale di corruzione e, come tale, è strutturalmente fondato sull'accordo tra privato corruttore e pubblico ufficiale corrotto. L'interpretazione, condivisa dalle difese e dall'accusa[31], implica la necessaria plurisoggettività

[30] Udienza 2 luglio 201, PM: *Dan Etete non è soltanto l'ex Ministro della Giustizia, Dan Etete… del Petrolio. Dan Etete è la persona che per tutti gli anni 2000, per lo meno fino agli anni di cui stiamo parlando, mantiene un potere effettivo, anche politico, eccezionale. È un player della vita politica, in diverse circostanze lo abbiamo sentito nominare come un personaggio chiave nella presa delle decisioni, "a key decision maker". Ed è tanto importante che il Presidente ha bisogno del suo sostegno, ed ecco che questo è una ricompensa per il suo sostegno*

[31] Nelle repliche il PM ha precisato che: *stiamo parlando di una fattispecie plurisoggettiva, ad esecuzione frazionata.*

dell'illecito nonostante la norma incriminatrice sancisca espressamente la non punibilità dei pubblici ufficiali stranieri.
Il reato contestato deve quindi inquadrarsi nell'ipotesi della corruzione internazionale propria antecedente, caratterizzata da un accordo illecito, finalizzato ad ottenere un atto contrario ai doveri dell'ufficio a fronte di una remunerazione promessa al pubblico ufficiale. Il reato si struttura nella pattuizione di un accordo tra privato corruttore e pubblico ufficiale, precedente al compimento dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio ad opera dei pubblici ufficiali, i quali si determinano a compiere l'atto in forza della promessa remunerazione illecita che, seppur realizzata successivamente al compimento dell'atto, determina il momento finale della consumazione del reato, rappresentando un approfondimento dell'offesa al bene giuridico.
In conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, la corruzione propria si realizza mediante il duplice schema dell'accettazione della promessa e della ricezione della remunerazione illecita finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio. Il reato si perfeziona con la pattuizione illecita, dovendosi ricondurre, secondo lo schema del reato progressivo, gli aspetti esecutivi dell'accordo (il compimento dell'atto e la dazione/ricezione della remunerazione illecita) ad approfondimenti dell'offesa tipica, rilevanti ai fini del momento consumativo del reato.
Si riportano i passaggi salienti dell'imputazione sui quali si fondano tali considerazioni:

Tutti gli imputati… ***ponevano in essere azioni convergenti*** *volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di $ 1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245,* ***essendo stato convenuto****, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco****, che detti fondi****, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa $ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro)* ***fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione dei pubblici ufficiali corrotti*** *ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah)* ***ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement****, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della Repubblica nigeriana:*

Tale premessa è indispensabile per rimarcare le differenze con le diverse fattispecie di concussione o indebita dazione (artt. 317 e 319 *quater* cp), peraltro all'epoca dei fatti escluse dal perimetro di rilevanza penale, se commesse in forma internazionale. Del resto, la giurisprudenza di legittimità tiene ad evidenziare l'accordo quale elemento centrale del fatto tipico di corruzione, caratterizzante il reato al fine di evitare il pericolo di identificare la dazione illecita al pubblico ufficiale con il reato stesso di corruzione. Da tale principio di diritto consegue che le condotte esecutive dell'accordo (la dazione illecita al pubblico ufficiale e l'atto illecito del pubblico ufficiale) rappresentano elementi accessori che approfondiscono l'offesa tipica, costituendo, sul piano probatorio, indizi della sua pattuizione, ma non esauriscono la prova della corruzione, la quale rimane fondata sulla dimostrazione dell'intervenuto accordo tra le parti, specificamente individuate. Pertanto, anche la prova della dazione illecita o l'illegittimità dell'atto non sono considerati sufficienti, neppure congiuntamente, ad integrare la prova del reato di corruzione domestica o internazionale, perché sono elementi comuni anche ad altri reati. In particolare, la dazione illecita, a differenza di altri ordinamenti, nel nostro sistema caratterizza tre diversi reati: la corruzione, la dazione indebita e la concussione.

2.2.2 Gli aspetti critici dell'imputazione

In considerazione della complessità dei fatti, il Pubblico Ministero ha scelto una tecnica descrittiva che soffre contraddizioni intrinseche e, soprattutto, parifica elementi di prova del fatto rispetto alle condotte tipiche, creando ambigue sovrapposizioni e ulteriori contraddizioni, con conseguenti difficoltà interpretative, acuite dalle conclusioni che contengono utili specificazioni, ma anche diversità che hanno aggravato le difficoltà nella delimitazione dei confini dell'accusa.

I profili di criticità attengono

- *(i)* all'individuazione del *tempus commissi delicti* nei suoi due estremi del raggiungimento dell'accordo illecito e della ricezione della remunerazione da parte dei pubblici ufficiali;
- *(ii)* alla selezione dei pubblici ufficiali corrotti;
- *(iii)* al riconoscimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio;
- *(iv)* all'individuazione della dazione illecita;
- *(v)* alla definizione del ruolo dei privati corruttori;

2.2.2.1 Il *tempus commissi delicti*

Il delitto di corruzione *si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione*[32].

La natura di reato a duplice schema impone quindi di distinguere il momento di *perfezionamento* – inteso come accettazione della promessa o raggiungimento dell'accordo - dal momento di *consumazione*, ossia la ricezione dell'utilità o il suo impiego *uti dominus* da parte del pubblico ufficiale. Gli accadimenti precedenti e successivi a tali estremi cronologici, sebbene possano assumere rilievo sul piano probatorio, esulano dalla tipicità e non dovrebbero quindi rientrare nella descrizione del fatto di reato cristallizzata nel capo di imputazione.

A fronte di tali coordinate generali, il *tempus commissi delicti* riportato nel capo di imputazione viene compendiato nella formula "*dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014*".

Il tenore letterale dell'espressione impiegata – indicativa di un amplissimo segmento temporale delimitato dalle preposizioni "*da"* e *"fino al"* – evoca la categoria dei reati permanenti, vale a dire quella tipologia di illeciti in cui l'offesa tipica si protrae senza soluzione di continuità per l'intero periodo preso in considerazione. Tuttavia, una simile qualificazione non si addice al reato di corruzione che, come detto, si inscrive nella ben diversa categoria dei reati a duplice schema. Di conseguenza, un'esegesi dell'imputazione coerente con le peculiarità dogmatiche dell'illecito contestato imporrebbe di ricondurre gli estremi temporali richiamati al momento di perfezionamento del reato con il raggiungimento dell'accordo corruttivo (autunno 2009) e al momento della sua consumazione con la ricezione dell'utilità da parte dei pubblici ufficiali corrotti (2 maggio 2014). Anche questa opzione interpretativa non si rivela però appagante in quanto si pone in contrasto con le risultanze istruttorie come interpretate nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.

Preso atto dell'aporia contenuta nel capo di imputazione, nei paragrafi che seguono si cercherà di superare le criticità evidenziate offrendo una chiave di lettura che permetta di comprendere quale sia il *tempus commissi delicti* del delitto per cui si procede.

Ad ogni modo, è utile notare sin d'ora che la scelta di descrivere il perimetro temporale del reato contestato alla stregua di un reato permanente non si riduce a un uso atecnico delle categorie dogmatiche penalistiche, ma, a ben vedere, è sintomatica del peculiare approccio seguito dal Pubblico Ministero nell'individuazione dei presunti tratti di illiceità della vicenda in esame. Da un lato, infatti, l'imputazione distingue gli accordi illeciti da quelli leciti, affermando che gli accordi volti alla remunerazione illecita dei pubblici ufficiali sono intervenuti *nel corso delle trattative*, lasciando così intendere che tali intese assumerebbero una valenza lecita. Dall'altro lato, invece, nella ricostruzione proposta in sede di conclusioni prevale l'identificazione degli accordi illeciti con quelli leciti, i quali

[32] *Sez.* U, *Sentenza n.* 15208 *del* 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246583 - 01

sarebbero *mera cosmesi giuridica*. L'accusa sostiene quindi la tesi della sovrapposizione, dove gli accordi "leciti" altro non sono che una copertura (*mera cosmesi*) degli accordi illeciti, con conseguente incriminazione dell'intera operazione che ha portato all'acquisizione della licenza[33].
Il punto è stato efficacemente sintetizzato nella memoria conclusiva della difesa Casula:
"*il tema d'accusa è chiaro: l'attribuzione originaria del blocco a Malabu sarebbe avvenuta in conflitto di interessi e dovrebbe per questo ritenersi illegittima. Ogni successiva conferma o riattribuzione di diritti sul blocco alla società Malabu dovrebbe ritenersi a propria volta illegittima in quanto viziata da quella originaria abusiva assegnazione e in sé confermativa di una illegittimità. Qualsiasi negozio giuridico relativo al blocco OPL 245 che abbia presupposto o comportato il riconoscimento di diritti giuridici ed economici in capo a Malabu sarebbe illegittimo e qualsiasi soggetto terzo che vi abbia partecipato sarebbe responsabile di tale illiceità. Si tratterebbe, nello specifico, di un negozio di natura corruttiva poiché il riconoscimento di diritti in capo a Malabu, in quanto abusivo, implicherebbe "necessariamente" il pagamento di tangenti ai Pubblici Ufficiali responsabili di tale abusivo riconoscimento. In definitiva, la posizione della Procura è: "nessuno tocchi il blocco OPL 245", fintanto che ciò significhi riconoscere diritti a Malabu. E questo, secondo tale impostazione, avrebbe dovuto essere l'approccio di Eni e dei suoi esponenti, se avessero voluto tenere un comportamento lecito".*

Prescindendo per ora da valutazione di ampio respiro come quella appena proposta, è necessario confrontarsi con il capo di imputazione con approccio costruttivo e cercare di individuare gli estremi temporali del reato contestato.

2.2.2.1.1 Il momento di perfezionamento del reato: l'accordo

Tutte le difese hanno stigmatizzato l'impostazione accusatoria perché ritenuta poco chiara nell'individuazione del momento storico, del luogo in cui si sarebbe raggiunto l'accordo corruttivo e, addirittura, nell'indicazione di quale sia l'accordo corruttivo contestato e, soprattutto, quali soggetti siano stati coinvolti. A ben vedere, infatti, nel capo di imputazione e nel corso dell'istruttoria si è fatto più volte riferimento a diversi accordi asseritamente illeciti che si sono succeduti dall'iniziale assegnazione della licenza a Malabu nel 1998 fino alla stipula dei *Resolution Agreements* nell'aprile del 2011[34].

---

[33] Per dimostrare la tesi dell'integrale incriminazione delle trattative, si rimanda alla memoria conclusiva scritta dal PM che ripercorre quasi tutti gli snodi della trattativa che dall'autunno 2009 alla fine di aprile 2011 hanno portato ai *resolution agreements*, nonchè alla requisitoria orale ed in particolare (Trascrizioni ud. 21 luglio 2020, p. 12): "*È un titolo che è invalido ab origine. Quella cosa appartiene alla Nigeria, il blocco 245 appartiene alla Nigeria, Etete non l'ha pagato nulla, se l'è autoattribuito, quindi in sostanza tutti i soldi che entrano in mano a Etete è danaro che può e deve essere distribuito in parte ai Pubblici Ufficiali perché solo con l'avallo, l'appoggio, la protezione e il contributo attivo dei Pubblici Ufficiali, Etete poteva realizzare e può realizzare una simile cosa"; trascrizioni ud. 2 luglio 2020, p. 7: "Secondo me, tutte le negoziazioni, tutte le soluzioni che prevedono che Dan Etete, che Malabu prendesse un solo dollaro per questa licenza, se autoassegnata illegittimamente, sono esse stesse illegittime. Questo è un dato. Questo è un dato con cui bisogna confrontarsi e che spesso è dato per implicito, perché sono cose vecchie. Però sono cose vecchie ma ben conosciute e mai, mai, risolte" e poi "Già dal 2007 Eni, Shell anche prima, ma già dal 2007 Eni aveva tutte le informazioni di cui aveva bisogno per evitare soltanto di mettersi al tavolo con Dan Etete"; in memoria PM, 13 gennaio 2021, p. 223: "Il conflitto di interessi rimane, e avrebbe dovuto essere un formidabile segnale d'allarme per le società petrolifere, un segno incancellabile dell'origine criminale della licenza OPL245 in capo a Malabu*"

[34] ***1998/2011*** *PM: "La parola tangenti ha caratterizzato tutta la storia delle trattative sulla licenza OPL 245 tanto da essere noto a tutti che la vendita da parte di Malabu avrebbe comportato la necessità di un accordo corruttivo in modo da far avere compensi illeciti a Etete e ai funzionari che lo hanno aiutato;*
2002 *Etete parla di tangenti ad alti funzionari e contributi elettorali pagati da Shell per l'assegnazione nella gara del 2002 e si rivolge alla Camera dei Rappresentanti che stigmatizza la cessione dei diritti ad una società petrolifera non nigeriana;*
2006 *PM pag. 8 ud 2 luglio 2020: "Perché è stata riassegnata il 30 novembre 2006 questa licenza? Beh, perché il 2001… Obasanjo ha fatto due mandati, aveva intenzione di fare un terzo mandato. Per fare un terzo mandato aveva bisogno di modificare la costituzione, per modificare la costituzione aveva bisogno di un supporto politico. Il suo vice Presidente,*

Ad ogni modo, l'imputazione deve essere interpretata alla luce delle emergenze dibattimentali e delle ampie ed argomentate conclusioni del Pubblico Ministero, nelle quali è stato precisato che il *pactum sceleris* sarebbe stato raggiungo in tre momenti ben determinati*:*

In sintesi dunque i momenti finali dell'accordo sono, ridotti all'essenziale:

Atiku Abubakar, di cui abbiamo già parlato, spero ricordiate il suo ruolo, era contrarissimo a questo terzo mandato. Obasanjo ha avuto il bisogno di Dan Etete, questo lo dice Risk Advisory 2007. Perché mi piace sottolineare, ritengo necessario sottolineare questo aspetto? Perché Dan Etete …è la persona che per tutti gli anni 2000, per lo meno fino agli anni di cui stiamo parlando, mantiene un potere effettivo, anche politico, eccezionale...Ed è tanto importante che il Presidente ha bisogno del suo sostegno, ed ecco che questo è una ricompensa per il suo sostegno."

PM Pag. 9 Etete non vuole sfruttare la licenza, ma venderla per lucrare guadagni personali ma dovrà spartire il ricavato della vendita della licenza con i politici che lo hanno aiutato a riaverla quindi il Presidente Obasanjo, il Ministro del petrolio Daukoru e il Ministro della giustizia Bajo Ojo.

PM PM PM2-116, il ***3 aprile 2007****, …c'era ancora Obasanjo, le elezioni sono ad aprile, le elezioni che portano Yar'Adua alla presidenza. Diezani non è Ministro, naturalmente. Diezani in quel momento è un manager di Shell. Un manager di Shell che va a incontrare Dan Etete per parlare di OPL 245. Questa e-mail viene scritta da Basil Omiyi, che è un altro dirigente di Shell, e dice "Sono andato con Diezani Alison-Madueke, che ha una qualche relazione familiare con Etete, per vedere Dan Etete (Malabu) ieri 2 aprile 2007, essenzialmente per scoprire cosa aveva in mente, quali altre questioni erano nella mischia, oltre che per sapere", anche questo ci serve, "come loro hanno interpretato l'obiettivo dichiarato dal governo di preservare l'attuale posizione di Shell su OPL 245", …Quindi c'è questo rapporto tra Etete e Diezani Alison-Madueke, lo dice Shell, per la verità lo disse anche all'epoca in interrogatorio Luigi Bisignani... Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa Ministra... In questa stessa e-mail, in un altro passaggio importante, si riferisce alle aspettative di Dan Etete "Lui ha detto che Malabu non ha né le persone né le competenze per gestire un partner. In breve, vogliono soltanto essere acquistati al 100 percento, trasferendo l'affare che hanno acquisito nella sua interezza a Shell.* ***Etete vuole soltanto soldi".*** *E il motivo per cui deve monetizzare alla svelta questi diritti è anche riportato in questa e-mail, si dice* ***"tra un discorso e l'altro Etete è tornato sulla montagna di spese legali che ha dovuto sostenere sul caso OPL 245 (c'è stata una volta in cui ha menzionato una cifra di 500 milioni di dollari)". Per quanto possano essere importanti certe spese legali, io credo che questa cifra, 500 milioni di dollari, non corrispondano spese legali, corrispondono regali ai governanti che hanno reso possibile la concretizzazione, la monetizzazione di questi diritti illecitamente acquisiti.*** *Diezani diventa Ministro dei Trasporti nel 2007, nel 2008 Ministro delle Miniere, Minister of Mines and Steel, e finalmente Ministro del Petrolio con Goodluck, che in Nigeria è verosimilmente il posto di governo più importante, più ambito, la ricchezza della Nigeria è il petrolio, tanto che addirittura Diezani diventa Presidente dell'OPEC, primo Presidente dell'OPEC.*

24 giugno 2008 (23:15)[5] *Ann Pickard scrive a Malcom Brinded riferendo di un incontro con un dirigente della compagnia petrolifera nazionale nigeriana Asanusi Barkindo: in questo caso si parla di un accordo corruttivo che coinvolge il Presidente Y'Ardua che, pur non volendo accontentare Etete, deve accordarsi con Etete perchè il Ministro del petrolio è coinvolto e vuole soldi perchè ha debiti. PM Spadaro pag 8 "Il 24 giugno del 2008… Nei documenti Shell, RDS 283, c'è un'email che Ann Pickard di Shell manda a Malcolm Brinded, e parla di un incontro con quello che era il Presidente di NNPC, che si chiama Barkindo. E l'oggetto è OPL 245. Su OPL 245 lui, quindi il capo di NNPC, ha detto che il Presidente non vuole che Etete prenda nulla. Quindi le cose vanno male per Etete con Yar'Adua, ma Mosp (fonetico), cioè il Ministro del Petrolio, è coinvolto, e mettono "coinvolto" tra virgolette, aperta parentesi "He a on the take", on the take vuol dire "deve prendere soldi, deve prendere tangenti, questa è la traduzione di on the take. Inoltre sempre il Ministro del Petrolio è, diciamo, figlioccio di Odili, Odili era il Governatore di Rivers State, che gli ha detto che Etete dev'essere soddisfatto. Quindi il Ministro del Petrolio non si può muovere.* ***Ministro del petrolio ancora non è Diezani, è una persona che si chiama Lukman,"***

PM Spadaro "E il ***25 febbraio 2010*** *Ann Pickard, RDS 416, ribadisce questa tematica spiegando che* ***l'accordo è richiesto urgentemente come corrispettivo del supporto dato da Etete per l'amnistia****. Queste sono le condizioni di fatto che preludono all'ingresso di Goodluck Jonathan, dell'amministrazione Jonathan. Prima di arrivare a Jonathan voglio citare ancora due documenti, da cui emerge in modo cristallino che il Ministro del Petrolio, Lukman, doveva avere dei soldi, e che Etete doveva pagare tangenti. È un'e-mail del 5 gennaio del 2009 di John Copleston in RDS 318, "Ho visto il mio uomo del Delta su 245, ha parlato con la signora E. questa mattina, ha detto che Etete si lamenta che lui ratterrà soltanto 40 milioni dei 300 che gli stiamo offrendo, il resto andrà per pagare tangenti in giro". E più avanti si parla di Lukman, si dice chiaramente "Ha preso l'incarico perché ha bisogno di soldi", "took the job because he needs the money". Qui abbiamo la prova che Copleston, e i rappresentanti di Shell, sapevano che Etete di quei soldi che avrebbe ricevuto per OPL 245, la parte maggiore l'avrebbe usata per pagare tangenti. Lo dice, lo dice Etete. Lo dice la signora Etete, all'inizio mi sono domandato chi potesse essere la signora Etete, perché naturalmente uno si deve fare le domande. Ma leggendo altre e-mail, che poi indicheremo, si capisce che quando Copleston parla della signora E., miss E., parla esattamente della moglie di Etete, è la moglie. Dei 300 milioni che stava offrendo Shell in questo momento, per il 20 percento, Etete ne avrebbe tenuti soltanto 40. Questo lo dice, questo Shell lo sa. E lo dice Copleston a Robinson e Colegate."*

1. *15 novembre 2010 - accordo sul prezzo da pagare per OPL 245 (presenti l'Attorney General, Robinson, Casula e Armanna e un emissario di Etete)*
2. *15 dicembre 2010 - accordo sul nuovo schema che è stato ideato per "costruire" l'operazione come una nuova assegnazione di OPL245 da parte del governo (presenti l'Attorney General e Armanna; Shell accetta il nuovo schema e nelle settimane successive elabora i nuovi testi contrattuali; Etete non mostra opposizione)*
3. *26 marzo 2011: accordo sul nuovo draft di FGN Resolution che non prevede tra le parti Malabu e non menziona che la "consideration" sarà versata a Malabu,*

Il primo è l'accordo sostanziale sulla corruzione.
Il secondo l'aggiustamento "giuridico" del regolamento di interessi illeciti.
Il terzo è un accordo fondamentalmente "cosmetico" – e però è anche la base della difesa più antica e insistente fatta valere dal nostro ente di stato in tutte le sedi (anche parlamentari) in cui è stata chiesta chiarezza sull'operazione OPL245."

2.2.2.1.2 Il momento di consumazione del reato: la ricezione della somma o la sua utilizzazione *uti dominus* da parte dei pubblici ufficiali

La contestazione indica il 2 maggio 2014 come momento di consumazione del reato. Tale data viene menzionata nel capo di imputazione come quella in cui "*una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 mln, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Di Nardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano*".

Pur senza approfondire in questa sede questioni che imporrebbero un'ampia esposizione dei fatti, è comunque possibile sottolineare fin d'ora che la scelta del Pubblico Ministero è certamente non condivisibile già sotto profilo tecnico/astratto. Infatti, l'estensione temporale del reato fino al 2014 è il frutto di un'erronea trasformazione di elementi di prova del reato (asserito ritorno della tangente ai privati) in elementi costitutivi del fatto tipico. Come meglio si vedrà in seguito, non vi è dubbio che Obi e Di Nardo non siano pubblici ufficiali e, pertanto, il denaro ricevuto da questi due soggetti non può essere considerato come parte della somma finalizzata a remunerare un pubblico ufficiale.

Ritornando quindi a focalizzare l'attenzione sulle sole somme di denaro ricevute dai pubblici ufficiali, il capo di imputazione riporta le movimentazioni in contanti operate mediante i *boureau de change* sui quali era confluito il denaro trasferito dal conto del Governo alle società riconducibili al prestanome Alhaji Abubaker Aliyu:

- *quanto a $ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Alhaji Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau;*

Tuttavia, anche questa indicazione non torna utile per individuare il tempo di consumazione del reato in quanto, ancora una volta, si assiste a una commistione impropria fra elementi di prova ed elementi tipici. Esprimendosi su un caso assimilabile a quello in esame, la Suprema Corte ha chiarito che le operazioni volte a rendere più difficoltosa il tracciamento del denaro esulano dalla tipicità della condotta e, pertanto, non incidono sulla data di consumazione dell'illecito:

Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010): *il delitto di corruzione, secondo autorevole e condivisibile dottrina, si consuma nel momento in cui "egli manifesta esteriormente in qualche modo l'intenzione di trattenerlo". Ininfluente, pertanto, è la circostanza che le quote del Torrey Global Offshore Fund vennero intestate a MILLS soltanto il 29 febbraio del 2000, trattandosi di condotta comunque successiva all'acquisizione in proprio delle quote medesime, inizialmente*

avvenuta in forma anonima per la finalità, perseguita dell'imputato, di rendere difficoltosa la ricostruzione dell'origine e del percorso del denaro: di quelle quote, benché non ancora a lui intestate, infatti, MILLS avrebbe potuto disporre anche prima ed in qualsiasi modo, solo che lo avesse voluto.

Infine, in sede di conclusione il Pubblico Ministero ha insistito sull'utilizzo del contante da parte dell'Attorney General Adoke Bello per l'acquisto di un immobile dalla società Carlin. Anche in questo caso ci si trova però sul piano della prova del reato posto che tali movimentazioni riguardano sempre le successive vicende della trasformazione ed impiego della tangente.
In conclusione, una volta escluse le ipotesi ricostruttive di cui si parlato, la consumazione del reato deve invece essere individuata nel momento in cui, nell'agosto/settembre 2011, il denaro proveniente dalle *oil companies* viene trasferito dai conti di Malabu ai conti delle società nelle disponibilità di Alhaji Abubaker Aliyu. Secondo la tesi accusatoria, infatti, quest'ultimo agiva in nome e per conto dei pubblici ufficiali corrotti, i quali, in questa ottica, da quel momento avrebbero quindi conseguito la disponibilità *uti domini* delle predette somme.

2.2.2.2 I pubblici ufficiali corrotti
La precisa distinzione tra soggetto corruttore e soggetto corrotto, essenziale per ogni forma di corruzione, è indispensabile per la corruzione internazionale in quanto la norma esclude la punibilità per il pubblico ufficiale straniero corrotto.
L'imputazione è precisa nel distinguere la posizione dei pubblici ufficiali corrotti (*Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke*) e quelli indicati come intermediari (*nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah).*
L'impostazione accusatoria che qualifica questi ultimi soggetti come intermediari appare coerente con il fatto che gli stessi, avendo ricoperto altre e diverse funzioni pubbliche, non avevano alcuna competenza nella procedura decisionale che ha portato ai *Resolution Agreements* del 29 aprile 2011 e non hanno quindi speso nessun potere pubblicistico nella conclusione degli accordi.
Alla luce di tali coordinate, la mancata incriminazione degli intermediari dei pubblici ufficiali si spiega (*i*) o in ragione dell'adesione del Pubblico Ministero all'interpretazione che distingue tra intermediari concorrenti del privato corruttore, punibili, ed intermediari del pubblico ufficiale stranieri corrotto, non punibili, (*ii*) o sulla base di un'interpretazione estensiva della normativa che arriva ad escludere la punibilità di qualsiasi pubblico ufficiale straniero per il solo fatto del *munus* pubblico ricoperto, prescindendo quindi dalla sua veste di corrotto o semplice intermediario.
Quale che sia stata la *ratio* della scelta del Pubblico Ministero, è comunque indubbio che con riferimento alla figura di Bajo Oyo l'impostazione accusatoria è complicata dal fatto che lo stesso, pur citato come testimone della vicenda, nelle conclusioni viene invece annoverato tra i pubblici ufficiale corrotti per aver posto in essere l'atto di riassegnazione della licenza a Malabu nel 2006.

2.2.2.3 Le dazioni illecite
La contestazione accomuna le pattuizioni riguardanti le remunerazioni agli intermediari, le retrocessioni agli stessi corruttori e i pagamenti delle tangenti ai pubblici ufficiali, portando a ritenere che queste diverse categorie di pagamenti siano state considerate parimenti rilevanti sotto il profilo causale dell'esistenza di un unico patto corruttivo.
In questa sede è sufficiente sottolineare che le sole movimentazioni di denaro riportate nel capo di imputazione che riguardano la tipicità della condotta sono i 54.418.000 dollari e i 466.064.965,44 dollari gestiti da Alhaji Abubaker Aliyu e destinati ai pubblici ufficiali.
Con riguardo alle altre somme si può osservare quanto segue:

- i 10.026.280 dollari *versati a favore dell'ex Attorney General Chrisopher Adebayo Oyo (Bajo Oyo)* sono stati trasferiti a un soggetto che ricopriva una pubblica funzione ben quattro anni prima del momento in cui si sarebbe perfezionato l'accordo illecito oggetto del presente procedimento. Pertanto, anche qualora si volesse ritenere che la somma in esame sia stata un'indebita remunerazione corrisposta a Bajo Oyo per la riassegnazione della licenza a Malabu con il *Settlment Agreement* del 2006, è comunque indubbio che l'importo costituirebbe, al più, l'utilità percepita dal pubblico ufficiale nell'ambito di una corruzione susseguente interna perfezionata nel 2006;
- gli 11.465.000 dollari *versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah* non possono essere intesi come utilità illecita tipica atteso che colui che ha ricevuto l'importo non ha speso alcun potere pubblicistico nell'ambito della conclusione dei *Resolution Agreements* dell'aprile 2011;
- le somme trasferite a Vincenzo Armanna o asseritamente consegnate a Roberto Casula rappresentano ipotetiche retrocessioni in favore di manager Eni;
- le somme versate a Emeka Obi e Gianluca di Nardo costituiscono pagamenti a intermediari privati.

Per completezza, va evidenziato che il Pubblio Ministero ha chiesto la confisca per equivalente dell'importo di 1.092.040.000,00 dollari, ossia dell'intero ammontare versato al Governo dalle compagnie petrolifere. La richiesta di estendere la confisca per equivalente anche alla porzione di denaro incamerata da un privato come Dan Etete è un atecnicismo che, ancora una volta, rivela l'idea di fondo che permea e alimenta l'intero impianto accusatorio: "*tutte le negoziazioni, tutte le soluzioni che prevedono che Dan Etete, che Malabu prendesse un solo dollaro per questa licenza, se autoassegnata illegittimamente, sono esse stesse illegittime"*[35].

2.2.2.4 L'atto contrario ai doveri di ufficio

Una conseguenza dell'impostazione accusatoria che attribuisce un connotato di illiceità diffusa a qualunque operazione caratterizzata dal binomio Malabu/OPL245 è che, così ragionando, sarebbero illegittimi pressoché tutti i numerosi atti governativi che hanno in vario modo riconosciuto la titolarità del blocco alla società riconducibile a Dan Etete. Fra gli atti citati più di frequente nel capo di imputazione e nel corso dell'istruttoria vi sono:

- l'atto di assegnazione originario a Malabu del 29 aprile 1998;
- il *Settlement Agreement* del 30 novembre 2006;
- l'atto di conferma della riassegnazione del 2 luglio 2010;
- i *Resolution Agreements* del 29 aprile 2011.

Nel corso della motivazione verranno analizzati nel dettaglio gli atti ora richiamati in quanto, sebbene non tutti rilevanti sul piano della tipicità, gli stessi sono comunque importanti per comprendere appieno la vicenda.

In questa sede è però opportuno chiarire che gli atti asseritamente contrari ai doveri di ufficio che assumono il crisma della tipicità nell'ambito del presente processo sono unicamente quelli adottati il 29 aprile 2011. Tale ricostruzione è coerente con la formulazione testuale del capo di imputazione, laddove si afferma che la somma corrisposta dalle *oil companies* era funzionale ad indurre i pubblici ufficiali "*ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement".*

2.2.2.5 I privati corruttori

L'imputazione non specifica quali soggetti privati abbiano avuto il ruolo di corruttori e quali abbiano svolto il ruolo di intermediari, parificandoli tutti quali autori materiali della condotta attiva riconducibile al corruttore. Tutti gli imputati devono quindi ritenersi accusati di essere partecipi dell'accordo corruttivo, come indicato dal gerundio, utilizzato, nel passaggio letterale

[35] Udienza 2 luglio 2020, p. 7.

dell'imputazione sopra citato, nell'ambito della frase retta dal soggetto "*Tutti gli imputati*". L'elencazione di tutti gli attuali imputati e del concorrente Alhaji Abubaker Aliyu seguita dai citati verbi plurali, con la precisazione della relativa convergenza delle condotte materiali, porta a ritenere che l'imputazione non individui uno o più autori materiali della condotta di privato corruttore, ma parifichi tutti gli imputati, compreso il processando concorrente, quali autori materiali della condotta principale tipica. Del resto, le considerazioni svolte dall'accusa in sede di repliche finali sulla natura frazionata della condotta concorsuale confermano l'interpretazione letterale. Tuttavia, il gerundio (*essendo stato convenuto*), utilizzato per descrivere il lato privato del *pactum sceleris* cela un problema di genericità dell'imputazione che non risulta chiarito neppure dalle specificazioni delle condotte individuali. Pur avendo precisato l'apporto convergente di ciascun imputato, il Pubblico Ministero ha infatti introdotto ulteriori problemi di ambiguità e in alcuni casi di contraddittorietà dell'imputazione stessa, sempre derivanti dalla già evidenziata mancanza di chiarezza nella distinzione/sovrapposizione tra accordi leciti ed accordi illeciti.

2.2.2.6 Le condotte individuali ascritte agli imputati

La mancata distinzione tra corruttori ed intermediari privati è aggravata dalle ambiguità provocata dalla specificazione dei comportamenti individuali che descrivono con apparente identica rilevanza causale condotte direttamente finalizzate alla conclusione del *pactum sceleris* e altre riconducibili a funzioni commerciali lecite. In particolare, con riferimento ad alcuni imputati vengono specificate condotte di coinvolgimento diretto nei pagamenti ai pubblici ufficiali:

- **Casula** (*organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali*);
- **Pagano** (*partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali*);
- **Etete** (*ricevendo dal Governo nigeriano sulla base del FGN Resolution Agreement $ 801,5 milioni di dollari e trasferendo ad Alhaji Abubaker Alyiu, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa $ 520 milioni di dollari da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani*);
- **Obi**[36] (*concordando con Etete che la differenza - ed.* "excess price" - *tra la somma che ENI/NAE si impegnava a versare e l'importo accettato da Etete sarebbe stata trattenuta da Obi, con la previsione che detto sovrapprezzo dovesse essere destinato alla remunerazione dello stesso Obi e dei suoi sponsor Di Nardo e Bisignani, di dirigenti Eni e Shell, di pubblici ufficiali nigeriani, in particolare il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke*)

A **Falcioni** sono contestate soltanto condotte esecutive degli accordi illeciti, le quali sono collegate al pagamento di commissioni ad intermediari nell'ambito di accordi con Bajo Ojo: *accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL245 e a tal fine costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service CO. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di $1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compliance"; tenendo i contatti e stipulando accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte ($ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armanna dei rapporti in essere con Bajo Oyo)*

[36] Per il quale si è proceduto separatamente.

Per contro, ad altri imputati è contestata solo la consapevolezza di condotte materiali attribuite ad altri privati corruttori:

- **Agaev** (*incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni* sulle *aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo*);
- **Armanna** (*avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione*);
- **Colegate** e **Coplestone de Carteret** (*raccogliendo informazioni circa le pretese economiche di Diezani Alison Madueke - ex dirigente Shell e Ministro del Petrolio all'epoca dei fatti - e del presidente Goodluck Jonathan per dare il via libera all'affare*);
- **Robinson** (*tenendo i contatti con Colegate e Coplestone per tutto il corso della trattativa e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del governo nigeriano*);
- **Brinded** (*essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Coplestone dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche di esponenti del governo nigeriano e loro sponsor*)

Ai restanti imputati **Scaroni, Descalzi, Bisignani** non risultano contestate specifiche condotte materiali direttamente coinvolgenti le pretese economiche dei pubblici ufficiali.

2.3 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto della necessità di proporre un'interpretazione costruttiva e non distruttiva dell'imputazione, è opportuno stabilire con chiarezza quale sia il *thema decidendum* oggetto della contestazione. Occorre quindi focalizzare l'attenzione sui soli aspetti tipici del fatto, tralasciando i numerosi profili di prova ricompresi nel capo di imputazione.

In estrema sintesi, è dunque possibile concludere che l'ipotesi accusatoria riguarda l'esistenza di un accordo illecito che vedrebbe come parti, da un lato, i manager di Eni e Shell, vari intermediari e l'ex ministro del petrolio Dan Etete e, dall'altro lato, il Presidente della Repubblica Nigeriana, l'Attorney General e il Ministro del Petrolio ed altri pubblici ufficiali intermediari.

Le trattative per definire i termini del *pactum sceleris* si sarebbero sviluppate per oltre un anno e avrebbero avuto come momenti di incontro dei rispettivi *desiderata* il 15 novembre 2010 (raggiungimento dell'intesa sulla somma destinata ai pubblici ufficiali), il 15 dicembre 2010 (definizione delle condizioni giuridiche dell'atto contrario ai doveri d'ufficio) e il 29 aprile 2011 (adozione dell'atto contrario ai doveri di ufficio).

L'oggetto dell'accordo illecito sarebbe stato il seguente:

- i privati corruttori avrebbero trasferito 1.092.040.000 dollari sul conto del Governo presso la JP Morgan Bank di Londra. Sebbene la somma fosse formalmente destinata nella sua interezza a risolvere le dispute pendenti sull'OPL 245, un importo pari a 520.482.965,44 dollari sarebbe stato poi trasferito dal conto del Governo ad alcune società intestate al prestanome Alhaji Abubaker Aliyu per remunerare i pubblici ufficiali;

- i pubblici ufficiali corrotti, in cambio della somma sopra citata, avrebbero avallato o sottoscritto i *Resolution Agreements* del 29 aprile 2011, i quali sarebbero stati atti contrari ai doveri di ufficio in quanto prevedevano l'assegnazione diretta della licenza OPL245 alle compagnie Eni e Shell senza una preventiva gara pubblica, per un prezzo assai inferiore al valore economico del giacimento e a condizioni giuridico/fiscali incompatibili con la normativa nigeriana.

CAPITOLO 3
LA LEGITTIMITA' DELL'OPERAZIONE OPL 245

3.1 Premessa: criteri di valutazione della prova documentale 70
3.2 La storia di OPL 245: dal 24 aprile 1998 al 26 luglio 2007 73
3.3 La legittimità di assegnazione di OPL 245 a Malabu e il conflitto di interessi 77
3.3.1 Le tesi delle parti 77
3.3.2 Conclusioni 79
3.4 Il *Settlement Agreement* del 2006 80
3.4.1 La ricostruzione del Pubblico Ministero 80
3.4.2 La ricostruzione delle difese 82
3.4.3 Conclusioni 83
3.5 Legittimità delle trattative 89

3.1 Premessa: criteri di valutazione della prova documentale

All'esito dell'istruttoria non è stato possibile ricostruire con certezza tutti i fatti oggetto dell'imputazione nonostante l'acquisizione di migliaia di documenti e l'esame incrociato di decine di testimoni e consulenti di parte. Alcuni profili della vicenda restano in parte oscuri e possono essere oggetto solo di ricostruzioni probabilistiche o ipotetiche, basate su criteri di verosimiglianza. Ad ogni modo, nelle pagine che seguono verrà offerta un'esposizione cronologica dei fatti fondata sull'enunciazione dei risultati documentali più rilevanti, suddivisi per periodi temporali.

In particolare, dapprima saranno riportati gli accadimenti che si sono succeduti dal 1998 fino al 2007. Al termine di tale esposizione ci si soffermerà sulle principali questioni che sono sorte dell'ambito di tale arco temporale e che sono state a più riprese riproposte nel corso dell'istruttoria perché ritenute rilevanti ai fini del presente procedimento. Come già ricordato, infatti, la base dell'impianto accusatorio è stata così spiegata dal Pubblico Ministero: "[OPL245] *è un titolo che è invalido ab origine. Quella cosa appartiene alla Nigeria, il blocco 245 appartiene alla Nigeria, Etete non l'ha pagato nulla, se l'è autoattribuito, quindi in sostanza tutti i soldi che entrano in mano a Etete è danaro che può e deve essere distribuito in parte ai Pubblici Ufficiali perché solo con l'avallo, l'appoggio, la protezione e il contributo attivo dei Pubblici Ufficiali, Etete poteva realizzare e può realizzare una simile cosa […] tutte le negoziazioni, tutte le soluzioni che prevedono che Dan Etete, che Malabu prendesse un solo dollaro per questa licenza, se autoassegnata illegittimamente, sono esse stesse illegittime. Questo è un dato. Questo è un dato con cui bisogna confrontarsi e che spesso è dato per implicito, perché sono cose vecchie. Però sono cose vecchie ma ben conosciute e mai, mai, risolte […] Il conflitto di interessi rimane, e avrebbe dovuto essere un formidabile segnale d'allarme per le società petrolifere, un segno incancellabile dell'origine criminale della licenza OPL245 in capo a Malabu*" .

I punti che saranno approfonditi sono quindi:

1. la legittimità dell'originaria assegnazione della licenza a Malabu e la tematica del conflitto di interessi;
2. la legittimità del *settlement agreement* del 2006;
3. la legittimazione di Malabu e del Governo quali parti nelle trattative a partire dal 2007.

Una volta risolte tali questioni e chiarita la posizione giuridica dell'OPL 245 al momento dell'ingresso di Eni nella vicenda, si riprenderà l'esposizione cronologica degli accadimenti dal 2009 fino al maggio 2014. La valutazione di quanto successo in questo periodo sarà oggetto di approfondimento nei capitoli successivi.

La modalità espositiva indicata impone una precisazione preliminare sulla natura e sui criteri di valutazione della prova documentale. Il Pubblico Ministero ha infatti attribuito valore probatorio incondizionato a tutte le informazioni ricavabili dai documenti sul presupposto che esse provengono

da una fonte precostituita e immodificabile: "*non ci sarà nessuna potenza di fuoco difensiva che lo potrà ridurre in cenere, è scritto sulla pietra, è un documento*".
Tale assunto non può però essere condiviso nella sua granitica assolutezza.
Come noto, pur in assenza di un'esplicita definizione normativa, il documento può essere inteso come uno scritto idoneo a rappresentare un fatto. Nella sistematica codicistica i documenti sono annoverati fra i mezzi di ricerca della prova, ossia fra i meccanismi attraverso cui si acquisiscono informazioni utili ai fini della decisione. Le informazioni rappresentate nel documento devono poi essere vagliate secondo i canoni di attendibilità e credibilità *ex* art. 192 c.p.p. e, all'esito di tale momento valutativo, esse determineranno il risultato probatorio. In altri termini, in presenza di una prova documentale il giudice è tenuto a compiere un percorso logico che parte dalla rappresentazione contenuta nel documento e che, dopo un vaglio di attendibilità/credibilità, arriva a un determinato risultato probatorio, ossia l'accertamento circa la sussistenza o l'insussistenza della circostanza rappresentata nel documento.
Logico corollario di quanto esposto è che la tipologia di risultato probatorio che si può ottenere varia a seconda della natura dell'informazione rappresentata nel documento. Quest'ultima può essere un fatto storico (percepito direttamente dall'autore del documento o riferito da un terzo), un'opinione (di carattere fattuale o di natura tecnica; propria dell'autore del documento o di un terzo) o una voce corrente nel pubblico. Come ovvio, il risultato probatorio che si può ricavare a valle del percorso valutativo non potrà essere sovrabbondante rispetto al dato di partenza offerto dal documento. La questione della coerenza fra informazione rappresentata e risultato probatorio si pone con particolare delicatezza nei casi in cui l'oggetto della rappresentazione è un'opinione. In simili ipotesi, infatti, il buon esito del vaglio di attendibilità non potrà comunque determinare la trasformazione surrettizia dell'opinione rappresentata in un dato di fatto. Alcuni esempi tratti dall'ampia mole di documenti acquisiti aiutano a chiarire i concetti ora espressi:

- se il documento rappresenta *un fatto*, come ad esempio un incontro fra alcuni soggetti, una frase pronunciata o un'azione compiuta da qualcuno, il risultato probatorio del buon esito del vaglio di attendibilità sarà la prova che quell'incontro vi è stato, che quella frase è stata pronunciata o che quell'azione è stata compiuta realmente. Si pensi alle numerose e-mail che contengono resoconti di *meeting* con indicazione dei partecipanti, delle tematiche trattate e delle opinioni espresse da ciascuno. Tali fatti potranno essere considerati provati così come riportati se non vi sono dubbi (*i*) sull'affidabilità dell'autore dell'e-mail, (*ii*) sulla correttezza della sua percezione degli accadimenti e, qualora si tratti di un fatto non percepito in prima persona, (*iii*) sull'attendibilità delle fonti da cui l'autore del documento ha tratto la notizia. Possono essere proposti due esempi in cui l'applicazione del vaglio di attendibilità conduce a risultati differenti:
    - il 15 novembre 2010 Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi di aver partecipato a un incontro con l'Attorney General in cui "*dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd".* Il vaglio di attendibilità impone di verificare che Roberto Casula non abbia volutamente comunicato un dato falso o non abbia frainteso l'esito della riunione e che gli ulteriori elementi acquisiti non dimostrino che i fatti si erano svolti in maniera difforme da come esposto nell'email. Nel caso in esame, il processo di verifica avrà esito positivo in quanto Roberto Casula aveva partecipato all'incontro in prima persona, non vi sono ragioni per ipotizzare che egli abbia riferito il falso al proprio dirigente e il successivo sviluppo della vicenda ha confermato quanto riportato nella email. Di conseguenza, il risultato probatorio sarà la prova che il 15 novembre 2010 si è svolto un incontro presso la sede dell'Attorney General al cui esito il venditore ha accettato l'offerta di 1,3 miliardi di dollari;
    - il 28 febbraio 2011 Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Copleston: "*the Chief is back from his high plains slaughtering and will be in ABJ today - he says he spoke*

with GLJ and AG yesterday in Lag and NNPC is sorted". Nella valutazione del documento, oltre ai punti sopra indicati, andrà sondata anche l'attendibilità della fonte da cui l'autore dell'email ha attinto per riferire una circostanza di cui egli non aveva avuto contezza in prima persona. Ciò premesso, i rapporti fra le parti della comunicazione consentono di ritenere che Guy Colegate abbia trasmesso un'informazione che era realmente in suo possesso, ossia che Dan Etete aveva affermato di essere stato ad Abuja il giorno prima e di aver risolto la questione legata a NNPC dopo un colloquio con il Presidente e con l'Attorney General. Rimane però da chiedersi se il risultato probatorio comprenda anche la prova (*i*) che l'intervento di Dan Etete sui pubblici ufficiali vi sia stato realmente e (*ii*) che questo intervento sia stato il motivo del superamento delle criticità sollevata da NNPC. Ebbene, il ricorso ai criteri valutativi più volte richiamati impone di dare una risposta certamente negativa quantomeno al secondo quesito. Infatti, come meglio si vedrà in seguito, Dan Etete non può essere giudicato un soggetto attendibile e, soprattutto, da altri dati processuali emerge che nel febbraio 2011 egli non aveva un simile potere di condizionamento sulle determinazioni del Presidente e dell'Attorney General. Inoltre, le trattative fra le compagnie petrolifere e NNPC sono continuate anche nel marzo 2011 senza che vi sia stato alcun repentino cambio di orientamento da parte degli organi ministeriali nigeriani. Di conseguenza, il dato storico rappresentato nel documento – ossia il presunto intervento dei pubblici ufficiali su NNPC a seguito della sollecitazione di Dan Etete – non può essere considerato provato;

- se il documento rappresenta *un'opinione*, sia essa di natura fattuale o tecnica, il solo risultato probatorio che si potrà ricavare è la dimostrazione che l'autore del documento aveva quel determinato convincimento e che tale convincimento era stato condiviso con il destinatario dello scritto. Non sarebbe invece corretto prendere le mosse dalla valutazione soggettiva contenuta nel documento e, con un salto logico ancor prima che giuridico, trasformare la prova di un'opinione nella prova di un fatto storico. A titolo esemplificativo:
    - il 16 luglio 2010 Guy Colegate scrive un'e-mail a Peter Robinson e John Copleston per discutere dell'atto con cui il 2 luglio il Governo aveva confermato la titolarità del 100% della licenza in capo a Malabu e osserva "*questa lettera è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ quale parte di qualsiasi transazione".* Applicando i principi sopra espressi al documento in esame, è evidente che il solo risultato probatorio che da esso si può ricavare è la circostanza che Guy Colegate aveva interpretato l'atto del Governo come un tentativo di "*far arrivare tanti soldi a GLJ*". Sarebbe invece un'operazione fallace trasformare la rappresentazione dell'opinione di Guy Colegate nella prova del fatto che lo scopo della *lettera* era quello di "*far arrivare tanti soldi a GLJ ";*
    - il 16 dicembre 2010 Vincenzo Armanna informa Roberto Casula che l'Attorney General aveva proposto un nuovo schema contrattuale e conclude l'e-mail commentando "*in sintesi la transazione nel suo complesso è identica".* All'interno del medesimo documento vengono quindi riportati sia un fatto, ossia la proposta dell'Attorney General, sia l'opinione personale di Vincenzo Armanna sulla identità sostanziale della nuova transazione rispetto alla precedente. Il risultato probatorio cui si giunge è perciò differente a seconda della porzione di e-mail che si esamina: la prima parte dimostra il fatto storico della proposta di un nuovo accordo formulata dall'Attorney General; la seconda, invece, permette solo di provare che Vincenzo Armanna aveva inteso che la proposta dell'Attorney General non avrebbe modificato la sostanza dell'intesa. Tuttavia, la prova dell'opinione dell'autore del documento non può essere trasposta sul piano oggettivo e divenire così, essa stessa, la dimostrazione che il nuovo modello di accordo era effettivamente identico allo schema precedente;

- se il documento rappresenta *voci correnti nel pubblico* viene in rilievo l'espresso divieto di acquisizione sancito dall'art. 234 co. 3 c.p.p. Può tuttavia accadere che il richiamo alle voci correnti sia inserito nell'ambito di un documento di più ampia portata e che, di conseguenza, l'applicazione rigida del divieto menzionato pregiudichi l'acquisizione degli ulteriori elementi di conoscenza presenti nel documento. In tali casi, si procederà quindi all'acquisizione del documento nel suo complesso, ferma restando la sanzione di inutilizzabilità per la porzione che rappresenta le voci correnti nel pubblico. A titolo esemplificativo:
    - il 22 agosto 2010 Peter Robinson scrive una lunga e-mail a Malcom Brinded e, fra le altre cose, riporta quale sarebbe *il punto di vista nel Paese ("in country view")* sulle motivazioni che spingerebbero il Presidente a concludere l'affare. Come evidente, tale porzione del documento rappresenta una voce corrente nel pubblico e, pertanto, l'informazione che viene veicolata deve essere giudicata non utilizzabile ai sensi degli artt. 234 co. 3 e 194 co.3 c.p.p.

Occorre infine premettere che molti documenti sono redatti in lingua inglese e sono stati tradotti soltanto in occasione del loro utilizzo, in udienza, nel corso dell'assunzione di prove orali.
In merito alla necessità di traduzione dei documenti si rileva che l'art. 109 c.p.p., che recita "*gli atti del procedimento sono compiuti in lingua italiana*", è stato interpretato dalla Suprema Corte nel senso di imporre la traduzione in lingua italiana per gli atti che prevedono assunzione di dichiarazioni verbali come le trascrizioni dei verbali di udienza, mentre per i documenti redatti in lingua straniera è la parte che intende utilizzarli nel processo a chiederne o disporne la traduzione.
In ragione di ciò, le parti di questo procedimento hanno prodotto la traduzione in lingua italiana della gran parte dei documenti (o comunque di quelli ritenuti più significativi a sostegno delle proprie tesi) originariamente redatti in lingua inglese.

3.2 La storia di OPL 245: dal 24 aprile 1998 al 26 luglio 2007

24 aprile 1998 viene fondata la società Malabu Oil and Gas Limited;

29 aprile 1998 il Ministero del Petrolio guidato da Dan Etete assegna la licenza OPL 245 a Malabu con lettera a firma di W. F. Green, Responsabile delle Risorse Petrolifere, per conto del Ministro delle Risorse Petrolifere. L'assegnazione era subordinata alle seguenti condizioni:
- pagamento degli oneri per la domanda di 50.000 Naira e degli oneri d'offerta di 10.000 dollari per il blocco;
- pagamento del *bonus* di firma di 20 milioni di dollari entro il termine di trenta giorni;
- assegnazione secondo lo schema "*sole risk*", ma con l'intesa che il Governo si riservava il diritto di acquisire una quota in qualsiasi momento nell'arco della durata di eventuali successive locazioni minerarie petrolifere;
- rispetto delle norme del *Petroleum (Drilling and Production) Regulations* del 1969 e di ulteriori condizioni (la società doveva essere una società nigeriana debitamente costituita; la partecipazione straniera nei blocchi non doveva essere superiore al 40%; l'amministratore delegato, straniero o nigeriano, doveva essere un dipendente della società; la società non era autorizzata a stipulare accordi di *joint venture* con società straniere operanti nelle attività di esplorazione e produzione nel paese);

8 giugno 1998 muore il Presidente nigeriano Sani Abacha;

25 maggio 1999 Malabu invia al Governo (a) due assegni circolari per un totale di 2,04 milioni di dollari a parziale pagamento del bonus di firma di 20 milioni di dollari; (b) un assegno di 10.000 dollari a titolo di pagamento degli oneri d'offerta;

29 maggio 1999 si insedia il nuovo Governo guidato da Olosegun Obasanjo e viene nominato Christopher Kolade alla presidenza di un comitato incaricato di sottoporre a vaglio i contratti, le concessioni e le nomine effettuate dal precedente Governo;

3 giugno 1999 Malabu invia al DPR un assegno bancario di 50.000,00 naira per il pagamento dell'*application fee*;

9 marzo 2000 il *Ministry of Petroleum* invia a Malabu una lettera in cui comunica che la licenza non sarebbe stata revocata: "*Sono tenuto ad informarvi che il blocco 245 assegnato a Malabu Oil and Gas non rientra tra i blocchi revocati in quanto l'assegnazione è stata effettuata prima del gennaio 1999. Siete quindi liberi di procedere con i piani di sviluppo nel rispetto delle disposizioni del* Petroleum Decree *n. 51 del 1969*";

30 marzo 2001 Malabu stipula un accordo commerciale con SNUD e le cede il 40% dei diritti su OPL 245 in cambio dell'impegno di SNUD a versare il residuo *bonus* di 18 milioni al Governo;

19 marzo 2001 Malabu comunica al Ministero del Petrolio l'avanzamento delle trattative con Shell per l'assegnazione del 40% della licenza e rende nota l'intenzione di Shell di pagare per conto di Malabu la quota restante del *signature bonus*;

30 marzo 2001 viene concluso il *Farm in Agreement* con cui Malabu cede a Shell il 40% di OPL 245;

6 aprile 2001 SNUD consegna un assegno di 17.970.000 dollari a saldo del *bonus* di firma del 1998, da incassare solo a seguito di effettiva assegnazione del 40% della licenza;

9 aprile 2001 il Ministero del Petrolio comunica a Malabu: "*a seguito della vostra ottemperanza agli artt. 1, paragrafo 2), lettera a) e 1, paragrafo 2), lettera d) del Petroleum (Drilling and Production) Regulations del 1969, e della ricezione del vostro assegno circolare per il bonus di firma e il valore riservato del blocco, vi scrivo per informarvi che da questo momento potete mobilitare le vostre risorse per iniziare le operazioni nell'OPL assegnata*";

15 maggio 2001 viene rilasciata a Malabu la *Oil Prospective Licence* n. 245 (efficace dal 29 aprile 1998);

24 maggio 2001 il Ministero del Petrolio trasmette a Malabu l'atto di proprietà relativo a OPL 245;

2 luglio 2001 il Governo, con una lettera del Ministero del Petrolio, revoca la licenza a Malabu: "*Egregio Signore, facciamo riferimento alle nostre lettere PI.BAL/3717/S.399/V.1/3 del 29 aprile 1998, con la quale si assegnava la OPL 245 a Malabu, e PI.BAL/3717/S.399/Vol/Temp/5 del 24 maggio 2001, con la quale si inoltravano i titoli di proprietà della OPL alla Sua società. Sono stato incaricato di informarLa che l'assegnazione della OPL 245 a Malabu è stata annullata e il titolo di proprietà rilasciato è stato revocato. La preghiamo pertanto di voler cortesemente restituire i titoli di proprietà del blocco in Suo possesso al Dipartimento delle Risorse Petrolifere*";

29 aprile 2002 l'*Office of the Presidential Adviser on Petroleum and Energy* invita SNUD a partecipare alla gara per il blocco OPL 245, confermando che la prima allocazione a Malabu era stata revocata;

23 maggio 2002 SNUD viene selezionata come nuovo *contractor* da affiancare a NNPC nel PSC riguardante OPL 245, prevedendo la condizione del pagamento di un *signature bonus* pari a 210 milioni;

10 settembre 2003 Malabu notifica al Governo e a SNUD un atto di citazione dinanzi alla *Federal High Court of Abuja* con il quale impugna la revoca del 2 luglio 2011;

14 ottobre 2003 nel procedimento instaurato il Governo deposita una memoria di replica sottoscritta da Akinlolu Olujinmi SAN, General Attorney in carica, eccependo che Malabu non aveva pagato il *bonus* di firma entro i termini prescritti e che l'azione giudiziaria era stata intentata oltre il termine decadenziale di tre mesi sancito dall'articolo 2, lettera (a) del *Public Officers Protection Act* (*POPA*);

22 dicembre 2003 viene sottoscritto un PSC fra SNUD e NNPC. Al punto 2) viene previsto che il *contractor* avrebbe corrisposto un *bonus* di firma pari a 210 milioni di dollari: un milione viene versato al momento della firma, mentre i restanti 209 milioni vengono depositati in un *escrow account*;

27 maggio 2005 il Governo deposita una memoria modificativa di quella del 14 ottobre 2013, con la quale insiste sulla sola argomentazione della tardività dell'azione intentata da Malabu ai sensi del *POPA*, rinunciando implicitamente ai profili relativi al ritardato pagamento del *bonus* di firma;

16 marzo 2006 la *Federal High Court of Abuja* (Giudice Nyako) pronuncia sentenza con cui, accogliendo l'eccezione sollavata dal FGN, dichiara prescritta l'azione intentata da Malabu ai sensi del *POPA*. Nella sentenza si afferma: "*nel caso in esame, l'Attrice, al paragrafo 14 del suo Atto di Citazione, ha dichiarato che con comunicazione del 2 luglio 2001, essa è stata informata che la Licenza di Prospezione Petrolifera era stata ritirata e che l'atto di proprietà rilasciato era stato revocato. La stessa ha intentato una causa in quella data. L'Attrice non ha invocato il dolo della malafede. Il procedimento è stato avviato l'11 settembre 2003. Con l'entrata in vigore del Public Officers Protection Act, essendo il secondo Convenuto un funzionario pubblico analogamente agli altri Convenuti, è stato disposto un provvedimento di rigetto in ragione del loro svolgimento di funzioni pubbliche, l'Attrice avrebbe dovuto adire la Corte entro 3 mesi decorrenti dal verificarsi degli eventi a fondamento dell'azione […]. Di conseguenza, ritengo che questa azione, avendo carattere istituzionale, è disciplinata dal Public Officers Protection Act e poiché l'Attrice non ha adito la Corte entro il termine previsto, questa azione sia prescritta e la Corte non può che emettere un provvedimento di rigetto e dispongo in tal senso*";

31 marzo 2006, Malabu impugna il provvedimento (ricorso n. CA/A/99/M/06) contestando la conclusione secondo cui il *POPA* escludeva la possibilità di far valere la domanda;

30 novembre 2006 il Governo stipula un *Settlement Agreement* con Malabu con cui si prevede la riassegnazione del blocco alla società: "*1) Nello spirito di una composizione bonaria e senza alcuna ammissione di responsabilità per qualsiasi presunto comportamento illecito, illegale, illegittimo o analogo, FGN si impegna a riassegnare a MALABU il blocco di petrolio conosciuto come oggetto della Licenza di Prospezione Petrolifera 245 (di seguito, OPL 245) entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente Accordo; 2) Il bonus di firma in relazione ad OPL è pari all'importo di 210.000.000 di dollari USA (duecento dieci milioni di dollari USA) che MALABU dovrà corrispondere a FGN. A*

tale riguardo, FGN dà atto che MALABU ha già versato l'importo di 2.040.000 di dollari USA (due milioni e quarantamila dollari USA) a FGN in relazione al presente Blocco Petrolifero, importo che sarà dedotto dal suddetto bonus di firma risultandone un saldo di 207.960.000 dollari USA (duecentosette milioni e novecento sessantamila dollari USA) che MALABU dovrà versare a FGN entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di reintegro di OPL 245 a MALABU. 3) Le parti convengono che MALABU, a sua discrezione, potrà liberamente cedere OPL 245 o parte di essa conformemente alle disposizioni del Petroleum Act. 4) Ai sensi del presente Accordo e alla luce di quanto precede, MALABU con il presente Accordo libera ed esonera in maniera permanente ed incondizionata FGN, i suoi Funzionari, i suoi Agenti, le sue Agenzie e i suoi Impiegati in qualsiasi modo descritti o qualsiasi persona che agisce per suo conto, da tutte le pretese e le richieste che MALABU ha o possa avanzare, e da tutte le azioni, i procedimenti, gli obblighi, le responsabilità, le perdite e i danni causati, prodotti, sostenuti, subiti o patiti da MALABU ora o in futuro comunque relativi al ritiro o alla revoca, o comunque da essi derivanti, di OPL 245 da parte di FGN nei confronti di MALABU. 5) Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo, MALABU rinuncerà, determinandone l'interruzione e l'estinzione, al suo Appello n. CA/A/99/M/06 attualmente pendente contro FGN e le sue Agenzie dinanzi alla Corte d'Appello di Abuja. MALABU farà in modo che le prove di tale rinuncia/estinzione siano fornite agli Avvocati per essere trasmesse a FGN entro 72 ore dalla rinuncia o estinzione stesse";

1° dicembre 2006 il Ministro del Petrolio comunica a SNUD la revoca della licenza OPL 245 e informa la compagnia della disponibilità del Governo ad assegnarle un blocco sostitutivo con un potenziale minerario comparabile: "*In seguito a un'analisi da parte di esperti legali delle prospettive dei convenuti in appello da Malabu Oil and Gas, il Governo ha deciso che la miglior soluzione al fine di evitare l'esposizione a danni significativi è un accordo extragiudiziale. Pertanto, Shell dovrà cedere il blocco 245 a Malabu, mentre il Governo garantirà una soluzione sostitutiva accettabile per entrambi di pari valore rispetto ai 210 milioni di dollari che Shell ha già pagato o sarà tenuta a pagare per il Bonus di firma*";

2 dicembre 2006 il Ministro comunica a Malabu il reintegro nel 100% della licenza OPL 245, prevedendo che: "*MALABU OIL AND GAS LTD sarà tenuta e dovrà pagare un nuovo bonus di firma pari a duecento dieci milioni di dollari USA (US$ 210 milioni), somma da cui verrà detratto l'importo di due milioni di dollari (US$) precedentemente versati alle casse del Governo federale della Nigeria in relazione ad un diverso blocco petrolifero. Le condizioni fiscali del PSC del 2005 saranno applicate a tale reintegrazione. Malabu dovrà procurarsi i propri partner tecnici e soddisfare le condizioni dell'assegnazione entro 90 giorni a decorrere dalla stessa […] MALABU OIL AND GAS LTD potrà immediatamente esercitare liberamente tutti i diritti connessi e derivanti dalla restituzione del blocco (OPL 245) e potrà liberamente cedere, impegnarsi o negoziare in virtù dei propri ripristinati diritti su OPL 245, interamente o in parte, con qualsiasi Terzo sempre nel rispetto delle leggi vigenti in Nigeria, incluso, a titolo esemplificativo, l'ottenimento di tutti i consensi e approvazioni necessarie*";

16 gennaio 2007 Malabu rinuncia all'appello avverso la sentenza pronunciata dalla *Federal High Court of Abuja* il 16 marzo 2006[37];

23 gennaio 2007 Malabu deposita Avviso di Estinzione datato 16 gennaio 2007 che estingue la controversia;

[37] Produzioni allegate a consulenza Oditah, traduzione produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 31.

24 gennaio 2007 la Corte d'Appello archivia l'appello e dichiara chiuso il procedimento nei confronti di FGN;

3 febbraio 2007 lettera del Ministro dell'Energia che esprime la volontà del presidente Obasanjo di costruire una partnership tra Shell, Malabu e NNPC per lo sfruttamento del blocco OPL 245. Viene citato un incontro con Malcom Brinded, il quale si era dichiarato d'accordo a trattare con Malabu;

23 febbraio 2007 accordo di riservatezza tra Malabu e NAE con riferimento alla valutazione della possibile acquisizione da parte di NAE dei diritti di esplorazione e produzione su OPL 245[38];

27 febbraio 2007 lettera del Ministro del Petrolio a Malabu con cui si precisa che il termine per il pagamento dei 210 milioni è di dodici mesi, così come previsto nell'accordo transattivo del 30 novembre 2006[39];

7 marzo 2007 Eni commissiona a *Risky Advisory Group* la *due diligence* su Malabu;

13 marzo 2007 lettera di Shell a Eni con si invita Eni a non proseguire nel negoziato con Malabu alla luce dei contenziosi pendenti[40];

3 aprile 2007 il dirigente Shell Basil Omiyi scrive: "*Sono andato con Diezani Alison-Madueke, che ha una qualche relazione familiare con Etete, per vedere Dan Etete (Malabu) ieri 2 aprile 2007, essenzialmente per scoprire cosa aveva in mente, quali altre questioni erano nella mischia, oltre che per sapere", anche questo ci serve, "come loro hanno interpretato l'obiettivo dichiarato dal governo di preservare l'attuale posizione di Shell su OPL 245*";

11 aprile 2007 lettera con cui il Ministro del Petrolio risponde a una missiva di Malabu del 12 marzo e conferma che non è previsto alcun diritto di *back in* da parte del FGN[41];

29 maggio 2007 Umar Yar'Ardua viene eletto Presidente della Nigeria;

26 luglio 2007 SNUD cita FGN davanti alla ICSID per la revoca della licenza OPL245

3.3 La legittimità di assegnazione di OPL 245 a Malabu e il conflitto di interessi

3.3.1 Le tesi delle parti

Il problema della legittimità dell'assegnazione originaria a Malabu sorge in ragione del conflitto di interessi in cui versava Dan Etete al momento dell'emissione della licenza. Infatti, nel 1998 egli era sia Ministro del Petrolio sia azionista occulto di Malabu, così determinandosi un'evidente sovrapposizione delle vesti di concedente e assegnatario del titolo minerario. Secondo la prospettazione accusatoria, la situazione descritta avrebbe comportato la violazione del Codice di Condotta dei Pubblici Ufficiali contenuto nel 5° Allegato alla Costituzione del 1979. Tale condizione di illeceità si sarebbe protratta sino al 2011, con conseguente illiceità delle trattative condotte dalle società petrolifere e del successivo *Resolution Agreement*.

Il punto da chiarire è quale sia il tipo di vizio che, secondo il diritto nigeriano, affligge un atto posto in essere in regime di conflitto di interessi. Occorre dunque domandarsi se tale atto sia radicalmente nullo o se, invece, esso sia annullabile e la sua caducazione sia quindi rimessa all'iniziativa del

[38] Produzionin ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 33.
[39] Produzioni Eni 17.9.2018, traduzione produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 34.
[40] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 36.
[41] Produzioni Eni 17.9.2018, traduzione produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 39.

soggetto leso, con possibilità di sanatoria del vizio in caso di inerzia della parte legittimata ad agire. In questo secondo caso, sarà necessario accertare se il Governo nigeriano abbia agito nelle forme legali per far valere il vizio o se esso sia rimasto inerte o se abbia altrimenti determinato la sanatoria della patologia.

Procedendo con ordine, il consulente Oditah ha spiegato: "*la conseguenza, nel caso di un'operazione che sia viziata da conflitto di interesse, è che tale operazione è annullabile, ma non è nulla. In tale contesto un'operazione è nulla quando non ha alcuna valenza legale. Ed è invalida ab initio. Nel caso invece di un'operazione che sia annullabile, ad esempio un'operazione viziata da conflitto di interesse, l'operazione rimane valida ma è soggetta ad annullamento eventuale in futuro. Se però l'operazione non viene annullata in realtà rimane valida a tutti i fini. Quindi, per fare un esempio, se l'amministratore di una società acquisisce l'asset di una società attraverso un'altra società, in cui lui detiene una quota, tale operazione è annullabile. Tuttavia le operazioni viziate da conflitto di interesse possono essere confermate o affermate da quello che è il beneficiario di un'operazione esente da conflitto di interesse*"[42].
A supporto dell'impostazione seguita da Oditah è stato proposto un caso giurisprudenziale menzionato nella consulenza di replica Segun, dove si riporta la vicenda *Okwudili Ugo v. Obiekwe & Anor*[43], in cui la Corte Suprema ha ritenuto che *un contratto o un'altra operazione che siano indotti o viziati da atti dolosi (fraud) non siano nulli ma solo annullabili a scelta della parte lesa e che l'operazione resta efficace finché non venga dichiarato l'annullamento*.

Con riguardo alla condotta del Governo, bisogna ricordare che il provvedimento di revoca del 1° luglio 2001 nulla diceva in ordine alle ragioni alla base della decisione: "*[…] l'assegnazione della OPL 245 a Malabu è stata annullata e il titolo di proprietà rilasciato è stato revocato".* Come sopra esposto, Malabu ha poi intrapreso un'azione giudiziaria e il Governo si è costituito il 14 ottobre 2003 depositando una memoria in cui si difendeva sulla base di due ordini di motivi:

1. il primo – in seguito rinunciato perché mai sottoposto all'attenzione del giudice - riguardava il fatto che Malabu non aveva pagato il *bonus* di firma entro il termine di trenta giorni stabilito nella lettera di assegnazione;
2. il secondo era che l'avvio del contenzioso da parte di Malabu era avvenuto oltre il termine di tre mesi dalla notifica della revoca e che, pertanto, l'azione era tardiva ai sensi del *Public Officers Protection Act* (*POPA).*

Nessun cenno veniva fatto al conflitto di interessi relativo al *munus* pubblico ricoperto da Dan Etete al momento dell'assegnazione della licenza.
Per dimostrare che la tematica del conflitto di interesse era stata in realtà sollevata, il Pubblico Ministero ha richiamato delle dichiarazioni rese da un funzionato governativo diffuse da un'agenzia di stampa del 24 agosto 2002, nella quale si riportava un'intervista a tale Tungi Oseni: "*Lagos, 23 agosto 2002. Il Governo nigeriano venerdì ha affermato di aver revocato una licenza assegnata a Malabu Oil & Gas, perché la concessione rappresentava un dono improprio a Dan Etete, Ministro del Petrolio nel Governo dell'ex dittatore militare Sani Abacha. Etete possiede Malabu e la licenza 245 è stata assegnata impropriamente senza una gara competitiva, un'asta competitiva, mentre Etete era un funzionario del Governo. Tungi Oseni, il principale advisor del Governo su questioni legate al petrolio, ha affermato in una dichiarazione venerdì. Questo significa che la licenza potrebbe essere revocata, ha affermato Oseni. Malabu sta attualmente mettendo in atto degli sforzi di natura legale e legislativa per avere la restituzione di questa licenza. Il Governo ha riemesso la licenza a Shell che ha fatto un signature bonus e ha riservato l'onere di 200 milioni, ha proseguito Oseni*"[44].

[42]Udienza 15 maggio 2019, p. 10.
[43](1989) LPELR-3319 (SC);
[44]verbale udienza 12.6.2019, p. 28.

Alle sollecitazioni del Pubblico Ministero di esprimersi sulla valenza di tale documento, il consulente Oditah ha risposto: "*Questa è la prima volta che vedo questo documento, ma è un documento molto utile, perché dimostra che il Governo, se è vero quello che c'è scritto qui, sapeva del conflitto di interessi, e presuppongo quindi che nel 2003, quindi quando Malabu ha avviato la sua causa, se il Governo avesse voluto avrebbe potuto sollevare il discorso del conflitto di interessi, ma non avendolo fatto penso che questo costituisca un'affermazione, nonché una rinuncia a sollevare la problematica del conflitto di interessi. Voglio anche affermare che il principio del conflitto di interessi di fatto non è un principio in assoluto, è un principio volto a tutelare il beneficiario. Sicché se il beneficiario non ha sollevato una problematica di conflitto di interessi questo costituisce una conferma che tale conflitto di interessi non sussiste".*

Spostandosi dal piano sostanziale a quello procedurale, le consulenze hanno precisato che i Paragrafi 12 e 15(1)(d) del *Codice di Condotta* – ossia la fonte normativa che disciplina il regime dell'atto adottato da un funzionario pubblico che abbia agito in conflitto di interesse - prevedono l'esperimento di una procedura peculiare per l'accertamento di tale profilo di illegittimità. In particolare, è necessario presentare la denuncia all'Ufficio per il Codice di Condotta e il pubblico ufficiale deve essere giudicato dinanzi al Tribunale per il Codice di Condotta. Ai sensi della legge nigeriana, infatti, quest'organo è la sola autorità costituzionalmente abilitata a pronunciarsi sulle violazioni del Codice di Condotta.
Da ultimo, i consulenti hanno sottolineato che il Governo ha assunto in più occasioni atti di conferma della prima assegnazione a Malabu, così tenendo un comportamento concludente incompatibile con la volontà di far valere il conflitto di interessi. Il consulente Oditah si è così espresso: "*a mio parere il governo ha avuto otto diverse occasioni durante le quali avrebbe potuto annullare l'assegnazione a Malabu, ma in realtà l'ha confermata. La prima occasione l'ha avuta il 25 maggio 1999 durante il governo di Abdulsalami. Quel giorno infatti la Malabu versa un acconto del bonus di firma pari a 2 milioni, acconto per il quale il governo rilascia quietanza. Il 2 febbraio del 2000 Malabu scrive al governo segnalando il fatto di aver condotto delle indagini sismiche bidimensionali, e chiede al governo la possibilità di andare avanti con le attività e quindi di avere una conferma della validità dell'assegnazione. Il 9 marzo 2000 il governo risponde a Malabu confermando la validità della licenza e dando la propria autorizzazione alla società per poter continuare le sue attività petrolifere. La terza occasione, durante la quale il governo avrebbe potuto annullare l'assegnazione, la troviamo il 30 marzo 2001, quando Malabu vende a Shell il 40 percento della sua partecipazione. La quarta occasione la ritroviamo il 6 aprile 2001, quando Shell versa al governo, e il governo accetta, il saldo del bonus di firma, per un importo di 17,96 milioni. La quinta occasione la ritroviamo il 9 aprile del 2001, quando il governo chiede a Malabu di avviare l'attività petrolifera sul blocco. La sesta occasione la ritroviamo al 15 aprile di quell'anno, quando il governo rilascia la concessione per l'OPL 245. Mi conferma la data di rilascio della concessione a favore di Malabu il 15 maggio. E la settima occasione il 24 maggio, quando il governo rilascia gli atti, i documenti relativi alla concessione a Malabu. E l'ultima occasione l'abbiamo nel periodo 2003/2006, durante quindi il contenzioso sollevato da Malabu a seguito della revoca della licenza. Scopo del contenzioso avviato da Malabu era ottenere una dichiarazione con la quale la revoca venisse dichiarata annullata. All'epoca il governo avrebbe potuto imputare a Malabu il fatto che non avesse rispettato i termini del contratto, che presentasse una situazione di conflitto di interesse. Ma non ha proceduto in tal senso*".

3.3.2 Conclusioni

L'esposizione che precede consente di affermare che la forma di illegittimità che caratterizza l'atto adottato in condizioni di conflitto di interessi è quella dell'annullabilità. Le argomentazioni spese dai consulenti Oditah e Segun sono condivisibili atteso che essi hanno indicato in maniera approfondita i princìpi di diritto nigeriano che regolano la materia, facendo riferimento a fonti normative e

precedenti giurisprudenziali. A fronte di ciò, non vi sono state controdeduzioni di sorta da parte del pubblico ministero o della parte civile.
Occorre quindi valutare se le iniziative amministrative e giudiziarie del Governo volte a rimuove l'assegnazione a Malabu mirassero a far valere proprio l'esistenza del conflitto di interesse. In proposito, è agevole rilevare che né l'atto di revoca né i successivi atti processuali recano alcun riferimento alla posizione di Dan Etete al momento in cui il titolo era stato rilasciato in favore di Malabu. In particolare:

- nello ***Statement of defence*** del 14 ottobre 2003 (atto con cui il Governo resiste alla pretesa di Malabu di vedere annullata la revoca), si sostiene che (*i*) Malabu non aveva soddisfatto le condizioni cui l'emissione della licenza era stata subordinata nelle lettere di allocazione del 1998, segnatamente non aveva pagato le somme ivi richieste, entro il termine di trenta giorni ivi stabilito; e (*ii*) l'azione di Malabu doveva ritenersi prescritta ai sensi dell'articolo 2(a) POPA.
- nel ***Notice of preliminary objection*** del 23 maggio 2005 il Governo preannucia che al processo avrebbe eccepito il decorso della prescrizione dell'azione di Malabu;
- nell'***Amended Statement of defence*** del 27 maggio 2005 il Governo si limita ad eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione di Malabu ai sensi del POPA.

In senso contrario, non può certo essere accolta la tesi del Pubblico Ministero secondo cui la ragione alla base della revoca emergerebbero comunque dalle dichiarazioni pubbliche di tale Tungi Oseni. È infatti evidente che un semplice lancio di agenzia in cui si riporta un'intervista a un funzionario ministeriale non può avere la stessa efficacia giuridica propria di un atto amministrativo formale o della comparsa in giudizio sottoscritta dall'Attorney General all'epoca in carica. Invero, come sottolineato dal consulente Oditah, l'agenzia di stampa citata conferma che il Governo aveva preso in considerazione la tematica del conflitto di interessi ma che, ciò nonostante, non aveva formalizzato alcuna censura sotto questo specifico profilo.
Le argomentazioni che precedono impongono quindi di ritenere che il conflitto di interessi sussistente al momento dell'assegnazione si era tradotto in un profilo di illegittimità che la parte interessata – ossia il Governo Federale – non ha mai fatto valere secondo le procedure legali previste. Al contrario, nei venti anni successivi all'assegnazione il Governo ha adottato provvedimenti contrastanti, la maggior parte dei quali avente come oggetto proprio la riaffermazione dei diritti di Malabu. Come meglio si vedrà nelle pagine che seguono, l'ultimo e più lampante provvedimento di conferma – peraltro adottato dal Governo democratico di Obasanjo – è stato il *Settlement Agreement* del 30 novembre 2006. Anche nei mesi successivi al *Settlment Agreement,* il Ministro dell'Energia scrive a Malabu confermando l'irreversiblità dell'assegnazione: "*l'unico concessionario riconosciuto della licenza OPL 245 è Malabu Oil and Gas Limited e non SNUD o chiunque altro […] La posizione del governo nigeriano è che l'accordo transattivo confermato nelle lettere a Shell e Malabu, rispettivamente dell'1 e del 2 dicembre 2006, gode tuttora della fiducia e dell'impegno del governo della Nigeria, ed è irreversibile*"[45].
La conseguenza di quanto esposto è che nel 2009 – momento che il capo di imputazione individua come inizio del *tempus commissi delicti* - ogni eventuale profilo giuridico relativo all'originario conflitto di interessi di Dan Etete era ormai irrilevante e nessuna questione legale poteva più essere sollevata sotto questo specifico aspetto.

3.4 Il *Settlement Agreement* del 2006

3.4.1 La ricostruzione del Pubblico Ministero

Secondo la prospettazione accusatoria, il *Settlment Agreement* del 2006 sarebbe frutto di un accordo corruttivo fra Dan Etete e l'Attorney General dell'epoca Bajo Ojo. Con tale atto, infatti, il Governo

[45] Produzioni Eni 29 gennaio 2020, nota di deposito generale, all. 39.

avrebbe immotivatamente abbandonato il giudizio in cui era risultato vittorioso in primo grado e avrebbe riconosciuto *in toto* le pretese avanzate da Malabu senza ricevere alcuna controprestazione.
La ricostruzione trova esplicita menzione all'interno del capo di imputazione, dove si riporta che parte della somma versata da NAE e SNEPCO in esecuzione del *Resolution Agreement* è stata trasferita "*all'ex Attorney General Christopher Bajo Ojo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di advisor"*.
La ricezione del denaro da parte di Dan Etete è stata confermata da Bajo Ojo, il quale ha però precisato di aver incassato l'importo a parziale saldo delle sue competenze per l'attività professionale svolta in favore di Malabu a partire dal 2009.

PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha ricevuto questi soldi?*
INTERPRETE - *"No, solo in parte"*.
PUBBLICO MINISTERO - *Può essere più preciso?*
INTERPRETE - *Dice che ha ricevuto soltanto 10 milioni e il resto è ancora non saldato e spera di poter entrare in possesso di questa somma residua*.
PUBBLICO MINISTERO - *Ha fatto delle cause legali per recuperare questa somma?*
INTERPRETE - *Non ancora, si augura a tutt'oggi che si possa risolvere senza cause.*
PUBBLICO MINISTERO - *Si ricorda quando ha ricevuto questo 10 milioni?*
INTERPRETE - *Gli sembra il dicembre 2010, non è sicuro*.
PUBBLICO MINISTERO - *Sì. Ecco, effettivamente c'è un trasferimento di 10 milioni da una società che si chiama Rocky Top a un suo conto corrente personale, è questo il trasferimento a cui si sta riferendo?*
INTERPRETE - "*Sì, è proprio questo*".
PUBBLICO MINISTERO - *Ecco, perché il soggetto che trasferisce si chiama Rocky Top e non Malabu? Chi è Rocky Top?*
INTERPRETE - *Dice che non lo sapeva, anzi l'ha chiamato perché gli confermasse che questo era proprio il pagamento di cui si trattava e la risposta è stata "sì"*.
PUBBLICO MINISTERO - *E come mai è stato trasferito al suo conto personale e non al conto dello studio legale? Penso che avrà uno studio legale.*
INTERPRETE - *"Perché all'epoca lo studio non aveva un conto estero sul quale ricevere il pagamento".*
PUBBLICO MINISTERO - *Però un conto in Nigeria ce l'aveva? Scusi, lo studio.*
INTERPRETE - *Non aveva un conto estero, dice era un conto in naira*

Che la riallocazione della licenza a Malabu nel 2006 sia frutto di un accordo illecito sarebbe confermato dalla deposizione di Jonathan Benton, il quale ha riferito di un colloquio avuto con l'Attorney General Adoke Bello.

INTERPRETE – *[…] Si ricorda che Adoke ha detto che il Presidente Obasanjo aveva fatto un errore ma ormai non si poteva tornare indietro. Ha anche suggerito che come tutti possiamo vedere la questione OPL 245 era una problematica di corruzione di alto livello, ma ormai nel Paese la cosa era stata autorizzata e non c'era niente dal punto di vista legale che si potesse più fare.*
PUBBLICO MINISTERO - *Fece riferimento al fatto che ci fosse una volontà del vertice politico di non far fare questa indagine?*
INTERPRETE - *No, proprio riferendo le parole di Adoke… Adoke ha fatto riferimento diretto ad Obasanjo e ha detto che erano decisioni che erano state fatte dall'alto e non si poteva più fare nulla.*
PUBBLICO MINISTERO - *No, io credo che ci sia stato un… Obasanjo era Presidente dieci anni prima, questo è il problema. Quindi io le faccio presente che lei ha dichiarato, devo leggere il brano… mezza riga in più perché se no non si capisce […] "Cominciò a parlare dell'OPL 245, partì dalle*

vicende più antiche e dal fatto che la legislazione indigenous dava alle compagnie locali la possibilità di ottenere delle licenze, che Obasanjo aveva riattribuito la concessione a Malabu e che questo era stato fatto non in buona fede. Parlò poi di tutti gli altri passaggi della vicenda…", vuole che lo legga proprio tutto?
PUBBLICO MINISTERO - *Allora, "Disse che il rapporto della House of Representatives, quello che il Tribunale ha acquisito, gli aveva creato molti problemi e anche Global Witness gliene aveva creato. Io dissi che tutta la storia mi sembrava assurda, che non capivo come uno potesse pagare meno del 10 percento del valore e ottenere tutti i diritti su un blocco petrolifero. Gli dissi: 'Lei è un avvocato, lavora nel Regno Unito, questa cosa non ha senso'. A quel punto lui abbassò la voce, guardò con un'aria di disapprovazione gli appunti che stavo prendendo e disse: 'Noi sappiamo che tutto questo è scorretto'. Io replicai usando ripetutamente la parola corruzione e lui disse che era d'accordo con me. Mi ricordò quando ci aveva aiutato in passato, 'Ma ora' disse 'Questa cosa va dritta al vertice e lui non consentirà mai un'indagine su OPL 245. Poi mi accompagnò all'ascensore e mi disse: 'Non c'è modo, il vertice non lo consentirà mai'". Quindi ho appunto ricordato queste dichiarazioni per chiarezza su quali vertici stiamo parlando, se quelli di dieci anni prima o quelli attuali. Prego, può dire allora…*

3.4.2 La ricostruzione delle difese

Secondo la tesi difensiva, il *Settlment Agreement* del 2006 è stato siglato dal Governo in quanto era probabile una sua soccombenza in appello nonostante l'esito positivo del primo grado di giudizio. Per sostenere tale conclusione si osserva che l'atto di revoca del 2001 era nullo perché adottato in assenza di motivazione e in spregio delle procedure formali previste.
Nella consulenza Oditah viene precisato che l'allegato 1 del *Petroleum Act* del 1969 contempla solo due ipotesi di revoca di una licenza:

- il paragrafo 23 prevede una modifica della nazionalità del titolare della licenza/dell'OPL o del soggetto o dell'entità che ne detiene, in via diretta o indiretta, il controllo;
- il paragrafo 24 indica alcune violazioni, come il mancato svolgimento delle operazioni in modo continuato e professionale, il mancato rispetto di una qualunque disposizione della legislazione petrolifera o delle condizioni della propria OPL o in caso di mancato pagamento di canoni di locazione o *royalties* dovuti.

Nessuna di queste violazioni si era verificata il 2 luglio 2001 e, in ogni caso, nessuna contestazione era stata formalizzata nell'atto di revoca.
Dal punto di vista procedurale, inoltre, i paragrafi da 25 a 27 dell'Allegato 1 del *Petroleum Act* prescrivono quanto segue:

a. Paragrafo 25: *il Ministro dovrà comunicare al titolare dell'OPL i motivi in base ai quali è prevista la revoca della sua OPL e invitare il titolare dell'OPL a fornire le spiegazioni richieste*.
b. Paragrafo 26: *se il Ministro è soddisfatto della spiegazione, può invitare il titolare dell'OPL a rettificare il caso denunciato entro un determinato periodo di tempo*.
c. Paragrafo 27: *se il titolare dell'OPL non fornisce spiegazioni o fornisce spiegazioni insufficienti o non pone rimedio alla questione denunciata entro il periodo specificato, il Ministro può revocare l'OPL*.

A ciò si aggiunga che, a seguito del proprio insediamento del 29 maggio 1999, il Presidente Obasanjo aveva nominato Christopher Kolade a capo di un comitato incaricato di esaminare tutti i contratti, le concessioni e le nomine effettuate negli anni precedenti. In ottemperanza alle raccomandazioni di tale comitato, con comunicazione dell'8 luglio 1999 il DPR aveva disposto la cancellazione di trentuno OPL, fra le quali, tuttavia, non rientrava la concessione 245.
Come sopra ricordato, a seguito della citazione in giudizio da parte di Malabu il Governo si era costituito eccependo il mancato pagamento del *signature bonus* entro trenta giorni e la tardività del

ricorso perché proposto oltre il termine di tre mesi indicato dall'articolo 2, lettera (a) l del *Public Officers Protection Act* (*POPA*). La prima questione era però stata abbandonata a seguito del deposito di una nuova memoria del 27 maggio 2005, sicchè il solo punto su cui si fondava la difesa del Governo era la non tempestività della domanda della controparte. Con sentenza 16 marzo 2006 la *Federal High Court of Abuja* aveva accolto le difese del Governo dichiarando prescritta l'azione intentata da Malabu proprio in relazione al termine decadenziale previsto dal *POPA*. Il 31 marzo 2006 Malabu aveva impugnato la decisione della *Federal Hight Court* contestando la sua conclusione secondo cui la domanda sarebbe stata regolata dalle norme del *Public Officers Protection Act*.
Secondo i consulenti della difesa, le argomentazioni di Malabu sarebbero state accolte in sede di appello dal momento che esse si fondavano su solidi precedenti giurisprudenziali che escludevano che il *POPA* fosse applicabile in procedimenti come quello in esame. In particolare, nella causa *FGN c. Zebra Energy Ltd* si era discusso di un caso in cui il Governo aveva assegnato l'OPL 248 a Zebra Energy a fronte della richiesta di un *bonus* di firma pari a venti milioni di dollari da pagare entro trenta giorni. Zebra Energy aveva corrisposto un milione di dollari e aveva ottenuto varie estensioni temporali per il versamento della restante parte. Ciò nonostante, l'8 luglio 1999 il Governo aveva revocato la licenza per il mancato saldo dell'importo originariamente stabilito. A fronte del ricorso da parte della Compagnia, la Suprema Corte aveva affermato che fra le parti era intervenuto un contratto ai sensi del quale il termine ultimo per il pagamento era stato esteso fino al 15 luglio 1999. Una delle questioni sollevate dal Governo per difendersi da tale pretesa era che un'azione di tal specie non potesse essere esercitata poiché in violazione dell'articolo 2(a) del *POPA*. Tuttavia, la Suprema Corte aveva respinto l'eccezione precisando che l'articolo 2(a) del *POPA* non si applica laddove le questioni riguardino inadempimenti contrattuali. In sostanza, la sentenza della Corte Suprema pronunciata nel caso *FGN c. Zebra Energy Ltd* aveva quindi stabilito:

- che la proroga dei termini per il pagamento del saldo del *bonus* di firma era vincolante per il Governo;
- che l'assegnazione di un OPL e i successivi atti di proroga del termine per il pagamento fossero disciplinati da un contratto;
- che l'articolo 2 del *POPA* non si applica all'inadempimento contrattuale.

Inoltre, come precisato dal consulente Oditah, la decisione del Governo di abbandonare la contrapposizione giudiziaria e perseguire una soluzione transattiva con Malabu era stata suggerita anche da un importante studio legale: "*è lo stesso governo che nella sua contro memoria depositata presso l'arbitrato Icsid, numero di riferimento ARD/07/18, ha indicato di aver ricevuto consiglio legale da parte dello studio Babalakin & Co., in particolare la contro memoria è stata depositata dall'avvocato Aleghi (fonetico), Senior Advocate, nonché futuro Presidente del foro della Nigeria. E il Governo quindi sapeva che anche Shell, in ragione della sentenza emessa dalla Corte in relazione alla causa Zebra*"[46].

3.4.3 Conclusioni

Gli elementi esposti dimostrano che il *Settlment Agreement* è stato un atto transattivo legittimamente adottato dal Governo nigeriano democraticamente eletto. Le ragioni a fondamento di tale atto si rinvengono sia nella prognosi sui probabili sviluppi dei contenziosi in atto, sia, verosimilmente, in una valutazione sovrana sugli equilibri politici del Paese in vista delle imminenti elezioni presidenziali del 2007.
Sotto il primo profilo, va ricordato che la revoca di una concessione petrolifera è sottoposta al rispetto delle regole sostanziali e procedurali disciplinate dagli artt. 23-29 del *Petroleum Act*. Ebbene, è indubitabile che la revoca del 2 luglio 2001 non rispettava nessuno di tali parametri legali, ma consisteva in una semplice comunicazione adottata senza contradditorio e senza l'indicazione delle ragioni a sostegno della decisione. Inoltre, i casi giurisprudenziali prodotti dalle difese dimostrano

[46]Verbale udienza 15.5.2019, p. 34.

che la sentenza del giudice Nyako fosse quantomeno in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte Suprema Nigeriana in fattispecie analoghe.
Il punto è stato oggetto di ampia discussione nel corso del dibattimento e necessita quindi di uno speciale approfondimento. Come visto, il 16 marzo 2006 la Corte di Abuja, con sentenza a firma del giudice Nyako, aveva limitato la propria statuizione all'eccezione formale sulla applicabilità del POPA e aveva dichiarato prescritta l'azione di Malabu. La decisione si basava su un precedente del 2005 della Corte Suprema (*NPA vs. Lotus Plastics)*, il quale – secondo il Pubblico Ministero - avrebbe "*stabilito linee di distinzione più chiare e moderne tra autonomia privata ed esercizio di poteri pubblicistici*". Nella sentenza *NPA vs. Lotus Plastics* il regime di operatività della prescrizione veniva così distinto: (*i*) nella materia dell'inadempimento dei contratti (cd. *breach of contract*) il regime di prescrizione applicabile è quello ordinario; (*ii*) nel caso in cui il giudizio riguardi una condotta realizzata *in the performance of statutory functions* (ossia nell'esercizio delle funzioni prescritte dalla legge), si applica il regime di prescrizione speciale eventualmente stabilito dalla legge stessa. Premessa questa classificazione, nella sentenza del giudice Nyako veniva stabilito che la vicenda Malabu/FGN andava inquadrata nella seconda ipotesi, con conseguente applicazione del regime di prescrizione speciale ai sensi del POPA.
Per una più chiara comprensione della decisione in questione è opportuno svolgere un approfondimento preliminare sulla decisione *NPA vs. Lotus Plastics.* La tematica è stata trattata in maniera lineare dalla difesa Casula, senza che vi sia stata alcuna specifica controdeduzione da parte del Pubblico Ministero. Si riporta quindi uno stralcio della memoria in cui si sintetizza l'*excursus* procesuale che ha determinato il precedente citato dal giudice Nyako.

Nel 1993 la società Lotus Plastic Ltd. importò un bus dall'India alla Nigeria. Trasportato via mare, il veicolo giunse al porto di Lagos, ove l'importatore chiese che fosse custodito a proprie spese dalle Autorità portuali – segnatamente, la società di diritto pubblico Nigerian Port Autority Plc (NPA) – in un deposito (wharehouse) di questa ultima. Del veicolo si persero le tracce, finché non fu ritrovato alcune settimane dopo (il 26 maggio 1993), gravemente danneggiato, in un capannone posseduto e gestito dalla stessa NPA.
Lotus Plastic convenne, fra gli altri, NPA presso la Federal High Court di Lagos con atto di citazione del 10 aprile 1996 (quasi tre anni dopo i fatti), chiedendo il risarcimento del danno.
Fra gli argomenti a propria difesa, NPA fece valere l'applicabilità della Section 72(1) del Port Decree no 74/199379, che prescrive un termine di 12 mesi dall'evento per l'avvio di azioni nei confronti della NPA o di suoi dipendenti in relazione a condotte poste in essere "in pursuance or execution or intended execution of any enactment or of any public duty or authority".
Il convenuto chiese che, in virtù di questa norma, l'azione di Lotus Plastic fosse dichiarata prescritta.
La Corte di Lagos accolse la domanda del convenuto e dichiarò prescritta l'azione.
La Corte di appello di Lagos, adita da Lotus Plastic, annullò la sentenza di primo grado, ritenendo che il fatto sub iudice dovesse essere qualificato alla stregua di un rapporto contrattuale e che, conseguentemente, il regime di prescrizione breve previsto dal citato articolo 72(1) Port Decree non fosse applicabile. NPA adì la Corte suprema.
La Corte suprema fu, tra l'altro, chiamata a decidere se la fonte dell'obbligo (disatteso) di custodia del veicolo in capo a NPA dovesse essere individuata: in un rapporto giuridico di carattere privatistico sorto tra le parti in virtù di un contratto di deposito (cd. contract of bailment), con la conseguenza che l'articolo 72(1) non avrebbe trovato applicazione; oppure in un rapporto giuridico di carattere pubblicistico sorto tra le parti in virtù in uno statutory duty (i.e. un dovere stabilito dalla legge) in capo alla NPA, nel qual caso l'articolo 72(1) avrebbe trovato applicazione.
La Corte rilevò che nel caso di specie il rapporto fra le parti fosse qualificabile sia come rapporto privatistico, in virtù di un contratto di deposito da esse effettivamente stipulato (mediante la consegna e la ricezione del bene, il pagamento delle commissioni previste per tale servizio), sia come rapporto pubblicistico, stante il tenore della Section 3(1) e (2) del citato Port Decree, che prevede in capo a

NPA il dovere di fornire, tra l'altro, "servizi portuali […] nel pubblico interesse", intendendosi per tali anche i servizi di "deposito di beni".
A fronte di questa duplice natura del rapporto giuridico, la Corte – riprendendo la dottrina inglese, secondo cui l'applicabilità o meno di uno speciale regime di prescrizione deve essere decisa dal giudice in concreto, a partire dai fatti su cui si basa il singolo caso – concluse che, poiché nel caso di specie il rapporto giuridico tra le parti derivava anche da uno statutory duty imposto dal Port Decree, il regime di prescrizione breve previsto dall'articolo 72(1) dovesse trovare applicazione nel caso di specie.

La sintesi della vicenda rende evidente che il caso *Lotus Plastics* traeva spunto da una situazione sensibilmente diversa da quella alla base della controversia Malabu/FGN.
La criticità della sentenza del giudice Nyako non risiedeva dunque nel principio giuridico tratto dal precedente *Lotus Plastics*, secondo cui il regime di prescrizione applicabile ad una azione sorta da un rapporto giuridico tra un soggetto pubblico e uno privato dipende dall'origine di tale rapporto, il punto dolente della decisione, in realtà, era proprio la concreta declinazione di tale principio nella vicenda specifica in esame, soprattutto in considerazione del fatto che nel caso *Zebra* la Suprema Corte Suprema nigeriana aveva trattato un'ipotesi speculare a quella che coinvolgeva Malabu. In particolare, in tale pronuncia era stato affermato che il rapporto giuridico che sorge tra la parte pubblica e quella privata nell'ambito di una concessione di prospezione petrolifera ha natura contrattuale. Pertanto, la revoca della licenza a fronte del rispetto da parte del concessionario di tutte le condizioni di assegnazione costituisce un inadempimento contrattuale (*breach of contract*) da cui deriva l'applicabilità del regime di prescrizione dell'azione ordinario. Al contrario, la sentenza del giudice Nyako aveva stabilito in maniera apodititica che la revoca di OPL 245 nel 2001 era avvenuta *in the cause of their public duty*, senza però confrontarsi in alcun modo con il precedente *Zebra*.
Pertanto, ferma restando l'insopprimibile alea processuale che contraddistingue qualunque controversia, è evidente che la prospettiva di una riforma della sentenza in grado di appello in senso favorevole a Malabu fosse un'eventualità oltremodo concreta. A fronte di una verosimile soccombenza con conseguenti obblighi risarcitori, il Governo ha dunque preferito addivenire ad un accordo bonario ottenendo la rinuncia di Malabu a qualunque futura azione di responsabilità. Fra le clausole del *Settlement Agreement*, infatti, ve ne era una in base alla quale: "*MALABU con il presente Accordo libera ed esonera in maniera permanente ed incondizionata FGN, i suoi Funzionari, i suoi Agenti, le sue Agenzie e i suoi Impiegati in qualsiasi modo descritti o qualsiasi persona che agisce per suo conto, da tutte le pretese e le richieste che MALABU ha o possa avanzare, e da tutte le azioni, i procedimenti, gli obblighi, le responsabilità, le perdite e i danni causati, prodotti, sostenuti, subiti o patiti da MALABU ora o in futuro comunque relativi al ritiro o alla revoca, o comunque da essi derivanti, di OPL 245 da parte di FGN nei confronti di MALABU".*
A quanto ora argomentato si potrebbe obiettare che il *Settlement Agreement*, se da un lato aveva neutralizzato i rischi legati alla controversia con Malabu, dall'altro lato avrebbe spalancato le porte a un nuovo e più temibile contenzioso con Shell, la quale era stata privata della licenza assegnata a SNUD nel 2002. Una simile obiezione appare certamente fondata se valutata *ex post*, tenendo cioè conto dell'azione intrapresa da Shell presso l'ICSID e della successiva paralisi di ogni tipo di attività sul giacimento. In un'ottica *ex ante*, invece, va evidenziato che nel contesto del *Settlement Agreement* il Governo aveva tentato di prevenire questa eventualità offrendo a Shell un qualsiasi giacimento a sua scelta che avesse un potenziale equivalente a quello di OPL 245. Infatti, contestualmente alla notifica della revoca della concessione, il 1° dicembre 2006 il Ministro del Petrolio aveva informato SNUD che "*il Governo garantirà una soluzione sostitutiva accettabile per entrambi di pari valore rispetto ai 210 milioni di dollari che Shell ha già pagato o sarà tenuta a pagare per il Bonus di firma*".
Le deposizioni acquisite nel corso del dibattimento hanno poi confermato che il Governo dell'epoca fosse consapevole dell'errore giuridico commesso nella procedura di revoca della concessione. In

particolare, dalle dichiarazioni di Ednan Agaev, Bajo Ojo e Jonathan Benton emerge che il Presidente Obasanjo sapeva che l'illegittimità procedurale aveva compromesso la possibilità di revocare il titolo.

Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato:
PUBBLICO MINISTERO - *Le disse anche Obasajo per quale motivo poi il blocco era stato riattribuito ad Etete nel 2006?*
INTERPRETE - "*Obasanjo ha detto che purtroppo, sfortunatamente per lui stesso, lui ha fatto un errore quando ha ritirato la licenza*".
PRESIDENTE - *Un errore legale mi pare. Che tipo di errore? Forse ha precisato.*
INTERPRETE - "*Un errore legale*".

Bajo Ojo ha dichiarato:
INTERPRETE - "*Quando sono diventato Ministro della Giustizia non ero al corrente di questa vicenda e ne sono stato messo al corrente dal Ministro del Petrolio, il quale era stato sollecitato dal Presidente a risolvere questo caso che era giunto in arbitrato, però non sembrava procedere, quindi il blocco stava perdendo denaro proprio perché questa vicenda non si avviava verso una risoluzione"*

Il passaggio rilevante della deposizione di Jonathan Benton è il medesimo citato in precedenza e qua lo si riporta per comodità. Va però precisato che, a differenza di quanto prospettato dal Pubblico Ministero, la lettura della testimonianza sembra suggerire che il riferimento alla "*problematica di corruzione di alto livello*" si riferisca all'originaria assegnazione del 1998 e non già al *Settlement Agreement* del 2006.

INTERPRETE – *[…] Si ricorda che Adoke ha detto che il Presidente Obasanjo aveva fatto un errore ma ormai non si poteva tornare indietro. Ha anche suggerito che come tutti possiamo vedere la questione OPL 245 era una problematica di corruzione di alto livello, ma ormai nel Paese la cosa era stata autorizzata e non c'era niente dal punto di vista legale che si potesse più fare.*
PUBBLICO MINISTERO - *Fece riferimento al fatto che ci fosse una volontà del vertice politico di non far fare questa indagine?*
INTERPRETE - *No, proprio riferendo le parole di Adoke… Adoke ha fatto riferimento diretto ad Obasanjo e ha detto che erano decisioni che erano state fatte dall'alto e non si poteva più fare nulla.*

Con riguardo alle dichiarazioni sopra riportate, va preliminarmente osservato che Ednan Agaev, Bajo Ojo e Adoke Bello sono a vario titolo coinvolti nella vicenda e sono portatori di un interesse processuale qualificato. Non sfugge, inoltre, che le rispettive deposizioni non sono state prive di contraddizioni e che il contenuto delle stesse deve quindi essere vagliato con particolare cautela. Il ricordo di Jonathan Benton è peraltro tutt'altro che nitido e il suo racconto non ha permesso di comprendere appieno il tenore del dialogo avuto con Adoke Bello. Ciò nonostante, in questa sede interessa sottolineare che tutti i tre soggetti hanno parlato – in tempi e contesti assolutamente differenti – di un problema legale che aveva indotto il Presidente Obasanjo a rivedere la decisione sulla revoca della licenza. Tale convergenza narrativa rappresenta un dato di sicura importanza dal momento che conferma come l'esistenza della problematica legale, oltre a sussistere in maniera oggettiva, era nota ai massimi esponenti del Governo e ha influito nella scelta di addivenire al *Settlment Agreement*.

Venendo ora a trattare le motivazioni di ordine politico, è necessario premettere alcune brevi notazioni storiche sulle figure di Olusegun Obasanjo e di Dan Etete.
Il primo è stato Presidente della Nigeria dal 1999 al 2007 e, in precedenza, era stato a lungo un perseguitato politico sotto il regime militare in cui Dan Etete ricopriva la carica di Ministro. Tale

antefatto, oltre a essere un dato storico pacifico, è stato ricordato da Ednan Agaev nel ricostruire la propria risalente conoscenza con Obasanjo.

PUBBLICO MINISTERO - *Nel corso della sua attività, a un certo punto lei ha conosciuto il Presidente dell'epoca della Nigeria Olusegun Obasanjo?*
INTERPRETE - *"Sì, è vero, ho conosciuto il signor Obasanjo, ma nel 1988, quando il signor Obasanjo non era ancora il Presidente, ma lui era al capo di un corpo militare*.
PUBBLICO MINISTERO - *Poi lo ha incontrato in altre occasioni? Per esempio quando lei è stato ambasciatore in Colombia, mi pare?*
INTERPRETE - "*Sì, ho conosciuto il signor Obasanjo in Nigeria nei tempi della dittatura, quando il signor Obasanjo era condannato a morte. Io mi sono unito a una compagnia internazionale, su autorizzazione del mio Governo, per sottoscrivere la petizione e lettere per chiedere il rilascio e la liberazione del signor Obasanjo. È coinciso che il dittatore militare della Nigeria, signor Abacha, è morto, è coinciso proprio con i fatti che riguardavano il signor Obasanjo. A breve, dopo questi fatti, lui ha visitato la Colombia, dove io ero ambasciatore. E il motivo non era soltanto per venire a trovare me, in quel preciso momento è stato eletto il nuovo Presidente della Colombia, il signor Andrés Pastrana, e lì era un figlio del nostro amico, signor Misael Pastrana. E quindi siamo rimasti a Bogotà per qualche giorno*".

Sull'altro versante, Dan Etete era una figura di primo piano nello scacchiere politico nigeriano e la sua influenza andava ben oltre il prestigioso incarico di Ministro del Petrolio. Egli era infatti considerato la personalità di spicco dell'intera area del Delta del Niger e il suo sostegno era indispensabile per la pacificazione della vita pubblica nigeriana. Lo stesso Pubblico Ministero ha ricordato che "*Dan Etete non è soltanto l'ex Ministro del Petrolio. Dan Etete è la persona che per tutti gli anni 2000, per lo meno fino agli anni di cui stiamo parlando, mantiene un potere effettivo, anche politico, eccezionale. È un player della vita politica, in diverse circostanze lo abbiamo sentito nominare come un personaggio chiave nella presa delle decisioni, "a key decision maker"."*[47].

Tale breve inquadramento storico rende evidente che le rispettive storie personali dei protagonisti della vicenda hanno inciso in maniera significativa quando, dopo la morte di Sani Abacha e la presa del potere da parte di Olesegun Obasanjo, il Governo ha revocato la licenza petrolifera assegnata a Malabu. Ancora una volta, è interessante riportare i ricordi di Ednan Agaev:

PUBBLICO MINISTERO - *Lei in particolare ha saputo per quali ragioni era stato revocato questo blocco da Obasanjo?*
INTERPRETE - "*Sì, abbiamo saputo che è stato revocato, perché il signor Etete, che era collegato a questo blocco, era il Ministro nel governo di Abacha, e quindi per motivi del tutto naturali il signor Obasanjo praticamente odiava tutti quelli collegati ad Abacha*".
PUBBLICO MINISTERO - *Ma Obasanjo le disse che aveva revocato il blocco perché Etete aveva abusato della sua posizione?*
[…] INTERPRETE - "*Quindi Obasanjo era convinto che il blocco stesso apparteneva ad Abacha e non a Etete, e solo perché Abacha era morto Etete aveva preso questo blocco. Ed è proprio per questo motivo che la licenza è stata revocata*".

Il racconto di Ednan Agaev risulta pienamente attendibile perché si pone in perfetta armonia logica con gli sviluppi storico/politici nigeriani di quel tempo. Come sopra ricordato, infatti, dai documenti di costituzione della Malabu risultava che il 50% delle quote sociali era effettivamente detenuto dal figlio di Sani Abacha e che le carte erano poi state manomesse solo dopo la morte del dittatore. È

[47] Udienza 2 luglio 2020.

quindi realistico ipotizzare che la revoca della licenza sia stata determinata dall'intrecciarsi di rivalse personali e di motivazioni politiche che affondavano le radici nelle storie dei principali attori della vicenda. Il *Settlement Agreement* del 2006 si pone come atto conclusivo di questo percorso e rappresenta un sorprendente capovolgimento degli accadimenti che si erano sviluppati negli ultimi anni.
Alla luce di tali premesse, è ora possibile domandarsi se sia ragionevole ipotizzare che un simile stravolgimento possa essere dipeso dalla corruzione dell'allora Attorney General Bajo Ojo o se, invece, è più plausibile che il cambio di rotta del Governo sia ascrivibile, oltre che alle ragioni giuridiche sopra esposte, soprattutto a una precisa volontà politica in tal senso che promanava direttamente dal Presidente.
Per rispondere a questo interrogativo bisogna ricordare che il principale elemento di sospetto in ordine alla possibile illiceità della transazione risiede nella circostanza che, dopo essere riuscito a monetizzare la licenza, Dan Etete ha versato dieci milioni di dollari su un conto corrente di Bajo Ojo. Quest'ultimo ha giustificato l'operazione sostenendo di aver svolto attività di *advisor* in favore di Malabu nel corso degli anni 2009/2010 e di aver quindi ricevuto il denaro come parziale compenso per la sua prestazione professionale. La spiegazione risulta però poco credibile sotto numerosi profili. In particolare, è anomalo che un'attività di assistenza legale della durata di poco più di un anno – peraltro prestata in favore di una società priva di dipendenti, di liquidità e sostanzialmente inattiva – possa essere remunerata con importi tanto elevati. Lo stesso contenuto della prestazione è stato poi descritto in modo vago, senza riferimento a nessuna attività concreta se non la generica ricerca (peraltro infruttuosa) di potenziali acquirenti.
Tuttavia, a fronte di profili che possono certamente rappresentare un indizio dell'esistenza di un pregresso accordo illecito, è necessario svolgere talune considerazioni che stemperano la precisione dell'elemento a carico.
Un primo dato in tal senso consiste nel generale richiamo alle argomentazioni per le quali, in ogni caso, il *Settlement Agreement* permetteva di addivenire a una soluzione transattiva ancorata a oggettive ragioni di diritto.
In aggiunta, venendo ora ai profili più strettamente politici, va evidenziato che la revoca della licenza a Malabu non si era risolta in una mera questione burocratica, ma era stata una faccenda di primaria importanza sia per il coinvolgimento diretto del Presidente, sia per l'enorme valore economico dell'*asset* petrolifero. Alla luce di questi antefatti, appare arduo ipotizzare che la decisione del Presidente Obasanjo possa essere stata superata in maniera tanto clamorosa e plateale da un'autonoma determinazione contraria dell'Attorney General. Sul punto, va peraltro ricordato che secondo la Costituzione nigeriana il Presidente è depositario di tutti i poteri esecutivi e che i vari ministri agiscono come delegati dell'organo di vertice. Non sembra quindi ragionevole sostenere, già in astratto, che l'ipotetica corruzione di Bajo Ojo fosse una strada che Dan Etete potesse percorrere per rientrare nella disponibilità della licenza. In ipotesi, infatti, si dovrebbe assumere che Bajo Ojo abbia accettato di esporsi in prima persona compiendo un atto in aperto contrasto con l'indirizzo del suo Governo a fronte della mera promessa di un corrispettivo che gli sarebbe stato versato solo molti anni dopo. Inoltre, l'importo di dieci milioni di dollari, sebbene sia una cifra di oggettiva rilevanza, appare davvero poco significativo se si considera che esso rappresenta appena lo 0,9% di quanto ricevuto da Dan Etete a seguito del *Resolution Agreement* del 2011.
A ben vedere, ciò che appare maggiormente realistico è che la conclusione del *Settlement Agreement* abbia avuto l'avallo dello stesso Presidente Obasanjo, il quale era mosso sia da ragioni giuridiche, sia dalla volontà di superare le divisioni di un tempo e rinsaldare i rapporti con la comunità del sud del Paese in vista delle imminenti elezioni del 2007. Tale prospettazione è stata confermata da Ednan Agaev sia nel corso della sua audizione davanti all'FBI sia durante il dibattimento:

PUBBLICO MINISTERO - *Ma Obasanjo le disse che il blocco era stato riattribuito a Etete perché Obasanjo aveva bisogno del supporto politico di Etete e dei senatori del sud? Del sud della Nigeria ovviamente.*
INTERPRETE - "*Non gli serviva un appoggio politico, però alcune persone cercavano di politicizzare la vicenda. Comunque la motivazione principale era legale, quella legale".*
[…]
PUBBLICO MINISTERO - *Il dato è documentale, quindi era forse per aiutare la correttezza dei suoi ricordi: "Obasanjo want the support of Governors and Senators from the south, so he gave OPL 245 back to Etete to gets support for project's Obasanjo wanted to do while he was President. Agaev stated that in exchange forgetting the oil block back, Etete would get officials in the south to support Obasanjo". Questa è la dichiarazione.*
INTERPRETE - *"Non vedo nessuna contraddizione tra quello che è stato verbalizzato dall'FBI e quello che ho detto oggi. Qui bisogna fare la distinzione tra le decisioni legali e le motivazioni politiche. […] l'FBI mi ha chiesto precisamente sulle motivazioni politiche, e quindi ho spiegato quali fossero queste motivazioni politiche".*

Un'ulteriore e oggettiva conferma del fatto che il *Settlment Agreement* non era stata un'iniziativa isolata di Bajo Ojo si ricava dallo scambio di lettere dell'inizio 2007[48] tra Malabu, Shell e vari Ministri del Governo proprio sul tema della revoca. Nell'ambito di questa corrispondenza Shell aveva diffidato il Governo a non procedere con la riassegnazione a Malabu e il Governo aveva ribadito che la propria decisione era irretrattabile: "*l'unico concessionario riconosciuto della licenza OPL 245 è Malabu Oil and Gas Limited e non SNUD o chiunque altro […] La posizione del governo nigeriano è che l'accordo transattivo confermato nelle lettere a Shell e Malabu, rispettivamente dell'1 e del 2 dicembre 2006, gode tuttora della fiducia e dell'impegno del governo della Nigeria, ed è irreversibile*"[49].
Peraltro, lo stesso Presidente Obasanjo era intervenuto con una missiva del 3 maggio e aveva suggerito alle parti di trovare una soluzione di compromesso, così evidentemente avallando la scelta cristallizzita nel *Settlement Agreement*.
Sulla base delle argomentazioni che precedono è dunque possibile concludere che non vi è la prova che la licenza negoziata da Eni e Shell nel 2011 fosse frutto di un accordo corruttivo fra Dan Etete e Bajo Ojo. Al contrario, gli elementi documentali riportati dimostrano che il *Settlement Agreement* del 2006 è un atto che aveva avuto l'approvazione del Governo e del Presidente Obasanjo. Tale accordo transattivo rientra quindi nella libertà di determinazione di cui gode il Governo di uno Stato sovrano nella gestione dei propri affari interni e si sottrae a ogni forma di censura in sede processuale.

3.5 Legittimità delle trattative

Le argomentazioni ora esposte consentono di segnare un primo punto fermo di fondamentale importanza per la comprensione della vicenda: dopo il *Settlement Agreement* del 2006 Malabu era il soggetto a cui il diritto nigeriano riconosceva la titolarità dell'OPL 245. Fra l'altro, sebbene l'originaria assegnazione provenisse da un regime militare, la successiva conferma promanava da parte del Governo democratico guidato Olosegun Obasanjo, persona che lo stesso Pubblico Ministero riconosce essere al di sopra di ogni sospetto[50]. Ed è stato proprio il Presidente Obasanjo che, mediante una lettera del Ministro dell'Energia del 3 maggio 2007, ha auspicato una proficua collaborazione fra Shell, Malabu e NNPC, così ribadendo implicitamente il proprio sostegno all'atto di riassegnazione alla società di Dan Etete.

---

[48] Produzioni Eni 29.1.2020, nota di deposito generali, all. 34, 37, 38, 39.
[49] Produzioni Eni 29 gennaio 2020, nota di deposito generale, all. 39.
[50] Verbale udienza 21 luglio 2020, p. 8: "*Obasanjo è uno dei personaggi politici più importanti della Nigeria e forse dell'intera Africa. Tanto per dirvi un dato, diciamo così, scenografico, ai funerali di Nelson Mandela era una delle persone della prima fila, ecco. È una persona che è stata detenuta durante il governo Abacha, è scappato in Colombia".*

La conseguenza del riconoscimento di Malabu quale legittima titolare della licenza è che qualsiasi operatore economico interessato ad acquisire diritti sul titolo doveva necessariamente confrontarsi con Malabu e con i suoi azionisti. Non si comprende quindi quale sia il fondamento giuridico dell'affermazione del Pubblico Ministero secondo cui "*già dal 2007 Eni, Shell anche prima, ma già dal 2007 Eni aveva tutte le informazioni di cui aveva bisogno per evitare soltanto di mettersi al tavolo con Dan Etete*". Non *"mettersi al tavolo con Dan Etete*" avrebbe significato rinunciare *a priori* a negoziare un titolo esplorativo che un governo democraticamente eletto aveva riconosciuto – a torto o a ragione – come spettante a Malabu. La tesi del Pubblico Ministero avrebbe perciò imposto a Eni una sorta di autolimitazione della propria libertà di azione che non trova però fondamento in alcuna norma giuridica. Rimane quindi incomprensibile per quale ragione la compagnia italiana avrebbe dovuto rinunciare a perseguire i propri scopi sociali. D'altra parte, non potrebbe sostenersi che le vicende pregresse di OPL 245 avevano determinato una situazione di sospetto a causa della presenza di un soggetto dalla dubbia reputazione come Dan Etete e che, per ciò solo, Eni si sarebbe dovuta astenere dal trattare l'acquisizione della licenza. In proposito, è appena il caso di ricordare che eventuali situazioni sospette dovute al contesto geopolitico di riferimento non costituiscono di per sé un impedimento allo svolgimento di attività economiche nei Paese in via di sviluppo da parte di operatori economici internazionali. In altri termini, in capo a Eni (come a qualunque altro operatore economico) ricade l'obbligo di non commettere o di non concorrere a commettere illeciti, ma non vi è invece anche una sorta di posizione di garanzia onnicomprensiva che impone l'obbligo di astenersi dall'agire tutte le volte in cui vi sia anche un generico dubbio che soggetti estranei possano tenere autonome condotte non conformi alla legge. Né, tantomeno, Eni e Shell sono tenute ad assicurarsi che le scelte dell'apparato pubblico nigeriano soddisfino al meglio gli interessi delle comuità locali. Come qualunque operatore economico, infatti, le società petrolifere perseguono legittimamente finalità di profitto economico e la loro libertà di azione, per quanto rileva in questa sede, trova come solo limite il rispetto delle norme penali.
Peraltro, evenutali motivi di sospetto sull'operazione OL 245 non derivavano neanche dal fatto che alle trattative per la cessione della licenza abbia partecipato il Governo, il cui intervento trovava giustificazione da un punto vista economico, politico e giuridico.
Sotto il profilo economico, non è certo inusuale che un Governo si interessi dell'allocazione e delle modalità di gestione di uno degli asset economici nazionali strategici. Simili modalità di intervento sono prassi comuni anche nel nostro ordinamento e si estrinsecano non di rado anche mediante la convocazione di tavoli di confronto in sedi ministeriali.
Sotto il profilo politico, va considerato che la vicenda in esame deve invece essere contestualizzata nel sistema geopolitico nigeriano dell'epoca. La Repubblica Federale di Nigeria si compone infatti di numerosi Stati, fra i quali vi sono marcate differenze etniche, sociali e religiose. Inoltre, alle strutture istituzionali ufficiali si affiancano forme di gestione del potere ancora legate a potentati locali e a vincoli tribali. Come già visto, Dan Etete era il principale esponente politico della comunità stanziate nella area del Delta del Niger che, proprio in quel periodo, era percorsa da violenti conflitti. Queste premesse aiutano a comprendere come la soddisfazione di Dan Etete e della sua area di riferimento fosse un elemento di cui il Governo non poteva disinteressarsi in quanto dall'esito della trattativa sarebbe dipesa buona parte del futuro consenso politico di cui avrebbero goduto i governanti in carica.
Da ultimo, i numerosi procedimenti giurisdizionali e arbitrali che coinvolgevano Shell, Malabu e il Governo rendono evidente come il Governo avesse un interesse diretto a facilitare la risoluzione delle controversie fra le parti e uscire quindi indenne dalle azioni di responsabilità intentate nei suoi confronti.
Né, infine, elementi di sospetto derivano dal fatto che all'accordo transattivo del 29 aprile 2011 ha partecipato Eni, quindi un soggetto che non era coinvolto nelle dispute originarie. È infatti un'eventualità lecita dal punto di vista tecnico e ricorrente nella prassi commerciale che una situazione di conflitto si risolva grazie all'intervento di un terzo interessato a subentrare nell'affare e che, così facendo, contribuisce ad appianare le pregresse divergenze fra le parti.

CAPITOLO 4
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

4.1 Periodo 2008 91
4.2 Periodo 2009 – Gennaio 2010 92
4.2.1 Gennaio 2009 – Settembre 2009 92
4.2.2 Ottobre 2009 – Dicembre 2009 93
4.2.3 Gennaio 2010 103
4.3 Periodo Febbraio 2010 – Ottobre 2010 109
4.3.1 Febbraio 2010 109
4.3.2 Marzo 2010 113
4.3.3 Aprile 2010 121
4.3.4 Maggio 2010 129
4.3.5 Giugno 2010 132
4.3.6 Luglio 2010 135
4.3.7 Agosto 2010 142
4.3.8 Settembre 2010 149
4.3.9 Ottobre 2010 155
4.4 Periodo Novembre 2010 – Marzo 2011 173
4.4.1 Novembre 2010 173
4.4.2 Dicembre 2010 189
4.4.3 Gennaio 2011 195
4.4.4 Febbraio 2011 197
4.4.5 Marzo 2011 203
4.4.6 Aprile 2011 205
4.5 Periodo Maggio 2011 - Agosto 2011 214
4.5.1 Maggio 2011 214
4.5.2 Giugno 2011 218
4.5.3 Luglio 2011 225
4.5.4 Agosto 2011 225
4.6 Periodo Settembre 2011 - Maggio 2014 226

4.1 Periodo 2008

18 gennaio 2008 Guus Klusener riferisce gli esiti di un incontro con il Ministro sulla questione OPL 245: "*The minister started the meeting by saying some time was lost due to a late receipt by them of the suspension notification of the ICSID arbitration. The purpose of this initial meeting was to see if there is common ground between SNUD and Malabu for a commercial settlement […] Guy responded by saying that clearly Shell prefers a commercial settlement over lengthy litigation and that Shell has worked in good faith on OPL 245, first with Malabu and later with NNPC. Shell's prime interest is to protect its rights under the PSC. Shell has spent a lot of time, money and technology on the block and through all this has created a lot of value […] Guy stressed that any payments by Shell would need to be in compliance with the law. Shell's business principles and be fully transparent*"[51];

24 giugno 2008 (23:15) Ann Pickard scrive a Malcom Brinded e, riferendo di un incontro con un dirigente della compagnia petrolifera nazionale nigeriana, Asanusi Barkindo, scrive "*on 245, he said the president doesn't want Etete to get anything, but mosp is "involved" (i.e. on the take) and beholden ("adopted son") to Odili, who told him that Etete must be satisfied. So, mosp can't move*"[52];

[51] Produzioni PM 22.3.2019, p. 33 (RDS 275).
[52] Produzioni PM 22.3.2019, p. 40 (RDS 283).

7 luglio 2008 Keith Ruddock scrive a Ann Pickard, Malcom Brinded, Henry Simon e Guy Outen: "*la mia principale preoccupazione in questo caso è di assicurare che qualunque accordo facciamo sia difendibile in futuro. Di conseguenza, malgrado quello che può preferire Etete, credo che sia di importanza fondamentale che […]"*[53];

7 ottobre 2008 Guus Klusener scive a Ann Pickard, Joh Coplestone, Guy Colegate e Peter Robinson: "*Bene, pare che Chief E. non abbia il pieno controllo su M. o almeno non su suo azionista di maggioranza. Verificherò le ultime notizie con la CAC sull'azionariato di Pecos, ma dovremmo poter fare affidamento sui dati della CAC e su una delibera del consiglio di amministrazione da parte degli amministratori registrati*"[54];

17 ottobre 2008 lettera degli avvocati del figlio di Abacha che ricordano a Shell di rispettare i diritti di proprietà;

4 novembre 2008 (12:44) Guy Colegate scrive a John Copleston**: "***the source was able to provide a detailed account of UC Rusal/Malalabu meetings held in London (see detail below). He stated the parties were put into contact with each other through an intermediary - General Aliyu Mohamed GUSAU, who met with Ambassador Ednan AGAEV in Abujain Sept 2008. AGAEV is a former Russian diplomat, previously based in Nigeria and is believed to be close to Prime Minister Putin*" [55];

1 dicembre 2008_ Ednan Agaev scrive a John Copleston per fissare un appuntamento con Mohamed Gusau;

4.2 Periodo 2009 – Gennaio 2010
4.2.1 Gennaio 2009 – Settembre 2009
2 gennaio 2009 incontro fra Obi, Agaev, Robinson e Coppleston "*to discuss OPL 245 resolution, issue of contractors rights/equity and valuation*" [56];
Emeka Obi annota: "*OPL 245 resolution, issue of contractors rights/equity, valuation […] First discussions with Agaev and Shell in Connection with OPL 245*"[57];

5 gennaio 2009 (17:16) John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate: "*Ho visto il mio uomo del Delta su 245, ha parlato con la signora E. questa mattina, ha detto che Etete si lamenta che lui tratterrà soltanto 40 milioni dei 300 che gli stiamo offrendo, il resto andrà per pagare tangenti in giro. […] Also says E tried to see YA but this was blocked by MD Yusuf who I have mentioned before (MD gave me the SC judgement (4/3, 7/1) the day before It was announced. He is on our side). YA. Told he is in Germany having liver transplant. Any collateral? Lukman took the job because he needs the money. We may be able to Influence thru MD. Seeing MD next week. Will need to have a script"* **[58]***;*

[53] Produzioni PM 22.3.2019, p. 40 (RDS 284).
[54] Produzioni PM 22.3.2019, p. 57 (RDS 300).
[55] Produzioni PM 22.3.2019, p. 68 (RDS 311).
[56] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[57] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copi de chrpmp unprotected*"
[58] Produzioni PM 22.3.2019, p. 75 (RDS 318).

4.2.2 Ottobre 2009 – Dicembre 2009

13 ottobre 2009 Emeka Obi annota "*Agaev forwards email he has sent to Etete which discusses Etete's settlement with Shell and informing Etete that he will immediately start to prepare contacts with investors*"[59]*;*

15 ottobre 2009[60] incontro fra Dan Etete, Bryant Orjiako, Umar Bature, Peter Robinson e John Copleston all'esito del quale le parti decidono di tornare al vecchio accordo secondo cui SHELL avrebbe avuto il 40% dei diritti e Malabu il restante 60% della concessione OPL 245. Alla luce di tale intesa, Dan Etete cerca un partner a cui cedere una quota del 40% in modo da rimanere titolare del restante 20%. La circostanza risulta da un'email che John Colpeston invia a German Burmeister e Peter Robinson il 17.10.2009: "*Peter ed io abbiamo incontrato il Chief Etete il 15 ottobre. Etete era accompagnato da Bryant Orjiako (Green) e da Umar Bature (che riferirà a Gusau). Abbiamo proposto (informalmente e senza impegni) di tornare indietro nel tempo al 1999 quando Malabu possedeva il giacimento e Shell concordò di effettuare il "farm in" per una quota pari al 40%, operare come partner tecnico e supportare finanziariamente (carry interest) Malabu per il restante 60%. Questo era l'ultimo accordo convenuto tra Shell e Malabu, e sarebbe stato il punto d'inizio «per una nuova collaborazione». Avremmo bisogno di ritrattare tale accordo, ma tenendo conto dei fattori concreti avvenuti da allora (cioè costi di esplorazione di Shell e il pagamento del bonus di firma). Etete disprezzava il contratto originale ("il contratto non era alcun contratto"), ma comunque era a favore di un ritorno alla proposta originale della lavorazione dei 40%, la quale, a suo dire, permetterebbe di riprendere i contatti per rinegoziare più avanti, ma ha detto anche che Malabu non avrebbe bisogno di essere supportata -Malabu farebbe intervenire due investitori per formare un consorzio operativo, con la Shell che dovrebbe recuperare il proprio bonus di firma da nuovi investitori. Ha detto che se riuscissimo a concludere con successo, FGN "non sarebbe autorizzata" a compromettere alcunché. Gli abbiamo detto che Shell prevede investimenti per una cifra di circa $ 16 miliardi per l'intera sviluppo fino alla prima goccia di petrolio estratta, e che se Malibu non voleva più essere supportata avrebbe dovuto trovare i fondi per (a sua quota del 60%....) Non abbiamo avuto alcuna vera risposta in merito. Etete ha chiesto a Shell di presentare un'offerta in relazione al pagamento del farm in del 40%. Abbiamo messo in chiaro che escludendo i costi sostenuti fino ad oggi la cifra sarebbe stata molto bassa e quasi certamente lontana da quello a cui*

---

[59] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf".

[60] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 2: "*Peter and I met Chief Etete on 15 October. Etete accompanied by Bryant Orjiako Green) and Umar Bature (who will report back to Gusau). We proposed (informally and without prejudice) that we that we turn the clock back to 1999 when Malabu had the block and Shell agreed to farm in for 40%, operate as technical partner and carry Malabu's interest for the remaining 60%. This was the last point at which Shell and Malabu were in agreement and could provide the start point for a new partnership. We would need to re-transact that agreement, but with due allowance for ground truth realities that have taken place since (ie Shell exploration costs and payment of signature bonus). Etete was scornful of the original agreement ("that agreement was no agreement") but nonetheless was in favour of reverting to the original proposal for a 40% farm in, which he said could provide a framework for taking negotiations forward. But he said Malabu no longer would need to be carried - Malabu planned to bring in two investors to form an operator consortium and that Shell would have to recover its signature bonus from new players. He said that if we do deal successfully, FGN "would not be allowed" to derail. We said that Shell figures suggested $16 billion capex from fid to first oil, and if Malabu no longer wanted to be carried they would have to find their 60% share .... No real reply to this Etete asked Shell to come up with a figure for what they would pay for the 40% farm-in. We made it clear that after stripping out costs incurred to date the number was going to be very low and almost certainly way off what he was aspiring to. Etete keen though for us to name a figure so we could start negotiating .... We agreed to go back and do some work on this, and get back to him in a couple of weeks - but underlining that Shell internal processes could mean this taking a little longer. Comment: lack of big cash upfront still likely to be main problem and no real indication yet that Etete ready to discard top end expectations. And his chances of finding partners to fund the Malabu 60% have got to be negligible. But we are talking and for the moment he is keen to proceed ....";* produzioni PM 4.7.2019, p. 4.
Sul punto, anche la testimoniaza di Umar Bature, udienza 30.1.2019, p. 15.

lui aspirava. Etete desiderava lo stesso che gli presentassimo una cifra sulla quale poter iniziare a negoziare .... Abbiamo deciso di tornare in sede e lavorare su questo, per poi tornare da lui in un paio di settimane - ma sottolineando che i processi interni di Shell avrebbero potuto allungare i tempi. Commento: la mancanza di grandi liquidità sembra essere ancora il problema principale e non vi è nessuna vera indicazione sul fatto che Etete sia pronto a mettere da parte le proprie grandioso aspettative. E le sue possibilità di trovare dei partner per finanziare il 60% di Malabu non sono del tutto garantite. Ma ne stiamo parlando e per il momento sembrerebbe disposto a procedere .... Abbiamo bisogno di presentare un'offerta. Stu, può fare qualcosa il tuo team? Pete: ti prego di aggiungere / modificare / commentare come ritieni più opportuno. John"[61];

2009 Gianluca Di Nardo segnala l'affare 245 a Luigi Bisignani perché amico di Paolo Scaroni. Nella circostanza, gli raccomanda di avvalersi delle prestazioni di Emeka Obi, un intermediario nigeriano incaricato dal venditore Dan Etete e ben inserito negli ambienti governativi. Luigi Bisignani conferma la circostanza nell'interrogatorio del 16 aprile 2014, precisando che Gianluca Di Nardo gli aveva riferito che l'Eni (nelle persone di Claudio Descalzi e Roberto Casula) stava trattando con Emeka Obi e che il problema principale era la risoluzione della controversia tra il venditore Dan Etete e Shell.
Paolo Scaroni, nella memoria del 15 giugno 2016, conferma di aver avuto nel 2009 la segnalazione da parte di Bisignani della possibilità di acquistare la quota di Malabu/Etete della licenza petrolifera OPL 245 e che il venditore si avvaleva dell'intermediazione di Emeka Obi.
Nella memoria depositata il 6 giugno 2016 Claudio Descalzi afferma: "*nel 2009, l'allora AD di Eni mi informò dell'opportunità dell'acquisto degli asset petroliferi in Nigeria, indicandomi il nominativo di Emeka Obi, titolare della EVP advisor finanziario e industriale. Trasmisi tale riferimento ai dirigenti dell'Eni responsabili per l'area nigeriana per le verifiche del caso. Costoro a fine 2009 mi riferirono della possibilità di acquisire una parte del blocco detenuto dalla Malabu di cui EVP era il rappresentante. Io confermai l'interesse da parte della società a seguire quel progetto di acquisizione per le stesse ragioni – validità dell'asset e sinergie tecniche – per le quali anche in passato l'investimento era stato considerato appetibile*";

15 novembre 2009 (16:09) Emeka Obi invia un'email con la presentazione della Eleda Capital Partners a Vincenzo Armanna e Roberto Casula. Nell'email si fa riferimento a precedenti incontri e si propone una collaborazione con Eni[62];

23 novembre 2009 Emeka Obi incontra tale MM Ibrahim ("*SA to the Minister of Petroleum*") presso gli uffici di NNPC "*to disuss transacrion opportunities, including OPL 245 resolution*" [63];

30 novembre 2009 – 10 dicembre 2009 Emeka Obi annota: "*initial EVP mandate discussions";*

30 novembre 2009 la PEECO Limited di Femi Akinmade riceve mandato da Malabu sottoscritto da Rasky Gbinigie a ricevere offerte da "*well intended Companies who are desiderous in having a relationship with us on this oil block"* [64]*;*

---

[61] Traduzione produzioni PM del 15 giugno 2019, p. 1.
[62] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 1: "*Dear Mr Armanna, Following my earlier discussions with Roberto Casula and our recent meetings, please find attached a brief profile of our firm Eleda Capital Partners. As I explained, we are very experienced and willing to assist Eni/ AGIP in an advisory capacity. Our expertise is well known in the region and we have advised, both on the sell and buy side, on notable m & a transactions in the Oil & Gas sector. Through our professional affiliates and international partners, we are able to dramatically increase our advisory and execution capabilities. I am available, at your convenience, to explore ways in which we can assist ENI/ AGIP in achieving its strategic objectives. Regards Emeka*".
[63] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[64] Produzioni PM udienza 20.3.2019, p. 6.

7\9 dicembre 2009 Ednan Agaev presenta Emeka Obi a Dan Etete[65];

9 dicembre 2009 primo incontro fra Emeka Obi, Edana Agaev e Dan Etete: "*They discuss Obi having a separate mandate to source a buyer and negotiate the disposal of OPL 245, fees, and the distribution of marketing materials to Obi*" [66]; Emeka Obi annota: "*Obi introduced to Etete as someone that has potential buyers. Obi agrees to work on an independent contract provided that he gets a large fee (more than 6%). All parties agree to the spread/ AMP concept"*[67]*;*

10 dicembre 2009[68] Emeka Obi annota: **"***meeting between Obi, Agaev and Etete at Etete's house in Abuja. Further discussions on ILC's role, an independent mandate for Obi, Obi's fee proposal, discretion and other related matters" [...] ""ILC drafts, EVP Mandate, EVP Minimum Fee. Chief tells me that he knows that Agaev is not having any success in finding an investor but he still needs him as Agaev's powerful conenctions with the Russian State will be useful in case Shell tries to sabotage this deal. He said that he had asked around and he was well known for working on big complex deals and had rapport with international companies. I told him that I would be expecting as a minimum, for bringing in an investor, a percentage far in excess of Agaaev's 6%. He mentioned reasons for not disclusing engagement of Agaev/ Obi and levels of fees in Nigeria. We agreed to agree the fees later and agreed that Obi and Agaev should work out the contractual arrangements between their vehicles and then come back to him with proposals. We agreed to discuss the fees later"*[69].

12 dicembre 2009 – 27 gennaio 2010 Emeka Obi annota: "*EVP Mandate drafting and discussion/marketing to NAE".* Nel periodo vi sono numerosi incontri e scambi di email che hanno ad oggetto *"EVP mandate"* tutte basate sul presupposto che *"ILC keeps 6% and EVP keeps spread"*[70]*;*

14 dicembre 2009 Obi annota un incontro a Vienna con Agaev ed Etete[71];

14 dicembre 2009 (h 12:07) Ciro Pagano riferisce a Roberto Casula di un incontro con Femi Akinmade, il quale gli aveva illustrato lo stato del blocco 245. Malabu sarebbe stata interessata a un coinvolgimento di ENI per la cessione del 40%: "*Venerdì scorso ho incontrato dietro sua richiesta Chief Akinmade, che mi ha illustrato lo status del Blocco DW OPL 245. Come ricorderai, il blocco è stato oggetto di un lungo contenzioso tra Malabu e Shell. Shell ha operato in passato la perforazione di 4 pozzi, risultati nelle scoperte dei campi ad olio di Zabazaba ed Etan, per i quali le nostre stime interne indicano riserve complessive per circa 500+ MBO. Malabu e la stessa Shell stimano invece riserve comprese tra 600 e 1000 MBO. Il lungo contenzioso è stato recentemente risolto con il*

---

[65] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[66] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[67] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "copie de chrono unprotected".

[68] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[69] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*".

[70] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";

[71] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

riconoscimento a Malabo della titolarita' del Blocco in Sole Risk con una quota del 50% (analogamente a OML 120-121 per Allied) e l'assegnazione a Shell, in qualita' di Technical Partner, del rimanente 50%. Malabu vorrebbe adesso cedere una quota del 40% in cambio del carry della rimanente quota del 10% e del riconoscimento di una entry fee equivalente a circa 1$/bbl per le risorse scoperte (secondo loro circa 400 M$, 40% di 1 BBbls). Secondo Akinmade, in cambio del carry Malabu rinuncerebbe al rimborso dei past cost, incluso il bonus di firma. Malabu sarebbe inoltre particolarmente interessata ad un nostro coinvogimento, sia per le capacità finanziarie di Eni, sia perchè vorrebbe affiancare un partner tecnicamente forte a Shell, per evitare di esserne completamente in balia. Tuttavia la competizione sembra essere forte in questo momento, soprattutto ad opera di Sinopec e di BG. Anche per tale motivo, Malabu ci chiede una semplice manifestazione di interesse entro la fine di Dicembre. Inoltre è disponibile a consentire una piena due diligence da parte nostra per una verifica dello status del blocco. Se ne verificassimo la piena realizzibilità, sarebbe un'opportunità da non perdere, nel quadro della nostra strategia di spostamento sull'offshore. Il First oil potrebbe già avvenire a partire dal 2014, con produzioni in quota stimate nell'ordine di 60-70 kbopd+. Carbonara arriverà nel pomeriggio ad Abuja, intorno alle 16,30, per parlarne con te" [72];

14 dicembre 2009 (h 12:57) Emeka Obi invia un'email a Vincenzo Armanna e Roberto Casula nella quale riferisce di avere un mandato in esclusiva della durata di due mesi per la cessione di OPL 245 e invita ENI/NAOC a manifestare il proprio interesse tramite una lettera di intenti non vincolante entro le ore 8 del giorno successivo: "*Gentili signori, a seguito delle nostre recenti discussioni vi offriamo servizi di M&A e altri servizi di consulenza strategica a ENI/NAOC. Rimaniamo ancora disponibili per incontrare ed esplorare ulteriormente le opportunità. Speriamo che abbiate avuto il tempo di rivedere il nostro profilo aziendale e di individuare le aree in cui potremmo essere in grado di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali. Oltre ai servizi di consulenza. Eleda Capital Partners insieme ai suoi Principali partner d'investimento sta attivamente sviluppando un portafoglio di allettanti asset upstream nella regione GOG. Siamo in grado di sfruttare le nostre straordinarie competenze e relazioni locali per assicurare asset primari a condizioni favorevoli. Vorremmo, di volta in volta, includere la vostra azienda nell'elenco selezionato di operatori del settore a cui proporremo alcune di questi asset. Recentemente, noi e i nostri partner abbiamo appena assicurato, dall'Agente, un'esclusiva di due mesi per la vendita di una notevole partecipazione in OPL 245. Siamo stati incaricati di gestire la vendita a 2 o 3 operatori credibili. Stiamo attualmente in trattativa con due potenziali acquirenti e riteniamo che questo sia un asset che ENI-NAOC dovrebbe considerare molto bene. Come avete potuto sentire sul mercato, la situazione tra le parti è stata ampiamente*

[72] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 23: "*Venerdì scorso ho incontrato dietro sua richiesta Chief Akinmade, che mi ha illustrato lo status del Blocco OPL 245. Come ricorderai, il blocco è stato oggetto di un lungo contenzioso tra Malabu e Shell. Shell ha operato in passato la perforazione di 4 pozzi, risultati nelle scoperte dei campi ad olio di Zabazaba ed Etan, per i quali le nostre stime interne indicano riserve complessive per circa 500+ MBO. Malabo e la stessa Shell stimano invece riserve comprese tra 600 e 1000 MBO. Il lungo contenzioso è stato recentemente risolto con il riconoscimento a Malabu della titolarità del Blocco in Sole Risk con una quota del 50% (analogamente a OML 120-121 per Allied) e l'assegnazione a Shell, in qualità' di Technical Partner, del rimanente 50%. Malabo vorrebbe adesso cedere una quota del 40% in cambio del carry della rimanente quota del 10% e del riconoscimento di una entry fee equivalente a circa 1$/bbl per le risorse scoperte (secondo loro circa 400 M$, 40% di 1 BBbls). Secondo Akinmade, in cambio del carry Malabo rinuncerebbe al rimborso dei past cost, incluso il bonus di firma. Malabo sarebbe inoltre particolarmente interessata ad un nostro coinvolgimento, sia per le capacità finanziarie di Eni, sia perché vorrebbe affiancare un partner tecnicamente forte a Shell, per evitare di esserne completamente in balia. Tuttavia la competizione sembra essere forte in questo momento, soprattutto ad opera di Sinopec e di BG. Anche per tale motivo, Malabo ci chiede una semplice manifestazione di interesse entro la fine di Dicembre. Inoltre è disponibile a consentire una piena due diligence da parte nostra per un a verifica dello status del blocco e ne verificassimo la piena realizzibilità, sarebbe un'opportunità da non perdere, nel quadro della nostra strategia di spostamento sull'offshore. Il First oil potrebbe già avvenire a partire dal 2014, con produzioni in quota stimate nell'ordine di 60-70 kbopd. Carbonara arriverà nel pomeriggio ad Abuja, intorno alle 16,30, per parlarne con te*".

risolta e il governo della Nigeria ha messo un termine per la risoluzione della questione. Di conseguenza l'agente è pronto a muoversi rapidamente, ma c'è anche un forte interesse nel mercato. Incontro gli agenti domani mattina e vorrei davvero includere la vostra società nel gruppo dei 3. Siamo avvicinati da altri soggetti, ma sento con convinzione che ENI sarebbe un profilo strategico per 1'Asset e per gli Agenti. Per registrare il vostro interesse e facilitare efficacemente l'inserimento nella procedura, avrò bisogno che mi inviate una lettera di intenti non vincolante che manifesta il vostro forte desiderio di partecipare. Abbiamo lasciato un posto perché l'Agente, credo, è ansioso di evitare un concorso tra offerte e vorrebbe procedere con una vendita gestita con cura. Se ritenete di voler partecipare alla procedura, confermate gentilmente il vostro interesse presso il nostro ufficio di rappresentanza di Londra e assicuratevi che lo possiamo ricevere per domani mattina ore 8:00, martedì 15 dicembre. I nostri dettagli sono i seguenti: Emeka Obi, Managing Partner, CEO, Eleda Capital Partners/ Energy venture Partners c/o Helios Invetsments Limited 3rd Floor, 70-71 New Bond Street, London W1SIDE. Credetemi quando affermo che sarà difficile conservare una posizione primaria nel settore upstream nigeriano se non assumete un interesse in questo asset straordinario. Se ricevo la lettera in tempo, saremo in grado perorare la vostra posizione domani quando incontriamo gli Agenti. In attesa della vostra risposta favorevole" [73];

14 dicembre 2009 Emeka Obi scrive a tale Nwakodo (avvocato presso studio Sheridans) come intende impostare la trattativa: "*6. We have been approached by Malibou Oil to assist with the disposal 7. What I envisage is to sign an exclusive arrangement with Malibou to dispose of its interest to one of three prospective investors 8. We will not charge Malibou an upfront fee but instead will cap and agree the purchase consideration with Malibou and agree any proceeds received in excess of the cap will be ours as fees. We would also like to deduct this fee, if any, at source ie from the investor instead of waiting for Malibou to pay* "[74];

14 dicembre 2009 Emeka Obi annota **"***Dinner between Obi and Agaev (and Granier-Deferre & son - per Malabu) in Vienna during which they discuss the EVP and ILC mandates and agreements in respect of the same and the meeting with Etete planned for the following day"* **[75];**

[73] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 20: "*Dear Sirs, You will recall our recent discussions and offer to provide m&a and other strategic advisory services to ENI/ NAOC. We still remain available to meet and explore the opportunities further. We hope you have had time to review our company profile and identify areas in which we might be able to assist you achieve your corporate goals. In addition to advisory services, Eleda Capital Partners together with its Principal Investing partners is actively building a portfolio of attractive upstream assets in the GOG region. We are able to leverage our tremendous local expertise and relationships to secure prime assets under favourable terms. We would like, from time to time, to include your company in our select list of industry players to whom we will be marketing some of these assets. Recently, we and our partners have just secured, from the Principal, a two month exclusivity on the sale of a substantial interest in OPL 245. We have been tasked to manage the sale to 2 or 3 credible industry players. We are currently in discussions with two prospective buyers and we feel that this is an asset that ENI- NAOC should take a very strong look at. As you may have heard in the market, the situation between the parties have been largely resolved and the Government of Nigeria has given a deadline for the resolution of the matter. As a result the principal is keen to move quickly but there is also keen interest in the market. I am meeting with the principals tomorrow morning and would very much like to include your company in the group of 3. We are being approached by other parties but I feel strongly that ENI would be a strategic fit for the Asset and the Principals. In order to register your interest and effectively facilitate a place for you in the process, I will need from you a noncommittal Letter of Intent signifying your strong desire to particpate. We have one spot left because the Principal, I believe, is keen to avoid a bidding contest and would like to see a carefully managed sale. If you feel that you want to participate in the process, kindly formally register your interest to our London representative. Emeka Obi.*

[74] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[75] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

15 dicembre 2009 Emeka Obi annota "*Lunch between Obi, Etete, Agaev, Granier-Deferre and Stefan [Deferre] during which they discuss the transaction in general and Etete signs the ILC Mandate*" [76];

23 dicembre 2009 Roberto Casula chiede a Emeka Obi di essere contattato il prima possibile e gli inoltra il proprio numero di cellulare italiano "*oltre a quello che hai già";* il contenuto della conversazione successiva si ricava dalla cronistoria di Obi, dove si legge che "*Casula calls Obi and express interest orally in OPL 245*" [77];

24 dicembre 2009 (h 12:17) Emeka Obi scrive a Roberto Casula (e per conoscenza a Vincenzo Armanna): "*Caro Roberto, è stato un piacere parlare con te ieri. Ho notato il vostro interesse a partecipare al progetto di acquisizione di parte o di tutto OPL 245 della Malabou. Per andare avanti, ci sarebbe bisogno di una notifica formale da parte di ENI/NAOC del vostro interesse da rivolgere a Energy Venture Partners Ltd - la nostra principale azienda per le transazioni legate all'energia. La nostra altra società, Eleda Capital Partners, agirà come consulente per Energy Venture Partners. Dopo aver ricevuto la sua lettera e discusso con il Principal, Malibou Oil, ci consiglierà sulla vostra idoneità per partecipare. Come ho spiegato in precedenza, vi è un notevole interesse da operatori del settore di rilievo, ma il Principal sta cercando di evitare una gara pubblica limitando così il processo a due o tre partecipanti. Sarebbe nostra intenzione entrare in una transazione di vendita diretta tra venditore e acquirente. Una volta che abbiamo ricevuto la vostra lettera formale di interesse, e a condizione che il vostro interesse è accettabile per noi (e al Principal), ci si aspetterebbe le seguenti cose da voi subito:*
1. Lettera di intenti inequivoca che ci comunichi la vostra volontà e la capacità di proseguire e concludere l'acquisizione;
2. Il pagamento di un deposito non rimborsabile che verrà detratto dal corrispettivo di acquisto effettuato al momento della chiusura;
3. Il pagamento della Partecipazione al processo e del diritto di Data Room per consentire di ottenere dati circa l'OPL 245, disciplinati dall'accordo di riservatezza - Confidentiality & Non-Discosure Agreement (NDA).
Sebbene i punti 2 e 3 siano in linea con le consuetudini di settore, essi sono soggetti alla volontà delle parti. Chiaramente poichè questo è il primo lavoro comune su una cessione, saremmo aperti a praticare tassi inferiori a quelli di mercato a condizione che voi siate preparati ad una rapida ed efficace definizione del processo. Il Principal è desideroso che questa transazione sia conclusa entro sei settimane. Fissato un limite temporale ed uno spazio di disponibilità per la partecipazione, vi esorto a garantire che ENI/NAOC sia pronta ed in grado di muoversi come previsto. Si prega di notare che a causa delle clausole di esclusività, sarete tenuti a trattare esclusivamente con Energy Venture Partners Limited/Eleda Capital Partners Inc per la durata di questa transazione.
Attendo la tua lettera ufficiale di interesse. Si prega di indirizzarlo a: Energy Venture Partners Ltd., c / o Eleda Capital Partners Inc 3 ° piano, 70-71 New Bond Street, London W1S 1DE
In una nota a parte, Eleda Capital Partners è ancora interessata a collaborare con voi su una serie di consulenze impegni che avevamo proposto in precedenza. Siamo particolarmente acuti e competenti nel consigliarti su creazione di un I-JV con NNPC. Cordiali saluti Emeka" [78]*;*

24 dicembre 2009 (**h 12:20)** Vincenzo Armanna inoltra l'email ricevuta da Emeka Obi a Ruggero Gheller[79];

---

[76] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[77] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 28.
[78] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 27-28.
[79] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 27.

24 dicembre 2009 (h 12:37) Ruggero Gheller inoltra a Roberto Casula, Ciro Pagano e Vincenzo Armanna la bozza di risposta sottoscritta da Roberto Casula alla richiesta di Emeka Obi: "*All'attenzione: signor Emeka Obi. Caro Signore,* in *seguito alla nostra recente conversazione e scambio di e-mail sull'argomento, desidero informarla che NAE Ltd è interessata all'acquisizione di una quota partecipativa nel blocco offshore profondo OPL 245. Ti chiediamo cortesemente di inviarci un estratto dell'attuale mandato dal Principal in merito a questa opportunità. Inoltre, vorremmo ricevere una descrizione del processo e dei requisiti per il pacchetto di valutazione dei dati da mettere a disposizione di NAE Ltd. Mentre ti assicuriamo che NAE è pronta e in grado di passare rapidamente a questa opportunità, non vediamo l'ora di sentirti. A presto. Distinti saluti*" [80];

24 dicembre 2009 (h 13:35) Roberto Casula manifesta a Vincenzo Armanna le proprie perplessità circa il pagamento di un *deposit non refundable: "Vincenzo: non mi risulta che sia industry practice pagare un deposit non refundable! Questa è una difficoltà!"* [81]*;*

24 dicembre 2009 (h 13:44)[82] Vincenzo Armanna risponde di essere anch'egli perplesso in ordine al pagamento di un deposito non rimborsabile, ma precisa che si è solo all'inizio della negoziazione: "*Assolutamente d'accordo ma credo sia solo l'inizio della negoziazione ...*";

24 dicembre 2009 (13:52) Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula, Ciro Pagano e Ruggero Gheller: "*preciserei che non è nostra prassi fornire depositi non refundable ma che pagheremo l'accesso ai dati anche se tutto sarà oggetto di successiva negoziazione*"[83];

24 dicembre 2009[84] NAE, con atto sottoscritto da Roberto Casula, risponde alla email di Emeka Obi manifestando il proprio interesse e:

- chiede "*an extract of the current mandate from the Principal to you with respect to this opportunity"*;
- evidenzia come non sia prassi di NAE pagare depositi non rimborsabili ("*it is not NAE's practice to pay non refundable deposits"*);
- si dice pronta a valutare il pagamento di una *fee* per accedere alla *data room* e ne chiede requisiti e condizioni ("*we would like to receive a detailed description of the requirements for Payment of the Process Participation and Data Room fee").*

Questo il testo completo: "*Attenzione: signor Emeka Obi. Caro Signore, In seguito alla nostra recente conversazione e scambio di e-mail sull'argomento, desidero informarla che NAE Ltd è interessata all'acquisizione di una quota partecipativa nel blocco offshore profondo OPL 245. Ti chiediamo cortesemente di inviarci un estratto dell'attuale mandato dal Principal in merito a questa opportunità. Inoltre, vorremmo ricevere una descrizione del processo e dei requisiti per il pacchetto di valutazione dei dati da mettere a disposizione di NAE Ltd. Mentre ti assicuriamo che NAE è pronta e in grado di passare rapidamente a questa opportunità, non vediamo l'ora di sentirti a presto. Distinti saluti, NIGERIAN AGIP EXPLORATION LTD, ROBERTO CASULA, Chairman";*

27 dicembre 2009 (9:28)[85] Emeka Obi conferma la ricezione della lettera di manifestazione di interesse e rifiuta di inoltrare copia del mandato adducendo ragioni di riservatezza, ma propone di inviare una nota di Malabu che attesti l'esistenza del mandato e di esibire un estratto del mandato a

---

[80] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 26.
[81] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 29: "*Vincenzo: non mi risulta che sia industry practice pagare un deposit non refundable! Questa è una difficoltà*".
[82] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 29: "*Assolutamente d'accordo ma credo sia solo l'inizio della negoziazione ...*".
[83] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 47.
[84] Fascicolo per il dibattimento, p. 3293; produzioni ENI del 9.4.2019, allegato 4, n3).
[85] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 1523; traduzione produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 49.

rappresentanti di NAE: "*Grazie per la Manifestazione di Interesse riguardo all'intera quota di Malibou in OPL 245 o parte di essa. Sebbene, a causa dei patti di riservatezza, non possiamo autorizzarvi a conservare un estratto del nostro mandato con il Mandante, saremo lieti di consentire ai vostri incaricati di prenderne visione di persona. Saremo inoltre lieti di inviarvi una lettera del Mandante che ci autorizza a commercializzare l'operazione per suo conto su base esclusiva. Nel frattempo, suggerirei il pagamento di un deposito in garanzia non rimborsabile, deducibile dal corrispettivo dell'acquisto al momento della sottoscrizione, semplicemente come un modo per dimostrare l'impegno a procedere al closing dopo trattative in via esclusiva. Si tratta di una richiesta non insolita per un'operazione di queste dimensioni e delicatezza e il Mandante ha chiarito che non possiamo garantire la partecipazione, né tantomeno l'esclusiva, in assenza del pagamento di un adeguato deposito in garanzia. Chiaramente, la forma e il metodo per questo deposito saranno oggetto di discussione tra le parti se e quando la vostra manifestazione d'interesse sarà accettata. Vi invito a riesaminare questo problema prima di procedere ulteriormente. Una volta ricevuta da voi una risposta positiva, saremo in una posizione più favorevole per discutere la vostra Manifestazione di Interesse con il Mandante.*
Non appena la vostra Manifestazione di Interesse sarà stata accettata, vi inoltreremo istruzioni riguardo a:
1. Lingua e testo della Lettera di Intenti;
2. Requisiti dettagliati per il Pagamento della Quota di Partecipazione alla Procedura di gara / Data Room;
3. Forma e metodo per il pagamento dei depositi non rimborsabili per la partecipazione e l'esclusiva.
Ti faccio presente che il Mandante è in attesa ed è pronto a iniziare le contrattazioni nei prossimi giorni. Attendo un tuo riscontro. Con i più cordiali saluti. Emeka";

27 dicembre 2009[86] Emeka Obi discute con Nwakodo alcune clausole che vorrebbe inserire nel mandato in suo favore da far sottoscrivere a Malabu;

28 dicembre 2009[87] incontro tra OBI Armanna ed Etete ad Abuja in casa di Etete per presentare Eni quale investitore: "*Meeting between Obi, Armanna and Etete at Etete's house in Lagos over lunch, during which Eni/NAE is introduced to Etete as a potential purchaser of OPL 245 and the transaction parameters are discussed. [During] the meeting Obi shows Etete the letter from NAE dated 24/12/2009 in which NAE expresses interest in the transaction, but not the payment of a deposit. [When Armanna is out of the room Obi and Etete discuss minimum fee of US$200m for EVP]*". Nella cronistoria excell l'incontro viene descritto così: "*Introduction to investor, Transaction Parameters. EVP showed Etete NAE letter expressing interest stating no deposit. Cannot currently state the exact date of the meeting but the venue was what was said by Chief Etete to be his Lagos residence – a waterside compound in Victoria Island. I really did not want to introduce the investor to Etete until we had executed the contract to avoid the risk of circumvention. I was also worried that Etete would say something that would "scare" them off and that was not a good way to start. Though I had not mentioned the names of any of my prospective investors to Agaev, he encouraged me to take one to go and see the Chief so at least the Chief could reassure his associates that something was going on. The representative and I flew down to Lagos together on an Arik flight from Abuja. Etete came out to meet us on the road to his house because we could not find it. He met us on the road, driving a Mercedes jeep himself, and we followed him in the NAE vehicle to his house. He had prepared a sumptuous lunch of fried chicken for us and after being informed for the first time that the*

[86] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[87] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

representative was from ENI he went into a long monologue on his great historical relationship with ENI when he was Minister and what a great Oil Company they were and how he has fond memories of interacting with them. Chief then proceeded to drink a bottle of Champagne by himself – I believe the representative and myself were bullied into drinking half a glass each. We then talked generally about the transaction and how speed was of the essence and that money was not the most important thing in his life but he wanted the asset sold to a reputable and credible "name". At the moments when Chief and I were alone, I asked him what he thought. He said that I had done well if this were the kind of investors I would be bringing but he told me that they'd better be serious and that personally I should be careful because these guys were mafia and that they would likely circumvent me after they had gotten what they wanted. We also used private moments to discuss some of the contractual points Agaev had raised with me over the telephone on his behalf. He was very happy until I told him the amount of the fee proposed. Chief did his best to hid his anger in front of the representative and then proceeded to give us a tour of his house and compound. He and I then found another private moment, to quickly wrap up our discussions and he told me "what happened to you? Your father is such a gentleman. You are a shark!" then something about young guys always trying to make money off other peoples sweat and that he had been sweating over this asset for 10 years etc etc I told him it was ok, he should focus on the results and I would not proceed on any other basis. He said ok, he will discuss, think about it and get back to me".

30 dicembre 2009 Richard Granier Deferre redige a mano i seguenti appunti:

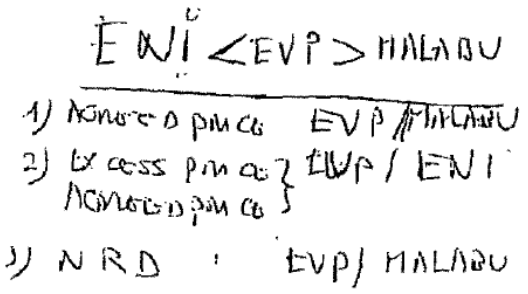

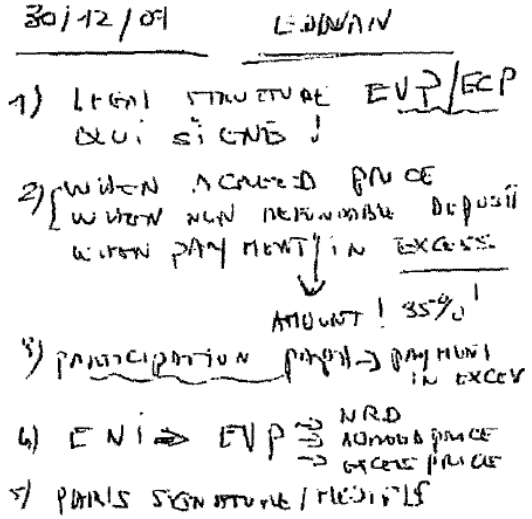

ENI < EVI> MALABU

1) Agreed price EVP/MALABU
2) Excess price
   Agreed price EVP/ENI
3) NRD EVP/MALABU

30/12/09 EDNAN

1) Legal structure EVP/ECP
   Qui signe I
2) When agreed price
   When non refundable deposit
   When payment in excess
   Amount 35%
3) Participation Papa : payment in excess
4) ENI EVP : NRD
   Agreed price
   Excess price
5) Paris signature/?

Richard Granier Deferre ne spiega il significato in questi termini[88]:
PUBBLICO MINISTERO - *Nel documento numero 2, ci sono delle scritte a mano, se può dirci che c'è scritto*.
INTERPRETE - "Agreed price, EVP/Malabu", barra obliqua.
INTERPRETE - Numero 2 "*Excess price, agreed price*, EVP/Eni". Numero 3 "NRD: EVP Malabu", "struttura legale"…
PRESIDENTE - *Al numero 1*.
INTERPRETE - "*EVP/ECP", "chi firma" in francese sotto. Al 2 "Quando agreed price*".
INTERPRETE - "*Quando agreed price, quando non-refundable deposit, quando il pagamento in eccesso, con una freccia sotto ammontare 35 percento. Partecipazione", non riesce a leggere la parola domanda, "pagamento in eccesso". 4, "Eni, EVP, NRD", non riesce a leggere sotto NRD, dice che vede price ma…*
PUBBLICO MINISTERO - *Può essere agreed price*?
INTERPRETE - *Dice che potrebbe essere, e poi "excess price". 5, "firma a Parigi" e non riesce a leggere l'ultima parola*.

[88] Verbale udienza 6.3.2019, p. 19.

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene, ci può dire quando e perché ha scritto queste note e che cosa significano?*
INTERPRETE - "*Sono state scritte in dicembre 2009, riguardavano il contratto che EVP voleva far firmare al signor Malabu*".
PRESIDENTE - *A Malabu, è una società.*
INTERPRETE - "*Sì. Potrebbe essere questo oppure delle note che mi sono appuntato a proposito di questo contratto*".
PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei ricorda se ha scritto queste note durante un incontro oppure, non so, eravate al telefono?*
INTERPRETE - *Non si ricorda.*
INTERPRETE - "*Prima di questo contratto di EVP, c'è stato un contratto con una società del signor Agaev, che si chiamava ILC. In questo contratto il signor Agaev voleva una commissione del 6 percento, c'era un'esclusività di due o tre mesi, che aveva dato il signor Etete. Dopo questo contratto è venuto con un secondo contrato EVP, con queste… non si parla più di commissioni, si parla di agreed price e di excess price. Success fee che il signor Agaev voleva ottenere da Malabu a partire da un prezzo che era al di sopra dell'agreed price. Malabu secondo il signor Agaev, Malabu ed EVP dovevano trovare un accordo sul prezzo, e quello che era… tutto quello che era al di sopra dell'agreed price doveva essere versato da Malabu a EVP, ma questo contratto non è mai stato firmato" per quel che ne sa lui.*
PUBBLICO MINISTERO - *Perché?*
INTERPRETE - "*Perché, ripeto quello che ho già detto molte volte, tra il signor Etete, Agaev, non volevano essere legati tramite intermediari*

4.2.3 Gennaio 2010

3 gennaio 2010 (h 21:35)[89] Ednan Agaev scrive un SMS a Emeka Obi suggerendogli alcune condizioni perché l'accordo possa concludersi: "*si dovrà prevedere che il venditore riceverà l'importo stipulato direttamente da EVP nel momento in cui EVP riceve i soldi sul proprio conto; che EVP tratterrà la differenza senza necessità di ulteriore approvazione; che EVP pagherà automaticamente il corrispettivo a ILC nel momento stesso in cui arriva il denaro. Contrariamente, se anche solo una persona dovesse avere dei dubbi l'accordo non funzionerà*".

4 gennaio 2010[90] Emeka Obi inoltra a Ednan Agaev le bozze di accordo con Malabu che aveva predisposto con l'avvocato Nwakodo;

4 gennaio 2010 (h 15:49)[91] Ednan Agaev scrive un SMS a Emeka Obi nel quale si discute di come strutturare gli accordi e in cui si precisa che "*dobbiamo eliminare ogni riferimento al fatto che lo assistiamo nel corso delle negoziazioni o che gli offriamo assistenza legale […] il corrispettivo di EVP sarà la differenza fra il prezzo offerto e il prezzo concordato*";

5 gennaio 2010[92] Ednan Agaev redige a mano il seguente schema:

---

[89] Fascicolo per il dibattimento, p. 1287 (inglese); fascicolo per il dibattimento, p. 14121, SMS 7.
[90] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[91] Fascicolo per il dibattimento, p. 1317 (inglese); fascicolo per il dibattimento, p. 14121, SMS 11 (italiano): "*ho ricevuto il testo. Ci devo lavorare. Dobbiamo eliminare ogni riferimento al fatto che lo assistiamo nel corso delle negoziazioni o che gli offriamo assistenza legale. E dobbiamo eliminare la commissione di successo del 2%. Inseriremo il 2% nel contratto tra te e ILC (meglio se mi dai un'altra società come per esempio Eleda Capital). Se inseriamo il 2% nel contratto tra EVP e Malabu restano in essere la confusione ed il conflitto di interesse. Il corrispettivo di EVP sarà la differenza tra il prezzo offerto e il prezzo concordato. Inoltre la Eleda Capital riceverà la success fee del 2% da ILC*".
[92] Produzioni PM 6.3.2019, p. 3.

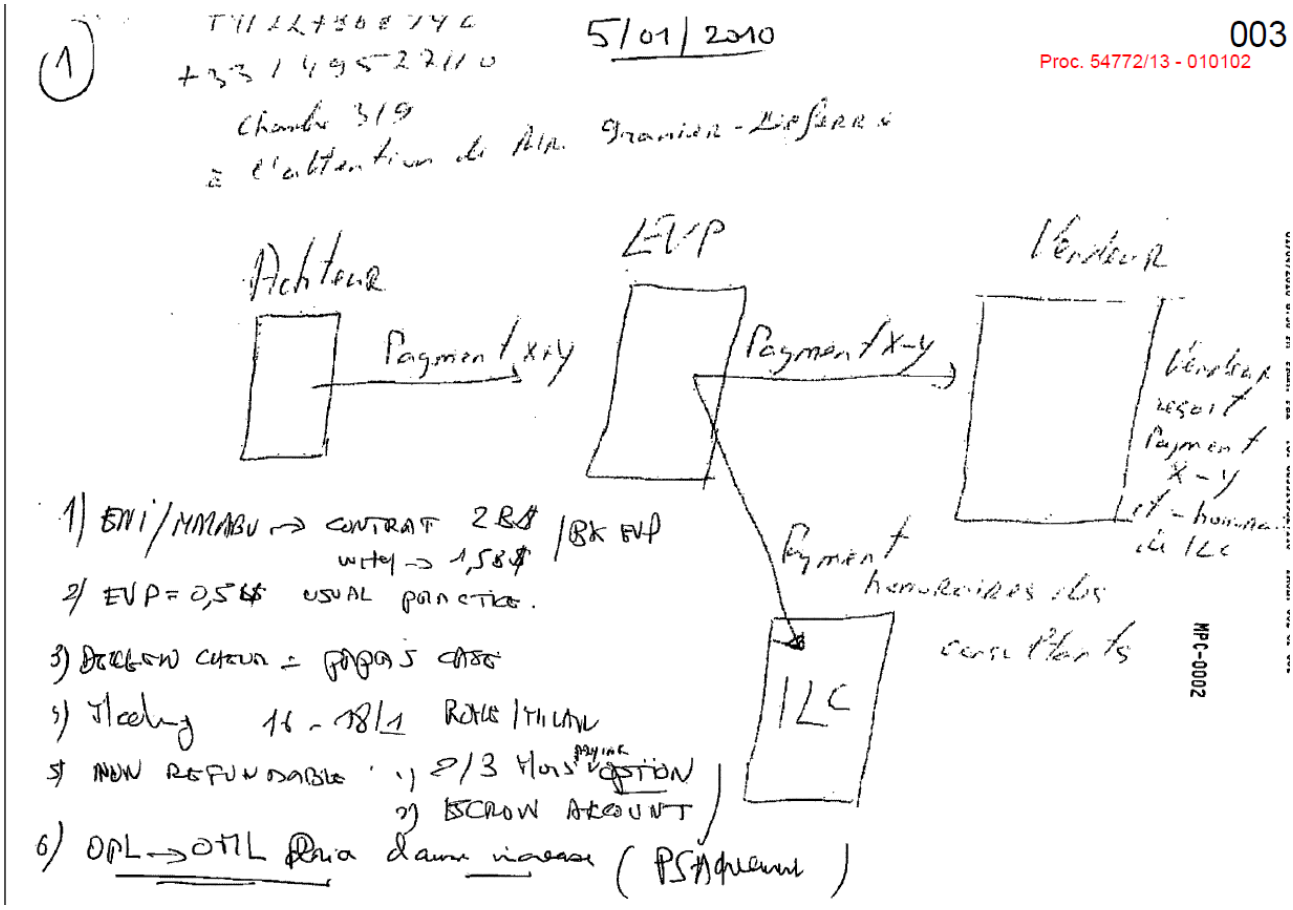

Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato: "*Posso spiegare. È una rappresentazione schematica di quello che io proponevo nell'SMS citato, è così che io spiegavo a Granier che questo schema avrebbe potuto funzionare se l'idea di Obi fosse accettata. E qui vediamo che l'acquirente paga X+Y, Y che vuol dire excess price. E quindi EVP riceve l'excess price, paga il prezzo agreed a Malabu, che è il venditore, e paga il 6 percento a ILC prima ancora che questo. Però appunto questa idea non ha mai funzionato*"[93];

5 gennaio 2010[94] Richard Granier Deferre redige a mano il seguente appunto, che viene poi sequestro presso la sua abitazione.

[93] Verbale udienza 26.6.2019, p. 31.
[94] Produzioni PM 6.3.2019, p. 6.

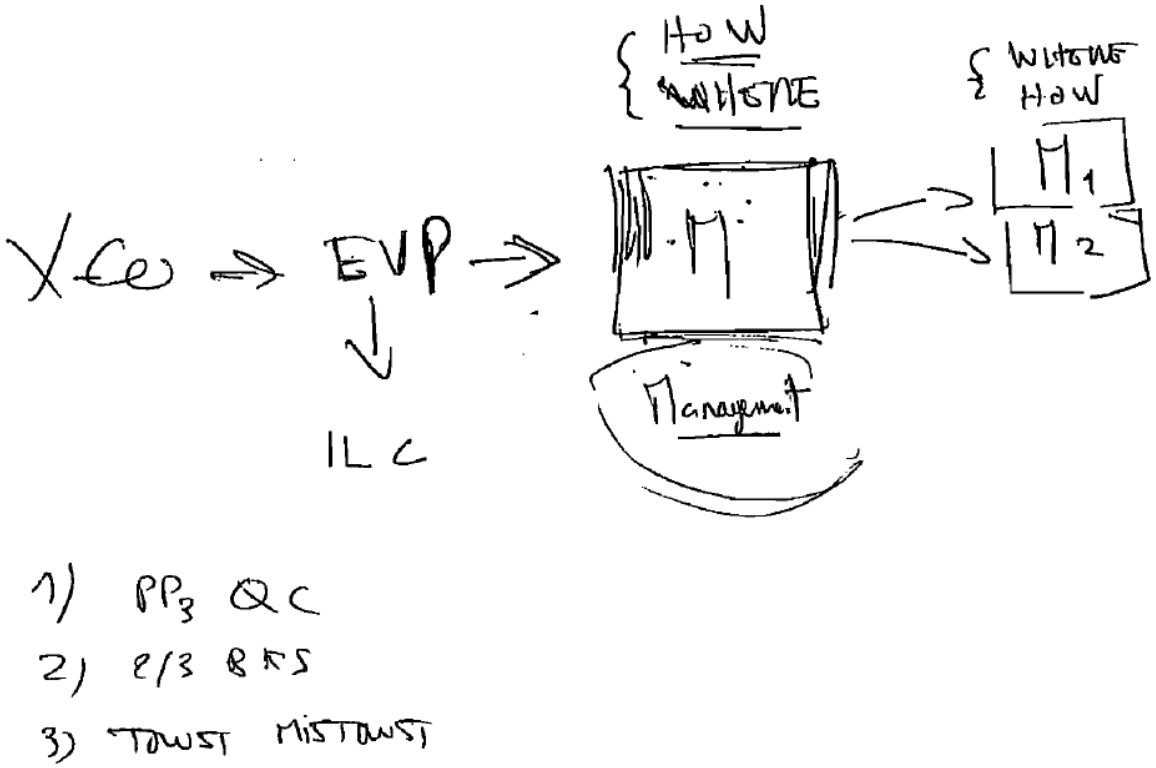

Richard Granier Deferre ne ha spiegato il significato[95] in questi termini:

PUBBLICO MINISTERO - *Documento 6. Ha scritto lei questo documento?*
INTERPRETE - "*Sì* […] "*X co EVP" una freccia sotto EVP, in un rettangolo "M", in alto "How e where", sotto M "Management", le due frecce "M1" e "M2", al di sopra di M1 e M2 "Dove e come*".
PUBBLICO MINISTERO - *Poi c'è un numero uno*.
INTERPRETE - "*PP3QC 2/3" dice che non riesce a leggere. "KS", però non è sicuro. "Trust mistrust*".
PUBBLICO MINISTERO - *Queste sono indicazioni che lui ha scritto sempre sulla base di quello che ha detto Agaev?*
INTERPRETE - "*No*".
PUBBLICO MINISTERO - *Sono informazioni che conosce lui direttamente?*
INTERPRETE - "*No, mi ero posto la domanda quando ho fatto questo grafico se si fosse fatta l'operazione", lui si stava chiedendo come Malabu avrebbe potuto ricevere un ammontare molto importante in una società, M vuol dire Malabu. "Come una società come Malabu potrebbe ricevere un ammontare molto importante sapendo che si sarebbe dovuto aprire dei conti per Malabu per ricevere l'ammontare della transazione, sapendo che Malabu non aveva un management e se si volevano aprire due conti per Malabu, chiamati M1 e M2". Tende a precisare che a proposito di queste spiegazioni che ci sta dando in questo momento, rispetto alle indicazioni che aveva dato al Procuratore tre anni fa non hanno nulla a che fare con Shell e Eni. Management significa il management di Malabu che non esisteva. Che era molto difficile aprire dei conti per ricevere dei soldi, aveva messo due conti, M1 e M2 per Malabu, questo documento è stato fatto per spiegare al signor Etete che sarebbe stato molto difficile per un ammontare così importante aprire dei conti per Malabu*

[95] Verbale udienza del 6.3.2019, p. 22 ss.

INTERPRETE - "*Erano delle supposizioni che se Malabu avesse voluto firmare un accordo e ricevere, verosimilmente si sarebbero dovuti aprire dei conti in Europa, ma non sono andato più in là di questo*".
PUBBLICO MINISTERO - *Ma perché in Europa è più facile aprire i conti che in Nigeria? Per questo?*
INTERPRETE - "*No. Anche in Europa è difficile*".
PUBBLICO MINISTERO - *E quindi M1 e M2 che significa?*
INTERPRETE - "*Malabu1 e Malabu2*".
PUBBLICO MINISTERO - *La società è una sola, i numeri cosa significano?*
INTERPRETE - "*Perché supponevo che Malabu potesse avere due conti, è un'ipotesi che non ha mai avuto luogo*".

Ednan Agaev ha dichiarato: "*Non ho idea, però quello che posso sapere delle spiegazioni di Granier dovrei capire che M (fonetico) significa Malabu, e quindi Malabu avrebbe avuto due conti. Però Granier-Deferre non ha mai discusso la questione con me, e neanche Etete ha mai discusso con me oppure chiesto a me di aiutarlo di aprire i conti. Il problema è che Malabu non aveva il management. Etete si presentava sempre in qualità di un consigliere e quindi è manager*"[96];

8 gennaio 2010 (20:00) Stefano Carbonara scrive a Emeka Obi: "*Caro Emeka, a seguito del recente scambio di posta con la presente confermo la nostra immediata disponibilità ad esaminare dati rilevanti in una data room secondo le vostre indicazioni (tempi, logistica, ecc.). In allegato un file contenente una check list delle informazioni da sottoporre a revisione/valutazione. Chiedo inoltre gentilmente di completare e restituire le informazioni richieste nel Questionario allegato di eni per Joint Venture, conformemente alla Politica di eni sugli accordi di joint venture. In attesa del tuo feedback, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione*"[97];

13 gennaio 2010 (h. 16:33)[98] Claudio Descalzi scrive a Paolo Scaroni: "+ *Eledacapital ci ha segnalato in dicembre (in nome e per conto della Indigenous Company Malabu) la possibilità di acquisire fino al 50% di quota di partecipazione nella opl 245 (il 50% è al momento detenuto da shell); + in data 26 dicembre abbiamo inoltrato a Eleda la nostra intenzione di approfondire l'opportunità segnalata chiedendo accesso alla data room/ acquisizione dei documenti (incluso il mandato di malabu) oltre ai dettagli sul processo previsto; + in particolare abbiamo chiarito che non è nostra prassi corrispondere ammontari "non refundable" come da loro richiesto; +in data 8 gennaio abbiamo inviato a Eledacapital la checklist dei dati e documenti di cui abbiamo bisogno per le valutazionie; + in data 12 gennaio Eledacapital ha scritto che ci darà risposta a breve*";

15 gennaio 2009[99] Emeka Obi e Ednan Agaev si scambiano alcuni SMS in cui discutono dello stato delle trattative del mandato di Malabu a EVP. Ednan Agaev scrive: "*You have what you wanted in the text: the exclusive control of the excess price and u will also have an agreement with ILC on ur 2pc. What is wrong? Even the control of the nonrefundable is drafted in a way you wanted. Pls explain. I am already on board and don't know how long shall have the communication. Anyway, we shall talk tomorrow*":

[96] Verbale udienza 26.6.2019, p. 32.
[97] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 51.
[98] Allegato alla momoria di Scaroni del 15 ottobre 2016 prodotta dal PM ed acquisita all'udienza del 3 luglio 2019; produzioni eni del 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 53.
[99] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

15 gennaio 2010 (15:36) Giorgio Vicini scrive a Ciro Antonio Pagano: "C*iro, feed back su Eleda capital da parte di BNP in modo confidenziale: BNP dice che sono una piccola boutique di 3-4 persone capeggiata dall'ex capo della Banca Mondiale in Nigeria. BNP ha lavorato in passato e tuttora lavoro con loro su tre progetti. Sono attivi nell'M&A con particolare riferimento alle privtizzazioni anche in virtù dei buoni contatti in loco del loro capo. Il giudizio di BNP è sostanzialmente positivo*"[100];

19 gennaio 2009[101] Nwakodo inoltra a Ednan Agaev un nuovo punto da inserire nel mandato per EVP: ""*This letter Agreement fully records the mandate granted by you to us on the 15th December 2009 and arrangements reached between us in respect of our engagement and the disposal of the OPL Assets.*"

23 gennaio 2010 (h 16:19)[102] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi che tutti i documenti sono firmati, che l'accordo prevede la cessione del 40% di OPL 245 ("*il chief ha spiegato che è quanto prevede l'accordo di base con il governo*") e che sarà necessario incontrarsi a Ginevra per stabilire l'a*greed price*; nei minuti successivi i due si scambiano ulteriori messaggi ed Emeka Obi chiede di ricevere una copia dei documenti[103]: "*abbiamo i documenti firmati sui quali sono state apportate delle piccole variazioni al fine di chiarire che l'accordo comporta circa il 40% del 245. Il Chief ha spiegato che è quanto prevede l'accordo di base con il governo – e che non chiederà più del 40%. Per il resto ha accettato tutti i termini, inclusa la differenza fra i prezzi e la regolamentazione dei rimborsabili. Dobbiamo incontrarci a Ginevra per metterci d'accordo sull'agreed price e sui prossimi passi. Lui preferisce continuare le negoziazioni in Europa, preferibilmente in Italia*".

Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato: "*Per quel che mi ricordo il chief quindi ha accordato con il Governo che lui avrebbe il 40 percento e il resto sarebbe rimasto a Shell*"[104];

23 gennaio 2010 (h16:29)[105] Emeka Obi scrive all'indirizzo di posta elettronica REX il messaggio "*Malabu just signed",* chiaro indice del fatto che – tenuto conto del tenore di tutti i messaggi scambiati nei giorni precedenti - Dan Etete aveva sottoscritto il mandato in favore di EVP;

24 gennaio 2010[106] Ednan Agaev *emails Obi with Exclusivity Agreement signed by Etete, which includes manuscript amendments by Etete in relation to inter alia receiving a letter of intent from the investor to pay a non-refundable deposit and Malabu only disposing of a 40% interest in OPL 245;*

25 gennaio 2010[107] Emeka Eobi discute con Nwakodo le piccole modifiche apportate da Dan Etete: "*Obi emails Nwakodo regarding Etete's amendments to the Exclusivity Agreement. Obi notes that he has made some limited changes to the Agreement as follows: Page 1: specified 40% in definition of OPL 245 AssetsPage 2: qualify documents to those available in malibou's possessionPage 3: Ammended payment instructions in line with their commentsObi asks Nwakodo to PDF only pages 1-3 if he thinks the changes are ok and then send back to Obi for Etete to initial*".

---

[100] Produzioni ENI 29.1.2020, "nota di deposito generale", all. 54.
[101] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[102] Fascicolo per il dibattimento, p. 1318, SMS 90 (inglese); fascicolo per il dibattimento, p. 14122 SMS 90 (italiano).
[103] Fascicolo per il dibattimento, p. 1318 SMS da 91 a 95.
[104] Verbale udienza 26.6.2019, p. 33.
[105] Fascicolo per il dibattimento, p. 1318, SMS 96 (inglese); fascicolo per il dibattimento, p. 3269, SMS 96 (italiano).
[106] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[107] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

26 gennaio 2010 (21:43)[108] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*[…]chiederò anche a tutti i compratori di essere molto aggressivi per quanto riguarda il timing. Questo accordo deve essere chiuso entro un mese da oggi*";

27 gennaio 2010[109] viene definito il mandato di esclusiva fra EVP, nella peronsa di Zubelum Obi, e Malabu, in persona di Chief Dan Etete in qualità di consultant. Si precisa che:

- "*Il presente Accordo tramite lettera riproduce integralmente il mandato da voi conferitoci il 15 dicembre 2009 e gli accordi fra noi conclusi sul nostro impegno e sull'alienazione degli Asset OPL*. [MANOSCRITTO: *A scanso di equivoci tale mandato ha ad oggetto il 40 (quaranta) per cento dei Diritti e del Patrimonio del Contractor nell'OPL 245*]";
- *Avete pattuito, ai sensi dell'Accordo, di vendere e alienare gli Asset OPL per un corrispettivo complessivo di vendita da concordare con voi o in seguito a un esame degli Asset dell'OPL svolto per conto vostro dai vostri consulenti e che sarà contenuto in una comunicazione a noi inviata sotto forma di integrazione al presente Accordo ("Prezzo Concordato di Malabou"). Poiché il termine è essenziale e il nostro periodo di esclusiva decorre dalla data del presente Accordo tramite lettera, con la presente vi impegnate a inviarci comunicazione scritta del Prezzo Concordato di Malabou nella forma specificata non appena ragionevolmente possibile ma in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla data del presente Accordo tramite lettera*;
- *[…] Con il presente Accordo ci riconoscete per un periodo minimo di tre (3) mesi dalla data del presente Accordo (il "Periodo di Esclusiva) un mandato di agenzia in esclusiva per cercare e trovare fino a tre potenziali acquirenti degli Asset OPL al fine di negoziare l'alienazione degli Asset OPL con riferimento al Prezzo Concordato di Malabou. Su tale base, a qualsiasi vendita degli Asset OPL stipulata all'interno di tale Periodo di Esclusiva o ai sensi del presente Accordo saranno applicabili le clausole del presente Accordo. Dopo di ciò, il nostro mandato continuerà, con possibilità di risoluzione da parte vostra per iscritto con preavviso di un (1) mese.*
- *[…] Trattenuta di somme superiori al compenso convenuto: Voi riconoscete e pattuite che avremo anche il diritto di trattenere, a titolo di nostro compenso e pagamento per aver procurato l'acquirente/investitore/compratore, per aver gestito la transazione e per l'assistenza nel perfezionamento dell'alienazione degli Asset OPL, qualsiasi somma o pagamento o corrispettivo relativo all'acquisto degli Asset OPL che superi il Prezzo Concordato di Malabou; ii. non avete né adesso né in futuro in qualsiasi circostanza diritto a trattenere somme o pagamenti o corrispettivi relativi all'acquisto degli Asset OPL che superino il Prezzo Concordato di Malabou.*
- *Versamento di caparra non rimborsabile: se la transazione proposta per l'alienazione degli Asset OPL non va a buon fine (come da noi previsto) dopo l'individuazione di potenziali acquirenti/investitori e a condizione che il corrispettivo finale di acquisto offerto dall'acquirente sia superiore al Prezzo Concordato di Malabou, voi vi impegnate a pagare a noi un importo pari al cento per cento (100%) di tutto il denaro e altro genere di corrispettivo da voi (o per vostro conto) ricevuto a titolo di caparra non rimborsabile da qualsiasi potenziale investitore o acquirente (o per loro conto) con riferimento agli Asset OPL o a qualsiasi transazione connessa, a condizione che tale investitore/acquirente sia stato individuato o presentato da noi o tramite noi.*

---

[108] Fascicolo per il dibattimento, p. 3269 SMS 114.

[109] Produzionizi 17.9.2018, Traduzione produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 50; Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."; Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*"

- *Compenso successivo alla cessazione del rapporto: Se, entro dodici (12) mesi dall'ultimo evento verificatosi fra la risoluzione, il recesso di una o entrambe le parti o la scadenza del Periodo di Esclusiva o del presente Accordo di Esclusiva, viene conclusa una transazione o si raggiunge un accordo (anche non firmato) con un potenziale investitore/acquirente sugli Asset OPL, voi vi impegnate e dovrete pagare a noi l'importo ricevuto in pagamento superiore al Prezzo Concordato di Malabou, a condizione che tale investitore/acquirente sia stato individuato o presentato da noi o tramite noi [...]*
- *A nostra esclusiva scelta e discrezione indicheremo all'acquirente degli Asset OPL (e a tal fine con il presente atto voi ci autorizzate e inoltre vi impegnate a riconfermare per iscritto se richiesto e/o a rivelare il contenuto del presente Accordo) di: 3.10.1. Versare a noi l'intero prezzo di acquisto (compresa qualsiasi eccedenza rispetto al Prezzo Concordato di Malabou) con il diritto di dedurre l'eccedenza prima di versare a voi il Prezzo Concordato di Malabou in conformità con gli stessi termini e condizioni di pagamento dell'acquirente"*;

30 gennaio 2010[110] Emeka Obi inoltra a Nwakodo "*a copy of ENIs JVA questionnaire asking for his advice on completing it given EVP is working exclusively for the seller and the fact he has no professional or corporate relationship with ENI*".

4.3 Periodo Febbraio 2010 – Ottobre 2010
4.3.1 Febbraio 2010
febbraio 2010 Goodluck Jonathan assume i poteri effettivi di Presidente della Nigeria a causa delle condizioni di salute del Presidente Yar'Adua.

1 febbraio 2010 – 23 aprile 2010 Emeka Obi annota: "*preparation of 40% sale process: appointment of EVP advisors/review and collation of Malabu data/prepartions for modalities for AMP"*[111]*;*

4 febbraio 2010[112] Richard Granier Deferre redige a mano il seguente appunto:

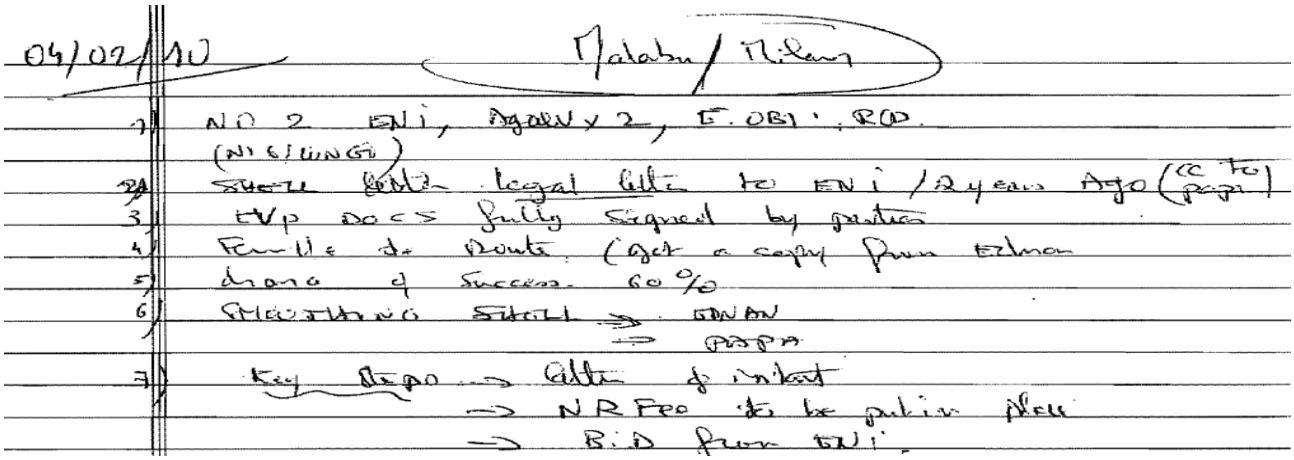
04/02/10 Malabu / Milan
1) NO 2 ENI, AGOLN x 2, E. OBI, RD. (NIGERIANS)
2) Share Sale legal title to ENI / Ayeni Ago (cc to Pepi)
3) EVP docs fully signed by parties
4) Full de Route (get a copy from Ezhan
5) chance of success 60%
6) Shareholders Shell ⇒ ENAN
⇒ PEPA
7) Key Deep ⇒ Alter of interest
⇒ NRFPO to be put in place
⇒ B.D from ENI.

[110] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[111] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[112] Produzioni PM 6.3.2019, p. 1.

4 febbraio 2010[113] cena organizzata da Emeka Obi (evento annotato nella cronistoria di OBI) presso l'hotel Principe di Savoia di Milano con Claudio Descalzi, Dan Etete, Ednand Agaev e Richard Granier Deferre.

14 febbraio 2010 Emeka Obi annota incontro con Roland presso AK2s Hotel a Londra: "*Introduction to Roland. Puts in call to AG. Denies AG place an agent/ broker in the transaction. Says AG used to work for Etete and Etete never paid him and owes him money. Has a history of welching on his financial commitments. Told Roland that we had agreed he would pay me $200mm"*[114]*;*

16 febbraio 2010 EVP conferma a NAE la ricezione della manifestazione di interesse e comunica che per l'accesso ai dati sul blocco è necessaria la sottoscrizone dell'accordo di riservatezza[115];

16 febbraio 2010 (12:58) Donatella Ranco inoltra a Claudio Descalzi, Roberto Casula, Vincenzo Armanna, Marco Bollini e Guido Zappalà un *file* denominato "*draft – confidential*" contenente le condizioni per procedere nella negoziazione di OPL 245: "*1. conferma da parte del Venditore dell'elenco e della qualità dei dati disponibili in data room; 2. firma dell'accordo di riservatezza; 3. deposito di 1 milione di USD in escrow ("Commissione per l'accesso ai Dati" o "Commissione Dati"); 4. accesso alla data room per quattro settimane ("Periodo di Data Room"); 5. Il Venditore deve fornire entro il periodo di Data Room: a. la prova del mandato e del ruolo esclusivo di consulente; b. questionario compilato; c. prove di una composizione delle controversie relative al blocco (Shell c. Venditore e Shell c. ICSID); 6. durante il Periodo di Data Room il Venditore non concederà alcuna esclusiva a nessuna parte e informerà l'Acquirente dell'accesso di terzi alla Data Room; 7. alla fine del periodo di Data Room: • qualora l'Acquirente sia ragionevolmente soddisfatto dei documenti di cui al punto 4, e di due diligence non finanziaria, la Commissione Dati viene rilasciata al Venditore; al contrario, la Commissione Dati viene restituita all'Acquirente • qualora la Commissione Dati sia rilasciata al Venditore, l'Acquirente può presentare un'offerta (condizionata) unitamente ad una bozza di Contratto di compravendita ("SPA"). 8. dopo la presentazione dell'offerta, le parti disporranno di un periodo di tre mesi per negoziare e firmare lo SPA ("periodo di trattativa"). 9. durante il Periodo di Trattativa, l'Acquirente avrà il diritto di eguagliare qualsiasi offerta che il Venditore possa ricevere da terzi. 10. a seguito della firma dello SPA, il Venditore non potrà accettare alcuna offerta da parte di terzi*"[116];

17 febbraio 2010 (14:05)[117] Emeka Obi trasmette a NAE la bozza del *Non Disclosure Agreement* (NDA) e aggiunge che dopo la firma dell'accordo: 1) ci sarebbe stata conferma del mandato esclusivo a EVP da parte di Malabu; 2) sarebbe stato consentito l'accesso alla *Data Room*; 3) sarebbe stata consegnata la documentazione sullo stato delle controversie; 4) sarebbe stato trasmesso il questionario sulla *due diligence* richiesto a Malabu;

17 febbraio 2010 (19:53) Roberto Caula risponde a Emeka Obi trasmettendo alcune revisioni apportate dalle competenti funzioni ENI: "*Egregio signore, sono lieto di confermarvi che il processo previsto nella vostra lettera è in linea di principio accettabile. Con riguardo alla bozza di NDA da voi inviata, vi sottopongo una versione rivista, che comprende alcune modifiche intuitive. In particolare, come vedrete, abbiamo la necessità di chiarire le questioni relative al vostro diritto di divulgare le informazioni riservate e al mandato che le è stato dato da Malabou. Mi risulta che*

---

[113] Produzioni PM 3.7.2019, verbale di interrogatorio di Claudio Descalzi del 27.6.2016, p. 5.
[114] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[115] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 55.
[116] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 56.
[117] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 4.

l'accesso alla Data Room è subordinato non solo alla firma dell'NDA, ma anche alla nostra accettazione del "pacchetto di processo" che, ad oggi, non ci è stato ancora fornito. Prevedo che, a seguito dell'esame da parte nostra del pacchetto, potrebbero rendersi necessarie altre modifiche al NDA. Colgo inoltre l'occasione per chiedere, gentilmente, di prendere in considerazione rilevanti ulteriori informazioni durante il caricamento dei dati nella VDR, come da elenco allegato. In attesa di ricevere il vostro feedback sull'NDA rivisto. Rimaniamo a completa disposizione per esaminare con voi questa versione al fine di finalizzarla immediatamente. Confermo inoltre la nostra disponibilità a incontrare i vostri rappresentanti alla prima occasione disponibile"[118];

19 febbraio 2010[119] c'è un incontro presso gli uffici ENI di San Donato fra Emeka Obi, Roberto Casula, Donatella Ranco, Valentina Ferri e Romina Giordani. Emeka Obi esibisce il mandato del 27 gennaio 2010 di Malabu in favore di EVP sottoscritto da Dan Etete. Il documento presenta numerosi *omissis* ed Emeka Obi rifiuta di consegnarne copia, adducendo il fatto che vi erano informazioni riservate fra Malabu e EVP. Nell'occasione, informa gli interlocutori che il corrispettivo della cessione avrebbe dovuto essere versato a EVP e non a Malabu;

19 febbraio 2010 (15:00, 15:10, 15:31)[120] vi è uno scambio di email fra John Copleston, Peter Robinson e Guy Colegate con cui vengono commentate la generale situazione politica in Nigeria, la nomina a Presidente di Goodluck Jonathan e i rapporti di quest'ultimo con Dan Etete.
Guy Colegate scrive: "*Amici, Novità dal fronte russo - sia buone che cattive:*
prima le buone - la valutazione sul premio continua a ritmo sostenuto; il nostro uomo sarà a Parigi il prossimo martedì per una stima finale della cifra da concordare con i suoi consulenti, e il Chief è estremamente ansioso di affrontare la questione.
Ora le cattive notizie - il Chief sta mandando delle lettere dicendo che se non si arriva ad un accordo molto presto il contratto con il nostro uomo sarà nullo. Ciò può essere dovuto a due motivi: 1) ha bisogno di forzare la mano perché ha promesso regalie ad altri o 2) e ho il sospetto che sia il motivo più probabile -perché ha un'altra controparte in attesa. Ho sentito voci oggi che il CNOOC sta mettendo il naso ovunque e potrebbe esserci stato un contatto diretto (hanno fatto un tentativo con qualcuno dentro Shell questa settimana - pensavo che lo avrebbe scoperto ma ha deciso di chiedere a me... non c'è fumo senza arrosto Non è necessariamente negativo per noi - infatti strategicamente potrebbe essere utile - ma rimane un problema.
Se riguarda una competizione tra russi e CNOOC per il 40% del contratto saprei già su chi scommettere - inoltre riusciremmo ad ottenere molti più soldi dal CNOOC - o qualsiasi altra cosa ovunque sia per rimanere ed aiutare.... forse potrebbero prenderci con loro se effettivamente ci sono

---

[118] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 58.
[119] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 4; Deposizione Ranco, udienza del 27.2.2019, p. 53 e ss. ("*alla riunione che ci fu il 19 febbraio a Milano, nel corso della quale incontrammo Emeka Obi, E. O. sta per Emeka Obi, nella fattispecie incontrammo a Milano Emeka Obi, io lo incontrai per la prima volta in quell'occasione a Milano Emeka Obi, insieme con alcuni colleghi, tra cui Valentina Ferri e Romina Giordani, Roberto Casula e mi pare anche una persona di area tecnica, però adesso non ricordo il nome. Nel corso di quella riunione era l'avvio di tutto il processo in effetti, perché era la riunione durante la quale Emeka Obi ci doveva far vedere il mandato che aveva ottenuto da Malabu per gestire questa operazione e dovevamo definire anche il processo con cui avremmo svolto le attività sull'operazione. E quindi qui viene riportato il fatto che fu mostrato il mandato nel corso della riunione, fu data la possibilità di dare un'occhiata veloce. Lo guardarono le due colleghe Giordani e Ferri, il mandato, e ci riportarono che prevedeva effettivamente un mandato in esclusiva da Malabu a EVP per gestire un processo competitivo per la vendita di una quota nel blocco, e conteneva appunto degli omissis e in quell'occasione avemmo modo di vedere il mandato. Non ci fu consegnato, in quella sede lo richiedemmo, non ci fu consegnato*" […] p. 59 "*firmammo un confidentiality agreement che conteneva, nelle sue parti, che conteneva l'assunto che ci fosse un mandato e quindi per noi questo voleva dire che se il mandato a un certo punto non fosse risultato esistente non era valido quello che avevamo firmato. Questa fu la nostra lettura, noi firmammo nell'attesa di ottenere conferma del mandato, lo avevamo visto, lo mettemmo in premessa, tutto si basava sull'esistenza di quel mandato, quindi se fosse risultato che non c'era il mandato per noi non era valido*").
[120] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 5; traduzioni produzioni PM 15.6.2019, p. 4.

in mezzo. L'unico problema è che i tempi potrebbero allungarsi se fosse il caso... Avete notizie da Odein?";

Peter Robinson risponde: "*Ho visto mosp oggi. Sembra che la nostra posizione di insediamento sia ampiamente ok. Ma lui resta saldamente sul 50:50; È desideroso di progredire e sembra essere molto ben informato. Chiaramente è ben informato su tutto ciò che sta succedendo, P*";

John Copleston scrive: "*Un problema potrebbe anche essere che Etete è molto vicino a Jonathan, il quale veniva da lui solitamente impiegato come insegnante privato per i suoi figli quando era Ministro del Petrolio e Jonathan era docente presso la locale Università di Tecnologia a Yenagoa. Etete ha incontrato Jonathan la scorsa settimana e, successivamente, Jonathan ha chiesto a Odein di riesaminare il dossier Shell/Malabu. Mi è stato detto che Etete ora pensa di essere in grado di recuperare l'intero blocco, ma Odein sta ancora cercando di essere un onesto mediatore ed ottenere il 50/50 firmato da tutte le parti in causa. John*";

Guy Colegate scrive: "*Ok - quindi le problematiche principali sono che Etete sta pensando di poter ottenere tutto; un'idea dalla quale dobbiamo dissuadere tutte le parti, ed il secondo problema è che accordandoci per il 50/50 senza una transazione simultanea altrove, lasciandoci bloccati con un partner che non sarà mai in grado di supportare tutti costi, darà alla fuga tutti i potenziati investitori. Quindi, avverti Odein che il 50/50 avrà bisogno di notevoli ritocchi al centro - che so Pete hai già fatto - e per quanto riguarda te John non vi sarà* ***ALCUNA*** *possibilità che il caso verrà fuori dal tribunale se Etete riuscirà a riavere la maggior parte o tutto indietro - cosa che eliminerà qualsiasi sviluppo sull'accordo... può tutto ciò essere detto a Jonathan??*";

24 febbraio 2010[121] viene firmato il *Confidentiality Agreement* fra NAE e EVP:

- al punto1) si fa esplicito riferimento a un accordo contrattuale del 27 gennaio 2010 fra Malabu e EVP[122];
- al punto 2) NAE assume l'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni contenute nella *Data Room*;
- al punto 8) si legge che "*nessuna parte potrà, senza il previo consenso scritto dell'altro parte, rivelare a qualsiasi persona […] o in qualsiasi modo annunciare che la transazione è o è stata in esame tra le parti, che le negoziazioni o discussioni sono o sono state effettuate tra la parte rivelante e la parte ricevente, non potrà rivelare lo stato delle negoziazioni (incluso il loro termine) o che sono state fornite delle informazioni confidenziali. Tali obbligazioni non si applicano alle comunicazioni tra la parte rivelante e Malabu, […] Shell*";
- al punto 11) si prevede che "*senza il previo consenso scritto della parte rivelante, la parte ricevente non potrà mettersi in contatto con impiegati, clienti fornitori o agenti di Malabu in relazione alla transazione, fino alla scadenza o alla chiusura del mandato EVP […] le parti riconoscono e convengono che la parte rivelante stia agendo per conto di Malabu*";
- al punto 16) si precisa che "*questo accordo scadrà ad un anno dalla data esatta di questo accordo*";

[121] Fascicolo per il dibattimento, p. 3259.

[122] "*in connessione con il potenziale disinvestimento di una certa parte di patrimonio di Malabu, specificamente un interesse nella licenza OPL 245, al largo della Nigeria (d'ora in poi indicato come la Transazione), EVP (indicata come la Parte Rivelante) a sostegno di specifiche istruzioni ricevute da Malabu a questo effetto e incluse nell'accordo contrattuale datato 27 gennaio 2010 tra Malabu e EVP, è disposta a rivelare alla Parte Ricevente alcune informazioni confidenziali relative alla Transazione e precedentemente rivelate a EVP da Malabu […] Le informazioni confidenziali saranno rese disponibili principalmente attraverso una data room online, a cui la Parte Ricevente riceverà accesso dopo aver restituito una copia firmata di questo accordo alla parte rivelante*".

25 febbraio 2010 (9:15) Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi: "*Emeka Obi ha scritto stamattina inviando il testo del CA che riflette i nostri ultimi commenti. Lui ha già firmato. Ora lo controlliamo a scanso di equivoci e poi firmo anche io*"[123];

25 febbraio 2010[124] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev ""*Once we get ENI officially into the data room as an "anchor tenant", other investors will quickly follow*";

25 febbraio 2010 si svolge CdA di ENI durante il quale Claudio Descalzi, su invito dell'ammnistratore delegato, illustra le trattative in corso per l'acquisizione di OPL 245, precisando che "*le negoziazioni con la controparte saranno condotte in esclusiva con la società di consulenza Energy Venture Partners" e… in parallelo con la data room, si finalizzerà l'aggiornamento della non financial due diligence sul venditore*"[125];

26 febbraio 2010[126] EVP trasmette a NAE lettera con la quale viene garantito l'accesso alla *Data Room*;

26 febbraio 2010 Ann Pickard scrive a Malcom Brinded, Keith Ruddock, Guy Outen e Ian Craig: "*La transazione è urgentemente necessaria (1) al fine di controbilanciare altri accordi che sono stati fatti per quelli del nord recentemente; (2) a sostegno dell'amnistia, dato il ruolo svolto da Etete. Inoltre il Presidente vicario è di Bayelsa, così come Etete, ed Etete sta facendo lobbying molto forte sul Presidente vicario" "MOSP ha messo in chiaro che se non accettiamo consentirà che l'arbitrato venga completato e a quel punto non avremo più il blocco. Ha inoltre messo in chiaro che avremo grandi difficoltà a raccogliere qualunque lodo, a ottenere qualunque lodo. Gli ho detto che ci vuole moltissima fiducia in lui per fare l'accordo, e lui lo ha riconosciuto, ma mi è sembrato lieto che io lo avessi detto. Quindi penso che avremmo una migliore probabilità di cercare di giungere a una transazione rispetto al fatto di consentire di proseguire l'arbitrato. La discussione avverrà alla fine di marzo, e dopodiché ci sarà una decisione un paio di mesi dopo*"[127].

28 febbraio 2010 (10:52) Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Coplestone: "*the Chief is back from his high plains slaughtering and will be in ABJ today- he sys he spoke with GLJ and AG yesterday in Lag and NNPC is sorted*"[128].

28 febbraio 2010 RDS 425 e-mail da Keith Ruddock "Il retroscena sono manovre politiche, il che significa che il Presidente vicario, il MOSP e altri, vogliono portare Etete dalla", immagino, "loro parte, anche per ottenere il suo continuo sostegno all'amnistia".

4.3.2 Marzo 2010

5 marzo 2010 (h 12:30)[129] Emeka Obi consente al personale ENI di accedere alla *Data Room*;

5 marzo 2010 (18:52)[130] Emeka Obi scrive a Roberto Casula e Vincenzo Armanna: "*Gentili signori, A seguito della nostra precedente conversazione e solo per essere chiari:*

---

[123] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 61.
[124] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[125] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota deposito generale*", all. 63.
[126] Produzioni ENI del 9.4.2019, allegato 4, n. 5).
[127] Produzioni PM 22.3.2019, p. 173 (RDS 416).
[128] Produzioni PM 22.3.2019, p. 612 (RDS 854 - 855).
[129] Produzioni PM udienza del 27.2.2019, p. 6.
[130] Produzioni PM 4.7.2019, p. 54.

1. *Domani avremo una riunione strategica con il Committente e la squadra di consulenti al fine di rivedere, tra le altre cose, il livello e la qualità degli interessi ricevuti finora. Come vi ho informato in precedenza, ci occuperemo di gestire solo offerte da un numero estremamente limitato di partecipanti;*

2. Avete ormai avuto la possibilità di controllare il nostro mandato di esclusività (EVP e Malabu del 27 Gennaio 2010), cosi come i dati tecnici, legali e finanziari attualmente disponibili nella data room. Anche quando non avevate la possibilità di leggere i documenti reali, vi abbiamo garantito sin da subito la disponibilità di tutte le informazioni necessarie da voi richieste per partecipare con successo alla procedura;

3. Una volta che avremo ricevuto la vostra conferma per l'ingresso alla procedura di gara a seguito dell'accettazione dei requisiti previsti, si discuterà con il Committente e in accordo con gli altri consulenti vi sarà trasmessa immediatamente la lettera per la partecipazione alla procedura; e data la natura altamente confidenziale e la limitata partecipazione nella procedura, non vi sarà trasmessa la lettera di partecipazione alla Procedura fintanto che, quale gruppo, non saremo convinti della vostra capacità di presentare un'offerta seria entro i limiti di tempo imposti dal Committente.

Si prega di tenere presente che nel corso della "due diligence" sarà consentito il pieno accesso a tutta la documentazione disponibile, l'accesso alla documentazione sismica 3D da una postazione di lavoro e vi sarà la possibilità di ottenere tutte le risposte alle vostre domande dal nostro team di consulenti professionali. Vi verrà anche data la possibilità di richiedere ulteriore documentazione che potrebbe non essere stata resa disponibile in precedenza. La documentazione è in continua fase di aggiornamento e chiaramente comprendiamo che un maggiore accesso alle informazioni si potrà tradurre in offerte più elevate. Accogliamo favorevolmente la vostra partecipazione a questa procedura e rimaniamo in attesa di vostre notizie entro la fine di questa giornata lavorativa. Saluti"

6 marzo 2010[131] incontro fra Emeka Obi, Dan Etete e Ednan Agaev presso l'hotel Bedford di Parigi dove ci si accorda che: *" (1) they would no longer seek to agree in advance a fixed AMP as a price which was all Malabu would receive with EVP taking any amount achieved from a buyer in excess of that price;(2) the AMP would be set after the Price had been agreed with a third party buyer for the OPL Assets, and the amount of the AMP would be US$200 million less than the Price; (3) otherwise, the EVP Exclusivity Agreement would continue in accordance with its terms; and(4) in any event, EVP should continue to carry out the mandate, for which it would be paid its success fee in the fixed amount of US$200 millions*.

6 marzo 2010 (11:42)[132] NAE conferma a EVP di aver avuto accesso alla *Data Room* e lamenta l'esiguo numero dei dati presenti[133]: "*a seguito della nostra serie di incontri e discussioni in merito a quanto sopra e in particolare all'esecuzione dell'Accordo di Riservatezza tra NAE e Energy Venture Partners Limited confermiamo di aver avuto accesso ieri alla Virtual Data Room. È necessario evidenziare che abbiamo solo avuto l'opportunità di leggere il titolo dei documenti, senza la possibilità di verificarne né la qualità né il contenuto. Inoltre abbiamo notato che tutte le informazioni o i documenti inerenti la controversia tra Shell e Malabou e il relativo stato di avanzamento non erano disponibili né elencati. Tuttavia, siamo ora disposti ad andare avanti con la procedura iniziando dalla ricezione del Pacchetto di Procedura e con il pieno accesso alla data room così come previsto dalla vostra lettera del 16 Febbraio 2010. Il nostro desiderio è quello di completare la valutazione tecnica e contrattuale e di due diligence nel più breve tempo possibile*";

[131] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[132] Produzioni ENI del 9.4.2019, allegato 4, n. 7).

[133] "*we confirm that we have entered the Virtual Data Room yesterday. It is worth noting that we had the opportunity to read just the title of documents without the possibility to verify neither the quality nor content*".

7 marzo 2010 Claudio Descalzi scrive a Paolo Scaroni: "*risulta evidente che la documentazione contenuta nella data room non è completa in particolare relativamente allo status of art delle relazioni con il partner e il questionario richiesto secondo la procedura 379 anti bribery*";

8 marzo 2010[134] EVP inoltra una comunicazione a NAE nella quale esprime scarsa fiducia nelle capacità della società di formulare un'offerta adeguata entro i tempi prefissati: "*Grazie per la sua lettera del 6 marzo 2010 in relazione alla proposta vendita di una partecipazione del quaranta per cento in OPL 245. Abbiamo discusso i suoi contenuti e abbiamo esaminato la nostra serie di interazioni nelle ultime settimane, con il Preponente e il team di consulenti. Abbiamo inoltre esaminato il livello di interesse dimostrato dai vari potenziali partecipanti per la procedura. Ci dispiace informarla che, a causa di una collettiva assenza di fiducia che ENI/NAE potrà presentare un'offerta finanziaria credibile entro i tempi previsti e far progredire le questioni in modo rapido, non possiamo continuare ulteriori discussioni con voi in relazione alla transazione proposta. Pur riconoscendo e apprezzando che ogni organizzazione ha i propri metodi e processi per valutare le opportunità, riteniamo che sia un'occasione molto specifica e che sia necessario un approccio adeguato per portarla a termine proficuamente. Dato l'enorme potenziale di riserve di questo asset, nonché il livello di reale interesse che esiste sul mercato, riteniamo che ci porremmo in una posizione di svantaggio commerciale, in vista della nostra scadenza imminente per il closing, qualora concedessimo, tempo e risorse ulteriori in un impegno prolungato con ENI/NAE. Vi ringraziamo per tutto lo sforzo fatto finora, dal vostro team altamente professionale e competente e spero che potremo collaborare con voi in altre occasioni in futuro. Vi chiediamo di eliminare l'indice della data room inviatovi il 5 marzo e confermarci tale eliminazione entro il termine previsto di dieci giorni. Inoltre, vorremmo ricordarvi che NAE (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori) sono ancora vincolati dai termini dell'Accordo di riservatezza stipulato tra NAE e EVP il 24 febbraio 2010. Di conseguenza, ci riserviamo espressamente i nostri diritti ai sensi dell'Accordo di riservatezza e altrimenti*";

10 marzo 2010[135] Donatella Ranco, Marco Bollini, Roberto Casula e Vincenzo Armanna predispongono una risposta a Emeka Obi nella quale confermano l'interesse all'operazione: "*Coerentemente con l'approccio che abbiamo adottato sin dall'inizio delle nostre discussioni, NAE conferma con la presente il suo forte interesse per la prevista procedura di cessione. A seguito della nostra serie di incontri e comunicazioni, della sua parziale divulgazione dell'Accordo di Esclusività tra Malabu e Energy Venture Partners del 27 gennaio 2010, della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza e di Non Divulgazione (NDA: Non- Disclosure Agreement) del 24 febbraio 2010 e della nostra valutazione dell'indice della Virtual Data Room, siamo disposti a procedere rapidamente e*

---

[134] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 47: "*Thank you for your letter of March 6 2010 in connection with the proposed sale of a forty percent interest in OPL 245. We have discussed its contents, and reviewed our series of interactions over the last few weeks, with the Principal and the team of advisors. We have also reviewed the level of interest demonstrated by the various prospective participants for the process. We regret to inform you that, due to a collective lack of confidence that ENI/ NAE will be able to submit a credible financial offer within the anticipated time-frame and progress matters expeditiously, we are unable to continue further discussions with you in connection with the proposed transaction. Whilst we acknowledge and appreciate that every organization has its own methods and processes for evaluating opportunities, we feel that this is a very specific opportunity and that an appropriate approach will be required to see it through to fruition. Given the tremendous reserves potential of this asset, as well as the level of serious interest that exists in the market, we feel that we would be placing ourselves at a commercial disadvantage, in view of our impending deadline for closing, by allocating further time and resources in a prolonged engagement with ENI/ NAE. We thank you for all the effort made so far, by your extremely professional and competent team, and hope that we may be able to collaborate with you on other opportunities in the future. We respectfully request that you destroy the data room index sent to you on March 5 and confirm destruction to us within the stipulated ten day period. In addition, we would like to remind you that NAE (including its employees and associates) are still bound by the terms of the Confidentiality Agreement executed between NAE and EVP on February 24 th 2010. Accordingly, we hereby expressly reserve our rights under the terms of the Confidentiality Agreement and otherwise. Zubelum Obi*".

[135] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 52.

ad adottare le misure necessarie per andare avanti. A tale scopo, il nostro team interno, non appena li riceverà, sarà pronto ad analizzare il contenuto completo della data room al fine di eseguire la valutazione tecnica e commerciale, prendendo in considerazione il Pacchetto di Procedura menzionato nella sua lettera del 16 febbraio 2009 e le altre informazioni rilevanti relative al progetto, così come discusso nelle scorse settimane (compreso il modulo JVA compilato da Malabou). Infine, si conferma che, successivamente alla nostra approvazione aziendale interna e a risultati soddisfacenti della due diligence su Malabou, saremo in grado di presentare un'offerta condizionale supportata da un deposito in comune accordo entro un periodo di 2 settimane. Cordiali Saluti";

10 marzo 2010 (16:45)[136] John Copleston scrive a German Burmeister e Stuart McGeoch: "*Stuart/German Per interesse: credo che Gusau possa diventare un interprete nel PIB - e forse ancora una volta nel 245, anche se non penso che dovremmo correre per portare tutto ciò sulla sua scrivania!*";

10 marzo 2010 (17:05)[137] John Colpleston scrive a Ian Craig e Peter Robinson presentando la figura del generale Gusau: "*Gusau è spesso visto come l'eminenza grigia dell'intelligence nigeriana. In qualità di ex-direttore dei servizi segreti militari, ha contribuito a pianificare nel 1985 un colpo di stato che ha portato Babangida (IBB) al potere, per poi servirlo come suo consigliere per la sicurezza nazionale (NSA) 1985-93. È stato Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sotto Shonekan, e per poco non diventava Presidente nel novembre 1993 a seguito del colpo di stato che ha rovesciato l'amministrazione Shonekan, ma fu a sua volta ribaltato all'ultimo minuto da Abacha e costretto al ritiro. Lui e IBB organizzarono la fine di Abacha e supervisionarono la riabilitazione di Obasanjo, gestendo la sua ascesa alla presidenza nel 1999 con Gusau che riprese il suo vecchio lavoro di NSA deliberatamente al fine di agire in qualità di garante degli interessi del Nord in un regime del Sud. Ma fallirono e si dimise nel marzo 2006 per candidarsi alle presidenziali - ma fu sconfitto dal PDP, e quindi rimase sotto il controllo di Obasanjo. Egli è personalmente vicino alla famiglia Yar'Adua, anche se leggermente contrario a vedere Yar'Adua come presidente. La sua nomina come nuovo NSA (per la terza volta) è una mossa politica molto significativa, soprattutto se vista con la nomina di Gen TY Danjuma come Presidente del PAC (Press Advisory Council). Gusau e IBB hanno sempre agito congiuntamente, ed è ormai chiaro che i più importanti generali del Nord (il comitato elettorale che ha gestito in modo efficace il paese dal 1970 fina al 2005, quando Obasanjo è andato fuori dai binari) appoggiano saldamente Jonathan, riformando così il principale blocco di potere del paese - sostenuto dalle istituzioni del Nord (Emiro di Kano, ecc). L'autorità di Jonathan sarà sostanzialmente incrementata, e la mafia di Yar'Adua Katsina ora inizia a sembrare un regime molto antico (e ho il sospetto che tra breve faranno le valigie ...). Il ritorno di Gusau / IBB / Danjuma segnala efficacemente così la scomparsa di Obasanjo come forza politica in questa amministrazione (la grande domanda, naturalmente, è il prezzo che Jonathan ha dovuto pagare per questo sostegno ... ma questo è un altro tema.....). Gusau diventerà l'uomo più forte del regime, ma anche il suo principale attore internazionale. Per anni come NSA ha gestito dietro le quinte le più importanti relazioni bilaterali della Nigeria e ha continuato a coltivare relazioni sia dentro che fuori dall'ufficio. Ha buoni collegamenti con gli Stati Uniti (Bush, Rice, Clinton, e più di recente, a livello operativo, Johnnie Carson), Regno Unito, Francia (qualcosa a cui noi dobbiamo porre attenzione - lungo rapporto con Total), Libia (Gheddafi), Arabia (principe Turki), e così via. Ha anche vasti interessi commerciali ed è vicino, ad esempio, a Peter Bosworth (Arcadia), Vitol e una varietà di fornitori di servizi / PMC / consulenti dei servizi segreti ecc.. In Nigeria è stato il regista per lo sviluppo e l'inserimento dei suoi "ragazzi" all'interno della vita pubblica nigeriana, e ha una capacità senza pari di manipolare gli eventi da dietro le quinte. L'attuale GMD di Barkindo è uno dei suoi ragazzi,*

[136] Produzioni PM 23.11.2018, PM 2; traduzioni Pm 4.7.2019, p. 16.
[137] Produzioni PM 23.11.2018, PM 2; traduzioni produzioni PM 4.7.2019, p. 15.

e ora può essere certo di mantenere il suo lavoro in quanto Gusau avrà bisogno di lui per fornire NNPC. Anche l'ex GMD Funso Kupolokun è stato fatto nominare da Gusau e sarà quindi sensibile ai suoi ordini. La stessa cosa vale per il Presidente della Camera Bankole. E molti altri - in un paese dove tutti hanno scheletri, Gusau è il capo dei servizi segreti che li conosce tutti. Dal punto di vista del settore industriale, il NSA supervisiona il Delta del Niger, e perciò ha ripercussioni direttamente sul nostro business. Ma più significativamente, Jonathan, Gusau e Danjuma stanno per diventare gli uomini chiave di tutto il governo (o la loro autorità è talmente importante da sottoscrivere le decisioni prese altrove), e quindi ciò che rimane dell'intera macchina governativa sarà mutato in un mero processo di meccanica approvazione - cosa che per noi ha implicazioni su tutti i nostri problemi bilaterali ..... ho lavorato a stretto contatto con Gusau per gli ultimi 20 anni, anche durante due visite quale rappresentanza dei Servizi segreti del Regno Unito in Nigeria, e ho un buon rapporto con lui. Ho parlato con lui non appena ho sentito la notizia della sua riconferma e lo chiamerò in causa una volta che sarà effettivamente operativo (e l'attuale crisi in Jos, che è il suo obiettivo principale in questo momento, ha facilitato un po' il tutto ...)";

11 marzo 2011 (11:17)[138] Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula e Donatella Ranco: "*A seguire la versione "definitiva" che ad Obi e al Principal starebbe bene. Evidenzio che è stato esplicitato che solo a seguito della conclusione della due diligence e del processo di approvazione sarà possibile decidere se fare un'offerta. "Dear Sir, PROJECT CLEAR VISION: Disposal by Malabou Oil and Gas of 40% interest in OPL 245 Consistently with the approach we adopted since the beginning of our discussions, NAE hereby reconfirms its strong interest in the envisaged disposal process. Following our series of meetings, communications, the confirmation of the existence of the Exclusivity Agreement between Malabou and Energy Venture Partners dated January 27th 2010, the signature of the NDA on February 24th 2010 and our assessment of the Virtual Data Room index, we are willing to proceed expeditiously further with the evaluation of this opportunity and to take the steps necessary to move forward. To this purpose, our internal dedicated team is ready to analyse the complete data room contents in order to perform the technical and commercial evaluation, to consider the Process Package mentioned in your letter dated February 16, 2009 and other relevant project information as discussed in the past weeks (including the JVA Form filled in by Malabou) as soon as they are received. Subsequently, we confirm that, subject to our due diligence and approval procedures, we will be in a position to submit a credible, conditional, financial, technical and commercial offer, supported by a mutually agreed deposit, within a 2 weeks period followed by the final negotiating period. Kindest Regards*";

12 marzo 2010 viene depositato il secondo rapporto *due diligence* su Malabu di TRAG[139];

15 marzo 2010 (h 10:06)[140] Valentina Ferri trasmette i rapporti TRAG 2010[141] e 2007 a Donatella Ranco, Roberto Casula, Massimo Mondazzi ("*Trasmetto per vostro esame il report predisposto da The Risk Advisory Group in relazione a Malabu Oil and Gas e lo status dell'OPL 245. L'aggiornamento è ancora in forma di draft (i consulenti stanno attendendo alcuni riscontri finali). Per completezza, allego anche il report del 2007, al quale il report 2010 fa riferimento. Se avete domande, sarò felice di trasmetterle a TRAG insieme ad alcune richieste di chiarimenti che intendo inoltrare in giornata. Saluti Valentina*").
Nei rapporti si legge, fra l'altro: "*Comprendiamo da un consulente dell'industria petrolifera nigeriana, il quale è vicino alle trattative tra Shell e Malabu che le discussioni erano giunte a una*

[138] Produzioni PM 23.11.2018, PM 3.
[139] Produzioni ENI 17.9.2018.
[140] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 56 e ss.
[141] Produzioni PM 23.11.2019, PM3, p. 63: "*Whatever the formal ownership structure of Malabu, all of the sources to whom we have spoken are united in the opinion that Dan Etete is the owner of the company*".

fase avanzata all'inizio di febbraio e che le parti erano vicine ad un accordo. Tuttavia, la nomina di Goodluck Jonathan come presidente in carica, apparentemente, ha cambiato la situazione. La fonte ci ha riferito che "Etete ha pagato per l'educazione dei figli di Jonathan ai tempi e pensa di essere ora in grado di chiedere che il favore gli sia ricambiato. Lui è quindi, in attesa di vedere se ha il sostegno politico dal suo compagno Ijaw per spingere Shell un po' più a fondo. Ciò è ribadito da un consigliere del governo nigeriano che ci ha detto che "Etete pensa di poter far ribaltare/annullare la licenza Shell". Tuttavia, nessuna delle due fonti ha ritenuto che questo fosse un risultato probabile. Il consulente ha osservato che Shell ha fatto capire al governo nigeriano che rinvigorirà la loro strategia della gestione del contenzioso qualora succedesse qualcosa che sembri rendere meno probabile un esito positivo per loro. Il consulente ci ha riferito che messaggi in tal senso sono stati inviati al governo, aggiungendo anche che si diceva che Etete avesse tenuto riunioni con il gruppo GAZ di Oleg Deripaska per prendere in considerazione le opzioni qualora diritti illimitati alla licenza gli sarebbero stati concessi. Un avvocato con studio a Lagos e con legami al processo ha anche osservato che il generale Aliyu Gusau è stato strettamente coinvolto nelle trattative. In particolare, si tratta di "uno dei suoi uomini, un ex tizio della sicurezza e attuale membro della Camera dei rappresentanti, che rappresenta Malabu al tavolo delle discussioni […] Qualunque sia la struttura di proprietà formale di Malabu, tutte le fonti a cui ci siamo rivolti convergono nel parere che Dan Etete è il proprietario della società";

15 marzo 2010 (10:10) Roberto Casula inoltra l'email di Valentina Ferri a Vincenzo Armanna per le sue osservazioni ("*fyi*");

15 marzo 2010[142] viene stipulato un accordo fra EVP e Raffaiesen: "*Mandate Agreement – Sell Side between EVP and Raffeisen setting out Raiffeisen's relationship with EVP in this transaction, in which EVP is agent for Malabu. Signed by Obi, Schwedler and Stechow*";

18 marzo 2010 (14:33) Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula: "*Grazie Roberto, ho letto i rapporti, in mia opinione: * emerge chiaramente che non esiste un collegamento, quantomeno documentabile/provabile tra Mr Etete e Malabou; * in ogni caso non si comprende lo stato di quanto stia accadendo a Mr Etete a Parigi, sarebbe opportuno avere quanto meno un estratto della sentenza per comprendere veramente di cosa sia accusato e per cosa sia stato condannato*";

18 marzo 2010 (16:05)[143] Valentina Ferri si inserisce nelle discussioni circa le conclusioni del rapporto TRAG sulla riconducibilità di Malabu a Dan Etete e, scrivendo a Roberto Casula, Marco Bollini, Donatella Ranco e Vincenzo Armanna, dice: "*Roberto, se ritenuto necessario si può cercare di ottenere documentazione sulla sentenza che conferma la condanna di Mr Etete per money laundering, anche se non mi sembra l'aspetto saliente del profilo che emerge dal report. Inoltre, ho chiesto un'integrazione ai consulenti in relazione al coinvolgimento di Etete negli scandali nigeriani che nel 2007 erano riferiti solo a titolo di "allegations". Per quanto riguarda il collegamento tra Malabu ed Etete, volevo ricordare che io e la collega Romina Giordani abbiamo preso visione del mandato ad EVP (che ci è stato esibito dallo stesso Obi) che riportava chiaramente la firma di Dan Etete. Inoltre (ma si tratta per la verità di informazioni risalenti al 2007) abbiamo evidenze che, all'epoca, Etete aveva gestito direttamente i contatti relativi all'OPL 245 per conto di Malabu*";

18 marzo 2010 (16:44) Donatella Ranco scrive a Roberto Casula, Vincenzo Armanna, Marco Bollini e Valentina Ferri: "*Roberto, l'informazione della nostra presa visione del mandato (seppur*

[142] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[143] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 75.

incompleto) da Malabou a EVP e firmato da Dan Etete (e quindi il chiaro collegamento tra Malabou ed Etete) è contenuta in una mia mail a te e Claudio di circa un mese fa. Aggiungo per Vincenzo che prima ancora che la data room è necessario ottenere e visionare il process package. Saluti Donatella";

19 marzo 2010 (10:55)[144] Vincenzo Armanna risponde alla conversazione sui rapporti TRAG e scrive a Donatella Ranco, Marco Bollini e Roberto Casula: "*[…] sinceramente a questo punto sorge spontanea una domanda: se non abbiamo evidenza formale del rapporto tra Malabou e Dan Etete, a quale titolo riteniamo il mandato a EVP valido se colui che lo ha firmato non appare essere dotato di poteri di rappresentanza?*";

22 marzo 2010 (12:36)[145] Jonathan Bearman scrive a Peter Robinson: "*Questa mattina Etete ha detto ad un contatto di aver negoziato in esclusiva (that he has given exclusive negotiating rights on 245 to) i diritti sul 245 con Energy Ventures Partners e Emeka Obi. Questi a loro volta stanno parlando con gli italiani. Dice che sta andando ad ottenere il DPR per cambiare i suoi registri*";

22 marzo 2010 (16:18)[146] John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate: "*Peter, Emeka Obi è il partner locale di Ednan con cui siamo andati a Wakkis a novembre penso. Da allora l'ho visto in giro all'Hilton, ma non mi sono più di tanto informato. Ho appena controllato con Bearman, il quale pensa che Energy Ventures possa essere collegata con Ken Etete. Quindi tutto ciò può essere visto con l'ottica nigeriana. L Bearman ha saputo questa storia direttamente dagli italiani - sembrerebbe che lì ci sia un collegamento diretto.. .Cercherò di collegarmi di nuovo con Bature per ulteriori chiarimenti John*";

22 marzo 2010 (16:25) John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate: "*Ho appena scoperto da contatti in comune che Emeka è attualmente nel Regno Unito, quindi questo dovrebbe essere legato con la visita di Ednan…..*"

22 marzo 2010 (16:53)[147] SHELL ha la certezza che la controparte con cui stava trattando Malabu è ENI. In un'email inviata a John Copleston e a Peter Robinson, Guy Colegate scrive: "*Signori:*
1) è confermato che l'acquirente designato è ENI
2) Energy Venture Partners è la società di Ednan che opera in Nigeria
3) C'è un retroscena sul coinvolgimento di ENI
4) L'accordo è ancora possibile ma il Chief non è in grado di fornire i dettagli degli azionisti, delle banche, ecc. per Malabu e per questo ENI è molto nervosa
5) il Chief è convinto che siamo in combutta con ENI
6) Ednan è in affare con il Chief per due milioni, Richard per venti

---

[144] Produzioni PM 23.11.2018, PM3 74.
[145] Produzioni PM 22.3.2019, p. 241 (RDS 484); traduzione produzioni PM 15.6-2019, p. 10.
[146] Pruduzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 10; traduzione produzioni PM 15.6.2019.
[147] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 10 : "*Gents, 1) Confirmed front end buyer is ENI; 2) Energy Venture Partners is ednan's company with obi focused on Nigeria; 3) There's a backstory to EN| involvement- wili pki from home; 4) The deal is still on but chief can't provide details of shareholders banks etc for malabu so eni very nervous; 5) Chief convinced we are in league with eni; 6) Edn into chief for two mili, richard for twenty; 7) Chief lost his appeal in france against conviction two weeks ago- fined eight mill euro and hasn't paid travel restrictions now in effect; 8) Edn says we must not contact eni direct to discuss deal but sign we are aware would be helpful- BUT chief paranoid about being circumvented; 9) Edn very exposed- financially and reputatlonaiiy (of which more later) clearly worried; 10) Two weeks ago was "90 pc sure deal would fly" now "50/50"; 11) Says fgn chaos re Pres has not helped- asked can we work with fgn to box In chief; 12) Says now beginning to doubt chief has freedom of manouvere and may be can't deliver but still thinks we can get it done. His and investors deadline end of this month (ie a week)*".

7) il Chief ha perso in appello contro la condanna in Francia due settimane fa - è stato multato per otto milioni di euro e non ha pagato - sono in atto nei suoi confronti delle restrizioni alla libera circolazione
8) Ednan dice che non bisogna contattare direttamente ENI per discutere l'affare, ma dare la nostra disponibilità potrebbe aiutare - ma il Chief è paranoico di essere aggirato
9) Ednan, che è molto esposto - finanziariamente e per la sua reputazione (di cui parleremo in seguito) è chiaramente preoccupato
10) Due settimane fa era "al 90% sicuro che l'affare si sarebbe concluso" ora "50/50"
11) Dice che il caos di FGN con riferimento al Presidente non ha aiutato - e ha chiesto se possiamo lavorare con il Governo Federale Nigeriano per ingabbiare il Chief;
12) dice che ora comincia a dubitare della libertà di manovra del Chief e potrebbe non essere in grado di operare, ma pensa ancora che noi siamo in grado di farlo. Il suo termine e quello degli investitori si conclude alla fine di questo mese (vale a dire una settimana);

Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato: "*Dal punto di vista finanziario ho investito delle somme importanti, e dal punto di vista reputazionale io dovevo stipulare gli affari, le transazioni, e se fallivo per me era negativo. Per me significherebbe che sono fallito nell'affare. Per me questo affare era assolutamente trasparente, era una transazione con due importanti società internazionali, e potrebbe essere positivo per la reputazione*"[148];

26 marzo 2010 (20:35) Stefan Wanjek di Raffaisen invia a Emeka Obi una lista di investitori: "*which in our view should be considered to be contacted in addition to ENI*"[149];

29 marzo 2010 Emeka Obi annota scambio di email con tale Fan Hu: "*assistan with contacts to chinese ambassador to market to chinese oil co (CNOOC, sinopec)*"[150];

30 marzo 2010 Emeka Obi scrive a Stefan Wanjek e Bruce Johnson: "*Se voi ragazzi avete qualche idea, vorremmo se possibile ricevere alcune opzioni su come strutturare il carry di Malabu dopo la transazione. Stanno considerando di avere circa il 10% dopo il completamento. Potete propormi 2 o 3 possibili strutture da discutere con Malabu in vista dei commenti di D&L per inserire qualcosa nella PL (lettera di invito alla gara)*"[151];

31 marzo 2010 (15:32) Emeka Obi scrive a Roberto Casula e Vincenzo Armanna per presentare il proprio team di consulenti finanziari di Raiffeisen Investment AG (Henning Sechiv, Stefan Wanjek e Sandra Rath): "*Egregi Signori, Permettetemi di presentare formalmente il nostro team di consulenti di investment banking in relazione al progetto Project Clear Vision […] Nel corso della giornata di oggi riceverete da loro la Process Letter che illustra le regole e le procedure che disciplinano la vostra partecipazione alla nostra procedura. I documenti relativi alla costituzione e alla proprietà di Malabu sono contenuti all'interno della VDR e siamo disponibili a presentare il modulo JVA (compilato per ENI) secondo le vostre preferenze.*
Stefan sarà il primo referente quotidianamente. Io sarò ovviamente sempre disponibile qualora si presenti la necessità. Vi prego di inviare in copia tutte le comunicazioni con i consulenti a me oppure al coordinatore del progetto "Clear Vision" presso Energy Venture Partners Limited all'indirizzo e-mail: cvproiect@envenpartners.com"[152];

---

[148] Verbale udienza 26.6.2019, p. 73.
[149] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 69.
[150] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*".
[151] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 71.
[152] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 74.

31 marzo 2010[153] la Banca Raiffeisen trasmette a NAE la *process letter*[154], nella quale si legge:

- *"this Process Letter has been prepared by Raiffeisen Investment AG ("RIAG" or the "Advisor") on behalf of Energy Venture Partners Ltd ("EVP"), pursuant to an Exclusivity Mandate from Malabu Oil & Gas Ltd ("Malabu") in connection with the proposed sale of a forty percent (40%) undivided participating interest in the Oil Prospecting License No 245 ("OPL 245"), offshore Nigeria"* ;
- "*Malabu has engaged EVP, by way of an Exclusivity Mandate to coordinate the disposal of a portion of its participating interest in OPL 245*";
- "*in consideration for being granted access to information in respect of the Asset and the right to participate in the bidding process in accordance with this Process Letter and the Confidentiality Agreement, prospective investors are required to pay a non-refundable participation fee in the amount of EUR 500,000 (the "Participation Fee"). Payment of the Participation Fee must be made within five (5) business days of receipt, by us, of the acknowledged acceptance of the terms of this Process Letter (beneficiary: Energy Venture Partners Ltd)";*
- "*bids are due no later than 25 April 2010, 17.00 CET. All Binding Bids should be sent only to the attention of the EVP "Clear Vision" Project Coordinator at the contact details given at the end of this Process Letter*";

4.3.3 Aprile 2010

1° aprile 2010 (13:49)[155] Emeka Obi scrive a Vincenzo Armanna: "*scusa, non riesco ad essere a Milano per le 4, sono a Parigi in una riunione con i consulenti del mandante. Arrivo a Milano alle 7 stasera. Scusa con tutti"*;

1 aprile 2010 (16:52) [156] John Colegate aggiorna Peter Robinson e Guy Copleston sullo stato delle trattative e riferisce di aver saputo da Ednan Agaev che è stato raggiunto un accordo per la somma di 1.3 USD ("*ed said it has been an "absolute theatre" with the chief storming in and out of negs since tues")*;

2 aprile 2010[157] Emeka Obi incontra Claudio Descalzi "*to discuss bank guarantee, JVA form, deposit, VDR access and pricing structure*";

2 aprile 2010 (15:22) Marco Bollini scrive a Roberto Casula: "*Roberto, come accennato ieri, ho provveduto a contattare lo studio legale Dewey & LeBouef che era indicato nella process letter come l'advisor legale del venditore. Effettivamente li assistono*"[158]**;**

6 aprile 2010 (23:03)[159] Emeka Obi invia a Roberto Casula e Vincenzo Armanna il *JVA form*[160] e altri documenti societari di Malabu che erano stati richiesti per la *due diligence ("1. Completed JVA FORM; 2. Cover note to JVA FORM; 3. CTC of Malabu Certificate of Incorporation; 4. CTC of*

---

[153] Fascicolo per il dibattimento, p. 1527.
[154] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 10).
[155] Fascicolo per il dibattimento, p. 3270, SMS 185.
[156] Produzioni PM 22.3.2019, p. 274 (RDS 517): "*Just got a call they have agreed a deal at 1.3 will be papered asap starting monday- ed said it has been an "absolute theatre" with the chief storming in and out of negs since tues. Chief will go home tonight so al bets could be off again but ed says Its first time a handshake on price has happened".*
[157] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[158] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota deposito generale*", all. 81.
[159] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 565.
[160] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 446.

details of Malabu Shareholders & Directors"). Il *JVA form* è sottoscritto da Rasky Gbinigie e numerosi campi non sono compilati o recano l'indicazione che le relative informazioni saranno fornite in seguito;

7 aprile 2010[161] NAE invia una comunicazione sottoscritta da Ciro Pagano a Raiffeisen Investment con la quale si accettano i termini della *Process Letter* del marzo 2010. Nell'accettazione si specifica che "*our acknowledgment of the process letter is made on the assumptions that: 1) we will receive in the next days a written confirmation from Malabu shareholders of the existence of the mandate entrusting EVP to act as Malabu advisor on an exclusive basis in connection with Project clear Vision; 2) NAE team will be provided with appropriate Virtual Data Room password access immediately upon your receipt of this letter*";

7 aprile 2010[162] Stefan Wanjek scrive a Emeka Obi: "*Caro Emeka, fateci per favore sapere se il Venditore ha approvato l'elenco delle aziende da contattare. Ieri abbiamo individuato le seguenti:*
I. Exxon Mobile
2. Total
3. Statoil
4. Petrobras
5. Chevron
6. Addax/Sinope
7. CNPC
Inizieremo a contattarli non appena avremo ottenuto la tua approvazione";

8 aprile 2010 (13:51) Vincenzo Armanna tramette a Emeka Obi la comunicazione di accettazione della *process letter* specificando alcune condizioni. In particolare viene precisato che "*La nostra accettazione della Process Letter si basa sul seguente presupposto a) di ricevere nei prossimi giorni una conferma scritta da parte degli azionisti di Malabu Oil & Gas Limited dell'esistenza del mandato che affida a Energy Venture Partners Limited il ruolo di consulente esclusivo di Malabu Oil & Gas Limited in relazione al Progetto Clear Vision; b) di ricevere adeguate password di accesso alla Virtual Data Room per il team NAE immediatamente dopo il ricevimento della presente lettera […]Si prega di notare che questi sono termini estremamente importanti affinché NAE possa portare avanti le trattative sul Progetto Clear Vision* "[163];

8 aprile 2010 Stefan Wanjek rispone a Vincenzo Armanna: "*[…] La conferma scritta da parte degli azionisti di Malabu Oil & Gas Ltd, come da Voi richiesto, verrà fornita nei prossimi giorni*"[164];

9 aprile 2010 (9:30) Emeka Obi scrive a Stefan Wanjek: "*Dobbiamo assicurarci che non stiamo dando a ENI l'accesso a documenti sensibili e di importanza cruciale senza la loro accettazione incondizionata della Lettera d'invito alla gara. Ti prego di inviare una e-mail a ENI del seguente tenore:*
1. sembra che si sia verificata un'incomprensione nella comunicazione e il cliente ha chiarito che non sarà possibile accedere alla Virtual Data Room (VDR) fino a quando non sarà accettata incondizionatamente la Lettera d'invito al bando di gara come precedentemente stipulato sia nella Lettera d'invito al bando di gara (PL) che nelle discussioni verbali con il team ENI.

---

[161] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 412.
[162] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf.; produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 83.
[163] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 85.
[164] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all.87.

2. Sebbene NAE abbia già confermato l'esistenza del mandato EVP (come riconosciuto sia nell'accordo di riservatezza (CA) firmato tra EVP e NAE il 24 febbraio 2010 sia nella lettera di NAE a EVP dell'11 marzo 2010), in risposta alla vostra richiesta ricevuta l'8 aprile a seguito del ricevimento della Lettera d'invito al bando di gara del 31 marzo, abbiamo chiesto a Malabu di predisporre una nuova lettera che vi sarà recapitata a breve […]"[165];

9 aprile 2010 (11:06) Stefan Wanjek scrive a Vincenzo Armanna: "*Egregio Signore, con riferimento alla comunicazione relativa al progetto Clear Vision sembra esserci stato un malinteso sulla procedura da seguire. Come comunicato dal nostro mandante, non sarà possibile l'accesso fino a quando non saranno stati accettati incondizionatamente i termini della Lettera d'invito al bando di gara. Ricordiamo che quanto sopra è stato specificato sia nella Lettera d'invito al bando di gara che nelle recenti discussioni tra il nostro mandante e il team ENI. Sebbene NAE abbia già confermato l'esistenza del mandato EVP (come riconosciuto sia nell'accordo di riservatezza (CA) firmato tra EVP e NAE il 24 febbraio 2010 sia nella lettera di NAE a EVP dell'11 marzo 2010), in risposta alla vostra richiesta ricevuta l'8 aprile a seguito del ricevimento della Lettera d'invito al bando di gara del 31 marzo, abbiamo chiesto a Malabu di predisporre una nuova lettera che Le sarà recapitata a breve […]*"[166];.

9 aprile 2010 (14:14)[167] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*ho parlato con il chief. Si sta organizzando per la firma della lettera. Il Presidente di Malabu si trova a Port Harcourt. Ci manda qualcuno per raccogliere la firma. Avremo la lettera firmata entro domenica";*

9 aprile 2010 (15:43)[168] Vincenzo Armanna scrive un sms a Emeka Obi chiedendo di essere chiamato;

9 aprile 2010 (16:32)[169] Vincenzo Armanna scrive a Emeka Obi: "*Until now we try to follow the rules coming from you but more than once there were changes also after confirmation from your side: we requested evidence of Shell acknowledgement of the willingness of Malabou to sell part of its interest, until now we never received it; we asked evidence of the mandate, you show it to us but it was undersigned by someone apparently not duly empowered; We asked to verify the quality and the content of the data room and we have only the chance to see an index. Now you are asking us to accept something without any evidence of your empowerment that is the only condition we put. As you know we are interested on Malabou asset but until now we are aware only of the delay on the reaction of EVP since the beginning of this process, December 27th 2009 and we are aware also of your needs of confort letters to show to the seller. Everything that we asked it was already written in the past communications that we are ready to submit. It is our interest to go through the process as fast as possible but apparently this is different from yours. What was asked was only to have confirmed your acknowledgement that our acceptance is in the assumption of receiving a duly signed confirmation of your mandate.*"

9 aprile 2010 (17:42)[170] Vincenzo Armana scrive a Emeka Obi, oltre a Wanjek e Roberto Casula per conoscenza: "*Egregio Sig. Obi, al fine di evitare equivoci vorremmo sottolineare che non stiamo*

---

[165] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 90.
[166] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 91.
[167] Fascicolo per il dibattimento, p. 3217, SMS 206.
[168] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 210.
[169] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[170] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

aggiungendo alcuna condizione, restrizione o modifica alla lettera di accettazione del pacchetto di gara o per mezzo della stessa. Intendiamo confermare la nostra disponibilità ad affrontare il processo di valutazione il più rapidamente possibile e vi vogliamo assicurare che stiamo agendo in buona fede e nel presupposto dell'esistenza sia del mandato affidatoLe da parte di Malabou sia del diritto di Malabou di vendere."

9 aprile 2010[171] Agaev scrive un sms a Obi dicendogli di aver parlato con Etete per la firma della lettera di conferma del mandato*: ""Spoke with the Chief. He is organising the signing of the letter. Chairman of Malabu is in Port Harcourt. He will send someone there to get the signature. We shall have the signed letter sunday."*

10 aprile 2010 (18:01)[172] Claudio Descalzi scrive un sms a Emeka Obi per fissare un incontro;

11 aprile 2010 (19:19)[173] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi che Dan Etete vuole firmare il mandato personalmente perché sostiene di essere il proprietario del blocco 245 ("*il chief firmerà la lettera personalmente, questa è la sua decisione finale. Mi dispiace ma questi sono i fatti. Ha detto che lui è il proprietario del blocco e che non ha più voglia di giocare. Desidera agire apertamente*");

12 aprile 2010 Emeka Obi annota una mail di EVP inviata a Gianluca Di Nardo, dove si fa il punto delle strategie negoziali per OPL 245 e si parla di prezzo ed offerte, nonché di contatti con altri investitori

13 aprile 2010 (8:22)[174] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi per fissare un appuntamento per il venerdì successivo;

15 aprile 2010 (11:17)[175] Emeka Obi scrive un SMS a Claudio Descalzi: "*Having a fruitful and progressive discussions with RC. Would still like to meet at your convenience either Fri night or Sat. I am determined to close and will do everything possible to ensure all parties seller buyer and incumbent operator get all the necessary comfort and structure required for mutually beneficial result*";

15 aprile 2010 (13:35)[176] Roberto Casula scrive a Emeka Obi: "*E il mandato del venditore?*";

15 aprile 2010 (14:09)[177] Emeka Obi risponde a Roberto Casula: "*arriverà*";

15 aprile 2010 (9:23)[178] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi per disdire l'appuntamento;

16 aprile 2010 (15:41)[179] John Copleston scrive a Peter Robinson: "*alla fine ho avuto un faccia a faccia di 30 minuti con Gusau questa mattina - è andato un po' per le lunghe e si è scusato per questo, ma era in gran forma e pieno di energia. Shell / FGN: Ho detto che Shell è desiderosa di avere un*

---

[171] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[172] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 217.
[173] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 220, 221, 222.
[174] Facsicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 227.
[175] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[176] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 244.
[177] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 245.
[178] Fascicolo per il dibattimento, p. 3271, SMS 238.
[179] Produzioni PM 15.6.2019, p. 15.

rapporto armonioso con FGN ed evitare quegli attriti che avevano la tendenza di sorgere negli ultimi anni. Abbiamo voluto inserirci nella loro agenda e allinearci con le priorità di FGN. Ero ansioso di tenere aperto il tipo di rapporto con lui che avevamo apprezzato in passato per garantire che venisse informato sull'ordine del giorno di Shell e per fornire una linea diretta per risolvere eventuali questioni prima che diventino problemi. Ha ampiamente approvato tutto questo, dicendo che la porta di casa sua o del suo ufficio era aperta in qualsiasi momento, e abbiamo concordato di incontrarci mensilmente (commento: visti i suoi impegni è improbabile che questo sia così facile come sembra, ma fondamentalmente rimane disponibile, amichevole dalla nostra parte....) • PIB: ha detto che FGN ha intenzione di andare avanti con PIB ma voleva le IOC d'accordo. Ho detto che continuavamo ad avere importanti riserve circa le bozze esistenti e ha detto che dovremmo assicurarci che Diezani sia pienamente dalla nostra parte - lei aveva la fiducia di Jonathan e lui avrebbe sostenuto le sue raccomandazioni. Gusau ha detto che Diezani era appena tornata in Nigeria (era negli Stati Uniti con Jonathan?) e che dovremmo vederla lunedi per essere certi che sia stata interessata in merito al caso Shell. 245: Ho riassunto i fatti del processo di arbitrato e detto che ci aspettavamo un giudizio intorno al mese di luglio. Ho detto che era nel nostro interesse di ottenere un accordo amichevole prima che tutti venissimo potenzialmente bloccati da sentenze legali. Ho detto che avevamo capito che Etete stava parlando a terzi che erano disposti a comprare la sua quota per concordarsi con la Shell, ma che Etete continuava ad essere sfuggente e a giocare sporco. Ho detto che sarebbe bene se Gusau potesse esercitale pressioni su Etete per riportarlo al tavolo delle trattative. Gusau disinteressato sull'arbitrato e grato per il faccia a faccia, sembrava un po' triste per la notizia (credo più disturbato da Etete che con Shell) e ha detto che ne ha preso atto (commento: ho visto Bature che aspettava fuori e ho il sospetto che lui e Gusau abbiano discusso quando sono andato via: vedrò Bature più tardi stasera e vi darò un aggiornamento)";

16 aprile 2010 (19:05)[180] John Copleston scrive a Peter Robinson, German Burmeister e Stuart Mcgeoch: "*ho appena visto Bature. Ha confermato l'interesse di ENI per acquisire la partecipazione di Etete e ha detto che E ci aspetta - ho detto che non aveva senso, noi stiamo aspettando E per tornare all'accordo del 60/40 sul blocco. Aggiornato in merito all'arbitrato, ha capito la necessità di risolvere prima del giudizio, e ha detto che avrebbe parlato con E per tornare da noi (vedremo). Bature sta andando in Polonia con il jet presidenziale (lui è Presidente del Comitato degli Affari Esteri) per un funerale, tornerà Lunedi. PIB. Ha detto di non avere la possibilità di passare davanti al nuovo governo nel 2011, troppe questioni da risolvere tra cui l'equità della comunità su cui il Nord è molto ambivalente. Sui commenti di Gusau, ha detto che continuare a lavorare sul PIB sarebbe su come ottenere un allineamento interno tra FGN e IOC, il "bill" dovrebbe essere riscritto da zero";*

19 aprile 2010 (9:45)[181] Vincenzo Armanna si lamenta con Emeka Obi per le carenze nella documentazione: "*Gentile Sig. Obi, trova in allegato la nostra relazione sintetica dei documenti VDR. Sulla base di questi documenti abbiamo una carenza di informazioni su: * Quadro contrattuale per Malabou; * Relazione tra Shell vs Malabou dopo giugno 2007; * Conoscenza comprovata della Shell della volontà di vendere Malabou; * L'accesso al Sig. Carbonara, fino ad ora, non è stato concesso; * L'accesso alla workstation per i dati sismici e dei pozzi non è stato ancora garantito; * Quadro per preparare l'offerta; Confermiamo che, ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna lettera di conferma del suo mandato come da nostra richiesta; questo è un documento obbligatorio per finalizzare i nostri processi interni di autorizzazione. Rimaniamo in attesa di ricevere i dettagli per le prossime fasi del processo e in attesa di ricevere le informazioni richieste nonché la documentazione per poter preparare la nostra offerta*";

[180] Produzioni PM 15.6.2019, p. 13.
[181] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 80.

19 aprile 2010 (22:32)[182] Emeka Obi risponde alle richieste di Vincenzo Armanna che "*la conferma del nostro mandato nel formato specifico da voi richiesto vi verrà inoltrata non appena la riceveremo*". Questo il testo completo: *Cari signori, vi ringrazio della vostra email.*
1. Mentre abbiamo discusso in via informale in merito al quadro per l'offerta, vi comunico che il quadro vi sarà formalmente fornito domani. Come abbiamo spiegato in precedenza, dovete fare affidamento su alcuni presupposti nella preparazione delle vostre offerte. Tali presupposti, ove necessario, saranno soggetti alla conferma ed approvazione delle autorità competenti.
2. Tutta la documentazione disponibile sui materiali, in relazione a terze parti, è stata resa disponibile in VDR, ad eccezione della documentazione protetta dagli Accordi di Riservatezza intercorsi tra Malabu e tali terze parti.
3. Per quanto di nostra conoscenza, Malabu non richiede approvazione di terze parti (compresa Shell) per sollecitare investitori o offerte per una parte del suo interesse in OPL 245. Come spiegato nella Lettera di Invito, la conclusione ed i termini della presente transazione sono soggetti a tutti i requisiti applicabili di notifica, al consenso e all'approvazione delle autorità stabilite per legge;
4. Riteniamo che l'accesso del signor Carbonara sia stato risolto;
5. Successivamente alla Lettera di Invito, non abbiamo ancora ricevuto da parte vostra una richiesta di accesso alla stazione di lavoro. Se lo chiedete ora, cercheremo di adottare disposizioni per fornirvi l'accesso;
6. Come spiegato in precedenza, la conferma del nostro mandato nel formato specifico da voi richiesto vi verrà inoltrata non appena la riceveremo.
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire ulteriore assistenza in relazione al processo Clear Vision. Se avete domande e risposte specifiche da porre (Q&A), vi comunichiamo che esiste un meccanismo consolidato per farlo e saremo lieti di inoltrare le domande pertinenti ai consulenti e a Malabu al fine di fornirvi risposte formali.
Vi saremmo grati se le vostre richieste specifiche ci saranno inviate con largo anticipo rispetto al termine di presentazione dell'offerta, al fine di garantirvi un tempo adeguato per dar seguito.
Inoltre, abbiamo notato che, pur accettando, il 7 aprile 2010, le condizioni previste nella Lettera di Invito, non abbiamo ancora ricevuto da parte vostra la contabile del pagamento da voi eseguito in merito alla tassa di partecipazione obbligatoria. In linea con la Sezione 4 della Lettera di Invito (visionabile alla pagina 10), precisiamo che questo pagamento doveva essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dall'accettazione. Vi preghiamo di procedere immediatamente al pagamento e di inoltrarci la contabile dello stesso. Rimaniamo a vostra disposizione per assistere nella preparazione dell'offerta. I più cordiali saluti, Emeka";

20 aprile 2010 (7:52)[183] Donatella Ranco scrive a Roberto Casula, Marco Bollini Valentina Ferri e Vincenzo Armanna: "*Roberto, Per quanto riguarda il sollecito di pagamento di cui all'ultimo paragrafo, ricordiamo che la nostra accettazione del process package era "qualificata" in alcuni punti, tra cui quello per cui il pagamento era condizionato al nostro ricevimento della "written confirmation from Malabu Oil & Gas Limited Shareholders of the existence of the mandate entrusting Energy Venture Partners Limited to act as Malabu Oil & Gas Limited advisor on an exclusive basis in connection with Project Clear Vision". E tale documento non è ancora da loro stato fornito, come anche evidente da punto 6 della mail allegata. Colgo l'occasione per chiedere a che punto è il processo 379 e per sottolineare che forse sarà opportuno chiedere estensione della deadline del 25 aprile: loro sono in ritardo con il fornire il term sheet (framework for the offer) e i transaction documents e noi abbiamo un CdA il 23 al quale non sono sicura siamo ancora in tempo a portare l'iniziativa*";

[182] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 80.
[183] Produzioni PM 23.11.2018, PM3.

20 aprile 2010 (12:36) Vincenzo Armanna scrive a Emeka Obi e Stefan Wanjek: "*Egregi Signori, vi ringraziamo caldamente per la pronta risposta. Abbiamo bisogno al più presto, come già affermato nel testo e nell'allegato della mia ultima comunicazione, dei seguenti documenti:*
• Copie del Farm-In, degli Heads of Agreements, del Deed of Assignment e dell'Operating Agreement stipulati tra SNUD e Malabu;
• Allegato al Title Deed firmato dal Ministero del Petrolio il 15 maggio 2001;
• Copia debitamente sottoscritta dell'Escrow Agreement tra SNUD e FNG;
• Copia della sentenza del Tribunale Federale della Nigeria (causa n. FHC/ABJ/CS/420/2003) del 16 marzo 2006;
• Conferma che il Bonus di Firma (210 USD meno importo pagato) è stato versato entro 12 mesi dal reintegro secondo il termine del Settlement Agreement o dare conferma della proroga di questo periodo dal FGN;
• Documentazione della Corte che conferma che il ricorso (n. CA/A/99/M/06) è stato annullato e ritirato;
• Ordinanza del tribunale del 24 gennaio 2007;
• Lodo arbitrale n. 12136/MS del 23 novembre 2004 relativo all'arbitrato Shell/Malabu;
• Qualsiasi documentazione successiva all'8 giugno 2007, tra le parti coinvolte (Malabu, SNUD e FGN);
• Documentazione della Transazione/Term sheet.
È già stata sottolineata l'urgenza e l'obbligo di ricevere in forma scritta sia le prove del vostro mandato da parte di Malabou sia il quadro finale per la preparazione dell'offerta per completare i nostri processi di autorizzazione interna"[184];

20 aprile 2010 (13:58) Vincenzo Armanna scrive a Donatella Ranco, Roberto Casula, Marco Bollini e Valentina Ferri: "*Se tutti d'accordo, qualora quanto necessario non sia ricevuto entro la giornata provvederemo a comunicare la nostra impossibilita' a formulare offerta in meno di due settimane dalla ricezione di term sheet and transaction documents. Saluti Vincenzo*";

20 aprile 2010 (14:16) Roberto Casula scrive a Vincenzo Armanna, Donatella Ranco, Marco Bolini e Valentina Ferri: "*mi ha appena chiamato EO. Vuole una lista di priorita', cioe': 1) cosa e' per noi essenziale avere subito e 2) quello che puo' essere posticipato. Sta discutendo con gli advisors la struttura dell'offerta ed in particolare due opzioni per confermare l'interesse al venditore a) cash deposit e 2) exclusivity fee*";

21 aprile 2010 (7:53)[185] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*dovrei essere di rientro a Milano più tardi. Se riesci a tornare oggi, mi piacerebbe incontrarti più tardi. Saluti";*

21 aprile 2010[186] Emeka Obi incontra Claudio Descalzi: "*Obi meeting with Descalzi regarding mandate confirmation, next steps, term sheet, cash deposit and conditional offer*";

21 aprile 2010 (9:57) Vincenzo Armanna scrive a Emeka Obi: "*Egregio Sig. Obi, sono a confermarle ciò che è già stato comunicato, al fine di semplificare il lavoro che dovrà fare; la documentazione richiesta è elencata in base alla priorità:1) prove scritte e debitamente firmate del mandato EVP a agire in via esclusiva […]*"[187];

---

[184] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 99.
[185] Fascicolo per il dibattimento, p. 3272, SMS 282.
[186] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[187] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 101.

22 aprile 2010[188] Raiffeisen Investment comunica a NAE un'integrazione della *process letter* con cui il termine per la presentazione delle offerte viene posticipato al 7 giugno e si chiede una *pre-emptive bid* entro il 27 aprile";

22 aprile 2010 (20:43)[189] Malcom Brinded scrive a Peter Robinson e altri funzionari SHELL per riferire di un colloquio avuto con Claudio Descalzi: "*Claudio opened by explaining that Malabu (M) had approached ENI as a potential partner to whom M wish to sell down 40% of "their 50%" […] Claudio acknowledged that ENI had been suggested to Malabu as potential partners by the FGN […]Also clear that he understands the importance of locking down some key aspects with the FGN as part of any deal, including the PSC terms, license duration […] Note that Claudio is personally very close to Jonathan Goodluck - since Jonathan and Claudio met in Bayelsa in 1995/6 when they were both much more junior, and have stayed close as they've developed their careers over the years. This is clearly a privileged relationship and Claudio is hence able to give direct messages to the AP in a way which I doubt we can match. Claudio will see the AP week of May and will have dinner with him "as a friend*";

27 Aprile 2010[190] NAE inoltra a Emeka Obi un documento sottoscritto da Ciro Pagano contenente una "*preliminary non binding proposal to acquire a 40% participating interests in OPL 245 offshore Nigeria and in any relevant license, production sharing agreement and any other ancillary documents"*. In particolare:

- la cifra offerta varia dai 717 milioni USD ai 462 milioni USD a seconda del regime fiscale applicabile;
- la proposta è condizionata, fra l'altro:
    - "*alla conclusione soddisfacente da parte di NAE della deue diligence di cui al successivo punto 6*, il quale recita "*tenuto conto dei dati limitati messi a disposizone finora dal venditore, affinchè sia possibile che in prosieguo venga presentata un'offerta vincolante e firmato lo Spa, NAE richiede il previo completamento della procedura di due diligence attraverso l'accesso a dati aggiuntivi come richiesto da NAE"*[191];
    - *alla approvazione di SNUD alla vendita dell'asset;*
    - *alla risoluzione di eventuali controversie/pretese esistente sull'asset;*
    - *alla ricezione da parte di NAE di una lettera irrevocabile da NNPC/DPR a conferma del fatto che questi non eserciteranno alcun diritto di back in"*;

27 aprile 2010 (18:38)[192] Emeka Obi informa Vincenzo Armanna che l'offerta non è stata accettata;

nei mesi di maggio e giugno[193] ci sono "*number of meetings took place between Etete, Obi and Agaev in Paris to discuss the sales process. At one such meeting, Etete informed Obi that he had secured approval from the Government for Malabu to sell 100% of the OPL Assets and that the*

---

[188] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4), n. 12.
[189] Produzioni PM 22.3.2019, p. 278 (RDS 521).
[190] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 415; produzioni ENI del 9.4.2019, allegato 4), n. 14.
[191] "*satisfactory conclusion by NAE of the due diligence as per paragraph 6 below (6. Due Diligence: taking into consideration the limited data made avaible so far by the seller, in order to possibly later submit a binding offer and sign the SPA, NAE requires prior completion of the due diligence process through access to additional data as may be required by NAE";*
[192] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 192.
[193] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

mandate should extend to trying to sell up to 100% of the OPL Assets. Accordingly:(1) the parties agreed to vary EVP's Mandate and understood that the EVP Exclusivity Agreement was varied such that it would extend to EVP's mandate for a sale of up to and including 100% of the OPL Assets; and(2) at around this time, Mr Obi informed ENI that 100% of the OPL Assets was now available for sale";

30 aprile 2010 (13:54) Paolo Ceddia trasmette a Claudio Descalzi una "nota per l'amministratore delegato" in cui si precisa che "*la Malabu ha incaricato del processo di vendita la società Energy Venture Partners Limited (EVP) e la banca austriaca Raiffeisen Investment AG in qualità di advisor […] nell'ambito delle regole di gara, il giorno 27 aprile sono state sottoposte due valorizzazioni preliminari e non vincolanti della sopra menzionata quota del 40%, in funzione dei due regimi fiscali di riferimento. I valori indicati sono 460 milioni di USD (riferimento contrattuale PSC 2005) e 620 USD (riferimento contrattuale PSC 2000). E' stato esplicitato che qualsiasi offerta vincolate sarà soggetta al Consiglio di Amministrazione ENI e alla delibera di quella della società nigeriana NAE*"[194];

4.3.4 Maggio 2010

2 maggio 2010 (10:08) Claudio Descalzi trasmette a Paolo Scaroni la nota redatta da Paolo Ceddia il 30 aprile[195];

5 maggio 2010 muore il Presidente della Nigeria Umaru Yar'Adua;

6 Maggio 2010 Goodluck Jonathan diviene nuovo Presidente;

7 maggio 2010[196] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Malabu. Obi notes make reference to comfort (not personal, decision making powers, nominate) and to a file of documents. Malabu releases letter dated 8 April 2010 confirming EVP mandate*";

7 maggio 2010 (20:24)[197] Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula: "*V ha lamentato assenza di informazione sulle attività fatte negli ultimi tre mesi; V ha dichiarato avere avuto pranzo con il Fortunato che ha parlato di noi come corretti e trasparenti e il Fortunato ha anche evidenziato che spendiamo il giusto e che ci preferisce a chiunque altro e che lo dirà anche a noi evidenziandoci l'importanza di trovare una soluzione velocemente; V ha dichiarato che organizza quando vogliamo un pranzo con il Fortunato per confermare quanto detto; V ha dichiarato che daranno la lettera al ragazzo ma che vuole avere più informazioni; V ha dichiarato che riceverà conferma ufficiale dalle autorità preposte sia sul titolo sia sul diritto; V ha richiesto le solite cose per avere prova della nostra volonta*"";

10 maggio 2010[198] incontro fra Claudio Descalzi e Malcom Brinded i cui contenuti vengono così riassunti in una nota dei dirigenti Shell ("*Nigeria Briefing Note MB meeting with Descalzi 10 May 2010*"): "*sulla base delle informazioni che abbiamo:*

- *ENI ha concordato i termini della transazione, che a nostro avviso ammontano ad un totale di 1.2 miliardi di USD, rateizzati con un pagamento anticipato di 300 milioni (stesso ammontare dell'accordo del 2008), valore per punto percentuale, per il 40% del blocco;*

[194] Produzioni ENI 20.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 107.
[195] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 110.
[196] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[197] Produzioni PM 23.11.2018, PM 3.
[198] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 18; traduzione produzioni PM 15.6.2019.

- *Malabu rimane dentro per il 5% con un investitore che prende un altro 5%;*
- *Tuttavia ci rendiano conto che gli avvocati di ENI, dicendo che Etete non risulta elencato come azionista né come dirigente della società, non possono firmare nulla e andare avanti;*
- *Pertanto Etete è stato avvisato che ha 10 giorni di tempo per diventare ufficialmente azionista di maggioranza e/o dirigente con l'approvazione degli azionisti per l'esecuzione dell'operazione;*
- *Nessun impegno con il Governo sull'accordo transattivo dalla nomina di MoP (Diezani). Tenterà di lavorare sul 245 nella prossima settimana, quando tornerà da Houston*";

11 maggio 2010[199] Emeka Obi annota: "*Malabu writes to the AG seeking Goodluck Jonathan's endorsement of the 30 November 2006 settlement agreement".*

11 maggio 2010[200] NAE riceve una comunicazione da Malabu datata 8 aprile 2010 e sottoscritta da Rasky Gbinigie e Seidougha Munamuna nella quale si conferma che "*esiste un mandato di esclusività limitato fino alla fine di maggio 2010 tra Malabu e EVP in riferimento alle proposte di vendita, locazione o cessione di parte degli interessi di Malabu nel OPL del 40% del OPL 245. EVP è autorizzata, a nome di Malabu, a fornire dati aziendali, tecnici e operativi e altre informazioni riservate, tra cui i dati sismici 3D appartenenti a Malabu e relativi alle operazioni di Malabu per contribuire alla valutazione dell'asset OPL 245. Evp è anche autorizzata, a nome di Malabu, a ricevere offerte finanziarie e proposte vincolanti da AGIP NIGERIA Limited – ENI. Tuttavia, EVP non è autorizzata ad approvare, per conto di Malabu, qualsivoglia offerta ricevuta da Malabu o a stipulare un contratto di vendita o di locazione per conto di Malabu in relazione alla vendita proposta. Tutte le offerte ricevute da Malabu in relazione alle proposte di vendita, locazione o dismissione di parte o di tutta la partecipazione di Malabu nella licenza di prospezione petrolifera 245 saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli azionisti e degli amministratori di Malabu oil and gas limited"*;

11 maggio 2010 (14:40) Valentina Ferri scrive a Vincenzo Armanna: "*Vincenzo, la procedura prescrive che la Nota vada mandata a firma del Manager (cioè Amministratore Delegato o Managing Director di NAE) all'Unità anti corruption, cioè all'attenzione di Michele De Rosa (suggerisco di mandare il tutto via email per ottimizzare i tempi). Alla Nota va allegata tutta la documentazione che può aiutare a valutare la consistenza e gli esiti della due diligence svolta. Ciao Valentina*";

11 magggio 2010 (17:34)[201] Vincenzo Armanna scrive a Ciro Antonio Pagano e Roberto Casula: "*Ciro, ti invio quanto predisposto per la 379. Recepisce i suggerimenti di Marco Bollini. Andrebbe inoltrato a Michele.Derosa@eni.com. Il documento word, vista la procedura 379, andrebbe stampato su carta intestata, poi firmato da te e, infine, scansionato ed allegato all'inoltro della presente mail. Ti pregherei di mettermi in copia sia per il filing sia in caso l'unità anti-bribery avesse approfondimenti o richiesta da sottoporre*";

12 maggio 2010 (22:09; 22:11)[202] Ciro Pagano inoltra l'email di Vincenzo Armanna a Michele De Rosa – all'epoca responsabile dell'unità legale anticorruzione di ENI, allegando il mandato Malabu per EVP dell'8 aprile 2010 e la Malabu JVA Form Submission. Vengono poi inviati i rapporti TRAG 2007 e 2010[203];

---

[199] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[200] Fascicolo per il dibattimento, p. 3292.
[201] Produzioni Pm 23.11.2018, PM 1, p. 952.
[202] Produzioni PM. 21.11.2018, PM 1, 952.
[203] Sul punto anche verbale udienza 5.12.2018, p. 16.

21 maggio 2010[204] Emeka Obi incontra Roberto Casula e Vincenzo Armanna: "*Issues include confirmation of shareholders, Malabu standing, Sheel arbitration, participation fee, Shell mechanism and text of an FGN letter*";

21 maggio 2010 Emeka Obi annota un'email di Bayphase a EVP "*Fowarding recommendation and list of investors to approach. Should widen the pool given ENI's weak reserves position*"; Fra i Milestone Events viene riportato: "*EVP starts contacting additional investors"*[205]*;*

21 maggio 2010 (11:47) Valentina Ferri inoltra a Ciro Antonio Pagano le informazioni integrative che erano state richieste da Michele De Rosa[206];

24 maggio 2010 (14:56)[207] Emeka Obi invia a Vincenzo Armanna e Roberto Casula un sollecito al pagamento della *participation fee* di 500 mila USD prevista nella *process letter* del 7 aprile 2010. Viene allegato uno stralcio della *process letter* nella quale si era convenuto che "*in considerazione dell'accesso alle informazioni rispetto all'asset e il diritto di partecipare alla procedura di offerta in conformità con questa lettera sul processo e l'accordo di riservatezza i potenziali investitori sono tenuti a pagare una quota di partecipazione non rimborsabile pari a 500.000 euro*";

25 maggio 2010 (19:28) Michele De Rosa chiede a Ciro Antonio Pagano e Vincenzo Armanna ulteriori chiarimenti sull'operazione, in particolare per quanto riguarda la conclusione della *due diligence*, la struttura dell'operazione e il ruolo di Malabu[208];

25 maggio 2010 Adoke Bello rivolge un'istanza al Presidente della Repubblica e, dopo tre giorni, un assistente del Presidente trasmette al Ministro del Petrolio e all'Attorney General l'approvazione del Presidente Goodluck Jonathan alla conferma dell'allocazione di OPL 245 a Malabu nei termini prospettati da Adoke Bello;

27 maggio 2010 (13:21) Marco Bollini trasmette a Michele De Rosa una bozza della *offer letter* che tiene conto delle osservazioni formulte dall'ufficio anticorruzione[209];

27 maggio 2010 (15:26) Donatella Ranco invia a Claudio Descalzi una "nota per l'amministratore delegato" nella quale si segnala l'importanza di presentare una *pre emptive offer* al fine di acquisire il diritto di negoziazione in esclusiva e si segnale che il processo sarebbe stato comunque sobordinato a una serie di condizioni[210];

27 maggio 2010[211] *President Goodluck Jonathan approves the terms of the 30 November 2006 settlement agreement";*

---

[204] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[205] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[206] produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di produzione generale*", all. 116.
[207] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 116.
[208] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 119.
[209] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 121.
[210] Produzion ENI 29.1.2020, "*nota generale di deposito*", all. 120.
[211] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

28 maggio 2010[212] Stefano Pujatti riceve una mail da ENI cui era allegata una nota indirizzata al CdA che riguardava l'acquisizione del 40% di OPL 245 da Malabu;

28 maggio 2010 Giuseppe Cerrito, responsabile programmazione e controllo di NAE, riceve da Ciro Antonio Pagano l'email, originata da Emeka Obi il 24 maggio 2018, con allegata una fattura di 500.000 euro emessa da EVP di cui si chiedeva il pagamento a titolo di partecipation fee. In allegato alla mail vi è l'estratto di un contratto, non firmato, su carta intestata Raiffeisen Investment Bank. Giuseppe Cerrito redige la richiesta di autorizzazione al pagamento indirizzata a Ciro Pagano, il quale rilascia il suo benestare[213];

28 maggio 2010 (20:07)[214] Giuseppe Cerrito inoltra email a Vincenzo Armanna chiedendo di poter avere "*copia del contratto per completezza del dossier di pagamento*". Vincenzo Armanna non risponde all'email e Giuseppe Cerrito attribuisce tale comportamaento a motivi di confidenzialità, non essendo stato sin lì coinvolto nell'iniziativa[215];

31 maggio 2010 (10:13)[216] NAE effettua il pagamento della *participation fee* e Giuseppe Cerrito ne dà conferma a Emeka Obi con email dell 9:13 ("*gentili signori, vi confermo che abbiamo eseguito queta mattina il pagamento delle spese di partecipazione pari a 500.000 euro. Troverete in allegato l'attestato della rimessa bancaria a riprova della stessa*");

4.3.5 Giugno 2010

2 giugno 2010[217] Raiffeisen Investment comunica a NAE che la data di consegna delle offerte è stata posticipata al 7 luglio;

3 giugno 2010 si svolge CdA di Eni nel corso del quale viene riportato lo stato di avanzamento della trattativa[218];

4 giugno 2010 (9:31) Claudio Descalzi scrive a Donatella Ranco, Vincenzo Armanna, Guido Zappalà, Paolo Ceddia, Marco Bollini e Roberto Casula: "*visto lo spostamento della data per la presentazione delle offerte al 7 luglio, prima di mandare l'offerta voglio aspettare i risultati della revisione della D&M e vorrei che Roberto facesse un passaggio ulteriore con Shell. Se ci fosse bisogno vedrò anche Malcom Brinded*"[219];

---

[212] Verbale udienza del 30.1.2019, p. 36: "*28 maggio 2010, ho ricevuto un'e-mail da un collega della sede che per informazione mi mandava un'e-mail dove allegata c'era una nota per il CdA dell'Eni. In questa nota per il CdA dell'Eni si proponeva di acquisire il 40 percento dell'OPL 245 rilevandolo da una società che si chiamava Malabu Oil and Gas. Quindi quella fu la prima volta che vidi, appunto perché c'era questa nota, che poi, se non erro, andò al CdA dell'Eni nei primi di giugno sempre 2010 è […]l'ho solo ricevuta per conoscenza, anzi la nota credo che fosse già la versione finale che andava in CdA*".

[213] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 125.

[214] Prudizioni PM udienza del 12.12.2018.

[215] Verbale udienza del 12.12.2018.

[216] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 119; in ordine al pagamento della *participation fee*, Michele De Rosa ha dichiarato (udienza del 5.12.2019, p. 27): "*Non è del tutto insolito che si… in realtà è chiamata, poi si chiama in realtà come la si vuole, ma nella mia testa era un access fee, cioè una fee per l'accesso alle documentazioni. Non è totalmente insolito*".

[217] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 13) ("*final submission deadline for bindings bid has been extended until 7 july 2010, 17:00 CET, and il envisaged that the sale and purchase agreement and/or the farm in agreement will be executed between Malabu and the selected bidder by the end of july 2010*").

[218] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 128.

[219] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 129.

12 giugno 2010[220] Emeka Obi annota un incontro a colazione con Descalzi per informarlo della possibilità di acquistare il 100%: "*Obi breakfast meeting with Descalzi. Obi notes include reference to fight with Shell being avoided and problem caused by changed structure - does not want to go back to board and look stupid*" […] "*EVP informs of potential opportunity to acquire 100%. ENI wants no fight with Shell, will speak to GEJ about Shell, Board approval was on basis of 50/40/10 - does not want to go back and look stupid, wants a solution acceptable to Shell, may consider spin-off to 3rd party eg Chinese*"[221];

13 giugno 2010 (10:02)[222] Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Copleston che ENI è in contatto con il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke e Goodluck Jonathan. Aggiunge che "*chief si è comprato il capo della giustizia" che gli ha fornito un pezzo di carta senza valore che mi dice (il nostro amico) che il chief possiede Malabu" e che* "*our friend says all parts in place- gov on board*". Questo il testo completo dell'email: "*Pete, il nostro amico mi ha detto che i suoi clienti sono in contatto con la nostra ex dipendente e il suo presunto innamorato – quindi c'è movimento nella capitale. Ho ribadito la nostra posizione, ha detto che per loro è la stessa – non prenderanno parte a nessuna soluzione che veda il Chief detenere una partecipazione inziale del 100% del blocco - questo li vedrebbe senza spazi di manovra per la trattativa -non entreranno in conflitto con noi su questo. Come ripiego suggeriamo di lavorare sull'opzione nucleare, come già discusso. Sto cercando di fissare un incontro "off the records" con il signore che ha presieduto la commissione che ha rimosso il Chief nel 2000 - spero sia a conoscenza di quale quota di partecipazione era in possesso del Chief. Vi farò sapere dove e quando accadrà. Comunque - il nostro amico dice che tutte le parti sono a posto - il governo a bordo, il suo cliente e noi - dice che solo il Chief può affondare l'affare - cosa che egli non esclude. Il suo cliente vuole il Chief fuori dalla scena - incluso fuori dalla documentazione per qualsiasi transazione - la reputazione del Chief causerebbe serie problematiche se apparisse direttamente sui documenti. Così altri azionisti/direttori si ritireranno. Il Chief si è comprato il capo della giustizia che gli ha fornito "un pezzo di carta senza valore che mi dice (il nostro amico) che il Chief possiede Malabu - ho detto al Chief di conservarlo per i suoi figli in quanto non ha alcun valore legale" In conclusione, la gente di Milano non sta cercando una scorciatoia per tutto questo - ma vuole che sia tutto pulito con tutte le parti." […] "la nostra ex dipendente è Diezani. Il suo presunto innamorato è il Presidente Goodluck. Vediamo cosa succede questa settimana - per la prima volta il nuovo ministro ha indicato una risoluzione ed è ora al suo vaglio";*

---

[220] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[221] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected";*

[222] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 27: "*Pete, Our friend tells me his clients have been in touch with our ex-employee and her alleged squeeze- hence movement In the capital. I reiterated our position- he says theirs Is same- they will not be part of any solution that sees chief holding 10Opc of block to start off with- that will see them out of deal space- they will not butt heads with us on this. As fall back suggest we work up nuclear option as discussed. Am trying to fix a OTR meet with the gentleman who chaired commission that took asset off the chief in 2000 - he will have knowledge of what share holding was behind chief hopefully. Will let you know where/when its might happen. Anyways- our friend says all parts in place- gov on board, his client and us- he says only chief can sink it which he does not rule out. His client want chief out the picture- incl off the papenwork for any transaction- chiefs rep will cause them issues if he has direct line of sight on paper to consideration. So other shareholders/directors will sign off. Chief has bought off chief justice who supplied him with " a worthless piece of paper telling me (our friend) that chief owns malabu-1 told chief to save it for his children as it has no legal value" So bottom line- the milan mob aren't looking to shortcut this in any way- they want it all clean with all parties*". Il significato dei termini utilizzato viene spiegato dallo stesso Guy Colegate in un'email di pochi minuti dopo: "*Guy, Fyl-"Our ex-employee" is dezanl. "Her alleged squeeze" is President goodluck. Let's see what happens this week- first time new minister has Indicated a resolution is now on table to her*".

16 giugno 2010[223] NAE invia a Raiffeisen Investment la seconda offerta sottoscritta da Ciro Pagano *"to acquire a 40% participating interests in OPL 245 [...]".* I termini economici sono i medesimi dell'offerta del 27 aprile 2010, ma al punto 2) si specifica che "*in consideration of the granting of the Exclusivity Period, NAE is willing to pay to Malabu an Exclusivity Fee of USD 5 milion*" a condizione che "*NAE, Malabu and any applicable Nigerian authority will enter into good faith discussions in order to confirm, amongst others, the final ownership rights of OPL 245, the non existence of any NNPC back in rights related to the asset*";

16 giugno 2010[224] Guy Colegate scrive un'email a Guy Outen in cui dice: "*Per quanto di interesse, il ghiacciaio si sta frantumando sempre di più – Diezani sarà alla ricerca di una soluzione favorevole – ti farò sapere i risultati. La nostra fonte è dubbia sul valore dell'incontro – sa che Dezani sta cercando di mettere a punto la questione dei profitti per conto del suo boss – questo è il problema XOM indicano quali siano le sue priorità ora che sono in vista le elezioni*";

16 giugno 2010[225] (15:57) Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Colpleston: "*Ragazzi il nostro amico ha chiamato - ha appena ricevuto una chiamata da Diezani che vuole incontrarlo a San Pietroburgo la prossima settimana - sul tema del nostro blocco preferito. È indeciso se partecipare. Il Chief sarà a Parigi nello stesso momento per mettere in ordine alcune questioni legali. Cercherò di incontrare il nostro amico la settimana prossima in anticipo rispetto all'incontro con Diezani. Sarà a breve a Roma per incontrare ENI così da avere un punto di vista/messaggio da lì. Ha chiesto il mio contributo sul valore della riunione. Quali sono i vostri pensieri/idee per il contributo??*";

Sul punto Ednan Agev ha negato di essere la persona di cui parlava Guy Colegate: "*Non ho mai incontrato Diezani, non ho mai ricevuto chiamate telefoniche da lei. Non la incontravo mai, non ho mai scambiato con lei le telefonate, e neanche, così, accidentalmente per caso. Non sono mai stato negli uffici Eni a Roma*"[226];

16 giugno 2010 giunge la valutazione indipendente di D&M richiesta da ENI[227];

17 giugno 2010 (18:42)[228] Emeka Obi inoltra a Wanjek e Rath una bozza di risposta all'offerta ENI in cui si dice che "*the offer and proposal are not entirely consistent with what Malabu and ourselves had envisaged*";

18 giugno 2010[229] il Ministro della Giustizia informa Malabu che, in risposta a una richiesta in tal senso giunta dalla stessa Malabu in data 11 maggio 2010, il Presidente ha confermato la riassegnazione del 100% di OPL 245 a Malabu secondo quanto già previsto nel *Settlement Agreement* del 2006;

22 giugno 2010 Emeka Obi e Geoff Eyre (Bayphase) Sandra Rath e Stefan Wanjek si scambiano opinioni su altri potenziali investitori[230];

---

[223] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 419 (incompleto); produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 15).
[224] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 29; traduzione produzioni PM 4.7.2019, p. 48.
[225] Produzioni Pm 23.11.2018, PM2, traduzione produzioni PM 4.7.2019, p. 48.
[226] Verbale udienza 26.6.2019, p. 34.
[227] Produzioni ENI, 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 130.
[228] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[229] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 25 ("*Mr President has approved and directed the Ministry of Petroleum Resources to implement and give full effect to the Terms of Settlement Agreement dated 30 november 2006 between Malabu Oil and Gas and FGN*").
[230] Produzioni ENI, 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 136

28 giugno 2010 Emeka Obi annota: ""*Bayphase provides update on contact with 10 investors including BP, Addax, Petrobras, Tullow, Statoil, ConocoPhilips, ONGC Videsh, Repsol, Lukoil*" [231];

29 giugno 2010 Emeka Obi propone a Bayphase e Raiffeisen uno schema per attrarre nuovi investitori[232];

30 giugno 2010 (21:23)[233] Femi Akinmande scrive a Claudio Descalzi: "*Chief Dan Etete has confirmed that OPL 245 has now been given 100% to Malabu and Shell is out. He is now in Paris. If eni is interested we have to move now. Sinopec, Cnooc, Gazprom would be competitors. I am yet to be placed back on contract with eni even though I have been rendering services. I learnt something would be done for me in July. I have informed Ciro and Roberto by e-mail about the opl 245 situation..";* "*Gentile Claudio, complimenti della stagione, auguri. Spero che questa e-mail ti trovi bene, il Chief Dan Etete ha confermato che l'OPL 245 è adesso stato dato al 100 percento a Malabu e che la Shell è fuori. Lui adesso è a Parigi, se Eni fosse interessata noi dobbiamo spostarci adesso, dobbiamo muoverci adesso. Sinopec, Sinoc (fonetico), Gazprom, sarebbero i concorrenti. Io non sono ancora stato rimesso sul contratto con Eni anche se sto fornendo dei servizi. Ho saputo qualcosa, sarebbe stato fatto per me a luglio. Ho informato Ciro e Roberto via e-mail riguardo la situazione dell'OPL 245, attendendo ciò che c'è da fare. Cordiali saluti, Akinmade".*

4.3.6 Luglio 2010

1° luglio 2010[234] Emeka Obi annota: "*RIAG (Wanjek) and Bayphase (Eyre) exchange emails regarding the provision of revised economic models*";

1° luglio 3020 (15:33) Ciro Antonio Pagano inoltra a Roberto Casula un lancio dell'agenzia di stampa Platts in cui si riporta la conferma da parte di FGN della titolarità di OPL 245 in capo a Malabu[235];

2 luglio 2010[236] il Ministro del Petrolio comunica a Malabu che il Presidente ha confermato l'assegnazione in suo favore del 100% del blocco OPL245, subordinandola al versamento del saldo del bonus di firma di 210 milioni USD entro novanta giorni ("*in relazione al Settlemente Agreement tra il Governo Federale della Nigeria e la Malabu Oil and Gas ltd datato 30 novembre 2006, con la presente è assegnata alla sua società la OPL 245, fatto salvo il pagamento della somma di 210 milioni di USD quale bonus di firma da versare sul conto indicato dal Governo Federlae […] entro novanta giorni dalla data di ricezione della presente lettera. Si prega di notare che il mancato pagamento della somma di cui sopra entro il termine stabilito causerà l'annullamento dell'assegnazione senza ulteriore preavviso da questo ufficio*");

5 luglio 2010[237] Raiffeins Investment comunica a NAE per conto di EVP che Malabu ha rifiutato anche l'offerta del 16 giugno 2010, invitando ENI a partecipare alle sessioni tecniche con Bayphase Limited per l'eventualità che necessitasse di precisazioni di natura tecnica;

---

[231] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[232] Produzioni ENI, 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 140.
[233] Produzioni udienza 20.3.2019. Interrogato sull'espressione "*I am yet to be placed back on contract*", Femi Akinmade ha spiegato: "*Vuol dire che quando ero in pensione avevo ancora un rapporto con Eni su base contrattuale, diciamo di consulenza. E il contratto era terminato, è scaduto. E quindi cercavo ancora altri lavori"* (p. 27 verbale 20.3.2019).
[234] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[235] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 141.
[236] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 23.
[237] Produzioni ENI del 9.4.2019, allegato 4, n. 16).

7 luglio 2010 (14:43) Roberto Casula scrive a Stefan Wanjek: "*Gentile Sig. Wanjek, con riferimento alla Sua proposta di organizzare una sessione tecnica a Londra, confermo la disponibilità di due geologi eni ad incontrare i vostri consulenti tecnici, Bayphase Limited, il pro ssimo venerdì 9 luglio 2010*"[238].

9 luglio 2010[239] Emeka Obi annota: "*Meeting between ENI Geology Team, RIAG and Bayphase to discuss reserves evaluation and to undertake gap analysis (at Bayphase's offices - starting at 9.30am)*";

9 luglio 2010 (8:53)[240] John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate per riferire i contenuti di un colloquio avuto con Ednan Agaev dopo che quest'ultimo aveva parlato con Gusau: "*ho visto di nuovo Ednan dopo il suo incontro con Gusau e l'altra sera mi ha telefonato dall'aeroporto poiché Gusau gli aveva chiesto di vedersi per la seconda volta. Ednan ha detto di aver parlato di nuovo di Eni giovedì mattina la quale ha confermato che vi erano state delle discussioni altamente confidenziali con Peter Voser in merito alla possibilità che Eni potesse prendere il 100% del 245 da Malabu, per poi, con una operazione a posteriori, trasferire il 60% del blocco a Shell. Ednan appare fiducioso sull'esito positivo di queste discussioni, ovvero che, in linea di principio, si sia trovato un accordo in tal senso. Egli ritiene, così come discusso durante l'incontro con Peter, che il Chief possa accontentarsi di qualcosa come $ 1.5 / 2 miliardi per l'intero 100%. Alla riunione con Gusau, quest'ultimo ha confermato che Etete aveva un buon rapporto con Jonathan il quale aveva accettato di 'ri-assegnare' di nuovo il blocco a Malabu, e che era stato redatto un documento a comprova di questo - ma Gusau non ne ha avuto copia. Ha detto che FGN era ansioso di risolvere la problematica 245 il più rapidamente possibile e che CNPC era riuscito a raggiungere Jonathan ed erano in discussione circa l'acquisto del blocco da Malabu. Ha esortato Ednan per far sì che Eni risolva rapidamente per anticipare i cinesi. Ednan ha chiesto di Shell e Gusau ha detto che Jonathan sembrava deciso a ignorare gli interessi di Shell nel suo desiderio di ottenere una soluzione rapida e chiudere la saga del 245. Ednan ha detto che Eni avrebbe bisogno di avere accesso ai dati di Shell prima di poter fare una valutazione finale e si aspetta che a breve Eni si avvicinerà a Shell per*

---

[238] Produzioni ENI 29.1.2020, "nota di deposito generale", all. 145.

[239] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[240] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 31: "*I saw Ednan again after his meeting with Gusau and then he phoned from the airport last night as Gusau had asked to see him for a second time on the way out. Ednan said he had spoken to Eni again Thursday morning who confirmed that 'highly confidential discussions had taken place with Peter Voser around the concept of Eni taking 100% of 245 from Malabu, and then, post transaction, transferring 60% of the block back to Shell. Ednan appears confident that the outcome of these discussions was positive, le that a deal in principle along these lines has been agreed. He believes as discussed during meeting with Peter that Chief may be settle for something in $1.5/2 billion range for the whole 100%. At meeting with Gusau, Gusau confirmed that Etete had good relationship with Jonathan who had agreed to re-award the block back to Malabu, and that a document reflecting this had been drawn up – but Gusau did not have a copy. He said FGN was anxious to settle 245 as rapidly as possible and that CNPC 3d managed to get to Jonathan and were in discussions about buying the block from Mliabu. He urged Ednan to get Eni to settle quickly to pre-empt the Chinese. Ednan asked about Shell and Gusau said that Jonathan appeared ready to ignore Shell interests in his desire to get a rapid solution and close out the 245 saga. Ednan said that Eni would need to get access to Shell data before they could make a final valuation and he expects Eni will shortly approach Shell to request this. Gusau asked Ednan to drop round again on his way to the airport. At this meeting Gusau emphasized again FGN desire to get closure on 245 in the shortest possible time (I think was after a conversation with Jonathan but not entirely clear), and again urged Ednan to deliver the Italians. Ednan in turn stressed to Gusau the need to get Etete to settle at a realistic price (ie as above). Comment: CNPC may well be a bluff to put pressure on Eni to settle quickly, although we know they were interested in the block In 2008. Ednan is seeing Etete again this morning in Paris and will then await more news on the Eni/Sheil CEO exchange - and if a deal has been agreed as he outlines, we will presumably share data with Eni before they make a final offer. Ednan files to Guinea later today on another business trip and will not be back in Europe for several days. We will keep in phone contact and he is on for a meeting with Guy in Paris on 15 July*".

effettuare tale richiesta. Gusau ha chiesto a Ednan di incontrarsi di nuovo sulla strada per l'aeroporto. In questa occasione Gusau ha sottolineato ancora una volta la volontà del FGN di concludere sul 245 nel più breve tempo possibile (credo che sia stato dopo una conversazione con Jonathan, ma non è del tutto chiaro), e ha di nuovo esortato Ednan a far ragionare gli italiani. Ednan, a sua volta, ha sottolineato a Gusau la necessità di ottenere da Etete un accordo ad un prezzo realistico (cioè come sopra). Commento: CNPC potrebbe essere un bluff per fare pressione su Eni al fine di concludere in fretta, anche se sappiamo che nel 2008 erano interessati al blocco. Ednan si vedrà di nuovo questa mattina con Etete a Parigi e aspetterà per ulteriori notizie sull'incontro tra Eni e l'Amministratore Delegato di Shell - e se un accordo è stato convenuto come da lui previsto, ci ritroveremo presumibilmente a condividere i dati con Eni prima della loro offerta finale. Più tardi in giornata, Ednan andrà in aereo in Guinea per un altro viaggio d'affari e non tornerà in Europa per diversi giorni. Ci terremo in contatto telefonico e lui si vedrà con Guy per un incontro a Parigi il 15 luglio. John";

12 luglio 2010[241] Raiffeisen Investment comunica a NAE che "*all investors will have the option to bid for and acquire, subject to all necessary Nigerian Government regulatory approvals, 100% of Malabu's interest in OPL 245*";

12 luglio 2010[242] Raffeisen inoltra un'email ricevuta da Petrobas: "*We have been informed that OPL-245 still belongs to Shell, although the CA is on behalf of Malabu Oil and Gas. As we have some partnerships with Shell around the world and we feel that this farm-in analysis might cause some inconvenience for Petrobras, we are declining from analyzing this opportunity. We appreciate that you considered Petrobras in this opportunity, however our management advised us not to move forward*";

12 luglio 2010 Raiffeisen scrive a ONGC Videsh: "*Caro sig. Das, la ringrazio per il suo interesse nel Project Clear Vision. Come già indicato da Geoff, Raiffeisen Investment AG è advisor di Energy Venture Partners Limited per la vendita di una partecipazione in un giacimento offshore in Africa Occidentale. Come da sua richiesta, trasmetto in allegato il CA [Confidentiality Agreement – Accordo di Riservatezza]. A fronte della sottoscrizione del CA, saremo lieti di incontrarvi, quando per voi sia più opportuno, al fine di discutere l'oggetto ed il processo della vendita. La prego di tenere presente che la due diligence è già iniziata e che la dataroom vrtuale è gia attiva. Non esiti a contattarci in caso di ulteriori domande*"[243];

13 luglio 2010[244] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*A letter from Govt to Malabu confirming the reinstatement and the terms will make everything go a lot quicker*"; Ednan Agaev risponde: "*Signed by whom?*"; Emeka Obi risponde: "*Ministry or Department of Petroleum Resouces. It will solve two key problems - strengthen the buyer's hands in negotiations with the incumbent and convince the incumbent that the options are limited. This will give them an explanation to their internal organisation that their options are limited and that they must negotiate in a sensible manner. Right now the incumbent is hiding behind the lack of a definitive statement*";

[241] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 17).
[242] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[243] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 148.
[244] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

13 luglio 2010 (12:36)[245] John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate: "*[...] MD reminded me that Jonathan used to be employed by Etete to tutor his children back in the days when Etete was Minister and Jonathan a humble lecturer. MD says Jonathan still sees Etete as his Oga. Not ideal..*";

14 luglio 2010 (21:23) Emeka Obi invia a Ednan Agaev e Dan Etee la bozza di SPA: "*Egregio Signore, Si riporta, all'attenzione di Malabu, l'attuale bozza del Contratto di Compravendita avente a oggetto la cessione del 100% dei diritti su OPL 245. Tale documento è in corso di definizione e – una volta esaminato dal team legale di Malabu e finalizzato da EVP e dal suo team legale, previa approvazione finale degli amministratori di Malabu – sarà inoltrato ai potenziali Acquirenti per i loro commenti. Metterò a disposizione anche copie cartacee per facilitare la revisione. Stiamo ancora effettuando le revisioni necessarie. Sono appena rientrato da una trasferta e sarò disponibile ad incontrarvi domani per discutere il documento e lo stato dell'operazione*"[246];

14 luglio 2010 lettera del Ministro del Petrolio all'Attorney General: "*Mi è stato indicato di farvi sapere che la direttiva del signor Presidente sulla questione di cui sopra è stata debitamente attuata da questo Ministero a seguito dell'emissione di una nuova Lettera di assegnazione di OPL 245 da parte del Ministro delle Risorse Petrolifere a M/S Malabu Oil and Gas, avendo il Governo federale e Malabu Oil and Gas concluso l'Accordo transattivo extragiudiziale in relazione al suddetto blocco petrolifero"*[247]*;*

15 luglio 2010 scambio di email fra Emeka Obi e i suoi consulenti in merito alle diverse valutazioni del blocco di Bayphase e Eni[248];

15 luglio 2010 vi è un incontro a Parigi fra Dan Etete e Guy Colegate;

15 luglio 2010[249] Emeka Obi annota un incontro a Parigi con Dan Etete e Ednan Agaev per confermare la provvigione di 200 milioni: "*Obi, Etete and Ageav meet at Hotel Le Bristol. Obi reconfirms that the fee he requires is US$200 million. Malabu admits meeting but denies US$ 200 million fee discussed. Etete said that minimum purchase price Malabu would accept for 100% of the OPL Assets would be US$2.2 billion*";

16 luglio 2010 (14:13)[250] Guy Colegate scrive un'email a Peter Robinson e John Coplestone in cui fa riferimento a un incontro a Parigi e alla lettera di conferma di FGN del 100% della licenza a

---

[245] Produzioni PM 22.3.2019, p. 328 (RDS 571).
[246] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 151.
[247] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 149.
[248] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 152.
[249] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[250] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 34 (traduzione in italiano produzioni PM 15.6.2019 p. 34): "*No pki- apologies its died. Long meeting yesterday in Paris- salient points: 1) Etete claims he has and has shown (though not copied) a letter from President reiterating malabu's 100pc equity/contract "award"; 2) This letter clearly an attempt to deliver significant revenues to GLJ as part of any transaction; 3) Our source says this letter "has really damaged deal" as etete now "uncontrollable"- he stated deal was almost there on a proposed 50/50 split with RDS. I made no comment; 4) Italians look like they might abandon whole thing as they realise there will be no RDS agreement on this basis and the letter has torpedoed reasonable discussion with chief; 5) Etete has proposed shell buy back in to "his block"-1 politely suggested he might be being slightly unrealistic given present legal position. I stated that in addition to our own valuation of our block which we expected to realise there was the issue of the appraisal costs thus far; 6) Source stated he met GLJ in abuja last week- also present was dezani and aliyu. Source stated GJL said Italians need to deal quickly as "the Chinese were very Interested and premier hu jintao had discussed the block personally with him" - may be a GLJ/Etete bluff- but clear driver Is to get cash onto system asap; 7) Source described GLJ as "very unsophisticated" with a "very simple" view*

Malabu: "*No pki - mi scuso ma è andato [verosimilmente un'espressione per comunicare che la batteria del cellulare è scarica].*
Un lungo incontro ieri a Parigi - questi i punti salienti:
1) Etete afferma che ha e ha mostrato (anche se non in copia) una lettera del Presidente che ribadisce il suo "premio" del 100% della partecipazione/contratto di Malabu;
2) Questa letterà è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ quale parte di qualsiasi transazione;
3) La nostra fonte dice che questa lettera "ha seriamente danneggiato la trattativa" in quanto Etete ora è "incontrollabile" - ha affermato che l'accordo era quasi concluso con una proposta di divisione del 50/50 con RDS. Non ho fatto commenti.
4) Gli italiani sembrano voler abbandonare tutto in quanto si sono resi conto che non vi sarà alcun accordo con RDS su questa base e poiché la lettera ha causato una notevole discussione con il Chief.
5) Etete ha proposto a Shell di riacquistare il "suo blocco" - ho gentilmente suggerito che ciò potrebbe essere un po' irrealistico data la sua attuale situazione legale. Ho dichiarato che oltre alla nostra valutazione del nostro blocco che ci aspettavamo di realizzare c'era anche la questione dei costi di esplorazione sostenuti finora.
6) La fonte ha dichiarato di aver incontrato GLJ ad Abuja la scorsa settimana - erano presente anche Dezani e Aliyu. La fonte ha dichiarato che GLJ ha detto che gli italiani hanno bisogno di fare in fretta poiché "I cinesi erano molto interessati e il premier Hu Jintao aveva discusso del blocco con lui personalmente" - probabilmente si tratta di un bluff di GLJ/Etete - ma é chiaramente un volano per mettere soldi nel sistema al più presto.
7) La fonte ha descritto GLJ come "quasi per nulla sofisticato" con un punto di vista del settore "molto banale" La fonte ha dichiarato che GLJ non ha fatto riferimento alla posizione di RDS nel blocco ma "semplicemente che lui come presidente aveva ribadito i diritti di Malabu"
Commento: é interessante che la lettera che asseritamele GLJ ha firmato non sia stata condivisa con ENI e che il FGN non ha fatto alcun annuncio pubblico. Personalmente penso che questo sia un fuoco di paglia acceso da Etete e GLJ - gran parte dovuto al rapporto di Oga (capo) che Etete aveva con GLJ nella sua precedente incarnazione. Inoltre non credo che GU o Dezani capiscano la nostra posizione legale - si tratta di interessi personali e politica. Suggerite di presentare un documento formale sulla questione??
8) Sono stato informato oggi che il Credit Suisse di Londra è stato contattato per gestire una transazione sul 245. Non sono sicuro chi sia il cliente, ma riuscirò a scoprirlo più tardi in giornata tramite un contatto.
Riepilogo; da quanto appare la situazione sembra essere a un punto morto fintanto che ENI rimane molto preoccupata da "quella stupida lettera", come l'ha chiamata il nostro amico. Potremmo possìbilmente metterla di nuovo in pista se operiamo attraverso Abuja (40% dell'accordo sono più soldi per i soggetti chiave interessati che non concludere nessun accordo). Potremmo anche controllare attraverso Pechino se è stato fatto qualche approccio (CNPC presumibilmente nominato

---

of the sector. Source stated GLJ made no ref to RDS position in block" merely that he as president had restated malabu's rights" Comment: it is of interest that the purported GLJ signed letter has not been shared with ENI and that the FGN has made no public comment. Personally I think this is a kite fly cooked up by Etete and GLJ largely due to etete's relationship as oga to GLJ in his previous incarnation. I also don't believe GLJ or Dezani understand our/legal position- this is about personal gain and politics. Suggest we might make a formal representation on the matter??; 8) was informed today that Credit Suisse london have been approached to manage a transaction on 245. Not sure who proposed client Is but will find out later today through a contact. Summary- this appears to be in Its death throes as far as ENI concerned largely due to "that Idiot letter" as our friend called it. We could poss put it back on track if we lobby thru abuja (40pc of a deal is more money to the key stakeholder than no deal). We might also check back thru bejing if any approach has been made (CNPC allegedly named by GLJ)- there could be an oppotunity there for us that might unlock it if we want to get creative. Or we could Just let it expire and see what happens next In arbitration and grind onwards Guy".

da GtU) - ci potrebbe essere un'opportunità per noi che potrebbe sbloccare il tutto se riusciamo ad essere creativi.
Oppure potremmo semplicemente lasciarlo scadere e vedere cosa succede dopo in arbitrato"

18 luglio 2010 (22:33)[251] Peter Robinson scrive a Malcom Brinded e altri funzionari SHELL: "*I was surprised when we got confirmation that this had actually happened (but still trying to source the actual letter), Jonathan still sees Etete as his oga Jonathan tutored Etete kids way back) and we don't think what has happened is informed. Minister is not helping though. I have an option developed but high stakes and I am trying to check "up and down sides" currently in Abuja. I think we have quite some leverage but need a couple more days. I agree that we need to consider strategy/tactics post arbitration award. This has started in country but will need to escalate to you/Keith In next month or so if we are unsuccess Malcolm, this administration is the same as previous (in some regards far worse). Also, I believe that back channel to president will work better than formal channels*";

18 luglio 2010 (21:53)[252] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi di essere impegnato "*con quelli di Rusal*";

19 luglio 2010 lettera di Raiffeisen a Petrobras per la partecipazione al processo di vendita[253];

19 luglio 2010[254] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with ENI at 5pm to discuss status, possible collaboration with another investor, Shell technical session*";

20 luglio 2010 lettera di Raiffeisen a Statoil per la partecipazione al processo di vendita[255]

20 luglio 2010[256] Sunmonu Mutiu (Managing Director di Shell Petroleum Development Company of Nigeria) scrive a Peter Robinson e Ian Craig: "*ho appena terminato la mia discussione con lui. Ha sollevato la questione del 245 senza alcun sollecito da parte mia. Gli ho detto che abbiamo sentito della voce che circola sul fatto che il blocco fosse stato assegnato ad Etete al 100% e che pertanto non lo avremmo accettato. Gli ho anche detto che l'arbitrato non è il nostro approccio preferito, ma in questo caso sarebbe preferibile rimanere in arbitrato per garantire che sia fatta giustìzia. Ho anche evidenziato come vi sia in gioco anche la reputazione del governo, poiché tutti gli altri investitori intemazionali staranno a guardare e, inoltre, Etete non sarà in grado di vendere il blocco finché sarà in atto il contenzioso. Ha poi chiarito come in realtà era a conoscenza del piano di*

---

[251] Produzioni PM 22.3.2019, p. 333 (RDS 576); traduzione in udienza: "*sono stato sorpreso quando abbiamo ricevuto la conferma che questo si sia effettivamente verificato, ma sto ancora cercando di reperire la lettera vera e propria. Jonathan vede tuttora Etete come il suo Oga (fonetico), Jonathan è stato il precettore dei figli di Etete in passato e riteniamo che quello che è avvenuto sia informato. Il Ministro non sta aiutando però. Ho sviluppato un'opzione, ma la posta in gioco è alta e sto cercando di verificare i vantaggi e gli svantaggi attualmente ad Abuja. Credo che abbiamo una certa capacità di influenza, ma servono un altro paio di giorni". Poi ci dev'essere, credo, una frase troncata perché c'è una lettera appesa così. "Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo valutare la strategia e la tattica successivamente al lodo arbitrale, questo è iniziato all'interno del Paese ma dovrà essere portato all'attenzione tua e di Keith nel prossimo mese o giù di lì se non dovessimo avere successo. Malcolm, questa amministrazione è la stessa di quella precedente, per molti aspetti molto peggio. Come sempre probabilmente mi sbaglio, ma con le possibilità e le opzioni che vedo al momento credo che dovremmo tenere il", posso intuire che possa essere "house government", ma non ne sono sicura, quindi "il Governo dello stato ospite" e la frase poi è troncata. "Inoltre credo che un back channel verso il Presidente funzionerà meglio rispetto ai canali formali. Quindi dai a me a Ian 10 giorni, in fin dei conti non abbiamo amici nell'esecutivo al momento e dobbiamo agire di conseguenza*".
[252] Fascicolo per il dibattimento, p. 3273, SMS 358.
[253] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 154.
[254] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[255] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 155.
[256] Produzioni PM 15.6.2019, p. 36.

assegnare il blocco al 100% a Etete ma che l'ultimo piano era quello di fare 50-50 tra di noi. Ha poi chiesto se saremmo stati disposti a comprare tutta o in parte la partecipazione di Etete. Ho detto che anche se non ci interessa ci sarebbero stati altri IOC[137] *interessati a patto che non ci fossero impedimenti*";

22 luglio 2010 (20:24)[257] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*Buona sera. Rientrato ad Abuja. Ho alcune novità. Possiamo incontrarci quando rientri nello stesso luogo*";

23 luglio 2010[258] John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate: "*245: il messaggio chiave di Ojei era che il 100% era una distrazione ed era stato fatto solo par salvare la faccia a Etete. Etete era pronto a uscire dal blocco al 100%, purché Shell gli pagasse una somma concordata, ad esempio di $1 miliardo, per convincerlo ad uscire dal blocco al 100%. Sia che il $ 1 miliardo in realtà rappresentasse una stima del 100% o del 50% era irrilevante: il problema era quello che era necessario fare per farlo fuori. [...] Ojei suggerì $1 miliardo come somma indicativa ma la questione chiave era se questa fosse vicina a quello a cui pensava Etete per accordarsi o se Etete avrebbe di nuovo tirato in ballo discorsi assurdi per somme di oltre $ 3 miliardi. Ojei sembrava molto fiducioso che Etete avrebbe fatto quello che gli era stato detto una volta raggiunto un accordo di massima. In base all'esperienza la vedrei diversamente, ma in fondo non sappiamo quale pressione Ojei sia in grado di esercitare attraverso Jonathan e Dieziani. Ojei ha riportato l'affermazione di Ednan sul fatto che trattative di alto livello erano già avvenute in Europa tra Shell e gli Amministratori delegati della controparte (non abbiamo mai chiamato Eni per nome) e ha detto che si aspettava a breve una chiamata per incontrare entrambi i leader in Europa, dove un accordo sui temi di cui sopra sarebbe stato concordato da entrambe le parti. Il suo ego non conosce limiti quindi non so come riusciremo a gestire il tutto. Ma per come la vedo io, per quanto ci riguarda il passo successivo è di collaborare indipendentemente con Eni per trovare il modo di gestire la questione insieme al fine di giungere ad un esito che ci possa soddisfare reciprocamente";*

25 luglio 2010 (18:06)[259] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*io sono a Roma. Ho incontrato il capo della Nigeria ieri a Milano. Devo incontrare i grandi capi a Roma domani. Non riesco a essere a Parigi prima di Martedì*";

27 luglio 2010[260] Emeka Obi incontra Claudio Descalzi: "*Obi meeting with Descalzi at 7.40am. Discussion points include RC to meet SNUD. Hard to adjust price without new data*";

28 luglio 2010[261] Emeka Obi annota: "*Meeting with Etete (first after 15/07/2010). Etete confirms Obi should go ahead with carrying out EVP mandate. Malabu denies that Etete met Obi on 27 or 28 July 2010 or that he wanted EVP to continue or resume mandate" […] "Agaev - preliminary indications are for a price of $2.2bn for 100% subject to legal protections; Etete - gross undervaluation, will give EVP MBU comments on SPA tomorrow July 28, wants OPL 246 pricing precedents followed, price adjustment mechanism to be incorporated, leaving Paris on Monday night, Refused to email SPA comments. EVP - offer pending finalization of SPA, internal ENI deadline for August 10 due to visit to GEJ and closing for summer holidays" Obi commenta: "this is our first meeting since I walked*

[257] Fascicolo per il dibattimento, p. 3273, SMS 376.
[258] Produzioni PM 15.6.2019, p. 38.
[259] Fascicolo per il dibattimento, p. 3273, SMS 399.
[260] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[261] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

out on him on July 15th 2010 over the $200mm. He gives me the SPA and tells me to get on with the transaction (implication he has accepted the $200m fee and I should continue)"[262];

28 luglio 2010[263] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: " *Dear friend, don't worry. We learned that we mostly should just disregard whatever he says. Let's give him time to think about the misery he will have to face if doesn't behave like a mature person and he will finally accept the professional way of functioning. Have safe flight and enjoy NY. Let's stay in touch! All the best*";
agosto 2010

4.3.7 Agosto 2010

2 agosto 2010[264] scambio di email fra Emeka Obi e Wanjek: "*Obi emails Wanjek cc Rath, Schwedler, Stechow and Obi saying he agrees with Wanjek's previous email saying "we strongly recommend to get the international lawyers on board asap. It might also help to speed up things considerably if the lawyers of both parties sit together and start discussing SPA matters directly." Obi says "I agree with you 100%. I had proposed this to the Seller> Don't worry, the seller will come round*";

6 agosto 2010[265] Emeka Obi si incontra a Milano con Roberto Casula e annota: "*Obi meeting with Casula. Value of block discussed - SNUD claims $1bn, ENI's view is $700m - $1.1bn. Malabu has until end of September (90 day deadline). Casula criticises Bayphase valuation of OPL 245*";

6 agosto 2010 (14:13)[266] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev "*Essentially we need the following prior to official submission: 1.Letter from authorities to Malabu confirming that (I) Malabu's right to OPL 245 is on the sole risk basis; (ii) Malabu can sell up to 100percent; (iii) there is no restriction on percentage sold to foreign investor or IOC; (iv) same rights and fiscal regime applicable to Malabu will be applicable to the buyer even if the buyer is a foreign entity or IOC.2. A mutually acceptable SPA*";

6 agosto 2010 (17:54)[267] Donatella Ranco scrive a Roberto Casula Guido Zappalà, Romina Giordani e Valentina Ferri: "*Sarò breve: vorremmo vedere dati Shell, quindi fare con loro un CA. Come noto abbiamo forti vincoli di confidenzialità/esclusiva con EVP-Obi, per cui penso sarebbe necessario ottenere suo waiver per poter parlare con shell. Cosa ne dite di scrivergli una mail semplice, del tipo: "Con riferimento ai contatti/discussioni sull'oggetto (cioè la 245), vorremmo tuo nulla osta a parlare con Shell al fine di discutere con loro e avere accesso ad alcuni loro dati, nell'ambito del processo di vendita da te gestito e al fine di cercare una soluzione conveniente per tutte le parti." Se fosse possibile invece un approccio più "aggressivo" (del tipo: sappi che parlo con Shell per vedere*

---

[262] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";

[263] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[264] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[265] Fascicolo per il dibattimento, p. 45, SMS dal 434 al 436.

[266] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[267] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 121: "*Dear Sir, We make reference to the CA executed on February 24, 2010 between Energy Venture Partners Limited (acting on behalf of Malabu Oil and Gas Limited) and Nigerian Agip Company Limited in connection with the potential divestment by Malabu of Malabu's interest in the OPL 245 off-shore Nigeria. As provided under art. 8 of the CA, we kindly ask your prior written consent (to be granted also on behalf of Malabu) to discuss with Shell and to have access to Shell information regarding OPL 245. We believe that any possible discussion with Shell and the sharing of information on OPL 245 will facilitate the consummation of a transaction beneficial to all parties involved*".

loro dati, cosa che ho diritto di fare per cui ti informo solo) sarebbe meglio, ma dubito. Provate ad abbozzare una mail, che poi manderebbe Armanna o Roberto? Grazie Donatella p.s. A seguire faremmo un accordo con Shell sia per la confidenzialità che per concordare che non ci faremo concorrenza nell'entrare nella 245. Lo schema potrebbe dire che noi cercheremo di entrare, sia nella first party che nella second party, pagando a Malabu e così risolvendo il problema dei contenziosi, e Shell entrerà nella second party con una quota del 40-50%, non mettendo altri soldi e liberando il bonus a favore del governo. Iniziamo a pensarci".

Roberto Casula risponde: "*per me ok grazie. Faccio mandare a Vincenzo*";

7 agosto 2010 (11:53)[268] Vincenzo Armanna inoltra la richiesta a Emeka Obi la richiesta di poter discutere direttamente con Shell. Emeka Obi annota[269] : "*Armanna emails Obi cc Casula and Pagano asking for EVP's and Malabu's permission to discuss OPL 245 with Shell, as per Article 8 of the Confidentiality Agreement. Obi forwards this to Wanjek and Rath asking "Please can you check with the lawyers if its ok for EVP to go ahead and give this consent for ENI to have formal discussions with Shell. I think I sent you earlier the CA executed between ENI and EVP*";

9 agosto 2010 (6:45)[270] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi "*il numero di cellulare del mio amico è +2348035886622 . Aspetta la tua chiamata*";

9 agosto 2010 (18:19)[271] Emeka Obi scrive a Aliyu Gusau: "*buonasera, il nostro amico ambasciatore mi ha chiesto di vederla. Io sono ad Abuja e sono a sua disposizione. Saluti Obi*";

11 agosto 2010[272] Emeka Obi annota "*meeting with Malabu. Agenda includes Obi's role and common objectives*";

11 agosto 2010[273] Emeka Obi annota incontro con Aliyu Gusau "*Obi meeting with General Aliyu Gusau NSA regarding Etete, help with MoP, indemnities, confirmation letters relating to fiscal terms*";

11 agosto 2010 (21:58)[274] Emeka Obi scrive a Vincenzo Armanna autorizza lo scambio informativo con Shell;

12 agosto 2010 (10:42)[275] Emeka Obi scrive a Diezani Alison Madueke: "*buongiorno "zietta". Avrei necessità di vederla molto brevemente oggi quando le è possibile per discutere due questioni molto importi ed urgenti. Saluti. Emeka Obi*";

12 agosto 2010 (10:17)[276] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*puoi chiamare il tuo amico per favore. Dobbiamo concludere prima del loro arrivo domani. Devo anche vedere la signora. Saluti*";

---

[268] Fascicolo per il dibattimento, p. 1540.
[269] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[270] Fascicolo per il dibattimento, p. 3274 (SMS 467).
[271] Fascicolo per il dibattimento p. 1374 (SMS 468).
[272] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[273] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[274] Fascicolo per il dibattimento, p. 1540; produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 156.
[275] Fascicolo per il dibattimento, p. 3274, (SMS 485).
[276] Fascicolo per il dibattimento, p. 3274 (SMS 484).

12 agosto 2010 (11:10)[277] Emeka Obi scrive a Rath, Schwedler e Wanjek: "*requesting "detailed update/ status on the interactions with the other investors notably Statoil, ONGC and Petrobras. I am feeling a bit out of the loop" [...] Todays tough because I have meetings with the Minister of Petroleum and ENI. Plus all the ENI top guys from Milan are meeting the President tomorrow morning*.. Wanjek risponde poco dopo: "*Statoil: will not pursue the transaction as long as we can't provide any recently dated documents re. the current ownership status. I have been asking to send a written request which I expect to receive tomorrow. Last contact: call today morning ONGC: has promised to send NDA, after an update call today morning ONGC requested a kind of liability statement in the NDA saying that EVP/ Malabu is entitled to provide information re. OPL 245. reason for that is again that at any circumstances ONGC wants to avoid a conflict with Shell. Petrobras: situation unchanged, our contact hasn't been yet available for a follow-up, messages and request for call back have been left.Conculsion is that an actual written statement issued by any authority or the president himself seems to be the only document which would give potential investors more comfort. Otherwise all seem to be scared to get in conflict with Shell*";

12 agosto 2010 (14,07) Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*domani mattina, prima dell'incontro con il Presidente dobbiamo vederci, cerca di organizzare con Roberto, se non sarà possibile ci vedremo a Londra*"[278]

12 agosto 2010 (18,40) Emeka Obi scrive a Roberto Casula confermando di aver ricevuto la richiesta da parte di Claudio Descalzi di organizzare un incontro[279];

13 agosto 2010[280] c'è un incontro presso la residenza del Presidente della Nigeria fra Goodluck Jonathan, Paolo Scaroni, Claudio Descalzi, Roberto Casula.
In proposito, Claudio Descalzi ha dichiarato: "*nel periodo estivo in genere facevamo un giro in alcune capitali africane, nei Paesi dove operiamo. Quella visita in Nigeria faceva parte di questo giro e dovevamo parlare di varie questioni che riguardavano le nostre attività nel Paese, incluso l'OPL 245. Volevamo anticipare a Jonathan che noi avremmo cercato di trovare un accordo con Shell per la questione OPL. Io ricordo che la sera precedente l'incontro con Jonathan tutti noi di Eni ci siamo visti a casa di Casula ad Abuja, c'era Scaroni, Casula, Ciro Pagano, credo Armanna ed altri. Ad un certo punto arrivò anche Obi per salutarci e incontrò Scaroni. Non saprei dire con sicurezza per quali motivi io in quel momento ritenevo necessario, come risulta dagli SMS, un incontro con Obi. Probabilmente lo dovevamo vedere per discutere nuovamente del nostro approccio di presentare un'offerta comune con Shell e capire se Obi aveva avuto nel frattempo qualche feedback dall'ambiente governativo nigeriano*"[281];

13 agosto 2010[282] Emeka Obi annota incontro presso la casa di Roberto Casula: "*Obi meeting with [RS/CD - Descalzi?]. P told them that Shell had come to see him - proposal that the three companies should work together and submit a joint proposal. FGN available to help where needed. CEO concerned about election season, must ensure due process and compliance. EVP - must avoid death*

---

[277] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[278] Fascicolo per il dibattimento, SMS 489.
[279] Fascicolo per il dibattimento, SMS 492.
[280] Email del 22.8.2010 di Peter Robinson a Malcom Brinded, "OP245 Brief for ECMB call with descalzi"; fascicolo per il dibattimento, p. 3274, SMS 489.
[281] Produzioni PM 3.7.2019, verbale di interrogatorio Claudio Descalzi del 27.6.2016, p. 7.
[282] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

by committee" […] "*Follow on meeting after GEJ. GEJ Agreed Joint proposal may be submitted. Private sector solution is encouraged, FGN available to help where needed. Full support. CEO concerned about getting into "election season", must ensure due process and compliance. EVP - must avoid death by Committee*" Obi commenta: "*ENI seeking EVP to do research and assist with FGN view and Fiscal terms"*[283];

14 agosto 2010 (14:22)[284] Emeka Obi scribe a Wanjek e Rath: "*I met with the ENI Global CEO (Paolo Scaroni) and the COO (Claudio Descalzi) yesterday in Abuja after their meeting with the President of Nigeria and Minister of Petroleum.The President and Minister confirmed that:1. Malabu has 100% of the block and is free to sell;2. Government is amenable to a private resolution of the Shell matter ie ENI (or another buyer), Malabu and Shell should work something out and submit a joint proposal if they choose; 3. Government is fully supportive of ENI's participation and acquisition of the asset; 4. Minister would do whatever possible to assist and facilitate the closing of the transaction including providing all necessary statutory approvals as appropriate; 5. They want this transaction closed and like yesterday; 6. There may be NNPC back-in rights but this is to be discussed and confirmed by the Minister". Obi says the plan for the next steps and how to reach an acceptable price. Obi says "We now need to be extremely careful because if we are unable to create the right atmosphere and get the right deal for Malabu in the immediate future (2-4 weeks), this transaction will overtake us (EVP & RIAG) and the Parties will work something out amongst themselves. That is why it is critical to bring in the competition regardless of the challenges";*

14 agosto 2010[285] Emeka Obi annota "*Obi meeting with General Aliyu Gusau NSA for post mortem of GEJ/ENI meeting. The General agreed to talk to Etete who can be difficult at times*";

14 agosto 2010 (16:13)[286] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*ti sto organizzando un incontro con gli olandesi a Londra. Martedì ci sei?*";
Sul punto, Ednan Agev ha dichiarto: "*loro sapevano che io non avevo diretti contatti con l'Eni, ho detto a loro che invece Obi aveva contatti con l'Eni, quindi sarebbe stato molto più facile avere la conversazione diretta con Obi, che poteva spiegare loro la posizione dell'Eni […] Non erano sicuri che Obi aveva i contatti giusti con l'Eni ma era chiaro che Obi ha portato dentro Eni e quindi era lui la persona da contattare. Shell voleva solo verificare se era vero che Obi rappresentasse l'Eni, ma il problema era che l'Eni non ha mai dato alcun mandato a Obi. Quindi Obi non ha mai avuto un documento scritto, nessuna prova scritta che rappresentasse Eni. Anzi non rappresentava Eni, era un broker indipendente. E quelli della Shell che rispondevano per la sicurezza alla Shell avevano dei dubbi e non sapevano se parlavano con la persona giusta. Colegate e l'altro mi chiedevano diverse volte se ero convinto che appunto Obi rappresentava l'Eni… teneva contatti con Eni*"[287];

16 agosto 2010 (17:29)[288] Wanjek scrive a Emeka Obi: "*if EVP and its advisors (RIAG/ Bayphase) would get the chance to discuss some valuation topics (in particular their expenditures and allocation*

[283] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[284] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[285] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[286] Fascicolo per il dibattimento, p. 3275 (SMS 505).
[287] Verbale udienza 26.6.2019, p. 40.
[288] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

of value to derisking the block/goodwill) face-to-face with Shell, this would have a positive impact on the whole transaction";

17 agosto 2010 (16:45) Claudio Descalzi inoltra a Paolo Scaroni la bozza della lettera di cortesia al Presidente Jonathan con riferimento all'incontro del 13 agosto: "*[...] Siamo inoltre impegnati ad espandere le nostre attività nel settore a monte, in linea con gli obiettivi di produzione e di crescita delle riserve del Governo. A questo proposito, attendiamo con ansia varie opportunità, in collaborazione con NNPC e NPDC, con l'obiettivo di aumentare significativamente le nostre attività*"[289];
18 agosto 2010[290] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Peter Robinson. Current issues and scenarios discussed*";

20 agosto 2010[291] Emeka Obi annota: "*Letter from Etete to Minister of Petroleum Resources querying the 90 days to pay the signature bonus and stating that it should be 12 months per terms of settlement*";

20 agosto 2010 (18:17)[292] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*I had a call from the dutch. They said Malcolm will call early next week Claudio. They want this conversation to be as candid as possible to have the clarity about the deal structure. They say they are ready to go with Claudio's company but they want to clearly know what is their interest and how it will be covered*";

22 agosto 2010[293] Peter Robinson scrive a Malcom Brinded un'email con oggetto "*OPL245 Brief for ECMB call with Descalzi*": "*Informazioni di base;*
Di recente l'OPL245 sta ricevendo attenzioni a livello Presidenziale;

- *Una lettera indirizzata a Malabu che ribadisce la proprietà di Malabu del blocco cosi come approvato dal Presidente (anche se ora crediamo che questo sia visto come un errore);*
- *Incontro tra il Presidente, il Broker che lavora per Etete, il Consulente per la Sicurezza Nazionale (NSA) e Emmanuel Ojei (Amministratore Delegato di Emo Oil e amico intimo del Presidente). Ci è stato detto che in questa riunione vi era l'intenzione di arrivare ad un accordo sulla base del 50:50 (Mutiu ha parlato separatamente con il NSA e il NSA ha spontaneamente sollevato la questione del 245 dicendo che 50:50 era la strada giusta da seguire). La nostra conoscenza di questo incontro non deve essere rivelata;*
- *Incontro tra Mutiu e il Presidente nel quale sì è discusso del 245;*
- *ENI (guidata da Scaroni) ha incontrato il Presidente (il 13 agosto) e ci è stato riferito (tramite il Broker) che è stata discussa nel dettaglio la questione del 245 (purtroppo non abbiamo alcun feedback da ENI in merito alla riunione - Casula ha perso la madre e quindi non era disponibile a parlare).*
- *La lettera che riconferma a Malabu la proprietà del 100% del blocco richiede che Malabu paghi il bonus di Firma ($ 209 milioni) entro il 2 ottobre 2010*
- *Malabu non è in grado di pagare senza una transazione. Tuttavia, l'Attorney General sta già operando per fornire più tempo a Malabu cosicché è improbabile che ci sarà una deadline che condizioni il comportamento di Etete*

---

[289] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 157.
[290] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[291] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[292] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[293] Produzioni PM 22.3.2019, p. 335 (RDS 578).

- *Sembra che ENI e il Broker stiano discutendo su un accordo secondo cui ENI acquisisce il 100% del blocco da ETETE e "dona" a SHELL una percentuale -circa il 25%. E questo nonostante il precedente incontro tra MB e Descalzi basato su una divisione del 40/10/50 (ENI / Malabu / Shell), è stato chiarito come non verrà accettato nulla al di sotto del 50%;*
- *Il punto di vista nel Paese ("in country view") è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 - spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza - cose che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta;*
- *ENI ha chiesto a Shell di rendere disponibili i dati sul 245. Ian ha risposto a Casula che cosa viene richiesto da ENI ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. È chiaro che ENI necessita di avere accesso ai dati di Shell per andare avanti con l'operazione;*

Temi da discutere con ENI

- *Verificare che ENI stia facendo sul serio in merito all'operazione sul 245 e che l'incontro con il Presidente sia stato positivo (ENI ha fatto qualche proposta o ha avuto direttive dal Presidente?) per consentire che l'operazione vada avanti;*
- *Se necessario, ribadire che un accordo del 50:50 è il minimo accettabile per Shell;*
- *Proporre che ad ora il modo migliore di procedere sembra quello di far incontrare i team di Shell e ENI per concordare la struttura dell'operazione e per ENI per poi fare un'offerta a Malabu (attraverso il Broker - non sono direttamente in contatto con Malabu/Etete);*
- *Una volta fatto ciò, cercare di fare pressioni politiche su Etete per costringerlo a chiudere sulla base della transazione proposta*".

24 agosto 2010 (12:09)[294] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*The dutch and the italian will meet today. Key issues percentage for the dutch and release of data*";

26 agosto 2010 (7:43)[295] Peter Robinson scrive a Malcom Brinded e Ian Craig: "*Malcolm, Ian,*
Dopo la chiamata con Claudio, Roberto Casula mi ha telefonato ieri sera. Sono rimasto sorpreso e lui ha detto che questa era la sua prima telefonata di lavoro. Da questo ho dedotto che ENI sta dando priorità al 245. Abbiamo concordato per un data room a Houston con inizio il 6 settembre (in attesa del CA che verrà messo in atto all'inizio della prossima settimana - ENI ha soddisfatto le richieste nell'e-mail di Ian). Inoltre, abbiamo deciso di organizzare un incontro commerciale (Roberto rappresenta Eni) per il 2 settembre (o giù di lì) a Londra con l'obiettivo di trovare una transazione reciprocamente accettabile da presentare a Malabu e al Governo. Ednan (l'intermediario) è già pienamente informato (da ENI) ed è con noi. Sta cercando di fare pressioni ad Abuja per ottenere la scadenza del 2 Ottobre (per il pagamento del bonus di firma) per far sì che diventi una scadenza perentoria. Per inciso, non sono a conoscenza di nessun Senatore di Bayelsa che sta cercando di inserirsi nel processo come ha detto Claudio. Tuttavia, Lee Maeba (NCD / PIB - Senatore Rivers) sta facendo pressioni sul Presidente per risolvere il 245 (almeno questo è ciò che mi ha detto)" Peter;

27 agosto 2010[296] il Ministro della Giustizia inoltra una comunicazione al Ministro del Petrolio con cui precisa che il termine entro cui Malabu avrebbe dovuto pagare il bonus di firma ammontava a dodici mesi e non a soli tre mesi ("*Il bonus di firma relativo a OPL 245 sarà costituito dall'importo di US$ 210.000.000.000 (duecentodieci milioni di dollari USA) dovuto da MALABU a FGN. A tale*

[294] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[295] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 40 (traduzione in italiano produzioni PM 15.6.2019, p. 40).
[296] Fascicolo per il dibattimento, p. 1136; produziooni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 159.

riguardo, FGN riconosce che MALABU aveva già pagato a FGN la somma di US$ 2.040.000 (due milioni e quarantamila dollari USA) in relazione a tale blocco petrolifero, somma che verrà dedotta dal suddetto bonus di firma, risultando un saldo di US$ 207.960.000 (duecentosette milioni novecento sessantamila Dollari USA) che MALABU dovrà versare a FGN entro 12 (dodici) mesi dalla data di riassegnazione di OPL 245 a MALABU. Questa clausola è stata inavvertitamente tralasciata nella mia menzionata lettera e, di conseguenza, non è stata riportata nella lettera inviata dal vostro Ministero a Malabu Oil and Gas Limited. Vi chiederemmo pertanto di adeguare la lettera del vostro Ministero a Malabu Oil Limited in modo da riflettere il periodo supplementare di 9 (nove) mesi entro il quale Malabu pagherà il bonus di firma secondo quanto previsto dall'Accordo ");

27 agosto 2010 (20:47)[297] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Agaev forwards to Obi an email from Obazee on behalf of Etete 27/08/2010 16:53 attaching a letter from the attorney general dated 18/06/2010 confirming reinstatement of licence to Malabu. Obi thanks Agaev, saying he will forward the document to the appropriate parties. Obi sends the letter to Wanjek, Rath cc Schwedler, Ogh and Okusami saying "Please find recent correspondence from the Federal Government of Nigeria confirming Re-instatement to Malabu.". Wanjek asks whether the document can be given to potential investors*";

28 agosto 2010[298] Emeka Obi annota un incontro con Claudio Descalzi: "*Obi breakfast meeting with Descalzi at 9.30am regarding valuation, Shell %, ENI offer and next steps. CD angry that Etete had denied to GEJ that he had been discussing OPL 245 with ENI, NDA signed between Shell and ENI, data room open for 6/7 Sept, ENI offer by mid-Sept or earlier, need assistance to eliminate NNPC back in rights*" […] "*Update on meetings with MoP, Etete denied to GEJ that he had been discussing with ENI on OPL 245, NDA signed between Shell & ENI, Data room open for Sept 6/7, ENI offer by mid Sept (could be earlier if licence terms confirmed earlier, MoP meeting set for Vienna for Sept 24. Need assistance to eliminate NNPC back-in rights*"; Obi commenta: "*ENI getting annoyed with Etete's lies and attempts to discredit ENI with GEJ. Etete trying to use FGN to force out EVP*" [299];

29 agosto 2010 (10:03)[300] Peter Robinson invia un'email a John Copleston e altri funzionari con allegato un file denominato "*swallow water and 245*". Il testo dell'email è: "*Guus, Mutiu, John, Considerate l'allegato come una bozza ma comunque come indicazioni di base per le decisioni associate a SWL e 245, in particolare con terzi soggetti che desiderano essere coinvolti con i temi. Credo anche che se tale coinvolgimento è considerato la giusta linea di azione per noi - la cosa migliore è di garantire la progressione di entrambe le questioni in parallelo e non in sequenza. Commenti ecc sono benvenuti*".
Nel documento si legge: "*EC MB call with Claudio Discalzi (CD) where CD gave a short account of his meeting with P:*
o Said they indeed talked about 245; told the P that ENI were talking to Shell; and that they intend to go ahead only if Shell were in agreement;
o Said the P wanted to understand what type of contract ENI will work with; CD said it would be a JV with Shell/ENI/ Malabu; but legal points need to be clarified and ENI want to move these along first;

[297] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[298] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[299] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[300] Produzioni PM 22.3.2019, p. 337 (RDS 580).

o CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1998-2000) and said that this was a "normal commercial Issue between you (ENI), Malabu and Shell" (Indicating he doesn't want to be involved directly);
o CD offered to meet him again to discuss the proposal when ready";

4.3.8 Settembre 2010

1° settembre 2010 (17:51)[301] John Copleston scrive a Peter Robinson: "*P ha avuto un incontro positivo con il NSA. Dice che la nuova lettera del Ministro estende il termine di pagamento del bonus di firma di Malabu a nove mesi. Ma il pres è desideroso di risolvere. Dice che l'accordo 50/50 gli è stato propostso da Mautiu. Vedendo ancora come soluzione che Eni acquisti il 100% da Malabu per poi accordarsi con Shell per il 50/50 – quindi non so se sia cambiato qualcosa se non per il termine di pagamento del bonus di Malabu. Inoltre ha confermato che Ojei ha discusso del SWL con il Presidente e quest'ultimo approverà qualunque cosa accorderemo con Ojei. Ha parlato anche di politica. Si sta candidando e lascerà l'incarico di NSA una volta iniziate le primarie*";

2 settembre 2010[302] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Guy Colegate [Shell?]. Obi notes action points for EVP and for Colegate. Walk away price noted as $1bn. Action points - boost valuation, flexibility on percentage, fiscal terms*";

3 settembre 2010 (12:24)[303] Ednan Agaev inoltra a Emeka Obi il seguente messaggio (chiaramente da lui ricevuto da parte di qualcun altro): "*ho parlato con Pete della tua proposta di accordo – sarà MOLTO difficile farla accettare dal CDA. Noi faremo tutto il possibile ma ci vorranno comunque 1.3 miliardi in contati per uscirne completamente. Questo significa che il valore del blocco dovrà essere almeno 3.8 miliardi per far sì che il Chief e suoi sponsor ne abbiamo 2.5 – e 1.3 per noi per il 100%...sarà dura…pensiamo che nel migliore dei casi saranno 3.5 miliardi – tu ed Emeka ci dovete aiutare a venderla ad Abuja in modo da guadagnare delle commissioni! Credo che dovreste parlare con Chief in modo che venda a 2 e tutto funzioni..*"

7 settembre 2010 Emeka Obi annota un incontro con Stefan di RIAG "*Contact ONGC, Statoil, Petrobras, Geoff should prepare marketing into two lists- Shell dependent/ Shell neutral, revise teaser and issue, send AG letter re Malabu reinstatement to Geoff/ Bayphase*"; Obi commenta: "*EVP bring other credible bidders into process to put competitive pressure on Shell/ ENI to maximize price and to have alternative bidders who can proceed if Shell/ ENI screw up*"[304];

9 settembre 2010 (8:11)[305] Roberto Casula scrive a Donatella Ranco e Vincenzo Armanna un'email dall'oggetto "*urgente 245 – incontro con shell di martedì 8 settembre*": "*Donatella/Vincenzo fate pure tutte le modifiche / commenti ritenete necessarie. Per favore entro le 09.30 perchè poi mi imbarco. Grazie, ciao*
Shell: Robinson, Guus, German
Eni: Casula, Ranco, Armanna
L'incontro ha permesso:
- un aggiornamento delle rispettive posizioni;

---

[301] Produzinoi PM 23.11.2019, PM2, p. 47 (traduzione in italiano produzione PM del 15.6.2019).
[302] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[303] Fascicolo per il dibattimento, p. 3276, SMS 576.
[304] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[305] Produzioni PM 4.7.2019, p. 167.

- un confronto sullo schema contrattuale applicabile per l'offerta;
- delineare tempi e modalità del prosieguo
1) Abbiamo brevemente informato Shell sull'incontro da noi avuto con il presidente ad agosto, in particolare che il nostro coinvolgimento è benvenuto e che abbiamo scritto alla ministra, su sua richiesta, per notificare nostro interesse e per chiarimenti su contratto e back in rights (che NNPC è intenzionata ad esercitare). L'impressione è che Shell non avendo più contatti con il venditore ha come unica leva l'arbitrato, che ritengono di poter vincere, ma conta sulla soluzione ENI. In tal senso sono d'accordo a che noi presentiamo una offerta per l'intero blocco solo a nome ENI ma con dietro un accordo tra noi che specifichi con quanto partecipano in termini di soldi e quote.
2) Siamo d'accordo a lavorare su uno schema tipo concessione perchè consistente con l'assegnazione in sole risk a Malabou. Shell considera che il suo vecchio 100% di contractor group nel psc 2000 è equivalente al 50% di equity sulla concessione e che dunque oltre al bonus non è al momento disposta a contribuire con altri soldi. Interessante che nelle discussioni con Ajumogobia per chiudere il contenzioso, abbiano offerto 300 milioni per il 20% di equity first party (50% in più dei nostri attuali calcoli sul valore della first party). Stante il dubbio sui back in rights della NNPC che può arrivare a dimezzare il valore del blocco la consideration da pagare a Malabou dovrebbe essere data da quanto depositato in escrow (210mln + interessi) + la nostra offerta. La possibilità di una loro ulteriore contribuzione è legata anche alla possibilità di rivendere a premio parte della loro quota. Da chiarire l'impatto del PIB sul valore dell'asset: per Shell con la versione del Senato non solo non si perde valore ma si incrementa con i benefici del consolidamento.
3) Shell concorda con la tempistica di chiudere il deal entro settembre. Nei prossimi giorni faranno delle verifiche circa posizione NNPC e possibili aspettative sul prezzo. Prepareranno anche un draft di accordo Shell ENI per regolare impegni finanziari e partecipazioni. Noi finalizzeremo le valutazioni tecniche con le informazioni della data room, riverificheremo i modelli economici per il possibile impatto PIB e definiremo un range di offerta per il 100% del blocco. Obiettivo é quello di incontrarsi intorno a giovedì della prossima settimana";

9 settembre 2010[306] viene stipulato un accordo di riservatezza fra SNUD e NAE a seguito del quale SNUD concede a NAE l'accesso ai propri dati in ordine alla potenzialità del OLP 245;

15 settembre 2010 (13:23)[307] Emeka Obi trasmette a NAE una lettera dell'Attorney General datata 18 giugno 2010 in cui si riporta l'approvazione del Presidente al *Settlement Agreement* fra Malabu e FGN del 30 novembre 2006 ("*il sig. Presidente, dopo aver fatto le dovute considerazioni sulle sue rimostranze e in seguito alle ricerche condotte in materia, ha approvato che sia data piena esecuzione all'accordo transattivo datato 30 novembre 2006*");

17 settembre 2010 vi è un incontro ad Abuja fra Roberto Casula, Peter Robinson, German Burmeister e John Copleston. In un'email delle 8:57 Peter Robinson scrive a Roberto Casula: "*stasera saremo 3 persone. Io, German e John Copleston (lui è uno di quegli uomini "politici" che si trovano ad Abuja)*";

17 settembre 2010 (9:51)[308] Emeka Obi annota di aver ricevuto questo messagggio da Ednan Agaev e la successiva conversazione : "*got a message from my friend we met in Nice, that tonight the spagetti lovers will put the number on the table which will be around 800 mln. Are u aware?". Obi says yes. Agaev says they'll speak later as he's flying and says "Papa may not accept .". Obi says "I know they*

[306] Produzioni PM 4.7.2019, p. 78
[307] Fascicolo per il dibattimento, p. 1541.
[308] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

are meeting today but I have no idea yet what the number is". Agaev repeats "The number is 800 mln." Obi says "I doubt it". Agaev says they'll speak later";

18 settembre 2010 (00:16)[309] Wanjek inoltra a Emeka Obi un'email ricevuta da Petrobras: "*We understand that Nigerian Govt recognizes Malabu as the owner of OPL-245, however we heard from Shell that some legal actions were still being taken to resolve the dispute. For this reason, our management has already decided not to pursue this opportunity*";

19 settembre 2010 (16:44) Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi per aggiornarlo sulla trattativa a seguito degli incontri con Shell[310];

20 settembre 2010[311] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Descalzi (Milan airport). Discuss valuation ($1.2 - $1.5b), Shell and ENI joint bid for 100%, Etete attempts to discuss ENI direct, back in rights and reserves figures*" […] " pp"[312];

21 settembre 2010[313] Obi annota un incontro con Claudio Descalzi: "*Obi meeting with Descalzi at 2.30pm regarding (i) valuation & structure, (ii) Shell, (iii) rumours and (iv) bid acceptance strategy. Notes that ENI will buy 100% and that offer will be ready by the end of September*" […] "*Val range $1.2 - $1.5bn. Might get up to $1.8bn if fiscal terms right. Exploration upside maybe $70m-$100m; Valuation boosters - PIB, Fiscal license year, back in rights, final offer by end Sept 2010, Many experts have worked on price including Gaffney Kline, Reserves - 376mbl, trying to get Shell to pay some cash, Shell proposing 50/40/10, ENI considering 100% then spin off, Need to minimize negotiations with one price revision, S preparing draft JOA, need to work on fiscal terms with NNPC, Shell desederate to do this deal as proposed, No mention of alleged calls from Papa, Gas utilisation an option, EVP should meet with Etete and RC - Etete is making excuses at highest levels, Price & Structure not yet finalized with Shell - still need to get back in Data Room. EVP : Bid Acceptance strategy- avoid failure of direct negotiations (Shell experience), Do not present a WIP, Verbal offer and then SPA, let system work, Once offer accepted then formally present it. Met Marco Alevera*"[314];

22 settembre 2010[315] **(21:33)** Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa is desperate. Wants to come to Paris to "save the deal". I think strategy was right. Let's prepare the sunday meeting now. "To save the deal" he will be realistic on his expectations*";

23 settembre 2010 (19:21)[316] Peter Robinson aggiorna Ian Craig, German Burmeister e Guus Klusner sullo stato delle trattative: "*Ian, in allegato c'è la nota di cui abbiamo discusso oggi. Guus sta lavorando sulla nota in merito alle questioni legali di cui abbiamo parlato. Ce l'avrete domani. Questo pomeriggio abbiamo avuto un ulteriore incontro con Roberto. È chiaro che sono concentrati*

---

[309] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[310] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 163.
[311] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[312] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[313] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[314] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";
[315] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[316] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 55; produzioni PM 22.3.2019, p. 346, (RDS 589).

sull'accordo per il 245 e ne stanno dando la priorità. Roberto sarà a Milano domani proprio per le discussioni sul 245 con la sede centrale e incontrerà Etete per la prima volta martedì prossimo a Parigi. Oggi abbiamo avuto un incontro cooperativo e molto aperto. Non voglio cambiare la nota (altrimenti non vi arriverà mai), ma quello che segue fa riferimento alla riunione odierna: ENI mantiene come valore massimo $ 800 milioni; Ritengono che un prezzo di facciata di $ 1.5 miliardi vada bene, con un entrata netta di $ 1 miliardo per Etete, $ 200 milioni per il bonus di firma al FGN con il delta dai $ 1.5 miliardi di 'facciata' (ma con una certa logica negoziale); Tuttavia, questa logica, in combinazione con i loro $ 800 milioni, lascia ancora un vuoto (Y) che vogliono sia riempito da Shell. Noi continuiamo a ribadire che Y=0, ma concediamo il bonus di firma qualora sia chiaro che siamo fuori dal mandato; La loro logica nel presentarsi al Consiglio è di mostrare che stanno pagando lo stesso di Shell, in qualsivoglia modo costruito, questo sarà un fattore chiave. Questo è un fattore chiave sul quale possiamo negoziare; Sono ampiamente soddisfatti dei documenti (accordo transattivo, JOA ecc) che abbiamo fornito; Chiaro che questa conversazione sull' Y sarà solo alla portata del livello di MB/CD e CD sta pianificando di parlare con MB all'inizio della prossima settimana; Stanno facendo domande sull'interesse di Shell in merito al posto di investitore quale terza parte che entra pagando un premio che compensa qualsiasi premio pagato a Etete. Dicono di non avere in vista tale obiettivo, ma sospetto che abbiano un piano. Ho fatto presente che (stesso avvertimento circa l'autorità) la diluizione dell'intero valore sarebbe qualcosa che dovremmo considerare. Dicono che hanno, nella loro economia, adottato il piano di sviluppo di Shell - non ho visto nessuna alternativa. Felice di discuterne ulteriormente qualora richiesto. German/Guus, vi prego di aggiungere altro se necessario";

All'email è allegato il documento intitolato "*OPL245 brief*"[317], dove si legge:
"*in discussions with ENI, they have approached the Issues on finding a settlement as:*

$$X + SB + Y = Z$$

Where:
• X is value that ENI prepared to pay to secure 50% of the Block;
• SB is Signature Bonus to be payable to FGN (by Shell);
• Y Is any amount that Shell is prepared to pay to supplement the amount paid by ENI to Etete and thus "ensure" success;
• Z is payment to Etete that will be acceptable to all players in Abuja"
[…]
Prezzo 1,5
Etete 1,0
Y a Shell
Eni 800 ml

2 *Punto di vista del FGN sul 245*
Nel 2006, quale accordo per concludere le dispute tra il Governo Federale Nigeriano (FGN) e Malabu, FGN (ri)assegnò l'OPL 245 a Malabu con la condizione di pagare un bonus di firma di $210 milioni. Il pagamento non fu mai effettuato. Nel Giugno 2010, l'Attorney General scrisse a Malabu per dare conferma dell'assegnazione a Malabu e concedendogli esplicitamente il controllo del Blocco. Mentre la lettera del 2006 ometteva diversi temi, la lettera dell'Attorney General del 2010 indicava esplicitamente accordi che prevedevano tutti i diritti, tra cui il diritto di operare e di vendere, e inclusi i diritti del contraente. Questa lettera fu seguita da un'altra lettera similare scritta dal Ministro del Petrolio (MOP - Ministry of Petroleum) a Malabu nella quale il pagamento del bonus di firma per la riassegnazione del 2006 da parte del Governo Federale Nigeriano (FGN) doveva essere effettuato entro 90 giorni (dal 3 Luglio 2010). Ci è stato detto, ma non abbiamo visto

[317] Produzioni PM 22.3.2019, p. 349, (RDS 592).

la lettera, che il periodo dei 90 giorni di cui sopra è stato esteso a qualcosa come 9 mesi. L'Attorney General (AG) ha detto a Mutiu che "Shell ha commesso un errore evidente mettendo il bonus di firma nell'escrow, riconoscendo in tal modo l'esistenza di una disputa sulla proprietà". L'Attorney General (AG) ha scritto un "riassunto completo sul 245" al Presidente. Il Ministro del Petrolio (MOP - Ministry of Petroleum) ha richiesto il regolatore (DPR) per rilasciare la licenza a Malabu. Non vi sono prove che evidenzino che sin dall'inizio del mandato di Adjumegobia come Ministro di Stato alcuna parte del Governo si è interessata, o ha compreso, la problematica del BIT.
Il sentimento ad Abuja è mutato contro Shell negli ultimi 12-24 mesi da parte di:
· (Lukman) – Etete non dovrebbe avere nulla – ma non verrà intrapresa nessuna azione;
· (Ajomegobia) – il dopo amnistia necessita di supportare Etete e quindi l'unica soluzione per andare avanti è di dividere al 50 e 50;
· (Diezani/AG/Presidente) – Etete possiede il blocco al 100%, e si sta adoperando per ciò."

6 Coinvolgimento di ENI
Etete ha ingaggiato un intermediario (broker) per vendere la sua partecipazione nel Blocco, Inizialmente, pensavamo che stessero cercando l'acquirente tra i Russi. Nel marzo del 2010 (al momento della discussione PCN) abbiamo avuto indicazioni che ENI stava in qualche modo iniziando ad essere coinvolta, ENI ha un accordo di riservatezza con l'intermediario (broker) ed è vincolata a parlare direttamente o con Etete o con Shell (secondo ENI). ENI ci ha detto che il motivo del loro interesse nei 245 è stata una richiesta fatta da Berlusconi, la quale è stata il risultato di un impegno tra i governi Russo e Italiano. Questo ci fa pensare (ma non ne abbiamo la certezza) che il 245 possa essere parte di qualcosa che va oltre il semplice investimento in un blocco petrolifero nigeriano";

24 settembre 2010 (13:11) Emeka Obi scrive a Roberto Casula: "*The investment bank will be sending you a letter shortly in connection with process. Also, in order to streamline the process, our advisors would like a small pre-bid session with your team for early next week in order to discuss the potential structures and assumptions of your proposed bid*";

27 settembre 2010[318] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Desclazi at 8.15am. Discuss alternative structure of Shell/ENI deal, Shell's reluctance to commit cash, Shell arbitration*" […] ": "*Structure of ENI/ Shell deal, Possible off-take 25%-50% to KNOOC (EVP should encourage KNOOC, 50% ENI, 25% Shell, 25% KNooC, 50% too much for Shell, Must take tough negotiating stance - Shell reluctant to commit additional cash to deal. SNUD must contribute at least $400mm including payment of Sig Bonus, Discussed shell arbitration, ENI wants to divest on-shore assets and migrate to off-shore: do I know any buyers?, Will follow up with RC*""[319];

27 settembre 2010 Emeka Obi annota un incontro a Parigi con Ednan Agaev, John Copleston e Guy Colegate: "*Shell - had dinner with ENI/ NAE team in Abuja last Friday, Curious about EVP's friends in Nigeria and other misc info, EVP should release pressure on ENI guys - they are thinking EVP may be working with some Nigerian interests and Shell, Can't delay Arbitration any longer, NPV is $3bn - nobody will pay $3bn or NPV = 0, $1.2 bn fair for 40%, ENI very very conservative on reserves, EVP should avoid a competitive bid by bring other buyers in but Shelll will facilitate an ENI spin off to a 3rd party if its helps ENI raise price, EVP and ILC should put pressure on Malabu to accept the price which is fair instead of trying to pressure Shell and Eni to raise price, Data is Data - can't adjust it to make it more appealing, EVP should earn its $20m by putting pressure on*

[318] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[319] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*";

the Seller, Best option is to focus on the ENI deal as FGN already involved, Shell has limited traction with the FGN"; [320]

28 settembre 2010 (11:42)[321] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*The indian lawyer for Chief is trying to do a deal with us- he has called Pete and tried to call Brindred - saying he is acting for Chief and Chief will want 2 billion and our 4 onshore blocks we are selling!! Pete has told the italians this - Chief has cancelled meeting with italians- we are meeting them in London tomorrow - I sense everyone thinks Chief is too crazy and might give up on it all..*";

28 settembre 2010[322] Raiffeisen Investment trasmette la *Process letter II*, dove viene modificata la data di presentazione delle offerte al 15 ottobre 2010 e si propongono due incontri (il 1° ottobre per concordare la struttura dell'offerta e fare ulteriori verifiche con Bayphase; il 5 ottobre per discutere la bozza di SPA);

29 settembre 2010[323] Roberto Casula riferisce a Marco Bollini, Donatella Ranco e Vincenzo Armanna gli esiti di un incontro a Londra con alcuni dirigenti SHELL, durante il quale si erano discussi i documenti da sottoscrivere (un *settlement agreement* con FGN; un *Heads of Agreement* fra ENI e SHELL; e il SPA fra ENI e Malabu). Si fa riferimento a un prezzo finale che si attesterà intorno a 1.2 milioni USD: "*Abbiamo incontrato qui a Londra Shell (Robinson, Atemie, Klusener, Koop, Burmeister). Da parte nostra oltre a me, Bollini, Ranco, Armanna, Giordani. Situazione: Abbiamo discusso e di fatto concordato due documenti: Settlement Agreement (con il Federal Government) e l'Heads of Agreement (tra noi Shell) Domani ci scambieremo i draft "puliti". Circa l'HoA resta da finalizzare l'allegato nel quale sarà indicato il prezzo della nostra offerta per il 100% del blocco e come viene diviso tra noi e Shell. Shell auspica che si possa arrivare a presentare l'offerta la prossima settimana anche perchè sanno della tua visita in Nigeria che ritengono possa giocare un ruolo determinante. Abbiamo detto a Shell che se si andrà (come probabile) oltre il miliardo dovranno integrare altrimenti non ci potrà essere il deal. A margine abbiamo discusso di un prezzo intorno a 1.2 busd. Shell sarebbe disposta a cederci il diritto a recuperare i past costs per incrementare la nostra share ed integrare per il balance. Il punto chiave sarà capire nei prossimi giorni se su questa cifra si chiude. Brinded dovrà ritornare al board ma visti i pregressi lo farà solo se c'è la certezza che si chiude. Per agevolare il nostro processo negoziale sono pronti a congelare il processo arbitrale. Lato venditore siamo in contatto con la Eleda ed il suo advisor Raffeisen: venerdì ci*

[320] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*"

[321] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[322] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 18).

[323] Produzioni PM 23.11.2018,, PM3, p. 142: "*Abbiamo incontrato qui a Londra Shell (Robinson, Atemie, Klusener, Koop, Burmeister); Da parte nostra oltre a me, Bollini, Ranco, Armanna, Giordani. Situazione: Abbiamo discusso e di fatto concordato due documenti: Settlement Agreement (con il Federal Government) e l'Heads of Agreement (tra noi shell) Domani ci scambieremo i draft "puliti". Circa l'HoA resta da finalizzare l'allegato nel quale sarà indicato il prezzo della nostra offerta per il 100% del blocco e come viene diviso tra noi e shell. Shell auspica che si possa arrivare a presentare l'offerta la prossima settimana anche perchè sanno della tua visita in Nigeria che ritengono possa giocare un ruolo determinante. Abbiamo detto a shell che se si andrà (come probabile) oltre il miliardo dovranno integrare altrimenti non ci potrà essere il deal. A margine abbiamo discusso di un prezzo intorno a 1.2 busd. Shell sarebbe disposta a cederci il diritto a recuperare i past costs per incrementare la nostra share ed integrare per il balance. Il punto chiave sarà capire nei prossimi giorni se su questa cifra si chiude. Brinded dovrà ritornare al board ma visti i pregressi lo farà solo se c'è la certezza che si chiude. Per agevolare il nostro processo negoziale sono pronti a congelare il processo arbitrale. Lato venditore siamo in contatto con la Eleda ed il suo advisor Raffeisen: venerdì ci manderanno il draft dello SPA e si terrà un incontro in sede per un understanding sulla struttura dell'offerta. Martedì 5 invece ci sarà un altro incontro per finalizzare lo SPA*".

manderanno il draft dello SPA e si terrà un incontro in sede per un understanding sulla struttura dell'offerta. Martedì 5 invece ci sarà un altro incontro per finalizzare lo SPA";

29 settembre 2010 (20:44)[324] Stefan Wanjek (Associate Director Raiffeisen Investment) scrive a Roberto Casula e a Emeka Obi per conoscenza: "*Gentile Signore, in seguito alla nostra lettera del 28 settembre, vi inoltriamo, per la vostra revisione interna, la prima bozza della Clear Vision SPA entro revisione che dovrà essere ultimata per la mattina di venerdì, 1° ottobre 2010. Ci auguriamo di poter ricevere da parte vostra un raffronto con commenti e spiegazioni indicati nella modialità "mark-up", prima della riunione legale riprogrammata nella mattinata del prossimo martedì. Vi preghiamo di darci conferma quale sede tra Londra o Milano vi è più conveniente per la riunione legale. Inoltre, ci farebbe ancora piacere incontrare il vostro team venerdì, a Milano, per discutere sugli aspetti tecnici e finanziari dell'operazione proposta. Vi preghiamo, pertanto, di darci conferma circa la disponibilità / tempistica e luogo per la riunione del venerdì. I più cordiali saluti, Stefan Wanjek, Associate Director Raiffeisen Investment AG*";

30 settembre 2010 (10:50) Roberto Casula rispone a Stefan Wanjek: "*D'accordo per un incontro per venerdì alle ore 2pm presso i nostri uffici (Eni Exploration and Production, via Emilia 1, san Donato Milanese). Vi preghiamo voler far riferimento alla Sig.na Ranco Donatella. Vi chiediamo cortesemente di fornirci la bozza del SPA il prima possibile. Saluti, Roberto Casula*";

4.3.9 Ottobre 2010

1° ottobre 2010[325] vi è un incontro negli uffici di San Donato fra manager di ENI guidati da Donatella Ranco, Emeka Obi, consulenti finanziari di Raiffeisen Investment e tecnici di Bayphase; Stefan

---

[324] Produzioni PM 5.7.2019, p. 191.

[325] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 147: "*Su richiesta di EVP, oggi pomeriggio abbiamo incontrato Emeka Obi accompagnato dai consulenti finanziari Raffeisen e tecnici Bayphase. Per eni, oltre a me, erano presenti: Castiglioni, Tonna, Bollini, Marchini, Giardini, Colombi e Giordani. Erano fondamentalmente interessati a capire il motivo del divario di valutazione dell'asset da un punto di vista tecnico, e se, a seguito delle informazioni ricevute da Shell, erano previsti improvement sulla valutazione tecnica. Sono state fornite alcune indicazioni di massima, il cui messaggio sottostante è che tecnicamente l'asset non risulta migliore di quanto precedentemente ipotizzato (anzi). Dal loro punto di vista si sono limitati a indicare una + bassa valutazione di rischio e migliori aspettative sull'andamento costi (senza fornire dettagli). Non hanno invece contestato l'approccio generale. Sulla struttura del deal, abbiamo chiarito che ipotizziamo un accordo omnicomprensivo tra venditore, noi, shell e governo che permetta di chiudere le dispute, di confermare i termini fiscali richiesti e di avere la licenza ri-emessa a noi e shell. Abbiamo anticipato che l'offerta sarà probabilmente per il 100% dell'asset, nell'assunto che non sia presente NNPC, e specificato che nella definizione del prezzo dovremo tener conto della necessità di accomodare shell (bonus e past cost), con la quale sono in corso discussioni. Emeka ha ipotizzato che, in caso di divario sostanziale tra prezzo offerto e aspettative del seller, si possa cercare di chiudere la differenza con pagamenti in kind (non meglio specificati) o overriding royalties. Emeka ha anche chiesto se eventuale back in di NNPC potrebbe essere deal breaker (probabilmente c'è un'aspettativa che il back in right possa essere scambiato per avere termini fiscali vantaggiosi), ed è stato risposto che in tal caso prezzo difficilmente sarebbe interessante e che comunque eni vuole una quota di interest significativa La percezione generale è che le aspettative del venditore non tengano in considerazione il contenzioso in corso con Shell e la conseguente necessità di accomodare la stessa e/o il governo. Tuttavia, mentre in caso di vittoria di shell il suo diritto all'indennizzo impatterebbe sul Governo e quindi si potrebbe scaricare negativamente sull'asset, in caso di insuccesso della stessa l'asset si rivaluterebbe. In ottica venditore, non è escluso che aspettare l'esito dell'arbitrato potrebbe convenire. Altra considerazione da fare è che un'offerta sul 100% è contrattualmente migliorativa per noi rispetto a quella preliminare di giugno al 40%, che prevedeva un carry di Malabu e una first party. Sarebbe pertanto logico che loro non si aspettino un'offerta proporzionalmente inferiore, il che vorrebbe dire circa USD 1300 Milioni (al netto del bonus). Ciò detto, non è ovviamente sostenibile che si offra il valore del 50% dell'asset (intorno a 800 milioni) per averne il 100%, di cui la metà da destinare a Shell. Shell dovrebbe o ridurre sua quota o contribuire con del nuovo cash al prezzo. Da tenere in conto anche che, anche in caso di esito positivo del suo arbitrato, la licenza non le sarebbe restituita e l'enforcement per ottenere il pagamento dei danni sarebbe difficile. Al contempo, il nostro intervento nel settlement permetterebbe di incrementare il valore dell'asset, sul quale una volta chiuso il tutto shell potrebbe fare una diluizione verso terzi a premio. Mi sembra quindi che ci siano elementi per richiedere a shell un contributo al prezzo (alternativamente a noi potrebbe*

Wanjek di Raiffeisen scrive a Donatella Ranco: "*Gentile Donatella, la prego voler trovare sotto riportata la lista dei partecipanti all'incontro che si terrà in data odierna presso i nostri uffici:*
- Emeka Obi, EVP
- Martin Schwedler, membro del Comitato Esecutivo, Raiffeisen Investment AG
- Stefan Wanjek, Direttore Associato, Raiffeisen Investment AG
- Geoff Eyre, Amministratore Delegato, Bayphase Ltd
- Ivan Djokic, Consigliere Senior, Bayphase Ltd
Ci farà molto piacere di incontrarvi oggi alle ore 2:00pm.
I più cordiali saluti,
Stefan Wanjek";

1° ottobre 2010[326] Donatella Ranco scrive a Claudio Descalzi e Roberto Casula: "*Di seguito sintesi del meeting e qualche considerazione. Su richiesta di EVP, oggi pomeriggio abbiamo incontrato Emeka Obi accompagnato dai consulenti finanziari Raiffeisen e tecnici Bayphase. Per ENI, oltre a me, erano presenti: Castiglioni, Tonna, Bollini, Marchini, Giardini, Colombi e Giordani. Erano fondamentalmente interessati a capire il motivo del divario di valutazione dell'asset da un punto di vista tecnico, e se, a seguito delle informazioni ricevute da Shell, erano previsti improvement sulla valutazione tecnica. Sono state fornite alcune indicazioni di massima, il cui messaggio sottostante è che tecnicamente l'asset non risulta migliore di quanto precedentemente ipotizzato (anzi). Dal loro punto di vista si sono limitati a indicare una + bassa valutazione di rischio e migliori aspettative sull'andamento costi (senza fornire dettagli). Non hanno invece contestato l'approccio generale. Sulla struttura del deal, abbiamo chiarito che ipotizziamo un accordo omnicomprensivo tra venditore, noi, shell e governo che permetta di chiudere le dispute, di confermare i termini fiscali richiesti e di avere la licenza ri-emessa a noi e shell. Abbiamo anticipato che l'offerta sarà probabilmente per il 100% dell'asset, nell'assunto che non sia presente NNPC, e specificato che nella definizione del prezzo dovremo tener conto della necessità di accomodare Shell (bonus e past cost), con la quale sono in corso discussioni. Emeka ha ipotizzato che, in caso di divario sostanziale tra prezzo offerto e aspettative del seller, si possa cercare di chiudere la differenza con pagamenti in kind (non meglio specificati) o overriding royalties. Emeka ha anche chiesto se eventuale back in di NNPC potrebbe essere deal breaker (probabilmente c'è un'aspettativa che il back in right possa essere scambiato per avere termini fiscali vantaggiosi), ed è stato risposto che in tal caso prezzo difficilmente sarebbe interessante e che comunque Eni vuole una quota di interest significativa. La percezione generale è che le aspettative del venditore non tengano in considerazione il contenzioso in corso con Shell e la conseguente necessità di accomodare la stessa e/o il governo. Tuttavia, mentre in caso di vittoria di Shell il suo diritto all'indennizzo impatterebbe sul Governo e quindi si potrebbe scaricare negativamente sull'asset, in caso di insuccesso della stessa l'asset si rivaluterebbe. In ottica venditore, non è escluso che aspettare l'esito dell'arbitrato potrebbe convenire. Altra considerazione da fare è che un'offerta sul 100% è contrattualmente migliorativa per noi rispetto a quella preliminare di giugno al 40%, che prevedeva un carry di Malabu e una first party. Sarebbe pertanto logico che loro non si aspettino un'offerta proporzionalmente inferiore, il che vorrebbe dire circa USD 1300 Milioni (al netto del bonus). Ciò detto, non è ovviamente sostenibile che si offra il valore del 50% dell'asset (intorno a 800 milioni) per averne il 100%, di cui la metà da destinare a Shell. Shell dovrebbe o ridurre sua quota o contribuire con del nuovo cash al prezzo. Da tenere in conto anche che, anche in caso di esito positivo del suo arbitrato, la licenza non le sarebbe restituita e l'enforcement per ottenere il pagamento dei danni sarebbe difficile. Al contempo, il nostro intervento*

---

convenire aspettare l'esito dell'arbitrato e successivamente comprare l'asset libero). EVP ci invierà draft di SPA e ci incontreremo per discuterlo la prossima settimana. Sarebbe conveniente procedere in parallelo le discussioni con shell, in modo da chiarirci il quadro completo del deal".

[326] Produzioni PM 23.11.2018, PM 3.

nel settlement permetterebbe di incrementare il valore dell'asset, sul quale una volta chiuso il tutto Shell potrebbe fare una diluizione verso terzi a premio. Mi sembra quindi che ci siano elementi per richiedere a Shell un contributo al prezzo (alternativamente a noi potrebbe convenire aspettare l'esito dell'arbitrato e successivamente comprare l'asset libero). EVP ci invierà draft di SPA e ci incontreremo per discuterlo la prossima settimana. Sarebbe conveniente procedere in parallelo le discussioni con Shell, in modo da chiarirci il quadro completo del deal";

ottobre/novembre 2010[327] Stefano Pujatti viene coinvolto più direttamente nell'operazione, in quanto investito da Giovanni Grugni – responsabile del fiscale in sede - della problematica relativa all'impatto fiscale: applicazione IVA, ritenuta d'acconto (withholding tax), tassa di registro (stamp duty). Tutte queste informazioni vengono raccolte dall'area TX di NAE, e in particolare dal *tax manager* nigeriano, e quindi inviate all'area fiscale della sede ENI che la rielaba per il *management*. NAE non disponeva però della documentazione negoziale, e le informazioni trasferite avevano carattere generico relativo alla cessione di un *asset;*

4 ottobre 2010[328] Emeka Obi annota incontro con Claudio Descalzi: "*Obi meeting with Descalzi at 8.15am. Issues discussed include sticking point with SNUD*" […] "*Political situation in Italy/ Nigeria, Nigeria legacy issues, Deal with Shell not yet finalized, EVP needs to help apply pressure to get Shell to make some cash payment, Offer and Price should be ready by end of the week, No possibility of asset swap with Malabu, looking for help with sale of on-shore assets (poor pool of local buyers), No deal until SPA signed*"[329];

4 ottobre 2010 scambio di email fra Emeka Obi e i suoi consulenti in merito allo stato delle trattative con altri investitori[330];

4 ottobre 2010 (14:24)[331] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Lo sapevi che giovedì il più alto dirigente italianto incontrerà Goodluck?*";

4 ottobre 2010 (14:25)[332] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*il 7*";

4 ottobre 2010 (14:28)[333] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Sì gli oleandesi ci hanno assicurato che cercheranno di convincere il loro boss di mettere i soldi avanti*";

4 ottobre 2010 (14:32)[334] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*sì gli ho detto di fare uno sforzo. Pensi che dovrò chiamare il mio amico e di consigliare a Goodluck di raccomandarsi con Paolo di ignorare gli olandesi se non pagano?*";

4 ottobre 2010 (17:46)[335] Peter Robinson scrive a Roberto Casula. "*Roberto, ora sono a L'Aia - a Parigi mercoledì. Dobbiamo fare in modo che tutti i documenti siano finalizzati entro mercoledì. Fammi sapere se le tue preoccupazioni sono finite. Peter*";

---

[327] Verbale udienza 30.1.2019, p. 36.
[328] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[329] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected*
[330] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 166.
[331] Fascicolo per il dibattimento, p. 3277 (SMS 701).
[332] Fascicolo per il dibattimento, p. 3277 (SMS 702).
[333] Fascicolo per il dibattimento, p. 3277 (SMS 703).
[334] Fascicolo per il dibattimento, p. 3277 (SMS 704).
[335] Produzioni PM 4.7.2019, p. 203

5 ottobre 2010[336] Raiffeisen Investment trasmette a Donatella Ranco la bozza di sale and purchase agreement tra NAE e Malabu per l'acquisto del 100% di OPL 245 che sarà oggetto di negoziazione nel mese di ottobre: "*Gentile Donatella, invio in allegato il documento Clear Vision SPA ai fini di una revisione e commento da parte di ENI/NAE. L'advisory team di EVP è disponibile, nelle sedi di Londra e Milano, per discutere i vostri commenti in merito all'Accordo nel corso della settimana. Vi preghiamo di inviarci i vostri commenti in forma scritta, non appena possibile, al fine di agevolare un ragionevole confronto in merito agli stessi questa settimana. Si evidenzia che tutti i Documenti dell'operazione saranno soggetti all'approvazione finale da parte degli Azionisti e degli Amministratori di Malabu. Vi informiamo che, mentre Templar continua ad essere nostro consulente per le questioni di diritto nigeriano, abbiamo sostituito il nostro consulente internazionale con Shearman & Sterling*"[337];

6 ottobre 2010 Emeka Obi annota incontro con Claudio Descalzi: "*Informed of 100% availability, Says wants no fight with Shell, Board approvals already on basis of 50/40/10 - will look stupid to go back, Will talk to GEJ about Shell, Wants a better deal/ fiscal terms to boost valuation, maybe an after part-sale to another buyer perhaps Chinese*";"[338];

8 ottobre 2010[339] Peter Robinson scrive a Malcom Brinded, Ian Craig e Maarten Wetselaar: "*Malcolm, quella che segue è la sintesi della discussione di oggi con ENI. Tuttavia, durante l'incontro, prima di iniziare a trattare dei termini commerciali del 245, ho ricevuto un sms da Floris Ansingh il quale sta lavorando intensamente per mantenere i rapporti dopo il contatto iniziale tramite Ceri di un paio di settimane fa. Il messaggio è che 1) un rappresentante di Etete vuole incontrarmi urgentemente per discutere del 245 e 2) TOTAL è in procinto di presentare un progetto di offerta sul 245. Dopo averlo detto a Roberto, lui è andato via e ha fatto qualche telefonata. Quando è tornato ha chiesto un incontro privato e prima di tutto mi ha domandato se "la Shell fosse in trattativa con la Total per il 245" - ho detto di no. Ha poi detto che ha avuto la "conferma" che Total stesse in realtà preparando un'offerta per il 100% del 245 - operando attraverso un generale nigeriano del Nord (si trovano in Akpo con Danjuma). Inoltre, ha detto che le loro azioni sul 245 erano collegate ai blocchi gialli e al consorzio degli indigeni, in particolare, Total stava cercando di prendere le azioni di Shell e di Eni con soggetti indigeni nel 30 e 34 (almeno), ma non erano pronti e quindi in stallo. Questo potrebbe spiegare come mai Jacques abbia impiegato così tanto tempo a chiedere la nostra valutazione (come Ian ha detto oggi nella chiamata). Roberto sta condividendo queste informazioni con Claudio. Non ti posso assicurare che tutto quanto sopra è sicuro ma c'è coerenza con le altre informazioni che abbiamo ricevuto. Detto questo chiaro che al momento Eni non è molto felice con Total visto 1) che la prelazione di Tullow su Eni è stata sostenuta da Total/cinesi ($ 1.4 miliardi) e 2) che vi è stata una campagna "Franco-centrica" contro le sabbie bituminose a seguito dell'acquisizione da parte di Eni in Congo (a spese di Total). Vorrei suggerirti di chiedere un'opinione a YL in merito a tutto ciò. Sul 245, un approccio potrebbe essere di consigliare a YL di non essere coinvolto in un blocco conteso da Shell. Un altro, se fossero interessati al 245, sarebbe di collaborare con Eni e Shell senza "competizione". Non ho discusso di quest'ultimo con ENI"*;

8 ottobre 2010 (23:34)[340] Peter Robinson scrive a Roberto Casula: "*Roberto, grazie a te e alla squadra per oggi. Dopo il testo che ti ho mostrato, mi viene chiesto un incontro faccia a faccia con*

---

[336] Fascicolo per il dibattimento, p. 1543.
[337] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 167.
[338] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie di chrono unprotected".*
[339] Produzioni Pm 15.6.2019, p. 54.
[340] Produzioni PM 5.7.2019, p. 207. Peter Robinson scrive a Roberto Casula:

Bitu Bhalla - presentato come rappresentante di Etete. Egli chiede per le discussioni "Shell" sul regolamento. Posso vedere i pro e i contro, ma vorrei farlo solo con piena conoscenza e il sostegno di Eni. Forse possiamo discutere domenica / lunedi seguente a Venezia";

9 ottobre 2010 (8:38) Roberto Casula inoltra l'email di Peter Robinson a Vincenzo Armanna, Donatella Ranco e Marco Bollini per i loro commenti ("*Fyi*");

11 ottobre 2010 (19:03)[341] Malcolm Brinded informa Peter Robinson e Ian Craig di un incontro con Claudio Descalzi all'esito del quale erano stati delineati i punti dell'offerta per il 100% dell'OPL. In particolare: "*Ian, Peter, Mi sono concordato con Claudio e poi anche con Peter (e confermato di nuovo a Claudio) per il seguente accordo. Un'offerta dichiarata di 1,3 milioni; ENI mette 980 milioni; SHELL mette 210 milioni di bonus di firma (25 milioni di interesse dal bonus di firma; 85 milioni in contanti); SHELL mantiene il 100% del recupero dei costi; ENI è l'operatore". Non abbiamo concordato nulla per ciò che riguarda l'eventuale superamento dei 1,3 miliardi [...] il nostro intento è di mantenere questi numeri, che è un vantaggio per Malabu che ottiene ben più di 1 miliaro (=1090)". Claudio dice che ENI ha informazioni sul fatto che Total ha già presentato un'offerta di 1,2 miliardi USD e che CNOOC è di nuovo pronta a negoziare con M."*;

11 ottobre 2010[342] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with ENI representatives and EVP's advisors regarding SPA draft*";

12 ottobre 2010 scambio di email fra Emeka Obi e i suoi consulenti in ordine allo stato delle trattative con Eni[343];

---

[341] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 58: *I have agreed with Claudio and then cleared with Peter (and confirmed back to Claudio) the following deal:*
Headline $1.3 bin offer
Eni put in $980 min
Shell - put in $210 signature bonus
- and $25 mIn interest from sig bonus
- and $85 mln cash
Shell keep 100% of the cost recovery
Eni are operator
We have not agreed anything for if the necessary amount goes above $ 1.3 bin (I had earlier offered to give Eni right of first refusal for our further dilution and to mutual pre-emption rights. He did not mention these issues today - but I would not plan to take them off the table as this is a very high trust discussion) Our firm intent is to keep it at this number • which has the advantage that malabu gets well over $ 1bln (=1090). Claudio says that Eni have info that Total made an offer of $1.2 bin (!) already.... (i am convinced YLD did indeed NOT know) and that CNOOC are back ready to negotiate with M. Think you (Peter I assume) need to talk to Roberto asap about the tactics to make the offer to Malabu and who should do this. For what it's worth - here's my view: I think Eni should lead this and should offer $1.25 bin take it or leave it for 36 hours- M to renounce any and all claims and to commit to deliver all the other crucial confirmations we would need from Nigerian Govt (including re licence period; fiscals etc) M will probably then still ask for S 1.5+ ....Then we move to 1.3 limit for another 36 hours and thats it. An absolute contdition for me of this is that M are 100% out of the block 11 (i.e.no deal whereby M holds on to 10% etc) But I leave you two to determine tactics. We need to move fast I think as the wolves are indeed circling. I do not have any mandate to go above the proposal as above (ie above 1.3) - and I very much doubt I would get It, as getting Peter to agree to put the above 85 min cash on the table was naturally difficult. But he agrees we need this resolved. Malcolm".

[342] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[343] Produzioni Ei 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 174.

12 ottobre 2010 (8:37)[344] Guus Klusener scrive a Peter Robinson e John Colpleston commentando il pericolo che la compagnia petrolifera francese TOTAL si inserisca nella trattativa: "*Pete, John, Dal nostro amico:*
1) Ha dichiarato di aver "detto agli italiani che Parigi è stata coinvolta" - sapeva che BiBal e il suo assistente ex-Saudita stavano facendo pressioni lì e con l'Estremo Oriente. Il nostro amico ha in qualche modo schivato la questione di individuare una figura per quello che Parigi ha offerto – ma per me era chiaro che i 1.2 probabilmente provenivano da lui e dal suo grande amico di Lagos – quindi penso che stiano giocando un bel po'. In pratica il nostro amico ha sostenuto la minaccia e i soggetti. È divertente come l'accordo finale è per lo più proprio come quello che il nostro amico, JC ed io abbiamo discusso a Parigi un mese fa su come sarebbe probabilmente finita.
2) Gli italiani hanno contattato Parigi "ai più alti livelli" e hanno detto loro che nel contempo i livelli minori si stavano confrontando con BB e il suo "cliente" che, ad ora, è stato fatto fuori. La Sede Centrale Parigina ha creduto (come anche il nostro amico, John ed io) che il Chief fosse assolutamente nocivo dal punto di vista francese dati i suoi problemi legali e "non avrebbero potuto farlo anche volendo".
3) BB, l'ex-assistente di Shell e il Chief sono probabilmente ancora concentrati sull'estremo oriente. Il nostro amico dice di "ignorare tutte queste assurdità – non possono avere Abuja schierato su questo – e di non impegnarsi con loro per nessun motivo" - (Pete – ti suggerisco di chiedere a MB il permesso di dare un colpo di grazia legale a questa distrazione - felice di dare una mano come sede di Londra di BB.)
4) Il Direttore del nostro amico ha discusso questo accordo a lungo Domenica sera nel suo paese d'origine. Era particolarmente focalizzato su quello che gli italiani avrebbero ottenuto, su quanto lo volevano ecc ecc Il nostro amico ha confermato che è direttamente collegato a South Stream dalla prospettiva del direttore - che è il motivo per cui vi era un punto di vista G2G. A proposito, il suo direttore ha anche eliminato l'interesse di Parigi
5) Il nostro amico dice che è un affare fatto con il suo direttore, il capo di tutti i capi a Roma (non Milano) e noi/Milano. Unica incognita come sempre è il cliente.
6) Il suo direttore ha chiesto in merito ad un'opportunità di "medie dimensioni" (circa 1 miliardo USD) per la più grande azienda - il nostro partner di punta lì. Vorrebbe un onshore/shallow offshore. Ho detto che era un collegamento con la terza fase dell'eventuale flagship. Ha detto che era molto molto sensibile, ma probabile.
7) Mi incontrerò con lui giovedì a Parigi
Sono a casa telefonatemi se avete bisogno di decifrare qualcosa";

12 ottobre 2010 (10:02)[345] Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Copleston: "*Pete, John*
Dal nostro amico
1) Ha dichiarato di aver "detto agli italiani che Parigi è stata coinvolta" - sapeva che BiBal e il suo assistente ex-Saudita stavano facendo pressioni lì e con l'Estremo Oriente. Il nostro amico ha in qualche modo schivato la questione di individuare una figura per quello che Parigi ha offerto – ma per me era chiaro che i 2 probabilmente provenivano da lui e dal suo grande amico di Lagos – quindi penso che stiano giocando un bel po'. In pratica il nostro amico ha sostenuto la minaccia e i soggetti. È divertente come l'accordo finale è per lo più proprio come quello che il nostro amico, JC ed io abbiamo discusso a Parigi un mese fa su come sarebbe probabilmente finita.
2) Gli italiani hanno contattato Parigi "ai più alti livelli" e hanno detto loro che nel contempo i livelli minori si stavano confrontando con BB e il suo "cliente" che, ad ora, è stato fatto fuori. La Sede Centrale Parigina ha creduto (come anche il nostro amico, John ed io) che il Chief fosse

[344] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 57.
[345] Produzioni PM 4.7.2019, p. 117.

assolutamente nocivo dal punto di vista francese dati i suoi problemi legali e "non avrebbero potuto farlo anche volendo".
3) BB, l'ex-assistente di Shell e il Chief sono probabilmente ancora concentrati sull'estremo oriente. Il nostro amico dice di "ignorare tutte queste assurdità – non possono avere Abuja schierato su questo – e di non impegnarsi con loro per nessun motivo" - (Pete – ti suggerisco di chiedere a MB il permesso di dare un colpo di grazia legale a questa distrazione - felice di dare una mano come sede di Londra di BB.)
4) Il Direttore del nostro amico ha discusso questo accordo a lungo Domenica sera nel suo paese d'origine. Era particolarmente focalizzato su quello che gli italiani avrebbero ottenuto, su quanto lo volevano ecc ecc Il nostro amico ha confermato che è direttamente collegato a South Stream dalla prospettiva del direttore - che è il motivo per cui vi era un punto di vista G2G. A proposito, il suo direttore ha anche eliminato l'interesse di Parigi
5) Il nostro amico dice che è un affare fatto con il suo direttore, il capo di tutti i capi a Roma (non Milano) e noi/Milano. Unica incognita come sempre è il cliente.
6) Il suo direttore ha chiesto in merito ad un'opportunità di "medie dimensioni" (circa 1 miliardo USD) per la più grande azienda - il nostro partner di punta lì. Vorrebbe un onshore/shallow offshore. Ho detto che era un collegamento con la terza fase dell'eventuale flagship. Ha detto che era molto molto sensibile, ma probabile. Mi incontrerò con lui giovedì a Parigi
Sono a casa telefonatemi se avete bisogno di decifrare qualcosa";

12 ottobre 2010 (17:14)[346] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*Tell them not to panic. There r other ways to achieve the same result. This way, Papa will never accept*";

13 ottobre 2010 (0:28)[347] Guido Zappalà scrive a Stefan Wanjek: "*Dear Stefan, with a view to expedite our discussions of the SPA, I enclose the main terms of the Settlement Agreement we discussed at our last meeting. This summary will give you a good understanding of the content of the document (which we should anyhow be able to share with you very soon). As far as our next engagement is concerned, we are again reviewing our schedule and will confirm tomorrow whether we can meet on Thursday. Talk to you soon. Guido*"; alle **13:45** Guido Zappalà aggiunge: "*Dear Stefan, further to my message below, I can confirm that we were able to adjust our schedule and, therefore, we are ready to meet with you and your team tomorrow at our offices in San Donato Milanese, starting from 09.00 hours. Please confirm your availability for the meeting as soon as possible. Thanks Guido*";

13 ottobre 2010[348] Raiffeisen Investment posticipa la data di presentazione delle offerte al 25 ottobre 2010;

13 ottobre 2010 (10:50)[349] Roberto Casula scrive a Peter Robinson: "*Peter, questa è la bozza rivista dell'allegato A. Sono fiducioso che tu possa stamparla per la firma stasera. Attendo tue. Roberto*";

13 ottobre 2010[350] Emeka Obi annota: "*Obi visits Descalzi at ENI at 17:05*";

---

[346] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[347] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 290.
[348] Fascicolo per il dibattimento, p. 1545.
[349] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 209.
[350] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

13 ottobre 2010 viene stipulato l'Heads of Agreement tra NAE, SNUD e SNEPCO[351];

13 ottobre 2010 (16:22) Claudio Descalzi scrive a Paolo Scaroni per aggiornarlo sullo stato delle trattative[352];

13 ottobre 2010 (20:01)[353] Stefan Wanjek scrive a Guido Zappalà: "*as indicated earlier today please find attached our mark-up to your latest version of the draft SPA dated Oct 11. Please note that the numbers on second level have been changed as the file we received has been corrupted. To our understanding the meeting will start at 11:00am CET at your offices which I'd kindly ask you to confirm. Besides myself the participants to the meeting tomorrow from our side are*
** Emeka Obi*
** Martin Schwedler*
** Kenneth MacRitchie*
** Sandra Rath*
Thanks and regards, Stefan
Stefan Wanjek
Associate Director Raiffeisen Investment AG";

14 ottobre 2010[354] vi è un incontro presso gli uffici di San Donato fra Guido Zappalà, Emeka Obi e i funzionari di Raiffeisen Martin Schwedler, Kenneth MacRitchie e Sandra Rath;

14 ottobre 2010 (10:06)[355] Emeka Obi e Ednan Agaev si scambiano una serie di SMS nei quali si invitano reciprocamente a tranquillizzare i rispettivi interlocutori. Emeka Obi scrive: "*tu ed io da un punto di vista legale lavoriamo per il venditore quindi dobbiamo assicurarci che rispettiamo i nostri obblighi legali fondamentali*";

14 ottobre 2010[356] Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Copleston: "*ci sono un sacco di squali che girano attorno – OJ DEZ, Gusau oltre a tutti i cazzari in mezzo";*

---

[351] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 177.
[352] Produzioni eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 176.
[353] Produzioni PM 4.7.2019, p. 288.
[354] Produzioni Eni 18.9.2018, allegato 178.
[355] Fascicolo per il dibattimento, p. 3278, SMS 751.
[356] Produzioni PM 22.3.2019, 408 (RDS 651, 652): *1) Our friend is optimistic- he doesn't believe there is any other serious offer. He says Chinese may be aware of the italian deal and are waiting- they want it to be rejected knowing we will all give up and they will come in at a lower value per pc point and try take lot for under 2 post any court decision. Friend states he spoke with cnpc, sipc, cnooc, oxy, perenco and nexen early this year before he was directed at milan- none of them wanted it so not concerned now; 2) The floris nonsense rumbles- providing a distraction as chief believes floris (bitu balla) can "control MB" and get a better offer- which is what he (floris) is selling. Clear floris has no understanding of what's actually going on- he seems to think milan is offering independent of us to chief and we would like to challenge on price- so he is trying to set up a comp bid between RDS/ENI over an asset we own. Pure opportunistic chancer. Seems he has no idea on history and is seeking a success fee thru getting access to MB. A legal letter as discussed will kill it and remove the distraction; 3) Chief driving our friend mad- on phone all the time (inci at 0400 this am) - he (chief) walked past me in hotel lobby at lunch-1 was my usual sartorial self so he didn't notice me-probably pegged me as a cleaner. Fine by me. Anyways chief was called by ministers office (dezani) early am asking if he had signed and being asked what exactly what consideration was- he ducked; 4) Lots of sharks circling- OJ. Dez, gusau plus all the bullshitters in middle. Friend thinks he can fight them off but says he needs time to manage chief as he is" a lunatic"- hence 25/10 spa/final bid date; 5) Italians (claudio) called friend last night and gave strong message that its a once and final offer- don't expect any neg room upwards. 6) Friend needs deal- he cannot let his RF principal down badly on this. Mr P wants scaroni to fid south stream asap and this is all part of the game. There seems some other issue at work between RF and It that makes It Gov anxious to conclude as well- unsighted; 7) Friend says gzpm International (ivanov) want a deal in nig- ca 1 bill. But he Is not sure how serious they are-1 offered potential role in mauritius- he said might be interesting and wants to talk to principal on it. 8) Discussed Sun energy group- he said he knows them- it went badly with Itera- and Russ dont*

15 ottobre 2010 (8:32)[357] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*devi spiegare ai tuoi amici che ci sono delle fughe di notizie e qualcuno qui che lavora in Nigeria sta raccontando a papa che stiamo aiutando gli italiani e gli olandesi a fregarlo. Quindi dobbiamo almeno in apparenza tenere un comportamento che non metta a rischio l'accordo*";

15 ottobre 2010 (19:37)[358] Emeka Obi scrive a Donatella Ranco: "*Donatella, Good Evening. Please can we have the latest draft so I can get consensus as quickly as possible. We will keep it strictly within the advisors, for now, just to identify the key points for resolution. And thanks for the wonderful lunch and fruitful discussions. We are confident that significant progress has been made on both sides. Like we said, we are committed to find acceptable solutions to all pending items within a very short time frame. I will provide an update to you tomorrow as appropriate. Regards Emeka*";

15 ottobre 2010 (19:48)[359] Donatella Ranco scrive a Emeka Obi: "*Emeka, I hope you could catch your plane. As agreed, please find attached the draft version of the SPA we discussed today for your confidential consideration. In yellow the sections which need to be agreed upon. The Settlement Agreement referred to in the document is the one I gave you yesterday. Waiting for your update. Best Regards Donatella Ranco*";

16 ottobre 2010[360] Claudio Descalzi e Emeka Obi si incontrano a Milano in piazza Duomo;

18 ottobre 2010 (15:14) Guido Zappalà trasmette a Roberto Casula una nota in cui sono sintetizzati i punti di disaccordo con Malabu nella trattativa[361];

19 ottobre 2010 (11:05)[362] Stefan Wanjek scrive a Guido Zappalà e Donatella Ranco: "*Dear Guido, As indicated yesterday by phone we'd ask you to send the list of CPs as discussed at our meeting on Friday. We will revert to you with a proposal for the further procedure once we have received the list. Thanks and regards, Stefan*";

19 ottobre 2010 (11:38)[363] Guido Zappalà scrive a Stefan Wanjek: "*Stefan, I attach the list of conditions precedent discussed at our last meeting on Friday. As you can appreciate, the list is somewhat simplified compared to the conditions contained in the draft Settlement Agreement delivered to you earlier. In light of our ongoing discussions, and depending on their results, this list may be subject to further adjustments. Please advise on your plans for the rest of the week as a matter of urgency. Regards Guido*";

---

like them any more- says they haven't got cash they claim they have- took a pounding thru itera venture. No interest RF side to work with them. 9) Olaeum- reckons its Swedish money only- says time not playing - though richard garneire D says he met RF mr T last week. We should push laborde to roll out russians in geneva next week. Friend says he doesn't think there is any chance RF mr T will be at the meet but if he is that's all the indication we need re Intent and we should start getting serious quickly. Summary- more moving parts than ever. We should get a view of sending a cease and desist to floris and his little lawyer chum. If legal ok it think we should get it out into the ether asap. They will likely continue to bullshit but we can send on to chief through usual channels to nail it".

[357] Fascicolo per il dibattimento, p. 3278 SMS 762.

[358] Produzioni PM 4.7.2019, p. 288.

[359] Produzioni PM 4.7.2019, p. 287.

[360] Fascicolo per il dibattimento, p. 3279, SMS 790.

[361] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 179.

[362] Produzioni PM 4.7.2019, p. 287.

[363] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 286.

19 ottobre 2010 (14:54)[364] Emeka Obi scrive a Roberto Casula: "*The Seller is in Paris. We are trying to build consensus on the one or two outstanding points. We understand need to move quickly but submission is not the issue, acceptance is. Anyway, we will try to have chapter completely closed by end of this week. Call you later*";

19 ottobre 2010 (17:22)[365] Emeka Obi scrive a Martin Schwedler di Raiffeisen Bank: "*dobbiamo veramente trovare quanto prima una banca o un depositario per il pagamento. Come sapete l'acquirente ha accettato di pagare la commissione. Per favore usate tutte le vostre conoscenze in quanto la situazione è estremamente delicata. Ovunque tranne in Uk, Francia o Italia*";

20 ottobre 2010[366] Emeka Obi annota: "*Meeting between Obi, Etete and Agaev at Hotel George V to discuss SPA draft. Etete says Obi should hurry things up so that we would get his US$ 200 million*";

20 ottobre 2010 (11:04)[367] Guido Zappalà scrive a Stefan Wanjek: "*Dear Stefan, I make reference to my message below, and to your message of yesterday advising that you would confirm (by yesterday) your availability to meet this week in order to continue our discussions on the SPA. This is to confirm that our team is ready to restart discussions as of today and at any time it may be convenient for you. This is also to reiterate that we are still waiting a confirmation from you and your team to restart such discussions as a matter of urgency. Please advice as soon as possible. Thank you very much. Guido*";

20 ottobre 2010 (12:43)[368] Stefan Wanjek scrive a Guido Zappalà: "*Dear Guido, Thanks for your message. We welcome your interest to move forward quickly and we also confirm our full commitment to finalize the SPA discussions promptly. In this regard, we will forward you a mark-up of the SPA later today and will propose a conference call for tomorrow to discuss any outstanding points. We will also be available to meet with your team, possibly on Friday this week, if the need arises following our call. Once again, we thank you for the high level of commitment demonstrated to the process. Kindest Regards, Stefan*";

20 ottobre 2010 (13:21)[369] Guido Zappalà scrive a Stefan Wanjek: "*Dear Stefan, thank you for your reply. As stated, we are ready for a conference call and/or meeting you at any time from now. Of course, having in our hands your next draft of SPA would render any meeting more fruitful. We hope to receive your draft very soon so that we can reengage into discussions as soon as possible. In general, we would suggest that face-to-face meetings are usually more productive if at all possible. Thank you for your kind cooperation and talk to you soon. Regards. Guido*";

21 ottobre 2010 (10:56)[370] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa keeps doing his stupidities. His nephew was trying to reach the top level of the dutch, but was blocked by Peter. My friends complain that he may provoke a storm. I shall complain to Richard now*."

---

[364] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[365] Fascicolo per il dibattimento, p. 1287 SMS 829.
[366] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[367] Produzioni PM 4.7.2019, p. 286.
[368] Produzioni PM 4.7.2019, p. 286.
[369] Produzioni PM 4.7.2019, p. 285.
[370] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

22 ottobre 2010[371] Raiffeisen posticipa la data di presentazione delle offerte al 1° novembre 2010;

22 ottobre 2010[372] Femi Akinmade scrive a Vincenzo Armanna "*Caro Vincenzo, si prega di confermare che PEECO deve fornire servizi tecnici relativi al blocco. Cordiali saluti Ernest Akinmade*"; Vincenzo Armanna risponde: "*Dear Akinmade, I confirm you that we need your support to the negotiation with Shell and to understand possible evolution of the fiscal terms";*

23 ottobre 2010 (15:34)[373] Femi Akinmade inoltra a Vincenzo Armanna una email in cui vengono analizzati per punti tutti i nodi della trattativa. Femi Akinmande ha specificato che le risposte ai quesiti gli erano state date da Dan Etete, per conto del quale egli agiva come mandatario[374]: "*Caro Vincenzo, La situazione è la seguente*
A - Mi ha mostrato una richiesta da parte del Compratore che è stata data a LUI

---

[371] Fascicolo per il dibattimento, p. 1552.
[372] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p.190.
[373] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 197: *Dear Vincenzo, The situation is as follows A- He showed me a request from Buyer which was given to HIM*
1) Malabu to guarantee block will be on sole risk basis post closing consistent with 2000 PSC i.e. 50/50 regime and no royalties due to water depth. Ans-The Deepwater Decree will be applicable for the Fiscal regimes. Malabu has no power to alter the Decree. Even if it is a JV arrangement so long it is in Deepwater, the fiscal terms will be applied.
2) Malabu to guarantee fresh OPL in Eni's name for ten years plus 20 years OML. Ans-So long Malabu was not able to operate due to litigation and the Signature Bonus Payment by Malabu is still outstanding,whenever Malabu pays the Signature Bonus that is when the OPL would take effect. Malabu expects the buyer to convey through Malabu the cheque or transfer made out to the Federal Government for payment. Malabu would not accept Signature Bonus payment from Shell's escrow account which would make the OPL retroactive.
3) Stabilization Clause-This is within the regulatory ambience of the petroleum laws as they affect all operators with their agreed JOAs and not only in the case of Malabu. 4) No NNPC back-in rights. Ans-This has been affirmed in the Minister's letter of April 11 2007 clause 7 and reconfirmed in the President's letter to Malabu asking all Government agencies not to interfere in the ownership structure of the block but as required by Malabu.
5) No transaction taxation-CGT,VAT etc. Ans-These are outside the purview of Malabu but are issues that can be discussed.
6) Eni inherited Shell's past costs to be acknowledged as tax-treatable for PPT. Ans-Malabu does not want to recognize Shell in this proposal from Eni. Malabu has nothing to do with Shell as regards their past costs. They can present their case to FGN and could be compensated by the FGN. It is not a Malabu issue. I discussed the position of the Seller as presented to the Buyer. Ans- There is no pending litigation. The litigation ICSID Case no ARB/07/18 between SNUD and FGN claimed by Shell as pending has been ruled. Eni could get a copy of the ruling if so wish. Therefore, there is no pending settlement that should be a Condition Precedent
THE POSITION IS THIS;
1) Malabu wants to deal and complete all the negotiations with Eni then Eni can decide to deal with Shell.If Malabu has interest in Shell, Malabu would have considered Shell.
2) The transfer of any interest of Malabu in the block to Eni or any other party would be made based on the Court Settlement, The Presidential Approval and the Petroleum laws of the Federal Republic of Nigeria.
3) The Presidential Approval supersedes approvals being sought from the Ministries. Malabu would only sell to a Buyer who would comply with the Nigerian Petroleum Laws. I asked if he could reconsider his position and support a Tripartite Agreement. Ans-He needs to see what it entails. However, he wants to keep Shell out of his business. As far as Eni is concerned, no official Offer has been presented to him by Eni for consideration. At no time did he request for a deferment of the submission of Proposals for the block. What he is looking for is
-a market driven Offer as the Farm in Fee
-to retain 15% carried interest in the block or US$5/bbl overiding royalty
and
-to be the Nigerian Content Partner in the business of the block.
He said all sorts of figures and conditions are being branded as Offers from Eni, he believes there will be a better understanding of Eni's position tomorrow. The latest he said he heard of Eni offer was US$1.5b now thereafter US$1.0b at drilling??
He told me he wants to conclude the block issue next week by all means. Hope to hear from you.
[374] Verbale udienza 20.3.2019, p. 39: "*tutte queste posizioni sono di Etete*".

1) Malabu dovrà garantire il blocco a suo esclusivo rischio sulla base della chiusura consistente a 2000 PSC cioè un regime di 50/50 senza diritti da versare per le profondità marittime.
Risposta – Il Decreto sulle Acque Profonde sarà applicabile per i regimi fiscali. Malabu non ha nessun potere per modificare il Decreto, anche se si tratta di un accordo di JV, fintanto che sarà in acque profonde, saranno applicati i termini fiscali.
2) Malabu dovrà garantire un nuovo OPL in nome di Eni per dieci anni, più un OML per 20 anni.
Risposta - Malabu non è in grado di operare a causa delle controversie in atto e poiché deve ancora provvedere al pagamento del Bonus di Firma, ma nel momento in cui Malabu pagherà il bonus di firma, l'OPL avrà effetto. Malabu si aspetta che l'acquirente provveda a trasmettere attraverso Malabu l'assegno o il bonifico intestato al Governo Federale per il pagamento. Malabu non accetterebbe il pagamento del bonus di Firma dal conto fiduciario (escrow) della Shell poiché renderebbe l'OPL retroattivo.
3) Clausola di Consolidamento - Questa è contenuta all'interno dell'ambito normativo delle leggi sul petrolio in quanto influenzano tutti gli operatori con i loro JOA concordati e non solo nel caso di Malabu.
4) Nessun diritto di rivalsa da parte della Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).
Risposta - Questo è stato affermato nella lettera del Ministro del 11 aprile 2007 comma 7 e riconfermato nella lettera del Presidente a Malabu con la quale è stato chiesto che nessuna agenzia governativa interferisse nella struttura della proprietà del blocco, come richiesto da Malabu.
5) Nessuna tassazione CGT, IVA ecc
Risposta - Questi sono temi fuori dalla competenza di Malabu ma sono questioni che possono essere discusse.
6) Eni ha ereditato i precedenti costi di Shell per essere riconosciuti come detraibili per l'Imposta sui Profitti Petroliferi (PPT – Petroleum Profit Tax).
Risposta - Malabu non vuole riconoscere Shell nella proposta di Eni. Malabu non ha nulla a che vedere con Shell per quanto riguardano i precedenti costi. Possono presentare il loro caso al Governo Federale (FGN) per poter essere eventualmente risarciti. Non è un problema di Malabu. Ho discusso della posizione del Venditore quando è stato presentato all'Acquirente.
Risposta - Non vi è alcun contenzioso pendente. Il contenzioso ICSID numero ARB / 07/18 tra SNUD e FGN rivendicato dalla Shell come in sospeso è stato estinto. Eni potrebbe ottenere una copia della sentenza, se lo desidera. Pertanto, non vi è alcuna situazione pendente che dovrebbe essere indicata come Precedente Condizione.
LA POSIZIONE È QUESTA;
1) Malabu vuole affrontare e completare tutte le trattative con Eni ed in seguito Eni potrà decidere di trattare con Shell. Se Malabu avesse voluto interessarsi a Shell, lo avrebbe fatto.
2) Il trasferimento di qualsiasi interesse di Malabu nel blocco ad Eni o a qualsiasi altro soggetto sarà stata effettuato in base alla Conciliazione Giudiziale, all'Approvazione del Presidente e alle Leggi sul Petrolio della Repubblica Federale della Nigeria.
3) L'Approvazione del Presidente prevale su qualsiasi altra approvazione data dai Ministeri. Malabu potrà vendere solo ad un Acquirente in regola con le Leggi Nigeriane sul Petrolio. Ho chiesto se poteva riconsiderare la sua posizione e sostenere un accordo a tre parti.
Risposta - ha bisogno di vedere ciò che comporterebbe. Tuttavia, vuole tenere Shell fuori dal suo business. Per quanto riguarda Eni, quest'ultima non gli ha presentato nessuna offerta ufficiale. In nessun momento ha richiesto il differimento della presentazione delle Proposte per il blocco. Ciò che egli sta cercando è
- un'Offerta legata alle dinamiche di mercato come la Farm in Fee
- di mantenere il 15% di interesse effettuato nel blocco oppure US $ 5 / bbl di Royalty E di essere il Partner Nigeriano nell'affare del blocco. Ha detto che tutti gli aspetti e le condizioni vengono marchiati come Offerte da parte di Eni, egli ritiene che domani sarà più chiara la posizione di Eni. L'ultima cosa che ha detto è di aver sentito che l'offerta di Eni che era di $ 1.5 miliardi, ora è di $ 1

miliardo. Ob in perforazione ?? Mi ha detto che vuole concludere la questione del blocco nella prossima settimana a tutti i costi. Spero di sentirti presto. Cordiali saluti Femi";

23 ottobre 2010 (16:04)[375] Femi Akinmade scrive a Vincenzo Armanna: "*Caro Vincenzo, Dopo la mia e-mail su ciò che è realmente accaduto, stavo pensando alla via di uscita da seguire. Lo SPA senza Shell andrebbe bene a Malabu e potrebbe essere negoziata. Nel contempo, potremmo preparare la documentazione per l'Assegnazione per SNEPCO che potrebbe essere successivamente sottoscritta con lo SPA da NAE, così da accelerare il processo per l'approvazione Ministeriale. È una buona cosa che NNPC non sarà coinvolto in questo caso. Abbiamo solo bisogno di lavorare con DPR. Se vi dovesse essere qualsiasi accordo tra NAE e SNEPCO questo dovrebbe tranquillizzare SNEPCO in attesa dell'approvazione Ministeriale. Abbiamo bisogno che Malabu dia esecuzione alle Schede 5 come parte dello SPA e che SNUD dia esecuzione alle Schede 6 quale documentazione per l'Assegnazione che deve essere effettuata a nome di SNEPCO. Ciò che ne deriva è una proposta accettabile da effettuare e concordare con Malabu. Per favore fammi sapere cosa ne pensi*".
Vincenzo Armanna risponde subito dopo: "*penso che possa funzionare, fammi approfondire meglio..*";

24 ottobre 2010 (17:15)[376] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*qualcuno da parte degli italiani ha detto a Papa che il motivo di tutti questi problemi è che EVP è troppo avido*".
Emeka Obi risponde "*è un trucco*";

24-26 ottobre 2010[377] Vincenzo Armanna e Femi Akinmade soggiornano presso il medesimo albergo a Parigi. Le spese di viaggio e soggiorno di Akinmade sono pagate da NAOC e Vincenzo Armanna[378];

25 ottobre 2010 (11:38)[379] Vincenzo Armanna scrive a Emeka Obi: "*scrivimi solo le istruzioni con le quali dobbiamo ottemperare…la banca…il conto eccetera*";

25 ottobre 2010 (12:34)[380] Vincenzo Armanna scrive a Donatella Ranco, Roberto Casula, Enrico Caligaris e Romina Giordani: "*Chiedo scusa a tutti, ma vorrei evidenziare che rumors riportano la presenza di una delegazione cinese in nigeria che ha o sta incontrando i principali attori coinvolti nella vicenda. Oltre a questo ritengo che dovremmo sottoporre un'offerta per poter avviare una negoziazione diretta e formale con il venditore ed evitare che altrove si chiuda qualcosa di diverso che ci veda esclusi, oramai ovunque in Nigeria viene detto che non siamo realmente interessati. Riterrei opportuno che qualsiasi modifica fosse fatta alla nostra offerta, abbia come origine una richiesta formale del venditore o dei suoi advisor. Oggi vi è un solo fatto non abbiamo offerto, solamente noi sappiamo che è perchè non riusciamo a trovare una posizione con gli advisor ma una negoziazione è meglio quanto meno avviarla formalmente con la trasmissione di un'offerta che potrebbe successivamente essere completamente rivista. E' una mia personale opinione*";

Donatella Ranco risponde: "*Vincenzo, non sono sicura di apprezzare appieno l'obiettivo della tua mail, ma fornisco qualche chiarimento. Innanzitutto, come sai, il nostro (societario) coinvolgimento nel processo per l'ingresso nella 245 è disciplinato da un accordo (NDA) firmato con EVP che pone*

[375] Produzioni PM 5.7.2019, p. 263.
[376] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 869 e 870.
[377] Produzioni PM udienza 20.3.2019, pp 2-3.
[378] Verbale 20.3.2019, p. 31, Femi Akinmade: "*Come vi ho detto, Armanna ha detto che io dovevo andare a Parigi, come ho già detto. Quindi se mi ha chiesto di andare a Parigi, lo scopo di andare a Parigi era essere lì e convincere Etete ad accettare quello che quell'offerta era… qualunque cosa quell'offerta, era di convincerlo ad accettarla*".
[379] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 875.
[380] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 217.

chiari vincoli alla nostra possibilità di parlare con chicchessia oltre a EVP e consulenti. Se decideremo di negoziare direttamente con il venditore (e su tale opportunità non mi posso esprimere, in quanto non ho informazioni sui nostri eventuali rapporti con lo stesso) andranno vagliate modalità e opportunità per derogare. Al momento non c'è alcuna offerta vincolante che debba/possa essere modificata. Abbiamo semplicemente sottoposto un'offerta preliminare non vincolante, che, in quanto tale, può essere rivista in tutto o in parte, a nostra discrezione. Non mi è chiaro cosa tu intenda con la frase "Riterrei opportuno che qualsiasi modifica fosse fatta alla nostra offerta, abbia come origine una richiesta formale del venditore o dei suoi advisor."; se presenteremo un'offerta, questa potrà inquadrarsi nel processo gestito dalla banca, che al momento prevede una deadline per il 1° novembre, o a nostra scelta discostarsene se così decideremo. Quanto a richieste del venditore, non ho evidenza di contatti con lo stesso. Il non avere, ad oggi, inoltrato una nuova offerta non è dovuto al fatto che "non riusciamo a trovare una posizione con gli advisor"; si è fatto un tentativo di finalizzare uno SPA (sul cui testo si sono fatti progressi notevoli) con gli advisor, cercando di contemperare le opposte istanze degli stessi e del potenziale partner (ovviamente preservando i nostri interessi). A prescindere dalla complessità dell'esercizio, gli advisor ad oggi non hanno alcuna intenzione di siglare alcuno SPA prima di ricevere un'offerta. Pertanto la decisione di sottoporre l'offerta dovrà probabilmente prescindere dalla sigla dello SPA, che non è contemplata dagli advisor. Quanto al sottoporre un'offerta comunque, condivido sia opportuna una discussione interna";

Vincenzo Armanna replica: "*Donatella, Chiaramente non è mai stata mia intenzione dire o ipotizzare di parlare o scambiare informazioni direttamente con il venditore ma è stata ed è mia volontà evidenziare che non abbiamo ancora fatto alcuna offerta seppur condizionata in qualsivoglia maniera perchè ne stiamo negoziando i contenuti con gli advisor, mi riferisco allo SPA. Advisor che probabilmente stanno negoziando anche con qualcun altro. Suggerirei di presentare quanto prima la nostra offerta agli advisor per evitare un dilazionamento di tempi dovuto ad una negoziazione preliminare sulla base solo di quanto detto dagli advisor e di richiedere l'avvio di una negoziazione diretta e formale con il venditore chiaramente supportata dagli advisor. Comunque è un mio suggerimento derivante da una mia preoccupazione che potrebbe essere infondata ma che sicuramente non escluderei a priori. Non mi è mai capitato che si faccia una negoziazione prima di averla avviata. Le basi per fare l'offerta sono l'accordo con Shell e nient'altro, almeno credo, correggimi se sbaglio*";

25 ottobre 2010 (17:17)[381] Ian Craig invia un'email a Malcom Brinded a cui è allegato il documento "*OPL 245 status update – october 27, 2010*". Nel documento si legge, fra l'altro: "*Attorney General (PR informal meeting 26 Oct)*

- *In unambiguous language, Etete will be told to accept the offer;*
- *Failure to do so will result in block being put "back in the basket";*
- *Shell (ENI) will have option if this is the situation;*
- *AG was to brief Mr. President last night;*
- *Understands (although not in detail of terms) the need for settlement agreement;*
- *Expects finalization can happen quickly, but willing to mutually suspend arbitration is this is not possible (and fact he used the standard "in next 2 week" probably means we will need to suspend);*
- *(As an aside, unprompted, he was critical of people interfering and giving bad advice to Etete. He raised Bitu Bhalla, describing him as "an alcoholic who is a disgrace to the profession")*;

[381] Produzioni PM 22.3.2019, 430 (RDS 673)

27 ottobre 2010 (13:09)[382] Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi, Donatella Ranco, Vincenzo Armanna e altri funzionari: "*Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto: + il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere; + se non chiude il blocco ritornerà nelle disponibilità del FG; + a quel punto verrà riassegnato (Shell dice in priorità a loro, altre fonti dicono con gara); Al venditore è stata riportata l'importanza del settlement agreement multilaterale con le Autorità. Ho parlato inoltre con Emeka Obi: sull'ultimo draft di SPA ci sono ancora due issues, la prima riguarda l'escrow account la seconda il Deed of Assignment. Il venditore ritiene che pur non avendo nulla in contrario alla riemissione della licenza a nome Eni e Shell questa deve riflettere nel prezzo la disponibilità di Malabu a ritirare i contenziosi. Per il resto ritiene che entro domani saranno pronti a ricevere l'offerta ma sarà lui a darci la luce verde*";

27 ottobre 2010 (13:23)[383] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*gli arancioni stanno creando un gran casino. Stanno cercando d'imporre una confusione ad Abuja che potrebbe ritorcersi contro. Fai sapere ai tuoi amici che se la cifra è al di sotto di 1,5 c'è il rischio di trambusto ad Abuja. E loro ne pagheranno le conseguenze. La strategia degli olandesi è quella di deteriorare il rapporto dei suoi amici con Abuja*";

27 ottobre 2010 scambio di email tra Raiffeisen, EVP e Eni in merito al coinvolgimento di escrow agents[384];

27 ottobre 2010 (17:14)[385] Femi Akinmande scrive a Vincenzo Armanna: "*Caro Vincenzo, i miei più calorosi saluti*";
Vincenzo Armanna risponde **(18:50)**: "*tutto prosegue al meglio, domani il ragazzo si metterà in contatto con il venditore. Ti chiamo più tardi*";

27 ottobre 2010 (18:03)[386] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*appena atterrato a Mosca. Gli olandesi hanno creato un gran casotto. L'Attorney General verrà a Parigi domani per incontrare Papa*";

27 ottobre 2010 (20:36)[387] Emeka Obi scrive Wanjek, Rath e Schwedler *regarding the need to urgently source an escrow agent. He notes "Just to be clear – the whole world is breathing down my neck (the Government, the Purchaser(s), the Seller). Believe me, you have no idea. We cannot allow ourselves to be seen by the Principals as an obstacle to the successful conclusion of effectively THEIR transaction – this is the easiest way for us to not get paid. Just to reiterate, submission and acceptance of the binding offer MUST take place in the next few days but we need to present the Seller with all the documentation required for the Seller's consideration and allow reasonable time for comments, changes and approval*";

27 ottobre 2010 (21:22)[388] Emeka Obi informa Claudio Descalzi che il giorno successivo avrebbe consegnato la bozza finale del SPA al venditore e che gli avrebbe immediatamente fatto sapere i suoi commenti;

---

[382] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 230.
[383] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 900.
[384] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 180.
[385] Produzioni PM 5.7.2019, p. 300.
[386] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 902.
[387] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[388] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 903.

28 ottobre 2010 (7:05)[389] Femi Akinmande scrive a Vincenzo Armanna: "*Caro Vincenzo, Il soggiorno è stato prolungato e il volo è stato spostato di un giorno dato che nessuna chiamata è giunta da te. Sto ancora aspettando. Femi*";
Vincenzo Armanna risponde: "*mi dispiace che ci sia stato un ritardo interno*";

28 ottobre 2010 Emeka Obi annota un incontro con Dan Etete: "*DLE complained - claimed threats, ENI must show seriousness to close transaction, No formal letter/offers received addressed to Malabu to date, has an offer for $4bn to be closed by Nov 4 in Intercontinental Hotel, Vienna; Wants to do the deal with ENI due to closeness between ENI and DLE when he was MoP, claimed Shell tried to sabotage Eni on numerous occassions in the past, Does not want Shell name on document or deal is dead, has another $4.5bn offer from a sovereign Govt Company oil co, his initial expectations were $2.3bn for 40%, OPL 246, Halliburton probe cleared him, $2-$2.2bn not acceptable, he wants to keep 15% interest and EVP should explain to ENI in their best interest to have son of Bayelsa present, transaction taxes should be paid by Buyer, Sig Bonus must not be paid by Shell but in two cheques ($2.04m to MBU and $207.96m to FGN, All fiscal terms already approved by Mr President, Acceptance / formal offer by Nov 1, rumours that ENI and Shell have approved a payment to EVP of $85m by buyer - he is ok with that and can assist, Wants to incorporate documents into SPA - Presidential approval, AG letter, Fiscal terms, Shell's actual exploration expenses is about $95m, ready to consider additional post - closing payment consideration, Peter Robinson is a thief and a liar, Malcolm (Brindle) knows his job is on the line, Exxon Mobile is interested, Wants payment guarantee for the payment balance, $1.5bn acceptable now plus second payment/ MBU keeps 15%, EVP should get proposal from ENI on amount/ timing of second payment (adjustment), Can't accept Shell name on document at any price, Will pay ILC no problem - he has told Agaev already, Accepts EVP position that no formal offer until price and terms (SPA) agreed to avoid back and for on a deal, EVP to send schedule events/ timetable to completion. Come back with proposals from ENI for paying the balance (adjustment) but not too far in the future*"[390];

28 ottobre 2010[391] vi è un incontro fra il team negoziale di ENI e Emeka Obi. Donatella Ranco scrive a Roberto Casula e Claudio Descalzi: "*Oggi pomeriggio dovrebbe venire da noi Emeka con il suo team per finalizzare lo SPA. Su alcuni punti importanti, nell'ottica di chiudere velocemente, abbiamo alleggerito le nostre richieste; ciò è accettabile solo se, prima della firma dello SPA con il Seller, sarà stato finalizzato l'accordo tra Governo, Shell e noi secondo i termini concordati con Shell. In caso contrario, ci assumeremmo rischi non voluti. Chiedo quindi conferma che l'intenzione è ancora quella di avere l'accordo Governo, Shell, noi firmato prima della firma dello SPA. Ciò detto, i punti che prevedo comunque critici sono:*
+ importo da depositare in acconto alla firma: considerata la complessità del deal e che, se non si andrà a closing, ci sarà probabilmente da litigare a lungo per attribuirsi le relative colpe, l'importo dovrebbe essere limitato. Noi ci tareremmo su un 5%-10% del prezzo, loro hanno aspettative vicine al 100%. Mi consulterò con voi per chiudere il numero;
+ nostro diritto a terminare se asset subisce riduzione di valore per causa imputabile a loro o al Governo, nel periodo tra firma e closing: sono posizionati su una soglia di 700 milioni, inaccettabile. Proporremo di restare silenti sul tema
+ vogliono imporre a noi l'obbligo di assicurare la chiusura dei contenziosi Shell / Governo. Obbligo pericoloso, in quanto se non si ottiene potrebbero imputare a noi la colpa del non closing e quindi

[389] Produzioni PM 5.7.2019, p. 308.
[390] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*
[391] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 236.

trattenere quanto in deposito. Accettabilità dipende dal fatto che accordo a tre (Governo Shell e noi) sia firmato prima dello SPA
+ fiscalità: a garanzia del loro obbligo a pagare tasse chiediamo che parte del prezzo resti bloccata in escrow. Anche qui, se ci sarà l'accordo a tre e quindi sarà garantita esenzione fiscale, le criticità si mitigano. Quanto al margine sul prezzo, con Ceddia si sono fatte alcune valutazioni da cui risulta che, rispetto agli importi massimi dell'offerta ad oggi considerati:
- con tasso di sconto al 12%, restiamo ancora vicini a NPV zero per un rilancio di 200 metà noi e metà Shell;
- shell dovrebbe scendere al 47% per rilancio di 100 solo a nostro carico, e al 45% per un rilancio di 200 tutto nostro.
Grazie e saluti. Donatella";

28 ottobre 2010 (17:07)[392] Femi Akinmade scrive a Vincenzo Armanna: "*Caro Vincenzo, sono le 18:00 qui e sto ancora aspettando ed il Venditore è impaziente con me da quando l'amico del ragazzo ha confermato a lui che si sarebbe fatto immancabilmente oggi. Sono venuto qui non pienamente preparato a sostenere esborsi ulteriori. Ho pianificato di stare qui per due giorni ma sono felice di aver prolungato la permanenza fino ad oggi. Ho intenzione di partire domani mattina, rimanendo ulteriormente avrei difficoltà finanziarie anche se sembra che nessuno sia interessato. Non sono stato in grado di garantire un posto ancora. Spero che la mia presenza qui sia ancora utile e necessaria. La mia preoccupazione, come sai, è che il venditore è impaziente e sto facendo tutto quello che posso per farci prendere sul serio. Spero che questo ritardo si risolva presto perché ho bisogno di sapere cosa fare. Mettiamoci in contatto, non posso evitarlo troppo a lungo*";

Vincenzo Armanna risponde: "*il ragazzo sta venendo lì. È importante sapere cosa succederà…lui spiegherà tutto. Fammi sapere appena puoi*";

28 ottobre 2010 (19:16)[393] Donatella Ranco scrive a Claudio Descalzi: "*Emeka è venuto in ufficio per 10' di orologio, perché poi aveva volo (pare andasse dal Seller). Ha velocemente (!!!) detto sue posizioni, che poi dovremmo discutere + tardi in serata quando arriva a destinazione (orario ignoto). Salvo verifica da fare in serata (se ci chiamerà), mi pare di capire che i punti + importanti pending sono: - importo del deposito in acconto: insistono sul 100%, e anche se dovesse ridurre temo saremo lontani assai dal 5%- 10% che abbiamo in mente noi; - possibilità per noi di terminare se tra firma e closing intervengono fatti imputabili a loro o al governo per cui valore di asset si riduce molto: vogliono soglia a 500 milioni. Probabilmente il danno maggiore potrebbe derivare dall'emissione della licenza a condizioni a noi inaccettabili (per extra bonus o altri oneri lavori o altro), per cui cercheremo di fare compromesso eliminando la clausola ma mettendo tra le CP che la licenza deve essere a condizioni a noi accettabili. Sugli altri punti, da quanto capito nei 10', si dovrebbe poter chiudere. Vi aggiorno. Donatella*";

28 ottobre 2010 (19:33)[394] Emeka Obi scrive a Cladio Descalzi lamentandosi del fatto che gli uomini ENI "*continuano a controllare fatti e leggi*", mentre lui in serata dovrà incontrare il venditore e bisognerà essere "*chiari e concisi*".

---

[392] Produzioni PM 5.7.2019, p. 308.
[393] Produzioni Pm23.11.2018, PM 3.
[394] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 913: *"buongiorno, mi spiace disturbarti ma stiamo avendo alcuni problemi con lo SPA. I tuoi uomini continuano a controllare fatti e leggi, specialmente per quanto riguarda la questione chiave che abbiamo già discusso numerose volte e concordato settimane fa. Il Venditore ha bisogno di avere l'immagine di insieme di quello che ci si aspetta da lui e cosa deve impegnarsi a fornire. Stasera devo incontrare il Venditore e devo essere molto chiaro e concreto. Sono a tua disposizione quando vuoi parlare"*.

28 ottobre 2010 (19:40)[395] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*la situazione sta diventabndo pericolosa per noi. Papa mi ha appena chiamato e mi ha detto che gli italiani (o forse gli olandesi) lo hanno informato che gli italiani ti hanno dato l'offerta oggi e che tu sei scomparso dalla scena. Per favore chiamami, devo calmare quest'uomo, contrariamente gli olandesi potrebbero usarlo per crearti danni! A dire il vero anche loro continuano a chiamarmi per chiedere dove sono i documenti e per quale motivo non si sta muovendo nulla. Fammi sapere. Se non ho sufficienti informazioni non riesco a controllare Papa, lui andrà da qualcuno altro e noi perderemo il controllo della situazione*";

28 ottobre 2010 (20:59)[396] Femi Akinmade scrive a Vincenzo Armanna: "*il proprietario mi ha chiamato per segnalare che il ragazzo lo ha chiamato - dopo che il proprietario aveva chiamato Mosca - per dire che è in città e chiedendo quando possa vedere il proprietario. Il proprietario ha richiesto stasera, quindi il proprietario aspetta il ragazzo. Sono in attesa*";

28 ottobre 2010 (21:39)[397] Femi Akinmade scrive a Vincenzo Armanna: """*Mosca è adesso dove Mosca è. Il ragazzo non ha avuto contatti con il proprietario per qualche tempo. Il ragazzo ha i documenti? Chi è il destinatario del documento? Quando il ragazzo arriva visto che partirò la mattina? Il proprietario è contrariato perché nulla è andato come previsto. È successo qualcosa per cambiare le cose? Cordiali saluti Femi*";

28 ottobre 2010 (21:56) Vincenzo Armanna scrive a Femi Akinmade: "*non tutto sta andando per il verso giusto, il ragazzo ci sta facendo perdere tempo, l'offerta sarà inviata al ragazzo domani…*";

29 ottobre 2010 (6:35) Marco Bollini aggiorna Michele De Rosa in merito alla transazione[398];

29 ottobre 2010 (9:14)[399] Emeka Obi si lamenta con Claudio Descalzi per il comportamento dei funzionari ENI: "*ho l'impressione che i tuoi uomini pensino di avere una visione più chiara della situazione con la Nigeria ed il venditore. Quindi potrebbe essere meglio se vanno avanti loro e presentano loro l'offerta al venditore*";

29 ottobre 2010 (10:03)[400] Emeka Obi scrive a Claudio Descalzi: "*sinceramente è meglio se vanno avanti loro e fanno la loro offerta*";

29 ottobre 2010 (11:23)[401] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Ho parlato con Pete – invia una nota a Roberto nella quale espremi tutto il nostro disappunto per non aver ancora chiuso lo SPA – sottolinea anche che ci sono delle fughe riguardo ai dettagli dell'accordo e quindi presto sarà impossibile eseguirlo. Pete, come me, ritiene che sia assolutamente indispensabile far avere lo SPA al Chief oggi in modo che la pressione di AG abbia buon esito, contrariamente il tutto potrebbe terminare entro il fine settimana. Quando tu e Richard intendete tagliare il credito a Chief?*";

29 ottobre 2010 (22:53) Donatella Ranco scrive a Claudio Descalzi e Roberto Casula una e-mail in cui rappresenta che dopo il *meeting* con Raifeissen ed Emeka Obi è stato sostanzialmente concordato il testo del SPA, salvi alcuni punti di contrasto che vengono elencati nel messaggio[402];

---

[395] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 914
[396] Produzioni PM 5.7.2019, p. 318.
[397] Produzioni PM 5.7.2019, p. 304.
[398] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 183.
[399] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 922.
[400] Fascicolo per il dibattimento, p. 3280, SMS 926.
[401] Fascicolo per il dibattimento, p. 3281, SMS 930.
[402] Produzione ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 184.

30 ottobre 2010 (18:52)[403] Vincenzo Armanna inoltra "*offerta per l'acquisto del 100% della partecipazione di OPL 245*" [404] sottoscritta da Ciro Pagano all'indirizzo s.wanjek@raiffeseisen-investment.com e, per conoscenza, a Emeka Obi e Ciro Pagano. L'offerta prevede un corrispettivo totale pari a 1.260.960.000 USD (207.960.000 USD pagati *direttamente al governo nigeriano a stralcio di ogni pretesa vantata rispetto al premio per la firma dell'asset*; 1.053.000.000 USD *verrà pagato direttamente a Malabu);*

31 ottobre 2010 (16:58)[405] Emeka Obi scrive a Vincenzo Armanna "*Gentile Vincenzo, solo per confermare che i due documenti, ricevuti ieri da ENI (Offerta NAE per il 100% dell'interesse di Malabu per OPL 245 e Proposed SPA), sono stati entrambi consegnati fisicamente oggi, in formato cartaceo ed elettronico, ai rappresentanti di Malabu Oil and Gas. Esamineremo i dettagli dell'offerta, sia al nostro interno che con Malabu, e daremo riscontro e proposte per compiere i prossimi passi*";

31 ottobre 2010[406] EVP consegna a Malabu l'offerta di ENI; in calce al documento c'è una nota manoscritta, datata 31.10.2010 e firmata da Dan Etete dove si riporta in inglese "*all'attenzione di Ciro Antonio Pagano – Agip/WNI – Italia. La vostra offerta è del tutto inaccettabile e inoltre la citazione di Shell nel documento è non solo chiaramente inaccettabile ma grossolanamente offensiva. Deve essere ben chiaro che Malabu Oil and Gas Ltd non farà alcuna transazione d'affari con Shell*";

31 ottobre 2010[407] Emeka Obi annota: "*Meeting between Agaev and Etete attended in part by Obi. Agaev handed Etete a letter from EVP enclosing the ENI/NAE letter. Malabu, by Etete, told Agaev that the offer was not acceptable and rejected it by a letter to NAE dated 31 October 2010*";

31 ottobre 2010 (21:36)[408] Emeka Obi scrive a Wanjek, Rath e Schwedler: "*Whilst Malabu's lawyers are reviewing the SPA proposed by ENI, following our negotiations, we expect to receive some comments and feedback tomorrow. Anyway, preliminary indications are that: 1. Malabu does not want SNUD mentioned in the SPA document and any mention of SNUD must be in a separate document; 2. Malabu believes that License/ Fiscal Terms have already been confirmed and there is no need for any further confirmations; 3. Buyer should pay all taxes. My personal assessment are these are a negotiation ploy – which is an ok strategy as long as it's not pushed too hard. Whilst we await their detailed comments, let's try to develop an effective negotiation strategy – my understanding is that both parties would like to reach agreement and close in the coming days*";

31 ottobre 2010[409] Emeka Obi annota: "*Chief Etete instructs Obi to reject the ENI/NAE offer on behalf of Malabu*";

---

[403] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 250.
[404] Fascicolo per il dibattimento, p. 3294.
[405] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, 250.
[406] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 263.
[407] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[408] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[409] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

4.4 Periodo Novembre 2010 – Marzo 2011
4.4.1 Novembre 2010

1° novembre 2010 (13:56)[410] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Let's be cool. He will accept. He still think he can deal directly. Let him face the reality*";

1° novembre 2010 (21:32)[411] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Do u have any ideas? My assessment: he will finally agree with the actual offer, but he will hate us all and will try to make us unhappy with the results. If u can get an improvement, even a slight one, that will be face saving for him. And he will be cooperative. Anyway, for the time beeing better to leave him in the dark and wait for his reaction*";

2 novembre 2010 (15:41)[412] Femi Akinmade chiede a Vincenzo Armanna "*sai qualcosa di questo primo documento?"* e allega una lettera di rifiuto dell'offerta datata 31.10.2010 sottoscritta da Dan Etete. La lettera è identica a quella inoltrata da Diane Arnold a Ciro Pagano, ma è redatta su carta intestata Malabu e sottoscritta da Dan Etete[413];

2 novembre 2010 (16:48)[414] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Alscon ha una settimana per mettere il denaro di dragaggio sul conto vincolato altrimenti SPA salta";*

2 novembre 2010 (16:54)[415] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Chi l'ha deciso? Non metteranno mai il denaro su un conto vincolato e nel peggiore dei casi andranno in arbitraggio e alla fine FGN perderà. Potresti gentilmente farmi sapere chi ha preso questa decisione – il parlamento o il governo? Grazie";*
Emeka Obi risponde: "*Parlamento*";

2 novembre 2010 (18:04)[416] dall'indirizzo email dianedetalle@gmail.com giunge a Ciro Pagano una comunicazione di rifiuto su carta non intestata e sottoscritta da una certa Diane Arnold: "*Egregi Signori, Con la presente ci pregiamo confermare la ricezione della vostra offerta per l'OPL 245 datata 3 ottobre 2010.*
1. Siamo assolutamente perplessi di fronte all'allegato della vostra offerta. Chiariamo bene che questa transazione non ha niente a che fare con la Shell e con le società connesse alla Shell. La Malabu Oil and Gas Ltd non ha nessun rapporto commerciale con la Shell. Pertanto, quello che la AGIP fa con la Shell è interamente affare vostro, non ha niente a che fare con la Shell o altri terzi. La Malabu Oil & Gas Ltd, non farà mai degli affari o negoziati con la AGIP in cui è coinvolta anche la Shell e le sue società connesse.
2. Prezzo: La Malabu Oil & Gas Ltd, accetta solo US$ 2,2 miliardi (due miliardi duecento milioni di dollari statunitensi), niente di più, niente di meno. (b) la Malabu Oil & Gas Ltd, manterrà il 15% del patrimonio netto e dei diritti del contraente nell' OPL 245.
3. Il pagamento del signature bonus Nig. AGIP Expl. LTD, deve essere emesso tramite 2 assegni bancari nell'ordine seguente: (a) US $207.960.000 milioni (duecento sette milioni novecento

---

[410] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[411] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[412] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 257.
[413] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 261.
[414] Fascicolo per il dibattimento, p. 3281, SMS 961.
[415] Fascicolo per il dibattimento, p. 3281, SMS 962.
[416] Produzioni PM 27.2.2019, p. 27.

sessanta mila dollari statunitensi) a favore del FGN. L' assegno deve essere consegnato al FGN con una lettera intestata della Malabu Oil & Gas Ltd. Il contenuto di questa lettera dovrà essere discusso con la AGIP prima della sua consegna. (b) Il secondo assegno o bonifico bancario deve essere per l'importo di US $2.040.000 (due milioni e quaranta mila dollari statunitensi) a favore del conto designato della Malabu.
4. La Malabu Oil & Gas Ltd non ha bisogno di ulteriori approvazioni da parte di nessuna agenzia governativa. TUTTE le transazioni devono essere in conformità con la cortese approvazione da parte di Sua Eccellenza il Presidente e Comandante in capo nel Deep Offshore Decree [decreto sulle acque profonde]. Dovete capire molto bene che non esiste nessun accordo PSC [production sharing contract – contratto per la ripartizione della produzione] in questo blocco OPL 245. Nessun diritto backing-in [di reversibilità] come contenuto nel regolamento extra-giudiziale tra il FGN e la Malabu Oil & Gas LTD che è passato in giudicato nella Corte d' Appello federale 2006 di Abuja.
5. Inoltre, riguardo al problema dei 10 anni, non esiste alcuna ambiguità. La data e orario contano da quando la Malabu oil & Gas Ud paga il Signature Bonus al FGN.
6. Nig. AGIP Expl. Ltd non ha a che fare con nessuna operazione o rivendicazione provenienti dalla Shell per conto del FGN. Voi non siete gli agenti del FGN. Voi non avete questi poteri di negoziazione.
7. Intendo ricordarvi che state aquistando o vi saranno assegnati i beni della società e non state comprando la Malabu and Gas Ltd. La società Malabu Oil & Gas Ltd esiste.
8. Voi pagherete tutte le tasse e imposte secondo le normative vigenti del Petroleum Act [legge petrolifera].
Tutti gli altri dettagli minori possono essere trattati prima della conclusione della transazione. Infine, questa transazione deve essere chiusa e completata entro la fine della giornata lavorativa di martedì 2 novembre 2010. Se ciò non succederà, la Malabu Oil & Gas Ltd compirà l'affare con altri investitori interessati senza alcun preavviso nei vostri riguardi. Diane Arnold";

2 novembre 2010 (19:98)[417] Vincenzo Armanna inoltra la comunicazione di Diane Arnold a Emeka Obi scrivendo: "*we received the attached letter. We dont't kwon who is signing, what is the role and the power of attorney in the Company (Malabu). Nevertheless, we would like to understand how we have to position this communication into the process that you are managing and what would be the meaning*";

3 novembre 2010 (13:00)[418] Emeka Obi comunica il rifiuto dell'offerta da parte di Malabu a Vincenzo Armanna, Roberto Casula, Ciro Pagano e a uomini di Raiffeisen: "*Egregi Signori, Vi informiamo, dopo dibattiti interni e con i rappresentanti di Malabu, che Malabu ha rifiutato l'offerta proposta. Forniremo una spiegazione dettagliata dei motivi quanto prima, insieme ad alcuni possibili scenari per poter procedere. Attendiamo con ansia di poter approfondire l'argomento*";

3 novembre 2010 (15:00)[419] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi che "*[Etete] perderà il suo blocco – abbiamo saputo che GU ha ordinate di revocare entro la fine della settimana. Anche se dovesse accadere sarebbe comunque positivo per noi*";

---

[417] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4), n. 20.
[418] Produzioni PM 27.2.2019, p. 30: "*Please be informed that, following internal discussions and discussions with representatives of Malabu, Malabu has declined to accept your offer as proposed. We will provide a detailed explanation of the reasons shortly together with some possible scenarios for moving forward. We look forward to speaking with you further*".
[419] Fascicolo per il dibattimento, p. 3281, SMS 983.

4 novembre 2010[420] Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Descalzi and Casula at 8.30am regarding rejection, strategy and next steps*" […] ""*EVP showed letters confirming receipt of offer, rejection., Discuss rejection of offer, complained of internal mole causing shift of goalposts and compromised the strategy, discussed pricing, strategy and timing. Discussed payment of deferred consideration and Shell's contribution, EVP said "i told you so" over (i) SPA first and (ii) no mention of Shell name (on document); Guy's negotiation strategy. EVP internal wish-list: halt everything/send message, tell Shell: no way and force them to renegotiate. Once SPA and all (transaction) documents signed submit revised offer in One week. ENI - offer is best offer from $1.3bn. How much is principal shareholder of Malabu getting (50%?); Can't believe in deep-throat - only 3/4 aware of transaction terms (mole must be ENI Nigerian staff, Missed Saturday acceptance deadline because we held submission back due to pressure, need Shell in the deal, need to find leal, only the three of us should sit down and close this deal (CD, MB and ZCO). What is the meaning of the letter sent by Malabu (Diane letter) - it is causing serious compliance issues (EVP says: believe to be from Malabu using an employee or consultant. Need to send a message that the deal is dead and the seller will contact EVP, let's start other opps, Shell desperate to do deal"*[421];

4 novembre 2010 (12:38)[422] Emeka Obi scrive a Vincenzo Armanna e Ciro Pagano in risposta all'email del 2 novembre con la quale venivano chieste spiegazioni circa la lettera firmata da Diane Arnold: "*Caro Vincenzo, grazie per la tua email. La nostra ricerca indica che il firmatario dovrebbe essere un assistente amministrativo freelance/consulente di Malabu. Sembra che a questa persona sia stato chiesto, da Malabu, di confermare in maniera autonoma, coerentemente con la decisione comunicata a EVP, e dichiarare esplicitamente che Malabu non ha accettato la vostra offerta del 30 ottobre. Al di fuori di questa conferma che l'offerta non era accettabile per Malabu, e per quanto di nostra conoscenza, tutto il resto in relazione al Progetto ClearVision rimane invariato. Per quanto sia un peccato che Malabu ed ENI non siano riuscite a trovare un'intesa sui termini dell'operazione per OPL 245, ovviamente apprezziamo sia l'interesse mostrato sia le risorse dispiegate da ENI per OPL 245 e saremo lieti di poter discutere con voi di altre opportunità in futuro*;

4 novembre 2010 (13:29)[423] Vincenzo Armanna inoltra la comunicazione ricevuta da Emeka Obi a Donatella Ranco, Marco Bollini, Franco Magnani e Roberto Casula;

4 novembre 2010 (7:20)[424] Peter Robinson comunica a Malcom Brinded e altri: "*Malcom, Ian, sfortunatamente Malabu ha ufficialmente rifiutato l'offerta fatta da Eni. Non hanno fornito ragioni ma hanno detto che le porte rimangono aperte. Crediamo che qualcuno abbia detto al Chief che a breve ci sarà un'offerta migliore (cinese). Non ci sono informazioni in merito alla veridicità di tutto ciò. A questo punto abbiamo concordato con Eni di rimanere in silenzio e vedere se alla fine della settimana i consulenti del Chief avranno fatto cambiare idea. Non verrà apportata nessuna modifica*

---

[420] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

[421] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*

[422] Udienza 27.2.2019, produzioni difesa Casula; produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 20); produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 192.

[423] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 20).

[424] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 68: "*unfotunately Malabu have formally rejected the offer made by ENI. No reasons as yet but door remains open in their response. We believe it is the chief being told by someone that a better offer (Chinese) is imminent. No information to suggest this serious. At this point agreed with ENI that we just stay silent and see wheter by the end of the week the chief is conviced by his advisors to change his mind. No change in offer will be made. If there is no movement by Friday, I believe our best option will be back to AG and make clear offer rejected and consequences*".

all'offerta. Se non ci saranno novità per venerdì, penso che l'unica scelta che ci rimane sarà di tornare da AG e far presente che l'offerta è stata rifiutata per le relative conseguenze";

4 novembre 2010 (8:43)[425] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*[…] adesso l'attenzione è su altri due blocchi che ho sottoposto. Ho già fatto avere il messaggio ad Abuja ieri così tutti sanno a chi dare la colpa […] ho bisogno di far partire altri accordi*";

4 novembre 2010 (13:04) Petert Robinson scrive a Bryant Orijako: "*Bryant, domani torno a Lagos - parto con un volo Virgin stanotte. Però mi farebbe piacere incontrarci in qualche modo per parlare di Malabu. Peter".* Byant Orijako risponde*: "Caro Peter, saluti. Se sei disponibile domani pomeriggio, possiamo vederci per parlare di Malabu. Molte grazie per l'incontro di ieri con John e Humphrey. Cordiali saluti Bryant";*

4 novembre 2010 (18:23)[426] Guy Colegate scrive a John Copleston e Peter Robinson per descrivere la strategia per convincere Dan Etete ad accettare l'offerta. Viene previsto che Granier Deferre tagli le linee di credito e che l'AG gli faccia pervenire il messaggio che il blocco verrà revocato: "*Ho parlato con E ed - abbiamo concordato quanto segue:*
1) Sta tagliando le lìnee di credito
2) Penserà questo pomeriggio su come comunicare con Richard GD in merito al blocco. Lui ci sostiene per parlare con Richard ma vuote trovare un modo su come comunicare.
3) è d'accordo sull'opzione di AG per lunedi - ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso - il messaggio consistente nella revoca del blocco.
4) è d'accordo con il fallimento e dice che farà lo stesso se non verrà pagato alla fine del gioco, cosa che accadrà dopo la pressione finale da parte di AG, R, GD e le linee di credito tagliate.
5) *Mi chiamerà domani con lo schema di gioco finale - dice che gli italiani sono emotivi e incazzati e hanno bisogno di tranquillizzarsi - dice che dobbiamo coordinarci con loro per verificare se hanno ancora voglia di trattare*";

4 novembre 2010 (22:36)[427] Bryant Orjiako scrive a Peter Robinson: "*ciao Peter, sto tornando a Londra. Ho parlato con il gentiluomo che abbiamo incontrato in merito a Malabu. E' sicuro che la lettera di Diane non è un problema dal momento che potrebbe essere stata fatta per errore. Ha incontrato il Chief così come aveva promesso. Ha confermato che il Chief accetterà l'offerta che ha ricevuto e di cui abbiamo parlato durante l'incontro. Sarà felice di incontrarti e di trovare un modo per risolvere tutte le questioni in sospeso e i fraintendimenti. Incontrerò John a Londra domani. Torneremo in Nigeria il prossimo mercoledì […]*";

5 novembre 2010 (15:06)[428] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*The dutch are extremely nervous. They want us to act. I said we are relaxing and I have no idea where u are. Let's both of them - orange and Papa - be desperate!! We are not on a hurry. Enjoy NY. I am in Milano, relaxing. Untill Monday*";

---

[425] Fascicolo per il dibattimento, p. 3281, SMS 987: "*glielo abbiamo detto ma non ci ha volute ascoltare. Quella stupida lettera ed il rifiuto di accettare la procedura concordato hanno fatto traboccare il vaso. Adesso l'attenzione è su altri due blocchi che ho sottoposto. Ho già fatto avere il messaggio ad Abuja ieri così tutti sanno a chi dare la colpa. I tizi di Shell non hanno per niente migliorato la situazione – eravamo tutti d'accordo che avremmo integrato le loro difficoltà nell'accordo. E' solo che non doveva essere così' evidente per il Venditore. Ma si percepiva la loro presenza, più il venditore percepiva che avevano bisogno di lui. Avrebbero dovuto restare sullo sfondo e lasciare che le cose procedessero in modo naturale. Gli italiani sono veramente incavolati e non chiuderanno mai questo accordo. Incontriamoci e cerchiamo di capire cos'altro possiamo rivedere velocemente, ho bisogno di far partire altri accordi*".
[426] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 69.
[427] Produzioni Pm 15.6.2019, p. 65.
[428] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

5 novembre 2010 (16:59)[429] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*ho per le mani un buon investitore. Ho bisogno di un blocco grande ed importante. Ti prego di pensarci* […]";

6 novembre 2010 (17:57)[430] Bryant Orjiako informa Peter Robinson che l'Attorney General lo avrebbe ricevuto (Robinson) due giorni dopo preso il suo ufficio: "*Caro Peter, ho parlato con AGF ed è intenzionato a incontrarti Lunedì 8 Novembre 2010 nel suo ufficio di Abuja per le ore 16:00. Puoi contattarlo e fissare un appuntamento per una data/orario diverso nel caso non andasse*";

7 novembre 2010 (21:25) Bryant Orijako scrive a Peter Robinson e John Copleston: "*Sono appena arrivato a Parigi. Incontrerò il Chief tra 10 minuti. Ti prego di chiamare ADG e confermare l'orario. Cordiali saluti, Bryant*";

10 novembre 2010 Emeka Obi annota: "*AG starts formal interference with EVP mandate and EVP/ENI NDA*"

10 novembre 2010 (14:23)[431] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*hai un altro compratore*"; Ednan Agaev risponde: "*ho un altro compratore ma ci vorrà del tempo"*[432]*;* Emeka Obi scrive: *"i cinesi hanno fatto un'offerta ma è troppo bassa*"[433]; Ednan Agaev scrive: "*il mio acquirente viene dal Golfo*"[434]*;*

10 novembre 2010 (18:04)[435] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*ho avuto un lungo incontro con Papa. E' molto triste. Rientra venerdì'. Non gli ho detto che abbiamo un potenziale nuovo compratore. E' convinto che adesso dovrà affrontare gli olandesi, che sono estremamente attivi ad Abuja in questi giorni*";

10 novembre 2010 (18:14)[436] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*ma aveva tutto davanti a sé. Ha sprecato un'occasione. E adesso molto più debole nelle negoziazioni e finirà per concludere un brutto accordo perché ha rifiutato di riconoscere gli sforzi fatti da coloro che hanno finalizzato il tutto e hanno reso possibile questo accordo. E' un peccato e mi dispiace per lui, ma così è la vita*";

11 novembre 2010 (14:14)[437] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*We have to talk. When can we meet? I am going to see Papa in 30 min. I shall announce him I stop financing. He will most probably go back to Abuja immediately. Is it ok? Or should I keep him? Pls advise*"; Emeka Obi risponde: "*Do u have another buyer?" "If I were you, I would stop paying. It does not help in either case*"; Ednan Agaev risponde: "*Ok. I shall stop. I have another buyer but it will take time. We have to talk.*"

12 novembre 2010 (8:19)[438] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa oggi va in Nigeria. Il governo lo sta mettendo sotto pressione affinchè accetti l'offerta e concluda l'accordo*";

---

[429] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS, 991.
[430] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 71.
[431] Fascicolo per il dibattimento, 3281, SMS 1016.
[432] Fascicolo per il dibattimento, 3281, SMS 1018.
[433] Fascicolo per il dibattimento, 3281, SMS 1019.
[434] Fascicolo per il dibattimento, 3281, SMS, 1020.
[435] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1024.
[436] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1025.
[437] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[438] Fascicolo per il dibattimento, 3281, SMS 1028.

15 novembre 2010 (10:58)[439] Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi: "*Siamo stati convocati con Shell nel pomeriggio ad un incontro qui ad Abuja con l'Attorney General. Incontrerò in un pre meeting Peter Robinson e poi con Armanna andremo al Ministero di Grazia e Giustizia*".

15 novembre 2010[440] si svolge un incontro presso gli uffici del Ministero della Giustizia fra l'Attorney General, Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Peter Robinson;

Su questo incontro Emeka Obi annota[441]**:** *"A meeting took place at the office of the Attorney-General of Nigeria between representatives of Malabu, ENI/NAE, Shell and the Attorney General of Nigeria in Abuja (to which EVP was not invited and about which it was not informed in advance). The participants agreed a sale of the OPL assets and other conditions including a cash payment of US$1.3 billion"*

15 novembre 2010 (19:33)[442], Roberto Casula informa Claudio Descalzi degli esiti dell'incontro: "*Finito incontro con Attorney General (ci aveva convocato ieri sera per un incontro oggi con Shell al ministero). Aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. Con Shell abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali contenute nell'offerta E' intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta (1.26 Busd) era stata rifiutata in quanto le aspettative erano maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio; c'era spazio solo per un incremento marginale stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera di offerta fossero rispettate. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd*";

15 novembre 2010 (20:37)[443] Claudio Descalzi inoltre l'email di Roberto Casula a Paolo Scaroni con il commento: "*Paolo, mi sembra una conclusione corretta. Ne parliamo*";

15 novembre 2010 (20:53)[444] Paolo Scaroni risponde all'email di Claudio Descalzi: "*ottimo*";

15 novembre 2010 (21:49)[445] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Il Chief firmerà l'accordo con gli spaghetti giovedì ad Abuja. Hanno concordato 1.2. Il tutto verrà fatto alla presenza di AG, Ministro del Petrolio*";

15 novembre 2010 Emeka Obi annota lo svolgimento presso l'AG di un "*secret meeting*" fra Eni, Shell e Malabu "*to negotiate and close deal based on EVP NAE offer and SPA*"[446];

16 novembre 2010[447] Emeka Obi incontra Claudio Descalzi al Coin di Piazza V Giornate: "*ENI notifies EVP good news that Deal for $1.3bn agreed in AG office*"[448].

---

[439] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 265.
[440] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 265.
[441] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[442] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 268.
[443] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 268.
[444] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 268.
[445] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1042.
[446] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected"*
[447] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1044-1048.
[448] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*

17 novembre 2010 (13:45)[449] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*lasciamo che tutto proceda naturalmente ma non sono ancora convinto che Papa starà al gioco. Ritengo che abbia detto di sì perché messo sotto pressione ma continuerà a cercare di divincolarsi"*;

17 novembre 2010[450] Emeka Obi si incontra ancora con Claudio Descalzi alla Coin di Piazza V Giornate: "*EVP complains and accuses Descalzi of circumventing EVP and threathens to invoke NDA and kill the deal. Descalzi pleads ignorance and promises to investigate*"[451];

17 novembre 2010 (19:16) Donatella Ranco inoltra a Claudio Descalzi una bozza per il Cda[452];

17 novembre 2010 (19:16) Claudio Descalzi risponde a Donatella Ranco: "*ne parlo con Scaroni domani mattina ma non penso di portarla in CdA per approvazione ci sono ancora troppe incertezze*"[453];

17 novembre 2010 (20:11) Michele De Rosa scrive a Marco Bollini commentando le risultanze della *due diligence* sull'assetto proprietario di Malabu e osserva che qualora Dan Etete risultasse proprietario della società si potrebbe porre un problema di immagine[454];

18 novembre 2010 [455]si svolge un incontro presso gli uffici del Ministero della Giustizia che viene descritto nei termini seguenti da Enrico Caligaris: "*Giovedì 18/11/10*
Incontro con l'Attorney General presso gli uffici FGN
Presenti:
- shell (Peter Robinson, German Burmeister e Keibi Atemie)
- eni (R. Casula, V. Armanna, E. Caligaris)
- malabu (Rasky Gbinigie, Fami Akinmade, …….)
Incontro relativamente breve. I testi di Sale and Purchase Agreement e Resolution Agreement non sono esaminati. Il clima è positivo e l'incontro viene aggiornato a venerdì auspicando che le parti arrivino con i suddetti contratti pronti per la firma. FGN si dichiara disponibile a raccogliere la firma dei Ministri indicati nel Resolution Agreement una volta firmato dalle tre società".

---

[449] Fascicolo per il dibattimento, p. 3283, SMS 1057.
[450] Fascicolo per il dibattimento, p. 3283, SMS 1058-1059.
[451] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*
[452] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 196.
[453] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 196
[454] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 195.
[455] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010 , con oggetto "*cronologia negoziati*", indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà. Sull'incontro del 18 novembre 2010, vedi anche testimonianza di Enrico Caligaris, udienza 27.2.2019, pp. 19 ss.: "*Ci fu un primo incontro, al 18 novembre, quando arrivai ad Abuja, e gli incontri si tennero al Ministero della Giustizia, di fronte all'Attorney General, c'era il Ministro della Giustizia, alla presenza dei rappresentanti di Shell e anche di Malabu, oltre che del Ministero. Il primo incontro fu un incontro, che io ricordi, abbastanza breve, nel senso che non si discusse dei documenti della transazione, ma ci fu un invito accorato […]Il mio ricordo è che l'Attorney General, in modo serio e molto determinato, invitava le parti a trovarsi, a raggiungere un accordo sugli accordi affinché poi lui potesse condividere questi accordi con gli altri ministri interessati alla transazione, visto che una delle condizioni che avevamo posto noi e la Shell, per concludere la transazione, è che l'accordo dovesse andare bene anche Ministro della Giustizia e altri Ministeri interessati, tra cui il Ministro delle Finanze e il Ministro del Petrolio […]Quando arrivai… cioè prima di partire il problema prezzo era stato risolto, venni a sapere che c'era stato un incontro presso l'Attorney General per discutere del problema che aveva messo in stallo il processo, e questo problema fu risolto con la disponibilità da parte dell'Eni di aumentare il prezzo, che aveva messo nell'offerta condizionata dell'ottobre 2010, e non so se Malabu era scesa dalle sue aspettative, comunque concordarono un prezzo di 1.3.*

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[456]: "*Giovedi 18/11/10 - Incontro con l'Attorney General presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'AG ha ribadito di aver avuto pieno mandato dal Presidente di risolvere i contenziosi sul blocco ed ha fatto riferimento alla visita del top management Eni di metà Agosto e della successiva corrispondenza scambiata. Senza entrare nei dettagli degli accordi ha indicato lo SPA tra Eni e Malabu come documento chiave da finalizzare al più presto; il Resolution Agreement ritiene non presenti criticità particolari per il Federal Government. L'incontro è stato aggiornato a venerdi 19 auspicando che le parti arrivino con i suddetti contratti pronti per la firma. A.G. dichiara inoltre che si incaricherà di raccogliere la firma dei Ministri (Petrolio e Finanze) ma solo dopo la firma dalle tre società*";

18 novembre 2010 (16:22)[457] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*vogliono firmare domani*";

18 novembre 2010 (23:04)[458] Emeka Obi scrive a Claudio Descalzi: "*ci vediamo domani 7:30. Grazie*;

18 novemmbre 2010 CdA di Eni in cui si dà atto che "*il venditore ha accettato, di fronte alle autorità nigeriane, una consideration di USd 1,3 miliardi, di cui circa USD 210 milioni destinati al pagamento del bonus per l'originaria assegnazione della licenza da parte delle autorità […] in questi giorni sono in corso le ultime negoziazioni dirette con le autorità locali per la conferma delle principali assunzioni sottostanti il prezzo concordato, relative principalmente al regime fiscale e contrattuale applicabile, nonché alla chiusura di tutti i contenziosi in essere circa la titolarità della licenza. A seguire è prevista la firma del contratto di acquisto con il venditore*"[459];

19 novembre 2010 (7:35)[460] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*oggi dovrebbe essere tutto firmato*";

19 novembre 2010 (11:00)[461] Enrico Caligaris scrive a Donatella Ranco, Marco Bollini, Guido Zappalà, Roberto Casula e Vincenzo Armanna: "*Just for your info…questa è una bozza di delibera del venditore che ho dovuto fare su richiesta di Chief Akinmade e che lui sta portando da Malabu per completarla con le info della società e dei suoi director. Sicuramente avendo tempo e modo sarebbe anche migliorabile ma …… ora la cosa sta nelle mani del venditore*";

19 novembre 2010[462] si svolge un incontro presso gli uffici del Ministero della Giustizia che viene così descritto da Enrico Caligaris: "*Venerdi 19/11/10*
Incontro con l'Attorney General presso gli uffici FGN
Presenti:
- shell (P. Robinson, G. Burmeister e K. Atemie)
- eni (R. Casula, V. Armanna, G. Zappalà, E. Caligaris)
- malabu (R. Gbinigie, F. Akinmade, …….)

[456] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.
[457] Fascicolo per il dibattimento, p. 3283, SMS 1063.
[458] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1072.
[459] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 197.
[460] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1073.
[461] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 271.
[462] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010 , con oggetto "*cronologia negoziati*" indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà.

Incontro relativamente breve in quanto M, dopo aver letto il testo dello SPA, fa presente all'Attorney General che il pagamento del Signature Bonus non può avvenire contestualmente e tantomeno dopo il rilascio della Licenza. L'Attorney General prende spunto da questa obiezione per confermare che si aspetta che il Signature Bonus sia pagato il giorno stesso della firma (i.e.: il giorno stesso). Shell si è detta indisponibile e la riunione è stata chiusa e le parti invitate ad uscire. Poco dopo aver abbandonato la riunione, le parti sono state richiamate senza che venisse detto il motivo. Una volta presso FGN le parti non hanno incontrato l'Attorney General ma si sono riunite per trovare possibili soluzioni che potessero sbloccare la situazione. Nell'impossibilità di concordare una soluzione alternativa a quella proposta le parti hanno chiesto all'Attorney General di rinviare l'incontro con lui a lunedì 22 novembre";

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[463]: *Venerdi 19/11/10*
Dopo la lettura del Resolution Agreement l'AG obbietta che il pagamento del Signature Bonus non può avvenire contestualmente e/o dopo il rilascio della Licenza. L'AG chiede che il Signature Bonus sia pagato il giorno stesso della firma. Shell si è dichiarata indisponibile e la riunione con l'AG chiusa. A margine Shell, Malabu ed Eni si sono riuniti per trovare possibili soluzioni all'impasse. Nell'impossibilità di concordare una soluzione alternativa è stato infine chiesto all'AG un aggiornamento a lunedì 22 novembre";

19 novembre 2010 (15:15)[464] Emeka Obi scrive a Ednana Agaev: "*Sta crollando tutto, Papa e gli spaghetti non sono in grado di andare d'accordo*";

19 novembre 2010 (17:44)[465] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*Rumour has it that the italians are not very happy and are blaming the team in Nigeria for the fiasco. Rumour has it Rome is planning to make some changes. The thinking is that the deal is good for the company and the dutch but the situation in Abuja should have been more professionally managed by their guys. I hear the plan may be to use a top italian from Saipem to take over the coordination with Abuja to ensure the transaction proceeds smoothly in a way that is acceptable to Abuja, Rome, Papa and the Dutch*";

19 novembre 2010 (21:41)[466] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa non vuole firmare. Lui e le persone ad Abuja sono molto arrabbiati. Non vuole parlare con il negoziatore. L'accordo muore. Dobbiamo intervenire*";

19 novembre 2010 (22:21)[467] Emeka Obi risponde a Ednan Agaev: "*è meglio non interferire troppo presto così non possono dare la colpa a noi se la cosa non va in porto. Abbiamo già formulato il piano di salvataggio e lo implementeremo non appena Abuja e Papa ce lo chiederanno*";

21 novembre 2010[468] si svolge un incontro fra i funzionari ENI e SHELL che viene così descritto da Enrico Caligaris: "*Domenica 21/11/10*

[463] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.
[464] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1081.
[465] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[466] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1088.
[467] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1089.
[468] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010, con oggetto "*cronologia negoziati*", indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà.

Incontro Shell-Eni (P. Robinson, G. Burmeister e K. Atemie / R. Casula, V. Armanna, G. Zappalà, E. Caligaris):
- si è discusso della necessità di farsi fornire da Malabu ulteriore documentazione sul blocco e la società
- Shell ha confermato la non disponibilità a pagare il Signature Bonus se contestualmente non le viene consegnata la licenza
Incontro Shell-Eni-Malabu:
- le parti hanno concordato sull'opportunità che l'incontro con l'Attorney General previsto per lunedì alle 10 fosse rinviato al pomeriggio o martedì in attesa di verifiche e accordo tra le parti su cosa presentare all'Attorney General
- viene auspicato un incontro con il Ministro del Petrolio per avere conferma:
i) del suo accordo sulla transazione
ii) del diritto di Malabu sul blocco
iii) delle tempistiche di rilascio della licenza"

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[469]: *Domenica 21/11/10 Incontro Shell-Eni*
- si è discusso della necessità di farsi fornire da Malabu ulteriore documentazione sul blocco e la società
- Shell ha confermato la non disponibilità a pagare il Signature Bonus se contestualmente non le viene consegnata la
licenza
Incontro Shell-Eni-Malabu:
- viene auspicato un incontro con il Ministro del Petrolio per avere conferma:
i) del suo accordo sulla transazione
ii) del diritto di Malabu sul blocco
iii) delle tempistiche di rilascio della licenza";

22 novembre 2010[470] i membri del team negoziale ENI si scambiano commenti sulle varie bozze di accordi e Donatella Ranco commenta: "*All'art. 1.3 perchè questa aggiunta? Ci stiamo togliendo le motivazioni per il pagamento. Non possiamo essere silenti? "and (iii) confirms that as at the date of this Resolution Agreement there is no valid Oil Prospecting License subsisting over Block 245 and that no Oil Prospecting License shall be issued in respect of Block 245 other than to SNEPCO and NAE in accordance with the terms of this Resolution Agreement*". *Non vedo necessità di scrivere che non c'è licenza, si può stare silenti. Cosi evitiamo di dover pensare a cosa sono i non meglio precisati interest che ci vengono venduti*"[471];

22 novembre 2010[472] vi è un incontro fra ENI, SHELL e Malabu, che viene così descritto da Enrico Caligaris: "*Lunedì 22/11/10*
Incontro Shell-Eni-Malabu (P.Robinson, G.Burmeister e K.Atemie / R. Casula, V. Armanna, G. Zappalà, E. Caligaris /
Bart ……. R.Gbinigie, F.Akinmade, Seibougha Munamuna):
- esame documentazione fornita da Malabu

[469] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 319 ss.
[470] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 279 ss.
[471] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 369.
[472] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010, con oggetto "*cronologia negoziati*", indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà.

- accordo sulla necessità di apportare modifica a SPA e RA in particolare su un approccio alternativo da proporre all'Attorney General su proposta Shell e relativa alle modalità di pagamento del Segnature Bonus
Incontro Shell-Eni (P.Robinson, G.Burmeister e K.Atemie / G. Zappalà, E. Caligaris):
- si è lavorato per modificare il Resolution Agreement e creare due versioni di RA da tenere pronte a seconda della soluzione preferita dall'Attorney General. In una si è esplicitata più chiaramente la cronologia degli eventi che si devono verificare al closing mettendo in evidenza il fatto che il pagamento del Signature Bonus avrebbe luogo prima della consegna della Licenza. Nell'altra si è previsto di dare a FGN il controllo sul rilascio dei fondi al closing.
- SPA e RA sono stati ulteriormente modificati per tenere conto di informazioni sui diritti di Malabu sul Blocco e documenti ricevuti da Malabu brevi manu. In serata, Eni consegna brevi-manu a Malabu la nuova versione di SPA".

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[473]: *Lunedì 22/11/10*
Incontro Shell-Eni-Malabu :
- esame documentazione fornita da Malabu
- accordo sulla necessità di apportare modifica a SPA e RA in particolare su un approccio alternativo da proporre all'Attorney General su proposta Shell e relativa alle modalità di pagamento del Signature Bonus
Incontro Shell-Eni:
- si è lavorato per modificare il Resolution Agreement e creare due versioni di RA da tenere pronte a seconda della soluzione preferita dall'Attorney General. In una si è esplicitata più chiaramente la cronologia degli eventi che si devono verificare al Closing mettendo in evidenza il fatto che il pagamento del Signature Bonus avrebbe luogo prima della consegna della Licenza. Nell'altra si è previsto di dare a FGN il controllo sul rilascio dei fondi al Closing.
- SPA e RA sono stati ulteriormente modificati per tenere conto di informazioni sui diritti di Malabu sul Blocco e documenti ricevuti da malabu brevi manu. In serata, Eni consegna brevi-manu a Malabu la nuova versione di SPA";

23 novembre 2010[474] c'è un incontro fra ENI e Malabu, che viene così descritto da Enrico Caligaris: "*Martedì 23/11/10*
Incontro Eni-Malabu (G. Zappalà, E. Caligaris / Bart ……. R. Gbinigie, F. Akinmade, S. Munamuna)
- - Malabu fornisce alcuni commenti sulla bozza SPA della sera prima.
Incontro Shell-Eni-Malabu (P. Robinson, N. Burmeister e K. Atemie / R. Casula, V. Armanna, G. Zappalà, E. Caligaris / B. ……..... R. Gbinigie, F. Akinmade, S. Munamuna):
- Malabu ha riferito che l'Attorney General ha ribadito la propria indisponibilità a rilasciare la licenza al Closing e che la licenza sarebbe rilasciata 14-20 giorni dopo il Closing (i.e.: pagamento del Signature Bonus)
- Eni lavora ulteriormente su allineamento SPA a RA;

[473] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.
[474] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010, con oggetto "*cronologia negoziati*" indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà.

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[475]: *Martedì 23/11/10 Incontro Eni-Malabu*
- Malabu fornisce alcuni commenti sulla bozza SPA della sera prima.
Incontro Shell-Eni-Malabu :
- Malabu riferisce che l'Attorney General ha ribadito la propria indisponibilità a rilasciare la licenza al Closing e che la licenza sarebbe rilasciata 14-20 giorni dopo il Closing (i.e.: pagamento del Signature Bonus)
- Eni lavora ulteriormente su allineamento SPA a RA";

Nel pomeriggio del **23 novembre 2010**[476] i negoziatori di ENI e SHELL si scambiano opinioni sulle modifiche del RA richiesta dall'AG;

23 novembre 2010 *Writ of Summons* di Alhaji Mohammed Sani nei confronti di 1) Malabu oil and gas, 2) Kweku Amafagha, 3) Hassn Hindu, 4) Munamuna Seidougha, 5) Amaran Joseph, 6) Rasky Gbnigie, 7) Corporate Affairs Commission, 8) Pecos Energy LTD, 9) Shell Petroleum Develpment Company of Nigeria Limited dal seguente contenuto: "*L'Attore avanza le seguenti pretese nei confronti dei Convenuti:*
a) UNA DICHIARAZIONE che l'Attore detiene una partecipazione del cinquanta percento (50%) in Malabu Oil and Gas Ltd. (1° Convenuto) avendo sottoscritto dieci milioni (N 10.000.000) di azioni ordinarie che costituiscono l'intero patrimonio netto della società.
b) UNA DICHIARAZIONE che l'Attore non ha dismesso la sua partecipazione in Malabu Oil and Gas Ltd. (il 1° Convenuto) e pertanto rimane un azionista e uno tra i primi Amministratori del 1° Convenuto.
c) UNA DICHIARAZIONE che tutte le delibere approvate dai presunti Amministratori di Malabu Oil and Gas Ltd. (1° Convenuto) e tutte le modifiche apportate al documento dai primi Convenuti nel fascicolo originale presso l'ufficio dei settimi Convenuti riguardanti, modificanti e eliminanti la partecipazione dell'Attore e l'assetto azionario originale nel capitale sociale del 1° Convenuto mancano di autorizzazione, sono ultra vires, nulli, invalidi e privi di efficacia.
UN'ORDINANZA INGIUNTIVA che ingiunga al 7° Convenuto di ripristinare le azioni di Malabu Oil & Gas Limited (il 1° Convenuto) all'assetto azionario originario, che riporta l'Attore come detentore del cinquanta percento (50%) dell'intero patrimonio netto della società.
e) UN'ORDINANZA INIBITORIA DEFINITIVA che impedisca ai Convenuti, i loro agenti, interessati e/o assistenti dall'interferire nella partecipazione dell'Attore e nell'interesse nel 1° Convenuto.
f) UN'ORDINANZA INIBITORIA DEFINITIVA che impedisca al 9° Convenuto sia per suo conto che tramite agenti, privati, dipendenti e chiunque agisca per suo conto, di agire, trattare, firmare qualsiasi documento o negoziare in qualsiasi modo affari che riguardino OPL 214 e OPL 245 con i Convenuti"[477];

---

[475] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.
[476] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 289. Email delle 16:35 di Keibi Atemie diretta a Enrico Caligaris, Guido Zappalà, Guus Klusener, Burmesteri e Peter Robinson: "*Dear Enrico, in anticipation of the fall back compromise position being proposed to the AG which essentially is to leave the trigger button for the payment of the SB with the Escrow agent upon receipt of the Licence from the FGN, I have made some consequential amendments to clauses 2 and 3 of the RA and also the termination letter. Attached shows the amendments including that agreed with you this morning on clause 1.3*"; email di Enrico Caligaris delle 20:07 diretta a Roberto Casula, Vincenzo Armanna, Donatella Ranco, Marco Bollini e Romina Giordani: "*Il RA concordato tra le società, per ora, non va bene all'AG; c'è una possibile variante a quella attuale che però trova ancora resistenza da parte dell'AG e quindi resta una ipotesi alternativa remota. In allegato trovate le modifiche al RA che esprimono tale alternativa. Il testo per noi andrebbe bene se mai l'AG dovesse cambiare idea e preferire il modus procedendi previsto dall'allegato (i.e.: i soldi sull'escrow account sono liberati dall'escrow agent a fronte di evidenza del rilascio della licenza da parte di FGN)*".
[477] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 198.

24 novembre 2010[478] ci sono incontri fra ENI e Malabu e fra ENI, Malabu e SHELL, che vengono così descritti da Enrico Caligaris nell'email "*cronologia negoziati*": " *Mercoledì 24/11/10*
Incontro Eni-Malabu (G. Zappalà, E. Caligaris / Bart ……. R.Gbinigie, F.Akinmade)
- Malabu sintetizza quelli che per lei sarebbero "breaking points" (i.e.: il conto corrente può essere in un allegato allo SPA ma non nel contratto e non sarà necessariamente in Nigeria, il pagamento della Consideration deve avvenire entro sette giorni dal Closing, Malabu non vuole essere responsabile per il pagamento delle tasse indirette sulla transazione che di solito sono a carico del compratore).
Incontro Shell-Eni-Malabu (P. Robinson, N. Burmeister e K. Atemie / G. Zappalà, E. Caligaris /B. …….. R. Gbinigie, F. Akinmade):
- Malabu fa presente che l'AG notte tempo è tornato parzialmente sui suoi passi e si è detto disponibile a valutare meglio la proposta e quindi portarla al Presidente per approvazione.
- Shell-Eni-Malabu hanno predisposto una sintesi di una pagina sul processo di Closing da far avere all'AG per l'incontro con il Presidente.

Lo stesso incontro viene descritto nei seguenti termini nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30)[479]: "*Mercoledì 24/11/10 Incontro Eni-Malabu*
- Malabu sintetizza quelli che per lei sarebbero "breaking points" (i.e.: il conto corrente può essere in un allegato allo SPA ma non nel contratto e non sarà necessariamente in Nigeria, il pagamento della Consideration deve avvenire entro sette giorni dal Closing, Malabu non vuole essere responsabile per il pagamento delle tasse indirette sulla transazione che di solito sono a carico del compratore).
Incontro Shell-Eni-Malabu
- Malabu fa presente che l'AG notte tempo è tornato parzialmente sui suoi passi e si è detto disponibile a valutare meglio la proposta e quindi portarla al Presidente per approvazione.
- Shell-Eni-Malabu hanno predisposto una sintesi di una pagina sul processo di Closing da far avere all'AG per l'incontro con il Presidente";

24 novembre 2010 (20:09)[480] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*loro (i suoi amici nigeriani) gli hanno concesso una settimana in più per incontrare gli alti dirigenti italiani e chiudere l'accordo. Lunedì viene a Ginevra pronto a firmare e concludere*".

24 novembre 2010 (20:12)[481] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*ok. Vedo di controllare con estrema discrezione con i suoi amici in Nigeria in modo da evitare qualsiasi eventuale conflitto e eventuali trucchi. Dobbiamo anche tenere i suoi amici sulle spine*";

25 novembre 2010[482] ci sono incontri AG – SHELL e Malabu – ENI che vengono così descritti nell'email ("*OPL – eventi negoziali recenti*") che Roberto Casula invia a Donatella Ranco, Enrico Caligaris, Vincenzo Armanna e Marco Bollini il 25 novembre 2010 (19:30):
Giovedi 25/11
incontro AG – Shell Shell dichiara la disponibilità a rilasciare i fondi alla firma del RA da parte di tutti ma necessita autorizzazioni dall'Head Office.

---

[478] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 310 e ss, email di Enrico Caligaris del 24.11.2010, con oggetto "*cronologia negoziati*" indirizzata a Roberto Casula, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà.
[479] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.
[480] Fascicolo per il dibattimento, p. 3283 SMS 1126.
[481] Fascicolo per il dibattimento, p. 3283, SMS 1127.
[482] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319 ss.

incontro Malabu Eni Malabu conferma accettazione del testo del SPA. Tuttavia siglerà solo quando anche sul RA le parti avranno trovato un accordo";

25 novembre 2010 (19:30)[483] Roberto Casula invia a Donatella Ranco (e per conoscenza Enrico Caligaris, Marco Bollini e Vincenzo Armanna) l'email con oggetto "*OPL - Eventi negoziali recenti*", già citata più volte. Nelle parte introduttiva si precisa l'elenco dei partecipanti agli incontri: "*Faccio seguito alla mail del 15 Novembre in cui riportavo i risultati del primo incontro con l'Attorney General le società Malabu e Shell e la definizione del prezzo per l'acquisizione degli interessi di Malabu sul blocco OPL245. A partire da giovedi 18 vi è stata una intensa attività negoziale (presso il Ministero di Grazia e Giustizia e\o presso i nostri uffici) volta a concordare i testi dell'accordo di compravendita con Malabu e del Resolution Agreement tra il Federal Government, Shell, Eni e Malabu". Hanno partecipato:*
Per Shell: Peter Robinson (VicePresident regionale), German Burmeister (commercial manager) e Keibi Atemie (Legale);
Per Malabu: Chief Seidu Munamuna (Board Director), Mr Rasky Gbinigie (Company Secretary) accompagnati in qualita' di advisor da Mr Alhaji Abubaker Aliyu, Femi Akinmade, A.B.C. Orjiako.
Per Eni: R. Casula, V. Armanna, G. Zappalà, E. Caligaris in continuo contatto con le funzioni di Sede […]";

26 novembre 2010 (8:58)[484] Enrico Caligaris informa Roberto Casula, Vincenzo Armanna, Guido Zappalà, Marco Bollini e Donatella Ranco che a SHELL e a Malabu era stato notificato un atto da parte di un soggetto che asseriva di essere anch'egli azionista di Malabu e che ingiungeva loro di non negoziare accordi riguardanti l'OPL 245;

26 novembre 2010 (14:07)[485] Emeka Obi scrive a Claudio Descalzi: "*buongiorno, mi sarebbe di enorme aiuto se potessi avere la lista dei punti ancora non concordati dell'SPA, le richieste per la due diligenze finale del venditore, lo stato dei termini fiscali e delle licenze, in modo che io possa cercare di conformarmi con la posizione del venditore che devo incontrare nel fine settimana. Grazie*";

---

[483] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, pp. 319.
[484] Produzioni PM del 27.2.2019, p. 70: "*Roberto, sono riuscito a parlare con Keibi per avere maggiori chiarimenti su quanto accennato da Peter. Qui sotto una breve sintesi della situazione.*
Siamo stati informati da Shell che:
- un paio di giorni fa è stato notificato alla Shell un atto che le ingiunge di non negoziare/concludere accordi che abbiano per oggetto il Blocco 245
- i nostri interlocutori in Shell ne sono venuti a conoscenza solo oggi e ne sono rimasti molto sorpresi
- la Malabu oltre a ricevere un'analoga ingiunzione sarebbe oggetto di inchiesta per falsificazione di atti societari (es.:atti relativi alla sua partecipazione azionaria, organi sociali e rappresentanti legali)
- il fascicolo dal quale discendono tali ingiunzioni sarebbe stato aperto nel gennaio 2010 a fronte di un esposto da parte di uno degli azionisti di Malabu che deterrebbe il 50% della società e che sostiene di non aver venduto la sua quota nella società come invece risulterebbe negli atti depositati presso la camera di commercio
- il caso sarebbe di competenza della Central High Court di Abuja (Nigeria)
- un loro avvocato è stato mandato al "court registry" per reperire maggiori informazioni/documenti in merito e per capire come mai di una pratica aperta nel gennaio 2010 loro sono venuti a conoscenza solo nel novembre dello stesso anno
- eni non è citata né sarebbe oggetto di procedimenti e/o ingiunzioni restrittive sul blocco 245 ma ciò si giustificherebbe con il fatto che le discussioni con eni sul Blocco 245 sono successive a gennaio 2010.
- ci terranno informati sugli sviluppi.
Ps: le poche carte societarie mostrateci da Malabu evidenziano un cambio degli azionisti e degli amministratori a metà del 2010".
[485] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1145.

26 novembre 2010 (15:42)[486] German Burmeister scrive a Enrico Caligaris allegando l'atto notificato alla Shell per conto di Sani Abacha. German Burmeister commenta: "*Enrico – document attached. Just left AG office. He clearly stated to dismiss the issue*";

26 novembre 2010 Ogogo Apata scrive a Emeka Obi: "*nessun problema, come ho detto lo posso fare. L'AG era il nostro avvocato per questo affare*"[487];

26 novembre 2010 (22:24) Enrico Caligaris scrive a Roberto Casula: *"Roberto dimmi tu a che ora vuoi che ci troviamo in ufficio altrimenti lavoro da qui. Mi sentirò cmq con Ellis per i passi da fare lunedì prossimo c/o la Federal Court*"[488];

27 novembre 2010[489] Emeka Obi annota: "*Obi meets with senior ENI executive in London to discuss next steps for the transaction. Meetings arranged to take place 2 days later in Milan*";

29 novembre 2010 (12:19)[490] Roland Ewubare AG scrive a Emeka Obi: "*salve Emeka, sono rientrato ad Abuja. Ho incontrato l'AG e mi ha confermato nuovamente che non ha richiesto l'accordo del broker. Questo gioco lo sta giocando Casula*";

29 novembre 2010 (16:55)[491] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*la situazione è un po' cambiata…non posso incontrarlo, dobbiamo parlare*".

29 novembre 2010 (16:57)[492] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*Stesso posto.. C sarà con me";*

29 novembre 2010[493] Emeka Obi annota: "*Obi's first meeting is with Casula and Descalzi in the evening. They described what happened at the meeting at the Attorney General's office and stressed that they we're not trying to diminish the role EVP had played in the transaction - wanted to find a workable solution that would enable NAE to continue with the transaction in a professional manner. After the meeting, Casula and Obi went straight to the Four Seasons Hotel to meet with Etete and Agaev. Etete was adamant that he had never accepted $1.3 billion and wanted Obi to renegotiate. The Chief viewed Casula as the instigator of the current process, but Obi persuaded him that they should meet. Agreed that should continue with process*";

29/30 novembre 2010[494] c'è un incontro all'hotel Four Season di Milano fra Roberto Casula, Dan Etete, Emeka Obi e Ednan Agaev;

30 novembre 2010[495] Emeka Obi annota: "*Meeting between Obi, Etete and Agaev. Etete repeats his request for Obi to negotiate a better price and higher cash payment for the OPL Assets. Obi asks Etete to reconfirm in writing Malabu's commitment to pay the previously agreed fee of US$200 million directly from the transaction proceeds. Etete refuses*";

---

[486] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 71.
[487] Fascicolo per il dibattimentp, SMS 1151.
[488] Produzioni ENI 29 gennaio 2020 (valigetta Obi), all.61.
[489] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1147 – 1148.
[490] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1171.
[491] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1174.
[492] Fascicolo per il dibattiemnto, p. 3284, SMS 1176.
[493] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[494] Verbale udienza 26.6.2019, p. 59.
[495] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

30 novembre 2010 Emeka Obi annota incontro con Claudio Descalzi e Roberto Casula al COIN: ""*Discuss Etete meeting, EVP NDA, AG meeting of November, Next steps for negotiations, attempted arrest Pagano, FGN heavy-handeness/ treatment of SAIPEM executives"*[496]*;*

4.4.2 Dicembre 2010

1 dicembre 2010 Emeka Obi annota "*Obi meeting with Etete and Agaev at which they reiterated that they wanted Obi to recommence negotiations with ENI with a view to getting a better price. Obi wanted the Chief's earlier commitment to pay EVP its minimum fee of $200 million out of escrow re-confirmed in writing before he continued negotiations. Etete now said that $200 million was too much especially given the fact that he was being "pressured" into accepting the $1.3bn. Etete said that he had expected more money, had a lot of stakeholders and debts to pay. Etete then made an appeal for the need to re-negotiate my fee. Obi was prepared to reduce the fee. They discussed, over the course of a couple of days, $150 m and then $100 m as a minimum on the $1.3 bn. Finally, I proposed a straight 7⅔% on all proceeds guaranteeing me a minimum $100 m if Etete accepted the $1.3bn as well as some guaranteed upside on top of the $100 m if the negotiations were successful. Obi also proposed this alternative fee arrangement on the basis that $100 million was roughly 7⅔% of $1.3 billion. Obi left the Chief to consider these proposals*"[497];

1 dicembre 2010 è datato un "**Legal Advisory Mandate**" [498] Malabu (Dan Etete) e Bayo Ojo & co. (Bayo Ojo) nel quale si dà conto degli accordi fra FGN, Malabu NAE e SNEPCO che saranno formalizzati il 29 aprile 2011. Nel documento si afferma: "*NOW THEREFORE ADVISOR and MALABU HAVE AGREED as follows with respect to the activities of the Legal Advisor:*
1. The legal advisory support started in December 2009 and it was requested by MALABU;
2. The scope of the legal advisory support is to identify potential buyers, define the business alternatives, and design a legal scheme to bring all the parties to an amicable settlement.
The success scenario is the payment of the sum at least of 1,092,040,000.00 USD (one billion ninety two million and forty thousand US dollars);
3. The professional fee to be paid to the ADVISOR will be due only in case of success scenario and it is defined in the sum of 50,000,000.00 USD (fifty million US dollars) to be paid to the ADVISOR at the time the payment of the sum of 1,092,040,000.00 USD (one billion ninety two million and forty thousand US dollars) is received from NAE by MALABU and it is due also in case of any direct or indirect payments, for the same amount and related to block 245, coming from SHELL or any affiliates of NAE
***4.** The compensation fee contained in the Resolution Agreement to be paid by NAE to MALABU will be paid into an escrow account with BSI Bank in Lugano, Switzerland under an irrevocable escrow agreement contained in schedule 1 below*";

Al "Legal Advisory Mandate" sono allegati;

1. un documento denominato "**schedule 1 - Escrow Agreement between Malabu Oil and Gas, Petrol Service Co Ltd (escrow agent) e Bayo Ojo (advisor)**" [499]. Nell'atto viene specificato:
    - che NAE depositerà presso l'escrow account dell'escrow agent la somma di 1.092.040.000 USD;
    - che, una volta ricevuta la somma, l'escrow agent:

[496] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*
[497] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[498] Fascicolo per il dibattimento, p. 1417.
[499] Fascicolo per il dibattimento, p. 1384.

- trasferirà 1.042.040.000 USD in favore di Malabu presso la Banque Misr Liban sal;
- potrà trattenere la somma di 5 milioni di USD "*as full and final compensation for its services rendered for the finalization of all payments under this agreement*";
- dovrà trasferire 45 milioni di USD secondo le istruzioni "*of the advisor pursuant to a final and irrevocable mandate agreement between the advisor and the escrow agent*" (cfr sul punto final and irrevocable payment mandate agreement del 19.4.2011);

2. un documento denominato "**schedule 2 – particulars of escrow account**"[500] nel quale vengono indicati l'account name (petrol service Co LTD), la banca (BSI Lugano), l'iban e il numero di conto (n. A209798AA). Il documento è sottoscritto da Dan Etete per conto di Malabu, da Gianfranco Falcioni per conto di Petrol Services e da Bayo Ojo;

Gli atti sono retrodatati al 1° dicembre[501] dal momento che contengono indicazioni (quali le condizioni del *Resolution Agreement*, il riferimento a Petrol Service e al conto acceso presso la BSI di Lugano) che non possono risalire al 1° dicembre perché riguardanti circostanze che a quella data non si erano ancora verificate. Sul punto, il Pubblico Ministero ha commentato: "*i primi due documenti hanno la data del primo dicembre 2010, anzi è un documento datato primo dicembre 2010 e un annesso senza data. Il primo documento è un accordo tra Dan Etete e Bayo Ojo, Christopher Adebayo Ojo, l'Attorney General che propiziò l'accordo del 30 novembre 2006. Questo documento è una specie di mandato, si chiama "Legal Advisory Mandate to Bayo Ojo", in base a questo documento firmato da Etete e da Bayo Ojo, Bayo Ojo avrebbe avuto diritto a ricevere 50 milioni di dollari, che sarebbero stati ricavati dal pagamento della somma di 1.092.040.000 dollari, al centesimo, ricevuta da Malabu da parte di NAE. Questo è il primo documento che abbiamo. Il documento collegato è un documento… è un escrow agreement, in cui le parti sono Etete, ancora, Bayo Ojo e Gianfranco Falcioni, o meglio Petrol Service. E qui si capisce che i soldi, il miliardo e 92, sarebbe andato tutto a Petrol Service, tutto. E sono istruzioni di pagamento di Bayo Ojo a Petrol Service, "Final Payment Mandate Agreement". In questo documento si legge che Falcioni, come escrow agent, avrebbe trattenuto l'ulteriore somma di 25 milioni di dollari, e avrebbe versato i restanti 20 secondo le istruzioni di Bayo Ojo. Quindi ad aprile, secondo i documenti firmati, Petrol Service avrebbe trattenuto per sé 30 milioni di dollari e ne avrebbe distribuiti 20 su istruzione di Bayo Ojo. Ecco l'accordo trilaterale Etete, Falcioni, ora vedremo perché Falcioni, Eni, e Bayo Ojo. Vero che il conto di BSI, che è citato nell'escrow agreement di dicembre è stato aperto a marzo, quindi 3 mesi dopo, ma è anche vero che le indicazioni di quel conto è messo in un allegato, che comunque la data del primo dicembre qualcosa ci dice, è coerente con altri avveniment";.*

1° dicembre 2010 (15:07)[502] Claudio Descalzi scrive a Donatella Ranco, Roberto Casula, Marco Bollini: "*Mi riferisco alle attività negoziali relative all'iniziativa OPL 245. Alla luce delle dispute, apprese di recente, sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità ed opportunità dell'iniziativa, tenuto anche conto delle circostanze che hanno interessato alcune società di servizi nel paese. In tal senso si ritiene importante proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima di eventualmente riprendere le discussioni con le controparti interessate per arrivare ad un'informativa/raccomandazione finale per il Consiglio di Amministrazione*";

[500] Produzioni PM udienza 6.2.2019, p. 12.
[501] Conferma in tal senso vengono anche dalla testimonianza di Bayo Ojo, udienza del 6.2.2019, p. 15: "*Sono stati allegati più tardi anche se hanno la stessa data*".
[502] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 90.

1° dicembre 2010 (15:08)[503] Claudio Descalzi inoltra il medesimo messaggio a Paolo Scaroni con il commento: "*Paolo, in relazione a quanto discusso sulla 245, di seguito nota inviata al team negoziale*";

1° dicembre 2010 (19:33)[504] Emeka Obi scrive a Roland Ewubare: "*si sta convincendo, anche se lentamente. Dovremmo avere dei risultati positivi entro domani mattina*";

2 dicembre 2010 (3:14)[505] Roland Ewubare scrive a Emeka Obi: "*questa è un'ottima notizia!!! Tutti gli hanno detto di concludere oppure rischia di perdere 235 nella prossima concessione*";

2 dicembre 2010 (3:16)[506] Emeka Obi scrive a Roland Ewubare: "*devono dirgli anche di pagarci*";

2 dicembre 2010 (9:49)[507] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*uno degli italiani ha detto al ministro che Chief insiste sul 1,6 e che è per questo che l'accordo è bloccato. Chief è molto preoccupato, io sto andando a correre ora. Devo vedere Chief alle 12:30, sentiamoci prima delle 12:30*";

2 dicembre 2010 (17:30)[508] Emeka Obi si incontra a Milano con Roberto Casula;

2 dicembre 2010 (21:49)[509] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*ci deve aiutare ad aiutarlo, se no non c'è nessuna possibilità. Non può aspettarsi di poter tenere due delle maggiori società petrolifere e il governo in ostaggio. E' ora di chiudere prima che si arrivi ad un accordo meno favorevole oppure gli venga imposto un accordo*";

2 dicembre 2010[510] Emeka Obi annota: "*In order to seek to progress matters, Obi sought to explore an alternative fee structure. This was rejected by Etete. Etete makes further proposal in writing:- a 7% agency fee on a sale price of US$2.1 billion, alternatively US$150 million on a sale price of US$1.6 billion. This was not accepted by Obi*";

3 dicembre 2010 (13:42)[511] Emeka Obi scrive a Roland Ewubare AG: "*solo un aggiornamento. Siamo partiti con il 13,3%, siamo scesi a 10% ed ora siamo scesi ulteriormente a 7,2/3%. Non possiamo più cambiare perché sia le banche di investimento che i nostri legali non lo accetteranno. Il venditore deve semplicemente accettare e smettere di fare promesse. Siamo stati molto accomodanti e insisteremo anche su un pagamento vincolato e non a piacimento del venditore*"; Roland Ewubare risponde **(13:42);**

3 dicembre 2010 (17:16)[512] Emeka Obi scrive a Emeka Obi: "*Ha detto che Oga gli ha detto di non firmare l'accordo, ma io non gli credo. Io sono dovuto andare via ma ho lasciato qualcuno lì con lui. Sono sicuro che accetterà. Non ha altra scelta*";

---

[503] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 90.
[504] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1200.
[505] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1201.
[506] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1203.
[507] Fascicolo per il dibattimento, p. 3284, SMS 1204.
[508] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1207-1214.
[509] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1220.
[510] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[511] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1226.
[512] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1234.

3 dicembre 2010 (17:17)[513] Roland Ewubare AG scrive a Emeka Obi: "*Quando stavamo pranzando ha chiamato Oga per dire che vuole il 5% per accettare…che tu e gli italiani vi volete rubare 100 milioni di dollari*";

3 dicembre 2010 (17:17) Emeka Obi rispone a Roland Ewubare "*è pazzo*"; [514]

5 dicembre 2010 (6:44)[515] Emeka Obi scrive a Roland Ewubare AG: "*fratello, so che stavi cercando di aiutarci, ma non mi è stato dato il permesso di accettare un corrispettivo di consenso di questo genere. Scambiare 1,3 miliari per 0,055 non è un buon affare. Esistono opportunità più lucrative senza controversie e rischi operativi. Da 2 a 1,5 a 1 a 0,5 con "ceteribus paribus". Parliamone domani*";

6 dicembre 2010 (7:33) Claudio Descalzi scrive a Malcom Brinded: "*Caro Malcom, è stata, effettivamente, una settimana molto difficile. Certamente non è stata così solo per nostra iniziativa (i.e. 245). Come già spiegato ai tuoi, riteniamo indispensabile avere una comprensione completa e precisa della partecipazione azionaria di Malabu. Inoltre, tutti i documenti relativi alla controversia, il fondamento del successivo ricorso e la citazione devono essere attentamente controllati ed il problema chiuso (capisco che la prima udienza dovrebbe essere nei prossimi giorni). Inoltre, alla luce dei recenti noti eventi e della situazione politica, siamo costretti a muoverci con molta prudenza e a valutare attentamente la fattibilità del nostro accordo in tali circostanze. Va da sé che solo dopo il soddisfacente completamento delle summenzionate questioni in sospeso, sarò in grado di presentare al consiglio una raccomandazione finale. Sono sempre disponibile per discuterne ulteriormente al telefono*"[516];

7 dicembre 2010 (21:43) Ciro Antonio Pagano trasmette a Roberto Casula e Vincenzo Armanna l'ingiunzione che Alhaji Mohammed Sani aveva notificato quello stesso giorno a NAOC con la diffida a non finalizzare accordi con Malabu. L'atto notificato a NAOC si conclude: "*Siamo stati debitamente informati dal nostro Cliente che i convenuti in questa causa, in particolare Malabu Oil and Gas Ltd sta stipulando un contratto con Nigeria AGIP Plc per il quale la società è tenuta a pagare circa 1,1 miliardi di dollari. È alla luce di questo sviluppo che vi scriviamo per invitarvi ad astenervi dal fare affari con Malabu Oil & Gas Ltd in attesa della risoluzione delle questioni relative alla partecipazione azionaria della società presso l'Alta Corte Federale, Abuja*"[517];

8 dicembre 2010[518] Emeka Obi annota: "*Obi meets with Descalzi to discuss issues around the transaction and that deal was probably going to be on hold for a couple of months*";

10 dicembre 2010 Emeka Obi annota incontro con Roberto Casula a La Scala: ""*Negotiations, Abacha injunction, Etete wants no price on SPA for Malabu but in separate document, Post closing adjustment*"[519];

---

[513] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1235.
[514] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1236.
[515] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1241.
[516] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 203.
[517] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 204.
[518] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[519] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected"*

10 dicembre 2010 (17:02) Ebohon Ellis comunica a Ciro Pagano: "*In allegato una copia di un procedimento legale che è stato appena notificato per NAOC. È una domanda presentata dall'attore al tribunale affinché NAOC sia chiamata in causa come convenuto nel giudizio promosso. Il documento indica che l'istanza verrà discussa in tribunale il 14 dicembre 2010*"[520]. Ciro Pagano ne dà immediata comunicazione a Roberto Casula;

11 dicembre 2010[521] Emeka Obi annota[522]: "*Meeting between Obi, AG, Akpata and others at Landmark Hotel in Paddington, London. AG informs Obi that Malabu was prepared to pay EVP a reduced fee of US$55 million and advises Obi to accept that sum. Obi informs him that such a significant reduction from the agreed fee would not be acceptable*";

12 dicembre 2010[523] Guy Colegate scrive a Peter Robinson, John Copleston e German Burmeister: "*signori è tutto concordato – da un lato lo SPA è stato siglato e in linea di principio è tutto a posto – dall'altro c'è un'impasse sulla questione delle fee del broker – il ragazzo sta diventando difficile e ha bloccato gli italiani in un nodo legale – questa è la disputa. Una fonte dice che MB dovrebbe chiamare Claudio e chiedergli "perché non ci sono progressi - abbiamo sentito che era tutto concordato dal punto di vista del venditore e di FGN, vuoi ancora farlo, vero?". La fonte dice che non cè bisogno di andare più a fondo – ci sono troppi intermediari – ho avuto tutto il download – la fonte dice che una piccola spinta sugli italiani vedrà chiuso il tutto…*";

13 dicembre 2010 (18:59)[524] Oghogho Apata scrive a Emeka Obi: "*stasera ho parlato con Roland, dice che lui e AG presto andranno a trovare il venditore per implorarlo*";

15 dicembre 2010 (00:53)[525] Ciro Antonio Pagano inoltra a Roberto Casula un report del 13 dicembre predisposto dallo studio legale Aluko&Oyebode, su richiesta di NAOC, che ricostruisce il contenzioso avviato da Mohammed Sani nei confronti di Malabu;

16 dicembre 2010 parere legale dello studio legale Paul Erokoro&Co. in cui si riporta l'esito delle ricerche fatte in relazione alla titolarità di Malabu e alle relative cause pendenti[526];

16 dicembre 2010 (6:12)[527] Nike Olafimihan (Managing Counsel, legislative development di Shell Petroleum Development Company of Nigeria) scrive a Guus Kluisener, Peter Robinson e German Burmeister: "*AG mi ha informato della sua intenzione di annullare l'intero OPL da Malabu, a causa delle contreoversie tra gli azionisti, la quale sta andando così contro la buona volontà mostrata da FGN. Pertanto, vogliono ridistribuire il blocco ad ENI per il 100% assoggettando ENI al rispetto degli accordi intercorsi tra loro e Shell. Non ho idea di come si possa raggiungere questo obiettivo, si aspetta una nostra risposta su questo, domani*";

---

[520] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 205.
[521] Fascicolo per il dibattimento, p. 3285, SMS 1272 di Emeka Obi a Ednan Agaev: "*ho appena incontrato AG*".
[522] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[523] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 75: *Gents, Its all agreed-SPA Initialed and all on side in principal- hold up is over broker fee on other side- the boy is being difficult and tied Italians in a legal knot-that's the wrangle. Source says MB should call Claudio and ask "why no prog- we hear it is all agreed vendor/FGN side- do you still want it?" Source says no need to go into any more detail- lots of middle men-1 got the full download- source says a small shunt on Italians will see It closed...*".
[524] Fascicolo per il dibattimento, p. 3286, SMS 1279.
[525] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 206.
[526] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 207.
[527] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 78.

16 dicembre 2010 (12:11) Peter Robinson scrive a Roberto Casula: "*Roberto, there are some developments on 245 (from AG). I am in Australia at the moment, but is it possible that I call you later today?*"[528];

16 dicembre 2010 (16:11)[529] Roberto Casula scrive a Emeka Obi "*alcune novità*";

16 dicembre 2010 (17:50)[530] Vincenzo Armanna informa Roberto Casula di un incontro con l'Attorney General: "*Roberto, Ieri l'AG mi ha convocato per un incontro alle 18.00. L'oggetto era una richiesta di avanzamento sull'OPL 245. Mi ha evidenziato che, qualora non venga completata la transazione in tempi rapidi è ferma intenzione del FGN di mettere a gara l'asset. Ho evidenziato come per noi vi sia una sostanziale impossibilità a continuare nella transazione con Malabu sino al completamento del procedimento in corso presso la FHC of Abuja. L'AG mi ha palesato una soluzione alternativa che mi ha chiesto di discutere con il Top Management, in sintesi:*
- NAE avrebbe rapporti diretti solamente con il FGN e riceverebbe una lettera di award a fronte della firma del resolution agreement da parte di tutte le parti coinvolte e della revoca della licenza a Malabu;
- NAE pagherebbe la consideration completa al FGN che poi pagherebbe Malabu che rinuncerebbe ad ogni diritto o pretesa nei confronti dell'asset;
- il FGN, tramite il Ministro del Petrolio emetterebbe immediatamente la licenza cointestata a NAE e alla societa' indicata da Shell.
In sintesi la transazione nel suo complesso è identica ma semplifica le interazioni tra le parti. Ho chiesto il tempo di prospettare la proposta al mio top management ed in ogni caso tutto sarebbe soggetto al nostro Board Approval. Ha accettato che qualora non avesse nostre notizie procederà a revocare la licenza e a procedere con una gara. Ciao Vincenzo"

18 dicembre 2010[531] Roberto Casula incontra Emeka Obi a Milano davanti a La Rinascente, Emeka Obi annota l'incontro nella cronistoria: "*Obi travels to Milan for lunch meeting with Casula on 18 December 2010. Casula explained that the shareholder dispute was still holding up the transaction. They talked about ideas on how to re-invigorate the sale process*";

20 dicembre 2010 (17:02)[532] Nike Olafimihan riferisce a Keibe Atemie (manager di SNEPCO) che, a seguito del contenzioso sollevato da Sani Abacha, l'accordo non può più essere concluso secondo lo schema che era stato ipotizzato. Anticipa quindi che l'Attorney General vorrebbe proporre un nuovo schema negoziale: "*background. L'AG ci ha chiesto di sottoporre una proposta nella prima settimana per risolvere il problema alla luce della situazione di stallo causata da quello che segue: incapacità di M a soddisfare il CP nella SPA per quanto riguardano i loro documenti aziendali e l'autorizzazione ad entrare nella SPA, e la controversia dei vecchi azionisti di M contro M e i suoi attuali azionisti. Una SPA (ENI-SNUD) nel contesto della transazione non è più possibile visti i procedimenti giudiziari in corso (che impongono l'incapacità di M a trattare il blocco). Il procedimento contiene un'ingiunzione contro le trattative di Malabu con FRN e altri soggetti rispetto al blocco.*
Anche se l'assegnazione è formalmente scaduta all'inizio di ottobre, M ha una copia del parere di AG a MOP che l'assegnazione dovrebbe durare per un periodo più lungo. Anche se il parere non è stato tradotto in un prolungamento del periodo di assegnazione di M, sarà implementato al fine di garantire loro alcuni diritti.

---

[528] Produzioni ENI 29 gennaio 2020 (valigetta Obi), all. 64.
[529] Fascicolo per il dibattimento, p. 3286, SMS 1298.
[530] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 4, n. 33).
[531] Fascicolo per il dibattimento, p. 3286, SMS 1206-1315.
[532] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 79.

FGN vuole concludere con S senza stravolgere gli accordi con M, mentre ENI e S sono vincolati dai termini dei loro HoA a coinvolgersi l'un l'altro in qualsiasi transazione sul blocco.
I 4 soggetti fondamentali devono rimanere perché vi sia un accordo sostenibile -FGN, M, Shell ed ENI - Eni è necessaria dal punto di vista di FGN per consentire a M di assicurare i fondi per pagare per il blocco, ai fine di arrivare ad una proposta di transazione da parte di AG che risolverà tutti i problemi mediante la concessione del OPL 245 su una divisione del 50/50 tra M/S e in cui M si impegna a rinunciare ai suoi diritti in cambio di una compensazione finanziaria
In considerazione di quanto sopra, vi è la possibilità di eliminare la SPA come elemento dell'operazione e di sostituirla con un accordo transattivo tra le suddette 4 parti in cui:
Tutte le parti si accorderanno tra di loro per i rispettivi reclami, richieste, ecc. e porranno fine a tutti i casi giudiziari
S rilascia SB a FGN dall'escrow
M rinuncia ai suoi diritti e ad altre (eventuali) pretese sul OPL 245 in considerazione di un compenso di [x] a carico di ENI
[X] è l'importo che ENI paga in un conto escrow che FGN e M dovranno costituire.
Il rilscio dei fondi dei conti escrow saranno condizionati dai succitati fattori, tra cui il ritiro delle cause legali, il rilascio di documenti OPL ad ENI/S, ecc";

4.4.3 Gennaio 2011

11 gennaio 2011 (14:32)[533] Roberto Casula predispone una nota di aggiornamento per Claudio Descalzi e la sottopone a Donatella Ranco, Vincenzo Armanna e Marco Bollini. Si fa il punto della situazione dopo la citazione di Abacha e si delinea l'accordo definitivo: "*[…] nel mese di novembre, su intervento dell'Attorney General dr. Bello si sono tenute numerose riunioni al Ministero di Grazia e Giustizia tra Shell, Malabu e Eni. A seguito di queste riunioni si è riusciti a concordare il prezzo della transazione, il draft di SPA con Malabu e il Resolution Agreement tra le parti ed il Federal Government. Il processo si è tuttavia bloccato per l'arrivo di un atto di comparizione davanti alla Corte Federale di Abuja nel quale un ex azionista di Malabu reclamava diritti sul 50% della società. La prima udienza del 13 dicembre si è risolta con un nulla di fatto a causa di alcune eccezioni di forma e tutto è stato rimandato al 10 febbraio. Alla richiesta del querelante di emettere una ingiunzione, il giudice si è opposto ma ha tuttavia evidenziato che date le circostanze si attendeva che nessuna transazione avesse luogo. Nel mentre sono proseguite con gli studi legali le verifiche sulla documentazione societaria di Malabu. In attesa del prossimo pronunciamento della Corte Federale è sicuramente rischioso chiudere il deal con Malabu. Lo stesso Attorney General ha prospettato a Shell e Eni la possibilità di strutturare la transazione attraverso il Federal Government che poi si farebbe garante sia del pagamento a Malabu sia farebbe da scudo a eventuali ulteriori claimes che dovessero sorgere sulla partecipazione azionaria della società. Shell ci ha inviato un documento draft che riflette questo nuovo schema, in sostanza:*
+ con la firma del Resolution Agreement, il Federal Government alloca il blocco a Eni e Shell nel mentre che Malabu riconosce di non avere più diritti sullo stesso;
+ Shell libera il bonus di firma e entro sette giorni il Federal Government si impegna a emettere la licenza a Shell e Malabu (sic)*;*
+ Eni deposita in escrow il resto del prezzo (1300 – 208 = 1092 USD inclusivo dell'ulteriore contribuzione Shell);
+ il Federal Government procede al pagamento su Malabu. Tutti i contenziosi vengono chiusi.
Prossimi passi:

1. *riverifica dello schema di cui sopra con l'Attorney General: può esser fatto nei primi giorni della prossima settimana in quanto il dr. Bello è attualmente impegnato nelle primarie;*

[533] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 299.

2. *Verifica della disponibilità di Malabu ad accettare lo schema proposto dal Federal Government: l'intervento dell'advisor è in questo importante;*
3. *Completamento della due diligence sui documenti societari: in corso;*
4. *Aggiornamento dei documenti di compravendita e settlement in funzione dello schema adottato*;

13 gennaio 2011 Emeka Obi annota incontro con Roberto Casula ad Abuja: ""*3 main issues - price acceptable to Seller without adjusting face value, shareholder claims, missing CAC file. Options under consideration - oil price adjustment, interest on delay in closing, contingent upside on future sale; reserves upside, bonus on first production*"[534]

17 gennaio 2011[535] Emeka Obi annota: "*AG sent for Obi and met with him and Ewubare to discuss matters [relating to OPL 245] […] Obi meeting with the AG, Casula and others*" […] ""*Talked about EVP and Etete, told Casula no interest in broker, discussed reallocation framework - says not necessary, indemnity is available, has already spoken to MA, EVP should finalize position with Etete (will help), Complained a lot about Shell, Need to pay Etete a fair price, no objection to price increase, transaction can be done without shell, not happy with Shell treatment of Etete, Casula reminded him that EVP prepared all the work for the transaction and produced the documents they all discussed at the Nov 15 meeting- says he is happy to work with EVP and that lets try and resolve issue with Etete, Fiscal framework is with NNPC for consideration EVP, likes to see Nigerian companies treated well, tell G guy that i don't take money […]* "*Obi apologised that Casula stuck in lagos, we will come together later. Talked about fee issue and Etete issue. No wife/ no kids - can't die with all that money. "Last cheque he writes will bounce". Bring Casula in for meeting later. Only talking to me cause Roland is his very good friend. AG read my agreements with Malabu and NAE*"[536];

17 gennaio 2011 bozza della lettera intestata Malabu siglata per ricevuta da RC che contiene l'affermazione che EVP agisce per conto di Agip Nigeria;

17 gennaio 2011 (18:45)[537] Donatella Ranco scrive a Roberto Casula, Marco Bollini, Vincenzo Armanna e Guido Zappalà e manifesta le proprie perplessità in relazione ai nuovi termini dell'accordo;

18 gennaio 2011 parere dello studio legale Ajunwa&Co. commissionato da Shell su Malabu nel quale si conclude che "*dalla ricerca condotta presso la Commissione Affari Societari, Abuja, la società in questione è debitamente costituita*"[538];

18 gennaio 2011[539] Emeka Obi organizza un incontro fra l'Attorney General e Roberto Casula: "*AG met with Obi and Casula. They discussed the 15 November Meeting and general transaction matters including the monies payable to Malabu, Shell's conduct, the proposed settlement agreement, approval of the licence and fiscal terms and the proposed reallocation strategy*";

---

[534] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*

[535] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf.".

[536] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*

[537] Produzioni PM udienza 27.2.2019, p. 92.

[538] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 210;

[539] Fascicolo per il dibattimento, p. 3288, SMS 1431, 1432.; Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

21 gennaio 2011 (10:02)[540] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*mi ha appena chiamato P. Oggi deve incontrare AG. Dice di essere disposto a sedersi con gli italiani e con te per concludere l'affare*";

28 gennaio 2011 *progress report* di due diligenze inviato a NAE dallo studio legale Paul Oronko &CO., ch fa seguito al report del 16 dicembre[541];

21 gennaio 2011 (9:45)[542] Peter Robinson espone a Malcom Brinded i termini del nuovo accordo: "*Malcom, quick response. Assessment is that the risk balance has not changed materially. We release the escrow at settlement agreement execution and have 7 days prior to issuance of the license. No change from original position; ENI board approval required to exec Payment of monies ~$ l.1 bln by ENI to escrow in name of FGN - who then pay to Malabu - is batter for ENI (we believe) and ultimately better for us (Abacha connection, subsequ whether AG and Malabu will ultimately accept this structure and detailed wording is of course still uncertain*";

31 gennaio 2011 Emeka Obi annota incontro con Roberto Casula ad Abuja: "*Paperwork - escrow, timelines, Fiscal terms*"[543];

31 gennaio 2011 (14:40) Roberto Casula scirve a Claudio Descalzi e per conoscenza a Marco Bollini, Donatella Ranco e Vincenzo Armanna: "+ *Causa alla Federal High Court di Abuja. L'udienza sarà il 10 febbraio. Anche NAOC ha ricevuto un avviso di convocazione. Al momento il giudice si è riservato di decidere su una eventuale ingiunzione in relazione all'asset. Il caso riguarda un precedente azionista che sostiene di non essere mai uscito dalla società Malabu. + Transazione. Con Sell è stata elaborata una strategia che mira a superare la difficoltà di cui sopra. In sostanza la nostra interfaccia per l'acquisizione della licenza ed i relativi pagamenti sarebbe il Federal Government con soldi depositati in escrow e sbloccati al venditore dallo stesso Federal government. Un draft di Resolution Agreement è stato preparato con l'ausilio di tutte le funzioni di sede e con Shell. Tutte le condizioni fiscali e contrattuali già richieste nelle discussioni di novembre resterebbero inalterate. La scorsa settimana l'Attorney General ha convocato Shell e Eni per comunicare che l'accordo è allo studio di DPR e NNPC e che questa settimana ci avrebbero dato il feedback. L'AG dovrà verosimilmente verificare l'accordo del venditore a questa nuova struttura del deal che non prevede più una Sale e Purchase Agreement con la Malabu. + Documenti societari Malabu. E' una delle issue ancora aperte. I documenti ad oggi ricevuti sono in fase di esame ai fini di un completamento della due diligenze. […]*"[544];

4.4.4 Febbraio 2011

2 febbraio 2011 Emeka Obi annota SMS di EVP a NAE: "*Threatening to issue all participants for circumventing*"[545];

---

[540] Fascicolo per il dibattimento, p. 3288, SMS 1453.
[541] Produzioni eni 29.1.2020, "nota di deposito generale", all. 211.
[542] Produzioni PM 22.3.2019, p. 574 (RDS 817).
[543] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected"*
[544] Produzioni Eni 29 gennaio 2020 (valigetta Obi), all. 77
[545] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*

2 febbraio 2011 Emeka Obi annota incontro con Claudio Descalzi a Londra: "*EVP complains again about breach of NDA etc etc*"";[546]

3 febbraio 2011[547] Emeka Obi annota: "*Obi returns to London and arranges to meet with Descalzi. They exchange SMS but Descalzi busy all day so they arrange to meet the following day*";

3 febbraio 2011 (14:58)[548] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*è divertente, una parte di me vorrebbe mandare all'aria l'accordo in modo che Papa e i suoi amici imparino la lezione. Il problema è che l'altra parte di me non vuole continuare ad avere a che fare con queste persone per il resto dei miei giorni*";

3 febbraio 2011 (15:02)[549] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*amico mio siamo persone razionali. Impareranno la lezione dopo che abbiamo siglato l'accordo e i soldi sono sui nostri conti correnti. Contrariamente saremo solo noi a rimetterci. Comunque, siamo arrivati entrambi alla medesima conclusione: dopo che avremo concluso questo accordo non intraprenderemo mai più nulla con uno stronzo del calibro di P.!*";

3 febbraio 2011[550] riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agbs (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), Peter Robinson (SNEPCO), Roberto Casula (NAE), Ellis Ebohon (NAE).
Durante l'incontro si discute delle questioni sollevate da NNPC in ordine all'agreement riguardante l'OPL 245. In particolare: "*the Minister pointed out that NNPC had raised a number of issues with regard of the OPL 245 draft resolution agreement, and that these issues would have to be satisfactorily resolved before the resolution agreement can be finalized. Below the summary of issues raised by NNPC as contained in their letter, which SNEPCO and NAE were not allowed to photocopy/take away:*

- *Clauses 7, 8 and 9 seek to introduce fiscal terms into an agreement that should be restricted to issues relating to title the OPL. Each clause is as attempt to get written admission to very critical matters in arbitration, and will amount to an admission on the part of NNPC, PSC contractors can be engaged on Petroleum Operations;*
- *Clause 14 is a waiver of the back in regulations and in inconsistent with existing legislation and defeats the public purpose, therefore it is not in NNPC's interest;*
- *Clause 12 deals with exemptions from taxes levies and duties and requires clarification from the Ministry of Finance;*
- *Clause 14 seeks to bind the FIRS to the agreement and should be disallowed in lines with international best practices. Firs cannot be party to a commercial agreement and the clause should therefore be expunged. It is a deliberate attempt to compromise the FIRS in the arbitration.*

The action point from the meeting is that SNEPCO and NAE should provide the Minister with harmonized responses to the issues raised by NNPC, after which there will be a further meeting with the Minister to discuss the issues";

---

[546] Produzioni PM 2 ottobre 2019, valigetta sequestrata a OBI in Svizzera, cronologia presente nel file excel "*copie de chrono unprotected".*
[547] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[548] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1486.
[549] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1487.
[550] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.

3 febbraio 2011 (16:48)[551] Roberto Casula inoltra una nuova email di aggiornamento a Claudio Descalzi in cui dà conto di essere stato convocato dall'Attorney General, il quale ha reso noto il parere negativo di NNPC. L'Attorney General ha precisato che senza il via libera dell'NNPC non sarebbe stato possibile chiudere l'accordo ("*siamo stati convocati con SHELL dall'Attorney General. Mi ha accompagnato il nostro legale Ellis Ebohon. Per SHELL presenti il legale e ili Managing Director di SPDC (Peter Robinson è rimasto a Lagos). Scopo dell'incontro era informarci dei commenti di NNPC al draft di Resolution Agreement. NNPC in una lettera all'AG critica fortemente e dà parere contrario all'intero impianto dell'accordo, in particolare:*
+ fiscalità petrolifera: quanto richiesto ritengono indebolisca gravemente la posizione del Federal Government negli attuali arbitrati con le IOC (Bnga, Ehra, Abo);
+ no alla clausola di stabilità in caso di cambio di legge petrolifera;
+ no all'esenzione fiscale per la transazione (in realtà qui semmai è il Ministero delle Finanze che dovrebbe esprimersi);
+ no al waiver dei back in rights. Su questo punto sono molto decisi; è un loro diritto e lo eserciteranno, in alternativa si andrebbe su uno schema PSC;
+ il Resolution Agreement è considerato un danno per il Paese in quanto prevede royalties pari a zero, inefficacia della tassazione per l'impatto degli investimenti sull'imponibile, assenza di NNPC nella licenza.
L'AG ha detto che senza l'endorsement di NNP, o comunque un accordo con loro sui termini del Resolution Agreement, è pronto a disimpegnarsi dalla negoziazione ed il blocco verrebbe rimesso in gara. E' chiaro che quanto espresso da NNPC cambia completamente le basi dell'accordo fin qui discusso ma anche quelle per la valorizzazione dell'asset e delle quote di partecipazione. Il programma è ora di studiare nel dettaglio questi commenti e all'inizio della prossima settimana incontrare di nuovo AG, ma anche NNPC, per i necessari chiarimenti e verifica della possibilità di ritornare sulle ipotesi iniziali. Il documento, con le numerose osservazioni di NNPC verrà circolarizzato a breve. Tutto questo si aggiunge alle problematiche, ad oggi irrisolte, sul venditore (corporate documents e causa alla Federal Hight Court di Abuja");

4 febbraio 2011 (12:46)[552] Claudio Descalzi inoltra a Paolo Scaroni l'email di Roberto Casula ("*Paolo, di seguito un aggiornamento di Roberto sulla 245, a valle dell'incontro che con Shell abbiamo avuto con l'AG. Sembra che NNPC abbia rigettato tutti i termini dell'accordo. Ne parliamo quanto ci vediamo*");

9 febbraio 2011 (15:15)[553] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*i miei stanno incontrando Oga in questo momento*";

9 febbraio 2011[554] l'Attorney General chiede in maniera formale al direttore del DPR che il Dipartimento da lui diretto analizzi la bozza del *Resolution Agreement* e comunichi le sue osservazioni in proposito;

9 febbraio 2011 (19:29)[555] Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi sempre in ordine alle discussioni con NNPC: "*Ho parlato con l'avvocato di SHELL. Hanno incontrato NNPC a livello di Direzione Legale e hanno avuto un confronto sui commenti al Resolution Agreement. L'impressione dei SHELL è che NNPC sia rimasta preoccupata in particolare dal possibile impatto sugli arbitrati in corso (e per questo hanno già chiarito che il bonus di firma non sarà recuperabile neanche*

[551] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 2014.
[552] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 204.
[553] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1499.
[554] Produzioni ENI 16.4.2019, documentazione di supporto, n. 9.
[555] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 205.

fiscalmente). Mi ha detto che il confronto è stato particolarmente duro. Domani dovrebbe avere un ulteriore incontro e comunque sempre domani è attesa l'udienza alla Federal Hight Court di Abuja per il contenzioso sulla partecipazione azionaria di Malabu";

9 febbraio 2011 (20:13)[556] Claudio Descalzi inoltra l'email di Roberto Casula a Paolo Scaroni;

10 febbraio 2011 scambio di email fra Eni e Shell in relazione ai commenti di NNPC sul *Resolution Agreement*[557];

11 febbraio 2011[558] incontro presso il Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), German Burmeister (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Ellis Ebohon (NAE), Rasky Gbinigie (Malabu). Vengono discusse le risposte di NAE e SNEPCO alle obiezioni sollevate da NNPC. In particolare:

- *"back in right: AG's position is that FGN cannot not waive back in rights in the RA because it would amount to giving away sovereign rights. The reallocation letter to Malabu did not contain such waiver and FGN ought to have envisaged it. However, FGN recognize the structure of the RA and would be reasonable about it. They therefore asked for proposal that would accommodate this;*
- *Arbitrations: AG rejects all clauses that reflect on the ongoing arbitrations as FGN will not accept anything on paper that implies any agreement with the position of the IOC's in arbitrations;*
- *Stabilization: AG accepted SNEPCO/NAE position;*
- *Expensing of incurred costs against tax: AG accepted SNEPCO/NAE position, subject to validation of the costs. AG However insisted that SNEPCO/NAE maintain the figure contained in the previous settlement agreement with Malabu which differs from the figure on the RA;*
- *Exemption from taxes and levies: AG accepted SNEPCO/NAE position*;

11 febbraio 2011 (12:43)[559] Nike Olafimihan aggiorna Enrico Caligaris, Keibe Atemie, Guus Klusener, German Burmester e Peter Robinson e gli altri dirigenti ENI degli esiti di un incontro con l'AG: "*Dear all, Vincente, Ellis, German and 1 held the meebrtg with the HAG. Highlights of the outcome are as follows: FGN cannot not waive Back-in rights in the RA because It would amount to giving away sovereign rights.. […]*";

11 febbraio 2011 (19:14)[560] Roberto Casula aggiorna Claudio Descalzi sulle discussioni con NNPC: "*Stamattina si è tenuta una nuova riunione presso l'ufficio dell'Attorney General, presenti SHELL (Nike Olafimihan, legale; German Burmeister, commerciale) e ENI (Armanna – Elli Ebohon). In sintesi:*
+ back in rights, sollevato un problema di forma circa la sostenibilità del waiver all'interno del Resolution Agreement (verrebbe interpretato come una rinunciata di "sovereign rights"). Si tratterà ora di definire la posizione di NNPC che comunque dovrà essere chiarita a monte dell'eventuale pagamento di qualunque consideration (e nel caso di esercizio di back in rights verrebbe proporzionalmente ridotta);

[556] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 205.
[557] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 216.
[558] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.
[559] Produzioni PM 22.3.2019, 591, (RDS 833).
[560] Produzioni ENI, 18.9.2018, allegato 206.

+ revisione del Resolution Agreement al fine di evitare qualsiasi impatto negativo sulla posizione di NNPC negli arbitrati in corso: SHELL accetta la non recuperabilità del bonus di firma; da confermare schema contrattuale alla luce dei termini fiscali;
+ la struttura del deal e la clausola di stabilizzazione sono accettati;
SHELL dovrà ridiscutere con Napims i costi pregressi. La richiesta dell'AG è di attenersi al precedente settlement agreement (200vs 300 M USD);
L'AG sarà via dal 21 al 28 febbraio ed auspica che si arrivi ad una soluzione condivisa la prossima settimana;

12 febbraio 2011 (9:39)[561] Claudio Descalzi inoltra a Paolo Scaroni l'email di Roberto Casula con il commento "*sembre che le discussioni con NNPC vadano un po' meglio, unico punto critico per noi il back in right. Shell sta guidando le negoziazioni. Ti tengo al corrente*".;

14 febbraio 2011 (2:59)[562] Peter Robinson scrive a Ian Craig: "*I know you have a brief on 245 following engagements in Abuja last week. Separately, we have been told for some time that there is an additional issue for ENI which relates to a company EVP (energy venture partners). I have asked Roberto about this. However, from others I am told that EVP is not agent for Chief and that ENI must pay EVP $55min which they don't want to do and Etete does not want to pay the $55min either. I cannot determine exactly what the real situation. Is but there is enough information that suggests this issue is a complication - even if we can sort NNPC and get an agreed settle*";

21 febbraio 2011 (15:55)[563] Emeka Obi scrive a Martin Shwedler RIAG: "*stanno ancora litigando per quanto riguarda le condizioni fiscali!! Io mercoledì devo incontrare i compratori*";

22 febbraio 2011[564] l'Attorney General scrive una lettera a NNPC, con cui: 1) informa che sono iniziate le trattative tra le parti del *Resolution Agreement* per risolvere le questioni oggetto di contestazione; 2) chiede alla NNPC di nominare un esperto tecnico e all'Ufficio legale e al Segretario societario di partecipare alla trattative; 3) precisa che è stato costituito un team per valutare tutte le questioni contestate e redigere un accordo accettabile;

22 febbraio 2011[565] viene costituita la società Petrol Service co. Ltd con il n. 201190204 nel registro delle società dell'Ontario. La società ha sede presso la EMMGI Finanziaria S.A. in Lugano;

23 febbraio 2011 (8:55)[566] Claudio Descalzi scrive a Emeka Obi: "*il mio capo è troppo impegnato anche venerdì per via della crisi libica. Si scusa ma è sicuro che potrai capire…mi ha chiesto di fissare un appuntamento lunedì 7 marzo a Milano. Preferisci alle 11 o alle 16:30?*";

23 febbraio 2011 (15:47) Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula con aggiornamenti sul meeting che si era tenuto il giorno precedente presso FGN e con comunicazione dell'istituzione di un team di lavoro composto da NNPC, AG, Malabu, Shell e NAOC: "*Ieri alle 13 presso gli uffici dell'AG si è tenuto un incontro presenti MALABU (Dele Adesina Sam, Rasky e Seid), Shell (Robinson), NAOC (Armanna) e personale dell'ufficio dell'AG. Ho avuto modo di rappresentare all'AG tutti i dubbi derivanti da quanto prodotto dal legale di NAOC. Le osservazioni fatte dall'AG sono:*

[561] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 206.
[562] Produzioni PM 22.3.2019, 663 (RDS 906).
[563] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1515.
[564] Produzioni ENI 16.4.2019, documentazione di supporto, n. 10.
[565] Fascicolo per il dibattimento, p. 1494.
[566] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1521.

· I diritti sull'OPL 245 saranno trasferiti a NAOC e Shell dal FGN e in ogni caso NAOC non pagherà direttamente MALABU ma il FGN;
· La presenza di MALABU nel resolution agreement riduce l'eventuale oggetto del contendere tra gli azionisti o presunti tali alla sola consideration eventualmente introitata da MALABU stessa;
· I documenti ufficiali sono i soli che esistono e che identificano i rappresentatnti e i shareholders, l'eventuale incompletezza potrebbe essere segnalata al CAC;
· Eventuali altri documenti non presenti devono essere richiesti a MALABU;
Gli esiti dell'incontro sono stati:
· istituzione di un team di lavoro che coinvolga NNPC, MALABU, SHELL, NAOC e l'ufficio dell'AG con scopo la redazione di un documento condiviso tra le parti con oggetto l'OPL 254 entro lunedi 28/2/2011;
· il documento base è il resolution agreement allegato che è stato distribuito alle parti presenti;
· l'incontro tra tutte le parti è stato fissato per giovedì 24/2/2011
E' necessario individuare chi sarà presente all'incontro di giovedi 24 in nostra rappresentanza"[567];

24 febbraio 2011[568] riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Y. Omorogbe (NNPC), T. Adesanya (NNPC), D. Usman (NNPC), V. Omoluabi (NNPC), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Nike Olafimihan (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Ellis Ebohon (NAE), Giorgio Vicini (NAE). Durante l'incontro vengono discusse le contro repliche di NNPC alle osservazioni di NAE SNEPCO;

24 febbraio 2011 Claudio Descalzi inoltra a Paolo Scaroni la bozza di lettera di cortesia al Presidente Jonathan a seguito dell'incontro del 22 febbraio;[569]

28 febbraio 2011[570] riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Y. Omorogbe (NNPC), T. Adesanya (NNPC), D. Usman (NNPC), V. Omoluabi (NNPC), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Nike Olafimihan (SNEPCO), Ellis Ebohon (NAE), Giorgio Vicini (NAE). Durante l'incontro si discute la bozza del *Resolution Agreement*

28 febbraio 2011 ordine del giorno in vista del Comitato di Direzione Eni del 2 marzo contenente la nota di aggiornamento per l'amministratore delegato nella quale si legge: "*nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le discussioni con tutte le parti coinvolte ed in particolare è stato istituito dal Governo un tavolo di confronto e negoziazione con l'Attorney General (in rappresentanza del FGN), la società di Stato NNPC, Malabu, Shell ed Eni. La transazione, originariamente configurata come vendita da Malabu a Eni, prevederebbe ora un accordo tra tutte le parti coinvolte il cui effetto sarebbe l'assegnazione dell'OPL ad Eni e Shell al 50% ciascuno, con Eni operatore, e la risoluzione di tutti i contenziosi in essere sulla titolarità del blocco. Il prezzo già definito (rappresentato al Consiglio di Amministrazione nella precedente informativa del novembre 2010) verrebbe confermato e sarebbe pagato al Governo per l'assegnazione del titolo libero da contenziosi, e poi utilizzato dal Governo per chiudere i contenziosi stessi. Lo stesso accordo dovrebbe confermare le assunzioni fiscali e contrattuali sottostanti il prezzo concordato. L'ingresso al tavolo negoziale della società di Stato NNPC, precedentemente non coinvolta, ha introdotto importanti incertezze relativamente alle condizioni di fiscalità della licenza e qualche ambiguità sul diritto di back-in da parte di*

[567] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 220.
[568] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.
[569] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 221.
[570] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.

NNPC/Governo, finora non previsto nel negoziato. Ad oggi, inoltre, non è ancora stato possibile completare la due diligence sulla società Malabu, finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei directors della società necessaria ai fini della verifica dei poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi. Inoltre, è stato recentemente notificato un claim da parte di un presunto azionista escluso dalla compagine societaria di Malabu. Nell'ambito del procedimento giudiziario potrebbe essere imposta un'ingiunzione di non effettuare transazioni sull'Opl 245. Per quato sopra rappresentato, anche in considerazione della prossimità delle elezioni politiche in Nigeria, si ritiene che non ci siano ad oggi le condizioni per finalizzare la transazione. Richiederemo autorizzazione al Consiglio di Amministrazione solo alla eventuale risoluzione delle incertezze sopra rappresentate"[571];

4.4.5 Marzo 2011

2 marzo 2011 si riunisce il Comitato di Direzione di ENI e, con riguardo alla questione OPL 245, nel relativo verbale si legge: "*Descalzi illustra la nota inviata e allegata. Fa presente che la situazione è impantanata per problemi fiscali e contrattuali. L'AD aggiunge che vi sono delicati problemi sui poteri di firma di Malabu. Ritiene che il progetto sia da considerare accantonato*".

Nella nota redatta da Claudio Descalzi per l'amministratore delegato si legge: "*Si fa seguito alle precedenti informative e in particolare alla più recente fornita in occasione dell'adunanza consiliare del 18 novembre 2010 relative all'opportunità di acquisire una quota di partecipazione nel blocco esplorativo denominato OPL 245, nell'offshore nigeriano. Nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le discussioni con tutte le parti coinvolte ed in particolare è stato istituito dal Governo un tavolo di confronto e negoziazione con l'Attorney General (in rappresentanza del Governo Federale), la società di Stato NNPC, Malabu, Shell ed Eni. La transazione, originariamente configurata come vendita da Malabu ad Eni, prevederebbe ora un accordo tra tutte le parti coinvolte il cui effetto sarebbe l'assegnazione dell'OPL ad Eni e Shell al 50% ciascuno, con Eni operatore, e la risoluzione di tutti i contenziosi in essere sulla titolarità del blocco. Il prezzo già definito (rappresentato al Consiglio di Amministrazione nella precedente informativa del novembre 2010) verrebbe confermato e sarebbe pagato al Governo per l'assegnazione del titolo libero da contenziosi, e poi utilizzato dal Governo per chiudere i contenziosi stessi. Lo stesso accordo dovrebbe confermare le assunzioni fiscali e contrattuali sottostanti il prezzo concordato. L'ingresso al tavolo negoziale della società di Stato nigeriana NNPC, precedentemente non coinvolta, ha introdotto importanti incertezze relativamente alle condizioni di fiscalità della licenza e qualche ambiguità sul diritto di "back-in" (ingresso non oneroso nell'azionariato) da parte di NNPC/Governo, finora non previsto nel negoziato. Ad oggi, inoltre, non è ancora stato possibile completare la due diligence sulla/società Malabu, finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei director della società necessaria anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi. Inoltre, è stato recentemente notificato un claim da parte di un presunto azionista escluso dalla compagine societaria di Malabu. Nell'ambito del procedimento giudiziario potrebbe essere imposta un'ingiunzione di non effettuare transazioni sull'OPL 245.*
Conclusioni
Per quanto sopra rappresentato, e anche in considerazione della prossimità delle elezioni politiche in Nigeria, si ritiene che non ci siano a oggi le condizioni per finalizzare la transazione";

2 marzo 2011 (23:55)[572] Malcom Brinded scrive a Claudio Descalzi: "*I understand that our teams have discussed these differences of perspective on the outcome of negotiations and will discuss again today. I went over it again and though as ever not 100% perfect it actually seems to me that the*

[571] Produzioni ENI 29.1.2020, "nota di deposito generale", all. 224.
[572] Produzioni PM 22.3.2019, p. 614 (RDS 857).

principles we want are clearly intact - ie deepwater fiscal terms apply, a good stability clause remains and no back in rights for NNPC. Our teams just need to align on acceptable wording and then convince FGN to accept this. From what I've seen - wording is close, if not already there. As we both mentioned in our emails, the issue of Malabu corporate records remains, but the release of the file by AG is positive and I hope that the core essential documents will be available. But clearly our teams need to do the due diligence on this. I remain convinced that if we can move quickly";

2 marzo 2011 (12:49)[573] Claudio Descalzi risponde a Malcom Brinded precisando che ci sono ancora quattro punti in sospeso: tre di natura economica (condizioni fiscali, clausola di stabilizzazione, *back in rights*) e uno riguardante Malabu (mancanza di documentazione societaria");

12 marzo 2011 (7:14)[574] German Burmeister scrive a Nike Olafimihan, Kebi Atemie, Guus Klusener, Peter Robinson: "*Yesterday Pete/myself met with Roberto for almost 2 hours, the majority focused on 245. Since the beginning Roberto made clear that Eni was still committed to the transaction but the risk perception in ENI have changed slightly since November when we were so close to sign the deal. This has been driven by both Internal and External factors (NNPC, PIB, elections, etc.). Internally, two main key issues. New board to be appointed by end of March, beginning of April and nobody willing to rock the boat with a risky proposal. In this political sensitive moments Legal vs. the business; Malabu's corporate records and Eni's lack of faith that they will ever be sorted have had a compounded negative effect in their risk perception of the whole transaction Note: Eni was of the view that Shell was more relaxed with M corporate records. For the time we clarified this was not the case. […] After the meeting Pete/Nike/myself went to see the AG. He was in a good mood and asked to please not leave him in the dark. He needs to understand what is going on. We explained we were still committed and working hard to find a solution. […]";*

14 marzo 2011 (11:04)[575] Emeka Obi scrive a Bryant Orjiako: "*parlato con un tizio del posto venerdì quando è tornato ad Abuja. Ufficialmente stava ancora aspettando conferma per un regime fiscale/concessione/identità di firmatari adatti – confido che questa questione è stata risolta ora*";

16 marzo 2011[576] Nike Olafimihan scrive un'email a Mayaki Tunji con oggetto "*corporate external lawyers contact*" del seguente tenore: "*Tunji, questa è la lista di cui sono in possesso. E' più corta della tua, quindi sarà una versione ripulita. L'ho trovata utile pochè indica la posizione di Shell che li utilizza. Altri nomi per la lista: 1. Chief Bayo Ojo and co., Zennon House, 6 floor […]*";

17 marzo 2011 (9:34)[577] German Burmeister riferisce a Guus Klusener e Peter Robinson di aver parlato con Roberto Casula, il quale gli avrebbe espresso la sua preoccupazione per l'andamento della

---

[573] Produzioni PM 22.3.2019, p. 619 (RDS 862): "*Dear Malcolm, My apologies for not being able to respond earlier. Once I was back Astana, I checked the situation with my people. There seem to be some discrepancies in terms of feedback: There are four major outstanding points, three from the economic perspective and a particular one still remains regarding Malabu: 1) The fiscal terms which represent the basis for our economics, thus justifying our considerations, are still disputed by NNPC; 2) The stabilization clause was rejected by NNPC therefore putting at risk future cash flows; 3) Back-in rights still carrying too many ambiguities for comfort 4) Uncertainbes and lack of basic documentation regarding Malabu shareholding structure, their legal representatives and the company history; We, therefore, must properly address the above points In order to reach a logical corclusion for this deal. I do appreciate the valuable contribution of your team and their excellent interaction with our people. Let's keep in touch*".

[574] Produzioni PM. 22.3.2019, 647 (RDS 890).

[575] Fascicolo per il dibattimento, p. 3289, SMS 1531.

[576] Produzioni PM 15.6.2019, p. 82

[577] Produzioni PM 22.3.2019, p. 665 (RDS 908): "*Roberto concerned about PIB and the significant value erosion the House terms have on the project. We agreed to share assumptions to make sure we are looking at the same thing*".

trattativa e per l'impatto che potrebbe avere la scadenza della Camera dei Rappresentanti. Nell'occasione, Roberto Casula avrebbe ribadito che "*M needs to be out of the transaction*";

22 marzo 2011[578] viene aperto presso la BSI un conto intestato alla Petrol Service CO. Ltd, con domicilio legale in Ontario e recapito presso la EMMGI Finanziari SL di Lugano. Le persone autorizzate a operare sul conto sono Primo Bianchi, Gianfranco Falcioni, Stefano Piotti;

31 marzo 2011[579] Peter Robinson scrive a Malcom Brinded che "*the change in ENI over the last 24 hours has been profound. Roberto assuring me that we will have agreements settled between ourselves by tomorrow morning*";

31 marzo 2011 (19:48)[580] Enrico Caligaris invia ai dirigenti ENI e SHELL la versione del "*Reallocation Agreement*" fra FGN, SNUD, SNEPCO e NAE rivisto a seguito delle ultime discussioni;

4.4.6 Aprile 2011

1° aprile 2011[581] Il Dipartimento delle Risorse Petrolifere scrive al Ministro della Giustizia ed evidenzia alcuni punti critici del "*Resolution Agreement*", concludendo che l'accordo sarebbe "*altamente pregiudizievole per l'interesse del Governo Federale*". In particolare:

(i) "*Malabu non ha ancora versato il Bonus di firma per la riassegnazione dell'OPL 245 oggetto della sentenza di omologazione della transazione pronunciata nel procedimento tra questa e il Governo Federale. Inoltre, il pagamento di FGN a favore di Malabu affinché rinunci al proprio diritto sul Blocco, diritto che, a causa dell'omesso pagamento del Bonus di firma, deve ancora insorgere, costituirebbe un pagamento a favore di Malabu per un bene che ancora non possiede. Inoltre, è completamente contrario alla legge e al Petroleum Act in particolare, che una parte acconsenta all'assegnazione o riassegnazione di un'OPL o OML da parte del Ministro;*

(ii) *SNUD non vanta alcun diritto su OPL 245, salvi i diritti previsti nel PSC 2003 tra questa e NNPC in qualità di unico concessionario del Blocco. Anche sotto tale prospettiva, i diritti di cui al PSC 2003 sono cessati in virtù della riassegnazione del Blocco a Malabu. Pertanto, non sussiste un fondamento giuridico o di fatto per poter affermare che SNUD attualmente vanti alcun diritto sul Blocco 245. Infatti, la domanda principale di SNUD nell'arbitrato ISCID è la seguente: Un lodo con cui il Tribunale emetta il provvedimento da esso ritenuto opportuno, tra cui, a titolo esemplificativo, una pronuncia che confermi che NNPC è il legittimo titolare della licenza rispetto ad OPL 245 e un provvedimento che ingiunga a FRN di adoperarsi affinché NNPC agisca in modo tale da consentire a SNUD di dare attuazione ai termini del PSC, con la piena restituzione dei suoi diritti oppure, in via subordinata, un risarcimento economico del danno causato all'Attore dalle citate violazioni. Pertanto, è assurdo che l'Accordo Transattivo affermi che SNUD dispone di una partecipazione in OPL 245, rispetto alla quale, convenendo di versare del denaro, FGN otterrebbe il consenso di SNUD alla riassegnazione*

(iii) *La concessione di OPL 245 a NAE e SNEPCO secondo le modalità proposte dall'Accordo Transattivo sarebbe contraria alla prassi attualmente diffusa in Nigeria, secondo la quale*

---

578 Fascicolo per il dibattimento, p. 2305.

579 Produzioni PM 22.3.2019, p. 669 (RDS 912).

580 Produzioni PM 22.3.2019, p. 678 (RDS 921): "*Dear all, attached hereto please find a mark-up and clean version of the agreement, renamed "Reallocation Agreement" among FGN, SNUD, SNEPCO and NAE. The document has been redrafted in order to make it consistent with eni's view on the new structure proposed by Shell (see attached email of guido)*".

581 Fascicolo per il dibattimento, p. 1123.

le Licenze di Prospezione Petrolifera vengono concesse sulla base di procedure di concessione trasparenti, aperte e competitive. FGN, impegnandosi a riassegnare la Licenza a NAE e SNEPCO in questo modo si esporrebbe allo scandalo e persino a un contenzioso futuro, vieppiù considerando che sino al presente Accordo Transattivo non era parte di alcuna delle operazioni tra le parti rispetto all'OPL 245.

(iv) Inoltre, l'Accordo Transattivo propone di assegnare l'OPL 245 a NAE e SNEPCO secondo una modalità basata sul Rischio Esclusivo, senza che FGN o alcuna delle sue agenzie abbiano il diritto di acquistare una partecipazione in alcuna futura OML derivante dal Blocco (ciò risulta insostenibile in quanto le parti non possono in virtù del loro Accordo escludere l'applicazione della normativa in vigore). FGN, accedendo a tale proposta sprecherebbe un'enorme quantità di risorse finanziarie, a maggior ragione considerando che ai sensi del [PSC] 2003 NNPC era il concessionario del blocco. Infatti, non vi è alcuna giustificazione economica per destituire NNPC quale concessionario ed escludere il diritto di FGN tramite NNPC di acquistare una partecipazione o di possedere una quota di qualsivoglia produzione del Blocco. Tale accordo lascerebbe ben poco a FGN dell'enorme valore economico potenziale del Blocco e creerebbe incertezza rispetto all'interpretazione ed applicazione delle relative leggi nigeriane nel settore.

(v) A tale riguardo, FGN non dovrebbe omettere di tenere in considerazione le cause giudiziarie ancora irrisolte riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del Deep Offshore Act e il Regolamento avente ad oggetto il Diritto di Acquisto di Partecipazione rispetto ai casi che coinvolgono SAPETRO e FGN da un lato, e Fanfa e NNPC dall'altro. Approvando un Accordo come quello proposto nel caso in questione, FGN indebolirebbe le proprie argomentazioni rispetto a entrambe le cause e ingenererebbe maggiore confusione nell'applicazione della legge;

(vi) Further more, the Resolution Agreement proposes to award OPL 245 to NAE and SNEPCO on a sole risk bases without the FGN nor any of its agencies having a right ok "back in" in any future OML derived from the Block (this is untenable because parties can not by their Agreement exclude the operation of a legislation in force. FGN by agreeing to this proposal would be throwing away an enormous amount of financial resources more so when under the 2003 the PSC was the concessionaire on the block. Indeed, there is no economic justification for removing NNPC as concessionaire and excluding the right of the FGN through NNPC to back in or have a share of any production from the block. Such an arrangment would leave for the FGN very little of the enormous potential economic value from the block and create uncertainty in the interpretation and application of the relevant Nigerian Laws in the area. In this regard, the FGN should not be unmindful of the still unresolved judicial cases involving the interpretation and application of the Deep Offshore Act and the Back-in Right Regulations in the cases involving SAPETRO and the FGN on the one hand and FAMFA and the NNPC on the other. By endorsing an Agreement such as is being proposed in this case. The FGN would be weakening its arguments in both cases and further throwing confusion in the practice of the law;

(xix) Inoltre, non costituisce una politica virtuosa che FGN convenga con soggetti privati di incidere sullo scopo e sull'obiettivo di ogni normativa o regolamentazione futura che possa adottare rispetto ai termini fiscali applicabili a operazioni di produzione petrolifera. Questo sarebbe l'effetto diretto della condizione contenuta nell'Accordo Transattivo proposto che richiede che le parti dell'Accordo si riuniscano e convengano rispetto a tali modifiche dell'Accordo Transattivo od ogni altro Accordo tra esse avente la finalità di darvi attuazione, volte a compensare gli effetti sfavorevoli di ogni futura modifica della legge.

(xx) In aggiunta, la proposta contenuta nell'Accordo Transattivo volta a far insorgere in capo a NAE e SNEPCO il diritto di sgravio rispetto alla Tassa sul Petrolio ai sensi del PSA da sottoscrivere tra le due una volta aggiudicata l'OPL 245 a entrambe le parti, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, sarebbe contraria alla prassi consueta secondo la quale NNPC sgrava l'Imposta sul Petrolio per conto di FGN ai sensi dei PSC. Occorre rilevare che l'Imposta sul Petrolio e il suo sgravio conferiscono diversi altri vantaggi economici al di là del gettito fiscale a favore del governo. […]

(xxi) Due di tali vantaggi consistono nell'immenso valore finanziario derivante dall'arbitraggio rispetto alla Tassa sul Petrolio, che ora andrebbe a NAE e a SNEPCO e l'enorme leva finanziaria esercitata da FGN in virtù dello sgravio da parte di NNPC della Tassa sul Petrolio, che cesserebbe di sussistere qualora NAE e SNEPCO fruissero dello sgravio rispetto alla Tassa sul Petrolio

(xxii) Peraltro, l'Accordo Transattivo proposto tratta il Bonus di firma ricevuto da FGN ai sensi dell'Accordo e la somma di $335.600,00 presumibilmente sostenuta da SNUD per la realizzazione di un programma di lavoro secondo i termini del PSC 2003 quale costo recuperabile da parte di NAE e SNEPCO. Di fatto, ciò significa che FGN non avrebbe ricevuto alcun Bonus di firma rispetto al Blocco e che FGN avrebbe indirettamente sostenuto la spesa dichiarata da SNUD in virtù del PSC 2003. […]

(xxiii) Inoltre, la questione di OPL 245 è già oggetto di arbitrato su istanza di SNUD. Il procedimento arbitrale è in uno stadio avanzato e il lodo è atteso a breve. Dopo aver convenuto di partecipare ad un arbitrato e aver impiegato molto tempo e risorse nella conduzione del medesimo, sarebbe controproducente in questa fase finale impedirne qualsiasi esito possible

(xxiv) Il concetto di una transazione a sei parti in questa fase è qualcosa che a nostro avviso non risulterebbe fattibile. Ciò in quanto Malabu non è parte dell'arbitrato. Pertanto, non vi sarebbe una ragione per cui la Società addivenga a una transazione in questo momento, in quanto non vi è ancora una decisione che sia sfavorevole rispetto alla sua partecipazione nel blocco

(xxv) Infatti, non è nel migliore interesse di FGN in questa fase incoraggiare qualsivoglia transazione rispetto alla questione al di fuori della decisione/lodo arbitrale attesa/o per le seguenti ragioni:

I. la posizione di FGN non si è dimostrata essere infondata o debole, per cui non vi è un pericolo reale circa il fatto che il lodo arbitrale sia contrario all'interesse del Governo e;

II. *SNUD è interessata sia alla riassegnazione del Blocco a NNPC quale Licenziatario e Shell quale Appaltatore ai sensi del PSC tra NNPC e SNUD; o, in alternativa all'aggiudicazione del Valore Economico del Blocco oltre a interessi. A nostro avviso, nessuno di questi due risultati può lasciare FGN senza un'opzione fattibile, qualora qualsiasi di essi si avverasse. Pertanto, FGN si trova in una posizione eccellente, dal punto di vista economico e legale, in questo momento, per temporeggiare, in attesa dell'esito dell'arbitrato e, successivamente, scegliere la migliore opzione per il soddisfacimento dei suoi interessi una volta noto il risultato dell'arbitrato*";

4 aprile 2011[582] incontro presso gli uffici del Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (Ag office), Jedy Agba (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), Peter Robinson (SNEPCO), German Burmeister (SNEPCO), Ellis Ebohon (NAE), Roberto Casula (NAE). Durante l'incontro viene discussa la bozza di *"OPL 245 Agreement*". In particolare, "*during the previous weeks SNEPCO e NAE have discussed a new agreements structure with the aim to (1) avoid*

[582] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.

signature and payments directly with the seller (due to unresolved criticities not yet resolved and relating to property), (2) insert some sort of guarantee on the asset value/consideration for the cases of NNPC exercising back in rights, (3) insert a stability provision regarding fiscal terms applicable to the block. SNEPCO/NAE therefore have shared the following drafts with AG:

- *Reallocation Agreement (between FGN, NAE and SNEPCO);*
- *SNUD resolution Agreement (between FGN and SNEPCO);*
- *Malabu resolution Agreement (between FFN and Malabu);*

AG ackonowledged the receipt of the proposal without objections on the new structure, however it did not accept the insertion of an indemnity from the Government in case of changes in fiscal conditions; besides, AG accepted the wording leaving the door open for discussion to be held in such cases. AG will transmit all the new documentation to NNPC for their examination and called for an additional meeting to be held on April 5";

4 aprile 2011[583] l'Attorney General espone al Presidente i termini degli accordi raggiunti e chiede la sua approvazione;

5 aprile 2011[584] riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Jedy Agba (AG office), German Burmeister (SNEPCO), Guus Klusener (SNEPCO), Ellis Ebohon (NAE), Stefano Pujatti (NAE). L'incontro era stato fissato per discutere della nuova struttura dell'accordo, ma il punto viene rinviato al giorno successivo in quanto non si era tenuto il summit fra NNPC e Malabu. Ad ogni modo "*AG observed that NNPC does not have objections with respect to the newly proposed contractual structure*";

5 aprile 2011[585] l'assistente del Presidente comunica all'Attorney General e al Ministro del Petrolio l'approvazione presidenziale alla nota trasmessa il giorno prima dall'Attorney General;

6 aprile 2011 (23:02)[586] Roberto Casula informa Claudio Descalzi della nuova struttura, sottolineando che "*sulla base di questa nuova struttura NAE non avrà più rapporti diretti con Malabu né in termini di accordi contrattuali né in termini di pagamenti*";

7 aprile 2011 (19:08)[587] Claudio Descalzi inoltra a Paolo Scaroni l'email inviata da Roberto Casula;

14 aprile 2011 (20:12)[588] Emeka Obi scrive a Roberto Casula: "*fammi sapere quanto puoi parlare, stasera Raiffeisen e Shearman inoltrano una lettera a E per email*";

14 aprile 2011[589] incontro presso il Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Beatrice (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), Peter Robinson (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Giorgio Vicini (NAE), Roberto Casula (NAE), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Yusuf Obaje (DPR Director), Chikwendu (DPR Legal Adviser). Durante l'incontro si discute della nuova struttura dell'accordo e dei commenti del DPR. In

---

583 Produzioni ENI 16.4.2019, documentazione di supporto, n. 11: "*approve that the Reallocation Agreement in respect of Block 245 be executed and implemented by all the Parties so as to release the FGN from all pending claims and liabilities on account of the block*".

584 Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.

585 Produzioni ENI, 16.4.2019, documentazione di supporto, n. 12: "*I am directed to forward Reference A to you and to convey to you Mr President's approval of pag. 6 e on page 3"*.

586 Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 202.

587 Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 202.

588 Fascicolo pubblico ministero, p. 2390, SMS 1558.

589 Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.

particolare: "*the parties discussed the new structure of agreements, in particular with respect to the comments from DPR. Parties agreed to have 3 separate agreements and discussed the body of the text. Finally parties agreed on the final wording as per attached documents. The 3 agreements have been initialed by respective parties*";

14 aprile 2011 (23:51) Giorgio vicini inoltra a Roberto Casula, Donatella Ranco, Guido Zappalà, Enrico Caligaris, Ellis Ebohon e Ciro Antonio Pagano gli "*accordi finali relative alla OPL 245 siglati da tutte le controparti*[590]";

15 aprile 2011[591] Raiffeisen scrive a NAE "*A seguito della discussione tra voi e il nostro cliente Energy Venture Partners Limited ("EVP"), EVP continua a temere che alcune parti della proposta di vendita/trasferimento della partecipazione di Malabu in OPL 245 a NAE/ SNEPCO possano cercare di negare a EVP e ai suoi consulenti (Raiffeisen Investment AG e Sherman & Sterling LLC) il pagamento delle loro commissioni in qualità di Agenti per Malabu, proponenti dell'ingresso di ENI/ NAE nell'operazione, negoziatori e destinatari della vostra offerta finanziaria iniziale per il trasferimento dei beni OPL 245 a NAE/SNEPCO. Tali commissioni dovevano essere pagate da Malabu e dovevano essere dedotte dai proventi della vendita/trasferimento dei beni di OPL 245, indipendentemente dalla struttura dell'operazione da ultimo adottata. In particolare, EVP ritiene che vi possano essere state alcune violazioni e alcune potenziali violazioni di alcune disposizioni contenute negli accordi giuridici vincolanti conclusi bilateralmente tra EVP e alcune delle parti dell'operazione proposta. Mentre sono in corso trattative tra le parti interessate al fine di porre rimedio alla situazione, EVP e i suoi consulenti rimangono totalmente impegnati e fortemente favorevoli al successo del trasferimento dei beni di OPL 245 a NAE e SNEPCO, a condizione che il trasferimento sia subordinato al pagamento integrale di tutte le commissioni dovute a EVP e ai suoi consulenti, indipendentemente dalla struttura dell'operazione da ultimo adottata per il trasferimento. Al fine di ottenere il trasferimento dei beni dell'OPL 245 a NAE/SNEPCO senza ulteriori impedimenti di diritto, vi invitiamo a garantire che una condizione per il trasferimento sia la conferma da parte di EVP che le parti interessate abbiano concluso accordi soddisfacenti per il pagamento delle commissioni a EVP e ai suoi consulenti. Siamo lieti di aver avuto l'opportunità di lavorare con le parti su questa operazione e siamo fiduciosi che tutte le questioni in sospeso, in relazione al pagamento di EVP e dei suoi consulenti, saranno risolte prima di qualsiasi formalizzazione della proposta di trasferimento dei beni di OPL 245. Tuttavia, in caso contrario, EVP ricorrerà a tutti i mezzi di tutela necessary per tutelare i propri diritti. Vi ringraziamo per la vostra comprensione in merito e attendiamo con interesse la conclusion positiva dell'operazione proposta*";

19 aprile 2011[592] viene stipulato un nuovo (precedente del 1.12.2010) "*final and irrevocable payment mandate agreement"* fra Bayo Ojo e Petrol Service. Nell'accordo viene stabilito che "*pursuant to clause 2 of the Escrow Agreement made on the 1st day of december 2010 between Malabu Oil and Gas and Petrol Service Co Ltd, the balance of the sum of 45.000.000 USD in the Escrow Account is to be disbursed by the escrow Agent on the instruction of the advisor. Now therefore, the parties hereto hereby agree as follows:*

1. *the escrow Agent shall transfer the sum of 20.000.000 USD to account details to be specified by the advisor;*
2. *[...]*
3. *The advisor hereby irrevocably confirms that the sum of 25.000.000 USD will be retained in the escrow account by the escrow agent as full and final additional compensation for the*

[590] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 231.
[591] Fascicolo per il dibattimento, p. 1578; produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*" all. 232.
[592] Produzioni PM udienza 6.2.2019, p. 13.

consultancy and commercial expenses borne by the escrow agent for finalization of block 245 sale agreement"

Il documento è sottoscritto da Gianfranco Falcioni e Bayo Ojo, il quale all'udienza del 6.2.2019 ha sostenuto che i nuovi importi sono stati indicati per errore[593];

20 aprile 2011 (18:19)[594] Vincenzo Armanna scrive a Enrico Calligaris un'email in cui sono sintetizzati tutti gli incontri con l'Attorney General per definire i *resolution agreements* (3 febbraio, 11 febbraio, 24 febbraio, 28 febbraio, 4 aprile, 5 aprile, 14 aprile) e sono elencati i rappresentanti di Eni, Shell, Malabu, DPR e NNPC che vi hanno preso parte. Vincenzo Armanna scrive anche "*ti confermo che, oltre agli studi legali (Ajuko & Oyebode e Paul Erokor & co.), non sono stati coinvolti intermediari, agenti o consulenti nel negoziato*";

26 aprile 2011 (15:11) Marco Bollini invia a Michele De Rosa la documentazione richiesta dalla funzione ENI anticorruzione (testo Resolution Agreement concordato il 14 aprile; Heads of Agreements fra NAE, SNEPCO e SNUD; draft di escrow agreement preparato da Eni in attesa di essere discusso con le controparti)[595]

27 aprile 2011 CdA di ENI approva la proposta di acquisto del 50% della partecipazione in OPL 245 in consdierazione del fatto i motivi ostativi alla conclusione dell'operazione rappresentati dall'amministratore delegato nelle riunioni del 15 dicembre 2010 e 10 marzo 2011 sono venuti meno in quanto: con l'adozione del nuovo schema ENI non avrà alcun rapporto contrattuale con Malabu, AG e DPR hanno confermato le condizioni fiscali e contrattuali, nonché la loro stabilità; i *back in rights* vengono concessi a determinate condizioni; FGN indennizzerà ENI e Shell in relazione ad eventuali diritti preesistenti sul blocco[596];

28 aprile 2011 (14:12) Donatella Ranco scrive a Ciro Antonio Pagano, Marco Bollini, Roberto Casula, Guido Zappalà e Vincenzo Armanna: "*ho parlato con Claudio, che dice di non firmare se non c'è escrow agreement*[597]";

28 aprile 2011 (17:02) Roberto Casula scrive a Ciro Antonio Pagano "*allora firmate?*"; Ciro Antonio Pagano risponde "*non lo so, non credo. Dipende da come andrà la discussione su escrow con AG*"[598];

29 aprile 2011 (00:09) Giorgio Vicini scrive agli altri membri del *team* negoziale: "*siamo stati quasi sette ore in riunione con AG che era visibilmente irritato con noi per il ritardo nella firma degli accordi. Crediamo di aver raggiunto un ottimo risultato sia in relazione all'accettazione da parte dell'AG della soluzione Escrow Account FGN che gli abbiamo proposto e sia rispetto alla clausola 3 del RA che l'AG ha accettato. Abbiamo ottenuto di aggiornare l'incontro per la firma del RA a domani mattina alle 9 che a questo punto vediamo non più procrastinabile*"[599];

29 aprile 2011 vengono firmati i *Resolution Agreements*:

- *Resolution Agreement* FGN – Malabu[600];

[593] Verbale udienza del 6.2.2019, p. 17.
[594] Produzioni ENI 18.9.2018, allegato 200.
[595] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 244.
[596] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*" all. 235.
[597] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 241.
[598] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 240.
[599] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 242.
[600] Fascicolo per il dibattimento, p. 3230.

- *Resolution Agreement* FGN – NAE/SNUD[601];
- *Resolution Agreement* FGN SNUD/SNEPCO[602];

In particolare, nel *"**Resolution Agreement** **FGN – Malabu**"* si prevede che:

1. "*Tutti gli esistenti, sostenuti, affermati o contestati diritti e privilegi di MALABU, contratti e accordi derivati da o in riferimento al Blocco 245, qualora tali diritti e privilegi siano esistiti, siano stati sostenuti, affermati o contestati tra di loro, o contro il mondo intero (inclusa SNUD o qualsiasi altra parte attraverso SNUD) verranno, nella Data di Esecuzione, sostituiti dal seguente accordo:*
   - *1.1 FGN accetta di pagare a MALABU, in base alle Clausole 2 e 3, la somma di un miliardo novantadue milioni e quaranta mila Dollari (USD 1.092,040,000) in toto e come soluzione finale di qualsiasi reclamo, interesse o diritto relativo o connesso a Blocco 245;*
   - *1.2 MALABU, come stipulato nella Clausola 4, stabilisce e rinuncia a qualsiasi reclamo, interesse o diritto relativo o connesso al Blocco 245 e consente alla riallocazione degli interessi nel Blocco 245 da parte del FGN come garantito nella Clausola 1.3;*
   - *1.3 Nell'esercizio dei suoi poteri sotto il Petroleum Act, Cap P10, Leggi della Federazione della Nigeria, 2004, FGN riassegnerà gli interessi nel Blocco 245 sia a SNEPCO che a NAE; e (ii) intesterà una OPL relativa al Blocco 245 congiuntamente a nome sia di SNEPCO che di NAE;*
2. *[…]"*;

Nel "***Resolution Agreement*** **FGN – NAE/SNUD**" si prevede che:

1.
   - *1.1* "*SNEPCO rimborserà SNUD con rispetto a: (i) spese sostenute da SNUD ai sensi della Clausola 2(i); e (ii) spese di trecentotrentacinque milioni e seicentomila Dollari USA ($335,600,000), sostenute da SNUD in relazione all'esecuzione del programma di lavoro ai sensi dei termini del 2003 PSC. In considerazione di questo pagamento SNUD acconsente alla riallocazione da parte del FGN degli interessi nel Blocco 245 come concordato nella Clausola 1.2;*
   - *1.2 FGN determina l'assegnazione del Blocco 245 in favore di SNEPCO e NAE, e determinerà la concessione della relativa OPL da parte del Ministro delle Risorse Petrolifere in favore delle stesse SNEPCO e NAE, come titolari congiunti di licenza, secondo il Petroleum Act Cap P10, Leggi della Federazione di Nigeria, 2004, nei termini di questo FGN Resolution Agreement;*
   - *1.3 A seguito della messa in atto del presente FGN Resolution Agreement, (i) SNUD dovrà pagare a FGN il Signature Bonus, in accordo con quanto affermato nella Clausola 2, per conto di SNEPCO e NAE, e il FGN dichiara che rilascerà l'OPL relativa al Blocco 245 a SNEPCO e NAE non più tardi di sette (7) giorni dopo il detto pagamento, e (ii) NAE dovrà nominare un escrow agent, per conto di NAE e SNEPCO e del FGN, ai fini del pagamento al FGN di una somma pari a un miliardo novantadue milioni e quarantamila Dollari (US$1,092,040,000), perché il FGN risolva tutte le attuali pretese e questioni relative al Blocco 245 in accordo con la Clausola 3;*
   - *1.4 […]*
   - *1.5 […]*

2. *Alla messa in atto di questo FGN Resolution Agreement da parte di tutte le parti:*

[601] Fascicolo per il dibattimento, p. 3238.
[602] Fascicolo per il dibattimento, p. 3251.

I. *FGN e SNUD, come parti di un escrow agreement presso terzi datato 20 dicembre 2003 ("the escrow agreement"), invieranno una notifica (nella forma allegata al presente FGN Resolution Agreement come Scheda 1) all'escrow agent JP Morgan Chase Bank, come richiesto secondo la Clausola 10.1 dell'escrow agreement, chiudendo l'escrow agreement con l'istruzione di pagare la somma di duecentosette milioni novecentosessantamila Dollari USA ($207,960,000) relativa al Signature Bonus, sul conto del FGN. Il saldo dell'Escrow Fund verrà versato, privo di eventuali imposte, sul conto di Shell. Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che il pagamento del Bonus di Firma, eseguito in concordanza con questa Clausola 2(1), rappresenta il pieno pagamento del Bonus di Firma per l'acquisizione da parte di SNEPCO e NAE di tutti i diritti sul Blocco 245, e che nessun altro pagamento viene o verrà richiesto da SNUD, SNEPCO e NAE al FGN con rispetto a quanto previsto nella clausola 3);*

II. *[…]*

3. *Entro cinque (5) giorni lavorativi dall'assegnazione e dalla consegna della OPL per il Blocco 245, dovutamente assegnata a SNEPCO e NAE, in maniera congiunta e ai sensi della Clausola 1.2, a SNEPCO e NAE da parte del FGN, NAE dovrà trasferire sul conto aperto in accordo con l'Escrow Agreement n° 2 la somme di un miliardo novantadue milioni e quarantamila Dollari (US$1,092,040,000) per conto sia di SNEPCO e che di NAE stessa, a beneficio del FGN, come dalla Clausola 1.3 […];*

4. *I diritti e gli obblighi di NAE e SNEPCO tra loro stesse, relativi alle operazioni nel Blocco 245, saranno disciplinati da un Production Sharing Agreement (PSA), che verrà messo in atto tra le stesse società o tra loro e /o i loro designati.*

5. *Il PSA sarà trattato e verrà considerato come un "Production Sharing Contract" (PSC), come definito nella sezione 17 del Deep Offshore and Inland Basis Production Sharing Contracts Act, Cap. D3, Leggi della Federazione di Nigeria 2004.*

6. *FGN conferma a NAE e SNEPCO che i termini fiscali previsti nel Deep Offshore and Inland Basis Production Sharing Contracts Act, Cap. D3, Leggi della Federazione di Nigeria 2004, sono applicabili al PSA tra NAE e SNEPCO, relativo al Blocco 245.*

Nel caso in cui, successivamente alla Data di Esecuzione, avvenga una promulgazione o un cambiamento nelle leggi o normative della Nigeria, o in qualsiasi regolamento, procedura, linea guida, istruzione, direttiva o politica applicabile al presente Resolution Agreement e FGN e/o alla OPL per il Blocco 245 e/o al successivo Oil Mining Lease (OML) da essa derivante, inclusi i termini fiscali di cui sopra, introdotta da qualsiasi dipartimento del Governo o parastatali del Governo o agenzie, che incida materialmente e in modo negativo sui diritti e gli obblighi o sui benefici economici di NAE e SNEPCO, le Parti rilevanti approvano modifiche al presente FGN Resolution Agreement e/o qualsiasi accordo a sostegno dello stesso tra le Parti rilevanti, tali da promuovere e porre rimedio agli effetti negativi dei sopra citati cambiamenti, con effetto retroattivo dalla data dei detti cambiamenti avversi;

7. *La Tax Oil ai sensi del PSA sarà assegnata a NAE e SNEPCO in qualità di Holder come previsto nel Deep Offshore and Inland Basis Production Sharing Contracts Act, in proporzione ai loro interessi nel Blocco 245. Sia NAE che SNEPCO avranno il diritto di rimuovere la loro quota sulla Tax Oil assegnata e di rimettere i processi derivati da questa*

decisione alle appropriate agenzie del FGN per lo scarico della quota proporzionale delle obbligazioni del PPT attribuibile all'Area Contratto;

8. *[...]*

9. *I1 FGN riconosce che tutte le somme rimborsate a SNUD da parte di SNEPCO, come previsto nella Clausola 1.1 (ii), come costi relativi ad attività minerarie, essendo esse allo scopo dell'acquisizione dei depositi petroliferi o dei diritti in o su tali depositi e di informazioni relative all'entità dei depositi stessi e sostenute interamente, esclusivamente, necessariamente e ragionevolmente ai fini delle operazioni petrolifere nel Blocco 245; esse verranno di conseguenza trattate ai sensi delle leggi elencate nel Primo Allegato al "Federal Inland Revenue (Establishment) Act 2007, e, come tali, sia NAE che SNEPCO potranno trattare le somme riferite nella Clausola 1.1 (ii) in accordo con i loro interessi di partecipazione nel Blocco 245, calcolato il PPT e ai sensi dell'Atto sul PSC.*

10. *FGN concede il pieno e incondizionato esonero da tutti gli obblighi e tutte le responsabilità con rispetto all'imposta sulle plusvalenze (capital gains tax), alle imposte sul reddito (taxes on income), alle ritenute d'imposte (whitholding taxes) e all'Imposta sul Valore Aggiunto (value added Tax), con rispetto alle transazioni e ai pagamenti menzionati nella Clausola 1 derivanti da questo FGN Resolution Agreement o relativi ad esso. Nonostante quanto sopra e fatta salva la posizione del FGN e di NNPC, NAE e SNEPCO non sono escluse dall'esercizio di presentare una richiesta per eventuali indennità applicabili dalle leggi sull'ammontare del Bonus di Firma alla FIRS (Federal Inland Revenue Service) nel normale svolgimento della procedura.*

11. *Le Parti sottoscrivono questo Contratto fermo restando che NAE e SNEPCO, e/o i loro cessionari autorizzati, saranno i soli ed esclusivi proprietari del Blocco 245 per la durata della Licenza di Esplorazione Petrolifera e di qualsiasi OML da essa derivato, inclusi tutti i rinnovi permessi dalla legge. Nonostante quanto sopra, se il FGN e/o le sue agenzie e istituzioni competenti decidono in qualsiasi momento tramite legge di partecipare agli interessi nella Licenza di Esplorazione Petrolifera o in qualsiasi OML per il Blocco 245 e rilasciate ai sensi di questo FGN Resolution Agreement, o di acquisirli, il FGN garantisce a NAE e SNEPCO che:*

    I. *La partecipazione del FGN e/o delle sue agenzie e istituzioni rilevanti sarà esercitata acquisendo non più del cinquanta (50%) percento dell'interesse sulla OPL o sulle relative OML. Tale acquisizione è soggetta al pagamento da parte del FGN a NAE e SNEPCO del costo dell'acquisizione del Blocco 245 da parte di queste ultime, che consisterà in una somma pari alla quota proporzionale relativa agli interessi acquisiti dal FGN, e/o dalle sue agenzie e istituzioni rilevanti, dell'ammontare pagato da NAE e SNEPCO ai sensi delle Clausole 2 e 3 di questo FGN Resolution Agreement, al netto di imposte, tributi o qualsiasi altro dazio e con l'aggiunta degli interessi maturati, come concordato dalle parti rilevanti,*

    II. *Il FGN e/o le sue agenzie e istituzioni rilevanti metteranno in atto un PSC con NAE e SNEPCO in qualità di Contractors, per la condotta esclusiva delle Operazioni Petrolifere relative all'interesse sul Blocco 245 acquisito dal FGN ("FGN PSC)": i termini del FGN PSC non saranno meno favorevoli dei termini precedentemente approvati da NNPC e SNUD nel contratto di cui si riferisce nella Premessa E;*

    III. *La quota proporzionale relativa agli interessi acquisiti dal FGN e/o dalle sue agenzie e istituzioni rilevanti, di tutte le spese sostenute da NAE e SNEPCO per il Blocco 245*

dalla data del rilascio della Licenza di Esplorazione Petrolifera, ai sensi della Clausola 1.3, fino alla data di acquisizione dell'interesse da parte del FGN e/o le sue agenzie e istituzioni rilevanti, ai sensi della presente Clausola 11, potrà essere recuperabile da parte di NAE e SNEPCO sotto il FGN PSC;

17. *FGN identificherà, preserverà e manterrà indenni e difenderà SNUD, SNEPCO e NAE da e contro ogni causa, procedimento, reclamo, pretesa, perdita e responsabilità di qualsiasi natura e tipologia, inclusi, ma non limitati a, tutti i costi processuali, le spese legali, i pagamenti di regolamento, di danni e tutti i relativi costi e le relative spese basati su, derivanti da, relativi a o connessi con: (i) questo FGN Resolution Agreement (ii) i Resolutions Agreements e/o (iii) il rilascio della Licenza di Esplorazione Petrolifera congiuntamente a nome di SNEPCO e NAE e relativa al Blocco 245, e i costi e le spese derivanti da qualsiasi sostenuto diritto precedente sul Blocco 245"*;

Nel "**Resolution Agreement SNUD/SNEPCO**" si prevede che:

1. *Tutti gli esistenti, sostenuti, affermati o contestati diritti e privilegi di SNUD, inclusi contratti e accordi derivati da o in riferimento al Blocco 245, qualora tali diritti e privilegi siano esistiti, siano stati sostenuti, affermati o contestati tra di loro, o contro il mondo intero (inclusa qualsiasi parte reclamante attraverso FGN) verranno, nella Data di Esecuzione, sostituiti dal seguente accordo:*
   - *1.1 FGN ha messo in atto l'accordo MALABU, secondo il quale MALABU (i) ha rinunciato a tutte le rivendicazioni relative a OPL 245; e (ii) ha accettato di liberare SNUD da ogni obbligo e responsabilità rimanenti derivanti da giudizi/assegnazioni in accordo con le varie cause istituite e/o condanne a SNUD per MALABU, tuttora esistenti o esistite nel tempo, derivanti dalle controversie e dal reclami riferiti nel Resolution Agreement, incluso l'assegnazione fatta dalla Camera dei Rappresentanti in favore di MALABU, che è l'oggetto della Causa N° CA/A/25M;*
   - *1.2 In conformità con la Clausola 1.1 e nell'esercizio dei suoi poteri sotto il Petroleoum Act, Cap. P10, Leggi della Federazione della Nigeria, 2004, FGN riassegnerà gli interessi nel Blocco 245 sia a SNEPCO che a NAE; e intesterà una OPL relativa al Blocco 245 congiuntamente a nome sia di SNEPCO che di NAE. I termini della riallocazione del Blocco 245 a SNEPCO e NAE saranno oggetto del Contratto di Riallocazione e includeranno i seguenti punti:*
     - *I. Che la Licenza di Esplorazione Petrolifera da intestare a SNEPCO e NAE sia valida per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di intestazione;*
     - II. *Qualsiasi OML derivante da essa avrà la durata di venti (20) anni con rinnovi addizionali, come concesso dalla legge*".

4.5 Periodo Maggio 2011 - Agosto 2011

4.5.1 Maggio 2011

1 maggio 2011[603] Emeka Obi annota: "*Fax from EVP to Malabu attaching draft letter from Malabu to EVP regarding confirmation of fees payable to EVP by Malabu*";

[603] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."

2 maggio 2011[604] Emeka Obi annota: "*Agaev informed Obi that an agreement and/or agreements had been entered into with and between Malabu and the FGN and/or NAE and/or Eni and/or Shell to transfer the OPL Assets from Malabu to NAE and/or ENI and/or Shell for cash consideration of US$1.3 billion*";

3 maggio 2011[605] il Ministro della Giustizia comunica a NAE e SNEPCO che "*Facciamo riferimento all'Accordo transattivo Blocco 245 ("Accordo transattivo FGN") datato 29 aprile 2011, tra il Governo Federale della Nigeria, Shell Nigeria Ultra Deep Limited, Nigerian National Petroleum Corporation, Nigerian Agip Exploration Limited e Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited. Ai sensi della clausola 3 dell'Accordo transattivo FGN, il Governo Federale della Nigeria conferma di aver pienamente e definitivamente risolto tutte le pretese e controversie relative al Blocco 245 Deep Offshore Nigeria e di aver ottenuto da tutte le parti interessate l'esonero da tutte le pretese relative al suddetto Blocco 245.*";

3 maggio 2011 (22:49) Ciro Antonio Pagano inoltra a Martin Schwedler e Stefan Wanjek la risposta di NAE, firmata da Roberto Casula, alla lettera di Raiffeisen del 15 aprile: "*innanzitutto rileviamo che NAE non ha stipulato alcun contratto, nè aveva alcun accordo inteso con Raiffeisen Investment in relazione all'attività OPL245 in Nigeria. Rileviamo, inoltre, che nella vostra lettera affermate che il Vostro cliente è Energy Venture Partners Limited (EVP), la quale a sua volta operava in qualità di agente di Malabu. Con riferimento a quanto da voi affermato relativamente a una commissione che Malabu dovrebbe pagare a voi e/o a EVP, sottolineiamo la nostra totale estraneità rispetto a tale questione. Respingiamo fermamente la vostra insinuazione secondo cui saremmo noi a dover porre in essere ogni azione o iniziativa relativa al pagamento a Vostro favore e/o del Vostro cliente della commissione menzionata nella vostra lettera di cui sopra. Siate certi che Nae non esiterà a intraprendere qualisiasi azione legale per proteggere la propria posizione*"[606];

4 maggio 2011[607] FGN, NAE, SNEPCO e JP Morgan Chase sottoscrivono l'escrow agreement n. 2;

5 maggio 2011 (11:27)[608] Peter Robinson commenta con Malcom Brinded, Ian Craig e altri funzionari SHELL il buon esito dell'affare. Fra l'altro, scrive: "*Malcolm, Ian, a seguito del messaggio della scorsa settimana, ora abbiamo pienamente eseguito gli accordi in essere. Shell non firmava il rilascio del bonus di firma fino a che non eravamo sicuri che l'escrow numero 2 (l'escrow in cui ENI pagava la compensazione che in difinitiva finisce a Malabu) fosse pienamente operativo. Ora è possibile confermare che tutto ciò è stato fatto ieri. Poiché il bonus di firma è stato rilasciato oggi – tutte le parti sono ora nella semplice fase di esecuzione dei requisiti previsti dagli accordi. Ero dubbioso che avrei mai detto questo, ma ora abbiamo risolto il 245. Il prossimo obiettivo importante è la consegna della licenza da parte di FGN entro sette giorni dal ricevimento del bonus di firma"*;

5 maggio 2011 (15:51)[609] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*Ednan, mi conosci da moltissimo tempo. Sai che sono sempre stato diretto e onesto con te. Tu e Papa avreste dovuto ascoltarmi e avremmo potuto lavorare insieme per assicurare che tutti avessero quello che volevano. Adesso capirai cos'hanno in mente questi per tutti. Io e il mio amico saremo a posto ma vi consiglio di*

---

[604] Produzioni PM 11.12.2019, valigetta sequestrata a OBI in svizzera, cronologia presente nel file "Active_ EU_ 1237667_1_EVPChroology (1st round cut)24_8(2)evp comments.pdf."
[605] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 426.
[606] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 251.
[607] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 148.
[608] Produzioni PM 22 marzo 2019, p. 768 (RDS 1011).
[609] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1570.

riflettere sulle persone di cui vi siete fidati. Adesso vi fotteranno. E persino tu dovrai ammettere che fino ad ora ho quasi sempre avuto ragione";

8 maggio 2011 (14:28)[610] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*io e te ci conosciamo da abbastanza tempo e abbastanza bene perché tu sappia che se dico qualcosa di norma ho ragione. Stai a vedere cosa succederà ora*";

8 maggio 2011 (14:39)[611] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*molto tempo fa ti avevo consigliato di metterti d'accordo con AG. E' tutto nelle sue mani. Chief non decide nulla da moltissimo tempo*";

8 maggio 2011 (15:02)[612] Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*non sono affatto preoccupato, è tutto perfetto. Mi conosci – ho previsto le peggiori delle ipotesi sin dal primo momento. Come ho detto, state a vedere cosa sta per succedere. EVP avrà comunque i suoi soldi. Solo che non credevo che saresti caduto nella trappola di quelle persone*";

8 maggio 2011 (15:09)[613] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*non avevo altra scelta che di rimanere collegato al Chief. Questa situazione non mi piace, ed è per questo motivo che ho cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinchè si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora io riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto e se riceverà qualcosa. Tutto è nelle mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanze e, naturalmente, il Grande Capo*";

11 maggio 2011[614] il Ministro del Petrolio rilascia la licenza in favore di NAE e SNEPCO sulla base degli accordi raggiunti nel *Resolution Agreement*;

11 maggio 2011 lettera del Ministro del Petrolio a SNEPCO con cui si ricorda che il *Resolution Agreement* prevede il pagamento del *signature bonus* entro cinque giorni dalla dalla dell'allocazione[615];

11 maggio 2011 rinuncia all'appello da parte di SNUD e SNEPCO nei confronti della Camera dei Rappresentati e di Malabu[616];

12 maggio 2011 lettera dell'Attorney General al Ministro del Petrolio con cui si conferma il pagamento del signature bonus[617];

12 maggio 2011[618] EVP scrive a NAE la seguente missiva: "*Thank you for your letter, dated April 27 2011, received by us on May 3 2011, in response to our letter on the above subject matter dated 15 April 2011. We have reviewed the contents of your letter and herby respond to this specific points you have raised as follows:*
1. Neither Raiffeisen Investment AG (RIAG) nor EVP has, at any time, indicated or taken the position that NAE entered into any arrangement or had any arrangement with RIAG other than the

[610] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1571.
[611] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1572.
[612] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1573.
[613] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1574.
[614] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 170.
[615] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 253.
[616] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 254.
[617] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 255.
[618] Produzioni PM 23.11.2018, PM1, p. 428.

designation of RIAG, as proposed by EVP and as accepted by NAE upon execution of the Clear Vision Process Letter on April 7 2010, as one of the primary channels of communications for submitting and discussing offers for OPL 245 and clarifying issues between EVP and NAE;
2. Neither RIAG nor EVP has, at any time, obliged NAE to take any "action or initiative" on "your side" in respect of the payment of Malabu's fees due to either EVP or RIAG. We felt, as an interested party to the successful transfer of the OPL 245 license, it would have been in your interest for us to "encourage you to ensure", by confirming for your own information, that "satisfactory arrangements have been made by the relevant parties" for the payment of EVP' s fees to avoid any legal encumbrances that may have a negative effect on the smooth transfer of the license; and
3. For the avoidance of any doubt, we hereby state categorically that neither EVP nor RIAG have stated that either: (i) ENl Spa/ NAE Ltd or any of their affiliates are, or were at any point in time, obliged to pay Malabu's fees, either to EVP or to any of EVP's advisors in connection with EVP's service to Malabu in connection with the transfer of the OPL 245 license from Malabu to NAE/ SNEPCO; or stated that (ii) ENI Spa/ NAE or anv of their affiliates, agents or employees' have, or had at any time, a legal obligation to EVP and its advisors, to compel any of the other parties to the transfer of the OPl 245 license to pay Malabu's fees, either to EVP or to any of EVP's advisors in connection with EVP's service to Malabu.
Whilst we have discussed the matter with you, we are yet to receive any documentary confirmation that the various settlement agreements initiating the transfer of Malabu's interest in OPL245, from Malabu to NAE and SNEPCO, may have been executed by the various parties including NAE";

17 maggio 2011 (12:45)[619] Nike Olafimihan scrive a Bayo Osolake di JP Morgan: "*Bayo, per mezzo della presente, ti vorrei presentare Giorgio Vicini, GM (commerciale) di Nigerian Agip Exploration Limited, in modo da potergli fornire i dettagli del conto escrow aperto da te per conto di FGN. Questo viene fatto in conformità alle istruzioni fornite da AG oggi per quanto riguarda alcuni pagamenti che devono essere effettuati nel suddetto conto escrow. Il numero di telefono del signor Vicini è 08039610110*";

19 maggio 2011[620] Raiffeisen Investment scrive all'Attorney General (e per conoscenza al Ministro del Petrolio, al Ministro delle Finanze, a Claudio Descalzi, a Roberto Casula, a Emeka Obi, a due dirigenti SHELL) una missiva con la quale, pur non precisando per chi abbia prestato la sua opera, chiede che EVP venga pagata per l'attività prestata ("*[...]we remain surprised that, though indications are that various settlement agreements initiating the transfer of Malabu's interest in OPL 245, from Malabu to NAE and SNEPCO, may have been executed by various parties including the Federal Government of Nigeria, these agreements may have been executed without recourse to EVP and ourselves with regard to the payment of EVP's fees. Despite EVP being a major facilitator, contributor and critical component to the successful development, execution and conclusion of this all important transaction, its justified claims for payment of its fees have not yet been addressed and we are yet to receive any acceptable documentary evidence that its claims or fees will be paid in due course. As the main contracting party to one of the parties and as the introducer of some of the beneficiaries into the process culminating in the transfer of the license, EVP may have no alternative but, in order to provide further justification for its fees, by initiating a comprehensive legal review of the circumstances and documents leading to the alleged transfer and valuation of the OPL 245 license [...]");*

[619] Produzioni PM 4.7.2019, p. 170.
[620] Produzioni PM 22.3.2019, p. 778 (RDS 1021).

20 maggio 2011[621] Giuseppe Cerrito dispone il versamento di quanto dovuto da NAE, 1.092.040.000 USD, da un conto interno di Banque ENI, con sede a Bruxelles, sull'Escrow Accunt acceso presso JP Morgan, con valuta 24.5.2011. Sul conto era nel frattempo pervenuta la quota parte a carico di Shell, di $ 110.000.000 circa. Eseguito il versamento, occorreva attendere *l'Escrow Release Notice* relativo alla composizione di tutte le controversie pendenti da parte di FGN per disporre il trasferimento del capitale su un conto di FGN sempre presso JP Morgan, cui provvide Stefano Pujatti, dal momento che sua era la sottoscrizione depositata alla firma del Escrow Account n. 2;

23 maggio 2011 Stefano Pujatti inoltra a JP Morgan la *escrow completion notice*, chiedendo di *svincolare l'importo in Escrow e di trasferire irrevocabilmente l'importo in Escrow sul Conto Escrow di FGN*"[622];

24 maggio 2011[623] sul conto n. 0041429879 acceso presso JP Morgan Chase Bank, intestato a Nigerian Agip Exploration Ltd, viene accreditata la somma di 1.092.040.000 di USD proveniente da Banque ENI S.A. di Bruxelles con la causale "*pagamento in nome e per conto di NAE e SNEPCO in base all'art. 3 del Resolution Agreement datato 29.4.2011 per il Blocco 245 in Nigeria*";

24 maggio 2011[624] la stessa somma viene trasferita sul conto 0041451493 intestato a Federal Republic of Nigeria acceso presso JP Morgan Chase Bank;

25 maggio 2011[625] il Ministro delle Finanze dispone a JP Morgan Chase che l'intera somma di 1.092.040.000 sia tramessa presso il conto A209798AA intestato a Petrol Service Co. Ltd presso la BSI di Lugano;

31 maggio 2011 JP Morgan Chase di Londra comunica al Ministero della Giustizia e al Ministero delle Finanze nigeriani, nonché a NAE e SNEPCO, il trasferimento della somma dal conto 0041429879 intestato a NAE al conto n. 0041451493 intestato a FGN;

31 maggio 2011[626] FGN trasferisce l'intera somma al conto n. A209798 presso la Banca Svizzera Italiana (BSI) di Lugano intestato a Petrol Service Co. Ltd. Con riguardo a tale trasferimento, Claudio Descalzi ha dichiarato: "*non ero assolutamente al corrente della destinazione finale del denaro. Escludo che Armanna mi abbia parlato di questa istruzione di trasferimento della somma di 1.092 miliardi in Svizzera. Non conosco Falcioni o per lo meno il nome non mi dice nulla. La società Alcon effettivamente lavora per Eni ma non sapevo che fosse riconducibile a Falcioni*"[627];

4.5.2 Giugno 2011

1° giugno 2011 CdA di ENI in cui si dà atto della conclusione dell'operazione OPL 245[628];

---

[621] Verbale udienza 12.12.2018;
[622] produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 259.
[623] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 1.
[624] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 2.
[625] Produzioni PM 6.2.2019, p. 47.
[626] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 3.
[627] Produzioni PM 3.7.2019, verbale interrogatorio Claudio Descalzi del 26.7.2016, p. 13.
[628] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 263.

3 giugno 2011[629] la BSI restituisce i soldi alla JP Morgan Chase di Londra. La restituzione è accompagnata da un'email nella quale si legge: "*please note the funds have been returned by beneficiary bank due to compliance reasons*" [630];

6 giugno 2011[631] Germain Burmeister scrive a Ian Craig, Peter Robinson e altri: "*siamo stati informalmente avvisati da JP Morgan che il pagamento di FGN a Malabu è stato rifiutato dalla ricevente banca svizzera per questioni di compliance. I fondi sono stati restituiti sul conto di FGN. Noi non siamo parte di questo e quindi non riusciamo ad avere altre informazioni da JP Morgan per questioni di riservatezza. FGN è stata informata sulla situazione che dovranno risolvere non appena verranno fatte le nuove nomine ministeriali*";

7 giugno 2011 (12:27)[632] Gianfranco Falcioni inoltra a Vincenzo Armanna una email di Stefano Piotti ("*ti invio i documenti in allegato per il deal. Dopo aver controllato il tutto mi sembra che sia tutto perfettamente legale, a parte qualche modifica se cambiamo il conto per il ns. escrow account per agreements interni. Primo è disponibile ad andare a Ginevra martedì*") per le sue osservazionei ("*fyi*");

8 giugno 2011 (14:55)[633] Oduwole Olatunde scrive a German Burmeister, Guus Klusener, Nike Olafimiah e Keibi Atemie: "*Nessun aggiornamento sui fondi restituiti dell'Escrow 3. Hanno contatto il vecchio AG&MoF, ancora in attesa per nuove istruzioni da parte di FGN*";

8 giugno 2011[634] il direttore della BSI scrive a Gianfranco Falcioni "*sulla base della documentazione e le informazioni disponibili abbiamo determinato che l'avente diritto economico di una quota dei fondi attesi sia il sig. Dan Etete che è stato coinvolto in attività criminali e condannato da un Tribunale europeo per riciclaggio di denaro. BSI non può intrattenere rapporti e relazioni con persone per tali tipologie di reati*";

8 giugno 2011 JP Morgan avverte l'autorità inglese per il contrasto alle gravi forme di criminalità organizzata (SOCA) del fatto che il trasferimento della somma in favore di Petrol Service non è andato a buon fine , e anticipa che verranno richieste delle autorizzazioni *ad hoc* alla stessa autorità prima di dar seguito alle nuove istruzioni di trasferimento, di modo da mettere la SOCA nella condizione di avere tempo sufficiente per esaminare la situazione e valutare attentamente la successiva richiesta di autorizzazione. In particolare, nella SAR JP Morgan ha: (i) spiegato il contesto dell'operazione sottostante il pagamento della somma di USD 1.092.040.000, in particolare *"la lunga controversia commerciale su una concessione petrolifera ("OPL 245")";* (ii) evidenziato che l'OPL 245 era stata originariamente assegnata a Malabu, che secondo fonti di pubblico dominio era detenuta in toto o in gran parte dal Sig. Etete, già condannato in Francia per riciclaggio; (iii) informato la SOCA circa il rifiuto dei fondi da parte di BSI Lugano; (iv) rilevato una *"mancanza di trasparenza sui titolari effettiva* di Petrol Service (il titolare del conto aperto presso BSI Lugano), e rilevato di non essere riuscita a reperire informazioni sufficienti sulla titolarità effettiva[635];

---

[629] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 4.
[630] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", p. 13.
[631] Produzioni PM 15.6.2019, p. 103.
[632] Produzioni PM 6.2.2019, PM3, p. 323.
[633] Produzioni PM 4.7.2019, p. 180.
[634] Produzioni PM 6.2.2019, PM3, p. 326.
[635] Produzioni ENI 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 264.

9 giugno 2011 (15:09)[636] Gianfranco Falcioni inoltra la comunicazione ricevuta dalla BSI a Vincenzo Armanna, dicendo: "*Caro Vincenzo, in allegato ti trasmetto la lettera scritta dalla BSI, che è molto chiara senza nascondersi dietro niente, andando immediatamente al punto e scrivendolo. Vuole dire che ci sono documenti che lo provano. Se noi abbiamo prove diverse si devono produrre. Alternative che stiamo vedendo di fare l'operazione con il CS, il quale ci ha informato che l'anno scorso avevano già rifiutato la stessa operazione con gli stessi personaggi. Altra banca che stiamo parlando e sono aperti è la HSBC, che ha promesso di darci una risposta entro oggi. Se tutto questo va male, si devono rifare gli accordi tra noi e i nigeriani, dove noi autorizziamo la rimessa sulla stessa banca in Libano di tutto l'ammontare, contemporaneamente le nostre fees vengono trasferite su un nuovo conto in Libano, dove poi noi faremo quello che c'è da fare … come vedi i problemi che nessuno ci ha detto erano molti […]*".
Nella comunicazione della BSI si legge: "*egregio signor Falcioni, facciamo seguito alla sua lettera del 7 giugno 2011 e desideriamo ribadire le ragioni in base alle quali la banca ha deciso di rifiutare i fondi a credito della relazione Petrol Service CO Ltd. A livello di documentazione contrattuale di struttura dell'operazione sono state riscontrate delle lacune formali e sostanziali. Sulla base della documentazione e informazioni disponibili abbiato determinato che l'avente diritto economico di una quota dei fondi attesi sia il signor Dan Etete che è stato coinvolto in attività criminali e condannato da un tribunale europeo per riciclaggio di denano. BSI non può intrattenere rapporto e relazioni con persone condannate per tali tipologie di reati*";

16 giugno 2011 (15:51)[637] Christi Fashgbon (executive director di FBN Bank) scrive a Bajo Oyo e Gianfranco Falcioni: "*Buon pomeriggio signori! Confido che siate arrivati salvi in Nigeria e che siate oramai tornati nei vostri rispettivi uffici! Per quanto riguarda il nostro incontro a Londra in merito alla creazione dell'account come sopra menzionato, comunico che il mio gruppo esecutivo (di cui alcuni sono stati già menzionati durante la nostra riunione) ha richiesto i seguenti documenti/ informazioni circa:*
· --- I Proprietari / gli azionisti di Malabu Oil & Gas Limited
· KYC / KYB sul presidente di Malabu Oil & Gas per poter verificare la Procura conferita al Chief D. L. Etete
· La verifica da parte di Malabu Oil & Gas che la Procura conferita nel dicembre 2006 è ancora in vigore
· la copia del documento di regolamento di Malabu stipulato con il governo federale della Nigeria (FGN) in cui Malabu cede tutte le richieste al Blocco 245 e condivide e concorda con l'FGN per la riassegnazione del blocco 245 a NAE / SNEPCO
· la copia dell'accordo stipulato tra la FGN e la Nigerian Agip Exploration (NAE) per il pagamento di $ 1.092.040,00 a Malabu a liquidazione completa e definitiva di pretese/crediti, interessi o diritti relativi al Blocco 245.
Oltre ai suddetti documenti che richiediamo, sono state sollevate anche le seguenti questioni:
1. Escrow Agreement/ L'accordo di deposito a garanzia del 4 maggio 2011 stipulato tra FGN, NAE, SNEPCO e JP Morgan è firmato da Christopher Fasouletos, un AVP con JP Morgan. Da una verifica eseguita sul signor Christopher Fasouletos è stato rilevato che lo stesso è un funzionario molto giovane operante negli uffici di New York di JP Morgan e che non si trova nella filiale di Londra. Inoltre, la sua firma nel contratto di deposito del 20 maggio 2011 differisce dalla sua firma nell'accordo di deposito. La nostra banca richiederebbe la verifica di questa persona attraverso il loro ufficio di Londra.
2. L'accordo Escrow del 4 maggio 2011 indica anche che NAE / SNEPCO aprirà un conto di deposito a garanzia e pagherà coi fondi di deposito a garanzia di $ 1.092.040,00 per consentire all'FGN di

[636] Produzioni PM 6.2.2019, PM3, p. 325.
[637] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 417.

risolvere transattivamente tutte le pretese sul Blocco 245. I suddetti fondi devono essere trasferiti da JP Morgan al conto di garanzia/deposito di FGN presso la propria banca, dietro presentazione di un avviso di completamento di garanzia che rilascia il titolo del Blocco 245 a NAE / SNEPCO. Abbiamo necessità di sapere qualora questo avviso di completamento sia stato eseguito e consegnato a JP Morgan. In caso affermativo, vi chiediamo di poter visualizzarne una copia.
3. L'Accordo Escrow del 4 maggio 2011 non indica in alcun modo specifico che i fondi del conto Escrow FGN con JP Morgan devono essere trasferiti / versati a Petrol Service Co Limited. Tuttavia, l'Accordo di deposito del 20 maggio 2011, consente al Depositario (la FGN) di emettere istruzioni firmate da Ufficiali Autorizzati - Ministro delle Finanze (in persona di Olusegun Aganga), Ministro di Stato per le Finanze (in persona di Hajia Yabawa Lawan Wabi) e Direttore Fondi (in persona del Sig. Babayo Shehu). La banca avrebbe, altresì, necessità di visionare, verificare e autenticare le istruzioni di trasferimento dell'FGN fornite a JP Morgan per soddisfare i requisiti KYC/KYB.
Ci aspettiamo, inoltre, che gli altri due firmatari del conto Petrol Service portino i loro documenti di identificazione e di indirizzo presso il nostro ufficio PH per consentire loro di prenderne copie e verificarli di conseguenza. Non appena avremo le vostre risposte a queste questioni, insieme alla documentazione ancora da ricevere, saremo in grado di proseguire con la creazione e l'apertura del conto. Nel frattempo, Vi chiederei anche di valutare nuovamente la probabilità che JP Morgan effettui il pagamento direttamente sul conto Petrol Service a Lugano, in Svizzera, per trasferire successivamente gli importi pertinenti sui vostri conti che verrebbero aperti con FBNUK. Questo modus procedendi, credo, sarebbe un'opzione più fattibile per noi. Attendo vostre notizie in merito e vi auguro anticipatamente un buon weekend!";

16 giugno 2011 (19:03)[638] Gianfranco Falcioni scrive a Bayo Ojo: "*Bayo credo che questa signora abbia cambiato la maggior parte delle cose che ci ha detto durante l'incontro in Londra, cerca di verificare/capire le ragioni, anche perché non ha posto questa domanda su JP Morgan. Ti prego di cercare di capire cosa sta succedendo*";

16 giugno 2011 (19:30)[639] Bayo Ojo risponde a Gianfranco Falcioni: "*Sono in una riunione ora con il Chief. Ti richiamo*";

17 giugno 2011 (13:59) Gianfranco Falcioni inoltra la catena di email a Vincenzo Armanna con il commento: "*mi hanno chiesto di firmare questo per fare le cose veloci, cosa pensi e cosa devo fare*". Il documento allegato è il seguente:
"*Spett.le Malabu Oil and Petrol Service Ltd lettera del 17 giugno 2011*
35 Kingsway
Ikoyì, Lagos
Gentili Signori,
Re: ESCROW AGREEMENT BETWEEN MALABU OIL & GAS LTD AND PETROL SERVICE CO LTD
Vi ricorderete che, in linea con quanto previsto dall'Accordo di deposito a garanzia tra Malabu Oil & Gas Ltd e la nostra Società, noi in qualità di Agente escrow/Agente depositario, dovevamo trasferire la somma di $ 1.092.040.000 pagata da Nigerian Agip Exploration (NAE) per tramite del governo federale della Nigeria (FGN) a liquidazione completa del Blocco OPL 245 che era di vostra proprietà, al conto acceso dalla vostra società presso la banca Banque Misr Liban sal in Libano avente i seguenti dettagli bancari:
Banque Misr Liban sal
Con sede in Via: Riad El Solh

[638] Produzioni PM 4.7.2019, p. 417.
[639] Produzioni PM 4.7.2019, p. 416.

Beirut, Libano
SWIFT: BMISLBBE
CORRISPONDENTE: Banca di New York
SWIFT: IRVTUS3N
BENEFICIARIO: Malabu Oil & Gas Limited
NUMERO CONTO : 00200200004380
IBAN: LB69000300000000200200004380
Con la presente, Vi chiediamo che la suddetta somma di $ 1.092.040.000 venga trasferita nel conto della vostra società acceso in Libano direttamente dalla spettabile JP Morgan invece che sul conto corrente nostro acceso presso la BSI Bank in Lugano, Svizzera, come precedentemente concordato. Distinti saluti, Gianfranco Falcioni".

17 giugno 2011 Simon Lloyd di JP Morgan informa i colleghi di aver ricevuto una chiamata dalla SOCA per avere informazioni in merito a FGN/Etete[640];

18 giugno 2011 (16:46)[641] Gianfranco Falcioni scrive a Bayo Ojo: "*Bayo, hai predisposto il nuovo accordo?*";

18 giugno 2011 (18:10)[642] Bayo Ojo scrive a Gianfranco Falcioni: "*lo farò domani e te lo invierò per email*";

19 giugno 2011 (18:57)[643] Gianfranco Falcioni scrive a Bayo Ojo: "*buonsera, nessuna notizia da te. C'è qualche problema?*";

19 giugno 2011 (19:01)[644] Bayo Ojo risponde a Gianfranco Falcioni: "*Nessun problema. Ho viaggiato fuori (dalla città) da venerdì. Sono appena tornato. Farò l'accordo tardi questa notte e te lo invierò alla tua casella di posta elettronica*";

19 giugno 2011 (20:06)[645] Bayo Ojo scrive a Gianfranco Falcioni: "*Caro Franco, In allegato la bozza dell'accordo. Ne parliamo in mattinata*";

20 giugno 2011 (19:31)[646] Gianfranco Falcioni inoltra a Vincenzo Armanna la serie di email scambiate con Bayo Ojo, con il commento "*così dovrebbe essere il nuovo accordo, metto il nostro conto e faccio confermare dalla banca in Libano da un nostro avvocato. Franco*".
Al termine delle mail allegate era stato predisposto un nuovo "*irrevocable payment mandate agreemente between Malabu Oil and Gas and Petrol Service Co Ltd*".
In particolare:
"*Accordo di pagamento irrevocabile tra Malabu Oil and Gas LTD e Petrol Service Co LTD*
Questo Accordo è stipulato questo 20 giugno 2011 fra

MALABU OIL AND GAS LTD, una società costituita secondo le leggi della Repubblica Federale della Nigeria, con sede legale in 35 Kingsway Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria, (in seguito indicata come

[640] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 265.
[641] Produzioni PM 4.7.2019 ,p. 429.
[642] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 429.
[643] Produzioni Pm 4.7.2019, p. 429.
[644] Produzioni PM 4.7.2019 ,p. 429.
[645] Produzioni PM 4.7.2019 ,p. 428.
[646] Produzioni PM udienza 6.2.2019, p. 21.

MALABU), la cui menzione, laddove il contesto lo ammette, includerà i suoi successori e aventi causa),

E

PETROL SERVICE Co LTD, una società costituita secondo le leggi del Canada, con sede legale a 67 Yonge St nr 701, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 (in seguito indicata come PETROL SERVICE, la cui menzione, laddove il contesto lo ammette, includerà i suoi successori e aventi causa),

MALABU e PETROL SERVICE possono anche essere indicate qui come una "Parte" o, collettivamente, come "Parti"

TESTIMONI:

Ai sensi di un Accordo stipulato tra MALABU e PETROL SERVICE, il 1 ° dicembre 2010, PETROL SERVICE era tenuta a conservare un conto (di seguito denominato CONTO DI DEPOSITO) presso la Banca BSI a Lugano, in Svizzera o presso qualsiasi altra Banca così designata come più specificamente descritta in Allegato 2 al fine di ricevere la commissione di indennizzo / rimborso di 1.092.040.000,00 USD (un miliardo e novantadue milioni e quarantamila dollari USA) concordati in base agli Accordi di Risoluzione e di Riassegnazione tra il governo federale della Nigeria (FGN), Shell Nigeria Ultra-Deep Limited (SNUD), Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Nigeria Agip Exploration Limited (NAE) e Shell Nigeria Exploration and Production Company Nigeria Limited (SNEPCO), il cui fondo è presso la JP Morgan Chase Bank NA, filiale di Londra (di seguito denominata JP Morgan) in qualità di depositaria.
Le Parti hanno ora deciso che la suddetta somma di 1.092.040.000,00 USD (un miliardo e novantadue milioni e quarantamila dollari USA) sarà trasferita da J.P. Morgan a MALABU al conto i cui dettagli si forniscono di seguito o presso qualsiasi altra banca che MALABU possa designare.
CIO' PREMESSO, in considerazione delle premesse e delle pattuizioni qui contenute, le parti in causa, che intendono essere legalmente vincolate, concordano quanto segue:
Al ricevimento delle istruzioni della FGN, J.P. Morgan deve:

Trasferire incondizionatamente la somma di 1.092.040.000,00 USD (un miliardo e novantadue milioni e quarantamila dollari USA) al conto i cui dettagli si forniscono di seguito:
Banque Misr Liban sal, Con sede in Via: Riad El Solh Beirut, Libano
SWIFT: BMISLBBE
CORRISPONDENTE: Banca di New York
SWIFT: IRVTUS3N
BENEFICIARIO: Malabu Oil & Gas Limited
NUMERO CONTO : 00200200004380
IBAN: LB69000300000000200200004380
J.P. Morgan fornirà a MALABU i dettagli del trasferimento di fondi di cui alla precedente Clausola 2 (a) entro quarantotto ore dall'avvenuto suddetto trasferimento.

Come prevedono i regolamenti delle banche internazionali in relazione a trasferimento di fondi significativi, MALABU fornirà, se richiesto, a J.P. Morgan tutte le informazioni necessarie per adempiere alla procedura di due diligence obbligatoria, a condizione che J.P. Morgan, in nessuna circostanza, potrà trattenere i fondi da trasferire. Al fine di ridurre al minimo la tempistica, le parti devono iniziare la due diligence immediatamente dopo l'esecuzione del presente accordo. Tutte le informazioni ottenute devono essere mantenute strettamente riservate da JP Morgan.

Di conseguenza, MALABU si impegna a trasferire immediatamente la somma di 50.000.000,00 DI $ (cinquanta milioni di dollari USA) a PETROL SERVICE sul suo conto presso FBN Bank (UK) Ltd sul conto i cui dettagli sono contenuti nella Tabella 2 qui di seguito a titolo di risarcimento completo e definitivo per i servizi resi per la finalizzazione di tutti i pagamenti previsti dal presente accordo.

Prima della firma del presente accordo, Malabu fornirà a PETROL SERVICE l'originale di un'istruzione di trasferimento irrevocabile ricevuta, valida e accettata da Banque Misr Liban srl, al fine di garantire che il trasferimento di 50.000.000 di USO verrà immediatamente eseguito al ricevimento dei fondi da JP Morgan.

La banca confermerà, inoltre, che le istruzioni di Malabu sono state eseguite da un legale autorizzato.

Per qualsiasi negligenza, impropria condotta intenzionale o mancanza di fede, MALABU si impegna a risarcire PETROL SERVICE per qualsiasi perdita da essa derivante.
Ciascuna parte deve sostenere le proprie spese di trasferimento bancario.
ALLEGATO 2 – PARTICOLARITA' DEL CONTO DI PETROL SERVICE
INTESTAZIONE CONTO: PETROL SERVICE Co LTD
BANCA: FBN Bank (UK) Ltd
INDIRIZZO: 28 Finsbury Circus, Londra EC2M 7DT
NUMERO CONTO:
IN FEDE DI CIO' le parti del presente accordo hanno concordato ed eseguito questo accordo il giorno e anno
come sopra indicato

Firmato a nome e per conto di Malabu Oil & Gas Limited
…….
Chief Dauzia Loya Etete

Firmato a nome e per conto di Petrol Service Co Limited
…….
Gianfranco Falcioni"

Il nuovo accordo prevedeva che JP Morgan avrebbe trasferito l'intero importo di 1.092.040.000 USD presso il conto di Malabu acceso presso la Banque Misr Libanon sal e che, una volta ricevuta la somma, Malabu avrebbe trasferito 50.000.000 presso un nuovo conto di Petrol Service acceso presso la FBN Bank (UK). Non risulta che il documento sia stato firmato;

22 giugno 2011[647] German Burmeister scrive ad altri dirigenti Shell: "*[…] ENI ha confermarto che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che ufficilamente non sanno nulla e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN. ENI, insieme con SHELL, possiede la licenza e stima procedersi con uno sviluppo per la produzione di FOD al più presto [...] Vi è la necessità di assicurarsi che ENI non parli per conto nostro. NNPC, rappresentata da MoP, ha firmato la documentazione così da essere fuori da questo";*

[647] Produzioni PM 23.11.2018, PM2, p. 108.

4.5.3 Luglio 2011

luglio 2011 EVP avvia nel Regno Unito una causa civile contro Malabu e ottiene dal giudice Williams un provvedimento di sequestro dell'importo di 1,1 miliardi di USD depositati sul conto escrow di FGN presso JP Morgan Chase;

11 luglio 2011[648] SAR informativa n. 246282 con la quale JP Morgan avverte la SOCA di aver ricevuto istruzioni per il trasferimento di USD 877.000.000 dal conto di deposito del Governo Federale della Nigeria al conto di Malabu Oil and Gas Ltd acceso presso la banca Misr Libanon Sai e non processate da JP Morgan in quanto non conformi ai requisiti delle istruzioni di pagamento previste dal Depository Agreement;

21 luglio 2011 SAR autorizzativa 248046 con la quale JP Morgan informa la SOCA di aver ricevuto delle nuove istruzioni di pagamento e, sulla base di esse, richiede l'autorizzazione ad effettuare i trasferimenti di USD 801.540.000 e 215.000.000 rispettivamente al conto di Malabu Oil and Gas Ltd. acceso presso la banca Misr Libanon Sal e alla Ragioneria Generale dei Tribunali UK di grado superiore (conto designato dall'autorità giudiziaria inglese a seguito del sequestro dei fondi richiesto da EVP). La SAR conferma che il saldo di circa USD 75.000.000 sarebbe rimasto sul depository account di FGN[649];

28 luglio 2011 autorizzazione SOCA (SAR n. 248046) all'operazione proposta nella SAR autorizzativa del 21 luglio 2011[650];

4.5.4 Agosto 2011

1° agosto 2011 SAR autorizzativa n. 249631 con la quale JP Morgan richiede l'autorizzazione ad effettuare il trasferimento di USD 801.540.000 a Malabu[651];

2 agosto 2011 autorizzazione SOCA (SAR n. 249631) all'operazione proposta nella SAR autorizzativa del 1° agosto 2011[652];

4 agosto 2011[653] il giudice Steel sblocca i fondi a favore del Governo Nigeriano, a condizione che una parte (215 milioni USD) siano trasferiti su un conto della stessa Corte e vincolati nella causa intentata da EVP contro Malabu;

4 agosto 2011[654], seguendo le istruzioni del Ministero delle Finanze nigeriano, JP Morgan Chase trasferisce la somma residua di 801.540.000 USD dal conto escrow intestato a FGN al conto intestato a Malabu Oil and Gas acceso presso Banque Misr Libanon sal di Beirut;

16 agosto 2011 lettera del Federal Ministry of Finance della Nigeria ad amministratore escrow account JP Morgan con la quale JP Morgan riceve ordine di annullare una precedente istruzione del 25 luglio 2011 avente ad oggetto il trasferimento di fondi sul conto di Malabu aperto presso la Bank Misr Libanon, e di trasferire USD 401.540.000 sul conto di Malabu aperto presso la First Bank of Nigeria e USD 400.000.000 sul conto di Malabu aperto presso la Keystone Bank Nigeria Limited[655];

---

[648] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 266.
[649] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 267.
[650] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 268.
[651] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 269.
[652] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 270.
[653] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 5.
[654] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 6.
[655] Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 271.

18 agosto 2011[656] Banque Misr Libanon sal di Beirut restituisce i soldi ricevuti a JP Morgan Chase;

19 agosto 2011 SOCA conferma l'autorizzazione del 2 agosto ai trasferimenti di USD 401.540.000 e di USD 400.000.000 presso i conti di Malabu accesi, rispettivamente, presso First Bank of Nigeria e Keystone Bank Nigeria[657];

24 agosto 2011 JP Morgan Chase trasferisce:

- la somma di 401.540.000 USD sul conto n. 2018288005 presso First Bank of Nigeria di Abuja intestato a Malabu[658];
- la somma di 400.000.000 USD sul conto n. 361004224728 presso Keystone Bank di Abuja intestato a Malabu[659];

4.6 Periodo Settembre 2011 - Maggio 2014

3 dicembre 2011 (19:45) lo studio legale Mcguirewoods trasmette a Marco Bollini, Claudio Descalzi, Roberto Casula la *Malabu Defence* nella causa promossa da EVP. Ai punti 23.5.7 e 23.5.8 si legge: "*L'onorevole Armanna ha poi detto al capo Etete che Obi lavorava effettivamente per l'ENI; Il sig. Armanna ha inoltre affermato che l'ENI desiderava che Obi li rappresentasse nelle discussioni, ma che essi volevano che il sig. Obi fosse nominato da Malabu, cosicché il sig. Obi sembrava agire per Malabu. L'onorevole Armanna ha affermato che ciò è dovuto al fatto che l'ENI ha bisogno di un intermediario tra l'ENI e Malabu, per evitare di essere visto dalla Shell come un interlocutore diretto con Malabu, cosa che l'ENI temeva potesse causare difficoltà con la Shell*";
Al punto 23.5.9 viene revocato il primo incotro fra Dan Etete, Vincenzo Armanna ed Emeka Obi e si legge: "*Il sig. Armanna ha inoltre rivelato che esisteva anche un piano in base al quale al sig. Obi sarebbero stati pagati 200 milioni di dollari oltre al prezzo di acquisto concordato tra Malabu e NAE/ENI e che 200 milioni di dollari sarebbero stati ripartiti tra il sig. Obi e altri dirigenti di ENI/NAE, compreso il sig. Descalzi, che era il Chief Operating Officer (Exploration and Production) di ENI/NAE, e supponendo apparentemente che il Capo Etete non si sarebbe opposto a tale operazione"*[660]*;*

4 dicembre 2011 (9:38) Vincenzo Armanna scrive a Roberto Casula commentanto la *Malabu Defence: "E' pazzesco, non ho mai detto nulla di tutto quello che è scritto. Quella che è Stato detto nel meeting e':*
- Siamo interessati,
- Potremmo lavorare con Shell ma senza la loro approvazione non andiamo avanti
- In ogni caso ci serve evidenza della titolarità di Malabu del blocco
- E conferma del mandato ad EVP se dobbiamo partecipare al tender
Mai ho detto che ci rappresentasse, ne mai ho parlato Di fees!
Credo sia un modo per ottenere una dichiarazione con questi contenuti, è incredibilmente scorretto"[661]*;*

28 dicembre 2011[662] Bayo Ojo riceve 10.026.280 USD da Rocky Top Resources;

---

656 Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 7.
657 Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 272.
658 Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 11.
659 Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 8.
660 Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 276.
661 Produzioni Eni 29.1.2020, "*nota di deposito generale*", all. 276.
662 Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 113.

21 febbraio 2012[663] viene sottoscritto il PSA fra NAE e SNEPCO;

21 aprile 2012 (12:40)[664] Vincenzo Armanna scrive a Bayo Ojo: "*Egregio Signore, innanzitutto la ringrazio per essersi occupato delle attività di mio padre. Come da accordi presi durante il nostro ultimo incontro, vorrei, se possibile, chiedere gentilmente di trasferire il saldo sul mio conto in Italia. Sarò in Nigeria il mese prossimo e mi piacerebbe poter ringraziarla di persona per la sua trasparenza e amicizia nei miei confronti.*
Distinti saluti,
Vincenzo Armanna
Nome della Banca: popolare di Bergamo
Sede: Corso Italia 22, Milano
IBAN: IT85D0542801601000000091390
Numero conto: 91390
Intestatario: Vincenzo Armanna
Causale: Giuseppe Armanna eredità";

8 maggio 2012 Vincenzo Armanna riceve sul suo conto corrente n. 91390 presso la Banca Popolare di Bergamo la somma di 1.200.000 dollari trasferita da Oceanic Bank International Nigeria Limited su ordine di Bayo Ojo con la causale "*Giuseppe Armanna eredità*";

27 settembre 2012 (11:10)[665] Vincenzo Armanna scrive a Bayo Ojo: "*Buongiorno, sono qui, se fosse possibile incontrarci, le sarei davvero grato. Cordiali saluti*";

27 settembre 2012 (16:08)[666] Bayo Ojo risponde: "*Ben tornato. Le ho inviato un messaggio per avvisarla che ero in UK. Non tornerò prima di 9 ottobre. Spero sarà ancora da queste parti. La chiamerò questa sera sul tardi*";

17 luglio 2013 sentenza del Giudice Gloster con cui viene riconosciuto il lavoro svolto da Emeka Obi e Malabu viene condannata a pagare 110,5 milioni di dollari, pari all'8,5% di 1,3 miliardi[667];

30 agosto 2013[668] JP Morgan Chase trasferisce sul conto sul conto n. 361004224728 presso Keystone Bank di Abuja intestato a Malabu la somma di 74.200.000,03 USD;

10 gennaio 2014 vengono arrestati a Londra Umar Bature e Gabriel Oziegbe.

---

[663] Produzioni ENI 9.4.2019, allegato 1), n. 4).
[664] Produzioni PM 6.2.2019, PM3, p. 39.
[665] Produzioni PM 4.7.2019, p. 481.
[666] Produzioni PM 4.7.2019, p. 481.
[667] Produzioni Eni 29.1.2020, "nota di deposito generale", all. 280.
[668] Produzioni PM, "*Nigeria flow chart*", scheda 9.

CAPITOLO 5
IL CRITERIO PROBATORIO

5.1 Il ragionamento probatorio.....228
5.2. Il risultato probabilistico del ragionamento indiziario debole 231
5.3. Il ragionamento indiziario dell'accusa.....231
5.4. Ragionamenti indiziari alternativi.....234

5.1 Il ragionamento probatorio

L'accusa, nelle richieste conclusive, ha tenuto a specificare di essere in grado di offrire una prova soltanto indiziaria, soprattutto con riferimento alla destinazione dei soldi ai pubblici ufficiali, attese le difficoltà di ricerca della prova in paesi stranieri[669]. Ha anche aggiunto che, con riferimento alla prova dell'accordo corruttivo, trattandosi di una "grande corruzione" che coinvolge pubblici ufficiali ai massimi livelli, non è possibile ragionare in termini di accordo per così dire "civilistico" su precise somme da spartire, ma bisogna saper leggere il linguaggio della politica[670].

In definitiva, poiché si tratta di corruzione ai massimi livelli e poiché è difficile reperire le prove in Paesi stranieri, si chiede al Tribunale di abbassare le pretese nella valutazione della prova indiziaria in termini di precisione, non equivocità e convergente gravità, resistente alle obiezioni logiche oltre ogni ragionevole dubbio, proponendo una sorta di diritto penale speciale che vede alleggerito l'onere probatorio in ragione della difficoltà di svolgere indagini per la peculiarità del reato da giudicare.

L'assunto non è condivisibile, non solo e non tanto perché sfornito di appigli normativi o anche solo giurisprudenziali, ma in quanto foriero di possibili errori e quindi decisioni sbagliate e certamente ingiuste sotto il profilo del principio di uguaglianza. Il reato di corruzione internazionale, richiamando le norme in tema di corruzione nazionale, non consente di derogare ai canoni probatori fissati dalle

---

[669] (discussione PM udienza 21 luglio 2020) *C'è tanto considerando che stiamo parlando dei soldi che hanno messo in tasca Pubblici Ufficiali in un altro continente, asseritamente messo in tasca Pubblici Ufficiali in un altro continente, con una prova documentale che la movimentazione del denaro è stata fatta in contanti, al 50 percento. Circa mezzo miliardo è stato movimentato in contanti. I latini parlavano di probatio diabolica, non chiedeteci una probatio diabolica, ecco. Chiedeteci una prova che sia congrua rispetto a quello che dicono le convenzioni internazionali, cioè che bisogna utilizzare anche gli indizi, bisogna utilizzare tutto ciò che si conosce, non bisogna cercare banalmente, come se fosse la serie televisiva, la pistola fumante, o addirittura non riconoscere i singoli pezzi della pistola quando te li trovi di fronte. Vi chiediamo una particolare attenzione a questi aspetti perché molti elementi sono stati raccolti, moltissimi elementi sono stati raccolti a fronte della lontananza dello scenario, perché anche avere tutti questi documenti bancari nigeriani è un'operazione che non è stata assolutamente semplice.*

[670] *(repliche Pm udienza 3 febbraio 2021) Quando si parla di corruzione a questi livelli, noi ci dogliamo anche di un'impostazione, per così dire, un po' scolastica, per cui si vuole che ci sia una situazione irreale in cui… cioè consideriamo sempre che la Nigeria è il Paese più popoloso dell'Africa, è il Paese che ha il maggior prodotto interno lordo dell'Africa, quindi è il gigante dell'Africa. Il Presidente della Nigeria, sono Paesi a costituzione di tipo americano, ha poteri esecutivi, insomma è un'entità fortissima nella… per cui immaginate tutte queste persone che si siedono, come vediamo nelle serie televisive su Netflix, intorno a un tavolo, e discutono "Bene, allora questi soldi andranno a questo Ministro, questi soldi andranno a quest'altro…", cioè mi sembra veramente un modo di affrontare le cose molto, come posso dire, consentitemelo con tutto il rispetto, anche perché siamo anziani e possiamo usare questa parola senza timore di offendere nessuno, un po' puerile. Cioè non è così la corruzione a questi livelli, tanto è vero che si parla di grand corruption, di grande corruzione, che è cosa diversa dalle due persone, e ne abbiamo visti di indagini che ci sono state anche recentemente a Milano, due persone che sotto una telecamera si incontrano in un bar. Ma è cosa un po' diversa, non vale insistere. Quindi da politico Jonathan non dice certamente voglio i soldi, voglio che date i soldi a Etete al più presto perché ho delle aspettative. Da politico dice quello che hanno sempre detto i politici "Ah, voglio l'opera realizzata", "Ah, questa cosa è molto importante per lo sviluppo del mezzogiorno", "Ah, questa è un'infrastruttura fondamentale per il nostro Paese". Dicono queste cose i politici, poi alcune volte il discorso si ferma là, in qualche caso purtroppo questo è un abbellimento retorico e la realtà è "Vuole che tutto sia fatto a breve perché vuole contributi politici". Finisco sul punto però perché questa che sto dicendo è comunque un'inferenza, un'inferenza testuale. Noi da questo testo deduciamo che il discorso del Presidente abbia rafforzato l'opinione che bisogna pagare soldi a titolo di corruzione.*

regole processuali che presidiano le procedure relative ai casi di corruzione nazionali e in particolare alla regola decisoria ricavabile dalla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 533 c.p.p.
Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte non ha mai consentito alcuna deroga al rigoroso principio che, nell'ambito del diritto penale, colloca l'onere della prova a carico dell'accusa. Il principio risulta, al contrario, rafforzato dalla costituzionalizzazione del criterio assolutorio in caso di ragionevoli dubbi, ovviamente basati su specifici dati processuali[671] e non su mere ricostruzioni alternative ipotetiche. La giurisprudenza è costantemente ancorata a questi severi canoni anche in tema di corruzione domestica[672] e quindi non è condivisibile che si possa derogare ai principi normativi esplicitamente costituzionalizzati solo perché si verte nell'ipotesi di grandi corruzioni internazionali.
Il ragionamento indiziario, anche nel caso di valutazione della prova di questo reato, deve quindi rimanere basato sui consolidati principi che impongo all'accusa di offrire un ragionamento che, seppur di carattere indiretto, sia fondato su parametri di assoluta certezza razionale.
L'articolo 192 comma 3 c.p.p. non definisce che cosa sia un indizio. Tuttavia, nell'ambito di una visione sistematica del diritto, si deve ritenere che la nozione legislativa di indizio si ricavi dall'articolo 2727 c.c. che spiega come le presunzioni siano le conseguenze che (la legge o) il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Che questa sia una definizione valida per qualsiasi ramo del diritto, ivi compreso il diritto penale, lo si evince dal successivo articolo 2729 c.c., dove viene affermato, in perfetta sintonia con quanto recitato dall'art. 192 comma 2 c.p.p., che il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
È quindi importante sottolineare anzitutto che la certezza del punto di partenza è il primo requisito del ragionamento indiziario, dato che l'indizio trae origine da un fatto noto. Gravità, precisione e concordanza sono invece gli ulteriori canoni del ragionamento indiziario che collegano il fatto noto con quello ignoto che si vuole provare. Pertanto, è necessario anche il requisito della pluralità degli indizi dato che la conclusione del ragionamento indiziario deve tener conto di più indizi per poterne verificare la concordanza.
Il requisito della certezza del fatto noto posto a base del ragionamento implica, quale corollario, l'illegittimità del ricorso ad una catena logica di indizi al fine di giungere alla conclusione probatoria. In questo caso, infatti, il c.d. indizio mediato, dal quale si dovrebbe ripartire per impostare il successivo ragionamento indiziario, non è un fatto noto e quindi non può fondare un corretto ragionamento. In proposito, tenuto conto della tipologia di reato, visto che si tratta sempre della ricostruzione di comportamenti umani che, in quanto tali, sono irripetibili, deve comunque essere precisato che il fatto noto deve intendersi in senso giuridico e non solo naturalistico, secondo i criteri della certezza razionale delle massime esperienziali. I requisiti della gravità e precisione sono ovviamente valutabili solo con specifico riferimento al tema probatorio in questione nel singolo procedimento.

---

[671] Sez. 2 - Sentenza n. 3817 del 09/10/*2019 In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.*

[672] Sez. 6 - Sentenza n. 10093 del 05/12/2018 *La regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna che da un lato valorizzava una intercettazione telefonica in cui gli interlocutori facevano riferimento alla dazione di una "mazzetta", dall'altro riconosceva che nel lessico usuale dei predetti interlocutori il termine "mazzetta" veniva utilizzato per far riferimento a piccole regalie d'uso tra i membri della loro famiglia, in tal modo non offrendo soluzione certa alla tesi alternativa secondo cui la conversazione in oggetto non era riferita al corrispettivo di un accordo corruttivo*).

In generale, della gravità si può affermare che si tratta di un profilo che tende a connotare l'intensità del rapporto con cui si giudica il verificarsi di un certo fatto rispetto alla normalità dei casi. Applicato al concetto di indizio, l'aggettivo grave non può che significare un intenso collegamento tra fatto noto e fatto ignoto o, comunque, il grado massimo di capacità rappresentativa in relazione al fatto ignoto che si cerca di dimostrare. Il canone della gravità coinvolge le massime di esperienza. Un indizio è grave, in riferimento all'accertamento del fatto ignoto cui si cerca di risalire, ogni volta che, secondo regole logiche, il fatto noto è, nell'esperienza reale, collegato a quello ignoto, del quale ne costituisce il necessario antecedente.
Il requisito della precisione è complementare rispetto a quello della gravità, riguardando anch'esso la capacità del fatto noto di attagliarsi perfettamente quale antecedente logico di quello ignoto che si vuole dimostrare. La precisione sta ad indicare proprio l'affidabilità di una traiettoria, ovvero del rapporto tra due corpi, uno contenente e l'altro contenuto, e, nel caso dell'azione umana, il rapporto tra il comportamento e il risultato ottenuto dal comportamento. In giurisprudenza è spesso definito in negativo come indicatore di non equivocità.[673] Pur trattandosi di requisiti complementari e, spesso, anche parzialmente sovrapponibili, sono comunque portatori di una loro intrinseca diversità e quindi autonomia. Ci possono infatti essere indizi gravi ma non precisi, così come indizi precisi, possono anche non essere gravi: il movente è un indizio preciso che porta ad identificare una persona, ma non è, di per sé, un indizio grave rispetto all'identificazione di quella persona con il colpevole.
Per rimanere nel tema in esame, nei processi per corruzione la dazione di una somma al pubblico ufficiale, se provata e quindi nota, è un indizio grave dell'ignoto accordo corruttivo, ma non è automaticamente un indizio anche preciso, potendosi ricondurre la dazione a diverse causali alternative. Inoltre, tenuto conto delle diverse qualificazioni giuridiche che presidiano, nel nostro ordinamento, i rapporti illeciti caratterizzati da indebite remunerazioni degli atti d'ufficio, la mancanza di precisione dell'indizio si deve relazionare alle dazioni compensative di atti dovuti, alle dazioni indebite o a quelle frutto di pressioni concussive.[674]
Il requisito della concordanza rivela anzitutto la necessità della pluralità degli indizi, come ormai concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza.
La concordanza impone dunque l'unicità direzionale degli indizi, con la conseguenza che la sussistenza di un solo indizio contrario, ovviamente grave e preciso, comporta l'impossibilità di raggiungere una prova fondata su un ragionamento indiziario corretto. Qualora l'indizio di segno

---

[673] *Ex plurimis*, Sez. 5, Sentenza n. 4663 del 10/12/2013 *Gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.*
Da ultimo cfr. Sez. 5 - Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Fattispecie in tema di furto in appartamento, in cui la Corte ha ritenuto viziato il percorso argomentativo del giudice di merito che, senza dar conto dell'apprezzamento svolto, aveva riconosciuto l'identità, per forma, orientamento e posizione, di una impronta digitale non qualitativamente corrispondente a quella dell'imputato).

[674] Sez. 6, Sentenza n. 39008 del 06/05/2016 *Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prova della dazione indebita assume una valenza indiziaria meno concludente nel caso in cui l'utilità sia corrisposta ad un terzo).*

contrario non abbia i necessari requisiti della gravità e precisione dovrà essere disatteso ai fini della valutazione della concordanza. Il ragionamento indiziario necessita di una valutazione unitaria e complessiva degli elementi processuali, nell'ambito della citata pluralità e convergenza di tutti gli elementi. Esso, come già accennato, da un lato non può basarsi sulla concatenazione di indizi in termini di mera sommatoria e, dall'altro lato, il ragionamento non deve neppure soffrire di eccessiva parcellizzazione degli elementi di prova, disperdendo così la forza attrattiva derivante dai collegamenti logici tra fatti e comportamenti.[675]
Il ragionamento indiziario non si sottrae quindi alla regola della prova di resistenza, determinata dalla certezza assoluta, in termini di logica razionale, che conduce all'assoluzione in caso di ragionevoli dubbi che siano, ovviamente, aderenti alle risultanze processuali.
In conclusione, si deve distinguere tra ragionamento indiziario resistente ai ragionevoli dubbi, che appartiene all'ambito della prova dell'illecito penale, dalle logiche congetture che appartengono ad altre branche del diritto o ad altre scienze umane, che ammettono la valutazione dei cosiddetti indizi deboli o solo probabilistici.

5.2. Il risultato probabilistico del ragionamento indiziario debole

Il metodo probabilistico non appartiene all'accertamento della responsabilità penale, caratterizzata dal principio dell'onere della prova ad esclusivo carico dell'accusa. Si tratta, come noto, di un principio presidiato dalla presunzione d'innocenza, superabile solo dalla certezza razionale della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Questo capitolo non è dedicato all'analisi dettagliata dell'ipotesi accusatoria, che sarà oggetto dei prossimi capitoli (accordo illecito, atto contrario ai doveri dell'ufficio, tangente). Si affronterà invece il metodo di valutazione del materiale probatorio, per cui si procederà semplicemente alla comparazione dei diversi ragionamenti indiziari supportati dal materiale probatorio al fine di evidenziare i difetti derivanti dall'utilizzo di un metodo di valutazione di carattere probabilistico che non porta ad escludere diverse conclusioni, tra loro incompatibili.
Si procederà quindi ad illustrare il ragionamento indiziario proposto dall'accusa, al quale possono essere opposti altri ragionamenti probatori, peraltro connotati da maggior indice probabilistico in quanto più aderenti alle risultanze dibattimentali.

5.3. Il ragionamento indiziario dell'accusa

L'accusa sostiene che l'accordo transattivo stipulato il 29 aprile 2011 tra le compagnie petrolifere Eni e Shell, la società Malabu di Dan Etete e il Governo fosse l'epilogo di un'intesa corruttiva maturata dal 1998, tra Etete e vari rappresentanti dei Governi che si sono succeduti. L'atto, giuridicamente illegittimo, rappresenterebbe la "copertura" di accordi illeciti miranti alla spartizione della somma di 1.092.040.000 dollari tra i soci, anche occulti, della società Malabu e i pubblici ufficiali coinvolti, escludendo gli intermediari, ma non gli stessi dirigenti dell'Eni, ai quali sarebbe ritornata una parte della tangente.
Si riporta la sintesi che i rappresentanti della pubblica accusa hanno proposto nella memoria conclusiva, dove, peraltro, l'originaria retrocessione della tangente ai dirigenti della compagnia italiana si riduce alla ricezione di un bonifico ricevuto dal solo imputato Armanna, licenziato dall'Eni.

PM: *La vicenda oggetto del presente processo riguarda le intese corruttive stabilite tra le società petrolifere Eni e Shell e Dauzia Loya Etete, alias Dan Etete ...per consentire alle due società di ottenere il permesso di esplorazione e successivo sfruttamento sul blocco 245, uno dei più ricchi*

[675] Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 30/11/2017 *La valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore*.

giacimenti della Nigeria e dell'intera Africa, in cambio di un ingente pagamento di denaro a Dan Etete. Etete agiva in proprio, quale dominus della società Malabu (formale titolare della licenza) e allo stesso tempo rappresentava gli interessi dei suoi sponsor politici con i quali avrebbe dovuto spartire il compenso corruttivo, in primo luogo il presidente della Repubblica Federale della Nigeria Goodluck Jonathan, l'Attorney General Muhamed Adoke Bello e il ministro per le risorse petrolifere Diezani Alison-Madueke.

Secondo le intese intervenute tra Eni e Shell, Etete e i pubblici ufficiali sopra indicati, il trasferimento della concessione OPL245 - che Dan Etete si era auto-attribuita il 29 aprile 1998, all'epoca in cui era Ministro del Petrolio del governo del cleptocrate generale Abacha - avrebbe dovuto essere accompagnato da una serie di condizioni particolarmente favorevoli alle due società petrolifere, in termini fiscali ed economici.

In contropartita Etete avrebbe dovuto ricevere, quale "consideration" la somma di $ 1.092.400.000 che venne effettivamente pagata da Eni (con un contributo cash di Shell di 110 milioni) su un conto escrow presso JP Morgan Chase di Londra intestato al governo nigeriano in data 24.5.2011.

Secondo gli accordi, il governo federale, nell'ambito della transazione, avrebbe incassato solamente il signature bonus di 207,9 milioni di dollari che era stato depositato da Shell su un altro conto escrow presso JPMorgan Chase nel 2003, all'atto dell'attribuzione a detta società della licenza a seguito di gara, e da allora tenuto bloccato per le divergenze insorte tra Shell e il governo nigeriano e mai versato al governo. Il signature bonus venne effettivamente versato nelle casse del governo federale poco tempo dopo il pagamento della consideration di $ 1.092.400.000.

L'accordo di cui sopra venne perfezionato nel corso di più di un anno, dai primi mesi del 2010 all'aprile 2011.

A partire dalla primavera 2010 Eni e Shell, nella persona dei rispettivi capi dell'Upstream Claudio Descalzi e Malcolm Brinded, cominciarono a discutere i termini dell'operazione e definire la somma che avrebbero dovuto versare a Etete per soddisfare le sue pretese e quelle dei pubblici ufficiali dietro di lui.

Nella tarda primavera 2010 Descalzi ebbe un incontro riservato ("as a friend") con il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, che conosceva da tempo. Nel luglio 2010 il governo riconfermò a Etete il 100% della titolarità di OPL245 e la possibilità di disporre della licenza a proprio piacimento. Tra agosto e settembre vi furono incontri ad Abuja tra i vertici Eni e il presidente Jonathan e tra manager Eni e Shell, presenti sulla scena l'intermediario nigeriano Obi e il capo dei servizi segreti (National Security Advisor) Generale Aliyu Gusau.

Un'offerta di acquisto presentata in data 30 ottobre da parte di Eni dell'importo di $ 1.053.000.000, convogliata tramite l'intermediario Obi, venne rifiutata da Etete.

Nei giorni successivi Shell si adoperò perché la regia della trattativa venisse presa in mano direttamente dal governo, nella persona dell'Attorney General Adoke.

Il 15 novembre Adoke convocò Casula e Armanna di Eni, Peter Robinson di Shell e un rappresentante di Malabu. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd. Questa cifra comprendeva la consideration destinata a Etete – pari alla cifra finale di $ 1.092 mln e il signature bonus. Nelle settimane successive l'Attorney General Adoke, si adoperò anche perché Etete pagasse a Obi almeno una commissione di $55 mln. Dopo la discesa in campo dell'Attorney General il ruolo di Obi infatti era rimasto ridimensionato. Obi però pretendeva il pagamento delle sue commissioni.

A dicembre la transazione fu semplificata per venire incontro ai problemi reputazionali e di compliance legati alla figura di Etete che erano stati aggravati dall'iniziativa giudiziaria del figlio di Abacha che rivendicava una quota della licenza OPL245. Si decise di non procedere più ad una compravendita della licenza (SPA, Sale and Purchase Agreement) tra le società petrolifere e Malabu ma di costruire l'operazione come una serie di accordi di conciliazione in forza dei quali Etete prestava il suo consenso alla "reallocation" della licenza OPL245 Eni e Shell. In cambio Etete avrebbe preso il denaro. Da documenti in atti sembra che l'elaborazione della nuova struttura della

transazione sia stata effettuata da Shell. Ciò fu comunicato dall'Attorney General Adoke a Vincenzo Armanna, Project Leader di Eni, convocato dall'AG a tal fine, il 15 dicembre 2010….
I mesi successivi vennero occupati dalla definizione degli accordi di conciliazione e soprattutto dei termini giuridici e fiscali della nuova concessione. Si dovettero anche superare precise contestazioni mosse da settori della amministrazione nigeriana, sia NNPC che, successivamente, il Dipartimento delle Risorse Petrolifere che denunciava numerose anomalie dell'operazione. Vi fu un rallentamento per le elezioni presidenziali nigeriane e per l'esplodere, in Italia, di un caso giudiziario (inchiesta della Procura di Napoli) che coinvolgeva alcuni dei partecipanti alla trattativa, in primis il faccendiere Luigi Bisignani.
Il 29 aprile 2011 veniva infine stipulato un Resolution Agreement tra il governo nigeriano e le due società petrolifere. Nella stessa data venivano firmati due accordi collegati – uno tra il Governo e Malabu (che metteva a disposizione la licenza per consentire la nuova assegnazione in cambio dell'impegno del governo a versare a Malabu $ 1.092.040.000) e l'altro tra il Governo e Shell (che avevano un contenzioso in corso).
La somma di $ 1.092.400.000 fu trasferita, a seguito di ordine del ministro delle finanze nigeriano, il 31 maggio 2011 dal conto della banca JP Morgan Chase di Londra ad una società delle Isole Marshall denominata Petrol Service su un conto presso la BSI di Lugano. Petrol Service era riconducibile al console onorario italiano a Port Harcourt, e fornitore di Eni, Gianfranco Falcioni. La banca svizzera dopo alcuni giorni restituì il denaro a JPMC per motivi di "compliance". Nella documentazione interna, il responsabile della compliance della BSI evidenziava che la banca non doveva "entrare in relazione con Dan Etete (avente diritto economico della quasi totalità della transazione citata a margine) a causa dei grandi rischi reputazionali". Tali rischi erano "accentuati" dall'utilizzo della relazione bancaria presso BSI quale "conto piattaforma". La consideration di $ 1.092.040.000 rimase ferma sul conto escrow di JPMC per tutto il mese di giugno 2011. Seguirono ulteriori tentativi di trasferimento della residua somma, circa 800 milioni, presso MISR Bank in Libano, rifiutati da JPMC anche per la richiesta della banca di corrispondenza (Bank of New York) di avere maggiori istruzioni in ordine allo "scopo del trasferimento" (purpose of transfer).
Dopo una lettera del 10 agosto 2011 dell'Attorney General Muhammed Adoke Bello che confermava la legittimità della transazione, i fondi venivano infine inviati il 24 agosto 2011 presso due conti di Malabu Oil e Gas in Nigeria, uno presso la First Bank of Nigeria e l'altro presso Keystone Bank. In entrambi il firmatario autorizzato era Dan Etete, poteri di firma erano conferiti al suo collaboratore Rasky Gbinigie.
Alla fine di agosto 2011 il denaro versato sul conto Malabu presso la First Bank of Nigeria veniva interamente trasferito a quattro società-schermo sotto il controllo di Alhaji Abubaker Aliyu: A Group Construction, Megatech Engeneering, Imperial Union e Novel Properties & Development.
Il denaro in sostanza era a questo punto per metà nella disponibilità, giuridica e di fatto, di Dan Etete e per metà nella disponibilità, giuridica e di fatto di Alhaji Abubaker Aliyu.
In estrema sintesi il denaro del conto Rocky Top – nella disponibilità, giuridica e di fatto, di Dan Etete – è stato impiegato per pagare spese personali di Etete. Circa 54 milioni di dollari sono stati inviati al Bureau de Change denominato Assunnah per ottenere denaro contante. L'operazione è avvenuta il 26 agosto 2011, cioè appena ricevuti i soldi della consideration.
Con il denaro del conto Rocky Top, Etete ha anche regolato i conti con sodali e mediatori.
Appartengono a questa categoria i pagamenti a Bayo Ojo ($ 10.026.280), il pagamento ad Arcadia Petroleum e al suo CEO Peter Bosworth, persona vicina al Generale Gusau (complessivi circa sedici milioni) il pagamento all'ex coimputato e "spalla" di Ednan Agaev, il trader Richard Granier Deferre (pagamento alla sua società-schermo Roundhaye Company $ 6.116.044) il pagamento al mediatore ABC Orjiako ($ 2.208.201 alla sua società Helko Nigeria Ltd).

Bajo Ojo, era la persona che a fine 2006, nella sua qualità di Attorney General del Governo Federale Nigeriano aveva deciso la transazione della causa tra il Governo Federale ed Etete, riattribuendo la titolarità di OPL 245 a Malabu.
Una parte del denaro è stato prelevato in contanti dallo stesso Etete (circa 9 milioni) e una cifra cospicua è stata movimentata in contanti attraverso operazioni indicate come Forex Trade (circa 65 milioni).
I conti delle quattro società di Alhaji Abubaker Aliyu (società fittizie in tutto e per tutto, alcune con indirizzi inesistenti) sono stati usati, in prevalenza per traferire di grandi masse di denaro ad alcuni Bureau de Change di Abuja. I Bureau de Change hanno poi consegnato in varie riprese somme in contanti a un gran numero di persone legate ad Alhaji Abubaker Aliyu.
I conti delle società di Aliyu sono stati anche interessati da prelievi in contanti dello stesso Aliyu, prevalentemente avvenuti tra dicembre 2011 e gennaio 2012, di cifre "tonde", due milioni o cinque milioni di dollari. L'8 marzo il conto è interessato da un enorme prelievo in contanti della cifra "tonda" di trenta milioni di dollari. Complessivamente 60 milioni di dollari in contanti.
Dai conti di Aliyu hanno ricevuto denaro, oltre a vari beneficiari sconosciuti (in prevalenza società inesistenti) anche l'avv. Adesina ($5 milioni) che rappresentò Malabu in alcuni incontri presso gli uffici dell'Attorney General nella primavera 2011; il senatore Ikechkwu Obiorah che fu parlamentare per il partito di maggioranza PDP (lo stesso cui apparteneva Jonathan) nella legislatura 2007-2011 (circa 11, 8 milioni di dollari), il collaboratore di Etete e "director" della società Malabu di nome Seidhouga Munamuna.
Da Imperial Union, un trasferimento di $ 4.501.608 venne effettuato in data 14.9.2011 a favore della società nigeriana City Hoppers Prpt. Detta società aveva venduto un ampio terreno (con tre edifici in costruzione) situato al centro di Abuja dell'estensione di circa 5.500 mq, denominato PLOT 3271, alla società A Group di Alhaji Abubaker Aliyu. Il terreno in questione verrà ceduto poco tempo dopo dalla società Carlin, anch'essa riconducibile a Alhaji Abubaker Aliyu, all'Attorney General Adoke (scrittura del 5.10.2011) che però non effettuò il pagamento di tasca propria ma con denaro anticipatogli dalla banca Unit. La banca versò circa 1 milione 900 mila dollari a favore di Carlin e poi addebitò il conto di Adoke con la dicitura "payment purchase of bank PLOT 3271 Cadastral". La stessa banca venne poi rimborsata - si trattava di un prestito non garantito con interessi altissimi - con danaro depositato in contanti sul conto di Adoke da un numero elevatissimo di persone, inclusi due bureau de change. Complessivamente 80 versamenti in contanti, prevalentemente di piccolo importo (intorno ai 6000 dollari).
Vincenzo Armanna ricevette l'8 maggio 2012 sul suo conto corrente presso Banca Popolare di Bergamo la somma di 1.200.000 dollari USA trasferitagli da Oceanic Bank International (Nigeria) Limited su ordine di Christopher Bayo Ojo con la casuale "Giuseppe Armanna Eredità".
Della commissione di duecento milioni che reclamava, Obi riuscì a ottenere nel marzo 2014, a seguito della sentenza del giudice Gloster della Commercial Court di Londra, due importi pari a $ 112.616.741 e a $ 6.272.955. Questo denaro è attualmente sotto sequestro.
Ricevuto questo danaro, poco tempo dopo, il 25.4.2014, Obi trasferì l'importo di franchi svizzeri 21.185.156 su un conto svizzero di Gianluca Di Nardo, il trait de union tra Obi e Bisignani. Questo denaro è attualmente sotto sequestro.

5.4. Ragionamenti indiziari alternativi

Ritiene il Tribunale che la vicenda non possa essere sintetizzata, come indicato dall'accusa, secondo un accordo progressivo, lineare e coerente tra le società petrolifere Eni e Shell, Etete, gli intermediari Obi e Agaev e i politici nigeriani coinvolti, ossia il Presidente Goodluck Jonathan, l'Attorney General Muhamed Adoke Bello e il Ministro per le Risorse Petrolifere Diezani Alison-Madueke. Al contrario, contestualizzando i rapporti nell'ambito delle varie vicende che si sono diversamente articolate nel tempo, non soltanto nel periodo oggetto dell'imputazione ma anche in epoca antecedente, emerge chiaramente come il delineato accodo progressivo non sia la ricostruzione più probabile degli eventi.

Nelle pagine che seguono verrà proposta, con il medesimo livello di sintesi che ha caratterizzato la parte iniziale della memoria del Pubblico Ministero, una ricostruzione alternativa basata su una diversa lettura dello stesso materiale indiziario a disposizione.
La vicenda inizia il 29 aprile 1998, durante il governo militare presieduto dal generale Abacha, con una lettera con cui il Ministro del Petrolio Dan Etete assegna i diritti di esplorazione OPL 245 alla società Malabu Oil and Gas Ltd. Avviatasi la transizione democratica nell'anno 1999, come già anticipato con lettera recante la data del 9 marzo 2000 a firma del dott. Aboki Tawa, *permanent secretary* del Ministro del Petrolio nigeriano, nel 2001 Malabu ottiene dal nuovo governo, presieduto dal Presidente Obasanjo, il principale oppositore del regime militare, la definitiva assegnazione dell'OPL245 con l'impegno a versare un corrispettivo di 20 milioni di dollari a favore del Governo. Nel 2002 lo stesso Governo revoca, senza addurre alcuna motivazione e senza impegnarsi a corrispondere alcun indennizzo, la licenza OPL 245 concessa a Malabu. Il titolo viene poi assegnato a Shell all'esito di una procedura competitiva a fronte dell'impegno a versare 210 milioni di dollari. La società di Dan Etete assume diverse iniziative opponendosi alla revoca e, dopo la soccombenza di Malabu nel primo grado di giudizio dinanzi alla Federal High Court di Abuja per motivi formali, senza trattazione del merito della vicenda, il 30 novembre 2006 il medesimo Governo presieduto dal Presidente Obasanjo, tramite il Ministro della Giustizia Bayo Ojo e il Ministro del Petrolio Luckman, assegna nuovamente la licenza OPL 245 alla società di Dan Etete, riconoscendole altresì la facoltà di cessione della stessa a compagnie petrolifere straniere. Shell a questo punto promuove un arbitrato internazionale contro il Governo lamentando l'esproprio della licenza posseduta dal 2002, chiedendo il risarcimento dei danni e l'indennizzo delle centinaia di milioni di dollari investiti nell'esplorazione dei pozzi.
Nel 2007 Etete e Shell iniziano delle trattative per cercare un accordo che lo stesso Presidente Obasanjo aveva promosso con una lettera formale. Anche Eni manifesta il proprio interesse per l'avvio di trattative volte all'acquisizione di una quota della licenza da Malabu, interesse immediatamente sopito dal ricevimento di una diffida proveniente da Shell a proseguire nelle negoziazioni in ragione della pretesa proprietà esclusiva.
Alla fine del 2009, Eni riprende le trattative tramite Obi, un intermediario della Malabu. Le negoziazioni proseguono nel 2010 e arrivano a coinvolgere anche Shell.
Nel febbraio 2010 Goodluck Jonathan sostituisce il Presidente della Nigeria, Umaru Yar'Adua, impossibilitato a proseguire l'incarico per motivi di salute, e forma un nuovo Governo, nominando Ministro della Giustizia Muhamed Adoke Bello e Ministro per le Risorse Petrolifere Diezani Alison-Madueke.
In questo periodo il Governo rimane estraneo alle trattative tra le compagnie petrolifere e Malabu, ma intrattiene rapporti con quest'ultima: nel luglio 2010, infatti, viene riconfermata a Etete la titolarità del 100% dei diritti di esplorazione OPL245, con la possibilità di cessione dell'intera licenza. Shell è evidentemente controinteressata e subisce un pregiudizio dall'atto confermativo del Governo. Gli imputati Colegate e Copleston, investigatori della società Shell, apprendono da loro fonti non meglio precisate che il Governo vorrebbe favorire la cessione dei diritti assegnati a Malabu per consentire al suo proprietario Etete di "remunerare" i pubblici ufficiali coinvolti nella riassegnazione della licenza, in particolare Goodluck Jonathan in vista delle elezioni per la presidenza della Nigeria.
In questo periodo Eni presenta a Malabu un'offerta di acquisto del 40% della licenza OPL 245. L'offerta viene però rifiutata e questa circostanza esclude Eni da qualsivoglia possibile accordo corruttivo sottostante.
Nel mese di agosto si tiene ad Abuja un incontro istituzionale tra i vertici Eni e il Presidente Jonathan, ovviamente preceduto e seguito da vari incontri tra manager Eni e Shell e gli intermediari Obi e Agaev. A seguito di questi incontri, il 30 ottobre 2010 Eni formula un'altra offerta di acquisto, in questo caso dell'intera licenza, al prezzo di $ 1.053.000.000, tramite l'intermediario Obi. L'offerta prevedeva accordi tra le due società Eni e Shell, finalizzati alla successiva suddivisione al 50% della licenza che Eni avrebbe acquistato da Malabu.

Ancora una volta, la tesi che ipotizza eventuali accordi corruttivi sviluppatisi in questo periodo è incompatibile con il netto rifiuto dell'offerta da parte di Etete, l'asserito motore dell'accordo corruttivo.
Il rifiuto dell'offerta del 30 ottobre segna la conclusione delle trattative tra le compagnie petrolifere ed Etete tramite gli intermediari Obi ed Agaev, i quali vengono estromessi dai successivi accordi che proseguiranno tra il Governo e le compagnie petrolifere con la passiva partecipazione della società Malabu.
A questo punto, Shell, esposta con investimenti per 350 milioni di dollari, si adopera perché la trattativa, fallita nei rapporti diretti tra le compagnie petrolifere e Malabu, venga presa in carico direttamente dal Governo, nella persona dell'Attorney General Adoke Bello. Il 15 novembre quest'ultimo convoca Casula ed Armanna per Eni, Peter Robinson per Shell e un rappresentante di Malabu, costringendo Etete ad accettare l'offerta di 1,3 milioni di dollari. L'accordo che l'accusa imputa a tutti i rappresentanti delle parti, solo perché presenti alla riunione, non è tuttavia riconducibile allo schema della corruzione propria antecedente, bensì, caso mai, a quello della dazione indebitamente pretesa dai pubblici ufficiali mediante abuso del potere consistito nella minaccia rivolta in più occasioni da Adoke Bello nei confronti di Etete di revocare la licenza alla società Malabu [676]. Le pressioni esercitata dall'Attorney General integrano gli estremi della minaccia ingiusta perché la revoca prospettata non sarebbe stata accompagnata dal necessario indennizzo che la Corte Suprema Nigeriana aveva stabilito come indispensabile contropartita in casi analoghi (cfr. caso Zebra Energy).
Nel dicembre 2010 la transazione viene modificata, non per i problemi reputazionali legati alla figura di Etete (problemi che rimanevano inalterati), bensì per risolvere le incertezze sulla titolarità delle quote della Malabu. In quello stesso periodo, infatti, il figlio dell'ex dittatore Sani Abacha aveva intrapreso un'iniziativa giudiziaria volta a rivendicare la titolarità di parte delle quote. Il Governo decide quindi di promuovere direttamente gli accordi di conciliazione in forza dei quali Malabu cede

---

[676] 4 novembre 2010 (18:23) Guy Colegate scrive a John Copleston e Peter Robinson per descrivere la strategia per convincere Dan Etete ad accettare l'offerta. Viene previsto che Granier Deferre tagli le linee di credito e che l'AG gli faccia pervenire il messaggio che il blocco verrà revocato: "*Ho parlato con Ed - abbiamo concordato quanto segue:*
1)Sta tagliando le linee di credito
2)Penserà questo pomeriggio su come comunicare con Richard GD in merito al blocco. Lui ci sostiene per parlare con Richard ma vuote trovare un modo su come comunicare.
3)è d'accordo sull'opzione di AG per lunedi - ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso - il messaggio consistente nella revoca del blocco.
4)è d'accordo con il fallimento e dice che farà lo stesso se non verrà pagato alla fine del gioco, cosa che accadrà dopo la pressione finale da parte di AG, R, GD e le linee di credito tagliate.
5)Mi chiamerà domani con lo schema dì gioco finale - dice che gli italiani sono emotivi e incazzati e hanno bisogno di tranquillizzarsi - dice che dobbiamo coordinarci con loro per verificare se hanno ancora voglia di trattare";
Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato: "ho esercitato un po' di pressione su Etete, esattamente com'è scritto qua, Shell mi ha chiesto di smettere di pagare, e chiedere a Granier-Defere anche lui di smettere di pagare Etete, così Etete sarebbe stato messo in una posizione difficile finanziaria e quindi sarebbe andato incontro. Io coprivo i suoi costi di viaggio, di albergo…"
PUBBLICO MINISTERO - Al punto 3 lei legge "*He supports AG option's Monday, says early would be find too, message being block revoked", quindi sembrerebbe che lei è d'accordo sull'opzione di AG per lunedì, ha detto che se si facesse prima potrebbe andare bene lo stesso, il messaggio consiste nella revoca del blocco*.
INTERPRETE - "*No, questo me l'ha detto Etete, ha detto me l'Attorney General premeva dicendo che se non sarà accettata l'offerta allora c'è il rischio che il blocco sia revocato*".
PUBBLICO MINISTERO - *Quindi la pressione dell'Attorney General era fondamentalmente questa? Minacciare la revoca del blocco?*
INTERPRETE - "*Sì, esercitava pressione su Etete perché voleva chiudere l'affare*".
PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ma io chiedevo se la minaccia, la pressione era la revoca del blocco*.
INTERPRETE - "*Sì, c'era quel rischio che il blocco sarebbe stato revocato e allora tutta la procedura avrebbe dovuto essere iniziata da capo*" .

la licenza OPL245 a Eni e Shell in cambio dell'indennizzo in denaro. In questo caso, l'accordo, promosso da Shell e dal Governo, viene accettato da Eni ma subìto da Etete.
I mesi successivi vengono occupati in trattative tra le compagnie petrolifere e il Governo per la definizione degli accordi di conciliazione e, soprattutto, dei termini giuridici e fiscali della nuova concessione, attese le contestazioni mosse dai competenti apparati dell'amministrazione nigeriana, NNPC e, successivamente, DPR. Tali trattative non sono compatibili con un pregresso accordo illecito con i rappresentanti del Governo che, nell'ottica corruttiva, avrebbe dovuto garantire un trattamento di favore per le compagnie petrolifere. Emblematica in tal senso la condotta negoziale di Eni, a tal punto libera da pregresse pattuizioni, anche di natura corruttiva, da abbandonare il tavolo in ragione delle resistenze dei citati uffici e delle incertezze sulla proprietà della società venditrice, incertezze che verranno superate soltanto a fine marzo con la decisione del Governo di concludere diversi accordi separati, in modo da accollarsi il rischio di eventuali cause provenienti dai soci occulti di Malabu.
Il 29 aprile 2011 viene infine stipulato un *Resolution Agreement* tra il Governo nigeriano e le due società petrolifere che finalmente acquistano una nuova licenza, versando quale corrispettivo la somma di 1,3 miliardi di dollari direttamente al Governo. Nella stessa data vengono firmati altri due accordi collegati: uno tra il Governo e Malabu, ove la società rinuncia alla licenza per consentire la nuova assegnazione in cambio dell'impegno del Governo a versare a Malabu $ 1.092.040.000, l'altro tra il Governo e Shell, con cui Shell abbandona il contenzioso arbitrale in corso con il Governo.
I pagamenti vengono eseguiti nel corso dei mesi successivi e, anche volendo ritenere che 466 milioni in contanti siano effettivamente pervenuti ai pubblici ufficiali così come contestato, appare evidente che si è trattato non di spontanea adesione ad un accordo corruttivo, bensì di una indebita dazione, frutto delle ingiuste minacce rivolte dal pubblico ufficiale Adoke al principale azionista di Malabu, Dan Etete, che ha quindi dovuto accettare un accordo che aveva rifiutato solo per il timore di perdere tutto senza avere alcun indennizzo [677].

Tuttavia, il metodo probabilistico consente anche altre diverse conclusioni, sempre tramite percorsi indiziari coerenti con gli atti del processo, anche se dotati di minor forza in termini probabilistici.
Ci si riferisce ad una diversa lettura dei fatti risultante dall'evidenza rappresentata dal fatto che Dan Etete non è il proprietario esclusivo della società Malabu, bensì un socio occulto che divideva la proprietà della società al 50%, assieme all'altro socio, Mohamed Sani Abacha, il figlio del Presidente della Nigeria al momento della prima assegnazione risalente al 1998. Si è già avuto modo di evidenziare che è stato il Governo successivo, guidato dal Presidente Obasanjo, noto oppositore della dittatura militare, a riassegnare, nel 2006, l'intera licenza a Malabu, nonostante la notoria presenza del socio occulto Dan Etete.
Il dualismo nella proprietà della società Malabu resiste anche nell'ottica accusatoria delle fraudolente iscrizioni nel registro delle imprese, le quali hanno portato all'eliminazione dalla compagine sociale dell'originario terzo socio, indicato dagli investigatori dell'Eni come rappresentante di un ambasciatore. L'esistenza di un dualismo nella proprietà della società è dimostrata anzitutto dalla suddivisione in parti uguali, su due diversi conti in banche diverse, del compenso versato dal governo alla società per la rinuncia alla licenza. Infatti, il 24 agosto 2011 il ministro delle finanze dispose due bonifici in favore di due conti della società Malabu Oil e Gas: uno di 401 milioni di dollari presso la First Bank of Nigeria e l'altro di 400 milioni di dollari presso Keystone Bank.
I fondi versati sul primo conto presso First Bank of Nigeria vengono destinati a quattro società riconducibili ad Alaji Abubaker Aliu, indicato come intermediario dei pubblici ufficiali, ma che in realtà ben avrebbe potuto essere anche rappresentante dell'altro socio occulto, il figlio del generale

[677] Memoria conclusiva del PM "*'e-mail di Colegate del 4 novembre 2010, che conferma questo approccio. Dice "Lui supporta l'opzione dell'AG di lunedì", dice che prima andrebbe bene, "message being block revocted", "il messaggio è blocco revocato", il governo e Adoke spingono, fanno pressione su Etete minacciando una revoca*".

Abacha, colui che in occasione degli accordi aveva promosso una causa civile proprio per confermare la sua partecipazione societaria.
L'esistenza di questo socio occulto e della sua partecipazione alla suddivisione paritaria del compenso per la vendita della licenza OPL 245 troverebbe conferma anche dagli appunti manoscritti redatti nei primi giorni di gennaio dall'intermediario Granier Deferre. In tali appunti si rappresentava che il compenso che Eni avrebbe versato per acquistare una quota della licenza sarebbe dovuto confluire su due conti diversi della società Malabu: M1 e M2.
Nel corso delle indagini la funzione dei conti era stata ricondotta alle retrocessioni ai manager delle due società Eni e Shell. Si trattava però di una spiegazione chiaramente incompatibile con lo sviluppo diacronico dei fatti giacchè in quella fase Shell era estranea agli accordi che Eni aveva iniziato a discutere con Malabu e, pertanto, non è ipotizzabile che gli appunti rappresentassero un accordo che a quel tempo non era neanche ipotizzabile.
Nel corso del dibattimento, Granier Deferre ha invece spiegato che i due conti sarebbero serviti per dividere la somma in modo da agevolare il transito di un importo decisamente importante destinato ad una società che presentava un socio occulto pregiudicato per riciclaggio come Etete.
Anche questa ricostruzione non appare però particolarmente persuasiva e, in ogni caso, non è più convincente della ricostruzione indiziaria debole che poggia sulla divisione al 50% delle quote sociali. Questa seconda ipotesi, infatti, appare coerente anche con la successiva dispersione in contanti della quota riconducibile agli eredi del generale Abacha, sul quale pendevano indagini volte a recuperare i soldi che lo stesso aveva sottratto alla Nigeria nell'ultimo periodo della sua dittatura. Il riferimento al "saccheggio di Abacha" è stato fatto dalla stessa pubblica accusa in più occasioni, sia durante l'istruttoria che nel corso della discussione finale del processo.
L'epilogo di tale ricostruzione porterebbe anche alla conclusione logica che la destinazione dei soldi ai pubblici ufficiali potrebbe ricondursi anche ad eventuali accordi corruttivi con questo socio occulto di Malabu e non con Dan Etete, rispetto al quale vi sono, come meglio vedremo in seguito, anche altre e diverse motivazioni di natura politica che giustificherebbero il favore dimostrato dai vari Governi, non solo quello di Jonathan.

CAPITOLO 6
L'ACCORDO

6.1 L'accordo illecito 239
6.1.1 Gli accordi tra privati del 2009, originariamente ritenuti illeciti 240
6.1.2 Gli accordi illeciti della primavera 2010 e il difetto di giurisdizione 243
6.1.3 Gli accordi "illeciti" dell'agosto/ottobre 2010 245
6.1.4 Le fasi conclusive dell'accordo illecito nel periodo novembre 2010 marzo 2011 250
6.2 Le pressioni indebite del pubblico ufficiale Adoke Bello 251
6.3 Il problema del pagamento delle commissioni di Obi 252
6.4 Gli indizi contrari 252
6.5 Le obiezioni degli uffici governativi 253
6.6 La partecipazione dei pubblici ufficiali all'accordo 254
6.6.1 Il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan 254
6.6.2 Il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke 257
6.6.3 Il Ministro della Giustizia Adoke Bello 257
6.7 La partecipazione all'accordo illecito dei pubblici ufficiali intermediari 261
6.7.1 Il pubblico ufficiale Obiorah 262
6.7.2 Il pubblico ufficiale Bature 262
6.7.3 Il pubblico ufficiale Gusau 262
6.7.4 Il pubblico ufficiale Bayo Ojo 264
6.8 La partecipazione alle trattative lecite con la consapevolezza di possibili pregressi accordi illeciti 265

6.1 L'accordo illecito

Nel secondo capitolo si è avuto modo di evidenziare i profili critici dell'imputazione e in particolare l'ambiguità dell'accusa sotto il profilo della sovrapposizione dei confini tra accordi illeciti ed accordi leciti, con le conseguenti anomalie nella descrizione delle condotte riferibili non soltanto ai privati corruttori, ma anche sotto il profilo dell'identificazione dei pubblici ufficiali corrotti.
Nel quinto capitolo è stato affrontato il ragionamento probatorio indiziario, metodo di valutazione della prova utilizzato dall'accusa per affermare la sussistenza del reato e la responsabilità degli imputati.
In questa sede, devono essere meglio approfonditi gli aspetti critici dell'impostazione accusatoria con riferimento anzitutto all'accordo corruttivo, il fulcro centrale del reato contestato. Il ragionamento dovrà essere condotto alla luce dei principi giuridici enunciati nel capitolo 5, primo fra tutti il criterio della convergenza degli elementi indiziari e soprattutto dell'assenza di indizi contrari.
Il Tribunale non intende ripercorrere l'analisi dei vari accordi precedenti al 2009, perché considerati dall'accusa stessa estranei al perimetro temporale dell'imputazione, ulteriormente ristretto, in sede di conclusioni, tra la primavera del 2010 e il 29 aprile 2011.
Si tratta di argomenti già esposti nei capitoli precedenti e sui quali si tornerà solo per richiamarli come indizi contrari alla natura illecita dell'accordo contestato nell'imputazione e precisato in sede di conclusioni, attese le differenze soggettive ed in particolare la diversità dei pubblici ufficiali corrotti.
Altro indizio contrario alla tesi dell'accordo corruttivo, già anticipato nel capitolo precedente, è rappresentato dall'intervento nella trattativa del Governo che ha risolto le divergenze contrattuali tra le parti minacciando il privato "corruttore" di revocare la licenza senza indennizzo al fine di costringerlo, o quantomeno di indurlo, a pagare quella che viene indicata come "tangente".
Nell'ambito di questo capitolo saranno approfondite le criticità del ragionamento accusatorio con riferimento agli elementi indiziari indicati dall'accusa nella fase della discussione e nei primi capitoli

della memoria conclusiva dove viene illustrato il dove, come e quando sia intervenuto l'accordo corruttivo.
Si analizzeranno in particolare gli elementi indiziari indiretti in quanto nei primi capitoli della memoria non sono state prese in considerazione le prove rappresentative costituite dalle dichiarazioni di Armanna e Agaev, gli unici imputati che, nel corso dell'esame dibattimentale, hanno espressamente fatto un qualche riferimento al pagamento di somme di denaro ai pubblici ufficiali.
Il Tribunale concorda sull'inutilità delle dichiarazioni rese da Armanna come prova ricostruttiva degli accordi illeciti stante l'evidente inattendibilità della fonte dichiarativa che, proprio con riferimento al pagamento della tangente, ha affermato trattarsi di argomento che lo stesso Etete si sarebbe riservato di gestire personalmente, vantando rapporti privilegiati con il Presidente della Nigeria e, quindi, escludendo qualsivoglia intromissione di altri. Vincenzo Armanna ha poi dichiarato di aver avuto conferma del pagamento della tangente da una persona vicina al Presidente della Nigeria, ma la fonte di notizie così rilevanti per l'accusa, mai escussa nella fase delle indagini, si è rivelata un riscontro negativo perché entrambi i testimoni di riferimento hanno escluso di aver mai parlato con l'imputato dell'argomento.
In ogni caso, il punto sarà oggetto di un capitolo specifico, dedicato alla verifica dell'attendibilità di Vincenzo Armanna, ritenuta problematica dall'accusa stessa.
Anche l'ulteriore fonte probatoria rappresentativa, consistente nelle dichiarazioni di Ednan Agaev, sarà oggetto di analisi nei prossimi capitoli perché valorizzata dall'accusa con riferimento al pagamento della tangente e non come fonte utile per la ricostruzione dell'accordo illecito. Del resto, si tratta di una fonte di prova diretta che riguarda accordi diversi da quelli contestati, in quanto, nella sua valenza più specifica riguardante le dazioni in favore del pubblico ufficiale Adoke Bello, l'imputato Agaev riferisce di aver saputo che nel giugno del 2011 Etete aveva saldato debiti professionali che aveva assunto in passato in ragione dell'opera professionale prestata dallo stesso Adoke Bello in suo favore come avvocato. Quanto alle ulteriori dichiarazioni riguardanti i pagamenti nei confronti degli altri pubblici ufficiali e in particolare del Presidente della Nigeria, Agaev ha semplicemente avanzato dei ragionamenti logici ipotetici che possono rientrare nell'ambito delle valutazioni, estranee alla prova dichiarativa rappresentativa, che al contrario si fonda su conoscenze apprese direttamente o indirettamente.

6.1.1 Gli accordi tra privati del 2009, originariamente ritenuti illeciti

La memoria conclusiva dell'accusa colloca l'inizio degli accordi corruttivi nella primavera del 2010. Secondo questa prospettazione, Shell, avuto notizia dell'interessamento di Eni all'acquisto della licenza da Malabu[678], avrebbe concordato una strategia comune delegando a Descalzi i rapporti con i pubblici ufficiali, facilitati dai vincoli di amicizia che da tempo lo legavano al Presidente Jonathan Goodluck[679]. Nello stesso periodo, Etete si sarebbe accordato per ottenere conferma dell'assegnazione della licenza[680] con Jonathan Goodluck, Diezani Madueke e Adoke Bello, i

[678] Memoria PM: *Nella primavera 2010 Shell apprende da Agaev che il possibile acquirente di Etete è Eni. La notizia é confermata a Copleston da Umar Bature (mail 16.4.2010).*
[679] PM: *A partire dalla primavera 2010 Eni e Shell, nella persona dei rispettivi capi dell'Upstream Claudio Descalzi e Malcolm Brinded, cominciarono a discutere i termini dell'operazione e definire la somma che avrebbero dovuto versare a Etete per soddisfare le sue pretese e quelle dei pubblici ufficiali dietro di lui. Nella tarda primavera 2010 Descalzi ebbe un incontro riservato ("as a friend") con il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, che conosceva da tempo.*
[680] PM: *L'11 maggio 2010 Rasky Gbinigie per Malabu scrive all'Attorney General (e in copia al Presidente) affermando che "a Malabu dovrebbero essere concessi diritti illimitati … in conformità con l'Accordo transattivo del 30 novembre 2006". Il 25 maggio 2010 l'Attorney General Adoke Bello rivolge un'istanza al presidente Jonathan affinché confermi e dia esecuzione, con specifiche disposizioni al Ministro del Petrolio, all'accordo transattivo del 30 novembre 2006 tra Malabu e il Governo. Il 28 maggio un assistente del presidente Jonathan comunica ad Adoke in modo molto sintetico l'approvazione del Presidente. Il 2 luglio 2010 il Ministro del Petrolio Diezani Alison-Madueke rialloca l'OPL245 a Etete, al 100%.*

pubblici ufficiali corrotti che assumono le rispettive cariche proprio in questo periodo a partire dal febbraio 2010.
È quindi lo stesso Pubblico Ministero che abbandona l'originaria imputazione che faceva risalire all'autunno 2009 l'avvio dell'accordo illecito, in concomitanza con la manifestazione d'interesse presentata da Eni in relazione all'acquisto della licenza OPL 245 tramite l'intermediario Obi. Quest'ultimo, nell'impostazione originaria, veniva considerato il veicolo degli accordi corruttivi, perché "raccomandato" da Bisignani in virtù non della sua competenza, ma solo sulla base delle sue conoscenze negli ambienti governativi nigeriani.
Ritiene il Tribunale che l'originario radicamento degli accordi corruttivi all'autunno 2009 prospettato dal Pubblico Ministero sia da ricollegare al fatto che le indagini, fondate sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di Armanna, avevano indirizzato gli inquirenti ad ipotizzare la società EVP quale strumento per garantire il "ritorno" della tangente ai dirigenti Eni coinvolti. Tuttavia, il dibattimento ha svelato l'inconsistenza sul punto dell'impianto accusatorio e ha quindi indotto il Pubblico Ministero a modificare la propria tesi, non potendo provare le originarie accuse di ritorno della tangente privata (accuse sopravvissute, nella memoria conclusiva, solo nei confronti di Armanna).
Deve essere anche aggiunto che le osservazioni critiche avanzate dalle difese hanno evidentemente convinto il Pubblico Ministero della fragilità dell'originario ragionamento accusatorio che si fondava su indizi debolissimi, vuoi perché relativi ad accordi tra soggetti privati, vuoi perché relativi ad asseriti comportamenti negligenti o imprudenti dei dirigenti Eni, consistiti nell'accettazione di Dan Etete come controparte negoziale e nel mancato svolgimento di una compiuta *due diligence* su EVP. Su tali condotte si sarebbero innestati dei comportamenti dolosi legati, tuttavia, ancora una volta, ad addebiti colposi fondati sulla colpa d'autore derivante dalla presenza di un personaggio gravato da precedenti penali come Luigi Bisignani.[681]
Nonostante la dichiarata scelta di collocare l'inizio dell'accordo illecito alla primavera del 2010, nel paragrafo successivo l'accusa attribuisce valore indiziante a fatti precedenti.
Un primo argomento utilizzato per sostenere l'esistenza di accordi illeciti già a partire dal 2009 risiede nel fatto che la possibilità di portare avanti le trattative servendosi della mediazione di Emeka Obi era stata segnalata a Paolo Scaroni da parte di un soggetto pregiudicato come Luigi Bisignani. Tale dato assume però un valore indiziante inconsistente non soltanto perché è espressione di una visione riduttiva di quanto accaduto, ma, soprattutto, perché l'argomento della pericolosità sociale del soggetto da cui proveniva la segnalazione, già di per sé estremamente debole, non può comunque estendersi fino a dimostrare l'oggettiva pericolosità dell'affare. Dagli atti emerge infatti che Eni aveva iniziato a interessarsi all'acquisto di una quota della licenza OPL 245 già dal 2007 e aveva accantonato la trattativa solo a seguito della ricezione di una diffida da parte di Shell.
Un secondo argomento indiziante valorizzato dal Pubblico Ministero è la modalità di pagamento del prezzo della licenza secondo lo schema dell'*excess price* che era stata proposta da Obi ad Etete. Tuttavia, come riconosciuto dalla stessa pubblica accusa[682], queste modalità avrebbero al più facilitato il pagamento delle commissioni ai privati intermediari, ma non sarebbero certo state il veicolo per far giungere il denaro ai pubblici ufficiali. Peraltro, lo schema del pagamento secondo le

---

[681] PM: *Il problema è: se fosse stato vero come avrebbe potuto Eni scoprirlo? Dietro EVP potevano esserci Pubblici Ufficiali del governo nigeriano e noi non l'avremmo mai saputo". Lo ha scritto e lo ha ripetuto in udienza, pressoché con le stesse parole, che quindi non ripeto. E anche nel rapporto Pepper Hamilton, lo chiamo così per brevità, c'è scritto che gli impiegati di Eni hanno riferito che soltanto certi contratti richiedono lo svolgimento di una piena due diligence, e quello con Obi non rientrava tra questi contratti. Quindi non c'è stata nessuna due diligence volontariamente.* ***Questa è una base colposa sulla quale, ripeto, si introduce il presupposto, quello sì, doloso dell'inserimento tramite Bisignani e Scaroni, ricordiamoci sempre da dove siamo partiti****.*

[682] PM: *L'intermediazione di Obi avrebbe dovuto essere retribuita attraverso lo storno di una parte del prezzo (l'excess price) dalla somma pagata da Eni e Shell. L'excess price era quantificato in una cifra vicina ai duecento milioni di dollari e sarebbe stato destinato, oltre che allo stesso Obi, ai referenti italiani, primi fra tutti Bisignani e Di Nardo e al management Eni.*

forme dell'*excess price* era stato ipotizzato nel gennaio 2010, quindi in un'epoca in cui i pubblici ufficiali presunti corrotti non avevano neanche assunto le funzioni pubbliche.
Un'ulteriore anomalia consisterebbe nella sottoscrizione da parte di Eni di un accordo di esclusiva per trattare con la società EVP. Tale intesa sarebbe sospetta (i) perché EVP non era stata sottoposta ad alcuna preventiva *due diligence*, (ii) per l'oggettiva limitazione alla propria libertà negoziale a cui Eni acconsentiva e (iii) perché la legittimazione di EVP a rappresentare Malabu era stata dimostrata solo in forza dell'esibizione di un mandato sottoscritto da un pregiudicato come Etete.
Tutte le criticità riportate sono però solo apparenti.
Un primo aspetto da considerare è che le procedure aziendali dell'epoca prevedevano l'obbligo di portare avanti una *due diligence* sulla controparte negoziale solo nel caso in cui l'intesa avesse previsto l'instaurazione di una *joint venture*. Il rapporto con EVP era invece di semplice mediazione e, di conseguenza, l'assenza di *due diligence* era aderente alle linee guida al tempo vigenti: Eni non assumeva nei confronti di EVP alcuna obbligazione di natura patrimoniale autonomamente azionabile, ma si limitava ad acconsentire di vincolare la propria attività negoziale.
Inoltre, la previsione di un vincolo di esclusiva in favore del mediatore è una clausola che non desta alcun sospetto dal momento che si tratta di un istituto a cui ricorre di frequente chi opera nel campo dell'intermediazione per evitare di essere esautorato a seguito di contatti diretti fra le parti ovvero per garantirsi il controllo del flusso di informazioni nel corso di una trattativa negoziale, informazioni la cui disponibilità può risultare sensibilmente incidente negli equilibri tra i contraenti. Peraltro, tutti gli accordi sottoscritti con EVP erano espressamente subordinati all'effettiva esistenza di un mandato di Malabu in favore della società di Obi, sicché la limitazione negoziale della compagnia petrolifera sarebbe venuta meno qualora EVP non fosse stata realmente autorizzata a trattare per conto di Malabu. Tale ultima notazione sarebbe già sufficiente a superare le criticità relative al fatto che Eni si sarebbe vincolata a EVP pur non avendo evidenza dell'esistenza di un mandato Etete in suo favore.
Ad ogni modo, la prova dell'esistenza del mandato in favore di Obi non risultava solo dai documenti esibiti ai dirigenti Eni il 19 febbraio 2010. Come visto, infatti, il 29 dicembre 2009 Emeka Obi aveva organizzato un incontro presso l'abitazione di Dan Etete a cui aveva partecipato Vincenzo Armanna in rappresentanza di Eni e il 4 febbraio 2010 si era tenuta una cena presso l'hotel Principe di Savoia a cui avevano partecipato Claudio Descalzi, Dan Etete, Ednand Agaev e Richard Granier Deferre.
Da ultimo, il fatto che Obi agisse per conto di un soggetto pregiudicato come Dan Etete non poteva implicare l'automatica illiceità di qualsiasi trattativa coinvolgente OPL 245 in quanto la società dell'ex ministro era il soggetto che il Governo nigeriano aveva riconosciuto come titolare della licenza e, pertanto, egli era il solo interlocutore a cui un aspirante compratore poteva rivolgersi. Ancora una volta, va poi ricordato che l'impossibilità logica e giuridica di postulare l'esistenza di accordi illeciti in questo frangente deriva dalle circostanze che Shell non era ancora entrata nella trattativa e che i futuri soggetti corrotti non svolgevano incarichi pubblici.
A ben vedere, l'unico fatto noto rilevante è rappresentato da un innegabile forza negoziale che l'intermediatore Obi vantava nei rapporti con i dirigenti Eni. Questo aspetto sembra però collegarsi, come del resto riconosciuto dallo stesso Claudio Descalzi nel corso del suo interrogatorio, al desiderio dei dirigenti italiani di compiacere l'amministratore delegato Paolo Scaroni, il quale aveva segnalato proprio Emeka Obi come un possibile buon canale per riaprire le trattative per l'acquisto della licenza.
In ogni caso, la successiva estromissione di Obi dalla fase conclusiva degli accordi da parte sia del "privato corruttore" Etete che dei pubblici ufficiali evidenzia la debolezza dei ragionamenti indiziari fondati sulle conoscenze dell'intermediario Obi e sulle aspettative di tutti i suoi sostenitori.
Il fatto che Obi abbia dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria inglese per vedersi riconosciuta la provvigione pattuita con Etete rappresenta un elemento indiziario contrastante non soltanto con la sua partecipazione, ma anche con la sola sua conoscenza di eventuali accordi illeciti.

6.1.2 Gli accordi illeciti della primavera 2010 e il difetto di giurisdizione

Secondo la ricostruzione accusatoria, l'accordo con i pubblici ufficiali Jonathan Goodluck, Diezani Mandueke e Adoke Bello sarebbe avvenuto nei mesi di maggio/giugno 2010, periodo in cui si verificano alcuni episodi che incideranno in maniera significativa nello sviluppo delle trattative:

- il 6 maggio Goodluck Jonathan diviene nuovo Presidente della Nigeria;
- l'11 maggio Malabu scrive al nuovo Attorney General chiedendo la conferma presidenziale del *Settlement Agreement* del 30 novembre 2006;
- il 2 luglio i pubblici ufficiali adottano un importante atto del loro ufficio favorevole a Etete, ossia la conferma dell'assegnazione del 100% della licenza a Malabu.

Tuttavia, l'impianto accusatorio si fonda su ragionamenti indiziari deboli perché fondati su valutazioni personali espresse da dipendenti Shell, parte danneggiata dalle decisioni prese in questo periodo, sulla base di notizie apprese da fonti rimaste anonime.

Il punto di partenza delle tesi che individua in tale epoca l'accordo illecito si rinviene nella già citata email del 16 luglio in cui Guy Colegate scrive a Peter Robinson e John Copleston commentando che "*questa lettera è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ quale parte di qualsiasi transazione".*

Prescindendo da quanto già affermato in merito al valore probatorio di una valutazione personale ancorchè contenuta in una mail aziendale, si rimanda al capitolo che riguarda gli imputati Colegate e Copleston per una più approfondita analisi del documento citato. In questa sede è sufficiente evidenziare che, subito dopo la scoperta della lettera di conferma dell'assegnazione a Malabu, gli investigatori di Shell avanzano una serie di ipotesi sui motivi che avevano determinato la conferma della licenza. Il valore indiziante del documento non è quindi affatto univoco, in quanto l'analisi complessiva del contesto politico nigeriano dell'epoca fa emergere altre e più plausibili motivazioni politiche in grado di giustificare l'atto amministrativo favorevole a Malabu. Fra le tante, basti ricordare che Dan Etete era esponente di spicco dell'area del Delta del Niger e che il sostegno della popolazione di questa zona del Paese era essenziale per la carriera del Presidente Goodluck Jonathan e dei suoi Ministri.

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che l'atto di conferma del 2 luglio sia stato il frutto di un'intesa illecita fra Dan Etete e i pubblici ufficiali, è comunque chiaro che a questo accordo sarebbero del tutto estranee le compagnie petrolifere. Shell ed Eni risultano infatti danneggiate dall'atto del Governo dal momento che, dopo la conferma dell'assegnazione del 100% della licenza, Dan Etete acquista una forza negoziale notevolmente superiore rispetto a quella di cui disponeva nel periodo precedente.

Del resto, gli elementi indiziari valorizzati dal Pubblico Ministero sul coinvolgimento di Eni negli accordi che hanno portato alla conferma della licenza non si fondano su fatti certi, ma si basano su valutazioni non condivisibili dei dati processuali.

Un primo elemento valorizzato in tal senso sono le dichiarazioni di Armanna in merito ad un incontro informale che si sarebbe tenuto nella primavera del 2010 tra Descalzi e il Presidente della Nigeria. Sul punto, anche prescindendo dalla radicale inattendibilità del dichiarante, va sottolineato che la sussistenza di tale incontro è smentita dai documenti indicati dalla difesa di Descalzi, alle cui argomentazioni si rinvia. In ogni caso, il richiamo alle dichiarazioni del coimputato sarebbe comunque privo di rilievo probatorio specifico perché egli non ha mai sostenuto che l'incontro fra Descalzi e Jonathan avrebbe avuto ad oggetto la conferma della licenza a Malabu, ma ha sostenuto che in tale occasione i due avrebbero discusso genericamente dell'operazione OPL 245 e della volontà del Presidente di fare a meno dell'intermediazione di Obi. Tuttavia, la successiva estromissione di Obi dalle trattative per convergente volontà sia di Dan Etete che dei pubblici ufficiali porta ad escludere che il colloquio riferito da Armanna, pur se mai avvenuto, possa aver un apprezzabile valore indiziante. D'altronde, la debolezza del ragionamento accusatorio è ammessa dallo stesso Pubblico Ministero, il quale riconosce che il risultato probatorio non potrebbe comunque spingersi alla

dimostrazione della verificazione di un incontro finalizzato a trattare temi specifici, riuscendo a citare soltanto la questione dell'intermediazione di Obi perché ammessa anche dall'imputato Descalzi[683].
In aggiunta alle dichiarazioni di Vincenzo Armanna, elementi utili a individuare un coinvolgimento illecito di Eni in questa fase della vicenda vengono ricavati anche da alcuni commenti di Malcom Brinded relativi ai rapporti amicali/confidenziali tra Descalzi e Jonathan Goodluck. In particolare, in un'email del 22 aprile il dirigente Shell scrive a Peter Robinson: "*[...] Claudio è molto vicino personalmente a Jonathan Goodluck - dal momento che Jonathan e Claudio si erano incontrati a Bayelsa nel 1995/6, quando erano entrambi molto più giovani, e sono rimasti vicini mentre hanno sviluppato le loro carriere nel corso degli anni. Questa è chiaramente una relazione privilegiata e Claudio è quindi in grado di dare messaggi diretti all'AP in un modo che dubito che noi possiamo eguagliare. Claudio vedrà l'AP la terza settimana di maggio e cenerà con lui "come amico".*
Ancora una volta, una corretta interpretazione dei dati processuali porta a escludere alcun valore indiziante alla comunicazione riportata. Secondo lo stesso Pubblico Ministero, Descalzi sarebbe stato intenzionato a non danneggiare Shell e avrebbe portato all'attenzione del Presidente proprio questa sua posizione quale condizione necessaria per concludere l'affare. Appare quindi evidente che un simile proposito sarebbe stato incompatibile con una ipotetica partecipazione di Descalzi a un atto – come la conferma del 2 luglio – che si poneva in aperto contrasto rispetto alle aspettative di Shell.
Peraltro, nella successiva email del 16 luglio è proprio Guy Colegate, quindi un altro dipendente della compagnia olandese, a escludere il coinvolgimento di Claudio Descalzi in quanto era accaduto: "*è interessante che la lettera che asseritamente GLJ ha firmato non sia stata condivisa con ENI".*
L'estraneità dell'Eni al procedimento di conferma della licenza non è solo affermata dagli investigatori di Shell e dalla logica, ma trova importanti conferme anche in altri documenti.
In particolare, il 30 giugno Femi Akinmade anticipa a Claudio Descalzi che Dan Etete era riuscito a ottenere la conferma dell'assegnazione del 100% della licenza: "*Chief Dan Etete has confirmed that OPL 245 has now been given 100% to Malabu and Shell is out".*
Nella cronologia di Emeka Obi risulta poi che sarebbe stato proprio lui stesso a informare dell'atto governativo Claudio Descalzi, il quale avrebbe reagito manifestando l'intenzione di parlare con il Presidente della Nigeria al fine di non escludere la Shell, considerata dall'Eni parte essenziale delle trattative in ragione della pendenza dell'arbitrato.
Ad ogni modo, anche volendo prescindere dai riferimenti documentali, l'assenza di un coinvolgimento della compagnia italiana si evince logicamente dal fatto che Dan Etete rifiutò le due offerte di acquisto presentate da Eni nei mesi successivi.
Alla luce di quanto esposto, la tesi che vede il coinvolgimento di Eni nella conferma dell'assegnazione a Malabu in ragione dei rapporti privilegiati tra Descalzi e Jonathan si rivela in contrasto con i dati processuali, oltre che logicamente inconsistente, in quanto inferisce da elementi processualmente certi (rapporto di vicinanza tra Descalzi e il Presidente) e da elementi processualmente incerti (incontro informale nella primavera del 2010), un dato privo di riferimenti processuali (l'incontro aveva ad oggetto l'accordo illecito sottostante la conferma della licenza a Malabu).
In conclusione, nessun elemento, neppure indiziario, supporta la partecipazione di imputati diversi da Etete ad eventuali accordi con il Presidente della Nigeria prima del luglio 2010. Ad ogni modo, è evidente che un'intesa illecita fra Dan Etete e i pubblici ufficiali configurerebbe una corruzione "domestica" commessa in Nigeria, quindi estranea alla giurisdizione italiana. Proprio per superare

[683] PM: *Secondo quanto riferito da Brinded nel documento più sopra riportato i due si sarebbero visti nella terza settimana di maggio. Sebbene non vi siano documenti che dimostrino l'effettivo svolgimento dell'incontro in quelle date, è comunque riscontrato che tra Descalzi e Jonathan occorsero effettivamente diversi incontri. Non è seriamente pensabile che Descalzi e Goodluck, incontrandosi, non parlassero di OPL245 e non parlassero comunque di cose specifiche. E in effetti lo stesso Descalzi, nell'interrogatorio e più avanti nello stesso confronto, riconosce che Goodluck gli parlò di cose specifiche dicendogli che sarebbe stato meglio per Eni fare a meno di intermediari: Mi pare di ricordare che fece riferimento al fatto che era meglio avere un rapporto diretto con Malabu, senza intermediari* (interrogatorio)

questa criticità, il pubblico ministero estende gli accordi illeciti anche alla fase successiva dal 15 novembre al 29 aprile, ossia il momento in cui vi è una interlocuzione diretta fra i dirigenti delle *oil companies* e i pubblici ufficiali nigeriani per la conclusione del *Resolution Agreement.*
In ogni caso, anche ponendosi nell'ottica accusatoria dell'intervenuto accordo corruttivo nella primavera del 2010, gli eventi successivi non possono assumere carattere di illiceità atteso che, come si vedrà, si tratterebbe di eventi esecutivi dell'accordo illecito già raggiunto. Peraltro, lo stesso Pubblico Ministero ha precisato che: "*la conferma di tale riassegnazione ha dato un'enorme forza a Etete nei negoziati con le compagnie petrolifere e con Shell in particolare,* ***non sussistendo più alcun vincolo legale*** *alla completa cessione dell'asset anche a terzi".*

Sempre in questo periodo si colloca una comunicazione email di Peter Robinson che è stata più volte citata dal Pubblico Ministero perché ritenuta sintomatica dell'esistenza di contatti illeciti fra le compagnie petrolifere e il Governo. In particolare, il 18 luglio Peter Robinson scrive e Malcom Brinded e, commentando la conferma a Malabu del 100% della licenza, rappresenta la necessità di allacciare contatti con il Governo precisando che "*I believe that back channel to president will work better than formal channels".*
L'espressione "*back channel*", immediatamente tradotto dall'accusa come canale illecito, travisando il significato letterale riservato ad altro termine (*black channel*), deve essere contestualizzata nella contrapposizione alternativa al *formal channel* ed è invece stata ben spiegata dai testimoni Ian Craig e Keith Ruddock. In particolare, Ian Craig ha affermato che "*in diplomazia si fa molto spesso uso del termine back channels, che indica una comunicazione informale che consente di esplorare le questioni in maniera più costruttiva in modo da evitare una situazione di scontro ed evitare che qualcuno debba assolutamente fare marcia indietro. E quindi è un termine che viene utilizzato sia in diplomazia che nel business*". In senso analogo, Keith Ruddock ha identificato il "*back channel*" come un "*approccio assolutamente normale e legittimo, che viene seguito in molti Paesi in cui ho lavorato. E generalmente consente di ottenere un risultato molto migliore rispetto a quello di arrivare ad uno scontro".*

6.1.3 Gli accordi "illeciti" dell'agosto/ottobre 2010

L'accusa attribuisce un valore indiziario all'incontro istituzionale del 13 agosto 2010 tra i vertici di Eni Scaroni e Descalzi ed il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sulla base di precedenti e successivi incontri, considerati sospetti[684], e in forza di informazioni incriminanti, veicolate da Robinson ai suoi superiori il 23 agosto[685] e il 23 settembre[686].
Quanto al valore indiziante di accordi preliminari tra i dirigenti Eni e l'intermediario Obi, il quale, a sua volta, incontra il Generale Gusau e il Ministro del Petrolio Diezani Madueke, si rappresenta che nell'ottica accusatoria l'affermata illiceità delle trattative irradia di equivocità qualsiasi connotazione dei predetti incontri preliminari o successivi, non potendosi desumere dalle relative fonti documentali alcuna valenza criminosa. Inoltre, la successiva estromissione di Obi dalle trattative rappresenta un indizio contrario alla partecipazione di Obi a qualsivoglia accordo illecito preliminare o successivo.

---

[684] Memoria PM: *Il 13 agosto 2010 i vertici dell'Eni incontrano Jonathan. All'incontro con il presidente sono certamente presenti Scaroni e Descalzi. Secondo Descalzi sono ad Abuja in quei giorni anche Casula, Armanna e Pagano. Prima dell'incontro con il Presidente della Nigeria, Descalzi e Casula incontrano Emeka Obi. In quegli stessi giorni Emeka Obi incontra il generale Gusau e ha contatti con la "zietta" Diezani Alison Madueke*.
[685] Memoria PM: *Il 23 agosto 2010 Robinson scrive una serie di istruzioni in relazione ad un'imminente telefonata tra Malcolm Brinded e Claudio Descalzi. Ricorda l' "incontro di ENI (a guida Scaroni) con il Presidente (13 agosto) in cui ci viene detto (tramite il broker) che il 245 è stato discusso in dettaglio… il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 – spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza*.
[686] Memoria PM*: Il 23 settembre Robinson scrive al suo capo Ian Craig che è stato trovato un accordo di massima con ENI, sia sul 50/50 che sul prezzo da pagare, che dovrà tenere conto dei desiderata dei players di Abuja, cioè il governo nigeriano*.

Quanto all'equivocità delle informazioni incriminanti che circolavano liberamente nelle mail aziendali di Shell, si è già avuto modo di evidenziare il diverso significato alternativo, rappresentato dal necessario appoggio politico che il Presidente della Nigeria e i suoi Ministri cercavano di assicurarsi "favorendo" Malabu.
In particolare, il 23 agosto Peter Robinson scrive a Malcom Brinded per renderlo edotto dello stato delle trattative in vista di una sua imminente telefonata con Claudio Descalzi. Fra le altre cose, Peter Robinson scrive che "*in country view, the President is motivated to see 245 closed quickly - driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence*".
Il contenuto di tale comunicazione, come già visto, sarebbe di per sé inutilizzabile in quanto si limita a riportare una voce corrente nel pubblico.
L'interpretazione dell'espressione "*political contribution*" torna però di attualità il 29 agosto, quando Peter Robinson scrive una nuova email ad altri dirigenti Shell riportando le stesse parole già utilizzate e aggiungendo che tale ipotesi – cioè che il Presidente sia spinto a concludere l'affare dai possibili contributi politici che ne deriveranno – è "*reinforced by Eni comments above*", ossia "*rafforzata dai commenti di Eni riportati sopra*". I commenti di Eni sarebbero il frutto dell'incontro fra i vertici della compagnia italiana e il Presidente nigeriano del 13 agosto, e, pertanto, il Pubblico Ministero ha valorizzato tale email per sostenere che nel corso di questo incontro si sarebbe parlato proprio dei possibili contributi politici. Secondo tale impostazione, non vi sarebbero poi dubbi circa il fatto che i *political contribution*s sarebbero semplici tangenti da destinare ai pubblici ufficiali.
La tesi non può però essere accolta in quanto essa ricostruisce in maniera fantasiosa il tenore dei *commenti Eni* a cui fa riferimento Peter Robinson. Invero, per comprendere quali siano stati i commenti dei dirigenti italiani non è richiesta alcuna attività interpretativa atteso che lo stesso Peter Robinson precisa che i commenti menzionati sono riportati *sopra* ("*above*"). E infatti, appena poche righe prima Peter Robinson riferisce ciò che Claudio Desclazi aveva detto dopo l'incontro con Goodluck Jonathan: "*CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1998-2000) and said that this was a "normal commercial Issue between you (ENI), Malibu and Shell" (Indicating he doesn't want to be involved directly)".*
Le indicazioni che Claudio Descalzi aveva tratto dall'incontro del 13 agosto erano dunque due:

- il Presidente voleva l'avvio della produzione, superando la situazione di stallo esistente dal 1998/2000;
- per il Presidente la questione era una normale questione commerciale fra Eni, Malabu e Shell (e lui non voleva essere coinvolto direttamente).

Alla luce di tale specificazione, risulta persino superfluo rilevare che l'incontro del 13 agosto, ben lungi dall'aver un valore indiziante circa la consumazione del reato di corruzione, dimostra l'assenza di qualsiasi profilo di illiceità. È invece interessante osservare come *i commenti di Eni* aiutino a dipanare anche le eventuali incertezze circa l'espressione "*political contributions*" usata da Peter Robinson. Ed infatti:

- i commenti di Eni riguardavano il fatto che il Presidente desiderava che il blocco divenisse operativo e che fosse garantita la produzione;
- tali commenti avevano rafforzato l'idea che il Presidente si aspettasse dei "*contributi politici*" dal buono esito dell'affare;
- allora, secondo un meccanismo di normale inferenza logica, la natura dei *contributi politici* attesi da Presidente era intimamente legata alla produzione e agli effetti benefici che ne sarebbero derivati sul piano occupazionale ed economico.

Una tale ricostruzione è stata del resto confermata anche da Ian Craig, uno dei top manager di Shell che erano destinatari delle email e che sono stati sentiti nel corso del dibattimento come testimoni: "*Peter riferisce voci che corrono ad Abuja rispetto a questo argomento. E con questo torniamo ai commenti che facevo in precedenza riguardo al fatto che Jonathan era del sud, e che quindi se fosse riuscito a favorire una transazione, questo avrebbe rafforzato le sue prospettive di rielezione in*

quanto avrebbe aumentato il suo consenso fra la popolazione del sud, in futuro. Perché in quel momento si trovava a dover affrontare le elezioni, ed era la prima volta che si trovava a farlo, da lì a sei mesi".
Analoga spiegazione è stata offerta anche da Keith Ruddock: "*negli Stati del sud della Nigeria, che sono fra l'altro gli Stati produttori di petrolio, vi era stata una lunga storia di violenza e di disordini che provocavano interruzioni e violenze nelle attività di produzione petrolifera di Shell e anche delle altre società petrolifere. Il Presidente vicario Jonathan, che proveniva dagli Stati del sud, aveva indicato come uno dei punti chiave della sua politica quello di promulgare un'amnistia, e l'aveva fatto, credo, nel 2009. E anche Etete proveniva dagli Stati del sud, dallo stato di Bayelsa, ed era ritenuta una figura molto senior e influente, quindi dal punto di vista dell'amministrazione del Governo nigeriano era ritenuto importante che Etete sostenesse l'amnistia"*

Il secondo elemento valorizzato dal Pubblico Ministero è l'email del 25 settembre 2010 "*OPL245 Brief*", la quale è stata indicata come "*la nota che più direttamente tratta quella che certamente si può definire la formula della tangente"*[687].
Nel documento si legge:
"*in discussions with ENI, they have approached the Issues on finding a settlement as:*

$$X + SB + Y = Z$$

Where:
• *X is value that ENI prepared to pay to secure 50% of the Block;*
• *SB is Signature Bonus to be payable to FGN (by Shell);*
• *Y Is any amount that Shell is prepared to pay to supplement the amount paid by ENI to Etete and thus "ensure" success;*
• *Z is payment to Etete that will be acceptable to all players in Abuja"*

La formula riportata (*"X + SB + Y = Z"*) sintetizza i termini dello *status* delle negoziazioni.
Eni, che si era dichiarata *"prepared to pay USD 800 million (X) to acquire 50% interest in 245",* aveva indicato un potenziale aumento degli oneri a proprio carico solo *"if change of operatorship would be agreed"*. L'equazione contempla dunque l'ipotesi che Shell dovesse offrire, al fine di avanzare un'offerta risolutiva, un pagamento ulteriore (*"Y"*) oltre al SB (pari a 209 milioni di dollari, originariamente versato e ancora giacente sull'*escrow account*) e relativi interessi.
Il punto focale riguarda l'interpretazione della lettera "Z", che secondo il Pubblico Ministero sarebbe "*la tangente che sarà ritenuta accettabile per tutti i players in Abuja"*[688].
Un primo punto da cui muovere per comprendere il significato dell'espressione è la deposizione di Ian Craig, top manager di Shell che, lo si ripete, era fra i destinatari dell'email e che non è stato destinatario di nessun addebito: "*La mia interpretazione è che Etete in realtà è il modo di dire Malabu, quindi in realtà ci dovrebbe essere scritto Malabu. Abuja è il nostro modo normale di riferirci al Governo, quindi quando si parla di tutti i players, tutti gli attori di Abuja intendiamo tutti gli esponenti del Governo rilevanti".* Secondo Ian Craig era politicamente importante che il pagamento (che sarebbe diventato di dominio pubblico) fosse considerato equo, e non eccessivamente favorevole alle IOC oppure a Malabu. Infatti, "*tutto questo sarebbe diventato di dominio pubblico, e quindi il Governo doveva dimostrare che l'accordo era equo, giusto. E ovviamente si trattava di una trattativa, per così dire, trilaterale, quindi con Shell ed Eni da una parte, il Governo Federale da un'altra parte, e all'ultimo angolo Malabu. Per molti mesi, molti anni, Malabu aveva avuto aspettative gonfiate rispetto al valore del blocco. E il Governo Federale si rendeva conto che queste aspettative gonfiate erano irrealistiche. Ma non voleva fare pressione su Malabu affinché accettasse un'offerta che fosse ingiusta, iniqua. (...) Era una questione di equità più che altro, perché se il*

[687] Udienza 21 luglio 2020, p. 37.
[688] Udienza 21 luglio 2021, p. 39.

prezzo proposto fosse stato troppo basso rispetto agli altri benchmark, si sarebbe potuto dire che Malabu aveva subito le pressioni delle grandi società petrolifere internazionali per accettare un prezzo che in realtà non era giusto, non era equo".
Un fondamentale banco di prova per vagliare l'attendibilità dell'interpretazione offerta dal testimone è offerto dall'analisi di quanto accaduto nei mesi successivi in cui si è sviluppata la trattativa. A ben vedere, infatti, la tesi secondo cui l'espressione "*players in Abuja*" identifichi i vari soggetti politici e istituzionali legittimamente coinvolti nel negoziato è confermata dalla circostanza che nelle trattative sono intervenuti anche DPR, NNPC e Attorney General, tutti organi governativi che hanno espresso il proprio punto di vista e il cui avallo è stato necessario per la stipulazione dell'accordo.
Inoltre, la conferma che il Governo pretendeva che l'offerta a Malabu fosse "giusta" deriva da un rapporto di sintesi preparato da Peter Robinson e inviato da Malcom Brinded al CFO di Shell in cui si afferma che "*FGN think the offer fair*"[689].
La precisione indiziaria derivante dalla lettura del Pubblico Ministero trova quindi già un primo significativo temperamento a seguito della testimonianza di Ian Craig, il quale ha proposto una spiegazione alternativa plausibile e ancorata agli esiti dell'istruttoria.
A quanto detto occorre aggiungere che un'interpretazione "autentica" del significato della formula si trae da un'email del 1° ottobre 2010 inviata dallo stesso Peter Robinson a Ian Craig. In questa comunicazione, l'imputato fa ancora riferimento all'equazione contestata (*"X + SB + Y = Z"*) e specifica che "*Z*" deve essere intesa come "*acceptable price to Malabu/FGN to sell rights to the block and enter into a full and final settlement Agreement, whereby clear title to the block is obtained shared 50:50 between ENI and Shell".*
Ancora una volta, come visto, i dirigenti Shell ricorrono alla nota equazione per attribuire al fattore "*Z*" un significato lecito e del tutto comprensibile in una trattativa commerciale come quella in esame.

Altro elemento gravemente indiziante evidenziato dall'accusa riguarderebbe le modalità di pagamento concordate con EVP, tali da garantire agli intermediari la ricezione di commissioni indipendentemente dalla volontà del venditore Malabu e superare i problemi legati alla fama di "pessimo pagatore" che vantava Etete (fama effettivamente confermata dagli eventi successivi).
Si è già anticipato della natura equivoca dell'elemento indiziario perché il meccanismo dell'*excess price* era motivato dall'interesse degli intermediari di Etete a svincolare il pagamento delle loro commissioni dal potere di Etete di bloccarle. Si è poi visto che, all'epoca, i pubblici ufficiali asseritamente corrotti non avevano neppure assunto le funzioni pubbliche e quindi non si trattava di un meccanismo previsto per il pagamento delle tangenti.
La questione si ripropone, anche se in termini diversi, a metà ottobre 2010 in occasione degli accordi preliminari all'offerta del 30 ottobre 2010. In proposito, il Pubblico Ministero[690], pur prendendo atto che la questione veniva trattata dalle competenti strutture tecniche dell'Eni e non dagli imputati, attribuisce valore indiziario alle annotazioni di Obi. Quest'ultimo, a fronte del rifiuto opposto da Eni a pagare l'intero prezzo della licenza a EVP come originariamente ipotizzato, avanza la proposta alternativa del pagamento su due diversi conti di Malabu, uno destinato a ricevere il prezzo della licenza e l'altro destinato ad essere controllato da Eni e destinato alle commissioni degli intermediari, tra cui la stessa EVP. Quello appena evidenziato può essere considerato un elemento gravemente

[689] Produzione PM 22 marzo 2019, RDS 674.
[690] Memoria pubblico ministero, p. 21: *Nel file chrono-unprotected sequestrato a Obi è presente l'ennesima prova che una parte dei soldi trasferiti a Malabu avrebbero dovuto essere destinati a Eni. Si tratta dell'annotazione relativa a un incontro avvenuto il 15.10.2010 presso il quartier generale di Eni a San Donato nel corso del quale sono state discusse, insieme a Donatella Ranco e al team legale di Eni, presenti anche Sandra Rath e Stegfan Wanjek di Raiffeisen, le questioni in sospeso circa il settlement agreement nonché la questione dell'escrow agent, da intendersi come primo ricevente del denaro versato da Eni. Il punto, annota Obi, è che l'escrow agent non può pagare direttamente EVP, probabilmente per le difficoltà manifestate da Eni in proposito. La soluzione, allora, potrebbe essere che l'escrow agent paghi direttamente a Malabu ma – e qui sta la sorpresa – non su un conto ma su due conti: uno per Malabu, uno per Eni.*

indiziante della partecipazione ad accordi illeciti sotto il profilo della violazione del dovere di fedeltà alle direttive societarie, ma nulla dice in ordine all'asserito coinvolgimento di Eni nella retribuzione degli intermediari. Proprio per questa ragione, l'indizio assume un carattere decisamente equivoco con riferimento all'esistenza di accordi illeciti penalmente rilevanti. Al contrario, la sua valenza risulta addirittura di segno opposto se si considera l'estromissione di Obi dagli accordi successivi proprio ad opera sia di Dan Etete che dei pubblici ufficiali. Del resto, è lo stesso Pubblico Ministero che non crede al valore indiziante del documento citato, visto che non ha mai neppure indagato Donatella Ranco che figura come l'artefice di questi accordi, annotati da Obi proprio all'esito di un incontro con la stessa Ranco[691].

Altrettanto inconsistente, per le medesime ragioni, è l'ulteriore elemento coltivato dall'accusa nella memoria conclusiva sempre nell'ambito del capitolo 04 dedicato all'Eni. Ci si riferisce alla manifestata disponibilità di alcuni dirigenti Eni, primo fra tutti Armanna, a farsi carico del problema del pagamento del compenso di Obi al punto da arrivare ad ipotizzare il formale "accollo" del suo compenso da parte di Eni. In merito, oltre a richiamare quanto osservato dalle difese Descalzi e Casula in relazione all'estraneità della commissione all'intermediario Obi nella formulazione dell'offerta del 30 ottobre, in questa sede deve essere evidenziata la forzata interpretazione della manifestata disponibilità dell'Eni a pagare una semplice commissione bancaria con la disponibilità a pagare le commissioni all'intermediario Obi[692]. Se si contestualizza correttamente il messaggio citato, si comprende come lo stesso si riferiva proprio alla proposta di aprire due conti per favorire il pagamento diretto delle commissioni agli intermediari di Malabu e, quindi, ad Obi. Tanto premesso, la disponibilità di Eni si riferiva all'accollo delle commissioni bancarie dell'operazione, le quali saranno effettivamente pagate da Eni anche nell'operazione finale e che, all'epoca, avevano un valore contrattuale soprattutto nell'ottica della Banca Raffeisen.

L'indizio è stato enfatizzato nella memoria conclusiva, ma non è stato neppure prospettato nel corso della fase istruttoria ad alcun testimone. In particolare, nel corso dell'esame della testimone Ranco il Pubblico Ministero non ha posto alcuna domanda sul punto.

In ogni caso, anche volendo accedere al significato, attribuito dall'accusa, alla disponibilità di dipendenti dell'Eni ad "accollare" alla società il costo o, comunque, la risoluzione delle problematiche connesse al compenso dell'intermediazione di Obi, il rifiuto opposto dallo stesso Obi alle citate soluzioni alternative[693] appare un elemento indiziario contrario o quantomeno contraddittorio rispetto alle finalità probatorie del ragionamento indiziario.

Infine, deve essere evidenziato che la rigidità delle compagnie in merito al prezzo offerto per la licenza fin dalla primavera del 2010 rappresenta un elemento indiziario contrario alla sussistenza di

---

[691] OBI chrono-unprotected: *ven, ott-15-10 Meeting Ranco ENI legal team, Stefan Sandra, ZCO ENI HQ, Milan Outstanding issues on settlement agreement, walk through and mark up SPA, issue of Escrow agent (cant' pay directly to EVP account but perhaps two accounts in name of Malabu - one for Malabu/ one for ENI).*

[692] PM: *Di indubbio interesse, in merito alla disponibilità di Eni, è l'sms mandato da Obi a Martin Shwedler di Raffeisen il 19 ottobre 2010, con cui si dice chiaramente che Eni e Shell hanno accettato di pagare le commissioni: sms n. 829 del 19 ottobre 2010 ore 17.22.*

Dobbiamo veramente trovare quanto prima una banca o un depositario per il pagamento. Come sai, l'Acquirente ha accettato di pagare la commissione. Per favore usa tutti i tuoi contatti. La situazione è estremamente delicata. Ovunque tranne in UK, Francia o Italia. Grazie Lo stesso concetto è contenuto nel file chrono-unprotected in relazione all'incontro tra Obi ed Etete all'Hotel Bristol di Parigi, il 28 ottobre 2010, propedeutico alla presentazione dell'offerta di Eni.

[693] PM: *La più audace – e sarebbe forse stata la più onesta - è consistita nell'ipotizzare la formalizzazione di un rapporto diretto tra Eni e Obi, così che quest'ultimo fosse anche formalmente un mandatario della società italiana. ...Il messaggio di Eni è di negoziare solo con EVP ("ENI message - Dealing only with EVP")...Soprattutto, nel discutere sul se e come EVP sarebbe stata pagata, Eni offre di "capovolgere" il mandato di Obi dalla parte del venditore a quella dell'acquirente e inglobare la commissione nella valutazione del prezzo da offrire a Etete ("Offered to flip advisors' mandate from Sell-side to buy-side and advisors fees/ spread can be incorporated into valuation before finalized"): insomma, di formalizzare il rapporto tra Eni e Obi. Purtroppo per lui, Obi annota "no, grazie". Evidentemente ritiene che l'accordo siglato con Etete fosse sufficientemente sicuro.*

accordi penalmente illeciti che coinvolgevano le compagnie. In quest'ottica, si collocano anche i ripetuti rifiuti delle offerte di Eni, ultima quella del 30 ottobre 2010, da parte di Etete.

6.1.4 Le fasi conclusive dell'accordo illecito nel periodo novembre 2010 marzo 2011

Nella memoria conclusiva, il Pubblico Ministero, precisando i termini dell'accordo illecito[694], non fa altro che riproporre le fasi della trattativa lecita, affermando che:

- il 15 novembre 2010 si chiude l'accordo "sostanziale" sul prezzo;
- il 15 dicembre 2010 si chiude l'accordo giuridico, avendo il governo prospettato di emettere una nuova licenza:
- il 26 marzo 2011 si concordano i termini giuridici in modo da escludere rapporti contrattuali diretti tra Malabu ed Eni;
- il 29 aprile 2011 le parti sottoscrivono i *resolution agreements*.

Tuttavia, l'analisi degli eventi accaduti nelle date riportate non permette di cogliere alcun elemento indiziario grave e preciso che riveli la conclusione dei contestati rapporti illeciti, salvo ritenere probante l'escluso automatismo della sovrapposizione tra accordi illeciti ed accordi leciti. Per contro, esaminando i vari passaggi della trattativa lecita emergono elementi indiziari contrari alla partecipazione delle compagnie petrolifere ad eventuali accordi illeciti che, proprio in questo periodo, assumono, in ragione del rifiuto di Etete dell'offerta del 30 ottobre, contorni diversi che evidenziano lo squilibrio tra i poteri contrattuali nell'ambito di pressioni concussive da parte dei pubblici ufficiali. Peraltro, a ben vedere, gli "accordi" raggiunti nelle occasioni sopra evidenziate – come giustamente sottolineato dalla difesa Scaroni nella memoria di replica – non sono affatto tra loro sostanzialmente sovrapponibili e tra loro differenziati unicamente sotto un profilo meramente formale.

Il 15 novembre 2010 l'ipotesi di accordo oggetto di negoziazione concerneva ancora né più né meno che quella dell'acquisto della concessione da parte di NAE/Snepco con dante causa Malabu, cui faceva riferimento l'offerta NAE del 30 ottobre 2010, ovvero un negozio tra soggetti privati al quale il Governo nigeriano risultava estraneo: la convocazione dei negoziatori da parte dell'AG e l'opera di persuasione da questi esercitata condusse unicamente all'accettazione da parte di Etete di un prezzo assai vicino a quello che precedentemente aveva recisamente rifiutato.

"E' intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta (1.26 Busd) era stata rifiutata in quanto le aspettative erano maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio; c'era spazio solo per un incremento marginale stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera di offerta fossero rispettate. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd" [695].

Se l'accordo corruttivo deve necessariamente contemplare l'assunzione da parte del pubblico ufficiale dell'impegno a compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, il 15 novembre 2010 non risulta che il Governo, attraverso l'Attorney General, abbia assunto l'impegno a compiere alcunché.

Il 15 novembre 2010[696] Ednan Agaev scriveva a Emeka Obi: "*Il Chief firmerà l'accordo con gli spaghetti giovedì ad Abuja. Hanno concordato 1.2. Il tutto verrà fatto alla presenza di AG, Ministro del Petrolio*", evidenziando l'estraneità di quest'ultimo alla pattuizione.

Tale ipotesi di accordo di compravendita NAE/Malabu tramonta però definitivamente alla fine di novembre del 2010 con la notifica del *Writ of Summons* con cui Alhaji Mohammed Sani rivendica la propria quota di partecipazione in Malabu, determinando un significativo aggravarsi dell'incertezza da parte di Eni sulla questione, sempre aperta, circa la titolarità del potere di rappresentanza della società nigeriana.

---

[694] PM: *Il primo è l'accordo sostanziale sulla corruzione. Il secondo l'aggiustamento "giuridico" del regolamento di interessi illeciti. Il terzo è un accordo fondamentalmente "cosmetico" – e però è anche la base della difesa più antica e insistente fatta valere dal nostro ente di stato in tutte le sedi (anche parlamentari) in cui è stata chiesta chiarezza sull'operazione OPL245*.

[695] Produzioni PM 23.11.2018, PM3, p. 268.

[696] Fascicolo per il dibattimento, p. 3282, SMS 1042.

Solo al fine di superare tale ennesima *empasse* negoziale l'Attorney General il 15 dicembre 2010 avanza l'ipotesi di un intervento diretto del Governo quale parte di una transazione nell'ambito della quale assumerebbe l'obbligo di emettere una nuova licenza di esplorazione in capo a NAE/Snepco. Se quindi può dirsi che gli equilibri economici del negozio non cambiano, quelli giuridici cambiano eccome, anche sotto un profilo sostanziale.

6.2 Le pressioni indebite del pubblico ufficiale Adoke Bello

Il 15 novembre 2010 non si conclude un accordo tra le parti, ma si assiste all'adesione di Etete al prezzo offerto dalle compagnie Eni e Shell per effetto della minacciosa pressione da parte di Adoke Bello, il quale aveva paventato l'intenzione, nel caso di ulteriore stallo nella negoziazione, di revocare la licenza senza alcun indennizzo. In particolare:

- il 26 ottobre Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi "*Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto che il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere, che se non chiude il blocco ritornerà nella disponibilità del governo e a quel punto verrà riassegnato";*
- il 3 novembre Ednan Agaev scrive a Emeka Obi che "*[Etete] perderà il suo blocco – abbiamo saputo che GU ha ordinato di revocare entro la fine della settimana. Anche se dovesse accadere sarebbe comunque positivo per noi*";
- il 4 novembre Guy Colegate scrive: "*è d'accordo sull'opzione di AG per lunedì - ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso - il messaggio consistente nella revoca del blocco";*
- il 12 novembre Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa oggi va in Nigeria. Il governo lo sta mettendo sotto pressione affinchè accetti l'offerta e concluda l'accordo"*
- l'8 maggio Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*molto tempo fa ti avevo consigliato di metterti d'accordo con AG. È tutto nelle sue mani. Chief non decide nulla da moltissimo tempo".*

Le comunicazioni riportate sono state valorizzate dalla parte civile per sostenere che il Governo ben avrebbe potuto revocare la licenza a Malabu e che, pertanto, il riconoscimento della società come controparte negoziale aveva come sola finalità quella di occultare il pagamento di tangenti ai pubblici ufficiali.

Una simile lettura non è però condivisibile.

In primo luogo, come visto, la legittimità di Malabu come titolare della licenza derivava dagli atti di assegnazione antecedenti all'ingresso in scena del Governo Jonathan, la cui conferma del 2 luglio era una semplice riedizione di quanto già stabilito dal Governo Obasanjo.

Inoltre, può essere senz'altro condivisa la premessa che, in astratto, il Governo avrebbe potuto revocare la licenza seguendo le procedure di legge (quindi versando un indennizzo) e a condizione che Malabu non avesse ottemperato ai suoi obblighi contrattuali. Tuttavia, le comunicazioni richiamate dimostrano che nulla di tutto questo si era verificato nel caso in esame atteso che l'Attorney General era intenzionato a sfruttare le difficoltà economiche di Dan Etete per obbligarlo ad accettare un'offerta che quest'ultimo non riteneva soddisfacente.

L'accusa stessa ha introdotto il tema dell'esistenza di un ambiente condizionato da richieste concussive da parte di pubblici ufficiali assetati di denaro, mediante la testimonianza, peraltro generica, dell'ambasciatore italiano in Nigeria in carica all'epoca dei fatti[697].

---

[697] Ud 12/12/18 PUBBLICO MINISTERO - *Rapporti tra imprenditoria e politica in Nigeria*. TESTIMONE GIANDOMENICO - *Come ho detto al suo collega, Dottor Fabio De Pasquale, in Nigeria, come in tutta l'Africa, non si lavora se non…*PUBBLICO MINISTERO - *Aspetti. "Che in Africa in generale, in Nigeria in particolare, non è possibile fare affari, in particolare con strutture governative federali, o con le amministrazioni dei vari Stati, senza avere importanti agganci. Era per me quasi un fatto notorio che i committenti pubblici ricevevano sempre un ritorno di denaro da questi grandi affari con società straniere". Conferma queste dichiarazioni?* TESTIMONE GIANDOMENICO - Confermo.…TESTIMONE GIANDOMENICO - *Ma non mi ricordo da chi, non posso dirlo. So perfettamente che in Nigeria, come in tutta l'Africa, non si lavora se non si unge. È la mia percezione, e questa è…*

6.3 Il problema del pagamento delle commissioni di Obi

Il Pubblico Ministero attribuisce valore gravemente indiziante al fatto che i dirigenti Eni e l'Attorney General Adoke Bello si interessassero al problema del pagamento delle commissioni all'intermediario Obi anche dopo la sua esclusione dalle trattative. L'argomento impegna gran parte del capitolo della memoria finale 4 dedicato al coinvolgimento della società Eni nell'accordo corruttivo, ma anche una parte del capitolo 5.

Si è già avuto modo di apprezzare l'equivocità dell'indizio con riferimento alla prova dell'accordo illecito e, pertanto, non saranno riproposte le medesime argomentazioni, ritenendo che, nel periodo qui in esame, l'interessamento del Governo rientri nella logica risoluzione dei problemi derivanti dall'inizio delle trattative dirette tra le compagnie petrolifere ed il governo.

Vale la pena forse in questa sede solo sottolineare come Eni non fosse del tutto indifferente alla soddisfazione delle richieste economiche avanzate da EVP nei confronti del proprio "principal", e ciò a cagione dei profili di responsabilità negoziale che EVP avrebbe potuto altrimenti vantare con riguardo ad Eni in virtù del *Confidential Agreement* sottoscritto.

La cronologia dei fatti esposta in precedenza evidenzia infatti come non solo EVP, ma anche Raffeisen, avuta notizia della prosecuzione delle trattative per la cessione di OPL 245 anche successivamente al 30 ottobre 2010, avevano mostrato da subito di non avere alcuna intenzione di rinunciare alle rispettive provvigioni e di ritenere in qualche modo Eni coinvolta in tale pretesa. I testi Guido Zappalà e Donatella Ranco, dal canto loro, nella qualità di componenti del team negoziale, secondo quanto confermato nelle rispettive deposizioni, nel momento in cui si doveva decidere se aderire o meno all'invito rivolto dall'Attorney General a riprendere le trattative sotto la sua supervisione, si erano posti il problema dei possibili rischi derivanti dalla violazione delle obbligazioni assunte con EVP a seguito della sottoscrizione del *Confidentiality Agreement* ed avevano pertanto chiesto in proposito consiglio al team legale – in particolare a Marco Bollini e a Caligaris - onde valutare i possibili *claims* cui ci si andava ad esporre. La decisione concordemente assunta in proposito, nell'ambito di una riunione cui parteciparono, oltre ai quattro citati (Caligaris, Bollini, Ranco e Zappalà), Roberto Casula quale capo dell'area geografica e Vincenzo Armanna, quale responsabile dell'operazione, era stata di non rifiutare il sollecito dell'AG e, per il momento, di esporsi a possibili rischi di doglianze da parte di EVP.

La percezione del rischio di una responsabilità contrattuale tuttavia evidentemente doveva continuare a sussistere nel *managment* Eni e l'adempimento delle obbligazioni assunte da Malabu nei confronti dei propri consulenti aveva in proposito una intuitiva incidenza: il pagamento delle provvigioni da parte di Malabu avrebbe determinato il venir meno di ogni possibile profilo di responsabilità in capo a Eni.

6.4 Gli indizi contrari

I principali eventi di questo periodo rappresentano indizi contrari all'accordo corruttivo intervenuto tra gli imputati del presente processo.

L'esclusione degli intermediari, indicata nei capitoli 4 e 5 della memoria conclusiva come i principali artefici della tela corruttiva, è un dato certo di assoluta contrarietà.

Le minacce di Adoke Bello per costringere Etete ad accettare un accordo che quest'ultimo riteneva pregiudizievole rappresentano un indizio contrario all'esistenza di un accordo corruttivo in favore di altre figure di reato, all'epoca non comprese nella corruzione internazionale.

La causa intentata il 23 novembre 2010 dal figlio del generale Abacha e la comparsa di un nuovo rappresentante di Malabu ai negoziati (Alaji Abubaker Alyu) introducono una variabile che offre una diversa lettura indiziaria dell'esistenza di accordi corruttivi. Ciò soprattutto tenuto conto delle modalità di spartizione del compenso in due parti uguali di 400 milioni di dollari ciascuna, in conti separati e gestiti il primo dal socio occulto Dan Etete e il secondo dal socio occulto rappresentato da Alaji Abubaker Alyu.

La reazione dei vertici dell'Eni di fermare le trattative a fronte di questa nuova variabile che creava incertezze sulla compagine societaria della società venditrice rappresenta un indizio certamente contrario all'esistenza di accordi corruttivi che coinvolgessero i dirigenti italiani, tanto che l'accusa cerca di sminuire la portata dell'interruzione delle trattative riconducendola ad altre motivazioni quali il timore derivante dalla svolta nelle indagini sulla corruzione internazionale che coinvolgeva la Saipem. Gli eventi successivi, e in particolare la ripresa delle trattative alla luce del nuovo assetto negoziale che escludeva l'acquisto della licenza direttamente da Malabu, chiariranno che erano proprio le dispute sulla proprietà ad ostacolare le trattative e non certo le indagini sulla Saipem, che non si erano risolte al 15 dicembre 2010, ma anzi sono avanzate senza più creare alcun problema alla prosecuzione delle negoziazioni.
La pendenza delle indagini per altre inchieste, in questo caso italiane come l'inchiesta della Procura di Napoli che coinvolgerà nel mese di marzo Bisignani come indagato e Scaroni e Descalzi come persone informate sui fatti, viene ritenuta un elemento indiziario perché secondo l'accusa avrebbe bloccato le trattative nel mese di marzo. Ritiene il Tribunale che il Pubblico Ministero colleghi due fatti, l'interruzione delle trattative e le convocazioni nell'indagine della procura di Napoli, forzando i dati processuali che invece riconducono l'interruzione delle trattative a marzo per le difficoltà che ponevano i dipartimenti NNPC e DPR del Ministero del Petrolio nel riconoscere le condizioni contrattuali che le compagnie ponevano per acquistare la licenza al prezzo offerto il 15 novembre 2010. Il collegamento dell'accusa non è condivisibile perché contrasta con i dati processuali ed è sconfessato dagli eventi successivi. Le trattative, infatti, riprendono nella seconda metà di marzo quando le indagini della Procura di Napoli, per altro iniziate ben prima del mese di marzo, non si erano certamente concluse. La ripresa deve quindi essere collegata alla soluzione legale alle problematiche sull'azionariato di Malabu e dalla sua esclusione da qualsiasi rapporto contrattuale con Eni. Il nuovo assetto negoziale non è certo stato solo un'operazione cosmetica, ma ha rappresentato una soluzione giuridica a problemi contrattuali seriamente presi in considerazione dai dirigenti dell'Eni.
La decisione di abbandonare le trattative nel mese di marzo da parte di Descalzi si collega anche alle difficoltà che incontravano i negoziati a causa delle resistenze degli uffici governativi, i quali si opponevano alla cessione della licenza senza la previsione dei diritti di reingresso.
Quest'ultima decisione è stata assunta dal Comitato di Direzione di ENI – con la partecipazione di Scaroni e Descalzi – sulla scorta di una nota illustrativa redatta da quest'ultimo: nel relativo verbale si legge che "*Descalzi illustra la nota inviata e allegata. Fa presente che la situazione è impantanata per problemi fiscali e contrattuali. L'AD aggiunge che vi sono delicati problemi sui poteri di firma di Malabu. Ritiene che il progetto sia da considerare accantonato*". La deliberazione costituirà oggetto di uno scambio di email tra Malcom Brinded, che preme per la conclusione dell'accordo, e Descalzi, che ribadisce la decisività dei punti di discussione ancora aperti.
Non si può non convenire con la difesa Scaroni quando nella propria memoria di replica evidenzia l'incompabilità di una tale decisione con la previa conclusione di un accordo corruttivo.

6.5 Le obiezioni degli uffici governativi

Secondo il Pubblico Ministero, le resistenze degli uffici NNPC e DPR al riconoscimento delle condizioni contrattuali poste dalle compagnie petrolifere rappresentano un indizio della contrarietà del *Resolution Agreement* ai doveri d'ufficio incombenti sui pubblici ufficiali, i quali avrebbero così orientato la propria azione ad assecondare i *desiderata* delle compagnie e contro gli interessi della Nigeria. La problematica verrà approfondita nel prossimo capitolo, appunto dedicato alle contestate illegittimità degli atti amministrativi. In questa sede deve essere evidenziato che le modalità con cui si sono svolte le trattative non possono rappresentare un indizio grave e preciso dell'esistenza di accordi corruttivi sottostanti per le seguenti ragioni contrarie.
In primo luogo, occorre ricordare che l'intervento delle strutture tecniche ministeriali è avvenuto proprio a seguito di una sollecitazione in tal senso da parte di Adoke Bello. È però chiaro che,

nell'ottica accusatoria, quest'ultimo avrebbe invece avuto tutto l'interesse a non diffondere l'intesa asseritamente illecita e a non coinvolgere soggetti che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla conclusione dell'accordo. Peraltro, lo stesso Attorney General si era rivolto alle compagnie precisando che nessun contratto sarebbe stato concluso senza il nulla osta da parte delle agenzie governative chiamate al tavolo dei negoziati. Tale circostanza emerge con chiarezza da una comunicazione del 3 febbraio 2011 di Roberto Casula, il quale informa Claudio Descalzi che "*L'AG ha detto che senza l'endorsement di NNP, o comunque un accordo con loro sui termini del Resolution Agreement, è pronto a disimpegnarsi dalla negoziazione ed il blocco verrebbe rimesso in gara".*
Un secondo elemento oggettivo da valutare riguarda il fatto che le discussioni fra le *oil companies* e gli enti ministeriali si sono protratte per oltre tre mesi e hanno avuto ad oggetto pressoché tutti i punti dell'intesa. L'indiscutibile serietà delle trattative con NNPC e DPR costituisce un importante indizio contrario all'esistenza di un accordo corruttivo. Non pare infatti realisticamente ipotizzabile che dei pubblici ufficiali corrotti – i quali sarebbero stati pronti a incamerare centinaia di milioni di euro – abbiano accettato il rischio di veder sfumare una simile prospettiva di guadagno perché degli anonimi funzionari ministeriali avanzavano delle obiezioni su aspetti tecnici dell'intesa.
Tale ultima considerazione porta poi a sottolineare che, come sarà approfondito più avanti, nel *Resolution Agreement* sottoscritto al termine delle discussioni era stata accolta l'obiezione di DPR e NNPC circa il mancato inserimento dei *back in rights* in favore dello Stato.
In conclusione, gli elementi che l'accusa ritiene gravemente indiziari della partecipazione degli imputati ad un accordo corruttivo non si sono rivelati di sufficiente gravità o precisione non soltanto nell'ottica della complessiva ricostruzione, ma anche nella specifica analisi e contestualizzazione dei singoli indizi.

6.6 La partecipazione dei pubblici ufficiali all'accordo

Si procederà ora all'analisi specifica delle prospettazioni del Pubblico Ministero con riferimento alla partecipazione al reato di pubblici ufficiali al fine di evidenziare che le argomentazioni spese non si sono adeguatamente misurate con le coordinate giuridiche richiamate in precedenza[698].

6.6.1 Il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan

L'accusa stessa spende argomentazioni contrastanti sull'inquadramento della personalità del Presidente della Nigeria, senza riconoscere che i suoi rapporti di subalternità/riconoscenza con Etete, il quale lo ha sempre appoggiato nella sua carriera politica, rappresentano una lettura alternativa alle scelte amministrative "favorevoli" ad Etete:

PM*: Goodluck Jonathan è il Presidente della Nigeria che ha propiziato gli accordi formalizzati nei Resolution Agreements del 29 aprile 2011.*
La sua carriera politica inizia come vicegovernatore dello stato di Bayelsa, dal 1999, sotto Diepreye Alamieyeseigha. Quando nel 2005 quest'ultimo fu sottoposto a impeachment a seguito delle accuse di riciclaggio mossegli dalle autorità del Regno Unito, Jonathan divenne governatore dello Stato. Nel maggio 2007, a seguito della vittoria di Umaru Yar'Adua, viene nominato vicepresidente della Nigeria. Il 10 febbraio del 2010, a causa della gravità delle condizioni di salute del presidente in carica, Goodluck Jonathan assume la carica di Acting President. La morte del presidente Yar'Adua, avvenuta il 5 maggio 2010, determina l'assunzione da parte di Jonathan della carica di Presidente della Repubblica nigeriana, in attesa di nuove elezioni. Dopo avere vinto le primarie del proprio

[698] L'accusa privata ha ripercorso le argomentazioni della pubblica accusa, arricchite di profonde ed insanabili contraddizioni intrinseche, prima fra tutte, quella sulla valutazione del prezzo pagato dalle compagnie, ritenuto, da un lato, troppo basso con riferimento agli indizi della partecipazione all'accordo illecito ed alle richieste risarcitorie, dall'altro lato, troppo alto con riferimento agli oneri che il governo avrebbe dovuto affrontare per esercitare il diritto di reingresso, al fine di svalutare questo elemento in modo da sminuirne la valenza indiziaria contraria alla partecipazione ad un accordo corruttivo.

partito PDP, sopravanzando Atiku Abubakar, il 16 aprile 2011 riporta una netta vittoria alle elezioni presidenziali Goodluck Jonathan è rimasto in carica fino al 29 maggio 2015, dopo essere stato sconfitto alle elezioni dall'attuale presidente Muhammadu Buhari.
L'azione del Presidente Goodluck Jonathan in relazione a OPL 245 è stata improntata a una totale adesione alle pretese di Etete, manifestata in primo luogo attraverso un esplicito riconoscimento dell'assegnazione dell'intera licenza a Malabu. ***La conferma di tale riassegnazione ha dato un'enorme forza a Etete nei negoziati con le compagnie petrolifere e con Shell in particolare, non sussistendo più alcun vincolo legale alla completa cessione dell'asset anche a terzi.***
L'appoggio dato da Jonathan a Etete attraverso tale riassegnazione presente molteplici criticità: è determinato da interessi personali del Presidente, è contrario agli interessi nazionali della Nigeria, dal momento che esclude qualsiasi titolo o diritto in capo a NNPC o ad altro ente pubblico, si basa sulla legittimità dell'originaria assegnazione di OPL 245 emessa nel 1998, ed è anche contrario alle indicazioni fornite alle parti sotto la precedente amministrazione.
Le ragioni della condotta di Goodluck Jonathan vanno ricercate nella sua vicinanza a Dan Etete e nella sua aspettativa di ricevere denaro anche in vista della campagna elettorale in corso.
Nel dibattimento è emersa la prova che il presidente Goodluck Jonathan, nonostante il ruolo ricoperto, fosse in una posizione di sostanziale subalternità rispetto a Dan Etete, in ragione delle passate esperienze personali e dell'appoggio che Etete diede alla sua carriera politica già come vicegovernatore dello stato di Bayelsa. I rapporti tra Etete e Jonathan sono risalenti e fondati sul supporto che Etete, ministro del petrolio e potentissimo Chief di Bayelsa, ha fornito nel tempo all'ex insegnante privato dei propri figli. Un rapporto, certamente non paritario, che è stato più volte definito impiegatizio.
Quanto meno da marzo 2010, quindi, Eni aveva la disponibilità di un'informazione molto precisa sui rapporti tra la sua controparte negoziale, Dan Etete, e il nuovo Presidente della Nigeria.
Non può sfuggire come tale informazione fornita in via ipotetica a marzo trovi un'esatta concretizzazione allorché, nei mesi successivi, la licenza viene effettivamente riallocata al 100 % a Malabu per mezzo di un deciso intervento del Presidente Goodluck, dell'Attorney General Adoke e del Ministro del petrolio Diezani Alison Madueke.
Quello che era un (forte) campanello d'allarme circa la contiguità tra Etete e Jonathan diviene certezza di un appoggio incondizionato da parte del nuovo Presidente.
Le conseguenze dell'ingresso di Jonathan nei negoziati è stata valutata fin dall'inizio da Shell come un sicuro aiuto per Etete, originato da un rapporto di dipendenza risalente nel tempo.
In una mail del 19.2.2010 [Allegato 22] Copleston riferisce dei trascorsi di Jonathan quale insegnate privato dei figli di Etete e dell'intervento di Jonathan sul Minister of State of Petroleum Resources (Odein Ajumogobia) per riesaminare il dossier OPL 245. Anche Ann Pickard, riferendo a Brinded ed altri di un incontro con Ajumogobia (all'epoca Minister of State for Petroleum Resources), spiega che Inoltre, l'Acting President è di Bayelsa, così come Etete ed Etete sta facendo pressioni sull'Acting President molto duramente. Un'ulteriore conferma sul rapporto Etete / Jonathan viene riferita a Copleston da Muhammadu Dikko Yusufu (MD Yusuf), ex chairman di NLNG[699], come si legge in una mail del 13.7.2010. Ieri sera ha incontrato separatamente l'anziano politico MD Yusuf che è stato licenziato da Etete quando era presidente del NLNG per non aver fatto un accordo sottobanco sui treni 1 e 2. MD mi ha ricordato che Jonathan era impiegato da Etete come tutore dei suoi figli ai tempi in cui Etete era ministro e Jonathan un umile insegnante. ***MD dice che Jonathan vede ancora Etete come il suo Oga****. Non l'ideale ... [sottolineatura nostra. "Oga" è un termine nigeriano per definire il "capo"]*
Dall'e-mail si evince chiaramente che Jonathan, nonostante il suo ruolo al vertice dell'amministrazione nigeriana, continua a considerare Etete come il suo capo.

699 Nigeria LNG Limited è la società nigeriana che gestisce la produzione e la distribuzione del gas naturale liquefatto, partecipata da NNPC (49%), Shell (25.6%), Total (15%), e Eni (10.4%).

Altrettanto condivisibile è la seguente descrizione dell'attività presidenziale svolta per favorire Etete:

Goodluck Jonathan diviene Acting President il 10 febbraio 2010 e immediatamente tale nuovo ruolo ha un impatto decisivo nei negoziati su OPL245. Quando, il 6 maggio 2010, assume formalmente la carica di Presidente della Nigeria, uno dei suoi primi provvedimenti consiste nel confermare formalmente che Etete (rectius Malabu) è titolare dell'intera proprietà di OPL245.
Il meccanismo utilizzato per produrre tale risultato parte da una richiesta di Malabu all'Attorney General e si sviluppa con una richiesta conseguente dell'Attorney General al Presidente, quindi l'approvazione di tale richiesta da parte del Presidente e infine con una lettera con cui il Ministro del Petrolio conferma l'allocazione a Malabu (documenti prodotti nel corso dell'udienza del 23 gennaio 2019).
Più precisamente: l'11 maggio 2010 R. Gbinigie per Malabu scrive all'Attorney General (e in copia al Presidente) lamentando il comportamento scorretto di Shell che non aveva permesso la conclusione di accordi e reclamando che "a Malabu dovrebbero essere concessi diritti illimitati per adempiere le proprie obbligazioni in conformità con l'Accordo transattivo del 30 novembre 2006 e le relative leggi"; il 25 maggio 2010 l'Attorney General Adoke Bello rivolge un'istanza al presidente Jonathan affinchè confermi ed implementi, dando specifiche disposizioni al Ministro del Petrolio, l'accordo transattivo del 30 novembre 2006 tra Malabu e il Governo; il 28 maggio 2010 un assistente del Presidente trasmette al Ministro del Petrolio e all'Attorney General l'approvazione di Goodluck Jonathan alla riallocazione di OPL245 a Malabu nei termini prospettati da Adoke Bello; significativamente Jonathan non firma nulla e il suo assistente comunica l'approvazione del Presidente con la seguente criptica espressione: Mi viene chiesto di inoltrarvi il Riferimento A (Reference A) e di trasmettervi l'approvazione del Presidente sul paragrafo 18 x (e) - (f). In conseguenza il 2 luglio 2010 il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke trasmette a Malabu una lettera tramite cui si stabilisce la riallocazione di OPL245 a condizione del pagamento della somma di US$210 milioni come bonus di firma.
Da questo momento Dan Etete può disporre liberamente di OPL245 come se fosse un bene di sua proprietà, senza limitazioni derivanti da diritti di NNPC, del Governo, di Shell o di chiunque altro, senza nessun vincolo al riconoscimento dei costi già affrontati da Shell, superando d'un colpo tutti i vizi derivanti dall'originaria autoassegnazione e dal mancato pagamento del bonus di firma.

In merito, occorre anche tener conto delle motivazioni "personali/amicali" dell'assegnazione del luglio 2010, dato che il Presidente Goodluck Jonathan conferma quello che i suoi predecessori, Obasanjo e Yar'Adua, avevano prima di lui già deciso, all'esito di valutazioni che avevano un preciso fondamento politico (aiutare Etete in cambio del sostegno politico) e giuridico (dovendo neutralizzare i rischi che presentava la causa intentata da Malabu contro il governo per la revoca della licenza).
Tanto premesso, le considerazioni dell'accusa in tema di certezza degli accordi corruttivi sottostanti la conferma della licenza a Malabu non sono supportate da elementi indiziari certi, ma soltanto da valutazioni quantomeno equivoche, visto che si fondano sui commenti degli informatori di Shell. La compagnia olandese era però la parte sicuramente danneggiata da questa conferma e quindi interessata ad inficiarne la validità, valorizzando voci correnti o informazioni ricevute da persone non identificate che affermavano l'illiceità della decisione.
In ogni caso, le argomentazioni accusatorie assumono valenza indiziaria della conclusione di un accordo illecito tra Etete e il Presidente della Nigeria precedente al 2 luglio 2010, senza che a tale intesa abbiano preso parte le compagnie petrolifere. Come visto, infatti, Shell era addirittura contrinteressata/danneggiata, mentre Eni non risulta aver partecipato a questi accordi, che del resto è logicamente ragionevole ricondurre al rapporto amicale privilegiato del Presidente con Dan Etete.

6.6.2 Il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento agli accordi corruttivi che avrebbero coinvolto il Ministro del Petrolio Diezani Madueke. In questo caso la contraddittorietà delle considerazioni indiziarie che coinvolgono le compagnie petrolifere è ancor più stridente per il fatto che Diezani Madueke, ex dipendente di Shell, si sarebbe fatta corrompere da Etete, con l'aiuto di Shell, per un compiere atto contrario ai doveri dell'ufficio (la conferma della licenza del 2 luglio 2010) che risultava però assolutamente pregiudizievole per Shell.

Il fatto di aver rinvenuto presso la Shell una copia non firmata del citato provvedimento conferma l'esistenza di rapporti informali derivanti dal pregresso legame contrattuale, ma non pone in discussione l'illogicità del ragionamento indiziario dell'accusa, che riconduce con assoluta certezza l'operare del Ministro del Petrolio all'esistenza di accordi corruttivi sottostanti e precedenti, ma che certamente non coinvolgevano le compagnie petrolifere, bensì soltanto Etete.

Nessun elemento, neppure di carattere indiziario, vede coinvolti dipendenti dell'Eni nei rapporti con il Ministro del Petrolio.

In conclusione, anche in questo caso, nessun elemento, neppure indiziario, supporta la partecipazione degli imputati, diversi da Etete, a eventuali accordi illeciti con il Ministro del Petrolio, accordi che per la stessa accusa si sarebbero conclusi prima del luglio 2010, data in cui è stata formalizzata la conferma dell'assegnazione a Malabu. Di tutta evidenza, si tratterebbe comunque di reato commesso in Nigeria e quindi estraneo alla giurisdizione italiana, motivo per cui il Pubblico Ministero sposta gli accordi illeciti alla fase successiva (dal 15 novembre al 29 aprile), fase delle trattative che ha visto la diretta interlocuzione tra i pubblici ufficiali e i rappresentanti delle compagnie, ma si è già avuto modo di vedere che lo stesso Pubblico Ministero considera le trattative successive al 2 luglio pienamente legittimate dal provvedimento di conferma della licenza[700].

Si ribadisce che la partecipazione di terzi alla fase esecutiva dell'accordo (resolution agreements e pagamento del prezzo), anche se realizzata con la consapevolezza dell'esistenza di accordi illeciti già intercorsi tra le parti necessarie, non è sufficiente ad integrare il reato di corruzione, il quale si fonda sulla necessaria partecipazione alla fase dell'accordo illecito.

6.6.3 Il Ministro della Giustizia Adoke Bello

Anche per quanto riguarda il coinvolgimento di Adoke Bello possono essere svolte analoghe argomentazioni, in quanto egli è stato artefice e promotore della riconferma a Malabu della licenza. Sul punto, occorre però fare alcune precisazioni che distinguono la sua posizione rispetto a quella degli altri due pubblici ufficiali, in quanto lo stesso Pubblico Ministero afferma che Adoke Bello era creditore di Etete per aver prestato la sua opera di avvocato di fiducia nelle iniziative giudiziarie volte ad opporsi all'assegnazione della licenza a Shell del 2002. Pertanto, la stessa pubblica accusa evidenzia che un possibile accordo fra Dan Etete e Adoke Bello potrebbe essere scaturito dalla volontà dell'Attorney General di conseguire l'utilità derivante dal soddisfacimento di pregressi crediti professionali, fatto certamente diverso ed estraneo dal perimetro dell'imputazione.

Adoke Bello è l'unico dei tre pubblici ufficiali indicati nell'imputazione come parti necessarie dell'accordo corruttivo ad aver ricevuto un'utilità direttamente derivante dai fondi provenienti dall'operazione OPL 245. Come emerso, infatti, Adoke Bello ricevette un immobile a prezzo di favore tramite una società gestita dal prestanome Abubaker, il quale aveva acquistato in precedenza il terreno mediante un finanziamento alimentato con denaro contante proveniente dagli uffici di cambio dove erano stati monetizzati i fondi del compenso ricevuto da Malabu ed affidato alla gestione di Abubaker.

---

[700] PM: *La conferma di tale riassegnazione ha dato un'enorme forza a Etete nei negoziati con le compagnie petrolifere e con Shell in particolare, non sussistendo più alcun vincolo legale alla completa cessione dell'asset anche a terzi.*

In merito, il Tribunale concorda sulla ricostruzione dei fatti operata dall'accusa, perché aderente a dati acquisiti.

PM: *È in atti la prova che Adoke Bello abbia ricevuto utilità da OPL245. Il 27 giugno 2011, quando i soldi di OPL 245 versati sul conto del Governo nigeriano presso JPMC Londra erano ancora in attesa di essere trasferiti a Malabu, il rappresentante della società City Hopper Properties & Investment Co. Ltd, Patrick Okoye, offre alla società A Group Properties Ltd la proprietà immobiliare sita al n. 11 di Vettern Street, Majtama Abuja, al prezzo di 720 milioni di Naira. Al cambio dell'epoca tale cifra corrispondeva a circa 4,5 milioni di dollari americani. La proprietà si estende su uno spazio di 5400 metri quadrati nel centro di Abuja, capitale della Nigeria. A Group Properties Ltd fa capo ad Alhaji Abubaker Aliyu, come tutte le altre del gruppo "A" (A Group - ad esempio, A Group Construction Company Ltd che riceve denaro della provvista OPL245) Nella stessa data il manager di A Group, Bashir Adewuni, firma l'accettazione della proposta di acquisto, contenuta in una missiva controfirmata dallo stesso Okoye, specificando che 700 milioni di naira saranno versati a titolo di prezzo e 20 milioni come diritti di agenzia. In questa sede va puntualizzato che nel dibattimento è emersa la prova granitica che Bashir Adewuni sia un mero prestanome di Alhaji Aliyu Abubakar, e che a quest'ultimo siano riconducibili le società - A Group, Megatech, Imperial Union e Novel Properties – che hanno ricevuto oltre 400 milioni di dollari dal conto di Malabu presso First Bank of Nigeria. Il 14 settembre 2011, dopo l'arrivo dei soldi versati da Eni e Shell per OPL 245 a Malabu (e il successivo trasferimento degli stessi alle società di Alhaji Aliyu Abubakar, pochi giorni dopo) la proprietà immobiliare passa da City Hopper ad A Group. È in atti (cfr. allegato 56) la lettera 14.9.2011 di City Hopper Properties and Investment Ltd a The Director (Lands) Dept Of Land Administration, con cui City Hopper chiede l'autorizzazione ministeriale al cambio di intestazione a favore di A Group (noi umilmente richiediamo il consenso del Ministro alla cessione della proprietà sopradescritta a A Group Properties Ltd. N. 32 Mediterranean Street, Abuja), nonché un "memorandum of sale" (non datato) tra City Hopper, quale venditore, e A Group, quale acquirente, in relazione all'immobile sito al Plot 3271, Cadastral Zone A06, Maitama, Abuja. Il prezzo è di 700 milioni di naira. Nella medesima data del 14 settembre 2011 City Hopper riceve da Imperial Union la somma di USD 4.501.608 . Sebbene il disponente non sia A Group, questo trasferimento va sicuramente attribuito all'acquisto della proprietà immobiliare, poiché: Imperial Union è una delle società gestite da Alhaji Aliyu Abubakar che hanno ricevuto denaro della provvista OPL245 da Malabu; la cifra di USD 4.501.608 corrisponde ai 700 milioni di naira concordati tra le parti come prezzo dell'acquisto; la data del bonifico è la stessa data dell'acquisto. A questo punto si osserva un salto nella catena documentale, poiché il documento successivo attesta la disponibilità dell'immobile in questione in capo, non a A Group o Imperial, ma a Carlin International Ltd. È in atti un documento, datato 5 ottobre 2011, in cui Carlin International Ltd offre ad Adoke Bello l'acquisto della proprietà (Plot 3271, Cadastral Zone A06, Maitama, Abuja) al prezzo di 500 milioni di naira. Carlin International Ltd è anch'essa una società di Alhaji Aliyu Abubakar, come chiaramente ricavabile da quanto scritto nel documento in esame: Come seguito dell'incontro tra voi Sig. Bello Adoke e me, Alh. Aliyu Abubaker oggi 5 ottobre 2011. Dopo una lunga negoziazione entrambi le parti convengono che venderemo la proprietà per la somma di 500 milioni di Naira. Lo stesso Bashir Adewuni, nel corso dell'esame dibattimentale all'udienza del 9 gennaio 2019, pur disconoscendo la propria firma sul documento, ha chiaramente confermato che Carlin International Ltd fosse una società di Aliyu Abubakar. È documentato, pertanto, che al 5 ottobre 2011, "dopo una lunga negoziazione", Adoke Bello e Aliyu Abubakar si sono accordati per trasferire al prezzo di 500 milioni di naira la stessa proprietà immobiliare acquistata da un'altra società di Aliyu Abubakar 21 giorni prima a 700 milioni di naira. Ovviamente non c'è nessuna logica economica in questa ulteriore azione di Aliyu Abubakar che regala un valore di 200 milioni di naira ad Adoke Bello: si conferma che si tratta chiaramente di un trasferimento a fini corruttivi per l'azione svolta da Adoke Bello per OPL 245. Non si dimentichi, sul punto, che vi è in atti la prova documentale che Aliyu Abubakar,*

"advisor per Malabu", aveva partecipato di persona agli incontri presso l'Attorney General a novembre 2010 nel corso delle trattative su OPL 245 unitamente ai rappresentanti di Eni e di Shell, e – secondo Armanna – seguiva l'andamento della discussione e influenzava l'Attorney General (udienza 17.7.2019, p. 102). Le anomalie relative a questo trasferimento immobiliare, tuttavia, non terminano qui. Adoke Bello, infatti, si accorda per pagare soltanto 500 milioni di naira, ma di questa cifra ne vengono versati effettivamente appena 300 milioni: nella stessa offerta del 5 ottobre è possibile leggere un'annotazione manoscritta da cui risulta il versamento a favore di Carlin il 15.2.2012 di 300 milioni di naira dal conto di Adoke Bello. L'analisi del conto di Adoke Bello presso Unity Bank, trasmesso per rogatoria dalle autorità nigeriane, in data 15 febbraio 2012 registra l'uscita di 300 milioni di naira (pari a USD 1.893.786,71) a favore di Carlin, ma questa uscita determina un immediato saldo negativo per il medesimo importo. La somma trasferita non viene infatti da una disponibilità effettiva sul conto, ma da uno scoperto di conto corrente (TOD Temporary Ovedraft Facility) che la banca concede ad Adoke. Da un Internal Memo della Banca Unit [Allegato 59] si apprende che Adoke aveva mesi prima (precisamente in data 29 dicembre 2011) richiesto un prestito di 300 milioni di naira ma non aveva poi consegnato la documentazione che la banca richiedeva: "mentre la Filiale si stava adoperando per assicurare che tutta la richiesta documentazione fosse completa, il cliente non è riuscito a fornirla (the client was not able to meet up with the same). Questo ritardo, unito alla ristrettezza del tempo, ha necessitato la concessione di uno Scoperto Temporaneo (TOD) in attesa della documentazione completa che era stata richiesta, e successivamente è stato approvato dal Management…tutti gli sforzi per recuperare dal cliente i documenti formalizzati non hanno ancora avuto effetto per la sua indisponibilità. Noi continueremo a sollecitare il cliente perché raccolga i documenti". Questo scoperto di conto corrente produce, com'è naturale, interessi esorbitanti, corrisposti su base mensile. In 32 mesi vengono prodotti interessi per circa 150 milioni di naira in totale, pari a circa USD 900.000. Queste uscite dal conto di Adoke sono coperte, in parte, con numerosissimi versamenti in contanti per piccole cifre da parte di persone fisiche, verosimilmente dipendenti di Bureaux de Change, nonché da due accrediti più consistenti provenienti dai Bureaux de Change Gagarimi e Crawnford. Tutti i versamenti in contanti sono inferiori ai 5 milioni di naira, cifra che, come ha spiegato il teste Ibrahim Ahmed , rappresentava all'epoca il tetto massimo di denaro che un individuo poteva legittimamente versare in contanti. È per tabulas quindi il fatto che Adoke ha potuto utilizzare somme di denaro in contante non derivanti dalla sua funzione, ma anzi trasferite con modalità tali da eludere le regole antiriciclaggio in vigore in Nigeria. Ragionevolmente Adoke sapeva di poter contare su tali entrate quando ha contratto un debito così importante con la banca lasciando che maturassero interessi estremamente ingenti (quasi un milione di dollari) senza rimborsare in alcun modo il debito con entrate proprie. Logica conclusione di tale anomala movimentazione è che non fosse di Adoke il denaro versato per coprire il finanziamento e che comunque non avesse un'origine lecita, altrimenti non si spiega perché sia stata necessaria la moltitudine di versamenti in contanti e l'intermediazione di bureaux de changes. La circostanza poi che Aliyu Abubakar, formale controparte di Adoke, abbia monetizzato in contanti, come più volte sottolineato, oltre mezzo miliardo di dollari della provvista OPL 245, suggerisce un forte collegamento tra le due situazioni. In sintesi, i documenti dimostrano

1. *che l'immobile che Adoke ha ottenuto da Alhaji Aliyu Abubakar per 300 milioni di naira (circa 1,9 milioni di dollari) era stato appena acquistato da terzi da Alhaji Aliyu Abubakar – utilizzando il denaro di OPL245 - per 700 milioni di naira (circa 4,5 milioni di dollari). Si tratta quindi a tutti gli effetti di utilità rinveniente dalle movimentazioni della provvista OPL245.*
2. *il rimborso di 300 milioni di naira di scoperto bancario alla UNITY BANK è stato effettuato con una provvista di origine non trasparente (numerosissimi piccoli versamenti "frazionati") e versamenti da Bureau de Change che in ragione dell'epoca considerata (successiva al pagamento per OPL245) possono essere collegata, in via indiziaria, all'attività di creatore di grandi masse di contante tenuta da Alhaji Aliyu Abubakar.*

L'entità dell'utilità, determinata in qualche milione di dollari, appare proporzionata alla causale del credito che vantava il pubblico ufficiale per la pregressa attività di consulenza legale in favore di Etete e tanto basterebbe per introdurre un ragionevole dubbio in merito all'esistenza dell'accordo illecito contestato. In ogni caso, anche prescindendo da tali considerazioni, possono essere riproposte le precedenti osservazioni in merito all'inesistenza di prove, neppure indiziarie, circa la partecipazione degli attuali imputati, ad eccezione di Etete, ad eventuali accordi illeciti sottostanti la più importante attività di Adoke Bello favorevole a Malabu, la quale porterebbe a collocare ipotetici accordi illeciti nel maggio 2010.

PM: *il 25 maggio 2010, Adoke Bello rivolge un'istanza al presidente Jonathan affinché confermi e dia esecuzione, dando specifiche disposizioni al Ministro del Petrolio, l'accordo del 30 novembre 2006 tra Malabu e il Governo. La lettura di tale istanza indica una conoscenza molto puntuale di tutti gli aspetti della querelle tra Shell e Malabu su OPL245, aspetti non indicati nella lettera di Gbinigie, conoscenza all'evidenza non maturata nell'arco di pochi giorni ma frutto della pregressa attività di Adoke quale "avvocato di Etete" e avvocato della Nigeria nella causa ICSID. Divenuto Ministro, Adoke usa il suo potere per affermare autoritativamente un diritto di Etete che, oltre a essere ancora sub iudice, era anche stato fortemente ridimensionato dal Presidente Obasanjo nella sua lettera 3 maggio 2007 già citata.*
La lettera di Adoke, in effetti, sembra più una comparsa conclusionale a favore di Etete che una ricognizione delle premesse obiettive "in fatto e in diritto". L'Attorney General presenta infatti Malabu come una società locale (indigenous company) che ha correttamente fatto richiesta della licenza sulla base delle Indigenous policies; non vi è il minimo accenno alle circostanze ben note per cui Malabu era riconducibile al Ministro del Petrolio che si autoassegnò abusivamente quella licenza, che la società fosse stata costituita pochi giorni prima dell'assegnazione senza nessuna struttura o capitale, che da subito fu oggetto di rivendicazioni sulla proprietà da prestanome di personaggi più o meno potenti. Adoke non esita ad addossare al Governo la responsabilità di avere violato leggi dello Stato (con ciò garantendo comunque ottimi argomenti ad Etete per ogni evenienza): nonostante le proteste di Malabu, ***il Governo in violazione del Petroleum Act e protocolli collegati, ha invitato surrettiziamente Exxon-Mobil e Shell*** *a presentare un'offerta per il blocco 245 nell'aprile 2002, nonostante gli accordi contrattuali esistenti tra Malabu e SNUD in relazione a OPL 245 [grassetto aggiunto]Addirittura avallando i sospetti di Etete di un accordo fraudolento tra il Governo e Shell ai danni di Malabu all'epoca della revoca della licenza nel 2001: Malabu sostiene inoltre che il governo federale, conseguentemente, ha riassegnato OPL 245 a SNUD in circostanze opache, confermando così i suoi timori sull'istigazione e la complicità di SNUD, il suo partner tecnico, nella revoca. La direzione di Adoke all'epoca era ben chiara e conduce, tramite l'approvazione da parte del Presidente il 28 maggio 2010, alla lettera di Diezani del 2 luglio 2010 con la quale si stabilisce la riallocazione di OPL245 a Malabu a condizione del pagamento della somma di US$210 milioni come bonus di firma: your company is hereby allocated OPL 245 subject to the payment of the sum of US$210 million as Signature Bonus Da questo momento Dan Etete può disporre liberamente di OPL245 come se fosse un bene di sua proprietà, senza limitazioni derivanti da diritti di NNPC, del Governo, di Shell o di chiunque altro, senza nessun vincolo al riconoscimento dei costi già affrontati da Shell, senza nessun ostacolo derivante dall'originaria autoassegnazione e dal mancato pagamento dell'originario bonus di firma.*

Si richiamano anche le considerazioni in merito alla consapevole partecipazione alla fase esecutiva dell'accordo con la precisazione che la funzione di direzione degli accordi anche a dispetto degli interessi degli intermediari e dello stesso Etete (obbligato ad accettare un prezzo che non riteneva idoneo) portano a ritenere che anche l'ipotetica originaria consapevolezza da parte delle compagnie di un accordo corruttivo si sarebbe, in realtà, evoluta nella consapevolezza della prevalenza dei pubblici ufficiali sul privato corruttore in termini di pretese concussive o quanto meno in termini di

accordi relativi ad indebite dazioni. Si riportano in proposito alcuni passaggi argomentativi, proposti dello stesso Pubblico Ministero, che si riferiscono a pressioni minacciose da parte di Adoke Bello per costringere Etete ad accettare gli accordi esecutivi dell'originario patto illecito, con conseguente completa estraneità al reato dell'eventuale partecipazione degli attuali imputati, tenuto conto del fatto che, all'epoca, oltre alla concussione, anche il reato di indebita dazione era escluso dalla corruzione internazionale.

PM: *Adoke si muove con tutti i protagonisti dei negoziati: con Etete, con Shell, con Eni e con Obi, dimostrando una ferma determinazione a portare a termine favorevolmente le trattative anche quando Etete rifiuta drasticamente l'offerta veicolata da EVP il 30 ottobre 2010. Il 26 ottobre 2010 si incontra con Shell, manifestando l'intenzione del Governo si spingere Etete a chiudere: l'informazione è contenuta in una mail di Casula a Descalzi del 27 ottobre 2010 [Allegato 47]: Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto:*
+ il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere;
+ se non chiude il blocco ritornerà nelle disponibilità del FG;
+ a quel punto verrà riassegnato (Shell dice in priorità a loro, altre fonti dicono con gara);
Da quando il Governo è formalmente schierato a favore della soluzione Eni/Shell/Malabu, in più occasioni viene manifestata la possibilità che il blocco venga revocato a fronte della riottosità di Etete, che continua a richiedere una somma maggiore di quella prospettata. Una mail di Colegate del 4 novembre 2010 [Allegato 48] conferma questo approccio dell'Attorney General: Ho parlato con Ed[nan] – abbiamo concordato la strada da seguire: Lui [Ednan] è d'accordo con l'opzione di ricorrere all' AG lunedì - dice che prima andrebbe anche bene - il messaggio dev'essere "il blocco viene revocato" Analogamente Roland Ewubare scrive a Obi il 2 dicembre 2011: sms n. 1201 da Ewubare a Obi
Ottima notizia! Tutti gli hanno detto di chiudere o rischia di perdere 245 al prossimo giro di licenze.

Anche la determinazione di Adoke Bello nell'escludere la partecipazione degli intermediari e di adoperarsi per ridurre il compenso di Obi portano alle medesime conclusioni sopra indicate.
Non possono invece condividersi le considerazioni sul fatto che Adoke Bello avrebbe esercitato pressioni indebite su NNPC e DPR. Come visto, infatti, era stato lo stesso Ministro a coinvolgere questi dipartimenti e a pretendere che si formasse un accordo che tenesse conto anche delle loro indicazioni, tanto che le compagnie sono state costrette a cedere sul riconoscimento dei diritti di reintegro, i quali non erano compresi nel precedente schema negoziale che prevedeva l'acquisto diretto da Malabu, visto che a questa società era stata riconosciuta una licenza libera da questi vincoli.

6.7 La partecipazione all'accordo illecito dei pubblici ufficiali intermediari

I pubblici ufficiali intermediari (*Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah*), sono indicati come terzi che hanno contribuito alla fase esecutiva degli accordi illeciti, consentendo la conclusione delle trattative nell'aprile 2011.

…essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa $ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione dei pubblici ufficiali corrotti ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, ***nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement****, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell,*

al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della Repubblica nigeriana:

6.7.1 Il pubblico ufficiale Obiorah

Il senatore Obiorah non emerge in alcun modo nelle trattative e quindi non è neppure identificato un suo contributo causale negli accordi corruttivi. Il suo asserito coinvolgimento nelle intese pare discendere unicamente dalla circostanza che egli ricevette un bonifico di 11 milioni di dollari da parte di Etete con denaro proveniente dall'operazione OPL 245.

6.7.2 Il pubblico ufficiale Bature

Il pubblico ufficiale Bature, eletto nella camera dei rappresentanti dal 2011 al 2015, viene coinvolto, per incarico di Gusau, soltanto in un incontro risalente al 15 ottobre 2009. Pertanto, pur avendo partecipato in Inghilterra al traffico di contanti provenienti dai fondi OPL 245 tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, la sua intermediazione non ha alcun nesso causale con gli accordi illeciti conclusi nel 2011. Il suo coinvolgimento nei fatti occorsi nel 2013 può al più integrare elementi indiziari di altri e diversi reati per i quali certamente non sussiste alcuna giurisdizione delle autorità italiane.

6.7.3 Il pubblico ufficiale Gusau

Il Tribunale non concorda con l'accusa sull'inquadramento della figura di Gusau. Egli, infatti, ha ricoperto la carica pubblica di responsabile dei servizi di sicurezza soltanto da aprile a settembre del 2010, momento in cui ha lasciato l'incarico per partecipare alla campagna elettorale per la Presidenza della Nigeria in contrapposizione a Jonathan Goodluck. Ne consegue che Gusau non soltanto era un privato cittadino quando ha partecipato alle trattative con Shell nel 2009, ma, soprattutto, nel 2010 era addirittura controinteressato rispetto alla stipula di accordi illeciti che avrebbero contribuito al finanziamento della campagna elettorale del suo rivale politico Jonathan Goodluck.

PM: *La carica pubblica rivestita da Gusau all'epoca era è quella di National Security Advisor (NSA), una figura di consigliere diretto del Presidente della Repubblica su tutte le questioni di sicurezza e controllo, per conto del Presidente, sui servizi di intelligence interna ed esterna. Nel caso di Gusau la sua autorità deriva anche da un percorso politico già ai massimi livelli nel settore dell'intelligence sotto il regime militare di Ibrahim Babangida (1985) e perpetuatosi fino ai tempi dell'amministrazione Jonathan. Dopo la parentesi del regime di Abacha, durante il quale fu allontanato dalla politica attiva, la c.d. quarta repubblica nigeriana lo vede nuovamente come uno dei protagonisti principali della vita pubblica, rivestendo il ruolo di NSA sotto le amministrazioni Obasanjo e Jonathan. Nel settembre 2010 si dimette dalla carica per concorrere alle primarie come Presidente della Repubblica. Nel 2014 viene nominato da Goodluck Jonathan Ministro della Difesa. Per quanto raccolto nel corso dell'istruttoria Gusau entra nei negoziati di OPL245 mettendo in contatto Dan Etete con Ednan Agaev e successivamente quest'ultimo con Shell. È lo stesso Agaev a fornire queste informazioni (cfr. udienza 26 giugno 2019, p. 14). Ma al di là delle presentazioni e dell'attività di mediazione, Gusau svolge un ruolo attivo di grande rilevanza per tutto il processo negoziale che porterà alla firma dei resolution agreements, gestendo in prima persona o tramite uomini di fiducia le trattative tra Etete, Shell, Eni e il Governo.*
A ottobre 2009, quindi prima dell'avvento di Goodluck come acting president, vi è un importante incontro tra Etete e alcuni manager di Shell. Etete partecipa a questo incontro unitamente a A.B.C. Orjiako (lo stesso che organizzerà l'incontro tra l'Attorney General e Robinson il successivo 8 novembre 2010 e sarà presente agli incontri di Novembre 2010 con l'Attorney General come advisor di Etete) e Umar Bature, uomo di fiducia di Gusau. Scrive Copleston a Burmeister, Klusener, Bos e altri dirigenti Shell: Io e Peter abbiamo incontrato Chief Etete il 15 ottobre. Etete era accompagnato da Bryant Orjiako (Green) e Umar Bature (che riferirà a Gusau) Secondo quanto scritto da Copleston, in tale occasione Peter Robinson e John Copleston, propongono di tornare all'accordo

originario del 1999, sulla base del quale Shell sarebbe subentrata a titolo di farm in per il 40 % sopportando i costi del restante 60 % di Malabu. Etete, al contrario, ribadisce la sua volontà di monetizzare i suoi "diritti" su OPL245 senza imbarcarsi in alcuna iniziativa imprenditoriale. È dall'inizio, pertanto, che Gusau "accompagna" Etete nelle sue trattative con le compagnie petrolifere sebbene a ottobre 2009 Gusau non fosse formalmente National Security Advisor.

A dispetto delle valutazioni dell'accusa sull'enorme incidenza causale di Gusau nelle trattative, frutto di generiche considerazioni sul ruolo dei servizi segreti nelle grandi transazioni commerciali, gli atti processuali non forniscono alcun supporto alla tesi, dovendosi evidenziare che l'incontro del 2009 non ha portato a nessun progresso nelle trattative. Dall'ottobre 2009 al marzo 2010 Gusau scompare dalle trattative, ritornando con una generica disponibilità di accesso ai suoi uffici offerta a Shell. Tuttavia, tale disponibilità ha portato soltanto ad informazioni sulla conferma della licenza a Malabu, provvedimento decisamente contrario agli interessi di Shell.

PM*: Analoghi comportamenti sono stati tenuti da Gusau anche in costanza di carica, cioè dal marzo 2010. Il 16 aprile 2010 si registra infatti un ulteriore incontro tra Gusau, nuovamente nominato NSA, e Copleston, avente ad oggetto una serie di questioni aperte tra Shell e il Governo, tra cui OPL 245: in ragione della nuova forza politica/contrattuale di Etete (dovuta alla vicinanza col nuovo Acting President Jonathan), Copleston chiede a Gusau di spingere su Etete per convincerlo a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative: Ha detto che sarebbe bene se Gusau esercitasse pressione su Etete per farlo tornare di nuovo al tavolo. Ma quello che più importa è che da quel momento Gusau e Shell concordano di vedersi ogni mese per fare il punto della situazione con regolarità: Ha appoggiato esplicitamente tutto questo, ha affermato che la sua porta di casa o dell'ufficio è aperta in qualsiasi momento e abbiamo deciso di provare a incontrarci su base mensile (commento: data la sua agenda è improbabile che sia facile come sembra, ma fondamentalmente rimane ben disposto, amichevole e dalla nostra parte ...) È facile immaginare quanto importante fosse per Shell che il National Security Advisor fosse "determinato, amichevole e allineato" con loro, tanto importante da suggerire un incontro di presentazione con il Senior management di Shell: Gli ho detto che sarei stato lieto di presentargli i senior manager di Shell*

L'unico contributo fornito da Gusau alle trattative si colloca nell'agosto 2010, ma riguarda soltanto aspetti secondari delle trattative, quali indennità e questioni fiscali, come indicano le prove documentali richiamate dall'accusa nella memoria conclusiva:

PM: *Sono in atti alcuni messaggi di testo che testimoniano di contatti tra Obi e Gusau ad agosto 2010, poco prima dell'incontro tra il Presidente Goodluck e Paolo Scaroni: <u>9 agosto 2010</u> sms Obi a Gusau:*
Buonasera, il nostro amico Ambasciatore mi ha chiesto di vederla. Io sono ad Abuja e sono a Sua disposizione. Saluti Obi. 11 agosto 2010 sms Obi a Gusau: Buonasera. Ho appena ricevuto i documenti. Sono a Sua disposizione per fissare un appuntamento e vederci. Saluti Obi. Il giorno dopo Obi chiede ad Agaev di chiamare nuovamente Gusau spiegandogli anche che aveva bisogno di vedere Diezani (the lady)
12 agosto 2010 sms Obi a Agaev. Per favore chiama il tuo amico. Dobbiamo concludere prima del loro arrivo domani. Devo anche vedere la signora. Saluti. Gli incontri tra Obi e Gusau hanno avuto ad oggetto OPL245 e sono stati propedeutici all'incontro con il Presidente.
Vista la menzione del "nostro amico Ambasciatore" è stato chiesto ad Agaev, nel corso dell'esame dibattimentale, il motivo di questi incontri, ma la risposta è stata largamente insoddisfacente ai fini dell'accertamento della verità. In sintesi (cfr. udienza 26 giugno 2019 p. 37) Agaev circoscrive l'attività di Gusau al suo ruolo di NSA e ne fa discendere un intervento limitato alle questioni di sicurezza. Ma la realtà è un'altra: Gusau si occupa attivamente e costantemente di OPL 245 e dei

rapporti con le compagnie petrolifere per ragioni che nulla hanno a che fare con la sicurezza. Gli appunti scritti direttamente da Obi, infine, smentiscono la versione di Agaev, indicando come gli incontri con Gusau abbiano avuto ad oggetto OPL 245 ed Etete, ma non questioni di sicurezza: (Chrono-unprotected.xls, sub 11 agosto 2010: Incontro all'ufficio di NSA) Incontro di carattere generale, Etete, aiuto con il MoP [ministro del petrolio], indennità/lettera di conferma dei termini fiscali e ancora, dopo l'incontro tra i vertici, Obi annota un incontro con Gusau presso l'ufficio del NSA (Chrono-unprotected.xls, sub 14 agosto 2010: Incontro all'ufficio di NSA)_Valutazione ex post del meeting tra Goodluck Ebele Jonathan [GEJ] ed Eni, ha chiesto di Ednan [Agaev], parlerà a Etete che può essere difficile a volte: Gusau parlerà con Etete, aiuterà con il Ministro del Petrolio, affronterà la questione delle indennità e dei termini fiscali. Insomma rassicura Obi sul suo appoggio, ma nessun accenno alla tematica della sicurezza.

Ai primi di settembre del 2010 Gusau fornisce mere informazioni a Shell, che sono da ricondurre alla generica disponibilità fornita nella primavera precedente, che termina quando egli lascia l'incarico pubblico, a dimostrazione che non si trattava di accordi illeciti, ma leciti.
Il tenore della mail che si riporta non è affatto indicativo del ruolo chiave di stratega delle trattative attribuitogli dal Pubblico Ministero, anche perché Gusau ha comunicato un provvedimento del 27 agosto che quindi non era affatto segreto.

P.[apa] ha avuto una buona sessione con l'NSA. Dice che una nuova lettera del Ministro estende la scadenza del bonus di firma di Malabu a 9 mesi. Ma Pres è ben disposto alla risoluzione. Dice che l'accordo 50/50 è come gli è stato messo da Mutiu [country manager nigeriano di Shell] Loro vedono ancora una soluzione per cui Eni acquista il "100 percento" di Malabu e poi Eni fa il 50/50 con Shell - quindi non è sicuro che sia cambiato qualcosa a parte la scadenza per Malabu per trovare i soldi per il bonus di firma.

Non sono condivisibili neanche le considerazioni dell'accusa sul ruolo di Gusau in epoca successiva al settembre 2010, visto che si fondano su un unico messaggio datata 4 ottobre 2010 dove Agaev, preoccupato che l'affare si bloccasse, chiede a Obi se ritenesse utile contattare Gusau, considerato l'unico suo possibile canale per far arrivare al Presidente della Nigeria la sua opinione sul modo di far proseguire le trattative al fine di arrivare ad una conclusione che avrebbe comportato la realizzazione delle aspettative di guadagno per l'attività di consulenza svolta in favore di Etete.
Agaev introduce nel processo legittime aspettative di compensi per attività di consulenza privata che Gusau si aspettava da Etete alla conclusione dell'affare, spiegazione alternativa che introduce un ragionevole dubbio alla causale attribuita dall'accusa alla disponibilità di denaro, proveniente dall'operazione OPL 245, che Jeffrey Tesler attribuisce al generale Gusau.
In conclusione, non soltanto non c'è alcuna prova del contributo causale di Gusau alle trattative dell'accordo illecito contestato, ma sussiste un ragionevole dubbio sulla sua partecipazione quale consulente privato e sulla conseguente sue legittime aspettative di compensi leciti.

6.7.4 Il pubblico ufficiale Bayo Ojo

Analoghe considerazioni possono svolgersi nei confronti di Cristopher Adebayo Ojo, indicato come Bayo Ojo, attesa la sua partecipazione quale pubblico ufficiale dapprima a fasi storiche escluse dal perimetro dell'imputazione (o comunque afferenti accordi illeciti esclusivamente nigeriani) e, dopo, alla fase esecutiva della destinazione del denaro ricevuto da Malabu.
Si concorda sul fatto che Bayo Ojo:

- è l'Attorney General che il 30 novembre 2006 firma il *Settlement Agreement* sulla cui base fu riallocata la licenza OPL 245 a Malabu;
- è l'autore del Legal Advisory Mandate con Etete in forza del quale egli avrebbe ricevuto 50 milioni di dollari e ne avrebbe destinato una parte a Petrol Service;

- è il beneficiario della somma di oltre 10 milioni di dollari, trasferiti da Rocky Top Resources e provenienti dal prezzo pagato da Eni per OPL 245;
- è l'ordinante il bonifico di USD 1.200.000 dell'8 maggio 2012 a favore di Vincenzo Armanna con la fittizia causale "eredità Armanna".

Nel corso del suo esame, Bayo Ojo ha attribuito al compenso ricevuto da Etete una causale relativa ad incarichi professionali di natura privata, legati alla fase conclusiva degli accordi per la vendita della licenza OPL 245. Ed infatti, i documenti rinvenuti si riferiscono al contratto con Falcioni, finalizzato a costituire un filtro al pagamento dal governo a Malabu, in modo da gestire direttamente le proprie commissioni senza dipendere da Etete, il quale era noto per non voler adempiere agli obblighi contrattuali assunti con i propri consulenti.
Il Pubblico Mnistero attribuisce al pagamento ricevuto da Bajo Ojo la causale illecita di remunerazione per accordi corruttivi risalenti al 2006 e quindi certamente estranei all'odierna imputazione.
A prescindere dalla contraddittorietà con il nesso causale attribuito dall'accusa stessa, nessun elemento di prova viene neppure prospettato circa il contributo di Bayo Ojo alle trattative illecite che hanno portato agli accordi di aprile, ad eccezione della sua consulenza sulla fase esecutiva del pagamento del prezzo. Come si vedrà meglio in seguito, la partecipazione a questa fase porta però ad escludere rilevanza probatoria decisiva in termini di partecipazione all'accordo corruttivo, tanto più che con riferimento a questa posizione soggettiva sarebbe indicata la consapevolezza di aver partecipato ad altro e precedente accordo corruttivo.

6.8 La partecipazione alle trattative lecite con la consapevolezza di possibili pregressi accordi illeciti

Nella consapevolezza che la materia dovrà necessariamente essere approfondita nell'ambito dei capitoli inerenti alle singole posizioni degli attuali imputati, appare comunque opportuno anticipare i risvolti giuridici della diversa chiave di lettura fornita dall'accusa in merito alla partecipazione degli imputati alle trattative nella consapevolezza dell'esistenza di accordi illeciti sottostanti la procedura di conferma della licenza a Malabu nel periodo maggio-luglio 2010 (*tutti sapevano*).
Come meglio si vedrà nell'esame delle condotte dei singoli imputati, non si può parlare di piena ed effettiva consapevole rappresentazione dell'accordo criminoso oggetto dell'imputazione. Tuttavia, occorre fin d'ora evidenziare che la partecipazione di terzi alla fase esecutiva (*resolution agreements* e pagamento della tangente di un eventuale precedente accordo criminoso, anche se realizzata con la consapevolezza dell'esistenza di accordi illeciti già intercorsi tra le parti necessarie, non è sufficiente ad integrare il reato di corruzione, il quale si fonda sulla ineludibile partecipazione del terzo anche alla fase dell'accordo illecito. In proposito, si richiamano le già esposte considerazioni della difesa Shell, pienamente condivisibili perché fondate sulla costante giurisprudenza di legittimità.

Sez. 6, *Sentenza n.* 18125 *del* 22/10/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279555
Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore. Ricostruiti i fatti nel senso indicato, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi in più occasioni affermati dalla Corte di cassazione secondo cui nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di collegamento funzionale tra le parti del patto corruttivo, in un'opera di collante tra gli autori. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, fondato sul *"pactum sceleris"* tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo tra le parti dell'accordo illecito e se entrambe le condotte - del corrotto e del corruttore - in

connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell'utilità. Ciò che dunque deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. **Nel caso di specie, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati, atteso che pretende di attribuire a Nacamulli, in via postuma, la veste di parte di un accordo corruttivo pregresso, già concluso ed intercorso tra altri; la tesi è che un terzo, che non abbia concorso in qualunque modo alla conclusione del patto illecito, possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che, conoscendo successivamente l'esistenza del patto illecito tra altri, si adoperi alla realizzazione dell'accordo corruttivo.** La prova della partecipazione del ricorrente alla corruzione da elementi riferibili ad una fase successiva alla conclusione del patto corruttivo ("si attivò per la realizzazione del programma corruttivo": così testualmente la sentenza impugna a pag. 237). Nell'ambito di una stringata motivazione, la Corte di appello, al di là del riferimento alla conversazione del 19.11.2013, ha valorizzato il dato, oggetto di separata imputazione, per cui Pedetti sarebbe intervenuto al fine dell'adozione del provvedimento di proroga del servizio di assistenza alloggiativa. Va però considerato che, fermo restando quanto si dirà in ordine alla irregolarità degli affidamenti dei servizi, la Corte di appello non ha motivato espressamente sulla partecipazione effettiva di Pedetti alla corruzione, non chiarendo, da una parte, se il contributo che l'imputato avrebbe apportato nella fase esecutiva fosse stato già promesso da questi al momento della conclusione del patto corruttivo - atteso che, se così fosse, sarebbe configurabile la compartecipazione criminosa dell'imputato - ovvero fu compiuto in maniera avulsa e senza collegamento con il momento della stipula dell'accordo, e, dall'altra, in che misura possa essere desunta la prova del contributo concorsuale dalle conversazioni intercettate il 19.11.2013.

Sez. 6 - , *Sentenza n.* 46404 *del* 29/10/2019 Cc. (dep. 14/11/2019) Rv.

In tema di corruzione, non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato). Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo tra le parti dell'accordo illecito e se entrambe le condotte - del corrotto e del corruttore - in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell'utilità. Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), ma anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, il ricorso del Pubblico Ministero non fa corretta applicazione dei principi di diritto indicati, atteso che, quanto alla nomina in ANFE, pretende di attribuire a Magro, in via postuma, la veste di parte di un accordo pregresso corruttivo, già concluso ed intercorso tra Lo Sciuto e Genco; la tesi è che un terzo possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che questi, conoscendo l'esistenza del patto illecito, si adoperi successivamente alla conclusione del patto alla sua realizzazione. Si tratta di una conclusione tecnicamente non condivisibile. La condotta del terzo, realizzata successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso tra altri, compiuta nella fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi, non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato (a titolo esemplificativo, favoreggiamento reale.

CAPITOLO 7
L'ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

7.1 Premessa: la contrarietà ai doveri d'ufficio degli accordi del 29 aprile 2011 267
7.2 Conflitto d'interessi 268
7.3 Legittimità degli accordi del 29 aprile 2011 269
7.4 Lettera DPR del 1° aprile 2011 271
7.4.1 Assegnazione *senza gara* 271
7.4.2 Violazione del diritto di preferenze delle compagnie nigeriane 277
7.4.3 Condizioni fiscali favorevoli 279
7.4.3.1 *Resolution Agreement* adottato "*con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente capital gain tax, taxes on income, witholding taxes, value added tax)*" 279
7.4.3.2 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contract Act cap3, Laws of Federation of Nigeria 2004)*" 286
7.4.3.3 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità […] di una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale*" 292
7.4.4 *Back in rights* 293
7.4.5 *Resolution Agreement* adottato "*al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell*" 296
7.4.5.1 La determinazione del prezzo di una licenza petrolifera 301
7.4.5.2 La determinazione del prezzo in Eni 302
7.4.5.3 La determinazione del prezzo in Shell 305
7.4.5.4 Conclusioni del Tribunale 305

7.1 Premessa: la contrarietà ai doveri d'ufficio degli accordi del 29 aprile 2011

Si è già avuto modo di chiarire che la partecipazione alle trattative, come ammesso anche dallo stesso Pubblico Mnistero, non costituisce, di per sé, prova della partecipazione all'accordo illecito poiché, come ben chiarito dalla giurisprudenza citata[701], l'atto amministrativo è solo un fatto che può assurgere ad elemento indiziario della partecipazione all'accordo e, nel caso di specie, trattandosi di atto transattivo di controversie esistenti tra parti private, le trattative tra le parti non costituiscono una prova della partecipazione all'accordo, caso mai il comportamento tenuto dai partecipanti nel corso della procedura che ha consentito di concludere gli atti transattivi, può fondare ragionamenti indiziari sulla partecipazione all'accordo.

Con riferimento a questi rilievi giuridici, l'accusa, senza misurarsi esplicitamente con la problematica, sostiene che l'illegittimità dell'atto in sé e le modalità della condotta tenuta dai pubblici ufficiali, ed in particolare da Adoke Bello, nelle fasi del procedimento che ha portato agli atti transattivi, costituiscano gravi indizi della partecipazione (ndr. solo di alcuni) all'accordo illecito.

L'accusa, facendo proprie affermazioni di dipendenti del Governo Nigeriano, non esperti di diritto, ma interessati a difendere il massimo profitto a prescindere dalle peculiarità della licenza oggetto delle trattative in corso, afferma l'illegittimità degli accordi del 29 aprile 2011.

PM: *il FGN Resolution Agreement contiene una serie significativa di violazioni di legge o di distorsioni di prassi in vigore nel settore, tanto numerose ed eclatanti da aver sollevato all'epoca le*

[701] *Sez.* 6, ***Sentenza*** *n.* 18125 *del* 22/10/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279555

proteste dell'ente petrolifero di stato NNPC e, successivamente (1.4.2011) del direttore generale del Dipartimento delle Risorse Petrolifere W.A. Obaje che in una lettera diretta all'Attorney General, ma trasmessa in copia anche al Presidente della Nigeria, denunciava dettagliatamente le violazioni di legge.

Prendendo spunto dai commenti del Ministro Adoke Bello, per come riportati da una dipendente di Shell, sullo stato delle trattative con NNPC, si trasforma l'unicità di questi accordi, sempre senza riconoscerne l'effettiva peculiarità, in un indizio grave e preciso di un accordo corruttivo sottostante che coinvolgerebbe anche le compagnie petrolifere: *Nike Olafimihan*[702] *nell'effettuare il resoconto di un incontro che ha avuto con Adoke - indicato come HAG (Honorable Attorney General) - riferisce che ha saputo che NNPC potrebbe "piegarsi" (to bend) su alcune questioni ma vorranno una "forte riserva": il Resolution Agreement "dovrà essere un provvedimento una tantum che non potrà essere usato come precedente per ogni altra transazione".*
Decisamente contraddittorie e giuridicamente errate sono le valutazioni del consulente del Pubblico Ministero, il quale, pur avendo ammesso che le licenze in Nigeria possono essere legittimamente concesse per atto discrezionale governativo, evidenzia l'anomalia rappresentata dal rilascio di una licenza nell'ambito di un atto transattivo stragiudiziale che vede coinvolta una parte, Eni, ritenuta estranea alle controversie giudiziarie sulla proprietà della licenza. Sulla base di queste erronee premesse del proprio consulente, l'accusa trasforma un dato di comune esperienza (la composizione stragiudiziale di controversie può risolversi grazie all'intervento di un terzo investitore o finanziatore) in un indizio di accordi corruttivi sottostanti.
Contrariamente a quanto emerso in dibattimento, l'accusa sostiene che non ci siano stati altri casi di assegnazioni di licenze petrolifere a seguito di transazione stragiudiziali, nonostante i consulenti delle difese abbiano rilevato che *l'utilizzo di un Resolution Agreement come base per un'assegnazione diretta non costituisce un accadimento senza precedenti. Esempi si trovano nella Relazione Annuale del 2016 dell'Industria Petrolifera e del Gas Nigeriana pubblicato dal DPR, dove viene riportato che alcuni asset sono stati assegnati/riassegnati sulla base di accordi transattivi stragiudiziali* [703]*;* e la circostanza non desta alcuna meraviglia, dal momento che la transazione è un contratto tipico, il cui utilizzo è prassi abituale a fronte dell'esistenza di una controversia.
In merito, è appena il caso di ricordare che, dal punto di vista giuridico, la concessione non è stata assegnata *con il Resolution Agreement*, ma quest'ultimo è stato lo strumento negoziale con il quale il Governo si è assicurato il consenso di Snud e Malabu alla riassegnazione in favore di Snepco e Nae. Invero, l'atto di assegnazione è costituito da un provvedimento discrezionale del Ministro rispetto al quale il *Resolution Agreement* costituiva un semplice presupposto di fatto.

7.2 Conflitto d'interessi

Altro aspetto di pretesa illegittimità dell'atto, su cui il Pubblico Ministero molto ha insistito durante la discussione[704], riguarda il conflitto d'interessi che avrebbe caratterizzato negativamente tutte le vicende della licenza, compresi i *resolution agreements*. Tale approccio omette però di considerare le precise e documentate obiezioni sollevate dai consulenti delle difese ed in particolare dall'avv.to

---

[702] Non è comprensibile come Nike Olafimian non sia mai neppure stata indagata.
[703] l'OPL 2001 a favore di Jahcon International Limited; l'OPL 2002 a favore di Hi Rev Exploration and Production Limited; l'OPL 2003 a favore di Oil and Industrial Services Limited; l'OPL 2004 a favore di Sterling Exploration Limited; e l'OPL 326 a favore di Northsouth Petroleum Limited.
[704] Memoria conclusiva PM: *È questo il più volte richiamato "elefante nella stanza", espressione idiomatica inglese che designa un argomento di grande importanza o una questione controversa che è ovvia o è nota a ciascuno, ma che nessuno menziona o vuole discutere perché crea disagio o è imbarazzante dal punto di vista personale, sociale o politico, o accende gli animi o è pericolosa (cfr. Wikipedia, definizione tratta da Longman Dictionary of Contemporary English*).

Segun, obiezioni superate dall'accusa nelle seguenti righe con cui si qualificano le conferme della concessione che hanno fatto seguito all'originaria emissione come atti illeciti frutto di reati:

Sul punto Segun ha ammesso: "se si è letta questa legge e se si è a conoscenza di tutto quanto è successo in relazione a Malabu e si conosce la posizione di Dan Etete… tutto ciò potrebbe sollevare delle questioni, quindi delle domande circa il fatto che abbia agito in modo contrario rispetto a quella legislazione" (17.4.2019 p. 26). Lo definisce un "issue" un problema, salvo formalisticamente far rilevare che la questione avrebbe dovuto essere sollevata all'epoca (1998) davanti ad uno speciale tribunale nigeriano, The Code of Conduct Tribunal, e ciò non era accaduto, quindi per così dire si era sanata. Inoltre, sostiene Segun, "l'assegnazione del 1998 successivamente è stata confermata più volte dal governo". Per completezza va detto che l'assegnazione è stata anche revocata, nel 2001. E che le "conferme", lungi da entrare nella valutazione della originaria legittimità dell'assegnazione, dimostrano solo un atteggiamento di favore nei confronti di Etete da parte di governi successivi, nell'attesa – poi rivelatasi non vana – di "entrate significative" per membri del governo collegate alla vendita della licenza da parte di Etete.

L'infondatezza del ragionamento accusatorio è tale che il Pubblico Ministero è costretto a contraddirsi laddove esplicitamente afferma che la conferma della licenza alla società Malabu nel 2010 ha legittimato la stessa a vendere la licenza: "*La conferma di tale riassegnazione ha dato un'enorme forza a Etete nei negoziati con le compagnie petrolifere e con Shell in particolare,* ***non sussistendo più alcun vincolo legale*** *alla completa cessione dell'asset anche a terzi".*
Il Tribunale concorda quindi con le difese, e anche con lo stesso Pubblico Ministero, che la conferma della licenza del luglio 2010 da parte del Governo nigeriano, in pendenza dell'arbitrato, ha definitivamente legittimato le trattative in merito all'acquisto della licenza stessa.
Tali considerazioni superano le ulteriori obiezioni mosse dall'accusa nei confronti delle affermazioni del consulente della difesa Oditah, accusato dal Pubblico Ministero di aver "*nascosto*" il problema con la tesi della legittimazione sopravvenuta per comportamenti concludenti da parte del Governo nigeriano[705].

7.3 Legittimità degli accordi del 29 aprile 2011

Tutte queste affermazioni sono state superate dalla piena legittimità degli accordi transattivi sottoscritti il 29 aprile 2011, legittimità affermata dai consulenti delle difese, le cui valutazioni sono non soltanto credibili perché maggiormente aderenti ai dati normativi e processuali, ma, soprattutto, perché trovano definitivo riscontro nella sentenza del 13 aprile 2018 del Giudice Binta Njako [706] che ha sancito la conformità al diritto nigeriano degli accordi transattivi, pronunciandosi sulla domanda di accertamento promossa proprio da Adoke Bello, il Ministro incriminato.
Quanto alla presenza, nell'ambito di una transazione, di una parte estranea alle controversie, si è già avuto modo di notare che trattasi di evenienza di notoria esperienza, dovendosi considerare l'atto transattivo citato dall'accusa quale conseguenza logico giuridica degli altri atti transattivi stipulati dal Governo con Shell e Malabu, le parti che rivendicavano la proprietà della licenza.

L'accusa pretende di desumere l'illegittimità dell'atto dalle riserve espresse dagli uffici governativi NNPC e DPR in merito alla concessione della licenza alle compagnie petrolifere, giudicata fondata

[705] Memoria conclusiva PM: *Nuovamente, l'inazione dei governi successivi, in un contesto di interessi spesso intrecciati, condona, secondo il consulente, profili di eclatante illegittimità. Ma si tratta di un rilevo poco più che causidico. Il conflitto di interessi rimane, e avrebbe dovuto essere un formidabile segnale d'allarme per le società petrolifere, un segno incancellabile dell'origine criminale della licenza OPL245 in capo a Malabu*.
[706] Giudice ritenuto particolarmente affidabile dalla stessa pubblica accusa, seppur in altra vicenda, quella riguardante la causa intentata da Malabu contro il Governo.

su basi formalmente illegittime e, nel merito, rilasciata a condizioni troppo favorevoli alle società private, con conseguente danno agli interessi del Governo.
Si assume poi che il Ministro Adoke Bello, che agiva in sintonia con il Ministro del Petrolio a seguito di delega presidenziale, avrebbe accolto tutte le pretese avanzate dalle compagnie petrolifere nell'ambito della trattativa solo in quanto parte di un accordo illecito che si sarebbe formato anche con i rappresentanti delle compagnie medesime, senza considerare che il comportamento del Ministro poteva parimenti dipendere da un accordo illecito preesistente, tenuto conto che la conferma della licenza a Malabu del luglio 2010 già conferiva alla società diritti analoghi alle pretese avanzate dalle compagnie petrolifere nel corso della negoziazione. In particolare, l'esclusione del Governo dai futuri vantaggi derivanti dai diritti di sfruttamento era già prevista dall'atto transattivo del 2006 e dalla riconferma nel 2010, atti molto più favorevoli al privato concessionario Malabu rispetto al *resolution agreement* perché, oltre ad escludere il Governo dagli utili, non contemplava il diritto di subentrare nella licenza petrolifera. Di conseguenza, ancora una volta, l'eventuale illegittimo uso del potere discrezionale dei Ministri e del Presidente della Nigeria deve essere collocato nel 2006 e nel 2010, ma non nel 2011, quando, al contrario, le compagnie hanno ceduto sui diritti di rientro nella licenza (*back-in rights*), diritti che erano stati esclusi in quella concessa a Malabu.

E' vero che le compagnie petrolifere, nell'ambito delle trattative finalizzate a rilevare la licenza, hanno cercato di ottenere le stesse vantaggiose condizioni che il Governo aveva già concesso a Malabu nel 2006, confermandole nel luglio del 2010 – occasioni in cui, peraltro, gli apparati governativi NNPC e DPR non ebbero a sollevare alcun rilievo - ma l'assunto rappresenta una comprensibile aspirazione degli acquirenti di un bene, perfettamente inquadrabile in una logica commerciale di ricerca delle condizioni negoziali più favorevoli. Non si è trattato quindi di anomale concessioni alle pretese delle *oil companies*, come sostenuto dall'accusa, bensì di una, per altro peggiorativa, conferma da parte del Governo della disponibilità a rilasciare una licenza alle medesime condizioni già concesse alla società privata Malabu. D'altra parte le richieste delle compagnie non hanno trovato – come sarebbe stato logico attendersi in caso di sottostante accordo illecito - piena rispondenza da parte di un Ministro che aveva messo a loro disposizione la propria discrezionalità, ma hanno dovuto trovare una composizione con gli opposti interessi degli uffici governativi mediante il riconoscimento del diritto di subentro da parte del Governo, diritto che nella licenza concessa a Malabu il medesimo Governo – come già osservato - non aveva previsto e con riguardo al quale nessuno degli uffici preposti aveva in passato avanzato critiche.

Gli argomenti che l'accusa utilizza per dimostrare che gli accordi del 2011 erano illeciti perché le compagnie petrolifere avevano piegato la discrezionalità dei Ministri con promesse illecite devono essere contestualizzati anzitutto con riferimento a quanto già ottenuto dal solo Etete nel 2006 e poi confermato nel 2010. Nel 2011 si deve evidenziare un atteggiamento, in particolare di Adoke Bello, molto meno adesivo alle richieste delle compagnie, rispetto a quanto aveva in precedenza chiesto e ottenuto da Etete. È il Ministro Adoke Bello, nel 2011, a coinvolgere[707] nel procedimento di rilascio della licenza sia NNPC che DPR, a differenza di quanto aveva fatto Bayo Ojo nel 2006 con Malabu e anche lo stesso Adoke nella primavera del 2010. Inoltre, nel trattare con le compagnie il Ministro chiariva che i dipartimenti interessati, NNPC e DPR, dovevano essere ascoltati ed accontentati, altrimenti non avrebbe concluso alcun accordo[708], tanto che le compagnie accetteranno i diritti di subentro, così accordandosi con NNPC che, infatti, non solleverà più alcuna obiezione ai restanti punti degli accordi.

[707] Enrico Caligaris, udienza 27/02/2019, pagina 36, ha dichiarato che è stato proprio l'Attorney General a richiedere il parere agli altri enti statali che dovevano sottoscrivere il documento.
[708] Cfr. email del 3/02/2011, da Casula a Descalzi. "L'AG" scrive Casula "*ha detto che senza l'endorsment di NNPC o comunque un accordo con loro sui termini del resolution agreement è pronto a disimpegnarsi dalla negoziazione*".

Se si contestualizzano i fatti in una visione storica si può notare come il comportamento del Ministro Adoke Bello è di assoluta adesione alle pretese di Etete, ma non a quelle delle compagnie, visto che si è opposto alla richiesta delle compagnie di acquistare la licenza alle medesime condizioni offerte alla società Malabu, favorendo così il governo ed utilizzando, nel 2011, la propria discrezionalità in modo diverso da quanto aveva fatto con Malabu.

7.4 Lettera DPR del 1° aprile 2011

Altrettanto discutibili appaiono le affermazioni del DPR nella lettera del 1° aprile, con la quale venivano poste obiezioni al rilascio della licenza, in parte già superate con le trattative sulle medesime questioni sollevate da NNPC, ma anche altre e diverse obiezioni giuridiche non poste in modo corretto, forse anche perché esposte da un ufficio che non aveva specifica competenza legale.

7.4.1 Assegnazione *senza gara*

La prima obiezione di carattere giuridico, legata alla mancanza di titolo da parte della società Malabu di poter disporre della licenza, non tiene conto del *settlement* del 2006 e della riconferma del 2010, nonché del provvedimento di estensione della scadenza per il pagamento del bonus di firma del 27 agosto 2010.

La critica relativa alla mancanza di gara non tiene conto invece degli oneri finanziari che il Governo avrebbe dovuto sostenere per revocare la licenza dovendo indennizzare la società Malabu che la deteneva, senza contare i rischi che rappresentava mettere in gara un bene sottoposto al giudizio arbitrale da parte di Shell che ne rivendicava l'avvenuta assegnazione nel 2003.

Quanto all'esclusione del Governo dai futuri guadagni, si è già avuto modo di osservare che si trattava di una clausola della licenza già concessa alla società Malabu, mentre le critiche relative alla mancanza dei diritti di subentro, problema superato, evidenziano come si trattasse di critiche svolte senza tener conto delle trattative svolte con NNPC che avevano riguardato anche gli aspetti fiscali, rispetto ai quali l'ente governativo aveva ceduto le proprie iniziali pretese in cambio dei diritti di subentro.

La parte civile, nell'aderire alle conclusioni della pubblica accusa, forse rendendosi conto del ragionevole dubbio sopra esposto che inficia il ragionamento indiziario, si è concentrata in modo particolare su questi aspetti, sostenendo che la clausola è solo apparentemente favorevole al Governo perché le condizioni per esercitare il diritto sono in realtà solo teoriche, in ragione dell'eccessiva onerosità rappresentata dalla necessità d'indennizzare le compagnie degli investimenti effettuati, tra cui anche il prezzo pagato prezzo, che, in altri aspetti delle conclusioni avanzate dalla stessa parte civile, viene considerato troppo basso, anzi considerato quale indizio di un favoritismo dettato dagli accordi corruttivi sottostanti. La contraddittorietà dei ragionamenti che la parte civile propone sul medesimo argomento, il prezzo pagato per la licenza, ne evidenziano l'inconsistenza, facendone emergere l'utilizzo strumentale, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo processuale perseguito dalla parte stessa.

In conclusione, le affermazioni dell'accusa non tengono in debito conto le emergenze dibattimentali che si riportano e di quanto ricordato dal teste Vicini:

a) il 3 febbraio 2011 (16:48) Roberto Casula inoltra un'e-mail di aggiornamento a Claudio Descalzi in cui dà conto di essere stato convocato dall'Attorney General, il quale ha reso noto il parere negativo di NNPC. L'Attorney General ha precisato che senza il via libera dell'NNPC non sarebbe stato possibile chiudere l'accordo ("*L'AG ha detto che senza l'endorsement di NNP, o comunque un accordo con loro sui termini del Resolution Agreement, è pronto a disimpegnarsi dalla negoziazione*");

b) il 9 febbraio 2011 l'Attorney General chiede in maniera formale al direttore del DPR che il Dipartimento da lui diretto analizzi la bozza del Resolution Agreement e comunichi le sue osservazioni in proposito;
c) il 9 febbraio 2011 (19:29) Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi sempre in ordine alle discussioni con NNPC: "*Ho parlato con l'avvocato di SHELL. Hanno incontrato NNPC a livello di Direzione Legale e hanno avuto un confronto sui commenti al Resolution Agreement. L'impressione dei SHELL è che NNPC sia rimasta preoccupata in particolare dal possibile impatto sugli arbitrati in corso (e per questo hanno già chiarito che il bonus di firma non sarà recuperabile neanche fiscalmente). Mi ha detto che il confronto è stato particolarmente duro*";

d) l'11 febbraio 2011 si tiene un incontro presso il Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), German Burmeister (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Ellis Ebohon (NAE), Rasky Gbinigie (Malabu). Vengono discusse le risposte di NAE e SNEPCO alle obiezioni sollevate da NNPC;

e) il 22 febbraio 2011 l'Attorney General scrive una lettera a NNPC, con cui: 1) informa che sono iniziate le trattative tra le parti del Resolution Agreement per risolvere le questioni oggetto di contestazione; 2) chiede alla NNPC di nominare un esperto tecnico e all'Ufficio legale e al Segretario societario di partecipare alle trattative; 3) precisa che è stato costituito un *team* per valutare tutte le questioni contestate e redigere un accordo accettabile;

f) il 24 febbraio 2011 vi è una riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Y. Omorogbe (NNPC), T. Adesanya (NNPC), D. Usman (NNPC), V. Omoluabi (NNPC), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Nike Olafimihan (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Ellis Ebohon (NAE), Giorgio Vicini (NAE). Durante l'incontro vengono discusse le controrepliche di NNPC alle osservazioni di NAE SNEPCO.
Sul punto Giorgio Vicini ha ricordato:
TESTIMONE VICINI - Il 24 febbraio i temi erano, ripeto, le osservazioni che NNPC aveva fatto all'accordo che, capì, l'Attorney General aveva fornito all'NNPC per commenti.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Che osservazioni, nella sostanza, erano?
TESTIMONE VICINI - No, le osservazioni erano molto dettagliate, molto specifiche, io venni a conoscenza di questi commenti, osservazioni, prima del meeting, perché c'erano stati dei meeting nei giorni precedenti a cui avevo partecipato, e che ci avevano anticipato.
DIFESA, AVV. DIODÀ – Va bene.
TESTIMONE VICINI - Però le osservazioni quali erano? Erano di dettaglio sull'accordo, ed erano in particolare relative a, uno, la possibilità di recuperare i costi passati sostenuti da SNUD, quindi dalla società Shell, nell'ambito del precedente contratto del PSC del 2003, quindi la possibilità di recuperare questi costi ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale, quindi per il calcolo delle imposte; la possibilità di recuperare, anche qui ai fini fiscali, quindi ai fini del calcolo delle imposte, il signature bonus, i 207 milioni, quindi i primi… i past costs erano 335 milioni e 207 milioni. L'applicazione del Deep Offshore Act, quindi della normativa, sebbene fosse chiaro anche all'NNPC che questa era la regola, quindi l'applicazione, bisognava definire poi i dettagli di questa applicazione. C'era il tema legato all'applicazione della legislazione, il tema della stabilità fiscale contrattuale, tenendo presente che eravamo in un periodo in cui c'era la riforma del settore petrolifero, quindi era un tema rilevante. C'era l'applicazione delle tasse eventuali, e imposte, relative alla transazione, quindi all'acquisizione. E infine c'era il diritto che l'NNPC riteneva di voler

mantenere rispetto all'esercizio del back-in o alla partecipazione di NNPC al blocco. Questo in sintesi.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Questi temi furono discussi uno a uno? Si bonificarono le posizioni?
TESTIMONE VICINI - Sì.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Diciamo il 24 sera come si chiude questo incontro?
TESTIMONE VICINI - Il 24 sera essenzialmente c'è un avanzamento rispetto a questi temi.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Diciamo quali temi rimangono ancora non risolti?
TESTIMONE VICINI - Il tema principale era il tema del back-in. Il tema del back-in e il tema della partecipazione. Poi questo meeting prosegue il 28 di febbraio, in cui c'è la seconda sessione, che sostanzialmente affronta tutti questi temi e…
DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, entro il 24, a parte… gli altri temi furono risolti? A parte il back-in.
TESTIMONE VICINI - Furono sostanzialmente risolti.
DIFESA, AVV. DIODÀ - E quindi NNPC aderì a una soluzione condivisa?
TESTIMONE VICINI - Assolutamente, cioè noi parlavamo con Inca Ogmorobe, che tra l'altro io avevo avuto modo di conoscere in altre occasioni.
DIFESA, AVV. DIODÀ - E quindi trovaste…
TESTIMONE VICINI - Sì, ognuno esprimeva la sua visione, però abbiamo trovato un'area di atterraggio.

g) il 28 febbraio 2011 vi è una riunione presso gli uffici del Ministero della Giustizia cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Jedy Agba (AG office), Y. Omorogbe (NNPC), T. Adesanya (NNPC), D. Usman (NNPC), V. Omoluabi (NNPC), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Nike Olafimihan (SNEPCO), Ellis Ebohon (NAE), Giorgio Vicini (NAE). Durante l'incontro si discute la bozza del *Resolution Agreement*.
L'incontro viene così ricordato da Giorgio Vicini:
DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene. Il 28, il tema che rimase fu il tema dei back-in. Lì come si sviluppò l'ulteriore fase di trattativa?
TESTIMONE VICINI - Lì avevamo due visioni essenzialmente diverse. La nostra visione, quello che avevamo proposto nell'accordo era che avremmo acquisto la partecipazione… noi e Shell avremmo acquisito la partecipazione di questo blocco, e che di fatto NNPC rinunciava al diritto di back-in che è relativo al regolamento del 2003. Quindi era una rinuncia, ma perché chiedevamo questa rinuncia? Cioè non era una rinuncia che ritenevamo totalmente illegittima. Era una rinuncia che si basava sulla considerazione per cui ai sensi del regolamento del 2003 sul back-in è previsto che è possibile che l'NNPC possa non esercitare questo diritto. E in aggiunta dal fatto che le precedenti allocazioni di questo blocco non avevano previsto questo diritto. Quindi anche le offerte che noi avevamo mandato nel 2010 avevano tutte questa qualifica che non ci fosse il diritto di back-in, che ovviamente era un elemento di valutazione.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, siamo al 28 febbraio, si affronta questo tema, si chiude il 28 febbraio ancora col tema sospeso?
TESTIMONE VICINI - Sì, cioè…
DIFESA, AVV. DIODÀ - Quali erano i temi? Quello del back-in, c'era anche il tema dell'escrow agreement in ballo?
TESTIMONE VICINI - Sì, noi chiudiamo il meeting del 28 in cui le parti registravano le posizioni rispettive rispetto al tema del back-in, con il compito per NAE, quindi per noi, di ritornare, quindi di dare riscontro rispetto a questa clausola. Quindi noi sostanzialmente saremmo andati a casa e avremmo rivalutato eventualmente il tema, quindi noi il meeting si chiude con il compito per NAE e per Shell, ovviamente, di ritornare e rivalutare questa cosa,

eventualmente discutere al meeting successivo. Stessa cosa per l'escrow. Quindi il compito era… e nel frattempo lavorato all'escrow agreement e fateci avere un primo draft per noi per valutarlo.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Nel contesto di questi incontri si parla ancora e sempre e solo di un contratto finale?
TESTIMONE VICINI - Sì, a febbraio eravamo ancora a un contratto.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Eravate ancora lì.
TESTIMONE VICINI - Sì.
[…]
DIFESA, AVV. DIODÀ - Ma sui back-in, a proposito di questo tema, l'Attorney General?
TESTIMONE VICINI - Sul tema del back-in, l'osservazione dell'Attorney General era molto semplice, diceva "Se NNPC non è d'accordo, NNPC e poi eventualmente anche il DPR, non è d'accordo, mi spiace ma non c'è possibilità". Chiaramente perché NNPC? NNPC era la società di Stato, ma svolgeva anche il ruolo di esperto del tema oil and gas. La stessa cosa il DPR, quindi la posizione sul back-in era: se non vi mettete d'accordo, e lì eravamo ancora nella fase in cui, se non ricordo male, noi dovevamo ritornare su questo tema, di fatto diceva "se NNPC non si accorda, mi spiace ma non c'è soluzione". Noi nel frattempo avevamo analizzato, con Shell, internamente. Quindi quando dicevo "torniamo a casa e ci facciamo il compito tra di noi", ce lo facemmo. Analizziamo la questione da un punto di vista… la domanda essenzialmente era: abbiamo merito effettivamente a chiedere questo waiver, non mi viene il termine…
DIFESA, AVV. DIODÀ - Rinuncia.
TESTIMONE VICINI - A questa rinuncia, scusi. Abbiamo merito a chiedere questa rinuncia oppure effettivamente ci sono rischi che poi anche se non sia scritto nell'accordo, poi effettivamente NNPC può esercitare questo diritto? Quindi c'era proprio una valutazione di merito su cui ci scambiamo anche dei pezzi di carta. E la conclusione, tra noi e Shell, fu… allora, probabilmente nel merito abbiamo titolo nel chiedere il waiver, però considerando la posizione on/off, quindi bianco e nero, di NNPC su questo tema, e anche dell'Attorney General, forse vale la pena considerarlo. E quindi si elaborò un testo, un testo di clausola relativa al back-in, che sarebbe stata utilizzata eventualmente negli incontri successivi, come soluzione bottomline, quindi se butta male, nella peggiore delle ipotesi, noi e Shell avevamo concordato un testo, e dice "atterriamo qua";

h) il 1° aprile 2011 il Dipartimento delle Risorse Petrolifere scrive al Ministro della Giustizia ed evidenzia alcuni punti critici del "Resolution Agreement", concludendo che l'accordo sarebbe "altamente pregiudizievole per l'interesse del Governo Federale";

i) il 14 aprile 2011 vi è un incontro presso il Ministero della Giustizia a cui partecipano l'Attorney General, Bern Angwe (AG office), Beatrice (AG office), Nike Olafimihan (SNEPCO), Peter Robinson (SNEPCO), Vincenzo Armanna (NAE), Giorgio Vicini (NAE), Roberto Casula (NAE), Nele Adesina (Malabu), Rasky Gbinigie (Malabu), Yusuf Obaje (DPR Director), Chikwendu (DPR Legal Adviser). Durante l'incontro si discute della nuova struttura dell'accordo e dei commenti del DPR.
Giorgio Vicini ricorda l'incontro in questi termini:
TESTIMONE VICINI - Sì, ecco. All'inizio di aprile, subito a inizio aprile, quando ci fu comunicato, da parte dell'Attorney General, che non aveva grossi problemi nel merito della nuova struttura, ci fu però comunicato che anche il DPR, come già NNPC, il DPR è il Dipartimento delle Risorse Petrolifere, quindi fa capo al Ministero del Petrolio, anche il DPR aveva manifestato le sue osservazioni all'accordo originario però, quindi quello che gli era stato trasmesso a inizio febbraio da parte dell'Attorney General, e che parallelamente

capimmo era stato mandato sia ad NNPC che al DPR. NNPC ci aveva dato i commenti, li avevamo discussi il 24 e 28 febbraio, il DPR i commenti sono arrivati a inizio aprile.
DIFESA, AVV. DIODÀ - E i problemi posti dal DPR li affrontaste nella riunione del 14 aprile?
TESTIMONE VICINI - Sì.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Come si risolsero?
TESTIMONE VICINI - Com'è capitato per l'NNPC, nel senso che prima ci siamo visti con l'NNPC, riga per riga siamo andati a vedere l'accordo. Il 14 aprile succede con il DPR. Il DPR si accorge, all'incontro a cui partecipai, il 14 aprile, io e Armanna, c'era Nike, c'era inizialmente anche Casula, quindi io, Armanna e Casula per la NAE, Nike e Peter Robinson per la Shell, se non erro, poi c'era il DPR, quindi Obage (fonetico), che era il direttore del DPR, con un suo collaboratore, c'era anche la Malabu. No, la Malabu, scusi, lì non c'era il 14.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Scusi, i temi del DPR erano praticamente già risolti però, o no?
TESTIMONE VICINI - Ecco, esatto. Quello che dicevo, che il DPR aveva fatto le osservazioni sulla versione dell'accordo di inizio febbraio, di fatto non aveva visto la discussione che era occorsa successivamente con NNPC. Quindi tutte le aree di accordo che avevamo raggiunto con NNPC le vide essenzialmente il 14 aprile. Le discutemmo anche lì, e di fatto il tema anche lì principale era il back-in.
DIFESA, AVV. DIODÀ - E come si concluse sul back-in?
TESTIMONE VICINI - Il back-in noi a quel punto, venendo la situazione che fu ovviamente un discorso di carattere negoziale, cioè quindi da un lato avevamo ottenuto qualcosa rispetto a tutta la lista che dicevo prima, dall'altro altre ne avevamo cedute, perché per esempio sul recupero del signature bonus l'avevamo ceduto, il back-in era un tema importante per… e capimmo che lì non c'era nessun tipo di…
DIFESA, AVV. DIODÀ - E quindi?
TESTIMONE VICINI - E quindi tiriamo fuori il nostro testo, che avevamo concordato con la Shell.
DIFESA, AVV. DIODÀ - Che prevedeva?
TESTIMONE VICINI - Che prevedeva che le parti riconoscevano… le parti del contratto riconoscevano che NAE e SNEPCO erano titolari della concessione. Due, che nonostante questo, che il Governo, o attraverso l'NNPC o sua agenzia, avesse la possibilità di esercitare il diritto di back-in qualora lo ritenesse necessario, e questo in applicazione del regolamento del 2003, con Shell decidemmo che a quel punto, se si trattava di entrare nel merito del back-in, valeva la pena probabilmente definire esattamente quali erano i termini. Perché ci fu una prima proposta di testo che diceva "Sì, nel caso in cui esercita il back-in, le parti si siedono e discutono". Poi effettivamente convenimmo, noi e Shell, e proponemmo che era meglio dire "Se succede il back-in A, B, C e D".
DIFESA, AVV. DIODÀ - Quindi su questo punto vi fu, come dire, un'adesione, cedeste alla richiesta insomma.
TESTIMONE VICINI - Sì, fu… ovviamente anche lì, quando noi avevamo fatto poi il testo con Shell, c'eravamo fatti un'analisi economica, dicevamo "okay, nel momento in cui succede questa cosa, qual è l'effetto?", fu fatto con la pianificazione controllo, con tutte le varie funzioni, fu fatta l'analisi e cedemmo essenzialmente perché era un elemento di non ritorno. Però definimmo esattamente i termini con cui l'NNPC poteva acquistare il diritto della licenza.

Tali emergenze dimostrano, contrariamente a quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero, che anche il Ministero del Petrolio ha partecipato attivamente alle negoziazioni attraverso i suoi apparati tecnici DPR e NNPC. È quindi normale che la persona fisica del Ministro sia

intervenuta solo all'adozione degli atti politici e di impegno dell'amministrazione verso l'esterno, vale a dire la sottoscrizione del *Resolution Agreement* e della lettera di assegnazione, lasciando invece agli organismi specializzati del Ministero la cura dei profili tecnici dell'intesa.

L'assegnazione senza gara, inserita nell'imputazione come esempio d'illegittimità dell'atto sulla base delle affermazioni del DPR, nelle conclusioni viene ridimensionata, alla luce delle contrastanti emergenze dibattimentali, come utilizzo distorto della discrezionalità amministrativa. Del resto, lo stesso consulente del Pubblico Ministero sul punto aveva sostenuto la legittimità dell'assegnazione governativa discrezionale, limitandosi ad osservare che tale modo di procedere era caduto in desuetudine perché la prassi più recente del Governo consisteva nell'impiego di gare competitive.
Anzitutto, occorre osservare che il Governo ha utilizzato il potere discrezionale di assegnazione sia nel 2006 che nel luglio del 2010, quando ha confermato l'assegnazione discrezionale fatta nel 2006 da altri Ministri, su delega del precedente presidente Obasanjo, in capo al quale nessuno ha mai avanzato sospetto di adesione a patti illeciti. Pertanto, ancora una volta, l'utilizzo del medesimo potere nel 2011 non è di per sé indicativo dell'esistenza di un accordo corruttivo con le compagnie petrolifere.
Il ragionamento dell'accusa è comunque infondato in fatto in quanto si muove sulla base di considerazioni astratte, teoriche, che non tengono conto della realtà della situazione nel 2011, che portava a ritenere l'assegnazione discrezionale come il sistema più efficiente, e sicuramente meno oneroso per il Governo, di risolvere le controversie che gravavano sulla titolarità della licenza.
La consulente Segun ha inoltre documentato che l'assegnazione discrezionale della licenza OPL 245 non è stata un *unicum* nel panorama delle concessioni petrolifere, citando diversi casi, che riguardavano proprio licenze poco appetibili che non avrebbero riscosso alcun interesse competitivo, oppure rinnovi di vecchie licenze concesse negli anni del regime militare ed è proprio questa l'analogia con il caso dell'OPL 245, licenza concessa sotto il regime militare successivamente oggetto di controversie giudiziarie protrattesi per oltre dieci anni.
L'obiezione più forte della consulente Segun: "*l'OPL 245 non era un bene libero da vincoli che potesse rientrare nel pool degli asset del FGN"*, viene superata dal Pubblico Ministero come *"supposizione ...smentita da documenti del processo, che dimostrano come l'opzione di revocare la licenza, facendola rientrare nel "canestro" (basket) degli asset che il governo avrebbe messo a gara, era stata chiaramente prospettata dall'Attorney General".*
Il ragionamento dell'accusa non è però condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, sotto il profilo logico argomentativo, identifica la prospettazione soggettiva di un fatto con il fatto stesso. Se si contestualizzano le affermazioni di Adoke Bello si arriva facilmente alla conclusione che si trattava di minacce volte a costringere Etete ad accettare un compenso ritenuto inadeguato. Era tuttavia la prospettazione di una possibilità antieconomica per il Governo sia in termini di tempo, sia in termini finanziari, in quanto avrebbe dovuto indennizzare la società Malabu alla quale aveva appena riconfermato la proprietà della licenza, sia in termini giuridici, perché avrebbe dovuto sopportare il rischio dell'esito dell'arbitrato incardinato da Shell, la cui soccombenza avrebbe comportato la condanna al pagamento di un consistente indennizzo alla società petrolifera.
La parte civile ha ampliato le argomentazioni sul punto affermando che la scelta della gara non avrebbe comportato oneri per il Governo se solo si fosse attesa la scadenza del termine imposto per il pagamento del bonus di firma, termine che Malabu non avrebbe potuto certamente rispettare per mancanza di liquidità. Tuttavia, l'argomento non è affatto decisivo, visto che omette di considerare la pendenza dell'arbitrato e il connesso rischio gravante sul Governo in caso di esito favorevole a Shell. Il Governo, per mettere in gara la licenza avrebbe dunque dovuto attendere anche l'esito favorevole a sé dell'arbitrato, esito che peraltro neppure l'interessata parte civile ha paventato come

probabile. Il Tribunale concorda con la documentata [709] opinione del consulente della difesa che ha affermato che *il Governo non avrebbe in ogni caso potuto disporre del bene a causa della dottrina della "lis pendens", che impedisce il trasferimento di una proprietà che sia oggetto di una controversia.*

7.4.2 Violazione del diritto di preferenze delle compagnie nigeriane

Anche il riferimento alla illegittimità della violazione delle norme previste dal NOGICDA sul rispetto del diritto di preferenza accordato alle compagnie indigene non tiene in debito conto le novità dibattimentali rappresentate dalle puntuali osservazioni dei consulenti delle difese.

In merito, tutti concordano che il *Settlement Agreement* del 2006, come confermato anche dalla lettera di reintegro del 2006, ha "*rimosso immediatamente dall'OPL 245 le limitazioni alla partecipazione di capitale estero previste dall'ICP. Malabu, da quel momento, era libera di cedere fino al 100% (cento per cento) dei suoi diritti e interessi sull'OPL 245 a un terzo".*

Tuttavia, il PM sostiene che tale diritto è stato limitato dalla normativa entrata in vigore il 22 aprile 2010, e, più precisamente, dalla legge sullo sviluppo della presenza nigeriana nell'Industria dell'Oil & Gas *(Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act - NOGICDA* – 2010).

PM: *Stabilisce l'articolo 3(1) del NOGICDA: Nell'assegnazione di blocchi petroliferi, di concessioni su campi petroliferi e di concessioni per l'estrazione petrolifera e in tutti i progetti per i quali l'assegnazione di un contratto rientra nel settore del petrolio e del gas nigeriano, la precedenza sarà accordata agli operatori indipendenti nigeriani sulla base delle condizioni eventualmente indicate dal Ministro. Stabilisce l'articolo 3(3) del NOGICDA: Il rispetto delle disposizioni della presente Legge sarà un criterio fondamentale per l'assegnazione di concessioni, di permessi e di ogni altro interesse a partecipare a gare per l'esplorazione, la produzione, il trasporto e lo sviluppo petroliferi o di qualsiasi altra operazione nel settore del petrolio e del gas nigeriani. E inoltre, nelle Definizioni del NOGICDA, in contrasto con molte elucubrazioni dei consulenti delle difese che (assurdamente) vorrebbero attribuire la qualità di "società nigeriane" a NAE, SNUD e SNEPCO solo perché sono società registrate in Nigeria, si spiega chiaramente che: "Società nigeriana significa una società formata e registrata in Nigeria in conformità alle previsioni della Legge sulle Società e materie collegate [Companies and Allied Matters Act] con non meno del 51% di quote di capitale appartenente a nigeriani."*

Sempre il PM cita il giudizio formulato dall'House of Representatives nella seduta del 18.2.2014: *"una situazione in cui il 'Resolution Agreement' ha distratto il 100% della proprietà a favore di due società aventi sedi all'estero è contrario alle nostre aspirazioni nazionali. Invero il 'Resolution Agreement' dovrebbe riconoscere gli interessi nazionali della Nigeria negli enormi depositi esistenti nel blocco" (raccomandazione (i))*

L'accusa non tiene tuttavia in considerazione le considerazioni svolte sul punto dai consulenti della difesa che hanno sostenuto che il NOGICDA si applica alle società di servizi e non alle società titolari delle licenze, come,del resto chiarito dalle linee guida emanate il 3/08/2011, che hanno stabilito che sono le società di servizi a dover rispettare la definizione di società nigeriana prevista nel NOGICDA ai fini dell'idoneità dell'aggiudicazione di appalti nel settore. In ogni caso, l'articolo 4 del NOGICDA

[709] Nel caso Akinkugbe contro E.H. (Nig) Ltd. (2008) 12 NWLR (Pt. 1098) 375 da 397E a F, il Giudice della Corte Suprema Aderemi confermò che: "*Abbondano pareri giudiziari secondo cui è sempre stata una dottrina comune a tutti i tribunali, e la dottrina si fonda sull'idea che sarebbe semplicemente impossibile che un'azione, una causa o persino una mozione o una richiesta giunga a un risultato positivo se si consentisse all'alienazione oggetto di una controversia pendente [sic] di prevalere. In breve, questa è una spiegazione pratica della dottrina della lis pendens, che impedisce l'effettivo trasferimento di diritti su una proprietà, come nel caso di specie, che sia oggetto di un'azione pendente in tribunale durante il periodo di pendenza dell'azione o della domanda*."

ha istituito il *Nigerian Content and Development Monitoring Board*, un organismo a cui è attribuito proprio il compito di monitorare il rispetto delle previsioni contenute in questa normativa. L'articolo 5 infatti dice che il Board attuerà le disposizioni della legge al fine di garantire una crescita misurabile e costante del contenuto nigeriano. Come risulta dai documenti allegati alla nota comune delle difese, questo organismo governativo che dipende dal Ministro del Petrolio ha sempre dato approvazione ai piani di sviluppo presentati da NAE per l'OPL 245, ritenendo che tale società abbia rispettato nella pianificazione dello sviluppo del blocco il requisito del contenuto locale ed è evidente che il board istituito col NOGICDA non avrebbe concesso a NAE queste autorizzazioni se avesse ritenuto che l'assegnazione dell'OPL 245 fosse stata fatta in violazione della normativa che l'organo doveva monitorare.

Il consulente ENI ha affermato che "*l'assegnazione non si pone in conflitto con le prescrizioni del NOGICDA per quattro ragioni:*
a) l'OPL 245 non era un bene libero da gravami di cui il Governo poteva disporre. Non sussistevano quindi i requisiti per prendere prioritariamente in considerazione gli operatori indipendenti nigeriani come previsto ai sensi degli articoli 3(1), 3(3) e 6 del NOGICDA. Inoltre, sulla base della dottrina della litispendenza (doctrine of lis pendens), al Governo era vietato trasferire qualsiasi diritto sull'OPL 245 a un soggetto terzo e pregiudicare i diritti di Malabu e SNUD. A tale riguardo, si deve notare che non è significativo che il testo dell'articolo 3(1) del NOGICDA non escluda espressamente dal suo campo di applicazione i beni soggetti a gravame. È infatti implicito che la sua applicazione non debba produrre azioni contrarie ad altre leggi o che favoriscano l'insorgere di controversie;
b) il termine "società nigeriana" non è utilizzato in nessuna delle disposizioni del NOGICDA rilevanti in questa sede. L'articolo 3(1), infatti, richiede di prendere "in considerazione per primi" gli "operatori indipendenti nigeriani" (e non una "società nigeriana" come rigidamente definita): "Gli operatori indipendenti nigeriani saranno presi in considerazione per primi per l'assegnazione di blocchi petroliferi, licenze di giacimenti petroliferi, licenze di estrazione del petrolio e per tutti i progetti in cui si deve assegnare un appalto nel settore petrolifero e del gas nigeriano subordinatamente al rispetto delle condizioni che possono essere specificate dal Ministro." A sua volta, "operatore" è definito come "la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), le sue controllate e partner di joint venture e qualsiasi società petrolifera e del gas nigeriana, estera o internazionale che opera nel settore petrolifero e del gas nigeriano in base a qualsivoglia accordo petrolifero";
c) l'articolo 3(1) del NOGICDA indica che l'obbligo di prendere in considerazione per primi gli operatori indipendenti nigeriani non è assoluto, ma è comunque soggetto al rispetto delle altre condizioni che possono essere specificate dal Ministro. Non si tratta quindi di un vincolo inderogabile che non possa subire temperamenti;
d) la finalità del NOGICDA è quella di sviluppare il contenuto nigeriano, ossia l'utilizzo di risorse e servizi nigeriani in relazione all'esecuzione di progetti nel settore. L'espressione "Contenuto Nigeriano" è definita all'articolo 106 come "la quantità di valore composito aggiunto a o creato nell'economia nigeriana da uno sviluppo sistematico di capacità ed abilità attraverso il volontario utilizzo delle risorse e servizi umani, materiali nigeriani nel settore petrolifero e del gas nigeriano". Inoltre, l'articolo 5 prevede che: "la Commissione [ovvero il NCDMB] attuerà le disposizioni della Legge al fine di garantire una crescita misurabile e costante del contenuto nigeriano in tutti gli accordi petroliferi e relativi al gas, i progetti, gli interventi, le attività od operazioni nel settore petrolifero e del gas nigeriano". Ciò è confermato dall'articolo 11 e dall'Allegato al NOGICDA, i quali prevedono un "contenuto nigeriano" minimo da sviluppare e i parametri per misurare la conformità all'obiettivo di incentivare il contenuto nigeriano. Ebbene, ai sensi dell'Allegato né l'obbligo di essere una "società nigeriana", né la partecipazione al capitale sono indicati quali parametri valutativi per stabilire il rispetto del NOGICDA".

In ogni caso, va rilevato che la legge non impone che le licenze siano assegnate - sempre e comunque - a una società nigeriana, ma si limita a prevedere che a questa figura sia riconosciuta una "*first consideration*", peraltro "*sulla base delle condizioni eventualmente indicate dal Ministro*". In altri termini, l'espressione "*first consideration*" indica una preferenza da accordare a compagini che siano espressione della comunità locale, ma non prescrive che solo tali società possano essere concessionarie di licenze petrolifere. Ancora una volta, pertanto, la scelta del Ministro di attribuire la licenza a un soggetto piuttosto che a un altro deve essere vagliata secondo i consueti canoni che presiedono il corretto esercizio dei poteri amministrativi.
Sulla scorta di tali premesse, la decisione di assegnare l'OPL 245 a NAE e SNEPCO in conformità all'intesa raggiunta fra le parti potrebbe essere oggetto di censura in base al NOGICDA se fosse provato:

- che all'epoca dei fatti esisteva un operatore indipendente nigeriano dotato della capacità tecnica e finanziaria per sfruttare un giacimento complesso come OPL 245;
- che tale operatore indipendente nigeriano aveva raggiunto un accordo con SNUD e Malabu per inserirsi nell'affare;
- che il Governo aveva omesso di dare priorità a tale operatore indipendente nigeriano, preferendogli NAE senza alcuna valida motivazione.

All'esito dell'istruttoria non è invece emersa la prova – e, invero, non vi è stata nemmeno la semplice allegazione - di nessuna di tali condizioni. Al contrario, è risultato che nessun operatore indipendente nigeriano si sia mai interessato all'affare e che anche le compagnie internazionali che avevano assunto informazioni avevano poi preferito non proseguire le trattative dopo aver avuto contezza del coacervo di pretese giudiziarie che pendevano sul titolo e dell'estrema complessità delle attività tecniche di ricerca ed esplorazione sul giacimento. Ancora una volta, pertanto, la soluzione adottata dal Governo, oltre ad essere conforme al dettato normativo, appare la sola praticabile alla luce delle peculiarità della vicenda.

7.4.3 Condizioni fiscali favorevoli

Secondo l'accusa il fatto che la licenza OPL 245 sia stata assegnata a Eni e Shell come *"sole risk award"* (assegnazione a loro rischio esclusivo), rappresenterebbe un altro indice di utilizzo distorto della discrezionalità volta a favorire i privati, spiegabile solo nell'ottica di accordi illeciti, ma il ragionamento, ancora una volta non tiene conto della realtà sottostante che vedeva le scelte discrezionali del governo limitate dal fatto che le compagnie volevano acquistare una licenza alle stesse favorevoli condizioni cui era stata concessa alla società Malabu.
La tematica delle condizioni fiscali favorevoli è molto tecnica e quindi deve essere analizzata sulla base del confronto tra le consulenze, evidenziando le diverse posizioni, partendo dal tenore della contestazione, formulata sulla base dei rilievi della lettera del DPR 1° aprile 2011.

7.4.3.1 *Resolution Agreement* adottato "*con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente capital gain tax, taxes on income, witholding taxes, value added tax)*"

Consulenza del Pubblico Ministero

La clausola 10 del Resolution Agreement prevede quanto segue:
""Il FGN concede la piena e incondizionata esenzione da qualunque obbligazione e passività per imposte sul capital gain, imposte sui redditi, ritenute fiscali e imposta sul valore aggiunto per le operazioni e i pagamenti di cui alla clausola 1, conseguenti o collegate al presente Resolution Agreement del FGN del 2011. Indipendentemente da quanto precede e fatta salva la posizione del FGN e di NNPC, a NAE e SNEPCO non è preclusa la possibilità di richiedere ordinariamente al FIRS gli sgravi previsti per legge sull'ammontare del Bonus di firma".

I pagamenti in questione sono:
(a) US$ 207.960.000 che rappresentano il Bonus di firma;
(b) US$ 335.600.000 sostenuti da SNUD in relazione al programma di lavoro del PSC del 2003;
(c) US$ 1.092.040.000 come transazione di qualsiasi pretesa in essere su OPL 245.
Le quattro esenzioni fiscali previste nel Resolution Agreement sono disciplinate dal Capital Gains Tax Act (Legge sull'imposta sulle plusvalenze, CGTA); dal Companies Income Tax Act (Legge sull'imposta del reddito delle persone giuridiche); da disposizioni sulle trattenute fiscali; dal Value Added Tax Act (Legge sull'imposta sul valore aggiunto, VATA).
L'imposta sul capital gain si applica a tutte le plusvalenze in capo a un contribuente originate dalla vendita di un asset o di un cespite con determinati requisiti e prevede un'aliquota del 10% dei profitti o utili derivanti dalla vendita dopo deduzioni (art. 2(1) CGTA).
Non sono menzionati transazioni commerciali una tantum (one-off) né resolution agreement.
Il CGTA prevede esenzioni e sgravi per associazioni no profit, istituti di istruzione pubblici, co-operative, sindacati, utili derivati da take over, ecc. (Artt. 26-42 CGTA).
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche si riferisce ai profitti di società che maturano in Nigeria; non si applica però alle società che svolgono attività petrolifere. L'art. 23(1) della CITA esenta da imposte i profitti di associazioni senza scopo di lucro, cooperative, i dividendi da investimenti in settori totalmente dediti all'esportazione, ecc. Il CITA attribuisce espressamente al Presidente della Repubblica Federale della Nigeria poteri di concedere esenzioni fiscali tramite un provvedimento formale (order).
Le trattenute fiscali sono un anticipo di imposta sul reddito che possono essere utilizzate per ridurre o compensare passività fiscali. La trattenuta non è un'imposta distinta e non ha una specifica base legislativa che non sia il Withholding Tax Regulations. Dal momento che la trattenuta fiscale è disciplinata da diverse norme, qualsiasi esenzione dovrà essere disciplinata da quelle medesime norme e non da un Resolution Agreement.
L'imposta sul valore aggiunto (VAT) si applica alla fornitura di beni e servizi, salvo quelli espressamente esenti (artt. 2-3 del VATA). Le esenzioni dall'IVA hanno ad oggetto beni e servizi specifici e non persone fisiche o giuridiche. Ciò significa che l'asserita esenzione per la transazione OPL 245 è palesemente illegale. Inoltre, l'art. 38 del VATA concede al Ministro delle Finanze il potere di modificare i beni e i servizi esenti da IVA. Di nuovo, la natura del potere attribuito al Ministro è collegata a un provvedimento formale e tale potere non si estende fino a comprendere la possibilità di rinunciare a un'imposta in un contratto una tantum (one-off) non pubblicato nella Nigerian Federal Gazette.
La clausola 10 del Resolution Agreement non può nemmeno essere ritenuta legittima sulla base dei poteri generali del Presidente di concedere esenzioni fiscali a imprese. L'Industrial Development (Income Tax Relief) Act (IDITRA) prevede sgravi fiscali per qualsiasi settore o industria non sviluppati in una scala adatta al progresso economico della Nigeria o qualora sia nell'interesse pubblico incoraggiare lo sviluppo o il progresso del settore o dell'industria. Il Presidente nigeriano è autorizzato a pubblicare nella Gazette un elenco dei settori o delle industrie che hanno il requisito di status pioneristico (art. 1 IDITRA). Le esenzioni fiscali concesse dal Resolution Agreement non sono invece conformi alla legislazione e alla prassi fiscali nigeriane. Laddove le esenzioni siano legittimamente concesse, allora si trova un riferimento normativo in una legge, in altri casi è necessario un Provvedimento esecutivo o la pubblicazione in Gazzetta ufficiale o un certificato di esenzione fiscale o una combinazione di questi metodi. Nessuno di questi è presente nella transazione. In aggiunta, le corti nigeriane hanno adottato un approccio severo all'interpretazione delle leggi fiscali[710].

[710] In procedimenti quali Saipem Contracting Nigeria Ltd & 2 Altri contro Federal Inland Revenue Service & 2 Altri (2014) 15 TLRN 76 e Federal Board of Inland Revenue contro Halliburton (W.A.) Ltd (2014) CA/L/320/2009, l'autorità giudiziaria ha stabilito che il fattore determinante nella responsabilità tributaria è la legge fiscale stessa, e non qualche

Consulenza Eni

*Le somme dichiarate esenti da imposte vengono di seguito definite **"pagamenti"** e si dividono in:*

i. "rimborsi e costi" (rimborso da SNEPCO a SNUD della somma totale di 543.560.000 dollari), che a loro volta sono costituiti da:

- 335.600.000 dollari, che rappresentano i costi sostenuti da SNUD per l'esecuzione del programma di lavori previsto dal contratto PSC 2003;

- 207.960.000 dollari come bonus di firma 2011 pagato al Governo.

ii. "importo della transazione", ossia il versamento da parte di NAE (per conto suo e per conto di SNEPCO) a favore del Governo della somma di 1.092.040.000 dollari che quest'ultimo avrebbe usato per regolare le pretese e/o le questioni in essere sull'OPL 245.

In termini generali, in capo agli organi del Governo sussiste il potere di prevedere specifiche ipotesi di esenzione da singole imposte. Esistono numerose altre operazioni, altri strumenti legislativi, altre autorità giudiziarie e arbitrali che confermano la facoltà del Governo di prendere decisioni macroeconomiche [711].

Ad ogni modo, occorre chiedersi se le imposte rispetto alle quali è stata concessa l'esenzione fossero effettivamente dovute. Anticipando le conclusioni, si può affermare che le esenzioni fiscali previste al paragrafo 10 del Resolution Agreement erano superflue e non hanno effetti legali perché non vi è mai stata alcuna obbligazione fiscale a fronte della quale si possa dire che il Governo abbia concesso delle esenzioni o rinunce. In particolare:

---

circolare od opinione rilasciata da un'agenzia fiscale. Nel primo caso, gli attori erano entrati in consorzio per attività di costruzione, l'installazione e fabbricazione da eseguire in Portogallo e Nigeria. Nel 2009, avevano ottenuto da FIRS un parere in materia fiscale (Advance Tax Ruling) in base al quale non gli utili sui servizi forniti in Portogallo non sarebbero stati soggetti a tassazione. Nel 2011 FIRS ritirava la lettera di esenzione fiscale e imponeva IVA, trattenuta e CITA. L'argomento di Saipem, secondo cui la lettera di esenzione di FIRS era vincolante e non poteva essere ritirata in quanto la società, facendo affidamento su tale lettera, aveva modificato la propria posizione economica a proprio danno, non è stato condiviso dalla Corte. In Federal Board of Inland Revenue contro Halliburton (WA) Ltd, era stata applicata un'imposta addizionale che derivava dalle transazioni tra il convenuto, società estera non residente sita nelle Isole Cayman, e la sua controllata nigeriana (Halliburton Energy Services Nigeria Limited). La società sosteneva che i principi del legittimo affidamento, della lealtà e prevedibilità del comportamento di un ente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni avrebbe impedito a quell'ente di riformulare le precedenti assicurazioni fornite alla società in materia fiscale. Questa opinione veniva rigettata e la Corte d'Appello si basava sull'autorevole causa inglese Birkdale District Electric Supply Co. Ltd (1926) AC 355 at 364, seguita in Ex. P. Liverpool Taxi Fleet Operators' Association (1972)2 Q.B., 299 nella quale si stabiliva "che una persona o un'autorità pubblica incaricata dalla legge di svolgere funzioni pubbliche non può compromettere tali funzioni stipulando accordi o prendendo iniziative incompatibili con lo svolgimento delle funzioni normativamente previste" (pp. 38-39.)

[711] Come esempio può essere citato il fatto che la legge sull'imposta sui redditi delle società mantiene la facoltà per il FGN di correggere le obbligazioni fiscali per l'imposta sui redditi delle società (e la ritenuta alla fonte è una componente importante dell'imposta sui redditi delle società). La legge sull'imposta sui redditi delle società prevede espressamente che il Presidente abbia facoltà di esentare dall'imposta sui redditi delle società tutti i profitti di una società, o una loro parte. Nello specifico, l'articolo 23(2) della legge sull'imposta sui redditi delle società (Facoltà di esenzione) prevede che:

"*(2) Con decreto il Presidente può esentare—*

(a)una società o una categoria di società da tutte o alcune disposizioni della presente legge;

o

(b)dalle imposte tutti gli utili di una società o una classe di società, o una loro parte, provenienti da qualunque fonte, per qualunque motivo ritenuto sufficiente.

(3) Con un decreto il Presidente può modificare, aggiungere o revocare un'esenzione data con avviso o decreto secondo le disposizioni del punto (2) o (4) dell'articolo 9 della legge sull'imposta sul reddito personale nella misura in cui interessa una società…"

In merito all'imposta sul valore aggiunto, anche che l'allegato 1 alla legge IVA presenta un elenco dettagliato dei beni esenti da IVA; tutti i beni non elencati sono soggetti a imposta sul valore aggiunto all'aliquota del 5% (cinque per cento). Tuttavia, l'articolo 38 della legge IVA conferisce al Ministro responsabile per gli affari finanziari ("Ministro delle Finanze") il potere di variare o modificare l'elenco dei beni esenti da IVA o con aliquota nulla, e di modificare anche l'aliquota dell'IVA dovuta ai sensi della legge IVA. La legge non limita le modalità di concessione di questa esenzione; quindi potrebbe essere data con un contratto.

- *<u>l'imposta sui capital gain</u> (Capital Gains Tax Act - "CGTA") riguarda i profitti derivanti da un aumento del valore di mercato di un bene al momento della cessione dello stesso a una persona o un ente. La domanda da porsi per determinare l'applicabilità dell'imposta sul capital gain è se vi sia una cessione di un bene a fronte della quale è stato effettuato un pagamento e se si sono prodotti dei capital gain dalla cessione. Ebbene:*
    I. *il rimborso dei costi previsto al paragrafo 1.1 del Resolution Agreement rappresenta il rimborso/la restituzione da parte di SNEPCO a favore di SNUD della somma di 335.600.000 dollari pari ai costi sostenuti da SNUD per l'esecuzione del programma di lavori previsto dal contratto PSC 2003 e al Bonus di firma pagato al Governo. Il rimborso non è stato effettuato a titolo di corrispettivo o di pagamento a fronte della cessione di un bene da SNUD a SNEPCO, e non ha generato alcun capital gain da cui potrebbe derivare l'applicazione dell'imposta;*
    II. *in relazione all'importo della transazione, il paragrafo 1.3 del Resolution Agreement prevede che NAE versi al Governo la somma di 1.092.040.000 dollari "affinché il FGN regoli tutte le pretese e/o questioni esistenti sul blocco 245…" in conformità al Resolution Agreement. Il pagamento dell'importo della transazione non è stato anticipato come corrispettivo per la cessione di un bene, al contrario si trattava di una voce di spesa pagata da NAE come costo concordato per la composizione di tutte le controversie che riguardavano l'OPL 245. Pertanto, il pagamento al Governo per le finalità di regolamento delle controversie non ha dato origine ad alcun capital gain.*
- *<u>imposte sul reddito</u> sono le imposte che si applicano ai profitti generati dall'attività commerciale, dall'impresa o dalla professione di una persona fisica o giuridica. In particolare:*
    I. *i redditi maturati sui proventi di una persona sono soggetti a imposta sui redditi personali ("PIT"). Poiché i pagamenti non sono stati fatti né da né a favore di una persona fisica, essi non sono soggetti all'imposta sui redditi personali;*
    II. *i redditi sui proventi di una società dipendono dal settore di attività in cui opera. Le compagnie che svolgono attività petrolifere sono soggette all'imposta sugli utili petroliferi ai sensi della legge PPTA, o del decreto DIBPSA, se il loro lotto si trova in acque profonde offshore o nei bacini interni. Poiché i pagamenti non derivano dalle "attività petrolifere" delle compagnie pagatrici, non è dovuta alcuna PPT ai sensi della legge PPTA o DIBPSA.*
    III. *tutti gli altri redditi delle società (escluse le società upstream) sono sottoposti all'imposta sui redditi delle società ("CIT"). I redditi soggetti all'imposta sono specificati nella legge e in questo caso né il rimborso dei costi né l'importo della transazione rappresentano un reddito fiscalmente rilevante.*
- *<u>ritenute fiscali</u> non sono un'imposta separata o autonoma; si tratta dell'acconto per l'imposta sui redditi delle società. Il regolamento sulle imposte sulle società prevede i redditi di attività d'impresa a cui si applica la ritenuta alla fonte. Le somme che costituiscono i pagamenti non ricadono in alcuna delle categorie di reddito specificamente identificate nel Regolamento sulla ritenuta alla fonte dell'imposta sulle società;*
- *<u>l'imposta sul valore aggiunto</u> è un'imposta nazionale sui consumi che riguarda tutti i beni e servizi ad eccezione di quelli espressamente esenti dall'IVA[135] ed è dovuta da chi svolge attività economica di commercio di beni [136]. Un criterio per determinare l'applicabilità dell'imposta è che l'operazione deve essere una vendita o una fornitura di un bene soggetto a IVA, deve essere effettuata da un soggetto imponibile IVA e deve presentare un'IVA acquisti e un'IVA vendite per stabilire l'imposta da versare. Nel caso in questione, i pagamenti:*

a) *non erano pagamenti per beni soggetti a IVA, in quanto il rimborso di costi sostenuti, il pagamento del Bonus di firma 2001 e il regolamento delle pretese non sono beni soggetti a IVA;*
b) *non costituiscono vendita o fornitura di beni o servizi soggetti a IVA ai sensi della legge IVA;*
c) *non vi è una base per determinare un'IVA acquisti e un'IVA vendite da cui ricavare l'imposta da versare.*

Consulenza Shell

La clausola 10 del Resolution Agreement non presenta alcun profilo di illegittimità.
L'articolo 5 della Costituzione della Nigeria stabilisce i poteri del Governo e attribuisce la facoltà di esercitarli al Presidente, il quale può provvedervi direttamente o tramite il Vicepresidente o i Ministri. Le Clausole 10 e 12 del Resolution Agreement dimostrano che vi è stato il legittimo esercizio del potere governativo atteso che all'intesa hanno partecipato l'Attorney General, il Ministro del Petrolio e il Ministro delle Finanze. Giova tuttavia ricordare che l'esenzione è espressamente limitata a "ogni obbligo e responsabilità relativamente all'imposta sulle plusvalenze, alle imposte sul reddito, alle ritenute e all'Imposta sul Valore Aggiunto inerenti alle operazioni e ai pagamenti di cui alla Clausola 1 e derivanti o connesse con il presente FGN Resolution Agreement". Pertanto, il blocco rimaneva soggetto a tutte le imposte applicabili, che includono l'imposta sugli Utili derivanti dalle Risorse Petrolifere, l'imposta della Commissione per lo Sviluppo del Delta del Niger e l'imposta sull'Istruzione per le operazioni derivanti dal blocco. A ben vedere, a parte l'Imposta sulle Plusvalenze, nessuna delle imposte di cui alla Clausola 10 del Resolution Agreement è applicabile ai pagamenti effettuati ai sensi del Resolution Agreement. In particolare:

- *<u>l'imposta sulle plusvalenze</u> si applica laddove un capitale derivi da una vendita, una locazione, un trasferimento o una cessione, un'acquisizione obbligatoria o altra alienazione di beni. Nella misura in cui l'alienazione dei diritti asseriti ai sensi del PSC del 2003 da parte di SNUD a SNEPCO possa essere soggetta all'imposta sulle plusvalenze, la Clausola 12 afferma che: "Il FGN conferma che i termini del presente FGN Resolution Agreement sono stati approvati da tutte le agenzie del FGN competenti, inclusi il Ministero delle Finanze e l'Agenzia di Riscossione Fiscale Federale". Essenzialmente, il Governo s'impegnava a rinunciare a questa imposta, cosa che poteva fare in quanto ente sovrano;*
- *<u>l'imposta sul reddito</u> è un'imposta dovuta sugli "utili della società conseguiti, derivanti, importati o ricevuti in Nigeria". Come già detto, per effetto della legge in materia d'Imposta sugli Utili derivanti da Risorse Petrolifere e della legge sui PSC né SNUD né NAE, essendo compagnie petrolifere, sono soggette all'Imposta sul Reddito delle Società. In ogni caso, i pagamenti di cui al Resolution Agreement non comportano la generazione di utili. Essendo un rimborso di spese sostenute da SNUD, il pagamento effettuato alla medesima non sarebbe stato soggetto all'Imposta sul Reddito delle Società, anche in mancanza di previsione di un'esenzione dalla stessa nel Resolution Agreement;*
- *<u>l'IVA</u> è un'imposta applicabile alla fornitura di beni e servizi che le imprese sono obbligate ad addebitare nelle fatture in uscita per il versamento alle autorità tributarie. Il dibattito sull'applicabilità dell'IVA alle somme versate per l'acquisizione di partecipazioni a OPL sembra essere stato risolto nel caso CNOOC contro l'Attorney General della Federazione del 2011 TLRN 185. L'Alta Corte Federale della Nigeria ha sostenuto che le partecipazioni immateriali, come una partecipazione ai sensi di un PSC, non costituiscono beni o servizi e non sono soggette a IVA. Alla luce del fatto che la decisione era stata espressa appena prima di firmare l'accordo risolutivo, è possibile che le parti desiderassero precisare che l'operazione non era soggetta a IVA;*

- *la ritenuta è un'imposta sul reddito disponibile per la compensazione a fronte dell'accertamento fiscale relativo a un dato periodo. Dal momento che non erano dovute imposte sui pagamenti, per estensione gli stessi non potevano essere soggetti a ritenute.*

Conclusioni del Tribunale

Il primo punto da chiarire riguarda l'esatta individuazione dei possibili profili controversi in relazione alla clausola 10 del *Resolution Agreement*. È infatti certamente errata la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di imputazione secondo cui l'accordo avrebbe riconosciuto alle compagnie petrolifere "*un'esenzione piena e incondizionata da tutte le imposte nazionali*". L'accordo è invece chiarissimo nel sancire che la futura produzione di petrolio sarebbe stata oggetto di tassazione ordinaria secondo le regole individuate dalla clausola 6, ossia in conformità alla disciplina *Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contract Act cap3, Laws of Federation of Nigeria* 2004. Restavano poi ugualmente dovute l'imposta sugli utili derivanti dalle risorse petrolifere, l'imposta della commissione per lo sviluppo del Delta del Niger e l'imposta sull'istruzione.

Il perimetro delle esenzioni era dunque circoscritto alle sole movimentazioni di denaro previste nel *Resolution Agreement* e riguardava esclusivamente le quattro tipologie di imposte specificate nella clausola 10. È quindi necessario verificare se tali esenzioni si siano tradotte in una mancata riscossione di tributi o se, al contrario, le imposte non fossero comunque dovute e la clausola 10 fosse quindi priva di risvolti pratici. Bisognerò poi comprendere se il Presidente della Repubblica e i Ministri firmatari avessero il potere di riconoscere le esenzioni previste nel *Resolution Agreement.*

Ciò premesso, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni giuridiche svolte nelle consulenze Eni e Shell circa il fatto che le imposte sui redditi, sul valore aggiunto e le ritenute non fossero applicabili ai pagamenti che trovavano fondamento nel *Resolution Agreement*. La consulenza Ayoade non reca nessuna controdeduzione sul punto, ma si limita a descrivere in astratto quali siano le ipotesi di esenzione normativamente previste, omettendo di prendere posizione sulla applicazione di tali imposte nel caso in esame. Analogamente, il Pubblico Ministero non ha posto alcuna domanda in proposito ai consulenti di parte in sede di controesame. Pertanto, in assenza di argomentazioni di segno contrario, si ritiene sufficiente rimandare alle posizioni espresse nelle consulenze sopra sintetizzate, qua da intendersi condivise e interamente richiamate.

La questione appare invece oggetto di opposte vedute con riguardo al *capital gain tax.* Ancora una volta, la consulenza Ayoade non valuta se le compagnie petrolifere fossero soggetti passivi di imposta e nulla è stato obiettato sul punto nel corso del controesame dei consulenti delle difese. Anche sotto questo profilo è quindi possibile compiere rinvio a quanto esposto nella consulenza Segun dal momento che tali argomentazioni sono pienamente condivisibili.

Tuttavia, durante il controesame del consulente Oditah il Pubblico Ministero ha prospettato che soggetto passivo dell'imposta sulle plusvalenze sarebbe stata Malabu, la quale avrebbe beneficiato della clausola di esenzione inserita nel *Resolution Agreement*[712].

PUBBLICO MINISTERO – […] ma Etete avrebbe dovuto pagare il capital gain tax?

PRESIDENTE - Etete inteso come Malabu. O Etete lui persona fisica?

PUBBLICO MINISTERO - I soldi li ha presi Etete non Malabu.

PRESIDENTE - Quindi la domanda è la persona fisica?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Etete o Malabu… Malabu, sì, più correttamente in termini contrattuali è Malabu. Sì, Malabu ed Etete. Malabu, avrebbe… scusi, Presidente, in effetti è più corretta come Malabu.

[…]

INTERPRETE - "Ai sensi della… dico che non è chiara perché ai sensi della legge tributaria inglese e nigeriana la cessione di un diritto… sì, quindi la rinuncia a un interesse non è da considerarsi come una cessione di un… non è una cessione", sostanzialmente.

[712] Udienza 15.5.2019, p. 44.

PUBBLICO MINISTERO - Ma qui la rinuncia è stata…
INTERPRETE - "Ci sono aspetti sostanziali e tecnici. Innanzitutto, in una cessione si presuppone che si sposti un qualche cosa".
PUBBLICO MINISTERO - Con gli immobili già è difficile.
INTERPRETE - "Mentre per una rinuncia in pratica si riprende qualcosa, quindi non si cede qualcosa ma si riprende qualcosa. E il caso di riferimento per questo aspetto è un caso di Paradise Motors Limited, e in questo caso la Corte inglese si è chiesta se la rinuncia, quindi il relinquishment di un interesse rappresentasse una fonte di… se fosse un reddito imponibile. Perché sia in Inghilterra, sia in Nigeria, la tassa sui capital gains è prevista soltanto in presenza di un disposal, quindi una cessione. Quindi la Corte infine ha stabilito che la rinuncia non è un disposal, quindi una cessione".
PUBBLICO MINISTERO - Nel caso che lei ha detto, a fronte di quella rinuncia c'era anche l'incasso di una consideration di circa un miliardo?
INTERPRETE - "Sì, è vero, lo prevede, ma talvolta a noi come avvocati viene chiesto di verificare qual è la sostanza giuridica rispetto all'effetto economico. E la legge disciplina e copre quello che riguarda la sostanza legale. Quindi non è fondamentale se l'effetto economico… quale sia l'effetto economico, ma quello che è fondamentale…", chiedo un attimo di ripetere, "Se invece la sostanza legale sia sufficientemente diversa, tale da comportare una conseguenza diversa. Se la legge stabilisce che la vendita di una bottiglia comporta un'imposta, io voglio guadagnare da questa bottiglia, so che quando la venderò sarò soggetto a una imposta. Però posso anche prendere a prestito dei soldi e offrire la mia bottiglia in garanzia, e in questo caso questo prestito non comporterebbe la presenza di una tassa. E l'effetto economico è esattamente lo stesso, che io la venda oppure che io la ceda con un mutuo. Tuttavia la sostanza da un punto di vista giuridico è molto diversa, perché in un caso si tratta di una transazione basata su una vendita, mentre nel secondo caso si tratta di un prestito".
Una ricostruzione analoga è stata suggerita anche dalla parte civile nel corso del controesame del consulente Cameron[713]:
PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Senta professore, uno degli argomenti che lei utilizza per giustificare… ritenere ragionevole l'esenzione fiscale di questi… l'esenzione fiscale rispetto ai pagamenti previsti nel resolution agreement, a pagina… scusi, al paragrafo 104 lei dice che "si voleva in sostanza fare un ripristino dei diritti originali", leggo testualmente dal testo italiano. Ora la mia domanda è questa: ma in realtà se ben comprendo, Malabu, che non aveva neppure pagato il bonus di firma originario del 1998 e mai più nulla pagò, otteneva una cifra considerevole, 1,094 (sic) miliardi. Ecco, non ritiene che questa situazione confligga con quello che lei dice? Cioè un ripristino dei diritti originari. Cioè non ritiene che invece Malabu abbia conseguito una vera e propria plusvalenza (inc., fuori microfono)?

Il presupposto implicito della prospettazione accusatoria è quello secondo cui il *Resolution Agreement* sarebbe stato un contratto simulato (operazione cosmetica) volto a occultare la cessione diretta dell'*asset* da parte di Malabu in favore di NAE/SNEPCO. In quest'ottica, la somma pari a 1.092.040.000 dollari versata al Governo dovrebbe essere qualificata come corrispettivo pagato da NAE per l'acquisto della licenza da Malabu, la quale avrebbe così ottenuto una plusvalenza pari alla differenza fra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto del titolo petrolifero.
Una simile impostazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto il mutamento dei termini dell'affare a partire da novembre 2010 non è stato determinato dalla volontà di eludere le imposte costruendo una veste negoziale fittizia. Il passaggio dalla formula della cessione diretta della licenza da Malabu a NAE a quella cristallizzata nell'accordo transattivo denominato *Resolution Agreement* rispondeva all'esigenza di sterilizzare i rischi circa eventuali futuri contenziosi conseguenti alle rivendicazioni di Mohamed Sani Abacha e alle incertezze derivanti dall'impossibilità di concludere

[713] Verbale udienza 12.6.2019, p. 23

la *due diligence* su Malabu. Lo scopo delle compagnie petrolifere era quello di avere come reale controparte contrattuale il Governo Federale, il quale si assumeva la responsabilità giuridica dell'assegnazione di una licenza scevra da pregresse pretese giudiziarie di terzi. Pertanto, al cambio di struttura economico/negoziale dell'accordo si accompagnava una differente ripartizione delle responsabilità contrattuali, in forza alle quali è possibile affermare che la transazione fosse realmente la tipologia negoziale perseguita e perfezionata dai contraenti. Tali considerazioni, valutate unitamente alle argomentazioni espresse dal consulente Oditah, permettono di escludere che il trasferimento della somma di 1.092.040.000 dollari da NAE al Governo possa essere considerato alla stregua di un incremento di valore fiscalmente rilevante ascrivibile a Malabu.

Alla luce di quanto detto sarebbe superfluo domandarsi se i vertici amministrativi della Repubblica Nigeriana fossero legittimati a concedere le esenzioni fiscali di cui si discute. Ad ogni modo, lo stesso consulente del Pubblico Ministero si è espresso sul punto in questi termini:

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei ha detto in genere le esenzioni fiscali sono o specificamente previste dalla legge, è corretto? Da alcune leggi specifiche che lei ha citato nella sua consulenza.
INTERPRETE - "Sì, corretto".
PUBBLICO MINISTERO - Oppure possono essere basate su executive orders?
INTERPRETE - "Il Presidente è il capo dell'esecutivo e può far circolare ordini esecutivi, se questo è quello che desidera. Ma deve seguire la procedura e questa è la trascrizione nella Federal Gazette"
Il consulente Ayoade ha quindi riconosciuto l'esistenza di un potere del Presidente della Repubblica di prevedere specifiche esenzioni fiscali, ma ha precisato che l'esercizio dello stesso è subordinato all'adempimento di taluni passaggi procedurali. Il mancato rispetto di tali procedure, ad ogni modo, non potrebbe certo essere attribuito alle compagnie petrolifere e ai loro dirigenti. Peraltro, la clausola 12 del *Resolution Agreement* precisa che "*Il FGN conferma che i termini del presente FGN Resolution Agreement sono stati approvati da tutte le agenzie del FGN competenti, inclusi il Ministero delle Finanze e l'Agenzia di Riscossione Fiscale Federale*". Il *Resolution Agreement*, infine, è stato sottoscritto dal Ministro del Petrolio, dall'Attorney General e dal Ministro delle Finanze.
L'accusa, in sede di memoria conclusiva, ha infatti abbandonato questi specifici rilievi, insistendo soltanto sul punto successivo, definendolo un vero e proprio atto predatorio delle risorse petrolifere nazionali in favore delle compagnie europee, accusate di neocolonialismo.

7.4.3.2 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contract Act cap3, Laws of Federation of Nigeria 2004)*"

Consulenza del Pubblico Ministero
La Clausola 6 del FGN Resolution Agreement prevede: FGN conferma a NAE e SNEPCO che i termini fiscali previsti nel Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act, Cap D3, Leggi della Federazione di Nigeria, 2004, saranno applicabili al PSA tra NAE e SNEPCO con riferimento al Blocco 245.
Un Producting sharing contract (PSC) è un accordo in materia petrolifera fra un Contractor e NNPC o un altro holder in base al quale il Contractor sopporta tutti i costi di esplorazione ed è ricompensato solo ove si arrivi a una scoperta commerciale e alla produzione. Secondo questo schema, NNPC o l'holder risultano assegnatari della licenza, mentre il contractor curerà le operazioni tecniche.
Un accordo a rischio esclusivo (sole risk arrangement) è invece il tipo di accordo in cui NNPC non è coinvolta e il titolo di proprietà sulla concessione spetta all'assegnatario.
L'art. 18 del DOIBPSCA 2004 definisce:

- *"Production Sharing Contracts" (PSC) come "un accordo o un'intesa tra NNPC o il detentore della concessione (license holder) e qualsiasi altra società di esplorazione*

petrolifera ai fini dell'esplorazione petrolifera e della produzione in bacini offshore in acque profonde e sulla terraferma";

- *"Detentore" come "qualsiasi società nigeriana che detiene una concessione di prospezione petrolifera o una concessione di estrazione petrolifera situata all'interno di bacini offshore in acque profonde e sulla terraferma in base alle disposizioni rilevanti del Petroleum Act e successive modifiche". L'implicazione è che l'OPL è detenuta o da NNPC o da una società nigeriana. Sebbene la Legge non definisca "società nigeriana", è chiaro che venga fatto riferimento alle società nigeriane di proprietà locale (Indigenous Nigerian owned companies) e non a controllate di proprietà di società petrolifere internazionali.*
- *"Contractor" come "qualsiasi società di esplorazione e produzione petrolifera che ha sottoscritto un Production Sharing Contract con la Corporation o ha stipulato un accordo o un'intesa con qualsiasi detentore nigeriano di una concessione di prospezione petrolifera o una concessione di estrazione petrolifera all'interno di un Bacino offshore in acque profonde e sulla terraferma".*
- *"Corporation" come la "Nigerian National Petroleum Corporation".*

Se ne deduce che, nell'ambito di un PSC, il Contractor contratta con NNPC o con una società nigeriana detentrice di OPL in acque profonde.
Né NAE né SNEPCO possono essere descritte come "società nigeriane" atteso che esse difettano del requisito del 51% di quote detenuto da un cittadino nigeriano. Sebbene il DIBPSA non contenga alcuna definizione in proposito, occorre far riferimento a quanto previsto nell'art. 106 del NOGICDA.
Una volta che il campo inizia a produrre greggio commerciale, il modello di PSC prevede:

- *"royalty oil", che è un pagamento al Governo da parte dei concessionari a fronte della concessione dei diritti sulle risorse di petrolio;*
- *"cost oil", che permette al Contractor di recuperare i costi operativi;*
- *"tax oil", che solitamente viene assegnato a NNPC o al titolare della OPL e che deve essere sufficiente a pagare l'imposta mensile sul profitto da petrolio (PPT);*
- *"profit oil", che viene calcolato sul greggio rimasto e che viene diviso tra il Contractor e NNPC.*

Queste caratteristiche sono definite nel PSC tra NNPC e SNUD (il "Contractor") del 2003, nonchè nella Clausola 9 del Modello del PSC 2005. Al contrario, il Production Sharing Agreement (PSA) del 2012 tra NAE Ltd e SNEPCO è un accordo tra le parti che non prevede la partecipazione di NNPC. La clausola 13.2 ("Assegnazione ed estrazione del petrolio greggio disponibile"):

- *assegna il royalty oil a ciascuna parte in misura sufficiente a pagare royalty e canoni di concessione;*
- *non contiene alcuna disciplina del cost oil;*
- *assegna il tax oil a ciascuna parte per generare fondi da utilizzare per l'imposta mensile sul profitto da petrolio (PPT);*
- *assegna il profit oil a NAE e SNEPCO in proporzione alle rispettive partecipazioni.*

I termini del PSA del 2012 sono dunque significativamente diversi dai modelli di PSC e dalla prassi in Nigeria per i seguenti motivi:
(a) contratti a rischio esclusivo (sole risk) o contratti nei quali non vi sia una partecipazione di NNPC sono insoliti per operazioni in acqua profonda;
(b) non vi sono disposizioni sul cost oil;
(c) il profit oil va diviso tra le parti con esclusione di NNPC;
(d) il DIBPSA indica che l'OPL dovrebbe essere detenuta dalla NNPC o da una società a partecipazione nigeriana, mentre né NAE né SNEPCO non rispondono a queste caratteristiche;

Consulenza Eni

Le disposizioni del decreto DIBPSA, sia quelle di natura fiscale sia quelle non fiscali, sono pensate per tutte le operazioni in acque profonde offshore e in bacini interni. L'obiettivo era assoggettare a condizioni fiscali più favorevoli le operazioni per le attività di esplorazione ad alta intensità di capitale.

Indipendentemente da quanto precede, non vi è dubbio che il PSA sia un contratto che rientra nella definizione di PSC ai sensi del decreto DIBPSA. Le diverse argomentazioni presenti nella consulenza del pubblico ministero non sono condivisibili in quanto:

a. [714]*un'analisi della Relazione Annuale sul Settore Petrolifero e del Gas Nigeriano del 2017 pubblicata dal DPR conferma l'esistenza di un discreto numero di concessioni assegnate su base sole risk in relazione a blocchi in acque profonde (l'OPL 215 assegnata a Noreast, l'OPL 326 assegnata a Northsouth Petroleum, l'OPL 322 assegnata a Dajo Oil). Due ulteriori esempi di blocchi in acque profonde con production sharing agreement sono OML 140 (il cui 50% dei diritti di proprietà sull'asset è detenuto da Oil and Gas Nigeria Limited e Star Deep, regolato da un production sharing agreement e le condizioni fiscali applicabili sono quelle previste dal DIBPSA) e OPL 322 (il cui 50% dei diritti di proprietà sull'asset è detenuto da Dajo Oil e da SNEPCO, regolato da un production sharing agreement e le condizioni fiscali applicabili sono quelle previste dal DIBPSA);*

b. [715] *il cost oil viene riconosciuto solo ove una parte finanzi le operazioni petrolifere rispetto ad un asset in acque profonde. Tuttavia, ove entrambi i contraenti sostengano la propria quota di costi operativi (come nel caso del PSA, in cui sia NAE sia SNEPCO contribuiscono congiuntamente ai costi operativi per le operazioni petrolifere), non vi è alcuna necessità di attribuire il cost oil a uno solo di essi;*

c. [716] *dal fatto che l'OPL 245 sia stato assegnato a NAE e SNEPCO su base sole risk deriva che la NNPC non avrebbe potuto vantare alcun diritto di beneficiare del profit oil. L'articolo 10 del DIBPSA riconosce che le sole parti che hanno diritto alla ripartizione del profit oil sono le parti dell'accordo petrolifero. L'articolo 10 prevede che: "Il profit oil, rappresentato dal petrolio greggio residuale una volta dedotta la royalty oil, la tax oil e il cost oil, deve essere attribuito a ciascuna parte conformemente alle condizioni del contratto di ripartizione della produzione (production sharing contract)". Le norme interpretative del DIBPSA, nel definire un production sharing contract, riconoscono che la NNPC non è parte di tutti i PSC. A tal proposito va osservato che nell'esempio dell'OML 127 la NNPC non partecipa al profit oil in quanto non detiene alcuna partecipazione nella citata concessione;*

d. [717] *non è corretto affermare che NAE e SNEPCO non possano essere qualificate come "Nigerian company" in base al significato attribuito a tale espressione dal DIBPSA. In base all'articolo 2(2) del Petroleum Act risulta che una licenza o concessione possa essere aggiudicata a una società costituita in Nigeria in base al CAMA. Ne consegue che per*

[714] Contratti a rischio esclusivo (sole risk) o contratti nei quali non vi sia una partecipazione di NNPC sono in qualche modo insoliti per operazioni in acqua profonda

[715] non vi sono disposizioni sul cost oil

[716] Il cost oil va diviso tra le parti con esclusione del governo (NNPC). L'esclusione di NNPC dalla condivisione dei profitti nega l'essenza stessa dei PSC, che si basa sul principio della condivisione dei profitti tra governo e Contractor

[717] DIBPSA indica che l'OPL dovrebbe essere detenuta dalla NNPC o da una società a partecipazione nigeriana e che né NAE né SNEPCO hanno il diritto di detenere l'OPL 245

società nigeriana, ai fini della aggiudicazione di una licenza o concessione, deve intendersi qualunque società costituita ai sensi del CAMA. NAE e SNEPCO sono società costituite ai sensi del CAMA e, come tali, devono qualificarsi giuridicamente come società di diritto nigeriano idonee a essere titolari dell'OPL 245. Sarebbe fuorviante interpretare il DIPBSA sulla base di una normativa ad essa successiva di oltre dieci anni come quella dettata dal NOGICDA.

Consulenza Shell

La premessa alla legge sui PSC descrive la stessa come: "Una Legge il cui obiettivo è, tra le altre cose, dare effetto a determinati incentivi fiscali concessi alle compagnie gaspetrolifere operanti in Acque Profonde Offshore e Bacini interni ai sensi del contratto di riparto della produzione tra la Nigerian National Petroleum Corporation o altre compagnie detentrici di licenze di prospezione petrolifera o concessioni di estrazione petrolifera e varie compagnie di esplorazione e produzione petrolifera." L'intento del legislatore è quello "di dare effetto, tra le altre cose, a determinati incentivi fiscali concessi alle compagnie gaspetrolifere nelle zone in Acque Profonde Off-Shore e nei Bacini Interni". L'articolo 17 afferma che "Acque Profonde Offshore" significa tutte le acque con profondità superiore a 200 metri e gli incentivi fiscali previsti dalla Legge sui PSC si applicano alle compagnie gaspetrolifere che operano in queste zone. Non vi è alcuna contestazione rispetto al fatto che la OPL è situata nelle acque profonde offshore della Nigeria.

Del resto, Shell mirava a salvaguardare i termini applicabili ai blocchi sulla base degli accordi del 2003. La differenza rispetto all'epoca consisteva nel fatto che la NNPC non era parte del PSA del 2012. Tuttavia, questa differenza non è sostanziale dato che la struttura contrattuale imponeva alla IOC di versare il Tax Oil al Governo e includeva una disposizione favorevole sul diritto di rientro, come sarebbe stato concordato se la NNPC avesse svolto un ruolo operativo dall'inizio.

Conclusioni del Tribunale

Per valutare la legittimità della clausola 6 è necessario chiarire in via preliminare se la struttura di un *producting sharing contract* presupponga che parte del contratto come detentore della licenza sia la NNPC o una società nigeriana. In caso di risposta positiva al primo quesito, occorrerà chiedersi se il concetto di società nigeriana a cui far riferimento sia quello dell'art. 2(2) del *Petroleum Act* (per il quale è sufficiente che la società sia costituita in Nigeria in base al CAMA) o sia invece quello dell'art. 106 NOGICDA (per il quale è necessario che la società sia costituita in Nigeria in conformità alle disposizioni del CAMA e che il capitale sia controllato perlomeno al 51% da cittadini nigeriani).

A tal fine, è utile ricordare che la premessa del DIPBSA descrive la stessa legge come: "*una Legge il cui obiettivo è, tra le altre cose, dare effetto a determinati incentivi fiscali concessi alle compagnie gaspetrolifere operanti in Acque Profonde Offshore e Bacini interni ai sensi del contratto di riparto della produzione tra la Nigerian National Petroleum Corporation o altre compagnie detentrici di licenze di prospezione petrolifera (*other companies holding oil prospecting licenses*) o concessioni di estrazione petrolifera e varie compagnie di esplorazione e produzione petrolifera*."

L'art. 17 definisce:

- "*corporation*" come Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC);
- "*contractor*" come "*any petroleum exploration and production company who has entered into a production sharing contract agreement* ***with the Corporation*** *or entered into an agreement or arrangment with any* ***Nigerian holder*** *of an oil prospecting licence or an oil mining lease with the Deep Offshore and Inland Basin*";
- "*Deep Offshore*" come "*any water depth beyond 200 metres;*
- *"holder"* come *"any* ***Nigerian company*** *who holds an oil prospective license or a oil mining lease situeted within the Deep Offshore and inland Basin under the relevant provision of the Petroleum Act*";
- *"parties"* come "*the Corportation or any Nigerian Companies the holder and the Contractors*";

- *"producting sharing contract"* come "*any agreement or arrangment made between the* ***Corporation or the holder*** *and* ***any other petroleum exploration and production company*** *or companies for the purpose of exploration and production of oil in the Deep Offshore and Inland Biasin*";

La lettura delle disposizioni riportate permette di affermare che, se da un lato è vero che la finalità della legge è quella di introdurre determinati vantaggi fiscali per le società che operano in acque profonde, dall'altro lato è altrettanto vero che la stessa premessa della legge limita tali vantaggi alle compagnie che operino "*ai sensi del contratto di riparto della produzione".* Non può quindi essere condivisa la tesi sostenuta nelle consulenze delle difese secondo cui i benefici fiscali sarebbero dovuti per il solo fatto che il giacimento si trovi in acque profonde. L'analisi delle norme definitorie indica quindi che una delle parti del PSC debba essere necessariamente NNPC o un altro *holder*, a sua volta indicato come *Nigerian Company.*
Ciò posto, una prima lettura delle disposizioni circoscritta al solo dato testuale e sistematico imporrebbero di riconoscere all'espressione *Nigerian Company* il perimetro più rigoroso tracciato dall'art. 106 NOGICDA. L'art. 1 del NOGICDA, infatti, stabilisce che "*nonostante qualsiasi elemento contrario contenuto nel Petroleum Act o in qualsiasi altro atto legislativo, le disposizioni della presente Legge si applicano a ogni questione relativa al content nigeriano rispetto a tutte le operazioni o transazioni svolte nel settore del petrolio e del gas nigeriani o in collegamento allo stesso*". Di conseguenza la forza definitoria dell'art. 106 non si limita al solo testo del NOGICDA, ma si estende a tutte le disposizioni relative al settore del petrolio nigeriano, ivi compresa quella contenuta del DIBPSA. Tale *vis expansiva,* tuttavia, trova un limite giuridico di tipo teleologico legato alla finalità del NOGICDA di incentivare la diffusione del "*content*" nigeriano, ossia "*"la quantità di valore composito aggiunto a o creato nell'economia nigeriana da uno sviluppo sistematico di capacità ed abilità attraverso il volontario utilizzo delle risorse e servizi umani, materiali nigeriani nel settore petrolifero e del gas nigeriano".* Pertanto, la valenza universale riconosciuta dall'art. 1 trova una intrinseca limitazione ai soli settori che riguardano *utilizzo delle risorse e servizi umani, materiali nigeriani nel settore petrolifero e del gas nigeriano,* con conseguente esclusione dei settori dell'esplorazione e della ricerca propriamente detti.
Tale interpretazione, come sostenuto nella consulenza Segun, trova conforto nell'art. 5 del NOGICDA, il quale prevede che: "*la Commissione [ovvero il NCDMB] attuerà le disposizioni della Legge al fine di garantire una crescita misurabile e costante del contenuto nigeriano in tutti gli accordi petroliferi e relativi al gas, i progetti, gli interventi, le attività od operazioni nel settore petrolifero e del gas nigeriano*". Ciò è ulteriormente confermato dall'articolo 11 e dall'Allegato al NOGICDA, i quali stabiliscono un "*contenuto nigeriano*" minimo da svilupparsi in qualsiasi progetto da eseguirsi nel settore. L'Allegato indica i parametri per misurare la conformità all'obiettivo di sviluppare il contenuto nigeriano, i quali si basano su componenti quali ore di lavoro, quantitativo, volume, durata, numero, spesa, litri, utilizzo, importo del prestito, tasso, numero di certificazioni ottenute, contratti e superficie. Né l'obbligo di essere una "*società nigeriana*", né l'utilizzo della partecipazione al capitale sono annoverati quale parametro per valutare la conformità al NOGICDA. Pertanto, una società costituita in Nigeria il cui capitale è interamente posseduto da soggetti stranieri che detiene *asset* petroliferi (quali NAE e SNEPCO) può dimostrare di rispettare pienamente il NOGICDA soddisfacendo i parametri previsti dall'Allegato. Al riguardo, è rilevante che, come sottolineato nella consulenza Eni, dalla promulgazione del NOGICDA è stato richiesto a una serie di società di servizi in Nigeria di regolarizzare la loro compagine societaria in modo da rispettare la definizione di "*società nigeriana*". Tale richiesta non è stata formulata ad alcuna società operante nel settore *upstream* petrolifero (quali ENI, SNEPCO, Total, Chevron ed ExxonMobil). Vale inoltre la pena rilevare che nel 2017 il NCDMB ha elogiato NAE per la collaborazione e per l'assunzione di tutti gli obblighi relativi al *contenuto nigeriano* in relazione al proprio progetto di sviluppo del campo

di Zabazaba[718]. Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe giungere alla conclusione che *holders* di una licenza relativa a giacimenti in acque profonde siano solo le compagnie con maggioranza del capitale nigeriano. Le attività di esplorazione richiedono tuttavia l'impiego di risorse finanziarie e di competenze tecniche che possono rinvenirsi solo nelle più importanti compagnie petrolifere internazionali. Una rigida limitazione come quella prospettata nella consulenza del Pubblico Ministero condurrebbe quindi al paradosso di rendere di fatto impossibile l'attività di sfruttamento dei giacimenti *offshore*, con conseguente frustrazione delle finalità di incentivo per l'economia locale che si pongono alla base della normativa prevista dal NOGICDA.
La legittimità della clausola 6 trova riscontro anche in un caso giurisprudenziale del 2018 riportato nella consulenza Eni (*Federal Inland Revenue Service v. CNOOC Exploration and Production & Anor*)[719], in cui la Corte d'Appello ha confermato che il *Farm-in Agreement* (successivamente rinominato *production sharing agreement*) con riferimento all'OML 130 era di fatto un PSC ai sensi del DIBPSA sebbene la NNPC non ne fosse parte. In particolare, la Corte d'Appello ha affermato che*: "il regime giuridico dell'Articolo 4 del DOBIA riguarda, i production sharing contract conclusi tra le parti in relazione a operazioni petrolifere e nient'altro. A tal riguardo, un "Production Sharing Contract" è definito all'Articolo 17 del DOBIA come "accordo o impegno tra la Corporation (NNPC) o il titolare e altre società di esplorazione e produzione petrolifera ai fini dell'esplorazione e produzione del petrolio nelle Acque Profonde e Bacini Interni". Pertanto, la denominazione o rubrica attribuita a tali accordi dalle parti non è rilevante fintanto che gli stessi rientrino nella definizione di contratto di ripartizione della produzione. La genesi della controversia nel caso in esame è che il 19 marzo 1998, il Secondo Convenuto [SAPETRO] ha concluso un Farm-in Agreement, Allegato A1 con Total Upstream Limited (TUPNI) e Brasoil Services Company in cui ha assegnato rispettivamente il 24% e 16% di partecipazioni indivise che aveva nell'OPL 246 al fine dell'esplorazione e produzione petrolifera congiunta. Evidentemente tale accordo [il Farm-in Agreement] rappresenta un PSC stipulato prima del 1° luglio 1998 e non è nemmeno controverso tra le stesse parti che l'incentivo fiscale applicabile sia l'Investment Tax Credit ai sensi dell'Articolo 4(1) del DOBIA… Non sembra sia controverso che l'incentivo fiscale applicabile al production sharing contract sottoscritto il 19 marzo 1998 [e, quindi, il Farm-in Agreement] sia l'ITC".*
A ciò si aggiunga che le condizioni fiscali applicabili all'accordo di ripartizione (*production sharing agreement*) della produzione per l'OML 130 sono quelle previste dal DIBPSA – circostanza che era stata anche riconosciuta dal *Tax Appeal Tribunal* della Nigeria nella causa *South Atlantic Petroleum Limited et al. v. Federal Inland Revenue Service*. È poi senz'altro utile ricordare due ulteriori esempi di *Resolution Agreement* citati nella consulenza Eni ai quali vengono applicate le condizioni fiscali previsti dal DIBPSA, ossia l'OML 140 [720] e OPL 322[721].
Va ulteriormente precisato che non sono ostativi all'applicazione al regime fiscale del DIPBSA neanche l'assenza di disciplina in merito al *cost oil* e la mancata attribuzione di *profit oil* a NNPC.
Con riferimento al *cost oil*, l'art. 8 del DIPBSA afferma che questo *"deve essere attribuito all'appaltatore in misura pari ai proventi dallo stesso rivenienti sufficienti a recuperare i costi operativi sostenuti nell'ambito delle concessioni di prospezione petrolifera come definite nei* Production Sharing Contract *e nelle concessioni estrattive dalle stesse derivanti"*. Tale previsione trova giustificazione nel presupposto economico che i costi di esplorazione siano stati sostenuti interamente da una sola delle parti, la quale, proprio per questo, ha diritto di rientrare in via prioritaria delle spese affrontate. Tuttavia, ove entrambi i contraenti affrontino la propria quota di costi operativi (come nel caso del PSA), non vi è alcuna necessità di attribuire il *cost oil* a una sola parte.

[718] Fonte: https://ncdmb.gov.ng/2017/04/tenders-open-for-naes-13-5bn-zabazaba-deep-water-project/;
([719])(2018) LPELR (LawPavilion Electronic Law Report)-45345 (CA);
([720]) Fonte: https://www.dpr.gov.ng/wp-content/uploads/2018/07/2016-Oil-Gas-Industry-Annual-Report-2.pdf;
([721]) Ibid.

Con riguardo alla mancata attribuzione di un *profit oil* a NNPC, va osservato che una simile eventualità trova espresso fondamento nella definizione stessa di PSC, laddove si prevede che l'*holder* possa essere indifferentemente NNPC o un'altra società nigeriana. In particolare, l'art. 10, rubricato "*allocation of profit oil*", stabilisce che "*profit oil [...] shall be allocated to each party in accordance with the terms of the production sharing contract*". L'art. 17, a sua volta, definisce "*parties*" come "*the Corportation or any Nigerian Company as the holder and the Contractors".*
Significativo è l'abbandono, in sede di conclusioni, da parte dell'accusa, della contestata illegittimità derivante dalle clausole di stabilizzazione fiscale.

7.4.3.3 *Resolution Agreement* adottato "*con la previsione dell'applicabilità […] di una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale*"

Consulenza del Pubblico Ministero
La Clausola 6 del FGN Resolution Agreement prevede quanto segue:
[...] In caso di emanazione di nuove leggi o di modifiche a leggi o regolamenti nigeriani ovvero a norme, procedure, linee guida, istruzioni, direttive o policies, applicabili a questo FGN Resolution Agreement e/o alla Licenza di prospezione petrolifera (OPL) per il Blocco 245 e/o alla successiva Licenza di estrazione petrolifera (OML) derivate dallo stesso, inclusi i suddetti termini fiscali, introdotte da qualsiasi ufficio governativo o parastatale o agenzia, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione, che incidano sostanzialmente e negativamente sui diritti e sugli obblighi o sui benefici economici in capo a NAE e SNEPCO, le Parti interessate potranno concordare una modifica al presente FGN Resolution Agreement e/o a qualsiasi accordo conseguente tra le Parti interessate per riparare e rimuovere l'effetto negativo di dette modifiche con effetto retroattivo alla data di detta modifica negativa.
Le clausole di stabilizzazione sono usate nei contratti relativi a petrolio e gas upstream nigeriani.
Un esempio è la Clausola 27 del Modello di PSC 2005, che prevede che: "Le parti convengono che le condizioni del Contratto sono basate sui termini fiscali di cui al Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act del 1999. Nel caso di modifica nella legislazione o nella regolamentazione che incida in modo sostanziale sui benefici previsti dal Contratto, le Parti si consulteranno reciprocamente e modificheranno questo Contratto e ripristineranno per quanto possibile i benefici commerciali disponibili secondo il contratto alla data di entrata in vigore".
Ad ogni modo, le corti nigeriane non si sono pronunciate in modo specifico sulla legalità o meno delle clausole di stabilizzazione e sulla loro capacità di escludere i poteri legislativi della National Assembly. È però improbabile che l'autorità giudiziaria possa consentire una disposizione che limiti la sovranità nazionale e il mandato costituzionale della National Assembly.

Consulenza ENI
Il ricorso a clausole di stabilizzazione per alleviare l'effetto fiscale di cambiamenti della legge è una prassi comune e la loro presenza nel resolution agreement non suggerisce alcuna forma di trattamento di favore. Possono essere ricordati il PSC per l'OPL 242 , il modello di PSC per la gara 2005 , il PSC relativo all'OPL 222 .

Consulenza Shell
Una clausola di stabilizzazione è un termine dell'accordo tra le parti impiegato per evitare gli effetti imprevisti dell'esercizio del potere legislativo, che potrebbero altrimenti bloccare un investimento a causa di una modifica unilaterale della legge. Le clausole di stabilizzazione sono contenute in numerosi accordi del settore petrolifero nigeriano. In effetti, il PSC Tipo del 2005 rilasciato dal FGN in preparazione per il Bid Round del 2005 contiene una clausola di stabilizzazione nel punto 26. Dal momento che il diritto contrattuale nigeriano si basa sul principio che le parti sono libere di

concordare i termini del loro contratti, una clausola di stabilizzazione non costituisce una violazione di una legge o di una normativa nigeriana.

Conclusioni del Tribunale
La stessa consulenza del Pubblico Ministero riconosce che le clausole di stabilizzazione sono assai diffuse nella prassi e che trovavano espressa previsione anche nel modello ufficiale di PSC del 2005. Il giudizio di illegittimità viene dunque desunto solo sulla base di un isolato *obiter dictum* di una pronuncia di un Tribunale di primo grado in una decisione del 2010 (*Niger Delta development Commission contro Nigeria Liquefied Natural Gas Limited*).
Tale tesi non può però essere accolta alla luce della diffusione di clausole simili nella prassi del settore petrolifero, al punto che esse sono state introdotte già in astratto nel modello legale di PSC predisposto nel 2005. A ciò deve essere aggiunto che il fondamento delle clausole di stabilizzazione non si rinviene in un indebito privilegio riconosciuto alle *oil companies*, ma si giustifica alla luce delle peculiarità del settore petrolifero, caratterizzato da ingenti investimenti a fronte di prospettive di guadagno che si collocano solo a distanza di anni.

7.4.4 *Back in rights*
L'argomento deve anzitutto essere trattato per come contestato nel capo d'imputazione.

Resolution Agreement adottato "*con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero*"

Consulenza del Pubblico Ministero
La Clausola 11 del resolution agreement prevede quanto segue:
Le Parti stipulano questo Contratto nell'intesa che NAE e SNEPCO e/o i propri cessionari autorizzati sono gli unici ed esclusivi proprietari del Blocco 245 per la durata della Concessione di prospezione petrolifera (OPL) e di qualsiasi OML derivata dalla stessa, inclusi gli eventuali rinnovi consentiti dalla legge. Nonostante quanto sopra, se in qualsiasi momento FGN e/o sue relative agenzie e istituzioni decidono per legge di partecipare o acquisire partecipazioni nella Concessione di prospezione petrolifera (OPL) o in qualsiasi OML per il Blocco 245, assegnato in forza del presente FGN Resolution Agreement, FGN si impegna verso NAE e SNEPCO affinché:

i. *la partecipazione di FGN e/o di sue relative agenzie e istituzioni sia esercitata mediante l'acquisizione di un interesse non superiore al cinquanta (50%) per cento della Concessione di prospezione petrolifera (OPL) o della relativa concessione di estrazione petrolifera (OML), a condizione del pagamento da parte di FGN a NAE e SNEPCO del costo da queste sostenuto per l'acquisizione del Blocco 245, per un importo equivalente - in proporzione all'interesse acquisito da FGN e/o dalle sue relative agenzie e istituzioni - alle somme pagate da NAE e SNEPCO in base alle Clausole 2 e 3 di questo FGN Resolution Agreement, al netto di qualsivoglia tributo più interesse maturato, come convenuto dalle parti coinvolte;*
ii. *e (ii) FGN e/o sue relative agenzie e istituzioni stipulino un Production Sharing Contract con NAE e SNEPCO quali Contractors per l'esclusiva conduzione delle Operazioni petrolifere rispetto all'interesse acquisito dal FGN nel Blocco 245 ("PSC del FGN"). I termini del PSC del FGN non saranno meno favorevoli dei termini precedentemente convenuti tra NNPC e SNUD nell'accordo di cui nel Preambolo E;*
iii. *e (iii) una quota - in proporzione dell'interesse acquisito da FGN e/o da sue relative agenzie e istituzioni - di tutti i costi sostenuti da NAE e SNEPCO nel Blocco 245 dalla data dell'assegnazione della OPL, secondo la Clausola 1.3, fino alla data dell'acquisizione degli interessi da parte del FGN e/o delle sue relative agenzie e istituzioni ai sensi della Clausola 11, saranno recuperabili da NAE e SNEPCO in base al PSC con FGN.*

La partecipazione statale è un aspetto fondamentale della politica del Governo, il quale ha il diritto di subentrare in qualsiasi blocco petrolifero affermando la propria sovranità. La capacità dello Stato nigeriano di avere una partecipazione nelle risorse è espressa nel Deep Water Block Allocations to Companies (Back-in-Rights) Regulations (BIRRegs) art. 17 2003, che è una norma sussidiaria promulgata dal Ministro del Petrolio in base al potere di emettere regolamenti ai sensi dell'art. 9(1)(a) e (h) del Petroleum Act 2004.
L'art. 2(2) del BIRRegs recita: "il Governo Federale esercita i propri diritti di partecipazione in detta concessione di estrazione petrolifera acquisendo cinque sesti dell'interesse dell'assegnatario nelle relative concessione di prospezione petrolifera (OPL) e concessione di estrazione petrolifera (OML) (arrotondati al punto percentuale intero più vicino all'interesse totale nel blocco in acque profonde) nei termini che possono essere stabiliti, di volta in volta, dal Governo Federale: i termini del/dei contratto/i che regola/no la partecipazione acquisita dal Governo Federale nella concessione di prospezione petrolifera e nella concessione di estrazione petrolifera non possono essere meno favorevoli per il Governo Federale rispetto a quelli in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, segnatamente alle disposizioni fiscali in vigore nonché a quelle più recenti tra le disposizioni applicabili alla Corporation nel modello del Contratto di condivisione di produzione (PSC Model) del Governo Federale in vigore al momento dell'emanazione del presente Regolamento o quelle in vigore al momento dell'assegnazione del blocco in acque profonde".
Il Governo ha dunque il diritto di acquisire 5/6 dell'interesse dei concessionari nella OPL o OML, a condizione che questa facoltà fosse espressamente prevista sin dal momento del rilascio del titolo.
La clausola 11 del Resolution Agreement prevede tre limitazioni: (a) il diritto di back-in viene prestabilito nella misura del 50%; (b) ove il Governo dovesse esercitare il proprio diritto di back-in, le parti dovranno concludere un PSC in cui NAE e SNEPCO saranno appaltatori (contractors); e (c) il Governo sarà tenuta a pagare una quota proporzionale di tutti i costi di acquisizione, al netto delle imposte e di altri oneri fiscali.
Il tentativo di limitare il diritto di subentro al 50% va contro la supremazia della legge nella disciplina dei rapporti tra Governo e le entità private. Inoltre, i pagamenti dovuti a NAE e SNEPCO sarebbero abbastanza importanti e il risultato di tali disposizioni è di impedire l'esercizio dei back in rights. Il Governo non ha mai pagato per esercitare i back in rights in diverse transazioni prima e dopo i BIRRegs, per esempio in Zebra Energy, Oil and Gas Ltd, North South Petroleum, Famfa e SAPETRO.

Consulenza Eni
Il resolution agreement non limita né restringe il diritto del Governo di partecipare allo sfruttamento dell'OPL 245, ma, al contrario, gli riserva il diritto di partecipare all'OPL 245 o a un'eventuale OML da essa derivata. Con specifico riferimento alle concessioni su terreni offshore profondi, il diritto di acquisire partecipazioni può essere rinvenuto nella regola 2.1 del Regolamento di Back-In, che prevede che "Qualora l'assegnazione di un blocco di acque profonde di cui al Paragrafo 1 del presente Regolamento includa una riserva del Governo Federale del diritto a una OML derivante da una licenza di prospezione petrolifera, si applicano le condizioni specificate nel presente regolamento". Ciò significa che il Regolamento di Back-In si applicherà solo in presenza di una riserva esplicita del diritto del Governo di partecipare a un bene di acque profonde nella relativa assegnazione.
La lettera di assegnazione NAE/SNEPCO rispetta l'articolo 11 del Resolution Agreement, che riconosce il diritto di quest'ultimo di rientrare nell'OPL 245 e predetermina i termini di partecipazione in qualsiasi OML che ne deriva. La predeterminazione dei termini di partecipazione è conforme al Petroleum Act in quanto il diritto a subentrare può essere ottenuto solo a seguito di trattative con il detentore del bene. Giudicando sul diritto di partecipare a una risorsa, la Corte Suprema si è così pronunciata nel Caso Famfa: "Il Governo federale può partecipare acquisendo una quota… ma i termini della partecipazione sono subordinati alla contrattazione tra il Ministro e

il richiedente della licenza o concessione […] Il momento più idoneo per negoziare è quello in cui viene valutata la domanda di licenza o di concessione. Ciò in quanto le trattative si svolgono tra il Ministro e il richiedente la licenza o concessione e non tra il Ministro e un licenziatario o concessionario". La Corte Suprema ha inoltre sostenuto che: "…la ratio della norma è che il Ministro, in sede di negoziazione, deve tenere conto delle ingenti somme di denaro spese dal richiedente per le perforazioni petrolifere …".
Il Governo e NAE/SNEPCO hanno agito in conformità alla legge concordando sui termini per il futuro esercizio dei diritti di back-in poiché la suddetta previsione prevede che la negoziazione debba avvenire con "un licenziatario/concessionario richiedente". Più nel dettaglio:

- *quanto alla presunta violazione legata alla limitazione del diritto di back-in nella misura del 50%, va osservato che non si tratta di una limitazione, bensì di una prassi conforme alle modalità di back-in. In relazione alle OML 127, 130, 140 e 322 il Governo ha esercitato il diritto di back-in nella misura del 50%;*
- *quanto all'obbligo di concludere un PSC in caso di subentro, va osservato che questo aspetto non rappresenta una peculiarità del Resolution Agreement. Prendendo in considerazione gli esempi sopra riportati, la NNPC ha concluso dei PSC riguardanti le quote del 50% acquisite;*
- *quanto alla presunta violazione legata al fatto che il Governo sarebbe tenuto a pagare una quota proporzionale di tutti i costi di acquisizione, va osservato che la Corte Suprema ha dichiarato la nullità dell'acquisizione mediante esercizio del diritto di back-in dell'OML 127 censurando il mancato pagamento del corrispettivo a Famfa da parte del Governo. La Corte Suprema ha concluso come segue: "Il Governo Federale della Nigeria ha il diritto di partecipare nella misura del 50% all'OML 127 (e in qualunque altro OML). In considerazione del mancato rispetto da parte del Ministro alle Risorse Petrolifere delle chiare disposizioni di cui al Paragrafo 35 del Primo Allegato al Petroleum Act, l'acquisizione da parte del Governo Federale della Nigeria in relazione all'OML 127 risultava essere illecita e incostituzionale, in quanto in violazione dell'articolo 44(1) della Costituzione"[722]. L'articolo 44(1) della Costituzione impone il pagamento di un indennizzo a fronte dell'acquisizione coatta di un bene da parte del Governo: "non potrà essere acquisito coattivamente alcun bene mobile o immobile, né potranno essere acquisiti coattivamente i diritti su tali beni in alcuna parte della Nigeria, salvo nei modi e ai fini previsti dalla legge che, inter alia – (a) impone il tempestivo pagamento di un indennizzo; e (b) attribuisce a qualunque persona che pretenda tale pagamento il diritto di rivolgersi, ai fini della determinazione del proprio diritto e dell'importo dell'indennizzo, all'autorità giudiziaria o organo munito di competenza in quella parte della Nigeria".*

Consulenza Shell
La Legge sulle Risorse Petrolifere prevede il diritto di rientro del Governo, ma afferma che il diritto deve essere negoziato con il richiedente prima della concessione di una licenza. Il relativo paragrafo prevede che: "se lo ritiene nel pubblico interesse, il Ministro può assoggettare una licenza o una concessione contemplata dall'Allegato a termini e condizioni speciali che non siano incoerenti con la Legge, inclusa la partecipazione del Governo Federale all'impresa a cui la licenza o la concessione fa riferimento, secondo termini da negoziare tra il Ministro e il richiedente la licenza o la concessione". Questa disposizione è stata ribadita in Nigerian National Petroleum Commission contro Famfa Oil Ltd. (2012) 17 NWLR [Parte 1328] 148 ("Caso Famfa").

Conclusioni del Tribunale
La clausola in esame è conforme ai criteri guida dettati dalla normativa e dalla giurisprudenza nigeriana. Come statuito nel *caso Famfa* – citato nelle consulenze e qui da intendersi interamente richiamato - la Suprema Corte ha precisato che l'esercizio del diritto di *back in* è subordinato

[722] Pagine 196 – 197 ai Paragrafi H – A del caso NNPC v. Famfa Oil Limited (2012) 17 NWLR (Pt. 1328) 148;

all'esperimento di trattative con il concessionario e che il momento più indicato per raggiungere un'intesa è proprio quello del rilascio della licenza. La clausola 11 del *Resolution Agreement* si pone perfettamente nel solco di tale indirizzo dal momento che la stessa è stata elaborata all'esito di una lunga negoziazione che ha visto impegnati i manager delle compagnie petrolifere e i dirigenti del DPR e NNPC per conto del Ministero del Petrolio.
La consulenza del Pubblico Ministero riporta l'esistenza dell'obbligo di negoziazione, ma sembra affermare il diritto del Governo a subentrare senza riconoscere alcun indennizzo economico e senza alcuna ulteriore condizione. È tuttavia evidente che una simile impostazione è intrinsecamente contradditoria posto che l'esercizio del diritto di subentro in forma negoziata non può che riferirsi agli aspetti cruciali presi in considerazioni nel *Resolution Agreement*, vale a dire la percentuale di ingresso, l'indennizzo da riconoscere alla controparte e le forme della futura *partership*.
Peraltro, l'inserimento del diritto di *back in* rappresenta una significativa innovazione in favore del Governo rispetto al quadro economico/giuridico alla base delle concessioni del 2002 e del 2006. Come ricordato, infatti, l'art. 2(2) BIRRegs subordina l'esercizio del diritto di subentro alla condizione che tale facoltà sia riconosciuta già all'atto di emissione della licenza. Ebbene, nessuno dei titoli antecedenti a quello del 2011 attribuiva al Governo una simile facoltà, sicchè la clausola 11, ben lungi dal rappresentare una limitazione ai diritti sovrani dello Stato, costituisce una importante innovazione *in melius* per la parte pubblica.
Rendendosi conto dell'insostenibilità della posizione assunta dal proprio consulente e riconoscendo le emergenze dibattimentali, l'accusa pubblica e quella privata hanno modificato l'originaria impostazione, riconoscendo alla concessione del diritto di subentro una valenza solo formale, sostanzialmente svalutata dalle condizioni cui era stato sottoposto l'esercizio concreto del diritto ed attribuendo alla sola pretesa delle compagnie di escluderlo un elemento indiziario dell'esistenza del sottostante accordo illecito.
Quanto all'enormità della richiesta, si è già avuto modo di osservare che si trattava di una richiesta legittimata non solo dai naturali interessi di parte ma, soprattutto, dal fatto che le compagnie volevano acquistare una licenza che il Governo aveva già riconosciuto alla società Malabu come esente da diritti di subentro, per cui i rilievi indiziari devono essere traslati agli eventuali accordi illeciti sottostanti le richieste di Malabu del 2006 e della primavera del 2010, concessioni rispetto alle quali non sono emerse evidenze della consapevole partecipazione delle compagnie petrolifere.
Quanto all'oggettiva impossibilità da parte del Governo di esercitare il diritto in concreto per l'onerosità dell'impegno economico che comportava, si è già avuto modo di evidenziare la contraddittorietà intrinseca dell'argomento, non soltanto per quanto affermato dalla Suprema Corte Nigeriana in tema di indennizzo, ma soprattutto perché porta a ritenere che il prezzo pagato dalle compagnie fosse antieconomico, mentre la tesi dell'accusa pubblica e privata è sempre stata quella di ritenere che le compagnie avevano unilateralmente stabilito un prezzo di favore, ritenuto troppo basso solo da Etete, ma al contrario accettato dal compiacente Governo in forza di patti illeciti.

Vale la pena di affrontare quindi quanto emerso nel dibattimento in merito alla questione dell'entità del prezzo pagato per la licenza dalle compagnie.

7.4.5 *Resolution Agreement* adottato "*al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell*"

Una delle specifiche contestazioni mosse nel capo di imputazione si riferisce al fatto che il *prezzo* dell'affare sarebbe stato determinato *unilateralmente* da Eni e Shell. Secondo l'impostazione accusatoria, il valore dell'*asset* si attestava intorno ai 3,5 miliardi di dollari e il minor importo versato sarebbe frutto degli accordi corruttivi intercorsi fra i vertici delle *oil companies* e i pubblici ufficiali nigeriani. Gran parte del denaro sarebbe quindi confluito nei conti personali di Dan Etete e dei pubblici ufficiali, mentre la somma residua sarebbe rientrata illecitamente nella disponibilità dei manager di Eni e Shell.

Il Pubblico Ministero e la parte civile hanno prodotto delle consulenze volte a dimostrare che l'importo versato sarebbe stato ampiamente sottostimato rispetto al reale valore del giacimento. Le difese hanno invece prodotto degli elaborati in cui si sostiene che la somma rispettava i valori di mercato dell'epoca.
Tuttavia, il tema della congruità della cifra versata appare rilevante solo nel caso in cui si dovesse accertare che gli imputati abbiano contribuito alla determinazione di tale importo. In caso contrario, infatti, la questione si ridurrebbe a una mera disquisizione teorica sulla bontà dei sistemi valutativi interni delle compagnie petrolifere e sarebbe priva di alcuna significativa ricaduta processuale.
In via preliminare, appare comunque necessario rilevare un profilo di contraddittorietà intrinseca che caratterizza la ricostruzione accusatoria. Un tipico *modus procedendi* criminale per lucrare delle tangenti o per ottenere delle retrocessioni indebite è quello di sovrastimare il valore dell'*asset* oggetto della transazione, in modo da creare una "quota" di denaro aggiuntiva che possa essere spartita fra i partecipi all'accordo illecito. Nel caso in esame, invece, vi sarebbe stata un'incomprensibile sottostima del bene, dalla quale sarebbe quindi conseguita la riduzione dei margini di guadagno per i pubblici ufficiali e una maggior difficoltà per i manager infedeli nel ritagliare lo spazio per le retrocessioni a proprio vantaggio. Un'operazione illecita siffatta sarebbe ancora più irrazionale se si dovesse concordare con la tesi secondo cui il valore reale della licenza sarebbe stato addirittura pari a oltre 3.5 miliardi di dollari. È noto, infatti, che due società internazionali del calibro di Eni e Shell avrebbero avuto le risorse economiche per affrontare un simile esborso e, se la somma indicata fosse stata coerente coi valori di mercato, i top manager delle compagnie avrebbero potuto ottenere il via libera all'operazione dai rispettivi consigli di amministrazione. Dalla conclusione della transazione a un importo più elevato – che secondo il Pubblico Ministero e la parte civile sarebbe stato quello corretto – sarebbe derivata una liquidità quasi doppia, con conseguente ipotetica moltiplicazione dei margini su cui lucrare tangenti e generare fondi illeciti per le retrocessioni. Invece, deprezzando il valore della licenza, gli imputati avrebbero sì ottenuto un enorme risparmio per le compagnie petrolifere, ma, al contempo, avrebbero depauperato senza ragione i margini per il proprio asserito profitto illecito.
Ciò premesso, si ricostruiranno i termini economici dell'operazione e i passaggi negoziali attraverso i quali si è giunti all'accordo per la cifra di 1.3 miliardi di dollari.
In seguito, ci si soffermerà sulle procedure interne di determinazione del prezzo, al fine di comprendere se la somma versata sia stata quantificata con il contributo degli imputati.

La somma pagata e la sua ripartizione fra le compagnie petrolifere può essere così riassunta:

	Eni	**Shell**
Quota pari al 50% del Corrispettivo Totale	650 milioni	650 milioni
+/- Valore della Gestione (cd. *Operatorship*) per Eni	+ 100 milioni	- 100 milioni
+/- Valore attribuito alle precedenti attività di Shell	+ 230 milioni	- 230 milioni
Corrispettivo finale	**980 milioni**	**320 milioni**

Dallo schema riportato si comprende che Eni ha pagato circa 980 milioni di dollari per una partecipazione del 50% e che Shell ha pagato circa 320 milioni per una partecipazione della medesima entità. La circostanza che la porzione di Eni del corrispettivo totale fosse superiore era giustificata

dal valore aggiuntivo attribuito al fatto che Eni fosse designata anche come operatore (ossia era il soggetto che concretamente avrebbe gestito le operazioni petrolifere sul Blocco), dalle attività compiute in precedenza da Shell (con i conseguenti oneri economici e finanziari sopportati) e dal fatto che Shell avesse rinunciato al contenzioso pendente con Malabu e il Governo. A loro volta, i 320 milioni di dollari versati da Shell si ripartivano in 208 milioni a titolo di *signature bonus*, 26 milioni a titolo di interessi e ulteriori 85 milioni come contributo per la conclusione dell'affare.
I termini economici dell'intesa sono stati raggiunti in una riunione del 15 novembre 2010 presso gli uffici dell'Attorney General. Nell'informare Claudio Descalzi degli esiti del summit, Roberto Casula descrive l'incontro in questi termini: "*Finito incontro con Attorney General (ci aveva convocato ieri sera per un incontro oggi con shell al ministero). Aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. Con Shell abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali contenute nell'offerta E' intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta (1.26 Busd) era stata rifiutata in quanto le aspettative erano maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio; c'era spazio solo per un incremento marginale stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera di offerta fossero rispettate. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd*".
La svolta definitiva di novembre viene richiamata anche in una successiva nota di aggiornamento che Roberto Casula redige a metà gennaio e che sottopone a Donatella Ranco, Vincenzo Armanna e Marco Bollini: "*[...] nel mese di novembre, su intervento dell'Attorney General dr. Bello si sono tenute numerose riunioni al Ministero di Grazia e Giustizia tra Shell, Malabu e Eni. A seguito di queste riunioni si è riusciti a concordare il prezzo della transazione".*
Nel corso della negoziazione sono state scambiate numerose comunicazioni aventi ad oggetto proprio lo sviluppo delle trattative sul prezzo. In particolare:

- il 9 luglio 2010 (8:53) John Copleston scrive a Peter Robinson e Guy Colegate per riferire i contenuti di un colloquio avuto con Ednan Agaev dopo che quest'ultimo aveva parlato con Gusau: "*ho visto di nuovo Ednan dopo il suo incontro con Gusau e l'altra sera mi ha telefonato dall'aeroporto poiché Gusau gli aveva chiesto di vedersi per la seconda volta. Ednan ha detto di aver parlato di nuovo di Eni giovedì mattina la quale ha confermato che vi erano state delle discussioni altamente confidenziali con Peter Voser in merito alla possibilità che Eni potesse prendere il 100% del 245 da Malabu, per poi, con una operazione a posteriori, trasferire il 60% del blocco a Shell. Ednan appare fiducioso sulle positivo di queste discussioni, ovvero che, in linea di principio, si sia trovato un accordo in tal senso. Egli ritiene, così come discusso durante l'incontro con Peter, che il Chief possa accontentarsi di qualcosa come $ 1.5 / 2 miliardi per l'intero 100%;*

- il 6 agosto 2010 Emeka Obi si incontra a Milano con Roberto Casula: "*Obi meeting with Casula. Value of block discussed - SNUD claims $1bn, ENI's view is $700m - $1.1bn. Malabu has until end of September (90 day deadline). Casula criticises Bayphase valuation of OPL 245M";*

- il 20 settembre 2010 Emeka Obi annota: "*Obi meeting with Descalzi (Milan airport). Discuss valuation ($1.2 - $1.5b), Shell and ENI joint bid for 100%, Etete attempts to discuss ENI direct, back in rights and reserves figures*";

- il 23 settembre 2010 (19:21) Peter Robinson aggiorna Ian Craig, German Burmeister e Guus Klusner sullo stato delle trattative*: "[...]ENI mantiene come valore massimo $ 800 milioni; Ritengono che un prezzo dì facciata di $ 1.5 miliardi vada bene, con un entrata netta di $ 1 miliardo per Etete, $ 200 milioni per il bonus di firma al FGN con il delta dai $ 1.5 miliardi di 'facciata' (ma con una certa logica negoziale). Tuttavia, questa logica, in combinazione*

con i loro $ 800 milioni, lascia ancora un vuoto (Y) che vogliono sia riempito da Shell. Noi continuiamo a ribadire che Y=0, ma concediamo il bonus di firma qualora sia chiaro che siamo fuori dal mandato;

- l'11 ottobre 2010 (19:03) Malcolm Brinded informa Peter Robinson e Ian Craig di un incontro con Claudio Descalzi all'esito del quale erano stati delineati i punti dell'offerta per il 100% dell'OPL: "*Ian, Peter, mi sono concordato con Claudio e poi anche con Peter (e confermato di nuovo a Claudio) per il seguente accordo. Un'offerta dichiarata di 1,3 milioni; ENI mette 980 milioni; SHELL mette 210 milioni di bonus di firma (25 milioni di interesse dal bonus di firma; 85 milioni in contanti); SHELL mantiene il 100% del recupero dei costi; ENI è l'operatore. Non abbiamo concordato nulla per ciò che riguarda l'eventuale superamento dei 1,3 miliardi [...] il nostro intento è di mantenere questi numeri. che è un vantaggio per Malabu che ottiene ben più di 1 miliardo (=1090)";*

- il 28 ottobre 2010 Malcom Brinded inoltra a Peter Voser e Maarten Vetselaar un nota riassuntiva (*group investment proposal*)[723] in cui fa una sintesi della vicenda e parla dell'imminente offerta in questi termini: "*NAE will make an offer to Malabu of 1.25 bln range, as agreed with Shell. Whilst the initial offer will be presented as non negotiable, it may indeed transpire that final negotiations are required to reach agreement as per mandate. It is not envisaged that Shell or NAE will consider an increased offer*".

Alla luce dello sviluppo delle trattative sopra sintetizzato, è opportuno soffermarsi sul significato dell'espressione "*prezzo unilateralmente stabilito*" che viene utilizzata nel capo di imputazione. La formula sembra suggerire che l'importo della transazione sia stato imposto da Eni e Shell senza che la controparte abbia avuto possibilità di interloquire o di ottenere un importo più vantaggioso. Il fondamento della contestazione si rinviene nella circostanza che la somma stanziata da Eni per l'acquisizione della licenza non è mutata in maniera significativa nel corso delle trattative. Infatti, come risulta da una comunicazione del 1° aprile 2010 di John Coplestone a Peter Robinson e Guy Colegate, il prezzo finale non si discosta da quello che Dan Etete aveva già inizialmente accettato, salvo poi tornare sui suoi passi in più occasioni: "*Just got a call they have agreed a deal at 1.3 will be papered asap starting Monday - ed said it has been an "absolute theatre" with the chief storming in and out of negs since tues. Chief will go home tonight so al bets could be off again but ed says Its first time a handshake on price has happened".*

Ancor prima di affrontare lo specifico profilo di *quantum* versato e della sua determinazione, pare dunque utile svolgere alcune considerazioni di ordine generale sulle variabili che possono incidere sullo sviluppo di una qualunque trattativa negoziale. È infatti noto che la concreta definizione del prezzo di un bene è influenzata, oltre dal suo valore intrinseco, anche da fattori quali la situazione economica del venditore, l'esistenza di altri potenziali investitori interessati al medesimo affare e la disponibilità degli acquirenti ad alzare l'offerta. Facendo ricorso a questi parametri, va evidenziato che all'epoca dei fatti Dan Etete affrontava una situazione economica instabile atteso che era stato da poco condannato da un Tribunale francese a versare una somma di oltre otto milioni di euro per riciclaggio. La difficoltà a reperire denaro sufficiente per alimentare il suo elevato tenore di vita era arrivata a un livello tale per cui riusciva a finanziare i propri spostamenti solo grazie alle elargizioni di denaro da parte di Richard Granier Deferre e Ednan Agaev. Questi ultimi, proprio per indurlo a ridurre le sue pretese irrealistiche e a concludere l'affare, avevano deciso di tagliargli le linee di

[723] RDS 675

credito una volta giunti alla fase cruciale della trattativa[724]. La circostanza, oltre a emergere da un'e-mail di Guy Colegate del 4 novembre 2010, è stata confermata dallo stesso Ednan Agaev, il quale ha dichiarato: "*ho esercitato un po' di pressione su Etete, esattamente com'è scritto qua, Shell mi ha chiesto di smettere di pagare, e chiedere a Granier-Defere anche lui di smettere di pagare Etete, così Etete sarebbe stato messo in una posizione difficile finanziaria e quindi sarebbe andato incontro. Io coprivo i suoi costi di viaggio, di albergo…"*. Dal punto di vista politico, inoltre, le pretese di Dan Etete erano diventate non più sostenibili anche per il Governo, a cui il protrarsi dello stallo causava il duplice problema del mancato sfruttamento del giacimento e dell'approssimarsi della decisione ICSID sul ricorso proposto da Shell, con conseguente possibile sua esposizione a obblighi risarcitori assai elevati. È in questo contesto che nei mesi successivi all'estate 2010 emergono, oltre alle pressioni economiche da parte dei suoi finanziatori, anche spinte di tipo politico volte a indurre Dan Etete ad accettare le proposte di Eni e Shell. A seguito della conferma dell'assegnazione del 100% della licenza a Malabu, infatti, la società era obbligata a versare 208 milioni di dollari entro il termine di dodici mesi a pena di decadenza della licenza. La prospettiva di non poter pagare il *bonus* di firma e di non beneficiare di altre proroghe era dunque diventata un'ipotesi sempre più concreta con cui Dan Etete si era dovuto confrontare durante le trattative. In proposito, si ricordino i seguenti passaggi:

- il 22 agosto 2010 Peter Robinson scrive a Malcom Brinded un'e-mail con oggetto "*OPL245 Brief for ECMB call with Descalzi*", dove si riporta la necessità di "*[...] cercare di fare pressioni politiche su Etete per costringerlo a chiudere sulla base della transazione proposta*";

- il 29 agosto 2010 (10:03) Peter Robinson invia un'e-mail a John Copleston e altri funzionari con allegato un file denominato "*swallow water and 245*" […] *CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1998-2000) and said that this was a "normal commercial Issue between you (ENI), Malibu and Shell" (Indicating he doesn't want to be involved directly)";*

- il 25 ottobre 2010 (17:17) Ian Craig invia un'e-mail a Malcom Brinded a cui è allegato il documento "OPL 245 status update – october 27, 2010". Nel documento si legge, fra l'altro: "*Attorney General (PR informal meeting 26 Oct): In an ambiguous language, Etete will be told to accept the offer; Failure to do so will result in block being put "back in the basket*";

- il 27 ottobre 2010 (13:09) Roberto Casula scrive a Claudio Descalzi, Donatella Ranco, Vincenzo Armanna e altri funzionari: "*Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto: + il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere; + se non chiude il blocco ritornerà nelle disponibilità del FG; + a quel punto verrà riassegnato (Shell dice in priorità a loro, altre fonti dicono con gara); Al venditore è stata riportata l'importanza del settlement agreement multilaterale con le Autorità;*

- il 12 novembre 2010 (8:19) Ednan Agaev scrive a Emeka Obi*: "Papa oggi va in Nigeria. Il governo lo sta mettendo sotto pressione affinchè accetti l'offerta e concluda l'accordo".*

[724] 4 novembre 2010 (18:23) Guy Colegate scrive a John Copleston e Peter Robinson per descrivere la strategia per convincere Dan Etete ad accettare l'offerta. Viene previsto che Granier Deferre tagli le linee di credito e che l'AG gli faccia pervenire il messaggio che il blocco verrà revocato: "*Ho parlato con Ed - abbiamo concordato quanto segue:*
1) Sta tagliando le lìnee di credito".

Venendo ora invece alla possibilità che nella trattativa si inserisse una compagnia petrolifera diversa da Eni e Shell, va ricordato che sull'*asset* pendevano numerosi ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetti la titolarità della licenza. Il susseguirsi di plurime assegnazioni e revoche da parte del Governo aveva quindi provocato una situazione tale per cui un giacimento dalle enormi potenzialità aveva perso gran parte della sua attrattività di mercato a causa dell'incertezza sulla situazione giuridica sottostante. Lo sfruttamento del bene – sia *sub specie* di inizio delle attività di esplorazione per le compagnie petrolifere, sia come monetizzazione del titolo da parte di Dan Etete – era dunque subordinato al previo raggiungimento di un accordo fra Shell e Malabu. Senza una tale intesa, come dimostrato dall'assenza di concrete proposte alternative avanzate da altre *IOCs*, l'*asset* era di fatto privo di un reale valore di mercato e Dan Etete non poteva quindi trovare la sponda di altri potenziali acquirenti per soddisfare le proprie pretese. Quanto detto è confermato anche in un'e-mail del 20 luglio 2010, in cui Sunmonu Mutiu, manager *director* di SNEPCO, scrive a Peter Robinson e Ian Craig che *"Etete non sarà in grado di vendere il blocco finché sarà in atto il contenzioso".*
Da ultimo, come meglio si vedrà in seguito, Eni e Shell non avrebbero in ogni caso potuto alzare l'offerta per assecondare le richieste di Dan Etete poiché il valore del giacimento e l'importo massimo stanziato per l'affare erano stati calcolati dalle competenti funzioni aziendali secondo parametri che non potevano essere modificati dal *team* negoziale.
Le considerazioni che precedono sulla mancanza di altri eventuali acquirenti, sull'assenza di margini per un rialzo dell'offerta da parte di Eni e Shell e sulle pressioni economiche e politiche esercitate su Dan Etete dimostrano che l'impossibilità per quest'ultimo di rimanere fermo sulle sue richieste – peraltro alquanto ondivaghe e non ancorate a valutazioni tecniche sul valore del giacimento – è dipesa da contingenze negoziali fisiologiche che non inficiano in alcun modo la legittimità della trattativa.

7.4.5.1 La determinazione del prezzo di una licenza petrolifera

Per affrontare il tema della determinazione del prezzo è necessario premettere alcune nozioni di natura prettamente economica. Come noto, il valore finanziario delle riserve di idrocarburi dipende dalla capacità di convertire queste risorse sotterranee in denaro. Il processo di creazione di valore inizia quindi con l'investimento per scoprire le risorse, seguìto dalla costruzione delle infrastrutture per consentire l'estrazione degli idrocarburi dai giacimenti e la loro distribuzione sui mercati mondiali. L'estrazione di idrocarburi da giacimenti *offshore* richiede alle compagnie petrolifere di investire quantità elevate di capitale che genera ritorni finanziari su periodi molto lunghi. Per un'impresa del settore *upstream* il flusso di cassa del ciclo di investimenti comprende quindi quattro elementi di base: investimento, ricavi derivanti dalla vendita degli idrocarburi estratti, costi operativi (i costi annuali necessari per generare le entrate), imposte.
Il flusso di cassa netto di ogni anno viene calcolato come la differenza fra i ricavi e i costi operativi, gli investimenti e le imposte. La metodologia di valutazione standardizzata nel settore è nota come metodologia *Discounted Cash Flow*.
Il valore attuale netto è il valore attuale del diritto di ricevere i flussi di cassa generati nel corso della vita del progetto, scontati del pagamento di tutte le imposte al governo ospitante secondo la formula contenuta nei contratti di ripartizione della produzione e degli obblighi fiscali. Il valore attuale netto (*Net Present Value* - NPV) è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un *asset upstream*. Per calcolare il valore attuale netto, tutti i flussi di cassa previsti nel corso della vita di un *asset upstream* sono attualizzati.
Il costo medio ponderato del capitale ("*WACC*"), noto anche come tasso di sconto, è il tasso utilizzato per attualizzare i flussi di cassa previsti. La scelta di un tasso di attualizzazione è un fattore determinante nel calcolo del valore netto attuale di un *asset*. A parità di tutte le altre condizioni, più alto è il tasso di attualizzazione, più alto è il valore attuale netto.
L' *hurdle rate* è invece il tasso minimo accettabile di rendimento di un progetto o di un'acquisizione richiesto da una società.

Infine, il tasso interno di rendimento ("*IRR*") è un parametro per misurare l'attrattiva di un progetto o acquisizione e misura il rendimento totale di un investimento.
Nel corso dell'istruttoria si è registrato un contrasto fra le posizioni del consulente di parte civile Rogers e il consulente di Eni Kotler in relazione ai rapporti *WACC* e *hurdle rate*.
Secondo Rogers, i concetti di *WACC* e *hurdle rate*, sebbene astrattamente distinti, tenderebbero a sovrapporsi nella pratica in quanto "*molte società utilizzano il WACC come Hurdle Rate, il quale ha il beneficio di essere un parametro chiaro ed obiettivo"*[725].

A parere di Kotler, invece, "*l'equivalenza tra il WACC e l'Hurdle Rate è semanticamente fuorviante. Le compagnie petrolifere utilizzano degli Hurdle Rate superiori al costo del capitale ("WACC") come presupposto per approvare progetti al fine di creare valore per la società e gli azionisti. Al contrario, gli investimenti che danno un rendimento pari solo al WACC non genererebbero alcun valore aggiunto per gli azionisti; così come gli investimenti che rendessero meno del WACC distruggerebbero valore per gli azionisti. È quindi vero che le società non dovrebbero mai effettuare un investimento che renda meno del WACC, e in questo senso il WACC rappresenta un rendimento minimo. Tuttavia, il WACC è il rendimento minimo che rende un progetto realizzabile senza tenere in alcuna considerazione l'eventuale profitto per la società. Se il management di una società petrolifera fissasse il WACC come proprio Hurdle Rate per tutti i progetti, col tempo la società cesserebbe di esistere. Pertanto, tutte le major petrolifere hanno delle politiche interne di investimento con cui determinano la soglia appropriata al di sopra del WACC per garantire la redditività dei progetti, vale a dire l'Hurdle Rate"*[726].

7.4.5.2 La determinazione del prezzo in Eni

Il percorso seguito per la determinazione del prezzo offerto da parte di Eni si può ricostruire grazie alle acquisizioni documentali e testimoniali. In particolare, risultano di fondamentale importanza i verbali del consiglio di amministrazione di Eni del 17 novembre 2010 e del 27 aprile 2011, il rapporto autorizzativo di nuova iniziativa (*RANI report*), il documento Eni di aggiornamento sugli *hurdle rate* del 2010, nonché la testimonianza di Paolo Ceddia. Da tali fonti si apprende che:

- la valutazione si basava su un prezzo del petrolio Brent a lungo termine di US$70/bbl, con inflazione a circa il 2% annuo. La stessa previsione sarebbe stata utilizzata per tutte le acquisizioni di Eni in quel periodo;
- Il Modello Eni aveva adottato un costo medio ponderato del capitale (il "*Nigeria WACC*") del 9,0% per determinare la valutazione *Discounted Cash Flow* dell'OPL 245;
- Eni aveva utilizzato un *hurdle rate* interno dell'11,5% per tutte le decisioni di investimento in Nigeria.

Alla luce di tali parametri, nel verbale del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2011 si conclude: "*la valutazione economica della quota con scenario prezzi di lungo termine a ottobre 2010 (70$/bbl) fornisce i seguenti valori di NPV (in quota eni, al lordo della consideration):*

- *con tasso di sconto pari al WACC adjusted Nigeria (9%) = 1,8 miliardi USD;*
- *con tasso di sconto pari al hurdle rate (11,5%) = 1,2 miliardi USD.*

L'offerta di 980 milioni USD in quota Eni è pertanto ampiamente coperta dalle valutazioni economiche. L'IRR dell'acquisizione è superiore al 12,5%".

Le modalità di elaborazione dei dati sono state spiegate da Paolo Ceddia, all'epoca dei fatti responsabile della funzione pianificazione e controllo riserve e ottimizzazione di portafoglio della divisione *Exploration & Production* di Eni: "*il ruolo principe della funzione pianificazione e*

[725] Consulenza di replica, p. 7.
[726] Consulenza del 20 gennaio 2020, p. 2.

controllo era supportare il gruppo di lavoro su quella che era la valutazione economica dell'iniziativa su cui si stava lavorando. La valutazione economica come avviene? La valutazione economica, secondo le procedure Eni, si basano su una metrica che è chiamata discount cash flow, cioè l'attualizzazione dei flussi di cassa dell'iniziativa scontati e attualizzati a un tasso, che noi chiamiamo costo medio del capitale, in modo tale da dire qual è il valore per cui quell'iniziativa… massimo valore che si può offrire. Ulteriore elemento metrico utilizzato è il tasso di rendimento interno che quell'iniziativa genera, o internal rate of return, sulla nomenclatura anglosassone […] I volumi vanno valorizzati, e quindi i volumi vanno, per arrivare a determinare quello che poi è la riga del flusso di cassa legata alle entrate di cassa, vanno valorizzate per un prezzo. E il prezzo viene fornito dai colleghi di una funzione della direzione ricerca e studi, che era specializzata nell'analisi dei trend di quelli che potevano essere i trend dei prezzi di qualsiasi commodity […] La valutazione economica si fa mettendo insieme tutti i profili che sono stati dati, inserendo quelli che sono anche i dati macroeconomici, inserendo anche quelle che sono le variabili legate alla fiscalità, e tramite una nostra unità che si occupa di sviluppare il modello proprio… diciamo il modello informatico su cui questi dati vengono inseriti con gli algoritmi disegnati dai nostri informatici, si arriva a determinare il flusso di cassa undiscounted, cioè non scontato. Dopodiché l'applicazione del tasso di sconto ci dà il valore, il net present value scontato […] Quella valutazione veniva messa a disposizione del gruppo di lavoro e in quell'occasione… in particolare alla funzione dei negoziati, quindi alla Dottoressa Ranco che era a capo della funzione dei negoziati, che aveva il quadro sia degli aspetti negoziali degli incontri… per le discussioni che c'erano state con la controparte, e sia quello che doveva essere poi la linea da seguire per l'iniziativa […] Questa valutazione fu portata in consiglio di amministrazione a febbraio".

Paolo Ceddia ha quindi illustrato gli esiti del processo di determinazione dell'importo massimo che poteva essere investito nell'iniziativa. Ha poi spiegato che i risultati – elaborati da una divisione interna indipendente incaricata di svolgere questo tipo di approfondimento per ogni iniziativa economica del gruppo - non potevano essere modificati dai membri del team negoziale o da altri dirigenti senza il preventivo nulla osta del consiglio di amministrazione.

TESTIMONE CEDDIA - *A questo punto, da quello che… da un punto di valutazione eravamo arrivati come contribuzione di Eni a 980 milioni all'interno dell'offerta […] Che per noi rappresentava il livello, in ambito di rendimento complessivo dell'iniziativa, quello necessario da raggiungere oltre il quale non si poteva andare.*
DIFESA, AVV. DIODÀ - *Una curiosità, per la sua esperienza e per come accadde allora anche, questo valore che era determinato dal vostro sistema di valutazione, aveva la possibilità di essere variato discrezionalmente da qualcuno? Dal più alto CdA all'ultimo dei dirigenti?*
TESTIMONE CEDDIA - *No, i risultati delle valutazioni economiche non si possono variare perché, come dicevo prima, i prezzi sono fissati e sono dati da una funzione e vanno usati quelli. Il WACC viene dato da una funzione…*
DIFESA, AVV. DIODÀ - *Cos'è il WACC, scusi?*
TESTIMONE CEDDIA - *Il costo medio del capitale ponderato. Viene data da una funzione della direzione di finanza, e dev'essere usato… ed è quello che va usato. Sempre la funzione finanza dà anche un altro parametro di riferimento, che è il cosiddetto tasso soglia o hurdle rate, cioè il tasso di rendimento minimo che deve avere l'iniziativa, che in quel periodo, per la Nigeria, valeva dall'11,5, in funzione della durata dell'investimento, fino a 12,5 percento.*
DIFESA, AVV. DIODÀ - *Quindi questi dati di valutazione…*
TESTIMONE CEDDIA - *Un'altra cosa importante. È che queste valutazioni, inoltre, non erano solamente elaborate da noi secondo i parametri, ma erano anche verificate, viste e analizzate dai colleghi della pianificazione corporate, con cui noi avevamo un continuo scambio di informazioni, perché? Perché qualsiasi valutazione economica che andava in consiglio o superiore a 10 milioni di*

euro, doveva essere validata, doveva avere il benestare del CFO, quindi Chief Financial Officer. Quindi non c'era… sulle valutazioni economiche non c'era possibilità di dire "Cambiamo questo parametro" piuttosto che "Cambiamo quest'altro". I dati così come arrivavano dalle funzioni tecniche, o i dati di scenario macroeconomico o di WACC erano…
DIFESA, AVV. DIODÀ - *Erano rigorosamente fissi.*
TESTIMONE CEDDIA - *Erano quelli dati dalle funzioni e non si potevano cambiare*

Le medesime procedure – oltre a trovare conferma nella lettura della documentazione interna sopra richiamata – sono riferite anche da Donatella Ranco:

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - *Vi era un team che era anche deputato alla formazione del prezzo, che lei sappia?*
TESTIMONE RANCO - *C'è una funzione che è deputata alla definizione della valutazione economica dell'asset, ed è costituito da persone di area pianificazione e controllo, che hanno rappresentanti sia nella divisione exploration and production, ma che poi riportano funzionalmente alla funzione corporate, quindi la funzione centrale, per cui in operazioni di queste dimensioni la valutazione viene sviluppata all'interno della divisione a cui l'asset pertiene ma poi viene verificata, validata, anche dalle funzioni centrali.*
DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - *Quindi c'è tutta una struttura di soggetti che hanno lavorato all'individuazione del prezzo, che lei sappia.*
TESTIMONE RANCO - *La valutazione economica richiede il contributo di una serie di funzioni che forniscono i dati di input, quindi ci sono le funzioni tecniche, l'esplorazione piuttosto che le funzioni tecniche di sviluppo, che forniscono i dati relativi alla dimensione del giacimento, al potenziale esplorativo associato al giacimento, ai costi prevedibili per la messa in sviluppo e poi introduzione del campo, agli aspetti fiscali associati al giacimento, e poi c'è una funzione specifica che vaglia, elabora queste informazioni secondo procedure standardizzate. Sono delle procedure ben codificate che dicono come vengono fatte queste valutazioni, quindi qual è il modello economico da utilizzare, quali sono gli scenari dei prezzi, il tasso di sconto da utilizzare, per poi addivenire ad un valore*

A Paolo Ceddia è stato poi chiesto se alcuni imputati abbiano inciso nel processo di determinazione del processo. La risposta del testimone è stata negativa in tutti i casi.

DIFESA, AVV. SEVERINO - *Rispetto alla valutazione economica elaborata dal suo team, dalla sua funzione, il Dottor Descalzi le diete mai indicazioni, le disse "Aumenta questo parametro", "Abbassa quell'altro"?*
TESTIMONE CEDDIA - *No, non ci furono mai indicazioni di questo tipo, se non chiarimenti su come venivano elaborati i dati e perché c'erano scostamenti da una valutazione all'altra, ma mai indicazioni di utilizzare un parametro piuttosto che un altro. Anche perché, come ho detto prima, noi poi la valutazione dovevamo farla vedere ai colleghi della corporate, e poi come… diciamo, funzionalmente rispondevo anche a loro, avrei dovuto spiegare perché usavamo un parametro piuttosto che un altro, e non era possibile.*
DIFESA, AVV. D'AGOSTINO - *Il Dottor Armanna ha contribuito, se ha contribuito e in quale maniera, eventualmente per stabilire il prezzo per la valutazione economica o per le valutazioni tecniche?*
TESTIMONE CEDDIA - *Per quanto mi risulta no.*
DIFESA, AVV. RINALDINI - *Per Pagano. Volevo sapere se col Dottor Pagano ha mai avuto interlocuzioni sull'OPL 245.*
TESTIMONE CEDDIA - *Io col Dottor Pagano, no, non ho avuto mai interlocuzioni, no*

7.4.5.3 La determinazione del prezzo in Shell

Le procedure e i parametri seguiti da Shell per la determinazione del valore di OPL 245 si ricavano dal contenuto di alcune e-mail scambiate fra i manager della società e, soprattutto, dai dati presenti nel documento denominato *group investment proposal (GIP)*[727]. Quest'ultimo è stato redatto in prossimità della conclusione dell'affare al fine di sottoporre i termini della transazione all'approvazione dei vertici aziendali. In esso sono sintetizzate le varie ipotesi sulla base di diverse proiezioni di sviluppo del prezzo del petrolio. I risultati ottenuti vengono poi confrontati con quanto ci si aspettava di ottenere nel caso si fosse preferito proseguire con l'arbitrato. Le valutazioni riportate sono basate sull'applicazione di un tasso di sconto del 7%.

Table 1 below shows the value of the proposed settlement next compared to SNUD's disputed 100% contractor right and also the expected values of the arbitration award (based on probabilities of a number of distinct outcomes and assume any award will in fact be paid by FGN).

NPV ($mln)[1]	Contractor rights 100%	License-holder rights 100%	Settlement 50/50	Value Gain/(Loss) Compared to 100% contractor rights maintained	Arbitration: expected outcome [2]
SV ($50/bbl)	218	539	358	140	400-800
RV ($60/bbl)	819	792	785	(34)	500-900
HV ($80/bbl)	1,937	1,294	1,595	(342)	800-1,200

7.4.5.4 Conclusioni del Tribunale

Dall'esposizione che precede emerge che Eni e Shell hanno calcolato il valore della licenza OPL 245 basandosi su parametri economici parzialmente differenti. In particolare, Eni ha mantenuto un approccio più conservativo, utilizzando una stima di valore futuro del petrolio di 70$/bbl e ricorrendo a un tasso di sconto di circa il 12%. L'*hurdle rate* veniva poi fissato a 11,5%. La valutazione di Shell muoveva invece da una stima massima del prezzo del greggio di 80 $/bbl e ha fatto ricorso a un tasso di sconto tendenziale del 9%. Tale diversità non deve sorprendere in quanto, come affermato anche dal consulente di parte civile Rogers, "*alcune società, come ad esempio ENI, utilizzano tassi soggettivamente elevati, superiori al WACC, come loro Hurdle Rate. Questo aumento funge come forma di razionamento interno del capitale, tolleranza del rischio e controllo di portafoglio. In maniera effettiva, tali Hurdle Rates "qualitativamente" più elevati hanno lo scopo di "assicurare" specifici livelli di profittabilità all'interno di un progetto"*[728].

Ad ogni modo, in entrambi i casi le valutazioni sono state elaborate dalle competenti divisioni interne secondo parametri oggettivi e predeterminati, applicando al potenziale economico dell'OPL 245 i tassi di rendimento minimo che le compagnie avevano stabilito *ex ante* per operazioni nel contesto nigeriano. È stato inoltre accertato che gli imputati non ebbero alcun ruolo nella determinazione del prezzo, ma condussero le trattative nel rispetto del tetto massimo di spesa che era stato stabilito dalle funzioni societarie a ciò preposte. Tale conclusione si raggiunge in considerazione del tenore della documentazione prodotta, dalla quale emerge che le valutazioni economiche sono state compiute tenendo conto di rigidi parametri matematico/finanziari e di algoritmi di calcolo standardizzati. In aggiunta a questo, è stato provato che le strutture organizzative interne di Eni e Shell sono ramificate secondo una netta divisione delle funzioni, cosicché, ad esempio, nel corso delle trattative i

[727] RDS 677

[728] Consulenza di replica, p. 7.

negoziatori godono del margine di manovra economica predeterminato dal dipartimento di programmazione finanziaria. Del resto, un'organizzazione siffatta è l'unica realistica in un settore in cui la valutazione degli *asset* richiede competenze ultraspecialistiche, essendo evidente che le cifre impiegate non possono essere stabilite dai negoziatori in maniera "intuizionistica" o senza tener conto degli ulteriori impegni di spesa che possono coinvolgere la società su altri fronti di affari. Sul punto, inoltre, la testimonianza di Paolo Ceddia è risultata lineare, priva di elementi di contraddizione e in piena armonia con le acquisizioni documentali. È infatti opportuno ricordare che fra le innumerevoli e-mail acquisite non vi è mai traccia di un intervento dei vertici di Eni o Shell volto a modificare le voci di calcolo a fondamento del valore ipotizzato dell'*asset*. Alla luce di tali considerazioni, è superfluo domandarsi se la somma versata per l'acquisizione della licenza sia conforme al valore di mercato del giacimento e se gli indicatori economici a base della stima fossero più o meno condivisibili. Non pare quindi rilevante interrogarsi ulteriormente su quale fosse la previsione più corretta sul futuro prezzo del petrolio o sulle conclusioni del consulente di parte civile, secondo il quale: "*è il WACC adjusted Nigeria indicato da ENI del 9% che avrebbe dovuto essere applicato come hurdle rate più quantitativamente rigoroso nella valutazione degli asset di OPL 245. I tassi di sconto più alti sono semplicemente qualitativi ed informali nella loro natura. Divergono dalla analisi rigorosa condotta dalla stessa ENI relativa al rilevante WACC che dovrebbe essere applicato e sono target puramente ambiziosi nella loro natura. Rispecchiano tassi che l'azienda desidera ottenere, e non il tasso che la stessa deve ottenere. Per questo motivo, è un approccio fallace per la valutazione di asset".* Una simile analisi, infatti, non presenta alcuna utilità processuale e si tradurrebbe in un'astratta valutazione di merito sulle politiche economiche aziendali perseguite dalle società. L'approfondimento necessario ai fini che interessano in questa sede si può invece considerare esaustivo una volta che si è accertato che gli imputati rimasero estranei al processo determinativo del prezzo e che lo stesso è stato fissato in forza di parametri che, anche qualora fossero ritenuti opinabili, rispecchiavano le valutazioni oggettive delle società per quella tipologia di operazioni.

CAPITOLO 8
I FLUSSI FINANZIARI

8.1 Premessa 307
8.2 I pagamenti dovuti in base agli accordi del 29 aprile 2011 307
8.2.1 I movimenti bancari del periodo maggio-luglio 2011 309
8.2.1.1 Il pagamento della commissione bancaria 309
8.2.1.2 Il pagamento tramite la società Petrol Service 309
8.2.1.3 Le cause intentate dagli intermediari Obi e Agaev 310
8.3 L'autorizzazione della SOCA 311
8.4 Il pagamento alla società Malabu e i movimenti bancari di agosto 2011 311
8.4.1 La gestione dei conti di Malabu 312
8.5 La *tesi del tubo* 313
8.6 Adoke Bello e l'immobile identificato come plot 3271 314
8.7 Conclusioni 315

8.1 Premessa

I movimenti di denaro, in ragione della natura documentale della prova, costituiscono una base certa di fatti non contestati, anche se le difese hanno mosso dei rilievi critici sulla completezza delle informazioni sui movimenti di denaro e, soprattutto, alle argomentazioni che l'accusa desume dai flussi, con particolare riguardo a quelle relative alla vicenda del trasferimento immobiliare avente ad oggetto il "Plot 3271", coinvolgente i conti correnti del pubblico ufficiale Adoke Bello.
Tanto premesso, il Tribunale, riportando, in sintesi, i riferimenti fattuali più rilevanti, dedicherà maggiore attenzione ai temi controversi, precisando fin d'ora che il mancato approfondimento di tutti i passaggi della vicenda comporta inevitabili semplificazioni, ostative alla ricostruzione indiziaria, giuridicamente resistente ai dubbi ragionevoli.

8.2 I pagamenti dovuti in base agli accordi del 29 aprile 2011

In conformità agli accordi del 29 aprile 2011 le compagnie Eni (Nae) e Shell (Snepco) si erano impegnate a versare al Governo (FGN), in cambio del rilascio di una nuova licenza OPL 245, la somma di 1,3 miliardi di dollari così suddivisa:

- $ 207.960.000,00 quale bonus di firma, svincolando il deposito versato da SNUD in un conto presso JP Morgan;
- $ 1.092.040.000,00[729] per consentire al Governo di compensare Malabu che, con altro e diverso accordo, rinunciava ai propri diritti sulla licenza OPL 245.

La società Shell a sua volta rinunciava alle controversie in corso con il Governo sui diritti della licenza.
Si è già avuto modo di argomentare in merito al tema della legittimità delle transazioni nel precedente capitolo ed anche sulla legittimità delle trattative nei capitoli 3 e 6, ma appare doveroso ribadire che tale legittimità è stata recentemente confermata anche dall'autorità giudiziaria nigeriana mediante la sentenza del Giudice Binta Niako, stimata anche dalla pubblica accusa. Logica conseguenza di tale ulteriore statuizione è la legittimità dei pagamenti che sono stati effettuati per effetto degli obblighi derivanti dagli accordi transattivi e l'infondatezza della suggestiva tesi secondo cui si sarebbe trattato di accordi "cosmetici" volti a dare una parvenza di legalità alla più grande tangente della storia giuridica italiana. Si riporta il passaggio delle repliche dove è condensata la tesi dell'accusa che appare anzitutto ancora permeata della già evidenziata ambiguità derivante dal confondere la tesi (*tutti sapevano*) della conoscenza di una corruzione nigeriana, fondata sull'accordo tra Etete e i

[729] Eni versava 980 milioni e Shell, oltre al bonus di firma (210 milioni), versava a compensazione 110 milioni tra interessi (25 milioni) e compensazioni (85 milioni).

pubblici ufficiali, con la tesi della partecipazione degli imputati ad un accordo illecito che prevedeva accordi leciti simulati al solo fine di consentire il pagamento della tangente.

PM: *Durante le trattative si escogita un trucco, e il trucco è quello di non fare apparire l'operazione come una compravendita di Eni, che compra un asset litigioso e anche un asset di possibile provenienza criminale, come l'OPL 245. E io volevo ricordarvi soltanto che questa idea di frapporre il Governo, che Eni non ha spiegato bene a chi sia venuta e perché, per avere maggiore sicurezza, c'era la causa di Sani Abacha, eccetera, eccetera. Però chi materialmente l'ha proposta e in quali forme, eccetera… Ma noi abbiamo un documento che ce lo dice in modo del tutto piano, ed è un'e-mail del 12 marzo 2011, Burmeister incontra Casula e dice "Roberto ha suggerito l'idea di togliere M dal RA", quindi di togliere Malabu dal Resolution Agreement. Sappiamo da un'e-mail di qualche giorno successivo, sempre di Burmeister, allegato 15, che Burmeister dice "Ho passato un quarto d'ora a parlare con Roberto su 245. L'ho informato che avevamo messo giù lo schema della nuova struttura". Quindi l'idea è di Roberto Casula, cioè di Eni, la realizzazione pratica, legale, è della struttura di Shell, perché parla della nuova struttura in alcuni documenti in bozza, quindi non ci sono dubbi sul fatto che l'abbiano scritta loro. Il 14 aprile si vedono tutti per siglare questo accordo. Il resolution agreement, che però a quel punto non vede più Malabu tra i transattori, diciamo, proprio per questa decisione che è stata presa di toglierlo dal RA, e tutti gli altri, le società petrolifere, il Governo, eccetera. Curiosamente e-mail… Robinson dice "C'erano presenti rappresentati di Malabu che hanno siglato tutti gli accordi", anche se la struttura degli accordi ha rimosso Malabu dal resolution agreement col Governo. Ma loro, per così dire, a scanso di equivoci hanno firmato tutti, e comunque un dato di fatto è che il contraente escluso per inaffidabilità, per incertezza giuridica, per problemi reputazionali, eccetera, insomma i suoi emissari erano ancora lì fino all'ultimo giorno a controllare, viene quasi di vederli che toccano carta per carta e che siglano tutti gli accordi. Quindi Eni sapeva che stava acquistando questa licenza da Malabu. Che Malabu fosse Etete l'abbiamo detto in tutti i modi. Devo dire però che l'insistenza che si è usata con alcuni testimoni sul punto di provenienza Eni ha portato sostanzialmente, anche perché molta gente l'aveva proprio incontrato Dan Etete, a dire "Sì, evidentemente era Etete, non c'era nessun altro". Certo, nessuno può contrabbandare come possibili contraenti di una delle più grandi società del petrolio del mondo, perché anche Eni, non grande come Shell, però ha una sua importanza, nessuno può pensare che i loro contraenti siano Seidougha Munamuna, o altre persone di cui a malapena si sa che esistono. Quindi dal punto di vista Eni, diciamo che dietro Malabu ci fosse Etete è pacifico. Non è del tutto pacifico dal punto di vista Shell, perché in quelle testimonianze che la difesa Shell mi ha detto di aver trattato in modo un po' ruvidamente e che Ian Craig non merita certe affermazioni, che sia stato un Teste incolore, la nostra non è che sia stata una grande reprimenda. Però, ecco, per esempio il capo dell'ufficio legale di Shell continua a dirci "Nella mia testa non era chiaro chi ci fosse dietro Malabu, Etete poteva anche essere un consulente". Quindi il problema di pagare Malabu, come si vede e come abbiamo scritto nella memoria, è un problema veramente grave perché per tutti significa dare una somma a un signore che la dividerà con i Pubblici Ufficiali che lo spalleggiano. Questo lo sanno veramente tutti, anche se ci dice l'Avvocato Severino che non si può dire "lo sapevano tutti". Però, insomma, l'abbiamo scritto nella memoria come e perché lo sapessero.*

Si è già ampiamente argomentato sull'infondatezza della tesi accusatoria che postula l'illegittimità degli accordi, ma è opportuno evidenziare come l'esame approfondito dei passaggi che hanno caratterizzato la fase dei pagamenti consenta di rafforzare le critiche al ragionamento accusatorio che trova smentita anche nella forma del "*sapevano tutti*", visto che questa categoria di soggetti comprende, oltre ai dipendenti di Eni che si sono occupati di monitorare i pagamenti, come Vicini, mai neppure indagati, anche due Ministri delle Finanze, il Segretario di Stato, il Ragioniere dello Stato e i funzionari della Soca che si sono occupati di autorizzare il pagamento dei bonifici dal conto del Governo a quello della Malabu nella consapevolezza che la società fosse di proprietà di Etete.

Tali considerazioni consentono di ridimensionare la gravità indiziaria della tesi accusatoria, viziata non soltanto dall'ambigua sovrapposizione di piani sopra evidenziata, ma anche dalla trasposizione di conoscenza acquisita *a posteriori*, ossia la monetizzazione in contanti di oltre metà del compenso versato dal Governo a Malabu, impropriamente attribuita a tutti gli imputati indipendentemente dalle rispettive reali conoscenze per come risultanti dalle prove acquisite nel corso del processo.
Proprio l'approfondimento dei passaggi del denaro nelle varie fasi consente di apprezzare come non vi sia prova della conoscenza da parte degli imputati della concreta destinazione del denaro a valle dei pagamenti effettuati dal Governo, esistendo soltanto degli indizi, precisi, ma equivoci e quindi insufficienti, con riferimento ai soli imputati Armanna e Falcioni, gli unici coinvolti nella fase dei tentativi di pagamento del compenso a Malabu da parte del Governo, tramite la società Petrol Service di Falcioni.
I citati movimenti di denaro sono invece gravemente indiziari, quanto alla posizione di Etete, anche se residuano dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica della tangente pagata, attesa l'estromissione di Etete, sostituito nella gestione di questi aspetti da un soggetto diverso, Alaji Aliu Abubakar. Il mancato approfondimento delle indagini sul gestore della grande operazione di monetizzazione ha consentito l'introduzione dei dubbi anche in merito al fatto che non è affatto certo che questo soggetto abbia operato come "rappresentante" di Etete, residuando, come già evidenziato nel capitolo 5 paragrafo 4, anche altre ipotesi alternative della sua operatività per conto dell'altro socio occulto di Malabu, Sani Abacha, oppure per esclusivo conto dei pubblici ufficiali che hanno costretto/indotto Etete a rinunciare ad oltre metà dei compensi che derivavano dalla rinuncia della licenza da parte di Malabu, legittima proprietaria dei diritti.

8.2.1 I movimenti bancari del periodo maggio-luglio 2011

Il 24 maggio 2011- come previsto dal primo *Resolution Agreement* - la somma di $ 1.092.035.000 veniva trasferita, in base alle indicazioni del dirigente di NAE Stefano Pujatti, dall'escrow account intestato a Nae e Snepco a favore dell'escrow account intestato al Federal Government of Nigeria presso JP Morgan Chase Bank a Londra.

8.2.1.1 Il pagamento della commissione bancaria

In merito a questo apparente dettaglio, la difesa Eni ha evidenziato che la società si è fatta carico delle spese bancarie, effettuando un distinto bonifico a favore di JP Morgan di $ 5.000,00, nella stessa data del pagamento[730], coerentemente alla prassi e a quanto aveva preannunciato anche in occasione degli accordi preliminari all'offerta del 30 ottobre 2010. È fatto notorio che la prassi commerciale pone a carico dell'acquirente i costi dell'operazione, salvo diversi accordi. Il dato è rilevante perché, come si è avuto modo di vedere, l'accusa desume elementi indiziari dell'accordo criminoso proprio dalla manifestata disponibilità di Eni ad accollarsi le commissioni. Tuttavia, le commissioni di cui si parla devono essere intese come costi bancari dell'operazione e non come compensi per l'intermediario Obi, come invece proposto dall'accusa.

8.2.1.2 Il pagamento tramite la società Petrol Service

Il 25 maggio 2011, con fax trasmesso dall'hotel Transcorp Hilton di Abuja, il Ministro delle Finanze Aganga inoltrava a JP Morgan l'ordine di trasferire la somma alla società dell'imputato Falcioni Petrol Service Co. Ltd. in un conto aperto presso la banca BSI di Lugano a seguito degli accordi relativi al *Resolution Agreement* tra il Governo la Malabu, destinataria del compenso.
Il pagamento del compenso destinato a Malabu ad un terzo soggetto, effettuato dal Ministro delle Finanze, in base ad accordi presi da Etete con i soli imputati Falcioni ed Armanna, rappresenta un indizio di accordi corruttivi non soltanto impreciso, perché coinvolge i poteri di un pubblico ufficiale (il Ministro Aganga) estraneo agli accordi corruttivi, ma anche equivoco perché motivato da diverse

[730] Documento 262 allegato alle produzioni effettuate all'udienza del 29 gennaio 2020.

esigenze legate al pagamento di commissioni a soggetti privati. In ogni caso, l'argomento sarà meglio sviluppato nei capitoli dedicati agli imputati direttamente coinvolti, i quali hanno agito in via privata e personale, come dimostrato dall'utilizzo della mail personale di Armanna e dal mancato coinvolgimento degli altri colleghi imputati di aver partecipato all'accordo corruttivo. In merito, occorre evidenziare che, per tutti gli altri accordi, le decisioni venivano condivise non soltanto dal team locale, ma anche con la struttura centrale, nell'ottica del lavoro di gruppo tipica dell'operare di Eni, come illustrato da tutti i testimoni.

Il 1° giugno 2011 la somma veniva restituita da BSI al conto del Governo presso JP Morgan "*for compliance reasons*" che la banca stessa identifica con la volontà di non volere entrare in rapporti con Dan Etete, individuato come principale avente titolo alla ricezione dei fondi, per i rischi reputazionali legati alla sua carica di Ministro nel governo militare.
In merito al valore indiziante della circostanza, si è già avuto modo di verificarne la mancanza di gravità e soprattutto di precisione, visto che si tratta di una decisione presa dal Ministro delle Finanze in assoluta autonomia dalle compagnie petrolifere. Il dato, peraltro, era noto soltanto ad una ristretta cerchia di soggetti, tra cui Armanna, che agivano in base ad accordi privati estranei a quelli che hanno portato alla conclusione dei *Resolution Agreements*, accordi adottati per fronteggiare la prevista difficoltà da parte della società Malabu d'incassare i compensi per i legami che la società aveva con Etete. La problematica risale agli schemi di Agaev e Granier Deferre del gennaio 2009 e all'idea di Obi di interporre una società, originariamente individuata in EVP, che consentisse di superare lo scoglio e, nel contempo, garantisse gli intermediari rispetto al pagamento delle commissioni pattuite con Etete, ritenuto inaffidabile rispetto all'assolvimento degli obblighi contrattuali, come dimostrato dalla necessità per Obi ed Agaev di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere i compensi.

8.2.1.3 Le cause intentate dagli intermediari Obi e Agaev
Il 3 luglio 2011, Obi instaurava la causa per ottenere i compensi professionali concordati con Etete e il 18 luglio la Corte disponeva il sequestro della somma di denaro in contestazione. Successivamente, il 4 agosto 2011 la somma di 215.000.000 dollari veniva trasferita dal conto del Governo della Nigeria sul conto intestato all'Accountant General of the Senior Courts.
Anche Agaev, nel frattempo, otteneva il sequestro cautelativo di quasi 75.000.000 dollari a garanzia della causa intentata per ottenere il compenso pattuito con Etete per l'attività d'intermediazione prestata.
Le cause civili iniziate da Obi e da Agaev rappresentano certamente un indizio contrario al loro coinvolgimento in accordi corruttivi, tenuto conto del rifiuto di Etete di adempiere agli obblighi derivanti dall'incarico professionale conferito ad Agaev e dell'esclusione di Obi da qualsivoglia accordo spartitorio, compresi quelli lecitamente concordati perché inerenti a legittime commissioni per l'attività d'intermediazione offerta in favore della società Malabu.

In data 11 luglio 2011 il Governo nigeriano, mediante ordine di bonifico firmato dal Segretario di Stato, disponeva un nuovo trasferimento della somma sempre in favore della Petrol Service di Falcioni, questa volta presso una Banca Libanese.
Anche questa operazione non si concretizzerà, sebbene per ragioni diverse da quelle esposte in precedenza, e precisamente per le richieste di chiarimenti da parte di JP Morgan in merito alla legittimità dei poteri di firma da parte di chi aveva disposto il bonifico, attese le intervenute dimissioni da parte del Ministro delle Finanze e dei relativi funzionari che avevano i poteri di firma sul conto ove era depositata la somma da trasferire.
Il 20 luglio 2011 il Governo fornisce le credenziali del nuovo Ministro e dei nuovi funzionari autorizzati alla firma sul conto, tra cui il Segretario di Stato che aveva disposto l'operazione, ma la banca JP Morgan non procede comunque all'esecuzione del bonifico in ragione degli intervenuti citati sequestri, evidenziando che la residua disponibilità era limitata alla somma di $ 801.000.000,00.

Il 25 luglio 2011 il governo, mediante la firma del nuovo Ministro delle Finanze e del Ragioniere di Stato, disponeva un nuovo ordine di bonificare la somma di $ 801.000.000,00 a favore della società Malabu, sempre presso la Banca del Libano.
Anche quest'ordine non verrà eseguito, questa volta per la richiesta d'informazioni sulla legittimità dell'operazione sottostante.

8.3 L'autorizzazione della SOCA

Nel frattempo, la banca JP Morgan, a seguito delle citate complicanze inviava, fin dall'8 giugno ed in occasione di ogni nuovo ordine di disposizione (25 giugno, 11 e 21 luglio, 1 e 7 agosto), la relativa segnalazione alla SOCA, agenzia governativa inglese competente alla verifica delle operazioni sospette nell'ambito della prevenzione di operazioni legate al crimine organizzato, chiedendo espressa autorizzazione a procedere (SAR) al pagamento, nella forma di tutela più approfondita, evidenziando il coinvolgimento nell'operazione del condannato per riciclaggio Etete, ex Ministro del Petrolio del dittatore Abacha, segnalato come titolare della totalità o quasi delle quote della società Malabu, beneficiaria degli ordini di bonifico.
Il 15 agosto 2011 JP Morgan riceveva l'ultima autorizzazione dell'organismo antiriciclaggio britannico (SOCA) all'esecuzione delle operazioni di bonifico.
In merito, l'accusa, sminuendo la valenza di questa procedura "amministrativa" che non assume valore probatorio in un processo penale, ha evidenziato come gli istituti bancari abbiano avanzato, con riferimento alla presenza di Etete, dubbi sulla legittimità della transazione sottostante. La difesa Eni, che ha approfondito l'argomento nella memoria sui flussi finanziari, ha giustamente argomentato che la concessione dell'autorizzazione esclude la rilevanza indiziaria dei meri dubbi da parte di soggetti terzi in una operazione che prevedeva il pagamento di una somma molto rilevante a favore di Etete, una persona condannata per riciclaggio che si era autoassegnata la licenza quando era Ministro del Petrolio, argomento molto utilizzato dall'accusa nel corso delle conclusioni.
Si è già avuto modo di motivare nei capitoli precedenti sul punto, ma, in questa sede, occorre ribadire che gli argomenti fondati sulla colpa d'autore (*condannato per riciclaggio*) e sul conflitto d'interessi, rivelano la loro intrinseca debolezza nel momento in cui la SOCA ha concesso l'autorizzazione a procedere ai pagamenti, pur essendo a conoscenza di tutti i rilievi e dubbi che nascevano dai rapporti di The Risk Advisory.
Altrettanto privo di valore indiziario è il fatto che nell'ambito di queste comunicazioni sia intervenuto il Ministro Adoke Bello, garantendo la legittimità degli accordi sottostanti i pagamenti, legittimità che è già stata dimostrata e sarà infatti riconosciuta anche dall'autorità giudiziaria nigeriana su domanda dello stesso pubblico ufficiale (cfr. sentenza del Giudice Binta Niako).
La tesi dell'accusa, fondata sul fatto che gli imputati hanno consapevolmente fornito la provvista della tangente pagata da Etete ai pubblici ufficiali, è ragionevolmente smentita dall'esito delle autorizzazioni SOCA, le quali, pur non assurgendo a prova della inesistenza di accordi corruttivi sottostanti, confermano tuttavia la legittimità degli accordi leciti e dei relativi pagamenti effettuati non soltanto dalle compagnie petrolifere, ma anche quelli del Governo a favore della società Malabu di Etete.

8.4 Il pagamento alla società Malabu e i movimenti bancari di agosto 2011

Il 16 agosto 2011, dando seguito a una nuova richiesta del Governo nigeriano, JP Morgan trasferisce alla società Malabu Oil & Gas la somma residua di 801 milioni di dollari e precisamente:

- USD 401.540.000,00 a favore del conto nr. 3582-059964-001 presso First Bank of Nigeria di Abuja;
- USD 400.000.000 a favore del conto nr. 04-435-183 presso Keystone Bank di Abuja.

La suddivisione del compenso in due conti della società Malabu era già stata ipotizzata fin dal gennaio 2010 dai consulenti di Etete e si è già avuto modo di apprezzare l'equivocità del valore indiziante in

termini di suddivisione del provento della vendita della licenza, unico bene della società, a favore dei due soci occulti originari, Dan Etete e Sani Abacha, il figlio del generale Abacha.
L'accusa, partendo dall'assunto, indimostrato, della piena proprietà del 100% delle quote di Malabu da parte di Etete, ritiene che si tratti di un elemento indiziario grave della destinazione di metà del compenso a favore dei pubblici ufficiali corrotti. Tuttavia, si è già evidenziato che il ragionamento indiziario contrasta anche con il fatto che l'esistenza di due conti era stata ipotizzata in un momento, il gennaio 2010, quando i pubblici ufficiali corrotti non avevano neppure assunto i rispettivi incarichi pubblici.
Anche ponendosi nell'ottica accusatoria della destinazione, da parte di Etete, di oltre metà del compenso ricevuto ai pubblici ufficiali, ci si troverebbe di fronte ad una ipotesi poco credibile di accordo corruttivo liberamente promosso da un corruttore, tra l'altro così poco propenso a mantenere i patti sui pagamenti, che così facendo avrebbe rinunciato a oltre la metà dei propri compensi. L'entità stessa della tangente porta a ritenere più aderente alla realtà l'ipotizzata diversa qualificazione della dazione indebita o della costrizione, in forza delle minacce di revoca senza indennizzo che il pubblico ufficiale Adoke Bello aveva infatti diffuso nel novembre 2010, riuscendo così a costringere/indurre Etete ad accettare il prezzo di 1,3 miliardi offerto dalle compagnie petrolifere.

8.4.1 La gestione dei conti di Malabu

I conti presso Keystone Bank Ltd sono i seguenti e sono gli unici dove Etete può operare in via esclusiva:
n. 3610042472 (1005552028) intestato a Malabu Oil And Gas Limited;
n. 3610042596 (1005556552) intestato a Rocky Top Resources Limited;

I conti presso First Bank of Nigeria sono gestiti da Alaji Alju Abubakar e sono i seguenti:
n. 2018288005 intestato a Malabu Oil And Gas Limited;
n. 7272900000170 (2017560045) intestato ad A Group Construction Company Limited;
n. 4382900731157 (2017557391) intestato a Megatech Engineering Limited;
n. 2016238518 intestato a Novel Properties & Development Company;
n. 20117557690 intestato ad Imperial Union Limited.

I due conti di Malabu presso First Bank e Keystone vengono aperti nell'agosto 2011.
Subito dopo l'arrivo dei fondi (801 milioni di dollari) gli stessi vengono trasferiti tramite i due conti a quattro società: Rocky Top Resources Ltd, A Group Construction Ltd, Megatech Engineering Ltd e Imperial Union Ltd, società che l'accusa sostiene essere scatole vuote, meri schermi giuridici senza alcuna reale attività o struttura organizzativa. L'affermazione è basata sulla testimonianza d'accusa resa il 9 gennaio 2019 da Idris Akinbajo, giornalista investigativo, che ha direttamente constatato che gli indirizzi forniti per le rispettive sedi legali sono inesistenti, ovvero corrispondono ad abitazioni residenziali. Nessuna traccia di reali attività imprenditoriali o di qualcosa di realmente esistente. Rileggendo la testimonianza si rileva che le investigazioni sono state fatte nel giugno 2013 ed hanno consentito di appurare che l'indirizzo della società Rocky Top non era più esistente, ma dalle informazioni assunte dai residenti corrispondeva ad altro indirizzo ove si trova un'abitazione residenziale che sempre dalle informazioni dei residenti corrispondeva all'abitazione di Alhaji Abubaker Aliyu. L'indirizzo della società A-Group era inesistente, mentre quello di Novel Properties esisteva ma nessuno dei residenti aveva mai sentito parlare della società. All'indirizzo della società Imperial Union c'era un edificio senza targhe e la guardia che presidiava non aveva fornito alcuna informazione. Lo stesso Pubblico Ministero, nel corso della stessa udienza, ha escusso il testimone d'accusa Bashir Adewuni, il quale ha dichiarato di essere un manager dipendente della società A-Group, stipendiato ed operativo non soltanto all'epoca dei fatti, ma anche nel 2019, precisando che la società ha tre amministratori, tra cui Alhaji Abubaker Aliyu, colui che dava le disposizioni. Non conosce, né ha mai visto, Dan Etete operare o collaborare nella società.

Il conto della società Rocky Top Resources Ltd è l'unico su cui Dan Etete ha la firma per operare in esclusiva: l'analisi dell'operatività del relativo conto consente di associare i pagamenti ad interessi dello stesso Etete. Il Tribunale concorda con l'accusa sul fatto che tali trasferimenti rivelano la personale operatività di Dan Etete (aerei, beni di lusso, amici, parenti e consulenti), mentre l'operatività dei conti di A Group Construction Ltd, Megatech Engineering Ltd e Imperial Union Ltd rivela l'esclusiva gestione di Alhaji Abubacar Aliyu, l'unico accusato che era delegato ad operare sui conti. Bashir Adeweuni, manager di A Group, nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2019 ha confermato di operare alle dipendenze di Alhaji Abubaker Aliyu ed ha rivelato di non essere stato messo a conoscenza delle capacità finanziarie della società, pur avendo assunto il compito di sottoscrivere fatture su indicazioni di Alhaji Abubaker Aliyu, il *dominus* della società.
Alhaji Abubakar Aliyu è la persona che era presente al tavolo dei negoziati presso l'Attorney General nel novembre 2010 per conto della società Malabu.
Appare evidente che i menzionati passaggi di denaro rivelano una realtà diversa da quella sintetizzata dall'accusa nelle conclusioni (*cioè Eni e Shell pagano ed Etete corrompe, i Pubblici Ufficiali adottano il comportamento di favore. Cioè non è molto più complicata di così*). Anzitutto, i movimenti di denaro dimostrano che è stato Alhaji Abubaker Aliyu a gestire il denaro che l'accusa afferma destinato alla corruzione e la stessa pubblica accusa lo individua, nell'imputazione, come intermediario dei pubblici ufficiali e non del privato corruttore Etete.
Inoltre la suddivisione in parti uguali dei proventi della società in due diversi conti, già preventivata nel gennaio 2010 (prima che i pubblici ufficiali assumessero le cariche pubbliche oggetto del mercimonio contestato), rivela una suddivisione interna della proprietà della società che potrebbe portare a ritenere, sempre sul piano speculativo, che Alhaji Abubaker Aliyu rappresentasse l'altro socio occulto di Malabu, Sani Abacha, il quale si era palesato con la citata iniziativa giudiziaria proprio in coincidenza con la comparsa di Alhaji Abubaker Aliyu nelle trattative.
Oltre a queste precisazioni, deve essere ricordato quanto emerso nel capitolo precedente sulla legittimità degli accordi del 29 aprile 2011, accordi che si sono conclusi solo perchè il Governo si è assunto l'onere di emettere una nuova licenza, escludendo rapporti giuridici diretti tra le compagnie e Malabu, superando le condizioni che Eni poneva in merito alla situazione poco chiara sulla proprietà della società e al ruolo di Etete. Ritiene il Tribunale che la struttura contrattuale non possa essere liquidata come una mera cosmesi, priva di significato, perché, quantomeno, introduce un ragionevole dubbio sull'esistenza di un affidamento sulla legittimità dell'operare del Governo. Il pagamento del prezzo al Governo, pur nella consapevolezza della sua successiva destinazione a Malabu, costituisce un passaggio non solo formale e non solo giuridico, tanto più che i pagamenti a Malabu sono stati disposti da pubblici ufficiali diversi da quelli accusati di corruzione.

8.5 La *tesi del tubo*

PM: *Poi c'è la teoria che appunto spezzetta la condotta e dice "nel momento in cui le somme…", questo qui ci ha portato a innumerevoli discussioni processuali, "Ah, quelli non sono i soldi di Eni, perché una volta che sono entrati nell'escrow account del Governo si interrompe il nesso di pertinenza, rectius di provenienza tra il denaro in questione e il privato italiano. Tali fondi pacificamente non appartenevano più a Eni trovandosi nella libera disponibilità di un soggetto diverso". È stato detto dal consulente dell'Accusa che il conto del Governo, e così è, così a chi lo guarda proprio in maniera oggettiva, senza particolari circonvoluzioni mentali, si è comportato come una pipeline, in italiano diremmo un tubo. È un tubo. I soldi che sono messi nel tubo da Eni sono gli stessi… è lo stesso liquido, diciamo, se vogliamo tenere il riferimento al denaro, e il liquido messo da Eni è lo stesso liquido che esce dal tubo, ma è proprio lo stesso. Anche i teorici della commistione di denari che dicono che se su un conto si è verificato un po' di commistione allora poi i soldi che si pagano al corrotto sono commisti e quindi non hanno questa provenienza dal fatto di corruzione. Anche questa è una teoria primordiale che la Cassazione, la sentenza Berruti, ha fatto*

letteralmente… diciamo che ha veramente colpito con molte argomentazioni. Ma anche i teorici di queste tesi della non… di evitare la commixtio liquidis, possiamo dire così, che non vogliono una commixtio, ma qui commixtio non ce n'era, perché il conto tubo è servito proprio a fare da tubo, non ha fatto altro, non è un conto su cui ci sono operazioni, non c'è niente, è solo un tubo appunto. E quindi sostanzialmente quello che io rimprovero a questa Difesa, a queste Difese, è vedere tutto a pezzi. Eni paga, il tubo prende i soldi, il tubo dà i soldi a Etete, Etete fa quello che vuole coi soldi. E vabbè, ma detta così, insomma, nessuna vicenda processuale ha nessun significato.

La tesi dell'accusa, certamente suggestiva, è basata su una lettura degli accadimenti che non è aderente alla realtà degli atti, o meglio, che è basata su un'aporia logica, in quanto presuppone ciò che vuole dimostrare. La conferma della circolarità della tesi accusatoria deriva anzitutto dalle conseguenti incoerenti individuazioni dei responsabili. Infatti, partendo da quest'ultimo dato, se la corruzione sottostante alla transazione fosse stata così palese ed evidente a chiunque, non si comprende come la SOCA abbia potuto autorizzare i pagamenti senza essere indagata, pur essendo a conoscenza della destinazione dei fondi alla società Malabu del condannato per riciclaggio Etete, Ministro del Petrolio all'epoca dell'assegnazione della licenza alla società. Il medesimo ragionamento vale per i Ministri delle Finanze e gli alti funzionari che hanno disposto i pagamenti a Malabu, anche tramite Petrol Service, anche per i dipendenti delle compagnie petrolifere che hanno monitorato i pagamenti, come Vicini, per verificare che l'operazione andasse a buon fine.

Ancora una volta, si assiste a ragionamenti indiziari deboli che partono da fatti certi e arrivano a ritenere provati fatti ignoti sulla base di ragionamenti che non sono resistenti a ragionevoli dubbi derivanti dagli atti di causa.
Si concorda con l'accusa sulla circostanza che oltre la metà dei fondi ricevuti dalla società Malabu sono stati dirottati alle società gestite da Alhaj Abubakar Aliyu, il quale ne ha disposto il trasferimento ai c.d. buraux de changes, la cui funzione è stata quella di acquistare moneta estera da riversare in contanti ai richiedenti, come testimoniato dai responsabili dei vari uffici che hanno confermato che il denaro veniva consegnato in contanti sulla base delle disposizioni di Alhaj Abubakar Aliyu[731].
Anche se i contanti impediscono una ricostruzione documentale dei flussi finanziari, è vero che le dichiarazioni e i documenti collegano questa immensa disponibilità soltanto ad Alhaj Abubakar Aliyu e si deve condividere che il tutto costituisce un indizio certamente grave della destinazione illecita del denaro. E' però altrettanto vero che si tratta di un indizio non preciso con riferimento alle accuse mosse agli imputati e lo stesso Pubblico Ministero mostra di averne consapevolezza tanto che, nella parte finale del relativo capitolo, per conferire precisione all'indizio ricorre alle dichiarazioni di Agaev, ai commenti contenuti nelle mail di Shell ed alla documentazione relativa al conto corrente di Adoke Bello su cui, a partire dal 2012, viene depositato, in contanti, l'equivalente in valuta locale di USD 2.264.011,32, somma certamente non proveniente dallo stipendio da pubblico funzionario.

8.6 Adoke Bello e l'immobile identificato come plot 3271

Si è già avuto modo di argomentare in merito a queste vicende che hanno coinvolto il conto corrente del Ministro Adoke Bello, vicende che sono state ricostruite sia dal PM che dalla difesa Eni nella memoria "flussi finanziari". Le divergenze tra le ricostruzioni afferiscono a questioni che non incidono sulla valenza indiziaria derivante dall'accertato versamento di oltre 2 milioni di dollari in contanti in epoca prossima alla monetizzazione dei proventi della cessione di OPL 245. Indipendentemente dalla formalizzazione dell'acquisto della proprietà, i rapporti tra il Ministro Adoke e le società di Alhaj Abubakar Aliyu, ulteriormente confermati dalle ultime produzioni

[731] Così Aminu Ahmed, direttore di As Sunnah BdC, Babangida Ahmed, director di As Sunnah BdC, Abubakar Hassan Dantani, director del BdC Ashambrack, esaminati all'udienza del 9 gennaio 2019 e Isamusa Yano, direttore di Al Gulam BdC (dichiarazioni acquisite con il consenso delle difese)

effettuate dal Pubblico Ministero in sede di repliche, provano una commistione d'interessi economici gravemente indiziaria sotto il profilo della ricezione di utilità derivanti dai pagamenti a Malabu. Tuttavia, come meglio si vedrà, le dichiarazioni di Agaev non costituiscono affatto una prova che attribuisce precisione all'indizio, ma, al contrario, indeboliscono la rilevanza indiziaria di questi eventi. Agaev, infatti, sostiene di aver saputo da Etete che aveva dovuto saldare, con i proventi della vendita della licenza, debiti professionali maturati, nei suoi confronti, dall'avvocato Adoke Bello per risalenti consulenze. Tali dichiarazioni sono riscontrate da elementi documentali già esposti e citati dallo stesso Pubblico Ministero.
Sulla valenza probatoria dei commenti contenuti nelle mail di Shell si rimanda a quanto già motivato nei precedenti capitoli e a quanto sarà meglio argomentato con riferimento alla motivazione delle relative posizioni individuali, dovendosi escludere trattarsi di prove che consentono di attribuire precisione all'indizio qui esaminato, se non con riferimento all'ipotizzata corruzione/induzione/concussione domestica nigeriana.

8.7 Conclusioni

Pur concordando con l'accusa che l'ammontare di denaro non tracciabile, movimentato con le descritte modalità, è una prova indiziaria del carattere genericamente illecito dei pagamenti derivati dai proventi di OPL245, non è invece condivisibile l'assunto conclusivo che gran parte di tale somma in contanti – se non tutta – sia finita nella disponibilità dei pubblici ufficiali nigeriani che hanno reso possibile gli accordi illeciti su OPL 245.
Altrettanto non condivisibile è la certezza accusatoria che gli attuali imputati si fossero rappresentati e abbiano contribuito a tali illeciti pagamenti, argomento che sarà oggetto del prossimo capitolo.

CAPITOLO 9
LA RESPONSABILITA' PENALE E IL REATO CONCORSUALE

9.1 Premessa.....316
9.2 La tesi della condotta materiale frazionata 316
9.3 Il contributo causale consapevole del singolo partecipe all'accordo corruttivo 319
9.4 Il dolo eventuale del terzo intermediario concorrente 319

9.1 Premessa

Le osservazioni critiche svolte nei precedenti capitoli escluderebbero la necessità di motivare il difetto di responsabilità dei singoli. Tuttavia, esigenze di completezza della motivazione ed anche l'impostazione accusatoria stessa comportano la necessita di approfondire le singole responsabilità concorsuali degli attuali imputati, anche al fine di verificare la tesi accusatoria che, proprio con riferimento alle singole posizioni, mostra con maggior evidenza i propri limiti, non soltanto in punto di fatto, ma anche sotto i profili giuridici che vengono anticipatamente esposti, ovviamente, nei limiti di pertinenza con quanto strettamente necessario a fini motivazionali.

9.2 La tesi della condotta materiale frazionata

Nel corso delle udienze dedicate alle repliche, il Pubblico Ministero ha argomentato in punto responsabilità concorsuale mostrando la propria adesione alla tesi c.d. della "*condotta concorsuale frazionata*", elaborata da autorevole dottrina. La tesi attribuisce responsabilità concorsuale anche a condotte dei compartecipi che, pur non apparendo condizionanti in senso proprio, derivante dall'applicazione della regola della *condicio sine qua non*, hanno recato il loro contributo, facilitando/agevolando la realizzazione dell'evento, in termini di certezza della sua realizzazione.

Adesso nella memoria definitiva abbiamo fatto, nella sintesi della vicenda abbiamo avuto sbozzare le tappe dell'accordo. Perché sia chiaro una volta per tutte, che l'accordo sul prezzo si raggiunge il giorno 15 di novembre, quando… o il 15 o il 16, non mi ricordo, uno di questi giorni, quando dopo molte delle telefonate al venditore il Governo gli dice 1,3 è quello che devi accettare. Ci sono tutti. Cioè se vogliamo parlare di un accordo civilistico ci sono tutti, perché ci sono le parti o loro delegati. C'è il Governo, c'è Adoke, che prenderà i soldi in quel modo che abbiamo già detto. Poi c'è il rappresentante del venditore, cioè Etete, poi c'è Casula se non sbaglio e poi c'è Robinson per quanto riguarda Shell. E allora noi abbiamo messo queste due paginette nell'introduzione alla vicenda, perché abbiamo voluto, anche memori di certe sentenze su casi molto grossi della Corte Suprema, fare… certe volte è anche utile fare un piccolissimo, una piccola descrizione. E in questa parte abbiamo messo le tappe dell'accordo, come se fosse un cartello. Ecco, immaginate uno stick in cui 100 e più pagine di memoria, per l'esattezza da pagina 34 a pagina 185, sono dedicate a Pubblici Ufficiali, Eni e Shell. Nella stesura finale abbiamo messo questo cartello di 3 pagine all'inizio, dicendo "Signori, per chi non l'avesse capito l'accordo è questo". L'accordo è a metà novembre per quanto riguarda il prezzo, a metà dicembre per quanto riguarda lo schema, e poi dopo lo schema verrà ulteriormente modificato in modo tale che Malabu scompaia completamente, non si veda proprio più nell'atto di transazione. E così è. Ma in sostanza quello che noi lamentiamo è un modo frammentario, slegato, effettistico di leggere i dati processuali. Noi non abbiamo visto che le Difese si siano misurate con i dati processuali, con la differenza di Armanna, che è stato trattato come una specie di, così, di quei cosi che ci sono nei baracconi su cui tutti sparano, ma poi vedremo qual è il senso di tutto questo, poco. Ma per il resto tutto ciò che è il materiale, gli SMS di Obi, le varie cronologie di Obi, le e-mail di Shell, i documenti, le dichiarazioni dei vari testi, perché anche quelle sono molto importanti che ci dicono l'inconsistenza di Obi, che Obi sia stato imposto dall'esterno. Con tutto questo sostanzialmente sembra che la Difesa non ritenga di volersi misurare. E allora si

lambicca su questo accordo che dev'essere raggiunto, appunto, da tutte le persone sedute attorno a una tavola rotonda, tutti quanti "Allora, Presidente della Nigeria, lei quanti soldi vorrà?", e il Presidente fa un… Cioè sono delle cose, onestamente non voglio continuare su questo tema perché si rischia di diventare veramente folkloristici. Ma è la situazione che è folkloristica. Perché stiamo parlando di una fattispecie plurisoggettiva, ad esecuzione frazionata. Quindi io mi ero anche portato, ma non lo leggerò perché mi sembrerebbe appunto, questo sì, forse un po'… sarebbe criticato dal Tribunale, ma mi sono portato il mio vecchio Ferrando-Mantovani che ci spiegava come nella fattispecie plurisoggettiva, ma è il manuale, è quello che ho studiato all'università, non lo produco perché ci sono ancora tutte le mie sottolineature, "l'esecuzione del reato può ben essere frazionata dalle condotte di più soggetti ed è in rapporto a tali fattispecie complessiva", le 150 pagine che vi ho detto, "che va stabilita se la condotta di ciascun soggetto è tipica"….
Il contributo causale in realtà ci fu, e fu contributo causale Eni di 980 milioni di dollari, e Shell di circa 110 milioni. Direi un contributo causale piuttosto grosso, per lo meno in termini pecuniari. E qui si lega un'altra tesi, che è anche una tesi, come dire, diciamo un po' da ultima spiaggia, dice "Al più è una corruzione domestica". Ma è una corruzione domestica fatta da Etete con i soldi delle società petrolifere, che volevano ricevere un vantaggio da questa operazione. Secondo me corruzione domestica, sì, è la fotografia di mezza storia. Quando poi torneremo su quest'occhio fotografico dopo, quando poi la fotografia prende l'altra mezza storia allora la vede tutta, cioè Eni e Shell pagano ed Etete corrompe, i Pubblici Ufficiali adottano il comportamento di favore. Cioè non è molto più complicata di così. Però, se come diceva il nostro vecchio Mantovani, il giurista, le cose si guardano spezzettate, allora è chiaro.

In questa sede appare ultroneo approfondire il pericolo della tesi dottrinaria di sconfinare nel campo dei ragionamenti probabilistici dal momento che – diversamente da quanto affermato - il Pubblico Ministero non ha utilizzato la tesi concorsuale dichiarata atteso che la memoria conclusiva è strutturata in modo diametralmente contrario alla metodologia proposta dalla tesi dottrinale enunciata. L'accusa, infatti, non parte dall'analisi del contributo causale di ciascuno degli imputati per verificarne il grado di incidenza sull'accordo corruttivo, bensì dalla prova logica dell'esistenza di un accordo criminoso (insito nella monetizzazione di oltre metà del compenso versato dalle compagnie per aggiudicarsi una licenza, a condizioni molto favorevoli), nel cui ambito imputare la responsabilità concorsuale di chiunque ne abbia facilitato la realizzazione, semplicemente sommando le varie condotte. Il percorso inverso, seguito dall'accusa, è reso ancor più complesso e a tratti anche confuso, in quanto la tesi accusatoria oscilla tra la materiale partecipazione di tutti gli attuali imputati alla condotta propria del corruttore di promozione dell'accordo illecito, rispetto alla diversa tesi della mera agevolazione dei terzi intermediari alla condotta materiale realizzata dal solo corruttore Etete.
Il tutto senza neppure accennare all'elemento soggettivo che, evidentemente, è ritenuto sussistente, *in re ipsa*, non soltanto per il corruttore ma anche per i terzi intermediari.
Le conseguenze di una tale opzione argomentativa conducono l'accusa a superare il limite comunque rappresentato da una valutazione in termini probabilistici della fattispecie concorsuale, arrivando a ritenere configurata una sorta di responsabilità generalizzata, diffusa, che mutuando termini divenuti familiari nell'attualità si potrebbe definire come "*responsabilità di gregge*", atteso che il dolo sarebbe insito in chiunque abbia facilitato il pagamento di una somma, ritenuta inferiore al valore della licenza, acquistata, a condizioni molto favorevoli per intercessione dei pubblici ufficiali corrotti, dalla società Malabu di Etete, noto pregiudicato per riciclaggio, il quale avrebbe quindi certamente ripagato i pubblici ufficiali di riferimento. Coerenza avrebbe voluto che la veste di imputato nel procedimento fosse a questo punto attribuita a tutti i componenti dei vari *teams* che, all'interno di ENI e Shell, hanno contribuito alla conclusione dei *resolution agreements* e a tutti gli intermediari e consulenti intervenuti nel corso delle trattative, evitando di isolare singole condotte sulla base di criteri risultati arbitrari.

PM: *Cioè la fattispecie plurisoggettiva si capisce quando si guarda tutto, se si guarda a pezzettini onestamente… questa tra l'altro è una fattispecie plurisoggettiva di una trattativa, e tutti sanno, perché chiunque ha comprato qualcosa, voglio dire un piccolo immobile, un auto usata, che il venditore e il compratore non hanno esattamente degli interessi coincidenti. Qua dovete considerate che il vendor, cioè Etete, a sua volta non li poteva considerare come soldi suoi, perché da un'innumerevole serie di documenti che abbiamo citato questi soldi dovevano essere divisi con i governanti, quindi voleva di più. Il vendor, Etete, voleva di più. Ma c'è scritto in tutte le salse, infatti rifiuta l'offerta da 1,260. Poi c'erano governanti vari, perché abbiamo sicuramente Jonathan che dà il mandato ad Adoke, sicuramente Diezani Alison-Madueke, che purtroppo in tanti passi abbiamo chiamato Diezani, ma in effetti il cognome è Alison-Madueke, ma tutti la chiamano Diezani, che comunque è il Ministro del Petrolio, quindi era comunque la persona che aveva l'ultima parola su tutto quanto. Poi c'era Eni e Shell che volevano pagare il meno possibile, tanto è vero che Eni, nel foglio di carta che abbiamo appena visto, l'RDS 606, c'è scritto che Eni vuole pagare 800, e invece, sempre a scapito in parte dell'azionista nazionale, cioè l'Italia, pagò 180 milioni in più. E si spiega perché, eccetera. E poi ci sono le pretese dei mediatori, che addirittura essendo stati esclusi dalla spartizione del bottino, perché questa è la formula. Se cercate adesso una formula espressiva un po' retorica, Obi soprattutto è stato escluso dalla spartizione del bottino. Infatti la sua protesta inizia quando i soldi di Falcioni non gli tornano indietro, non prima. Prima tace. Tutte queste entità delineano un quadro di rapporti difficili, di una trattativa complessa, di una trattativa dove sicuramente qualcuno può anche giocare due parti in commedia, ma questo non significa che sia un reato a esecuzione frazionata in cui attraverso l'acquisto di OPL 245 Eni e Shell volevano dei risultati molto grandi, un blocco che non pagava royalties, un blocco che non aveva profit oil col Governo, un blocco grandissimo, il più grande della Nigeria, che avrebbe dato tutto a loro e niente alla Nigeria. Tante cose. Un blocco dato a loro senza gara, come si usava all'epoca del regime militare, e come non si fece più, perché su questo nessuno ha voluto prendere seriamente in esame il controesame fatto ai consulenti della Difesa, dove sono costretti ad ammettere che l'assegnazione, così, a trattativa privata, la diretta allocation, era quella che si usava con la sarta del Presidente, all'epoca del regime militare, eccetera.*

Partendo da tale prospettazione della vicenda, assunta come postulato, si procede attribuendo le categorie del reato concorsuale in modo non condivisibile senza distinguere – conformemente ad una modalità di procedere di gran lunga più condivisibile - tra contributo necessariamente condizionante l'accordo corruttivo e contributo meramente agevolatore e, soprattutto, senza distinguere tra contributo necessariamente consapevole della partecipazione ad un accordo corruttivo e contributo inconsapevole dell'esistenza di una accordo corruttivo altrui.
Non è nemmeno il caso di ricordare che il reato di corruzione è una fattispecie a concorso necessario con una struttura bilaterale che prevede il concorso del terzo estraneo alla condotta materiale del corruttore solo nelle forme dell'intermediazione necessaria ad agevolare non le condotte esecutive dell'accordo, bensì l'accordo stesso, come affermato dalla recente massima della Suprema Corte già citata, che si riporta in nota per comodità del lettore.[732]
In quest'ottica l'esempio della rapina e della funzione agevolatrice del palo è fuorviante perché la rapina non è un reato proprio a concorso necessario e pertanto appare opportuno rimanere nell'ambito del reato contestato che, come già si è già argomentato nei capitoli 2 e 6, necessita della partecipazione di tutti i concorrenti, anche se soltanto intermediari, ad un accordo corruttivo, partecipazione che può

[732] Sez. 6 - , Sentenza n. 26740 del 18/09/2020 *È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari.*

essere frazionata nell'ambito di condotte complementari soltanto se i soggetti delegati ad operare hanno pieno mandato, per conto di altri, a trattare l'illecita remunerazione dei pubblici ufficiali.
A differenza di quanto affermato dall'accusa, anche nelle grandi corruzioni realizzate mediante la consegna di somme di denaro in contanti, come nel caso di specie viene ipotizzato, la trattativa illecita riguarda somme rilevanti ma pur sempre precise o, quantomeno, precisabili se concordate in percentuale del prezzo relativo al lecito acquisto di una licenza petrolifera.
Si è già avuto modo di evidenziare (cfr. paragrafo 8 capitolo 6) che nella corruzione, sia domestica che internazionale, non è sufficiente la prova della partecipazione agli aspetti esecutivi dell'accordo (atto contrario e pagamento della tangente), ma è necessario aver personalmente contribuito all'accordo nella piena consapevolezza dell'obiettivo di corrompere i pubblici ufficiali coinvolti.
La condotta materiale non può essere quindi indiscriminatamente frazionata nell'ambito di trattative lecite che, coinvolgendo diverse decine di persone, hanno portato l'accusa a selezionare soltanto i contributi più significativi, con evidenti disparità di trattamento, come già evidenziato e come meglio si potrà apprezzare nell'ambito dell'esame delle singole posizioni.
Per meglio comprendere il difetto dell'impostazione giuridica basta riferirsi ai momenti che l'accusa stessa definisce centrali nella ricostruzione dell'accordo corruttivo, in primo luogo, quindi, al 15 novembre 2010, quando viene raggiunto l'accordo sul prezzo di 1,3 miliardi di dollari per l'acquisto della licenza dalla società Malabu, oppure al momento in cui viene deciso il nuovo schema negoziale per superare le questioni sulla proprietà del titolo innescate dall'azione legale intentata da Sani Abacha. Secondo la tesi del frazionamento della condotta agevolatrice, tutti coloro che erano coinvolti, anche solo come delegati, avrebbero dovuto essere ritenuti concorrenti nel reato e quindi responsabili. Invece, molti soggetti, tra cui Nike Olafimihan, non sono mai stati neppure indagati e - a parere di questo collegio – in maniea condivisibile, in quanto esso sono stati meri partecipi di una trattativa lecita sulla cessione di una licenza di esplorazione petrolifera.

9.3 Il contributo causale consapevole del singolo partecipe all'accordo corruttivo

Il riferimento alla tesi del reato concorsuale frazionato, anche se esteso alla semplice agevolazione della realizzazione degli aspetti esecutivi dell'accordo, postula comunque la piena consapevolezza dell'esistenza di un preciso accordo corruttivo e si è già avuto modo di verificare l'inconsistenza dell'argomento "*tutti sapevano che i soldi, immessi nel "conto tubo*" *sarebbero finiti al pregiudicato Etete, amico del Presidente della Nigeria*". Anche in questo caso, l'infondatezza della tesi parte dall'osservazione dell'evidente arbitraria selezione dei soggetti responsabili nell'ambito di una visione del concorso mediante contributo causale meramente agevolatore. Solo per esemplificare, nel capitolo precedente si è visto che i due Ministri delle Finanze, unitamente agli alti funzionari che hanno disposto le operazioni del transito dei fondi alla società Malabu di Etete, tramite il "*conto tubo*" non sono mai stati menzionati dal Pubblico Ministero, nonostante fossero consapevoli dei pericoli derivanti da possibili accordi corruttivi che la personalità del condannato per riciclaggio Etete poneva, tanto da indurre le banche a richiedere ed ottenere l'intervento autorizzativo della SOCA. Ritiene il Tribunale che il Pubblico Ministero ha giustamente omesso di postulare il coinvolgimento dei predetti soggetti, nonché altri di cui si è già accennato, perché gli stessi, lungi dall'essere a conoscenza di accordi corruttivi sottostanti, erano al più a conoscenza di un generico pericolo, giustificante un'astratta conoscibilità degli accordi corruttivi, con evidenti ricadute in termini colposi di eventuali responsabilità molto distanti dal canone doloso che richiede il reato contestato.

9.4 Il dolo eventuale del terzo intermediario concorrente

Le considerazioni che precedono non sono certamente poste in discussione neppure qualora ci si dovesse misurare con la categoria più ampia del dolo eventuale, atteso che alla stregua dei principi giurisprudenziali di legittimità che si riportano, l'elemento soggettivo che postula una minor consistenza dell'aspetto volitivo necessita, tuttavia, la piena rappresentazione dell'evento criminoso e, quindi, nel caso di specie, degli estremi dell'accordo criminoso eventualmente anche già

intervenuto tra il privato corruttore e i pubblici ufficiali corrotti, dovendosi distinguere l'addebito doloso da quello colposo anche se con previsione dell'evento.

A mero titolo esemplificativo si riporta la seguente massima:
Sez. 4, Sentenza n. 39898 del 03/07/2012 La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere.

Anche accedendo alla tesi accusatoria della ricezione da parte dei pubblici ufficiali dell'intera somma monetizzata dal grande assente di questo processo, l'imputato in diverso procedimento Alaji Abubaker Alyu, non è possibile attribuire automaticamente questa inferenza a soggetti diversi dallo stesso Alaji Abubaker Alyu e dai pubblici ufficiali destinatari: per tutti gli altri imputati occorre provare la conoscenza quantomeno di questi fatti. Ne consegue che l'astratta conoscibilità della situazione dell'esistenza di un pericolo di corruzione sottostante non appare sufficiente a connotare la partecipazione di terzi alle fasi della trattativa lecita ed in particolare alla fase degli accordi che hanno portato alla sottoscrizione dei *resolution agreements*, ovvero, anche alla successiva fase dei pagamenti non soltanto al conto del Governo, ma anche a quelli successivi dal Governo alla società Malabu.
In assenza di una prova certa della rappresentazione della successiva monetizzazione dei fondi ad opera di Alaji Abubaker Alyu, eventuali contributi causali anche solo agevolatori o facilitatori di quest'ultimo passaggio storico non sono sufficienti ad integrare la responsabilità di imputati terzi intermediari. L'unica posizione che, come meglio vedremo in seguito, assume carattere concorsuale necessario rispetto a queste modalità di utilizzo del denaro da parte di Alaji Abubaker Alyu è quella dell'imputato Dan Etete, ma si è già detto che l'approfondimento della sua esclusiva responsabilità non è consentito per difetto di giurisdizione in quanto si verterebbe in un'ipotesi di corruzione nigeriana e quindi di un reato integralmente commesso in territorio estero.

CAPITOLO 10
ARMANNA VINCENZO

10.1 Chi è Vincenzo Armanna 321
10.2 La responsabilità di Vincenzo Armanna 322
10.3 La credibilità di Vincenzo Armanna 324
10.3.1 La credibilità del dichiarante 324
10.3.2 L'attendibilità delle dichiarazioni rese 331
10.3.2.1 Il racconto *non sono solo vero, ma pacificamente vero* 331
10.3.2.2 I *punti in questione* 336
10.3.2.2.1 Conoscenza della corruzione dei politici 336
10.3.2.2.2 Il giro dei soldi 346
10.3.3 I riscontri negativi alle dichiarazioni di Vincenzo Armanna: i testimoni di riferimento ... 347
10.3 La valutazione frazionata delle dichiarazioni 353
10.4 Conclusioni 353
10.5 L'estensione soggettiva delle dichiarazioni accusatorie di Armanna 354

10.1 Chi è Vincenzo Armanna

Vincenzo Armanna ha descritto il proprio ruolo nell'ambito della trattativa OPL 245 con queste parole: "*io ero il focus point, praticamente le procedure Eni prevedono un project leader, il project leader è colui su cui vengono accentrate tutte le comunicazioni…tutte le comunicazioni arrivavano a me, e la mia responsabilità è che tutti i componenti del gruppo e tutte le parti coinvolge nel progetto fossero informate*".

La definizione di *Project Leader* è contenuta nella circolare Eni 335 del 2008, "Autorizzazione e Controllo delle Operazioni di Compravendita": *Project leader – responsabile di gestire l'operazione di compravendita e, in particolare, di costituire e coordinare il team di lavoro nelle fasi di istruttoria, negoziazione ed esecuzione dell'operazione*".

Vincenzo Armanna è dunque una figura che compare nell'arco dell'intera vicenda. È proprio lui il dirigente Eni che partecipa al primo all'incontro con Emeka Obi e Dan Etete a Lagos nel dicembre 2009. Ed è sempre lui che tieni i contatti con tutte le parti in causa, che partecipa alle riunioni presso la sede dell'Attoney General, che segue le fasi conclusive dell'affare.

La sua presenza alla vicenda si estende però anche oltre il 29 aprile 2011. Nei mesi successivi alla conclusione del *resolution agreement*, infatti, egli continuerà a interessarsi del denaro versato dalle compagnie allacciando contatti con Gianfranco Falcioni e la società Petrol Service, fino a ricevere un bonifico da Bajo Ojo di oltre un milione di dollari con la causale "*eredità Giuseppe Armanna*".

Il rapporto professionale con Eni cesserà bruscamente nel maggio 2013, quando viene licenziato a seguito di contestazioni relative a ingenti spese non autorizzate:

"*Io ero basato in Qatar, il 31 maggio 2013 vengo convocato per un incontro da fare il 31 maggio 2013, in cui mi vengono contestate spese da me sostenute senza il rispetto delle procedure, quasi fosse una truffa, per 292.000 euro, e vengo licenziato seduta stante. Mi sequestrarono tutto il materiale, fu svuotata la mia stanza d'albergo, il mio ufficio…Addebito di 88.000 euro, alla fine Eni mi contestò 380.000 euro di furti, alla fine di tutto questo, nell'ottobre del 2013, chiudemmo con un accordo che mi riservo di… un verbale di conciliazione che mi riservo di depositare*".

Vincenzo Armanna assume però una posizione distinta rispetto agli altri imputati di questo processo. Infatti, il 30 luglio 2014 egli si presenta spontaneamente presso la Procura della Repubblica di Milano e rende una lunga dichiarazione nella quale afferma che la commissione per Obi era in realtà una retrocessione di denaro agli italiani e che tutti i dirigenti di Eni erano consapevoli che una parte della somma pagata sarebbe andata *"a beneficio degli sponsor politici dell'operazione"*.

Altro tratto della figura di Vincenzo Armanna è il suo peculiare inserimento in una trama di rapporti che ne ha quanto meno agevolato la storia professionale e caratterizzato il *modus agendi*. Secondo quanto da lui stesso riferito nel corso della propria deposizione, egli aveva iniziato a lavorare per Eni a fine 2006, con mansioni di *advisor* del direttore approvvigionamenti Sergio Polito, mentre in precedenza aveva avuto esperienze lavorative in FIAT, Ernst & Young, Capgemini, Roland Berger e Trenitalia, quale direttore approvvigionamenti, "*grazie a Roberto Testore*". Conosceva Luigi Bisignani da lunga data, tanto che questi lo aveva aiutato in occasione della malattia di un figlio e lo aveva ospitato più volte presso lo studio di piazza Mignanelli a Roma, dove aveva assistito a telefonate a Massimo D'Alema, Gianni Letta e Paolo Scaroni; vantava rapporti di amicizia con Andrea Peruzy, segretario generale della Fondazione Italianieuropei, a suo dire vicina a Massimo D'Alema, con Paolo Quinto, "*capo della segreteria di Anna Finocchiaro*", e con Ezio Bigotti, "*noto imprenditore*" (tutti personaggi che riemergeranno *infra*). Si presenta, pertanto, e dà di sé stesso l'immagine, di una persona abituata a muoversi con dimestichezza in trame di rapporti economico-politici, in cui la ponderazione degli interessi in gioco, insieme all'astuzia nell'utilizzo delle strategie, sono la base di ogni azione.
Nelle pagine che seguono si affronterà dapprima il tema della contestazione mossa all'imputato per la sua partecipazione agli asseriti accordi illeciti relativi alla licenza OPL245.
Successivamente, si valuteranno le sue dichiarazioni eteroaccusatorie alla luce dei parametri interpretativi dell'art. 192 c.p.p. stabiliti dalla Suprema Corte.

10.2 La responsabilità di Vincenzo Armanna

Armanna nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company) e Vice President per Eni attività upstream subsahariane

- *tenendo i rapporti, sin dall'inizio, con Obi ed Etete, avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti delle società Eni e Shell;*
- *informando Bisignani dell'andamento delle trattative e ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere;*
- *incontrando in più occasioni l'Attorney General Muhammed Adoke Bello e discutendo con il medesimo la questione delle commissioni agli intermediari;*
- *partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);*
- *ricevendo da Adoke, nel dicembre 2010, l'indicazione circa lo schema negoziale da ultimo effettivamente adottato e incentrato su un ruolo attivo del governo nigeriano (FGN) che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL245 a favore di Eni e Shell e ricevuto il pagamento della "consideration" di € 1.092.040.000 destinata a Etete;*
- *coordinandosi con Falcioni e Bajo Oyo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra e ricevendo successivamente da Bajo Oyo la somma di € 917.952 con la falsa causale "eredità Armanna'".*

Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra atti negoziali leciti (sia quelli volti a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, sia quelli paralleli finalizzati a retribuire i vari intermediari) e trattative illecite aventi ad oggetto l'asserita remunerazione dei Pubblici Ufficiali. Inoltre, il tenore della parte generale dell'imputazione, quella riguardante tutti gli imputati, porta a ritenere che a tutti sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*), mentre l'interpretazione più aderente alla lettera della contestazione specifica relativa alla posizione di Armanna suggerisce che sia contestata la semplice conoscenza di accordi illeciti stipulati dal solo Etete con i pubblici ufficiali.

La discussione non aiuta a risolvere questi problemi, atteso che in questa sede l'accusa sembra desumere la prova della partecipazione di Armanna agli accordi illeciti dall'inattendibilità delle giustificazioni rese nella vicenda Falcioni sui tentativi di trasferimento di denaro dal Governo alla società Petrol Service e dalla sua presenza ai momenti centrali dell'accordo lecito:

La posizione di Vincenzo Armanna è stata già trattata in sede di analisi delle dichiarazioni rese e di valutazione della relativa attendibilità. L'illustrazione della vicenda Petrol Service ha poi messo in evidenza il suo ruolo attivo anche nel tentativo di retrocessione di denaro tramite la società di Gianfranco Falcioni. ***Nel rimandare pertanto a tali parti per una illustrazione analitica, può qui ribadirsi in estrema sintesi come Armanna abbia avuto un ruolo centrale nella negoziazione e nel perfezionamento degli accordi corruttivi.*** *Collocato da Descalzi a dirigere le operazioni come Project Leader, ha accettato fin dall'inizio il ruolo di Obi come figura legata al suo amico Bisignani e al suo capo Scaroni, accomodando le sue pretese in relazione alle diverse contingenze e alle richieste delle strutture di Eni. Ha diretto tutto il negoziato dal lato Eni rapportandosi con i componenti della funzione legale e negoziale, con i rappresentanti di NAE, con Casula, informando costantemente Descalzi e concordando con lui le soluzioni da percorrere, confrontandosi con i rappresentanti di Shell e all'occorrenza anche con la parte politica. Era presente nei momenti topici dei negoziati, dall'esordio con Etete a Lagos, all'offerta del 30 ottobre 2010 a Etete, all'accordo sul prezzo del 15 novembre presso l'Attorney General, all'accordo sulla struttura "tripartita" (il governo come dispositivo di protezione) del 15 dicembre, fino agli incontri "tecnici" – volti ad assecondare gli smodati desiderata delle compagnie petrolifere del 2011. Infine ha spalleggiato Falcioni nel tentativo di trattenere direttamente 50 milioni di dollari dal prezzo pagato da NAE, riformulando all'occorrenza i loro "accordi con i nigeriani" senza tuttavia riuscire a utilizzare Petrol Service come canale per il pagamento. Da ultimo - a definitivo sigillo di un giudizio di responsabilità - ha ricevuto la somma di $ 1.200.000 da Bayo Ojo, che a sua volta aveva ricevuto oltre 10 milioni da Etete, allegando a sua difesa un'improbabile giustificazione la cui fondatezza non ha retto alla prova del dibattimento.*

Entrambi i profili della contestazione non sono condivisibili né sotto il profilo della ricostruzione del fatto né, per quanto riguarda il secondo aspetto, dal punto di vista delle categorie giuridiche.
Armanna è colui che ha gestito l'operazione lecita durante tutta la trattativa per conto di Eni quale *project leader* con la consapevolezza, a suo dire, che Etete avrebbe "pensato" al rapporto con i pubblici ufficiali. Vedremo meglio in seguito che l'imputato non è attendibile, ma, in ogni caso, la dichiarata generica consapevolezza che Etete avrebbe gestito i rapporti con i pubblici ufficiali non sarebbe comunque sufficiente – per le ragioni già *supra* illustrate - ad ammantare di illiceità la partecipazione ad una trattativa di per sé lecita, non potendosi ritenere integrato l'elemento rappresentativo idoneo a reggere il dolo, anche solo nella forma eventuale, necessario ad integrare il concorso del terzo intermediario nell'accordo corruttivo stipulato da altri.
In realtà, l'unico indizio grave nei confronti dell'imputato non deriva dalle sue generiche ed inattendibili dichiarazioni, bensì dal suo coinvolgimento, retribuito a titolo privato con oltre un milione di dollari, nella fase successiva al pagamento del prezzo da parte delle compagnie petrolifere, fase relativa ai tentativi del Governo nigeriano di pagare il compenso pattuito con la società Malabu per la rinuncia ai suoi diritti, mediante la società Petrol Service dell'imputato Falcioni. Non a caso, Vincenzo Armanna ha poi cercato di reinterpretare il proprio ruolo in questo segmento della vicenda con dichiarazioni che, come riconosciuto dall'accusa pubblica e privata, sono risultate grossolanamente false.
Il dato non può tuttavia essere ritenuto gravemente indiziario perché esso prova il suo coinvolgimento nell'utilizzo dei fondi per pagare le commissioni destinate a terzi privati e non ai pubblici ufficiali. La circostanza è condivisa anche dalla pubblica accusa, che nella memoria conclusiva così si esprime: "*l'illustrazione della vicenda Petrol Service ha poi messo in evidenza il suo ruolo attivo anche nel*

tentativo di retrocessione di denaro tramite la società di Gianfranco Falcioni". L'utilizzo della mail privata e non di quella aziendale, unitamente al fatto che nessun altro imputato è stato coinvolto, neppure per conoscenza, in questa fase, evidenzia la natura privata del suo coinvolgimento.
La funzione della società Petrol Service come conto di transito aveva il seguente duplice scopo. Anzitutto, facilitare il pagamento alla società Malabu che, in ragione del collegamento con Etete, condannato per riciclaggio, presentava delle difficoltà reputazionali, puntualmente sollevate dai funzionari della banca J.P. Morgan che gestiva i fondi per conto del Governo. Inoltre, attese le notorie difficoltà degli intermediari nella riscossione dei compensi pattuiti con Etete, "pessimo pagatore", il transito dei fondi sui conti della Petrol Service avrebbe garantito il pagamento delle commissioni ai privati consulenti incaricati dallo stesso Etete.
Si è già argomentato in merito al fatto che i contestati pagamenti ai pubblici ufficiali sono intervenuti nella fase successiva della gestione dei fondi da parte di Alaji Abubaker Aliju sul conto aperto dalla società Malabu presso First Bank of Nigeria, fase successiva a quella del transito dei soldi dal Governo alla società Malabu.

10.3 La credibilità di Vincenzo Armanna

In via preliminare è necessario ricordare i criteri da seguire per valutare l'attendibilità di chi, come Vincenzo Armanna, assume la veste di coimputato che rende dichiarazioni accusatorie.
Come noto, la Suprema Corte ha precisato innanzitutto che "*il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni*"[733]. In particolare, "*il giudice deve in primo luogo valutare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità* [734].
Il giudizio sulla credibilità soggettiva ha quindi una "*funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e con il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto"* [735].
Alla luce di tali linee guida, in prima battuta si sonderà la credibilità soggettiva del dichiarante. Si valuterà quindi l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni e, da ultimo, verrà invece trattato il tema della valutazione frazionata delle dichiarazioni.

10.3.1 La credibilità del dichiarante

Per valutare la credibilità di Vincenzo Armanna è necessario ripercorrere le fasi iniziali della sua presentazione all'autorità giudiziaria e la condotta tenuta durante le indagini.
Come visto, il 30 luglio 2014 l'imputato rende delle dichiarazioni spontanee dal contenuto fortemente accusatorio nei confronti di Eni e dei suoi dirigenti apicali.
Dopo aver ricevuto l'informazione di garanzia, il 21 settembre 2014 Claudio Descalzi rilascia un'intervista nella quale proclama la propria estraneità alle accuse [736].

---

[733] Cass. Pen., Sez. IV, 18.6.2019, n. 34413; nello stesso senso si vedano Cass. Pen., Sez. I, 5.2.2014, n. 22633 e Cass. Pen., SS.UU., 29.11.2012, n. 20804
[734] Cass. Pen., Sez. II, 7.5.2013, n. 21171
[735] Cass. Pen., Sez. I, 17.5.2011, n. 19759.
[736] *"Adesso basta. Voglio gridarlo al mondo che non sono un disonesto. Dopo una vita di lavoro nel petrolio, sempre rimasto alla larga da giri loschi, non mi fa dormire di notte l'idea di venire associato a un Bisignani o agli altri trafficanti con cui non ho nulla a che spartire. Proprio ora che stavo cambiando tutto all'Eni, dopo i 9 anni della gestione Scaroni"*

Il 7 ottobre 2014 Vincenzo Armanna rilascia a sua volta un'intervista in cui rivela alla stampa gran parte delle circostanze oggetto della sua presentazione spontanea del 30 luglio.
Nel corso del 2016 Armanna viene sentito più volte e rende dichiarazioni su vari aspetti della vicenda. Tuttavia, il 27 maggio 2016 fa pervenire ai pubblici ministeri una memoria nella quale ridimensiona in maniera significative le accuse rivolte a Claudio Descalzi:

ho sempre lavorato in base alle istruzioni di Descalzi, mio superiore gerarchico, e ho sempre condiviso le sue posizioni di estrema cautela" e poi esemplifica: "a proposito del prezzo si è sempre rifiutato di incrementarlo…è sempre stato contrario alla presenza di qualsiasi intermediazione…si è opposto all'ipotesi iniziale di un Sales Purchase Agreement (SPA) diretto con Malabu…ha sempre evitato lo scontro diretto con Paolo Scaroni…all'epoca deus ex machina di tutta l'Eni […] nel punto in cui riporto il mio incontro con Descalzi è stato verbalizzato "comprese le eventuali retrocessioni" la parola retrocessioni si potrebbe prestare a diverse interpretazioni mentre per me semplicemente vuol dire che se mai ci fossero state terze parti, come creditori, o manager Eni, o altro noi non saremmo mai riusciti a saperlo perché sarebbe stata la stessa Malabu ad occuparsene.

Infine, Armanna precisa che i dirigenti Eni non avevano mai avuto la certezza *che una quota di denaro Eni andasse a beneficio degli sponsor politici nigeriani"*. La destinazione del denaro ai politici, infatti, *"non era una certezza ma un'ipotesi e un sospetto".*

Il 6 marzo 2017 i difensori di Eni consegnano al Procuratore della Repubblica di Milano una serie di mail, accompagnate da una nota in cui precisano che "*Eni spa non è in grado di valutare né se si tratta di documenti autentici né se, ammesso che siano autentici, gli stessi riportino fatti corrispondenti o meno a verità".* I documenti in questione sono uno scambio di mail tra Armanna e l'avv. Giuseppe Lipera, difensore di uno degli indagati nel procedimento volto ad appurare l'esistenza di manovre per inquinare le prove nei procedimenti a carico di Eni. Dal carteggio risulta che il 14 febbraio 2017 Vincenzo Armanna aveva contattato l'avv. Lipera per avvertirlo che avrebbe voluto far interrogare *ex* art. 391 *bis* c.p.p. il suo cliente. A questa email è collegata un'altra email che Armanna aveva inviato cinque giorni prima al legale che lo difendeva in quel momento, l'avv. Fabrizio Siggia, e che sarebbe stata quindi trasmessa anch'essa per errore all'avv. Lipera. In questa seconda email Vincenzo Armanna scrive che il suo precedente difensore avv. Santa Maria aveva cercato *"ripetutamente e in tanti modi"* di indurlo a dichiarare *"che l'Eni era consapevole che i beneficiari finali di parte della somma pagata fossero i politici"* in quanto "*da questo dipendeva la decisione dei PM di archiviarmi o di avere un trattamento di favore".*

Nel corso dell'esame dibattimentale, il Pubblico Ministero ha chiesto all'imputato di spiegare le ragioni del suo atteggiamento ondivago. Vincenzo Armanna ha quindi sostenuto che nel 2016 sarebbe stato avvicinato dall'Eni tramite l'avv. Piero Amara, il quale gli avrebbe proposto di ritrattare le accuse verso Claudio Descalzi in cambio della promessa di una futura riassunzione nella compagnia petrolifera: "*mi è stato chiesto se potevo fare una memoria che in parte eliminava la parte della corruzione dai verbali che avevo fatto prima".* A suo dire, inoltre, i punti finali della memoria in cui si parlava di *"retrocessioni"* e di *"sponsor politici nigeriani"* gli sarebbero stati consegnati già scritti da Claudio Granata per conto di Descalzi.

Pochi giorni dopo viene rilasciata una seconda intervista: "*Caro direttore, vorrei precisare che quest'articolo contiene, almeno in parte, affermazioni che non ho mai fatto. … Eni è ben gestita da molti anni, con processi rigorosi e segregati di proposta, valutazione e approvazione che sono stati rispettati da tutti coloro che hanno lavorato all'acquisizione dell'Opl 245 con Shell, ad ogni livello gerarchico fino all'approvazione del Cda. Non ritengo quindi corretto dire che "all'Eni decideva tutto Scaroni".*

Quanto alle mail del febbraio 2017, ha spiegato: "*dalla memoria che ho depositato a maggio 2016 cominciano le tensioni con il mio avvocato. E alla luce di tutto quello che stava accadendo, per una precisa strategia processuale, l'obiettivo era minare… io sto dicendo quello che mi fu detto dall'avvocato Amara e che fu concordato, era minare la credibilità di tutti i verbali precedenti alla mia nota di deposito. E quindi mettere anche in dubbio la strategia difensiva messa dall'avvocato Santa Maria. Quindi l'e-mail nasce con l'obiettivo di mettere in difficoltà tutta la redazione dei verbali precedenti. Questo è l'obiettivo con cui nasce. La concordammo con Amara e con Granata, e questa e-mail… Amara si fece carico del fatto che arrivasse alla difesa Eni".*

Per comprendere appieno la genesi e lo sviluppo della vicenda è però indispensabile aggiungere un ulteriore tassello ricostruttivo di estrema importanza.
All'udienza del 23 luglio 2019 uno dei difensori dell'imputato Casula ha preso la parola per spiegare di aver partecipato a una procedura di riesame per conto di un altro assistito nell'ambito di un diverso procedimento. In tale occasione, fra gli atti depositati dalla Procura vi era un verbale della Guardia di Finanza in cui si dava atto dell'esistenza di una videoregistrazione che, a parere del difensore, sarebbe stata assai rilevante per questo procedimento. In particolare, la registrazione era stata effettuata in maniera clandestina dall'avv. Piero Amara e aveva ad oggetto un incontro del 28 luglio 2014 tra lo stesso Piero Amara, Vincenzo Armanna, Paolo Quinto e Andrea Peruzy nei locali della società STI S.p.A. di Ezio Bigotti.
Sollecitato a prendere posizione sull'istanza del difensore, il Pubblico Ministero ha confermato di essere in possesso del documento già da tempo, ma ha aggiunto di non averlo né portato a conoscenza delle difese né sottoposto all'attenzione del Tribunale perché ritenuto non rilevante.

"*PUBBLICO MINISTERO: …Noi abbiamo depositato, di questo processo che riguarda asseriti tentativi di inquinamento delle indagini e dei processi in corso a carico di Eni e altri, solo ciò che ci sembrava importante rispetto alle dichiarazioni di Armanna, perché era una prova che stavamo per assumere, e quindi per i motivi già detti l'altra volta, non vorrei ripetermi, volevamo che i difensori sapessero dove saremmo andati a parare."*
[…]
"*PUBBLICO MINISTERO - Forse mi sono espresso male. Non voglio incolpare assolutamente nessuno. Quello che voglio dire è che il motivo per cui non abbiamo depositato questo atto non è stata la volontà di voler arrecare qualsiasi vulnus, perché ci sono molti altri atti che potrebbero essere in qualche misura rilevante, ma per quella perimetrazione a cui lei faceva riferimento all'inizio, noi ci siamo attenuti solo a quegli atti che direttamente potevano toccare l'evoluzione delle dichiarazioni di Armanna*."

A seguito della richiesta dei difensori, il Pubblico Ministero ha infine prodotto il video e il suo contenuto si è rivelato di estrema importanza per apprezzare le intenzioni che animavano Vincenzo Armanna al momento della sua presentazione in Procura il 30 luglio 2014.
Per comprendere il tenore dei dialoghi intercorsi durante l'incontro del 28 luglio 2014 bisogna ricordare che all'epoca della registrazione Piero Amara era un avvocato che collaborava con Eni, mentre Vincenzo Armanna era stato da poco licenziato dalla compagnia e continuava a occuparsi di investimenti all'estero nel settore petrolifero. Come emerge dal video, uno degli affari seguiti dall'imputato riguardava proprio la Nigeria e l'acquisto di blocchi di proprietà di Eni: "*c'abbiamo una bocca enorme…cioè io sono pronto…a metterti sul tavolo un Gruppo Industriale che si prenda il 50 per cento delle raffinerie dell'ENI…e ci mette pure dentro l'olio per raffinarlo…e ci mette i soldi*".
Il prosieguo della conversazione registrata dimostra che Vincenzo Armanna vedeva un ostacolo ai suoi progetti nella presenza di Ciro Antonio Pagano in Nigeria, il quale era considerato un uomo di

fiducia di Roberto Casula. Proprio per superare queste difficoltà, Vincenzo Armanna afferma che si sarebbe adoperato per "*fargli arrivare un avviso di garanzia*".

Vincenzo Armanna*: "[…]* ***perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento*** *(ride)….*
Vincenzo Armanna*: "guardate che il fiume esce forte eh…"*

Vincenzo Armanna*: "no, non prima di fine settembre, però* ***con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che accelererà"***

Vincenzo Armanna*: "****scusa ma noi riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? … Al posto di Ciro Antonio Pagano?...***
Piero Amara*: "…scusami Antonio Pagano è nel consiglio di amministrazione? … ENI … allora hai sbagliato … chi è questo qua"*
Vincenzo Armanna*: …Ciro Antonio Pagano è il manager interessor (fonetico) della Nigeria…*
Piero Amara*: non lo conosco io a questo…*
Vincenzo Armanna*: è un uomo di fiducia assoluta di Casula, come un altro che si chiama Luca Cosentino;*
Piero Amara*: hanno rilevanza in questa operazione?*

Vincenzo Armanna*: si! …possono creare un casino locale micidiale, se tu c'hai la società che stai vendendo di fatto la Nac Gelivee Faitlander (fonetico) e l'amministratore delegato di quella società è contro di te… fa un casino…*
Vincenzo Armanna*: …****cioè lui deve per certo rimettere sopra la Nigeria una persona nel cui lui si fida al 100 per cento..***
Andrea*: eh ho capito però non è un passaggio …non è che questi li cambiano così*
Paolo*: fai un passaggio su questi due (rivolgendosi all'avvocato Amara, ndt) Cosentino e… Vincenzo Armanna: noo, sulla Nigeria è importante, del Congo..*
Vincenzo Armanna*: ..per il momento non ce ne frega niente..*
Paolo*: Cosentino e* ***Ciro Antonio Pagano****"*

Piero Amara*: (****si appunta i due nominativi****) eh non è che propongo inc. le già lui lo è ufficialmente*
Vincenzo Armanna*: però la Nigeria ancora no… allora il concetto è questo****: tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo che forse è meglio che tutti quelli coinvolti sulla 245 (si riferisce alla concessione petrolifera OPL 245 ndt) in Nigeria non ci siano più***
…
Vincenzo Armanna*: quindi* ***tu prendici l'Antonio Pagano e lo togli*** *…dove lo mandi? In Kazakistan*
…
Vincenzo Armanna*: Ma io ti sto dicendo che Ciro Antonio Pagano è coinvolto pesantemente nella 245 ok? …il marito della sorella di Donatella Ranco è il capo dell'amministrazione finanze*
…..
Vincenzo Armanna*: della sorella di Donatella Ranco, che non mi chiedere come cazzo si chiama che non me lo ricordo è il marito della … è il capo della finanza …Donatella Ranco e Ciro Antonio Pagano sono stati pesantemente coinvolti nella 245,* ***non escluderei che ricevano a breve un avviso di garanzia (ride).***"

Vincenzo Armanna*:* ***perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia …mi adopero perché gli arrivi …(ride)***

"*Andrea:* ***se non controlli campo da gioco…non è secondario****..*

Vincenzo Armanna*: no, infatti, io…stiamo entrando proprio nella strategia operativa, da un lato ci muoviamo per chiudere l'affare..*
Vincenzo Armanna*: dall'altro* ***ci muoviamo per ridurre al massimo i problemi che potremmo avere su territorio****…"*
…
Vincenzo Armanna*: no ma così* ***dobbiamo lavorare…ora però dobbiamo eliminare ….tutto ciò che possa esser un problema ok…***
Andrea*: eh si*
Vincenzo Armanna*: …quindi l'uomo della Finanza e l'uomo…*
Vincenzo Armanna: ***..perché questi due sono un problema, perché loro possono far salire o scendere il prezzo dell'asset****."*

Dai passaggi riportati si evince che Armanna aveva interesse a "*cambiare i capi della Nigeria*" per sostituirli con uomini di suo gradimento ed essere così agevolato negli affari. Lo strumento per attuare questo piano era proprio l'"*adoperarsi*" per gettare discredito sulle persone giudicate di ostacolo e "*far arrivare loro un avviso di garanzia"*. Tale intenzione, già chiarissima dal tenore della conversazione riportata, è stata poi confermata in dibattimento dallo stesso Armanna [737] con disarmante leggerezza:

PUBBLICO MINISTERO - *Mi faccia capire, diffondendo queste notizie su OPL 245 alla stampa, Eni avrebbe dovuto mandare via Pagano e Casula.*
IMPUTATO ARMANNA – *Esatto*
PUBBLICO MINISTERO - *Questo era il disegno, per sintetizzare?*
IMPUTATO ARMANNA - *Questo è il concetto."*
[…]
IMPUTATO ARMANNA – *[…] se sentirete bene gli audio, nella trascrizione non c'è la spiegazione precisa del perché Pagano e Casula erano un problema, non è assolutamente una questione di astio o quant'altro, è una mera questione di affari*.

Alla luce di quanto esposto, risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli imputati. Una simile decisione processuale, se portata a compimento, avrebbe avuto quale effetto la sottrazione alla conoscenza delle difese e del Tribunale di un dato processuale di estrema rilevanza.
I Pubblici Ministeri hanno minimizzato l'omesso deposito del video in quanto il documento mostrerebbe soltanto un lato "spaccone" e innocuo di Armanna. Il riscontro a questa interpretazione sarebbe dato dal fatto che Donatella Ranco non è mai stata indagata e che Ciro Pagano sarà indagato solo molto tempo dopo, perché Armanna non avrebbe poi reso dichiarazioni particolarmente accusatorie a loro carico. Tuttavia, senza tornare sulle numerose disparità di trattamento rilevate in ordine alla selezione dei soggetti indagati, per comprendere l'importanza della registrazione occorre saper leggere il linguaggio ricattatorio di chi preannuncia il proposito di rendere dichiarazioni accusatorie che certamente avrebbero colpito i vertici dell'Eni quantomeno in modo indiretto. All'epoca della trattativa OPL 245, infatti, Donatella Ranco era la responsabile dei negoziati internazionali e riportava direttamente al direttore generale Claudio Descalzi, il cui coinvolgimento nella vicenda sarebbe quindi stato un'inevitabile conseguenza delle dichiarazioni di Armanna. L'intenzione manifestata era quella di gettare un alone di illiceità sulla gestione da parte di Eni dell'acquisizione della concessione di prospezione petrolifera, in modo da ottenere – attraverso

[737] trascrizioni ud. 24.7.2019, pag. 10-11

l'intervento di Amara – l'allontanamento dalla Nigeria di coloro che avevano partecipato al negozio, in particolare di Ciro Antonio Pagano, sostituendolo con qualcuno di più accomodante verso la conclusione dell'affare in corso. Tale aspetto, soprattutto con riguardo agli affari perseguiti da Vincenzo Armanna e dai suoi sodali in Nigeria nel periodo in esame, non è stato oggetto di alcun approfondimento istruttorio.
Il contenuto del documento – registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura - è tuttavia di per sé dirompente in termini di valutazione dell'attendibilità intrinseca perché rivela che Armanna, licenziato dall'Eni un anno prima, aveva cercato di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare "*una valanga di merda*" ad alcuni dirigenti apicali della compagnia. A questo proposito, Armanna consiglia a Piero Amara di sfruttare gli avvocati dell'Eni per rimuovere Donatella Ranco e Ciro Pagano perché ritenuti pesantemente coinvolti nella vicenda OPL 245[738]. Il successivo utilizzo del termine "*adoperarsi*" per far pervenire avvisi di garanzia, inserito nel contesto di promozione di affari quale consulente privato di aziende concorrenti dell'Eni, appare davvero inquietante e dimostra l'attitudine del soggetto a sfruttare per fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso.
Pertanto, il Tribunale non condivide l'interpretazione banalizzante del documento, che, al contrario, consente di apprezzare la volontà di Armanna di ricattare i vertici Eni lasciando chiaramente intendere a Piero Amara che le sue dichiarazioni accusatorie avrebbero potuto essere modulate da eventuali accordi, facendo un chiaro il riferimento a Descalzi e, più in generale, a dirigenti diversi da quelli espressamente citati.

Non è condivisibile neanche la lettura che il Pubblico Ministero propone della parziale ritrattazione operata nel corso delle indagini. Secondo questa impostazione, il comportamento dell'imputato dovrebbe addirittura essere valutato alla stregua di un elemento a carico di Claudio Descalzi, il quale avrebbe tentato di condizionare le dichiarazioni accusatorie di Armanna tramite Piero Amara e Claudio Granata.

"*Queste circostanze dichiarate da Armanna in dibattimento e cioè che persone per conto di Descalzi, nel caso della memoria del maggio 2016, e la società Eni nel suo complesso, nel caso delle mail portate dalla difesa Eni al Procuratore della Repubblica di Milano nel 2017, abbiano cercato di interferire sulle dichiarazioni di Armanna, edulcorandole e, alfine, distruggendone completamente l'attendibilità e riducendole a materia di mercimonio tra un difensore (avv. Santa Maria) e la pubblica accusa - tu dici questo e io ti favorisco – queste circostanze vanno valutate a carico dell'imputato Descalzi e della società Eni. Il tentativo di eliminare le prove a carico costituisce - all'evidenza - indizio di reità. Le dichiarazioni di Armanna in ordine ai condizionamenti subiti, che questa pubblica accusa avrebbe voluto rafforzare con le dichiarazioni di altri partecipanti al depistaggio, in primis l'avvocato Amara (cfr. richiesta di prove all'udienza del 5.2.2020) sono comunque riscontrate dal tenore stesso dei documenti e dalla loro intrinseca incongruità".*

Le affermazioni di Armanna a proposito del tentativo dei vertici Eni di indurlo a ritrattare le proprie dichiarazioni sono state giudicate di estrema rilevanza dal Pubblico Ministero, al punto che, dopo un'istruttoria durata oltre due anni, all'udienza del 5 febbraio 2020 è stata chiesta l'audizione di Piero Amara ai sensi degli articoli 493 e 507 c.p.p., quindi nell'ambito di un contesto procedurale caratterizzato dalla decisività delle prove. L'oggetto dell'esame di Piero Amara è stato articolato in ben quattordici circostanze dettagliate in una nota scritta prodotta in udienza. I primi tredici punti non

[738] Armanna consiglia ad Amara: "*tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo: forse è meglio che tutti quelli coinvolti su OPL245 in Nigeria non ci siano…Donatella Ranco e Ciro Antonio Pagano sono stati pesantemente coinvolti nella 245 e non escluderei che a breve ricevano un avviso di garanzia*".

presentavano profili di novità visto che riguardavano i tentativi d'inquinamento delle prove nel corso delle indagini preliminari, fatti su cui lo stesso ufficio del Pubblico Ministero aveva aperto un procedimento fin dal 2017, quindi prima dell'inizio di questo processo. Oltre che sulle pressioni descritte, Piero Amara avrebbe dovuto riferire su un tentativo di depistaggio delle indagini realizzato anche mediante accuse rivolte ai Pubblici Ministeri che indagavano su questo processo (punto 9 e 13) e su non meglio precisate "*interferenze da parte della difesa Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245*" (punto 14).
La richiesta è stata respinta con un'ordinanza in cui si è affermato che la nuova prova non risultava assolutamente necessaria, così ribadendo una precedente decisione dell'11 dicembre 2019 nella quale si rappresentava che, all'esito di una lunga e complessa istruttoria, anche le prove nuove devono assumere carattere di decisività secondo il parametro dell'art. 507 c.p.p.
La mancata ammissione dell'audizione di Piero Amara viene menzionata più volte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero e, pertanto, sul punto appare necessario svolgere alcune precisazioni ulteriori. Va però chiarito sin d'ora che non ci si soffermerà sul punto 14) in quanto l'estraneità del capitolo rispetto alle circostanze oggetto di prova, così come delineate dall'art. 187 c.p.p., e l'evidente irritualità della richiesta imporrebbero valutazioni che non competono a questo Tribunale.
Ciò premesso, l'inutilità della ricerca di conferme al racconto di Armanna su possibili tentativi di condizionamento derivava, in primo luogo, dalla considerazione che le ulteriori dichiarazioni da lui rese si erano già rivelate inattendibili ed erano state smentite dai testimoni di riferimento. Peraltro, per come presentata, la prova sarebbe servita a illustrare un dato di fatto già acquisito al processo, visto che il tentativo di inquinamento era stato riferito e "superato" dallo stesso Armanna, il quale aveva confermato in dibattimento le affermazioni accusatorie che, a suo dire, i vertici Eni avrebbero cercato di neutralizzare. Inoltre, le dichiarazioni che avrebbe potuto rendere Piero Amara non contenevano conoscenze dirette, ma si riferivano a notizie apprese da altri, come facilmente desumibile dai capitolati della prova così come richiesta dall'accusa, prova che aveva quindi una mera funzione esplorativa, o, comunque, introduttiva di altre prove.
Ad ogni modo, la conferma di quanto riferito da Armanna circa un tentativo di indurlo a ritrattare le sue precedenti dichiarazioni non avrebbe costituito un indizio di reità a carico di Claudio Descalzi. L'impostazione da cui muove il Pubblico Ministero è quella secondo cui la prova del tentativo di condizionamento di un testimone da parte dell'imputato rappresentata in sé un indizio di reità di quest'ultimo in ordine al merito delle accuse.
Una simile massima di esperienza, anche ove condivisa, si rivela però inappropriata se calata nel caso concreto.
Nella vicenda in esame, infatti, occorre considerare che i motivi a fondamento delle esternazioni accusatorie di Armanna emergono in maniera inconfutabile dal video di cui si è parlato. Il suo intento primario non era certo quello di offrire il proprio contributo conoscitivo alla giustizia, ma la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere.
A fronte di questo scenario, Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell'intento ricattatorio di Armanna, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari.
Alla luce di questa premesse, occorre ora domandarsi quale sia il significato da attribuire a un eventuale intervento di Claudio Descalzi volto a indurre Armanna a ritrattare le accuse.

A parere del Tribunale, una simile condotta – anche ove sussistente – dovrebbe essere interpretata come il comportamento di un amministratore che, pur di proteggere la propria compagine dalle calunnie che le erano rivolte, accetta di scendere a patti con il ricattatore e, in cambio della cessazione delle attività diffamatorie verso la società, gli accorda quanto richiesto, ossia la promessa della riassunzione in azienda.
In ogni caso, i fatti accaduti durante le indagini e le eventuali responsabilità conseguenti saranno chiariti dall'indagine a quanto consta oggi ancora in corso su queste circostanze. Qualunque sia l'esito di questi accertamenti, è però indubbio che tali profili in nulla potrebbero incidere né sulla valutazione di inattendibilità di Vincenzo Armanna né, più in generale, sulla posizione degli imputati in ordine al reato per cui si procede in questa sede.
In conclusione, il comportamento ondivago di Vincenzo Armanna durante le indagini non integra un indizio a carico di Descalzi, o perlomeno non un indizio grave e univoco. Al contrario, il suo atteggiamento opportunista rivela una personalità ambigua, capace di strumentalizzare il proprio ruolo processuale a fini di personale profitto e, in ultima analisi, denota un'inattendibilità intrinseca che certamente non avrebbe potuto essere sanata dalla testimonianza di Piero Amara.

10.3.2 L'attendibilità delle dichiarazioni rese

In questa sede non sarà ripercorso l'intero coacervo narrativo derivante da ben tre udienze dibattimentali interamente dedicate all'esame dell'imputato.
Per un più efficace confronto dialettico con le argomentazioni dell'accusa, si seguirà il medesimo schema espositivo della memoria finale e si spiegherà perché non si reputano condivisibili le conclusioni ivi rassegnate. In questa ottica, saranno affrontati dapprima quei punti del racconto che dimostrerebbero una generale attendibilità del dichiarante ("*non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero, ma pacificamente vero*"). Successivamente, saranno approfonditi i due passaggi che nella memoria sono indicati come "*i punti in questione*", vale a dire la "*conoscenza della corruzione dei politici*" e "*il giro dei soldi*". Da ultimo, sarà inserito un terzo sottocapitolo su un tema che nella memoria non trova una collocazione autonoma ma che, invece, è senz'altro meritevole di un approfondimento dedicato: i riscontri negativi alle dichiarazioni di Armanna derivanti dai testimoni di riferimento.

10.3.2.1 Il racconto *non sono solo vero, ma pacificamente vero*

Il Pubblico Ministero ha individuato dieci punti che attesterebbero la generale attendibilità di Vincenzo Armanna. Ancor prima di esaminarli nel dettaglio, è interessante notare che gran parte dei profili evidenziati riguardano snodi della trattativa a cui l'imputato ha partecipato in forza del suo ruolo professionale in Eni. Vieni quindi riproposta la non condivisibile sovrapposizione fra la trattativa (lecita) per l'acquisizione della licenza e l'eventuale trattativa (illecita) per la remunerazione dei pubblici ufficiali.

- *È vero che Eni aveva un altro intermediario, oltre a Obi, nella persona di Femi Akinmade, ex dirigente nigeriano di Eni.*

La circostanza ben può essere definita pacificamente falsa. La complessità della figura di Obi nasce dal fatto che egli, agendo come abile uomo d'affari, nelle fasi iniziali del negoziato è riuscito ad accreditarsi sia con Eni che con Etete come un soggetto in grado di negoziare con profitto con la controparte. Da un lato, infatti, Obi viene introdotto a Dan Etete grazie a Ednan Agaev, il quale già aveva ricevuto un incarico da Malabu e cercava un collaboratore. Dall'altro lato, egli riesce a sfruttare la conoscenza con Gianluca Di Nardo per essere sponsorizzato da Luigi Bisignani presso Paolo Scaroni come possibile chiave per dialogare con Etete. Tuttavia, lo sviluppo degli eventi dimostra che Emeka Obi agiva come mediatore per conto di Malabu. Sul punto, è sufficiente ricordare (*i*) che Malabu ha rilasciato un mandato formale nei suoi confronti; (*ii*) che durante l'intero arco delle trattative egli si è rapportato come controparte negoziale nei confronti del team negoziale Eni; (*iii*)

che, una volta concluse le trattative, egli ha agito in giudizio contro Malabu per farsi riconoscere una provvigione per l'attività professionale prestata; (*iv*) che la fondatezza di queste pretese e l'esistenza di un incarico da parte di Malabu è stata confermata da una sentenza di una Corte britannica. La circostanza, riferita da Armanna, secondo la quale sarebbe stato lui ad introdurre Obi presso Dan Etete in occasione dell'incontro del 28 dicembre 2009 viene smentita dalle prove documentali provenienti tanto da Obi che da Malabu, prodotte dallo stesso PM, che collocano il sorgere del rapporto Obi/Etete al 9 dicembre 2009, sì che in occasione dell'incontro del 28 già era stato posto a tema l'ammontare della *fee* che Obi si aspettava da Malabu (cfr. Chrono-Unprotected). Anche l'affermazione secondo cui Femi Akinmade avrebbe agito come intermediario per conto di Eni è smentita dalle prove raccolte. In proposito, basti pensare (*i*) che lo stesso Akinmade ha spiegato di aver lavorato come mandatario di Etete[739]; (*ii*) che fra gli atti esibiti ad Akinmade dal Pubblico Ministero vi è il mandato che gli era stato rilasciato da Malabu il 30 ottobre 2009 [740]; (*iii*) che egli ha partecipato agli incontri presso la sede dell'Attorney General come rappresentante del venditore e (*iv*) che ha ricevuto un compenso da Dan Etete per l'attività svolta in suo favore [741]. A ben vedere peraltro quello di cui emergono tracce, e che risulta quanto meno anomalo, è il rapporto personale tra Femi Akinmade e lo stesso Armanna. Fu infatti quest'ultimo che invitò Akinmade a Parigi a fine ottobre 2010 per cercare di convincere Dan Etete ad accettare l'offerta che ENI stava per avanzare – come confermato dallo stesso consulente – e che, utilizzando gli strumenti di pagamento aziendali, provvide al pagamento della fattura relativa al soggiorno di Akinmade presso l'Hotel Bristol di Parigi, ove lui stesso risiedeva: tale pagamento, ritenuto ingiustificato, gli sarà contestato da ENI come una delle cause del successivo licenziamento, secondo quanto riferito dal teste Luigi Zingales. Sul punto Armanna nel corso della propria deposizione ha sostenuto che era stato Roberto Casula ad indicargli Femi Akinmade quale riferimento cui rivolgersi per qualsiasi problema in Nigeria afferente l'affare OPL 245 e che, dal momento che le condizioni economiche di Akinmade non erano particolarmente floride, lo aveva autorizzato a farsi carico delle sue eventuali spese. Significativamente però di tali indicazione e autorizzazione in atti non si è rinvenuto alcun riscontro, né Armanna risulta aver mai relazionato chicchessia dei propri contatti con il nigeriano.

---

[739] PUBBLICO MINISTERO - *Va bene, può andare cortesemente al documento a pagina 006. Questo documento è del 30 novembre 2009, è una lettera di un signore che si chiama Rasky Gbinigie di Malabu a lei, ci può dire se questo rappresenta il mandato che lei ha ricevuto da Malabu, o ci sono altri documenti*?
PRESIDENTE - *Da Malabu, mandato da Malabu.*
INTERPRETE - "*Sì, questo rappresenta il mandato che ho avuto*".

[740] PUBBLICO MINISTERO - *Se guarda questo documento c'è scritto che "noi conferiamo you authorized to receive (inc.) of our Company (inc.) proposal from well-intended companies, (inc.)"... cioè c'è scritto che, appunto... può spiegare quali sono queste well-intended companies? Cosa significa well-intended companies*?
INTERPRETE - *Come consulente deve fare la propria due diligence, cioè i controlli, la ricerca dietro le società per assicurare, quello è quello che vuol dire well-intended, cioè lui come consulente deve fare delle ricerche sulle società.*
PUBBLICO MINISTERO - *Su quali società?*
INTERPRETE - "*Ce ne sono tante, quella coreana, e ho una lista".*
PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ho capito, ma il mandato era per ricevere un'offerta da alcune società in particolare o in generale? Da qualsiasi società.*
INTERPRETE - "*In generale".*

[741] PUBBLICO MINISTERO - *L'ultima domanda. Ma lei poi è stato pagato da qualcuno per questa attività?*
INTERPRETE - "*Sì, Malabu"...*
PUBBLICO MINISTERO - *Quanto e da chi?*
INTERPRETE - "*Malabu, 1 milione".*
PUBBLICO MINISTERO - *Come l'ha pagato? In Nigeria? Nel suo conto corrente?*
INTERPRETE - "*In contanti, in Nigeria".*
PUBBLICO MINISTERO - *Un milione di cosa, di dollari?*
INTERPRETE - "*Sì*".
PUBBLICO MINISTERO - *E quando l'ha pagata?*
INTERPRETE - "*Non si ricorda, ma era molto più dopo la faccenda", quindi lui ha dovuto pagare le altre spese sue*.

- *È vero che era stato previsto che ci fosse un sovrapprezzo (excess price) che doveva ritornare a Obi per essere spartito*

La circostanza è vera solo in parte e la conoscenza della stessa da parte di Armanna deriva dalla sua partecipazione alle trattative. Ad ogni modo, è vero che il progetto originario di Obi era quello di essere remunerato da Dan Etete secondo lo schema dell'*excess price.* Tale meccanismo avrebbe comportato la pattuizione con il venditore di una cifra di vendita (*agreed price*), l'instaurazione di trattative con gli acquirenti per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile e, infine, la possibilità per il mediatore di trattenere per sé l'*excess price,* ossia la differenza fra prezzo di vendita e l'*agreed price*. Lo sviluppo degli eventi ha però mostrato che tale meccanismo operativo, che peraltro non presenta alcuna automatica implicazione illecita, non è stato mai accettato da Dan Etete. Infatti, sia nel corso delle trattative che nella successiva azione giudiziaria Emeka Obi ha quantificato il suo compenso nella cifra fissa di 200 milioni di dollari. Risulta poi generico e privo di alcun riscontro l'inciso finale secondo cui tale eventuale sovrapprezzo "*doveva ritornare a Obi per essere spartito*". Al di là della considerazione che non sono precisati i nomi dei beneficiari di questa ipotetica spartizione, ciò che si appurato è che, una volta ricevuto il compenso stabilito dalla Corte inglese, Emeka Obi ha riconosciuto una parte delle provvigioni in favore di Gianluca Di Nardo, colui che lo aveva segnalato nelle fasi iniziali della vicenda. È perciò evidente che l'assoluta inconferenza del verbo "*spartirsi*" è sintomatica della tendenziosità delle dichiarazioni di Armanna. L'impiego di un termine caratterizzato da un'accezione negativa, ben lungi dall'essere un'infelice scelta lessicale, tradisce il reale significato delle illazioni dell'imputato, ossia il fatto che il denaro ricevuto da Obi sarebbe poi stato destinato, a suo dire, ai dirigenti della società italiana. Una simile circostanza è però priva del pur minimo riscontro e, al contrario, l'unico manager ad aver ricevuto del denaro di dubbia provenienza è stato proprio lo stesso Vincenzo Armanna;

- *È vero che in Eni c'era la preoccupazione legata alla mancanza di un mandato da Etete a Obi e che la gestione dei rapporti con Obi creava "disagio" al team di negoziazione capeggiato dalla Ranco.*

La circostanza rispecchia in maniera fedele il racconto di Vincenzo Armanna, ma, ancora una volta, rivela l'abilità mistificatoria del dichiarante. Ciò che è emerso, infatti, è che i membri del team negoziale di Eni, primo fra tutti Roberto Casula, pretendevano che Obi mostrasse il mandato e che ogni obbligazione assunta dalla compagnia fosse subordinata alla prova del conferimento del mandato da parte di soggetto munito di poteri di rappresentanza di Malabu. Tali richieste si sono poi tradotte nell'esibizione del mandato a metà febbraio 2010 e nell'apposizione di specifiche clausole che subordinavano l'efficacia di tutti gli accordi con EVP all'esistenza di un efficace mandato, condizione che non si verificherà sino alla conclusione delle trattative e che imporrà la soluzione tripartita dell'accordo negoziale. Questa dialettica non stupisce nell'ambito di una trattativa e l'impiego del termine "*preoccupazione*" per descrivere l'atteggiamento dei manager di Eni è finalizzato a far calare un velo di sospetto su fisiologici scambi di vedute. Nello stesso modo, il presunto "*disagio*" derivante dalla partecipazione di Obi alle trattative è un concetto tanto vago da risultare utile solo a connotare di generico sospetto ogni fase della vicenda. Interrogata sul punto, la stessa Donatella Ranco ha escluso che nella negoziazione vi fossero particolari anomalie: "*è capitato che alcune banche d'affari prevedessero in una fase iniziale l'obbligo a parlare solo con loro*"[742].

- *È vero che l'esclusiva a Obi era inusuale e i dirigenti Eni, in primis Armanna, erano contrari perché in tal modo si conferiva al mediatore un potere enorme*

La circostanza è vera solo in parte in quanto le modalità di esposizione mirano a dimostrare più di quanto in realtà provato. Ciò che risulta è solo che i dirigenti Eni cercarono di eliminare la clausola di esclusiva pretesa da Obi. Una simile dinamica contrattuale si inserisce in una normale dialettica in

[742] Verbale udienza 27 febbraio 2019, p. 57.

cui entrambe le parti voglio massimizzare i propri vantaggi e ridurre i propri vincoli. È invece certamente falso che dalla clausola di esclusiva sarebbe derivato un "*potere enorme*" per il mediatore. La precondizione del riconoscimento della clausola di esclusiva da parte di Eni era che, a sua volta, Malabu avesse conferito in precedenza un mandato esclusivo verso EVP. Così stando le cose, non si comprende quale sarebbe il potere che Eni avrebbe attribuito a Obi posto che egli era già stato riconosciuto dal venditore come unico soggetto con cui era possibile interfacciarsi. È quindi chiaro che non accettare di relazionarsi in via esclusiva con EVP avrebbe significato non poter discutere con il venditore e, in ultima analisi, abbandonare l'affare ancora prima di aver iniziato le trattative;

- *È vero che, come ha ben spiegato Armanna: "dal nostro punto di vista era insormontabile la difficoltà di negoziare dando noi i soldi a lui [Etete] per pagare un qualcosa che avrebbe venduto a noi". È il punto forse centrale della vicenda, il pagamento al "titolare fraudolento", Etete, legittimato da politici a lui amici e in attesa di tangenti.*

La circostanza è infondata nel suo presupposto fattuale ed è incomprensibile dal punto di vista logico. Sotto il primo profilo, si è già visto che Etete era la sola controparte con cui Eni poteva discutere dal momento che il governo nigeriano aveva più volte ribadito che Malabu era titolare della licenza e che Shell non deteneva più alcun titolo sull'OPL 245. Del resto, non risulta che Vincenzo Armanna abbia sollevato il problema in nessuna delle decine di email acquisite e, in ogni caso, l'unica alternativa a trattare con Malabu sarebbe stata rinunciare del tutto alle negoziazioni. Da ultimo, nell'inciso finale viene dato per scontato che vi fosse *attesa di tangenti* da parte dei politici e che tale circostanza fosse nota a tutti. Non si tornerà su questi punti perché si tratta di aspetti già affrontati altrove. Si osserva però che tale dato, in questo caso considerato presupposto e scontato, non risulta affatto provato;

- *È vero che Descalzi avesse rapporti di lunga data con l'ambiente nigeriano*

La circostanza è tanto vera quanto scontata e ininfluente sotto qualsiasi profilo. Claudio Descalzi aveva prestato servizio per lungo tempo in Nigeria ed è quindi fisiologico – oltre che del tutto legittimo, ed anzi auspicabile – che in questo periodo egli avesse coltivato rapporti istituzionali e personali con le autorità del luogo;

- *È vero che c'è stato un incontro tra Descalzi e Jonathan nella prima parte dell'anno 2010, probabilmente maggio, in cui si parlò di intermediazioni. La cosa è stata detta da Armanna nel 2016 quando nessun elemento risultava al proposito. Nell'interrogatorio del 27.6.2016 Descalzi aveva ammesso che effettivamente un incontro con il presidente Jonathan ci fu e questi "fece riferimento al fatto che era meglio avere un rapporto diretto con Malabu senza intermediari". La circostanza è stata nuovamente confermata da Armanna nel corso del confronto con Descalzi, avvenuto il 29 luglio 2016. Nel confronto Descalzi, molto debolmente, ha cercato di effettuare dei distinguo, ammettendo che l'incontro possa esserci stato ma negando che vi fossero altri ministri e Armanna: "i concetti di base ci sono e non li sto confutando, però il fatto che non ho incontrato insieme ... Posso averlo incontrato da solo. Infatti ho detto anche nella testimonianza mi sembra di ricordare che il presidente ha detto: "Ma fate le cose direttamente". E quindi non sto confutando. Però non in un contesto in plenaria (pag. 12) ...non metto in dubbio che questo incontro ci sia stato. Non metto in dubbio il contesto e il contenuto. Mi posso anche ritrovare (pag. 17)". La circostanza è stata "ritrovata" anni dopo nei documenti Shell trasmessi dalle autorità olandesi. Si fa riferimento al citato documento 21.4.2010 che contiene un resoconto della conversazione tra Brinded e Descalzi: "Claudio vedrà l'AP [Acting President, cioè Jonathan] la terza settimana di maggio e cenerà con lui "come amico"*

La questione è stata lungamente trattata dalla difesa Descalzi per spiegare che il presunto incontro di maggio 2010, inizialmente richiesto da Eni seguendo canali ufficiali, è stato poi annullato e assorbito nel successivo incontro di agosto. In particolare, il 14 aprile 2010 la responsabile delle pubbliche

relazioni di NAOC ha scritto alla Presidenza della Repubblica nigeriana chiedendo un appuntamento per Descalzi, Casula e Pagano per il 30 aprile. La richiesta è stata accolta con lettera del 20 aprile 2010, con la quale si fissava l'appuntamento per il 30 aprile 2010. Tuttavia, il 21 aprile 2010, NAOC ha chiesto un differimento dell'incontro in quanto anche Paolo Scaroni aveva manifestato la volontà di incontrare il Presidente Jonathan. Pertanto, al fine di ottimizzare la visita, è stato chiesto di rinviare l'appuntamento alla fine di maggio 2010. Il 26 aprile la Presidenza della Repubblica nigeriana ha riprogrammato l'incontro per il 27 di maggio 2010. L'incontro, però, non ha avuto luogo neppure in quella data, perché il 24 maggio 2010 NAOC ha chiesto nuovamente di posticipare l'appuntamento per ragioni che non attenevano all'OPL245, bensì ad un diverso tema da affrontare con il Governo nigeriano, ossia il progetto relativo alla centrale Okpai.
Ebbene, la puntuale ricostruzione cronologica delle email dimostra come l'incontro di maggio di cui parla l'imputato non vi è mai stato. Pertanto, le titubanze di Claudio Descalzi sul punto sono indice di spontaneità e di non precostituzione di ricostruzione artificiose.
La stessa email di Malcom Brinded citata dal Pubblico Ministero si spiega proprio alla luce del fatto che l'incontro era stato inizialmente programmato e poi posticipato più volte. La conferma che tale incontro non si è tenuto si ricava anche dalla circostanza che, fra le centinaia di email e SMS acquisiti, non vi è alcuna altra traccia né dell'esistenza del *meeting* né del suo ipotetico contenuto. Anche i testi Ian Craig e Keith Ruddock hanno dichiarato di non sapere se l'incontro si fosse effettivamente tenuto e, comunque, di non aver ricevuto alcun *feedback* sullo stesso: "*non ricordo nemmeno di aver ricevuto un feedback in merito a quello che si era … all'incontro che si era tenuto"* […] "*non ricordo specificamente se abbiano avuto luogo quegli incontri in questo periodo* […] *non ricordo, perché … non lo so in realtà, perché l'unico riferimento che io ricordi di aver visto è in questa nota che riguardava la discussione"*;

- *È vero che Descalzi aveva un atteggiamento di sudditanza nei confronti di Bisignani – per l'ascendente che Bisignani aveva sul suo capo Scaroni – e di conseguenza che c'era una corsia privilegiata per Obi*

La circostanza è vera in parte, in quanto l'espressione "*sudditanza*" non descrive in maniera adeguata le relazioni fra le parti. Lo stesso Descalzi ha ammesso di aver avuto un atteggiamento di riguardo verso Obi visto che quest'ultimo era stato segnalato da Paolo Scaroni e Luigi Bisignani: il primo era il suo superiore gerarchico, mentre il secondo era un soggetto che, a suo giudizio, avrebbe potuto agevolarlo in vista di una futura nomina come nuovo amministratore della società. In concreto, tuttavia, l'accondiscendenza riconosciuta a Obi si è tradotta nell'accordargli incontri frequenti e nel mantenere un dialogo diretto che non ha mai portato ad alcun risultato apprezzabile;

- *È vero che ci fu una cena a casa di Casula, presenti Armanna, Casula, Pagano e Robinson, Copleston e Burmeister di Shell prima dell'offerta del 30 ottobre 2010 e che in quella sede si decise di aumentare il contributo cash di Shell*

La circostanza che vi è stata la cena a casa di Roberto Casula è documentata dall'email 19 settembre 2010, con la quale proprio Roberto Casula riepiloga a Claudio Descalzi i temi affrontati con Shell, tutti riconducibili a lecite dinamiche negoziali.

- *È vero che Alhaji Abubaker Aliyu nel corso delle riunioni di novembre al Ministero della Giustizia mostrava un ascendente sull'Attorney General Adoke, lo controllava con lo sguardo, annuiva, spesso usciva insieme all'Attorney General dalla sala riunioni per chiamare "il Principal" (Etete)*

La presenza di Alhaji Abubaker Aliyu alle riunioni presso la sede dell'Attorney General è un dato pacifico che emerge da tutti i report che i dirigenti Eni presenti inoltravano alla sede centrale. Le particolarità comportamentali riferite – che arrivano fino a un non meglio precisato controllo con lo sguardo esercitato sull'Attorney General – sono però inverosimili se si considera il ruolo dei soggetti

coinvolti: da un lato, infatti, vi era l'Attorney General nel pieno delle sue funzioni; dall'altro, invece, il soggetto che avrebbe esercitato una simile sinistra influenza era colui che gli stessi pubblici ufficiali avevano designato come loro prestanome e che era destinato a occuparsi del "*lavoro sporco*" di raccolta e distribuzione del denaro.

Al termine della rassegna dei profili che il Pubblico Ministero ha definito senz'altro veri è possibile affermare che alcune delle dichiarazioni di Armanna, ben lungi dall'essere dimostrate, si sono rivelate pacificamente false. Si pensi al ruolo di asserito intermediario di Eni che viene attribuito a Femi Akinmade o all'insistenza con cui viene ribadita l'esistenza di un incontro riservato fra Descalzi e Jonathan nel maggio 2010.
Gli aspetti che presentano un nucleo di verità storica, invece, sono stati spesso raccontati in maniera volutamente ambigua o sono stati accostati fra loro in modo allusivo, con la finalità di attribuire un alone di sospetto a situazioni del tutto fisiologiche.

10.3.2.2 I *punti in questione*
Esaurita l'analisi delle dichiarazioni di Armanna che sarebbero incontestabilmente vere, occorre ora affrontare i temi che nella memoria del Pubblico Ministero sono definiti "*punti in questione*".
Questi aspetti non pacifici sarebbero "*due punti delle dichiarazioni di Armanna, che si legano in modo strettissimo al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli imputati che agirono a contatto con Armanna: Descalzi, Casula, Pagano e in capo al CEO dell'epoca Paolo Scaroni*".

10.3.2.2.1 Conoscenza della corruzione dei politici
Il primo argomento su cui il Pubblico Ministero reputa necessario svolgere alcuni approfondimenti è la supposta conoscenza da parte di tutti gli imputati della destinazione del corrispettivo versato a costituzione della provvista che sarebbe servita per remunerare i pubblici ufficiali. Le dichiarazioni relative alla generalizzata consapevolezza della destinazione illecita delle somme si ricavano da due stralci delle deposizioni del 22 luglio e del 17 luglio.

Per quanto riguarda …le retrocessioni ai nigeriani, non c'è stato mai dubbio, anche per espressa ammissione di Dan Etete in più sedi, in più occasioni, che lui si sarebbe occupato di tutto: di Adoke Bello, di Alison-Madueke Diezani, del Presidente nigeriano. Lui non voleva italiani nel mezzo del rapporto tra lui e le istituzioni nigeriane … Io separo gli italiani dai nigeriani. I nigeriani erano, sin dall'inizio, scusatemi per il termine, coperti da Dan Etete, non c'era bisogno di nessun intervento estraneo… Sin dall'inizio Dan Etete ha detto: Emeka Obi non serve perché i suoi rapporti con il Governo non esistono rispetto ai miei".

Sì, lo sapevamo…Casula, Descalzi, io, Pagano, Vicini, tutti.
PUBBLICO MINISTERO - Scusa, come fa a dirlo?
Perché ne parlavamo, infatti per noi era un problema anche il fatto del rapporto di Adoke con Dan Etete, perché per noi era un problema il fatto che Adoke fosse stato l'avvocato di Dan Etete, un problema serio. Da un punto di vista di procedura, anche l'intervento di Adoke, era al di fuori della normale prassi nigeriana.

Ancora prima di soffermarsi sugli asseriti riscontri, va evidenziato che l'analisi del complesso delle dichiarazioni di Armanna non permette di arrivare alla sintesi lineare proposta dall'accusa.
Al contrario, nel riferire i passaggi centrali dell'accordo nell'autunno 2010, l'imputato si è contraddetto più volte e ha escluso che dell'argomento si fosse parlato nelle riunioni con l'Attorney General. In particolare, Armanna ha precisato che l'argomento sarebbe emerso per la prima volta in occasione di un *meeting* in cui si discuteva delle commissioni a Obi, il quale, in via riservata e

all'insaputa degli altri presenti, gli avrebbe confidato che avrebbe dovuto dividere il compenso con la Ministra del Petrolio Diezani. Tuttavia, è lo stesso coimputato a precisare di non aver creduto ad Obi, ritenendo che quanto detto costituisse una millanteria per giustificare l'enormità del compenso richiesto, dal momento che la Ministra non si mostrava affatto incisiva nel corso delle trattative:

IMPUTATO ARMANNA - *E sostanzialmente in questa negoziazione che fu di fatto molto dura, a un certo punto lui mi chiamò fuori e mi disse che dovevo capire che la metà delle sue fee era destinata ad Alison-Madueke Diezani, Diezani Alison-Madueke. Al Ministro del Petrolio. Me lo disse apertamente. Però sinceramente lo vidi molto come una millanteria*

Per maggiore completezza rispetto a uno degli snodi fondamentali della vicenda, si riportano tutte le dichiarazioni rese da Armanna sul punto.
Come si vedrà, dalla stessa lettura delle trascrizioni emerge la genericità e contraddittorietà del racconto, che è reso volutamente confuso all'evidente scopo di sfumare conoscenze relative alla parte più sensibile delle accuse, quelle che riguardano i pagamenti ai Pubblici Ufficiali. Nell'arco di poche righe, infatti, Armanna prima sostiene che Etete aveva parlato degli attuali pubblici ufficiali corrotti, poi di generici funzionari e Ministri, per poi ritornare sui tre nomi indicati nell'imputazione come pubblici ufficiali corrotti, arrivando infine a parlare di trenta/quaranta pubblici ufficiali retribuiti. Contraddittorie sono anche le dichiarazioni sul *quantum*, perché egli afferma che Etete avrebbe diviso a metà il compenso con i pubblici ufficiali, poi precisa che si sarebbe trattato di 200 milioni, ossia la cifra pretesa da Obi. Con specifico riferimento alle confidenze avute da Victor, prima esclude che quest'ultimo avesse fatto altri nomi e poi, a seguito delle contestazioni, li ricorda, ma per alcuni precisa di avere avuto notizia solo da fonti aperte. Appare evidente però che non è credibile che l'imputato non ricordi esattamente ciò che Etete gli avrebbe detto o ciò che Victor gli avrebbe confidato.

PUBBLICO MINISTERO - Su questo, se non le dispiace, ci torniamo dopo, perché… un po' pedantemente vorrei seguire l'aspetto cronologico, se no diventa un po' così. Nike cosa le disse esattamente su questi 200 milioni?
IMPUTATO ARMANNA - Ci disse che era… saltava completamente l'operazione, che saremmo stati arrestati, la stessa cosa detta dall'Attorney General, e che questo non poteva essere pagato dalla Shell, che la commissione non poteva essere pagata dalla Shell.
PUBBLICO MINISTERO - Ma la qualificò come bribes, come tangenti?
IMPUTATO ARMANNA - Come tangenti ai funzionari italiani.
PUBBLICO MINISTERO - Italiani, questo era quello che diceva Nike, ma lo diceva...
IMPUTATO ARMANNA - No, amichevole.
IMPUTATO ARMANNA - No, ma neanche da Peter Robinson. Loro dicevano "Risolvetevi questo problema di Obi, è un vostro problema, quindi risolvetevelo".
PUBBLICO MINISTERO - Quindi Nike le ha prospettato che Shell non voleva pagare…
IMPUTATO ARMANNA - Assolutamente.
PUBBLICO MINISTERO - Era questo il concetto.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, il concetto era Shell non vuole pagare nulla a Obi. Non c'è nessun intermediario che Shell riconosca, il discorso di Shell era molto lineare, molto diretto. Noi siamo su questo blocco da sempre, non permettiamo a persone che si materializzano all'ultimo momento di venire a incrementarci i costi.
PUBBLICO MINISTERO - E Obi cosa le disse di Gusau?
IMPUTATO ARMANNA - Che di fatto era uno dei suoi sponsor principali.
PUBBLICO MINISTERO - Entriamo in questo importante concetto di sponsor, che significa sponsor? Cioè che lo aiutava in cambio o…

IMPUTATO ARMANNA - C'è una parola inglese che lo rende perfettamente: backing. Lo supportava alle spalle.
PUBBLICO MINISTERO - Backing, cioè lo supportava.
IMPUTATO ARMANNA - Lo reggeva.
PUBBLICO MINISTERO - Ma le parlò di possibili interessi economici del Generale Gusau?
IMPUTATO ARMANNA - La sola volta che mi parlò di interessi economici fu con la Ministro del Petrolio.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi Gusau era solo uno che lo sorreggeva.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, Gusau è una persona complicata, non è uno che… non è famoso per essere corrotto, Guasu è complicata, molto complicata.
PUBBLICO MINISTERO - Quando lei ha detto non era famoso per essere corrotto parla di voci correnti sostanzialmente.
IMPUTATO ARMANNA - Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Della fama in Nigeria.
IMPUTATO ARMANNA - Esatto, non era uno famoso per parcelle per fare gli incontri, in Nigeria le persone sono… alcuni Ministri hanno un tariffario per l'incontro.
PUBBLICO MINISTERO - Diezani era famosa invece…
IMPUTATO ARMANNA - Caspita.
PUBBLICO MINISTERO - Nel senso inverso diciamo.
IMPUTATO ARMANNA - Sì….
PUBBLICO MINISTERO - Atterraggio significa trovare un accordo.
IMPUTATO ARMANNA - Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Prego.
IMPUTATO ARMANNA - In questo caso la posizione condivisa, sia con l'Attorney General, sia con i servizi e quant'altro, era che Obi…
PUBBLICO MINISTERO - I servizi di dove?
IMPUTATO ARMANNA - Nigeriani, SSS.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi Gusau?
IMPUTATO ARMANNA - Gusau, esatto. Era che Obi non fosse necessario. Diezani era l'unica che poteva difendere la posizione di Obi e quindi fu lasciata sola in quell'incontro e a quel punto la stessa Diezani prese le distanze da Obi. Sono manovre negoziali tipiche che uno elimina tutti per lasciare la persona con il cerino in mano, e a quel punto Diezani lo ha scaricato completamente, Gusau lo ha scaricato. Quindi Obi… infatti non abbiamo avuto nessuna reazione nel momento in cui Obi fu allontanato dal processo da parte dei nigeriani. Nessuna, non c'è stata…
PUBBLICO MINISTERO - E che cosa disse Etete su questi 200 milioni, su questa…
IMPUTATO ARMANNA - Che glieli stavamo rubando e che eravamo noi… erano per me…
PUBBLICO MINISTERO - Chi glieli stava rubando?
IMPUTATO ARMANNA - Noi italiani.
PUBBLICO MINISTERO - Italiani.
IMPUTATO ARMANNA - Sempre, ha solo parlato di "italians", "italians, italians".
IMPUTATO ARMANNA - No, lui parlava essenzialmente del top manager, del top management dell'Eni, direttamente.
PUBBLICO MINISTERO - E cosa disse? Se può ricordare le parole, anche se a distanza di tanti anni.
IMPUTATO ARMANNA - Che questi erano i soldi per me, Descalzi e Scaroni.
PUBBLICO MINISTERO - Perché lei ha dichiarato sul punto una cosa leggermente diversa, il 21/04/2016, a foglio 3, "Nell'incontro al Bristol di ottobre 2010 Etete ritornò nuovamente sulla questione dei soldi destinati agli italiani, 200 milioni da pagare a Obi, e mi disse 'Boy, you know for whom is this money, for your boss Paolo Scaroni'", "ragazzi, tu sai per chi sono questi soldi, per il tuo capo Paolo Scaroni".

IMPUTATO ARMANNA - Ho omesso Claudio Descalzi scientemente.
PUBBLICO MINISTERO - All'epoca.
IMPUTATO ARMANNA - Perché questo è successivo all'incontro di cui parleremo in seguito.
PUBBLICO MINISTERO - Ha omesso anche lei per la verità.
IMPUTATO ARMANNA - No, tanto Dan Etete… io c'ero sempre, cioè per Dan Etete io li prendevo sempre, in ogni caso.
IMPUTATO ARMANNA - Io, Roberto Casula e Ciro Pagano dal nostro lato, dal lato di Shell Peter Robinson, Copleston e Ghermaister (fonetico).
PUBBLICO MINISTERO - Burmeister, German Burmeister.
IMPUTATO ARMANNA - German.
PUBBLICO MINISTERO - Si parlò o no di questa questione delle commissioni da pagare a Obi?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, si parlò espressamente.
PUBBLICO MINISTERO - E che cosa si disse in sostanza?
IMPUTATO ARMANNA - Che avremmo utilizzato l'upside, quindi l'incremento dell'offerta, per dare un budget a Dan Etete per pagare le commissioni a Obi.
PUBBLICO MINISTERO - Ci fu una discussione sul fatto di chi dovesse sopportare questo…
IMPUTATO ARMANNA - Era già nell'accordo fatto a luglio del 2010 che l'avrebbero sopportato loro.
PUBBLICO MINISTERO - Cioè Shell.
IMPUTATO ARMANNA - Sì. Ma la motivazione non era la commissione, la motivazione è che tutti gli upside sarebbero stati pagati da loro fino a 1,3 miliardi….
PUBBLICO MINISTERO - Ma la riunione che, a questo punto posso indicare in modo diretto perché lei l'ha citata stamattina, in cui l'Attorney General ha detto "Sono bribes, vi metto tutti in galera", quando è stata? E tra chi?
IMPUTATO ARMANNA - È stata la prima in cui era un gruppo allargato, quindi era… credo che sia stata dopo il 15 novembre.
PUBBLICO MINISTERO - E che cosa disse esattamente?
IMPUTATO ARMANNA - Che erano bribes, che stavamo ricattando Dan Etete e lo stavamo costringendo a riconoscere una fee ad Obi e che saremmo stati arrestati.
PUBBLICO MINISTERO - Prima di lasciare l'argomento Obi, volevo sapere: lei parlò con Obi circa la destinazione delle fee che Obi avrebbe dovuto ricevere?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, ci fu una riunione, abbastanza turbolenta, in cui praticamente il team negoziale dell'Eni non riusciva a trovare un accordo con il team la cui leader era in mano ad Emeka Obi. In questa riunione c'erano le persone…
PUBBLICO MINISTERO - Non ho sentito, "la cui leader" cos'è?
IMPUTATO ARMANNA - Leadership, cioè il capo.
PUBBLICO MINISTERO - Ah, leadership, ho capito, scusi.
IMPUTATO ARMANNA - E sostanzialmente in questa negoziazione che fu di fatto molto dura, a un certo punto lui mi chiamò fuori e mi disse che dovevo capire che la metà delle sue fee era destinata ad Alison-Madueke Diezani, Diezani Alison-Madueke. Al Ministro del Petrolio. Me lo disse apertamente. Però sinceramente lo vidi molto come una millanteria, perché nelle negoziazioni se uno ha un rapporto con il Ministro di questo tipo alza il telefono e due secondi dopo squilla il mio telefono perché il Ministro ha chiamato Casula e Casula mi chiama. E invece non…
PUBBLICO MINISTERO - Non successe.
IMPUTATO ARMANNA - No. Cioè il Ministro avrebbe avuto cento milioni di ragioni per chiamare….
PUBBLICO MINISTERO - Però scusi, a questo punto mi viene proprio una domanda molto aperta: questi 200 milioni, per Bisignani tutti erano troppi. A chi dovevano andare alla fine, lei l'ha capito?
IMPUTATO ARMANNA - Tutti a Obi.
PUBBLICO MINISTERO - Tutti a Obi.

IMPUTATO ARMANNA - Quasi tutti a Obi. E Obi era palesemente… Obi era palesemente l'intruso nell'operazione.
PUBBLICO MINISTERO - E quindi posto che Obi non era nessuno, chi…
IMPUTATO ARMANNA - Esatto.
PUBBLICO MINISTERO - E quindi, scusi se mi sono permesso ma l'ha detto lei prima, il passaggio ulteriore qual è quello che lei ha capito da tutti questi avvenimenti?
IMPUTATO ARMANNA - Che Obi non era necessario nella transazione…
PUBBLICO MINISTERO - Sì, però nel momento in cui 200 dovevano andare a lui, poi dopo la… il disegno che lei ha capito, se l'ha capito, qual era? A chi doveva andare?
IMPUTATO ARMANNA - Tranne una percentuale irrisoria, che sarebbe stata intorno ai 20/30 milioni, una cosa… 40 milioni a Di Nardo/Bisignani, il resto erano tutti di Obi. Obi non era l'intermediario vero, Obi era stato messo in questa operazione dagli italiani. E questa è una cosa che è dimostrata dai fatti, perché quando lo abbiamo allontanato non è intervenuto nessuno in suo soccorso. Ma non c'era bisogno di un intervento ufficiale, bastava anche un intervento informale, io venivo chiamato dall'Attorney General e l'Attorney General avrebbe potuto dire a me e a Casula "No, guardate, Obi non potete allontanarlo in questo modo". Su Obi… il contributo di Obi, che c'è stato da un punto di vista di processo negoziale, è stato valorizzato, stravalorizzato, in 40 milioni. Questo era il valore che Obi avrebbe dovuto prendere da questa transazione. E in questa cifra doveva essere inclusa tutta la remunerazione, anche di coloro che lo avevano appoggiato, intesi Bisignani e Di Nardo. Cioè Obi è stato allontanato dal processo perché non rappresentava nessuno se non lo stesso acquirente.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi sostanzialmente la parte che doveva andare… questa parte che sin dall'inizio vi viene rimproverata come "la parte che doveva andare agli italiani"…
IMPUTATO ARMANNA - È andata lo stesso, ma non c'era bisogno di Obi.
PUBBLICO MINISTERO - No, rileggiamo questo paragrafo invece, che è piuttosto, così, dà un po' nell'occhio diciamo. "Se tutto questo va male si devono rifare gli accordi tra noi e i nigeriani, dove noi autorizziamo la rimessa sulla stessa banca in Libano di tutto l'ammontare. Contemporaneamente le nostre fees vengono trasferite su un nuovo conto in Libano, dove poi noi faremo quello che c'è da fare".
IMPUTATO ARMANNA - Spieghiamo la differenza. La differenza dell'operatività è totalmente diversa. Primo scenario: Falcioni riceveva l'intero ammontare, 1,092 miliardi, tratteneva le fee e mandava via la differenza.
PUBBLICO MINISTERO - Le fee di Falcioni?
IMPUTATO ARMANNA - Le fee contrattuali che stavano sottostanti.
PUBBLICO MINISTERO - Sì, fee sono dei soldi, quanto tratteneva?
IMPUTATO ARMANNA - Quindi quello di cui io immaginavo che fossero, fosse qualcosa intorno ai 50 milioni.
PUBBLICO MINISTERO - Perché lo immaginava questo?
IMPUTATO ARMANNA - Perché questa era la cifra che girava come… cioè Falcioni, in questa operazione, non viene messo dai nigeriani.
PUBBLICO MINISTERO - No.
IMPUTATO ARMANNA - No, Falcioni è il sostituto economico di Emeka Obi.
PUBBLICO MINISTERO - Nell'interesse di chi?
IMPUTATO ARMANNA - Sempre degli italiani.
PUBBLICO MINISTERO - E chi sono gli italiani?
IMPUTATO ARMANNA - In questo caso credo che fossero direttamente Bisignani e Di Nardo.
PUBBLICO MINISTERO - In conto proprio o per conto di altri?
IMPUTATO ARMANNA - No, conto proprio. 50 milioni sono conto proprio, sono le fee attese… che erano attese da Bisignani e Di Nardo, 20/30 milioni e gli altri 20 andavano a qualcun altro che non riesco a immaginare chi. Invece nel secondo caso della libanese lo schema è totalmente diverso,

perché i soldi vanno su un conto di Malabu, e poi da lì devono essere inviate le fee. E Dan Etete è famoso per non pagare nessuno. Ma proprio nessuno. Quindi la possibilità che queste fee tornassero indietro erano zero.
PUBBLICO MINISTERO - Ma scusi, "le nostre fees" quindi non sono le fees di Falcioni e sue.
IMPUTATO ARMANNA - No. Sono le fee di Falcioni e Bisignani, e Falcioni sapeva il rapporto tra me e Bisignani.
PUBBLICO MINISTERO - Sapeva anche il rapporto tra Scaroni e Bisignani?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, certo.
PUBBLICO MINISTERO - Certo perché ne avete parlato?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, ne abbiamo parlato, ma queste non sono fee per… sono le fee di Bisignani e Di Nardo.
PUBBLICO MINISTERO - Queste di cui sta parlando qui.
IMPUTATO ARMANNA - Sì….
PUBBLICO MINISTERO - Ma su questo problema delle retrocessioni, si disse chiaramente a favore di chi erano? Descalzi disse qualcosa? Prego, dica pure.
IMPUTATO ARMANNA - Retrocessioni lato Falcioni?
PUBBLICO MINISTERO - Sì, su questa operazione Petrol Service chiamiamo.
IMPUTATO ARMANNA - Sull'operazione Petrol Service essenzialmente si parlava di Bisignani, di Di Nardo e basta sostanzialmente.
PUBBLICO MINISTERO - No, volevo capire la discussione che lei ebbe con Descalzi.
IMPUTATO ARMANNA - No, il problema vero era un altro, il problema era che poiché…
PUBBLICO MINISTERO - Può rispondere prima alla domanda? Perché se no poi rischiamo di perdere…
IMPUTATO ARMANNA - Sì, chiedo scusa. Me la può ripetere?
PUBBLICO MINISTERO - La mia domanda era se questo incontro a Londra, con Descalzi, lei parlò in maniera dettagliata di questo problema delle retrocessioni o di parte di questa somma, e che cosa disse lei e che cosa disse Descalzi? Ecco.
IMPUTATO ARMANNA - Parlammo in maniera dettagliata perché io evidenziai che questo era un ottimo veicolo per fare una generazione di fondi neri, e quindi dissi che noi un veicolo di questo tipo lo dovevamo per forza sopprimere, al di là del fatto che fosse giuridicamente indifendibile, era chiaro che con un'analisi ex post Petrol Service serviva a trattenere una parte dei soldi che sarebbero arrivati a Dan Etete per farne dei pagamenti a qualcun altro, e quindi Petrol Service non era inaccettabile solo da un punto di vista contrattuale, era inaccettabile anche da un punto di vista di logica del negozio giuridico.
PUBBLICO MINISTERO - Ci fu una discussione fra di voi circa la possibilità o meno di far fare questa operazione ad altri?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, si parlò apertamente di Rothschild, apertamente, che era anche consulente in quel periodo, e questo fu fatto anche perché se veramente fosse stata del Dottor Scaroni era inspiegabile del perché non ci fosse Rothschild anziché esserci Petrol Service. Cioè semplicemente una banca d'affari come Rothschild o Morgan Stanley o JP Morgan, o qualunque altra banca d'affari, è in grado di gestire delle commissioni rilevanti e dei pagamenti rilevanti, rispetto a una Petrol Service e a una BSI.
PUBBLICO MINISTERO - Ma avete discusso anche della possibilità di far fare tutto ai nigeriani, comprese le eventuali retrocessioni?
IMPUTATO ARMANNA - Per essere chiari, questo problema fu… vanno separate le tipologie di retrocessioni, le retrocessioni verso gli italiani, di cui dovevamo… io dovevo partire dal presupposto che non ce ne fossero, se non la parte di segnalazione di Bisignani e Di Nardo, erano delle retrocessioni che potevamo gestire al di fuori dell'operazione OPL 245. Per quanto riguarda invece le retrocessioni ai nigeriani, non c'è stato mai dubbio, anche per espressa ammissione di Dan Etete in più sedi, in più occasioni, che lui si sarebbe occupato di tutto: di Adoke Bello, di Alison-Madueke

Diezani, del Presidente nigeriano. Lui non voleva italiani nel mezzo del rapporto tra lui e le istituzioni nigeriane.
PUBBLICO MINISTERO - Perché lei nel verbale 27 aprile 2016 ha dichiarato, su questo incontro con Descalzi, "Io gli dissi che sarebbe stato meglio far fare tutto ai nigeriani comprese le eventuali retrocessioni di denaro e non immischiarci direttamente".
IMPUTATO ARMANNA - Esatto.
PUBBLICO MINISTERO - È questo il senso della sua dichiarazione.
IMPUTATO ARMANNA - È questo il senso.
PUBBLICO MINISTERO - Che oggi ci sta chiarificando.
IMPUTATO ARMANNA - Io separo gli italiani dai nigeriani. I nigeriani erano, sin dall'inizio, scusatemi per il termine, coperti da Dan Etete, non c'era bisogno di nessun intervento estraneo, quindi non erano certo gli italiani che sarebbero dovuti andare a pagare i nigeriani e non lo avrebbero mai permesso. Sin dall'inizio Dan Etete ha detto "Emeka Obi non serve perché i suoi rapporti con il Governo non esistono rispetto ai miei", quindi il problema del perché Dan Etete non accettava Obi e il valore di Obi, era perché non vedeva nessun valore aggiunto se non il fatto che portasse l'Eni, che permetteva di avere i soldi per poter vendere il blocco. Perché il concetto era: il blocco era invendibile. Questo era il problema più grosso.
PUBBLICO MINISTERO - Scusi, domanda scolastica: per nigeriani si intende personaggi del Governo nigeriano.
IMPUTATO ARMANNA - Quelli che hanno legittimato la disponibilità del blocco.
PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Questa è la discussione che ebbe con Descalzi, ma non ha ancora detto che cosa le disse Descalzi.
IMPUTATO ARMANNA - No, Descalzi mi disse che non potevamo permettere che esistesse un veicolo che facesse pensare alla generazione di fondi neri, ed era giusto che tutto questo rimanesse in capo ai nigeriani, in maniera proprio secca. Quindi noi non dovevamo sapere…
PUBBLICO MINISTERO - Tutto questo significa le retrocessioni.
IMPUTATO ARMANNA - Esatto.
IMPUTATO ARMANNA - No, ebbi la conferma che quello che Dan Etete aveva detto direttamente era tutto vero, cioè sostanzialmente l'informazione che Victor dava era che Dan Etete non millantava quando diceva che si sarebbe preso cura dei funzionari nigeriani, dei ministri nigeriani, e che più della metà sarebbe andata a loro.
PRESIDENTE - Però non ha risposto alla domanda.
IMPUTATO ARMANNA - Allora non l'ho capita.
PRESIDENTE - La domanda è se Victor le ha specificato, anche parlato del destinatario di questi soldi.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, mi parlò dei destinatari di questi…
PRESIDENTE - Questa era la domanda.
IMPUTATO ARMANNA - Chiedo scusa. Mi parlò dei destinatari di questi fondi e mi disse apertamente che quello che lui sapeva è che andavano ai ministri del Governo nigeriano. E questo è assolutamente…
PUBBLICO MINISTERO - Quali ministri?
IMPUTATO ARMANNA - E questo è assolutamente… Adoke Bello, Diezani, e il Presidente della Repubblica.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi queste tre persone.
IMPUTATO ARMANNA - Queste tre persone.
*PUBBLICO MINISTERO - **Non furono fatti altri nomi**.*
*IMPUTATO ARMANNA - **No**.*
PUBBLICO MINISTERO - Solo questi tre.
*IMPUTATO ARMANNA - Solo questi tre. E questa cosa era **direttamente confermata da Dan Etete, perché all'incontro che io ebbi a Milano, e che io ebbi a Parigi con Akinmade, Dan Etete ribadì***

l'inutilità di Obi perché lui si prendeva cura di tutti e tre… per questo io pensavo di aver risposto, chiedo scusa.
IMPUTATO ARMANNA - Quella è stata l'occasione più chiara, perché nel corso di quell'incontro, in cui con Akinmade si parlò espressamente di Obi, quindi io non capisco come faccia dire che non è così, visto che c'è anche un'e-mail di Akinmade a me in cui Akinmade mi dice "Gli amici del ragazzo", che sarebbe Obi, "sanno già che l'offerta è nelle mani di Obi e non capiscono perché Obi non la consegni". Quindi Akinmade sapeva benissimo dell'esistenza di Obi, in quell'incontro con Dan Etete si parlò espressamente del perché Obi fosse inutile dal punto di vista di Dan Etete, e troppo oneroso rispetto alla cifra che chiedeva, perché non copriva. Ora sempre una cosa folle, ma nella logica di Dan Etete coprire gli sponsor politici era naturale, e quindi Obi che millantava di dire che li copriva lui era assolutamente una falsità per giustificare i suoi 200 milioni. Quindi Obi non meritava 200 milioni perché l'unica cosa vera che aveva fatto era portare l'Eni a mettere i soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Ma Etete fece dei nomi in sostanza? Chi doveva ricompensare?
IMPUTATO ARMANNA - Parlò in maniera non gentile del Ministro del Petrolio, parlò del Presidente e dell'Attorney General.
PUBBLICO MINISTERO - Fece delle cifre?
IMPUTATO ARMANNA - Non divise le cifre…
PUBBLICO MINISTERO - Spiegò una ripartizione globale del quantum ricevuto?
IMPUTATO ARMANNA - No, lui diceva che di queste cose, circa 200 milioni andavano a queste persone, senza dividerle però.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi una cifra globale. Sempre su questo discorso dei beneficiari. Lei ebbe modo di parlare altre volte con Victor di questi… di persone che potevano aver preso del denaro da questo…
IMPUTATO ARMANNA - Sì, certo, parlammo con Victor, c'erano delle figure inferiori che hanno preso di più, cioè Senatori, si parlò di varie persone che avevano preso soldi da questa operazione.
PUBBLICO MINISTERO - Può dire chi? Se si ricorda i nomi.
IMPUTATO ARMANNA - Non ricordo i nomi sinceramente, sono nomi molto…
PUBBLICO MINISTERO - Io le contesto che lei ha dichiarato "Io ricordo che…", è bene dire che questo ricordo viene situato dopo la conclusione dell'affare nell'inverno del 2012, quindi ancora un po' più in là. "Victor mi evidenziò alcuni nomi: David Mark, all'epoca Presidente del Senato".
IMPUTATO ARMANNA - Esatto.
PUBBLICO MINISTERO - "Carica che conservò fino al 2015".
IMPUTATO ARMANNA - Esatto.
PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda questa cosa?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, confermo, assolutamente.
PUBBLICO MINISTERO - Fu detto qualcosa di specifica su questo David Mark?
IMPUTATO ARMANNA - No, fu detto che era molto vicino… era l'alleato storico di Dan Etete nelle elezioni presidenziali, ed è colui che lo difese quando Obasanjo lo fece arrestare.
PUBBLICO MINISTERO - Che difese chi?
IMPUTATO ARMANNA - Dan Etete. Non come legale, come politico.
PUBBLICO MINISTERO - Perché Etete fu arrestato da Obasanjo?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, fu fermato da Obasanjo, e gli fece… la cosa che nessuno fino ad ora ha mai detto è che la prima assegnazione di Dan Etete prevedeva a Malabu due blocchi, e con Obasanjo si risolse l'accordo perché uno di quei blocchi fu revocato e assegnato a Danjuma, non vorrei sbagliarmi. L'altro blocco era l'equivalente della 245, e andò in sfruttamento, subito però.
PUBBLICO MINISTERO - Si chiamava 246 forse?
IMPUTATO ARMANNA - No… non vorrei dire.
PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda nomi di Senatori che avrebbero ricevuto del denaro?
IMPUTATO ARMANNA - Guardi, ora proprio… in questo momento ho proprio un vuoto.

PUBBLICO MINISTERO - Perché lei nell'interrogatorio 13 luglio 2016, a pagina 6, ha dichiarato "C'era il Senatore Obiorah.
IMPUTATO ARMANNA - Obiorah, sì.
PUBBLICO MINISTERO - Cosa le disse di questo Senatore Obiorah?
IMPUTATO ARMANNA - Che era un canale importante per Gusau.
PUBBLICO MINISTERO - Per Gusau.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, e quindi lo teneva a bordo. Se lei mi fa i nomi io me li ricordo, chiaramente.
PUBBLICO MINISTERO - I nomi posso fare quelli che ci sono nel verbale. Mi scusi, ma che significa che era un canale importante per Gusau?
IMPUTATO ARMANNA - Era una persona su cui aveva avuto grandi sponde politiche, per esempio per far condannare la Shell a 500 milioni di risarcimento. Nelle varie cause che ci sono state revocatorie, ci sono stati vari soggetti politici che sono intervenuti a favore di Dan Etete. Quando fu revocato il blocco, Dan Etete ottenne che l'House of Representatives nigeriana condannasse, che è un'anomalia, per 500 milioni di dollari la Shell.
PUBBLICO MINISTERO - Condannasse un Parlamento, cosa significa?
IMPUTATO ARMANNA - Sì, hanno fatto una…
PUBBLICO MINISTERO - Una raccomandazione.
IMPUTATO ARMANNA - Una raccomandazione hanno fatto, sì. Anche questa è nella…
PUBBLICO MINISTERO - E scusi, e il Senatore Obiorah che rapporti aveva con questa vicenda?
IMPUTATO ARMANNA - Io sono persone che non ho mai incontrato, quindi le posso dire che sono stati utilizzati ma non… se lei mi dice qual è stato il valore aggiunto del Senatore Obiorah non lo vedo.
PUBBLICO MINISTERO - Però Victor le disse che c'era.
IMPUTATO ARMANNA - Sì.
PUBBLICO MINISTERO - E che c'era…
IMPUTATO ARMANNA - Sì, ma c'erano anche altre persone, stiamo parlando di una trentina di persone in tutto, 30/40 persone.
PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda il nome di altri Ministri?
IMPUTATO ARMANNA - Fu fatto…
PUBBLICO MINISTERO - O figure ministeriali?
IMPUTATO ARMANNA - No, fu fatto il nome del Ministro del Finance, Finance of State, però niente di rilevante.
PUBBLICO MINISTERO - Guardi, glielo leggo direttamente il punto perché appunto… lei ha detto "C'era poi il nome del Minister of Power, una persona giovane che in questo momento non ricordo come si chiama". Lei ricorda che lei disse…
IMPUTATO ARMANNA - Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Perché il Minister of Power, cosa fa il Minister of Power?
IMPUTATO ARMANNA - Il Minister of Power era il primo sponsor di Emeka Obi. Praticamente il Minister of Power entra nella partita, non aveva nessun diritto per entrare nella partita della licenza, ma entra nella partita come sponsor politico di Emeka Obi, quindi era uno dei canali…
PUBBLICO MINISTERO - Scusi, come lo sa questo lei?
IMPUTATO ARMANNA - Perché se ne vantava direttamente Emeka Obi. Era un Ministro molto giovane, molto in gamba, secondo quello che diceva Emeka Obi, ed era quello che ha aiutato Emeka Obi a creare tutta una serie di rapporti e con cui lui aveva lavorato. Chiaramente Dan Etete ha un modo di ragionare molto semplice, se lo sponsor che aveva Obi era questo, lui interveniva per sottrargli lo sponsor. Cioè sostanzialmente Emeka Obi si è appropriato di tutti i referenti politici di Obi, cioè Dan Etete si è appropriato di tutti i referenti politici di Obi.
PUBBLICO MINISTERO - Per finire, lei ricorda qualcuno, tra questi beneficiari finali diciamo, vicino al Presidente Jonathan?

IMPUTATO ARMANNA - Sì, due gemelli abbastanza famosi, non mi ricordo il nome, che erano quelli che seguivano tutti gli affari, dal trading, alle importazioni, alle centrali elettriche, e sono quelli che poi, successivamente, sui giornali risultano nella campagna elettorale di Jonathan Goodluck i beneficiari di 100 e passa milioni di dollari da…
PUBBLICO MINISTERO - Da?
IMPUTATO ARMANNA - Da Dan Etete. Pensavo…
PUBBLICO MINISTERO - Non l'ho capita questa cosa.
IMPUTATO ARMANNA - Sui giornali è uscita…
PUBBLICO MINISTERO - Lei sta facendo riferimento a fonti aperte in questo momento.
IMPUTATO ARMANNA - Fonti aperte, assolutamente. Sui giornali uscì che praticamente questi due fratelli ricevono, come contributo alla campagna elettorale di Jonathan Goodluck, 100 milioni. Fonti aperte, le recupero.

Il giudizio di radicale inattendibilità del racconto di Vincenzo Armanna renderebbe persino superfluo soffermarsi sui riscontri indicati dal Pubblico Ministero circa il fatto che *Etete avrebbe spartito il denaro con il governo*. Ad ogni modo, per completezza di analisi pare opportuno approfondire anche questi quattro aspetti per sottolineare che anche i presunti riscontri sono privi efficacia dimostrativa:

- il primo riscontro è "*che - malgrado innumerevoli comunicati stampa e prese di posizioni ufficiali - dagli atti del processo appare chiaro che tutti in Eni sapevano che il denaro sarebbe andato ad Etete, condannato per riciclaggio e amico dei governanti che lo avevano poi favorito in tutti i modi (riconfermandogli il 100% della licenza, allungandogli i tempi per il pagamento del signature bonus)"*.

La circostanza indicata è senz'altro vera (*tutti sapevano che il denaro sarebbe andato a Etete*), ma da essa si fa discendere una conseguenza niente affatto scontata, ossia la successiva spartizione delle somme con i governanti. Che il destinatario del denaro fosse Etete è un dato tanto ovvio al punto che le due iniziali offerte formulate da Eni erano espressamente indirizzata a Malabu e che anche uno dei tre *Resolution Agreement* vedeva la formale partecipazione della società dell'ex Ministro del Petrolio. A fronte di tali elementi, è chiaro che le prese di posizione assunte in comunicati stampa rispondono a logiche di immagine che non possono però essere strumentalizzate come elementi di prova nell'ambito di un procedimento penale. Venendo all'implicazione logica che il Pubblico Ministero ricava dalla consapevolezza circa il fatto che Etete fosse destinatario del denaro – cioè che il denaro sarebbe poi stato automaticamente spartito coi governanti amici – vale la pena evidenziare che i profili indicati come favoritismi ricevuti dall'ex Ministro sono entrambi insussistenti. A ben vedere, la conferma del 100% della licenza è un provvedimento adottato dal governo Obasanjo, mentre l'atto del 2 luglio 2010 assume mera funzione ricognitiva di un termine anch'esso stabilito nella originaria riallocazione;

- il secondo riscontro da considerare è che "*nei documenti Shell che descrivono le interazioni tra le due società per stabilire quanto pagare si fa più volte riferimento alle "aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza" ovvero al "pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i players ad Abuja";*

Le espressioni richiamate sono effettivamente contenute nei documenti citati, ma si è già avuto modo di spiegare che un corretto approccio interpretativo consente di escludere che con le stesse si faccia riferimento al pagamento di tangenti ai politici nigeriani;

- il terzo riscontro è "*di tipo logico. Attraverso Obi, e anche direttamente nel corso di un incontro diretto avvenuto dopo il meeting notturno con Etete a Milano, Casula seppe che l'Attorney General si stava mettendo in mezzo per fare avere dei soldi (decine di milioni) al*

broker Obi. Questo comportamento dell'AG è spiegabile solo all'interno di una trattativa corrotta o almeno non è spiegabile all'interno di una normale trattativa commerciale";

La circostanza indicata non pare conferente rispetto al tentativo di offrire un riscontro alle dichiarazioni di Armanna circa la consapevolezza del pagamento di tangenti ai politici. Peraltro, il dato riportato – ossia che Casula avrebbe saputo da Obi di un intervento dell'Attorney General per garantire le *fees* al broker nigeriano – è in contrasto logico con la ricostruzione accusatoria che vede Obi come un elemento inviso ai pubblici ufficiali e come un collettore delle retrocessioni per gli italiani, fra cui proprio lo stesso Roberto Casula;

- il quarto punto riscontro, "*anch'esso di tipo logico (ma solo in parte) è che Emeka Obi che – per tabulas - si é incontrato nelle più varie situazioni (e orari) con Casula e Descalzi per più di un anno per parlare di OPL245 non faceva mistero dei suoi rapporti con l'ambiente politico nigeriano*".

I numerosi incontri fra Obi, Descalzi e Casula si spiegano sia in ragione dell'atteggiamento accondiscendete che i dirigenti Eni avevano verso l'uomo d'affari nigeriano per la sua vicinanza a Luigi Bisignani, sia perché, in ogni caso, Eni aveva sottoscritto un accordo di riservatezza che dal 30 ottobre 2010 veniva costantemente violato. In questa ottica, non pare anomalo il tentativo di mantenere buoni rapporti con una controparte che ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni per via legale, creando così ulteriori problemi in una trattativa già assai complessa. Inoltre, i "*rapporti con l'ambiente politico nigeriano*" a cui fa riferimento il Pubblico Ministero si sono dimostrati davvero ben poca cosa se è vero, come più volte sostenuto, che tutti i nigeriani pretendevano l'esclusione di Obi dalla trattativa e che il suo compenso sarebbe stato spartito unicamente fra gli italiani.

10.3.2.2.2 Il giro dei soldi

Il secondo degli argomenti su cui il Pubblico Ministero ritiene di dover cercare dei riscontri riguarda la consapevolezza da parte dei dirigenti Eni "*che quasi mezzo miliardo dei soldi versati da Eni e Shell – tramite la "pipeline" costituita dall'escrow account del Governo – sono stati cambiati in contanti e poi distribuiti in moltissime tranches di vario importo da Alhaji Abubaker Aliyu, l'uomo che sedeva accanto all'Attorney General negli incontri di novembre 2011. Nessuno in Eni ammette di sapere che ancora nel 2014 Gusau e Bature maneggiavano soldi in contanti dell'OPL245 parcheggiati presso il Bureau de Change 313. Che Adoke ha ricevuto da Aliyu, senza spendere un centesimo, un immenso terreno – il plot 3271 – in una zona centralissima di Abuja. Che Bajo Oyo ha ricevuto da Etete, poco dopo l'arrivo dei soldi in Nigeria, il 28.12.2011 la ragguardevole somma di $10.026.280*".

Le dichiarazioni da riscontrare sarebbero quelle del 17 luglio 2019:

PUBBLICO MINISTERO: "di questa cosa pagamento di 1,092 miliardi a BSI Lugano Petrol Service, lei parlò con Pujatti?
IMPUTATO ARMANNA - Assolutamente, sia con Pujatti che con Giorgio Vicini. Io fui informato.

Inoltre, secondo Armanna anche Descalzi era stato informato del ruolo di Falcioni e del fatto che i soldi erano stati mandati in Svizzera:

Armanna*: "io ti raccontai, se tu ti ricordi, che stavano replicando lo schema Obi. Solo che lo stavano replicando totalmente fuori dalla cosa. Andammo a fumare e io ti dissi che non sapevo che fumavi.*
Descalzi - *Non lo so se fumavo o non fumavo. Fumavo, si. Poi ho smesso. Però una roba del genere me la sarei ... guarda, Vincenzo, me la sarei ricordata. So che hai fatto tutto con lo spirito di salvaguardare ... ma me lo sarei ricordato, perché sarei intervenuto. Su una roba del genere non si può non intervenire."*

A parere del Pubblico Ministero, ci sarebbero almeno due conferme sul fatto che in Eni le persone che seguivano il *deal* sapevano che si era creato un problema con il denaro che era stato mandato sul conto del Governo Federale.
La prima conferma verrebbe dalle dichiarazioni di Giorgio Vicini su un incontro con il funzionario di JP Morgan Bayo Osolake presso NAOC in Nigeria[743]: *"io cercai di organizzargli sostanzialmente un incontro con la funzione preposta, che era funzione finanza, per eventualmente nuove attività. Bayo Osolake mi disse a quel punto, ma in un corridoio, cioè informalmente, che c'era stato qualche problema…qualche questione relativa al conto del governo federale… Lui mi disse testualmente "some issues"…*
E più avanti nella deposizione: *"questa questione che le disse Osolake Bayo, "ci sono alcuni issues col conto di FGN", lei la disse a qualcuno dei suoi superiori?*
Testimone Vicini - Se non ricordo male la trasmisi… la dissi a… ma anche lì, era una questione molto generale, la dissi a Pagano, piuttosto che… però lì adesso non ricordo esattamente, a Pujatti.
Pubblico Ministero - Scusi, "piuttosto che" è da intendersi all'uno o all'altro o a tutti e due insieme.
Testimone Vicini - No, non insieme, però a tutti e due.

La seconda conferma sarebbe in una mail inviata il 22 giugno 2011 da German Burmeister a Guus Klusener, Nike Olafimah, Peter Robinson e altri: *Attenzione. Ho appena parlato con Giorgio. GMD ha chiamato Ciro per un meeting oggi per discutere 245. Sia Ciro che Giorgio sono fuori da Abuja oggi. GMD non ha specificato lo scopo del meeting. ENI ha confermato che i soldi sono ancora nell'escrow di FGN. La posizione di Eni è che ufficialmente non lo sanno e che ciò che avviene tra FGN e Malabu non sono affari loro.*

Desta stupore che le dichiarazioni di Armanna vengano valorizzata anche in relazione a quella fase della vicenda – ossia il *giro dei soldi* successivo al *resolution agreement* – in cui egli stesso risulta pesantemente implicato in prima persona e rispetto alla quale ha reso una versione che il medesimo Pubblico Ministero giudica falsa in maniera grossolana. Ad ogni modo, l'unico dato processualmente certo è che Giorgio Vicini era venuto a sapere in maniera generica ed occasionale – durante una chiacchierata in corridoio - che vi erano stati dei problemi nella gestione del denaro da parte del governo nigeriano. Tuttavia, non risulta che la questione sia mai stata discussa in qualsiasi misura all'interno del team negoziale o che qualcuno abbia ritenuto necessario intervenire per sbloccare la situazione. Ciò che traspare, al contrario, è la volontà della società di non essere coinvolta nelle successive movimentazioni di denaro che venivano disposte direttamente dai vertici dell'amministrazione nigeriana e sulla quale non aveva, e non poteva avere, alcun controllo.

10.3.3 I riscontri negativi alle dichiarazioni di Vincenzo Armanna: i testimoni di riferimento

È ora il momento di affrontare alcuni aspetti del racconto di Vincenzo Armanna che sono stati smentiti dalle risultanze dibattimentali.
I tre profili di cui si parlerà sono tanto centrali al punto che i primi due sono stati addirittura inseriti nel capo di imputazione. In particolare, si tratta di fatti di cui l'imputato ha dichiarato di essere venuto a conoscenza tramite un certo Victor Nwafor, responsabile della sicurezza della residenza ufficiale del Presidente della Repubblica nigeriano. Tali informazioni sarebbero poi state veicolate alla presenza del funzionario AISE Salvatore Castilletti, il quale avrebbe partecipato alle discussioni con l'ufficiale nigeriano.
Il riferimento riguarda le seguenti circostanze:

- che 400 milioni di dollari sarebbero stati destinati al pagamento dei pubblici ufficiali;

[743] Trascrizioni udienza 20.11.2019, pag. 70.

- che presso l'abitazione dei Roberto Casula sarebbero stati consegnati degli enormi trolley contenenti 50 milioni di dollari destinati ai manager italiani;
- che il trasferimento del denaro presso la BSI di Lugano sarebbe stato sabotato per evitare di creare sospetti sulla posizione di Paolo Scaroni.

Si riportano di seguito alcuni stralci della deposizione di Armanna sui fatti sopra menzionati.

- <u>sul pagamento delle tangenti ai pubblici ufficiali</u>:

IMPUTATO ARMANNA - *Praticamente quasi immediatamente furono prelevati all'incirca 400 milioni di dollari utilizzando degli escamotage tipici nigeriani, che sono gli uffici cambio e altri prelievi in contanti.*
PUBBLICO MINISTERO - *Quindi comunque l'ha saputo più o meno all'epoca dei fatti.*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì.*
PUBBLICO MINISTERO - *Chi glielo disse, scusi? Una cosa abbastanza…*
IMPUTATO ARMANNA - *Victor dell'SSS.*
[…]
PRESIDENTE - *La domanda è se Victor le ha specificato, anche parlato del destinatario di questi soldi.*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì, mi parlò dei destinatari di questi…*
PRESIDENTE - *Questa era la domanda.*
IMPUTATO ARMANNA - *Chiedo scusa. Mi parlò dei destinatari di questi fondi e mi disse apertamente che quello che lui sapeva è che andavano ai ministri del Governo nigeriano. E questo è assolutamente…*
PUBBLICO MINISTERO - *Quali ministri?*
IMPUTATO ARMANNA - *E questo è assolutamente… Adoke Bello, Diezani, e il Presidente della Repubblica.*
[…]
PUBBLICO MINISTERO - *Quindi una cifra globale. Sempre su questo discorso dei beneficiari. Lei ebbe modo di parlare altre volte con Victor di questi… di persone che potevano aver preso del denaro da questo…*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì, certo, parlammo con Victor, c'erano delle figure inferiori che hanno preso di più, cioè Senatori, si parlò di varie persone che avevano preso soldi da questa operazione*.

- <u>sulla consegna dei trolley presso l'abitazione di Roberto Casula</u>:

PUBBLICO MINISTERO - *E poi che cosa seppe quindi?*
IMPUTATO ARMANNA - *Poi si continuò a dire che 50 milioni di dollari andarono direttamente agli italiani.*
PUBBLICO MINISTERO - *Cortesemente il "si continuò", dovrebbe, se può… oppure dirci chi glielo disse.*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì, essenzialmente io avevo strettissimi contatti con Victor Nwafor, non solo con lui ma essenzialmente con lui, e monitoravamo tutto l'andamento di quello che successe dopo, anche per cercare di minimizzare eventuali rischi nei confronti dell'azienda e degli italiani stessi.*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei per Victor Nwafor intende il capo dei servizi di sicurezza della Villa Presidenziale.*
IMPUTATO ARMANNA - *Assolutamente.*
PUBBLICO MINISTERO - *Prego.*

IMPUTATO ARMANNA - *Cioè che come grado è come minimo un Colonnello, quindi non è una guardia del corpo. Parlavamo di tutti questi scambi, alla presenza di queste conversazioni, ripeto, c'era un funzionario dell'AISE, e su tutti questi commenti cercavamo… su tutte queste informazioni cercavamo di avere un riscontro o meno: faccio un esempio, se noi avessimo saputo che l'aereo fosse andato, come diceva Victor Nwafor, direttamente in Europa, avremmo avuto modo di tracciarlo facilmente con un piano voli.*
PUBBLICO MINISTERO - *Quale aereo, scusi?*
IMPUTATO ARMANNA - *Un aereo su cui furono caricati i contanti. E invece…*
PUBBLICO MINISTERO - *Quanti contanti e per chi?*
IMPUTATO ARMANNA - *50 milioni di dollari consegnati nella villa di Roberto Casula. Non ho assistito a questa consegna, mi fu relazionata, e non fu relazionata solo a me ma fu relazionata anche al funzionario dell'AISE, e insieme a noi c'era un Colonnello del Mossad. Verificammo se c'era un aereo dell'Eni, non c'era nessun aereo dell'Eni.*
PUBBLICO MINISTERO - *Sì, scusi, scusi la suggestività ma è tanto per capire. Prego. E cosa le disse nei dettagli? Quindi in sostanza su questo trasporto.*
IMPUTATO ARMANNA - *Nei dettagli parlò di due trolley, che venivano scaricati da una vettura e venivano portati nella villa di Casula. Al di là dei dettagli lui fece vedere delle foto in cui c'erano delle persone che scaricavano dei trolley, queste foto le abbiamo viste in tanti, cosa fosse all'interno del trolley non era dato saperlo. I trolley erano molto grandi, cioè definirlo trolley, non è il trolley da bagaglio a mano, è un trolley che ha più o meno questa altezza e questa larghezza.*

- <u>Sul presunto intervento presso la BSI di Lugano per bloccare il bonifico:</u>

IMPUTATO ARMANNA - *No, io ce le ho sott'occhio perché me le sono taggate. Un'altra cosa importante: il mio intervento è stato un po' borderline in questa azione, perché noi non avevamo più, come Eni, un controllo sui soldi, perché avevano già lasciato il nostro conto, ed erano arrivati sul conto del Governo.*
PUBBLICO MINISTERO - *Nigeriano.*
IMPUTATO ARMANNA - *Nigeriano, scusatemi. Tutti gli interventi che noi potevamo fare dopo erano degli interventi sicuramente discutibili. Cioè io non entro nel merito, sicuramente qualcuno, nella fattispecie Petrol Service avrebbe potuto fare causa, Malabu avrebbe potuto farci causa, ma fu un'operazione di creare un imbarazzo nella banca ricevente in modo tale che lo rimandasse indietro. Altrimenti lo avrebbero ricevuto, così come lo avrebbe ricevuto la banca libanese.*
PUBBLICO MINISTERO - *Ma come… come si creò questo imbarazzo?*
IMPUTATO ARMANNA - *E-mail anonime "Sta arrivando la tangente di Paolo Scaroni".*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha mandato un'e-mail del genere alla…*
IMPUTATO ARMANNA - *Non io.*
PUBBLICO MINISTERO - *Non lei.*
IMPUTATO ARMANNA - *No.*
PUBBLICO MINISTERO - *Qualcun altro?*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì.*
PUBBLICO MINISTERO - *Può dire il nome?*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì, fu una persona di Victor Nwafor.*

Dalle trascrizioni riportate emerge dunque che tale Victor Nwafor sarebbe stata la fonte di pressoché tutte le informazioni e che il funzionario AISE Castilletti avrebbe assistito a molti degli incontri.
Ebbene, all'udienza del 23 gennaio 2019 è stato sentito Victor Nwafor quale testimone del Pubblico Ministero e della difesa Armanna. La persona collegata in videoconferenza dalla Nigeria ha confermato le proprie generalità e ha dichiarato di aver prestato servizio presso i servizi di sicurezza

della *Presidential Villa*, seppur non con funzioni apicali. Interrogato sui suoi rapporti con Vincenzo Armanna, egli ha però affermato di non aver mai conosciuto il manager italiano.

PUBBLICO MINISTERO - *Volevo sapere se lui attualmente lavora per lo State Security Service o se è in pensione.*
INTERPRETE - "*In pensione".*
PUBBLICO MINISTERO - *Da quando è in pensione?*
INTERPRETE - "*Fine marzo 2018*".
PUBBLICO MINISTERO - *Lui era un membro dello State Security Service da quando?*
INTERPRETE - "*35 anni*".
PUBBLICO MINISTERO - *Ha lavorato in questo ruolo presso la Presidential Villa?*
INTERPRETE - *Dal 28 marzo 2010.*
PUBBLICO MINISTERO - *E quali funzioni svolgeva? Era una guardia del corpo, che cosa faceva esattamente?*
INTERPRETE - *Era una guardia del corpo del Presidente.*
PUBBLICO MINISTERO - *Quante guardie del corpo aveva il Presidente?*
INTERPRETE - *In quel periodo ne aveva circa cento.*
PUBBLICO MINISTERO - *Ma lui era il capo di questi bodyguard o era uno come gli altri?*
INTERPRETE - "*No, lavoravo col Presidente ma non ero assolutamente il capo delle guardie del corpo".*
PUBBLICO MINISTERO - *Le guardie del corpo avevano un capo? E come si chiamava? Il primo dovrebbe essere Gordon Obua (fonetico), può chiedere?*
INTERPRETE - *Sì, ed era praticamente il capo della sicurezza del Presidente.*
PUBBLICO MINISTERO - *Era il chief security officer?*
INTERPRETE - *Sì, chief security officer per il Presidente.*
PUBBLICO MINISTERO - *Questa persona sa se lavora ancora per le SSS, se è in pensione?*
INTERPRETE - *Non è più nel… è morto, proprio è deceduto.*
PUBBLICO MINISTERO - *Quindi è morto. Un'altra cosa, nello State Security Service c'era anche un'altra persona che si chiamava Victor?*
INTERPRETE - *Sì, ricorda una persona ma non sa se nel corpo delle guardie del corpo o…*
PUBBLICO MINISTERO - *Obodaghe (fonetico).*
INTERPRETE - *C'è un certo Victor Obodaie (fonetico) che era una guardia del corpo.*
PUBBLICO MINISTERO - *Victor Obodaghe, Obodaie, Obodaghe… okay, lei ha conosciuto, mentre lavorava alla Presidential Villa, ha conosciuto persone della società Eni o della società NAE, Nigerian Agip Exploration.*
INTERPRETE - *No.*
PUBBLICO MINISTERO - *Aveva a che fare con molti italiani quando lavorava alla Presidential Villa?*
INTERPRETE - *La Presidential Villa è comunque un'istituzione pubblica, sicuramente è un'istituzione pubblica per cui vedeva l'andirivieni e la presenza, il traffico di molte persone provenienti sia dall'Italia che dall'America.*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Vincenzo Armanna?*
INTERPRETE - *No.*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Dan Etete?*
INTERPRETE - *No.*
PUBBLICO MINISTERO - *Sa chi è Dan Etete in Nigeria?*
INTERPRETE - *Al tempo Dan Etete era il ministro del petrolio in Nigeria.*
PUBBLICO MINISTERO - *Ha mai conosciuto un signore che si chiama Roberto Casula?*
INTERPRETE - *No.*

Victor Nwafor è stato quindi congedato e il dibattimento è proseguito fino al 17 luglio 2010 senza ulteriori approfondimenti sul tema. Durante il suo esame, Vincenzo Armanna ha poi sostenuto di aver visto un'immagine dell'uomo che si era presentato come Victor Nwafor e ha affermato di essersi subito reso conto che costui non era la persona con la quale aveva intrattenuto i rapporti in Nigeria.

PUBBLICO MINISTERO - *Di Victor Nwafor. Questo è un capitolo che forse è bene chiarire a questo punto subito, perché a questa figura che ha questo nome… ripartiamo dall'inizio, chi è Victor Nwafor? Al di là dei discorsi che lei ha avuto con lui, chi è?*
IMPUTATO ARMANNA - *È il capo dei servizi di sicurezza, SSS, del Presidente della Repubblica nigeriana.*
PUBBLICO MINISTERO - *È o era?*
IMPUTATO ARMANNA - *Era ai tempi. Non è quello che avete interrogato qui.*
PUBBLICO MINISTERO - *Come fa a saperlo, scusi?*
IMPUTATO ARMANNA - *Perché ho visto la foto.*
PUBBLICO MINISTERO - *Dove l'ha vista?*
IMPUTATO ARMANNA - *Su un messaggio, che mi hanno mandato la foto e io ho scritto…*
PUBBLICO MINISTERO - *La foto della videoconferenza?*
IMPUTATO ARMANNA - *Sì, e io ho scritto "No, ma non è assolutamente lui".*

Ha quindi spiegato che l'individuazione della persona sbagliato potrebbe essere dipesa dal fatto che, verosimilmente, l'uomo che si era presentato a lui con le generalità di Victor Nwafor aveva in realtà un'altra identità:

molte volte, quando si va a cene delicate o si fanno incontri delicati, non si danno mai le generalità vere, si cerca di evitare… chi si ha di fronte si sa chi siamo e quali sono i vari ruoli, ma non sono generalità oggettive […] io non ho mai dato i miei documenti d'identità e lui non mi ha mai dato i suoi documenti di identità. Ma attenzione, questa persona l'abbiamo incontrata con Roberto Casula, con Salvatore Castilletti dell'AISE, con Ciro Pagano. Cioè è una persona che non è che ha… c'è stata accanto solo su questa operazione, è una persona che ci è stata accanto su tante operazioni

L'esame dell'imputato è proseguito con altre domande sul merito della vicenda e si è concluso con l'impegno assunto da Armanna di provare a contattare "*il vero Victor*".
All'udienza del 20 novembre 2019 è stato annunciato che l'imputato era riuscito a individuare in tale Isaac Eke l'alto ufficiale nigeriano che si era presentato a lui con il falso nome di Victor Nwafor e che era stato la fonte di gran parte delle informazioni sensibili riferite.
Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto che il soggetto venisse sentito quale teste *de relato* ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e, a supporto della richiesta, ha prodotto due email ricevute il giorno precedente dall'indirizzo ekeisaac72@gmail.com, recanti in allegato una lettera a firma di Isaac Chinonyerem Eke e una fotocopia del frontespizio del passaporto del medesimo soggetto, munita di un'attestazione di autenticità da parte dell'avvocato nigeriano.
Nella lettera Isaac Eke rappresentava di essere stato chiamato a testimoniare da Armanna in relazione ai loro rapporti e riferiva di aver conosciuto il manager italiano nel 2009, presentandosi a lui con il nome di Victor Nawfor:

Mi è stato chiesto dal Sig. Armanna di venire e testimoniare al processo che si svolge a Milano sulle relazioni tra me e il Sig. Armanna nel periodo dal 2009 al 2016. Ho potuto rispondere a questa richiesta solo recentemente. Sono stato presentato al Sig. Armanna da un comune amico americano durante una cena alla fine del 2009. Sono stato presentato come Victor Nawfor. Armanna mi fu presentato come la "main contact person" per Agip

All'udienza del 29 gennaio 2020 Isaac Chinonyerem Eke si è presentato come un ex ufficiale della polizia nigeriana e ha affermato di non aver mai lavorato presso lo *State Security Service*, né di aver mai prestato servizi presso la *Presidential Villa* di Abuja o di aver avuto rapporti con gli apparati di sicurezza della stessa. Ha inoltre riferito di aver incontrato Armanna solo due volte: la prima nel 2014 grazie al comune amico Timi Aya, e la seconda nel 2015, sempre in presenza di Aya. In nessuna circostanza, tuttavia, si sarebbe presentato ad Armanna con il nome di Victor Nwafor.
A specifica domanda sul punto, ha poi precisato che la lettera trasmessa il 19 novembre alla Procura di Milano era stata scritta proprio da Timi Aya, il quale gli aveva chiesto di firmarla rassicurandolo che la missiva sarebbe stata utilizzata in un luogo privato. Infine, in risposta a una domanda della parte civile, ha negato di aver mai conosciuto manager o rappresentanti di Eni o delle sue controllate.

PUBBLICO MINISTERO - *In questo periodo lei ha svolto dei servizi presso la Presidential Villa, la residenza del Presidente della Nigeria, cosiddetta Aso Rock?*
INTERPRETE - *"Nient'affatto, non ho avuto mai nessun contatto con la Aso Rock Villa, svolgevo le mie mansioni in qualità di funzionario di Polizia, nient'altro".*
PUBBLICO MINISTERO - *In che senso svolgeva le sue mansioni? Ha avuto comunque dei rapporti con gli apparati di sicurezza della Presidential Villa?*
INTERPRETE - *"Per nulla".*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei ha conosciuto il signor Armanna, che è qui presente?*
INTERPRETE - *"L'ho incontrato brevemente due volte per il tramite di un mio amico Timy Aya."*
[…]
PUBBLICO MINISTERO - *Ma lei è stato presentato ad Armanna da un amico comune? E in quell'occasione ha detto che si chiamava Victor Nwafor?*
INTERPRETE - *"Mai"*
[…]
PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - *Quindi torniamo allora se ha incontrato, se ha conosciuto manager di Eni o Agip, perché il nome della società… oppure comunque manager di industrie petrolifere, Eni e Agip mi interessa in particolare.*
INTERPRETE - *"Per niente".*
PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - *Non ha mai…*
INTERPRETE - "No, mai"."

L'epilogo della vicenda relativa al teste Victor Nwafor/Isaak Eke impone di trarre alcune conclusioni. Il Pubblico Ministero ha sminuito l'accaduto chiosando che quanto successo "*segnala la difficoltà di avere a che fare con persone che gravitano nell'intelligence, tantopiù in un contesto come quello nigeriano notoriamente caratterizzato in questo momento da un'aspra dialettica tra alcune istituzioni, come il DSS e l'EFCC".*
A parere del Tribunale, invece, le vicende esposte confermano l'incredibile spregiudicatezza con la quale Vincenzo Armanna utilizza gli strumenti processuali per finalità personali, arrivando a orchestrare un impressionante vortice di falsità di cui, infine, egli stesso ha perso il controllo.
Le dichiarazioni rese nel corso dell'esame circa la non corrispondenza dell'uomo identificato in Victor Nwafor come la fonte delle sue informazioni si connotavano già di macroscopici tratti di inverosimiglianza. Basti pensare che l'imputato ha sostenuto di aver visto una foto dell'uomo che veniva escusso in aula e di aver subito notato che non si trattava della persona da lui conosciuta. Una simile ricostruzione è però inverosimile per chiunque abbia assistito all'audizione di Victor Nwafor. Infatti, il teste è stato sentito in videoconferenza e le figure erano trasmesse sui monitor presenti in aula. La qualità delle immagini provenienti dalla Nigeria era alquanto scarsa e i soggetti non venivano ripresi in primo piano. Inoltre, la persona non meglio identificata che avrebbe scattato una foto in aula avrebbe agito in maniera rapida e clandestina, dal momento che le riprese non erano state autorizzate e che nessuno si è reso conto di un telefono cellulare puntato verso i monitor. Da ultimo, il difensore

di fiducia di Vincenzo Armanna era presente sia a quell'udienza che a tutte le successive e in nessuna occasione ha paventato il disconoscimento del proprio assistito.
Ad ogni modo, sebbene la nuova prova presentata da Armanna trasudasse già *prima facie* di anomalia, la richiesta di audizione di Isaak Eke è stata accolta in modo da assicurare alle parti il più ampio diritto alla prova sui fatti portati a giudizio. Tuttavia, l'esito del supplemento istruttorio è stata l'imbarazzante audizione di un uomo giunto dalla Nigeria per smentire il contenuto di una missiva che lui stesso aveva sottoscritto solo alcuni giorni prima.

A un risultato probatorio non dissimile ha condotto l'escussione di Salvatore Castilletti, il funzionario AISE che avrebbe dovuto confermare gran parte delle dichiarazioni di Vincenzo Armanna.
Pur ammettendo di aver conosciuto sia Armanna che Casula durante la sua permanenza in Nigeria, Salvatore Castilletti ha escluso di essersi mai occupato dell'acquisizione del blocco 245, sia nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, sia al di fuori degli stessi. Egli ha poi negato di aver mai parlato con Vincenzo Armanna o di aver saputo di una movimentazione di denaro che riguardava la vicenda OPL245, né di aver conosciuto Victor Nwafor. Infine, in merito alla nomina di Falcioni quale viceconsole onorario, ha riferito di non essere a conoscenza di un ruolo da parte di Eni nella relativa procedura e di essersi limitato a svolgere un'attività informativa per la struttura AISE.

DIFESA, AVV. ALLEVA - *Grazie. Adesso le farò qualche domanda invece su un tema un po' diverso. Lei ha mai conosciuto un signore che risponde al nome di Victor Nwafor?*
TESTIMONE CASTILLETTI - *Non lo conosco.*
DIFESA, AVV. ALLEVA - *Lei ha mai avuto cognizione della cosiddetta operazione OPL 245?*
TESTIMONE CASTILLETTI - *Ho letto i giornali."*
[…]
PUBBLICO MINISTERO - *Io glielo chiedo ad abundantiam, Presidente mi scusi, ma potrebbe essere… cioè è finalizzata, se del caso, a una richiesta di confronto anche sul punto, poi deciderà il Tribunale se può essere utile questo confronto. Ma quindi lei con Vincenzo Armanna non ha mai parlato di movimentazione del denaro che riguardava la vicenda OPL 245?*
TESTIMONE CASTILLETTI - *Assolutamente, io non ho mai saputo di alcun tipo di denaro o di altro, cose di questo tipo."*

10.3 La valutazione frazionata delle dichiarazioni

Al netto delle considerazioni sopra esposte, il Pubblico Ministero concorda nel ritenere che l'imputato affermi il falso in relazione al suo coinvolgimento nella vicenda Petrol Service. A suo dire, tali falsità non sarebbero comunque ostative a valutare in maniera positiva il resto delle dichiarazioni perché precise e coerenti, visto che esse "*seguono il corso degli avvenimenti con la precisione e il concreto ricordo dei fatti di chi ha vissuto in prima persona la vicenda che racconta*".
La tesi del Pubblico Ministero è chiaramente non più attuale alla luce delle argomentazioni che precedono circa la generale falsità della deposizione di Armanna. Il ragionamento proposto sarebbe comunque infondato in diritto perché esso utilizza il principio della scindibilità in contrasto con il necessario canone dell'indipendenza delle dichiarazioni, le quali non devono riguardare argomenti connessi[744]. Nel caso di specie, invece, è evidente la connessione, a maggior ragione se ci si pone dal punto di vista accusatorio, considerato che il Pubblico Ministero desume valenza gravemente indiziaria alla partecipazione agli accordi sulle commissioni private, rinominate retrocessioni, perché

[744] Ex plurimis, da ultimo: Sez. 1 - , Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale (nella specie, la giustificazione della condotta omicidiaria, pure ammessa, in termini di legittima difesa), e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione.

colloca gli accordi tra privati sulle commissioni all'interne di più vasti accordi illeciti con i Pubblici Ufficiali.
Deve poi essere evidenziato che le valutazioni in tema di partecipazione di Armanna agli accordi illeciti, anche nella forma minore del concorso consapevole ad accordi illeciti altrui, sono espresse sulla base delle sole dichiarazioni confessorie "de relato" dell'imputato, che non soltanto sono state smentite dalle fonti dirette, ma sono anche intrinsecamente inattendibili perché generiche e contraddittorie.

10.4 Conclusioni
La radicale inattendibilità delle dichiarazioni di Armanna consente di apprezzare come elementi di prova utilizzabili esclusivamente la sua negata partecipazione agli accordi con Bayo Ojo e Falcioni, nella fase collegata al tentativo di pagamento a Malabu, da parte del Governo nigeriano, del prezzo concordato per la rinuncia ai legittimi diritti sulla licenza OPL 245. Paradossalmente, l'unica verità che può essere ricostruita con riferimento alla posizione di Armanna, quanto ad accordi diversi da quelli leciti che rientravano nelle sue mansioni di project leader dell'operazione OPL 245, è solo quella sopra indicata.
La partecipazione a titolo privato a questi accordi paralleli a quelli tra le compagnie petrolifere e Malabu non rappresenta però una prova diretta della partecipazione agli accordi corruttivi dei pubblici ufficiali. Come visto, infatti, le intese a cui ha partecipato Armanna erano accordi tra privati (Bayo Ojo all'epoca non ricopriva alcuna carica pubblica) volti a realizzare il progetto del pagamento a Malabu tramite altra società, già oggetto degli appunti redatti nel gennaio 2010 dai consulenti di Etete, Granier De Ferre, Obi e Agaev, in epoca precedente all'assunzione delle cariche pubbliche dei Pubblici Ufficiali cui è contestata la corruzione oggetto del processo.
Giustamente l'accusa afferma che Falcioni, in realtà assieme ai mai indagati soci Piotti e Bianchi, ha sostituito Obi nell'incarico di facilitare il pagamento alla società Malabu nella corretta previsione dei problemi reputazionali che la figura del socio occulto Etete avrebbe posto al sistema bancario, come infatti puntualmente accaduto.
Gli accordi avevano anche la funzione di garantire il pagamento delle commissioni ai privati intermediari che avevano pattuito i compensi con Etete, notoriamente conosciuto per la fama di non rispettare gli accordi, come dimostrato dalle azioni giudiziarie intentate da Obi ed Agaev.
Il Tribunale conviene con l'accusa sull'esistenza di convergenti gravi indizi circa la partecipazione di Armanna a tali accordi, primo fra tutti il compenso di oltre un milione di dollari percepito da Bayo Ojo. Tuttavia, anche tenuto conto dei criteri di valutazione della prova indiziaria, non è possibile inferire da questa ricostruzione l'ulteriore deduzione della sua partecipazione ad ulteriori accordi corruttivi volti a retribuire i pubblici ufficiali.

10.5 L'estensione soggettiva delle dichiarazioni accusatorie di Armanna
Le generiche e quindi insufficienti, dal punto di vista giuridico, conoscenze di Armanna vengono poi estese a tutti gli altri imputati dipendenti di Eni sulla base di due altri passaggi mediante un salto logico non condivisibile.
Nella tesi accusatoria si associano argomenti diversi, impropriamente sovrapponendo le diffuse conoscenze dei rapporti personali esistenti tra Etete e i pubblici ufficiali con la conoscenza di un accordo illecito che certamente potrebbe essere stato facilitato dalla pregressa confidenza, ma che non può darsi per provato soltanto sulla base dei pregressi rapporti che, come si è avuto modo di vedere, possono rappresentare ipotesi indiziarie deboli di diverse ricostruzioni degli eventi.
Si riportano i passaggi logici che l'accusa utilizza nella memoria conclusiva.

Il rapporto pregresso di semplice conoscenza professionale tra Etete e Adoke:
sì, lo sapevamo…Casula, Descalzi, io, Pagano, Vicini, tutti.
PUBBLICO MINISTERO - Scusi, come fa a dirlo?

Perché ne parlavamo, infatti per noi era un problema anche il fatto del rapporto di Adoke con Dan Etete, perché per noi era un problema il fatto che Adoke fosse stato l'avvocato di Dan Etete, un problema serio. Da un punto di vista di procedura, anche l'intervento di Adoke, era al di fuori della normale prassi nigeriana.

La notoria avidità della Ministra del Petrolio Diezani Madueke:
E che Diezani avesse una cattiva reputazione lo sapeva Descalzi, che durante il confronto con Armanna fa un giro di parole ("La ministra non volevamo vederla ... ti ricordi che non volevamo vederla noi, perché era meglio stare lontano?") che infine Armanna sintetizza, non smentito: "Era un po' vorace" (confronto pag. 16). Che Diezani fosse stata un assistente di Etete lo sapeva il fidato consigliere di Scaroni, Luigi Bisignani.

In conclusione, nella memoria s'intende provare l'estensione delle conoscenze indirette di Armanna sugli accordi corruttivi con il fatto che anche gli altri dirigenti Eni erano a conoscenza dei pregressi rapporti professionali tra Etete e Adoke e della voracità del Ministro del petrolio. In realtà, tutti erano a conoscenza, perché riportato nel rapporto Trag, anche dei rapporti di confidenza tra Etete e il Presidente della Nigeria, ma l'evidente salto logico della deduzione non per questo si ridimensiona.

CAPITOLO 11
FALCIONI GIANFRANCO

11.1 Imputazione....356
11.2 Memoria conclusiva del Pubblico Ministero....358
11.3 La discussione della difesa Falcioni....360
11.3.1 La nomina di Falcioni a viceconsole onorario....360
11.3.2 La costituzione di Petrol Service....360
11.3.3 I rapporti con Bayo Ojo....361

11.1 Imputazione

- *accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL245 e a tal fine costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service CO. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di $1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compilance");*
- *tenendo i contatti e stipulando accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte ($ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armanna dei rapporti in essere con Bajo Oyo;*

Dalla lettura delle condotte specifiche, contestate all'imputato Falcioni, manca il riferimento, anche solo nella forma attenuata della consapevolezza, alla condotta tipica della partecipazione agli accordi corruttivi con i pubblici ufficiali Goodluk Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello, essendo citato il solo Bajo Oyo, il quale non aveva alcun potere pubblico all'epoca dei fatti contestati (2009-2011).
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei Pubblici Ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*), mentre l'interpretazione più aderente alla lettera dell'imputazione specifica relativa alla posizione dell'imputato Falcioni porta a ritenere che sia contestata la funzione di intermediario nella fase del pagamento della tangente, consapevole di accordi illeciti stipulati da Etete con i pubblici ufficiali.
La discussione non aiuta a risolvere questi problemi, attese le sintetiche affermazioni dedicate a questa posizione nell'ambito della memoria conclusiva che si riporta integralmente per evidenziare che l'accusa desume la prova della diretta partecipazione di Falcioni agli accordi illeciti esclusivamente dalla sua partecipazione agli accordi con Bayo Ojo nella fase relativa ai tentativi di pagamento del Governo alla società Malabu, tramite Petrol Service. Tuttavia, in merito alla valenza probatoria della partecipazione a questi accordi si è già avuto modo di argomentare con riferimento alla posizione dell'imputato Armanna, di cui si riportano le conclusioni perché, a maggior ragione, condivisibili per la posizione dell'imputato Falcioni, non sussistendo per questo imputato alcun elemento, neppure indiziario, della consapevolezza di partecipare a precisi accordi corruttivi. Al contrario, come evidenziato dalla difesa, nella mail che il 9 giugno 2011 Falcioni scriveva ad Armanna per informarlo sul fatto che la BSI aveva rifiutato di trasferire i fondi perché destinati al pregiudicato Etete, si conclude con una frase che evidenzia la buona fede di Falcioni, il quale lamenta di non essere stato debitamente informato dei problemi sottostanti all'operazione.
La sua partecipazione agli accordi può integrare una responsabilità colposa per negligenza ed imprudenza[745], residuando quindi una mera congettura sul fatto che Falcioni avesse intuito generici accordi illeciti sottostanti un'operazione bancaria certamente poco trasparente.

[745] Cfr. e-mail 19 giugno 2011: "*come vedi i problemi che nessuno ci ha detto erano molti*".

Si è già avuto modo di evidenziare che tale generica consapevolezza non è ritenuta dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità idonea ad integrare l'aspetto rappresentativo dell'elemento soggettivo anche nella forma più attenuata del dolo eventuale, tanto più nel caso del reato di corruzione attese le già argomentate e condivisibili tesi giurisprudenziali[746] sull'insufficienza della partecipazione alla fase esecutiva degli accordi illeciti nell'ambito di un reato caratterizzato dalla condotta tipica dell'accordo illecito tra privato e pubblico ufficiale.
La radicale inattendibilità delle dichiarazioni di Armanna consente di apprezzare esclusivamente la partecipazione agli accordi con Bayo Ojo, relativi al pagamento di commissioni a soggetti privati, fase collegata al tentativo di pagamento alla società Malabu da parte del Governo nigeriano, del prezzo concordato con la stessa Malabu affinchè rinunciasse ai legittimi diritti sulla licenza OPL 245.
La partecipazione, a titolo privato, a questi accordi paralleli a quelli tra le compagnie petrolifere e Malabu, non rappresenta una prova diretta della partecipazione agli accordi corruttivi dei pubblici ufficiali, in quanto si trattava di accordi tra privati (Bayo Ojo all'epoca non ricopriva alcuna carica pubblica), come già evidenziato, volti a realizzare il progetto del pagamento a Malabu tramite altra società, progetto già oggetto degli appunti redatti nel gennaio 2010 dai consulenti di Etete, Granier de Ferre, Obi e Agaev, in epoca precedente all'assunzione delle cariche pubbliche dei pubblici ufficiali cui è contestata la corruzione oggetto del processo.
Giustamente l'accusa afferma che Falcioni ha sostituito Obi nell'incarico di facilitare il pagamento alla società Malabu nella corretta previsione dei problemi reputazionali che la figura del socio occulto Etete avrebbe posto al sistema bancario, come infatti puntualmente accaduto.
Gli accordi avevano anche la funzione di garantire il pagamento delle commissioni ai privati intermediari che avevano pattuito i compensi con Etete, notoriamente conosciuto per la fama di non rispettare gli accordi, come dimostrato dalle azioni giudiziarie intentate da Obi ed Agaev. In merito si evidenzia la contraddittorietà del seguente passaggio argomentativo della memoria conclusiva dove l'accusa prima esclude qualsiasi funzione lecita al negozio giuridico stipulato da Falcioni, per finire ad ammetterne la funzione di veicolare commissioni private derivanti dall'attività d'intermediazione bancaria concordata: *Una volta chiarito che il denaro che avrebbe trattenuto Petrol Service non aveva alcuna valida motivazione negoziale, il riferimento alle "nostre fees" indicato nello scambio di email tra Falcioni e Armanna dimostra chiaramente la natura di "retrocessione" della somma in questione: denaro che doveva andare a Falcioni e ad Armanna, quantomeno.*
Il Tribunale conviene con l'accusa sull'esistenza di prove documentali della partecipazione di Falcioni a tali accordi, atteso il contratto ed il compenso pattuito con Bayo Ojo. Tuttavia, anche tenuto conto dei criteri di valutazione della prova indiziaria non è possibile inferire dalla partecipazione ad accordi leciti tra privati, l'ulteriore deduzione della sua partecipazione agli accordi corruttivi volti a retribuire i pubblici ufficiali, come del resto appare emergere anche dal relativo passaggio argomentativo utilizzato dall'accusa che testualmente afferma: *Sul fronte nigeriano i documenti acquisiti provano l'esistenza di un legame su base contrattuale con Etete e Bayo Ojo che testimonia quanto meno la fiducia di questi ultimi verso di lui.*
Si riportano gli esiti delle citate prove documentali per evidenziare, come riferito dalla pubblica accusa, che le stesse dimostrano soltanto l'esistenza di un rapporto fiduciario che ha l'obiettivo di creare un conto di transito finalizzato alla gestione dei pagamenti delle commissioni a Bajo Oyo, Armanna, Falcioni e i suoi soci.
Sono stati acquisiti i documenti, trasmessi da Petrol Service a BSI, finalizzati alla necessità di Malabu di ricevere il miliardo di compenso pattuito con il Governo nigeriano, tramite Petrol Service.
Il primo documento, datato 1° dicembre 2010, è un accordo tra Dan Etete e Bayo Ojo, l'Attorney General che gestì l'accordo del 30 novembre 2006. Questo documento è un mandato, "Legal Advisory Mandate to Bayo Ojo", sottoscritto da Etete e da Bayo Ojo, in forza del quale Bayo Ojo

[746] Cfr. in particolare i capitoli 1 e 5.

doveva ricevere 50 milioni di dollari per la consulenza fornita alla società Malabu in caso di successo dell'operazione OPL245.
Il secondo documento, privo di data, è un escrow agreement, dal quale si evince che il miliardo che avrebbe ricevuto Malabu sarebbe transitato nel conto di Petrol Service, che, a fronte del compenso di 5 milioni di dollari, avrebbe dovuto trattenere altri 45 milioni, da distribuire sulla base delle istruzioni fornite da Bayo Ojo. Il terzo documento è datato 20 aprile 2011 e sono nuove istruzioni di pagamento di Bayo Ojo a Petrol Service, "Final Payment Mandate Agreement". Sulla base di questo documento Falcioni, come escrow agent, avrebbe trattenuto la somma di 25 milioni di dollari e avrebbe versato altri 20 secondo le istruzioni di Bayo Ojo.
Il 19 giugno Bayo Ojo invia a Falcioni, dopo il rifiuto di BSI di trasferire i fondi, un nuovo mandato, datato 20 giugno 2011, con il quale la mandante società Malabu incarica la mandataria Petrol Service a trasferire, in luogo della BSI, su una banca libanese e precisamente Banque Misr Liban sal, con sede in Via Riad El Solh Beirut, Libano, la somma di 1.000.092.000,00 che il Governo aveva stanziato a favore di Malabu per la rinuncia ai diritti sulla licenza OPL 245. Malabu, con il medesimo accodo, s'impegna a fornire tutti i documenti necessari, richiesti per la "due diligence", nonché a compensare Petrol Service con 50 milioni di dollari.
Dai citati documenti non emerge la prova certa del coinvolgimento di Falcioni in alcun accordo corruttivo volto a retribuire i Pubblici Ufficiali coinvolti nella vendita della licenza OPL 245 che prevedeva il pagamento del miliardo di dollari per compensare Malabu. Neppure Armanna, che attribuisce ai dirigenti Eni una diffusa conoscenza degli accordi corruttivi stipulati da Etete con i pubblici ufficiali, menziona Falcioni tra coloro che avrebbero avuto le comunque generiche conoscenze, confusamente riferite ed analizzate nel precedente capitolo.
Questo accordo non risulta essere stato stipulato e, del resto, anche questa seconda operazione di trasferimento dei fondi sulla banca libanese non si realizza per le ragioni già esposte nel precedente capitolo 7, cui si rinvia integralmente, con gli evidenti riflessi in tema di responsabilità concorsuale dell'imputato Falcioni, carente anzitutto sotto il profilo dell'apporto causale.
Le prove documentali esposte dimostrano la consapevolezza di Falcioni di partecipare ad accordi volti a destinare 50 milioni di dollari a favore di privati ed in primo luogo Bayo Ojo, il quale aveva svolto nel 2006 funzioni pubbliche con riferimento proprio alla riassegnazione della licenza alla società Malabu, vicenda che l'accusa ritiene integrare un'ipotesi di corruzione susseguente. In merito, si è già avuto modo di motivare sulla mancata contestazione della vicenda perché risalente ad accordi eventualmente presi nel 2006, mentre la contestazione inizia dal 2009 ed inoltre Bayo Ojo è indicato come intermediario della corruzione dei pubblici ufficiali coinvolti negli accordi transattivi del 29 aprile 2011 e non quale parte necessaria di accordi corruttivi stipulati nel 2006. In ogni caso, si tratterebbe di accordi corruttivi commessi esclusivamente in Nigeria e quindi estranei alla giurisdizione italiana.

Ritornando al reato contestato a Falcioni, quale intermediario dell'accordo corruttivo tra Etete e i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello, si riportano i passaggi spesi dal Pubblico Ministero nella memoria conclusiva per evidenziare come la conclusione logica, sfornita di idoneo supporto probatorio, sia data per assunta in modo apodittico solo in forza del presupposto derivante dal fatto che qualsiasi accordo in Nigeria debba necessariamente passare dalla corruzione dei pubblici ufficiali, secondo quanto testimoniato dall'ex ambasciatore Giandomenico, le cui generiche dichiarazioni, tuttavia, al più proverebbero un contesto concussivo e non corruttivo.

11.2 Memoria conclusiva del Pubblico Ministero

Falcioni è la persona che tramite Petrol Service si è prestata a intermediare le retrocessioni tra Etete e il management di Eni, Armanna in primis; in questo senso va ritenuto responsabile per avere attivamente partecipato agli accordi sulla destinazione della somma pagata da NAE a Etete tramite

il governo nigeriano, da dividere tra lo stesso Etete, i pubblici ufficiali che hanno consentito l'assegnazione e i manager Eni per i loro scopi locupletativi.
Falcioni aveva importanti rapporti commerciali con Eni in Nigeria: era da tempo un fornitore di Eni tramite Alcon e si occupava degli alloggi del personale Eni. Di sicuro aveva rapporti di debito - credito per transazioni del valore di diverse decine di milioni di euro, di cui discuteva ad esempio con Ciro Pagano proprio nel periodo in cui si manifestava il ruolo di Petrol Service. Era pertanto naturalmente conosciuto dai vertici di Eni in Nigeria, che frequentavano la sua residenza in occasione di alcune cene e con i quali pare avesse un rapporto di familiarità. Con la nomina a viceconsole onorario, anche a prescindere dal ruolo di Eni nella sua designazione, i rapporti con il personale di Eni/NAE è naturalmente proseguito anche su basi istituzionali.
Su tali premesse l'inserimento di Petrol Service nell'operazione si colloca in un terreno di rapporti già consolidati con la compagnia italiana.
Sul fronte nigeriano i documenti acquisiti provano l'esistenza di un legame su base contrattuale con Etete e Bayo Ojo che testimonia quanto meno la fiducia di questi ultimi verso di lui.
Già si è evidenziato che la scansione temporale della vicenda Petrol Service rivela l'attività di questo veicolo societario sostanzialmente al fine esclusivo di ricevere i soldi dal governo nigeriano:
Petrol Service viene costituita a ottobre 2010 (è in atti la richiesta di costituzione di Marco Macchi sub. All. 103) e le uniche attività documentate sono quelle volte a ottenere l'apertura di un conto corrente presso BSI di Lugano, finalmente acceso il 22 marzo 2011.
Falcioni già a dicembre concorda con Etete la trasmissione dell'intera consideration ($ 1.092.040.000) sui conti di Petrol Service presso BSI. Questi accordi sono condivisi con il governo nigeriano, poiché è il Ministro delle Finanze che trasmette a JP Morgan Londra - su cui insiste l'escrow account del governo - l'istruzione di pagamento a favore di Petrol Service.
La restituzione del denaro da parte di BSI per motivi di compliance rende necessario trovare una nuova modalità per distribuirsi i soldi: di questo discutono nelle email Falcioni, Armanna e Bayo Ojo, che riferiva a Etete (si ricordi il passaggio della mail di Bayo Ojo: "At a meeting now with Chief. Will call you back").
È il caso di ricordare nuovamente che in questa fase, il programma di spartizione di parte dei soldi pagati da Eni e Shell è espresso in un'occasione in modo molto esplicito nelle comunicazioni tra Falcioni e Armanna:
Altra banca che stiamo parlando e sono aperti é la HSBC, che ha promesso di darci una risposta entro oggi. Se tutto questo va male, si devono rifare gli accordi tra noi e i nigeriani, dove noi autorizziamo la rimessa sulla stessa banca in libano di tutto l'ammontare, contemporaneamente le nostre fees vengono trasferite su un nuovo conto in libano, dove poi noi faremo quello che c'é da fare.
Intanto, non essendo più utile allo scopo, il 21 giugno viene chiesta la chiusura del conto presso BSI.
Si arriva allora alla soluzione per cui tutta la consideration sarebbe stata pagata sul conto di Malabu in Libano e Malabu si sarebbe impegnata a trasferire 50 milioni di dollari a Petrol Service su un altro conto aperto presso FBN nel Regno Unito.
Infine i soldi vengono trasferiti sui conti di Malabu in Nigeria, al netto degli oltre 200 milioni sottoposti a sequestro a seguito dell'azione di Emeka Obi.
A ottobre 2011, quando i soldi erano ormai stati trasferiti in Nigeria, Falcioni dà istruzioni per il dissolvimento di Petrol Service, a conferma che la società serviva esclusivamente alla ricezione del denaro di OPL 245.
Una volta chiarito che il denaro che avrebbe trattenuto Petrol Service non aveva alcuna valida motivazione negoziale, il riferimento alle "nostre fees" indicato nello scambio di email tra Falcioni e Armanna dimostra chiaramente la natura di "retrocessione" della somma in questione: denaro che doveva andare a Falcioni e ad Armanna, quantomeno.

La responsabilità di Falcioni è dunque inderogabilmente fissata:

- *dalla disponibilità a mettere a disposizione un conto bancario aperto ad hoc (di una società costituita ad hoc) per ospitare l'immenso compendio della corruzione ($1.092.040.000);*
- *dall'attività volta a facilitare retrocessioni di somme di denaro, anche a suo profitto.*

11.3 La discussione della difesa Falcioni

11.3.1 La nomina di Falcioni a viceconsole onorario

La difesa ha criticato l'impianto accusatorio, definito "romanzesco" perché basato su congetture, negativamente riscontrate dal dibattimento, derivanti, in primo luogo, dalle dichiarazioni di Armanna, il quale ha sostenuto che la nomina di Falconi a Viceconsole è stata guidata completamente da Eni. In merito, si rimanda alla memoria conclusiva della difesa dove vengono correttamente esposte le attendibili dichiarazioni dei testimoni Giandomenico e Castilletti, coerenti con i documenti depositata dalla difesa dell'imputato. Lo stesso Pubblico Ministero, del resto, cita in modo suggestivo la circostanza[747], ma con le debite distanze dovute all'inattendibilità del dichiarante.

11.3.2 La costituzione di Petrol Service

Condivisibili appaiono le argomentazioni difensive volte a confutare l'affermazione accusatoria per cui Petrol Service sia stata creata al fine di consentire ad Etete di retribuire i pubblici ufficiali corrotti, tesi che si fonda sul fatto che Petrol Service fosse una scatola vuota creata per motivi illeciti. La difesa ha documentato la necessità di Falcioni e dei suoi soci di sostituire la società Elencraft con la società Petrol Service. Dalla due diligence e dalla relazione di apertura presso BSI risulta che i Beneficial Owners erano soggetti già noti alla banca ("si tratta di nostri clienti"). Il riferimento è a un passaggio interno dei fondi dalla Helencraft che è in fase di liquidazione. Afferma la banca che "i clienti ci informano che il motivo del cambiamento è dovuto a cambiamenti a livello degli azionisti (Piotti diventava azionista) e per un'ottimizzazione fiscale. La nuova società di diritto canadese Petrol Service Co.LP. riprenderà le attività e la medesima operatività bancaria della Helencraft". La difesa evidenzia che il teste Piotti ha precisato che dal 22 aprile 2010 veniva vietato in Nigeria avvalersi di un technical partner, come era Elencraft, in ragione del fatto che il Nigerian Development Act privilegiava la manodopera nigeriana, quindi era necessario sostituire Elencraft. In particolare, la difesa segnala la fattura n. 123/11 del 23.02.2011 emessa da Emmgi Finanziaria nei confronti di Petrol Service, relativa al lavoro di consulenza, assistenza e servizi per costituire la società, aprire il conto corrente e servizi connessi. Da un appunto a margine della fattura è possibile leggere "pagata da Helencraft". E anche la fattura 11-686 del 15.04.2011 emessa da Harvard Business Services, Inc. nei confronti di EMMGI Finanziaria per l'attività relativa a "Petrol Service Co. Ltd. L.P. – UPS – Procure" risulta, da nota a margine, essere stata pagata da Helencraft. Anche la fattura 11-295 del 17.02.2011, sempre emessa da Harvard Business Services, Inc. per "Petrol Service Co. LP. – Legalizzazione documenti", risulta pagata da Helencraft. Anche la e-mail che Falcioni invia a Marco Macchi in data 03.01.2011 è indicativa della continuità tra le due società: "*riguardo la Petrol, per il momento facciamo esattamente come era con la Helencraft, incluso il conto B dove Achille operava per le piccole spese*". In data 29.12.2010 il dott. Macchi riceveva una e-mail da Helencraft Ltd, in persona del sig. Salvarezza, ove si chiedeva conferma in merito al fatto che Petrol Service avrebbe avuto la medesima operatività di Helencraft (recapito, cap, casella postale, tel e fax), ciò in ragione del fatto che Helencraft aveva ricevuto diverse segnalazioni di clienti che avevano denotato difficoltà ad interfacciarsi con la stessa.

L'esigenza di costituire la società Petrol Service si concretizza a luglio del 2010.

La difesa ha prodotto una e-mail del luglio 2010, dove Bianchi, Piotti e Falcioni chiedono alla propria società finanziaria costituita in Svizzera di chiudere Elencraft e di dare vita a una nuova compagine societaria. Nell'e-mail dell'8 ottobre 2010, il signor Macchi della EMMGI Finanziaria scrive a tale Rick Bell di Harvard Business Services (società che si occupava di costituire società nel territorio

[747] Con la nomina a viceconsole onorario, anche a prescindere dal ruolo di Eni nella sua designazione…

canadese): "*Facendo seguito al nostro meeting di Lugano ti confermo l'intenzione di costituire la società Petrol Service Limited, società che avrà a oggetto il trading di oil and gas, nonché la fornitura di technical service e assistenza alle compagnie petrolifere, con apertura di un conto corrente a Lugano*". Nella medesima e-mail, si chiede che la società disponesse della licenza EPC.
La Petrol Service viene quindi costituita, come dichiarato anche dal teste Ferri, il 20 ottobre 2010, anzi, il mandato di costituzione veniva firmato in data 11.10.2010 dai soci beneficiari, ma la richiesta di costituzione della società Petrol Service veniva formulata in epoca precedente, visto che in data 23.07.2010 Marco Macchi scriveva a Primo Bianchi: "*per la nuova canadese (nome proposto: Petrolservices Company Ltd.) mettiamo gli stessi azionisti nelle stesse proporzioni?? Potete ancora fare voi gli amministratori??"*. Heather Manerchia, di Harvard Business Service Inc., il 09.11.2010 scriveva al dott. Macchi dando conferma del fatto che Petrol Service Co. Ltd era stata costituita alle Isole Marshall e che in data 21.10.2010 aveva fatto richiesta al Canada per l'ottenimento della licenza ad operare come EPC, il cui costo era stato precedentemente quantificato in circa 3.500 dollari; da ultimo specificava che per il rilascio della licenza EPC sarebbero occorse dalle 4 alle 6 settimane.
Per quanto riguarda invece l'apertura del conto Petrol Service presso BSI, dalle e-mail, scambiate tra i due fiduciari, lo svizzero e il canadese, si evince che tra l'8 ottobre 2010 e il 1° dicembre 2010, la società canadese invia al fiduciario svizzero i documenti richiesti, tra cui il certificato di *good standing*, il rilascio della procura a favore di Bianchi, Piotti e Falcioni ed il 3 gennaio 2011 la Banca Svizzera Italiana completa l'istruttoria relativa all'apertura del conto. Si conviene con la difesa che l'apertura del conto bancario presso BSI Lugano era sorta prima della effettiva apertura e, dunque, prescindeva da qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda oggetto di imputazione, come riscontrato dai documenti citati nella memoria difensiva. In particolare, il dott. Macchi, nella e-mail inviata al sig. Rick Bell di Harvard Business Service in data 08.10.2010, già riferiva l'intenzione di aprire il conto corrente della costituenda Petrol Service a Lugano ("*il conto corrente bancario sarà aperto a Lugano con i nostri sottoscrittori autorizzati*"). A tal fine, si rivolgeva in più occasioni a Ms. Manerchia (il 01.12.2010 e poi il 14.01.2011, il 25.01.2011 e il 28.01.2011) chiedendo per l'apertura del conto presso BSI i necessari documenti e informazioni citati nella memoria, cui si rinvia.

11.3.3 I rapporti con Bayo Ojo

La difesa evidenzia che il teste Piotti ha riferito che l'avvocato Bayo Ojo, unitamente ad altri due Avvocati, si era presentato nell'aprile 2011 ai soci Falcioni, Bianchi e Piotti prospettando la possibilità di far parte di questo accordo, denominato escrow agreement, e cioè farsi garanti del pagamento di una parcella di Bayo Ojo e del suo studio nell'ambito di una lettera di incarico di un contratto professionale che lo stesso aveva stipulato con Malabu oil and gas. Il coinvolgimento di Falcioni in qualità di escrow agent dell'avv. Bayo Ojo originava dal mandato di consulenza legale stipulato tra Bayo Ojo e Malabu con lo scopo di ottenere una maggiore garanzia di ricevere i compensi pattuiti per la buona riuscita della operazione OPL245. Ai soci di Petrol Service veniva sottoposto il Legal Advisory Mandate stipulato in data 01.12.2010 tra lo Studio Legale di Bayo Ojo (Bayo Ojo & Co.) e Malabu Oil & Gas Limited per mezzo del quale il primo, in qualità di Advisor, si impegnava ad assistere Malabu nell'identificazione di potenziali acquirenti del Blocco 245, nella definizione di alternative commerciali e nella prospettazione di uno schema legale ai fini di una risoluzione amichevole di tutte le controversie con le parti contraenti. Secondo il citato mandato di consulenza, la somma che Malabu avrebbe ricevuto se l'Agreement tra le suindicate parti fosse stato raggiunto ammontava a 1.092.040.000,00 USD, con contestuale rinuncia, da parte della prima, nonché di SNUD, a tutte le cause precedentemente instaurate contro l'FGN o reciprocamente. Con riguardo alle clausole di tale contratto, strettamente connesso al Resolution Agreement stipulato nei quattro mesi successivi tra le parti suindicate, si prevedeva che al consulente legale Bayo Ojo venissero versati 50.000.000,00 USD nel momento in cui NAE avesse effettuato il pagamento della complessiva somma di cui al precedente paragrafo. Inoltre, si stabiliva che la somma di 1.092.040.000,00 USD dovesse essere versata da JP Morgan su indicazione del Governo Nigeriano a Malabu su di un conto

di garanzia acceso presso la BSI di Lugano e secondo un accordo ("Escrow Agreement") contenuto nello Schedule 1 del Legal Advisory Mandate. Nel citato Schedule 1 – Escrow Agreement between Malabu oil and gas LTD and Petrol Service Co LTD and Bayo OJO & Co, stipulato tra il consulente Bayo Ojo & Co, Malabu e Petrol Service, quest'ultima fungeva da depositaria ("escrow agent") ai fini di garanzia del buon esito dell'attività di consulenza legale prestata a Malabu da parte dello Studio Bayo Ojo & Co nel corso dell'operazione OPL 245. In base a questo secondo documento, Petrol Service avrebbe assunto il ruolo di escrow agent, ricevendo direttamente da NAE l'intera somma pattuita per OPL 245: "*NAE depositerà nell'ESCROW ACCOUNT presso l'ESCROW AGENT la predetta somma di 1,092,040,000.00 USD*" e si prevedeva che, una volta ricevuta la somma di 1.092.040.000,00 $, Petrol Service avrebbe dovuto immediatamente trasferirla – previa decurtazione dei 50 milioni spettanti all'Escrow Agent ed all'Advisor nella rispettiva misura di 5 e 45 milioni – a Malabu sul conto libanese di quest'ultima presso Banque MISR Liban sal. Al punto c) dell'accordo rileva la clausola voluta da Petrol Service secondo cui "*a causa delle normative delle banche internazionali in materia di trasferimenti ingenti di fondi, MALABU dovrà, se richiesto, fornire alla banca dell'Escrow Agent tutte le informazioni necessarie per adempiere al processo di due diligence obbligatorio, a condizione che l'Escrow Agent non trattenga in alcun caso i fondi da trasferire. Al fine di ridurre al minimo i tempi, le parti iniziano la diluizione immediatamente dopo l'esecuzione del presente accordo. Tutte queste informazioni ottenute devono essere mantenute strettamente riservate dalla banca e dall'agente di deposito a garanzia*". Infine, nell'allegato 2 del documento (cfr. Allegato 26: Schedule 2 – Particulars of Escrow Account), contenente le firme di Etete, Falcioni e Bayo Ojo, erano riportati gli estremi del conto di Petrol Service presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano: account number A209798AA.

Il terzo documento, collegato ai due precedenti, è datato 19 aprile 2011 e contiene le istruzioni di pagamento fornite da Bayo Ojo a Petrol Service in relazione ai residui 45 milioni di dollari: *"Block 245 – Malabu - Final and Irrevocable Payment Mandate Agreement*". Nel documento si specificava che, dei 45 milioni destinati all'Advisor, 20 milioni sarebbero stati versati all'avvocato e 25 milioni allo Studio legale. La clausola di cui al n. 3, infatti, prevedeva che "*l'Advisor con la presente conferma irrevocabilmente che la somma di 25 milioni sarà trattenuta nell'Escrow Account dall'Escrow Agent come compenso aggiuntivo completo e finale per le spese di consulenza e commerciali sostenute dall'Escrow Agent per la finalizzazione del contratto di vendita del blocco 245*". Afferma il difensore che sebbene il tenore letterale della clausola abbia fatto sorgere dubbi, appare ovvio che il riferimento non potesse essere a Petrol Service che non aveva svolto consulenza legale e contrattualistica. Circostanza che, peraltro, è stata chiarita sia dall'Avv. Bayo Ojo sia dal sig. Piotti, i quali confermavano che i 25 milioni sarebbero stati trattenuti dallo Studio Bayo Ojo & Co.

Successivamente, il canale bancario di Credit Suisse viene attivato, senza che Falcioni ne sapesse nulla, da Piotti, come dallo stesso dichiarato. Per quanto riguarda invece il canale bancario di Londra, a seguito di un incontro avuto a Lugano con Falcioni e con Bayo Ojo, nei primi di giugno 2011, la banca si sarebbe prestata ad aprire un conto corrente intestato all'Avvocato Bayo Ojo, ove far confluire l'eventuale somma che poteva giungere dalla Banca Svizzera Italiana. È una catena di e-mail che arriva al 15 giugno 2011, ma, evidenzia la difesa che Falcioni, il 17 giugno 2011, scrive alla società Malabu dicendo che Petrol Service non era più funzionale all'operazione.

Il 19 giugno Falcioni riceve il nuovo mandato finalizzato a far pervenire il compenso a Malabu su un conto di una banca libanese, sempre tramite Petrol Service che avrebbe dovuto trattenere 50 milioni di dollari per le commissioni, ma l'accordo non si perfezionerà e il Governo procederà al versamento del compenso sui conti nigeriani della stessa Malabu.

La difesa, infine, tratta le inattendibili dichiarazioni rese da Armanna ed i rapporti con Bisignani ed il Tribunale rinvia alla memoria difensiva, ritenendo trattarsi di argomenti ultronei, atteso quanto già motivato con riferimento alla posizione Armanna e quanto sarà motivato con riferimento alla posizione Bisignani.

CAPITOLO 12
BISIGNANI LUIGI

12.1 Imputazione....363
11.2 Discussione Pubblico Ministero....363
12.3 Le dichiarazioni di Armanna....367
12.4 La memoria conclusiva....367
12.5 La discussione della difesa....368
12.5.1 *Presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare OPL 245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni*....369
12.5.2 *Incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi*....370
12.5.3 *Discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere*....371
12.5.4 *Tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare nel novembre 2010.*....371

12.1 Imputazione

- *presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare dell'OPL245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni;*
- *incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi e confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani;*
- *incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi;*
- *discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere;*
- *tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare (1,3 mld) nel novembre 2010*

Dalla lettura delle condotte specifiche contestate all'imputato Bisignani, manca il riferimento, anche solo nella forma attenuata, della consapevolezza alla condotta tipica della partecipazione agli accordi corruttivi con i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello, essendo citato soltanto il generico riferimento al fatto di aver confermato la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei Pubblici Ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*), mentre l'interpretazione più aderente alla lettera dell'imputazione specifica, relativa alla posizione dell'imputato Bisignani, porta a ritenere che sia contestata la funzione di intermediario consapevole di accordi illeciti stipulati da Etete, tramite Obi, con i pubblici ufficiali.

11.2 Discussione Pubblico Ministero

La discussione non aiuta a risolvere questi problemi, attese le sintetiche affermazioni dedicate a questa posizione anche nell'ambito della memoria conclusiva.
Si riportano integralmente le frasi più significative per evidenziare come l'accusa desuma la prova della diretta partecipazione di Bisignani agli accordi illeciti esclusivamente dall'interpretazione delle dichiarazioni rese dall'imputato stesso in merito alla "sponsorizzazione" di Obi, in ragione delle sue conoscenze nell'ambiente governativo nigeriano, per quanto gli aveva riferito Di Nardo.

L'accusa afferma che Bisignani abbia "*confermato che il fine di arricchimento personale era comunque accompagnato dalla consapevolezza che il ruolo di Obi avrebbe potuto aiutare nei rapporti con i pubblici ufficiali nigeriani. Glielo disse Di Nardo: "Mi disse che Obi aveva una banca d'affari a Londra e che aveva forti rapporti con l'ambiente governativo in Nigeria"; lo riferì a Scaroni: "Io dissi a Scaroni che sapevo che Obi era una persona che aveva forti rapporti con l'ambiente governativo nigeriano tanto che in passato era stato incaricato della privatizzazione della rete telefonica in quel paese".*
Erano noti a Bisignani inoltre i rapporti con il Ministro del Petrolio e i rapporti di quest'ultima con Dan Etete: "io avevo saputo da Di Nardo, che a sua volta era stato informato da Obi, che una ministra del governo nigeriano dell'epoca era una ex assistente di Etete all'epoca in cui questi era ministro del petrolio. Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa ministra".

Il Tribunale non concorda con l'interpretazione sulla valenza "confessoria" delle dichiarazioni di Bisignani, attesa l'impossibilità di evincere dalle dichiarazioni stesse la consapevolezza, neppure generica, di accordi illeciti sottostanti, consapevolezza che si fonderebbe esclusivamente sulle "competenze" di Obi per essersi occupato di altre importanti vicende contrattuali che coinvolgevano il Governo della Nigeria. In particolare, il riferimento agli appalti relativi alla privatizzazione della rete telefonica in Nigeria appare connotare di spessore lecito l'esperienza di Obi che rappresentava un motivo di lecita motivazione per la sua "sponsorizzazione", ancorchè Bisignani fosse mosso da personali interessi economici, aspettandosi da Obi una commissione per l'opera di intermediazione prestata a suo favore.
L'ulteriore argomento utilizzato dall'accusa è la dichiarazione, ritenuta confessoria, sui rapporti di pregressa conoscenza tra Etete e la Ministra del Petrolio Diezani Madueke che aveva svolto il ruolo di assistente dello stesso Etete all'epoca in cui era Ministro del Petrolio, conoscenza che, nelle dichiarazioni di Bisignani, avrebbe certamente facilitato l'operazione di acquisizione della licenza. Appare evidente che la dichiarazione di Bisignani si colloca in una logica diversa da quella degli accordi corruttivi, alludendo, casomai, alla logica di eventuali favoritismi basati su rapporti personali che, al contrario, escludono rapporti corruttivi. Nell'impostazione del Pubblico Ministero, a ben vedere, la natura corruttiva di qualsivoglia accordo riferito da Bisignani tra Etete e la Ministra del Petrolio discende esclusivamente dalla triplice suggestione derivante dal fatto che Bisignani è pregiudicato per corruzione, Etete è condannato per riciclaggio e la Ministra Diezani è nota per la sua vorace avidità. Si tratta tuttavia di aspetti legati al passato e alla personalità dei soggetti coinvolti e che, di conseguenza, non presentano una diretta valenza probatoria rispetto ai fatti storici che devono essere provati nell'ambito di questo processo.
In ogni caso, si è già avuto modo di evidenziare che la generica consapevolezza di accordi illeciti sottostanti a quelli leciti non è ritenuta dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità idonea ad integrare l'aspetto rappresentativo dell'elemento soggettivo anche nella forma più attenuata del dolo eventuale.
In conclusione, a prescindere dai commenti sui trascorsi giudiziari dell'imputato, condannato nel 1997 per violazione delle norme sul finanziamento illecito dei partiti e per appropriazione indebita e non per corruzione, reato per cui ha "patteggiato" due accuse, nel 1999 la prima e nel 2011 la seconda, il Pubblico Ministero non ha neppure menzionato, nella discussione, argomenti relativi ad elementi indiziari di coinvolgimento dell'imputato nell'attività criminosa tipica contestata, coerentemente, del resto, con il tenore dell'imputazione specifica, priva di contestazioni penalmente rilevanti.
Si riportano i passaggi più significativi della discussione accusatoria al fine di apprezzarne direttamente l'inconsistenza, in termini di responsabilità penale.

Il collegamento di Bisignani con OPL 245 nasce dalla sua amicizia e dal rapporto di lunga data con Paolo Scaroni, rapporto confermato da Scaroni nelle dichiarazioni sopra riportate in cui spiega anche che Bisignani "ha quotidiani rapporti con membri del Governo, con Giornalisti e con

esponenti delle Istituzioni" e per questo motivo si era rivolto a lui per conoscere l'oggetto di un incontro con Berlusconi.
Dice Bisignani di essersi rivolto all'amico Scaroni su suggerimento di Gianluca Di Nardo.
Venendo dunque alla questione OPL245 Bisignani dichiara: "Nel 2009 Di Nardo mi parlò di un suo amico nigeriano, Emeka Obi, di cui conosceva anche la famiglia. Mi disse che Obi aveva una banca d'affari a Londra e che aveva forti rapporti con l'ambiente governativo in Nigeria. Di Nardo mi disse che Obi poteva occuparsi di un affare molto importante, cioè la risoluzione di un problema, che aveva anche degli aspetti legali, relativi ad un giacimento in Nigeria. Di Nardo mi spiegò che questo giacimento, era interessato da un forte contenzioso relativo alla proprietà. Il proprietario, che poi ho saputo che era Dan Etete, aveva dato un incarico a Obi per rappresentarlo in vista di una possibile cessione di questo asset ad ENI e a Shell. Di Nardo mi chiese di parlarne con Scaroni per vedere se c'era un interesse da parte di ENI" (interrogatorio 16.4.2014 p. 2).
È Bisignani, pertanto, che inserisce Obi nei negoziati, incontrando Scaroni, spiegandogli quanto riferito da Di Nardo e addirittura fornendo a Scaroni il numero di telefono di Obi: "Io avevo un numero di telefono di Obi, credo di Londra e lo detti a Scaroni il quale mi disse che dopo alcune verifiche lo avrebbero contattato."
In effetti, come già evidenziato, a fine 2009 iniziano i contatti tra Eni e Obi, sebbene Obi non avesse ancora alcun mandato da Etete che anzi non aveva mai incontrato prima dell'incontro di Vienna con Agaev e Granier Deferre.
La ragione dell'attivismo di Luigi Bisignani, la raccomandazione a Scaroni e l'appoggio dato a Obi, hanno, per esplicita ammissione dell'imputato, una base puramente pecuniaria: Domanda: Nel corso di questa vicenda avete discusso, Lei e Di Nardo, sull'ammontare delle commissioni a vostro favore? Risposta: Ci aspettavamo delle commissioni. In particolare ci aspettavamo che Obi ci riconoscesse una parte dei compensi che avrebbe ricevuto da Etete. Io e Di Nardo avevamo comunque svolto un'attività nelle trattative e quindi ci aspettavamo un riconoscimento economico. Questo riconoscimento non poteva provenire da ENI perché ENI non paga commissioni".
La dichiarazione, oltre a spiegare il fine delle condotte di Bisignani (e Di Nardo), rivela la circolarità del flusso dei pagamenti: Eni paga Etete, che paga Obi, che paga Bisignani. Però il pagamento non poteva venire da Eni "perché ENI non paga commissioni". Una dichiarazione che è una sorta di monumento all'ipocrisia.
Bisignani ha confermato che il fine di arricchimento personale era comunque accompagnato dalla consapevolezza che il ruolo di Obi avrebbe potuto aiutare nei rapporti con i pubblici ufficiali nigeriani. Glielo disse Di Nardo: "Mi disse che Obi aveva una banca d'affari a Londra e che aveva forti rapporti con l'ambiente governativo in Nigeria"; lo riferì a Scaroni: "Io dissi a Scaroni che sapevo che Obi era una persona che aveva forti rapporti con l'ambiente governativo nigeriano tanto che in passato era stato incaricato della privatizzazione della rete telefonica in quel paese".
Erano noti a Bisignani inoltre i rapporti con il Ministro del Petrolio e i rapporti di quest'ultima con Dan Etete: "io avevo saputo da Di Nardo, che a sua volta era stato informato da Obi, che una ministra del governo nigeriano dell'epoca era una ex assistente di Etete all'epoca in cui questi era ministro del petrolio. Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa ministra".
Bisignani, insomma, è ovviamente bene informato delle premesse dell'affare. Ma il suo ruolo non si è limitato nell'indicare Obi a Scaroni, poiché nel corso di tutta la trattativa - e specialmente nei momenti di crisi - continua ad avere informazioni da Obi tramite Di Nardo ("Io ho saputo da Di Nardo che nel corso del 2010 vi furono incontri tra Casula e Descalzi da un lato e Obi dall'altro lato. In base a quanto mi diceva Di Nardo, la questione principale sul tappeto era risolvere il contenzioso in essere con la Shell").
Soprattutto si occupa di tutelare il proprio interesse con diretti interventi su Descalzi e su Armanna. Descalzi gli era stato presentato da Scaroni nel corso di una cena romana, come riferito dallo stesso Descalzi (supra pag. 239). Nel corso della trattativa ci furono molti contatti tra Descalzi e Bisignani in relazione a OPL 245 e al ruolo di Obi. Lo dice Descalzi, che si dichiara preoccupato

dall'insistenza di Bisignani "In questo periodo ho avuto alcuni contatti telefonici con Luigi Bisignani…. Faccio presente che la telefonata di Bisignani mi arrivò attraverso la segretaria di Scaroni e quindi io mi misi ovviamente a disposizione. ... In ogni caso ognuna delle comunicazioni che io ho avuto con Bisignani è stata da me riferita a Scaroni ed in tutti i casi lui approvava il fatto che io parlassi con Bisignani. ... (interrogatorio Descalzi pag.9). Lo conferma Agnese Fusco. Lo dice chiaramente lo stesso Bisignani nel corso dell'interrogatorio, allorquando è stato chiamato a dare chiarimenti su alcune conversazioni telefoniche tra lui e Descalzi: al di là delle dichiarazioni in ordine al contenuto delle telefonate, rileva la circostanza che Bisignani affermi di avere avuto da Di Nardo della documentazione da consegnare a Descalzi su OPL 245 "L'appunto che io avrei dovuto consegnare a Descalzi è un foglio che mi aveva dato Di Nardo. Questo foglio riguardava lo stato delle negoziazioni ma non sono in grado oggi di riferire quale fosse il contenuto dell'appunto".
Bisignani teneva anche stretti rapporti con Armanna, che lo ha definito un amico di vecchia data "Lo conosco, lo conosco bene, perché mi ha aiutato in un momento di grande difficoltà di mio figlio, ... un intervento che fu fatto quando era piccolino (ud. 17.7.19 p. 76). Amicizia confermata da Bisignani che fa pure un riferimento ad alcuni incontri con lui in relazione a OPL 245 e allo scambio di documentazione: "Conosco Armanna da tempo perché abbiamo delle amicizie in comune. Ho incontrato Armanna anche nell'ambito delle negoziazioni relative a questo giacimento. In particolare ho avuto da lui delle informazioni sulla capacità produttiva dell'OPL 245. Ho ricevuto anche della documentazione. Armanna era informato del fatto che io avevo un collegamento con Obi tramite Di Nardo" (interrogatorio Bisignani 16.4.14 p.4).
Insomma, è documentato che Bisignani avesse contatti e scambi continui per OPL 245 con il suo socio Di Nardo, con il suo amico Scaroni e con gli apicali di Eni a capo del progetto Descalzi e Armanna.
Va aggiunto che sarebbe un grave errore di prospettiva ritenere che l'attività di Bisignani si sia limitata all'iniziale raccomandazione di Obi, e alla finale ricezione di circa 21 milioni incassati dal suo socio Di Nardo – che non sarebbero comunque poca cosa.
Bisignani conosceva perfettamente chi fossero le persone che ruotavano intorno all'affare: Domanda: Lei sapeva dell'esistenza nella trattativa di un signore di nome Agaev? Risposta: Ho saputo nel corso del1a vicenda che c'era un russo che teneva i rapporti con Etete. (interrogatorio Bisignani pag. 2).
*Inoltre Bisignani, come risulta dalle telefonate intercettate a Napoli (qui utilizzate come dati di traffico in osservanza a quanto stabilito dal Tribunale) ebbe rapporti telefonici con gli apicali Eni fino almeno al 18 novembre 2010, quando Adoke aveva ormai accentrato la gestione della trattativa. E infatti Bisignani sapeva perfettamente che era entrato direttamente in gioco (**nel gioco sporco**) il governo nigeriano. Il punto è ammesso nell'interrogatorio dallo stesso Bisignani: Da quello che ho saputo il presidente della Nigeria e questa ministra hanno preso in mano la trattativa e, nello stesso periodo, Etete non ha più riconosciuto a Obi il ruolo di advisor, non rinnovando ad Obi l'incarico di trattare per suo conto che gli aveva dato in precedenza…(interrogatorio pag. 5) E ancora: "l'iniziativa era stata presa fortemente in mano da Scaroni che aveva aperto un tavolo di trattative direttamente con il governo, nella nostra terminologia "Fortunato e la signora". Io ho compreso che ENI non voleva comunque rompere definitivamente con Obi." (interrogatorio pag. 5).*

Altrettanto irrilevante è il carattere indiziario delle conoscenze relative alle fasi dell'operazione che l'imputato Bisignani dimostra di conoscere in quanto espressione del lecito interessamento per una vicenda contrattuale, il cui esito gli avrebbe consentito di ottenere leciti guadagni personali. Anche in questo caso, solo "colorando", o meglio "sporcando"[748] le trattative lecite con il presupposto della

[748] Il termine deriva dall'espressione tra parentesi (nel gioco sporco) utilizzata dal Pm per giustificare la valenza confessoria delle dichiarazioni.

necessaria corruzione sottostate si può inferire dalle dichiarazioni di Bisignani la ritenuta valenza confessoria.

12.3 Le dichiarazioni di Armanna

Neppure Armanna accusa direttamente Bisignani, visto che dichiara che lo stesso neppure sapeva dell'ammontare delle commissioni pari a 200 milioni di dollari, richieste da Obi:

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Bisignani in qualche modo l'ha ripresa per il suo comportamento, e poi che cosa disse? IMPUTATO ARMANNA - Mi disse che Paolo Scaroni mi avrebbe licenziato se io avessi continuato in questo modo. PUBBLICO MINISTERO - Ma fu proprio così breve il discorso? IMPUTATO ARMANNA - Sì, ma siamo molto amici, il rapporto è molto diretto, e io gli risposi che se mettevamo dentro Obi saremmo stati arrestati tutti. PUBBLICO MINISTERO - E lui ha ribattuto qualcosa? IMPUTATO ARMANNA - Quando gli ho spiegato dei 200 milioni ha detto che avevo ragione io. PUBBLICO MINISTERO - Gliel'ha spiegato in quella sede? IMPUTATO ARMANNA - Sì. PUBBLICO MINISTERO - Cosa gli ha detto esattamente? IMPUTATO ARMANNA - Io gli ho detto "Scusami, Luigi, ma tu ti prendi 200 milioni da questo contratto? Perché hai un problema con i nigeriani", lui mi disse "200 milioni? No, assolutamente". PUBBLICO MINISTERO - Le disse quanto prendeva? IMPUTATO ARMANNA - No. PUBBLICO MINISTERO - Però negò che 200… IMPUTATO ARMANNA - No, ma fu molto sorpreso della cifra, e mi chiese di preparare una nota con tutti i dettagli del perché quei 200 milioni… cioè perché il ruolo di Obi non era sostenibile e perché noi avessimo una situazione, per usare un eufemismo, di imbarazzo con i nigeriani. Cioè se fosse stato un portatore di interesse dei nigeriani, non era un nostro problema Obi. Ma era un portatore di interessi del buyer, e quindi era un nostro problema. PUBBLICO MINISTERO - Cioè di Eni. IMPUTATO ARMANNA - Di Eni, sì. PUBBLICO MINISTERO - Ma Bisignani discusse di questa questione se Obi fosse legato ai nigeriani? IMPUTATO ARMANNA - No, non mi disse… lui mi disse che Obi era una persona estremamente legata al Governo nigeriano, e io gli dissi che assolutamente non era vero e che Claudio Descalzi, con cui lui aveva i rapporti, lo sapeva benissimo, perché gli era stato detto direttamente dal Presidente nigeriano, del Ministro del Petrolio e dall'Attorney General, cioè quindi non era sindacabile il ruolo politico di Obi, cioè Obi in quel momento, magari prima l'aveva avuto, ma in quel momento….In quel momento Obi non aveva alcun supporto da referenti politici nigeriani, nessuno. PUBBLICO MINISTERO - Come vi siete lasciati con Bisignani? Cioè qual è stato il… IMPUTATO ARMANNA - Mi ha chiesto di fargli avere la nota, io gliel'ho predisposta… PUBBLICO MINISTERO - Ma nella nota lei mise anche la cifra? IMPUTATO ARMANNA - Sì, 200 milioni, sì. A penna.

12.4 La memoria conclusiva

Per completezza devono essere valutare le ulteriori argomentazioni che l'accusa utilizza contro Bisignani nella memoria conclusiva, erroneamente o suggestivamente interpretando elementi di prova. Ci si riferisce anzitutto all'affermazione che "*Armanna sostiene che Bisignani avesse "raccomandato" anche l'ingresso di Falcioni nella fase del pagamento".* In realtà, leggendo la dichiarazione resa da Armanna all' udienza del 22.7.2019, a p.4: *"Da lui [Falcioni] fui informato che praticamente il suo coinvolgimento proveniva direttamente da Roma, e nella fattispecie rappresentava degli interessi chiaramente collegati a Luigi Bisignani"* si può notare che egli non esprime una conoscenza, bensì una valutazione basata su due collegamenti che possono apparire logici solo a una lettura superficiale.

Armanna, infatti, afferma di essere stato informato da Falcioni di una notizia (la raccomandazione di Falcioni da parte di Bisignani) che invece non conosce, tanto da dover ricorrere a una duplice deduzione per comunicarla. La prima deduzione è fondata sull'interesse economico di Bisignani e la seconda sul fatto che Bisignani aveva molti collegamenti a Roma.

Volutamente suggestivo è l'accostamento tra dichiarazioni che lo stesso Armanna voleva separare, quelle relative ai compensi leciti che Bisignani si aspettava dall'intermediario Obi o Falcioni, con quelle rigurdanti la remunerazione illecita destinata ai pubblici ufficiali tramite Etete: *"Lo schema va un po' separato, cioè c'erano delle cifre che dovevano andare a Luigi Bisignani, e dovevano andarci indipendentemente se provenissero da Obi o se provenissero da Falcioni. Poi c'erano delle cifre che dovevano andare tramite Dan Etete, e questa è una cosa che vorrei approfondire successivamente, che andavano agli sponsor politici".*
Altrettanto suggestiva è l'affermazione di Bisignani sui motivi per cui non si è più interessato alla vicenda: *"Dal dicembre 2010 per vari mesi sono stato coinvolto nella vicenda giudiziaria di Napoli, quella da cui deriva il presente procedimento, e non ho potuto né voluto parlare con nessuno".*
Errata, come già rilevato, è l'affermazione che tra febbraio e marzo 2011 *i negoziati hanno avuto un rallentamento e le aspettative di Obi sono diventate sempre meno rosee, in concomitanza con le convocazioni in Procura di Di Nardo, Scaroni e Bisignani per rispondere a domande anche su OPL245*. Come visto, le indagini di Napoli sono iniziate prima del febbraio-marzo 2011 e le trattative si sono arenate in quel periodo per le resistenze degli uffici governativi alle condizioni contrattuali proposte dalle compagnie petrolifere.
In sintesi, gli elementi di prova che l'accusa pone a carico di Bisignani non sono condivisibili:

1. *la sua condotta volta ad inserire l'intermediario Obi nelle trattative allo scopo di lucrare commissioni;*
2. *l'influenza esercitata, per il tramite di Scaroni, su Descalzi ed Armanna per garantire a Obi un'illecita remunerazione;*
3. *la consapevolezza della possibilità di influire, per il tramite di Obi, sul comportamento del governo nigeriano;*
4. *l'influenza esercitata per inserire Falcioni nell'affare;*
5. *la ricezione di una parte cospicua dei proventi della corruzione (CHF 21.185.156) sbloccati a seguito di controversia proposta da Obi e bonificati da quest'ultimo a favore del socio di Bisignani Gianluca Di Nardo.*

Il primo è un comportamento lecito, il secondo anche, tenuto conto che la remunerazione di Obi non è solo lecita, ma è stata legittimata a posteriori dalla sentenza del Giudice inglese Gloster. Il terzo punto è equivoco giacchè l'influenza sul Governo può assumere molteplici significati e non tutti illeciti, né può essere automaticamente espressiva di rapporti corruttivi. Il quarto punto è fondato sulle dichiarazioni inattendibili di Armanna e il quinto punto non esprime alcun comportamento illecito.

12.5 La discussione della difesa

Si riportano i passaggi più rilevanti della discussione della difesa perché integralmente condivisibili.
Afferma giustamente la difesa che Bisignani "*si è limitato a segnalare il nominativo di Emeka Obi al Dottor Scaroni dandogli il numero di telefono, per altro inizialmente anche sbagliato, e ha ricevuto delle informazioni, per altro del tutto ininfluenti, circa OPL 245, il tutto fino però alla proposta rifiutata del 30/10/2010. Bisignani non ha deciso alcunché, non ha fornito alcun apporto causale alla definizione degli accordi tra i contraenti, nemmeno a quello asseritamente corruttivo tra Etete e i Pubblici Ufficiali, ma non ha inciso neanche nelle fasi che si sono succedute, o anche nelle fasi specifiche delle trattative. Nemmeno tramite terzi. E certamente non ha avuto alcun ruolo nella conclusione del settlement agreement, considerati dalla Procura quegli atti contrari al dovere d'ufficio posti in essere dai Pubblici Ufficiali. Nessuno lo ha interpellato, nessuno lo ha coinvolto nelle fasi preparatorie e decisorie".*
Sostiene la difesa che "*Per quanto riguarda il ruolo attribuito a Bisignani non è quello di concorrente necessario, privato corruttore, bensì quello eventualmente del cosiddetto terzo. Bisignani infatti nella ricostruzione non è certo il Pubblico Ufficiale, ma nemmeno colui che avrebbe corrotto alcunché o alcuno. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di concorso eventuale del terzo,*

ha, com'è noto, evidenziato che "rimane logicamente imprescindibile l'accertamento della rilevanza causale della condotta posta in essere dal terzo rispetto al pactum sceleris intervenuto tra i concorrenti necessari", Cassazione del 2006 33.435. E che "è necessaria la prova che tale apprezzabile apporto causale sia sorretto, come in ogni altra ipotesi di concorso, dalla volontà consapevole, elemento psicologico, di partecipare al complessivo programma e in definitiva di realizzare la figura tipica del reato", Cassazione del 2002, 3.388. Sulla scorta di questi principi e della carenza evidenziata circa l'accordo corruttivo vanno esaminate le specifiche condotte attribuite al Dottor Bisignani.

12.5.1 *Presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare OPL 245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni*

Lasciando da parte la terminologia atecnica (condurre in porto l'affare o ricevendo il placet) non vi è chi non veda come la condotta contestata non abbia nulla di anomalo o di oscuro o tantomeno soprattutto di illecito[749]. Un amico segnala all'amministratore di una società potenzialmente interessata, neppure sa se lo è effettivamente a un acquisto, segnala il nominativo di un mediatore della società privata venditrice. Mediatore che, come vedremo, è stato riconosciuto un soggetto altamente qualificato[750]. Circostanza tantomeno strana quando emerge con chiarezza che la stessa segnalazione è pervenuta a Bisignani tramite un altro professionista del settore, Di Nardo. Ancor meno anomalo è che il Dottor Scaroni abbia girato, a chi di competenze, all'interno di Eni, il nominativo segnalato. Nulla di illecito. Incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi, confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani. Detto che di per sé se anche i fatti fossero andati come nei termini di cui alla generica e indeterminata contestazione (quando, dove e come), non evidenzierebbero alcuna condotta illecita o alcun nesso causale con l'asserita corruzione.

Il dibattimento ha poi evidenziato come comunque la presenza di Obi non sia stata affatto necessaria per la conclusione degli agreements, così come i suoi asseriti rapporti politici. Dopo la proposta del 30/10 infatti è stato escluso da qualsiasi trattativa. L'accordo… anzi, gli accordi sono stati conclusi senza il suo contributo, a condizioni diverse rispetto a quelle di cui alle proposte, per altro tutte condizionate, da lui ricevute, a distanza di mesi, con uno schema diverso e a condizioni diverse. Vedasi anche, con tutte le riserve del caso, le dichiarazioni di Armanna, sia con riferimento alla circostanza che ai politici nigeriani non interessava Obi, infatti quando è stato allontanato dal processo negoziale non c'è stata alcuna reazione, sia con riferimento alla circostanza che lo stesso già prima della proposta condizionata lo escludeva, Armanna escludeva Obi, favorendo la presenza invece di Akinmade, su indicazione dei superiori gerarchici. pagina 91 del 17/07.

12.5.2 *Incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi*

Trattasi di condotte generiche e del tutto neutre, laddove vere. Così come ricevere informazioni in ordine a un potenziale affare tra privati dal quale ci si poteva attendere dei corrispettivi, per aver

---

[749] Bisignani quindi ha segnalato a Eni un professionista, il cui operato...nel nostro ordinamento è noto come mediatore atipico. Di recente, la sentenza delle Sezioni Unite 2017, ovviamente civile, numero 19.161. afferma che è configurabile accanto alla mediazione ordinaria una mediazione negoziale, cosiddetta atipica, tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate prestabilite condizioni.

[750] La sentenza del Giudice Gloster della Corte di Londra ha descritto Obi, paragrafo 319, come un soggetto che presentava requisiti preziosi per Malabu, godeva di esperienze nella negoziazione, collaborazioni, disponendo altresì di contatti con consulenti legali e negoziali occidentali di spicco, aveva inoltre esperienze nella promozione, discussione e conclusione del calibro di una vendita del blocco OPL. La sentenza ricostruisce anche gli aspetti economici … intanto individuando quella che era la quota che gli toccava, ha escluso qualsiasi attività fraudolenta di EVP, punto 246, ha illustrato l'attività svolta da EVP e i suoi consulenti, pagina 289 e seguenti, e ha spiegato naturalmente le ragioni dell'accoglimento della domanda di EVP e il riconoscimento a lui di un compenso per l'attività svolta, criteri di determinazione dello stesso, nella misura dell'8 percento.

messo in contatto un mediatore del venditore con Eni, potenziale contraente. Sui suoi rapporti con Armanna il Dottor Bisignani ha reso interrogatori avanti al Pubblico Ministero escludendo di aver perorato alcunché ma di aver semplicemente ricevuto da lui documentazione inerente la capacità produttiva dell'OPL. Armanna poi, per altro, non ha mai parlato di un suo intervento, di Bisignani, o di un contributo di sorta nella trattativa, tantomeno di natura impositivo.
Il fatto che Armanna riceva quell'e-mail di Falcioni che dice "Manderemo i soldi in Libano, manderemo le nostre fee sul nuovo conto e poi noi faremo quello che c'è da fare"....Mi riferisco, e si riferisce il Pubblico Ministero, all'e-mail del 9/06/2011 contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero indirizzata da Falcioni ad Armanna, per altro all'indirizzo privato, armanna@gmail.com, ad operazione ormai definita, quando Bisignani era scomparso, ripetiamo, da tempo. Comunicazione dal testo cristallino, che non lascia spazio a interpretazioni di sorta, "se tutto va male si devono rifare gli accordi tra noi e i nigeriani, dove noi autorizziamo le rimesse della stessa banca in Libano. Contemporaneamente le nostre fee vengono trasferite su un nuovo conto, dove poi noi faremo quello che c'è da fare". Interrogato sul punto, sulle fee, dal Pubblico Ministero, Armanna risponde come, e incredibilmente queste nostre fee, di Petrol Service e Armanna, diventano prima le fee solo di Falcioni, quindi le fee degli italiani, poi le fee di Falcioni e Bisignani, pagina 148. Ma 149, poco dopo, le fee cambiano ancora destinazione e diventano quelle di Bisignani e Di Nardo. Circostanza chiaramente non vera, mai riscontrata, per fortuna non creduta neanche dal Pubblico Ministero. Avrebbe dovuto confessare il suo ruolo nell'operazione. Circostanza, per altro, che Armanna riferisce di aver saputo da Falcioni, non dice dove, non dice quando, l'avrebbe saputo perché lui era la persona più potente in Nigeria nell'Eni, secondo Falcioni, dice questo Armanna. Dichiarazioni che ovviamente sono prive di riscontro individualizzato, ma che Armanna per altro rende senza ricordarsi di avere escluso, poco prima che gli venisse contestata l'e-mail di cui abbiamo detto prima, e quindi che gli venisse attribuito un ruolo anche nei rapporti con i nigeriani dopo la conclusione dell'accordo, qualsiasi collegamento operativo tra Bisignani e Falcioni. Infatti alla domanda che gli aveva fatto il Pubblico Ministero prima di questa contestazione, "Lei ha mai saputo che ci sia stato comunque un collegamento operativo tra Bisignani e Falcioni?", Armanna risponde candidamente, pagina 121 udienza del 17/07, "No, nessuno". Affermazioni circa il collegamento fra Bisignani e Falcioni, Roma e la destra italiana, prive di riscontro, e anche il Pubblico Ministero ritiene necessario valutarne... per valutarne l'attendibilità, un riscontro, ma che in realtà non trova. Ciò nonostante uno dei due Pubblici Ministeri ritiene la tesi non strampalata, pur riconoscendo che si tratta di affermazioni non provate. Quello che non fa Armanna è chiarire la sua posizione, e il ruolo in questa vicenda di falcioni, e non chiarisce minimamente, anzi anche su questo intervento di Bisignani avrebbe potuto spiegarci come Bisignani ha avuto contatti con Falcioni, se li ha avuti, e probabilmente li ha avuti, e tramite Vincenzo Armanna. Un giro di parole fatte di se, forse, probabilmente, per non riconoscere che le dichiarazioni di Armanna processualmente non hanno alcun valore, non sono riscontrate ed è inattendibile. Anche in questo caso, per altro, il fascicolo informatico è impietoso, esiste corrispondenza di quel periodo tra Armanna e Falcioni, ma il nome di Bisignani ovviamente non compare mai alcuna prova, alcun riscontro individualizzato, alcun indizio. Un Imputato, Armanna, che non dice, non chiarisce, è reticente, sistematicamente mente, ma che i Pubblici Ministeri però provano lo stesso a valorizzarlo, specie quando citano Bisignani. Il nome di Bisignani viene spesso buttato un po' lì, sia da Armanna, ma direi anche dalla Procura della Repubblica, in maniera un po' semplicistica, vediamo cosa succede, forse pensano di suggestionare o probabilmente per non riconoscere l'inattendibilità di Armanna, le cui dichiarazioni, come abbiamo visto, sistematicamente erano state utilizzate per supportare i teoremi della tangente, quella tangente che torna sempre indietro a chi l'ha pagata. La sostanza è che la Procura, nemmeno attraverso l'inattendibile Armanna, ha provato alcunché che riguardi l'apporto di Bisignani allo schema della corruzione.

12.5.3 ***Discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere***

Nella requisitoria ci si sarebbe aspettati una specificazione dell'Accusa, invece, come al solito, nulla. A fronte della genericità delle contestazioni n requisitoria, il Pubblico Ministero nulla dice. Non indica e ovviamente non prova su quali argomenti Bisignani sarebbe intervenuto, quali sarebbero state le sue indicazioni a Descalzi, su quali comportamenti da tenere nelle trattative. Comportamenti da tenere quando, dove, con chi, vista la molteplicità dei profili in gioco e la pluralità di parti (Shell, Malabu, Governo, Eni), precisazioni fondamentali vista la complessità delle trattative, la loro durata, visto che tra l'altro la chiusura vera è della primavera del 2011, quando Bisignani è scomparso dal telefono ormai da mesi. Il Pubblico Ministero non indica e non prova conseguentemente se le arcane indicazioni di Bisignani sono state effettivamente recepite da Descalzi, e quale efficacia abbiano avuto nella realizzazione del supposto reato. Semmai, ancora una volta, abbiamo il riscontro del contrario di quanto sembra ipotizzare il Pubblico Ministero. Infatti prima di tutto, se si fosse trattato di condotte rilevanti, qualcosa nel famoso file informatico sarebbe emerso (una comunicazione, un qualche cosa), semmai è emerso che Descalzi si è limitato a operare affidandosi alle procedure Eni interne, che mai hanno sostenuto di aver sentito nominare Bisignani (Ranco, Bollini, Caligaris e quanti altri), è emerso invece che Obi è stato estromesso, il tutto senza ovviamente che Descalzi giustificasse o dicesse, com'è giusto che fosse, a Bisignani tutto ciò, senza subire ripercussioni, pressioni di sorta, altro che paura o sudditanza, com'è stato prospettato dall'Accusa o dallo stesso Armanna. Rapporto, ripetesi, di cui il Pubblico Ministero non è in grado di indicare alcun contenuto, modalità e rilevanza e soprattutto illiceità.

12.5.4 ***Tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare nel novembre 2010.***

Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse, che evidenziano la assoluta genericità e carenza di prova circa l'illiceità della condotta. L'essere in contatto costante, concetto per altro alquanto soggettivo e circostanza assolutamente irrilevante, laddove non si specifichi e si provi soprattutto che questa costanza di contatti con Scaroni, amico da decenni, e Descalzi, fosse legata e funzionale a un aspetto rilevante, anzi determinativo, dell'accordo asseritamente corruttivo.

CAPITOLO 13
SCARONI PAOLO

13.1 Imputazione....372
13.2 Discussione del Pubblico Ministero....373
13.3 Le indagini della Procura di Napoli....373
13.5 Incontri con il Presidente della Nigeria....378
13.6 Conclusioni....379

13.1 Imputazione

Scaroni Paolo, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni

- *dando il placet all'intermediazione di Obi proposta da Bisignani e invitando Descalzi ad adeguarsi; tenendo contatti diretti con Bisignani;*

- *essendo costantemente informato da Descalzi dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete e approvando i termini dell'affare;*

- *incontrando personalmente, insieme a Descalzi, il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sia in fase che di perfezionamento degli accordi (13 agosto 2010) che nella fase finale, durante un raduno elettorale in Nigeria, il 22 febbraio 2011;*

Dalla lettura delle condotte specifiche, contestate all'imputato Scaroni, manca il riferimento, anche solo nella forma attenuata, alla consapevolezza della condotta tipica della partecipazione agli accordi corruttivi con i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello, essendo citati soltanto comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che le condotte contestate rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico dirigenziale all'epoca ricoperto, potendosi, al più, ritenere la contestazione sindacabile, sotto il profilo della lealtà ai doveri di politica aziendale, attesa la dichiarata politica dell'Eni di non avvalersi d'intermediari. Una simile contestazione, in ogni caso, si collocherebbe in un campo decisamente diverso da quello delle responsabilità penali.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei pubblici ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*), mentre l'interpretazione più aderente alla lettera dell'imputazione specifica, relativa alla posizione dell'imputato Scaroni, porta a ritenere che sia implicitamente contestata la funzione di intermediario consapevole di accordi illeciti stipulati da Etete, tramite Obi, con i pubblici ufficiali.

Per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione dei Pubblici Ministeri al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli, attività che, lungi dal rappresentare una parcellizzazione dei fatti, rappresenta la necessaria disamina delle responsabilità, che, anche nel caso del concorso di persone nel reato, restano individuali, nei termini indicati nel capitolo 9.

13.2 Discussione del Pubblico Ministero

Scaroni è l'amministratore delegato di Eni dal 2005 al 2014, quindi per tutto il periodo in cui si sono svolti i fatti in contestazione egli aveva la responsabilità della politica aziendale, compresa anche

l'operazione OPL 245. Di conseguenza, sono pienamente condivisibili, perché lecite, le improprie "contestazioni" relative all'attività di promozione, direzione e controllo della trattativa per l'acquisizione della licenza petrolifera di cui si discute.

Altrettanto condivisibili sono le seguenti ulteriori affermazioni dell'accusa, del resto confermate dalle ammissioni dell'imputato stesso:

"Scaroni entra con un ruolo di primo piano nelle vicende di OPL 245 non solo per la funzione ricoperta, ma perché in effetti è grazie al suo impulso che riprendono le trattative che portano ai Resolution Agreements: si è già visto, infatti, che un primo tentativo di Eni di entrare nella licenza era stato seccamente rintuzzato il 13.3.2007 da una diffida di Shell a firma di Ann Pickard con cui si ribadivano i diritti esclusivi della compagnia anglo-olandese. Nel 2009 Eni si ripropone, ipotizzando un accordo con Shell, e soprattutto avvalendosi dell'intermediazione di Emeka Obi, espressamente legittimato dalla firma del Confidentiality Agreement. Emeka Obi, come già ampiamente esposto, assume un ruolo cruciale nei negoziati perché porta avanti le aspettative economiche di Luigi Bisignani, amico storico di Paolo Scaroni. Tale amicizia, se tecnicamente non può essere ascritta alla categoria del fatto notorio, è comunque ampiamente conosciuta da tutti i personaggi coinvolti nella vicenda e confermata dai diretti interessati. Lo stretto rapporto tra Scaroni e Bisignani è confermato dalla segretaria personale di Scaroni in Eni, Agnese Fusco, che all'udienza 20.3.2019 ha riferito come Scaroni e Bisignani si conoscessero sicuramente da molti anni e che prima che Scaroni arrivasse in Eni "già avevano un rapporto confidenziale, che definirei di amicizia" (udienza 20.3.119 p. 6 ss). Rapporto che è proseguito assiduamente nel periodo di tempo oggetto dei fatti in contestazione, con contatti telefonici ma naturalmente anche con frequenti incontri personali, non alla sede dell'Eni in Piazza Mattei ma in un ufficio più discreto nel centro di Roma. È a seguito della raccomandazione di Luigi Bisignani, come già indicato, che Scaroni indica a Descalzi la necessità di rivolgersi a Emeka Obi per negoziare OPL 245. La circostanza è riferita da Armanna e da Descalzi, ma soprattutto è confermata dallo stesso Scaroni nelle dichiarazioni rese all'AG di Napoli il 8 marzo 2011: Circa un anno fa il Bisignani mi disse che c'era una piccola banca d'affari inglese capeggiata da un Nigeriano cattolico che diceva di avere un mandato per vendere una quota della MALABU; al riguardo io presentai il Bisignani al Descalzi che è il responsabile del settore OIL dell 'ENI e cioè il soggetto ENI che doveva occuparsi della vicenda; tale trattativa non è andata a buon fine….Non conosco nè Etete nè Di Nardo; ipotizzo che si parli del suddetto "blocco 245" di cui ho parlato e che il menzionato Etete sia in qualche modo azionista della MALABU che detiene la concessione (sit 8.3.2011 p. 4-5).

13.3 Le indagini della Procura di Napoli

Non sono invece condivisibili le valutazioni sulla consapevolezza di Scaroni in merito alla partecipazione/esistenza di un accordo corruttivo, fondata sul fatto che egli avrebbe bloccato le trattative perché, indagato dalla Procura di Napoli nell'indagine denominata P4 e consapevole dell'accordo illecito sottostante all'operazione OPL 245, avrebbe avuto timore che gli inquirenti potessero scoprire la corruzione sottostante le trattative lecite.

L'argomento è destituito di fondamento sul piano logico perché, se così fosse stato, Scaroni non avrebbe certamente consentito che l'operazione invece si chiudesse alla fine di aprile 2011, nonostante la prosecuzione delle indagini della Procura di Napoli, soltanto un mese dopo la dichiarata volontà di non concludere l'affare.

Nella memoria conclusiva, il Pubblico Ministero sembra affermare che l'estromissione di Obi dalle trattative fosse collegata ai timori di Scaroni, suo sponsor, di essere scoperto: *La trattativa che, in ultimo, "non è andata a buon fine", è solo quella di Obi per il compenso suo e di Bisignani: in effetti, dopo gli interrogatori di Di Nardo (22 febbraio 2011), Scaroni (8 marzo 2011) e Bisignani (9 marzo 2011) alla Procura di Napoli, i contatti di Obi con i vertici di Eni sono sempre più sporadici.*

In realtà, si è già avuto modo di vedere che l'estromissione di Obi dalle trattative risale all'autunno 2010, un periodo certamente precedente al febbraio/marzo 2011, e quindi non dipende assolutamente dal timore delle indagini della Procura di Napoli. Le argomentazioni espresse nei paragrafi precedenti evidenziano invece che l'esclusione di Obi era stata determinata dalla volontà di Etete di non riconoscergli il compenso per l'attività svolta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, il commento di Scaroni sulla cessazione delle trattative "*non andate a buon fine…*" era doverosamente realistico, se contestualizzato alla data dell'8 marzo 2011, quando lo stesso Scaroni è stato sentito dagli inquirenti. Come emerge dai riscontri documentali, la cessazione delle trattative non dipendeva certamente dalle indagini della Procura di Napoli, ma era stata determinata dalle difficoltà legate all'impossibilità di concludere la *due diligence* su Malabu e dalle resistenze degli uffici governativi ad accettare le condizioni contrattuali inscindibilmente legate all'offerta delle compagnie petrolifere.
Una semplice lettura cronologica dei documenti risalenti ai giorni antecedenti e immediatamente successivi all'8 marzo 2011 dimostra che le dichiarazioni di Paolo Scaroni ai Pubblici Ministeri di Napoli hanno riportato fedelmente lo stato della trattativa. In particolare:

- il 1 dicembre 2010, quindi dopo l'intervento del Governo nella trattative[751] e la notifica dell'atto di citazione da parte di Sani Abacha, Claudio Descalzi rappresenta a Paolo Scaroni che il team negoziale avrebbe continuato a cercare maggiori informazioni sulla composizione sociale di Malabu: "*alla luce delle dispute, apprese di recente, sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità ed opportunità dell'iniziativa*";
- in vista del Comitato di Direzione fissato per il 2 marzo 2010, Claudio Descalzi scrive a Paolo Scaroni: *"non è ancora stato possibile completare la due diligence sulla società Malabu finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei directors della società, necessaria anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi. Inoltre è stato recentemente notificato un claim da parte di un presunto azionista escluso dalla compagine societaria di Malabu"*[752]*;*
- a seguito di tale comunicazione, Paolo Scaroni commenta *"voglio capire bene il tema Malabu"*[753]*;*
- il 2 marzo 2011 si tiene il Comitato di Direzione e nel verbale si legge che, preso atto dei "*delicati problemi sui poteri di firma di Malabu*" che erano emersi dalla relazione di Claudio Descalzi, si era deciso che *"che il progetto"* era *"da considerarsi accantonato";*
- nel corso della riunione del 10 marzo 2011 Paola Scaroni informa il Consiglio di Amministrazione che *non vi erano le condizioni per finalizzare la transazione relativa al blocco OPL 245*[754].

Alla luce dei documenti sopra richiamati, ben si comprende allora la dichiarazione resa da Scaroni al Pubblico Ministero di Napoli l'8 marzo 2011 ("*Tale trattativa non è andata a buon fine*"[755]). È infatti evidente che le affermazioni dell'imputato non sono state "*un tentativo … di depistare*" o di "*minimizzare*"[756], ma sono state la rappresentazione fedele delle decisioni adottate dal vertice di Eni in quel preciso momento storico. Come visto nei capitoli precedenti, lo sviluppo delle trattative avrà una svolta definitiva solo nell'aprile 2011, quanto la struttura contrattuale della transazione viene

[751] Cfr. C.d.A. 18 novembre 2010, doc. n. 197 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.
[752] Cfr. doc. n. 224 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.
[753] Cfr. requisitoria P.M. De Pasquale, trascrizioni udienza 21 luglio 2020, pag. 97.
[754] Cfr. doc. 228 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020.
[755] Cfr. Verbale di sommarie informazioni 8 marzo 2011, pag. 4, acquisito dal Tribunale con ordinanza in data 17 luglio 2019.
[756] Cfr. trascrizione udienza 21 luglio 2020, pag. 97.

articolata "*su tre accordi anziché un unico accordo*"[757], in modo da superare le criticità che avevano portato, agli inizi di marzo, all'accantonamento dell'operazione.
Nella memoria di replica, cui si rinvia, la difesa ritorna sull'argomento evidenziando l'incompatibilità delle decisioni assunte da Scaroni, in particolare con riferimento al Comitato di Direzione del 2 marzo 2011, con l'ipotesi accusatoria del suo coinvolgimento negli accordi corruttivi che si sarebbero conclusi il 15 novembre e il 15 dicembre 2010.
L'accusa sminuisce la valenza probatoria del documento, insinuando il dubbio che si tratti della precostituzione di una difesa a futura memoria. Il dubbio non è però ragionevole perché basato soltanto sul citato triplice pregiudizio di cui sopra, visto che esso non si fonda su altri elementi. L'argomentazine del Pubblico Ministero risulta addirittura incompatibile con altri documenti coevi, quali le mail inviate in febbraio/marzo da Casula, Descalzi e Brinded, e, soprattutto, con il fatto che l'incontro con il Presidente della Nigeria del 22 febbraio 2011 non prevedeva all'ordine del giorno l'operazione OPL 245 che, evidentemente, era accantonata.

Non è condivisibile neanche la valenza indiziaria che il Pubblico Ministero alla mancanza di precisione del ricordo di Scaroni.

Appare altresì significativo, e valutabile a carico di Scaroni, che tra lui e Bisignani vi siano stati scambi di "carte" e discorsi in codice, non chiariti in alcun modo da Scaroni ("non mi ricordo") sebbene le conversazioni risalissero a pochi mesi prima rispetto all'audizione.

Domanda PM: *quali sono le "carte" cui Lei e il Bisignani fate riferimento nelle conversazioni corrispondenti ai progressivi n. 640, 709, 715, 719 del 6.10.2010 captate sull'utenza n. 334.1846054 in uso al Bisignani (che vengono fatte ascoltare alla parte con contestuale lettura della relativa trascrizione)? chi è quello che definite come "il nostro uomo"? Qual è la cosa che, a detta del Bisignani, "può interessare" a lui (Scaroni) e che il Bisignani gli avrebbe raccontato "da vicino*"?
Risposta: *Non mi ricordo a che cosa facciamo riferimento; non ho idea in questo momento di quali siano "le carte" a cui facciamo riferimento. (sit 8.3.2011 p. 4)*

Le valutazioni espresse sulla valenza indiziaria di incontri tra Scaroni ed Obi a Milano e Parigi, diversi ed ulteriori rispetto all'incontro ufficiale con il Presidente della Nigeria dell'agosto 2010, non sono condivisibili non solo perché le inattendibili dichiarazioni di Armanna non sono state confermate, ma anche perché non si rinviene traccia di incontri o anche solo appuntamenti telefonici nelle scrupolose

---

[757] Cfr. doc. n. 230 della nota di produzione documentale del 29 gennaio 2020: si tratta di un *"forward"* di Descalzi a Scaroni di una mail di Casula da seguente contenuto: *"**In occasione dei CDD e dei CDA rispettivamente del 2 marzo e 10 marzo, era stato rappresentato che non sussistevano ancora le condizioni per finalizzare la transazione e che sarebbe stata richiesta l'autorizzazione al CDA solo alla eventuale risoluzione di tre principali questioni: a) conferma della compagine azionaria e dei rappresentanti di Malabu** (la compagine azionaria è oggetto di un contenzioso c/o la corte federale di Abuja), b) conferma della stabilità dei termini fiscali richiesti da NAE e Shell, c) conferma che NNPC/Governo non eserciteranno i 'back in rights'. Nelle settimane successive, **i team di Eni e Shell hanno modificato la struttura contrattuale della transazione** che ora si articolerebbe **su tre accordi anziché un unico accordo** (Resolution Agreement tra FGN, NNPC, NAE, SNUD e SNEPCO, Malabu), in particolare: 1- Reallocation Agreement tra Federal Government, NNPC, NAE, SNUD e SNEPCO (con il quale FGN si impegna a fronte del pagamento del signature bonus e dell'ulteriore consideration ad allocare il blocco 245 a NAE e Shell con la relativa licenza). 2- 'Resolution Agreement SNUD', tra Federal Government, SNUD, SNEPCO (con il quale Shell rinuncia ai contenziosi sul Blocco 245); 3- 'Resolution Agreement Malabu' tra Federal Government e Malabu (con il quale Malabu rinuncia ai contenziosi sul Blocco 245 e a qualsiasi diritto sul blocco stesso). **Sulla base di questa nuova struttura NAE non avrà più rapporti diretti con Malabu né in termini di accordi contrattuali né in termini di pagamenti**.
Il Reallocation Agreement oltre a disciplinare la riallocazione da parte del Federal Government del Blocco a NAE e Shell (libero da contenziosi) regola anche i tempi ed i modi di pagamento al Federal Government del signature bonus nonché dell'ulteriore ammontare. Entrambi i pagamenti (per un totale di $ 1.3 miliardi) saranno effettuati ai sensi di due escrow agreement con FGN".*

annotazioni cronologiche di Obi. Infatti, neppure l'accusa riesce a fornire una diretta incidenza di questi ulteriori incontri rispetto alle condotte tipiche del reato contestato, potendosi, al più, logicamente ricondurre il tutto a un interessamento, comunque indimostrato, per compensi d'intermediazione che non avrebbero diretto rilievo penale, afferendo a pagamenti tra privati.
Si riporta integralmente il passaggio dell'esame di Armanna dove appare con evidenza l'inattendibilità del dichiarante, il quale ammette una confusione tra ricordi effettivi e deduzioni ricavabili dalla lettura dei documenti, non potendosi certamente ritenere credibile la mancanza di ricordi specifici su una circostanza così rilevante. La giustificazione fornita (*sono passati tre anni*) appare davvero risibile, tenuto conto che erano passati ben più di tre anni dai fatti al momento in cui Armanna riferisce la circostanza:

PUBBLICO MINISTERO - Perché lei ha dichiarato nel verbale 7 aprile 2016, se non erro, che Obi e Scaroni si erano incontrati, questo è… guardi, le dico tutto, gran parte di cose le ha già dette però. "Scaroni conosceva Obi?"… "Scaroni conosceva Obi, Casula", verbale 7/04/2016, "che era il mio capo in Eni dal 2008", eccetera eccetera, "mi disse in più occasioni che Obi e Scaroni si erano incontrati a Milano e Parigi, e in un'occasione era presente anche Descalzi. Questi racconti mi venivano fatti per mettere in chiaro l'importanza di Obi e superare certe perplessità che io avevo nei suoi confronti.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, ora me lo sto ricordando. Questo fu quello che mi diceva, però qua la mia memoria viene inquinata dagli atti che ho letto, lo dico apertamente. Cioè io non ho evidenza e non ho trovato evidenza negli atti di nessun incontro tra Dan Etete e il Dottor Scaroni.
PUBBLICO MINISTERO - No, Dan Etete, Obi.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, però quando c'era Obi, e c'era quasi sempre Agaev o c'era qualcun altro… quindi ho rimosso questa parte. PUBBLICO MINISTERO - Sì, comunque questa cosa che lei ha dichiarato all'epoca, appunto l'ha detta sulla base dei suoi ricordi immagino.
IMPUTATO ARMANNA - Sì, assolutamente. Ricordiamoci, cioè sono passati tre anni da allora.

Condivisibili risultano le seguenti affermazioni dell'accusa, dato che, come già argomentato, monitorare le grandi operazioni rientrava nei doveri d'ufficio di amministratore delegato, ricoperto all'epoca dall'imputato.

È naturale, d'altronde, che Scaroni non si sia limitato a dare impulso ai nuovi negoziati ma abbia continuato a monitorare la situazione di OPL 245 in qualità di CEO di Eni e occupandosi di salvaguardare gli interessi dell'amico Bisignani. Di sicuro era costantemente informato dell'evoluzione delle trattative da Claudio Descalzi: si veda ad esempio lo scambio di email del 15 novembre 2010 (PM3 268) in cui Descalzi riferisce l'esito dell'incontro con l'Attorney General ("Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere" a 1.3 BUSD"), e che Scaroni commenta con un lapidario "Ottimo".

Al contrario, non può essere condiviso il giudizio di mala fede che l'accusa desume dalle risposte fornite agli inquirenti della Procura di Napoli, risposte che rifletterebbero la consapevolezza di aver condotto trattative illecite[758]. L'interpretazione accusatoria appare frutto del medesimo triplice pregiudizio, derivante dalla "colpa d'autore" desumibile dai certificati penali delle persone coinvolte, già negativamente commentata nel capitolo 12 cui si rinvia. Del resto, la presunta mala fede

[758] PM: *Il carattere reticente o del tutto fuorviante delle dichiarazioni rilasciate a Napoli conferma la totale mancanza di buona fede. Avrebbe potuto invocare la protezione dell'art. 198 cpv c.p.p.. ma invece ha preferito raccontare una storia inventata ("la piccola banca d'affari capeggiata da un nigeriano cattolico") per ingenerare il convincimento che l'affare Nigeria fosse uno delle tante opportunità commerciali che balenano talvolta in paesi lontani e svaniscono nel nulla.*

evidenziata dall'accusa contrasta con la richiesta che Paolo Scaroni rivolse al dirigente dell'ufficio legale responsabile dell'anticorruzione affinchè svolgesse un'indagine interna per verificare la correttezza del comportamento dei manager che si erano occupati della trattativa OPL 245.
In particolare, il 15 aprile 2011 Paolo Scaroni scrive al Direttore Affari Legali di Eni, Massimo Mantovani:

"Massimo, Claudio mi ha informato stamattina che sarebbe stata raggiunta un'intesa per il nostro ingresso nel blocco 245. Ti segnalo che quando sono stato sentito a Napoli come persona informata sui fatti una delle domande era proprio relativa al blocco 245. Non ho dubbi sull'operato di Claudio e dei suoi ma vorrei che con i tuoi dell'antibribery guardaste con attenzione questo progetto per essere tranquilli che sia tutto ok. Sentiti con Claudio per avere tutti gli elementi necessari e confermami poi l'esito delle verifiche (portiamo la proposta ad un primo esame del prossimo CDD)"[759].

All'esito delle verifiche, Massimo Mantovani risponde*: "Paolo, ti confermo che abbiamo analizzato, come unità antibribery, la struttura del deal come da ultimo negoziato dai colleghi della divisione E&P ed in particolare dai rappresentanti della nostra controllata in Nigeria. Abbiamo al riguardo chiesto alcune ulteriori informazioni e conferme alla divisione E&P, in aggiunta a quanto rappresentato nella nota trasmessa al comitato di direzione Eni. Per quanto riguarda Eni, i rapporti contrattuali intervengono unicamente con il Governo Federale Nigeriano (e NNPC, società petrolifera di Stato) e Shell, oltre a JP Morgan in qualità di Escrow Agent nel relativo escrow agreement. La struttura finale negoziata, pertanto, non prevede alcun rapporto contrattuale con Malabu e contempla l'esclusione della stessa dalla gestione futura della concessione. Verrà, infatti, rilasciata una nuova concessione dal Governo Federale direttamente a Eni/Shell previa revoca, da parte del Governo Federale, dell'attuale concessione intestata a Malabu e conferma da parte dello stesso dell'avvenuta definizione dei contenziosi pendenti sul blocco 245. I pagamenti a fronte della nuova concessione rilasciata ad Eni/Shell saranno eseguiti unicamente a beneficio del Governo Federale. Inoltre sottolineo che risulta che il negoziato sia stato gestito per parte del Governo Federale direttamente dal General Attorney, dato il contenzioso in essere tra Governo/Malabu e Shell. Infine, è stata confermata dalla divisione l'assenza per Eni di intermediari/consulenti (al di fuori di consulenti legali con costi che riteniamo più che congrui). In tal senso non vediamo ostacoli a procedere"*[760].

Lo scambio di email riportato, oltre a confermare che le dichiarazioni rese ai pubblici ministeri di Napoli erano lo specchio dello stato delle negoziazioni in quel preciso momento storico, rappresentano un elemento incompatibile con la partecipazione dell'imputato a qualsiasi accordo illecito legato alla vicenda OPL 245. È infatti chiaro che, se l'acquisizione della licenza fosse stata una'operazione scaturita da mercimoni inconfessabili, Paolo Scaroni non avrebbe richiesto un'ulteriore attenta verifica da parte dell'unità *antibribery* di Eni, la quale era composta da più persone[761] e *"faceva una relazione periodica agli organi di controllo, Comitato di Controllo Rischi, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza"*[762].

13.5 Incontri con il Presidente della Nigeria

Quanto agli incontri tra Scaroni e il Presidente della Nigeria, si evidenzia che si tratta di consuetudine imposta dai doveri dell'ufficio di amministratore delegato e non è quindi possibile ricavarne la

[759] Cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria 5 ottobre 2016 a firma del dr. Scaroni.
[760] Cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria 5 ottobre 2016 a firma del dr. Scaroni.
[761] Cfr. testimonianza De Rosa, trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 5.
[762] Cfr. testimonianza De Rosa, trascrizioni udienza 5 dicembre 2018, pag. 6.

valenza negativa attribuita dall'accusa. Il nesso tra questi incontri e la consapevolezza di Scaroni delle tangenti che Etete avrebbe "potuto/dovuto" versare al Presidente della Nigeria viene infatti fondato sulla non condivisibile interpretazione di commenti contenuti nelle mail di Shell.

PM*: In veste di n. 1 di Eni, Scaroni ha anche avuto degli incontri ufficiali con il Presidente Jonathan. Il primo è quello del 13 agosto 2010 ad Abuja, preceduto dall'intreccio di contatti già evidenziati tra Descalzi, Casula, Obi, Gusau e Alison-Madueke.*
L'esito ufficiale dell'incontro è nei documenti di fonte Eni (doc. Eni 158). Ringraziamenti e auspici di fruttuosa collaborazione. Quello ufficioso si ritrova nel già menzionato documento di Shell (RDS 585) secondo cui l'aspettativa di contributi economici del Presidente Jonathan era un punto di vista "rinforzato dai commenti di Eni sopra indicati". Commenti che facevano seguito all'incontro "a guida Scaroni".
Il commento di fonte Eni più importante è che "CD ha affermato che P ha detto che vuole vedere questa cosa risolta al più presto".
Un ulteriore incontro tra Scaroni e Jonathan era probabilmente in programma per il 7 ottobre, lo si ricava da alcuni messaggi scambiati tra Obi e Agaev:

701	*4/10/10 14:24*	*Agaev*	*Entrata*	*Lo sapevi che giovedì il più alto dirigente italiano incontrerà Goodluck?*
702	*4/10/10 14:25*	*Agaev*	*Inviata*	*Il 7*
703	*4/10/10 14:28*	*Agaev*	*Entrata*	*Si. Gli olandesi ci hanno assicurato che cercheranno di convincere il boss di dare i soldi prima.*
704	*4/10/10 14:30*	*Agaev*	*Inviata*	*Il 7 è pianificato da un po'. Sarà meglio per gli olandesi perché gli italiani stanno avendo dei grossi problemi a spiegare perché se li dovrebbero portare.*
705	*4/10/10 14:32*	*Agaev*	*Entrata*	*Si. Gli ho detto di fare uno sforzo. Pensi che devo chiamare il mio amicone e di consigliare a Goodluck di raccomandarsi con Paolo di ignorare gli olandesi finchè non pagano?*

Non sono state rinvenute evidenze circa l'effettivo svolgimento di tale incontro. Di sicuro, invece, Scaroni ha guidato la delegazione ufficiale di Eni a Minna il 22 febbraio 2011 per incontrare Jonathan nel corso di un evento elettorale in vista delle elezioni presidenziali di aprile. La circostanza, non richiamata da Scaroni nelle dichiarazioni rese pochi giorni dopo ai PM di Napoli, è documentalmente riscontrata da documenti di fonte Eni.

Si è già avuto modo di evidenziare al capitolo 6.1.3, cui si rinvia integralmente, che l'accusa fonda questa conoscenza travisando il significato del documento, basato su voci correnti nel pubblico ("*il punto di vista del paese*"), senza confrontarsi con quanto dichiarato dai testimoni, ed in particolare da Craig e Ruddock. Viene poi trascurato quanto riportato anche nell'email RDS 580, dove si attribuisce valenza lecita alla legittima volontà del Presidente della Nigeria di concludere accordi per far partire la produzione. In tale ottica, si comprendono, tenuto conto che era iniziata la campagna elettorale, anche aspettative di contributi politici, indirettamente derivanti dalla disponibilità di somme di denaro da parte di Etete, sostenitore del partito politico del Presidente.

13.6 Conclusioni

In sintesi, dunque, afferma l'accusa, la responsabilità di Scaroni si poggia*:*

1. *sul suo diretto contributo per inserire nell'affare Obi allo scopo di ritagliare commissioni illecite;*
2. *nei costanti rapporti tenuti con Luigi Bisignani, sponsor di Obi e anch'egli (Bisignani) direttamente interessato a illecite locupletazioni;*
3. *nel costante raccordo con Claudio Descalzi, che gli ha trasferito, come risulta dai documenti, tutte le informazioni, ufficiali e riservate, sull'affare;*
4. *nell'avere fornito all'operazione OPL245 "urgente e incondizionata raccomandazione e spinta" (mail di Brinded a Descalzi) sia all'interno di Eni che nei rapporti con i politici nigeriani, in primo luogo il presidente Jonathan che Scaroni incontrò più volte.*

Come puntualmente osservato dalla difesa, i quattro punti su cui si basa la prova della responsabilità penale di Scaroni, anche prescindendo dalla fondatezza degli stessi, per alcuni aspetti non condivisibile[763], non contengono alcun riferimento ad aspetti della condotta tipica e pertanto appare doveroso concludere che l'accusa consideri Scaroni un terzo intermediario che abbia contribuito all'accordo criminoso rafforzandolo mediante una condotta che per quanto atipica deve comunque avere un rilievo causale determinante, oltre alla piena e consapevole rappresentazione dell'accordo illecito altrui, sulla base di quanto argomentato al capitolo 9 cui si rinvia integralmente.

[763] Le commissioni di Obi non sono affatto illecite come del resto affermato anche dalla sentenza del Giudice Gloster. Altrettanto deve ritenersi per quelle che Bisignani si aspettava, di riflesso. Le informazioni riservate non sono automaticamente anche illecite. Le "spinte" di Brinded, per altro lecite, non sono state accolte da Scaroni.

CAPITOLO 14
DESCALZI CLAUDIO

14.1 Imputazione 380
14.2 Il rapporto privilegiato con il Presidente della Nigeria 381
14.2.1 L'incontro con il Presidente della Nigeria 382
14.3 I rapporti con gli intermediari 384
14.4 La consapevolezza di accordi illeciti tra Etete e i pubblici ufficiali 386
14.5 La partecipazione agli accordi leciti sul prezzo dell'offerta 387
14.6 Conclusioni 387

14.1 Imputazione

Descalzi Claudio, nella sua qualità di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni dal luglio 2008

- *tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armanna ed essendo informato della richiesta di commissioni;*
- *ricevendo da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa;*
- *concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare, nella misura di 1.3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell; tenendo costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete;*
- *incontrando, insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare;*

Anche in questo caso, dalla lettura delle condotte specifiche, contestate all'imputato Descalzi, manca il riferimento, anche solo nella forma attenuata della consapevolezza, alla condotta tipica della partecipazione agli accordi corruttivi che avrebbero determinato i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello ad adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in contrasto con la legge nigeriana per favorire le compagnie petrolifere. Sono infatti citati soltanto comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che le condotte contestate rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico dirigenziale all'epoca ricoperto.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei pubblici ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*), mentre l'interpretazione più aderente alla lettera dell'imputazione specifica, relativa alla posizione dell'imputato Descalzi, porta a ritenere che sia implicitamente contestata la funzione di intermediario consapevole di accordi illeciti stipulati da Etete, tramite Obi, con i pubblici ufficiali.
Nel dubbio, ingenerato dall'ambigua contestazione, si tratteranno entrambi i profili, sia quello dell'accusa di aver direttamente partecipato agli accordi corruttivi, sia quello di aver agito in concorso, quale intermediario, nella consapevolezza di accordi riconducibili ad altri soggetti.

La difesa ha ripercorso cronologicamente tutta l'operazione OPL 245, con specifico riferimento ai numerosi accadimenti che hanno coinvolto il direttore generale Descalzi, evidenziando la sua estraneità alla diretta partecipazione ad eventuali accordi corruttivi, avendo egli assunto, in plurime occasioni, decisioni incompatibili con la tesi accusatoria, che dunque rappresentano indizi contrari.
Quanto alla tesi "di scorta" della funzione di mero intermediario consapevole, si rileva un difetto di evidenze probatorie tali da delineare una rappresentazione di questi eventuali accordi sufficiente ad integrare il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata al precedente capitolo 9, cui si rinvia.
Sarebbe dunque sufficiente rinviare a quanto già argomentato per assolvere l'obbligo motivazionale. Tuttavia, per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli.

14.2 Il rapporto privilegiato con il Presidente della Nigeria

La memoria conclusiva dei Pubblici Ministeri pone come primo argomento indiziario la conoscenza diretta di Descalzi con il Presidente della Nigeria, conoscenza che l'accusa stessa riconduce al ruolo apicale ricoperto dall'imputato nell'Eni, impegnata con molte iniziative commerciali in Nigeria.

Memoria PM*: Secondo Malcolm Brinded la familiarità di Descalzi con l'ambiente nigeriano giungeva al punto di poter contare sull'amicizia personale del presidente Goodluck Jonathan, con il quale aveva contatti "da amico", aggiungendo che "questa è chiaramente una relazione privilegiata e Claudio è pertanto in grado di mandare messaggi diretti all'AP in un modo che dubito che noi potremo eguagliare".*

Discussione difesa: *[...] quindi, stiamo parlando di quello che pensa Brinded, che avrebbe avuto origine in passato e che avrebbe consentito a quest'ultimo (Descalzi) di veicolare con facilità messaggi all'allora Acting President della Nigeria. Ammesso che sia vera la predetta circostanza, cioè che si fossero conosciuti per motivi di lavoro, immagino che Descalzi fosse spesso in Africa perché quella era la sua direzione, al di là della suggestione che la stessa può creare, in nessun documento o dichiarazione, un eventuale rapporto fra Descalzi e Jonathan è mai stata descritta con toni illeciti o con contenuti corruttivi. Anzi si deve rammentare, come poi si vedrà più avanti, che nella stessa ricostruzione del Pubblico Ministero sarebbe stata proprio Shell, nel novembre e dicembre 2010, a portare il governo nigeriano ad avere un ruolo più attivo nelle trattative, non fu Descalzi a chiamare il governo per dargli un ruolo maggiore nelle trattative. È evidente quindi che Shell non aveva alcun bisogno di Descalzi, né nella sua presunta relazione privilegiata con il Presidente per veicolare messaggi al governo nigeriano, visto che proprio loro lavoravano da anni su quel progetto [...]*

Le osservazioni della difesa non sono soltanto condivisibili, ma, se si contestualizza l'osservazione di Brinded, si potrà rilevare che i dirigenti di Shell erano convinti che il provvedimento di conferma dell'assegnazione della licenza a Malabu del luglio 2010 fosse il frutto dell'interessata iniziativa di Eni, tramite Descalzi, per poter acquistare l'intera licenza da Malabu. Si tratta però di opinioni di parte, derivanti dal timore di perdere i diritti acquisiti e oggetto della controversia arbitrale, che, all'epoca, vedeva Shell contrapposta al governo nigeriano. Un'interpretazione imparziale dei documenti porta a rivelare come i "maligni" commenti di Shell fossero infondati, visto che Eni risulta estranea alla procedura di conferma della licenza a Malabu, attese le plurime fonti che provano come lo stesso Descalzi non fosse a conoscenza neppure dell'iniziativa, in quanto informato da altri della possibilità di acquistare l'intera licenza e non soltanto una quota della stessa.
Obi annota un incontro con Descalzi il 12 giugno, proprio per informarlo della possibilità per Eni di acquistare l'intera licenza e il rifiuto di Descalzi, fondato proprio sulla condivisione con Shell

dell'operazione di *joint venture* per gestire assieme l'operazione, esclude che egli fosse l'ideatore, o anche solo il tramite dell'iniziativa che la società Malabu aveva preso, peraltro coerentemente con quanto deciso dagli accordi transattivi con il precedente Governo nel 2006.

14.2.1 L'incontro con il Presidente della Nigeria

Nella memoria conclusiva si ritiene provato l'incontro informale tra Descalzi e il Presidente della Nigeria del maggio 2010, ma si tratta di affermazioni basate sulle inattendibili dichiarazioni di Armanna, il quale, in ogni caso, non attribuisce all'incontro alcun fine illecito, riconducendolo esclusivamente al problema delle commissioni pretese dall'intermediario Obi.
Sull'inattendibilità di Armanna si è già ampiamente motivato, ma, in merito a questo incontro, deve essere evidenziato che la questione è stata lungamente trattata dalla difesa Descalzi per spiegare che il presunto incontro di maggio 2010, inizialmente richiesto da Eni seguendo canali ufficiali, è stato poi annullato e assorbito nel successivo incontro di agosto. In particolare, il 14 aprile 2010 la responsabile delle pubbliche relazioni di NAOC ha scritto alla Presidenza della Repubblica nigeriana chiedendo un appuntamento per Descalzi, Casula e Pagano per il 30 aprile. La richiesta è stata accolta con lettera del 20 aprile 2010, con la quale si fissava l'appuntamento per il 30 aprile 2010. Tuttavia, il 21 aprile 2010, NAOC ha chiesto un differimento dell'incontro in quanto anche Paolo Scaroni aveva manifestato la volontà di incontrare il Presidente Jonathan. Pertanto, al fine di ottimizzare la visita, è stato chiesto di rinviare l'appuntamento alla fine di maggio 2010. Il 26 aprile la Presidenza della Repubblica nigeriana ha riprogrammato l'incontro per il 27 di maggio 2010. L'incontro, però, non ha avuto luogo neppure in quella data, perché il 24 maggio 2010 NAOC ha chiesto nuovamente di posticipare l'appuntamento per ragioni che non attenevano all'OPL245, bensì ad un diverso tema da affrontare con il Governo nigeriano, ossia il progetto relativo alla centrale Okpai.
Ebbene, la puntuale ricostruzione cronologica delle email dimostra come l'incontro di maggio di cui non vi è mai stato. Del resto, la stessa email di Malcom Brinded citata dal Pubblico Ministero per sostenere che vi sarebbe stato questo incontro[764] si spiega proprio alla luce del fatto che il *meeting* era stato programmato e poi posticipato più volte. La conferma che tale incontro non si è tenuto si ricava anche dalla circostanza che, fra le centinaia di email e SMS acquisiti, non vi è alcuna altra traccia né dell'esistenza del *meeting* né del suo ipotetico contenuto. Anche i testi Ian Craig e Keith Ruddock hanno dichiarato di non sapere se l'incontro si fosse effettivamente tenuto e, comunque, di non aver ricevuto alcun *feedback* sullo stesso: "*non ricordo nemmeno di aver ricevuto un feedback in merito a quello che si era … all'incontro che si era tenuto"* […] "*non ricordo specificamente se abbiano avuto luogo quegli incontri in questo periodo* […] *non ricordo, perché … non lo so in realtà, perché l'unico riferimento che io ricordi di aver visto è in questa nota che riguardava la discussione"*

Sono poi condivisibili le considerazioni del Pubblico Ministero circa la partecipazione di Descalzi all'incontro del 13 agosto con il Presidente della Nigeria, ma la sua valenza istituzionale esclude che esso possa assumere i connotati di illiceità descritti dall'accusa. Si riportano le espressioni utilizzate dall'accusa per dimostrarne l'irrilevanza, una volta sgombrato il campo dalla suggestione derivante dall'equiparazione tra feedback e tangenti, di un commento che dà per scontato ciò che si vuole dimostrare. I fisiologici precedenti contatti con Obi, finalizzati a recepire le legittime anticipazioni sull'operazione da parte degli esponenti del Governo, vengono automaticamente ricondotti ad accordi illeciti in termini di mera probabilità anche dallo stesso Pubblico Ministero.

---

[764] «*Note that Claudio is personally very close to Jonathan Goodluck – since Jonathan and Claudio met in Bayelsa in 1995/6 when they were much more junior, and have stayed very close as they've develpoed their careers over the years. This is clearly a privileged relationship and Claudio is hence able to give direct messages to the AP in a way which I doubt we can match. Caludio will see the AP 3rd week of May and will have dinner with him "as a friend". I think it would be good to proceed with Malabu – and in parallel with Eni – before that meeting, to see if we can possibly levarage that dinner date try to get the AP to agree an outcome and ensure this issue really gets resolved*».

PM: *Descalzi, inoltre, è uno dei protagonisti all'incontro istituzionale avvenuto il 13 agosto 2010 ad Abuja tra la delegazione Eni guidata da Scaroni e il Presidente Jonathan.*
Non è un caso che prima dell'incontro abbia ritenuto necessario incontrare Emeka Obi: Sms 489 del 12.8.2010 h. 14.07 "Domani mattina, prima dell'incontro con il Presidente possiamo provare a vederci un attimo. Per favore cerca di organizzarti con Roberto. Se non dovesse essere possibile ci vediamo a Londra. Saluti".
Il motivo del pre-meeting con Obi è così spiegato da Descalzi: Probabilmente lo dovevamo vedere per discutere nuovamente del nostro approccio di presentare un'offerta comune con Shell e capire se Obi aveva avuto nel frattempo qualche feedback dall' ambiente governativo nigeriano.
Si rimarca che Obi in quei giorni era in contatto sia con il generale Gusau che con "la zietta" Diezani Alison-Madueke per cui pare effettivamente probabile che possa avere avuto qualche feedback dall'ambiente governativo nigeriano.

La genesi e l'oggetto dell'incontro del 13 agosto 2010 sono state così spiegate da Claudio Descalzi: *"nel periodo estivo in genere facevamo un giro in alcune capitali africane nei paesi dove operiamo. Quella visita in Nigeria faceva parte di questo giro, e dovevamo parlare di varie questioni che riguardavano le nostre attività nel paese, incluso l'OPL 245. Volevamo anticipare al Presidente che noi avremmo cercato di trovare un accordo con Shell per la questione OPL".*

A ben vedere, la conferma che la riunione in questione avesse natura istituzionale e che riguardasse i numerosi affari di Eni in Nigeria si ricava anche dalla lettera di ringraziamento del 18 agosto 2010, inviata da Paolo Scaroni al Presidente Jonathan, nella quale si legge che in quella sede era stato discusso soprattutto il progetto relativo alla centrale Okpai. Tale punto, come visto in precedenza, avrebbe dovuto essere uno dei temi trattati nell'incontro di maggio 2016, poi rinviato più volte e infine assorbito in quello di agosto.

Non è poi possibile trarre indicazioni circa la presunta natura illecita dei temi trattati durante l'incontro del 13 agosto neanche da altre fonti richiamate dalla Procura, ossia le e-mail di Shell del 22 e del 29 agosto, su cui il Pubblico Ministero si è a lungo intrattenuto.
In particolare, il 23 agosto Peter Robinson scrive a Malcom Brinded per renderlo edotto dello stato delle trattative in vista di una sua imminente telefonata con Claudio Descalzi. Fra le altre cose, Peter Robinson scrive che "*in country view, the President is motivated to see 245 closed quickly - driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence*".
Il contenuto di tale comunicazione sarebbe di per sé inutilizzabile in quanto si limita a riportare una voce corrente nel pubblico. L'interpretazione dell'espressione "*political contribution*" viene però richiamata il 29 agosto, quando Peter Robinson scrive una nuova email ad altri dirigenti Shell riportando le stesse parole già utilizzate e aggiungendo che tale ipotesi – cioè che il Presidente sia spinto a concludere l'affare dai possibili contributi politici che ne deriveranno – è "*reinforced by Eni comments above*", ossia "*rafforzata dai commenti di Eni riportati sopra*".
I commenti di Eni sarebbero il frutto dell'incontro fra i vertici della compagnia italiana e il Presidente nigeriano del 13 agosto, e, pertanto, il Pubblico Ministero ha valorizzato tale email per sostenere che nel corso di questo incontro si sarebbe parlato proprio dei possibili contributi politici. Secondo tale impostazione, non vi sarebbero poi dubbi circa il fatto che i *political contribution*s sarebbero semplici tangenti da destinare ai pubblici ufficiali.
La tesi non può però essere accolta in quanto essa ricostruisce in maniera fantasiosa il tenore dei *commenti Eni* a cui fa riferimento Peter Robinson. Invero, per comprendere quali siano stati i commenti dei dirigenti italiani non è richiesta alcuna attività interpretativa atteso che lo stesso Peter Robinson precisa che i commenti menzionati sono riportati *sopra* ("*above*"). E infatti, appena poche righe prima Peter Robinson riferisce ciò che Claudio Desclazi aveva detto dopo l'incontro con

Goodluck Jonathan: "*CD stated that the P said he wants to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1998-2000) and said that this was a "normal commercial Issue between you (ENI), Malibu and Shell" (Indicating he doesn't want to be involved directly)".*
Le indicazioni che Claudio Descalzi aveva tratto dall'incontro del 13 agosto erano dunque due:

- il Presidente voleva l'avvio della produzione, superando la situazione di stallo esistente dal 1998/2000;
- per il Presidente la questione era una normale questione commerciale fra Eni, Malabu e Shell (e lui non voleva essere coinvolto direttamente).

Alla luce di tale specificazione, risulta persino superfluo rilevare che l'incontro del 13 agosto, ben lungi dall'aver un valore indiziante circa la consumazione del reato di corruzione, dimostra l'assenza di qualsiasi profilo di illiceità. È invece interessante osservare come *i commenti di Eni* aiutino a dipanare anche le eventuali incertezze circa l'espressione "*political contributions*" usata da Peter Robinson. Ed infatti:

- i commenti di Eni riguardavano il fatto che il Presidente desiderava che il blocco divenisse operativo e che fosse garantita la produzione;
- tali commenti avevano rafforzato l'idea che il Presidente si aspettasse dei "*contributi politici*" dal buono esito dell'affare;
- allora, secondo un meccanismo di normale inferenza logica, la natura dei *contributi politici* attesi da Presidente era intimamente legata alla produzione e agli effetti benefici che ne sarebbero derivati sul piano occupazionale ed economico.

Una tale ricostruzione è stata del resto confermata anche da Ian Craig, uno dei top manager di Shell che erano destinatari delle email e che sono stati sentiti nel corso del dibattimento come testimoni: "*Peter riferisce voci che corrono ad Abuja rispetto a questo argomento. E con questo torniamo ai commenti che facevo in precedenza riguardo al fatto che Jonathan era del sud, e che quindi se fosse riuscito a favorire una transazione, questo avrebbe rafforzato le sue prospettive di rielezione in quanto avrebbe aumentato il suo consenso fra la popolazione del sud, in futuro. Perché in quel momento si trovava a dover affrontare le elezioni, ed era la prima volta che si trovava a farlo, da lì a sei mesi*".
Analoga spiegazione è stata offerta anche da Keith Ruddock: "*negli Stati del sud della Nigeria, che sono fra l'altro gli Stati produttori di petrolio, vi era stata una lunga storia di violenza e di disordini che provocavano interruzioni e violenze nelle attività di produzione petrolifera di Shell e anche delle altre società petrolifere. Il Presidente vicario Jonathan, che proveniva dagli Stati del sud, aveva indicato come uno dei punti chiave della sua politica quello di promulgare un'amnistia, e l'aveva fatto, credo, nel 2009. E anche Etete proveniva dagli Stati del sud, dallo stato di Bayelsa, ed era ritenuta una figura molto senior e influente, quindi dal punto di vista dell'amministrazione del Governo nigeriano era ritenuto importante che Etete sostenesse l'amnistia"*

14.3 I rapporti con gli intermediari

Condivisibili sono le seguenti affermazioni dell'accusa sulla natura "confidenziale" e non istituzionale dei rapporti con Obi e Bisignani. Tali premesse non legittimano però le conclusioni cui si perviene in merito alla partecipazione di Descalzi all'accordo corruttivo, in forza di un ragionamento indiziario debole perché mancante del requisito dell'univocità, avendo il fatto noto, rappresentato dai contatti informali, un significato equivoco, anzi, univoco, ma in direzione diversa da quella della partecipazione ad accordi corruttivi.
I contatti, come dichiarato dall'imputato ed ammesso anche dall'accusa, erano motivati da ragioni diverse da quelle di veicolare accordi corruttivi che, come si è già avuto modo di vedere, certamente

non potevano comprendere Obi, che sarà estromesso dalla trattativa. Queste interlocuzioni derivavano invece sia dalla volontà di compiacere l'amministratore delegato Paolo Scaroni e Luigi Bisignani per evidenti ragioni legate ad aspirazioni di carriera, sia per la necessità di non trattare direttamente con Etete per altrettanto evidenti motivi di reputazione aziendale.

PM*: Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni, ha diretto al massimo livello l'operazione OPL 245, seguendo le indicazioni di Paolo Scaroni e nominando Vincenzo Armanna Project Leader. All'epoca Descalzi era a tutti gli effetti il n. 2 di Eni, sottoposto solamente a Scaroni. Era ottimo conoscitore dell'ambiente nigeriano poiché proprio in Nigeria negli anni 90 aveva ricoperto ruoli apicali nelle società locali dell'Eni….Ma l'anomalia del suo coinvolgimento è rivelata in primo luogo dai rapporti non certo istituzionali con Emeka Obi e dal suo ruolo subordinato nei confronti di Luigi Bisignani. Ben consapevole della oggettiva inconsistenza di Obi, Descalzi ha fin dall'inizio ribaltato su Paolo Scaroni la responsabilità della scelta dell'intermediario. È evidente che è stata proprio l'iniziativa descritta da Descalzi a consentire a Obi di essere coinvolto nei negoziati, posto che, come già segnalato, al momento dei primi contatti con Eni Obi nemmeno aveva mai incontrato Dan Etete. In seguito Descalzi ha sempre manifestato un pieno appoggio a Obi, sia avallando formalmente le sue pretese negoziali (per esempio autorizzando la firma del confidentiality agremeent), sia accettando di partecipare alla cena con Etete al Principe di Savoia, sia discutendo con lui le questioni poi trattate nell'incontro notturno con Etete del 30.11.2010 al Four Season, sia in generale incontrandolo a più riprese di persona e con continui contatti telefonici. Il motivo di questa accondiscendenza sta, nelle parole usate dallo stesso Descalzi nell' interrogatorio, nei rapporti esistenti tra Obi e Bisignani e quindi con Scaroni:*
"Nella sostanza Bisignani ai miei occhi rappresentava Scaroni. Volevo in qualche modo compiacerlo"

Si concorda con l'accusa sul fatto che Descalzi abbia mostrato un'attenzione particolare per il duo Obi/Bisignani. Un simile atteggiamento, come già visto, derivava però dalla volontà di compiacere il proprio amministratore delegato Scaroni e lo stesso Bisignani in vista di future prospettive di carriera. Non è quindi possibile inferire alcun risvolto penalmente certo dal fatto che gli intermediari privati venissero retribuiti a seguito della conclusione dell'affare. Va inoltre considerato che, come affermato anche dall'accusa stessa, "*le pretese economiche di Obi erano oggettivamente altissime e infatti erano considerate eccessive da Etete, situazione che ha portato il negoziato sul punto di fallire a fine ottobre 2010 ed il Presidente Jonathan era contrario a che fossero usati intermediari".*

L'intermediazione di Obi era avversata da entrambe le parti dell'accordo corruttivo contestato e, pertanto, la volontà di Descalzi di "supportare" Obi, anche nell'ottica di far guadagnare Bisignani, si poneva in contrasto con gli accordi corruttivi e, quindi, non li ha certamente facilitati. Per riuscire a trovare una connessione causale tra Obi e l'accordo corruttivo, il Pubblico Ministero arriva a sostenere che *l'unica risposta a tali domande è che Goodluck Jonathan non stesse tutelando gli interessi della parte pubblica ma quelli privati di Dan Etete, che a seguito della provvigione da riservare a Obi avrebbe avuto un compenso significativamente minore. Eliminare Obi, per Jonathan, significava fare avere più soldi a Etete.* L'argomento è di una contraddittorietà logica evidente: se il corrotto e il corruttore erano contrari all'intermediazione di Obi, non è possibile desumere alcuna valenza causale del rapporto Obi-Bisignani/Descalzi sotto il profilo della consapevole partecipazione agli accordi corruttivi. Del resto, la ricostruzione storica degli eventi ha visto Obi certamente escluso dall'ultima fase della contrattazione, quella che ha portato alla stipula dei resolution agreements.

14.4 La consapevolezza di accordi illeciti tra Etete e i pubblici ufficiali

L'accusa desume la consapevolezza dell'esistenza di accordi illeciti sulla base delle inattendibili dichiarazioni di Armanna, di cui si è già parlato e che non assumono alcun significato in termini di

prova, nonché sulla base di una non condivisibile interpretazione del seguente messaggio, contenuto nella cronologia di Obi.

PM: "*Sebbene inserita in una serie più ampia di considerazioni espresse in modo sintetico e talvolta criptico, l'espressione "How much is principal shareholder of Malabu getting (50%?)" può essere interpretata soltanto in un modo, cioè come una domanda sulla percentuale di corrispettivo che resterà in tasca a Etete. Logico corollario è che altri, diversi da Etete, prenderanno il resto. Se Malabu è Etete, gli altri soggetti che devono prendere il 50 % dei soldi di OPL 245 non possono che essere i politici che hanno consentito a Etete di monetizzare il blocco illegittimamente acquisito, cioè in primis Goodluck Jonathan, Adoke Bello e Diezani Alison-Madueke.*

Anzitutto, il Pubblico Ministero omette di considerare il tenore letterale dell'espressione "*principale azionista*" che porta a ritenere evidente che il restante 50% sarebbe stato destinato ad altri azionisti e non ai politici. Si è già avuto modo di verificare che l'equiparazione non era così evidente ed inoltre, ancora una volta, l'interpretazione si scontra con il significato delle parole che è interpretabile nell'ottica accusatoria solo dando per scontata la tesi che si vorrebbe dimostrare. Del resto, la destinazione finale del denaro nei due conti uguali, uno gestito da Etete e l'altro da Alhaji Abubaker Alhju, è suscettibile di diverse interpretazioni, tra cui quella indicata dal PM è soltanto una possibilità e non certo l'unica.

Si riportano le coincidenti considerazioni difensive:
Ma questa conclusione è frutto dell'ennesima lettura unidirezionale del contenuto degli atti processuali. Innanzitutto vorrei rammentare che la frase "Eni-offer is best offer from 1.3 billions, how much is principal shareholder of Malabu getting (50 percent?)" non rappresenta certo le parole pronunciate dal Dottor Descalzi, trattandosi di una formula estremamente sintetica riportata nella Chrono Unprotected da parte di Obi per descrivere i temi trattati all'incontro del 4 novembre 2010, nel corso del quale erano stati discussi gli argomenti connessi al rifiuto dell'offerta di pochi giorni prima. Non è chiaro poi se la domanda fosse stata posta da Eni al suo interlocutore Obi, o l'avesse rivolta a sé stesso, perché l'appunto parla di Eni, non di Descalzi, ma insomma possiamo anche presumere che sia Descalzi, non conta. L'indicazione della percentuale del 50 percento con il punto interrogativo è inclusa infatti all'interno di una parentesi, e non nel testo nel quale sembra essere riportata l'affermazione riferita a Eni o a Descalzi. In secondo luogo pare opportuno sottolineare come nel testo redatto da Obi non si affermi che la restante parte della somma debba andare ai Pubblici Ufficiali nigeriani, questo è un commento del Pubblico Ministero, men che meno ai soggetti asseritamente corrotti indicati nel capo d'imputazione. Al di là dell'effetto certamente sensazionalistico della domanda posta dallo stesso Pubblico Ministero, e a cui il Pubblico Ministero dà una personale risposta sua, la domanda riguardava soltanto la percentuale che sarebbe spettata al principale azionista di Malabu nell'ipotesi di una positiva chiusura dell'operazione. Domanda, devo dire, spogliata di tutti quei significati che non aveva, poteva essere stata posta da Obi. E se era stata posta da Obi sta a significare che l'offerta massima fatta da Eni e Shell è insufficiente, visto che il principale azionista prenderà, punto interrogativo, forse il 50 percento del prezzo. La domanda… dunque se la domanda la faceva Obi serviva solo a piangere miseria, cioè "è troppo poco". La stessa domanda se fatta, meno probabile, da Eni o da Descalzi, significa semplicemente che Eni non sapeva quando avrebbe preso il principale azionista, sia perché Eni aveva continuato a insistere senza successo sull'analisi della composizione azionaria di Malabu, sia perché non sapeva quali fossero o sarebbero stati i costi per consulenti e altri. Dunque era una domanda che poteva essere totalmente lecita, perché il principale azionista non si conosceva, non si sapeva quanto avesse di percentuale legittimamente. Null'altro c'è nella sintesi che possa riferirsi a pagamenti di Pubblici Ufficiali e che giustifichi che (inc.) il vuoto probatorio appare soltanto un'illazione.

14.5 La partecipazione agli accordi leciti sul prezzo dell'offerta
Del tutto condivisibili sono le seguenti affermazioni che trattano argomenti tipici dell'incarico societario ricoperto dall'imputato all'epoca dei fatti:

PM: *È Descalzi, con Brinded, che fissa i termini economici dell'accordo con riferimento all'apporto di Eni e di Shell. È naturale che sia così, trattandosi di questioni funzionalmente risolvibili al loro livello, ma è ulteriormente confermato dalla email di Peter Robinson del 23.9.2010 (RDS 590) laddove afferma che l'ammontare del contributo di Shell si può chiudere solo a seguito di un accordo tra Descalzi e Brinded: È chiaro che questa conversazione su Y si chiuderà soltanto al livello MB/CD e CD ha pianificato di parlare con MB all'inizio della prossima settimana*

La seguente osservazione non contribuisce affatto a connotare d'illiceità il comportamento di Descalzi, se correttamente contestualizzata, secondo quanto già illustrato con riferimento alla posizione Scaroni circa la volontà del Presidente della Nigeria di chiudere l'affare per far rendere operativa la licenza OPL 245, in modo da ricavare contributi politici, derivanti dalle disponibilità economiche che Etete avrebbe potuto impegnare nell'imminente campagna elettorale:

PM*: Descalzi ammette di avere saputo che la chiusura dell'accordo era dovuto ad un intervento politico "ad altissimo livello": Il 15 novembre 2010 ho ricevuto una mail da Casula che mi diceva che si era recato presso il ministero della giustizia insieme ad Armanna, che era presente anche un rappresentante di Malabu e che anche attraverso telefonate al "venditore" si era raggiunto l'accordo per chiudere ad 1,3 mld. Giorni dopo Casula mi disse che si stava ancora trattando, ma che "il presidente e il ministro volevano chiudere". Io capii che ormai ad altissimo livello avevano deciso di dare il via libera all'operazione. (interrogatorio Descalzi pag. 10)*

Anche il seguente commento alle dichiarazioni dell'imputato non contiene alcuna concludente valenza accusatoria in termini di certezza indiziaria. Al contrario, esso si contrappone alle iniziali argomentazioni fondate sui commenti di Shell che attribuivano al solo Descalzi il potere d'influenzare le scelte del Governo:

PM*: Descalzi ammette che Shell aveva spinto a dismisura per la conclusione della transazione e che ad un certo punto aveva preso "il comando dell'operazione e riusciva ad esercitare una significativa influenza sul governo"*

14.6 Conclusioni
Si riportano le conclusioni dell'accusa che, in questa sintesi, abbandona la tesi principale della diretta partecipazione di Descalzi agli accordi corruttivi per evidenziarne la funzione di intermediario consapevole, senza peraltro neppure chiarire se si trattasse di accordi illeciti stipulati direttamente dal privato corruttore Etete o tramite l'intermediario Obi:

In sintesi, dunque, Descalzi:

- *sapeva della personalità di Etete ("sapevo del suo ruolo durante il regime Abacha e che aveva avuto problemi giudiziari" - interrogatorio Descalzi pag. 5)*
- *ha ammesso di aver accettato l'invito di Scaroni ad avvalersi dell'intermediazione di Obi e Bisignani, consapevole che avrebbero ritagliato delle commissioni;*
- *ha ammesso di aver saputo che Obi aveva "molte connessioni" nell'ambiente governativo nigeriano";*

- *ha ammesso di aver avuto da Jonathan un'indicazione contraria agli intermediari;*
- *ha discusso con Obi la destinazione del denaro (50% a Etete, e il resto a chi?);*
- *ha avuto innumerevoli contatti con Obi;*
- *ha discusso con Brinded l'aspettativa dei politici nigeriani, e segnatamente del presidente, "ai profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno".*

In considerazione delle circostanze di fatto accertate e delle estese ammissioni dell'imputato si ritiene provato al di là di ogni dubbio che Descalzi fosse informato del carattere illecito della complessiva operazione e in particolare dei versamenti agli sponsor politici nigeriani contigui a Dan Etete.

L'argomento della consapevole partecipazione ad accordi illeciti altrui è già stata trattata sia in generale nei primi 6 capitoli, ma anche nei precedenti paragrafi di questo capitolo.

Quanto all'originaria accusa di partecipazione diretta agli accordi corruttivi, il comportamento dell'imputato, durante l'intero arco temporale delle trattative, si dimostra incompatile, già sotto il profilo logico, con la sua asserita partecipazione ad accordi corruttivi.
Come visto, Claudio Descalzi si è attivito più volte affinchè tutti i passaggi negoziali fossero sottoposti al vaglio delle varie strutture Eni, ha garantito la massima circolazione delle informazioni e, pur tenendo contatti personali con Obi, ha sempre preteso che venisse portata a compimento la *due diligence* su Malabu e che gli accordi con EVP fossero subordinati all'effettiva esistenza del mandato in suo favore da parte del venditore.
In tale ottica si colloca la richiesta che Descalzi ha inoltrato alle competenti strutture aziendali in vista del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2010 affinchè fosse rilasciata l'autorizzazione a formulare un'offerta vincolata ma condizionata per l'acquisizione del 40 percento dei diritti nell'OPL 245 da Malabu. La nota viene infatti inviata il 28 maggio a Paolo Scaroni e al CFO Alessandro Bernini, un soggetto che lo stesso Pubblico Ministero considera estraneo all'ipotesi di reato contestata. A fronte dell'informativa, il consiglio autorizza la presentazione di un'offerta nei termini prospettati. Pur avendo ricevuto l'autorizzazione a procedere da parte del consiglio, Claudio Descalzio approfitta dello slittamento del termine per la presentazione dell'offerta dal 27 maggio al 7 luglio per comunicare a Donatella Ranco l'intenzione di attendere i risultati della revisione di DeGolyer & MacNaughton prima di inviare la proposta di acquisto, così da essere sicuro della congruenza della valutazione delle competenti funzioni interne di Eni. L'analisi dello studio di revisione giunge il 16 giugno e conferma la bontà delle verifiche compiute dagli organismi della società petrolifera italiana.

Il contegno improntato a garantire la massima circolazione delle informazioni all'interno della struttura Eni prosegue anche dopo l'intervento dell'Attorney General nel novembre 2010. Con riferimento a tale fase delle trattativiva, va ricordato che alle 19:33 del 15 novembre Roberto Casula trasmette un resoconto del primo incontro a Claudio Descalzi, Donatella Ranco, Marco Bollini e Vincenzo Armanna:

"*Finito incontro con Attorney General (ci aveva convocato ieri sera per un incontro oggi con Shell al ministero). Aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. Con Shell abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali contenute nell'offerta E' intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta (1.26 Busd) era stata rifiutata in quanto le aspettative erano maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio; c'era spazio solo per un incremento marginale stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera di offerta*

fossero rispettate. Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd";

Subito dopo, Claudio Descalzi inoltra la comunicazione a Paolo Scaroni e al CFO Alessandro Bernini. Ponendosi nell'ottica della ricostruzione accusatoria, un simile comportamento sarebbe però inspiegabile perché, così facendo, l'imputato avrebbe trasmesso la notizia dell'accordo illecito a numerose persone che la stessa accusa ritiene estranee alla corruzione.
Il raggiungimento di una prima intesa sul prezzo viene poi immediatamente portata a conoscenza del CdA di Eni, anche se, in quell'occasione, non viene chiesta alcuna autorizzazione per la finalizzazione dell'operazione in quanto troppi punti necessitavano ancora di essere chiariti. In particolare:

- alle 19:16 del 17 novembre Donatella Ranco scrive a Claudio Descalzi: "*Claudio, bozza per CdA per tua considerazione. Alla fine, c'è da decidere quale tasso soglia farsi autorizzare*";

- alle 19:46 del 17 novembre Claudio Descalzi risponde: "*ne parlo con Scaroni domani mattina ma non penso di portarla al CdA per approvazione, ci sono ancora troppe incertezze*";

- nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre si legge: "«*nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le negoziazioni con il venditore e, in parallelo, è stato possibile il contestuale coinvolgimento di Shell … Lo schema finale della transazione concordato con i soggetti coinvolti prevede, quindi, che, al closing della vendita, eni e Shell saranno gli unici titolari del blocco con una quota del 50% ciascuno, con eni nel ruolo di operatore. Il venditore ha accettato, di fronte alle autorità nigeriane, una consideration di USD 1.3 miliardi di cui circa USD 210 milioni destinati al pagamento del signature bonus per l'originaria assegnazione della licenza da parte delle autorità*». Seguono poi i dettagli relativi alla composizione del prezzo e si aggiunge che «*in questi giorni sono in corso le ultime negoziazioni dirette con le autorità locali per la conferma delle principali assunzioni sottostanti il prezzo concordato, relative principalmente al regime fiscale e contrattuale applicabile, nonché alla chiusura di tutti i contenziosi in essere circa la titolarità della licenza. A seguire è prevista la firma del contratto di acquisto con il venditore*". In ordine alla *due diligence* sul venditore si afferma che «*non sono emersi elementi ostativi alla finalizzazione del contratto di acquisto con la società Malabu, per la quale è tuttavia atteso un aggiornamento dei dati societari su azionisti e componenti del consiglio di amministrazione*» e si precisa che «*in coordinamento con l'unità "Anticorruption Legal Support" sono stati inseriti nel contratto di vendita adeguati*". Il verbale del CdA si conclude con la seguente annotazione *«nei prossimi giorni si finalizzeranno le discussioni con le autorità locali per la conferma dei termini fiscali e contrattuali applicabili all'operazione e all'OPL, nonché per la chiusura dei contenziosi aperti. Non appena tutti i termini saranno definiti, si tornerà in consiglio per la richiesta di approvazione finale secondo quanto rappresentato» impegni in materia anticorruzione".*

Con riferimento a quanto accaduto in quei giorni di metà novembre 210, il Pubblico Ministero ha ricavato elementi indiziari a carico dell'imputato dalla circostanza che nel file "*chrono unprotected*" rinvenuto nella valigetta sequestrata a Obi siano annotati due incontri fra Claudio Descalzi e l'intermediario nigeriano nei giorni 16 e 17 novembre presso il COIN di Milano. In particolare:

- il 16 novembre: "*ENI notifies EVP good news that Deal for $1.3bn agreed in AG office*";

- il 17 novembre: "*EVP complains and accuses Descalzi of circumventing EVP and threathens to invoke NDA and kill the deal".*

Secondo il Pubblico Ministero, tali contatti sarebbero indicativi di rapporti poco chiari fra le parti e dimostrebbero l'anomala sudditanza di Claudio Descalzi nei confronti di Emeka Obi.
Queste conclusioni non sono però condivisibili.
In primo luogo, occorre evidenziare che nel file viene riportata anche la risposta che Descalzi avrebbe fornito a fronte delle rimostranze di Obi. In particolare, il manager italiano si sarebbe limitato ad affermare di non conoscere la questione e a offrire una generica promessa di approfondire il tema ("*Descalzi pleads ignorance and promises to investogate*").
Ad ogni modo, per comprendere la ragione delle interlocuzioni riportate bisogna ricordare che Eni aveva stipulato un accordo di esclusiva con EVP e che le successive discussioni dirette con Malabu costituivano una chiara violazione della clausola di riservatezza. Il punto era noto al team negoziale e uno dei temi preliminari agli incontri riguardava proprio l'eventuale violazione del *Confidentiality Agreement* firmato con EVP. In sintesi, ci si chiedeva se sedersi al tavolo delle trattative con Malabu, Shell e il Governo avrebbe comportato una violazione degli obblighi sottoscritti e avrebbe esposto la società a possibili azioni di danno. A questo proposito, il 18 novembre Enrico Caligaris scrive a Marco Bollini: *"Shell dovrebbe arrivare any minute nel frattenpo casula mi ha dato copia del CA con enrgy venture partners. Alcuni commenti:*
- formalmente il CA tra NAE e EVP è ancora in vigore
- NAE non avrebbe diritto a parlare direttamente con Malabou
- nel CA si fa riferimento a "depriving EVP or Malabou of its benefits…" Come effetto di "circumventing" gli impegni presi nel CA
- esite un indemnity da parte di NAE a EVP per l'eventuale perdita delle fees a loro dovuto da Malabou".

Marco Bollini risponde: "*Giusta osservazione. Per il momento mi sembra che contatti diretti con il venditore non ce ne siano stati (a parte la loro lettera a noi, non sollecitata). L'area aveva segnalato che EVP aveva dichiarato di esseri fuori dai giochi. Sarebbe importante che lo confermassero per iscritto, se possibile".*

Interrogato sulla questione, Enrico Caligaris ha dichiarato:
TESTIMONE CALIGARIS – [*…] questo stallo venne superato da un intervento del Ministro della Giustizia nigeriano che chiamò le parti in causa, quindi la NAE, la Shell ma anche Malabu a incontrarlo direttamente. E qui si pose il problema dell'impegno preso dalla NAE nel febbraio del 2010 in questo accordo di confidenzialità rispetto alla EVP, in quanto all'incontro con il Ministro chiaramente avremmo incontrato direttamente la Malabu, l'incontro cadeva a novembre del 2010, quindi nell'anno in cui la NAE si era impegnata con l'EVP a non incontrare la Malabu direttamente. Questo accordo, oltre a questo impegno, prevedeva anche una garanzia da parte della NAE per eventuali danni causati all'EVP nel caso in cui avesse violato l'accordo di confidenzialità, sia per gli aspetti di confidenzialità che per l'aspetto della necessità di parlare soltanto con l'EVP e non con la Malabu.*
PUBBLICO MINISTERO - *Come avete risolto?*
TESTIMONE CALIGARIS - *Si valutò la situazione e buon uso non…*
PUBBLICO MINISTERO - *Lei valutò la situazione? Chi valutò la situazione?*
TESTIMONE CALIGARIS - *No, c'era un team, c'era un complesso di persone che partecipava.*
PUBBLICO MINISTERO - *Provi a darci qualche dettaglio esatto di carattere…*
TESTIMONE CALIGARIS - *Il supporto principale che veniva dato dall'ufficio legale era appunto quello di analisi dell'impegno preso nell'accordo, quali potevano essere gli eventuali claim che potevano arrivare dall'EVP nel caso di mancato rispetto di questo impegno preso dalla NAE nell'accordo.*

PUBBLICO MINISTERO - *Questa è una valutazione che fece lei, come legale.*
TESTIMONE CALIGARIS - *L'ufficio legale, quindi io con Marco Bollini, sì, all'epoca eravamo noi di sede che davamo consulenza, soprattutto al team negoziale, quindi a Donatella Ranco e a Guido Zappalà, e poi a rappresentare il business, qual era la situazione, quali erano i rischi legati al fatto di accettare questo invito da parte del Ministro della Giustizia.*
[…]
PUBBLICO MINISTERO - *La domanda per chiarezza è come sono state superate le difficoltà relative alla esclusiva a favore di EVP.*
TESTIMONE CALIGARIS - *Posso dire che non è stata chiesta una deroga a questo impegno alla EVP.*
PUBBLICO MINISTERO - *Perché?*
TESTIMONE CALIGARIS - *Non è stata chiesta. Diciamo che si è valutata la situazione, è buon uso non declinare inviti che arrivano da parte del Ministro della Giustizia, e il rischio di un claim da parte della EVP in relazione a un incontro da parte della NAE davanti al Ministro della Giustizia in presenza della Malabu, nelle discussioni viene valutato che non ci fosse, nel senso che…*
PUBBLICO MINISTERO - *Perché, scusi…*
TESTIMONE CALIGARIS - *Poteva esserci successivamente.*
PUBBLICO MINISTERO - *Per tornare all'invito del Tribunale, è una valutazione che ha fatto lei o è una valutazione che ha fatto Bollini, è una valutazione che ha fatto qualcun altro? Qual è la fonte?*
TESTIMONE CALIGARIS - *La valutazione è stata fatta dal team legale, negoziale, insieme al business, quindi in presenza mia, Marco Bollini, il team negoziale era costituito da Donatella Ranco e Guido Zappalà, e poi al business c'erano… alla fine alla riunione ci fu Roberto Casula, che era il capo area geografica, e Vincenzo Armanna, che era invece responsabile del progetto di compravendita dell'asset 245.*

Le considerazioni che precedono consentono di inquadrare in maniera corretta gli incontri fra Descalzi e Obi e di superare le argomentazioni accusatorie mosse dal Pubblico Ministero. Infatti, oltre che dalla volontà di mantenere buoni rapporti con un soggetto che era stato segnalato dall'amministratore delegato Paolo Scaroni e da Luigi Bisignai, Claudio Descalzi tentava di scongiurare uno scontro frontale con Emeka Obi al fine di evitare che quest'ultimo potesse far valere la violazione del *Confidentiality Agreement* e frapporre così nuovi problemi alla conclusione dell'affare. Che le ragioni degli incontri non affondino in terreni illeciti si desume sia dal fatto che nulla di questo genere emerge dalla stessa cronologia di Obi, sia dalla considerazione che, come visto, in quei medesimi giorni il team negoziale di Eni discuteva proprio delle stesse problematiche che Descalzi aveva affrontato con Obi.

Procedendo oltre, nelle due settimane finali di novembre proseguiranno gli incontri presso la sede dell'Attorney Generale e il 30 novembre vi è un incontro a Milano fra Obi, Agaev, Etete e Roberto Casula. Il 26 novembre, inoltre, era stato notificato l'atto di citazione da parte di Sani Abacha, il quale si presentava come socio di Malabu e diffidava le parti dal concludere un qualsiasi accordo senza la sua partecipazione. A seguito di tali accadimenti, il 1° di dicembre 2010 Claudio Descalzi invia una comunicazione a tutti i membri del team negoziale per bloccare la trattativa: «*Mi riferisco alle attività negoziali relative all'iniziativa OPL245. Alla luce delle dispute, apprese di recente, sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità ed opportunità dell'iniziativa, tenuto anche conto delle circostanze che hanno interessato alcune società di servizi nel paese. In tal senso si ritiene importante proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima di eventualmente riprendere le discussioni con le controparti interessate per arrivare ad un'informativa/raccomandazione finale per il Consiglio di Amministrazione*".

La stessa posizione viene ribadita il 6 dicembre anche a Malcom Brinded, il quale, per contro, si dimostrava ancora fiducioso sulla chiusura dell'operazione e del fatto che Descalzi stesse spingendo in tal senso sul CdA di Eni: «*Caro Malcom* – scrive Descalzi – *è stata, effettivamente, una settimana molto difficile. Certamente non è stata così solo per la nostra iniziativa. Come già spiegato ai tuoi, riteniamo indispensabile avere una comprensione completa e precisa della partecipazione azionaria di Malabu. Inoltre, tutti i documenti relativi alla controversia, il fondamento del successivo ricorso e la citazione devono essere attentamente controllati ed il problema chiuso (capisco che la prima udienza dovrebbe essere nei prossimi giorni). Inoltre, alla luce dei recenti noti eventi e della situazione politica, siamo costretti a muoverci con molta prudenza e a valutare attentamente la fattibilità del nostro accordo in tali circostanze. Va da sé che solo dopo il soddisfacente completamento delle summenzionate questioni in sospeso, sarò in grado di presentare al consiglio una raccomandazione finale. Sono sempre disponibile per discuterne ulteriormente al telefono*»

Gli sviluppi successivi vedranno la novità sostanziale costituita dal nuovo schema di accordo e il superamento dei rischi giuridici insiti nella conclusione di un contratto che vedeva coinvolta Malabu come controparte negoziale.
In questa sede non pare utile ripercorrere le tappe successive della vicenda, le quali sono state già trattate nei capitoli precedenti. Si è tornati su alcuni passaggi evidenziati con particolare forza dal Pubblico Ministero per sottolineare che, se analizzati nel loro contesto, i comportamenti di Claudio Descalzi appaiono incompatibili con la condotta che avrebbe tenuto un soggetto coinvolto in un affare illecito e che avrebbe avuto quindi interesse a mantenere riservati i punti più oscuri della transazione. Come visto, al contrario, l'imputato ha sempre lavorato in sinergia con tutto il team negoziale, ha mantenuto un approccio prudenziale rispetto alla legittimazione di Malabu e non ha mai avuto un canale di dialogo diretto con il Governo. Peraltro, a dispetto delle suggestive ipotesi accusatorie tratte dalla pregressa conoscenza con il Presidente Jonathan, non risulta che Descalzi abbia mai avuto contatti informali con il Presidente nigeriano o con altri esponenti del Governo, il quale si è sempre posto come controparte negoziale che portava avanti interessi economici e giuridici contrapposti a quelli di Eni.

CAPITOLO 15
CASULA ROBERTO

15.1 Imputazione 393
15.2 I rapporti con Emeka Obi 394
15.2.1 L'incontro tra Etete, Obi e Armanna della fine di dicembre 2009 396
15.3 Le cene a casa di Casula 396
15.4 Incontri con il Pubblico Ufficiale Adoke Bello e la conoscenza di Alhaji Aliyu Abubakar ... 397
15.5 L'idea dei diversi *resolution agreements* per escludere rapporti diretti con Malabu 398
15.6 Le retrocessioni in contanti 398
15.7 Conclusioni 398

15.1 Imputazione

Casula Roberto nella sua qualità di responsabile Eni per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana, con base in Nigeria

- *sottoscrivendo, per conto di NAE, gli impegni con Obi e raccordandosi costantemente con quest'ultimo nel corso della trattativa fino ad epoca prossima alla stipulazione dei "resolution agreement";*
- *riportando a Descalzi;*
- *tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell Peter Robinson e organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;*
- *partecipando alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell'Attorney General in Abuja (Nigeria) dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke Bello e Alhaji Abubaker Alyiu, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);*
- *partecipando al successivo incontro con Dan Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi;*
- *preparando con Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja con il presidente Jonathan relativo all'affare OPL245 e partecipando ad un successivo incontro con il predetto Jonathan in data 22 febbraio 2011 ;*
- *coordinandosi con Armanna;*
- *sovraintendendo alle attività del team negoziale Eni fino alla redazione dei testi dei "resolution agreement";*

venendo informato dei movimenti del denaro successivi alla stipula dei "resolution agreement";
*a tale scopo, concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di **$1.092.040.000** sull'escrow account del FGN (Federai Government of Nigeria) presso JP Morgan Chase Londra;*
fondi ($1.092.040.000) trasferiti in data 31.5.2011 al conto di Petrol Service Co. -riconducibile al Falcioni - presso BSI Lugano e successivamente, in data 3.6.2011, restituiti dalla banca BSI a JP Morgan Chase Londra per ragioni di "compliance";
*bonificati in data 24.8.2011. nella misura di **S 801,5 milioni** sui conti nigeriani di Rocky Top e Malabu e successivamente consegnati in contanti, in una misura indicata in $ 50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja.*

In questo caso, dalla lettura delle condotte specifiche, contestate all'imputato Casula, emerge un preciso riferimento alla condotta tipica (pagamento di commissioni a Pubblici Ufficiali) della partecipazione agli accordi corruttivi che avrebbero determinato i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello ad adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in

contrasto con la legge nigeriana per favorire le compagnie petrolifere, in cambio di denaro. Oltre a questa condotta tipica specifica, sono contestati comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che tali condotte rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico societario all'epoca ricoperto, potendosi, al più, ritenere sindacabile l'operato di supporto all'attività dell'intermediario Obi, sotto il profilo del rispetto della politica aziendale dell'Eni, contraria all'utilizzo d'intermediari.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei Pubblici Ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*) e, tenuto conto del tenore letterale dell'imputazione specifica, relativa alla discussione delle tangenti ai Pubblici Ufficiali ed alla personale retrocessione di parte della tangente, si deve ritenere contestata la diretta partecipazione accordi illeciti stipulati con i pubblici ufficiali.
Nel dubbio, ingenerato dall'ambigua contestazione, si tratteranno entrambi i profili, sia quello dell'accusa di aver direttamente partecipato agli accordi corruttivi, sia quello di aver agito in concorso, quale intermediario, nella consapevolezza di accordi riconducibili ad altri soggetti.

La difesa ha motivato l'estraneità dell'imputato Casula alla diretta partecipazione ad eventuali accordi corruttivi.
Quanto alla tesi "di scorta" della funzione di mero intermediario consapevole, si rileva un difetto di evidenze probatorie tale da delineare una rappresentazione di questi eventuali accordi sufficiente ad integrare il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata al precedente capitolo 9, cui si rinvia.
Sarebbe dunque sufficiente rinviare a quanto già argomentato per assolvere l'obbligo motivazionale. Tuttavia, per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli.

15.2 I rapporti con Emeka Obi

PM*: La sua attività è caratterizzata innanzitutto da uno stretto rapporto con Emeka Obi, sicuramente non circoscritto ad un ambito strettamente funzionale. Casula conosce Obi nel 2009, come documentato dall'email di Obi del 15 novembre 2009 che si rivolge ad Armanna "a seguito delle mie precedenti discussioni con Roberto Casula", per questioni non connesse a OPL245. Quando il 14 dicembre 2009 Pagano trasmette a Casula il resoconto dell'incontro con Akinmade, lo stesso giorno, dopo meno di un'ora, Obi richiede a Eni una manifestazione di interesse millantando di avere ricevuto un mandato in esclusiva di due mesi. Il 21 e 22 dicembre Obi è a Milano e il 23 ha un colloquio con Casula; il 24 dicembre trasmette una nuova richiesta di espressione di interesse da parte di Eni che stavolta viene riscontrata il giorno stesso.*
*Una volta stabilito il contatto con Eni, Casula accompagna Obi in tutta la trattativa (e oltre), diventandone, insieme a Descalzi, l'interlocutore principale all'interno di Eni, come documentato dalle email in atti, dai contatti ricavati dagli sms di Obi (**219**) e dagli incontri registrati nel file chrono unprotected. È Casula che veicola a Obi l'adesione incondizionata al "process package" (schema dell'iniziativa) proposta da Raiffeisen Investment AG – filiale di Vienna per conto di EVP nell'aprile del 2010. È Casula a maggio 2010 l'interlocutore di Armanna nell'importante messaggio "Subject: V ha lamentato assenza di..." (in PM3 88), da cui emerge l'assenza di un titolo in capo a Obi (V ha dichiarato che daranno la lettera al ragazzo ma che vuole avere piu' informazioni) e la prossima conferma del titolo in capo a Malabu (V ha dichiarato che ricevera' conferma ufficiale*

dalle autorita' preposte sia sul titolo sia sul diritto); messaggio che secondo Armanna riporta il contenuto di un colloquio con Akinmade.
…È un timoroso Casula l'unica interfaccia di un irritato Etete giunto a Milano a fine novembre 2010 per sistemare con Eni la questione Obi, come spiegato nell' sms di Obi n. 1126 del 24.11.2010 "loro (i suoi amici nigeriani) gli hanno dato un'estensione di una settimana per incontrare il vertice degli italiani e chiudere il deal". Etete, con suo grande disappunto, finisce per ritrovarsi in orario notturno (oltre mezzanotte) nella lounge del Four Season a parlare con Casula, che – per quanto riferito da Agaev - non aveva il potere di negoziare e diceva di non volere avere a che fare con quella faccenda ("Casula ha evitato di dare una risposta, ha detto che lui non aveva niente a che vedere con questa cosa" – Agaev, udienza del 26.6.2019 p. 60)
Ciononostante Casula era bene attento alle sorti degli intermediari, come confermato nel sms n. 1171 mandato a Obi da Roland Ewubare il 29.11.2010 "Ho incontrato l 'AG e mi ha confermato nuovamente che non ha richiesto lui l'accordo del broker. Questa è la partita di Casula" (It's Casula's game). Di sicuro Casula era attento alla posizione di Obi, tanto da perorare la sua causa anche a gennaio, mentre prendeva forma il nuovo schema di accordo. Così va letto l'inciso contenuto nella e-mail del 11 gennaio 2011 (All. 209 delle produzioni finali Eni) in cui, riferendo dell'iniziativa dell'Attorney General in merito al nuovo schema della transazione, sottolinea l'importanza del ruolo dell'advisor "2) Verifica della disponibilita' di Malabu ad accettare lo schema proposto dal Federal Government: l'intervento dell'advisor è in questo senso importante"È questo l'oggetto dell'incontro tra Casula e lo stesso Attorney General il 17 gennaio 2011, per come appuntato da Obi nel file chrono unprotected con il commento: "Casula gli ha ricordato [all'Attorney General] che EVP ha preparato tutto il lavoro per la transazione e ha prodotto i documenti di cui hanno discusso tutti durante la riunione del 15 novembre - dice che è felice di lavorare con EVP e dunque: proviamo a risolvere il problema con Etete".
Soprattutto è di Casula la sigla per ricevuta della nota in cui NAE dichiara che EVP è una società che "legittimamente opera esclusivamente per Agip", così smentendo frontalmente tutti i documenti che formalmente legavano Obi al riottoso Etete: la semplice ricezione di tale missiva dimostra il coinvolgimento di Casula in trattative e problematiche legate al ruolo di Obi, alla necessità che ricevesse un compenso e al suo rapporto con Etete, tutte circostanze eccentriche rispetto al ruolo di Obi come semplice "rappresentante di Malabu" e di cui non vi è traccia alcuna nella documentazione ufficiale di fonte Eni.

In questa prima parte della discussione finale l'accusa attribuisce valore indiziario al rapporto con Obi in base al solito presupposto derivante dalla partecipazione certa di Obi agli accordi corruttivi, ma si è già avuto modo di vedere che si tratta di un ragionamento indiziario debole che si scontra con l'estromissione di Obi dalle trattative dopo il rifiuto dell'offerta del 30 ottobre 2010.
Ancora una volta, l'accusa postula l'esistenza di accordi corruttivi che deve provare al fine di attribuire valore indiziario ad argomenti, quali la vicinanza con Obi, che non hanno alcun evidente contenuto intrinsecamente criminoso rispetto al reato contestato.
La difesa ha giustamente evidenziato che l'impostazione accusatoria è modellata sulle inattendibili dichiarazioni di Armanna, il quale sostiene che Akinmade sarebbe stato un intermediario migliore da coltivare perché già noto all'Eni. Se si esamina il capitolo 5 della memoria difensiva dell'imputato Casula, si comprende il ruolo di Obi, giustificato dalla sua esperienza specifica in rilevanti operazioni commerciali che coinvolgevano anche il Governo nigeriano, a differenza di Akinmade, che era un geologo privo di esperienze specifiche. Del resto, la società Malabu affiderà il mandato ad Obi e non ad Akinmade, motivo questo sufficiente a giustificare la scelta degli attuali imputati di tenere i contatti con l'intermediario Obi. Inoltre, il testimone Cerrito, all'udienza del 12 dicembre 2018, ha dichiarato che sapeva chi fosse Obi da ben prima dell'operazione OPL 245 in quanto coinvolto in altre iniziative di ricerca di petrolio offshore in Nigeria. La testimone Ranco ha dichiarato di aver personalmente visto il mandato, mandato che Obi stava discutendo con Etete da prima della manifestazione

d'interesse di Eni. Del resto, la sentenza del Giudice Gloster ha accertato l'esistenza di un legittimo mandato che fonda il compenso ottenuto da Obi all'esito della causa contro Malabu.
Tanto premesso, non appare possibile attribuire alla manifestazione d'interesse di Eni, atto comunque non impegnativo, alcun valore indiziario rispetto all'ipotesi di reato contestato, attenendo alla sfera di un utilizzo del potere discrezionale, peraltro esercitato in modo conforme alla maggior competenza che Obi vantava rispetto ad Akinmade.
Altra affermazione accusatorie priva di fondamento è quella per cui Obi sarebbe stato intermediario di Eni e solo formalmente di Malabu. La tesi accusatoria si fonda sull'interessamento, in particolare di Casula e Descalzi, alla permanenza di Obi nelle trattative e, soprattutto, a fargli avere il compenso, arrivando, Casula, a sottoscrivere una sorta di ratifica a posteriori di un mandato di Eni ad Obi, inesistente.
Si tratta di argomenti già affrontati per la posizione Descalzi, ma è evidente che gli argomenti valgono anche per Casula, il cui interessamento deve essere ricondotto alla volontà di favorire un intermediario nella convinzione di compiacere l'amministratore delegato Scaroni che aveva segnalato la persona. In merito, si evidenzia che la difesa Casula ha rivelato come alcuni incontri tra Obi e Casula, documentati dalla cronologia di Obi, sono in contrasto con altri impegni di Casula. Tali allegazioni dimostrano che si tratta di prove relativamente affidabili perché ricostruite dallo stesso Obi in vista della causa contro Malabu, nella quale avrebbe dovuto dimostrare di aver favorito la conclusione degli accordi al fine di ottenere il compenso pattuito.
La tesi accusatoria si scontra definitivamente con l'interessamento di Obi per altri potenziali acquirenti, concorrenti di Eni, circostanza del tutto ignorata dall'accusa, ma documentata da diversi messaggi e anche dalla mail del 16 giugno 2010 da Obi ai suoi consulenti di Raiffeisen.
In ogni caso, si tratta di argomenti che afferiscono alle commissioni agli intermediari privati e quindi non possono assurgere, automaticamente, ad elementi indiziari dell'accordo illecito, soprattutto tenuto conto dell'intervenuta estromissioni degli intermediari in ragione del rifiuto dell'offerta del 30 ottobre 2010. In merito alla neutralità dell'interessamento di Casula all'argomento, la difesa cita, giustamente, le dichiarazioni di Agaev in merito al comportamento di Casula nell'incontro del 29 novembre con Etete sulle commissioni di Obi.

15.2.1 L'incontro tra Etete, Obi e Armanna della fine di dicembre 2009

Secondo la ricostruzione di Armanna, a fine dicembre 2009 si sarebbe tenuto un incontro fra Obi, Armanna e Dan Etete a Lagos, dove Armanna, a suo dire, avrebbe presenziato su mandato di Roberto Casula. In tale incontro, si sarebbe parlato esplicitamente delle commissioni di Obi e nell'occasione Dan Etete avrebbe accusato Armanna di volergli sottrarre 200 milioni tramite Obi.
In merito, la difesa Casula ha evidenziato dei documenti prodotti dalla difesa di Malabu nella causa inglese, intentata da Obi per il suo compenso, cui fanno riferimento le due mail del 4 dicembre 2011 inviate dal Armanna a Casula, la prima alle ore 9,28 la seconda alle ore 9,38. In queste due mail, Armanna rispondeva a Casula di non aver mai parlato con Etete delle commissioni di Obi e si giustificava con il suo superiore di essersi limitato a dire: *Siamo interessati potremmo lavorare con Shell ma senza la loro approvazione non andiamo avanti In ogni caso ci serve evidenza della titolarità di Malabu del blocco e conferma del mandato a EVP se dobbiamo partecipare al tender. Mai ho detto che ci rappresentasse nè mai ho parlato di fees.* In ogni caso, se i fatti riferiti da Armanna sono accaduti, certamente essi non dipendevano dal mandato di Casula, il quale non era mai stato a conoscenza dei discorsi di Etete sulle commissioni di Obi.

15.3 Le cene a casa di Casula

PM: *Ancora ad agosto 2010 si svolge a casa di Casula ad Abuja l'incontro, presenti Obi e Scaroni, propedeutico al meeting formale con Jonathan in cui si discute a fondo di OPL245 e si ricava l'informazione che Jonathan ha fretta di chiudere ("spinto dai contributi politici che ne deriveranno" secondo il giudizio di Shell).*

Si è già avuto modo di argomentare la natura istituzionale dell'incontro che non aveva ad oggetto solo l'operazione OPL 245, bensì l'intera attività di Eni in Nigeria. I report dell'incontro confermano che le autorità nigeriane gradivano l'eventuale ingresso di Eni nella gestione della licenza, tenuto conto che la compagnia italiana era operatore accreditato e riconosciuto sul territorio, anche perché la partecipazione di un nuovo investitore avrebbe potuto sbloccare le risorse.
Dagli stessi SMS di Obi si evince come questi avesse proposto a Casula di incontrarsi la sera prima, ma Casula ha poi fissato l'appuntamento direttamente per il giorno dopo. L'interesse di Obi ad avere informazioni sull'esito dell'incontro è documentato dai contatti successivi che lo stesso ha avuto con i suoi consulenti nella gestione del Project Clear Vision.

A settembre serra i contatti con Shell e in particolare con Peter Robinson: ancora una volta presso la sua abitazione ha luogo la cena in cui si decise che Shell avrebbe sopportato un aumento del proprio contributo di 85 milioni per soddisfare le pretese di Obi.

Il 17 settembre 2010 si tenne una cena a casa di Roberto Casula, cui erano presenti, per Eni, anche Ciro Pagano e Vincenzo Armanna e, per Shell, Peter Robinson, John Copleston e German Burmeister. Come risulta dalla email del successivo 19 settembre 2010 – inviata da Casula a Descalzi e, per conoscenza, al team Eni coinvolto nella negoziazione – nel corso dell'incontro si discusse delle risultanze dell'accesso alla data room di Shell e degli accordi da predisporre per la cessione del 100% del blocco e delle ipotesi di prezzo, ma non si evince affatto quello che riferisce l'accusa circa la differenza di 85 milioni di dollari che Shell si sarebbe resa disponibile a versare, visto che, a proposito del prezzo, Casula precisava che erano necessarie ulteriori verifiche con Shell, anzitutto con riferimento ai profili fiscali, prima di poterlo quantificare e inserire nella bozza di offerta che Eni avrebbe dovuto preparare in vista delle successive discussioni.
Non si parla di commissioni, né agli intermediari privati né ai pubblici ufficiali. In realtà, la specifica condotta partecipativa all'accordo illecito (discussioni sulle commissioni ai pubblici ufficiali) avrebbe dovuto/potuto collocarsi nell'ambito di queste cene, ma la circostanza non viene coltivata nella memoria conclusiva, nell'evidente mancanza di riferimenti probatori diversi da iniziali dichiarazioni di Armanna, per altro neppure ribadite, nello specifico, in dibattimento.

15.4 Incontri con il pubblico ufficiale Adoke Bello e la conoscenza di Alhaji Aliyu Abubakar

PM*: È Casula che guida la delegazione Eni nel corso degli incontri con l'Attorney General, in particolare in quello del 15 novembre in cui si raggiunge in via definitiva l'accordo sul prezzo da pagare ad Etete ("Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd") e nei successivi svolti alla presenza di Alhaji Aliyu Abubakar, che è la persona che qualche mese dopo cambierà in contanti oltre mezzo miliardo dei proventi di OPL245 per consegnarli agli sponsor di Etete e farà avere (gratis) ad Adoke Bello una grande proprietà immobiliare appena acquistata, il Plot 3271. E colpisce in proposito la lettura dei resoconti di tali incontri, in cui i nomi di Alhaji Aliyu Abubakar e A.B.C. Orjako, indicati con dei puntini di sospensione nella mail di Calligaris, compaiono per intero soltanto nella versione redatta da Casula, a dimostrazione quanto meno di una conoscenza personale diretta.*

Si è già avuto modo di vedere la legittimità dell'intervento del Governo nelle trattative, giustificato dal rifiuto dell'offerta del 30 ottobre 2010, e quindi si richiama quanto argomentato al capitolo 5 circa l'inconsistenza del valore indiziante degli accordi leciti sul prezzo e sulle condizioni contrattuali stipulati con la mediazione dell'Attorney General Adoke Bello. Del resto, di questi incontri, che si tennero tra il 18 e il 25 novembre 2010, hanno ampiamente riferito i testimoni Zappalà, Caligaris e Ranco in termini di trasparenza commerciale in quanto avevano ad oggetto questioni che necessitavano di un confronto con il Governo Federale nigeriano, parte dei contenziosi sulla licenza.

In quest'ottica, la mera presenza di Alhaji Aliyu Abubakar, ovviamente depurato dalle successive conoscenze sul suo operato, suggestivamente ricordate, non assume alcuna valenza indiziaria, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che Zappalà, Caligaris e Ranco non siano mai stati neppure indagati, tanto che l'accusa è costretta ad adombrare un fantasioso riferimento alla maggior precisione di Casula, rispetto a Caligaris, nel riportare i nomi delle persone presenti, unico spunto per differenziare le posizioni.
La realtà delle prove documentali e testimoniali assunte dimostra l'assoluta liceità di questi incontri dove non si è parlato né di commissioni ad intermediari privati, né di tangenti a Pubblici Ufficiali.

15.5 L'idea dei diversi *resolution agreements* per escludere rapporti diretti con Malabu
PM*: È Casula che propone a German Burmeister e Peter Robinson in un incontro del 12.3.2011 la "soluzione finale", far scomparire Etete dal testo dell'accordo col governo: Roberto ha suggerito l'idea di togliere M dal RA [Resolution Agreement] rendendo la transazione un accordo tra i soli FGN, S ed E. (RDS 891).*

L'argomento, citato nella discussione finale, pur fondato su un dato processuale certo, non assume valore indiziante forte, evidenziando soltanto una possibile generica consapevolezza della "pericolosità" di avere rapporti contrattuali diretti con Malabu, ma la circostanza è già stata ampiamente esaminata nel capito 8, cui si rinvia, perché non sufficiente a fondare la prova della piena rappresentazione di precisi accordi illeciti altrui, necessaria per il concorso dell'estraneo nel patto corruttivo.

15.6 Le retrocessioni in contanti
PM*: A fronte di tali elementi, la partecipazione di Casula agli accordi corruttivi e alle azioni conseguentemente messe in atto è sicuramente provata anche indipendentemente dalla mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Armanna circa la ricezione da parte di Casula di 50 milioni di dollari in contanti che sarebbero stati portati in due grandi trolley a casa di Casula ad Abuja.*

Esclusa la valenza indiziaria della mera conoscenza di Alhaji Aliyu Abubakar in ragione della sua presenza alle legittime riunioni di novembre e dicembre 2010, l'unico elemento di prova che collega Casula all'accordo corruttivo rimane la conoscenza dei movimenti del denaro successivamente alla monetizzazione degli stessi da parte di Alhaji Aliyu Abubakar in forza delle inattendibili dichiarazioni di Armanna sulla retrocessione dei 50 milioni in contanti, ma si tratta di argomento che la stessa accusa abbandona.

15.7 Conclusioni
PM*: In sintesi Casula:*

- *ha accettato, formalizzato e difeso la posizione di Obi;*
- *è stato l'interlocutore costante di Obi e ha cercato di adoperarsi perché gli venissero versate le commissioni richieste;*
- *ha ospitato nella sua casa di Abuja la riunione con Descalzi, Scaroni e Obi prima dell'incontro col presidente nigeriano;*
- *ha ospitato nella sua casa di Abuja la riunione con Shell per discutere l'incremento della partecipazione cash di Shell (per far fronte alle spettanze di Obi);*
- *ha rappresentato Eni in tutte le trattative, ufficiali e occulte, con i pubblici ufficiali nigeriani e segnatamente con l'Attorney General Adoke Bello;*
- *ha concordato con Adoke e Shell il prezzo da pagare a Etete;*
- *ha eseguito le indicazioni dei vertici Eni di evitare i riferimenti a Malabu nel Resolution Agreement e le ha trasmesse a Shell .*

Nelle precedenti sintetiche accuse non si rinviene alcuna precisa contestazione di aspetti tipici della condotta illecita a parte il generico ed indimostrato accenno a non meglio precisate trattative occulte, termine equivoco che certamente non riguarda i citati legittimi incontri, cui hanno partecipato anche i testimoni Zappalà, Calligaris e Ranco.

CAPITOLO 16
PAGANO CIRO

16.1 Imputazione....400
16.2 Conclusioni del Pubblico Ministero....401
13.3 Discussione della difesa....403
16.4 Rapporti con Emeka Obi....403
16.5 Rapporti con Falcioni....404
16.6 Rapporti con Petrol Service....406
16.7 La partecipazione alle riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula....406
16.8 Partecipazione incontri con il Presidente della Nigeria....408
16.8 Firma del *Resolution Agreement* del 29 aprile 2011....408
16.10 Conclusioni....409

16.1 Imputazione

Pagano Ciro, nella sua qualità di managing director di NAE

- *sottoscrivendo per conto di NAE l'offerta presentata in data 30 ottobre 2010 alla banca Raffeisen, advisor di Obi, per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 a fronte dei seguenti pagamenti: $ 207.960.000 a favore del governo nigeriano a titolo di signature bonus e $ 1.053.000.0000 direttamente a Malabu;*
- *partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;*
- *partecipando all'incontro con il presidente Jonathan in data 22 febbraio 2011 ;*
- *sottoscrivendo, per conto di NAE, il FGN Resolution Agreement del 28 aprile 2011.*

Anche in questo caso, fra le condotte specifiche viene citato un preciso riferimento alla condotta tipica (pagamento di commissioni a pubblici ufficiali) della partecipazione agli accordi corruttivi che avrebbero determinato i pubblici ufficiali Goodluk Jhonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello ad adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in contrasto con la legge nigeriana per favorire le compagnie petrolifere, in cambio di denaro. Oltre a questa condotta tipica, specifica, sono contestati comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che tali condotte rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico societario all'epoca ricoperto.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei Pubblici Ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*) e, tenuto conto del tenore letterale dell'imputazione specifica, relativa alla diretta contestazione all'imputato Pagano di aver partecipato alla discussione delle tangenti ai pubblici ufficiali presso l'abitazione di Casula, si deve ritenere contestata la diretta partecipazione accordi illeciti stipulati con i pubblici ufficiali. Nel dubbio, ingenerato dall'ambigua contestazione, si tratteranno entrambi i profili, sia quello dell'accusa di aver direttamente partecipato agli accordi corruttivi, sia quello di aver agito in concorso, quale intermediario, nella consapevolezza di accordi riconducibili ad altri soggetti.

La difesa, nella memoria conclusiva, ha motivato l'estraneità dell'imputato Pagano alla diretta partecipazione ad eventuali accordi corruttivi, del resto, fondata su prove indirette, giacchè neppure Armanna coinvolge direttamente Pagano, se non con riferimento alla vicenda Falcioni.
Quanto alla tesi "di scorta" della funzione di mero intermediario consapevole, si rileva un difetto di evidenze probatorie tali da delineare una rappresentazione di questi eventuali accordi sufficiente ad integrare il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata al precedente capitolo 9, cui si rinvia.
Sarebbe dunque sufficiente rinviare a quanto già argomentato per assolvere l'obbligo motivazionale. Tuttavia, per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli, precisando che nella sintesi della memoria conclusiva si fa riferimento alla mera tesi secondaria della partecipazione alle trattative che hanno portato agli accordi del 29 aprile 2011 nella consapevolezza di illeciti accordi criminosi altrui, senza neppure menzionare la pur contestata diretta partecipazione agli accordi sulle commissioni ai Pubblici Ufficiali.

16.2 Conclusioni del Pubblico Ministero

Quale Managing Director di NAE, è insieme a Casula la persona più importante di Eni in Nigeria.
È Pagano che esprime la volontà di Eni/NAE nel FGN Resolution Agrement del 29 aprile 2011, l'atto contrario ai doveri d'ufficio nel quale l'accordo corruttivo sfocia e si consolida. In tale ruolo, è naturalmente coinvolto in tutti i momenti chiave della trattativa e dell'esecuzione.
È a Pagano che si rivolge Akinmade per veicolare l'interesse di Etete a negoziare con Eni, incontrandolo il 10 dicembre 2010 e illustrandogli lo stato del blocco 245. Pagano riferirà a Casula e immediatamente dopo arriverà una email da parte di Emeka Obi.
È Pagano che firma le offerte a Malabu ad aprile, a giugno 2010 e a ottobre 2010.
Sempre Pagano invia a Cerrito la fattura di Obi di $500.000 per il pagamento, senza allegare alcun contratto. I 500.000 dollari vengono pagati senza fare storie.
*Pagano inoltra a De Rosa dell'unità anticorruzione il set di documenti relativi alla circolare 379 di ENI (**1.** Malabu mandate to EVP.pdf **2.**OPL 245 nota due diligence-circolare 3792009.pdf **3.** rapporto TRAG 2010.pdf **4.** Malabu ENI JVA Submission march 2010.pdf) gli stessi documenti trasmessi l'anno successivo a Falcioni dal misterioso indirizzo uustates@yahoo.com.*
Pagano è presente agli incontri a casa di Casula in Nigeria rilevanti per il procedimento: sia a quello avvenuto alla vigilia dell'incontro con Jonathan del 13 agosto, presenti anche Descalzi, Scaroni e Obi, sia a quello di settembre con i rappresentanti di Shell in cui fu deciso l'aumento dell'offerta per soddisfare le pretese di Obi.
Lo stesso Pagano nella sua memoria ammette di avere partecipato a tale cena, pur negando di avere affrontato l'argomento Obi: sul punto, sia consentito rimandare ai rilievi svolti in precedenza circa gli elementi che confermano che in quell'occasione ci fu l'accordo sull'aumento di 85 milioni.
Partecipa all'incontro di Scaroni con Jonathan a Minna il 22 febbraio 2011, incontro rischioso per il luogo e il periodo (piena campagna elettorale), ma necessario per mostrare pubblicamente la vicinanza tra Scaroni e Jonathan. E ciò proprio in un momento chiave dei negoziati per OPL 245.
Sempre nel 2011, dopo la firma dei resolution agreements, continua a essere informato della sorte del denaro pagato da NAE sull'escrow account del governo nigeriano e dei tentativi, falliti, di trasferire il denaro al contro Petrol Service presso BSI Lugano.
Si è già commentata l'email di German Burmeister del 22.6.2011 (All. 127), da cui si desume la conoscenza di Eni circa il fatto che i soldi fossero ancora sul conto del governo Attenzione. Ho appena parlato con Giorgio. GMD[765] ha chiamato Ciro per un incontro per oggi per discutere del 245. Sia Ciro che Giorgio sono fuori Abuja oggi. GMD non ha specificato lo scopo dell'incontro.

[765] *General Managing Director* -sigla in genere usata per il capo di NNPC cfr. PM2 8, PM2 98 RDS 1154, RDS1299, RDS 1309

Eni ha confermato che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che loro ufficialmente nulla sanno e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN. Nessun dubbio che il "Ciro" indicato nella email sia Ciro Pagano.
Giorgio Vicini, ammettendo di essere stato a conoscenza dei problemi collegati al trasferimento dei soldi, conferma poi di averne espressamente parlato con Pagano.

Non si riportano neppure gli argomenti tratti direttamente ed esclusivamente dalle dichiarazioni di Armanna, perché del tutto inattendibili e comunque privi di riscontri individualizzanti.
Si riportano invece i passaggi rilevanti della videoregistrazione acquisita agli atti:

"Enzo (Vincenzo Armanna):….perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento ….(ride)…. ….. Enzo: guardate che il fiume esce forte eh…" (pag. 49) "Enzo: no, non prima di fine settembre, però con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che accelererà" (pag. 53) "Enzo: scusa ma noi riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? … Al posto di CIRO ANTONIO PAGANO?... Amara Piero: …scusami Antonio PAGANO è nel consiglio di amministrazione? … ENI … allora hai sbagliato … chi è questo qua … Enzo: …CIRO ANTONIO PAGANO è il manger interessor (fonetico) della Nigeria… Amara Piero: non lo conosco io a questo… Enzo: è un uomo di fiducia assoluta di CASULA (trattassi di CASULA Roberto, ntd) così come un altro che si chiama LUCA COSENTINO Amara Piero: hanno rilevanza in questa operazione? … Enzo: si! …possono creare un casino locale micidiale, se tu c'hai la società che stai vendendo di fatto la NAC GELIVE FAITLANDER (fonetico) e l'amministratore delegato di quella società è contro di te… fa un casino… Enzo: …cioè lui deve per certo rimettere sopra la Nigeria una persona nel cui lui si fida al 100 per cento.. Andrea: eh ho capito però non è un passaggio …non è che questi li cambiano così Paolo: fai un passaggio su questi due (rivolgendosi all'avvocato Amara, ndt) Cosentino e… Enzo: noo, sulla Nigeria è importante, del Congo.. Enzo: ..per il momento non ce ne frega niente.. Paolo: Cosentino e CIRO ANTONIO PAGANO" (pag. 54) "Amara Piero: (si appunta i due nominativi) eh non è che propongo inc. le già lui lo è ufficialmente Enzo: però la Nigeria ancora no… allora il concetto è questo: tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo che forse è meglio che tutti quelli coinvolti sulla 245 (si riferisce alla concessione petrolifera OPL 245 ndt) in Nigeria non ci siano più ... Enzo: quindi tu prendici l'ANTONIO PAGAN0 e lo togli …dove lo mandi? In Kazakistan … Enzo: Ma io ti sto dicendo che CIRO ANTONIO PAGANO è coinvolto pesantemente nella 245 ok? …il marito della sorella di DONATELLA RANCO è il capo dell'amministrazione finanze ….. Enzo: della sorella di Donatella RANCO, che non mi chiedere come cazzo si chiama che non me lo ricordo è il marito della … è il capo della finanza …Donatella RANCO e Ciro Antonio PAGANO sono stati pesantemente coinvolti nella 245, non escluderei che ricevano a breve un avviso di garanzia (ride)." (pag. 55) 148 "Enzo: perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia …MI ADOPERO PERCHE' GLI ARRIVI …(ride) … Enzo: …se non riusciamo ad avere Giraudi li uno di cui ANTONIO si fida al 100 per cento abbiamo messo in sicurezza completamente la casa dove dobbiamo giocare…." (pag. 56) "Andrea: se non controlli campo da gioco…non è secondario.. Enzo: no, infatti, io…stiamo entrando proprio nella strategia operativa, da un lato ci muoviamo per chiudere l'affare.. Enzo: dall'altro ci muoviamo per ridurre al massimo i problemi che potremmo avere su territorio…" (pag. 58) "Andrea: noo aspetta, però non ti scordare che io sono stato in Nigeria due anni, GLI UOMINI DI CASULA …I CAPI SONO SUOI, QUELLI SOTTO SONO MIEI … Andrea: bene …si ho capito, ma quando arriva un top chi lo porta? ANDREA: CIRO ANTONIO PAGANO … Enzo: no ma così dobbiamo lavorare…ora però dobbiamo eliminare ….tutto ciò che possa esser un problema ok… Andrea: eh si Enzo: …quindi l'uomo della Finanza e l'uomo… Enzo.. perché questi due sono un problema, perché loro possono far salire o scendere il prezzo dell'asset."

13.3 Discussione della difesa

La difesa ha dimostrato, argomento già condiviso dal Tribunale, la legittimità di tutta la fase delle lunghe e complesse trattative per l'acquisizione dei diritti sulla licenza OPL 245, evidenziando come la gestione delle trattative sia stata riservata alle competenti sedi centrali con conseguente marginalità del ruolo di Pagano, al quale veniva demandata la formale sottoscrizione delle offerte e dei contratti, come previsto dalle procedure interne del gruppo Eni, come confermato dai testimoni Guido Zappalà all'udienza del 20 febbraio 2019, Donatella Ranco all'udienza del 27 febbraio 2019 e come ribadito anche Stefano Pujatti all'udienza del 30 gennaio 2019: "*Queste sono operazioni straordinarie, quindi normalmente le operazioni straordinarie vengono gestite a livello centrale dalla sede e non dalla consociata*". Il professor Manzonetto, nella sua consulenza, pagina 142, afferma: "*Proprio la procedura anticorruzione Eni, rapporti con la PA vigente in Eni dal 2004, prevedeva espressamente che la sottoscrizione degli accordi doveva avvenire a opera di un soggetto diverso da quello che aveva fatto le trattative. Questo era previsto nelle procedure anticorruzione Eni e questo è successo anche per l'operazione OPL 245".*

La difesa concorda sulla ricostruzione del ruolo svolto da Pagano in conformità ai suoi doveri societari, evidenziando l'inconsistenza dei ragionamenti indiziari deboli dell'accusa:

Come sappiamo dal dibattimento è emerso che Pagano a dicembre 2009 incontra Akinmade, che era un ex dipendente NAOC, che dopo il pensionamento aveva iniziato con una sua società a svolgere attività di consulenza di tipo scouting, segnalava cioè delle opportunità nel settore oil and gas, gli era stata segnalata questa opportunità dell'OPL 245. E le risultanze dibattimentali hanno anche dimostrato che Akinmade, proprio per le sue competenze tecniche, non era e non avrebbe mai potuto essere il mandatario di Malabu in questa operazione.

Pagano, dopo questo primo contatto con Akinmade, non ha mai partecipato alle negoziazioni per l'operazione OPL 245, né nella prima fase, delle trattative con Malabu, né nella seconda con il Governo.

16.4 Rapporti con Emeka Obi

Ad ulteriore conferma della marginalità del Dott. Pagano nell'operazione, va considerato che da tutta l'istruttoria dibattimentale è chiaramente emerso che il medesimo non ha mai avuto rapporti diretti con Obi. Ciò è inconfutabilmente confermato dall'esame di tutta la corrispondenza via e-mail, degli SMS scambiati da Obi, nonché dai numerosi documenti rinvenuti nella "valigetta Obi". Si veda altresì la deposizione del teste Giorgio Vicini, che ha riferito quanto segue (trascrizioni ud. 20.11.2019, pag. 42): "DIFESA, AVV. RINALDINI - Okay. Per quanto a sua conoscenza Ciro Pagano ha partecipato agli incontri negoziali con Obi e con i suoi consulenti? TESTIMONE VICINI - No, mai. Mai. Cioè che io sappia non ha mai partecipato a incontri con Obi e i consulenti, che si svolgevano essenzialmente per lo più a Milano, però che io sappia non ha mai partecipato a questi incontri."

Il Pubblico Ministero ha invano tentato di far emergere un collegamento tra Obi e il Dott. Pagano durante l'esame dell'imputato Agaev all'udienza in data 26.6.2019. Dopo aver chiesto ad Agaev delucidazioni in relazione ai suoi rapporti con Obi (trascrizioni, pag. 27): "PUBBLICO MINISTERO - Chi erano le persone che le ha menzionato di Eni? Chi conosceva Obi in Eni?", il Pubblico Ministero ha infatti mosso all'imputato delle contestazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni da questi rese nel corso dell'interrogatorio svoltosi avanti al medesimo rappresentante della Procura nel corso delle indagini preliminari, in data 30.3.2016 (trascrizioni, pag. 29): "PUBBLICO MINISTERO - Oltre a queste… no, una cosa poi, lei ha parlato… ha detto che conosceva Romano, è possibile che questo Romano sia sbagliato? Scritto… perché noi, scusi non vorrei suggerirle niente anche perché la circostanza può essere delicata, però c'è uno degli Imputati che si chiama Pagano… INTERPRETE - "Può darsi, può darsi Pagano". PUBBLICO MINISTERO - Scusi, chi era questo Romano di cui le parlò… DIFESA, AVV. RINALDINI - Scusi, nella trascrizione si sente chiaramente, poi al minuto… lo riferisco che si parla di Armanna ed è stato per errore tradotto Romano. Se vuole

possiamo risentire la trascrizione. PUBBLICO MINISTERO - No, ma anch'io… DIFESA, AVV. RINALDINI - No, perché lei ha fatto una domanda suggestiva con un presupposto errato… PUBBLICO MINISTERO - Avvocato, non volevo tutte queste rampolle, sono d'accordo con lei, molto probabilmente è Armanna, però non volevo suggerire il nome che… DIFESA, AVV. RINALDINI - No, ha suggerito che era Pagano. Ha suggerito che era Pagano, nella trascrizione si dice Armanna. PUBBLICO MINISTERO - Sì, però non capisco tutto questo divertimento. Cioè volevo fare una serie di nomi in modo neutro, ecco. DIFESA, AVV. RINALDINI - Non facciamo domande suggestive però col presupposto errato. PRESIDENTE - Però, sì, bisogna essere aderenti ai dati processuali. PUBBLICO MINISTERO - Non ne abbiamo, c'è scritto "Romano". PRESIDENTE - No, la trascrizione c'è, Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO - La trascrizione non c'è, c'è scritto "Romano" nella trascrizione. PRESIDENTE - Sì, ma nella fonia se… PUBBLICO MINISTERO - Non l'ho risentita, però prendo atto… colgo volentieri… PRESIDENTE - Va bene, però allora se non c'è una… se non è stata sentita la fonia si fa riferimento ad atti processuali con interpretazioni proprie. PUBBLICO MINISTERO - No, il problema è che nella trascrizione c'è scritto "Romano", per questo. PRESIDENTE - Appunto, però non è che si suggeriscono assonanze. PUBBLICO MINISTERO - Va bene, non suggeriremo altre assonanze. DIFESA, AVV. RINALDINI - Al minuto, esattamente, dopo un'ora e undici minuti della registrazione dice chiaramente "Armanna", riferita a questa frase, dopo un'ora e undici minuti. PUBBLICO MINISTERO - Si può chiedere direttamente. Le fece il nome di un certo Armanna, Vincenzo Armanna? INTERPRETE - "Sì, ho sentito questo nome, Armanna"." Il Pubblico Ministero, ha tentato, invano, tramite l'ennesima suggestione, di fare emergere il nome di Pagano tra le persone che hanno avuto rapporti con Obi. A fronte delle contestazioni mosse dalla difesa, il Pubblico Ministero ha poi ammesso: "Avvocato, non volevo tutte queste rampolle, sono d'accordo con lei, molto probabilmente è Armanna, però non volevo suggerire il nome …". L'intento della Pubblica Accusa sarà anche stato quello di non suggerire il nome "Armanna", però ha suggerito quello del Dott. Pagano. Nel seguito del controesame del Pubblico Ministero, Agaev ha in ogni caso chiarito che all'epoca dei fatti Obi gli aveva riferito il nome di Armanna e non di Pagano.

16.5 Rapporti con Falcioni

Vediamo adesso quali sono stati i rapporti di Pagano con Falcioni. Anche qui abbiamo prodotto l'allegato 274 della nota delle Difese comune, vi sono tutta una serie di e-mail tra Pagano e Falcioni, e-mail da cui si evince un rapporto molto formale, si davano del lei, a volte un rapporto conflittuale, un rapporto che aveva per oggetto solo ed esclusivamente i lavori appaltati da NAOC alle società di Falcioni che si chiamano Alcon e EFTD (fonetico) Ltd. Voglio subito sgomberare il campo da dubbi e insinuazioni e fare presente che il Teste Giandomenico ha riferito di non ricordare di aver mai visto Pagano a casa di Falcioni, udienza 12/12/2018, pagina 16: Pubblico Ministero "Ricorda se tra queste persone che erano a casa di Falcioni vi fossero, in particolare, Pagano e Pujatti?", Giandomenico "Non credo che ci fossero anche Pagano e Pujatti dal signor Falcioni". E sempre per una questione di chiarezza voglio far presente che a differenza di quanto ho sentito nella requisitoria, Armanna non ha mai riferito di aver parlato con Pagano del collegamento tra Falcioni e Bisignani, basta andare a rileggere quello che ha detto Armanna in dibattimento per averne conferma. I rapporti meramente formali tra Falcioni e Pagano sono stati confermati da Stefano Piotti, socio di Falcioni nelle sue società, sentito all'udienza del 30/10, pagina 30. Si stava parlando dei tentativi di trasferimento dei soldi a Petrol Service. Il Pubblico Ministero chiede "Eni e Shell erano al corrente di questi tentativi di trasferimento?", Piotti "Non credo, guardi", Pubblico Ministero "Però in quel periodo c'erano anche dei rapporti, anche per altri motivi, per esempio con Ciro Pagano", Piotti "No, erano rapporti strettamente legati all'esecuzione del progetto Idu, che era un progetto molto difficile, molto conflittuale", il Pubblico Ministero insiste e dice "No, per dire che c'era un rapporto, voglio dire. Magari ne avete parlato", e Piotti risponde "Assolutamente, io Ciro Pagano se l'ho visto due volte è già tanto, però erano tutti incontri strettamente legati a completamento del progetto Idu".

Quindi anche questo tentativo della Pubblica Accusa non ha portato ad alcun risultato favorevole alla tesi accusatoria.
Voglio dire due parole anche sulla documentazione rinvenuta presso EMMGI, in quanto, come sappiamo, presso questa società sempre riconducibile al mondo di Falcioni, sono stati trovati dei documenti Eni. La nota due diligence, circolare 379, la conferma del mandato da Malabu a EVP, il rapporto TRAG 2010, e anche il "Malabu-Eni GVEI submission march 2010" (fonetico). Questa documentazione è stata trovata allegata a un'e-mail un po' strana ustates@yahoo.com e poi inviata a mauromacchi@emmgi.com e a sua volta inviata sempre, in realtà il nome questa volta è mauromacchi@emmgi.com. Se il Tribunale va a vedere i documenti 112, 113 e 114 della nota delle Difese comune, si può rendere conto che questi documenti non sono altro che i documenti inviati in data 12/05/2010 da Pagano a De Rosa e ad Armanna. Quindi si tratta sicuramente di documenti nella disponibilità di Armanna, che come ho già detto aveva rapporti personali con Pagano, ed era sicuramente a conoscenza della società Petrol Service, come risulta dalle e-mail del 2011. Per altro questo meccanismo di e-mail anonime ha molte analogie con il meccanismo di invio di e-mail anonime, di cui Armanna si è dichiarato esperto all'udienza del 17/07/2019, quando ci ha raccontato come avrebbe fatto il sabotaggio dell'operazione Petrol Service presso BSI. È stato proprio lui a raccontarci che l'invio di e-mail anonime avviene attraverso l'invio da parte di un'e-mail anonima di un'e-mail a un soggetto che poi la rigira a sé stesso, ed è lo stesso meccanismo che abbiamo nelle e-mail rinvenute presso EMMGI, ustates a mauromacchi che poi se la rigira a sé stesso. Quindi lascio trarre al Tribunale le conclusioni su chi può avere inviato questa documentazione a EMMGI.
Il Dott. Pagano, nella memoria a sua firma, ha precisato: "Escludo categoricamente di aver mai inviato loro o a qualunque persona diversa da De Rosa e Armanna, la documentazione relativa alla "nota due diligence Circolare 379", della quale tale società è stata trovata in possesso, come ho appreso nel corso del presente procedimento".
Si evidenzia, peraltro, che la modalità di invio delle e-mail rinvenute presso EMMGI presenta molte similitudini con il meccanismo di invio di e-mail anonime su cui Armanna ha profusamente intrattenuto il Tribunale e si è dichiarato "esperto" all'udienza del 17.7.2019: (trascrizioni udienza 17.7.2019, pag. 142 e ss.): "PUBBLICO MINISTERO - Sì, questa azione di disturbo. Quindi sono delle e-mail anonime ricevute da BSI. IMPUTATO ARMANNA - Da indirizzi per loro credibili. PUBBLICO MINISTERO - Cioè indirizzi credibili cosa vuol dire? IMPUTATO ARMANNA - Un funzionario della compliance di BSI, Ammann. PUBBLICO MINISTERO - Ammann. Cioè Ammann ha ricevuto l'informazione. IMPUTATO ARMANNA - Ammann l'ha mandata e l'ha ricevuta. Non l'ha mandata veramente, erano indirizzi fake, falsi. PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ha detto prima, non so, se l'è ricevuta lui stesso… cioè mi faccia capire perché se no rimane un'affermazione un po' misteriosa. IMPUTATO ARMANNA - No, allora come funziona? PUBBLICO MINISTERO - Non che se l'è ricevuta lui, se m'è mandata lui stesso. IMPUTATO ARMANNA - Sì, ora spiego bene il perché. Le e-mail anonime, se non sono ricevute da qualcuno che ha interesse a leggere l'e-mail anonima non servono a nulla, cioè vengono ricevute e cestinate. Ha senso fare un'e-mail anonima o una lettera anonima quando si vuole solo proteggere chi ha fatto l'attività di segnalazione, quindi di avvertire di una cosa sbagliata. Ma in realtà quando una segnalazione anonima, quasi sempre, viene utilizzata, è perché chi l'ha ricevuta sa già il contenuto della segnalazione anonima e vuole solo un pezzo di carta per dire da dove ha ricevuto le informazioni. Non potendo dire, ad esempio, "Le ho ricevute da Vincenzo Armanna", sto facendo un esempio, dice "le ho ricevute sull'e-mail, le ho verificate e sono vere. Sono vere, sono credibili, pertanto avvio un processo di due diligence più approfondito".
Anche nel caso dell'invio della documentazione ENI (di cui Armanna era in possesso) a EMMGI è riscontrabile un invio da un indirizzo e-mail sconosciuto (uustates@yahoo.com) a Marco Macchi, il quale poi l'ha girata a se stesso. La totale assenza di rapporti tra il Dott. Pagano, la società EMMGI, Macchi e Petrol Service è stata definitivamente confermata dal fatto che l'approfondita istruttoria dibattimentale non ha rinvenuto neppure una minima evidenza in tal senso. Il rinvenimento di questi documenti presso la società EMMGI non può, quindi, essere ritenuto un elemento probatorio di

collegamento tra ENI, Petrol Service e Falcioni (contrariamente a quanto insinuato nella memoria del PM, pag.144 e 263), in quanto convergenti risultanze processuali dimostrano che l'unico imputato ad avere avuto rapporti con Falcioni in relazione a Petrol Service è stato Armanna, il quale operava a titolo personale, con la sua e-mail personale, per ottenere "sue" fees.

16.6 Rapporti con Petrol Service

Parliamo adesso dei rapporti con Petrol Service, e posso dire con assoluta tranquillità che dal dibattimento non è emerso, in quanto non vi è mai stato, alcun collegamento tra Petrol Service e il Dottor Pagano, così come non vi è mai stato alcun collegamento tra Petrol Service ed Eni. Sappiamo che Armanna ha fatto delle dichiarazioni aventi per oggetto presunti colloqui su Petrol Service con alcuni degli Imputati, nonché con alcuni dei testi, con Pujatti e con Vicini. Ma anche queste dichiarazioni sono del tutto inattendibili e in primis sono proprio state smentite dai testi di riferimento…. Il Pubblico Ministero ha fatto più volte, in relazione al rapporto tra Falcioni e Armanna, l'equazione: Armanna uguale Eni. In realtà questa equazione però è del tutto smentita dalle risultanze processuali, in quanto Armanna, e solo Armanna, come questo dibattimento ha ampiamente dimostrato, Armanna balla da solo. Le e-mail del giugno 2011 aventi per oggetto il pagamento da parte del governo a Petrol Service e a Malabu, sono state inviate da Falcioni all'indirizzo personale di Armanna, non al suo indirizzo aziendale. Questa è una circostanza molto importante. In queste e-mail non c'è mai stato per conoscenza, non solo Pagano, ma nessun altro dirigente o dipendente Eni, né queste e-mail, né altre, aventi ad oggetto Petrol Service sono mai arrivate ad alcun dirigente o dipendente Eni. La Pubblica Accusa ancora ha tentato di fare dei collegamenti tra Eni e Petrol Service …e cosa risponde Piotti? "No, non sono state nominate". Quindi questo è quello che risulta dal dibattimento sui rapporti con Petrol Service, e possiamo quindi tranquillamente dire che dal dibattimento è emersa la totale assenza di rapporti di Petrol Service sia con Pagano che con Eni.

16.7 La partecipazione alle riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula

Anche questa contestazione è un chiaro accoglimento da parte della Pubblica Accusa di quanto riferito da Armanna nelle indagini preliminari, che aveva detto che c'era stata questa famosa cena a casa di Casula in cui si sarebbe parlato di alzare il prezzo fino a 1,3 per pagare Obi, e quindi di aumentare di 40 milioni di dollari. Ebbene, la Difesa Descalzi ce l'ha spiegato molto bene qual è il metodo Armanna. Cosa faceva Armanna? Partiva da una circostanza vera, cioè il fatto che effettivamente questa cena c'era stata, e in effetti questa cena c'è stata, per condirla con dichiarazioni inattendibili, in questo caso l'oggetto delle discussioni in quella cena, per rendere il falso verosimile. Ebbene, anche le dichiarazioni di Armanna su questa cena sono inattendibili e smentite dai documenti…. In primo luogo dall'e-mail inviata in data 19.9.2010, ore 16.44, da Casula a Descalzi ed altri, in cui si fa riferimento proprio ai temi discussi durante la cena de qua (all. 81, doc. n. 163 nota deposito ENI): "+ parlato con Emeka Obi per incontro congiunto con venditore. Ci darà + conferma: si troveranno entrambi a Parigi a metà settimana; + Emeka ci ha girato copia di una lettera (del Giugno scorso) a firma + Attorney General che conferma al venditore i termini del settlement + agreement del 2006 ed il diritto di disporre come crede del Blocco 245 + una volta pagato il bonus (210 milioni di usd) + eseguita data room presso shell-houston. In attesa di rapporto finale, è emerso quanto segue: Maggiore upside esporativo Maggiore complessità a livello giacimento (Shell ipotizza un fattore di recupero del 32% contro il nostro 42%); Le riserve medie paiono in linea (nell'ultima nota per il cda avevamo indicato 360+80 di potenziale esplorativo); Diversa fasatura progetto: sviluppo con profilo di produzione flat, fpso dimensionata per 120kbopd e first oil nel 2017. Inoltre Shell ipotizza il gas export su bonny (questo se realizzato permetterebbe di iscrivere riserve addizionali). + incontro di venerdì sera con shell (oltre a me Pagano e Armanna): Accordi da preparare JOA tra eni e shell SPA tra eni e malabou Settlement agreement a firma multipla (o più agreements) con: Attorney general / Min Petrolio / Min Finanze / Malabu / eni / shell.

In questo settlement agreement verrebbero soddisfatte le principali conditions precedent richiamate nel SPA, cioè: back in rights di nnpc, fiscalità petrolifera di riferimento, esenzione tasse sulla transazione, durata della licenza, chiusura di tutti i contenziosi tra shell e Malabu e tra shell ed il federal government; Shell ha già in elaborazione un draft di joa che regolerà i nostri rapporti ma soprattutto il loro participating interest nel blocco e la loro contribuzione; Prezzo: per il 100% del blocco l'offerta potrebbe essere circa 1200 milioni di usd incluso il bonus di firma. Shell ritiene che il venditore abbia aspettative tra 1500 e 2000 milioni di usd ma il poco tempo rimasto per chiudere il deal potrebbe favorire una chiusura su valori più bassi. Abbiamo detto a shell che noi avevamo valutato in 620 milioni il 40% che dunque diventano circa 800 Milioni per il 50%. Con un rapporto di contribuzione 2 a 1 tra eni e shell (al netto dei lavori) loro dovrebbero contribuire con circa 400 milioni (di cui: 210 bonus, 30 interessi in escrow e 160 balance). Shell su questo punto non ha preso posizione definitiva ma crediamo accetterebbe la logica se si fosse vicini alla chiusura. Action plan: shell trasmetterà nei prossimi giorni un draft di JOA, noi dovremo invece preparare il draft di offerta lasciando la finalizzazione del prezzo alle verifiche in corso. Si prevede un nuovo incontro con shell in settimana." 130 Nell'e-mail sopra citata, con riferimento al prezzo da offrire per l'OPL 245, si legge che, sebbene "la finalizzazione del prezzo (n.d.r. verrà rinviata) alle verifiche in corso", "per il 100% del blocco l'offerta potrebbe essere circa 1.200 milioni di USD incluso il bonus di firma…". Non vi è alcun riferimento a quanto detto da Armanna, e cioè che nel corso di tale cena si sarebbe pattuito di alzare l'offerta per l'OPL 245 di 40 milioni – da 1.260.000.000 a 1.300.000.000 - per pagare Obi. Altra smentita alle dichiarazioni di Armanna è rinvenibile nella stessa nota "OPL Brief", inviata da Robinson a Craig in data 23.9.2010 citata nella memoria del Pubblico Ministero (pag. 170-171), in cui non si fa menzione alcuna dei 40 milioni da corrispondere ad Obi e il prezzo da offrire per il Blocco viene ancora indicato in $ 1.200.000.000 e non, in $ 1.300.000.000. Lo stesso Pubblico Ministero smentisce la sua stessa tesi, laddove afferma, commentando tale nota, che "in quel momento (23.9.2010) Eni e Shell erano intenzionati a sborsare – tutto compreso – solo 1 miliardo e duecento milioni di dollari" (memoria del PM, pag. 171): quindi la stessa Accusa riconosce che il 23.9.2010, 6 giorni dopo la cena del 17.9.2010, l'offerta era ancora di BUSD 1.2 e non di BUSD 1.3, come dice Armanna! La versione di Armanna confligge altresì con l'e-mail interna a SHELL inviata in data 11.10.2010 da Brinded a Robinson ed altri, citata dal Pubblico Ministero (trascrizioni ud. 2.7.2020, pag. 61 e ud. 21.7.2020, pag. 40; memoria del PM, pag. 173), ove si fa riferimento ad una cifra ben diversa (non 40 milioni, ma 85 milioni) e non si menziona in alcun modo il pagamento ad Obi. A differenza di quanto asserito dal Pubblico Ministero (memoria del PM, pag. 116), è evidente che gli 85 milioni di cui si parla in questa e-mail non possono in alcun modo essere riferiti alle commissioni da pagare ad Obi, in quanto né quadra la cifra (40 milioni – 85 milioni) né si comprende per quale motivo le fees di Obi – che, secondo l'Accusa, sarebbe stato intermediario di ENI – avrebbero dovuto essere pagate da SHELL! In realtà, gli 85 milioni di dollari oggetto della sopra menzionata e-mail costituivano semplicemente la cifra che, nell'ambito delle negoziazioni interne tra ENI e SHELL, si era convenuto che quest'ultima avrebbe dovuto versare a titolo di ulteriore contribuzione al prezzo da pagare a Malabu (210 bonus di firma + 25 interessi ad esso collegati + 85 balance = 320 milioni). Dall'e-mail in data 11.10.2010 emerge altresì che ENI aveva concordato di versare 980 milioni per il Blocco, cifra superiore agli 800 milioni menzionati nella nota "OPL Brief" del 23.9.2010, redatta da Peter Robinson. La ragione di tale incremento deriva dal fatto che, nell'Heads of Agreement sottoscritto da ENI e SHELL in data 13.10.2010, le due società avevano pattuito di trasferire l'operatorship sul Blocco 245 ad ENI e di riconoscere a SHELL un premio per l'upside esplorativo per un totale di 180 milioni (800 + 180 per operatorship e premio SHELL per precedenti attività esplorative = 980 milioni). Il Dott. Pagano, nella memoria a sua firma depositata in data 29.1.2020, in relazione alla cena in data 17.9.2010 a casa di Casula, ha spiegato che: "E' stata una cena di lavoro in cui si sono toccati diversi argomenti, tra cui i potenziali impatti della prevista legge di riforma dell'industria petrolifera (PIB), al tempo in discussione alla National Assembly e la situazione di alcuni contenziosi con NNPC in relazione all'interpretazione dei contratti

petroliferi dei campi petroliferi Abo e Bonga. Ricordo che in quella occasione si è discusso anche di OPL 245 in quanto si era da pochi giorni conclusa la visita da parte del team di ENI della Data Room presso SHELL a Houston. I termini della discussione su OPL 245 fatta durante tale cena sono riassunti in una e-mail da Casula a Descalzi in data 19.9.2010, h. 16.44. Nel corso di questa cena non si è mai assolutamente parlato di alzare il prezzo di 40 milioni (da $ 1.260.000.000 a $ 1.300.000.000) per pagare le commissioni a Obi, né in alcun modo di commissioni da pagare ad alcuno."

16.8 Partecipazione incontri con il Presidente della Nigeria

L'incontro, terza condotta contestata a Pagano, l'incontro col Presidente a Minna del 22/02/2011, è un incontro diverso rispetto a quello di cui hanno parlato le altre Difese, diverso ma simile, perché sempre un incontro istituzionale, e per altro Pagano, essendo managing director, aveva anche il compito di organizzare la logistica degli incontri dei manager con i Capi di Stato, e per altro in questo incontro istituzionale, come negli altri incontri, c'è sempre la solita lettera dell'AD, lettera di ringraziamento che viene mandata dopo, anche in questo caso c'è ed è l'allegato 222 alla nostra nota di produzione, dove vengono riepilogati i temi trattati durante questo incontro, e da questa lettera si evince chiaramente che in questo incontro non si è neanche parlato dell'OPL 245, si è parlato di altri temi di interessi Eni, della centrale elettrica a Okpai e del progetto di Bras (fonetico). Quindi non si è neanche parlato dell'OPL 245, anche qua condotta lecita che non può costituire un concorso nella corruzione internazionale.

16.8 Firma del *Resolution Agreement* del 29 aprile 2011

Dal dibattimento è emerso chiaramente che Pagano ha partecipato solo agli incontri del 28 e del 29 aprile 2011, perché in questi incontri era prevista la firma del resolution agreement, e come ho già detto Pagano era la persona autorizzata e munita dei poteri di firma per questo documento. Lo svolgimento di questo incontro è molto importante, adesso ve lo illustrerò, è uno dei tanti elementi incompatibili con un accordo corruttivo in quanto sino all'ultimo vi sono stati importanti punti di disaccordo tra le parti, e non vi era alcuna certezza sulla firma del resolution agreement. A questo incontro per Eni hanno partecipato Giorgio Vicini e Pagano. Vicini ha reso la testimonianza, Pagano sappiamo, abbiamo depositato una memoria a sua firma, sappiamo benissimo il valore di una memoria a firma dell'Imputato, però quello che conta è che tutte le parole che ha scritto Pagano sono tutte confermate dai documenti prodotti. Ebbene, quali erano alla data del 28 aprile 2011 le questioni ancora da risolvere tra le parti? Erano almeno 3: l'heads of agreement tra Eni e Shell non era ancora stato firmato; l'escrow agreement che doveva regolare la meccanica dei pagamenti non era ancora stato concordato tra Eni e Shell e quindi non era ancora stato condiviso con l'Attorney General; e infine vi era ancora disaccordo tra Eni e Shell sulla suddivisione di eventuali proventi derivanti dall'esercizio dei back-in rights. Ebbene al 28 e 29 ci sono state accese discussioni, ce lo dice Vicini, che ci dice, pagina 43 delle trascrizioni, "Fu un incontro molto lungo quello del 28 e molto teso, al limite della rottura proprio". Ma poi ci sono proprio delle e-mail scambiate da Pagano in quei due giorni, e ritengo che siano e-mail molto importanti, in quanto dimostrano proprio la totale estraneità di Pagano da quanto gli viene contestato. Ve le leggo perché sono proprio degli scambi molto molto veloci. Il 28 aprile 2011 Ranco scrive a Pagano e Bollini, allegato 241, "Ho parlato con Claudio e dice di non firmare se non c'è l'escrow agreement". Poi sempre il 28 abbiamo uno scambio di e-mail tra Pagano e Casula, Casula chiede a Pagano "Allora firmate?", e Pagano gli risponde "Non lo so, non credo, dipende da come andrà la discussione sull'escrow con AG". E poi abbiamo l'ultima e-mail proprio del 29, del giorno della firma, dove Pagano scrive a Vicini "Non ne veniamo fuori". Quindi queste e-mail proprio scambiate il giorno della firma del resolution agreement, il giorno prima, dimostrano che Pagano durante questi incontri non aveva neppure alcuna certezza sulla chiusura dell'operazione e sulla firma dell'accordo.

Le dichiarazioni del teste Vicini e del Dott. Pagano sui vari aspetti in relazione ai quali si doveva ancora negoziare e sul rischio concreto della mancata conclusione dell'operazione sono documentalmente riscontrate dalle e-mail scambiate tra le funzioni ENI nei giorni 28 e 29.4.2011: - e-mail in data 28.4.2011, ore 14.12, inviata da Ranco a Pagano e Bollini (all. 84, doc. n. 241 nota deposito ENI): "Ho parlato con Claudio, che dice non firmare se non c'è escrow agreement"; - risposta di Pagano all'e-mail in data 28.4.2011, ore 18.09, inviatagli da Casula "allora firmate?" (all. 85, doc. n. 240 nota deposito ENI): "non lo so, non credo. Dipende da come andrà la discussione su escrow con AG"; 135 - e-mail in data 29.4.2011, ore 7.30, inviata da Pagano a Vicini (all. 86, doc. n. 243 nota deposito ENI): "non ne veniamo fuori". Le modalità di svolgimento degli incontri del 28 e 29.4.2011 e il contenuto delle e-mail sopra menzionate sono del tutto incompatibili con l'esistenza di accordi corruttivi. Con l'Attorney General si doveva ancora negoziare il contenuto dell'Escrow Agreement, le modalità e le tempistiche dei pagamenti e del rilascio della licenza. Con SHELL, oltre che l'Escrow Agreement, si doveva ancora concordare la percentuale di suddivisione dei proventi in caso di esercizio dei back-in rights da parte di NNPC. Se vi fossero stati accordi corruttivi già conclusi da mesi - come ipotizzato, senza alcun riscontro probatorio, dalla Pubblica Accusa - non si sarebbero certo presentate - dopo, si noti bene, un anno e sei mesi di complicatissime negoziazioni - tutte queste ulteriori difficoltà che, come risulta dalla testimonianza di Giorgio Vicini e dalle e-mail scambiate tra i dipendenti ENI, hanno rischiato di portare ad una rottura del tavolo delle trattative proprio durante l'incontro previsto per la sottoscrizione degli accordi. Le e-mail sopra riportate sono la chiara prova del fatto che il Dott. Pagano, in tali incontri, non aveva alcuna certezza circa la conclusione dell'operazione e la firma degli accordi; ciò dimostra la totale assenza di consapevolezza dell'esistenza di ipotizzati e indimostrati accordi corruttivi.

16.10 Conclusioni

Il Tribunale, rilevato che anche l'accusa non sostiene più il diretto coinvolgimento di Pagano negli accordi corruttivi, bensì soltanto la sua partecipazione alle trattative nella consapevolezza di accordi illeciti altrui, concorda sulla liceità del ruolo svolto dall'imputato nelle trattative, corrispondente ai doveri derivanti dal vincolo di dipendenza con l'Eni, evidenziando che i ragionamenti utilizzati dall'accusa per provare la sua funzione di intermediario consapevole di accordi illeciti altrui sono mere congetture, comunque insufficienti a ritenere provato il profilo rappresentativo necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato secondo i canoni giurisprudenziali di legittimità esposti al capitolo 8, cui si rinvia.

Tutti gli atti societari sottoscritti da Pagano, ed in particolare le tre offerte del 2010, sono caratterizzati da assoluta prudenza e rispetto degli interessi della società e quindi non offrono alcun elemento neppure indiziario per desumere la consapevolezza di partecipare ad accordi illeciti dei soci occulti di Malabu e nello specifico di Dan Etete, visto che le citate offerte sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il completamento della due diligence su Malabu;
- la risoluzione di tutte le controversie pendenti sul Blocco;
- le approvazioni da parte del FGN e di tutte le Autorità statali competenti, inclusi il Presidente, il Ministro del Petrolio, il Ministro delle Finanze e il DPR alla conclusione dell'operazione;
- l'approvazione del C.d.A. di ENI e di NAE.

In particolare, deve essere evidenziato che Pagano non ha mai neppure tentato di modificare le condizioni contrattuali relative alle offerte che erano state predisposte e finalizzate dalle competenti funzioni ENI di sede, come confermato da tutti i testi, nessuno dei quali neppure indagato, e dal consulente Manzonetto.

Del resto, la stessa conclusione dei Pubblici Ministeri richiama una responsabilità per colpa riferita alla negligenza consistita nella mancata reazione ad ordini aziendali ricevuti in un generico contesto d'illegalità:

In sintesi la responsabilità di Pagano poggia sul suo ruolo formale (ha firmato tutti gli atti rilevanti, sia quelli con Obi che il FGN Resolution Agreement) e sulla sua piena consapevolezza dell'illegalità del contesto. È stato un esecutore di indicazioni che provenivano dai vertici del gruppo. Indicazioni che certo non lo lasciavano tranquillo ma che tuttavia si guardò bene dal contrastare.

In realtà, l'istruttoria dibattimentale consente di escludere anche eventuali "responsabilità colpose", tenuto conto degli esiti delle consulenze tecniche e, soprattutto, della testimonianza De Rosa, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Unità Anticorruzione:

"AVV. RINALDINI: Lei ha riferito che il 12 maggio 2010 ha riceve dal managing director di NAE, Pagano, tutta la documentazione in conformità alla procedura anticorruzione, quindi sia questa nota di due diligence, che i Trag, che il mandato Malabu, che questo questionario su Malabu. Lei si ricorda se poi ha chiesto al Dottor Pagano, managing director di NAE, alcuni chiarimenti in relazione a questa documentazione inviata? TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi ricordo di aver chiesto tutta una serie di chiarimenti. DIFESA, AVV. RINALDINI - E si ricorda se NAE, in persona del managing director, ha risposto a queste integrazioni che sono state chieste dall'anticorruzione? TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi rispose punto per punto, fra l'altro facile, perché lui rispose in rosso ad ogni mia singola domanda. Sì."

CAPITOLO 17
AGAEV EDNAN

17.1 Imputazione....411
17.2 Conclusioni del Pubblico Ministero....412
17.3 Discussione difesa....419
17.3.1 *Svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete*....419
17.3.2 *Ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza alle negoziazioni dei diritti di Malabu nell'OPL 245 [...] convenendo una 'success fee' del 6% del prezzo pattuito, incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete*....420
17.3.4 *Tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordato con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell*....421
17.3.5 *Incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategic Investment Advisor*....421
17.3.6 *Incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo*....422
17.3.7 *Mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al Presidente Jonathan nell'agosto 2010*....423
17.3.8 L'assenza nell'imputazione di specifiche condotte riprovevoli nel periodo settembre/ottobre 2010....423
17.3.9 *Partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP)*....424
17.3.10 *Tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente*....425
17.4 Le dichiarazioni ritenute confessorie sulle confidenze di Etete....426

17.1 Imputazione

Agaev Ednan, nella sua qualità di titolare della società International Legal Consulting (ILC),

- *svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete*
- *ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza nelle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu neh* OPL245 e convenendo una "succes fee" del 6% sul prezzo pattuito;*
- *incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete;*
- *tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordando con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell;*
- *incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategie Investment Advisor;*
- *incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo; mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al presidente Jonathan nell'agosto 2010;*
- *partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP);*
- *tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente.*

In questo caso, dalla lettura delle condotte specifiche, contestate all'imputato Agaev, viene citato un preciso riferimento alla condotta tipica (*incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo*) nella forma dell'intermediazione consapevole della partecipazione agli accordi corruttivi che avrebbero determinato i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello ad adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in contrasto con la legge nigeriana per favorire le compagnie petrolifere, in cambio di denaro.
Oltre a questa condotta tipica, specifica, sono contestati comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che tali condotte rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico d'intermediazione e consulenza all'epoca ricoperto.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei pubblici ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*) ma, tenuto conto del tenore letterale dell'imputazione specifica, si deve ritenere quest'ultima prevalente.
Nel dubbio, ingenerato dall'ambigua contestazione, si tratteranno entrambi i profili, sia quello di aver direttamente partecipato agli accordi corruttivi, sia quello di aver agito in concorso, quale intermediario, nella consapevolezza di accordi riconducibili ad altri soggetti.

La difesa, nella memoria conclusiva, ha motivato l'estraneità dell'imputato alla diretta partecipazione ad eventuali accordi corruttivi, del resto, fondata su mere congetture.
Quanto alla tesi "di scorta" della funzione di intermediario consapevole, si rileva un difetto di evidenze probatorie tali da delineare una rappresentazione di questi eventuali accordi sufficiente ad integrare il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata al precedente capitolo 9, cui si rinvia.
Sarebbe dunque sufficiente rinviare a quanto già argomentato per assolvere l'obbligo motivazionale. Tuttavia, per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli.

Si riportano i passaggi della memoria conclusiva per evidenziare in grassetto sottolineato come l'attiva diretta partecipazione agli accordi corruttivi, vale a dire il fatto da provare, viene dato per scontato all'inizio della memoria e ripreso nelle conclusioni finali, semplicemente equiparando le trattative lecite e trattative illecite. Si tratta però di un argomento già ampiamente confutato dalla dimostrata liceità delle trattative svolte dalle compagnie petrolifere per l'acquisizione della licenza, liceità che si estende chiaramente anche a coloro, come Agaev, che operavano come intermediari di una parte, Malabu e il suo socio Etete, per la conclusione degli accordi.

17.2 Conclusioni del Pubblico Ministero

PM*: **Ha attivamente partecipato agli accordi corruttivi operando quale interfaccia di Etete**. In tale veste si è rapportato costantemente con Obi, che a sua volta riferiva ad Eni, e con Shell, soprattutto con i "colleghi" Copleston e Colegate. Per meglio gestire Etete, ha coinvolto in questa attività Richard Granier Deferre, coimputato di Etete nel processo francese per riciclaggio.*
In OPL 245 Agaev è inizialmente coinvolto dal potente generale Gusau, il Capo delle Spie in Nigeria, che, al fine di favorire la vendita di OPL 245, lo introdusse tanto a Etete quanto a Copleston di Shell.

In questa posizione di mediatore tra le parti Agaev raccoglie e scambia informazioni con i suoi referenti in Shell, Copleston e Colegate in primis, costruendo con loro una relazione privilegiata e decisamente utile per la compagnia petrolifera, cui veniva fornito un set di informazioni riservate sulle mosse, e i padrini politici, del "Vendor".
Da Etete, anche grazie ai buoni uffici di Granier Deferre, riesce a ottenere un mandato, emesso a favore della società-schermo di Agaev, la ILC (International Legal Consulting) delle Isole Vergini Britanniche, asseritamente per trovare investitori ma di fatto realizzato esclusivamente quale veicolo di comunicazione con Shell.
Nonostante l'abbia definita in dibattimento, con un ripensamento postumo ad evidenti fini di convenienza processuale, "un'idea pazza", è l'artefice, con Obi, del meccanismo appropriativo dell'agreed price e dell'excess price, di cui sarebbe stato immediato beneficiario.
Si lega strettamente a Emeka Obi del quale diventa l'interlocutore esclusivo nell'interesse di Shell.
Dal canto suo, Obi per Agaev rappresenta Eni, lo ha detto in dibattimento più volte ("Sì, EVP era responsabile per i rapporti con l'Eni" ud. 26.6.19 p. 19; "EVP ha portato Eni dentro" p. 25)
In un caso, commentando un documento di Shell (RDS 568) contenente un informazione molto sensibile su colloqui "altamente confidenziali" intercorsi tra Eni e l'amministratore delegato di tutto il gruppo Shell, Peter Voser, Agaev spiega che l'espressione "Ednan ha detto che ha parlato a Eni" significava semplicemente che aveva parlato con Obi: "Sì, ho ricevuto queste informazioni da Obi, ma io non avevo contatti con il personale Eni, e quindi l'informazione ricevuta da Eni (inc.) è stata passata da me a Copleston"
(ud. 26.6.2019 p. 35)
In sostanza Agaev era per Shell quello che Obi era per Eni. Interfacce tra l'impresentabile Etete e le rispettive società petrolifere. Le email in atti, già più volte evidenziate, indicano che oltre ai canali ufficiali (contatti Descalzi/Brinded – Robinson/Casula) le compagnie petrolifere si scambiavano informazioni tramite Agaev e Obi.
Agaev è infatti attivissimo nel mettere in contatto le parti e consentire scambi di informazioni e richieste:

- *è presente all'incontro del 4 febbraio 2010 al Principe di Savoia con Etete e Descalzi;*
- *si prodiga perché Etete trasmetta a Eni il mandato di Obi ad aprile;*
- *organizza diversi incontri tra Obi e i rappresentanti di Shell: ad esempio il 18 agosto 2010 e il 20 settembre 2010, a ridosso della riunione ad Abuja a casa di Casula in cui si discute di un aumento della contribuzione cash da parte di Shell per farsi carico delle commissioni di Obi;*
- *continua a interloquire con Gusau propiziando incontri con Obi ad agosto 2010;*
- *è a disposizione per intervenire su Jonathan tramite Gusau per fare arrivare determinati messaggi a Scaroni;*
- *vola a Parigi il 1 novembre 2010, il giorno dopo l'offerta di Eni (cfr. sms Obi n. 950) "per incontrare Richard e il Papa" (cioè Granier Deferre e Etete);*
- *é prontamente informato dell'esito degli incontri di novembre con l'Attorney General;*
- *è personalmente presente durante la trasferta a Milano che Etete compie su ordine del governo nigeriano per incontrare "the Italian top" e chiudere l'affare;*
- *è accanto ad Etete quando quest'ultimo riceve la telefonata dell'Attorney General nella quale Adoke gli chiede di sobbarcarsi il pagamento delle commissioni a Obi.*

Da ultimo, una volta conclusi i negoziati con la firma dei resolution agreements, Agaev vede Etete in Russia ("Sì, è venuto a trovarmi a Mosca"). Agli inizi di maggio 2011, provocato da una serie di sms di Obi che aggressivamente gli rinfaccia di averlo tenuto all'oscuro della chiusura del deal (I miei amici e io saremo OK ma vi consiglierei di capire su chi avete fatto affidamento. Vi fregheranno) ammette che lui avrà qualcosa solo se "il governo" - si parla espressamente di Jonathan, Adoke e del ministro delle finanze - decideranno di elargire qualcosa a Etete.

Questo in sintesi il ruolo di Agaev: intelligence nell'interesse di Shell, controllo discreto ma costante del Chief, adesione al progetto di spartizione dell'excess price e, successivamente, aspettativa di denaro legata al buon esito della trattativa su OPL 245.
Questo insieme di ragioni spiega la sua presenza in momenti fondamentali della vicenda. E fa altresì ritenere che debba essere considerato una delle persone che più costantemente - anche se discretamente – ha cooperato alla buona riuscita del piano criminoso.
In dettaglio:

- *con riferimento alla lettera 8 aprile 2010 con il quale Malabu, a firma di Seidougha Munamuna e Rasky Gbinigie, comunica a NAE, all'attenzione di Roberto Casula, che "esiste un mandato in esclusiva" a favore di Malabu è significativo che Agaev, alla data del 9 aprile, comunichi a Obi: "Ho parlato con il Chief. Si sta organizzando per la firma della lettera. Il Chairman di Malabu si trova a Port Harcourt. Ci manda qualcuno per raccogliere la firma. Avremo la lettera firmata entro domenica." (sms Obi n. 206)*
- *Agaev organizza il contatto tra Obi e Gusau tra il 9 e l'11 agosto 2010 ad Abuja. Si legga*

9 agosto 2010 sms Obi a Gusau (n. 468) "Buona sera Signore, il nostro amico ambasciatore mi ha chiesto di vederVi. Sono ad Abuja disponibile in qualsiasi momento. Saluti Obi".

- *Agaev organizza l'incontro tra Obi e "gli olandesi" il 18 agosto 2010*

505	14/8/10 16:13	Ednan Agaev	Entrata	Sto organizzando un incontro con gli olandesi a Londra. Martedì ci sei?
506	14/8/10 17:05	Ednan Agaev	Inviata	Per favore chiamami quando puoi
507	14/8/10 17:12	Ednan Agaev	Entrata	Sono all'opera. Ti chiamo durante la pausa fra circa 1 ora.
508	14/8/10 17:15	Ednan Agaev	Inviata	Ok
509	15/8/10 15:07	Ednan Agaev	Entrata	Gli olandesi ti incontreranno a Londra.
510	17/8/10 11:41	Ednan Agaev	Entrata	Peter +31646382549. Guy Colgate (il capo di John) +447921684960
511	17/8/10 11:42	Ednan Agaev	Inviata	Ok
516	18/8/10 13:57	Ednan Agaev	Inviata	Sono appena arrivato. Chi chiamo, Guy o Peter?
517	18/8/10 13:58	Ednan Agaev	Inviata	Ho anche delle novità interessanti.
518	18/8/10 15:16	Ednan Agaev	Inviata	Fammi sapere.
519	18/8/10 15:43	Ednan Agaev	Inviata	Guy o Peter?
520	18/8/10 15:43	Ednan Agaev	Entrata	Ti chiamo fra poco.
521	18/8/10 15:43	Ednan Agaev	Inviata	Ok, grazie
522	18/8/10 15:44	Ednan Agaev	Entrata	Meglio Peter.
523	18/8/10 15:44	Ednan Agaev	Inviata	Ok,lo chiamo subito.
524	18/8/10 16.10	Ednan Agaev	Entrata	Chiama prima Peter.
525	18/8/10 16:29	Ednan Agaev	Entrata	Se Peter non dovesse rispondere (forse è già partito), chiami Guy.
526	18/8/10 17:19	Ednan Agaev	Inviata	Sto andando da lui ora.
527	18/8/10 17:29	Ednan Agaev	Entrata	Bene

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è: perché Shell voleva incontrare Obi?
INTERPRETE - "È chiaro, perché loro sapevano che io non avevo diretti contatti con l'Eni, ho detto a loro che invece Obi aveva contatti con l'Eni, quindi sarebbe stato molto più facile avere la conversazione diretta con Obi, che poteva spiegare loro la posizione dell'Eni".
PUBBLICO MINISTERO - Ma Shell aveva il dubbio di chi effettivamente ci fosse dietro Obi?

INTERPRETE - "Sì, avevano sempre dei dubbi"."Tutti e due, Colegate e l'altro mi chiedevano diverse volte se ero convinto che appunto Obi rappresentava l'Eni… teneva contatti con Eni". (p. 39)

- *Estremamente significativo l'sms del 1.9.2010 n. 570, che risulta inviato da Agaev a Emeka Obi e che contiene al suo interno, verosimilmente, un testo originato da altri (qualcuno di Shell) si parla infatti di "Emeka" in terza persona: Come discusso la presenza di Emeka non creerà alcun problema. Ad un certo punto possiamo lasciarlo solo con Peter per coordinare le questioni nigeriane [to coordinate the Nigerian issues] che al momento sono estremamente urgenti e noi possiamo portare avanti le nostre discussioni. È comunque una persona fidata.*
- *Agaev organizza altri incontri di Obi con Shell, uno in particolare il 20.9.2010 in epoca vicina alla riunione ad Abuja a casa di Casula in cui asseritamente si discute di un aumento della contribuzione cash da parte di Shell per farsi carico delle commissioni di Obi*
    - *SMS n. 625 di Agaev a Obi "Martedì sera (21 settembre) ho un meeting a Parigi John, Pete e Guy verso le 8 di sera. Sarebbe utile se potessi raggiungerci così possiamo discutere di alcune cose."*
    - *SMS n. 634 di Obi a Martin Schwedler di Raiffeisen Investment AG il 21: "Ho già incontrato gli italiani, incontro gli olandesi tra 30 minuti, poi domani vengo a vedere voi"*
- *La presenza, discreta ma attenta, durante le turbinose fasi della presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010:*
    - *SMS 28.10.2010 n. 914 di Agaev a Obi: La situazione sta diventando pericolosa per noi. Papa mi ha appena chiamato e mi ha detto che gli italiani (o forse gli olandesi) lo hanno informato che gli italiani ti hanno dato l'offerta oggi e che tu sei scomparso dallo schermo. Per favore chiamami, devo calmare quest'uomo, contrariamente gli olandesi potrebbero usarlo per creare dei danni! A dire il vero anche loro continuano a chiamarmi per chiedere dove sono i documenti e per quale motivo non si sta muovendo nulla. Fammi sapere. Se io non ho sufficienti informazioni e non riesco a controllare Papa, andrà da qualcun altro e noi perderemo il controllo della situazione*
    - *SMS 29.10.2010 n. 930 di Agaev a Obi: Ho parlato con Pete – sta inviando una nota a Roberto nella quale esprime tutto il nostro disappunto per non aver ancora chiuso lo SPA – sottolinea anche che ci sono delle fughe di notizie riguardo a dettagli dell'accordo e quindi presto sarà impossibile eseguirlo. Pete, come me, ritiene che sia assolutamente indispensabile far avere lo SPA al Chief oggi in modo che la pressione di AG [Attorney General] abbia buon esito, contrariamente il tutto potrebbe fallire entro il fine settimana. Quando tu e Richard intendete tagliare il credito al Chief???*
- *AGAEV è informato degli incontri di novembre al Ministero della Giustizia*
    - *SMS Agaev a Obi n. 1042 del 15.11.2010: Il Chief firmerà l'accordo con gli spaghetti giovedì ad Abuja. Hanno concordato 1,2. Il tutto verrà fatto alla presenza di AG, Ministro del petrolio*
- *AGAEV è presente a Milano durante la trasferta che Etete compie su ordine del governo Nigeriano per chiudere l'affare. Si legga SMS Agaev a Obi n. 1126 del 24.11.2010:*
    - *Loro (i suoi amici nigeriani) gli hanno dato un'estensione di una settimana per incontrare i vertici italiani [the top Italian] e concludere l'affare. Sta venendo a Ginevra lunedì mattina, pronto a firmare e chiudere*

PUBBLICO MINISTERO - Chi sono i nigerian friends?
INTERPRETE - "Dovrebbero esserci dei membro del Governo, e lui non faceva alcun segreto, diceva che era amico dell'Attorney General" (p. 58).

Durante la trasferta di Etete a Milano, Agaev è presente alla breve sortita notturna di Casula, che si unisce a notte tarda al gruppo (Etete, Obi, Agaev) facendo infuriare il Chief che vorrebbe parlare con qualcuno più importante. Inoltre, il giorno seguente, è testimone della telefonata tra Etete e l'Attorney General Adoke nella quale quest'ultimo gli chiede di sobbarcarsi il pagamento delle commissioni a Obi, quantificato in 55 milioni:
"Sono stato Testimone soltanto di una conversazione telefonica….Sì, ero molto vicino al chief in quel momento…Parlavano in generale della transazione, e poi Etete ha detto che non pagherebbe [avrebbe pagato] nessuno, allora non so cosa gli ha detto l'Attorney General, però penso che ha detto a lui, …. che se lui aveva preso gli impegni avrebbe dovuto pagare perché se non paga si sarebbero rincorsi nei problemi legali… Non ho sentito cos'ha detto l'Attorney General, Etete me l'ha detto, e ha detto che era d'accordo. Quello era d'accordo che pagherà non 80 ma 55". (p. 62-63)

- *Dopo gli accordi stabiliti a seguito della mediazione dell'Attorney General a novembre, e l'elaborazione dello schema tripartito, vi ancora tracce della presenza di Agaev. Da un SMS a Obi del 19.1.2011 si capisce che Agaev è in contatto con Etete e che cerca di comporre la questione Obi:*
    - *Mi ha appena chiamato P. [Papa, cioè Etete] oggi deve incontrare AG. Dice di essere disposto a sedersi con gli italiani e con Te per concludere l'affare. (sms n. 1453)*

Prudentemente, rimane con discrezione vicino a Etete. È informato della conclusione dell'affare:
PUBBLICO MINISTERO - Come ha saputo che il deal si era concluso?
INTERPRETE - "Peter Robinson mi ha telefonato e Chief me l'ha detto".
PUBBLICO MINISTERO - E il Chief era contento o era seccato?
INTERPRETE - "Il Chief era molto contento".
PUBBLICO MINISTERO - Ma poi è venuto da lei o con lei a Mosca subito dopo?
INTERPRETE - "Sì, è venuto a trovarmi a Mosca". (p. 90)

- *Dopo la firma dei Resolution Agreeements é informato di come gireranno i soldi e sa bene chi ha in mano il comando dell'operazione. Lo scambio di messaggi con Obi sul punto è di estrema chiarezza e tocca direttamente il tema della corruzione dei pubblici ufficiali, cosa piuttosto inconsueta negli sms scambiati tra Agaev e Obi, che si caratterizzano in genere per una notevole cripticità.*

Il primo sms è del 5 maggio 2011 (n. 1571) Obi scrive infuriato ad Agaev (che non risponde):

- *Ednan, tu mi conosci da un bel po' di tempo. Sai che sono sempre strato lineare e onesto con te. Tu e Papa [Etete] avreste dovuto ascoltarmi e avremmo potuto lavorare insieme per essere sicuri che ognuno ottenesse ciò che voleva. Vedrai questi tizi cosa hanno in mente per ciascuno. I miei amici e io saremo OK ma vi consiglierei di capire su chi avete fatto affidamento. Vi fregheranno. E anche tu ammetterai che io avevo ragione sulla maggior parte delle cose. Saluti*

Obi scrive di nuovo l'8 maggio 2011 (n. 1572)

- *Tu e io ci conosciamo da abbastanza tempo e abbastanza bene per sapere che quando dico qualcosa in genere è giusta. Vediamo cosa accade ora*

Agaev finalmente risponde, con una certa durezza (SMS 8.5.2011 n. 1573)

- *Ti avevo consigliato di metterti d'accordo con AG [Attorney General] molto tempo fa. È tutto nelle sue mani. Chief non decide nulla da moltissimo tempo*

La risposta di Obi é caratterizzata da estrema, forse eccessiva sicurezza (sms 8.5.2011 n. 1573)

- *Io non sono preoccupato, la situazione è perfetta. Tu mi conosci, avevo anticipato lo scenario peggiore fin dal primo giorno. Come ti ho detto, vediamo cosa accade ora. Ed EVP avrà ancora i suoi soldi. Proprio non credevo che avresti accettato di cadere nella trappola di quelle persone*

A questo punto, qualche minuto dopo, Agaev risponde mettendo in chiaro una serie di circostanze di grande rilevanza (sms n. 1574):

- *Non ho avuto nessuna altra scelta che essere legato al Chief. Questa situazione non mi piace molto, ed è per questo motivo che avevo cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinché si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora io riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto riceverà e se riceverà qualcosa. Tutto è nelle mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanza, e naturalmente il Big Boss. Domani sono a Ginevra e poi vado a Malta. Sentiamoci.*

Va aggiunto che oltre ai fatti oggettivi, e ai documenti, che dimostrano senza alcun dubbio che Agaev abbia operato come attivo e consapevole facilitatore della corruzione, devono essere prese in considerazione le estese ammissioni dell'imputato circa il carattere illecito dell'intera operazione in relazione.

L'iniziale affermazione di aver attivamente e direttamente partecipato agli accordi illeciti, all'esito della disamina delle condotte tenute dall'imputato che neppure secondo la prospettazione accusatoria assumono valenza tipica, avendo lo stesso agito quale intermediario/consulente, si affievolisce da sola nella mera facilitazione di accordi corruttivi altrui. Tale condotta, giuridicamente diversa, si fonda, in realtà, esclusivamente sulle riferite confidenze ricevute dallo stesso Etete, il quale, nel mese di giugno 2011 e quindi successivamente alle trattative, si giustificava per non riuscire ad adempiere all'obbligo di pagare il compenso per la lecita attività di intermediazione svolta adducendo la "scusa" di dover pagare troppi debiti accumulati negli anni con amici e pubblici ufficiali.
Appare evidente che, anche prescindendo dalla ritenuta, dall'imputato stesso, non credibile giustificazione del debitore Etete, noto per non volere adempiere alle promesse di pagamento, la conoscenza successiva non può certamente retroagire alle pregresse trattative che quindi risultano sprovviste di fondamento probatorio visto che l'accusa stessa non ha ritenuto di "coltivare" il riferimento citato nell'imputazione alle informazioni avute, sull'argomento tangenti, dal Generale Gusau. La retromarcia accusatoria è facilmente comprensibile perché il riferimento è fondato ancora una volta sulle generiche confidenze raccolte da Agaev, il quale, in questo caso, avrebbe saputo, non si sa quando, che Gusau si aspettava dei proventi leciti e non illeciti per aver svolto, a titolo privato, nel periodo in cui non aveva incarichi pubblici, il ruolo di consulente di Etete.
Tanto premesso, non risulta provata né la diretta partecipazione agli accordi illeciti, né l'intermediazione consapevole di accordi illeciti altrui, avendo evidenziato l'istruttoria soltanto una possibile generica consapevolezza della "pericolosità" dei rapporti contrattuali con Etete. Tuttavia, la circostanza è già stata ampiamente esaminata nel capito 8, cui si rinvia perché tale dato non è sufficiente a fondare la prova della piena rappresentazione di precisi accordi illeciti altrui, necessaria per il concorso dell'estraneo nel patto corruttivo.
Del resto, la prova più evidente che il Pubblico Ministero non crede alla fondatezza delle accuse mosse all'imputato Agaev è l'evidente disparità di trattamento con la parallela figura di Granier De Ferre, altro intermediario consulente di Etete, il quale ha svolto le medesime funzioni di Agaev, soltanto con minor intensità, certo non sotto il profilo qualitativo della consapevolezza di possibili accordi illeciti coltivati da Etete, visto che meglio di tutti ne conosceva lo spessore criminale, avendo agito quale suo consulente anche nella vicenda giudiziaria che si era conclusa con la condanna in Francia per riciclaggio, tanto essere inserito nel gruppo criminale che fonda l'aggravante della trasnazionalità. Nonostante Granier De Ferre abbia ricevuto da Etete, senza dover ricorrere ad azioni giudiziarie, un compenso di 6 milioni di dollari, pacificamente provenienti dalla provvista dell'operazione OPL 245, per l'opera professionale prestata, opera che lo stesso Pubblico Ministero ritiene di intrinseca valenza criminosa per Agaev, quest'altro intermediario/consulente non è stato mai neppure indagato e l'accusa ha chiesto di esaminarlo in dibattimento come testimone (cfr. lista

testi)[766] per aver dichiarato, nelle indagini, che aveva organizzato un sistema di pagamenti automatici per garantire le "retrocessioni", non solo ai consulenti di Etete, ma anche ai manager di Eni e Shell. Visto che il diretto coinvolgimento nelle retrocessioni ai corruttori sarebbe un indizio dell'inserimento in accordi illeciti di più ampia natura, veramente non si comprende la diversa veste processuale attribuita a questo consulente Etete, se non quale indice della inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese circa le retrocessioni ai manager delle società. Del resto, tale dichiarazione, come già argomentato in particolare nel capitolo 7, trova rispondenza soltanto nelle altrettanto inattendibili dichiarazioni di Armanna. Al contrario, i documenti bancari rivelano come la suddivisione paritaria del compenso a Malabu in due diversi conti (ci si riferisce a quanto poi effettivamente accaduto) coincide con le quote degli originari soci occulti, Dan Etete e il figlio del Generale Abacha.

Si riportano, comunque, le conclusioni rese dall'accusa in merito alla valenza confessoria delle dichiarazioni di Agaev, al fine di evidenziare che, al netto delle supposizioni, inutilizzabili, o meglio inutili, Agaev non ha mai confessato alcuna precisa conoscenza di accordi corruttivi, in quanto egli aveva genericamente saputo che Etete aveva molti altri debitori da soddisfare, tra cui il pubblico ufficiale Adoke, con la precisazione che si trattava di un debito derivante da consulenze legali pregresse, e generici amici e senatori del Parlamento, i quali lo avevano aiutato a mantenere un alto tenore di vita nel corso dei 12 anni di trattative per la vendita della licenza. Appare evidente che se Agaev non è attendibile, come giustamente lo ritiene anche lo stesso Pubblico Ministero, le sue dichiarazioni "confessorie" non assumono valenza probatoria neppure relativamente alla consapevolezza di precisi accordi illeciti altrui. Per raggiungere questo risultato, occorre forzare l'interpretazione delle dichiarazioni, scindendo quelle attendibili da altre che evidentemente non vengono ritenute attendibili, ancora una volta senza considerare l'evidente connessione che impedisce una simile operazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità già citata per la posizione Armanna.

Pur tra contorsioni, incomprensioni linguistiche e improbabili richiami a pressioni subite, Agaev ha dovuto ammettere una serie di punti di grande importanza, già in parte esposti in precedenza, che ora si riepilogano per comodità di lettura

1. *Agaev sapeva della vicinanza di Adoke a Etete e Jonathan:*

PUBBLICO MINISTERO - ....Ma lei sapeva che Adoke fosse vicino a Etete?
INTERPRETE - "È quello che mi ha detto Etete".
PUBBLICO MINISTERO - ....Etete le disse anche che era vicino, che lui era vicino ad Adoke?
INTERPRETE - "Etete era vicino ad Adoke, Adoke era vicino al Presidente". (pag. 56)
E ancora: "lui non faceva alcun segreto, diceva che era amico dell'Attorney General…Mi ha detto che Goodluck era l'insegnate dei suoi bambini"(pag. 59)

2. *Agaev sapeva che Adoke si era adoperato per fare pagare a Obi commissioni di svariati milioni di dollari:*

Etete non voleva pagare niente, poi alla fine ha detto 'va bene 55'".
PUBBLICO MINISTERO - A chi ha detto "va bene"?
AGAEV – He told Attorney General.
INTERPRETE - "L'ha detto all'Attorney General". (pag. 63)

3. *Agaev sapeva che Obi aveva connessioni nell'ambiente governativo nigeriano:*

È ovvio che aveva contatti, però questi contatti non erano al top level. …mi diceva che aveva contatti, aveva amici tra il personale, tra lo staff dell'Attorney General

[766] All'udienza del 6 marzo 2019 (pag.3) è stato il Tribunale a decidere di esaminarlo come indagato di reato connesso, rilevando l'antinomica posizione processuale di un testimone accusato di essere inserito nel gruppo criminale sul quale avrebbe dovuto deporre.

4. *Agaev seppe da Etete che aveva dovuto pagare i politici nigeriani che l'avevano aiutato a conservare il dominio di OPL245*

PUBBLICO MINISTERO - Etete le disse a chi doveva pagare questi 400 milioni?
AGAEV - Ha detto che aveva un sacco di amici ai quali… che l'aiutavano nell'arco degli anni, aveva un sacco di amici anche nel parlamento, al Senato, li aiutavano anche finanziariamente, e quindi lui doveva ripagare i suoi debiti" (pag. 67)

5. *Agaev seppe da Etete che doveva pagare Adoke:*

"Ho detto a voi e ho detto all'FBI che lui mi diceva che aveva tante persone a cui doveva pagare, però, appunto, quando insistevano e mi chiedevano 'dica il nome, dica il nome', allora l'unico nome che sapevo l'ho detto, Adoke. Ovvio, quando si fa la pressione, ma poi dopo varie ore di pressione (pag. 68)

6. *Agaev disse al FBI che metà dei 400 milioni di tangenti che doveva pagare (vedi sopra punto 4) erano per il presidente Jonathan*

INTERPRETE – durante il colloquio con l'FBI ho detto loro: "se supponiamo che questo fosse stato vero, se fosse vero che avrebbe dovuto pagare 400 milioni, allora almeno metà di questi avrebbe dovuto al Presidente" era una metafora praticamente (udienza 26.6.2019, pag. 70)

7. *Agaev riteneva comunque ragionevole che cifre consistenti fossero state pagate come tangenti*

PUBBLICO MINISTERO "Not the all sum, because 400 is too much, but some hundreds million?",
INDAGATO AGAEV "10 million, 20, whatever". Quindi lei ha ritenuto probabile che per lei venissero pagati non una somma così grande ma qualcosa.
PRESIDENTE - Basta, ha già fatto la contestazione.
INTERPRETE - Di nuovo una mera speculazione

17.3 Discussione difesa

Si condividono le conclusioni rese dalla difesa dell'imputato Agaev in relazione alla legittimità del suo operare, inizialmente quale mediatore nell'interesse della società Malabu alla ricerca di potenziali investitori, poi, dall'inizio del 2010, dopo l'ingresso di Eni nelle trattative, come consulente di Malabu fino al novembre 2010, quando venne estromesso dalle trattative, gestite direttamente dal Governo, per volontà della stessa società Malabu. Successivamente, Agaev è un privato che cerca di rimanere informato dell'esito dell'operazione per conseguire il pagamento pattuito, tanto da doversi attivare con azioni legali a fronte del rifiuto di Etete di onorare il compenso pattuito.
Comunque, per ragioni di completezza, si analizzeranno tutte le condotte specifiche contestate.

17.3.1 *Svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete*

La condotta contestata non ha una intrinseca valenza criminosa, riguardando rapporti contrattuali tra privati e, in assenza di prova sulla piena consapevolezza di accordi illeciti altrui, non integra un contributo causale neppure in termini di mera facilitazione. Peraltro, Agaev viene estromesso dalle trattative nel novembre 2010, proprio quando, secondo l'accusa, si concretizzano i tre momenti centrali degli accordi corruttivi: quello sostanziale sul prezzo del 15 novembre, quello sullo schema giuridico del 15 dicembre e quello "cosmetico" del 29 aprile 2011.
In merito alla terminologia adottata, deve anche essere evidenziato che l'imputazione non sintetizza in modo corretto l'attività effettivamente svolta da Agaev, il quale agiva nell'esclusivo interesse di Malabu e certamente non come intermediario tra Etete e Shell, visto che nel mese di ottobre 2010, quando si discuteva del contributo economico di Shell nell'ambito dell'offerta congiunta di Eni e Shell per dividere al 50% i diritti della licenza acquistata da Malabu, o meglio del fatto che Shell non voleva aggiungere mettere alcuna maggiorazione ritenendo di aver già contribuito con gli investimenti e il bonus di firma, c'è un messaggio SMS, datato 4 ottobre 2010, col quale Agaev scrive a Obi "*Pensa che ci sia bisogno che io chiami il mio big friend", identificato in Gusau, "e gli dica di dire a Goodluck di raccomandare a Paolo",* identificato in Scaroni dalla Procura*, "di ignorare i dutch se loro non pagano?".* In realtà, l'accusa enfatizza un atecnico ruolo di Agaev quale

intermediario tra Malabu e Shell per evidenziare le difficoltà delle compagnie petrolifere di trattare direttamente con Etete, affermando che sia Eni che Shell avrebbero usato due intermediari (Eni usa Obi e Shell usa Agaev) riducendo a pura formalità il fatto che sia Obi che Agaev erano consulenti di Etete e non di Eni o di Shell. Questa interpretazione accusatoria, che si basa su un presupposto che deve invece essere dimostrato (Eni e Shell avevano delegato Obi e Agaev alle trattative illecite), deriva dalla condivisione delle opinioni di Armanna, interessato a screditare i suoi superiori per vendicare il licenziamento e per poter meglio svolgere i suoi affari con i soci e che, nella migliore delle ipotesi, aveva un mero punto di vista interno al gruppo Eni.
Gli esiti dell'istruttoria rendono una visione diversa del ruolo di questi intermediari ingaggiati da Etete per trovare degli investitori, pattuendo compensi che non sono stati poi onorati perché lo stesso Etete ha ritenuto di trattare direttamente con il Governo escludendone l'opera nella fase finale conclusiva degli accordi. L'accusa confonde gli stretti rapporti che Agaev era professionalmente obbligato a stringere con i manager di Shell perché la società doveva essere coinvolta in qualsiasi operazione visto che reclamava, nel giudizio arbitrale contro il Governo, il diritto di disporre della licenza OPL 245, acquisito con la gara pubblica del 2002, tanto che nel 2008, prima della manifestazione d'interesse del gruppo Eni, era in discussione l'opzione di ritornare all'accordo del 30 marzo 2001 che vedeva Shell in società al 40% con Malabu per la gestione della licenza. Tanto premesso, appare ovvio che Agaev avesse stretto contatti con i manager di Shell e che li avesse mantenuti anche successivamente, sempre quale consulente di Malabu, nella trattativa per la gestione dell'ingresso di Eni, l'investitore trovato da Obi.
Si rimanda alle bozze e ai mandati tra la società Malabu e Agaev, nonché alla memoria conclusiva della difesa Agaev, per l'analisi delle mail che evidenziano il descritto ruolo svolto dall'imputato soprattutto nella fase preliminare all'ingresso di Eni nell'operazione, ruolo che Armanna non poteva conoscere.
Ha correttamente evidenziato la difesa che Agaev firmò due distinte lettere di incarico e, nella seconda, venne espunto l'incarico di individuare investitori, vista la manifestazione di interesse del gruppo Eni, investitore "portato" da Obi e formalmente interessato con la successiva naturale evoluzione delle trattative che coinvolgevano Agaev sotto il profilo dei necessari rapporti con Shell. Del resto, il ruolo di Agaev, quale consulente di Malabu, è sostanzialmente riconosciuto anche nella successiva condotta specifica che si analizza nel prossimo paragrafo.

17.3.2 ***Ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza alle negoziazioni dei diritti di Malabu nell'OPL 245 […] convenendo una 'success fee' del 6% del prezzo pattuito, incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete***
La legittima condotta descrive un rapporto di natura professionale tra soggetti privati che contrattualizzano una prestazione a beneficio della società Malabu che s'impegna a retribuirla.
Tale assistenza di carattere negoziale, sicuramente legale, si è sviluppata nel tempo adattandosi alle vicende che hanno caratterizzato l'operazione di cessione dei diritti della società Malabu sul blocco OPL 245, sino alla marginalizzazione subita nel corso dei mesi durante i quali sono stati ideati, negoziati e sottoscritti i *Resolution Agreements*, incluso quello asseritamente frutto dell'accordo corruttivo, tanto da giustificare il rifiuto di Etete di adempiere all'obbligo di pagamento in percentuale pattuito.
Non si comprende l'accostamento, chiaramente volto a sottolineare una colpa d'autore, tra il termine "fiduciario", attribuito a Granier de Ferre, e il trascorso di coimputato in vicende criminali, in quanto si è già avuto modo di argomentare in merito all'inspiegabile differenza di trattamento processuale tra Agaev e Granier de Ferre, entrambi direttamente coinvolti, assieme ad Obi, nel progettare le modalità di pagamento che garantissero l'automaticità delle commissioni agli intermediari. L'idea, meglio nota come il meccanismo dell'*excess price*, originata da Obi, viene rappresentata graficamente da Agaev ed inviata a Granier-Deferre, il quale contribuisce attivamente all'opera apponendovi degli

appunti manoscritti. Lo schema subirà poi delle successive modificazioni in favore della società EVP di Obi, ma la sostanza non cambierà. Si è già avuto modo di vedere che questo fatto assume una valenza indiziaria molto debole perché è volto a risolvere il problema dei compensi ai privati intermediari e quelli reputazionali delle compagnie petrolifere. Del resto, che non si tratti di schemi predisposti per le dazioni illecite a pubblici ufficiali lo garantiscono gli stessi appunti manoscritti che non comprendono alcuna menzione di pagamenti a pubblici ufficiali, i quali, all'epoca (gennaio 2010) non avevano ancora assunto i pubblici poteri oggetto del mercimonio accusatorio.
L'assenza di Granier de Ferre dal novero degli indagati e, soprattutto, la successiva estromissione degli intermediari consulenti Obi ed Agaev dalle trattative che hanno portato alla conclusione dell'operazione mediante i *Resolution Agreements*, rappresentano prove convergenti della doppia contraddizione logica del ragionamento accusatorio.

17.3.4 *Tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordato con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell*

Certamente legittimi e contrattualmente doverosi appaiono i costanti rapporti mantenuti da Agaev con Obi, quest'ultimo introdotto proprio da Agaev nella prima fase della consulenza a favore di Malabu, per la ricerca di un potenziale investitore per risolvere le controversie legali che impedivano lo sviluppo industriale del blocco OPL 245. I rapporti sono poi sempre stati di natura professionale, nel rispetto dei loro distinti ruoli. Prima della manifestazione d'interessi di Eni, Agaev aveva "dovuto" tenere i rapporti con i dirigenti e gli operativi di Shell in quanto parte necessaria di qualsiasi accordo, in forza delle controversie esistenti con il Governo proprio sulla titolarità dei diritti in questione. Una volta introdotto il gruppo Eni, Agaev continua ad agire quale consulente di Malabu per onorare il suo contratto e guadagnare la commissione pattuita ed Emeka Obi si adopera, quale intermediario tra Malabu e il terzo investitore Eni, per tenere i contatti proprio con i dirigenti di questa società, introdotta nell'affare proprio da Obi.
Incomprensibile è il riferimento agli "atteggiamenti da tenere", tanto da non essere il termine chiarito, nella sua allusiva portata indiziaria, neppure nella fase delle conclusioni.

17.3.5 *Incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategic Investment Advisor*

L'accusa si riferisce, evidentemente, ai rapporti precedenti ai fatti oggetto della contestazione, visto il richiamo al successivo ingaggio di Copleston e Colegate nell'ottica meramente suggestiva di coltivare il ragionamento indiziario basato sull'*asse delle spie* che coinvolgerebbe il Generale Gusau nell'ambito di fantasiose ipotesi poco utili nell'ambito del rigoroso metodo indiziario imposto dalla costante interpretazione giurisprudenziale di legittimità, come esposto al capitolo 8.
L'imputato Agaev ha illustrato i legittimi motivi per i quali venne inizialmente messo in contatto con John Copleston, il quale, a sua volta, lo introdusse a Guy Colegate e Peter Robinson, coerentemente con le comunicazioni e-mail interne del gruppo Shell che riferiscono degli incontri avuti da Copleston, Colegate e Robinson con Agaev. Si concorda con la difesa che dall'esame dei documenti non emerge alcun «*asse delle spie*», ma soltanto un fisiologico, in operazioni industriali di questo calibro e complessità, scambio di informazioni strategiche, per altro, limitato a tre precise fasi del negoziato, tutte antecedenti quella che ha portato agli accordi ritenuti criminosi dall'accusa:

(i) l'interessamento di un investitore, cliente di Agaev, che non si concretizzerà, nel 2008, in un periodo antecedente al perimetro della contestazione;
(ii) le offerte, nella prima metà del 2010, del Gruppo Eni per il 40% dei diritti – rifiutate da Malabu;
(iii) l'offerta di fine ottobre 2010 del Gruppo Eni per il 100% dei diritti – rifiutata da Malabu;

Dall'istruttoria orale e documentale, non emergono scambi o incontri strategici in data successiva al 30 novembre e comunque in relazione ai momenti topici, anche sotto il profilo illecito, evidenziato

dall'accusa, del perfezionamento degli accordi di fine aprile 2011 tra il Gruppo Eni, il Gruppo Shell, Malabu e il FGN, perché, di fatto, Agaev venne estromesso dall'operazione da Dan Etete, il quale, del resto, il 1° dicembre 2010 si rivolgeva ad altro professionista, l'avv.to Bayo Ojo, proprio per risolvere le questioni relative alle modalità di pagamento del compenso di cui si erano occupati Granier de Ferre, Obi e Agaev.

17.3.6 ***Incontrando a più riprese il National Security Advisor. Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo***

Nel periodo precedente al perimetro temporale della contestazione, Agaev aveva avuto contatti con Gusau nell'ambito dei rispettivi ruoli di privati consulenti di Etete. È in questo contesto privatistico che l'imputato Agaev ha riferito che Gusau si aspettava una legittima retribuzione, ma si tratta di un fatto estraneo all'accordo illecito contestato. Di conseguenza, forzare, decontestualizzando, una dichiarazione resa da un imputato, considerato attendibile dalla stessa pubblica accusa quando confessa le confidenze avute da Etete, non appare corretto sotto il profilo interpretativo, perché costringe ad adottare la tesi della scindibilità di dichiarazioni connesse in contrasto con la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, come già argomentato per la posizione Armanna.

La parte più rilevante della condotta contestata, quella relativa alla condotta tipica (le informazioni canalizzate da Gusau sulle aspettative economiche dei pubblici ufficiali) non ha riscontri probatori, tanto da non essere più stata coltivata neppure dalla stessa accusa nella fase della discussione specifica relativa alla posizione dell'imputato Agaev.

Con riferimento agli incontri con il Generale Gusau, appare opportuno considerare che nel periodo individuato dall'imputazione, il Generale Gusau ha ricoperto la funzione pubblica di NSA per soli sei mesi - dal marzo al settembre 2010 - quando si dimetterà per partecipare alla campagna elettorale quale avversario di Goodluck Jonathan per la Presidenza. Ritenere che Gusau possa essere stato un intermediario degli accordi corruttivi del suo avversario politico, proprio alla vigilia della campagna elettorale, costituisce un'inferenza davvero contraria non solo alla logica ma anche al buon senso.

In ogni caso, con riferimento a questo periodo temporale, la comunicazione e-mail inviata da John Copleston a Guy Colegate e Peter Robinson il 9 luglio 2010 conferma le dichiarazioni di Agaev in merito al fatto che l'unico incontro tra lo stesso Agaev ed il Generale Gusau avvenne l'8 luglio 2010 e non aveva ad oggetto dazioni o aspettative illecite di pubblici ufficiali nigeriani o esponenti del FGN, ma riguardava la rappresentazione del pericolo dell'ingresso nelle trattative di un potenziale investitore, la compagnia petrolifera cinese CNPC, che, nella prospettazione di Gusau, sarebbe riuscita a far arrivare il suo interessamento ad acquistare la licenza OPL 245 anche al Presidente Jonathan, il quale era intenzionato a chiudere in fretta l'affare. Il commento di Shell è che l'interessamento della compagnia petrolifera cinese poteva essere un espediente per mettere pressione a Eni per chiudere in fretta la trattativa.

Si è già avuto modo di commentare che l'interessamento del Governo e del Presidente su un'operazione strategica per l'economia nazionale aveva più vasti obiettivi politici della mera aspettativa di guadagni personali, cui fanno riferimento i commenti delle già analizzate mail di Shell e, soprattutto, non era un'esclusiva di Goodluck Jonathan, ma anche dei due Presidenti precedenti ed in particolare anche del Presidente Obasanjo che nessuno, tranne Etete, sempre per mezzo delle voci correnti riportate nelle mail di Shell, ha mai accusato di voler incassare tangenti.

La difesa ha poi evidenziato che, in questo periodo, Shell aveva canali informativi ulteriori e diversi rispetto ad Agaev per accedere alle informazioni strategiche del Generale Gusau.

17.3.7 ***Mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al Presidente Jonathan nell'agosto 2010***

L'incontro tra Obi e Gusau dell'11 agosto 2010, alla vigilia dell'arrivo della delegazione Eni, è stato spiegato da Agaev con la legittima necessità di Obi di ottenere informazioni sui problemi di sicurezza

che comportava l'acquisto di diritti di esplorazione di un blocco in alto mare, problemi che in Nigeria, proprio in quella zona, esistono, ma non in alto mare, secondo i Pubblici Ministeri, i quali inferiscono dall'incontro con Gusau la sua partecipazione agli accordi illeciti e di conseguenza anche quella di Agaev che aveva propiziato l'accordo.
Prescindendo dal fatto che anche in alto mare ci sono evidenti problemi di sicurezza e che comunque l'aspetto della sicurezza è un profilo da considerare nella valutazione delle condizioni contrattuali per valutare una licenza petrolifera, la deduzione dell'accusa è comunque basata sull'inversione degli ordini di fattori tra il fatto da provare, l'accordo illecito, che diventa presupposto già provato per una lettura degli atti improntata al raggiungimento dell'obiettivo da dimostrare. Infatti, l'accusa utilizza la cronologia di Obi attribuendo alle parole un valore indiziario che è comprensibile solo presupponendo l'esistenza di un accordo illecito già esistente. In data 11 agosto 2020, Obi riporta una richiesta di aiuto che Agaev avrebbe dovuto "girare" a Gusau: "*General meeting Etete help with the MOP*", Ministero del Petrolio, "*indemnities confirmation letters of fiscal terms etcetera*".
Il messaggio non si riferisce ad aspetti illeciti dell'operazione, bensì alle condizioni contrattuali relative alle indennità e protezioni fiscali richieste dalle compagnie e che, evidentemente, il Ministero del Petrolio non era disposto a concedere. Il messaggio, al contrario, casomai, evidenzia che i rapporti di Obi con la Ministra del Petrolio Diezani, famosa per la sua "voracità", non erano certamente buoni, sotto il profilo illecito, nonostante l'appellativo confidenziale di "zietta", sul quale l'accusa costruisce, nella parte generale, elementi indiziari che nell'esaminare le singole responsabilità rivelano la vera natura giuridica di suggestive congetture.

17.3.8 L'assenza nell'imputazione di specifiche condotte riprovevoli nel periodo settembre/ottobre 2010

In realtà, questo periodo è rilevante per i negoziati, poiché viene definita l'offerta di Eni del 30 ottobre che comprende gli accordi con Shell, nell'ottica dell'acquisto di quote paritarie dell'intera licenza dalla società Malabu, in forza del provvedimento di conferma del luglio 2010.
Agaev, nella ricostruzione accusatoria, dovrebbe essere una figura molto importante per i paralleli accordi illeciti, ma dall'istruttoria orale e documentale emergono solo condotte lecite.
Nella discussione il Pubblico Ministero riporta come estremamente significativo l'sms del 1.9.2010 n. 570, che risulta inviato da Agaev a Emeka Obi e che contiene al suo interno, verosimilmente, un testo originato da altri (qualcuno di Shell) si parla infatti di "Emeka" in terza persona:

Come discusso la presenza di Emeka non creerà alcun problema. Ad un certo punto possiamo lasciarlo solo con Peter per coordinare le questioni nigeriane [to coordinate the Nigerian issues] che al momento sono estremamente urgenti e noi possiamo portare avanti le nostre discussioni. È comunque una persona fidata.

Ritiene il Tribunale che le questioni nigeriane che l'accusa riconduce automaticamente alle tangenti si possono riferire ad altri aspetti invece leciti. Anzitutto, le questioni contrattuali con il Ministero del Petrolio, già esaminate, che hanno richiesto l'intervento di Gusau, tramite Agaev, ovvero, il fatto che il Governo dovesse "ritenere accettabile" nel senso di ritenere congrua, la valutazione della licenza, perché si trattava di un'operazione strategica per l'economia nazionale, argomento che sarà oggetto delle mail di Shell, già esaminate nel capitolo 5 che non si riferiscono a commissioni private pretese dai pubblici ufficiali, ma al fatto che gli stessi "favorivano" un'operazione che non poteva risolversi in una svendita di un bene che, pur attribuito a privati, era d'interesse pubblico.
In sostanza, in questo periodo tutti discutevano del valore del prezzo dell'offerta, ciascuno dal proprio angolo di visuale, compreso il Governo che aveva i suoi interessi nello sviluppo commerciale dell'operazione. Nell'incontro successivo con Obi e Colegate, vengono affrontati argomenti coerenti allo stadio della trattativa: la condivisione della "data room" di Shell e gli eventuali riflessi sulla valutazione dei reciproci apporti nell'ottica della posizione, ritenuta non negoziabile da Shell, di

rimanere almeno al 50 percento proprietaria del blocco. Il 9 settembre, le società operative in Nigeria firmano il confidentiality agreement per l'accesso alla data room.
Il coinvolgimento di Agaev negli incontri preliminari alla riunione nell'abitazione di Casula non appare assumere alcuna valenza indiziaria, dato che anche la riunione stessa, se depurata dalle inattendibili dichiarazioni di Armanna, diventa un fisiologico confronto sulle tematiche lecite della trattativa, come già meglio argomentato nel capitolo dedicato agli imputati Armanna e Casula.
È proprio di questo periodo il già citato messaggio del 4 ottobre 2010 che porta ad escludere la parallela esistenza di accordi corruttivi, in particolare nell'ambito del contestato allineamento di Agaev con gli interessi di Shell. Agaev, individuato dall'accusa come l'intermediario della corruzione che rappresentava gli interessi di Shell, non partecipa agli incontri di questo periodo ed in particolare a quelli dell'8 ottobre 2010, tra i team negoziali di Eni e Shell, che hanno consentito di arrivare ai cosiddetti *heads agreement*s del 13 ottobre 2010. Agaev viene invece contattato da Colegate successivamente, perché si erano diffuse voci sul possibile interesse della compagnia francese Total per il blocco. In effetti, emerge che Etete era stato avvicinato da un ex dipendente di Shell, il quale gli aveva proposto un accordo con Total potenzialmente più redditizio, circostanza ritenuta un mero espediente per alzare il prezzo in un messaggio che Agaev il 21 ottobre manda a Obi dicendo "*Etete continua con le sue sciocchezze", l'esistenza di Total… cioè tentativi di giocare ancora al rialzo*".
L'interessamento di Agaev è legittimo e certamente motivato da aspettative di guadagni personali avendo pattuito un compenso in percentuale. È questo il motivo per cui Agaev si presta alle richieste delle compagnie ed in particolare di Shell di convincere Etete ad accettare un prezzo che questi riteneva inferiore alle sue aspettative.
In ogni caso, il rifiuto di Etete dell'offerta di Eni del 30 ottobre 2010 rappresenta un indizio contrario all'esistenza di accordi illeciti sottostanti, tanto da spingere Agaev e Obi nei primi giorni di novembre a lasciare che Shell ed Etete litigassero e a cercare nuovi investitori diversi da Eni. Se Agaev fosse stato partecipe di un accordo corruttivo sottostante con gli attuali imputati avrebbe cercato di chiudere l'accordo con Eni e Shell, invece, il 5 novembre 2010, Agaev scrive a Obi "*Gli olandesi sono molto nervosi, vogliono che agiamo. Gli ho risposto che ci stiamo rilassando e che non ho idea di dove tu sia. Lasciamo che tutti e due", gli olandesi ed Etete, "siano disperati, noi non abbiamo fretta. Goditi New York, io sono a Milano a rilassarmi fino a lunedì". "Concordo" dice Obi*.
E Agaev invia un altro SMS "*Ho un investitore molto buono", questa volta della zona del Golfo Persico, "che ha bisogno di un importante blocco, è alla ricerca, per favore pensaci. Se riusciamo ad avvicinare qualcuno che vuole vendere, l'investitore ha enormi risorse finanziarie e controlla una società petrolifera internazionale importante*".
Le trattative riprendono per iniziativa dei manager di Shell che si rivolgono direttamente al Governo, chiedendo che un intervento diretto per concludere l'accordo con Eni, visto che Eni riconosceva a Shell gli investimenti e i diritti al 50%, mentre con altri investitori avrebbero potuto ottenere condizioni meno vantaggiose.

17.3.9 *Partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP)*

Agaev non partecipa in alcun modo alle trattative che l'attorney General Adoke Bello porta avanti personalmente nel mese di novembre e viene soltanto informato sull'andamento delle trattative che vedono l'esclusione anche di Obi, al quale Agaev fornisce solo notizie apprese da Etete, con cui si rapporta in forza della sua legame contrattuale che lo spinge a convincerlo ad accordarsi alle condizioni proposte dalle compagnie petrolifere.
L'unico episodio che coinvolge direttamente Agaev è la telefonata che Etete riceve durante un l'incontro del 30 novembre 2010, al Four Season, quando Adoke Bello cerca di convincere Etete a pagare 55 milioni l'intermediazione di Obi per risolvere la questione delle sue commissioni, questione

che l'Eni, tramite Casula, correttamente riteneva fosse un problema contrattuale esclusivo tra i due contraenti Etete ed Obi, come già argomentato nel capitolo 15.
La presenza di Agaev ad incontri con Etete, attesi i leciti rapporti contrattuali di consulenza, non assume alcuna valenza indiziaria, soprattutto visto che, da questo momento, Obi e Agaev vengono estromessi dalle trattative dallo stesso Etete, il quale non aveva alcuna intenzione di onorare agli impegni pattuiti, proprio perché, in particolare Agaev, aveva consigliato ad Etete di accettare un prezzo imposto dalle minacce di Adoke Bello di revocare la licenza a Malabu senza indennizzo, prezzo che Etete riteneva inferiore alle sue aspettative. Del resto, sia Obi che Agaev agiranno contro Malabu in giudizio per vedere remunerata la loro opera e per questo cercheranno in tutti i modi di avere informazioni e rimanere nell'affare fino alla sua conclusione.
Si condivide il risvolto giuridico, evidenziato dalla difesa, in termini di giudizio controfattuale dell'inesistente contributo causale di Agaev ed Obi proprio nella fase in cui si concludono gli accordi, leciti e illeciti, per come precisati dall'accusa in fase di discussione: il 15 novembre 2010 l'accordo sostanziale, il 15 dicembre 2010 l'accordo giuridico e il 29 aprile 2011 quello cosmetico.
Inizia una fase nella quale, per ammissione della stessa Procura della Repubblica, Agaev viene estromesso, non prende mai parte ad alcuna riunione, non incontra più neppure Etete. Il 15 dicembre 2010 Agaev sta pensando ad altri possibili investitori, invece di concorrere alla corruzione descritta dal Pubblico Ministero, visto il tenore del messaggio a Obi, nel quale Agaev chiede se ci sono novità perché si ha notizia di rumors sul fatto che l'affare non stia andando in porto. *"Posso, secondo te, virare su un'alternativa? Se le cose non cambiano questa settimana potrei pensare a un'alleanza con un nuovo investitore che si unisca a noi"*.

17.3.10 *Tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente*
Anche l'ultima condotta specifica contestata non presenta aspetti di intrinseca illegittimità, perseguendo l'imputato il legittimo obiettivo di ottenere il compenso pattuito, informandosi e tenendo i rapporti con il suo referente contrattuale, consapevole del fatto che la definizione degli accordi e quindi il suo compenso erano legati anzitutto al fatto che Malabu e quindi Etete avrebbe incassato il compenso per la cessione della licenza, evento legato alle decisioni del Governo ed in particolare dell'Attorney General, delegato dal Presidente a gestire direttamente la trattativa, e del Ministro delle Finanze che avrebbe dovuto effettuare i pagamenti a Malabu. Si riporta la seguente serie di messaggi il cui tenore letterale è molto evidente in ordine alla prova dell'inesistenza di un accordo corruttivo sottostante:

5 maggio 2011 (15:51) Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*Ednan, mi conosci da moltissimo tempo. Sai che sono sempre stato diretto e onesto con te. Tu e Papa avreste dovuto ascoltarmi e avremmo potuto lavorare insieme per assicurare che tutti avessero quello che volevano. Adesso capirai cos'hanno in mente questi per tutti. Io e il mio amico saremo a posto ma vi consiglio di riflettere sulle persone di cui vi siete fidati. Adesso vi fotteranno. E persino tu dovrai ammettere che fino ad ora ho quasi sempre avuto ragione*";

8 maggio 2011 (14:28) Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*io e te ci conosciamo da abbastanza tempo e abbastanza bene perché tu sappia che se dico qualcosa di norma ho ragione. Stai a vedere cosa succederà ora*";

8 maggio 2011 (14:39) Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*molto tempo fa ti avevo consigliato di metterti d'accordo con AG. E' tutto nelle sue mani. Chief non decide nulla da moltissimo tempo*";

8 maggio 2011 (15:02) Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*non sono affatto preoccupato, è tutto perfetto. Mi conosci – ho previsto le peggiori delle ipotesi sin dal primo momento. Come ho detto,*

state a vedere cosa sta per succedere. EVP avrà comunque i suoi soldi. Solo che non credevo che saresti caduto nella trappola di quelle persone";

8 maggio 2011 (15:09)[767] Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*non avevo altra scelta che di rimanere collegato al Chief. Questa situazione non mi piace, ed è per questo motivo che ho cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinchè si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora io riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto e se riceverà qualcosa. Tutto è nella mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanze e, naturalmente, il Grande Capo*".

Successivamente alla sottoscrizione degli accordi, Agaev incontra Etete, prima a Mosca e poi a Parigi, al quale rappresenta che la cessione della licenza da parte della società Malabu costituiva il suo diritto al compenso pattuito come da contratto, ipotesi che viene respinta da Etete, il quale offre un mero rimborso per l'importo di 5 milioni. Agaev li accetterà solo a titolo di acconto, perché, ritenendo di avere diritto al 6 percento che era stato pattuito, intenta un'azione davanti alla camera arbitrale, il cui esito fu quello di riconoscere ad Agaev l'importo che era stato corrisposto da Etete sulla base di due elementi. L'arbitro riconosce la congruità del pagamento, anzitutto perché l'investitore non era stato "portato" da Agaev nelle trattative e, soprattutto, perché, nella parte finale, quella di interesse per questo processo, Agaev non aveva fatto nulla per meritarsi il compenso pattuito.

17.4 Le dichiarazioni ritenute confessorie sulle confidenze di Etete

Nell'incontro del 5 giugno 2011 a Parigi, Etete giustifica la riduzione del compenso pattuito con Agaev a soli 5 milioni, rispetto ai 65 milioni risultanti dal contratto, sostenendo che buona parte di quello che avrebbe incassato gli sarebbe servito per pagare debiti accumulati negli anni. "*Devo pagare Adoke e tutte le altre persone 400 milioni*". Agaev precisa: "*Non ci ho mai creduto, era una scusa per non pagare me*". Visto che si tratta di dichiarazioni rese spontaneamente agli inquirenti non si ravvisa alcun motivo per scindere la credibilità di Agaev, ancora una volta in merito a dichiarazioni connesse e quindi in contrasto con la condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, Agaev, stimolato dalle domande degli inquirenti, ipotizza una suddivisione della tangente di 400 milioni che appare evidente frutto di speculazioni valutative e non di conoscenze e, pertanto, non può rappresentare un elemento indiziario a carico di nessuno degli imputati, tantomeno dello stesso Agaev. Il linguaggio utilizzato "*he would think Goodluck Jonathan got at least 200 million*" è chiarissimo perché si traduce in un doppio condizionale che parte dalla supposizione che se fosse stato vero quello che diceva Etete, ma Agaev ha precisato che non gli credeva perché era una scusa per non pagarlo, allora sarebbe stato logico ritenere che la metà avrebbe potuto essere destinata al Presidente.

Agaev precisa, inoltre, che quando si riferiva al fatto che Etete dovesse pagare Adoke, il riferimento era alle prestazioni professionali che Adoke gli aveva reso in un periodo precedente, perché, sempre riferitogli da Etete, Adoke aveva svolto le funzioni di suo legale. Se Agaev è credibile deve esserlo anche relativamente al fatto che Etete aveva fatto solo il suo nome, ma non nel contesto del pagamento di dazioni illecite, ma di persone che doveva pagare per debiti legali leciti. Si è già avuto modo di commentare l'impossibilità di scindere la credibilità di Agaev con riferimento a dichiarazioni chiaramente connesse.

Del resto, tale ultima dichiarazione trova anche ulteriori riscontri ed è stata infatti menzionata anche dalla stessa pubblica accusa nel corso della requisitoria orale del 2 luglio 2020, come già anticipato nei capitoli di parte generale.

Infine, richiesto di valutare se fosse ragionevole il pagamento di tangenti per questo affare, Agaev ha ritenuto anzitutto necessario ridimensionare drasticamente le somme che Etete aveva ipotizzato,

[767] Fascicolo per il dibattimento, p. 3290, SMS 1574.

specificando che, per quanto a sua conoscenza, si sarebbe potuto trattare di qualche decina di milioni, specificando che, per sua anche diretta esperienza in Nigeria, per concludere un affare, si deve pagare. Agaev dichiara esattamente quello che aveva sostenuto anche il testimone Giandomenico, introducendo quindi una sorta di concussione ambientale che la difesa riferisce al settore privato, ma che se invece intesa come riferibile anche al settore pubblico non consente d'inquadrare le confidenze di Etete nell'ambito degli elementi indiziari del reato di corruzione contestato, bensì, quantomeno, in quello della confinante ipotesi di induzione indebita, all'epoca dei fatti non punibile neppure sotto il profilo del privato datore di indebite tangenti.

CAPITOLO 18
BRINDED MALCOM

18.1 Imputazione 428
18.1.1 *Essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Copleston dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche egli esponenti del governo nigeriano e dei loro sponsor* .. 429
18.2 Questioni giuridiche 429
18.2.1 Difetto dell'elemento psicologico 430
18.2.2 Difetto del contributo causale 430
18.3 La legittima partecipazione di Brinded alle trattative 431
18.4.1 Riferimenti al Presidente Obasanjo e al Ministro del Petrolio nel 2007/2008 431
18.4.2 Riferimenti al Presidente Goodluck Jonathan e al Ministro del Petrolio nel 2010 432
18.4.3 Rapporti con Descalzi e le pressioni per concludere l'operazione 432
18.4.4 Commenti sui contributi politici derivanti dall'operazione OPL 245 435

18.1 Imputazione

Brinded Malcom nella sua qualità di Head Upstream and Executive Director di Royal Dutch Shell

- *essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Coplestone dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche di esponenti del governo nigeriano e loro sponsor*
- *concordando con il suo omologo Claudio Descalzi il prezzo dell'affare, nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Descalzi la posizione delle due società Eni e Shell e, da ultimo, sollecitando l'impegno personale di Descalzi e Scaroni per il buon esito dell'affare".*

All'imputato Brinded sono contestate due condotte specifiche.
La prima comprende un preciso riferimento alla condotta tipica (*essendo costantemente informato… delle **pretese** economiche di esponenti del governo nigeriano e loro sponsor*) nella forma dell'intermediazione consapevole della partecipazione agli accordi che avrebbero determinato il privato Etete ad assecondare le indebite richieste che i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, Diezani Madueke e Adoke Bello pretendevano per adottare gli accordi transattivi del 29 aprile 2011 in contrasto con la legge nigeriana al fine di favorire le compagnie petrolifere.
La seconda condotta specifica riguarda comportamenti volti a promuovere, sostenere e decidere l'operazione che ha portato all'acquisizione della licenza, operazione che si è già dimostrato essere stata lecitamente condotta dalle compagnie petrolifere, con la conseguenza che tali condotte rientrano nell'orbita dell'attività dell'incarico societario all'epoca ricoperto.
Come anticipato al capitolo 2, l'imputazione non è chiara perché permeata dalla confusiva commistione tra trattative lecite, volte a definire gli accordi transattivi del 29 aprile 2011, ma anche quelle parallele volte a retribuire i vari intermediari e trattative illecite volte a definire le somme destinate alla retribuzione dei pubblici ufficiali. Inoltre, si rammenta che nella parte generale, quella riguardante tutti gli imputati, il tenore dell'imputazione porta a ritenere che a tutti gli imputati sia contestata la diretta partecipazione agli accordi corruttivi (*essendo stato convenuto*) ma, tenuto conto del tenore letterale dell'imputazione specifica, si deve ritenere quest'ultima prevalente.
Nel dubbio, ingenerato dall'ambigua contestazione, si tratteranno entrambi i profili, sia quello di aver direttamente partecipato agli accordi corruttivi, sia quello di aver agito in concorso, quale intermediario, nella consapevolezza di accordi riconducibili ad altri soggetti.

La difesa nella memoria conclusiva ha motivato l'assoluta estraneità dell'imputato alla diretta partecipazione ad eventuali accordi corruttivi, del resto, fondata su mere congetture.
Quanto alla tesi "di scorta" della funzione di intermediario consapevole, si rileva un difetto di evidenze probatorie tali da delineare una rappresentazione di questi eventuali accordi sufficiente ad

integrare il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità citata al precedente capitolo 9, cui si rinvia.

18.1.1 ***Essendo costantemente informato da Robinson, Colegate e Copleston dell'evoluzione della trattativa e delle pretese economiche egli esponenti del governo nigeriano e dei loro sponsor***
Tuttavia, ciò è palesemente falso: non ci sono e-mail di alcun tipo (da parte di Robinson, Guy Colegate, John Copleston o di chiunque altro) che informino o addirittura suggeriscano a MB richieste finanziarie da parte delle persone indicate da FGN o dei loro sponsor, e nessun testimone ha dichiarato o lasciato intendere di avere fornito a MB simili indicazioni o anche solo suggestioni. In effetti, le prove agli atti del dibattimento e la testimonianza incontestata di Craig e Ruddock dimostrano che MB ha ricevuto solo occasionali aggiornamenti in relazione a OPL 245. Inoltre, non vi sono e-mail o aggiornamenti a MB da Colegate, solo una e-mail da Copleston e solo infrequenti scambi e-mail con Robinson nell'arco di circa due anni. Queste e-mail naturalmente includevano solo informazioni sull'andamento delle trattative per l'accordo con ENI e Malabu, ma non facevano mai riferimento a trattative illegali, né a qualsivoglia pretesa finanziaria di singoli membri del governo nigeriano o dei loro sponsor.
Va anche notato che, contrariamente a quanto affermato in imputazione, MB non ha praticamente mai avuto contatti con Copleston (Strategic Investment Advisor) né con Colegate (un Business Intelligence Advisor principalmente residente a Londra), due dei circa 5.000 soggetti al loro rispettivo livello nell'Upstream International di MB, e pochissime comunicazioni con Peter Robinson, che risiedeva in Nigeria ed era due livelli gerarchici al di sotto di MB. Robinson è stato uno dei 120 Vicepresidenti al suo livello in UI e riportava direttamente a Guy Outen (EVP, Business Development) e Craig; nessun Vicepresidente riportava direttamente a MB. Come si è visto supra, MB risiedeva all'Aia, non in Nigeria.

Sarebbe dunque sufficiente rinviare a quanto già argomentato per assolvere l'obbligo motivazionale, tuttavia, per completezza, si riportano i passaggi più rilevanti della discussione al fine di verificare come i già evidenziati difetti dell'accusa si siano, a maggior ragione, palesati nella specificazione delle condotte criminose dei singoli.

18.2 Questioni giuridiche
Il tenore letterale della contestazione stessa porta a ritenere che la specifica condotta di terzo intermediario consapevole delle pretese dei pubblici ufficiali non sia idonea ad integrare il reato contestato anzitutto perché nel 2011, all'epoca dei fatti, l'indebita dazione non rientrava nella corruzione internazionale e dunque il riferimento alle pretese porta a ritenere che, quanto alla posizione Brinded, l'accusa stessa non abbia neppure contestato la partecipazione ad un accordo corruttivo, ma solo il concorso nella dazione, non punibile, di Etete, indebitamente pretesa dai pubblici ufficiali.
In ogni caso, anche volendo ritenere, alla luce delle conclusioni dell'accusa, che il tenore letterale dell'imputazione sia frutto di una tecnica infelice e quindi si debba riferire comunque allo schema dell'accordo corruttivo, le condivisibili conquiste giurisprudenziali di legittimità sul punto, già esaminate al capitolo 8, superata dall'accusa sulla base di una interpretazione personale delle teorie del manuale del Professor Mantovani, non consentono di ravvisare alcuna responsabilità concorsuale dell'imputato Brinded, come illustrato dalla difesa, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che del contributo causale atipico.

18.2.1 Difetto dell'elemento psicologico
Memoria Brinded: *Anche a voler ipotizzare che le evidenze disponibili dimostrino – e così non è – che MB si rappresentasse, all'epoca in cui si perfezionò l'operazione, che Malabu/Etete avrebbe(ro) potuto utilizzare i fondi percepiti quale corrispettivo per la cessione dei diritti su OPL 245 per*

successive, ulteriori distribuzioni a pubblici ufficiali, un tale coefficiente rappresentativo non sarebbe all'evidenza sufficiente a sorreggere un giudizio di responsabilità a carico dell'assistito.
L'ipotizzata forma di consapevolezza 'sfocata' è infatti assai lontana dall'integrare il dolo di corruzione, in quanto l'oggetto della rappresentazione non riflette il fatto tipico, che – come è stato già ricordato in apertura – consiste nel pactum sceleris tra privato e pubblico ufficiale, ossia nello specifico accordo illecito attraverso il quale il pubblico ufficio viene ceduto a fronte della (promessa di) utilità.
Come la giurisprudenza ha in effetti chiarito, non acquista rilievo penale a titolo di concorso in corruzione "la condotta del terzo, compiuta successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso tra altri e che non implica un nuovo patto corruttivo ma che attiene alla fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso, né consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo", difettando in tal caso il coinvolgimento consapevole "ab origine nel piano criminoso".
Le categorie invocate non legittimano alcuno svilimento del coefficiente psicologico doloso, che, anche nella sua forma eventuale, rimane ancorato alla esistenza di piena rappresentazione del fatto tipico. Sul punto, è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui nel dolo non può mancare la puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice" in quanto "solo in riferimento ad un evento così definito e tratteggiato si può istituire la relazione di adesione interiore che consente di configurare l'imputazione soggettiva. In breve, l'evento deve essere descritto in modo caratterizzante e come tale deve essere oggetto, di chiara, lucida rappresentazione; quale presupposto cognitivo perché possa, rispetto ad esso, configurarsi l'atteggiamento di scelta d'azione antigiuridica tipica di tale forma d'imputazione soggettiva". S'avverte allora, assai nitida, la sensazione che la Pubblica Accusa pretenda di muovere all'imputato un rimprovero fondato sul (preteso) malgoverno dei rischi intrinseci correlati all'operazione: ma un siffatto addebito – non può sfuggire – ha natura colposa, ed è pertanto insuscettibile di sorreggere una contestazione che non può che nutrirsi del dolo, assai pregnante, del quale non esiste traccia. E in ogni caso, date le solide ed estese procedure di garanzia e le persone competenti su cui sapeva di poter contare e sulle quali ha fatto giustamente affidamento, la condotta di MB non fu peraltro negligente o imprudente.

18.2.2 Difetto del contributo causale

Memoria Brinded: *Già sul piano oggettivo, la Pubblica Accusa non ha in alcun modo ricostruito – né a fortiori provato – quale sarebbe il contributo atipico alla consumazione del reato imputabile a MB a mezzo dello schema concorsuale; in altre parole, quale sarebbe la condotta di partecipazione attraverso la quale il contestato – e in effetti insussistente – proposito criminoso di MB si sarebbe tradotto in un fatto. Non è necessario diffondersi sul tema, assai dibattuto, dell'imputazione del contributo concorsuale atipico: ma deve essere ricordato che la (potenzialmente 'effimera') categoria dell'agevolazione non può diventare il contenitore entro il quale collocare contributi di mera 'prossimità' al reato, che verrebbero per tal via criminalizzati in violazione del limite costituzionale del divieto di responsabilità per fatto altrui.*
Al contrario, la compartecipazione penalmente rilevante non può che estrinsecarsi in un contributo materiale che acceda funzionalmente, (quanto meno) facilitandone la consumazione, al fatto tipico (con le parole della migliore dottrina: "alle circostanze di fatto che costituiscono la realizzazione concreta […] della figura giuridica", non al fatto storico in senso lato). L'insegnamento è del resto raccolto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di corruzione, che ha precisato che, ai fini del giudizio di responsabilità ex art. 110 c.p., è necessaria la prova che la condotta del compartecipe "abbia contribuito alla stipula dell'accordo criminoso finalizzato al baratto dell'attività funzionale svolta dal pubblico agente ovvero […] contribuito a favorire la realizzazione dell'accordo medesimo", essendo al contrario impossibile "interpretare la mera consapevolezza dell'esistenza del patto criminoso tra privato e pubblico […] in termini di concorso nella corruzione,

quand'anche in forza di tale consapevolezza l'estraneo abbia posto in essere comportamenti genericamente connessi a detto accordo (o all'indebita dazione di utilità al pubblico agente), vale a dire che non si pongano in un rapporto strettamente funzionale rispetto alla realizzazione di una delle condotte tipiche del reato". Anche alla luce dei principi appena richiamati, l'addebito elevato a carico di MB si rivela infondato: le condotte specificamente attribuite all'imputato risultano – già per come descritte nel capo di imputazione – ictu oculi neutre, in quanto espressione di attività lecite fisiologicamente svolte da MB in ragione del ruolo. Nondimeno, la Pubblica Accusa pretende che le condotte stesse assumano rilevanza, nel quadro concorsuale, per effetto della (asserita) consapevolezza di MB della esistenza di "pretese economiche di esponenti del governo nigeriano e loro sponsor".
Ebbene. Anche a non voler considerare che (i) l'analisi delle evidenze esclude che MB avesse consapevolezza di pretese illegittime avanzate da pubblici ufficiali, e che (ii) tale forma di consapevolezza non integra il dolo di fattispecie (§5.1), l'impostazione d'accusa pretenderebbe in ogni caso di muovere un rimprovero a prescindere dall'esistenza di un fattivo contributo alla realizzazione delle condotte costitutive di reato, di sanzionare la mera connivenza. In altre parole, l'addebito a carico di MB sarebbe giustificato dalla semplice presenza 'sulla scena', dall'intervento (peraltro limitato) nel medesimo contesto storico: in aperto e insanabile conflitto con i (non flessibili) canoni di personalità e materialità cui è ispirato il sistema.

18.3 La legittima partecipazione di Brinded alle trattative
Passando ad analizzare gli specifici argomenti utilizzati nella memoria conclusiva per sostenere l'accusa, si rileva che non assume valenza indiziaria la partecipazione di Brinded alle trattative, in considerazione dei suoi doveri d'ufficio, assunti con la società Shell, richiamando quanto già argomentato sulla liceità delle trattative:

PM*: Figura apicale all'interno di Shell, rivestiva la qualifica di Head Upstream and Executive Director. In tale ruolo ha promosso e coordinato i negoziati su OPL 245 con Etete, Eni e i diversi rappresentanti del governo nigeriano, prendendo decisioni strategiche, raccogliendo informazioni riservate e indirizzando l'attività del responsabile commerciale in Nigeria Peter Robinson.*

18.4.1 Riferimenti al Presidente Obasanjo e al Ministro del Petrolio nel 2007/2008
PM*: La sua attività a contatto con i vertici dell'amministrazione nigeriana è documentata a partire dal 2007, quando in più occasioni incontra personalmente il presidente Obasanjo e riceve garanzie sui persistenti diritti di Shell sul blocco: l'indicazione è riportata nella lettera che il 3.5.2007 lo stesso Obasanjo manda al Ministro dell'energia, ribadendo la necessità che Shell mantenga i diritti contrattuali mentre i diritti di proprietà sarebbero stati ripartiti tra Malabu e NNPC: Ho incontrato oggi Mr. Malcolm Brinded Executive Director for Exploration and Production di Shell. ... Il mio incontro di oggi con il sig. Brinded è stato un seguito di un precedente incontro con lui il 7 febbraio 2007 al quale Lei era presente. Tra i due incontri con il presidente vi era stato il contatto del 3 aprile 2007 di Basil Omiy e Diezani Alison-Madueke – entrambi dirigenti Shell in Nigeria– con Dan Etete, in cui quest'ultimo – in base al resoconto di Basil Omiy - dichiarava di voler far pace con Shell ("su consiglio di comuni amici e soprattutto del Presidente con cui sostiene di parlare spesso") esprimeva il proprio desiderio di monetizzare i "diritti" su OPL 245 vendendo la sua intera quota ("Malabu non ha le persone né le competenze per gestire un partner. In breve, vogliono solo essere acquistati al 100% trasferendo l'affare che hanno acquisito nella sua interezza a Shell o qualsiasi altra parte se Shell non agisce rapidamente") e infine sottolineava che aveva speso una montagna di soldi ("ha menzionato una cifra di 500 milioni di dollari") per difendere i suoi diritti su OPL245. Il messaggio di Etete - pace, ma voglio soldi e subito. Il Presidente è con me - è così commentato da Brinded "forse non sorprendente ma molto spiacevole". (All. 31)*

Su queste basi da giugno 2007 Brinded manda avanti una Proposal to Commence Negotiation (PCN) che sarà successivamente modificata in relazione all'evolversi dei negoziati. Brinded è funzionalmente al vertice della catena negoziale, ed è conseguentemente aggiornato di tutte le modifiche significative sulle quali deve esprimere la propria approvazione.

Il Tribunale, per quanto sopra argomentato, non concorda sulle valutazioni dell'accusa in merito alla conoscenza da parte di Malcom Brinded della necessità di pagare tangenti sulla base dei citati commenti nel 2007, visto che la generica espressione "spese per 500 milioni" non contiene alcun riferimento specifico, così come anche la successiva mail del 24 giugno 2008, inviata da Ann Pickadr del giugno 2008. In merito, afferma il Pubblico Ministero*: Nei contatti con i più alti livelli dell'amministrazione nigeriana Brinded è da subito al corrente della necessità di pagare tangenti a pubblici ufficiali. È esplicita sul punto la comunicazione che Ann Pickard gli manda direttamente il 24.6.2008, informandolo di un incontro con il dirigente di NNPC e sull'atteggiamento del Ministro del Petrolio (MOSP - Minister of State for Petroleum) Sul 245 ha detto che il presidente non vuole che Etete prenda nulla ma MOSP é 'coinvolto' (id est deve prendere tangenti) e in debito ('figlio adottivo') di Odili, che gli ha detto che Etete deve essere soddisfatto. Per cui MOSP non può muoversi.*

Anzitutto, si rileva che dai citati documenti non si evince la conoscenza di alcun preciso accordo corruttivo, ma soltanto, al più, la consapevolezza di una diversità di approccio al problema da parte di due diversi pubblici ufficiali, il Presidente della Nigeria e il Ministro del Petrolio.
Si osserva inoltre che una corretta interpretazione della mail del 24 giugno 2008 porta a ritenere che Etete non avesse bisogno di pagare tangenti, perché il Ministro del Petrolio dell'epoca era in debito con lui.
In ogni caso, si tratterebbe di accordi illeciti non contestati, in quanto precedenti al perimetro dell'imputazione e comunque riguardanti altri pubblici ufficiali, per altro, mai criticati dall'accusa che, al contrario, presenta il Presidente Obasanjo come un oppositore del corrotto regime dittatoriale.

18.4.2 Riferimenti al Presidente Goodluck Jonathan e al Ministro del Petrolio nel 2010
Le seguenti affermazioni dell'accusa non rivelano alcun contenuto indiziario, in quanto il coinvolgimento del Governo nigeriano era perfettamente legittimo, dal momento che le trattative riguardavano una licenza esplorativa rilasciata all'esito di una concessione governativa e che, peraltro, il titolo era soggetto a controversie (all'epoca pendeva ancora l'arbitrato promosso da Shell).

PM*: Con il passare dei mesi cambiano i vertici del governo, ma il coinvolgimento della parte politica é sempre una costante di tutti i negoziati. È del 25 febbraio 2010 la e-mail di Ann Pickard che informa Brinded di un incontro con il Ministro del Petrolio in cui si è discusso di OPL 245 e delle richieste di Etete, sottolineando il ruolo del nuovo Acting President Jonathan: l'Acting President è di Bayelsa, così come Etete ed Etete sta facendo pressioni sull'Acting President molto duramente*

18.4.3 Rapporti con Descalzi e le pressioni per concludere l'operazione
Altrettanto lecite ed anzi doverose sono le menzionate interlocuzioni con Descalzi, in considerazione dell'ingresso di Eni nelle trattative, e del tutto doverosamente legittime sono le citate insistenze di Brinded per chiudere l'accordo che rappresentava un vantaggio per Shell, rispetto all'alternativa di dover affrontare l'esito di un giudizio arbitrale con tutte le difficoltà poi di doverlo eseguire.

PM: *A marzo 2010, insieme al ruolo sempre più importante dell'Acting President, si palesa l'interesse e il ruolo di Eni e iniziano quindi le interlocuzioni dirette tra Brinded e Descalzi che andranno avanti periodicamente per tutta la durata dei negoziati e consolideranno l'intesa tra le compagnie petrolifere. Si è già evidenziata la rilevanza delle note che recepiscono i contenuti o le*

istruzioni per tali interlocuzioni. Si rimarca nuovamente che dal documento 21 aprile 2010 Telecon between Claudio Descalzi ENI/Malcolm Brinded si ricavano informazioni rilevanti sul ruolo di Malabu, sulle potenzialità del blocco, sul ruolo del governo nell'indicazione di Eni come partner, e sulla vicinanza di Descalzi a Jonathan. L'intesa tra Brinded e Descalzi si perfeziona a ottobre 2010. Il dato contenuto nella già menzionata e-mail trasmessa da Malcolm Brinded a Robinson, Craig, Wetsalaar e Ruddock in data 11 ottobre 2010: Ian, Peter Ho convenuto con Claudio e poi ho chiarito con Peter (e ho chiesto di nuovo conferma a Claudio) il seguente accordo: Titolo: $1,3 mld di offerta Eni mette 980 mln Shell mette $ 210 di signature bonus - e $ 25 mln di interessi maturati dal signature bonus - e $ 85 mln di denaro Shell conserva il 100% del recupero dei costi Eni sarà l'operatore Non abbiamo convenuto nulla per il caso che l'ammontare necessario vada sopra $1,3 mld. Diventa quindi possibile per Eni presentare tramite EVP l'offerta 30.10.2010 a Malabu in cui viene espressamente contemplato al punto 7 della sezione "Completamento della Transazione" la futura partnership con Shell. Testualmente "la riemissione di OPL245 congiuntamente a favore di NAE e SNEPCO". Tre giorni prima, sulla base di una nuova GIP (Group Investment Proposal) firmata da Brinded il 27 ottobre 2010, Shell aveva dato il via libera all' iniziativa, dando atto espressamente che: "Shell and NAE have agreed to split 50/50 the equity rights in the block"Dopo il rifiuto dell'offerta, come già evidenziato, Shell troverà nell'Attorney General un interlocutore privilegiato. Secondo quanto dichiarato da Descalzi (p. 11 dell'interrogatorio), Shell prende in mano il comando dell'operazione e riesce ad esercitare una significativa influenza sul governo. Dichiarazioni non utilizzabili come prova a carico di Brinded ma efficaci nella descrizione di fatti che risultano dai documenti e dai comportamenti tenuti.Brinded dal canto suo continua a manifestare a Descalzi la necessità di andare avanti e finalizzare le trattative con Etete e il Governo. Ne troviamo conferma il 4 dicembre 2010, allorché Descalzi manifesta le sue perplessità derivanti dal claim di Abacha e Brinded risponde in modo propositivo: Una settimana difficile la scorsa settimana su 245, ma credo ancora che se restiamo allineati avremo la possibilità di arrivarci. Nonostante quello che è successo al mio MD e vari altri problemi ... Sono certo che stai ancora spingendo con il tuo Consiglio. Fammi sapere se dobbiamo discutere! Analogamente il 1 marzo 2011, dopo che i rilievi di NNPC avevano ostacolato la rapida definizione degli accordi già raggiunti con l'Attorney General, ed erano stati alla fine messi a tacere anche per intervento del Big Chief Bison (supra pag. 181) Brinded spinge di nuovo: "ho sentito buone notizie da Abuja, che tutte le questioni che erano state sollevate in relazione al Resolution Agreement (come i back in rights) sono state risolte con successo ieri. Sembra che i documenti societari di Malabu e il secondo escrow agreement siano tutto ciò che si frappone tra noi e l'esecuzione degli accordi. Se ci muoviamo velocemente potremmo finalmente avere questo affare realizzato senza un altro problema che faccia deragliare il duro lavoro fatto…" E spinge fortissimamente, con toni di velato rimprovero, nell'ultimo messaggio inviato a Descalzi nel quale implora "urgent and wholehearted sponsorship and push":Claudio

Due cose prima della nostra conversazione di domani. Sul 245 l'impressione che ricaviamo dal vostro personale è che Eni non è più impegnata a fare questa operazione con urgenza; francamente dopo l'iniziale eccellente cooperazione ora loro sembrano più concentrati sulle difficoltà piuttosto che a trovare le soluzioni. Mi rendo anche conto che tu sei personalmente occupato fino alle orecchie in Libia e Kazakhstan ma io ritengo che se questa cosa si deve fare con Eni a bordo, allora abbiamo bisogno di urgente e incondizionata raccomandazione e spinta da te e da Paulo. Il giorno dopo Brinded informava Robinson e Craig di avere parlato con Descalzi, che sul 245 gli ha detto: "sì, lui vuole che questa cosa si faccia". Commenta Brinded: "I said great" A questa sequenza di comportamenti che caratterizzano il ruolo preminente di Brinded e la sua personale iniziativa nello spingere fortemente per il buon esito dell'operazione vanno aggiunte due ulteriori notazioni. La prima notazione riguarda la consapevolezza, diffusa in ambito Eni, del fatto che Brinded "doveva" portare a termine l'operazione, a qualunque costo. Già si è detto, anche se l'affermazione può essere usata solo nei confronti del dichiarante, del ricordo di Descalzi circa il fatto che "da parte di Shell c'era un'insistenza innaturale". Più analitico, e ancorato a dati di fatto, il ricordo di Armanna:

Parlai con Peter Robinson del fatto che loro avev- ano un rischio oggettivo, che Malcolm Brinded correva il rischio di avere dei problemi seri per aver fatto degli investimenti senza avere nessuna copertura formale e contrattuale in un blocco che non era il loro, quindi di fatto capimmo che Shell… l'esposizione vera di Shell era rilevante nei confronti dei loro azionisti. Avevano investito quasi mezzo miliardo, 400 e qualcosa milioni di dollari, senza nessun titolo legale, quindi erano veramente deboli negozialmente (udienza 17.7.2017 p. 96) Anche Obi, nel resoconto del suo incontro con Descalzi avvenuto presso il quartier generale di Eni (San Donato) il 4 novembre 2010 (cfr. chrono unprotected.xls) annota: "Shell desperate to do deal".

Sono condivisibili anche le seguenti considerazioni difensive: *Come vedremo infra, MB ha avuto solo contatti limitati con Claudio Descalzi. I loro rapporti hanno riguardato soprattutto altre questioni, in primo luogo il grande progetto congiunto Shell/Eni in Kashaghan. Tuttavia, la discussione in merito alle condizioni dell'affare di alto livello per OPL 245 con la sua controparte in ENI era del tutto prevedibile e rappresentava la normale prassi commerciale, e sarebbe anzi stato insolito se MB non avesse tenuto tali discussioni. Inoltre, le discussioni tra MB e Claudio Descalzi in relazione a OPL 245 non denotano l'esistenza di un rapporto intimo, quanto piuttosto il solido, fisiologico rapporto 'di mercato' che ci si aspetterebbe tra due importanti controparti commerciali in concorrenza nel settore petrolifero. I loro interessi in relazione all'OPL 245 erano in parte, ma lungi dall'essere completamente, allineati, atteso che ciascuno voleva massimizzare la propria quota del blocco riducendo al minimo l'importo che doveva versare. Sia MB che Descalzi si occupavano principalmente di promuovere gli specifici interessi delle rispettive società.*
….La discussione diretta tra MB e Descalzi si teneva tra il 9 e il 10 ottobre 2010, e in tale occasione si delineavano con precisione le condizioni essenziali per l'offerta che sarebbe stata nei giorni successivi inviata a Malabu144. Ancora una volta, è interessante notare che – come è ragionevole aspettarsi – MB ha condotto l'incontro con Descalzi sulla base delle informazioni fornite dal deal team (Robinson ha inviato a MB un riassunto della base delle discussioni l'8 ottobre: "Malcolm, below is a summary on basis of discussions with ENI today"; e il giorno dopo MB ha chiesto "Any more good ideas/arguments?"), si è occupato esclusivamente delle condizioni essenziali/di base dell'affare rimaste aperte e ha quindi lasciato che il resto delle discussioni fosse condotto da altri più coinvolti nelle trattative, Robinson e Craig ("I leave you two to determine tactics". Inoltre, è chiaro che le discussioni finanziarie tra le parti si sono evolute secondo una riconoscibile logica finanziaria: Shell si dichiarava disponibile a cedere l'operatorship a ENI (entrambe le parti si sono impegnate a valutarla a 100 milioni di dollari) e a condividere con ENI, a condizioni sostanzialmente paritarie, l'ulteriore impegno economico necessario al fine di raggiungere la headline di 1.3 miliardi di dollari (dei 165 milioni residui, 80 sarebbero stati a carico di ENI e 85 a carico di Shell), mantenendo il beneficio aggiuntivo della facoltà di recuperare alcuni dei costi storici connessi all'attività di esplorazione di Shell ("Shell keep 100% of the cost recovery"). Ne consegue che non c'è nulla di strano negli 85 milioni di dollari che Shell ha accettato di pagare per l'accordo. Il 31 marzo 2011 (e dopo oltre tre mesi dall'ultima comunicazione tra i due146), MB inviava un'e-mail a Peter Robinson, Ian Craig, Mala Ramkhelawan, Marteen Wetselaar, Guy Outen e Keith Ruddock, riportando brevemente i termini di una discussione avuta con Descalzi, affermando che "he [Claudio Descalzi, n.d.r.] did not want us to miss the deal with them and go to the Chinese…". È evidente che, a questo punto delle negoziazioni, prefigurare un abbandono delle trattative per concludere l'accordo con un terzo potenziale partner conferma oltre ogni dubbio la fisiologia dell'interazione tra soggetti apicali di aziende che competono sullo stesso mercato ed è (al contrario) incompatibile con l'ipotesi di due concorrenti che condividano propositi criminosi.
In terzo luogo, è stato affermato che ***MB ha sollecitato "l'impegno personale di Descalzi e Scaroni per il buon esito dell'affare"*** *E' evidente che non c'è nulla di sbagliato o di insolito in questa affermazione…, la ricerca di un impegno da parte di dirigenti di alto livello di una controparte commerciale è un comportamento normale e abituale.*

…è in ogni caso evidente che la ricerca del committment dei soggetti apicali di una controparte commerciale è un comportamento normale e usuale. La circostanza che MB abbia sollecitato Eni con urgenza in questo caso non può suscitare sorpresa, atteso che Eni aveva insistito per entrare nell'affare e, dopo mesi di complesse trattative, si era in procinto di definire l'operazione. Ciò peraltro ben rappresenta anche la circostanza che Shell si trovava in una posizione diversa da quella di Eni, in virtù delle risalenti dispute sull'assegnazione della licenza e del procedimento BIT in corso. Inoltre, e soprattutto, la volontà di MB di trovare altri partner, anche in questa fase avanzata, non è un comportamento da complice.

18.4.4 Commenti sui contributi politici derivanti dall'operazione OPL 245

Non sono invece condivisibili le valutazioni accusatorie della natura indiziaria dei seguenti commenti, dovendosi richiamare quanto già motivato in tema di prova dell'accordo corruttivo, evidenziando in questa sede non soltanto la lettura alternativa che ne hanno dato i testimoni Craig e Ruddock, ma anche il fatto che l'interpretazione più aderente alla lettera dei documenti e al contesto in cui sono stati redatti porta a ritenere che ci si trovi di fronte ad elementi indiziari di un altro e diverso accordo corruttivo, di natura "politica" tra Etete e il Presidente della Nigeria, volto a favorire Etete in cambio del suo appoggio nella campagna elettorale che, nella prima mail si profilava imminente e nella seconda era già iniziata.

PM: *Ancora nel documento intitolato "OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi – 23rd August 2010" sono inseriti i commenti dell'incontro svolto dai vertici Eni con il Presidente Jonathan il 23 agosto 2010: II punto di vista nel Paese (rafforzato dai commenti di Eni riportati sopra) è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 –* ***spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza*** *– cosa che rinforza la necessita di trovare una soluzione in fretta (RDS 578)*
Si consideri d'altra parte che solo al livello Brinded – Descalzi era possibile stabilire l'accordo sul contributo di 85 milioni a carico di Shell (la cifra indicata con Y) in modo da ottenere la cifra corrispondente a ***Z*** *cioè il* ***pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i "players" a Abuja*** *(All. 173 e vedi estesamente supra pag. 159) Questo è ciò che dice chiaramente Peter Robinson nella e-mail già evidenziata del 23.9.2010: "è chiaro che il discorso relativo a Y si potrà chiudere soltanto a livello MB/CD e CD ha in programma di parlare con MB all'inizio della prossima settimana" (RDS 590)*

Francamente incomprensibili, sotto il profilo logico, sono le seguenti considerazioni, tenuto conto della mancata incriminazione degli altri soggetti coinvolti: Craig, Rudduck, Outen, Burmaister, Klusener.

PM*: La seconda notazione riguarda la catena di commando in Shell e il ruolo di Brinded. Le mail di Colegate e Copleston che parlano esplicitamente di movimenti di denaro a favore di pubblici ufficiali che deriveranno dall'affare sono indirizzate sempre a Robinson. Robinson riportava ad Ann Pickard e da un certo punto in poi a Ian Craig. In alcuni casi la platea dei destinatari dei pepati commenti di Copleston e Colegate era più ampia comprendendo Pickard, e poi Craig, Outen, responsabile commerciale Upstream a L'Aja, Burmeister, Klusener, Bos e molti altri ancora. Molte di questi dirigenti - e segnatamente i responsabili del commerciale Pickard e poi Craig – sedevano nell'Upstream Business Leadership Committee di Shell. Malcolm Brinded era il capo dell'Upstream di Shell e guidava il Leadership Business Upstream Committee. Inoltre sedeva nel consiglio di amministrazione di Royal Dutch Shell. Pensare, in una situazione del genere, che i diretti riporti di Brinded (Pickard e Craig) e gli altri colleghi del Leadership Business Upstream Committee abbiano tenuto nascosto a una delle figure più eminenti, e fortemente operative, del gruppo Shell informazioni sensibili su un affare di enorme importanza, con grandi ricadute politiche e reputazionali, è fuori da*

ogni logica. Fuori dalla logica comune e fuori dalla logica del mondo delle grandi società multinazionali, che mal sopportano cani sciolti e capi beatamente tenuti all'oscuro (salvo ovviamente invocare inconsapevolezza, o financo sprovvedutezza, se ciò può tornare utile nei processi penali).

Si riportano le seguenti argomentazioni difensive perché integralmente condivisibili

Conviene anzitutto soffermarsi sulla posizione ricoperta da MB in Shell, all'epoca indicata da Fortune quale seconda azienda al mondo per dimensioni. Nel 2011, il fatturato di Shell era superiore a 470 miliardi di dollari e l'utile al netto delle imposte era superiore a 30 miliardi di dollari.
La portata e le responsabilità del ruolo di MB all'interno di Shell erano enormi. All'epoca dei fatti, MB era membro del Consiglio di Amministrazione di Royal Dutch Shell ("RDS") e, insieme al CEO e al CFO, era uno dei tre soli Executive Director64. Il Consiglio era collettivamente responsabile, con riferimento all'intero perimetro del business, della definizione degli obiettivi strategici e dei principi aziendali, del controllo delle performance, concordando le principali decisioni strategiche e commerciali, e della fissazione dei relativi criteri di valutazione65. MB era altresì membro del Comitato Esecutivo, a cui il Consiglio aveva delegato, sotto la direzione del CEO, la gestione di RDS e sul quale dunque gravava la responsabilità per l'efficace implementazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio66. Dal marzo 2004 (e fino al 2012), MB è stato a capo della divisione di RDS di Esplorazione e Produzione globale e del suo subentrante Upstream International ("UI"), ed è stato quindi responsabile delle attività di esplorazione e produzione in tutto il mondo, successivamente al 2009 con la sola eccezione delle Americhe; ma da allora anche di tutto il business globale del gas integrato (il più grande business del gas naturale liquefatto GNL del settore privato nel mondo). La Nigeria è stata quindi (solo) uno dei tanti paesi (circa 30) in cui il dipartimento UI ha svolto le sue attività attraverso le persone giuridiche costituite in tali paesi.
MB aveva soltanto una supervisione strategica di alto livello, e faceva necessariamente affidamento:
(i) sulla comunicazione di informazioni strategiche chiave e sulla segnalazione di eventuali red flags da parte di coloro che erano a lui subordinati nella struttura gerarchica. Per quanto riguarda il blocco 245, tali persone includevano Craig, in qualità di Decision Executive (il cui ruolo sarà illustrato per esteso infra), nonché Ruddock e Wetselaar, in qualità, rispettivamente, di Responsabile Legale di UI e EVP Finance: tutti e tre con specifiche responsabilità di garanzia di conformità all'interno della struttura Shell (mentre Ruddock ha esaminato la proposta per il rischio di corruzione, Wetselaar, l'EVP Finance per l'UI, era responsabile dei controlli Antiriciclaggio ("AML");
(ii) sul funzionamento delle regole di Governance applicabili agli investimenti e agli altri impegni finanziari, come stabilito nel Royal Dutch Shell Plc Investment Decision Manual ("IDM"). Versioni aggiornate dell'IDM sono state pubblicate nell'agosto 2009 e nel novembre 2010. Martin Ten Brink ha spiegato che tutte le proposte di investimento che richiedevano l'approvazione di MB dovevano essere formalmente presentate prima in una Proposal to Commence Negotiations ("PCN") e successivamente in una Group Investment Proposal ("GIP"), che "doveva articolare la [c.d.] value proposition, inclusi i rischi e le incertezze collegate"73 e che richiedeva un supporto funzionale esplicito – compresa la garanzia del rispetto di tutti gli aspetti rilevanti in tema di compliance.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio ABC, e in particolare il coinvolgimento di Etete e di Malabu nelle trattative, era fisiologico che MB, in ossequio alla struttura di governance di Shell, si affidasse alle esperte funzioni Legal e Finance all'interno di Shell, nonché all'EVP per l'Africa subsahariana e OPL 245, ovvero il "Decision Executive" Craig e al Presidente della controllata nigeriana, Mutiu Summonu. Le policies e le procedure di Shell richiedevano che qualsiasi operazione o transazione che la stessa doveva approvare in qualsiasi parte del mondo fosse già stata attentamente esaminata/valutata e approvata da questi dipartimenti altamente qualificati, esperti e dotati di adeguate risorse. Nel caso delle operazioni relative alla Nigeria, tra le funzioni coinvolte è compreso un ufficio legale nigeriano composto da 45 collaboratori, tra cui oltre 30 avvocati204, e

un dipartimento finanziario nigeriano con circa 300 collaboratori (su un totale di 5.000 dipendenti appartenenti al personale di Shell in Nigeria) Nessun red flag è mai stato segnalato a MB, anche nella PCN e nella GIP (tra i cui scopi principali era quello di identificare eventuali rischi di corruzione, ove esistenti). Inoltre, MB non ha mai ricevuto alcun segnale di preoccupazione da parte di coloro che riportavano a lui (e in effetti non c'è nulla che suggerisca che questi soggetti ritenessero esistenti segnali di allarme), né da parte di altri. Ad esempio, quando gli è stato chiesto dinanzi al Tribunale se avesse mai discusso con MB in merito all'esistenza di "pagamenti illegali" per un "ruolo […] oscuro di Malabu", il teste Craig rispondeva negativamente. Inoltre, come spiegato altrove, e riassunto al §3.1, MB aveva molte ragioni per confidare nella legittimità dell'operazione, oltre che nell'efficacia dei processi e dei sistemi di garanzia di Shell.

Nella prospettiva di MB, la sottoscrizione del Resolution Agreement dell'aprile del 2011 pose termine ad una risalente e travagliata situazione di stallo sul blocco OPL 245, nell'interesse, razionale e legittimo, di tutti i soggetti coinvolti.

i. Interesse di Shell che aveva ottenuto i diritti sul blocco a seguito di una gara d'appalto internazionale già nel 2002 e, a seguito della riassegnazione a favore di Malabu per effetto dell'operazione del 2006, ritenne che si fosse trattato di "una espropriazione senza indennizzo e senza giusta causa di un asset prezioso"252. Shell aveva promosso un procedimento arbitrale dinanzi all'ICSID nei confronti di FGN ai sensi del Trattato Bilaterale sugli Investimenti tra Paesi Bassi e Nigeria, chiedendo un risarcimento per le perdite causate dall'espropriazione indebita di proprietà da parte della Nigeria e la riassegnazione del blocco. Come chiaramente dimostrato dalle prove, MB riteneva come altamente probabile la vittoria di Shell in arbitrato, ma allo stesso modo aveva contezza delle difficoltà che avrebbero reso pressoché impossibile l'esecuzione dell'attesa decisione favorevole: Come MB scrisse a Peter Voser e Simon Henry l'8 ottobre 2010, "we are heading for a BIT settlement that will probably be enforceable and certainly relationship-damaging with the FGN";

ii. interesse di FGN che avrebbe beneficiato del superamento dell'impasse attraverso l'abbandono del procedimento arbitrale e l'avvio delle attività sul blocco sotto il profilo reputazionale (sul mercato degli investitori internazionali), politico e strettamente finanziario. In particolare, e come descritto in dettaglio al § 3.15.1, attraverso il significativo gettito fiscale futuro, l'aumento degli investimenti diretti esteri e dell'occupazione, e i riflessi reputazionali

e politici derivanti da un nuovo importante sviluppo di Deepwater (e i vantaggi più ampi che ne derivano), nonché il sostegno di Etete all'amnistia, che avrebbe fornito ulteriori significativi benefici al popolo nigeriano.

iii. nell'interesse di Malabu, il cui coinvolgimento era necessario perché Malabu stessa aveva visto la sua posizione di titolare dei diritti sul blocco legittimata da molteplici decisioni di diverse amministrazioni (§ 3.12.2). Pertanto, Malabu avrebbe dovuto ottenere un adeguato indennizzo finanziario per la rinuncia alle proprie pretese e la cessione definitiva dei diritti su OPL 245.

Del resto, gli accordi del 2011 risultavano il frutto di reali, intense e lunghe negoziazioni, condotte essenzialmente dal deal team di Shell operante in Nigeria, in ossequio alla normale operatività del dipartimento UI, e soltanto occasionalmente da MB stesso, allorché si rese necessario definire talune condizioni essenziali dell'operazione direttamente con Descalzi

In particolare, Craig – che risiedeva in Nigeria e, in qualità di Vicepresidente Esecutivo ("EVP") per la regione dell'Africa subsahariana, era il più alto dirigente Shell nel paese ed è stato il responsabile commerciale del Resolution Agreement di OPL 245 in qualità di Decision Executive – e Keith Ruddock – Responsabile Legale di UI, titolare della responsabilità funzionale di supervisionare la legalità del Resolution Agreement) hanno fornito una testimonianza dettagliata, ampia e altamente credibile in relazione a OPL 245 e al ruolo svolto da MB nell'operazione. Ciò include prove incontestate che (i) i citati testimoni non erano a conoscenza di segnali d'allarme in relazione all'accordo;

(ii) coerentemente, gli stessi non hanno avvertito MB di alcun segnale di allarme;

(iii) MB non ha mai fatto o detto nulla che fosse di per sé un segnale d'allarme; e
(iv) MB avrebbe reagito correttamente e prontamente a qualsiasi segnale d'allarme qualora ne fosse stato a conoscenza. È decisivo notare che Craig e Ruddock erano in effetti le due persone più importanti nella struttura di Shell dell'epoca su cui MB poteva contare affinché l'accordo fosse conforme alle leggi ed etico:
(i) Craig era responsabile della struttura e dei termini dell'operazione, della sua integrità intrinseca e del rispetto della legge e dei Principi Commerciali Shell, nonché del contesto politico e di sicurezza del paese, e
(ii) Ruddock era il responsabile dell'indipendenza e della piena garanzia di conformità legale ed era stabilmente basato all'Aia ma guidava un team legale altamente sofisticato in Nigeria (responsabile, tra l'altro, dell'esame delle proposte in materia di lotta alla corruzione ("ABC"). Craig e Ruddock erano necessariamente più coinvolti di MB, erano più vicini all'attività dell'affare e avevano il compito di individuare eventuali segnali d'allarme per MB - e, se del caso, di avvisarlo. Inoltre, come si vedrà al § 3.3. Infra, a causa della sua conoscenza e della precedente esperienza con tali persone, MB aveva motivo di confidare nel fatto che Craig e Ruddock adempissero in modo completo e diligente a tali importanti responsabilità di compliance assurance.

RDSN 283, 24 giugno 2008
Con questa mail, Ann Pickard forniva a MB, Outen, Henry e Robinson, un aggiornamento in ordine ad una riunione con Nigerian National Petroleum Company ("NNPC"). Mohammed Barkindo era il capo della NNPC (la compagnia petrolifera statale nigeriana).
Secondo la Pubblica Accusa, il documento – e in particolare il riferimento al fatto che "mosp is involved (i.e., on the take')" – sarebbe importante in quanto indicativo di quella che sarebbe "l'aspettativa di Shell in questo momento".
Tuttavia, la comunicazione interviene quasi tre anni prima della firma del Resolution Agreement, quando gli attori della FGN erano diversi da quelli coinvolti tra il 2010 e il 2011 (e, cosa ancora più importante, sconosciuti al capo d'imputazione) e in un momento in cui non vi era alcuna prospettiva di risoluzione della controversia relativa a 245 (come indicato nell'e-mail): il che priva il documento del significato che il Pubblico Ministero tenta di attribuirgli. Per quanto riguarda il contenuto, non si tratta di valutazioni svolte da Anne Pickard, che sta invece trasmettendo quanto riferitole da Barkindo, il capo dell'NNPC che era un rivale dell'allora MOSP (Ministro di Stato per il petrolio), Henry Ajumogobia. In Nigeria, notizie false o voci di questo tipo, diffuse dai rivali di potere, erano all'ordine del giorno e non inattese. Di conseguenza, si è fatto poco, se non nessun, affidamento su tali commenti. Come si è già illustrato, Shell aveva predisposto rigorosi controlli ABC per fronteggiare tali rischi e, in particolare, MB non ebbe mai motivo di pensare che, quando la questione dell'OPL 245 venne finalmente risolta (quasi tre anni dopo l'e-mail in esame, con un diverso ministro del petrolio, e nessun Ministro di Stato per il petrolio), ci fossero questioni ABC irrisolte.

RDSN 474, 29 marzo 2010
MB ha trasmesso le risposte preparate da Peter Robinson alle domande poste da Simon Henry in relazione alla PCN allo stesso Simon Henry, Peter Voser e Beat Hess, mettendo in copia Wetselaar e Ruddock. Una di queste domande era: "Will Govt try to back in once they realize no revenues for them at all". Robinson sottolineava che, secondo la struttura proposta, FGN avrebbe ottenuto imposte, stimate dal consulente tecnico di Shell in circa 4,5 miliardi di dollari al NPV (si veda il paragrafo § 3.15 supra: entrate complessive superiori a 30 miliardi di dollari nel corso della durata del progetto su base non scontata), oltre al signature bonus (cioè il saldo di 208 milioni di dollari). Robinson spiegava quindi: "Of course there is a straight Govt NPV loss of the $800mln by giving up their equity value to Malabu, but that's effectively what their 2006 settlement with Malabu already did".

Secondo il Pubblico Ministero, da tale comunicazione risulta che, in Shell e in ENI, esisteva una "consapevolezza chiarissima ... che quello che stavano facendo avrebbe provocato danni alla Repubblica Nigeriana". Tale deduzione isolata giunge in conclusione della requisitoria del 2 luglio 2020, e pare addotta, in chiave suggestiva, a sostegno della qualificazione in termini di corruzione propria… Il documento invocato – letto nella sua interezza e contestualizzato – non supporta all'evidenza la deduzione offerta dalla Pubblica Accusa.

Anzitutto, è doveroso richiamare l'attenzione su un dato evidente (eppure tralasciato dal Pubblico Ministero): lo scambio in oggetto – che si inserisce nel contesto del processo di dialogo funzionale all'approvazione della PCN (§ 3.11) – risale al mese di marzo del 2010 (si colloca dunque a oltre un anno di distanza dal Resolution Agreement), e riflette pertanto una impostazione dell'operazione assai lontana da quella che si concretizzerà con la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo nel mese di aprile del 2011. In particolare, la risposta preparata da Robinson si basava sul presupposto che "settlement agreement as drafted requires waiver of any NNPC/FGN back-in rights". Tuttavia, l'accordo transattivo - a seguito di ampie e ulteriori trattative multilaterali – avrebbe previsto generosi diritti di back in fino al 50% che avrebbero consentito alla FGN (attraverso l'NNPC) di trarre profitto dal petrolio a tempo debito. Questi diritti di back-in potevano essere esercitati dopo che il sito era stato completamente bonificato dai rischi da parte di Shell/Eni intraprendendo tutte le necessarie valutazioni, la pianificazione pre-sviluppo, la progettazione, la costruzione, la messa in servizio e la produzione iniziale - tutto ciò finanziato da Shell/Eni, che sarebbero stati rimborsati dai flussi di reddito di NNPC soltanto in un momento successivo, se questi ultimi avessero esercitato la loro opzione. Come ha affermato Peter Cameron, il fatto che FGN avrebbe potuto esercitare i diritti di back-in "in un momento successivo, voleva dire che si sarebbe atteso di vedere i costi e l'eventuale rischi odi fallimento, ecco perché dicevo che il tempo per l'esercizio dell'opzione di rientro di back-in ha un valore, perché se si è un Governo la priorità massima è quella di evitare, per quanto possibile, il rischio commerciale, perché il denaro pubblico possa essere speso in altre voci di spesa, come per esempio ospedali, scuola e istruzione, e non in attività commerciale".

Anche ignorando questo aspetto, gli esperti dei Contratti Petroliferi di FGN senza dubbio all'epoca si rappresentavano che FGN avrebbe guadagnato molto dall'accordo finale, massimizzando le possibilità di sviluppo del blocco, dando così a FGN immediate conseguenze positive, significativi benefici a medio termine per gli investimenti e l'occupazione, ed entrate molto consistenti a più lungo termine, considerata la significativa tax oil (di 4,5 miliardi di NPV - oltre 30 miliardi di dollari non attualizzati) che avrebbe ricevuto.

In secondo luogo, l'e-mail confermava che la presunta perdita di NPV per FGN altro non era se non la diretta conseguenza della rinuncia da parte di FGN ai propri diritti nel blocco a favore di Malabu per effetto della transazione sottoscritta con Malabu del 2006271 ("that's effectively what their 2006 settlement with Malabu already did") per risolvere le varie controversie derivanti dall'aggiudicazione dell'OPL 245 del 1798 a Malabu e dalla successiva revoca del 2luglio 2001.

Ne consegue che questa e-mail chiaramente non sostiene le tesi del Pubblico Ministero. MB non causava alcun danno a FGN attraverso il raggiungimento di una soluzione per OPL 245, né alcun danno era soltanto ipotizzato allorché si discuteva dell'ipotesi di accordo transattivo nel marzo 2010. Al contrario, e come spiegato supra al § 3.15.1, le prove raccolte dimostrano che MB aveva piena e ragionevole convinzione che la conclusione dei negoziati era nel miglior interesse anche del Governo. Gli elementi acquisiti al fascicolo del dibattimento, inclusa la comunicazione richiamata in sede di requisitoria, dimostrano dunque che MB agiva nella radicata convinzione che la soluzione della saga OPL 245 risultasse coerente con l'interesse pubblico della Repubblica di Nigeria e non avrebbe "provocato danni alla Repubblica di Nigeria" come adombrato dal Pubblico Ministero.

RDSN 522, 22 aprile 2010

Si tratta, in particolare, di una breve nota attraverso la quale MB sintetizza il contenuto di una conference call con Descalzi. Il Pubblico Ministero ha fatto riferimento

(a) all'indicazione "not to be forwarded", posta all'inizio della nota,

(b) a un passaggio nel cui contesto si fa riferimento alle "challenges" legate alla presenza di Malabu,

(c) a un passaggio che indica che Descalzi e il Presidente Jonathan Si fa naturalmente riferimento all'accordo transattivo FGN-Malabu del 30 novembre 2006. "I said I would welcome ENI as a potential player in the mix, as long as they play straight and recognize the challenges of their potential partner M". si conoscevano da tempo,

(d) al riferimento alle "Chief E's needs for cash and a stake in future upside".

A dispetto dell'enfasi con la quale viene evocato, il documento in esame non assiste in alcun modo la Pubblica Accusa.

"Not to be forwarded" La prima indicazione è chiaramente priva di significato, in quanto

(i) "not to be forwarded" è una frase standard nei contesti commerciali, per indicare la particolare riservatezza di un documento per motivi commerciali legittimi

(ii) la ragione della necessità di riservatezza in questo caso è chiarita in maniera cristallina più avanti nella nota, dove si sottolinea l'opportunità che Malabu non venisse a conoscenza dei contatti diretti tra ENI e Shell "until much later in the process". Senza ricordare che, come chiarito anche dal teste Ruddock, la nota in commento non era relativa soltanto ad OPL 245, ma anche ad "altri punti di interesse strategico in Nigeria".

"Challenges" Per quanto riguarda il riferimento alle "challenges" connesse alla presenza di Malabu, questo è del tutto legittimo, in quanto gli stessi costituivano il principale (e, appunto, assai sfidante) ostacolo sulla strada della soluzione della vicenda OPL 245. Si era rivelato impossibile appurare con certezza la struttura societaria di Malabu, e di conseguenza permanevano rischi di execution in quanto si temeva che Etete non potesse (sino in fondo) 'impegnare' Malabu (che pur dichiarava di rappresentare). Non occorre al riguardo ricordare al Tribunale l'azione legale intentata da Abacha sul finire del 2010: azione che confermava la fondatezza dei dubbi e delle perplessità mai risolti da ENI e Shell (e allo stesso tempo fornisce una spiegazione del tutto razionale per la riconfigurazione dell'accordo con cui FGN è stato direttamente coinvolto nel Resolution Agreement: § 3.12.2).

"Note that Claudio is personally very close to Jonathan Goodluck - since Jonathan and Claudio met in Bayelsa in 1795/6

when they were both much more junior, and have stayed close as they've developed their careers over the years. This is clearly a privileged relationship and Claudio is hence able to give direct messages to the AP in a way which I doubt we can match. Claudio will see the AP week of May and will have dinner with him "as a friend".

Rapporto tra Descalzi e GLJ Successivamente, non vi è nulla di problematico nel richiamo alla consolidata relazione di

stima tra Descalzi e il Presidente Jonathan e alla speranza che questa circostanza potesse agevolare il trasferimento del punto di vista delle compagnie petrolifere internazionali impegnate nella negoziazione. Sul punto, è chiarificatore il contributo del teste Craig: "Il fatto che Descalzi avesse costruito una posizione di fiducia fra sé e il Presidente facente funzione, era visto anche questo come un fatto positivo, un aspetto positivo, perché era una cosa che poteva contribuire ad assicurare che venisse dato ascolto al punto di vista delle società petrolifere internazionali"278. Il fatto che il Presidente potesse ascoltare direttamente il punto di vista di Shell/Eni avrebbe potuto essere potenzialmente prezioso sotto diversi aspetti: i. Malabu/Etete avevano in passato cercato più volte di ottenere vantaggi attraverso una rappresentazione errata dei fatti: una spiegazione diretta al Presidente avrebbe potuto ridurre tale rischio;

Il "need for cash" di Etete Infine, *dall'estratto sul fabbisogno di liquidità del Capo E ("I could see that ENI should be able*

to help meet Chief E's needs for cash and a stake in future upside") risulta semplicemente che Etete avrebbe da tempo voluto vendere la sua partecipazione in OPL 245 e, poiché Shell non era disposta a fare un'offerta finanziaria significativa a Malabu/Etete, il possibile coinvolgimento di ENI avrebbe potuto sbloccare la situazione di stallo. Il riferimento ad una "stake in future upside" si riferisce alla possibilità che Malabu riducesse la sua partecipazione in 245 piuttosto che venderla per intero, e quindi continuasse a detenere una quota – e a beneficiare – di un eventuale sviluppo (l'aggiornata PCN del marzo 2010 ipotizzava che Malabu avrebbe potuto ottenere tale partecipazione). Anche in questo caso, l'uso della parola "cash" è solo una parola chiave del settore per l'elemento finanziario di qualsiasi operazione - usata soprattutto in un'operazione in cui sono presenti beni e denaro e non suggerisce in alcun modo che tali "need for cash" fossero richieste per pagare tangenti o per essere utilizzate per scopi criminali. Tale conclusione è condivisibile (oltre che logica) alla luce di ulteriori riferimenti al termine "cash" rinvenibili all'interno di documenti appartenenti al compendio Shell. Ad esempio, la prima pagina della GIP fa riferimento alla "contribution from Shell of $85 mln in cash and $235 mln in signature bonus and interests"280 detenuti in escrow, nell'ambito della descrizione sulla 279 Relazione del Consulente Tecnico relativa ad alcune disposizioni del FGN Resolution Agreement, a firma del Professor Peter Cameron, 27 maggio 2017 (dep. 1 giugno 2017), par. 36, p. 24. 280 Documento sub. RDSN 0000693, appartenente alla produzione del Pubblico Ministero del 22 marzo 2017, acquisita al fascicolo del dibattimento in data 3 aprile 2017 contribuzione di Shell nel contesto del Resolution Agreement. Si diceva che il Capo Etete fosse fortemente indebitato, da cui la sua necessità di ottenere un elemento finanziario significativo nel contesto di qualunque composizione della controversia, piuttosto che mantenere una quota dell'asset (che avrebbe potuto essere un'ovvia soluzione alternativa a una disputa sulla proprietà del bene, ma con un beneficio molto più a lungo termine, e meno certo). L'esistenza di debiti significativi di Etete verso terzi è stata riconosciuta nel documento "OPL245 Status Update – October 27, 2010"281, allegato a una e-mail del 27 ottobre 2010 che Peter Robinson ha inviato a Wetselaar e MB (con Bernard Bos e Ian Craig in copia), nel quale si affermava che esisteva "increased pressure on Etete to accept offer including discontinuing his and others' financial support to Etete, who currently owes in excess of $20mln"282.

Un piccolo inciso, per chiudere. La lettura integrale del documento in questione riflette altresì, in modo assai chiaro, la consapevolezza in capo a MB della robustezza della posizione di Shell – i.e., della ferma convinzione che Shell fosse stata defraudata dei diritti sul blocco – e delle prospettive di successo in arbitrato. Come ha dichiarato MB nel documento: "I
explained our determination to get fair value and willingness to pursue any and all legal means to ensure this, hence why we had triggered the BIT arbitration in 2007 and are still pursuing it"283.

RDSN 577, 18 luglio 2010

Un'email di Robinson inviata a MB, Craig e Ruddock, e in copia a Wetselaar) in cui si legge che "back channel to the president will work better than formal channel". Questa e-mail ha fatto seguito alla notizia che il Presidente aveva assegnato a Malabu il 100% della proprietà di OPL245. Il Pubblico Ministero ha spesso suggerito che l'uso del termine "back channel" descriva un modo di comunicazione improprio o, peggio, un meccanismo utilizzato per trasferire contenuti illeciti. Nulla di tutto questo. Il termine back channel è di uso corrente nel linguaggio politico e degli affari, e corrisponde ad un "method of communication or discussion that is not direct or made public" (Cambridge Dictionary). Come riferito da Craig, "in diplomazia si fa molto spesso uso del termine back channels, che indica una comunicazione informale che consente di esplorare le questioni in maniera più costruttiva in modo da evitare una situazione di scontro ed evitare che qualcuno debba assolutamente fare marcia indietro. E quindi è un termine che viene utilizzato sia in diplomazia che nel business". In senso analogo, anche Ruddock identificava il "back channel" come un "approccio assolutamente normale e legittimo, che viene seguito in molti Paesi in cui ho lavorato. E generalmente consente di ottenere un risultato molto migliore rispetto a quello di arrivare uno

scontro". Ancora una volta, peraltro, la corretta contestualizzazione del documento fornisce ragione delle parole utilizzate: Robinson ha suggerito di utilizzare il back channel, peraltro contro il parere iniziale di MB di intensificare il confronto con FGN287 a seguito della riassegnazione a Malabu del 100% dei diritti su OPL 245. La notizia di tale evento – come ha ricordato Craig nella sua testimonianza - ha avuto un impatto su Shell che è stato "devastante perché i tre soggetti negoziavano sulla base di un determinato principio, e la notizia di questa lettera che intendeva assegnare il 100 percento della licenza a Malabu minava il principio fondamentale, il principio dalla base. E fino a quel momento avevamo negoziato con il Governo nigeriano con la convinzione che stesse agendo in buona fede, e questa lettera aveva minato la nostra fiducia"288. Alla luce di ciò, quello che Craig ha inteso dire a Peter Robinson nella sua e-mail del 18 luglio 2010 era: "vediamo di verificare quale sia questa presunta decisione e quale sia il ragionamento alla base di questa decisione con le persone vicino al Presidente anziché arrivare direttamente a uno scontro con il Presidente".

RDSN 578, 22 agosto 2010

In corso di requisitoria, la Pubblica Accusa ha richiamato, con grande veemenza, il documento prodotto sub RDSN578. Si tratta di una breve briefing note e briefing note significa nota informativa, non istruzioni, come suggerito dal Pubblico Ministero e Robinson era molto meno senior rispetto a MB e quindi non poteva dare "istruzioni" a MB. Questa briefing note è stata inviata da Robinson a MB, con in copia Craig e altri. La briefing note è stata predisposta da Robinson per una telefonata che MB avrebbe avuto con Descalzi il 23 agosto. Secondo la Pubblica Accusa, il documento in questione rifletterebbe le informazioni apprese da Robinson circa l'incontro tra la delegazione ENI e Jonathan del 13 agosto, e fornirebbe la prova della consapevolezza che il Presidente Jonathan stesso nutriva l'aspettativa di ricevere tangenti (così il PM Spadaro: "Lo sanno i rappresentanti di Shell, e lo sanno bene i rappresentanti di Eni"). In particolare, il passaggio del documento sul quale s'innesta l'argomento della Pubblica Accusa è "in country view is that the President is motivated to see 245 closed quickly - driven by expectations about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence".

L'analisi che segue dimostrerà che l'interpretazione del documento fornita dalla Pubblica Accusa è contraddetta dalle evidenze disponibili, è (volutamente) condotta a prescindere da ogni considerazione in ordine a profili di utilizzabilità di un elemento di prova che – dichiaratamente – si fonda su voci correnti nel pubblico ("in country view…"), e che pertanto
si scontra con la previsione dell'art. 174, c. 3 c.p.p.

Contrariamente a queste affermazioni, da una lettura della briefing note di MB, non appare alcuna indicazione che il Presidente Jonathan si aspettasse di ricevere tangenti, di cui, per inciso, non vi è alcuna prova. La nota confermava piuttosto che, in seguito alla risoluzione delle dispute intorno a OPL 245, il Presidente si aspettava un ritorno politico molto importante.

Al riguardo, è anzitutto utile segnalare che, nella lingua inglese, il termine contribution non equivale a payment, ed è molto spesso utilizzato per indicare forme di 'assistenza' di tipo nonfinanziario. Il Cambridge Dictionary definisce il lemma come segue: "something that you contribute or do to help produce or achieve something together with other people, or to help make something successful". Infatti, in inglese, la parola "contribute" è comunemente usata per connotare l'idea di aiutare a produrre qualcosa, in un modo che non comporti alcun sostegno finanziario. Inoltre, la deposizione di Craig è molto chiara su questo punto293. Ha anche un particolare peso probatorio perché Craig aveva una profonda comprensione e una visione diretta del contesto nigeriano a causa della sua posizione. Craig ha spiegato di aver inteso il riferimento ai "political contributions" come il legittimo sostegno politico che ci si aspettava da parte degli elettori della Nigeria meridionale, se il presidente Jonathan fosse riuscito a risolvere la vicenda OPL 245. Ci si aspettava che questi benefici politici si sarebbero verificati sia per i benefici previsti per la Nigeria derivanti dalla possibilità di sviluppare l'OPL 245, sia per i benefici attesi dalla potenziale influenza di Etete nell'aumentare il sostegno delle comunità del Delta del Niger a favore dell'Amnistia. Ruddock ha spiegato l'importanza vitale

dell'Amnistia nei seguenti termini: "negli Stati del sud della Nigeria, che sono fra l'altro gli Stati produttori di petrolio, vi era stata una lunga storia di violenza e di disordini che provocavano interruzioni e violenze nelle attività di produzione petrolifera di Shell e anche delle altre società petrolifere. Il Presidente vicario Jonathan, che proveniva dagli Stati del sud, aveva indicato come uno dei punti chiave della sua politica quello di promulgare un'amnistia, e l'aveva fatto, credo, nel 2009. E anche Etete proveniva dagli Stati del sud, dallo stato di Bayelsa, ed era ritenuta una figura molto senior e influente, quindi dal punto di vista dell'amministrazione del Governo nigeriano era ritenuto importante che Etete sostenesse l'amnistia"

Il Pubblico Ministero lo ha riconosciuto anche nelle sue osservazioni ("C'erano state molte rivolte nel Delta del Niger, c'erano stati degli attacchi da parte di gruppi armati, il MEND, eccetera, il Presidente aveva proposto una pacificazione basata sul perdono per coloro che avessero consegnato le armi. E la regione del Delta del Niger, è la regione di Dan Etete, e quindi non poteva avere un successo questo progetto senza il supporto politico d i Dan Etete", così, Trascrizione udienza 2 luglio 2020, Requisitoria del Pubblico Ministero Spadaro, p. 9.) ed era da tempo chiaro (anche) a MB che FGN era "is prepared to consider a more generous position for Etete as it is in their interest to have a high-profile Niger Delta individual actively supporting the amnesty"297 (profilo chiarito anche da Ann Pickard298).

Il 27 febbraio 2010, MB ha inviato un'e-mail al CEO, al CFO e al Legal Director spiegando che "there may be a window to settle 245 (...) background is political manoeuvring which means that Acting Pres, MOSP and others want to get Etete on side esp also to get his contd support for the Amnesty". Vale osservare che questa frase usata dallo stesso MB - "political manoeuvring" aiuta a spiegare il significato di "political contribution", assai lontano da quello suggerito dalla Pubblica Accusa.

Da ultimo, per chiudere. Esiste agli un altro documento che chiarisce, oltre ogni dubbio, quale fosse, nella rappresentazione di MB (e di Shell), l'attitudine del Presidente Jonathan. Si tratta di un documento di poco successivo al brief, che – questo sì – riflette le informazioni fornite da ENI a valle dell'incontro di agosto con il Presidente300 ("in country view (reinforced by ENI comments above)"). È degno di nota il fatto che non vi sia alcun riferimento al fatto che il Presidente Jonathan si aspettasse delle tangenti. Piuttosto, il Presidente Jonathan vuole semplicemente "to see this resolved ASAP. Wants the production; (has been stalled since 1798-2000) and said that this was a "normal commercial Issue between you (ENI), Malibu and Shell" (Indicating he doesn't want to be involved directly)".

RDSN 602, ss., 25 settembre 2010.

L'ultimo tra i documenti evocati dalla Pubblica Accusa è la nota "OPL245 Brief", acquisita agli atti sub RDSN 602 ss. e trasmessa da Craig a MB il 25 settembre 2010, con in copia Peter Robinson.

Nonostante l'enfasi posta sulla nota nelle dichiarazioni del Pubblico Ministero (è addirittura definita come "la nota che più direttamente tratta quella che certamente si può definire la formula della tangente"302), è evidente che, se considerata nella sua interezza, questa nota non fornisce alcuna prova a sostegno della tesi del Pubblico Ministero.

La nota contiene invero una nutrita serie di informazioni su OPL 245, e riflette la situazione delle discussioni tra ENI e Shell a settembre 2010. Del tutto comprensibilmente, le posizioni delle parti risultavano 'incise' dalla diversità delle prospettive dalle quali muovevano le due compagnie: mentre Eni era pronta ad acquisire ex novo una quota dei diritti (pari al 50%) sul blocco ("ENI is keen to step into the block"), con la concomitante volontà di mettere a disposizione nuovi e significativi fondi per raggiungere questo obiettivo, le valutazioni di Shell erano condizionate dalle solide prospettive di successo nel pendente arbitrato BIT ("We believe we will be successful (70% POS [probabilità di successo, n.d.r.]") nonché dal desiderio di recuperare i costi già sostenuti in passato per attività di esplorazione e sviluppo sul blocco ("How do we recover (in some way) past cost") a fronte del

desiderio generale di risolvere la disputa risalente senza le incertezze – e i probabili svantaggi – di una decisione giudiziale ai sensi del BIT.
Lungi dal suggerire (o dissimulare) alcunché d'illecito, la formula che ha catturato l'attenzione della Pubblica Accusa ("X + SB + Y = Z") sintetizza i termini dello status delle negoziazioni commerciali con ENI, che si era dichiarata "prepared to pay USD 800 million (X) to acquire 50% interest in 245" e aveva indicato un potenziale aumento degli oneri a proprio carico solo "if change of operatorship would be agreed". L'equazione contempla dunque l'ipotesi che Shell dovesse offrire, al fine di avanzare un'offerta 'risolutiva', un pagamento ulteriore ("Y") oltre al SB (pari a 209 milioni di dollari, originariamente versato e ancora in escrow account) e relativi interessi.
Gli scenari esaminati nella nota non si basano su alcuna valutazione di tipo criminale (come pretende la Pubblica Accusa), ma implicano piuttosto approfondite analisi finanziarie, come dimostrano gli allegati alla briefing note303 (che - non sorprendentemente - il Pubblico Ministero non ha affrontato, così come non ha affrontato il contenuto delle consulenze
tecniche acquisite agli atti che hanno trattato la questione della determinazione del prezzo). A ben vedere, infatti, il punto di vista della Procura è fondato esclusivamente sull'interpretazione del passaggio "Z is the payment to Etete that will be acceptable to all players in Abuja", che secondo la Pubblica Accusa andrebbe inteso quale "la tangente che sarà ritenuta accettabile per tutti i players in Abuja". La deduzione, oltre ad essere prima facie assai forzata, è contraddetta da evidenze acquisite al fascicolo del dibattimento. Prima di tutto, ci riferiamo alla testimonianza di Craig, che ha ricevuto il documento da Robinson e successivamente lo ha condiviso con MB. Con riferimento alla dicitura utilizzata nella nota, il testimone ricorda che "La mia interpretazione è che Etete in realtà è il modo di dire Malabu, quindi in realtà ci dovrebbe essere scritto Malabu. Abuja è il nostro modo normale di riferirci al Governo, quindi quando si parla di tutti i players, tutti gli attori di Abuja intendiamo tutti gli esponenti del Governo rilevanti"305 (in altre parole il DPR, NNPC, l'ufficio dell'Attorney General e tutti gli altri funzionari del Governo che dovrebbero approvare l'accordo). Il motivo per cui il pagamento doveva essere accettabile per tutti i player di Abuja/della FGN era connesso (i) allo status di indigenous company di Malabu, (ii) allo status di mediatore della controversia di lunga durata tra Shell e Malabu, (iii) al potenziale significato di un nuovo sviluppo in mare aperto con tutti i benefici pubblici che potrebbero derivare in caso di successo e (iv) all'intenzione di risolvere l'arbitrato di BIT di cui FGN era parte in causa. Era politicamente importante che il pagamento (che sarebbe diventato di dominio pubblico) fosse considerato equo, e non eccessivamente favorevole alle IOC oppure a Malabu. Come ha osservato Craig, dato che "tutto questo sarebbe diventato di dominio pubblico, e quindi il Governo doveva dimostrare che l'accordo era equo, giusto. E ovviamente si trattava di una trattativa, per così dire, trilaterale, quindi con Shell ed Eni da una parte, il Governo Federale da un'altra parte, e all'ultimo angolo Malabu. Per molti mesi, molti anni, Malabu aveva avuto aspettative gonfiate rispetto al valore del blocco. E il Governo Federale si rendeva conto che queste aspettative gonfiate erano irrealistiche. Ma non voleva fare pressione su Malabu affinché accettasse un'offerta che fosse ingiusta, iniqua. (...) Era una questione di equità più che altro, perché se il prezzo proposto fosse stato troppo basso rispetto agli altri benchmark, si sarebbe potuto dire che Malabu aveva subito le pressioni delle grandi società petrolifere internazionali per accettare un prezzo che in realtà non era giusto, non era equo"306. Inoltre, FGN non avrebbe voluto accettare un prezzo troppo basso, poiché ciò avrebbe influito su quanto altre compagnie petrolifere sarebbero state disposte a pagare in futuro per altri blocchi nigeriani.
Laddove occorrano ulteriori prove, vi sono due documenti di poco successivi che forniscono coerente conferma della lettura 'lecita' e del tutto razionale del linguaggio impiegato nel brief. Si tratta, in particolare, di:

i. *un'ulteriore nota - OPL 245, datata 1° ottobre 2010, inviata da Robinson a Craig e ad altri non includendo MB – che, dopo aver fatto riferimento all'equazione ("X + SB + Y = Z"), fornisce una descrizione più dettagliata delle variabili di cui è composta, con Z*

definito come il "acceptable price to Malabu/FGN to sell rights to the block and enter into a full and final settlement Agreement, whereby clear title to the block is obtained shared 50:50 between ENI and Shell"307;

ii. *un rapporto di sintesi preparato da Robinson e inviato da MB al CEO e al CFO di Shell al momento dell'invio della GIP, in cui si afferma che "FGN think the offer 'fair'".*

Il quadro probatorio pertanto conferma quanto suggerito immediatamente dalla logica: (anche) nella rappresentazione di MB, i "players di Abuja" non erano certo percettori di tangenti, bensì i rappresentanti del governo il cui supporto e (cruciale) approvazione erano necessari per risolvere la questione OPL 245. Infine, come risulta evidente dall'analisi tecnica dettagliata cui si fa riferimento nella GIP stessa, si trattava di una briefing note che era il prodotto di una notevole revisione interna e analisi di esperti e che è stata ampiamente rivista a livello senior in Shell; è impensabile che un documento di tale natura contenesse una dettagliata formula per descrivere – come suggerisce la Pubblica Accusa – la meccanica della corruzione. In conclusione, lungi dal confortare l'ipotesi accusatoria elevata nei confronti di MB, tutte le evidenze raccolte in dibattimento – inclusi i documenti invocati dalla Pubblica Accusa come sensibili in chiave accusatoria – disegnano dunque, con contorni assai netti, un quadro ben diverso.

CAPITOLO 19
GUY COLEGATE e JOHN COPLESTON

19.1 Imputazione....446
19.2 La credibilità degli imputati perché ex-agenti segreti....446
19.3 Le notizie raccolte prima del 2010....448
19.4 Le notizie raccolte nel 2010....449
19.5 Il contributo causale fornito dagli imputati Colegate e Copleston....454

19.1 Imputazione

Colegate Guy e Colpleston John, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Royal Dutch Shell Pie, rispettivamente come Senior Business Advisor e Strategie Investment Advisor

- *raccordandosi con Gusau e altri sponsor (ABC Orjiiako; Emmanuel Ojiei) per aiutare Shell nella transazione;*
- *raccogliendo informazioni circa le pretese economiche di Diezani Alison Madueke - ex dirigente Shell e Ministro del Petrolio all'epoca dei fatti - e del presidente Goodluck Jonathan per dare il via libera all'affare*
- *tenendo contatti operativi per tutto il corso della trattativa con Ednan Agaev*
- *coordinandosi con Robinson e altri dirigenti Shell*

19.2 La credibilità degli imputati perché ex-agenti segreti

Affermano i Pubblici Ministeri*: John Copleston aveva la carica formale di "Strategic Investment Adviser" di Shell Exploration & Production Africa Limited. Guy Colegate di "Senior Business Advisor di Shell International Exploration and Production.*

Copleston era fortemente radicato in Nigeria, avendo rivestito per anni funzione di Political Counsellor presso l'ambasciata britannica ad Abuja. Un'ambasciata potente come tutte le ambasciate britanniche nei paesi del Commonwealth (in questi paesi gli ambasciatori sono "senior diplomats" e hanno la qualifica di "High Commissioner).

Colegate viene definito da Agaev "John's boss" (cfr. sms Obi n. 510) e lavorava prevalentemente in Europa. Ciò spiega perché molte comunicazioni tra i due non potevano avvenire "in presenza" e dovevano transitare via mail.

Come già detto, entrambi hanno una professionalità sviluppata nei servizi di intelligence, dal momento che Copleston è stato responsabile MI6 (Secret Intelligence Service del Regno Unito) ad Abuja, mentre Colegate era stato capo dell'intelligence nella polizia di Hong Kong.

Il loro ruolo nella vicenda OPL 245 è consistito innanzitutto nel raccogliere informazioni sensibili da fonti qualificate e trasferirle ai quadri decisionali di Shell; oggetto precipuo delle informazioni reperite da Copleston e Colegate era il posizionamento dei vari politici coinvolti nelle diverse fasi del negoziato e le loro mire economiche, così che l'affinamento della strategia corruttiva nei confronti dei pubblici ufficiali nigeriani – in una situazione, tra l'altro, in cui ci sono "lots of shark circling" e persone che millantano influenze che non hanno, o non hanno più (i "bullshitters") - era basata innanzitutto sulla loro attenta e professionale attività di spionaggio.

L'argomento è suggestivo, ma non è condivisibile perché, a differenza del metodo di raccolta delle informazioni utilizzabili nel processo penale, fondato sulla trasparenza ed affidabilità delle fonti dalle quale le informazioni provengono, le aziende sono interessate all'acquisizione del maggior numero d'informazioni possibili, senza preoccuparsi della fonte delle stesse. Il testimone Craig ha reso in modo molto chiaro il concetto: "*Se c'è una cosa peggiore rispetto al fatto di avere delle informazioni inattendibili o infondate è quella di non avere nessuna informazione. Perché in questo caso si è totalmente ciechi rispetto a quello che potrebbe succedere*". "*E quindi la preferenza è ovviamente*

quella di ottenere delle informazioni, di filtrarle, di triangolarle, di verificarle, per avere quantomeno un'idea di quello che potrebbe accadere nel Paese."
Le informazioni raccolte dagli imputati Colegate e Copleston servivano ai manager del gruppo Shell per orientare la gestione commerciale della società.
Nel processo, le prove non servono ad orientare la decisione, ma devono resistere al vaglio di attendibilità, quelle orali, e al vaglio di affidabilità, quelle documentali, perché devono fondare una decisione che, nel caso di riconoscimento di responsabilità, deve assumere la certezza razionale illustrata nel capitolo 5.
La differenza è evidente e quindi ostacola automatismi come quelli proposti dall'accusa, che attribuisce una sorta di attendibilità privilegiata a notizie invece acquisite da fonti che rimangono nella maggior parte dei casi anonime (l'uomo del delta…la fonte) o derivano da voci correnti nel pubblico (dal punto di vista del paese) o da fonti aperte (radio, stampa…).
Tanto premesso, si riportano le condivisibili argomentazioni difensive perché evidenziano, ancora una volta, come i ragionamenti "deboli" portano ad ingiustificate disparità di trattamento di situazioni decisamente analoghe, come quelle evidenziate dei consulenti esterni del Gruppo Eni (Risky advisory group).

Quindi l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che il ruolo, il compito dei signori Colegate e Copleston era quello di raccogliere dei rumors, delle speculazioni correnti in Nigeria su temi di rilevanza sociale, legislativa o anche politica. Perché dico rumors piuttosto che speculazioni? Non lo dico per un motivo difensivo, lo dico perché non si trattava di informazioni in senso tecnico, quindi se anche mi riferirò col termine informazioni lo intenderò sempre in senso atecnico, per il fatto stesso che erano dei rumors, delle speculazioni, delle questioni che venivano riportate ai signori Colegate e Copleston da altri soggetti. Non erano mai appresi in modo diretto, erano questioni apprese di seconda, di terza, o addirittura quarta mano, come vedremo con specifico riferimento a un'e-mail, la cosiddetta delta mail.
Vi ho allegato il documento numero 14 tra quelli depositati dal Pubblico Ministero il 16 aprile 2019, che è costituito da un'e-mail datata 17 marzo 2010, nella quale una fonte rimasta confidenziale riferiva al Teste Leslie in merito a un colloquio avuto con Etete. E badate bene che il colloquio della fonte anonima aveva certamente avuto per oggetto, per usare sempre le parole del signor Pubblico Ministero, informazioni sensibili estremamente importanti. Perché il Pubblico Ministero… mentre il Pubblico Ministero ha sempre sostenuto che Goodluck Jonathan vedeva Etete un po' come il suo Oga, la fonte confidenziale riferiva "Alex, ho avuto una breve conversazione con Etete ieri, non è in buonissimi rapporti con Jonathan e si sente frustrato riguardo alcune questioni. Tuttavia ritiene che il DPR possa avere la meglio nel reintegro della sua licenza, sarebbe interessante. Attualmente è a Parigi, si trova da 3 mesi, ha avuto contatti con Eni ma non ha avuto proposta formale". Quindi da questo testo si capisce perfettamente che la fonte riferisce che la posizione di Goodluck Jonathan è in contrasto con quella di Etete. Ma ancora più importante è il fatto che il signor Pubblico Ministero si rendeva conto dell'importanza del passaggio, e poneva al Teste Leslie questa domanda "Io la inviterei" dice il Pubblico Ministero "a uno sforzo di memoria, perché se ci pensa su il nome di questa persona può tornarle in mente", dice il Pubblico Ministero "aveva molti contatti che parlavano direttamente con Etete in Nigeria in quel periodo?", e Leslie risponde "In realtà c'erano diverse persone che avevano relazioni con Etete, potrebbe quindi essere una di queste quattro o cinque persone che potrebbero venirmi in mente" e che non gli sono venuti in mente. Quindi sinceramente non capisco perché se il signor Copleston o il signor Colegate riferiscano quanto hanno appreso da Agaev oppure da una fonte che tengono riservata e che chiamano una volta "deltaman", una volta "source", una volta "il nostro uomo" in merito alle intenzioni o agli spostamenti di Etete, questo rappresenta un contributo a livello di concorso nel reato. Se la stessa identica condotta viene tenuta da un professionista esterno allora si parla di un incarico professionale, di raccolta di business intelligence, neutro da un punto di vista di responsabilità penale.

Sono stato autorizzato a dire a questo Tribunale che entrambi i miei assistiti sono stati sentiti come testimoni dall'ufficio della Procura dei Paesi Bassi. Perché mi permetto di portare a conoscenza del Tribunale questo fatto, che ovviamente il Tribunale è sovrano nel territorio della Repubblica? Perché l'esame da parte dei Pubblici Ministeri olandesi è stato condotto sullo stesso compendio probatorio che è adesso a disposizione di questo Tribunale, e di questo ho contezza perché ho le trascrizioni delle deposizioni e ho le trascrizioni… e ho… supported, supportate da tutte le singole e-mail che sono state sottoposte ai miei assistiti. Questo Tribunale è assolutamente, ovviamente, libero di giudicare come riterrà più opportuno, però il fatto che sulla base del medesimo compendio probatorio i miei assistiti, come si dice in gergo, siano entrati come testimoni e siano usciti come testimoni, assume, almeno a parere di questa Difesa, un significato importante, e quindi mi sono permesso di riferirlo al Tribunale.

19.3 Le notizie raccolte prima del 2010

Del resto, il fatto che le informazioni raccolte dagli imputati non siano prove affidabili con riferimento al contenuto accusatorio dell'esistenza di accordi corruttivi lo dimostra il fatto che, pur riferibili a tangenti, richieste di denaro o semplici aspettative dei pubblici ufficiali nell'ambito dell'operazione OPL 245, le notizie precedenti alla primavera del 2010 non sono confluite nell'imputazione e, come già osservato nei capitoli 2 e 6, riguardando altri Governi e quindi altri pubblici ufficiali, rappresentano ipotesi alternative a quella prospettata sulla reale destinazione dei 500 milioni di dollari trasformati in contanti, come già argomentato nel capitolo 7. Quantomeno, si tratta di notizie che, sommandosi e sovrapponendosi a quelle successive, contribuiscono a diffondere la convinzione di un generale e quindi generico ambiente corrotto che non può costituire l'elemento rappresentativo del dolo necessario ad integrare l'elemento soggettivo del terzo intermediario concorrente nel reato, come argomentato al capitolo 8.

Si riportano le conclusioni dello stesso Pubblico Ministero e quelle della difesa sul punto.

PM: *Sono moltissime le e-mail, già esaminate riferendo della posizione dei pubblici ufficiali, in cui Copleston e Colegate descrivono i politici nigeriani coinvolti in OPL245 come individui essenzialmente mossi da personali interessi economici e in generale dipingono una situazione di grave degrado morale dei pubblici ufficiali coinvolti in OPL245.*
Si può qui ribadire come tali indicazioni si trovino già all'inizio dell'attività di intelligence di Copleston e Colegate: si veda lo cambio di email del 4 e 5 gennaio 2009 (RDS 318) in cui Copleston riferisce a Pickard e Robinson che ha saputo (fonte la moglie di Etete) che Etete sostiene che gli rimarranno in tasca solo 40 mln di un'offerta di 300 mln che Shell vorrebbe fare, "il resto andrà a pagare tangenti" [rest goes to pay people off]. Copleston parla anche della posizione del Ministro Lukman che ha assunto l'incarico "perché ha bisogno di soldi", comunicazione a cui Colegate risponde suggerendo di aiutare Lukman nel suo nuovo ruolo come anche di pensare a qualcosa per tutti gli altri "giocatori chiave".

Discussione difesa*: Il Pubblico Ministero sottolinea, sempre sotto un profilo temporale, questo è un passaggio che penso sia abbastanza rilevante, sottolinea che "dal 2009, 2010, 2011, le persone, parlo soprattutto dal punto di vista dei Pubblici Ufficiali, tutto sommato sono sempre le stesse". Quindi questa impostazione è un'impostazione che tende a non entrare nel merito dei singoli Governi, dei singoli Ministri di chi ha fatto che cosa ed eventualmente quando. E direi che un riscontro a questo è proprio un'e-mail sulla quale il Pubblico Ministero si è soffermato. E cioè l'email scritta dal signor Copleston il 5 gennaio 2009, che è il secondo documento, e cioè in un momento ben antecedente al resolution agreement. È la cosiddetta e-mail dell'uomo delta. Perché? Il Pubblico Ministero cosa dice? "Da questa e-mail abbiamo saputo", dalla moglie di Dan Etete, ma questo lo vedremo, "che Etete will only get 40 million of the 300 we offering, rest goes in paying people off",*

si terrà solo 40 milioni, il resto andrà tutto a pagare le persone. E la Pubblica Accusa sottolinea anche un altro passaggio con riferimento a Lukman, Ministro del Petrolio pro tempore, e dice "he tooks the job", "ha preso l'incarico perché ha bisogno di soldi". Ma la cosa importante, che mi permetto di sottolineare, è la conseguenza giuridica che il Pubblico Ministero trae da questa e-mail, perché dice che questa e-mail fornirebbe "la prova che Copleston e i rappresentati di Shell sapevano che Etete di quei soldi che avrebbe ricevuto per OPL 245 la maggior parte l'avrebbe usata per pagare tangenti" in quanto "il Ministro del Petrolio non si può muovere, il Ministro del Petrolio non è ancora Diezani, ma è una persona che si chiama Lukman, ma, come dire, come dire è già importante capire quale è l'aspettativa di Shell in questo momento". Mi sembra che le cose non stiano così per questi motivi: prima di tutto si tratta, come o detto in apertura, addirittura di una questione o informazione di quarta mano, perché la signora… Etete l'avrebbe detto alla moglie, la moglie l'avrebbe detto al deltaman, e il deltaman l'avrebbe riferito al signor Copleston. Ma soprattutto perché in inglese la locuzione "pay people off" non significa necessariamente o esclusivamente bribes. Quando io devo pagare "people pay off", quando io devo pagare delle persone off, cioè estranee a me, significa che io ho dei debiti con queste persone. Però ovviamente il Tribunale mi chiederebbe "Ma scusi, ci sono dei riscontri a questa sua interpretazione?". Sì, per fortuna, più di uno. Perché l'allora country chair per la Nigeria Basil Omiyi riferiva di un incontro avvenuto il 3 aprile 2007, quasi 2 anni prima di questa e-mail, nel corso del quale Etete gli aveva riferito di avere un grosso debito per spese legali. Questo è PM2-115, 117, non so se glieli ho allegati, signor Presidente, per spese legali contratte, guardate il caso, "fighting the OPL 245 case with Shell and Government", e fa il riferimento a questa astronomica cifra di 500 milioni di dollari di spese legali. Che poi fossero 500 o non fossero 500, lui aveva un debito effettivo, e questo debito effettivo sostanzioso viene riferito 2 anni prima di queste e-mail. Ma non solo, a questo debito di Etete si aggiungere quello che lui stesso contrae con Agaev, e di cui abbiamo riscontro in RDS 483, 22 marzo 2010, e che Agaev quantifica in 2 milioni di dollari. Tanto è vero che questo sarà uno dei motivi della strategia che vedremo successivamente. Inoltre la somma di 300 milioni non solo non c'era il Ministro del Petrolio Diezani, ma si riferiva alla… nello schema del contratto, questo schema del contratto che ritornerà mille volte, che era il cosiddetto farm-in, 40 percento… l'acquisto del 40 percento di Malabu da parte di Shell. Quindi un contratto, un oggetto del contratto completamente avulso dal resolution agreement. Ma soprattutto il punto centrale della mia obiezione al signor Pubblico Ministero è che quando Copleston scriveva questa e-mail, nessuna delle persone indicate nel capo d'imputazione aveva assunto la qualifica di Pubblico Ufficiale. Nessuno.

19.4 Le notizie raccolte nel 2010

Si è già avuto modo, nell'ambito del capitolo 5, di evidenziare come le prove documentali, citate dall'accusa e rilevanti anche in questo capitolo, perché provenienti proprio dagli imputati Colegate e Copleston, pur riguardando i pubblici ufficiali accusati, oltre agli evidenziati difetti di oscurità delle fonti di provenienza delle notizie, introducano elementi di equivocità nel ragionamento indiziario perché riguardano accordi illeciti certamente diversi da quello oggetto dell'imputazione, anzitutto perché non coinvolgono i manager delle compagnie e certamente quelli del gruppo Shell, società controinteressata.

Afferma il Pubblico Ministero che le "*indicazioni diventano ancora più importanti, per quello che qui rileva, con l'avvento di Goodluck Jonathan come Acting President.*
Si vedano a titolo di esempio le seguenti e-mail":

"Abuja Sitrep"

Sitrep é un acronimo militare per Sit(uation) Rep(ort). Scrive Copleston il 10 marzo 2010 a Robinson e al suo capo Craig: "La lotta per le posizioni ministeriali rimane intensa, con molti aspiranti che offrono somme sostanziose per comprare gli uffici pubblici. Una figura ben nota si dice che abbia

offerto 2 miliardi di naira (approssimativamente 15 milioni di dollari) per diventare Ministro del Petrolio… Nel frattempo il NSA Gusau ha preso controllo della Villa e rimpiazzato tutto il personale di sicurezza con la sua gente, in effetti facendo fuori Turai [moglie del presidente Yar Adua] e la vecchia gang"

La mail contiene dei commenti e non delle notizie e, pur riferendosi chiaramente a Diezani Madueke, non riguarda accordi illeciti direttamente riferibili alla vicenda OPL 245.
Le mail successive contengono commenti che non sono suscettibili di certa interpretazione ed inoltre portano a ragionamenti in termini di semplice verosimiglianza anche da parte dello stesso Pubblico Ministero.

"Milanese Movements"
L'oggetto é "movimenti milanesi". La mail è inviata in un periodo "caldo" della trattativa, il 13 giugno 2010, un momento in cui c'è paura che il governo riconfermi a Etete il 100% di OPL245, come poi in effetti avvenne. Da un'attenta lettura si capisce con chiarezza che si tratta di informazioni fornite dall'"amico" Agaev che parla dei "Milanesi" definendoli in codice "il suo cliente" o "i suoi clienti". La mail è piena di parole in codice e abbreviazioni.
"Il nostro amico mi dice che i suoi clienti sono in contatto con la nostra ex impiegata e il suo presunto amante – da qui movimenti nella capitale". La mail prosegue dicendo che anche "i suoi clienti" non vogliono una situazione in cui il Chief ha il 100%. Pensano ad una "opzione nucleare" contro il Chief. "Comunque il nostro amico dice che tutte le parti sono al loro posto – il gov(erno) a bordo, il suo cliente e noi – lui dice che solo il Chief può affondare questa cosa – e lui non lo esclude. Il suo cliente vuole il Chief fuori dal quadro – inc(lusi) tutti i documenti per ogni transazione – la rep(utazione) del chief causerebbe loro problemi se sulle carte il suo nome appare direttamente legato alla consideration. Così saranno gli altri azionisti/direttori a firmare…
Finale – la teppa di Milano non sta cercando di trovare scorciatoie su questo in alcun modo – vogliono tutto in chiaro con tutte le parti

Di estremo interesse, anche per comprendere come queste informazioni erano effettivamente usate all'interno di Shell, il fatto che lo stesso giorno Colegate giri la mail a Guy Outen, responsabile commerciale Upstream a L'Aja. Altrettanto interessante la spiegazione che Colegate fornisce a Outen: FYI (For your info) La nostra ex impiegata è Dezani. Il suo presunto amante è il Presidente.

Il Tribunale non concorda affatto sull'identificazione dell'amico nella figura di Agaev in quanto il riferimento ai clienti porta ad escluderlo, anche perché il soggetto che scrive il documento è un dipendente di Shell. Si ricordano, in proposito, i legami di Agaev con Shell che induce l'accusa stessa a ritenerlo intermediario "sostanziale" di Shell.
Comunque, chiunque sia l'amico, la mail contiene esclusivamente commenti che non si riferiscono ad un unico e preciso accordo corruttivo, visto che l'accusa la cita con riferimento alla vorace Diezani, in modo da collegarla con la mail successiva, mentre Colegate si riferisce testualmente ad un accordo illecito con l'Attorney General Adoke Bello: *chief si è comprato il capo della giustizia.*

"Chiefly Tourism"
La mail "chiefly tourism" è del 16 giugno 2010. Colegate riferisce a Copleston e Robinson di una chiamata del "nostro amico". Dice che "ha appena ricevuto una telefonata da Dezani – lei vuole incontrarlo a San Pietroburgo la prossima settimana sull'argomento del nostro blocco preferito. E' indeciso se partecipare. "Anche questa mail è inoltrata da Colegate a Guy Outen, responsabile commerciale a L'Aja. Col seguente commento: FYI- il ghiacciaio si scioglie – Dezani cercherà una soluzione favorevole – ti farò sapere gli esiti. La nostra fonte è dubbiosa sul valore del meeting – lui

*sa che **Dezani sta cercando di ottenere i margini per conto del suo capo** – questo, e il problema XOM, tutti insieme indicano dove sono ora le sue priorità in vista delle elezioni";*

"245/Diezani"
Mail del 13 luglio 2010 da Copleston a Robinson e Colegate:
*P(eter), mi viene difficile credere che la vistita di Diezani nel Regno Unito più avanti in questa settimana sia realmente per R&R [riposo&relax] con la famiglia…**Mi suona più probabile che lei** abbia qualche urgente affare privato a cui deve partecipare e, per coincidenza, deve partire giovedì, quando Etete sarà a Parigi a incontrare Ednan/Eni (e Ednan poi incontra Guy). Così mi chiedo se questo è un meeting offshore con Eni. **Forse faccio 2+2=5, ma è un pensiero**. Ho il team qui che lavora sull'itinerario di D [Diezani] – se c'è un viaggio addizionale a Parigi, QED [acronimo per: quod est demonstrandum] Ma ugualmente Eni potrebbe venire a Londra, venerdì, dopo Parigi*
Il 13 luglio 2010 è un martedì e le informazioni di Copleston si riferiscono ad un viaggio di Diezani Alison-Madueke che dovrebbe essere effettuato il giovedì 15 "quando Etete sarà a Parigi a incontrare Ednan/Eni (e Ednan poi incontra Guy)".
Dagli sms di Obi risulta che alle 9:06 della mattina del 14 scrive ad Agaev: "sto lasciando Milano, in viaggio per Parigi" (sms 305). Immediatamente dopo Agaev risponde: "quando pensi che è meglio che vediamo il Chief? Intorno alle 11? Ho un lunch con gli olandesi alle 12:30. O meglio dopo il meeting con gli olandesi? Fammi sapere (sms 305). La mattina del 15 Obi è nello stesso hotel di Agaev (sms 321 - scrive Agaev: "Dove sei? Io sono al bar").
Gli sms successivi di Obi ad Agaev (323 e 324) sono entrambi mandati nella giornata di giovedì 15. Significativamente nel primo (323) Obi, a domanda di Agaev, spiega che il settlemement agreement in fieri è solo tra "FGN e MBU" [MALABU] e non coinvolge "S", perché Malabu e Shell non hanno relazioni contrattuali. Il secondo (324) contiene la seguente affermazione "tu sai che i nostri amici nella giungla alcune volte non pensano o agiscono razionalmente"
*In sostanza, pressocchè tutte le informazioni della mail sono esatte. Si sono incontrati a Parigi e la discussione, che coinvolge "gli olandesi" e Agaev, riguarda OPL245. Anche il comportamento dei "nostri amici nella giungla", codice razzistico usato per designare i nigeriani, viene commentato, **sicchè pare verosimile** che o Diezani o un suo emissario abbiano partecipato alle discussioni.*
Degno di nota che si conferma ulteriormente che per Colegate Obi è Eni.

Le mail fanno riferimento alla figura di Diezani Madueke, nota per la sua "voracità" e, pur riferibili alla vicenda in oggetto, evidenziano il limite di queste "notizie", raccolte *de relato* da fonti rimaste prive di riscontro, tanto che queste notizie, o meglio questi commenti, contrastano con altri elementi di prova documentale dai quali si desume come lo stesso Etete abbia evitato il rapporto diretto con il Ministro del Petrolio, inoltrando la richiesta di conferma della licenza non alla vorace Ministra Diezani, bensì all'Attoney General. Nell'e-mail del 14 ottobre 2010, al punto 3…, una delle informazioni che vengono riferite da Colegate riguarda il rifiuto del Chief a rispondere, nonostante fosse stato chiamato dal Ministro del Petrolio, che gli chiedeva notizie su cosa fosse successo. Etete aveva troncato i rapporti e non dava informazioni al Ministro del Petrolio.
Inoltre, si è già avuto modo di argomentare, con riferimento alla posizione Agaev, che l'intermediario Obi, pur essendo in confidenza con la "Zietta" Diezani, non si rivolge a lei, ma ad Agaev per avere un colloquio con Gusau, al fine di risolvere i problemi che aveva nel far accettare ai competenti uffici del Ministero del Petrolio le condizioni contrattuali e fiscali della proposta delle compagnie.

Si rimanda anche alle condivisibili osservazioni difensive di cui si riporta il seguente passaggio perché decisivo con riferimento alla relativa affidabilità delle notizie riferite dai due imputati Colegate e Copleston, tanto da indurre la società a verificare le notizie, ribadendo l'assoluta contrarietà del gruppo Shell ad accordi relativi alla riconferma della licenza alla società Malabu.

Discussione della difesa*: i manager del gruppo Shell a livello della Nigeria cosa fanno? Mandano Mutiu a verificare. Perché Mutiu ha 4 giorni dopo, il 20 luglio, 4 giorni dopo, e avete l'e-mail, un incontro con il Generale Gusau. E perché ce l'ha questo incontro? Perché emerge dal testo, perché Mutiu si presenta e gli dice "Guarda che comunque prescindendo dall'incontro che tu puoi avere avuto con il Presidente o col Ministro del Petrolio, ricordati che la posizione ufficiale di Shell e reale di Shell è quella che Shell non accetterà mai la riallocazione del 100 percento". È detto espressamente. Perché non la accetterà mai? Perché? Perché il blocco è under litigation. Ancora una volta, la stessa linea. Ma soprattutto, anche a non voler credere, ripeto, di nuovo a questa Difesa, questa e-mail si conclude con una serie di exit strategy dell'advisor, e cioè dei suggerimenti. La prima è quella di tornare al progetto di affari del 40 percento, alla struttura dell'affare del 40 percento. La seconda è la proposta, è quella di verificare se questo ipotetico interessamento della compagnia petrolifera di Stato cinese è vera o è l'ennesima bufala. E la terza è quella più evidente forse, è quella di non fare niente. Colegate aveva detto "a Etete non dobbiamo mandare neanche una lettera, non dobbiamo fare niente". E qui ribadisce la terza opzione è quella di non fare niente, vediamo cosa succede, andiamo avanti con l'arbitrato, è scritto nero su bianco.*

PM: "Block"
Importante messaggio di Colegate a Robinson e Copleston, riguarda la lettera con cui il governo ha riconfermato che Etete ha il 100% di OPL245. Lungo meeting ieri a Parigi – punti salienti
1) Etete afferma di avere e ha mostrato (anche se non è stata copiata) una lettera del Presidente che ribadisce l'assegnazione a Malabu del 100% di dei diritti di proprietà e contrattuali;
..6) ***la fonte ha*** *detto che ha incontrato GLJ ad Abuja la settimana scorsa, presenti anche Diezani e Aliyu. La fonte ha riferito che GLJ ha detto che gli italiani dovevano agire con rapidità dal momento che 'i cinesi erano molto interessati e il premier Hu Jintao aveva discusso il blocco personalmente con lui' – potrebbe essere un bluff di GLJ/Etete ma chiaramente il motore è mettere denaro nel sistema al più presto*
…8) sono stato informato oggi che il Credito Svizzero è stato avvicinato per gestire una transazione sul 245…
È difficile sostenere che questo messaggio lasci margini di dubbio circa il mercimonio intervenuto tra Etete e Jonathan per la conferma della titolarità di OPL245, e circa l'urgenza di far girare denaro ("il motore è mettere denaro nel sistema al più presto" – e il Credito Svizzero è già stato allertato "per gestire una transazione sul 245").
Un'interpretazione per così dire "autentica" è stata fornita dal consulente della difesa Shell, Homer Moyer. Moyer è un'autorevole figura del mondo accademico e legale che da lungo tempo si dedica alle problematiche anticorruzione, specialmente nell'ottica della legge americana Foreign Corrupt Practise Act del 1977 (FCPA). PUBBLICO MINISTERO: GLJ sono le iniziali del Presidente della Nigeria, quindi non è un agente o un business partner, è un public officer. INTERPRETE: "Qui si lascia intendere che potrebbe ricevere fondi da parte di qualcuno" PUBBLICO MINISTERO: "ma questo segnala un rischio di corruzione qui?" INTERPRETE: "Credo che per la persona che effettua quel pagamento…penso di sì, per quella persona costituirebbe un rischio di corruzione" (udienza 11.12.2019 p. 50)

Anche in questo caso, oltre all'anonimato della fonte, si evidenzia la natura della notizia che non è altro che un commento, tanto da indurre lo stesso Pubblico Ministero ad individuare il documento non come una prova di un accordo corruttivo, bensì come semplice *red flag*, concetto ben diverso, legato alle procedure amministrative interne alla società, non automaticamente assimilabili alle prove necessarie per un giudizio di responsabilità penale.
Nella mail successiva, si palesa la natura esplorativa delle notizie, o meglio dei commenti relative a strategie contrattuali che comprendono anche la circolazione di notizie ritenute false, volte solo a condizionare il comportamento della controparte.

In ogni caso, anche volendo ritenere condivisibile la valenza accusatoria, il chiaro riferimento ai pubblici ufficiali descritti come squali che girano in tondo alla ricerca della preda rappresenta una plastica immagine riferibile più alla concussione che alla corruzione.

PM: "Usual"
È una mail del 14.10.2010, periodo prossimo alla presentazione dell'offerta del 30 ottobre e dunque molto sensibile. Colegate commenta con Copleston e Robinson la possibilità che imprecisati "cinesi" possano cercare di inserirsi con una loro offerta. Riferisce però, come elemento di tranquillità, che "l'amico" (Agaev) dice che "aveva parlato con CNPC, SIPC, CNOOC, OXY, PERENCO e NEXEN agli inizi di quest'anno prima che venisse indirizzato a Milano – nessuno di loro voleva fare l'operazione"

Si parla anche di un individuo che sta cercando di proporsi con Etete come trait d'union rispetto a MB (evidentemente Malcolm Brinded) ma la cosa è liquidata come "nonsense".
A un certo punto Colegate passa un'informazione molto precisa: "Chief è stato chiamato dall'ufficio del ministro (dezani) di mattina presto chiedendo se avesse firmato e quale fosse esattamente il corrispettivo – lui ha evitato di rispondere; Aggiunge Colegate che "ci sono un mucchio di squali che girano intorno, OJ(ei), Dez(ani), Gusau più tutti i cazzari in mezzo. L'amico dice che può lottare contro di loro ma ha bisogno di tempo per tenere sotto controllo Chief perché è una persona instabile…gli italiani (Claudio) hanno chiamato l'amico la scorsa notte e gli hanno dato il forte messaggio che questa è un'offerta finale, di non aspettarsi spazio per negoziare al rialzo"

Si riportano anche le seguenti condivisibili osservazioni difensive:
il riscontro essenziale a questo atteggiamento opposto a una consapevolezza di natura illecita, è fornita dall'e-mail inviata il 14 ottobre 2010 a Robinson e Copleston da parte di Colegate. Ora, …è la famosa e-mail della quale il Pubblico Ministero continua a ribadire le quattro parole "a lots of shark circling" che sosterrebbero la consapevolezza dell'autore della comunicazione e dei suoi destinatari del fatto che politici nigeriani e consulenti indicati vedevano nella conclusione della trattativa per OPL un'occasione di guadagno, e per tali motivi nuotavano intorno all'affare in corso come squali. Ecco, questo lo troviamo a pagina 17 delle trascrizioni all'udienza del 21 luglio 2020. Allora se leggiamo veramente e completamente il documento arriviamo a una conclusione opposta. Perché? Quello che il signor Pubblico Ministero non ha mai citato, per esempio, per cominciare, è la frase immediatamente successiva, al punto 4, e cioè dopo aver detto che ci sono questi squali che girano Colegate riferisce "friend", che è Agaev, "thinks he can fight", pensa di poterli combattere, "ma ha bisogno di tempo per menage (fonetico), per controllare Chief. He's a lunatic, perché è un pazzo furioso". Quindi il messaggio, il primo messaggio trasmesso dal vero consulente di Etete è quello di dire "anche se ci sono gli shark che circling, io li voglio combattere, io li voglio tenere il più distante possibile, perché, oltretutto, altrimenti non riesco a concludere l'affare e non riesco a incassare la mia percentuale. Io li voglio combattere", non "mi voglio accordare con loro". Ma nella stessa e-mail, ecco che non è mai stata letta. Al punto 2, il signor Colegate riferisce del cosiddetto… vedete le prime tre parole "Floris non-sense (inc.)", non vi sto a leggere tutto, poi se avrete interesse lo leggerete. Comunque Floris non era altro che un altro di quei soggetti, un altro di quegli intermediari che cercava di mettersi in mezzo. E anche in questo caso Colegate lo definisce come un puro opportunista, pericoloso, dal quale stare lontano. Appunto, si sta lontano dai chancer come si sta lontano dagli squali che circolano. Ma, ancora… ecco, ancora, poi voi vedrete che nella catena di e-mail arriva Copleston che dice "Ho parlato con Guus", Guus Klusener era il capo dell'ufficio legale, il quale da uomo di legge dice "Scusate un attimo, facciamo una cosa, mandiamo una desist letter to Malabu", "mandiamo una lettera di desistenza a Malabu per scoraggiarlo dal giocare con Floris", eccetera, eccetera. Quindi il legale dice "Vabbè, questa situazione ci dà fastidio, è terribile per Shell, non capiamo più niente, non sappiamo più con chi parlare, incominciamo a mandare una

lettera di desistenza, come abbiamo mandato la lettera di diffida per la società di Etete". E Colegate, cioè il signor Colegate e cioè il presunto concorrente in corruzione con Etete risponde "Non dobbiamo mandare niente a Malabu, non dobbiamo mandare niente a Malabu, perché il Chief he hates us, ci odia. Il Chief ci odia, dobbiamo avere zero contact, nessun contatto". E questo sarebbe il soggetto consapevole di essere in concorso con lo stesso Etete nella commissione di un reato di corruzione internazionale?

19.5 Il contributo causale fornito dagli imputati Colegate e Copleston

In ogni caso, altra obiezione alla rilevanza indiziaria delle mail di Shell per la posizione degli imputati Colegate e Copleston riguarda il loro contributo causale al reato, visto che gli stessi si sono limitati a raccogliere informazioni e quindi a svolgere l'opera contrattualmente prevista dal vincolo di dipendenza con la società. Il problema se lo pone anche l'accusa, che infatti evidenzia come gli stessi non si siano limitati a trasmettere informazioni, ma abbiano anche preso direttamente parte alle trattative, partecipando agli accordi illeciti e quindi contribuendo alla commissione del reato. Le buone intenzioni s'infrangono nel primo esempio riportato che, riguardando accordi diversi e comunque un periodo precedente al perimetro temporale del reato contestato, evidenzia l'inconsistenza del ragionamento accusatorio che non è in grado di dimostrare l'incidenza causale dell'operato degli imputati nella commissione del reato. Al contrario, paradossalmente, gli stessi, informando i superiori gerarchici di possibili accordi illeciti sottostanti l'operazione, avrebbero azionato delle *red flags* e quindi avrebbero reso più difficoltosa la decisione dell'eventuale partecipazione agli accordi illeciti stessi, come sottolineato dalla difesa nel passaggio argomentativo che si riporta perché condivisibile.

PM: *È il caso di osservare come in molte occasioni le attività di Copleston e Colegate non sono limitate alla raccolta e alla trasmissione di informazioni, ma incidono direttamente nelle negoziazioni. Si consideri che è proprio John Coplestone, insieme a Robinson, a riprendere la trattativa con Etete il 15 ottobre 2009, nell'importante incontro in cui il Chief è scortato dall'intermediario Orijako e dal parlamentare Bature, uomo di Gusau : "Io e Peter abbiamo incontrato Chief Etete il 15 ottobre. Etete era accompagnato da Bryant Orjiako (Green) e Umar Bature (che riferirà a Gusau)" (PM2 2)*
Un ruolo operativo è quanto si ricava, altresì, dalla già citata e-mail "Block" (PM2 34), in cui è riferito di un incontro di Colegate con Etete a Parigi: "Etete ha proposto a Shell di riacquistare il "suo blocco" - ho gentilmente suggerito che ciò potrebbe essere un po' irrealistico data la sua attuale situazione legale. Ho dichiarato che oltre alla nostra valutazione del nostro blocco che ci aspettavamo di realizzare c'era anche la questione dei costi di esplorazione sostenuti finora".

Discussione difesa: *Perché il signor Pubblico Ministero ha sottolineato, e anche il collega Calleri, come alcune delle e-mail potrebbero in ipotesi essere interpretate come delle red flags, cioè dei segnali di pericolo nei confronti della società. Ma allora se anche vogliamo andare per questa strada, a maggior ragione, mi permetto di sottolineare, che non vi è in capo ai signori Colegate e Copleston alcun tipo di condotta che può sorreggere una responsabilità di tipo penale, proprio per il fatto che i miei assistiti tutte le informazioni, o tutte le questioni di seconda, terza o quarta mano, che hanno raccolto le hanno trasmesse tutte. Non hanno operato su di essi nessun tipo di selezione. Cioè il significato… la prospettazione accusatoria starebbe in piedi se i signori Colegate e Copleston si fossero resi conto che erano dei red flags e non li avessero trasmessi. Allora a quel punto ci potrebbe essere un qualche contributo di natura concorsuale. Ma nel momento in cui i miei assistiti ricevono delle questioni, delle informazioni, e tali e quali le trasmettono a chi ha il compito di decidere, dov'è il contributo causale? In primo luogo abbiamo visto come il compito… il lecito compito svolto dai signori Colegate e Copleston di trasmettere informazioni ai superiori gerarchici può essere svolto anche da consulenti esterni. In questo processo il gruppo Eni affidava alla società Risky Advisory*

Group la raccolta di informazioni in merito a Malabu e a Etete. E il Teste Leslie Alexander, che si è qualificato come dirigente della divisione business intelligence, cioè esattamente l'attività che il Pubblico Ministero contesta ai miei assistiti, ha riferito a questo Tribunale quanto segue: "Il suo lavoro rispondeva all'esigenza del cliente di assumere informazioni sulle controparti con le quali intratteneva rapporti commerciali". Le informazioni erano trasmesse, tratte da fonti aperte, ovvero comunicate via e-mail o per telefono, da loro fonti che venivano mantenute riservate. E sul valore intrinseco delle informazioni il Teste ribadiva più volte, a precisa domanda del signor Pubblico Ministero, che si trattava di "speculazioni" ovvero di "pure speculazioni". Poi premesso che il signor Colegate non ha mai incontrato in nessuna occasione, né incontrava né parlava col signor Etete, la Pubblica Accusa ha attribuito rilievo accusatorio al fatto di per sé che il signor Copleston abbia incontrato Dan Etete. E nella sua requisitoria cita l'incontro avvenuto il 15 ottobre 2009 tra Copleston, Robinson ed Etete, Orjiako e Umar Bature. Incontro del quale il signor Copleston forniva un resoconto ai suoi superiori con e-mail del 17 ottobre 2009, e avete il documento. La Pubblica Accusa, come ho già detto e come spesso gli è successo in questo processo, non indica quale sarebbe la specifica rilevanza causale o di responsabilità inerente a queste e-mail, ma in realtà non potrebbe farlo. Perché nell'email viene detto che si tratta di un contatto che avviene informalmente e senza pregiudizio, e cioè senza effetto vincolate. Inoltre l'incontro, per la data in cui avveniva, si riferiva al famoso contratto di farm-in, il Teste Bature ha riferito a questo Tribunale che nel corso di quell'incontro non veniva raggiunto alcun accordo in merito a OPL 245. Ma soprattutto sia il signor Bature che lo stesso Etete sapevano benissimo che il signor Copleston non aveva alcun potere negoziale per conto di Shell. Perché? Perché lo stesso Copleston gliel'aveva ribadito anche per telefono l'ultima volta in data 13 gennaio 2009, ed è il documento che vi ho allegato, RDS 320, 322. Nella quale Copleston mette al corrente i propri superiori (Ann Pickard, all'epoca, Robinson, eccetera), e gli dice "Ho ricevuto una telefonata da Bature e a cui ho spiegato ancora perché Ann o Peter devono essere lì. Poi ha preso il telefono Etete e io I stressed again… ad Etete I stress again that I'm only advisor, I'm only advisor, needed to have someone at meeting with executive authority. Quindi lo sapevano benissimo. Ma non solo questo, il signor Copleston non poteva andare a un incontro con Etete senza preavvertire i suoi superiori, e lo fa infatti con un'e-mail del 5 ottobre 2009, che avete, con la quale comunica prima di tutto che è stato fissato l'incontro, poi comunica che l'oggetto dell'incontro ovviamente non avrà per oggetto solo l'OPL, ma si sarebbe chiesto ad Etete anche relativamente alla PIB, al ruolo dei cinesi, della compagnia cinese petrolifera, alla corsa alle elezioni presidenziali, eccetera. Ma soprattutto, è questo che tengo a sottolineare, ed è questo perché è importante leggere le e-mail per intero, precisava, due punti… prima dell'incontro, per giustificare questo incontro: "Da un punto di vista" scrive Copleston "da un punto di vista cuore-mente dobbiamo dimostrare che lo consideriamo un potenziale partner piuttosto che un avversario radicato. E qualcuno con cui almeno potenzialmente potremo fare affari (difficile, lo so, ma penso che questo tipo di approccio sia essenziale se vogliamo avere qualche possibilità di portare avanti le cose)". E questo punto viene scritto nell'ottobre del 2009, e io mi chiedo: è questo il tenore di una persona, quale Copleston, che secondo la tesi accusatoria doveva avere consapevolezza che Etete aveva già corrotto o che avrebbe comunque corrotto i Pubblici Ufficiali nigeriani che da lì a oltre un anno e mezzo dopo questo incontro avrebbero sottoscritto il resolution agreement?

Per superare l'obiezione, l'accusa estende i contatti degli imputati Colegate e Copleston con Agaev e Obi, ma, ancora una volta, l'argomento non è decisivo perché gli esempi non riguardano accordi illeciti, bensì la trattativa lecita e quindi gli imputati rimangono nell'ambito dello svolgimento dei loro compiti contrattuali.

PM*: I contatti di Copleston e Colegate sono di alto livello, come testimonia la vicinanza di Copleston con il Generale Gusau, definito "eminenza grigia" nella lunga e-mail di presentazione del 10 marzo*

2010 (PM" 8), incontrato in più occasioni anche unitamente al membro della House of Representatives Umar Bature.
Comunque l'interlocutore privilegiato rispetto a Etete resta Agaev ("Our Friend Ambassador"), con il quale le comunicazioni di Colegate/Copleston sono continue a partire dalla fine del 2009. Ma vi sono anche contatti diretti con Eni tramite Emeka Obi, introdotto proprio da Agaev, e con il quale si verificano interessanti "scambi di vedute": si veda ad esempio l'appunto manoscritto di Obi (DIB 1308) in cui è annotato l'incontro del 13.9.2010 con Colegate il quale (punto 10) vuole accesso ai nostri "sponsors"(sponsor tra virgolette nell'originale).
Non si tratta, come già spiegato, di chiacchiere da bar su notizie scovate su fonti aperte, ma di informazioni precise raccolte da fonti qualificate (Gusau, Bature, Agaev, Obi, Etete) su argomenti estremamente sensibili. Non è un caso se tutte le comunicazioni scambiate tra Copleston e Colegate sono protette da specifici codici di crittografia (PKI e S/MIME) che ne impediscono la lettura dall'esterno, tanto da suggerire una particolare cautela quando la crittografia per qualche motivo non è utilizzabile: si veda l'e-mail "Re: OPL 245" in RDS 483 "c'è un retroscena con riguardo al coinvolgimento di ENI – manderò un PKI da casa" (will pki from home). ... "Di più quando potrò usare la crittografia" (More when can pki).
I destinatari del flusso di informazioni erano i dirigenti di prima linea di Shell nell'affare OPL 245: Pickard, Craig, Robinson, Outen, Burmeister, Klusener, Bos e molti altri ancora. Rappresentanti di Shell che sulla base di tali indicazioni hanno condotto i negoziati e definito gli accordi per OPL 245. Le informazioni fornite sono fondamentalmente giuste e molte volte rese in anticipo rispetto alla diffusione del dato.

Sempre nell'ottica della rilevanza del contributo causale dell'accordo illecito contestato, quello precisato dall'accusa nei tre momenti topici dell'accordo sostanziale del 15 novembre 2010, quello giuridico del 15 dicembre 2010 e quello cosmetico del 29 aprile 2011, gli attuali imputati brillano per lo loro assenza, tanto che l'accusa nell'enunciare la continuità della loro presenza nelle trattative è stata in grado di riportare soltanto la mail del 28 febbraio 2011, mail che, per altro, evidenzia come ancora una volta gli attuali imputati si limitino a riportare delle notizie che in realtà sono semplici opinioni di qualcuno, opinioni che, nella fattispecie, non rappresentavano la realtà dei fatti, visto che gli ostacoli degli uffici governativi alle condizioni contrattuali hanno contribuito alla decisione del marzo 2011 di Eni di abbandonare le trattative. I problemi saranno superati soltanto alla vigilia degli accordi del 29 aprile, come riferito dai testimoni citati dall'accusa stessa, come già argomentato nei capitoli relativi alle posizioni, in particolare, di Descalzi e Pagano.

PM*: Infine, va sottolineato che l'operatività di Copleston e Colegate persiste lungo tutta la durata dei negoziati, come documentato dalla già citata e-mail "Big Chief Bison" del 28.2.2010, in cui si comunica che l'intervento di Etete su Jonathan e Adoke ha consentito di superare gli ostacoli derivanti dai rilievi di NNPC (RDS 855)*

Si riportano i condivisibili argomenti difensivi, relativi alla mancanza di contributo causale degli imputati Colegate e Copleston nel periodo in cui si concretizza l'accordo corruttivo contestato, così come precisato dall'accusa nella discussione conclusiva.

Difesa*: Ma soprattutto voi avete un riscontro di questo nel fatto che nel momento in cui si arriva al massimo livello istituzionale i manager di prima fascia del gruppo Shell non hanno più nessun interesse a ricevere le informazioni o le questioni o i rumors o le speculazioni da parte dei miei assistiti, proprio perché le trattative vengono fatte direttamente al tavolo dell'Attorney General. E questa affermazione della Difesa trova un preciso riscontro nel fascicolo che voi avete, perché nel momento in cui interviene l'Attorney General e in concomitanza del quale la fonte principale dei miei assistiti, e cioè Agaev, viene progressivamente allontanato, le e-mail dei miei assistiti si riducono*

drasticamente. E attengono a tutti a degli aspetti assolutamente non centrali, e sono talmente poche che mi permetto di esaminarle con il Tribunale
Abbiamo la prima e-mail, è quella del 4 novembre 2010, che ho presentato, nel quale Colegate riferisce a Copleston e Robinson quelle che sono le informazioni avute da Agaev, ed è qui che Agaev riferisce quella che è la strategia, quali sono le conseguenze della decisione che bisogna prendere adesso che Etete ha rifiutato l'offerta. Ed è qui che una delle proposte fatte da Agaev e riferite, trasmesse dai miei assistiti ai vertici di prima fascia in Nigeria, è quello di "cutting credit line", cioè smettere di pagargli le spese. E inoltre è molto importante vedere come in realtà questo sia condiviso dal signor Pubblico Ministero, perché la strategia delineata da Agaev è di natura diametralmente opposta a ogni ipotesi corruttiva, in quanto è fondata, per usare le parole del Pubblico Ministero, "sul concetto che abbiamo già detto" dice il Pubblico Ministero "forse perché è sempre un concetto di Agaev. Il messaggio deve essere block revoked, il blocco sarà revocato". E questo lo trovate a pagina 58 delle trascrizioni dell'udienza del 21 luglio 2020. Quindi la prima cosa che il legittimo consulente di Etete è quello di tutelare e cercare di tutelare l'insieme della situazione. Ma soprattutto il riscontro della mancanza di ogni consapevolezza a carico dei miei assistiti deriva dalle ultime poche parole dell'e-mail, nelle quali Colegate riferisce quanto appreso da Agaev, che Agaev è talmente preoccupato di questa decisione di questo rigetto che dice "Guardate, è necessario coordinarsi e verificare se gli italiani vogliono ancora l'affare". Perché il rigetto è stato così inopinato, è stato così forte, lo vedremo, che Agaev si pone anche il problema di dire "Ma cosa succede adesso? L'affare andrà avanti o si fermerà?", e suggerisce di prendere contatto con l'altra parte per verificare qual è la loro posizione. Mi permetto di dire che questo paragrafo non è mai stato citato dal signor Pubblico Ministero. Abbiamo poi delle successive comunicazioni, che ho messo insieme fino all'11 novembre, nelle quali Orjiako, di cui parleremo, consulente di Etete, fornisce indicazioni in merito al pensiero del suo dante causa, quello che pensava Etete, in un momento comunque che è assolutamente preliminare, perché sono tutti in attesa di andare a parlare con l'Attorney General. Poi la comunicazione successiva è il 26 novembre 2010, e ha a oggetto l'azione intrapresa dal figlio del defunto Sani Abacha, del defunto generale. Ci sono delle comunicazioni che riguardano questo tema, basta. Che non si tratti poi, con tutto il rispetto, signor Pubblico Ministero, di una barzelletta emerge dal fatto che ovviamente non era un problema di costituirsi o meno in giudizio, era un problema di capire chi c'era veramente dietro Malabu e chi avesse diritti effettivi su questa benedetta licenza. E mi permetto di dire che tanto poco era una barzelletta, che è poi l'elemento scatenante che determinerà la modifica della struttura dell'intero accordo. La successiva comunicazione e-mail di Colegate invece richiede 2 minuti in più, perché è la prova di quello, a mio parere, che vi ho detto in precedenza, e cioè del fatto che si trattava di notizie non confermate di informazioni o di questioni che andavano poi verificate, e che poi nella realtà dei fatti nella stragrande maggioranza non si verificavano affatto. Perché il signor Colegate il 12 dicembre 2010, RDS 771, inizia dicendo "Gens it's all agreed", tutto a posto, tutto fatto, tutto chiuso. Ora, prima di tutto, come vedete dal testo, Colegate riferisce quando ovviamente ha saputo dalla sua source, e quindi è sempre una notizia di seconda mano. Ma è totalmente sbagliato, non è stato… agreed anithing, non è stato concluso assolutamente niente. Lo dice prima di tutto il Pubblico Ministero, che dice che solo successivamente si passa… il Pubblico Ministero indica, per essere precisi, a data del 15 dicembre, ma comunque passa a questo nuovo schema, è successiva questa e-mail, passa a questo nuovo schema negoziale, che prevede non più un acquisto diretto da Malabu, ma una revoca di OPL e una riassegnazione. Ma il signor Colegate dice che è tutto concordato, mentre come è stato ben segnalato dalla Professoressa Severino nel suo intervento all'udienza del 14 ottobre 2020, pagine 43 e seguenti delle trascrizioni, è stato sottolineato che i temi oggetto di discussione, come lo schema negoziale o la conferma dei termini fiscali, verranno definiti solo molto più avanti, solo nel 2011. E questo solo a seguito di tavoli tecnici con il Ministero del Petrolio e con il Dipartimento delle Risorse Petrolifere, che era il soggetto legittimato. Non era agreed un bel niente. Inoltre è tanto importante questa nuova struttura negoziale che viene comunicata non certo dai… il cambiamento della struttura

negoziale non viene comunicata dai signori Colegate e Copleston, no, perché non è di loro competenza, non sono a quel livello. Viene comunicata dal manager Klusener, direttamente al senior management all'Aia, con un'e-mail del 20 gennaio 2011. E questo è uno dei documenti che vi ho allegato. La successiva e-mail è del 28 febbraio 2011 da parte di Colegate, ma semplicemente per riferire che c'era stato un incontro, con l'Attorney General e anche con tutto l'NNPC, che doveva discutere gli aspetti specifici legati a tanti aspetti dell'accordo del resolution agreement. E infine io mi permetto di sottoporre a verifica le stesse argomentazioni di questa Difesa. Se tutto quello che vi ho detto non avesse dei riscontri e non fosse vero, perché l'ultima comunicazione che voi trovate del signor Copleston è in data… e vi ho allegato, è RDS 1010, è una e-mail del 29 aprile 2011, il giorno del resolution agreement. Perché, cosa succede? Che Agaev lo dice a Copleston, e siccome Copleston, come Colegate, trasmetteva tutte le informazioni, la prima cosa che fa lo trasmette a Robinson. E Robinson gli dice "John" Copleston "245 sign yesterday". Quindi gli dice "sì, stai tranquillo, è stato sottoscritto ieri, so che il tuo compito è riferirmi tutte le pseudo informazioni, però è già stato fatto ieri", manca solo, per così dire, la pacca sulla spalla. Per dire quanto i miei assistiti erano al di fuori del cuore di questo processo e cioè del resolution agreement, tanto è vero che quando successivamente il Dottor Robinson comunicherà che si erano fully executed agreement in place, cioè date effettive esecuzioni a tutti gli accordi, a tutti gli accordi, manda questa e-mail il 5 maggio 2011, e a chi la manda? La manda al senior management all'Aia, e la manda ai manager di primo livello della Nigeria. Non la manda ai signori Colegate o Copleston. Non la manda, perché non era di loro competenza. Loro non c'entravano niente con le trattative in corso. Quindi mi rendo conto dell'enorme sforzo fatto dal signor Pubblico Ministero e anche dalla Parte Civile, ma è bene precisare che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, perché salvo errori di questa Difesa sono veramente sono queste quattro o cinque e-mail che vi ho indicato, non vi sono altre comunicazioni dei signori Colegate e Copleston successivamente al rigetto dell'offerta da parte di Malabu il 30 ottobre e primo novembre del 2010. Perché tutte le comunicazioni dei miei assistiti si riferiscono a un periodo molto lungo ma del tutto antecedente, che va proprio dal 2008 al momento in cui l'offerta congiunta viene rigettata.

PM: *In sintesi Colegate e Coplestone, hanno:*

- *raccolto e comunicato tutte le informazioni relative ad ogni aspetto riservato della trattativa;*
- *in particolare hanno acquisto informazioni sulle pretese economiche dei pubblici ufficiali;*
- *hanno avuto contatti costanti con le altre "antenne", cioè "l'amico" Agaev e il generale Gusau, importante "back channels" per parlare a Jonathan;*
- *hanno consentito, con questa attività, di superare incertezze e difficoltà nella definizione e nel perfezionamento dell'accordo corruttivo-*

Difesa*: E quindi mi sembra sempre più chiaro che il Pubblico Ministero abbia proposto a questo Tribunale una caratterizzazione generica di qualsiasi comportamento aziendale tenuto dai miei assistiti, altrimenti non riesco a capire come potrebbe contestare ai miei assistiti una condotta, che è la prima, che si è concretizzata nell'essersi "coordinati con Robinson e altri dirigenti di Shell". Non c'è nessuna specificazione. Robinson era il riporto diretto di Copleston e avevano il dovere di comunicare le speculazioni, i rumors, i gossip, questo hanno fatto. E quindi è una condotta assolutamente neutra. La seconda condotta è quella di aver tenuto "contatti operativi per tutto il corso della trattativa con Agaev". Qui cercherò di riassumere molto perché è stato oggetto anche dell'intervento del Professore. Solo per punti: Gusau presentava Agaev a Etete, il quale lo aiutasse come consulente; Gusau metteva in contatto Agaev con Copleston e poi Copleston presentava a Colegate e Robinson; i contatti operativi riguardavano interessi di gruppi commerciali in Russia; vi era uno specifico interesse da parte di Shell di sapere cosa stava succedendo su OPL 245, perché il blocco era under litigation e Agaev aveva tutto un interesse a dirglielo per evitare quello che era successo con la lettera di diffida contro la United Oil Company. Vado molto veloce. Il Dottor Agaev*

ha confermato di aver tenuto questo apporto anche con l'ingresso di Eni. Ho già detto rifilando per la gran parte del 2010 delle fake news per tenere coperto l'ingresso di Eni. E a tutti questi punti mi fermo perché mi chiedo: ma troviamo dei riscontri a questa tesi della Difesa? La risposta è sì. E il primo, il più importante, proviene dallo stesso Pubblico Ministero, il quale sottolinea "che Agaev era un punto di contatto fondamentale per Shell e che gran parte delle informazioni in un certo periodo arrivavano da lui", e questa è l'udienza del 21 luglio 2010 pagina 23 delle trascrizioni. Ma questa volta anche la parte ci aiuta, perché anche per la Parte Civile l'arrivo di Agaev era vista "come la possibilità che Etete lo ingaggi come suo intermediario. C'è il tema di un possibile temuto partner russo, una società petrolifera russa", situazione alla quale si riferisce l'e-mail scritta il 9 marzo 2010 dal signor Colegate commentando la quale la Parte Civile però mischia il contenuto del documento vero e poi aggiunge che "in fondo è una cifra enorme, non ha speso nulla per ottenere questa licenza", questo è un commento della signora Parte Civile, non c'è nel documento. Il fatto poi che Etete possa aver riferito, addirittura nel 2011, quindi successivamente alla sottoscrizione del resolution agreement, ad Agaev di un presunto accordo corruttivo che sapete bene, è inconferente rispetto alla posizione dei miei assistiti. Perché prima di tutto Agaev esclude di aver mai detto a Colegate o Copleston nulla in merito al denaro che Etete avrebbe dovuto teoricamente versare a Pubblici Ufficiali. Secondo in nessuna… nello scambio di informazioni, e-mail o altro c'è alcun riferimento diretto o indiretto tra Agaev e i miei assistiti a un accordo di natura corruttiva. Il terzo, Etete odiava Shell, e mi sia permesso di dire che è abbastanza logico che non si dice a un nemico di aver corrotto qualcun altro. E quindi non si capisce perché le informazioni trasmesse da Agaev a Colegate e Copleston e da questi ai propri superiori avrebbe integrato un contributo funzionale e idoneo, come si legge nel capo d'imputazione, a fare ottenere alla Shell l'acquisizione del blocco 245. Vengo velocemente alla terza condotta, che è più interessante, e cioè quella di essersi raccordati con Gusau e altri sponsor, Orjiako e Ogei (fonetico) per aiutare Shell nella transazione. Prima di tutto chiariamo subito che il signor Colegate non ha mai incontrato Gusau, non ha mai incontrato Ogei e non ha mai incontrato Orjiako, e non ha mai avuto con gli stessi alcun tipo di comunicazioni neppure scritte con riferimento a OPL 245. Niente. Poi rispetto a Ogei, era il titolare di una compagnia petrolifera nigeriana, rispetto alla quale Bature avrebbe detto a Copleston di aver assistito alla firma di un memorandum tra Etete e Ogei, con il quale il primo indicava il secondo come consulente. L'e-mail di Copleston è datata 12 gennaio, e il memorandum sarebbe stato sottoscritto in un'epoca ben precedente. Ma il signor Copleston incontrava poi Ogei solo un'altra volta e ne discuteva non solo di OPL 245 ma anche di un progetto denominato "shale of waters" (fonetico). Sul punto il Pubblico Ministero non fornisce la prova del fatto che Ogei abbia mai svolto alcun ruolo attivo nella trattativa di 245, né che abbia mai fornito a Copleston alcuna informazione in merito a un presunto accordo corruttivo raggiunto da Etete. Con riferimento a Orjiako, era titolare della Seplat. E il Pubblico Ministero sottolinea, in senso ovviamente negativo, che Orjiako era presente all'incontro nel 2009 di cui abbiamo già parlato, e anche sedeva al tavolo dell'Attorney General. Però, per fortuna di questa Difesa, anche dal fascicolo processuale emerge chiaramente che il rapporto di affari tra il gruppo Shell e il signor Orjiako e la sua società, Seplat Petroleum, era originato molto prima e aveva come oggetto la dismissione di alcuni asset onshore da parte di Shell, che erano molto importanti, al quale veniva dato un progetto che veniva chiamato Green. Di questa specifica circostanza abbiamo la conferma sia da parte del Teste Ruddock sia da parte del Teste Craig, e troviamo anche un riscontro documentale in un appunto mandato da Robinson a Brinded nel quale si parla specificatamente dei progetti Yellow e Green. E Orjiako si pone come consulente di Etete, con riferimento a tante questioni diverse, tra le quali OPL, Yellow, Green e anche Shale of Waters. Anche in questo caso non è dato sapere in che senso il signor Pubblico Ministero qualifichi come sponsor Ogei e Orjiako, non si capisce sponsor in che senso e quando questi sponsor avrebbero fatto qualcosa per aiutare, attraverso Colegate e Copleston, il gruppo Shell ad acquisire il 245. Posto che erano dei consulenti di Etete e posto che a tutto voler concedere i rapporti intercorsi tra il signor Copleston, Ogey, Orjiako ed Etete quale sua dante causa, erano tutti soggetti privati. Avevano tutti

a che fare dei business specifici, ed erano dei soggetti privati. Ma soprattutto bisogna, secondo questa Difesa, fare una chiarezza assoluta su un punto, e cioè il fatto che la presenza di tutti questi consulenti intorno a Etete era una circostanza totalmente negativa per Shell, molto difficile, perché rendeva molto difficile verificare chi fosse veramente il consulente di Etete e chi invece si presentava millantandone la conoscenza. E anche in questo caso abbiamo dei riscontri documentali, perché Copleston, nell'e-mail che abbiamo già citato ma in un punto diverso, e cioè quella del 5 ottobre, RDS 340, dice in preparazione dell'incontro con lo stesso Etete, "quello che vogliamo evitare a tutti i costi è un altro giro di trattative elaborate condotte attraverso terze parti, dove ogni volta che facciamo un passo avanti altre persone si inseriscono nell'equazione e lo riempiono di dubbi". Questi consulenti. E nello stesso senso si pone il signor Colegate, non so se si legge, perché a video si legge molto meglio, una volta fatta la stampata… comunque si tratta di RDS 647, in cui il signor Colegate con il frasario che lo caratterizza ogni tanto, dice… "dobbiamo mettere uno stop", a gri (fonetico). Qui il termine inglese è "the ris (fonetico) a need to get a proper gri (fonetico)". "Dobbiamo mettere uno stop a tutti questi chancer", e vedete che il chancer è con la H, proprio in senso dispregiativo, un cancro in senso dispregiativo, "ogni volta che la porta si apre un poco allora un altro idiota dice a Etete che gli può portare un affare migliore di quello sul quale stiamo lavorando. Tutto questo è controproducente a questo punto".

il Pubblico Ministero ha costruito un bel po' delle sue argomentazioni, e cioè quello del Generale Aliyu Gusau. Perché? Perché secondo la Pubblica Accusa Etete avrebbe promesso una parte dei soldi anche a Gusau, per fare che cosa? "Detentore", nel capo d'imputazione c'è scritto "Detentore di un potere di condizionamento sul Presidente Jonathan e gli altri membri del Governo". Peccato però che il signor Pubblico Ministero non fornisca la prova: primo, di ciò in cui sarebbe consistito questo potere di condizionamento; secondo, quale predeterminato effetto sarebbe stato destinato a ottenere, se io ti condiziono è perché voglio che tu vada là o che tu faccia questo o tu faccia quell'altro; terzo, il signor Pubblico Ministero non si pone il problema del fatto che Etete, che era un uomo di straordinario potere e lo abbiamo visto all'inizio, perché mai avrebbe dovuto aver bisogno di Gusau per fare pressioni su Goodluck Jonathan, quando lo stesso Goodluck Jonathan era stato un insegnante dei suoi figli. Non mi sembra logico questo, ma ancora una volta è la stessa Pubblica Accusa che aiuta la Difesa. Perché a pagina 28 delle trascrizioni, udienza 2 luglio 2020, la Pubblica Accusa da un lato afferma, in termini apodittici, che "Gusau aveva questo potere, aveva questa influenza fortissima su Goodluck Jonathan", e dall'altra però è costretta ad ammettere che "non sappiamo… non sappiamo se c'è stata questa raccomandazione. Poi un accordo sui numeri si è trovato". E cioè il signor Pubblico Ministero parte dall'idea che siccome l'accordo è stato concluso allora ci dev'essere stata questa raccomandazione. Non lo sa se c'è stata questa raccomandazione. Ma è del tutto logico che questa raccomandazione non ci sia mai stata, questa pressione non ci sia mai stata. Ma per un motivo fondante, per il motivo che Gusau e Goodluck Jonathan erano avversari politici prima di tutto. Perché Gusau rassegna le proprie dimissioni da National Security Advisor nel settembre 2010 per competere contro Goodluck Jonathan alle primarie del loro partito PDP, dove Gusau era il candidato del nord, e Goodluck Jonathan era il candidato del sud appoggiato da Etete. Ma quale raccomandazione quando vi era oltretutto una fortissima competizione politica? Ma soprattutto, se la Pubblica Accusa non sa se c'è stata questa raccomandazione vuol dire che il Pubblico Ministero non sa neppure quando, e in quali termini, Gusau avrebbe comunicato a Copleston di aver compiuto questa sua attività di condizionamento. E il che significa che la Pubblica Accusa non sa neppure quando e in quali termini Copleston avrebbe potuto riferire di questa fantomatica raccomandazione ai propri superiori gerarchici perché ne potessero trarre un vantaggio ai fini dell'acquisizione di OPL 245, perché altrimenti a che cosa serve questa pressione? Cosa serve questa raccomandazione se poi non ne traggo i profitti da un punto di vista commerciale di business? quindi non vi è la prova dell'accordo corruttivo tra Etete, Gusau e Bature; non c'è evidenza del passaggio di denaro da Etete a Gusau o Bature, parte del quale sarebbe dovuto andare a Tesler; non c'è evidenza che questo denaro provenga da OPL 245, e di questo sono certo perché ho riletto la

trascrizione di Tesler veramente con grande attenzione, anche perché Tesler era stato intermediario per Etete nell'altra vicenda corruttiva di Bonny Island, per il quale lo stesso Tesler era stato indagato, e quindi è ben logico, è ben logico, che Etete gli dovesse del denaro per altre questioni che niente hanno a che vedere con OPL 245; ma di più, rispetto alle trattative per OPL 245 Gusau ricopre la carica di National Security Advisor esclusivamente dall'8 marzo al 18 settembre 2010, e basta. Per tutto il periodo prima e dopo è un privato cittadino. Quando Agaev… quando presenta Agaev a Copleston e a Colegate, Gusau è un privato cittadino. E quando il Pubblico Ministero cerca di attribuire un significato accusatorio a queste e-mail, che vi ho messo, RDS 338, per cui Colegate riferisce l'informazione avuta da Agaev, per cui Agaev avrebbe avuto una telefonata da Gusau, che l'ha chiamato traditore perché lavorava per Shell, e Colegate mette la sua personale speculazione dove Gusau pensa che verranno i suoi soldi, dove pensa di fare i suoi soldi. Ma Gusau in questo periodo è un privato cittadino e sta cercando di far chiudere un business e guadagnare dei soldi in modo assolutamente lecito. Quindi a fronte di questi riscontri concreti il signor Pubblico Ministero non ha altra strada, almeno secondo la sua prospettazione, di caricare di argomentazioni suggestive il rapporto tra il Generale Gusau e il signor Copleston, che, cerchiamo di essere assolutamente chiari, era un rapporto professionale che durava da tantissimi anni, un rapporto professionale assolutamente lecito, un rapporto professionale coltivato negli anni dal signor Copleston quando sedeva come membro delle… come Agente del MI6 nella High Commission britannica in Nigeria, e quindi aveva dei rapporti professionali con Gusau, che allora, sì, era il capo della NSA. Ma tanto è vero che il Pubblico Ministero non sa più che cosa dire che attribuisce rilievo a questo memo che è stato scritto dal signor Copleston, sostanzialmente per Craig, il 10 marzo 2010, e cioè due giorni dopo che il Generale era stato nominato a capo dei servizi di sicurezza. E Craig aveva appena assunto il ruolo di executive vice president, al posto di Ann Pickard, e gli chiede di conoscere chi c'è intorno. Ma sul punto Craig, che rispondendo a una domanda, dice che "Copleston ci forniva questa informazioni", cioè che Gusau sarebbe diventato il nuovo National Security Agent, e questo si riferiva non soltanto a Gusau, per qualunque impresa che operi in un Paese è importante conoscere la direzione di marcia, per così dire, dell'amministrazione e quello che sarà il suo programma, quelli che saranno le priorità per il futuro. E questo vale in qualunque parte del mondo. Per gestire un'azienda occorre conoscere gli obiettivi futuri del Governo del Paese ospite, e quindi se il signor Copleston ha un contatto di così grande rilievo va, e spiega a Craig che è appena arrivato "Guarda che io ho un contatto decennale con il generale Gusau". Il tal quale, sia ben chiaro, e anche qui avete i riscontri che vi metterò nel… ad esempio PM2-15 17, eccetera, Copleston non è che andava dal Generale Gusau a parlare di OPL, ma otteneva informazioni sulla PIB, otteneva informazioni sul progetto Santa Ana (fonetico), otteneva informazioni anche sulle aspirazioni presidenziali dello stesso Gusau, che poi andranno in fallimento. Altre volte queste informazioni venivano da Bature. Ma anche lo stesso Bature, davanti a questo Tribunale, ha detto che questo passaggio di informazioni si interrompeva nell'aprile del 2010. Perché? Perché succede questo? E Bature lo specifica. Perché l'offerta di Eni era un'informazione già pubblica, e quindi non c'era… era un discorso che riguardava Eni. Il Generale Gusau, da parte sua, aveva un rapporto diretto con Agaev, con Obi, con Mutiu. E quindi sinceramente nessuna delle informazioni trasmesse o collezionate dal Generale Gusau ha una qualsiasi ipotesi di contenuto di natura illecita. Ultima condotta è quella di aver raccolto informazioni circa le pretese economiche di Diezani Alison-Madueke, ex dirigente Shell e Ministro del Petrolio, e del Presidente Goodluck Jonathan, per dare via all'affare.

Però mi permetto di rispondere e di sottolineare che il Pubblico Ministero ha totalmente omesso di considerare un fatto centrale di questo processo, e cioè che le informazioni raccolte da Colegate e Copleston, proprio per la loro natura, non erano trasmesse al quartier generale all'Aia, non sono mai state trasmesse al quartier generale dell'Aia, che prendeva le decisioni in merito alla conclusione dell'affare. Non c'è nessuna e-mail del signor Colegate, e c'è un'unica e-mail del signor Copleston, datata 29 marzo 2010, che ho prodotto, e che veniva inoltrata anche a Copleston, e aveva quale

oggetto delle illazioni di natura politica sul futuro politico della Nigeria a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute del Presidente Yar'Adua, che infatti da lì a poco sarebbe morto. Si tratta di speculazioni di natura politica, la stragrande maggioranza delle quali non si verificarono affatto, come vi ha detto sul punto espressamente il Teste Craig all'udienza dell'11 settembre 2019 pagina 39. Tanto è vero che lo stesso Copleston si premura di sottolineare che "la situazione non doveva intendersi come definitiva in quanto le cose stavano cambiando ogni momento". Ora io vorrei capire come si fa a coordinare questo fatto obiettivo per cui le informazioni raccolte dai signori Colegate e Copleston erano strettamente essenziali al business quando non venivano neanche trasmesse alle persone che il business dovevano decidere. La tesi accusatoria è quindi contraddetta prima di tutto sotto un profilo oggettivo, perché non è mai avvenuta questa trasmissione. E quindi questa mancata trasmissione interrompe, a mio modestissimo avviso, il nesso che lega le specifiche condotte contestate ai miei assistiti, prescindendo per il momento dal contenuto, dal che, come e quando, le condotte in sé non sono legate alla presupposta azione criminosa, e cioè alla sottoscrizione del resolution agreement. Non sono collegate eziologicamente, documentalmente. Manca il perno centrale del concorso di persone nel reato, perché neanche la condotta materiale è stata trasmessa. Quindi mi chiedo: come avrebbero potuto, i signori Colegate e Copleston, anche solo agevolare o anche solo facilitare la consumazione del reato quando nelle informazioni da loro raccolte non sono state neppure potate a conoscenza del senior management all'Aia? E questo emerge documentalmente, soprattutto con riferimento al testo vigente all'epoca dell'articolo 322 bis, che il Tribunale conosce meglio di me, che quindi vincolava il privato corruttore a delle finalità ben precise. Ma come si possa perseguire una finalità, quale essa sia, se il materiale sulla quale devi decidere non ti è stato mandato dai miei clienti, dai miei assistiti. Come fai a stabilire un nesso eziologico di corrispondenza? Quindi mi sembra di poter dire che il signor Pubblico Ministero avrebbe dovuto non solo indicare quale attività posta in essere da Colegate e Copleston avrebbero agevolato o… anche solo rafforzato o anche solo agevolato il gruppo Shell nell'acquisizione della licenza OPL 245. Ma avrebbe oltretutto dovuto provare che i miei assistiti avevano consapevolezza del concorso altrui, e cioè del fatto che la loro condotta avrebbe aiutato i vertici del gruppo ad acquisire il blocco 245 quale diretta conseguenza della corruzione di Pubblici Ufficiali nigeriani. E il signor Pubblico Ministero avrebbe dovuto fornire questa prova, che a mio modesto avviso manca totalmente, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma la tesi accusatoria mi pare contraddetta anche sotto un profilo meramente logico, e cioè il gruppo Shell aveva delle persone dedicate a interfacciarsi con le cariche istituzionali in Nigeria, e queste persone non sono Colegate o Copleston. La stessa Pubblica Accusa ha fatto riferimento a dei documenti del gruppo inerenti alla fase della trattativa successiva alla riallocazione del 100 percento, nella quale vengono delineati chiaramente questi canali privilegiati di informativa. Ed è in particolare il country chair per la Nigeria Mutiu che incontra il Presidente nigeriano per discutere anche di OPL 245. Ed è lo stesso Mutiu che intrattiene un rapporto diretto con il Generale Gusau, del quale informa i suoi superiori e non certo Colegate e Copleston. E sul punto il Teste Ruddock ha ricordato all'udienza del 13 novembre 2019, pagina 31 delle trascrizioni, il Teste Ruddock ha ricordato che Mutiu "era diventato il responsabile paese da poco, aveva sostituito Basil Omiyi, e in quella veste rappresentava l'interfaccia principale con le autorità", e questo è tanto vero che nei documenti che troverete indicati è il country chair Basil Omiyi che incontra il Ministro del Petrolio Diezani in data 13 agosto 2010, non sono i signori Colegate e Copleston. O era l'allora pro tempore executive vice president per l'Africa subsahariana Ann Pickard che incontra il Presidente della NNPC. Oppure, per ricordare un punto ricordato anche dalla Parte Civile, non sono certo Colegate e Copleston che trattano o analizzano le conseguenze fiscali inerenti al PIB in discussione davanti al Governo… al Parlamento nigeriano. Le possibili conseguenze fiscali che questo avrebbe portato e quindi la necessità di prevedere nel resolution agreement una clausola di stabilizzazione che ne tenesse conto. Non sono i signori Colegate e Copleston. In questi documenti, in verità, viene citato solo il signor Copleston, al quale viene attribuita un'unica condotta, e cioè quella di avere incontrato Emanuel Ogei (fonetico), ma non da

solo, insieme a Mutiu. Il che, mi permetto di dire, è il modo migliore per triangolare la fonte immediatamente. Andiamo insieme così poi ci scambiamo quello che abbiamo capito. A parte il fatto che Ogei, quale consulente di Etete, è un privato cittadino e quindi è un soggetto del tutto neutro per la prospettazione accusatoria. Quindi questi elementi oggettivi disegnano un canale informativo ufficiale tra il gruppo Shell e vertici istituzionali della Nigeria, del tutto avulso e del tutto diverso dalle informazioni raccolte da Copleston o Colegate. Ma, per concludere anche questo secondo punto, e per usare una fulminante battuta del collega De Castiglioni: ancora una volta è il Pubblico Ministero che soccorre questa modesta Difesa drammaticamente a corto di pillole per l'intelligenza. Perché? Perché è lo stesso Pubblico Ministero che distingue nettamente le informazioni raccolte da Colegate e Copleston da quelle veicolate dai documenti indicati in requisitoria il 21 luglio 2020 quando precisa "Queste" con riferimento ai documenti che ha appena finito di elencare "non sono le chiacchiere di Colegate e Copleston", pagina 39 delle trascrizioni, "questi documenti non sono le chiacchiere di Colegate e Copleston, in questi documenti anche il livello governativo italiano evocato in modo molto diretto, e apparentemente non sembra per celia, perché non è un documento da chiacchiere da bar, è una serie di istruzioni di business molto precise". E questo lo trovate a pagina 38 e 39 delle trascrizioni all'udienza del 21 luglio 2020. E quindi mi permetto solo di ribadire che non vi è assolutamente la prova della volontà di Colegate e Copleston di contribuire col proprio operato alla realizzazione del fatto, e cioè alla sottoscrizione del resolution agreement. E questa volontà è indispensabile, in quanto altrimenti mancherebbe quella convergenza a un unico risultato, quella convergenza che consente di considerare comunque a tutti i compartecipi, e propria di ciascuno di essi, l'attività che ha dato origine al reato. E queste meravigliose parole naturalmente non sono mie ma sono del maestro Antolisei.

CAPITOLO 20
ROBINSON PETER

20.1 Imputazione 464
20.2 *Avendo tenuto i contatti con Colegate e Copleston, per tutto il corso della trattativa, e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del Governo nigeriano* 464
20.3 *Avere incontrato a più riprese Obi, in particolare nell'imminenza dell'incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan.* 466
20.4 *Tenendo costanti rapporti con il suo omologo Casula* 467
20.5 *Partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)* 468
20.6 *Riportando a Brinded* 468
20.7 Le argomentazioni accusatorie della memoria conclusiva 468
20.8 Le condivisibili conclusioni difensive 470

20.1 Imputazione

Robinson Peter nella sua qualità di Vice President Commercial Sub Saharian Africa di Royal Dutch Shell

- *tenendo i contatti con Colegate e Coplestone per tutto il corso della trattativa e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del governo nigeriano*
- *incontrando a più riprese Obi, in particolare nell'imminenza dell'incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan*
- *tenendo costanti contatti con il suo omologo Roberto Casula;*
- *partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)*
- *riportando a Brinded*

Il tenore letterale della contestazione, esclusa la coincidenza tra trattativa lecita e trattativa illecita, come ampiamente argomentato, in particolare al capitolo 3, porta a ritenere che le specifiche condotte di consapevole intermediazione non siano idonee ad integrare il reato contestato, alla luce delle conquiste giurisprudenziali di legittimità sul punto, come puntualmente osservato dalla difesa e, come già evidenziato per le posizioni esaminate nei capitoli precedenti, soprattutto quelle collegate di Colegate, Copleston e Brinded, cui si rinvia.

20.2 *Avendo tenuto i contatti con Colegate e Copleston, per tutto il corso della trattativa, e ricevendo da essi informazioni circa le pretese economiche degli esponenti del Governo nigeriano*

Come osservato dalla difesa, il fatto che Robinson fosse il destinatario delle informazioni di "*business intelligence*" veicolate da Colegate e Copleston rientrava nei compiti professionali concordati con la Shell e quindi non può di per sé assumere valenza indiziaria, richiamati gli argomenti spesi con riferimento alla genericità, contraddittorietà e aleatorietà delle informazioni stessi che si risolvevano in commenti basati su notizie apprese da fonti per lo più anonime, per altro, certamente non limitate all'operazione OPL 245, ma riguardanti anche altre vicende contrattuale che impegnavano il gruppo Shell. Del resto, Robinson si è limitato a recepire le informazioni, semplicemente inoltrandole e così riscontrando le testimonianze assunte in dibattimento ed in particolare ci si riferisce a quella di Craig che ha ricondotto il tutto alla normale attività di raccolta di qualsiasi informazione, praticata dalle compagnie petrolifere per meglio affrontare le possibili strategie commerciali. L'unica attività propulsiva dell'imputato Robinson riguarda la proposta di attivare i "*back channels*" con il Presidente

della Nigeria, per meglio comprendere e fronteggiare la procedura di riconferma della licenza alla società Malabu, nel giugno 2010 giustamente ritenuta contraria agli interessi di Shell e frutto dei rapporti personali che vedono il Presidente della Nigeria influenzabile dalla posizione di "capo tribale" di Etete, descritto come suo, del Presidente, "*oga*". In merito, appare decisivo, al fine di confermare l'interpretazione di Craig dell'attività di Robinson che l'imputato stesso ridimensiona le opinioni di Colegate e Copleston, proprio con riferimento alla procedura di riconferma della licenza, riconducendo gli spunti relativi a supposti accordi corruttivi ad un mero favoritismo riconducibile a pregressi rapporti personali ovvero ad aspettative di vantaggi politici in vista delle elezioni presidenziali.
È proprio dall'intensità e dalla tempistica dei contatti tra Robinson, Colegate e Copleston che si evince la trasparenza del rapporto professionale. Le comunicazioni documentano una maggior frequenza di notizie riguardanti possibili e generici accordi corruttivi contrari all'interesse del gruppo Shell nel periodo precedente la conferma della licenza alla società Malabu e quindi Shell è controinteressata. Nel periodo successivo non vi sono comunicazioni ritenute interessanti dall'accusa che, proprio con riferimento alla definizione degli accordi leciti che hanno portato agli accordi transattivi del 29 aprile 2011, registra due mail rilevanti.
La prima del 4 novembre che si riporta integralmente in nota[768] perché indicativa dell'aderenza alla strategia governativa delle pressioni minacciose (revoca senza indennizzo della licenza) per indurre Etete ad accettare la proposta delle compagnie petrolifere, ritenuta inaccettabile da colui che avrebbe dovuto essere il motore della corruzione. Si è già avuto modo di analizzare, in particolare nel capitolo 5, i percorsi logici alternativi di tale strategia che, se unita all'ulteriore elemento di pressione, rappresentato dal taglio delle linee di credito degli intermediari Agaev e Granier de Ferre, porta a configurare una consapevole partecipazione a strutture giuridiche, quali la concussione, ancor oggi non punibile o l'induzione indebita, all'epoca non punibile, neppure sotto il profilo dei terzi intermediari del privato Etete, indotto a versare indebite tangenti ai pubblici ufficiali.
La seconda mail del 12 dicembre 2010[769], evidenzia, oltre al solito metodo della segretezza delle fonti, ulteriore valenza indiziaria contrastante all'ipotesi accusatoria, trattandosi di informazioni relative al fatto che l'entità delle commissioni di Obi ostacolavano le trattative, mentre nell'ipotesi accusatoria il coinvolgimento di Obi, quale figura cardine degli accordi illeciti, ritenuto il veicolo delle tangenti pubbliche e private, costituisce un passaggio logico indispensabile.
Quindi, proprio l'assenza di contatti rilevanti con Colegate e Copleston nel periodo in cui, secondo l'accusa, si sono conclusi gli accordi illeciti (15 novembre 2010, 15 dicembre 2010 e 29 aprile 2011) conferma l'inconsistenza logica del ragionamento indiziario dell'accusa che, in questo caso, si dimostra particolarmente debole.
Se poi si osserva che, nella fase dei pagamenti, quella più importante per la dimostrazione del reato contestato, Robinson nel luglio 2011 viene trasferito dalla Nigeria ad altro incarico all'Aia, si apprezza pienamente non soltanto l'estraneità dell'imputato a qualsiasi accordo illecito sottostante,

---

[768] 4 novembre 2010 (18:23) Guy Colegate scrive a John Copleston e Peter Robinson per descrivere la strategia per convincere Dan Etete ad accettare l'offerta. Viene previsto che Granier Deferre tagli le linee di credito e che l'AG gli faccia pervenire il messaggio che il blocco verrà revocato:
"*Ho parlato con E ed - abbiamo concordato quanto segue:*
1) Sta tagliando le lìnee di credito
2) Penserà questo pomeriggio su come comunicare con Richard GD in merito al blocco. Lui ci sostiene per parlare con Richard ma vuote trovare un modo su come comunicare.
3) è d'accordo sull'opzione di AG per lunedi - ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso - il messaggio consistente nella revoca del blocco.
4) è d'accordo con il fallimento e dice che farà lo stesso se non verrà pagato alla fine del gioco, cosa che accadrà dopo la pressione finale da parte di AG, R, GD e le linee di credito tagliate.
5) *Mi chiamerà domani con lo schema di gioco finale - dice che gli italiani sono emotivi e incazzati e hanno bisogno di tranquillizzarsi - dice che dobbiamo coordinarci con loro per verificare se hanno ancora voglia di trattare*".

[769] 12 dicembre 2010 Guy Colegate scrive a Peter Robinson, John Copleston e German Burmeister: "*signori è tutto concordato – da un lato lo SPA è stato siglato e in linea di principio è tutto a posto – dall'altro c'è un'impasse sulla questione delle fee del broker – il ragazzo sta diventando difficile e ha bloccato gli italiani in un nodo legale – questa è la disputa. Una fonte dice che MB dovrebbe chiamare Claudio e chiedergli "perché non ci sono progressi - abbiamo sentito che era tutto concordato dal punto di vista del venditore e di FGN, vuoi ancora farlo, vero?". La fonte dice che non cè bisogno di andare più a fondo – ci sono troppi intermediari – ho avuto tutto il download – la fonte dice che una piccola spinta sugli italiani vedrà chiuso il tutto…*",

ma l'inesistenza stessa di accordi illeciti che, nell'ottica accusatoria, avrebbero dovuto essere certamente veicolati dall'imputato Robinson, presente alle riunioni con l'Attorney General Adoke Bello. In particolare, ipotizzando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, si evidenzia l'illogicità da parte del gruppo Shell di trasferire Robinson dalla Nigeria all'Aia per altro e diverso incarico, proprio quando risultava informato delle problematiche connesse alle difficoltà del Governo di pagare il compenso alla società Malabu.

20.3 ***Avere incontrato a più riprese Obi, in particolare nell'imminenza dell'incontro di agosto 2010 tra Scaroni e Jonathan*.**

Sul punto, fondato esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni del coimputato Armanna, ci si riporta alle condivisibili osservazioni difensive, evidenziando che fino al 18 agosto 2010 Obi non aveva il numero telefonico per contattare Robinson, il quale, il 22 marzo 2010 dimostra di non ricordare neppure chi fosse, avendolo effettivamente incontrato, una sola volta, il 2 gennaio 2009:

Veniamo ora alla seconda porzione imputativa, cioè Ora anche questa porzione imputativa si è davvero sgretolata alla luce dell'istruttoria dibattimentale. Anzi anche le ultime acquisizioni sul punto offerte dalla Pubblica Accusa hanno, su questo, comprovato non soltanto la non frequenza dei contatti tra Robinson e Obi, ma hanno anche espunto qualsivoglia sospetto di vicinanza anche solo professionale significativa. In particolare proprio dal contenuto della valigetta Obi, non abbiamo né alcuna traccia di scambi di SMS tra i due, né alcuna traccia di e-mail scambiate. Non solo, ma questo Difensore per scrupolo ha ripassato al microscopio tutto lo scambio di SMS intercorsi tra Agaev e Obi per vedere se in alcuni passaggi fosse in qualche modo citato Robinson. Ebbene, troviamo un riferimento tra il 17 e il 18 agosto 2010, si tratta degli SMS 756… no mi scusi, 788, in cui Agaev manda a Obi il numero di telefono di Robinson, "Pet", supponiamo che sia anche Robinson, diamolo per scontato, e di Guy Colegate, parlando di un possibile incontro che si sarebbe potuto avere tra i due organizzato da Agaev. Tuttavia in nessuno degli SMS successivi si ha contezza che questo incontro sia avvenuto. Ma non solo, lo possiamo escludere andando a guardare quella che il Pubblico Ministero ha definito "una miniera preziosa di informazioni", cioè la cartella Chrono Unprotected, dove Obi avrebbe segnato scrupolosamente tutti gli incontri e le telefonate avute in relazione al deal OPL 245, nel quale non compare affatto un riferimento a un incontro nell'agosto 2010, ma appare un incontro tra Agaev, Copleston e Robinson il 2 gennaio 2009. E siamo anche così fortunati da avere anche l'ordine del giorno, contractors right, equity, valuation first discuss. Quindi elementi che erano assolutamente nell'alveo della lecita trattazione negoziale. Obi si presentava come un advisor di Malabu, lato Eni. Così come Agaev. Non solo, ma approfondiamolo ancora di più questo aspetto, così tanto inseguito probatoriamente dal Pubblico Ministero. Abbiamo un'e-mail… quindi abbiamo detto questo primo incontro segnato da Obi, 2009. Abbiamo un'e-mail del 22 marzo 2010 che viene generata dal signor Berman (fonetico), che scrive a Robinson, scrivendogli fa riferimento a Energy Venture Partner e al Dottor Obi. Robinson cosa fa? La inoltra immediatamente con un eloquente punto di domanda e punto esclamativo. Copleston comprende che Robinson non sa neppure di chi si stia parlando e quindi cerca di inquadrargli la figura del Dottor Obi cercando di fargli sovvenire un qualche ricordo e richiamando un incontro avuto nel novembre 2009 presso un ristorante di Abuja. E quindi è evidente che una qualche frequentazione fosse del tutto impossibile e comunque insignificante. Robinson non si ricorda neppure chi sia Obi, chi sia EVP. Un riferimento invece preciso lo troviamo in un documento, di cui non conosciamo l'autore, si tratta del documento OPL 245 del 27 ottobre 2010, alla numerazione RDS 673, dove… è praticamente un riassunto, uno stato dell'arte delle trattative. Nel paragrafo dedicato a "Eni LED (fonetico) S.p.A./offer to Malabu", si legge anche tra parentesi "EVP/P.R. meeting 27 ottobre". Quindi anche se volessimo considerare che le iniziali sono iniziali di un nome, cioè Peter Robinson, in ogni caso ci avvediamo non soltanto come questa circostanza non sia affatto idonea a ingenerare una frequentazione assidua, ma che oltretutto sia perfettamente tracciata, aziendalmente, e il suo contenuto è perfettamente riportato nei

suoi estremi negoziali leciti. E infatti vengono rappresentati qual era la posizione all'epoca di Eni nei confronti di Malabu. Allora ci avvediamo come l'unica esternazione di Armanna che riguardi degli eccessi frequentativi di conoscenza professionale, magari dubbia, magari di sospetto, magari sinistra, di Robinson e Obi sono totalmente naufragati.

20.4 *Tenendo costanti rapporti con il suo omologo Casula*

Anche in questo caso si riportano le condivisibili puntuali osservazioni difensive:

Ora, anche questo frammento, di per sé, come dire, neutro, sotto il profilo dell'idoneità dell'offesa, richiede una brevissima premessa. Noi abbiamo un'e-mail dell'aprile 2010, mi riferisco 22 aprile 2010, che è stata acquisita con la rubricazione RDS 521-524, con la quale LED of a stream international chiarisce le regole di ingaggio. Si va avanti con la trattazione seguendo questa linea. Craig e Robinson discuterete, vi interfaccerete con Casula, e Ruddok, Keith Ruddock, si interfaccerà con Bollini. Quindi la premessa su cui si fondano i rapporti tra questi due soggetti professionali è una premessa che già ci chiarisce come i binari fossero binari aziendali, leciti. Lo stesso Craig poi, su questa email, ha anche chiarito "Quindi il ruolo del Dottor Casula non era equiparabile, in quanto aveva una responsabilità più ampia, si occupava anche di questioni non soltanto commerciali, come Robinson, ma anche di questioni relative alle operazioni, alle attività", e ci spiega come il suo inserimento insieme a Robinson fosse un gesto di diplomazia, di eleganza, proprio perché Robinson non aveva lo stesso standing di Casula. Ma veniamo al contenuto dei loro rapporti, il contenuto, anche in questo caso, è perfettamente tracciato. Lo si rinviene documentalmente in tutti gli scambi e-mail che intercorrono tra Robinson e i suoi referenti gerarchici e gli altri dipartimenti funzionali, su quello che avveniva in queste chiacchierate, in queste call, in questi incontri. Tutto era perfettamente nei binari di lecite negoziazioni. Ma quello che comprova ulteriormente questo aspetto di asetticità, di insipidezza penale, è che le stesse… come dire, gli stessi fatti, le stesse circostanze le ritroviamo negli update che Casula manda ai propri referenti. Basti guardare gli scambi e-mail del 17 settembre 2010 o quelli dell'ottobre, anch'esso 2010, volti alla progressione delle trattative o dello scambio della bozza dell'allegato al primo draft di head of agreement del 13 ottobre 2010. Veniamo ora al punto… come dire, a quel segmento di imputazione molto caro alla Pubblica Accusa, comunque alla teoria della Pubblica Accusa. E cioè la partecipazione alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General, Alhaji Abubakar, nelle quali si concordavano, leggo, "le condizioni economiche dell'affare, 1.3 miliardi di dollari". Ora da un lato è stato detto e ridetto come il coinvolgimento della funzione istituzionale del Ministro della Giustizia fosse assolutamente imprescindibile per addivenire a un qualsiasi accordo transattivo. Tanto che il coinvolgimento dei rappresentanti del Governo non era certamente un elemento di novità che sopravviene nel 2010 o che sopravviene con l'assunzione della carica da parte di Adoke Bello. Ma soffermiamoci anche brevemente sul contesto nel quale si generano, iniziano questi incontri. All'inizio del mese di novembre 2010 sappiamo che Malabu aveva rigettato l'offerta di Eni e si paventava oltretutto, sul palco delle trattative, la comparsa di un possibile concorrente cinese. Ed è così che giovedì 4 novembre 2010 Robinson scrive a Brinded, Craig, Guus Klusener, German Burmeister e Bernard Bos, quindi veramente tutti i dipartimenti coinvolti, dicendo che se non vi fossero… se non fossero giunte delle novità fosse sarebbe stato il caso di interloquire con l'Attorney General per dirgli chiaramente che Malabu aveva rigettato l'offerta e che quindi si era in un'impasse nelle trattative. Alla luce quindi di questo si attiva la prima riunione con l'Attorney General, del 15 novembre 2010. Ed è lo stesso giorno, il 15 novembre 2010, che Robinson aggiorna Brinded, Craig e tutte le funzioni coinvolte, per fargli un elenco esaustivo di tutti i punti negoziali trattati. E anche sugli incontri seguenti e sulla perfetta aderenza degli incontri seguenti a uno schema neutro negoziale, abbiamo davvero plurimi elementi diretti, perché prova diretta sono le deposizioni di Caligaris e di Zappalà, prova diretta sono gli stessi riferimenti che troviamo nei report di aggiornamento interni ad entrambe leiocs (fonetico), che sono perfettamente sovrapponibili. E

proprio anche con riguardo al prezzo, su cui davvero non mi soffermerò, perché queste tematiche verranno ancora meglio poi approfondite anche dalla Difesa degli enti 231, e anche dai Responsabili Civili. Più volte il Dottor Caligaris, così come il Dottor Zappalà, per non citare sempre testi ex dipendenti Shell, hanno confermato che in quelle sedi istituzionali non si discuteva più del prezzo, si discuteva di altri aspetti negoziali importanti, non del prezzo.

20.5 ***Partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)***

Si è già avuto modo di evidenziare nel paragrafo 20.2, cui si rinvia, come l'assenza di scambi d'informazioni sensibili con Colegate e Copleston, proprio nel periodo topico degli accordi illeciti, evidenzia l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria che si fonda sulla circolazione, all'interno del gruppo Shell, degli accordi corruttivi.

Il trasferimento di Robinson ad altro incarico nel giugno 2011 dimostra l'estraneità ad eventuali accordi corruttivi che, per concretizzarsi, nella fase dei pagamenti gestiti da Abubaker, avrebbero beneficiato della presenza dell'imputato, il quale aveva conosciuto il grande corruttore, in realtà, nelle sedi istituzionali proprie delle riunioni con l'Attorney General.

L'assenza di elementi probatori gravemente indizianti, eventualmente rappresentati da contatti tra Robinson e Abubaker nella fase della monetizzazione e successiva distribuzione dei compensi ricevuti dalla società Malabu, viene sanata, nell'ottica accusatoria, dai contatti legittimi, anzi, rispettosi dei doveri contrattualmente assunti come responsabile commerciale di Shell.

20.6 ***Riportando a Brinded***

La specifica condotta, per altro già implicitamente analizzata con riferimento alla posizione dell'imputato Brinded, cui si rinvia, rappresentando una doverosa concretizzazione dei doveri contrattualmente assunti con la società Shell, non può assumere alcuna valenza indiziaria.

20.7 Le argomentazioni accusatorie della memoria conclusiva

Passando ad analizzare gli specifici argomenti spesi nella memoria conclusiva, si concorda con l'accusa sulla partecipazione di Robinson alle trattative in considerazione dei doveri contrattualmente assunti con la società Shell e si rimanda a quanto già argomentato, in particolare al capitolo 3, sulla liceità delle trattative anche se direttamente coinvolgenti la figura di Dan Etete, considerato advisor di Malabu e, comunque, direttamente incontrato in un periodo antecedente al perimetro temporale dell'imputazione:

PM: *Capo del dipartimento commerciale di Shell in Nigeria, rivestiva la qualifica di Vice President Commercial Sub Saharian Africa. Protagonista per Shell nel corso di tutte le trattative, assume un ruolo fondamentale negli snodi più importanti dei negoziati, nei rapporti con la parte politica e con Eni. Fin dall'inizio Robinson si muove sul campo incontrandosi direttamente anche con Dan Etete: è il 29 gennaio 2009 (RDS 324), quando insieme a John Copleston incontra Etete e Umar Bature per verificare la possibilità (rifiutata) di un accordo; ancora il 15 ottobre 2009 Etete, accompagnato da ABC Orjako e Umar Bature, spiega a lui e a Copleston la situazione di Malabu e la necessità che Shell "venga fuori con la cifra che è disposta a pagare" (PM2 2). Da lì in avanti pressoché tutte le comunicazioni di Copleston e Colegate hanno come destinatario principale Peter Robinson, che sulla base di tali informazioni privilegiate imposta i negoziati. Da un punto di vista formale all'interno di Shell i suoi riporti diretti sono prima Pickard e poi Craig (in Nigeria) e Outen (a L'Aja). Però c'è anche un rapporto diretto di grande importanza tra Robinson e Malcolm Brinded, al quale Robinson veicola le informazioni in suo possesso e con il quale condivide gli sviluppi dei negoziati in corso. È Robinson che ricorda a Brinded come la riassegnazione del 100 % di OPL 245 a Malabu derivi dal fatto che Jonathan vede ancora Etete come il suo "oga" (All. 24) e che piuttosto che canali formali*

per arrivare al Presidente sarebbe stato meglio usare "back channels". È Robinson che redige per Brinded il documento "OPL245 Brief for ECMB Call with Descalzi - 23 August 2010" (All. 153) contenente informazioni circa l'attesa di "contributi politici". Sempre Robinson elabora la nota "OPL brief" (All. 173) il 23 settembre in cui annota la formula "X + SB + Y = Z", dove Z è il "pagamento a Etete che sia accettabile per tutti i giocatori ad Abuja"; nella stessa nota Robinson scrive che "la pretesa da Abuja è che il prezzo per Etete sia di $ 2 miliardi. .... Tuttavia, in vista delle elezioni, riteniamo che verrà accettata una cifra compresa tra 1-1,2 miliardi di dollari"; comunque, "una volta fatta l'offerta, si potrà chiaramente testare l'appetito di Abuja per avere denaro velocemente (short term cash)". Si consideri che la nota, che riflette lo stato delle negoziazioni con Eni, è elaborata in concomitanza con la cena a casa di Casula in cui sarebbe stato deciso l'incremento dell'offerta a carico di Shell per fare fronte alle pretese di Obi: se Pagano si limita a riferire nella memoria a sua firma che alla cena "erano presenti anche rappresentanti di Shell",... E sicuramente dei contatti con Obi ci sono stati, probabilmente iniziati a fine estate 2010, come documentato, ad esempio dal sms n. 570 del 1.9.2010 in cui Obi scrive ad Agaev che "come discusso la presenza di Emeka non creerà alcun problema. Ad un certo punto possiamo lasciarlo solo con Pete per discutere le questioni nigeriane al momento estremamente urgente) e noi possiamo portare avanti le nostre trattative. E' comunque una persona fidata" (sottolineatura nostra. Nel testo originale: "Nigerian issues" con l'aggettivo "urgente" al singolare) Da notare sul punto che il 14 febbraio 2011 Robinson scrive a Craig (All. 95) che "ci è stato detto per un po' di tempo che per Eni c'è un problema aggiuntivo che riguarda una società EVP (Energy Venture Partners). Ho chiesto a Roberto su questo. In ogni caso, altri mi hanno detto che evp non è agente per il chief e che ENI deve pagare evp $ 55min, cosa che non vogliono fare, e neanche Etete vuole pagare $ 55min". Insomma, come riferito da Armanna, Robinson è bene informato delle vicende di Obi. Sempre sul fronte dei negoziati occorre sottolineare il ruolo di Peter Robinson come controparte per Shell dell'Attorney General Adoke Bello. Quest'ultimo era stato interessato da Shell già prima della presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010 (All. 47, email del 27.10.2010: Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General). A seguito del rifiuto di Etete è Robinson che comunica a Brinded (All. 156) "Sfortunatamente, Malabu ha ufficialmente rifiutato l'offerta fatta da Eni. Non hanno fornito ragioni ma le porta rimane "aperta" nella loro risposta. ... Se non ci saranno novità per Venerdì, penso che la nostra scelta migliore sarà di tornare da AG e mettere in chiaro che l'offerta è stata rifiutata e le relative conseguenze". In seguito, l'8 novembre 2010, Robinson incontra personalmente Adoke Bello, come si ricava dal'e-mail di Orjako a Copleston [Allegato 197]: "Intanto l'incontro tra AGF e Peter questo pomeriggio". Analogamente Robinson partecipa all'incontro del 15 novembre 2010 con l'Attorney General e Eni, nelle persone di Casula e Armanna, in cui viene trovato l'accordo definitivo sul prezzo (All. 49): "Dopo intensa discussione durata due ore e con telefonate continue al venditore questi ha accettato di chiudere a 1.3 Busd. Giovedì alle 14 l'AG ci rivuole tutti per chiudere i documenti. All'incontro oltre a me ha partecipato Armanna mentre per Shell Peter Robinson". Robinson partecipa altresì alle riunioni presso l'Attorney General dei giorni successivi in cui sono presenti gli "advisors" di Malabu ABC Orjiako e Alhaji Aliyu Abubakar (PM3 319). ..Ancora, è Robinson il rappresentante più assiduo per Shell, insieme al legale Nike Olafimihan, agli incontri istituzionali svolti tra febbraio e aprile del 2011 con l'Attorney General, Malabu ed Eni e che hanno consentito di elaborare i resolution agreements del 29 aprile 2011, con le ampie concessioni ai desiderata delle compagnie petrolifere. In seguito, Robinson resta quanto meno informato della sorte dei pagamenti, essendo inserito tra i destinatari della già menzionata e-mail di Burmeister del 22.6.2011 (All. 127) in cui si legge che "Eni ha confermato che il denaro è ancora nell'escrow di FGN. La posizione di ENI è che loro ufficialmente nulla sanno e non sono affari loro gli eventuali rapporti tra Malabu e FGN".

In sintesi dunque Robinson:

- *è tra i dirigenti di Shell la persona più operativa e più profondamente informata dei retroscena dell'operazione;*

- *ha contatti diretti con Etete e con i suoi advisor;*
- *ha contatti costanti con i suoi colleghi ex MI6, con Agaev e con Obi;*
- *fornisce le istruzioni a Brinded per le discussioni dirette con Descalzi spiegando la fretta di Jonathan con l'attesa di political contribution (OPL brief);*
- *è coinvolto nella scelta di ricorrere all'Attorney General per riuscire ad allineare le diverse pretese;*
- *rappresenta Shell all'incontro del 15 novembre 2010 in cui viene trovato l'accordo definitivo sul prezzo;*
- *partecipa ai meetings presso l'Attorney General nei giorni successivi in cui è presente Alhaji Aliyu Abubakar;*
- *rappresenta Shell nelle riunioni presso l'Attorney General di febbraio 2011 volte a trovare soluzioni di gradimento per Eni e Shell rispetto ai rilievi di NNPC.*

Si è già avuto modo di commentare l'equivocità e quindi la neutralità, in termini probatori, delle espressioni utilizzate nelle comunicazioni via mail che hanno interessato Robinson, perché sono analoghe a quelle già analizzate per le posizioni di Agaev, Descalzi, Casula, Pagano, Colegate, Coplestone e Brinded.
Non sono condivisibili le valutazioni della natura indiziaria dei citati commenti ed in particolare del fatto che Robinson viene indicato come l'artefice dell'accordo corruttivo per aver proposto a Brinded la "formula della corruzione", dovendosi richiamare quanto già motivato in tema di prova dell'accordo corruttivo, evidenziando in questa sede non soltanto la lettura alternativa che ne hanno dato i testimoni Craig e Ruddock, ma anche il fatto che l'interpretazione più aderente alla lettera dei documenti e al contesto in cui sono stati redatti porta a ritenere che ci si trovi di fronte, come riferito dallo stesso Robinson a Brinded, casomai, ad elementi indiziari di un altro e diverso accordo corruttivo, di natura "politica" tra Etete e il Presidente della Nigeria, volto a favorire Etete in cambio del suo appoggio nella campagna elettorale, campagna che, nella prima mail si profilava imminente e, nella seconda, era già iniziata.

20.8 Le condivisibili conclusioni difensive

I contributi dichiarativi, non solo di Craig ma anche dell'Avvocato Keith Ruddock, che all'epoca dei fatti era il general counsel per l'upstream international, hanno innanzitutto cristallizzato l'assenza in capo a Robinson di alcun potere decisionale e autonomia di spesa rispetto al deal OPL 245. Ma tratto questo, che del resto era anche connaturale a quel ruolo puramente commerciale rivestito da Robinson ….e cioè che rientrasse nelle mansioni specifiche di Robinson, come regola di ingaggio aziendale, la sua partecipazione, la sua presenza, in incontri, riunioni, workshop con Pubblici Ufficiali locali. E dunque la sua partecipazione a riunioni istituzionali, o a riunioni anche informali con rappresentanti dei vari dipartimenti governativi competenti per il settore oil and gas, lungi dall'essere una scintilla indiziaria di un qualche contributo concorsuale al fatto corruttivo, rientrava pacificamente nelle sue funzioni. Così come, attenzione, rientrava nelle sue funzioni anche il rapportarsi, l'interfacciarsi con le parti venditrici dei deal commerciali dei giacimenti petroliferi. E quindi anche con i loro eventuali advisor. E proprio su questo entro… apro una parentesi. Già nell'aprile del 2008 il diretto referente di Robinson, cioè Guy Outen, aveva uno scambio telematico con, con Bituballa (fonetico), mi riferisco a uno scambio telematico del 10 aprile 2008, nel quale si apprende come Bituballa avesse confermato a Guy Outen di agire sia quale legal advisor di Malabu, ma anche precisando che Etete continua a rappresentare Malabu under a power of attorney issued by Malabu;
un esempio di quella che era la trasparente circolarizzazione delle informazioni tra tutte le funzioni aziendali competenti, della lecita posizione assunta nelle negoziazioni da Shell in generale, e da Robinson in particolare, nonché del rispetto sempre della linea di reporting, e offerta da un'e-mail

del 16 dicembre 2010, mi riferisco a RDS da 773 a 776, che è originato da Nike Olafimihan e che fa un resoconto dell'incontro istituzionale avuto con l'Attorney General e che viene inviato a Klusener, dipartimento legale, Robinson, Burmeister, dipartimento commerciale, e Keibe Atemie. Vediamo da come queste exchange e-mail come Klusener risponde immediatamente aggiungendo in copia conoscenza anche il referente indiretto di Robinson, per poi inoltrare questo carteggio al proprio referente diretto, ovvero sia l'Avvocato Ruddock. E proprio l'Avvocato Ruddock ha deposto sul contenuto di questa e-mail restituendocene l'assoluta insipidezza penale rispetto al fatto corruttivo. Ma da una serie di altri carteggi e documenti apprendiamo anche… ed è possibile concludere nel senso che tutti i documenti preparatori alle negoziazioni, così come quelli necessari per il perfezionamento, lato Shell, del resolution agreement, siano stati frutto delle competenze tecniche, delle revisioni, di tutte le funzioni coinvolte: il legal, il finance, il commercial e anche la compliance. E inoltre anche da un'e-mail inviata proprio da Craig a Brinded il 17 marzo 2010, e si tratta RDS da 453 a 456, ove si legge proprio alla prima riga che "il draft in allegato è frutto delle discussioni tecniche intercorse a tutti i livelli aziendali". E in effetti Craig, proprio in sede testimoniale, ha precisato che erano coinvolti diversi soggetti, per esempio il commerciale, all'epoca era Peter Robinson, il finance, perché era necessaria un'analisi economica, all'epoca era Bernard Bos, il legal, per le questioni legali di compliance, all'epoca Guus Klusener, e anche il settore tecnico, perché avrebbe dovuto fornire la base tecnica della valutazione sottesa a quella proposta. E dice anche "E quando mi riferisco a queste persone, quando parlo di queste persone, non intendo direttamente le persone in sé, ma i dipartimenti da loro diretti". Inoltre proprio il confronto, anche con i più alti vertici del gruppo Shell, aveva anche implicato per l'approvazione di questo PCN ulteriori approfondimenti, ulteriori revisori. Ma la condivisione di lecite informazioni in progress sullo stato delle trattative ci arriva anche proprio dal famigerato OPL 245 brief, sul cui contenuto davvero non mi soffermerò oltre perché non soltanto è stato bene illustrato dalle Difese che mi hanno preceduto, ma soprattutto perché su di esso c'è una dichiarazione diretta, da chi quel documento non soltanto l'ha ricevuto ma l'ha anche revisionato e condiviso. conferma di questo quadro probatorio proviene anche da alcuni dipendenti di Eni, in particolare il Dottor Caligaris e il Dottor Zappalà, ma anche e soprattutto una netta definizione dei limiti di potere di Robinson e del suo rispetto di questi limiti ci viene dal Dottor Vicini, sia in sede testimoniale, ma soprattutto in sede documentale con riguardo a un'e-mail dallo stesso inviata nella notte tra il 28 e il 29 aprile, Vicini spiega come la delegazione di Shell, quindi siamo agli incontri avanti all'Attorney General, come la delegazione di Shell, tra cui ovviamente ci era Robinson, era rimasta ferma nel ribadire che non potevano mutare la previsione di ripartizione dei diritti in caso di esercizio dei back-in right, poiché è un'indicazione di Brinded che nessuno di loro ha il potere di cambiare e di cui il nostro CEO se ritiene può parlarne con Brinded stesso. E in effetti il Dottor Descalzi vedremo che poi chiede al proprio team di preparare un'e-mail da inviare al Dottor Brinded per poter sbloccare questo punto negoziale. Convergono sul costante rispetto e sulla linearità del comportamento professionale di Robinson anche le dichiarazioni rese in sede di esame dal coimputato Agaev, il quale dopo aver precisato che non era Robinson… che non incontrava frequentemente Robinson, come fosse un personaggio che era coinvolto nel petrolio, ricorderemo tutti l'espressione inglese "an oil man", qualcuno dedicato alla produzione, all'esplorazione per l'appunto. Non a caso faceva parte di quella società. Ma sicuramente ci dice non era un top manager, e penso che tra Robinson e Brinded c'erano molti altri manager. Ma Agaev ha anche escluso che si fossero insinuate nelle loro, seppur scarne, conversazioni dei riferimenti a presunte pretese economiche da parte dei Pubblici Ufficiali nigeriani.

Se anche noi mettessimo alla prova il comportamento di Robinson, da come trapela dalle e-mail, da come trapela dai documenti, e dalle deposizioni testimoniali, emerge come neppure applicando tre differenti criteri sul concorso di persona nel reato supererebbe la prova dell'esistenza di un fatto di concorso. Vogliamo applicare la teoria condizionalistica dell'efficienza causale? Quell'alternativa invece dell'aumento del rischio di verificazione dell'evento, secondo un giudizio di prognosi

postuma? Non solo, proviamo anche ad applicare quella teoria, che da pochissimo si è fatta spazio, se vogliamo nelle correnti dottrinali infatti è una voce, ma nelle correnti dottrinali più recenti, ma molto interessante, della teoria alternativa della strumentalità. Anche se volessimo applicare questa, davvero, elastica interpretazione del contributo causale, che sappiamo partire non dalla domanda "Chi ha cagionato cosa?", ma "chi è servito a cosa?", anche in questo domanda non vi sarebbe alcun elemento che porti a un'affermazione di responsabilità di Robinson. Per ultimare questo profilo devo poi sottolineare un'ulteriore circostanza. Come ho detto all'inizio del mio intervento il ruolo di… Peter Robinson assume questo ruolo professionale il 2 dicembre 2007, lo conclude a giugno del 2011. Ed è quindi paradossale ritenere che vi potesse essere poi anche solo una consapevolezza ex post dei flussi monetari individuati dal Pubblico Ministero successivi al pagamento effettuato (fonetico) all'FGN del 24 maggio 2011. L'unico di cui Robinson doveva e poteva sapere. L'unico. Quelli successivi sono addirittura ultronei rispetto alla dismissione della sua carica come vice president commercial e addirittura ultronee… successivi rispetto all'aver lasciato definitivamente la Nigeria e quel contesto commerciale.

In altri termini la Pubblica Accusa, a mio vedere, ha cercato di utilizzare la lente di questo, davvero, dissestato elemento soggettivo di contesto, generalizzato e generalizzante, per irradiare di tipicità quelle condotte prive in sé di idoneità offensiva. Il vizio evidentemente non è solo metodologico, non è di passare dall'elemento soggettivo, come chiave di lettura dell'elemento tipico. Non è un vizio solo metodologico ma è un vizio di sostanza. Perché il suo precipitato diretto sono proprio quelle distorsioni cognitive che reincontriamo sempre nella lettura fornita dal Pubblico Ministero, non solo della corrispondenza elettronica aziendale Shell, ma anche in altri documenti, me ne limiterò poi a citarne uno. Così il back channel è diventato un black channel, così una formula finanziaria economica è diventata la formula della corruzione, così i rumors di business, di intelligence, sono diventati informazioni autoaccusatorie confessorie, il documento confessorio. E incontri istituzionali ovviamente riunioni criminali. E per comprendere questo, e non mi soffermerò ulteriormente sulle e-mail, le ho solo citate, sappiamo tutti i riferimenti, ma c'è anche un altro elemento documentale sul quale… che non è rimasto immune da questa distorsione cognitiva, e sono i manoscritti sequestrati presso l'abitazione di GranierDeferre dall'autorità svizzera in data 7 ottobre 2018, e acquisiti al fascicolo del dibattimento. Mi riferisco in particolare, l'abbiamo tutti in mente, difficile da spiegare, da illustrare, ma a quel documento che reca M M1 M2 e sotto management sotto alla lettera M. Un documento che per la Pubblica Accusa è testualmente così interessante. Certo, nella prospettiva accusatoria certamente è così interessante, perché proverebbe la retrocessione a manager Shell ed Eni delle tangenti. Poiché il contenuto grafico e lessicale non contiene alcun riferimento né a Shell, né a Eni, né a loro specifici manager, questo assunto accusatorio da dove viene tratto? Viene tratto dall'esame reso da Deferre ai sensi del 210 del codice di rito. E nel corso della propria audizione dibattimentale del 6 marzo Granier-Deferre cosa dice? Ci dice che M vuol dire Malabu, sapendo che Malabu non aveva un management e se si volevano aprire due conti per Malabu chiamati M1 e M2, Malabu1 e Malabu2, questo significavano M1 e M2. Non c'entra nulla Shell ed Eni. E ancora ci dice "Shell ed Eni non hanno nulla a che vedere con questo schema". Ovviamente sul punto si sono innestate, si è innestato il meccanismo della contestazione, tanto che il Pubblico Ministero ci dice che quella resa in sede dibattimentale non è altro che una, cito a memoria, "ritrattazione frutto di un ripensamento interessato". Ma anche questa asserzione però… a questa asserzione non accede alcun apporto né logico né fattuale. Si consideri infatti che l'eventuale retrocessione della tangente in contestazione, a manager Shell, non è stata neppure formulata in sede di costruzione dell'accusa. Non compare nel capo d'imputazione. Nessun indice probatorio di segno opposto è emerso da apporti dichiarativi o documentali, acquisiti al fascicolo del dibattimento, nessuno. Oltretutto priva di corroborazione è rimasta anche la contestazione, quella sì, formalizzata in alcuni capi d'accusa, di retrocessioni a favore di dirigenti Eni. Non solo, ma anche se vogliamo accedere al ragionamento del Pubblico Ministero circa cioè la non attendibilità intrinseca a questo punto di Granier-Deferre,

allora a maggior ragione le dichiarazioni che quel coimputato ha reso in sede investigativa mai reggeremo un vaglio ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 192, perché ci troveremmo di fronte a un coimputato inattendibile, intrinsecamente inattendibile. E cerco allora di tirare, come dire, le fila di questo mio intervento.

Abbiamo, io ritengo, un patrimonio davvero eccezionale, non solo giurisprudenziale ma anche dottrinale, ma anche scientifico, a partire da Poincarè, su quella che è la rigorosità metodologica imprescindibile per ritenere conseguita la prova logica del fatto, e certamente non lo ripercorro. Mi limito però solo a osservare come quei criteri rigorosi che sono legati a doppio filo al principio del libero convincimento del Giudice e al ragionevole dubbio, sono tutti espressivi dell'esigenza di pervenire a quella che dovrebbe essere la certezza ottimale. La certezza ottimale della responsabilità penale. Non la probabilità prevalente, non la verosimiglianza.
Perché…, in tema di prova logica, in tema di procedimento gnoseologico seguito dalla Pubblica Accusa, ma non è tanto e solo la praesumptio de praesumpto, perché oltretutto questa poi ha gemmato una serie di inferenze illative. Non è soltanto quella iniziale, che ne ha gemmate tante altre. Ma il fatto che alla base della premessa maggiore non vi è un fatto ignoto, ma non c'è un fatto. Ci sono indici eminentemente valoriali. Cioè a mio modo di vedere la prospettazione accusatoria è tutta incentrata su una sorta di risk assessment di taluni elementi che concluderebbero per la verosimiglianza del fatto corruttivo contestato: il background socio-economico e reputazionale di Etete, di Diezani, di Abubakar; l'incidenza criminale nell'area geopolitca dove si è concluso il deal; i precedenti penali, seppur non specifici, di alcuni soggetti; addirittura il loro stile di vita, addirittura le loro relazioni affettive, addirittura i soprannomi attribuiti dalla stampa "Mister Corruzione". E allora ecco che lo statuto criminale di Etete e di quei soggetti che nel contesto nigeriano vi gravitavano attorno, il DNA della corruzione nigeriana che pervaderebbe tutti i rappresentanti delle istituzioni dal 1998 in avanti, di chi si è occupato di OPL 245, attrarrebbero nella loro orbita, nella loro cifra criminale, anche questo resolution agreement. E chi ne è stato professionalmente coinvolto come Robinson. E allora non me ne voglia il Tribunale, se mi concede una piccola chiosa, perché tutti questi elementi a me ricordano moltissimo, è un tema di grande attualità, mi ricordano moltissimo quelli utilizzati in sede di predictive policing e di profiling dell'autore del reato, che vengono affrontati attraverso i famosi machine bias, che poi elaborati con gli algoritmi promettono una giustizia predittiva penale più esatta, migliore, più affidabile di quella basata sugli human bias. Ma se l'elaborazione di questi fattori di rischio, con o senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale, pone già, e porrà sempre di più, delle grandi criticità rispetto alla loro tenuta con riguardo ai principi moderni del diritto penale già rispetto al loro utilizzo in sede investigativa e di preventiva, la loro introduzione nell'accertamento giudiziale del fatto reato sfiorerebbe il divinatorio, l'oracolistico ex post.
E allora se accedessimo a questa metodologia per affermare la penale responsabilità di Robinson, allontaneremmo pericolosamente la valutazione del fatto per avvicinarci a quella del profilo dell'autore, del supposto autore del reato. Una sorta di reviviscenza del Tatertyp, una riedizione post moderna del tipo criminologico d'autore. Si aprirebbe cioè una forma inaccettabile di determinismo penale nella quale la cifra criminale, l'idoneità offensiva, viene non solo inferita da indici eminentemente valoriali, e comunque certamente non da fatti che sono persuasivi, che sono individualizzanti rispetto a quel fatto storico contestato. Ma diviene prova della sussistenza del delitto contestato e quindi prova della contaminazione criminale in chiave concorsuale.

CAPITOLO 21
CHIEF DAUZIA LOYA ETETE detto DAN ETETE

21.1 Il difetto di giurisdizione.....474
21.2 La pluralità degli accordi corruttivi 474
21.3 Le diverse qualificazioni giuridiche.....478
21.4 Altri possibili corruttori 481

21.1 Il difetto di giurisdizione

All'esito della motivazione sulla mancanza di prove certe ed affidabili dell'esistenza dell'accordo corruttivo contestato ed escluso il concorso degli altri imputati, ritiene il Tribunale di non avere alcun potere giurisdizionale sulle eventuali responsabilità dell'imputato Etete, essendo gli elementi emersi relativi a fatti commessi in Nigeria, che esorbitano dalla giurisdizione di questo o di altro Tribunale Italiano, dovendosi ritenere che anche il reato di corruzione internazionale debba essere commesso, almeno in parte nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 6 del codice penale, non rientrando tra i casi previsti dagli artt. 7 e 10.

21.2 La pluralità degli accordi corruttivi

In ogni caso, per mere esigenze di completezza, richiamato in particolare quanto argomentato al capitoli 3,5 e 7, si riportano le conclusioni dell'accusa stessa in merito ad altri e diversi accordi corruttivi che, sovrapponendosi ambiguamente a quello contestato, nel caso in cui si dovesse ritenere comunque la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, rendono difficile comprendere lo spazio decisionale del Tribunale, comunque vincolato ai fatti contestati, in base al dettato normativo dell'art. 521 cpp.

PM: "*La parola tangenti ha caratterizzato tutta la storia delle trattative sulla licenza OPL 245 tanto da essere noto a tutti che la vendita da parte di Malabu avrebbe comportato la necessità di un accordo corruttivo in modo da far avere compensi illeciti a Etete e ai funzionari che lo hanno aiutato; 2002 Etete parla di tangenti ad alti funzionari e contributi elettorali pagati da Shell per l'assegnazione nella gara del 2002 e si rivolge alla Camera dei Rappresentanti che stigmatizza la cessione dei diritti ad una società petrolifera non nigeriana*;

PM: "*Perché è stata riassegnata il 30 novembre 2006 questa licenza? Beh, perché il 2001… il 2006 non è il 2001, è sempre Obasanjo ma sono passati 5/6 anni, Obasanjo ha fatto due mandati, aveva intenzione di fare un terzo mandato. Per fare un terzo mandato aveva bisogno di modificare la costituzione, per modificare la costituzione aveva bisogno di un supporto politico. Il suo vice Presidente, Atiku Abubakar, di cui abbiamo già parlato, spero ricordiate il suo ruolo, era contrarissimo a questo terzo mandato. Obasanjo ha avuto il bisogno di Dan Etete, questo lo dice Risk Advisory 2007. Perché mi piace sottolineare, ritengo necessario sottolineare questo aspetto? Perché Dan Etete non è soltanto l'ex Ministro della Giustizia, Dan Etete… del Petrolio. Dan Etete è la persona che per tutti gli anni 2000, per lo meno fino agli anni di cui stiamo parlando, mantiene un potere effettivo, anche politico, eccezionale. È un player della vita politica, in diverse circostanze lo abbiamo sentito nominare come un personaggio chiave nella presa delle decisioni, "a key decision maker". Ed è tanto importante che il Presidente ha bisogno del suo sostegno, ed ecco che questo è una ricompensa per il suo sostegno*."
3 febbraio 2007 pochi giorni dopo la sentenza che la legittimità del ripristino dei diritti di Malabu sul blocco OPL 245 a seguito dell'accordo transattivo del 2006, una lettera del ministro energia che esprime la volontà del presidente Obasanjo rispetto alla richiesta di costruire una partnership tra Shell, Malabu e NNPC per lo sfruttamento del blocco OPL 245, si cita un incontro con Malcom

Brinded che si è dichiarato d'accordo a trattare con Malabu, cui era stato riassegnato il blocco. Etete non vuole sfruttare la licenza, ma venderla per lucrare guadagni personali ma dovrà spartire il ricavato della vendita della licenza con i politici che lo hanno aiutato a riaverla quindi il Presidente Obasanjo, il Ministro del petrolio Duaurako e il Ministro della giustizia Bajo Ojo.

PM: "*facciamo uno sforzo di memoria e portiamoci a quel periodo, c'era ancora Obasanjo, le elezioni sono ad aprile, le elezioni che portano Yar'Adua alla presidenza. Diezani non è Ministro, naturalmente. Diezani in quel momento è un manager di Shell. Un manager di Shell che va a incontrare Dan Etete per parlare di OPL 245. Questa e-mail viene scritta da Basil Omiyi, che è un altro dirigente di Shell, e dice "Sono andato con Diezani Alison-Madueke, che ha una qualche relazione familiare con Etete, per vedere Dan Etete (Malabu) ieri 2 aprile 2007, essenzialmente per scoprire cosa aveva in mente, quali altre questioni erano nella mischia, oltre che per sapere", anche questo ci serve, "come loro hanno interpretato l'obiettivo dichiarato dal governo di preservare l'attuale posizione di Shell su OPL 245", questo per dire che con l'accordo del 2006 i giochi non erano per niente ancora fatti, c'erano delle indicazioni del governo di tutelare la posizione di Shell. Ma la cosa che non sfuggirà più di tutti è il riferimento alla relazione familiare con Etete, "who has some family relationship with Etete". Ora io non credo che siano effettivamente parenti in senso stretto, probabilmente il riferimento a un concetto di famiglia allargata, non lo so, ma questo è quello che ci dice Basil di Shell, con riferimento alla posizione di Diezani Alison-Madueke, nigeriana, che ha qualche tipo di relazione familiare con Etete, e questo è il motivo per cui va in Nigeria a negoziare per Shell su OPL 245, tanto che dice anche "Etete si è anche congratulato con Diezani per la sua promozione nel ruolo di direttore EA (fonetico)". Diezani è stata la prima dirigente donna di Shell in Nigeria. Quindi c'è questo rapporto tra Etete e Diezani Alison-Madueke, lo dice Shell, per la verità lo disse anche all'epoca in interrogatorio Luigi Bisignani, che ci disse "Per quanto riguarda i rapporti di Obi e di Etete con l'ambiente governativo nigeriano, io avevo saputo da Di Nardo, a sua volta informato da Obi, che una Ministra del governo nigeriano dell'epoca era una ex assistente di Etete, all'epoca in cui questi era Ministro del Petrolio. Obi e Di Nardo davano dunque per scontato l'appoggio di questa Ministra, non sappiamo se effettivamente era l'assistente di Etete quando lui era Ministro negli anni '90, se sia questo il riferimento a qualche tipo di relazione familiare, ma c'è una relazione, un rapporto, tra Etete e Diezani quando ancora lei non era Ministro del petrolio. Evidentemente già all'epoca però coltivava relazioni politiche… coltivava ambizioni politiche perché subito dopo diventa Ministro nel governo Yar'Adua, non del petrolio, e diventa Ministro del Petrolio solo con Goodluck". In questa stessa e-mail, in un altro passaggio importante, si riferisce alle aspettative di Dan Etete "Lui ha detto che Malabu non ha né le persone né le competenze per gestire un partner. In breve, vogliono soltanto essere acquistati al 100 percento, trasferendo l'affare che hanno acquisito nella sua interezza a Shell. Etete vuole soltanto soldi". E il motivo per cui deve monetizzare alla svelta questi diritti è anche riportato in questa e-mail, si dice "tra un discorso e l'altro Etete è tornato sulla montagna di spese legali che ha dovuto sostenere sul caso OPL 245 (c'è stata una volta in cui ha menzionato una cifra di 500 milioni di dollari)". Per quanto possano essere importanti certe spese legali, io credo che questa cifra, 500 milioni di dollari, non corrispondano spese legali, corrispondono regali ai governanti che hanno reso possibile la concretizzazione, la monetizzazione di questi diritti illecitamente acquisiti.*
Diezani diventa Ministro dei Trasporti nel 2007, nel 2008 Ministro delle Miniere, Minister of Mines and Steel, e finalmente Ministro del Petrolio con Goodluck, che in Nigeria è verosimilmente il posto di governo più importante, più ambito, la ricchezza della Nigeria è il petrolio, tanto che addirittura Diezani diventa Presidente dell'OPEC, primo Presidente dell'OPEC.
24 giugno 2008 (23:15) Ann Pickard scrive a Malcom Brinded riferendo di un incontro con un dirigente della compagnia petrolifera nazionale nigeriana Asanusi Barkindo : "on 245, he said the president doesn't want Etete to get anything, but mosp is "involved" (i.e. on the take) and beholden ("adopted son") to Odili, who told him that Etete must be satisfied. So, mosp can't move";

In questo caso si parla di un accordo corruttivo che coinvolge il Presidente Y'Ardua che, pur non volendo accontentare Etete, deve accordarsi con Etete perchè il Ministro del petrolio è coinvolto e vuole soldi perchè ha debiti.

PM: "*Il 24 giugno del 2008… Nei documenti Shell, RDS 283, c'è un'email che Ann Pickard di Shell manda a Malcolm Brinded, e parla di un incontro con quello che era il Presidente di NNPC, che si chiama Barkindo. E l'oggetto è OPL 245. Su OPL 245 lui, quindi il capo di NNPC, ha detto che il Presidente non vuole che Etete prenda nulla. Quindi le cose vanno male per Etete con Yar'Adua, ma Mosp (fonetico), cioè il Ministro del Petrolio, è coinvolto, e mettono "coinvolto" tra virgolette, aperta parentesi "He a on the take", on the take vuol dire "deve prendere soldi, deve prendere tangenti, questa è la traduzione di on the take. Inoltre sempre il Ministro del Petrolio è, diciamo, figlioccio di Odili, Odili era il Governatore di Rivers State, che gli ha detto che Etete dev'essere soddisfatto. Quindi il Ministro del Petrolio non si può muovere. Ministro del petrolio ancora non è Diezani, è una persona che si chiama Lukman*".

PM: "*voglio citare ancora due documenti, da cui emerge in modo cristallino che il Ministro del Petrolio, Lukman, doveva avere dei soldi, e che Etete doveva pagare tangenti. È un'e-mail del 5 gennaio del 2009 di John Copleston in RDS 318, "Ho visto il mio uomo del Delta su 245, ha parlato con la signora E. questa mattina, ha detto che Etete si lamenta che lui tratterrà soltanto 40 milioni dei 300 che gli stiamo offrendo, il resto andrà per pagare tangenti in giro". E più avanti si parla di Lukman, si dice chiaramente "Ha preso l'incarico perché ha bisogno di soldi", "took the job because he needs the money". Qui abbiamo la prova che Copleston, e i rappresentanti di Shell, sapevano che Etete di quei soldi che avrebbe ricevuto per OPL 245, la parte maggiore l'avrebbe usata per pagare tangenti*".

PM: "*E il 25 febbraio 2010 Ann Pickard, RDS 416, ribadisce questa tematica spiegando che l'accordo è richiesto urgentemente come corrispettivo del supporto dato da Etete per l'amnistia. Queste sono le condizioni di fatto che preludono all'ingresso di Goodluck Jonathan, dell'amministrazione Jonathan. Prima di arrivare a Jonathan voglio citare ancora due documenti, da cui emerge in modo cristallino che il Ministro del Petrolio, Lukman, doveva avere dei soldi, e che Etete doveva pagare tangenti. È un'e-mail del 5 gennaio del 2009 di John Copleston in RDS 318, "Ho visto il mio uomo del Delta su 245, ha parlato con la signora E. questa mattina, ha detto che Etete si lamenta che lui tratterrà soltanto 40 milioni dei 300 che gli stiamo offrendo, il resto andrà per pagare tangenti in giro". E più avanti si parla di Lukman, si dice chiaramente "Ha preso l'incarico perché ha bisogno di soldi", "took the job because he needs the money". Qui abbiamo la prova che Copleston, e i rappresentanti di Shell, sapevano che Etete di quei soldi che avrebbe ricevuto per OPL 245, la parte maggiore l'avrebbe usata per pagare tangenti. Lo dice, lo dice Etete. Lo dice la signora Etete, all'inizio mi sono domandato chi potesse essere la signora Etete, perché naturalmente uno si deve fare le domande. Ma leggendo altre e-mail, che poi indicheremo, si capisce che quando Copleston parla della signora E., miss E., parla esattamente della moglie di Etete, è la moglie. Dei 300 milioni che stava offrendo Shell in questo momento, per il 20 percento, Etete ne avrebbe tenuti soltanto 40. Questo lo dice, questo Shell lo sa. E lo dice Copleston a Robinson e Colegate*."

Si riportano i seguenti passaggi della memoria conclusiva della difesa dell'imputato Brinded perché illustrano in modo condivisibile la complessità della figura e dell'importanza dell'imputato Etete, nel solco di quanto affermato dall'accusa stessa nella discussione, con conseguente equivocità degli elementi indiziari che attingono le contestazioni mosse all'imputato:

Il Chief Etete era un importante leader tribale. Ha ricoperto la posizione suprema di Ndagbudukeme della comunità Kolokuma/Opokama nello Stato di Bayelsa, Boluwodi di Osoroland, Stato di Ondo e Oisaba di Ishaba-Ekiti, Stato di Ekiti. È stata una figura molto importante e influente nella vita politica e culturale nigeriana e ha avuto una notevole influenza nel sud della Nigeria, anche in qualità di mediatore tra FGN e i gruppi nigeriani Ijaw. Etete era un Ijaw, che rappresentava il più grande gruppo etnico del Delta del Niger, stimato tra i 13 e i 15 milioni, che lo rende una delle più grandi "minoranze" della Nigeria nel suo complesso.

Gli Ijaws costituivano anche la principale base di appoggio di molti gruppi armati nel Delta del Niger (nel sud del Paese dove si concentra la produzione di petrolio). Come indicato al § 3.9 e nella Parte B(5), gli impianti e il personale delle compagnie petrolifere sono stati a lungo oggetto di attacchi da parte di gruppi militanti nel Delta del Niger, con conseguente perdita di vite umane, danni agli impianti con conseguenti danni ambientali e impatto sui ricavi di FGN. Al suo apice, nel 2009, "the insurgency in the Niger Delta was claiming an estimated 1,000 lives a year, had cut Nigeria's oil output by over 50 per cent and was costing the government close to four billion naira (nearly $19 million) per day in counterinsurgency operations".

Il governo del presidente Yar'Adua ha introdotto un programma di Amnistia nell'agosto 2009 che ha visto l'offerta di una grazia presidenziale, accompagnata da programmi di formazione professionale riabilitativa, in cambio della rinuncia alle armi da parte dei militanti. Questo ha portato a una significativa riduzione degli attacchi all'industria petrolifera e all'aumento delle entrate statali: ad agosto 2010 la produzione di petrolio era salita a 2,2 milioni di barili al giorno156 da circa 700.000 barili al giorno. Tuttavia, la minaccia di una ripresa delle ostilità è rimasta alta nel 2010, e a marzo i militanti hanno rivendicato la responsabilità della detonazione di esplosivi durante discorsi sull'Amnistia. Il verificarsi di ulteriori gravi incidenti nel Delta del Niger è stato visto come una minaccia per le possibilità di Jonathan di ottenere la nomina alla presidenza del PDP e, successivamente, di vincere le elezioni del 2011.

Tuttavia, molti governatori del Delta del Niger e le élite di Ijaw inizialmente non hanno appoggiato la nomina di Goodluck Jonathan a presidente facente funzioni nel febbraio 2010, poiché ciò avrebbe probabilmente impedito loro di sperare di scegliere un altro candidato presidenziale (nigeriano del sud) per le elezioni del 2015 dopo che un altro presidente del nord aveva "completato" i due mandati quadriennali di Yar'Adua. In effetti, nel 2010 non si riteneva che il Presidente Jonathan avesse una forte base politica e mancava di una sua rete di contatti consolidati, basandosi su quelli dei suoi sponsor politici. Per ottenere il consenso, il Presidente Jonathan ha cercato di affrontare le cause fondamentali del malcontento nel Delta del Niger, che stavano dando origine alla violenza, e di soddisfare gli interessi dei suoi re e dei suoi sponsor - una pratica intrisa di cultura nigeriana. Come riportato dal Financial Times, il Presidente Jonathan aveva "vowed to address the electricity crisis, revamp a discredited electoral system and curb militancy in the Niger Delta, the oil heartland from where he hails"

L'importanza dell'Amnistia è stata spiegata da Keith Ruddock nei seguenti termini:

"[l'Amnistia] era una questione molto importante per Shell e per la Nigeria. Negli Stati del sud della Nigeria, che sono fra l'altro gli Stati produttori di petrolio, vi era stata una lunga storia di violenza e di disordini che provocavano interruzioni e violenze nelle attività di produzione petrolifera di Shell e anche delle altre società petrolifere. Il Presidente vicario Jonathan, che proveniva dagli Stati del sud, aveva indicato come uno dei punti chiave della sua politica quello di promulgare un'amnistia, e l'aveva fatto, credo, nel 2009. E anche Etete proveniva dagli Stati del sud, dallo stato di Bayelsa, ed era ritenuta una figura molto senior e influente, quindi dal punto di vista dell'amministrazione del Governo nigeriano era ritenuto importante che Etete sostenesse l'amnistia".

Il sostegno di Etete, in qualità di Ijaw di spicco, risultava quindi vitale per il successo dell'Amnistia nel Delta del Niger. L'importanza del sostegno di Etete per il successo dell'Amnistia risulta evidente anche dalla documentazione agli atti:

i. Il 13 novembre 2009 Robinson inviava un'e-mail a Ruddock e MB (in copia, inter alios, ad Ann Pickard, Wetselaar, Bos, Klusener, German Burmeister) allegando un documento intitolato "OPL 245 - Settlement options" e osservava che "Government is prepared to consider a more generous position for Etete as it is in their interest to have a high-profile Niger Delta individual actively supporting the amnesty".
ii. Il 25 febbraio 2010, Ann Pickard inviava un'e-mail a MB e Ruddock (mettendo in copia Wetselaar, Guy Outen e Craig) spiegando che "the settlement is urgently required (1) in order to balance some deals that have been done for the northerners recently and (2) in support of the amnesty given the role Etete plays".
iii. Il 27 febbraio 2010, MB inviava un'e-mail al CEO, al CFO e al Direttore Affari Legali (mettendo in copia Ruddock, Wetselaar e Outen) in cui spiegava che "There may be a window to settle 245 which Ann [Pickard, n.d.r.] recommends we should take, and Marteen [Wetselaar, n.d.r.], Guy [Outen, n.d.r.] background is political manoeuvring which means that Acting Pres, MOSP and others want to get Etete on side esp also to get his contd support for the Amnesty". Il fatto che le elezioni dovessero essere tenute di lì a poco, dopo di che tutte le attività di FGN avrebbero tipicamente subito un rallentamento per mesi, ha reso questa finestra di tempo per risolvere la questione ancora più preziosa per evitare l'imminente lodo BIT con le sue conseguenze potenzialmente negative.
Come riconosciuto dalla letteratura accademica, Etete era stato un "highly placed politician" che in passato aveva tentato di "alleviate such oil induced interruptions" prima che l'Amnistia fosse annunciata. Il dato è stato infatti riconosciuto anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni: "c'erano state molte rivolte nel Delta del Niger, c'erano stati degli attacchi da parte di gruppi armati, il MEND, eccetera, il Presidente aveva proposto una pacificazione basata sul perdono per coloro che avessero consegnato le armi. E la regione del Delta del Niger, è la regione di Dan Etete, e quindi non poteva avere un successo questo progetto senza il supporto politico di Dan Etete".
Il teste Ruddock ha confermato che FGN aveva affermato in più occasioni che Shell avrebbe dovuto trattare con Etete in quanto rappresentante di Malabu, affermando per esempio che "Chief Etete si [presentava] come la persona in grado di parlare in nome e per conto di Malabu, e [veniva] trattata dal Governo nigeriano come il rappresentante di Malabu".
Nella misura in cui si è pensato che il sostegno di FGN a Malabu riflettesse il sostegno per Etete, ciò non suscitava sorpresa in MB e in Shell. Questo perché era molto chiaro che il Presidente Jonathan e il suo governo avevano bisogno del sostegno politico di Etete per l'amnistia che, se avesse avuto successo, avrebbe portato significativi benefici alla Nigeria, e in particolare ai nigeriani del sud, come spiegato al §3.15.1 infra.
Come poi è infatti avvenuto, l'Amnistia ha raggiunto risultati significativi, tra cui un risparmio per la Nigeria di 3,74 miliardi di naira (circa 18,7 milioni di dollari) al giorno, in precedenza spesi per combattere le insurrezioni.

21.3 Le diverse qualificazioni giuridiche

Non ci sono soltanto elementi che portano ad accordi corruttivi diversi rispetto a quello contestato, ma, a partire dal 30 ottobre 2010, quindi in prossimità della fase topica della conclusione degli accordi corruttivi contestati, il rifiuto dell'offerta congiunta di Eni e Shell da parte di Etete rappresenta un elemento indiziario contrario alla sua partecipazione ad eventuali accordi corruttivi sottostanti e, sempre nell'ottica dell'esistenza di dubbi ragionevoli perché emergenti dagli atti, ci sono diversi elementi che portano a ritenere che i pubblici ufficiali ed in particolare l'Attorney General Adoke Bello, dirigendo direttamente le trattative, abbiano imposto o quantomeno indotto Etete a pagare la tangente, con i relativi risvolti in termini di qualificazione giuridica nell'ambito di reati che, all'epoca dei fatti, non prevedevano la punibilità neppure dei privati indotti.

PUBBLICO MINISTERO - *Rapporti tra imprenditoria e politica in Nigeria*.

TESTIMONE GIANDOMENICO - *Come ho detto al suo collega, Dottor Fabio De Pasquale, in Nigeria, come in tutta l'Africa, non si lavora se non…*
PUBBLICO MINISTERO - *Aspetti. "Che in Africa in generale, in Nigeria in particolare, non è possibile fare affari, in particolare con strutture governative federali, o con le amministrazioni dei vari Stati, senza avere importanti agganci. Era per me quasi un fatto notorio che i committenti pubblici ricevevano sempre un ritorno di denaro da questi grandi affari con società straniere". Conferma queste dichiarazioni?*
DIFESA, AVV. SEVERINO - *Possiamo anche continuare?*
TESTIMONE GIANDOMENICO - *Confermo.*
TESTIMONE GIANDOMENICO - *Ma non mi ricordo da chi, non posso dirlo. So perfettamente che in Nigeria, come in tutta l'Africa, non si lavora se non si unge. È la mia percezione, e questa è…*

PM: "*quindi pochi giorni prima del 30 ottobre, giorno in cui è stata mandata l'offerta. È un'e-mail, è un'informazione che si trova in PM3-230, è un'e-mail di Eni. È Roberto Casula che scrive a Descalzi "Shell ha incontrato informalmente ieri sera l'Attorney General che ha detto che il venditore è sotto l'attenzione generale per chiudere, che se non chiude il blocco ritornerà nella disponibilità del governo e a quel punto verrà riassegnato. Dice Shell in priorità a loro, altre fonti dicono con gara". Quindi c'è questa possibilità, c'è questa prospettiva: Etete è sotto pressione del governo per chiudere.*
3 novembre 2010 (15:00) Ednan Agaev scrive a Emeka Obi che "[Etete] perderà il suo blocco – abbiamo saputo che GU ha ordinate di revocare entro la fine della settimana. Anche se dovesse accadere sarebbe comunque positivo per noi";

4 novembre 2010 (18:23) Guy Colegate scrive a John Copleston e Peter Robinson per descrivere la strategia per convincere Dan Etete ad accettare l'offerta. Viene previsto che Granier Deferre tagli le linee di credito e che l'AG gli faccia pervenire il messaggio che il blocco verrà revocato: "*Ho parlato con Ed - abbiamo concordato quanto segue:*
1) Sta tagliando le lìnee di credito
2) Penserà questo pomeriggio su come comunicare con Richard GD in merito al blocco. Lui ci sostiene per parlare con Richard ma vuote trovare un modo su come comunicare.
3) è d'accordo sull'opzione di AG per lunedi - ha detto che se si facesse prima andrebbe bene lo stesso - il messaggio consistente nella revoca del blocco.
4) è d'accordo con il fallimento e dice che farà lo stesso se non verrà pagato alla fine del gioco, cosa che accadrà dopo la pressione finale da parte di AG, R, GD e le linee di credito tagliate.
5) Mi chiamerà domani con lo schema dì gioco finale - dice che gli italiani sono emotivi e incazzati e hanno bisogno di tranquillizzarsi - dice che dobbiamo coordinarci con loro per verificare se hanno ancora voglia di trattare";
Sul punto, Ednan Agaev ha dichiarato: "ho esercitato un po' di pressione su Etete, esattamente com'è scritto qua, Shell mi ha chiesto di smettere di pagare, e chiedere a Granier-Defere anche lui di smettere di pagare Etete, così Etete sarebbe stato messo in una posizione difficile finanziaria e quindi sarebbe andato incontro. Io coprivo i suoi costi di viaggio, di albergo…".

PUBBLICO MINISTERO - *Al punto 3 lei legge "He supports AG option's Monday, says early would be find too, message being block revoked", quindi sembrerebbe che lei è d'accordo sull'opzione di AG per lunedì, ha detto che se si facesse prima potrebbe andare bene lo stesso, il messaggio consiste nella revoca del blocco.*
INTERPRETE - "*No, questo me l'ha detto Etete, ha detto me l'Attorney General premeva dicendo che se non sarà accettata l'offerta allora c'è il rischio che il blocco sia revocato*".
PUBBLICO MINISTERO - *Quindi la pressione dell'Attorney General era fondamentalmente questa? Minacciare la revoca del blocco?*

INTERPRETE - "*Sì, esercitava pressione su Etete perché voleva chiudere l'affare*".
PUBBLICO MINISTERO - *Sì, ma io chiedevo se la minaccia, la pressione era la revoca del blocco.*
INTERPRETE - "*Sì, c'era quel rischio che il blocco sarebbe stato revocato e allora tutta la procedura avrebbe dovuto essere iniziata da capo"*;

PM: "*e-mail di Colegate del 4 novembre 2010, che conferma questo approccio. Dice "Lui supporta l'opzione dell'AG di lunedì", dice che prima andrebbe bene, "message bei*ng block revocted", "*il messaggio è blocco revocato", il governo e Adoke spingono, fanno pressione su Etete minacciando una revoca. Un incontro con Claudio Descalzi al quartier generale di Eni 4 novembre 2010. Si parla di tante cose, c'è proprio… a un certo punto viene fuori da questa conversazione la domanda di Descalzi "How much is principal shareholder of Malabu getting, 50 percent?", "Quanto deve prendere il principale azionista di Malabu, il 50 percento?", "Quanto doveva prendere" si chiede Descalzi "Dan Etete dei soldi che gli diamo? Il 50 percento? e gli altri a chi vanno?". Ma lo sappiamo bene a chi vanno, ce l'aveva detto Etete, ce l'ha detto la signora Etete, ce l'hanno detto tutte quelle e-mail di Shell, ce l'ha detto Agaev. Servono a pagare le persone che lo hanno aiutato ad avere i diritti su OPL 245.*
12 novembre 2010 (8:19), Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "*Papa oggi va in Nigeria. Il governo lo sta mettendo sotto pressione affinchè accetti l'offerta e concluda l'accordo*";

Nel Novembre 2010 Roberto Casula inviò a Guido Zappalà ed Enrico Caligaris una mail con cui gli annunciava che sarebbe iniziato un nuovo round di negoziazioni ad Abuja dal momento che con l'intermediazione dell'AG Malabu era giunta ad accettare la somma di $ 1.300.000.000. Fu Donatella Ranco a mandare ad Abuja Zappalà e Caligaris. Non era stata certamente ENI a coinvolgere l'AG nella trattativa. (deposizione Guido Zappalà). Anche Donatella Ranco, nella propria deposizione, fa accenno alla convocazione per il nuovo round dinanzi all'AG da parte di Roberto Casula. Dopo il rifiuto dell'offerta di ENI dell'ottobre 2010 Roberto Casula riferì di aver appreso da fonti Shell che l'AG era contrariato dall'esito della vicenda, e consigliò quindi di stare attenti all'evoluzione degli eventi (deposizione Ranco). Caligaris nella sua deposizione conferma che quando lui giunse ad Abuja la questione prezzo era già stata risolta con l'accordo a $ 1.300.000.000 (vds deposizione Akinmade).
17 novembre 2010 (13:45) Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "lasciamo che tutto proceda naturalmente ma non sono ancora convinto che Papa starà al gioco. Ritengo che abbia detto di sì perché messo sotto pressione ma continuerà a cercare di divincolarsi";
Ancora il 2 dicembre 2010, SMS 1201 da Ewubare a Obi, gli dice "Ottima notizia, tutti gli hanno detto di chiudere o rischia di perdere il 245 al prossimo giro di licenze". Ora, se la revoca del blocco… la minaccia della revoca del blocco fosse un dispetto a Etete, fosse vera, allora, sì, sarebbe una cosa giusta, legittima da fare. Ma la minaccia di revoca del blocco è fatta per tutt'altri scopi, perché non corrisponde a un privare Etete di qualcosa. Corrisponde a un aiutare Etete ad avere i soldi in un altro modo. Cioè se avessero detto "Ti togliamo il blocco e non ti diamo niente", benissimo, saremmo stati tutti contenti e tutti d'accordo con questo approccio del governo nigeriano. Ma qui la questione è un'altra: ti togliamo il blocco se non trovi l'accordo sul prezzo e ti diamo tutti i soldi che riusciremo a farti avere. Questo è il messaggio. E la pressione è una pressione derivante dalla loro aspettativa di guadagni, perché di lì a poco, da lì a pochi mesi magari non ci sarebbero stati più al governo, c'erano le elezioni da lì a pochissimi mesi. Questo cosa ci insegna? Che Adoke Bello era determinato a chiudere in fretta, e si capisce. Ma anche che questi diritti, tra virgolette, di Malabu sul 245 non erano altro che graziose concessioni di governanti amici, favori, diritti tra virgolette che avrebbero potuto essere revocati, e avrebbero dovuto essere revocati, immediatamente. Ma c'è il problema del prezzo. Etete non si accontenta del prezzo che viene offerto, ricorderete che il 30 ottobre 2010 tramite EVP viene fatta l'offerta per 1.260.000.000, non bastano, sono pochi. Soprattutto sono pochi se in questo prezzo ci sono anche le commissioni di Emeka Obi. Ecco la spina

nel fianco, ecco il problema. Ci pensa ancora Adoke a prendere in mano una situazione, a gestire in prima persona la problematica OPL 245, Etete, Obi e Eni. E questo intervento dell'Attorney General inizialmente sembra aver portato i suoi frutti. Ci ricordiamo bene l'e-mail da Casula a Descalzi nel 16 novembre 2010, in cui si dice "Finito l'incontro con l'Attorney General", spiega, faccio breve quello che è successo, la conclusione è "dopo intensa discussione durata ben 2 ore e con continue telefonate al venditore, questi ha accettato di chiudere a 1,3 billion dollar", 1,3 miliardi

17 novembre 2010 (13:45), Emeka Obi scrive a Ednan Agaev: "*lasciamo che tutto proceda naturalmente ma non sono ancora convinto che Papa starà al gioco. Ritengo che abbia detto di sì perché messo sotto pressione ma continuerà a cercare di divincolarsi*";

PM: "*28 ottobre 2010 del file "Chrono unprotected". L'offerta sta per esser consegnata a mani da Obi, e Obi annota queste indicazioni circa le pretese, le indicazioni di Dan Etete, che è indicato con l'acronimo di DLE, Daniel Losia (fonetico) Etete. "DLE si lamenta, si lamenta di essere minacciato, Eni deve mostrare serietà nel chiudere questa transazione, vuole fare il deal con Eni a causa della vicinanza tra Eni e Etete quando lui era Ministro del Petrolio", e poi "rumors" lo dico in italiano "che Eni e Shell hanno approvato un pagamento a EVP di 85 milioni dal compratore. Lui è okay con questo e può assistere". Quindi Etete sta dicendo a Obi "Ho saputo", rumors, "che è stato approvato un pagamento per te" per Obi, per EVP, "di 85 milioni a carico del buyer, a carico dell'acquirente", by buyer, e a lui questo va bene, gli dice "è okay". 85 milioni di dollari a carico di Eni e Shell per Obi.*
8 maggio 2011 La sequenza di messaggi si conclude con la seguente risposta di AGAEV:
"Non avevo altra scelta che di rimanere collegato al Chief. Questa situazione non mi piace, ed è per questo motivo che ho cercato di fare un accordo con un altro consorzio, ma gli olandesi hanno insistito affinché si facesse l'accordo con gli spaghetti. Ora io riceverò solo se Chief riceve, e non sono sicuro di quanto e se riceverà qualcosa. Tutto è nelle mani di FGN, e più precisamente AG e M delle Finanze, e, naturalmente, il Grande Capo. Domani sono a Ginevra e poi vado a Malta. Sentiamoci."
8 maggio 2011 (14:39) Ednan Agaev scrive a Emeka Obi: "molto tempo fa ti avevo consigliato di metterti d'accordo con AG. E' tutto nelle sue mani. Chief non decide nulla da moltissimo tempo".

21.4 Altri possibili corruttori

La causa intentata il 23 novembre 2010 dal figlio del generale Abacha e la comparsa di un nuovo rappresentante della società Malabu ai negoziati (Alaji Abubaker Alyu) introducono una variabile che offre una diversa lettura indiziaria dell'esistenza di accordi corruttivi, come anticipato al capitolo 2, di cui si riportano per comodità di lettura gli argomenti. Ci si riferisce ad una diversa lettura dei fatti risultante dall'evidenza rappresentata dal fatto che Dan Etete non è il proprietario esclusivo della società Malabu, bensì un socio occulto che divideva la proprietà della società al 50%, assieme all'altro socio, Mohamed Sani Abacha, il figlio del Presidente della Nigeria al momento della prima assegnazione risalente al 1998. Si è già avuto modo di evidenziare che è stato il Governo successivo, guidato dal Presidente Obasanjo, noto oppositore della dittatura militare, a riassegnare, nel 2006, l'intera licenza a Malabu, nonostante la notoria presenza del socio occulto Dan Etete.
Il dualismo nella proprietà di Malabu resiste anche nell'ottica accusatoria delle fraudolente iscrizioni nel registro delle imprese, le quali hanno portato all'eliminazione dalla compagine sociale dell'originario terzo socio, indicato dagli investigatori dell'Eni come rappresentante di un ambasciatore. L'esistenza di un dualismo nella proprietà della società è dimostrata anzitutto dalla suddivisione in parti uguali, su due diversi conti in banche diverse, del compenso versato dal governo alla società per la rinuncia alla licenza. Infatti, il 24 agosto 2011 il Ministro delle Finanze dispose due bonifici in favore di due conti della società Malabu Oil e Gas: uno di 401 milioni di dollari presso la First Bank of Nigeria e l'altro di 400 milioni di dollari presso Keystone Bank.

I fondi versati sul primo conto presso First Bank of Nigeria vengono destinati a quattro società riconducibili ad Alaji Abubaker Aliu, indicato come intermediario dei pubblici ufficiali, ma che in realtà ben avrebbe potuto essere anche rappresentante dell'altro socio occulto, il figlio del generale Abacha, colui che in occasione degli accordi aveva promosso una causa civile proprio per confermare la sua partecipazione societaria.
L'esistenza di questo socio occulto e della sua partecipazione alla suddivisione paritaria del compenso per la vendita della licenza OPL 245 troverebbe conferma anche dagli appunti manoscritti redatti nei primi giorni di gennaio dall'intermediario Granier Deferre. In tali appunti si rappresentava che il compenso che Eni avrebbe versato per acquistare una quota della licenza sarebbe dovuto confluire su due conti diversi della società Malabu: M1 e M2.
Nel corso delle indagini la funzione dei conti era stata ricondotta alle retrocessioni ai manager delle due società Eni e Shell. Si trattava però di una spiegazione incompatibile con lo sviluppo diacronico dei fatti giacchè in quella fase Shell era estranea agli accordi che Eni aveva iniziato a discutere con Malabu e, pertanto, non è ipotizzabile che gli appunti rappresentassero un accordo che a quel tempo non era neanche ipotizzabile. Nel dibattimento, Granier Deferre ha invece spiegato che i due conti sarebbero serviti per dividere la somma in modo da agevolare il transito di un importo decisamente importante destinato ad una società che presentava un socio occulto pregiudicato per riciclaggio come Etete. Anche questa ricostruzione non appare però particolarmente persuasiva e, in ogni caso, non è più convincente della ricostruzione indiziaria debole che poggia sulla divisione al 50% delle quote sociali. Questa seconda ipotesi, infatti, appare coerente anche con la successiva dispersione in contanti della quota riconducibile agli eredi del generale Abacha, sul quale pendevano indagini volte a recuperare i soldi che lo stesso aveva sottratto alla Nigeria nell'ultimo periodo della sua dittatura. Il riferimento al "saccheggio di Abacha" è stato fatto dalla stessa pubblica accusa in più occasioni, sia durante l'istruttoria che nel corso della discussione finale del processo.
L'epilogo di tale ricostruzione porterebbe anche alla conclusione logica che la destinazione dei soldi ai pubblici ufficiali potrebbe ricondursi anche ad eventuali accordi corruttivi con questo socio occulto di Malabu e non con Dan Etete, rispetto al quale vi sono, come già argomentato, anche altre e diverse motivazioni di natura politica che giustificherebbero il favore dimostrato dai vari governi, non solo quello di Jonathan.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto, Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio, Agaev Ednan Tofik Ogly, Bisignani Luigi, Falcioni Gianfranco, Etete Dan, Brinded Malcolm, Colegate Guy Jonathan, Copleston De Carteret John, Robinson Peter, ENI S.p.a., Royal Dutch Shell p.l.c. dal reato loro ascritto e di cui alla rubrica perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,

RIGETTA

le domande sulle questioni civili proposte

INDICA

in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 17 marzo 2021

I Giudici estensori **Il Presidente estensore**